ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XLV
n. 3

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

(ANNO 2002)

(Articolo 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287)

Predisposta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato

Presentata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento
(GIOVANARDI)

Trasmessa alla Presidenza il 29 luglio 2003

TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)

PAGINA BIANCA

INDICE

I. - LA POLITICA DELLA CONCORRENZA NELL'ECONOMIA ITALIANA: PROFILI GENERALI E LINEE DI INTERVENTO

Introduzione ... *Pag.* 9
Regolazione dei mercati e concorrenza ... » 16
Struttura dei mercati e accordi tra imprese ... » 20
I comportamenti abusivi delle imprese ... » 26
Le operazioni di concentrazione ... » 30
Un contributo alla costruzione di un diritto della concorrenza ... » 34
Pubblicità ingannevole ... » 36
L'evoluzione internazionale della politica di concorrenza ... » 38
Appendice ... » 43

II. - ATTIVITÀ AI SENSI DELLA LEGGE N. 287/90

1. Evoluzione della concorrenza nell'economia nazionale e interventi dell'autorità ... » 49
L'attività svolta ai sensi della legge n. 287/90: dati di sintesi ... » 49
Agricoltura e attività manifatturiere ... » 54
Prodotti agricoli e alimentari ... » 55
Prodotti petroliferi ... » 64
Smaltimento rifiuti ... » 65
Prodotti farmaceutici ... » 65
Altre attività manifatturiere ... » 67
Energia elettrica e gas naturale ... » 68
Energia elettrica ... » 69
Gas naturale ... » 73
Trasporti ... » 78
Trasporti aerei e servizi aeroportuali ... » 78
Trasporti su strada ... » 84
Trasporti marittimi e attività ausiliarie del trasporto ... » 87
Telecomunicazioni ... » 93
Diritti radiotelevisivi ed editoria ... » 108
Servizi postali ... » 116
Intermediazione monetaria e finanziaria ... » 121
Servizi assicurativi e fondi pensione ... » 121
Servizi finanziari ... » 126
Attività professionali e imprenditoriali ... » 133
Attività ricreative, culturali e sportive ... » 136
Ristorazione ... » 140
Appalti pubblici ... » 145

2. I processi di concentrazione tra imprese ... » 154
Fusioni e acquisizioni negli anni più recenti ... » 154
Le concentrazioni esaminate dall'Autorità nel 2002 ... » 159

3. Sviluppi giurisprudenziali ... » 164
Principali sviluppi giurisprudenziali in materia di concorrenza ... » 164

Profili sostanziali . . . . . *Pag.* 164
Profili procedurali . . . . . » 181

4. Rapporti internazionali . . . . . » 185
Commissione europea . . . . . » 185
Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) » 216
Organizzazione Mondiale per il Commercio (OMC) . . . . . » 221
Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD) . . . . . » 224

III. - ATTIVITÀ AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 74/92

1. Interventi dell'autorità in materia di pubblicità ingannevole . . . . . » 231
Dati di sintesi . . . . . » 231
I principali settori di intervento . . . . . » 243
La pubblicità comparativa . . . . . » 256

APPENDICE

L'assetto organizzativo . . . . . » 265

ALLEGATO

PARTE PRIMA - LA TUTELA DELLA CONCORRENZA

Sezione I.a. - Istruttorie, attività consultiva e ricorsi (al 31 marzo 2003). » 275
Intese e abuso di posizione dominante (procedimenti istruttori) . . . . » 276
Operazioni di concentrazione (procedimenti istruttori) . . . . . » 289
Indagini conoscitive . . . . . » 297
Attività di segnalazione e consultiva . . . . . » 299
Banca d'Italia (procedimenti istruttori e pareri dell'Autorità) . . . . . » 317
Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità . . . . . » 321
Sezione I.b. - Elenco completo delle decisioni (gennaio 2002-marzo 2003) » 345
Intese e abuso di posizione dominante . . . . . » 346
Operazioni di concentrazione . . . . . » 349
Indagini conoscitive . . . . . » 376
Attività di segnalazione e consultiva . . . . . » 377
Banca d'Italia (decisioni della Banca d'Italia e pareri dell'Autorità). » 378

PARTE SECONDA - LA PUBBLICITÀ INGANNEVOLE E COMPARATIVA

Sezione II.a. - Violazioni riscontrate e ricorsi (al 31 marzo 2003) . . . . . » 383
Pubblicità ingannevole e comparativa - violazioni riscontrate . . . . . » 384
Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità . . . . . » 458

Sezione II.b. - Elenco completo delle decisioni (gennaio 2002-marzo 2003) . . . . . » 487
Pubblicità ingannevole . . . . . » 488
Pubblicità comparativa . . . . . » 500

APPENDICI

(I) I COMUNICATI STAMPA (gennaio 2002-marzo 2003) . . . . . » 501
(II) L'AUTORITÀ SU INTERNET . . . . . » 505

Prima Parte

PAGINA BIANCA

LA POLITICA DELLA CONCORRENZA NELL'ECONOMIA ITALIANA: PROFILI GENERALI E LINEE DI INTERVENTO

PAGINA BIANCA

Introduzione

Negli anni recenti, l'Italia, come la maggior parte dei Paesi industrializzati, è stata interessata da un rallentamento del processo di crescita economica. Il tasso di crescita del prodotto interno lordo è passato dal 3,1% nell'anno 2000 all'1,8% nel 2001 e allo 0,4% nel 2002. Il rallentamento ha interessato tutte le componenti macroeconomiche; in particolare ha inciso sugli investimenti e sulle esportazioni. Per un verso, la lunghezza della fase recessiva è specchio ciclico della prolungata espansione dello scorso decennio. Sotto altro aspetto, le difficoltà della ripresa sono aggravate dal contesto internazionale, nel quale non mancano segnali di ristagno. Bassi valori del tasso di interesse reale, che restano fattore inefficace di stimolo alla ripresa, manifestano un diffuso clima di incertezza che frena, con lo sviluppo degli scambi, l'approfondimento della divisione internazionale del lavoro. L'attuale congiuntura è avvertita con particolare intensità nei Paesi dell'area dell'euro, con i quali l'economia italiana è maggiormente integrata. A questa area sembra essere mancata anche la capacità di partecipare appieno alla pur breve fase espansiva che, nella prima metà del 2002, ha interessato l'economia statunitense e, in minor grado, l'economia britannica.

Nel lungo ciclo positivo degli anni '90, i Paesi dell'Unione europea avevano trovato condizioni favorevoli per un rilevante momento di progettualità, inteso ad accelerare il processo di integrazione, sotto profili sia economici, sia di disegno istituzionale, sia più schiettamente politici. L'ampliamento a est dell'Unione offre l'occasione di ulteriori progressi nella specializzazione internazionale del lavoro in una più vasta area di libertà dei commerci. Nei quindici Paesi già aderenti si sono creati i presupposti affinché il mercato unico possa abbracciare concretamente, oltre ai beni e ai servizi tradizionali, i grandi settori a rete fornitori dei servizi di pubblica utilità. Almeno per dodici dei quindici Paesi, dal 1° gennaio 1999, la politica monetaria è stata unificata, dapprima attraverso un breve periodo di cambi fissi; quindi, dal gennaio 2002, con l'istituzione di una valuta comune.

L'Italia ha sempre partecipato con pienezza di intenti al processo di integrazione europea. La tensione progettuale degli anni '90 ha richiesto un significativo contributo di impegno e di investimento ideale. Con l'allargamento dell'Unione, nuovi confronti attendono il Paese - direttamente nei mercati europei, indirettamente in tutti i mercati mondiali - in ambiti nei quali esso trova tradizionalmente la sua collocazione competitiva. Al contempo, l'unificazione monetaria ha significato, per l'Italia, il venir meno della possibilità di ricorrere a uno strumento di politica economica che aveva sostenuto, in diversi momenti di congiuntura negativa, l'industria esportatrice: la correzione del tasso di cambio.

La competitività dell'industria italiana viene così ormai a dipendere essenzialmente dai miglioramenti nelle condizioni "reali" dell'offerta. Questi sono in ampia misura legati, da un lato, ai benefici attesi dallo stesso processo di allargamento degli scambi e, dall'altro, alle riforme strutturali di liberalizzazione e di tutela della libertà di concorrenza in tutti i mercati che partecipano al tessuto connettivo dell'intera struttura produttiva dell'economia italiana.

Il rallentamento della crescita economica, che si prolunga oltre le iniziali attese, ha indebolito la tensione progettuale. Ne ha risentito, in particolare, il completamento delle riforme di liberalizzazione e di allargamento dei mercati: in assenza di crescita, aumenta l'incidenza, nel breve termine, dei costi di aggiustamento e si attenua la percezione dei benefici, necessariamente di medio-lungo periodo. E' tuttavia importante non disperdere le risorse, materiali e ideali, investite nel processo di apertura dei mercati. La specializzazione dell'Italia è quella di un Paese essenzialmente trasformatore con un chiaro vantaggio competitivo in un insieme ben determinato di attività produttive. Non appare rientrare nelle possibilità del Paese, nemmeno nel medio-lungo periodo, una modifica di tale "modello", sul quale sono fondate le capacità di crescita economica del Paese; al contrario, è ragionevole attendersi, dall'ampliamento degli scambi, un effetto prevalente di valorizzazione dei talenti specifici del sistema produttivo italiano.

Due terzi delle esportazioni italiane si concentra su un insieme di settori industriali che contribuiscono alla formazione di meno di un quinto del valore aggiunto complessivo dell'economia italiana. Per l'insieme di questi settori, la quota delle esportazioni italiane ha rappresentato, nel 2001, l'11,8% delle esportazioni europee e il 4,6% delle esportazioni mondali. La meccanica, il tessile e abbigliamento, il mobilio, i minerali non metalliferi, l'industria conciaria, l'alimentare, la chimica, la metallurgia, i mezzi di trasporto e la carta sono gli aggregati merceologicamente omogenei che raggruppano i settori produttivi su cui si regge il modello italiano di sviluppo trainato dalle esportazioni. In tutti questi settori, l'offerta interna sa confrontarsi in mercati internazionali aperti e competitivi, dove operano sistematicamente stimoli adeguati all'innovazione di prodotto e di processo che accrescono la qualità dei prodotti e ne riducono i costi di produzione. Al contempo, occorre osservare che il saldo della bilancia commerciale di settore è strutturalmente positivo ed elevato soltanto per i primi cinque raggruppamenti settoriali sopra indicati; nei restanti, il pur vivace interscambio con l'estero si risolve sistematicamente in saldi negativi.

Un grado relativamente basso di penetrazione nei mercati internazionali, accompagnato, in grande prevalenza, da disavanzi strutturali dell'interscambio commerciale, connota il resto del sistema produttivo italiano, che copre più dell'80% del valore aggiunto dell'intera economia. Vi fanno parte, da un lato, tutti i servizi destinati prevalentemente al consumo finale, che contribuiscono da soli a ben il 50% del valore aggiunto. A questi si aggiunge un

gruppo di settori - nei quali si forma poco più del 30% del valore aggiunto – i cui beni e servizi prodotti sono prevalentemente destinati a essere utilizzati come *input* intermedi nei processi produttivi di tutti gli altri settori dell'economia. Quest'ultimo aggregato include, per circa un quarto, l'agricoltura, l'industria estrattiva e quella dei prodotti energetici; per i rimanenti tre quarti, settori che offrono servizi: segnatamente, i trasporti, le comunicazioni, i servizi finanziari e assicurativi, i servizi professionali.

In ragione delle relazioni di interdipendenza che formano l'articolato tessuto produttivo di ogni economia avanzata, il vasto insieme di settori caratterizzati da bassa propensione all'esportazione incide comunque sensibilmente sulla capacità competitiva e sulle condizioni di crescita dei settori esportatori sui quali si regge la collocazione dell'Italia nella divisione internazionale del lavoro e il modello di sviluppo trainato dalle esportazioni. Vi incidono non solo i settori prevalentemente produttori di *input* intermedi, ma anche i settori prevalentemente produttori di servizi finali, in quanto dalle condizioni alle quali tali servizi sono forniti ai consumatori dipende la maggiore o minore tensione tra l'altezza dei salari monetari, che rappresenta un vincolo con il quale deve confrontarsi l'industria esportatrice, e la domanda sociale di salari reali elevati. Questa tensione ha ricorrentemente caratterizzato le relazioni industriali della società italiana fin dagli anni '60; essa è diventata potenzialmente più acuta con i mutamenti intercorsi nell'ultimo decennio - nonostante, nello stesso periodo, la distribuzione del reddito abbia mostrato un'evoluzione tendenzialmente favorevole ai redditi d'impresa e di capitale.

Il quadro esposto consente di apprezzare, in retrospettiva, l'attività complessivamente svolta dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, dopo una breve fase iniziale, è stata in massima parte attivata dall'esterno, cioè da sollecitazioni delle imprese, dei consumatori e degli altri soggetti dell'economia. Classificando le istruttorie condotte e le segnalazioni al Parlamento e al Governo con riferimento ai diversi settori produttivi verso i quali si sono indirizzate, emerge che gli interventi dell'Autorità si sono concentrati, con una proporzione pari a circa il 60% del totale, nei settori che offrono in prevalenza beni e servizi intermedi e che si connotano per bassa incidenza delle esportazioni e saldi strutturalmente negativi della bilancia commerciale (cfr. Tabella 1). Non sorprende che l'industria esportatrice sia stata poco interessata da interventi dell'Autorità: essa opera infatti generalmente in mercati aperti, prevalentemente caratterizzati da robuste condizioni di concorrenza. Nei settori meno aperti alla concorrenza internazionale che offrono prevalentemente beni e servizi finali, la consistenza numerica di istruttorie e segnalazioni si riflette in una minore incidenza percentuale, una volta tenuto in debito conto il maggior peso di tali settori in termini di contributo al valore aggiunto dell'intera economia.

La concentrazione degli interventi dell'Autorità in un gruppo ben definito di settori, sia industriali che di servizi, fornitori di *input* intermedi e con

bassa propensione all'esportazione, mette in evidenza quali sono gli ambiti nei quali si registrano in misura maggiore le tensioni concorrenziali nel nostro Paese e consente di valutare la natura del loro impatto sul sistema economico italiano. Emerge, in altri termini, come l'attività dell'Autorità si sia rivelata coerente con il progetto che, nella seconda metà degli anni '80, con amplissimo consenso delle parti politiche e degli operatori economici, aveva sollecitato e guidato il pieno recepimento dei principi di diritto della concorrenza e di tutela del mercato nel sistema normativo italiano: permettere che, in sintonia con il rafforzamento dell'Unione europea, le industrie protagoniste della specializzazione dell'Italia nella divisione internazionale del lavoro e del modello di sviluppo economico trainato dalle esportazioni trovassero adeguato sostegno in un generale e diffuso contributo di concorrenzialità e di efficienza da parte di tutti i settori produttivi che, in vario grado, partecipano alla complessa interdipendenza dell'intero sistema economico italiano.

Tabella 1 - Distribuzione degli interventi dell'Autorità per gruppi di settori* (1995 - 2002)

(tra parentesi è indicato il contributo percentuale di ciascun gruppo di settori alla formazione del valore aggiunto al costo dei fattori dell'intera economia nel 2002)

	Settori intermedi[a]	Settori finali[a]	Totale
Settori non esportatori[b]	57,0% (30,7%)	27,7% (51,3%)	84,7% (82,0%)
Settori esportatori[b]	6,6% (9,3%)	8,7% (8,7%)	15,3% (18,0%)
TOTALE	63,6% (40,0%)	36,4% (60,0%)	100% (100%)

* Con riferimento alla classificazione a 50 branche utilizzata dell'ISTAT nelle statistiche della Contabilità Nazionale.

a) I settori "intermedi" sono quelli per i quali la quota della produzione destinata agli impieghi intermedi - sulla base dei dati della matrice input/output - è superiore alla media dell'economia; i settori "finali" sono quelli per i quali la stessa quota è inferiore alla media.

b) I settori "non esportatori" sono quelli per i quali il rapporto tra esportazioni e produzione - sulla base dei dati di contabilità nazionale - è inferiore rispetto alla media dell'economia; i settori "esportatori" sono quelli per i quali il medesimo rapporto è superiore alla media.

Il nucleo di settori produttivi più "problematici" per la concorrenza, in cui è stato esercitato, con particolare intensità e sistematicità, l'intervento dell'Autorità, è costituito dalle telecomunicazioni, dai servizi professionali, dai trasporti, dall'energia, dai servizi finanziari e assicurativi, dal commercio (cfr. Tabella 2). Questi settori non offrono soltanto beni di consumo finale ma, in misura rilevante, anche beni e servizi intermedi utilizzati – sia direttamente, sia indirettamente, per il tramite della produzione di altri *input* produttivi – dai diversi settori dell'economia e, in particolare, dell'industria esportatrice.

Tabella 2 - Settori* nei quali l'Autorità è intervenuta più frequentemente tra il 1995 e il 2002

Settori	n° interventi
Telecomunicazioni	58
Servizi professionali alle imprese	36
Attività ausiliarie dei trasporti	22
Energia elettrica, vapore, acqua calda	20
Commercio al dettaglio altri prodotti	20
Attività ricreative, culturali e sportive	19
Assicurazione e fondi pensione	17
Lavorazione e trasformazione del latte	14
Commercio al dettaglio non specializzato	13
Smaltimento rifiuti	10
Trasporti aerei	9
Commercio mezzi di trasporto, carburanti e riparazione motoveicoli	8
Commercio all'ingrosso	8
Software, servizi e manutenzione di prodotti informatici	8
Prodotti farmaceutici	7
Intermediazione monetaria e finanziaria	7
Sanità e assistenza sociale	7
Editoria e prodotti della stampa	6
Trasporti marittimi e per vie d'acqua	6

* Con riferimento alla matrice input/output a 92 branche (cfr. Appendice).

L'incidenza diretta e indiretta del complesso dei settori "problematici" dal punto di vista delle condizioni concorrenziali sul valore della produzione di ciascuno dei settori esportatori può essere misurata. Essa è più elevata per la chimica, la metallurgia, i mezzi di trasporto, l'industria conciaria e la carta; più contenuta per la meccanica, l'alimentare, il tessile e abbigliamento, i mobili, i minerali non metalliferi[1]. I dati mostrano che esiste una correlazione inversa stabile che lega il grado di dipendenza dei settori esportatori dai settori concorrenzialmente problematici sia con il tasso di crescita del valore aggiunto, sia con il saldo settoriale della bilancia commerciale (cfr. Tabelle 3 e 4).

Tra il 1995 e i nostri giorni, i settori esportatori strutturalmente *più* "dipendenti" dal nucleo dei settori più problematici per la concorrenza, sui quali si sono concentrati gli interventi dell'Autorità, mostrano tassi di crescita del valore aggiunto mediamente più bassi dei corrispondenti tassi di crescita dei settori esportatori *meno* "dipendenti": complessivamente, il valore aggiunto di questi ultimi è cresciuto dell'8,79%; quello dei primi, del 2,61%. Dal 1999 al 2002, dopo l'unificazione monetaria e in corrispondenza con la più severa fase di recessione in corso, la significativa relazione inversa che lega, con riferimento ai settori esportatori, il tasso di crescita con la dipendenza di ciascuno di essi dai settori *più* "problematici" per la concorrenza può essere misurata dal valore dell'indice di cograduazione che è pari a -0,6. Più specificamente, in questi anni, la crescita del valore aggiunto ha fatto registrare valori negativi per l'insieme e per un ampio numero dei settori *più* "dipendenti"; valori positivi, e significativamente vivaci per molti di essi, per il complesso dei settori *meno* "dipendenti".

[1] Nei settori indicati, la misura varia da un minimo del 14% a un massimo del 28%. Per tutti gli altri settori, caratterizzati da minore propensione all'esportazione, lo stesso indicatore assume valori che variano tra il 3% e il 31%.

Tabella 3 - Tassi di crescita del valore aggiunto al costo dei fattori nei settori esportatori (1995-2002 e 1999-2002)

Settori esportatori[a]	Dipendenza[b]	1995 - 2002	1999 - 2002
Farmaceutica	0,28	36,30%	7,84%
Produzione di metalli	0,27	-10,81%	-6,77%
Macchine per ufficio	0,25	-30,60%	-21,45%
Carta	0,22	22,49%	2,99%
Gioielleria e oreficeria	0,22	17,76%	4,96%
Autoveicoli	0,21	-4,59%	-17,26%
Chimica di base	0,20	-8,21%	-15,60%
Fibre	0,20	-25,44%	-8,70%
Industrie conciarie	0,20	-18,99%	-7,23%
Altri mezzi di trasporto	0,20	-11,26%	0,69%
Prodotti in metallo	0,19	11,47%	4,31%
Totale settori "più dipendenti"		***2,61%***	***-3,07%***
Meccanica	0,18	11,41%	10,55%
Apparecchi elettrici	0,18	12,38%	0,82%
Alimentare	0,18	8,75%	9,02%
Gomma	0,18	13,57%	1,28%
Minerali non metalliferi	0,18	23,12%	11,53%
Tessili	0,17	-7,90%	-4,04%
Meccanica di precisione	0,16	22,96%	11,36%
Mobili	0,15	6,08%	4,60%
Abbigliamento	0,15	0,10%	9,61%
Bevande e tabacco	0,14	0,37%	12,19%
Totale settori "meno dipendenti"		***8,89%***	***6,30%***
TOTALE SETTORI ESPORTATORI		**6,39%**	**2,50%**

[a] Con riferimento ai 50 settori della classificazione ISTAT/ATECO 2002.
[b] Incidenza diretta e indiretta dei settori "problematici" per la concorrenza - nei quali l'Autorità è intervenuta più frequentemente - sul valore della produzione di ciascun settore (cfr. Appendice).

Tabella 4 - Saldo della bilancia commerciale dei settori esportatori dal 1995 al 2002

Settori	Dipendenza[b]	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Farmaceutica	0,28	-134	57	27	-125	-104	1.152	1.296	862
Produzione di metalli	0,27	-9.192	-6.653	-8.290	-9.372	-8.651	-11.320	-10.361	-9.057
Macchine per ufficio	0,25	-1.235	-2.119	-2.886	-3.614	-4.686	-5.646	-5.381	-5.241
Carta	0,22	-2.269	-945	-1.162	-1.288	-1.361	-2.146	-1.543	-1.210
Gioielleria e oreficeria	0,22	4.215	4.069	4.149	4.006	4.281	5.025	4.763	4.500
Autoveicoli	0,21	-103	-781	-4.042	-5.339	-7.743	-7.442	-9.306	-11.447
Chimica di base	0,20	-7.825	-6.816	-7.615	-7.938	-8.005	-9.666	-9.029	-8.431
Fibre	0,20	-419	-429	-600	-660	-517	-582	-503	-513
Industrie conciarie	0,20	7.603	8.073	7.476	7.116	6.943	7.866	8.113	6.960
Altri mezzi di trasporto	0,20	1.925	2.759	2.604	3.393	2.017	2.793	1.383	2.921
Prodotti in metallo	0,19	5.613	5.764	5.830	6.011	5.814	6.300	6.673	6.483
Totale settori "più dipendenti"		***-1.820***	***2.977***	***-4.510***	***-7.811***	***-12.009***	***-13.665***	***-13.896***	***-14.173***
Meccanica	0,18	25.675	28.909	30.598	29.194	27.496	30.324	33.250	32.306
Apparecchi elettrici	0,18	-1.662	-343	-1.607	-2.082	-2.830	-4.173	-2.496	-2.635
Alimentare	0,18	-5.853	-4.983	-5.341	-5.132	-4.620	-5.171	-5.491	-4.648
Gomma	0,18	3.429	3.361	3.633	3.658	3.436	4.002	4.276	4.253
Minerali non metalliferi	0,18	5.380	5.400	5.738	5.866	5.824	6.388	6.452	6.245
Tessile	0,17	8.718	9.257	9.141	9.051	8.441	9.164	9.621	8.571
Meccanica di precisione	0,16	-904	-532	-904	-1.296	-1.847	-2.067	-1.772	-1.587
Mobili	0,15	6.512	6.646	7.059	7.165	7.091	8.161	8.458	8.117
Abbigliamento	0,15	4.441	5.020	4.880	4.779	4.284	4.799	5.379	5.043
Bevande e tabacco	0,14	835	721	774	948	1.026	1.103	1.127	1.409
Totale settori "meno dipendenti"		***46.572***	***53.457***	***53.971***	***52.151***	***48.299***	***52.529***	***58.804***	***57.075***
Indice di cograduazione		**-0,440**	**-0,469**	**-0,457**	**-0,462**	**-0,483**	**-0,456**	**-0,438**	**-0,473**

[a] In milioni di euro.
[b] Incidenza diretta e indiretta dei settori "problematici" per la concorrenza - nei quali l'Autorità è intervenuta più frequentemente - sul valore della produzione di ciascun settore (cfr. Appendice).

Risultati ancora più netti legano i saldi della bilancia commerciale dei settori esportatori con il grado di dipendenza di questi stessi settori dai settori più "problematici" per la concorrenza. Dal 1995 a oggi, il saldo commerciale dell'insieme dei settori *più* "dipendenti" passa da valori prossimi a un sostanziale pareggio a un disavanzo che si aggira, negli ultimi anni, intorno a 14 miliardi di euro; per converso, il saldo commerciale dell'insieme dei settori *meno* "dipendenti" è caratterizzato da un avanzo significativo (in media pari a circa 50 miliardi di euro) e crescente (nell'intero periodo, di oltre il 20%). In ogni anno e con riferimento all'insieme di tutti i settori esportatori, una stabile relazione inversa tra saldo commerciale e dipendenza dai settori "problematici" per la concorrenza si riflette nel valore dell'indice di cograduazione, che è costantemente compreso tra -0,44 e -0,48. Ancora, e in modo uniforme in tutto il periodo considerato, i saldi commerciali di ciascuno degli aggregati merceologicamente omogenei che raggruppano i settori *più* "dipendenti" registrano, con l'eccezione dell'industria conciaria, valori negativi; i saldi commerciali di ciascuno degli aggregati merceologicamente omogenei che raggruppano i settori *meno* "dipendenti" registrano, con l'eccezione dell'industria alimentare, valori positivi, contribuendo in modo significativo, in più casi, alla formazione del saldo commerciale dell'intero sistema economico.

A completamento del quadro, non sembra possa essere trascurata la circostanza che i settori più dinamici dell'industria esportatrice, strutturalmente *meno* "dipendenti" dai settori concorrenzialmente più problematici, sono anche sistematicamente caratterizzati dalla presenza della piccola dimensione di impresa (cfr. tabella 5); mentre, nei settori esportatori *più* "dipendenti", che mostrano maggiori difficoltà in termini di crescita e di saldo commerciale, le dimensioni

Tabella 5 - Dimensione media delle imprese[a] nei settori esportatori

Settori	Dipendenza[b]	Dimensione media (tutte le imprese)	Dimensione media (imprese con più di 9 addetti)
Farmaceutica	0,28	42,14	132,29
Produzione di metalli	0,27	38,68	81,00
Macchine per ufficio	0,25	52,17	92,46
Carta	0,22	8,43	36,75
Gioielleria e oreficeria	0,22	5,27	26,42
Autoveicoli	0,21	101,29	186,84
Chimica di base	0,20	28,98	77,91
Fibre	0,20	214,85	256,65
Industrie conciarie	0,20	9,50	26,22
Altri mezzi di trasporto	0,20	26,62	113,24
Prodotti in metallo	0,19	6,87	24,72
Meccanica	0,18	14,02	48,14
Apparecchi elettrici	0,18	12,49	54,76
Alimentare	0,18	6,06	40,60
Gomma	0,18	14,94	37,21
Minerali non metalliferi	0,18	9,35	38,00
Tessile	0,17	10,18	35,81
Meccanica di precisione	0,16	4,61	41,70
Mobili	0,15	5,56	27,52
Abbigliamento	0,15	7,35	25,85
Bevande e tabacco	0,14	15,95	53,45

[a] ISTAT - Censimento Intermedio dell'Industria e dei Servizi, 1997.

[b] Incidenza diretta e indiretta dei settori "problematici" per la concorrenza - nei quali l'Autorità è intervenuta più frequentemente - sul valore della produzione di ciascun settore (cfr. Appendice).

d'impresa sono relativamente più grandi. In tali settori, nei quali sembrano operare maggiori vincoli al raggiungimento delle dimensioni efficienti di impresa, il grado di dipendenza da *input* produttivi offerti in settori interni meno competitivi viene così a configurarsi come un ulteriore fattore di criticità.

Esso viene a intrecciarsi in tal modo con altri elementi di debolezza dell'industria italiana (come la struttura di *governance* delle imprese, le condizioni dei mercati del credito, le carenze infrastrutturali, le rigidità del mercato del lavoro, gli inadeguati incentivi all'investimento in attività di ricerca e sviluppo) che condizionano, insieme alle difficoltà del sistema giudiziario e agli inadeguati incentivi alla formazione, l'organizzazione dei processi produttivi e può, con quelli, rivelarsi fonte non trascurabile di ostacolo al pieno sviluppo delle potenzialità del Paese e della sua ricchezza imprenditoriale.

In questo quadro, assumono infine particolare risalto scelte di diversificazione, compiute in anni recenti da alcuni gruppi industriali, tradizionalmente presenti nell'industria esportatrice, e indirizzate verso settori (in ampia parte servizi di pubblica utilità) più chiusi rispetto alla concorrenza internazionale, interessati da processi di liberalizzazione ancora incompiuti e nei quali, per queste stesse ragioni, continuano a prosperare aree significative di rendita monopolistica. Non è dato, oggi, di stabilire se, sugli esiti di tali scelte, possano far premio le lusinghe di un ambiente più protetto; o se, in seguito a esse, potrà derivare un contributo fattivo a un'accelerazione, in quei settori, dei processi di apertura al mercato da parte di una imprenditorialità che può trovare nel suo codice genetico una maggiore consuetudine con l'operare in mercati aperti. In entrambe le prospettive, tali fenomeni appaiono comunque come segno di un disagio; e sollecitano una incessante attenzione affinché, in tutti i settori produttivi, venga assicurata la realizzazione di contesti di mercato aperti e concorrenziali come necessario presupposto per uno sviluppo ordinato e armonioso dell'intera struttura produttiva dell'economia italiana.

Regolazione dei mercati e concorrenza

Nel gennaio 2002, l'Autorità ha inviato al Parlamento e al Governo una segnalazione[2] volta a delineare in termini generali le forme e l'architettura di una regolazione dei mercati che tuteli l'interesse pubblico, consentendo il superamento dei fallimenti del mercato, senza frenare ingiustificatamente l'operare della concorrenza. L'Autorità intendeva promuovere un dibattito sul ruolo e il rilievo della regolazione in Italia, al fine di favorire un ripensa-

[2] Segnalazione *Riforma della regolazione e promozione della concorrenza*, in Bollettino n. 1-2/2002.

mento complessivo sull'impostazione finora adottata e definire specifiche proposte di riforma, nel convincimento che una regolazione ben disegnata favorisce la crescita e l'innovazione, mentre una regolazione eccessivamente restrittiva ostacola il perseguimento dell'efficienza e riduce il dinamismo del sistema economico.

Lo schema generale individuato nella segnalazione ha avuto, come suo riferimento, le molte e diffuse regolazioni che, soprattutto nei servizi, frenano l'evoluzione di numerose attività verso configurazioni di offerta meglio rispondenti alle esigenze dei consumatori. I servizi di pubblica utilità, le professioni, la distribuzione commerciale, l'attività alberghiera, i servizi finanziari, le farmacie, i servizi taxi, l'autotrasporto di passeggeri e di merci, i pubblici esercizi, la distribuzione di carburanti, i servizi portuali, la distribuzione di giornali sono, sia pure in maniera diversificata, tra le attività interessate. La regolazione di alcuni di questi settori è già stata oggetto di specifici interventi dell'Autorità, ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge istitutiva. L'Autorità intende continuare a fornire il proprio contributo nel processo di elaborazione normativa affinché i principi concorrenziali trovino adeguata considerazione nei progetti di riforma.

Applicare il principio della concorrenza come valore fondante della regolazione economica non significa anteporre gli affari all'etica, alla responsabilità sociale, alla protezione dei più deboli. E' invece l'opposto. Concorrenza significa ampliare le opportunità per tutti, agganciare l'avanzamento dei singoli e la crescita delle imprese al criterio del merito, non al privilegio e alle ingiustificate protezioni normative. Gli stessi costi sociali del cambiamento possono essere affrontati più efficacemente tramite politiche redistributive di sostegno, piuttosto che attraverso interventi diretti sulla struttura produttiva, che invece determinerebbero effetti negativi in una prospettiva di più lungo termine.

Tra le restrizioni regolamentari, quelle che incidono sull'ingresso e sull'espansione delle imprese hanno un impatto negativo su tutto il sistema economico, poiché determinano sviluppi indesiderati anche nei mercati del lavoro e degli assetti proprietari. La protezione è conservazione, ostacolo all'innovazione, limitazione delle opportunità. Se la regolazione ostacola l'evoluzione dei mercati, i lavoratori tendono a imporre regole che garantiscano il mantenimento del posto di lavoro, ma ciò penalizza l'efficienza e ritarda l'innovazione tecnologica. Analogamente, l'assenza di opportunità tende a favorire il mantenimento della proprietà delle imprese presso le famiglie fondatrici e ne impedisce lo sviluppo verso dimensioni maggiori, che per realizzarsi potrebbero richiedere la diluizione o, addirittura, la perdita del controllo. Ciascuna di queste istanze può rappresentare una risposta coerente a rischi individuali, ma tutte avvitano il sistema in un circolo vizioso.

Inoltre le regolazioni restrittive accordate ad alcuni mercati o settori inevitabilmente alimentano pressioni all'introduzione di misure analoghe in altri mercati. Viceversa, le liberalizzazioni non si diffondono con la stessa facilità,

anzi. Se un'attività è aperta alla concorrenza, mentre altre restano protette, le resistenze degli operatori coinvolti sono molto forti, anche perché essi si sentono ingiustamente danneggiati da un provvedimento isolato e percepito come sostanzialmente discriminatorio. Tale percezione può invece essere eliminata se le liberalizzazioni sono realizzate all'interno di un contesto in cui la maggior parte dei mercati protetti è coinvolta dai progetti di riforma.

I vincoli regolamentari, soprattutto quelli che ostacolano l'accesso al mercato, non soltanto impediscono l'ingresso ai più efficienti, ma condizionano l'ambiente nel quale le imprese definiscono le proprie strategie economiche, favorendo comportamenti privati in violazione della normativa antitrust: ingiustificate regolazioni, stabilizzando il numero dei concorrenti, contribuiscono a facilitare i comportamenti collusivi delle imprese. A sua volta la collusione, avvantaggiando ulteriormente le imprese già presenti nel mercato, tende a mantenere in vigore, stabilizzandole, regole non proporzionate al perseguimento dell'interesse generale.

Quest'anno, in quattro occasioni[3], l'Autorità ha riscontrato l'esistenza di intese restrittive volte alla fissazione dei prezzi e alla spartizione dei mercati. Tra queste, particolarmente gravi sono le collusioni tra imprese dirette a ostacolare il funzionamento dei mercati nella fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione, aggirando le normative esistenti in materia di appalti. Innanzitutto, tali comportamenti, che nelle forme più gravi hanno anche risvolti penali, non danneggiano soltanto le specifiche stazioni appaltanti, ma sono dannosi per tutti i contribuenti che, come conseguenza della collusione, sono costretti a pagare più del necessario i beni e servizi acquistati dall'Amministrazione. Inoltre, a differenza di quanto avviene per un privato che non è vincolato al rispetto di rigide procedure negoziali e, a sua discrezione, può abbandonare una trattativa e rivolgersi a fornitori alternativi, l'Amministrazione Pubblica, una volta avviata una procedura a evidenza pubblica, non ha la possibilità di interromperla per il semplice sospetto che le imprese si siano accordate al fine di ripartirsi tra loro contratti e commesse. Ciò implica che in questi mercati le strategie collusive delle imprese devono essere represse con rigore, anche perché difficilmente contrastate dai comportamenti degli acquirenti.

Un'altra tipologia di comportamenti privati in violazione della normativa antitrust riguardano le pratiche abusive poste in atto da soggetti in posizione dominante nel mercato. Le liberalizzazioni e il superamento delle barriere regolamentari all'accesso rappresentano una condizione necessaria per il diffondersi della concorrenza, ma non sufficiente. Troppo spesso, a seguito dell'apertura dei mercati dei servizi di pubblica utilità, gli operatori tentano di mantenere i propri mercati protetti dalla aggressività dei nuovi

[3] *Pellegrini-Consip*, in Bollettino n. 24/2002; *Compagnie aeree-Fuel Charge*, in Bollettino n. 31/2002; *Aziende di trasporto pubblico locale-Petrolieri*, in Bollettino n. 8/2003; *Variazione di prezzo di alcune marche di tabacchi*, in Bollettino n. 11/2003.

entranti tramite strategie escludenti, impedendo di fatto il successo degli obiettivi stessi che la liberalizzazione persegue. E' fondamentale, anche in questi casi, che tali comportamenti siano repressi. Al riguardo, il controllo esercitato dall'Autorità ha condotto anche in quest'ultimo anno a decisioni importanti che consolidano una prassi e una giurisprudenza in materia ormai più che decennali.

In molte circostanze la diffusione delle strategie abusive, le difficoltà di accertamento, i tempi e i costi della procedura rendono necessari interventi più decisi al fine di eliminare alla radice l'incentivo a escludere i concorrenti. In particolare, nell'energia elettrica e nel gas, ma anche nelle telecomunicazioni e nei servizi postali, sono emerse le difficoltà connesse a una struttura verticale delle imprese che non favorisce lo sviluppo della concorrenza. In molti casi la piena separazione proprietaria degli ambiti di monopolio naturale da quelli nei quali un regime concorrenziale potrebbe facilmente emergere è funzionale a escludere all'origine buona parte dei comportamenti escludenti posti in essere dalle imprese in posizione dominante, contribuendo all'evoluzione concorrenziale dei mercati liberalizzati e consentendo che nuovi prodotti e servizi vengano forniti ai consumatori senza ingiustificati ostacoli.

La separazione proprietaria delle infrastrutture essenziali, promossa peraltro da una raccomandazione del Consiglio dei Ministri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)[4], rappresenta una valida opzione nei settori in cui una piena concorrenza, in presenza di operatori largamente dominanti, risulta difficile da realizzare. L'Autorità, a differenza di quanto avviene per altre autorità di concorrenza anche in Europa, non ha il potere di intervenire sulla struttura dell'impresa, neanche quando ciò rappresenta l'unica possibilità per evitare che essa continui ad abusare della propria posizione dominante. Pertanto, eventuali decisioni di separazione verticale od orizzontale di imprese dominanti e verticalmente integrate possono essere prese con facilità solo al momento della loro privatizzazione. Successivamente, tutto diventa molto più complesso.

La regolazione non rappresenta soltanto un vincolo per le imprese, ma anche per l'Autorità, che, nel prendere decisioni che producono i loro effetti su mercati protetti, ai fini della valutazione concorrenziale deve evidentemente tenere conto del ruolo restrittivo esercitato da una regolazione che ingiustificatamente ostacola l'operare della concorrenza. Nell'accertare la non restrittività della costituzione di una impresa consortile nel mercato della distribuzione postale dei pacchi ordinari, l'Autorità ha considerato che l'ingresso nel mercato era comunque bloccato dalla regolazione[5]. Inoltre, il divieto di un'operazione di concentrazione nel settore dell'autotrasporto di pas-

[4] OCSE, *Recommendation on Structural Separation in Regulated Industries*, C(2001)78, del 5 aprile 2001.

[5] Decisione *Poste Italiane-S.D.A. Express Courrier-Bartolini-Consorzio Logistica Pacchi*, in Bollettino n. 51-52/2002.

seggeri traeva soprattutto origine da una regolazione che ingiustificatamente favorisce gli operatori già presenti nel mercato [6]. Nel vietare un'operazione di concentrazione nei mercati della ristorazione autostradale l'Autorità ha affrontato problematiche simili, in considerazione di una concorrenza frenata, oltre che dalle difficoltà regolamentari all'ingresso, dalle caratteristiche strutturali dell'offerta e dalla peculiarità di una domanda incanalata nei due sensi di marcia delle corsie autostradali[7].

Struttura dei mercati e accordi tra imprese

Un dato è emerso con particolare evidenza nell'anno di riferimento, ovvero l'esistenza di comportamenti collusivi tra imprese concorrenti soprattutto in un settore particolarmente delicato qual è quello delle gare per l'aggiudicazione di commesse pubbliche: un fenomeno riscontrato in molteplici settori, dai servizi sostitutivi di mensa, alla fornitura di gasolio per autotrazione in alcuni comuni italiani e, in un procedimento ancora non concluso, ai test diagnostici per diabetici.

Il fenomeno rilevato dall'Autorità non è di per sé nuovo, ma risulta particolarmente odioso, in quanto lede al contempo più interessi pubblici: quello generale allo spiegarsi di una effettiva concorrenza tra le imprese partecipanti alla gara; l'interesse pubblico alla trasparenza e al corretto svolgimento di essa; l'interesse della pubblica amministrazione a ottenere una prestazione di beni o servizi conforme alle proprie esigenze, sia in termini di risparmio di spesa sia a livello qualitativo

Tra le riforme procedurali recentemente adottate, la centralizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione, che sta alla base della costituzione della Concessionaria Servizi Informatici Pubblici-Consip, aumenta il valore delle commesse e riduce il numero dei confronti concorrenziali che le imprese sostengono. In teoria, ciò tende ad aumentare l'interesse delle imprese all'aggiudicazione delle gare e a ridurre la probabilità e la stabilità nel tempo dei comportamenti collusivi. Tuttavia occorre particolare cautela nella predisposizione dei bandi, in modo da evitare che essi fin dall'origine favoriscano i comportamenti collusivi. Per esempio, nel cartello sui buoni per i pasti[8], la gara per un totale complessivo di 90 milioni di buoni pasto era stata suddivisa in cinque lotti di pari importo, il che associato al relativamente basso numero delle imprese presenti nel mercato ha favorito l'emergere di strategie collusive, data peraltro la sostanziale omogeneità dei servizi forniti.

[6] Decisione *SITA-Viaggi e Turismo Marozzi*, in Bollettino n. 28/2002.

[7] Decisioni *Autogrill-Ristop*, in Bollettino n. 29/2002 e in Bollettino n. 35-36/2002.

[8] Decisione *Pellegrini-Consip*, in Bollettino n. 24/2002.

La presenza di una suddivisione in lotti che poteva facilitare gli sbocchi collusivi certamente non attenua le responsabilità delle imprese partecipanti. Fa emergere però la necessità di prestare molta cura alle modalità con cui i bandi sono disegnati. Per esempio, come argomentato dall'Autorità in un parere di carattere generale inviato alla Consip nel gennaio 2003[9], la possibilità di partecipare alle gare in associazioni temporanee d'impresa favorisce le possibilità collusive in mercati dove il numero degli operatori è strutturalmente ridotto. Al riguardo, andrebbero consentiti solo i raggruppamenti temporanei di imprese che singolarmente non dispongano di tutti i requisiti necessari per partecipare alla gara. In questa prospettiva, le indicazioni dell'Autorità contenute nei pareri alla Consip sono volte a favorire la messa a punto di bandi di gara che tengano conto delle problematiche concorrenziali e che ostacolino fin dall'origine i comportamenti collusivi.

Si sa bene che le strategie collusive delle imprese possono essere assai complesse, riguardando non soltanto le gare delle singole stazioni appaltanti, ma allargandosi a comprendere ambiti geografici più vasti e che, in questi casi, le difficoltà da superare per reprimere queste pratiche aumentano sensibilmente. Negli ultimi mesi, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio relativo a una estesa pratica di cartello nelle gare di appalto per la fornitura del gasolio per autotrazione. In particolare è emerso che ventuno società petrolifere, tramite una turnazione delle società aggiudicatarie e l'utilizzazione a fini collusivi delle associazioni temporanee d'impresa, si sono spartite tra il 1996 e il 2000 gli appalti di gasolio banditi dalle aziende di trasporto pubblico di Milano e Torino[10]. Il numero delle imprese coinvolte e la durata degli accordi pongono in evidenza la gravità delle pratiche e i danni significativi che essa ha determinato. Complessivamente l'Autorità ha comminato sanzioni per oltre 540 mila euro.

Una delle importanti caratteristiche del caso del gasolio è il ruolo di coordinamento e di indirizzo esercitato dall'associazione dei rivenditori di prodotti petroliferi-Assopetroli e dalla sua rappresentanza provinciale di Milano. Analogo ruolo dell'Associazione di categoria è stato accertato dalla Commissione europea in un caso comunitario che ha individuato un cartello posto in essere da sole imprese italiane nella produzione di barre di acciaio[11]. Queste deviazioni negli obiettivi perseguiti da numerose associazioni d'impresa lasciano intravedere la scarsa fiducia nei meccanismi concorrenziali che anima almeno una parte del mondo imprenditoriale e anche la scarsa sensibilità a rispettare le normative antitrust. Purtroppo la

[9] Parere *Bandi predisposti dalla concessionaria servizi informatici pubblici-Consip Spa*, in Bollettino n. 5/2003.

[10] Decisione *Aziende di trasporto pubblico locale-Petrolieri*, in Bollettino n. 8/2003.

[11] Decisione della Commissione, del 17 dicembre 2002, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del Trattato CE, *Tondo per cemento armato*, in attesa di pubblicazione in GUCE.

deterrenza promossa dall'apparto sanzionatorio italiano è insufficiente a impedire le violazioni realizzate dalle associazioni d'impresa, risultando il fatturato delle associazioni, che costituisce la base della sanzione, assai modesto e sganciato dal mercato delle imprese associate su cui la pratica esercita i suoi effetti. Al riguardo importanti evoluzioni a livello comunitario, rispetto all'elaborazione delle quali l'Autorità italiana ha fornito il proprio contributo e che sarebbe assai importante recepire nell'ordinamento nazionale, risolvono il problema, attribuendo di fatto alle associazioni il fatturato rilevante delle imprese associate nel mercato su cui la pratica incide.

In alcune circostanze, le associazioni di imprese possono svolgere un ruolo di coordinamento dell'attività economica degli associati che, pur configurando intese restrittive della concorrenza, si rivela strettamente necessario per dare luogo a miglioramenti nelle condizioni di offerta. La legge consente che tali intese siano autorizzate in deroga, posto che siano soddisfatte alcune condizioni molto stringenti e previste in dettaglio, in particolare che il vantaggio di efficienza sia trasferito ai consumatori finali e che l'intesa non comporti l'eliminazione della concorrenza in una parte sostanziale del mercato. Potenziali miglioramenti nelle condizioni di offerta sono stati rilevati, in particolare, nel caso di accordi interbancari volti a garantire il funzionamento in circolarità di alcuni servizi di pagamento, in quanto servizi a rete. A questo proposito l'Autorità, nel rendere alla Banca d'Italia i pareri previsti dalla legge[12], ha rilevato come per svariati servizi, tra cui in particolare il Bancomat e i servizi Riba-Rid, l'attività di coordinamento tra le imprese bancarie, svolta dall'Associazione Bancaria Italiana e rivolta, nel caso di specie, alla determinazione di commissioni interbancarie uniformi, fosse da ritenersi strettamente necessaria al fine di eliminare i costi delle transazioni bilaterali tra le banche, che avrebbero altrimenti inciso negativamente sull'efficienza dei sistemi di pagamento. Nei pareri, l'Autorità ha al contempo richiamato la necessità che l'autorizzazione in deroga fosse strettamente condizionata alla verifica che le commissioni interbancarie uniformi riflettessero il livello minimo consentito dai costi di gestione dei servizi.

Nell'ambito della valutazione degli accordi interbancari appena richiamati, la ripartizione delle competenze tra Banca d'Italia e Autorità, fissata dalla legge, ha nel complesso dato luogo a una proficua e costante attività di collaborazione tra le due istituzioni. A tale riguardo, e anche a seguito della recente giurisprudenza del Consiglio di Stato[13] che ha fissato la competenza dell'Autorità a valutare tutte le fattispecie antitrust che abbiano effetti in mer-

[12] Decisioni *ABI-Co.Ge.Ban* in Bollettino n. 30/2002 e *ABI-Accordi Interbancari* in Bollettino n. 7/2003.

[13] Consiglio di Stato, sentenza 16 ottobre 2002, n. 5640, *Generali/Unicredito.*

cati non riservati alle banche, la cooperazione tra le due Istituzioni, nel rispetto dei limiti fissati dalla norma, si rende particolarmente necessaria anche in ragione della circostanza di fatto che le dinamiche competitive tra le imprese che operano nei mercati bancari e finanziari sono oggi fondate su complesse interrelazioni coinvolgendo, in molti casi, l'insieme dei molteplici servizi offerti e condizionando gli stessi consumatori a effettuare le proprie scelte, con riferimento a ciascuno di tali servizi, in una prospettiva unificata.

Con riguardo ai mercati assicurativi, l'Autorità nel 2000 aveva individuato e sanzionato un cartello avente a oggetto un esteso scambio di informazioni sensibili tra compagnie assicuratrici del ramo RC Auto[14]. L'istruttoria si inseriva in un contesto di mercato già oggetto di approfondimento da parte dell'Autorità, che nel 1996 aveva avviato un'indagine conoscitiva al fine di identificare regole, comportamenti e pratiche che tendono a mantenere ridotto il grado di rivalità tra imprese, favorendo comportamenti collusivi. L'indagine, ancora in corso al 31 marzo 2003, ma ormai nella sua fase conclusiva, affronta le problematiche complessive dell'assicurazione autoveicoli in Italia, cercando di identificare possibili rimedi, anche di tipo regolamentare, al fine di ricondurre le patologie, non solo di prezzo, entro i limiti prevalenti negli altri Paesi europei.

Esiste una forte correlazione, confermata anche nei procedimenti conclusi nel 2002, tra regolazione e comportamenti anticoncorrenziali delle imprese. Più un mercato è regolato, più probabile è la diffusione di comportamenti restrittivi autonomamente stabiliti dalle imprese e volti a bloccare eventuali margini residui di concorrenza. Inoltre, nei mercati dove la concorrenza è già ristretta, si osservano fenomeni in base ai quali l'impresa più importante del mercato non esercita soltanto la legittima posizione di leadership, ma promuove e coordina le strategie collusive, diventando così punto di riferimento dell'intesa.

Nell'istruttoria sul mercato delle sigarette in Italia, è emerso che Philip Morris e l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli/Ente Tabacchi Italiani, i due principali operatori del mercato, a partire da rapporti contrattuali di licenza, hanno dato luogo a un'ampia concertazione volta a favorire la convergenza delle strategie commerciali delle due imprese, con conseguente alterazione delle dinamiche concorrenziali sui prezzi delle sigarette e mantenimento di un'artificiale stabilità del mercato. La concertazione fra l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato/Ente Tabacchi Italiani e Philip Morris si è anche manifestata nella definizione di aumenti di prezzo che, producendo incrementi del gettito fiscale derivante dalla vendita di sigarette, hanno evitato aumenti dell'aliquota dell'imposta di consumo gravante sulle sigarette, previsti nel periodo considerato da leggi in materia di finanza pubblica.

[14] Decisione *RC Auto*, in Bollettino n. 30/2000.

Per realizzare tale strategia comune, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato/Ente Tabacchi Italiani e Philip Morris si sono avvalse, fino al 1998, del ruolo svolto dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, insieme produttore e unico distributore all'ingrosso. Fino al 1998, è stata proprio l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato a comunicare alle altre imprese l'ammontare dell'aumento dei prezzi e ad assicurarsi che esse seguissero le indicazioni fornite. Successivamente, è stato l'Ente Tabacchi Italiani a proseguire in tale ruolo. In considerazione della gravità dei comportamenti accertati, l'Autorità ha deliberato una sanzione di 50 milioni di euro per Philip Morris e di 20 milioni di euro per l'Ente Tabacchi Italiani[15].

Philip Morris e l'Ente Tabacchi Italiani non erano le uniche imprese presenti sul mercato italiano, ma esse congiuntamente ne detenevano più del 90%. Gli altri operatori erano tutti caratterizzati da quote modeste, ciò che non le avrebbe giustificate dall'aver partecipato all'intesa. Nel corso del procedimento, è emerso, tuttavia, che fino al 1998, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato aveva stabilito, nel suo ruolo di unico distributore, dei limiti quantitativi alla possibilità di espansione delle vendite dei concorrenti minori, rendendo svantaggiosa qualsiasi strategia di riduzione dei prezzi. Appena questi vincoli sono stati rimossi le piccole imprese produttrici non si sono più adeguate alle strategie collusive dei due più grandi. Per queste ragioni l'Autorità ha stabilito che solo le due imprese di maggiore dimensione fossero responsabili degli individuati comportamenti restrittivi.

Diversamente da quanto avvenuto nel mercato delle sigarette, le modalità collusive nel trasporto aereo, pur conducendo a significative riduzioni della concorrenza, non prevedevano la completa predeterminazione dei prezzi e delle quantità. Nei mercati di prodotti differenziati è infatti molto più probabile che le imprese si accordino sulle modalità di traslazione sui prezzi finali degli aumenti dei costi o che stabiliscano di aumentare i prezzi contemporaneamente, così da evitare reazioni da parte dei consumatori. È emerso infatti che le principali compagnie aree nazionali avevano concertato l'applicazione contestuale di un supplemento tariffario di identico importo volto a escludere dal confronto competitivo le variazioni di prezzo dei carburanti[16]. L'accordo, nel quale Alitalia ha avuto un ruolo centrale di promozione e coordinamento, ha inizialmente condotto a introdurre un supplemento tariffario per il caro carburanti di pari entità per tutte le tratte nazionali. Successivamente, con un complesso meccanismo di annuncio da parte di Alitalia e assenso da parte delle altre compagnie, l'importo del supplemento è stato sensibilmente aumentato. L'accordo, comportando un aumento dei prezzi del trasporto aereo di pari importo per tutti i profili tariffari, tendeva a ridurre la differenziazione tariffaria, rendendo in prospettiva meno conve-

[15] Decisione *Variazione di prezzo di alcune marche di tabacchi*, in Bollettino n. 11/2003.

[16] Decisione *Compagnie aeree-Fuel Charge*, in Bollettino n. 31/2002.

nienti le tariffe più economiche. In ogni caso, come conseguenza dell'accordo, le compagnie aeree hanno escluso, a danno dei consumatori, che ciascuna di esse decidesse in autonomia se e come traslare sui prezzi le variazioni dei costi dei carburanti, riducendo sensibilmente la reciproca incertezza sulle politiche di prezzo adottate.

Infine, nel valutare non restrittivi accordi che producono i loro effetti in mercati ancora fortemente regolati o, il che è analogo, in mercati solo formalmente liberalizzati, l'Autorità ha affermato che la regolazione e il trattamento fiscale differenziato incidono in maniera essenziale sul confronto concorrenziale, soprattutto, come nel caso della distribuzione ordinaria di pacchi postali, quando eliminano quasi completamente la convenienza all'ingresso di imprese concorrenti.

Le intese verticali

Nel valutare la restrittività di un'intesa comunicata e non ancora posta in essere l'Autorità è chiamata a una analisi prospettica che, nel caso di una conferma della restrittività, è volta a verificare l'esistenza, al fine dell'autorizzazione in deroga, di incrementi di efficienza in misura tale da determinare un complessivo beneficio per i consumatori. In un procedimento concluso nel 2002 l'Autorità ha ritenuto che l'intesa notificatale non fosse restrittiva sulla base di un'analisi economica volta a verificarne l'effettiva influenza sulla concorrenza[17]. In particolare, in relazione agli accordi di distribuzione esclusiva che legano un distributore a un singolo produttore, nel caso specifico si trattava degli accordi di distribuzione dell'impresa leader nazionale nel mercato del gelato industriale, l'Autorità ha ritenuto sufficiente, per escludere restrizioni della concorrenza, la possibilità che produttori concorrenti possano trovare facilmente un distributore per i loro prodotti.

Nello stesso procedimento, l'Autorità ha inoltre effettuato un esame generale del mercato italiano della distribuzione del gelato industriale, sulla base dell'articolo 7 del regolamento comunitario n. 2790/99/CE, volto a verificare se il mercato fosse effettivamente ingessato da una rete di accordi paralleli posti in essere da tutti gli operatori presenti. Considerato che circa la metà dei pubblici esercizi non era legata ai produttori da accordi di esclusiva per la distribuzione del gelato, l'Autorità ha concluso che è relativamente agevole l'ingresso di nuovi operatori o l'espansione di quelli esistenti.

[17] Decisione *Sagit-Contratti vendita e distribuzione del gelato*, in Bollettino n. 5/2003.

I comportamenti abusivi delle imprese

In materia di abuso di posizione dominante, gli interventi dell'Autorità dell'ultimo anno hanno confermato l'esistenza di un'ampia gamma di tipologie di abuso, che comprendono, fra l'altro: l'abuso escludente nei confronti dei concorrenti, posto in essere da imprese verticalmente integrate[18]; l'abuso da sfruttamento nei confronti dei consumatori, compiuto da imprese protette da regimi di riserva legale di attività[19]; l'abuso da prezzi predatori[20]; l'abuso da mancata trasparenza delle strategie dell'operatore dominante[21].

Le pratiche abusive volte a escludere i concorrenti dai mercati liberalizzati sono particolarmente diffuse quando le imprese dominanti sono verticalmente integrate, controllando le infrastrutture in monopolio naturale e i collegati mercati liberalizzati. In questi casi esistono forti incentivi da parte di chi controlla l'infrastruttura e opera anche a valle a ostacolare l'ingresso dei concorrenti, dando seguito con grave ritardo alle richieste di accesso alle infrastrutture, stabilendo tariffe di accesso tali che, se confrontate con i prezzi finali, riducono artificialmente la profittabilità dell'ingresso, operando selettive e ingiustificate riduzioni di qualità del servizio. Non sempre è facile controllare efficacemente questi comportamenti tramite la regolazione o *ex-post* con l'intervento antitrust. In tali circostanze interventi strutturali di separazione proprietaria sia verticale che orizzontale delle imprese sono i soli che possano consentire una vera evoluzione concorrenziale dei mercati. La regolazione di un monopolio non verticalmente integrato è infatti molto meno complessa, essendo eliminato alla radice l'incentivo a escludere i nuovi entranti.

Per l'energia elettrica l'Autorità ha ripetutamente sostenuto che la quota del 50% della generazione lasciata a Enel è ancora eccessiva, in considerazione del potere di mercato che Enel potrà ancora esercitare, mantenendo una posizione di rilievo negli impianti marginali, cruciali per la determinazione del prezzo. Inoltre, la separazione gestionale della rete di trasmissione, pur essendo certamente un'esperienza positiva per gli utenti di energia elettrica, visti i benefici conseguiti nelle recenti rinegoziazioni dei contratti d'interconnessione, non è sufficiente per garantire lo sviluppo di un vero mercato concorrenziale nel quale le forniture da e per l'estero siano facili da effettuare.

[18] Decisione *Blugas-Snam*, in Bollettino n. 47/2002.

[19] Decisione *International Mail Express Italy-Poste Italiane*, in Bollettino n. 21/2002.

[20] Decisione *Diano-Tourist Ferry Boat-Caronte Shipping-Navigazione Generale Italiana*, in Bollettino n. 16/2002.

[21] Decisione *O.N.I. e altri-Cantieri del Mediterraneo*, in Bollettino n. 46/2002.

Senza una separazione anche proprietaria le decisioni in materia di manutenzione straordinaria, di ampliamento e di rafforzamento della rete, essenziali per consentire ai nuovi generatori l'accesso al mercato, continuano a essere influenzate dall'ex monopolista.

Analoghe considerazioni valgono per il gas, anch'esso un settore dove la semplice liberalizzazione non è sufficiente a conseguire una struttura concorrenziale. In particolare, il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che recepisce la direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, consente a Snam il mantenimento nel 2002 di una quota elevata, pari al 75% del mercato nazionale, assai rilevante anche nel confronto internazionale. Inoltre, per la rete di trasporto di Snam, a differenza di quanto avvenuto nell'elettricità, è stata introdotta una separazione solo societaria, all'interno di una struttura proprietaria che resta verticalmente integrata, con effetti disincentivanti per lo sviluppo della concorrenza. Del pari, sarebbe stato auspicabile rendere indipendente dal punto di vista proprietario anche le infrastrutture di stoccaggio, che nel gas sono essenziali per l'accesso di nuovi operatori.

Le cause principali della ridotta concorrenza nel gas e nell'elettricità sono pertanto le deboli misure strutturali di separazione, sia per quanto riguarda gli aspetti orizzontali che quelli verticali, che hanno reso più difficile l'emergere e il consolidarsi di nuovi operatori a beneficio dei consumatori. In questi settori peraltro, l'Autorità ha concluso in quest'ultimo anno un procedimento per abuso di posizione dominante volto a impedire a Snam[22] di sterilizzare a proprio vantaggio gli effetti della pur modesta liberalizzazione del settore.

Eni, tramite la sottoscrizione coi fornitori di contratti *take or pay* di lunga durata, all'avvio del processo di liberalizzazione controllava praticamente il 100% del mercato nazionale del gas naturale. Pertanto, il vincolo del 75% di quota di mercato poteva essere raggiunto attraverso la cessione dei contratti eccedenti o tramite la sottoscrizione di nuovi contratti tra Eni e altri operatori. Nei fatti Eni ha seguito questa seconda opzione, accompagnando abusivamente la cessione del gas a un diritto di accesso alla rete di trasporto per quegli stessi quantitativi, rete controllata da Eni e completamente saturata. In questo modo è stato privilegiato il gas immesso da operatori al contempo clienti e concorrenti di Eni, impedendo di fatto l'ingresso nel mercato a tutti gli altri. Nel corso del procedimento Eni si è impegnata a potenziare la capacità di trasporto dei gasdotti internazionale allo scopo di favorire l'ingresso nel mercato italiano di nuovi operatori.

La presenza di imprese di pubblica utilità verticalmente integrate non è limitata all'energia elettrica, al gas o alle telecomunicazioni, ma si estende anche ad altri servizi. Per esempio, nel settore postale, l'OCSE in numerosi

[22] Decisione *Blugas-Snam*, in Bollettino n. 47/2002.

documenti ha affermato che probabilmente solo l'attività di recapito della corrispondenza ai destinatari finali è effettivamente un monopolio naturale[23]. Nonostante ciò, la riserva si estende all'intero servizio, incluse le fasi potenzialmente concorrenziali della raccolta, smistamento e trasporto. Dal punto di vista economico, il regime di protezione di cui gode l'intero servizio postale è in larga parte ingiustificato, anche se, al riguardo, la normativa italiana è coerente con le direttive comunitarie di liberalizzazione.

In tutta l'Unione europea la tariffa postale ordinaria è indipendente dalla distanza. Per gli invii transfrontalieri il gestore postale del Paese di destinazione ha diritto a ottenere un corrispettivo per lo smistamento e la distribuzione sul proprio territorio della corrispondenza. Tuttavia, il codice postale e le direttive comunitarie ancora vietano le pratiche di ri-inoltro della corrispondenza, sempre che non siano associate a qualche attività effettivamente svolta nel Paese terzo.

Nel 2001 la Commissione europea ha considerato abusivo il comportamento di Deutsche Post di bloccare pratiche di ri-inoltro della corrispondenza che invece la normativa postale catalogava come lecite[24]. Analogamente in Italia è emerso che Poste Italiane ha attuato a danno dei consumatori e degli utenti una sistematica politica di intercettazione delle spedizioni di grandi quantitativi di corrispondenza proveniente dall'estero, senza operare distinzioni tra casi di semplice ri-inoltro e ordinari invii di posta transfrontaliera. Inoltre, Poste ha in numerosi casi proceduto all'apertura della corrispondenza intercettata, arrivando a disporne, in alcuni casi, la distruzione materiale senza avvisare il mittente. Tali comportamenti sono stati ritenuti dall'Autorità ingiustificati, risolvendosi in un rifiuto di fornitura del servizio di recapito postale, e non proporzionati all'obiettivo di contrastare l'elusione della riserva legale. Per queste ragioni, a Poste è stata comminata una sanzione pari a 7,5 milioni di euro[25].

Evoluzioni diverse stanno caratterizzando il settore del trasporto aereo dove solo recentemente le direttive comunitarie di liberalizzazione del mercato europeo hanno iniziato a produrre risultati importanti per gli utenti. Le nuove compagnie a basso prezzo operano adesso anche in Italia, sia pure ancora non in maniera diffusa sulle tratte nazionali. I benefici che la liberalizzazione esercita sui prezzi cominciano a essere evidenti. Anche da un punto di vista regolamentare, occorre favorire l'ingresso dei nuovi vettori, soprattutto aprendo i mercati degli *slot* aeroportuali e favorendo la costruzione di nuovi aeroporti. I nuovi entranti hanno l'obiettivo di guadagnare quote di mercato a scapito dei tradizionali vettori nazionali, fissando prezzi inferiori anche del 90% rispetto a quelli finora prevalenti. La loro strategia, se avrà successo con gli utenti come sembra, innescherà reazioni analoghe nei vettori dominanti, con ricadute in termini di prezzi e di qualità del servizio assai rilevanti.

---

[23] Cfr., tra gli altri, OCSE (2001), *Restructuring Public Utilities for Competition*, Parigi.

[24] Decisione della Commissione, del 25 luglio 2001, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 82 del Trattato CE, *Deutsche Post AG-Intercettazione di posta transfrontaliera*, in GUCE L 331/40 del 15 dicembre 2001.

[25] Decisione *International Mail Express Italy-Poste Italiane*, in Bollettino n. 21/2002.

Nei mercati stabili nei quali gli ingressi di nuovi concorrenti sono rari e, come conseguenza, la rivalità tra imprese è ridotta, sono particolarmente frequenti comportamenti abusivi, soprattutto per bloccare la concorrenza che occasionalmente vi si forma. Nel trasporto marittimo il traghettamento dello Stretto di Messina veniva tradizionalmente svolto dal gruppo Tourist-Caronte e da Ferrovie dello Stato che avevano organizzato il servizio collegando Messina con Villa San Giovanni, un porto che, per la ridotta capacità, difficilmente avrebbe potuto accogliere un altro operatore. A seguito della decisione di un nuovo operatore, Diano, di collegare Messina con Reggio Calabria, anche Tourist e Caronte decidevano di entrare su questa seconda rotta, peraltro sovrapponendo gli orari a quelli di Diano e stabilendo tariffe del 50% inferiori a quelle fissate per il servizio di traghettamento tra Messina e Villa San Giovanni. Come conseguenza, Diano subiva perdite consistenti e rischiava di uscire dal mercato.

Dall'analisi dell'Autorità è emerso che il gruppo Tourist-Caronte, pur subendo forti perdite sulla rotta Messina-Reggio Calabria, aveva mantenuto elevata la redditività dell'intero servizio di traghettamento dello Stretto di Messina, dati gli elevati prezzi dei collegamenti tra Messina e Villa San Giovanni. Sui bilanci complessivi, pertanto, la strategia adottata indeboliva fortemente Diano, mentre risultava quasi senza conseguenze per Tourist e Caronte, che anzi si sarebbero fortemente avvantaggiati se i comportamenti predatori adottati avessero avuto successo, obbligando Diano a uscire dal mercato. L'Autorità ha ritenuto molto grave l'accertato abuso di posizione dominante e ha deliberato per il gruppo Tourist-Caronte una sanzione pari a circa 2.300.000 euro[26].

Infine, nel settore portuale la legge 28 gennaio 1994, n. 84, "Riordino della legislazione in materia portuale", ha sancito la separazione all'interno del porto fra regolamentatore e imprese, l'affidamento delle operazioni portuali alla libera iniziativa privata in regime di concorrenza, la libertà di fissazione delle tariffe, la trasformazione delle Compagnie Portuali in imprese operanti in regime di diritto privato e in concorrenza con altre imprese portuali. Tuttavia, soprattutto per le attività di supporto alle navi o alla navigazione, il mercato rilevante non si estende geograficamente oltre il singolo porto. È relativamente agevole quindi, anche per imprese non particolarmente grandi in termini assoluti, acquisire una posizione dominante, in alcuni casi di monopolio e abusarne, soprattutto al fine di ostacolare l'accesso al mercato dei concorrenti. In un procedimento concluso nel novembre 2002, l'Autorità ha considerato abusive le condizioni di scarsa trasparenza che caratterizzavano le modalità con cui la società Cantieri del Mediterraneo consentiva l'accesso dei concorrenti ai bacini di carenaggio da essa gestiti nel porto di Napoli[27]. Come conseguenza,

[26] Decisione *Diano-Tourist Ferry Boat-Caronte Shipping-Navigazione Generale Italiana*, in Bollettino n. 16/2002.

[27] Decisione *O.N.I. e altri-Cantieri del Mediterraneo*, in Bollettino n. 46/2002.

le altre imprese di riparazione presenti nel porto trovavano ingiustificate difficoltà a programmare la loro attività, a partecipare a gare di appalto e, più in generale, a competere con Cantieri del Mediterraneo. L'Autorità ha disposto che tali incertezze sull'effettiva disponibilità di capacità di carenaggio fossero rimosse.

L'ampia gamma di interventi compiuti nella valutazione dei comportamenti abusivi sopra indicati dimostra che l'Autorità, nell'enucleare gli obblighi legati alla speciale responsabilità dell'operatore in posizione dominante, tiene conto sia degli interessi delle imprese concorrenti, sia degli interessi dei consumatori.

Le operazioni di concentrazione

L'ambito di intervento dell'Autorità nel controllo delle operazioni di concentrazione, come è stato di recente precisato dalla giurisprudenza amministrativa, si estende a ogni operazione che comporti una qualsiasi modificazione duratura dell'assetto delle imprese, senza alcun riferimento al tipo e alla natura dell'operazione (orizzontale, verticale o conglomerale). Pertanto, tutte le operazioni di concentrazione soggette all'obbligo di comunicazione sono suscettibili di ricadere nell'ambito del divieto previsto dalla legge, nella misura in cui esse siano restrittive della libertà di concorrenza ovvero abbiano l'effetto di eliminare o ridurre in modo durevole la concorrenza. Ne segue che il controllo dell'Autorità sussiste anche rispetto a operazioni di concentrazione di tipo conglomerale, che coinvolgono imprese operanti su mercati diversi (così è stato per l'operazione Enel/Infostrada, riguardante i mercati dell'energia elettrica e delle telecomunicazioni).

Poiché la *ratio* del controllo sulle concentrazioni è quella di impedire che una determinata operazione possa produrre un effetto restrittivo della concorrenza, l'Autorità può e deve effettuare una valutazione in chiave prospettica delle conseguenze dell'operazione e dei comportamenti che le imprese e i consumatori saranno portati ad assumere a seguito di essa.

Nell'ultimo anno, anche come conseguenza di alcune sentenze del Tribunale di Primo Grado, è stato innescato un ampio e approfondito dibattito sul controllo delle concentrazioni in Europa. Si è sostenuto che vi era un eccessivo rigore nella valutazione delle concentrazioni. Inoltre si è argomentato, prima, che questo eccessivo rigore era dovuto all'utilizzazione di uno *standard* di valutazione, la dominanza, troppo ampio e che conduceva a inutili divieti. Successivamente, è invece risultato chiaro che lo *standard* alternativo, ossia la riduzione sostanziale della concorrenza, era effettivamente più

esteso e che in Europa fosse necessario un cambiamento, stavolta per ampliare l'ambito di applicazione del controllo, ossia per consentire di vietare operazioni che altrimenti sarebbero state autorizzate. Questo dibattito, che si è poi trasformato in proposte concrete di riforma del regolamento comunitario n. 4064/89 sul controllo delle concentrazioni, sta coinvolgendo la Commissione europea e tutti i Paesi membri dell'Unione. Al riguardo sono necessarie alcune puntualizzazioni. Anzitutto, la giurisprudenza del Tribunale di Primo Grado indica che è necessaria una prova rigorosa per vietare un'operazione di concentrazione. Ciò implica che il sistema è articolato, trasparente e garantista, caratterizzato dunque da un attento e severo controllo giurisdizionale. Inoltre il *test* di dominanza ha dato buona prova, dimostrando flessibilità, adattabilità e rigore. Non è vero, come molti argomentano, che la dominanza viene definita in maniera rigida sulla base delle sole quote di mercato delle imprese che si concentrano. Lo dimostra fra l'altro la recente decisione della Commissione europea nel caso Newscorp-Telepiù che, ricalcando un'analoga decisione dell'Autorità italiana sull'acquisizione di Stream da parte di Telepiù e non più realizzata[28], ha autorizzato un monopolio, sia pure vincolandolo al rispetto di condizioni volte a facilitare l'ingresso di eventuali concorrenti[29].

La politica della concorrenza non ha assolutamente l'obiettivo di controllare la crescita dimensionale delle imprese né prevede interventi strutturali nel caso di crescita interna, ossia quando le imprese si rafforzano attraverso la fornitura di beni e servizi a prezzi più convenienti o di migliore qualità. Il controllo delle concentrazioni, lungi dall'essere basato su regole meccaniche, è volto a evitare che, tramite un'operazione di crescita esterna, venga esercitato uno stabile e significativo potere di mercato. La maggior parte delle operazioni di concentrazione notificate all'Autorità, peraltro, non presenta problemi concorrenziali; anche nel 2002 e nei primi tre mesi del 2003, a fronte di 800 notifiche, solo in nove occasioni è stata deliberata l'apertura di una fase istruttoria. In due circostanze l'operazione è stata vietata[30], in tre è stata autorizzata con condizioni[31], in due casi l'istruttoria ha confermato che l'operazione non dava luogo alla costituzione o al rafforzamento di una posizione dominante[32], mentre in due procedimenti le parti hanno ritirato la notifica prima della sua conclusione[33].

---

[28] Decisione *Stream-Telepiù*, in Bollettino n. 23/2000.

[29] Decisione della Commissione, del 2 aprile 2003, relativa a un procedimento ai sensi del regolamento n. 4064/89, *Newscorp-Telepiù*, in attesa di pubblicazione in GUCE.

[30] Decisione *SITA-Viaggi e Turismo Marozzi*, in Bollettino n. 28/2002; decisioni *Autogrill-Ristop*, in Bollettino n. 29/2002 e in Bollettino n. 35-36/2002.

[31] Decisioni *Groupe Canal+/Stream*, in Bollettino n. 19/2002; *Società Esercizi Commerciali Industriali-S.E.C.I.-CO.PRO.B.-Finbieticola*, in Bollettino n. 31/2002; *Sai Società Assicuratrice Industriale-La Fondiaria Assicurazioni*, in Bollettino n. 51-52/2002.

[32] Decisioni *Enel-France Telecom-New Wind*, in Bollettino n. 49/2002 e *Banca di Roma-Bipop-Carire*, in Bollettino n. 35-36/2002.

[33] Decisione *Lottomatica-Toto 2000-Betting Service-Ramo d'azienda di EIS-Elettronica Ingegneria Sistemi*, in Bollettino n. 26/2002; decisione *Telecom Italia-Ramo d'azienda di Pagine Italia*, in Bollettino n. 3/2003.

Nei due casi in cui l'operazione è stata vietata, i mercati coinvolti, l'autotrasporto di passeggeri e la ristorazione autostradale, sono fortemente regolamentati. L'operazione nel mercato del trasporto pubblico locale riguardava l'acquisizione del controllo di Marozzi da parte di Sita, una società a sua volta controllata da Ferrovie dello Stato[34]. Nella valutazione dell'operazione, che avrebbe prodotto i suoi effetti sul trasporto interregionale, l'Autorità ha dovuto tenere conto dell'esistenza di una normativa fortemente restrittiva che prevede condizioni di sostanziale monopolio sulle singole tratte, trattamenti preferenziali per le imprese già presenti sul mercato nel caso nuove concessioni dovessero rendersi disponibili, regimi di prezzo parametrati a quelli prevalenti nel trasporto ferroviario. In questo contesto di concorrenza ingiustificatamente ridotta, l'operazione è stata vietata dall'Autorità sulla base della considerazione che, essendo l'autotrasporto soprattutto in concorrenza con il trasporto ferroviario, la sovrapposizione delle tratte operate da Marozzi con gli analoghi servizi di Trenitalia avrebbe determinato una sostanziale eliminazione della concorrenza in numerosi mercati rilevanti.

Nel mercato della ristorazione autostradale l'Autorità non ha autorizzato l'acquisizione di Ristop da parte di Autogrill[35]. A seguito dell'operazione, la posizione dominante di Autogrill si sarebbe infatti sensibilmente rafforzata, peraltro eliminando dal mercato l'unica impresa in grado di competere. Per l'ipotesi che l'operazione non fosse stata autorizzata, le parti avevano predefinito una strategia alternativa in base alla quale Autogrill, invece di acquisire il controllo di Ristop, avrebbe acquisito una quota qualificata di minoranza, pari al 45% del capitale sociale, con l'opzione di acquisire in un secondo momento il rimanente 55%. L'Autorità, a dimostrazione che la nozione di controllo riveste un carattere sostanziale, ha considerato che anche questa seconda operazione desse luogo a una concentrazione, vietandola[36].

Il mercato della ristorazione autostradale presenta notevoli peculiarità, sia perché la domanda, incanalata nelle due corsie di marcia dell'autostrada, ha pochi margini di flessibilità, sia perché l'accesso al mercato è regolamentato dal concessionario. Proprio per questo motivo nell'autorizzare nel 2000 l'acquisizione del controllo di Autostrade da parte di Edizione Holding[37], che già controllava Autogrill, l'Autorità per impedire favoritismi aveva imposto che Autostrade affidasse a uno o più soggetti terzi, indipendenti e altamente qualificati, la gestione delle procedure concorsuali per l'assegnazione delle concessioni relative ai servizi di ristorazione autostradale, inclusa la definizione dei requisiti di partecipazione e dei parametri di aggiudicazione.

---

[34] Decisione *SITA-Viaggi e Turismo Marozzi*, in Bollettino n. 28/2002.

[35] Decisione *Autogrill-Ristop*, in Bollettino n. 29/2002.

[36] Decisione *Autogrill-Ristop*, in Bollettino n. 35-36/2002.

[37] Decisione *Edizione Holding-Autostrade-Concessioni e Costruzioni Autostrade*, in Bollettino n. 9/2000.

Nel corso dell'istruttoria aperta nel 2002 per verificare l'ottemperanza di Edizioni Holding a queste condizioni, è emerso invece che Autostrade ha direttamente partecipato alla predisposizione delle gare e alla concreta messa a punto delle relative procedure, inclusa la definizione dei requisiti di partecipazione e dei parametri di aggiudicazione e che Autogrill è stata messa a conoscenza delle strategie che Autostrade andava elaborando, trovandosi, pertanto, in una situazione di vantaggio informativo a scapito dei suoi concorrenti. Edizione Holding, la controllante di Autostrade, ha quindi disatteso quanto stabilito in sede di autorizzazione dell'operazione di concentrazione, pregiudicando significativamente le dinamiche del mercato della ristorazione autostradale. In considerazione della gravità dei comportamenti individuati, l'Autorità ha comminato a Edizione Holding una sanzione pari al 3% del fatturato rilevante, vale a dire quasi 16 milioni di euro[38].

Nell'autorizzare l'operazione di concentrazione Sai-Fondiaria, l'Autorità ha imposto a Sai-Fondiaria e Mediobanca il congelamento di alcune partecipazioni da esse detenute in Assicurazioni Generali, al fine di evitare la costituzione di un polo assicurativo integrato Sai-Fondiaria-Generali che avrebbe condotto alla costituzione di una posizione dominante in numerosi mercati del ramo danni, con il rischio di condurre a significativi, ulteriori, aumenti dei premi a danno dei consumatori. In pratica le misure dell'Autorità sono volte a evitare che Mediobanca, che insieme a Sai acquisiva il controllo di Fondiaria, mantenesse il controllo di fatto di Generali[39].

Coerentemente con la *ratio* del controllo delle operazioni di concentrazione e con l'ambito di intervento sopra precisati, l'Autorità, in linea con la nozione di controllo prevista dalla normativa nazionale, modellata su quella comunitaria, ha valutato anche operazioni in cui la modificazione duratura dell'assetto delle imprese e delle condizioni di concorrenza sul mercato derivava dall'acquisizione di un controllo di fatto. Poiché il controllo di fatto si instaura al concorrere di elementi diversi e variabili, di cui l'Autorità il più delle volte viene a conoscenza indipendentemente dalla comunicazione spontanea delle parti interessate, è necessario procedere a un accertamento particolarmente complesso. Nel caso Sai-Fondiaria, l'Autorità, valutando l'assetto effettivo dei controlli, ha accertato, sulla base di elementi acquisiti in sede ispettiva, che l'operazione realmente posta in essere dalle parti era diversa da quella che era stata originariamente notificata come fusione di Fondiaria in Sai. In particolare, l'Autorità, verificando l'andamento del voto nelle assemblee ordinarie in un arco consistente di tempo, l'esistenza di rapporti finanziari e personali tra le imprese e i *manager* di tutte le società coinvolte nell'operazione, ha accertato che in realtà l'operazione consentiva a Mediobanca

[38] Decisione *Edizione Holding-Autostrade-Concessioni e Costruzioni Autostrade*, in Bollettino n. 50/2002.

[39] Decisione *Sai Società Assicuratrice Industriale-La Fondiaria Assicurazioni*, in Bollettino n. 51-52/2002.

di acquisire il controllo di fatto su Fondiaria-Sai, e, in virtù di questo, di mantenere un'influenza determinante su Generali. In tal modo, i tre maggiori gruppi assicurativi italiani erano ricondotti a un unitario centro di interesse

Peraltro, all'interno della rete delle autorità di concorrenza europee si sta sviluppando un ampio dibattito sulle partecipazioni di minoranza, nella consapevolezza che esse in molte circostanze, anche senza condurre al controllo di un'impresa, possono produrre effetti strutturalmente negativi sulla concorrenza, che andrebbero valutati *ex-ante*.

La recente sentenza del Consiglio di Stato sul caso Enel-Infostrada[40] ha statuito "l'attendibilità e la ragionevolezza della valutazione operata dall'Autorità con riferimento all'esistenza della posizione dominante di Enel Trade sul mercato della fornitura". Il giudice amministrativo di secondo grado, confermando l'impianto analitico utilizzato dall'Autorità, ossia che sulla base di una valutazione prognostica l'acquisizione di Infostrada avrebbe condotto al rafforzamento della posizione dominante di Enel sul mercato elettrico, ha richiesto all'Autorità di riprovvedere in merito all'originaria prescrizione di cedere 5500 megawatt di capacità di generazione. In un procedimento concluso nel dicembre 2002 l'Autorità ha riscontrato che, a differenza di quanto ipotizzato nel procedimento istruttorio concluso due anni prima e che autorizzava l'operazione subordinandola alla dismissione di capacità di generazione, le sinergie tra forniture di elettricità e servizi di telecomunicazione si sono rivelate modeste, anche in considerazione dei cambiamenti delle strategie industriali di Enel. Più precisamente, rispetto al contesto nel quale l'Autorità ha adottato la prima decisione sull'operazione, hanno assunto rilevanza alcune circostanze di fatto che hanno condizionato gli sviluppi mancati della strategia *multi-utility*. Alla luce di tali sviluppi, è emerso che l'obiettivo prefissato da Enel di offrire in modo congiunto elettricità e servizi di telecomunicazioni, perseguito nei piani strategici della società al tempo della precedente istruttoria, non ha avuto seguito. L'Autorità ha pertanto concluso che, come conseguenza dell'acquisizione di Infostrada, le cessioni di capacità non risultavano più necessarie[41].

Un contributo alla costruzione di un diritto della concorrenza

I paragrafi che precedono mostrano le linee di sviluppo dell'attività di controllo dell'Autorità. Sul piano della concorrenza, ne risultano approfondi-

[40] Consiglio di Stato, sentenza 1° ottobre 2002, n. 5156, *Enel/France Telecom/New Wind*.

[41] Decisione *Enel-France Telecom-New Wind*, in Bollettino n. 49/2002.

menti e precisazioni sulle principali figure anticompetitive. Ne sono testimonianza: l'esame della collusione tra imprese applicato alle intese nelle gare pubbliche; l'individuazione sempre più definita degli obblighi derivanti dalla "speciale responsabilità" dell'impresa in posizione dominante, che dalle più tradizionali categorie dell'obbligo a contrarre e della non discriminazione si estendono fino a ricomprendere l'equità e la trasparenza; la verifica analitica del controllo di fatto di un'impresa nei confronti di un'altra come strumento per garantire l'effettività degli interventi in materia di concentrazioni.

L'attivazione dei poteri consultivi attribuiti all'Autorità dalla legge istitutiva ha contribuito a individuare le distorsioni alla concorrenza non derivanti da comportamenti autonomi delle imprese, bensì da atti o progetti normativi, regolamentari o da atti amministrativi di carattere generale. Conformemente agli orientamenti consolidati, l'Autorità ha segnalato al Parlamento, al Governo e alle Amministrazioni Pubbliche ipotesi di intervento suscettibili di favorire normative di liberalizzazione dei mercati e di maggiore apertura alla concorrenza. Nel corso dell'ultimo anno, va ricordata la segnalazione sull'importante riforma legislativa del sistema radiotelevisivo e l'attività consultiva avente a oggetto le modalità di predisposizione dei bandi di gara da parte della Consip[42].

All'affinamento progressivo degli strumenti antitrust nell'applicazione delle regole di concorrenza partecipa anche il giudice amministrativo. Questi, attraverso il sindacato esercitato sugli atti dell'Autorità, contribuisce a chiarire l'interpretazione non solo delle regole procedurali, ma anche della stessa disciplina sostanziale, delineando l'ambito di operatività delle norme di concorrenza e conseguentemente i limiti del potere stesso dell'Autorità.

È da ricordare che il Consiglio di Stato, in alcune pronunce adottate nel corso dell'anno, ha espressamente definito l'ambito del controllo del giudice sui provvedimenti dell'Autorità. Si tratta di un controllo incisivo che si realizza attraverso la verifica piena e incondizionata dei fatti e della stessa correttezza tecnica della valutazione svolta dall'Autorità: tale controllo rafforza in modo pregnante il tradizionale giudizio di legittimità. In presenza di valutazioni tecniche caratterizzate da un elevato margine di complessità, il giudice, potendo in ogni caso censurare l'eventuale errore tecnico, ha ritenuto di non sostituire integralmente la propria valutazione a quella dell'amministrazione, preposta istituzionalmente dalla legge a tale compito. Il giudice ha chiarito che tale suo orientamento, seguito in tutti i campi dell'azione amministrativa e nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche, risulta particolarmente appropriato nei confronti di un'amministrazione, come l'Autorità, indipendente in quanto posta "al di fuori del circuito dell'indirizzo politico" e caratterizzata "non soltanto per la qualificazione e la composizione tecnica, ma per

[42] Parere *Assetto del sistema radiotelevisivo e della società Rai-Radio Televisione Italiana*, in Bollettino n. 49/2002; parere *Bandi predisposti dalla concessionaria servizi informatici pubblici-Consip Spa*, in Bollettino n. 5/2003.

l'esercizio di poteri neutrali"[43]. Con particolare riferimento poi al potere dell'Autorità di irrogare sanzioni pecuniarie alle imprese, il giudice ha ritenuto di dover estendere il suo controllo fino al punto di sostituirsi integralmente all'Autorità, rideterminando la misura della sanzione e, in taluni casi, addirittura escludendola del tutto. Al riguardo va sottolineato che occorre comunque garantire l'indispensabile funzione dissuasiva che le sanzioni debbono avere, affinché sia assicurata la piena effettività delle regole di concorrenza.

Non è inutile aggiungere, infine, che il contenzioso relativo agli atti dell'Autorità, anche in virtù delle riforme legislative sul processo amministrativo, è, con riferimento sia al nostro ordinamento, sia a quello comunitario, un esempio di giustizia estremamente celere, potendosi celebrare due gradi di giudizio di merito in meno di due anni. Si può allora concludere che l'attuale assetto dei controlli giurisdizionali sui provvedimenti dell'Autorità appare senza dubbio equilibrato e rispondente alle fondamentali esigenze di piena tutela del diritto di difesa e di approfondita considerazione dell'interesse pubblico alla garanzia della concorrenza e del mercato.

Pubblicità ingannevole

L'impostazione comunitaria e internazionale, diffusamente presente in ambito antitrust, sta cominciando a influenzare anche le politiche del consumatore, fornendo al riguardo importanti elementi di convergenza nella normativa e nelle modalità applicative. In particolare la comunicazione della Commissione – seguito dato al Libro verde sulla tutela dei consumatori nell'Unione europea del giugno 2002 - ribadisce l'opportunità di elaborare una direttiva-quadro volta a rendere vincolante per le imprese l'adozione di pratiche commerciali leali che, naturalmente, comprendono al proprio interno anche i vincoli sulla correttezza dei messaggi pubblicitari. Accanto alle istanze di efficace assistenza alla clientela nella fase post-vendita e al divieto di indebito condizionamento nelle trattative commerciali, la comunicazione contempla stringenti obblighi di informativa al consumatore e il divieto di pratiche commerciali ingannevoli.

La comunicazione riserva poi particolare attenzione all'adozione da parte delle imprese di codici volontari di autodisciplina quale strumento concorrente di tutela dei consumatori, consolidando il crescente coinvolgimento delle imprese al mantenimento di relazioni corrette con i propri clienti. Per quanto riguarda l'Italia, il *Codice di Autoregolamentazione TV e Minori*, emanato dal Ministero per le telecomunicazioni nel novembre 2002, ma

[43] Consiglio di Stato, sentenza 1° ottobre 2002, n. 5156, *Enel/France Telecom/New Wind.*

volontariamente adottato dalle emittenti televisive pubbliche e private, le vincola al controllo sui contenuti della pubblicità in relazione agli effetti sui minori.

L'adozione spontanea di iniziative di autoregolamentazione è il segnale del progressivo maturare da parte dei mezzi di diffusione di una più spiccata sensibilità all'esigenza che la pubblicità sia improntata a criteri di veridicità, correttezza e lealtà. Non altrettanto può dirsi per le imprese inserzioniste la cui condotta pubblicitaria continua a sollecitare numerosi e spesso reiterati interventi da parte dell'Autorità. Questo vale per quanto riguarda sia le decisioni di ingannevolezza o di illiceità comparativa assunte sia, in una fase successiva, le segnalazioni rivolte dall'Autorità alla Procura della Repubblica per inottemperanza da parte degli operatori pubblicitari, ai sensi dell'articolo 7, comma 9 del decreto legislativo n. 74/92, ai provvedimenti adottati nei loro confronti. Nel corso degli anni, infatti, nonostante l'attività dell'Autorità in materia sia sempre più conosciuta, non si è assistito all'indebolimento del rilievo delle inottemperanze, ma, al contrario, a progressivi aumenti: nel 2002 le segnalazioni inoltrate sono state più di cinquanta, mentre circa trenta nel 2001.

Anche nella repressione della pubblicità ingannevole l'influenza comunitaria non è limitata al momento della creazione delle regole, ma trova sostanza e rilievo nella prassi applicativa. Nel 2002 nel procedimento sull'ingannevolezza della dicitura "*lights*" apposta su determinate confezioni di sigarette[44]), nel ritenere tale dicitura idonea a indurre in errore i consumatori in merito alle caratteristiche del prodotto e alla sua minor pericolosità per la salute dei consumatori rispetto ad altri tipi di sigarette, l'Autorità ha espressamente richiamato quanto previsto dalla direttiva comunitaria 2001/37/CE[45]. Essa impone che venga eliminata dalle confezioni di sigarette qualsiasi dicitura, immagine o segno, tra cui la dicitura "*lights*", che possa dare al consumatore la falsa impressione della minor nocività.

Gli interventi dell'Autorità a tutela della pubblicità hanno una valenza generale, non soltanto evitando ogni alterazione delle decisioni dei consumatori in dipendenza di affermazioni ingannevoli, ma sostenendo e rafforzando il confronto concorrenziale delle imprese. Sempre più numerose, e non solo in materia di pubblicità comparativa, sono le segnalazioni all'Autorità presentate da imprese concorrenti e, in questi casi, le decisioni divengono per loro natura assai complesse, richiedendo frequentemente una valutazione dell'intera strategia pubblicitaria dell'impresa. Così, per esempio, nell'argomentare la liceità di un messaggio comparativo relativo a tariffe aeree a basso prezzo, l'Autorità ha identificato la tipologia di informazioni da ritenersi presumibilmente rilevanti per il *target* di consumatori destinatari dello specifico prodotto pubblicizzato nel messaggio, considerando peraltro le alternative

[44] Decisione *Sigarette Marlboro Lights*, in Bollettino n. 37/2002.

[45] Direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco, in GUCE L 194/26 del 18 luglio 2001.

concretamente a disposizione dell'operatore pubblicitario nella scelta dei termini da assumere a confronto[46]. Analogamente, l'esame dei presunti profili di denigrazione associati alla pubblicità comparativa è stato effettuato dall'Autorità con una valutazione di carattere generale volta a verificare la coerenza dei toni utilizzati nel messaggio con il significato comunicazionale perseguito[47]. Infine, il contesto di diffusione del messaggio e la stessa strategia promozionale dell'operatore pubblicitario hanno indotto l'Autorità, aderendo a una nozione tipologicamente ampia di messaggio pubblicitario, a provvedere alla sospensione provvisoria dell'intera campagna pubblicitaria cui il singolo messaggio risultato ingannevole poteva essere ricondotto[48].

La necessaria attenzione agli elementi relativi allo specifico mercato interessato dalla pubblicità e al contesto nel quale il singolo messaggio viene diffuso rende ancor più pregnante l'esigenza di una più ampia partecipazione informativa e documentale al procedimento istruttorio, da parte delle imprese denuncianti e degli operatori pubblicitari direttamente coinvolti. A fronte di tale consapevolezza, in più occasioni si è dovuta riscontrare una diffusa reticenza a fornire la collaborazione istruttoria richiesta, peraltro in un assetto normativo in cui l'Autorità non dispone di adeguati strumenti coercitivi.

L'evoluzione internazionale della politica di concorrenza

Nel dicembre 2002 il Consiglio dell'Unione europea ha approvato all'unanimità il nuovo regolamento in materia di applicazione degli articoli 81 e 82 del Trattato, che sarà applicabile solo a partire dal 1° maggio 2004, al fine di definire e adottare le disposizioni necessarie a garantire la completa ed efficace attuazione del nuovo sistema[49].

Il regolamento delinea un sistema profondamente innovativo di applicazione delle norme comunitarie in materia di intese e abusi di posizione dominante, articolato lungo due direttrici fondamentali. La prima è relativa

[46] Decisione *Voli economici Ryanair*, in Bollettino n. 32/2002.

[47] Decisione *Voli economici Ryanair*, in Bollettino n. 32/2002 e inoltre decisione *Autoclavi Faro*, in Bollettino n. 49/2002; decisione *Autoclavi Cominox*, in Bollettino n. 49/2002; decisione *Autoclavi Mocom*, in Bollettino n. 49/2002.

[48] Decisione *Wind-Alice ADSL-Abbonamento gratuito*, in Bollettino n. 8/2003 e, già prima, decisione *Tele+ a 20.000 lire al mese*, in Bollettino n. 37/2001.

[49] Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato, in GUCE L 1/1 del 4 gennaio 2003.

all'introduzione di un regime di eccezione legale per l'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del Trattato, in base al quale le intese restrittive della concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, ma esentabili ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, sono lecite e valide senza la necessità, come avveniva finora, di una preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea. Il cambiamento è volto a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi connessi all'attuale regime di notificazione e di preventiva autorizzazione degli accordi, delle decisioni e delle pratiche altrimenti vietate, al fine di consentire alla Commissione, anche attraverso una più efficiente allocazione interna delle risorse disponibili, di concentrare la propria azione in modo prioritario sull'individuazione e la repressione delle violazioni di maggiore gravità.

In questa prospettiva il regolamento prevede un significativo ampliamento delle competenze e dei poteri della Commissione europea. In particolare la Commissione può adesso imporre rimedi strutturali laddove necessario per porre fine a una violazione accertata, disporre l'adozione di misure provvisorie per evitare il rischio di danni gravi e irreparabili per la concorrenza, accettare e rendere vincolanti gli impegni eventualmente proposti dalle parti, e constatare d'ufficio, per ragioni di interesse pubblico comunitario, l'inapplicabilità degli articoli 81 o 82 del Trattato a una determinata fattispecie. Vengono inoltre sensibilmente rafforzati i poteri ispettivi della Commissione, la quale potrà anche accedere ai domicili privati del personale delle imprese e apporre sigilli ai locali e ai documenti aziendali. A queste misure corrisponde un parallelo potenziamento del regime sanzionatorio: le ammende per violazioni procedurali e le penalità di mora sono adesso commisurate al fatturato e non più stabilite in cifra fissa; la Commissione può inoltre esigere il pagamento di ammende e penalità di mora comminate ad associazioni di imprese dalle singole imprese ad esse aderenti, nonché imporre ammende in caso di inosservanza di decisioni volte ad adottare provvedimenti provvisori o a rendere obbligatori impegni volontariamente assunti dalle parti.

L'altra componente essenziale del progetto di riforma è rappresentata dall'applicazione decentrata dell'articolo 81, paragrafo 3. Con il passaggio dal regime di autorizzazione a quello di eccezione legale, infatti, le decisioni adottate sulla base di tale norma non hanno più valore costitutivo e la disposizione è direttamente applicabile a opera non solo della Commissione, ma anche delle autorità di concorrenza e dei giudici nazionali che, in sede di valutazione di intese restrittive della concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, possono altresì esaminare la sussistenza delle condizioni previste dal paragrafo 3 per la non applicabilità del divieto.

Nel nuovo sistema, pertanto, la Commissione, le autorità di concorrenza e i giudici nazionali saranno tutti egualmente competenti ad applicare gli articoli 81 e 82 del Trattato. Al tempo stesso, la riforma prevede una serie di strumenti diretti a garantire un'applicazione efficace e coerente delle norme comunitarie da parte delle varie istanze decisionali. A questa esigenza rispondono in particolare le disposizioni volte a rafforzare sia la cooperazione ver-

ticale, tra Commissione e autorità nazionali di concorrenza, sia quella orizzontale tra singole autorità nazionali. Il regolamento stabilisce infatti una più stretta collaborazione tra la Commissione e le autorità nazionali all'interno di una rete di autorità di concorrenza operante sulla base di specifici obblighi reciproci di informazione e di consultazione preventiva, nonché di meccanismi e strumenti di coordinamento volti a evitare, per quanto possibile, la duplicazione di procedimenti e decisioni formali su medesime fattispecie e a prevenire e risolvere eventuali situazioni di conflitto.

Inoltre, per la prima volta dall'adozione del Trattato il regolamento disciplina la materia dei rapporti tra normativa comunitaria e normative nazionali di concorrenza, prevedendo in primo luogo, a carico di giudici e autorità nazionali di concorrenza, un esplicito obbligo di applicazione del diritto comunitario ai comportamenti d'impresa che siano tali da incidere sul commercio tra Stati membri. Oltre a favorire una più ampia e sistematica applicazione degli articoli 81 e 82 del Trattato a livello nazionale, l'obbligo è diretto anche a garantire che i procedimenti delle autorità nazionali di concorrenza, riguardanti pratiche commerciali suscettibili di pregiudicare gli scambi tra Stati membri, siano soggetti alle procedure di informazione e consultazione preventiva della Commissione previste dal regolamento per assicurare un'applicazione omogenea e coerente del diritto antitrust comunitario.

Infine, il regolamento stabilisce che, ai fini dell'applicazione degli articoli 81 e 82 del Trattato, la Commissione e le autorità nazionali di concorrenza possono scambiare tra loro e utilizzare come mezzo di prova qualsiasi elemento di fatto o di diritto, ivi comprese informazioni confidenziali. La circolazione di informazioni tra le autorità di concorrenza è infatti necessaria al fine di assicurare una tempestiva ed efficiente ripartizione dei casi all'interno della rete delle autorità di concorrenza europee e un efficace trattamento delle denunce multiple riguardanti medesime fattispecie di presunta violazione degli articoli 81 e 82 del Trattato.

Il nuovo regolamento entrerà in vigore dal 1° maggio 2004, la data d'ingresso di dieci nuovi Paesi nell'Unione europea[50]. Si tratta del più significativo allargamento dell'Unione dalla sua fondazione, comprendendo questa volta Paesi per i quali l'economia di mercato è ancora da sperimentare nella sua interezza e la libertà d'intraprendere una novità da sfruttare pienamente. Il continente non è più diviso. Il comune convincimento che la democrazia è il fondamento politico dell'Europa viene sostenuto e arricchito dalla cooperazione e dall'integrazione promosse dalla Comunità. L'accesso all'Unione europea implica che la concorrenza si svolga nel rispetto di regole comuni, senza discriminazioni basate sulla nazionalità, in assenza di ingiustificate protezioni regolamentari. Le recenti evoluzioni normative nell'antitrust comuni-

[50] Repubblica Ceca, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia, Ungheria.

tario favoriscono questo processo, uniformando le disposizioni per la tutela della concorrenza e creando, all'interno della rete delle Autorità europee, un ambiente di omogeneizzazione e convergenza.

Già in questi ultimi anni la prospettiva dell'accesso all'Unione europea ha creato forti incentivi all'introduzione nei Paesi candidati di normative coerenti con i Trattati. Al fine di facilitare questa transizione, la Commissione ha istituito programmi molto efficaci di gemellaggio tra amministrazioni di Paesi diversi. In pratica, su tutte le tematiche d'interesse comunitario, dall'antitrust agli appalti, alla politica agricola, all'antiriciclaggio, sono stati promossi programmi di assistenza tecnica, spesso di durata biennale, in cui l'amministrazione di uno Stato membro accompagna l'omologa amministrazione del Paese candidato verso lo *standard* comunitario. L'obiettivo è di identificare le norme ancora mancanti, di formare il personale che dovrà applicarle, di aiutare l'amministrazione del Paese candidato a risolvere eventuali problematiche applicative. L'Autorità fin dalla sua costituzione ha riconosciuto l'importanza dell'assistenza ai Paesi candidati e, più in generale, ai Paesi in via di sviluppo. Peraltro, la relativamente recente introduzione della normativa antitrust in Italia e la ancora diffusa presenza di ingiustificati vincoli regolamentari ai comportamenti d'impresa rendono l'esperienza italiana particolarmente interessante per questi Paesi.

Nel 2002 si è concluso il progetto di gemellaggio avviato dall'Autorità con le autorità antitrust romene. Esso ha consentito di adeguare la normativa del Paese allo *standard* comunitario e di formare il personale con seminari e soggiorni di studio in merito alle modalità applicative e alle procedure amministrative più opportune. La presenza di un funzionario dell'Autorità a Bucarest ha stabilito dei legami istituzionali profondi che contribuiscono a consolidare i rapporti di cooperazione tra le due autorità. La bontà del lavoro svolto ha spinto le autorità romene e la Commissione a chiedere all'Autorità di dirigere per altri due anni un nuovo progetto che dovrebbe iniziare nei prossimi mesi. A Malta l'Autorità sta assistendo l'autorità di concorrenza nella messa a punto anche organizzativa di un sistema di controllo preventivo delle operazioni di concentrazione, utilizzando il recente strumento del gemellaggio leggero introdotto per progetti di più corto respiro. Nella Repubblica Ceca l'Autorità ha da alcuni mesi iniziato un progetto di gemellaggio biennale che prevede la presenza di un funzionario italiano a Brno e l'organizzazione di numerosi incontri tra le due amministrazioni.

L'Autorità è attiva nell'assistenza tecnica anche indipendentemente dal contesto comunitario. E' firmataria di un protocollo d'intesa con il Ministero per le politiche antimonopolio e il sostegno all'imprenditoria della Federazione Russa al fine di preparare annualmente un programma di formazione rivolto soprattutto agli uffici periferici del Ministero e partecipa regolarmente alle iniziative degli organismi internazionali in materia di concorrenza, in particolare dell'OCSE e dell'UNCTAD.

I Paesi potenziali clienti di attività di assistenza tecnica sono infatti numerosi. Nel mondo più di novanta Paesi hanno introdotto normative antitrust, peraltro tutte caratterizzate da disposizioni generalmente convergenti, ma con assetti istituzionali, poteri d'indagine e sanzionatori estremamente diversificati. Proprio al fine di creare una maggiore convergenza applicativa, discutere questioni concrete della pratica antitrust e raccomandare principi guida è stata recentemente creata la Rete Internazionale della Concorrenza (*International Competition Network*, ICN) che raccoglie tutte le autorità antitrust del mondo. La rete è guidata da un comitato di coordinamento e opera tramite gruppi di lavoro aperti alla partecipazione di esperti della comunità accademica e del mondo degli affari. L'organo deliberante dell'ICN è la conferenza annuale, che si è svolta per la prima volta a Napoli, a Castel dell'Ovo, il 28-29 settembre 2002, e alla quale hanno partecipato più di sessanta autorità di concorrenza. I rappresentanti delle principali organizzazioni internazionali erano presenti così come 50 osservatori provenienti da venti Paesi diversi, in rappresentanza dei consumatori, delle imprese, degli studi legali e del mondo accademico. La conferenza è stata organizzata per affrontare i problemi procedurali e sostanziali collegati al controllo delle concentrazioni e al rilievo che soprattutto nei Paesi in via di sviluppo riveste l'attività di promozione della concorrenza svolta dalle autorità antitrust. I risultati raggiunti, in particolare l'adozione di alcuni principi guida in materia di controllo delle concentrazioni, sono stati resi possibili da un processo decisionale reso particolarmente efficiente dall'uso intenso delle nuove tecnologie dell'informatica e delle comunicazioni.

* * * * *

In ricordo del professor Franco Romani

Il 7 giugno 2002 cessava di vivere il professor Franco Romani. Nella sua carriera accademica e con la sua attività di studioso Franco Romani ha dato un importante impulso in Italia all'impiego dell'analisi economica come strumento interpretativo delle norme giuridiche. Egli aveva presieduto la Commissione ministeriale di studio per i problemi della concorrenza, istituita nel 1986, per l'introduzione in Italia di una normativa nazionale antitrust. La legge, che poi è stata approvata il 10 ottobre 1990 e che ha istituito questa Autorità, di cui tra l'altro Romani è stato componente tra il 1990 e il 1997, è ispirata al rapporto conclusivo della Commissione e, in particolare, deve a Franco Romani alcune delle sue caratteristiche migliori: la piena omogeneizzazione delle norme sostanziali alle corrispondenti disposizioni comunitarie e, soprattutto, l'esplicito riferimento ai principi comunitari come vincolo interpretativo. La normativa italiana ha potuto così giovarsi fin dall'inizio di una giurisprudenza ultratrentennale, ciò che ha semplificato significativamente il compito dell'Autorità e del giudice.

Appendice

I dati utilizzati nelle elaborazioni di questo capitolo sono i dati di contabilità nazionale, delle statistiche del commercio con l'estero e del censimento intermedio dell'industria e dei servizi pubblicati dall'ISTAT sul proprio sito *web* e i dati sulla bilancia commerciale relativi al settore dei servizi distribuiti dall'Ufficio Italiano Cambi.

La classificazione settoriale usata qui è quella a 50 branche adottata dall'ISTAT per i dati di contabilità nazionale, alla quale sono stati ricondotti anche gli altri dati.

Con riferimento alla Tabella 1, sono stati definiti "esportatori" i settori che, nel 2001, hanno esportato più della media nazionale e "non esportatori" gli altri settori. In modo simile, sono stati definiti "intermedi" i settori che, secondo la tavola delle interdipendenze settoriali della economia italiana relativa al 1992, hanno una quota della produzione destinata agli impieghi intermedi superiore a quella media dell'economia e "finali" gli altri settori.

Per la definizione dei settori "problematici" dal punto di vista della concorrenza (Tabella 2) si è preferito usare una disaggregazione settoriale più fine: la classificazione a 92 branche utilizzata per il calcolo della matrice delle interdipendenze settoriali ISTAT del 1992. Anche il grado di dipendenza di ciascun settore dai settori problematici è stato calcolato a questo livello di disaggregazione, utilizzando la stessa matrice delle interdipendenze settoriali. I risultati ottenuti sono stati poi riaggregati per ottenere il grado di dipendenza di ciascun settore relativo alla prima classificazione (Tabelle 3 e 4).

Il grado di "dipendenza" dai settori problematici è stato calcolato nel modo seguente. Si indichi con B la matrice (92 x 92) delle interdipendenze settoriali[51]; con f il vettore (92 x 1) dei valori complessivi della produzione[52] e con v il vettore (92 x 1) dei valori aggiunti settoriali[53]. Risulta quindi che la somma delle righe di B e di v' è uguale a f', ossia

$$f' = \iota' B + v',$$

dove $\iota' = (1 \quad 1 \cdots 1)$. Dividendo ciascuna delle colonne di B per il corrispondente valore della produzione si ottiene la matrice dei "coefficienti

[51] Tavola dei flussi totali a prezzi *depart-usine*.

[52] Produzione distribuita a prezzi *depart-usine*.

[53] Calcolati come differenza tra il valore della produzione e la somma dei costi intermedi.

tecnici" $A = B\,\mathrm{diag}(f)^{-1}$ espressi in termini di valore piuttosto che di unità fisiche. Per quest'ultima matrice vale la relazione

$$\iota' = \iota' A + w',$$

dove $w' = v'\,\mathrm{diag}(f)^{-1}$ è anch'esso ottenuto dividendo ciascun elemento di v' per il valore della produzione del settore corrispondente. Dunque

$$\iota' = w'\,(I - A)^{-1} = w'\,L = w' + w'\,F,$$

dove L è la matrice inversa di Leontief e $F = L - I$. Quest'ultima relazione scompone il valore della produzione di ciascun settore, fatto pari all'unità, nella somma di valori aggiunti prodotti nei vari settori dell'economia. In termini non matriciali, per un generico settore i si ha

$$1 = w_i + \Sigma_h\, w_h\, F_{hi} = w_i + \Sigma_{h\in\Omega}\, w_h\, F_{hi} + \Sigma_{h\notin\Omega}\, w_h\, F_{hi},$$

dove w_h e F_{hi} rappresentano gli elementi generici di w e F rispettivamente, e W rappresenta l'insieme dei settori "problematici". Il "grado di dipendenza" dai settori problematici riportato nelle Tabelle 3 e 4 è $\Sigma_h\, w_{h\in\Omega}\, F_{hi}$.

Seconda Parte

PAGINA BIANCA

ATTIVITÀ AI SENSI DELLA LEGGE N. 287/90

PAGINA BIANCA

1. Evoluzione della concorrenza nell'economia nazionale e interventi dell'Autorità

L'ATTIVITÀ SVOLTA AI SENSI DELLA LEGGE N. 287/90: DATI DI SINTESI

Nel corso del 2002, in applicazione della normativa a tutela della concorrenza sono stati valutati 651 operazioni di concentrazione, 46 intese, 19 possibili abusi di posizione dominante.

Attività svolta dall'Autorità

	2001	2002	2003 gennaio-marzo
Intese	43	46	17
Abusi di posizione dominante	28	19	4
Concentrazioni fra imprese indipendenti	616	651	149
Indagini conoscitive	1	-	-
Inottemperanze alla diffida	2	3	-
Pareri alla Banca d'Italia	29	28	13
Diritti calcistici (legge n. 78/99)	-	1	-

Distribuzione dei procedimenti conclusi nel 2002 per tipologia ed esito

	Non violazione di legge	Violazione di legge, autorizzazione condizionata o non violazione per modifica degli accordi	Non competenza o non applicabilità della legge	Totale
Intese	41	5	-	46
Abusi di posizione dominante	15	4	-	19
Concentrazioni fra imprese indipendenti	597	7(*)	47	651

(*) È compreso un caso di ritiro della comunicazione a seguito di istruttoria avviata dall'Autorità.

Le intese esaminate

In relazione alle intese tra imprese, nel 2002 sono stati portati a termine 7 procedimenti istruttori[1]. In tre casi i procedimenti si sono conclusi con l'accertamento della violazione del divieto di intese restrittive della concorrenza

[1] SELEA-ORDINE DEI FARMACISTI; NOKIA ITALIA-MARCONI MOBILE-OTE; COMPAGNIE AEREE-FUEL CHARGE; POSTE ITALIANE-S.D.A. EXPRESS COURIER-BARTOLINI-CONSORZIO LOGISTICA PACCHI; CARTE DI CREDITO; PELLEGRINI-CONSIP; VENDITA DIRITTI TELEVISIVI. I seguenti casi, le cui istruttorie si sono concluse nel primo trimestre del 2002, sono stati già descritti nella Relazione annuale dello scorso anno: SELEA-ORDINE DEI FARMACISTI; NOKIA ITALIA-MARCONI MOBILE-OTE.

ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90[2]. In due casi, l'Autorità ha concesso un'autorizzazione in deroga al divieto di intesa ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 287/90[3]. Due sono i procedimenti che si sono conclusi con l'accertamento della non violazione del divieto di intese restrittive[4].

In considerazione della gravità delle infrazioni commesse, nei tre casi di violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90 sono state comminate alle imprese sanzioni ai sensi dell'articolo 15, comma 1, per un ammontare complessivo pari a circa 36 milioni di euro.

In quattro casi l'avvio dell'istruttoria è avvenuto sulla base di segnalazioni e denunce pervenute all'Autorità da parte di clienti o concorrenti delle società cui è stata contestata l'infrazione[5]; in tre casi le istruttorie sono state avviate a seguito della comunicazione volontaria delle imprese partecipanti all'accordo[6].

Intese esaminate nel 2002 per settori di attività economica (numero delle istruttorie concluse)

SETTORE PREVALENTEMENTE INTERESSATO	
Trasporti e noleggio di mezzi di trasporto	1
Telecomunicazioni	1
Diritti televisivi	1
Servizi finanziari	1
Servizi postali	1
Ristorazione	1
Attività professionali e imprenditoriali	1
TOTALE	7

Durante i primi tre mesi del 2003 l'Autorità ha concluso tre procedimenti in materia di intese riguardanti i casi AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE-PETROLIERI, SAGIT-CONTRATTI DI VENDITA E DISTRIBUZIONE DEL GELATO e VARIAZIONE DI PREZZO DI ALCUNE MARCHE DI TABACCHI. Nel primo caso l'istruttoria era stata avviata dall'Autorità nel maggio 2001 e si è conclusa con l'accertamento della violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90 e con l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per un ammontare complessivo pari a circa 500 mila euro. Nel secondo caso l'istruttoria ha avuto origine dalla comunicazione volontaria dell'intesa da parte delle società coinvolte e si è conclusa, a seguito di modifiche apportate dalle parti, con una

[2] SELEA-ORDINE DEI FARMACISTI; COMPAGNIE AEREE-FUEL CHARGE; PELLEGRINI-CONSIP.

[3] NOKIA ITALIA-MARCONI MOBILE-OTE; VENDITA DIRITTI TELEVISIVI.

[4] POSTE ITALIANE-S.D.A. EXPRESS COURIER-BARTOLINI-CONSORZIO LOGISTICA PACCHI; CARTE DI CREDITO.

[5] SELEA-ORDINE DEI FARMACISTI; COMPAGNIE AEREE-FUEL CHARGE; PELLEGRINI-CONSIP; CARTE DI CREDITO.

[6] NOKIA ITALIA-MARCONI MOBILE-OTE; POSTE ITALIANE-S.D.A. EXPRESS COURIER-BARTOLINI-CONSORZIO LOGISTICA PACCHI; VENDITA DIRITTI TELEVISIVI.

decisione di non violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90. Nel terzo caso il procedimento è stato avviato dall'Autorità nel giugno 2001 e si è concluso con l'accertamento della violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90 e con l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per un ammontare complessivo di 70 milioni di euro.

Al 31 marzo 2003 risultano in corso 3 istruttorie in materia di intese[7].

Gli abusi di posizione dominante

Per quanto concerne gli abusi di posizione dominante, nella maggior parte dei casi esaminati per accertare presunte violazioni della legge è stato possibile escludere l'esistenza di comportamenti abusivi senza avviare un procedimento istruttorio. Le istruttorie concluse nel 2002 sono state quattro[8].

In due casi i comportamenti tenuti sono stati ritenuti in violazione dell'articolo 3 della legge n. 287/90 (DIANO-TOURIST FERRY BOAT-CARONTE SHIPPING-NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA; O.N.I. E ALTRI-CANTIERI DEL MEDITERRANEO) ed è stata comminata una sanzione pecuniaria pari a circa 2.3 milioni di euro (DIANO-TOURIST FERRY BOAT-CARONTE SHIPPING-NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA). Negli altri due procedimenti istruttori (INTERNATIONAL MAIL EXPRESS ITALY-POSTE ITALIANE e BLUGAS-SNAM) è stata accertata una violazione dell'articolo 82 del Trattato CE e sono state irrogate sanzioni per un ammontare complessivo pari, rispettivamente, a circa 7.5 milioni di euro nel primo caso e 1.000 euro nel secondo caso.

Abusi esaminati nel 2002 per settori di attività economica (numero delle istruttorie concluse)

SETTORE PREVALENTEMENTE INTERESSATO	
Energia elttrica, acqua e gas	1
Trasporti e noleggio di mezzi di trasporto	2
Servizi postali	1
TOTALE	4

Al 31 marzo 2003 sono in corso tre procedimenti istruttori relativi alla presunta violazione dell'articolo 3 della legge n. 287/90[9] e un procedimento relativo alla presunta violazione dell'articolo 82 del Trattato CE[10].

[7] TEST DIAGNOSTICI PER DIABETE; COMPASS GROUP ITALIA-AUTOGRILL-RISTOP; ALITALIA-VOLARE.

[8] DIANO-TOURIST FERRY BOAT-CARONTE SHIPPING-NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA; O.N.I. E ALTRI-CANTIERI DEL MEDITERRANEO; INTERNATIONAL MAIL EXPRESS ITALY-POSTE ITALIANE; BLUGAS-SNAM.

[9] TEST DIAGNOSTICI PER DIABETE; COMPASS GROUP ITALIA-AUTOGRILL-RISTOP; AVIAPARTNER-SOCIETÀ AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA.

[10] ENEL TRADE-CLIENTI IDONEI.

Le operazioni di concentrazione esaminate

Nell'anno 2002 il numero delle operazioni di concentrazione sottoposte al vaglio dell'Autorità è stato il più elevato dall'entrata in vigore della legge n. 287/90. I casi di concentrazione esaminati nel periodo di riferimento sono stati 651. In 603 casi è stata adottata una decisione formale ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 287/90, mentre 45 casi si sono conclusi con un non luogo a provvedere, due casi sono stati rinviati alla Commissione europea e in un caso la comunicazione è stata spontaneamente ritirata dalle parti.

In 11 casi l'Autorità ha condotto un'istruttoria ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 287/90. In tre casi l'Autorità ha deliberato il divieto dell'operazione di concentrazione ritenendola suscettibile di determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante tale da ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza[11]. In un caso le parti dell'operazione, tenuto conto delle risultanze preliminari dell'istruttoria, hanno comunicato spontaneamente il formale ritiro della comunicazione dell'operazione di concentrazione[12]. In due casi l'Autorità ha autorizzato la concentrazione[13] mentre in altri tre casi ha subordinato la decisione di autorizzazione all'adozione, da parte delle imprese, di alcune specifiche misure correttive[14]. L'Autorità infine ha disposto in un caso il rinvio dell'operazione comunicata alla Commissione europea in quanto rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento n. 4064/89[15] mentre in un altro ha deliberato il non luogo a provvedere[16].

L'Autorità ha inoltre condotto 13 istruttorie relative alla mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva di operazioni di concentrazione. In tutti i casi esaminati è stata riscontrata la violazione dell'articolo 19, comma 2 della legge n. 287/90 e comminate alle parti sanzioni pecuniarie per un ammontare complessivo pari a circa 160 mila euro[17].

Nel primo trimestre del 2003 sono state esaminate 149 ulteriori operazioni di concentrazioni ed è stata condotta un'istruttoria ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 287/90 nel corso della quale le parti hanno comunicato il

---

[11] SITA-VIAGGI E TURISMO MAROZZI; AUTOGRILL-RISTOP; AUTOGRILL-RISTOP.

[12] LOTTOMATICA-TOTO2000-BETTING SERVICE-RAMO DI AZIENDA DI EIS-ELETTRONICA INGEGNERIA SISTEMI.

[13] ENEL-FRANCE TELECOM-NEW WIND; BANCA DI ROMA-BIPOP-CARIRE.

[14] GROUPE CANAL PLUS-STREAM; SOCIETÀ ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI-S.E.C.I.-CO.PRO.B-FINBIETICOLA-ERIDANIA; SAI SOCIETÀ ASSICURATRICE INDUSTRIALE-LA FONDIARIA ASSICURAZIONI.

[15] PERSONA FISICA-FINIPER-CARREFOUR ITALIA-GS.

[16] SAI SOCIETÀ ASSICURATRICE INDUSTRIALE-LA FONDIARIA ASSICURAZIONI.

[17] ONAMA-IMPRESA INDIVIDUALE; TV INTERNAZIONALE-RAMI D'AZIENDA DI EMITTENTI LOCALI; SPACE SAT-TELIT MOBILE TERMINALS; THÜGA ITALIA-S.I.M.A.-SAMEST; THÜGA-FINGAS-SUDGAS; THÜGA THÜGA ITALIA-ENERGAS-HYDROBAU; EUROPE CHEMICALS-SET EUROPEAN TRADE-WORD CHEMICAL TRADE; ENERGIA PLASSIER-IMPRESA ELETTRICA PLASSIER; SODIPAR-IMPRESA INDIVIDUALE; BKW FMB ENERGIE-ELECTRA ITALIA; CULLIGAN COMO-RAMI D'AZIENDA; VOESTALPINE EUROPLATINEN-EUROWELD; VOESTALPINE STAHL-TURINAUTO.

formale ritiro della comunicazione dell'operazione di concentrazione (TELECOM ITALIA-RAMO DI AZIENDA DI PAGINE ITALIA). L'Autorità ha inoltre concluso tre istruttorie in relazione alla mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazioni, che si sono concluse con l'accertamento della violazione dell'articolo 19, comma 2 della legge n. 287/90 e con l'irrogazione di sanzioni amministrative per un ammontare complessivo pari a circa 48 mila euro[18].

Al 31 marzo 2003 sono in corso tre procedimenti istruttori per inottemperanza all'obbligo di notifica preventiva di operazioni di concentrazione[19].

Indagini conoscitive, pareri alla Banca d'Italia, inottemperanze

Nel corso del 2002 l'Autorità ha reso, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 287/90, 28 pareri alla Banca d'Italia, di cui 22 in materia di concentrazioni e 6 in materia di intese. In due casi aventi a oggetto intese, l'Autorità ha ritenuto che ricorressero gli estremi per la violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90[20].

Sempre nel periodo di riferimento l'Autorità ha concluso due procedimenti istruttori per inottemperanza alle misure prescritte quali condizioni per l'autorizzazione delle operazioni di concentrazioni[21], riscontrando in un caso (EDIZIONE HOLDING-AUTOSTRADE CONCESSIONE E COSTRUZIONE AUTOSTRADE) la violazione dell'articolo 19, comma 1 della legge n. 287/90 e irrogando contestualmente una sanzione pecuniaria per un ammontare pari a circa 15.8 milioni di euro. L'Autorità ha, altresì, sanzionato per un importo pari a 2 milioni di euro un'inottemperanza a una diffida a eliminare infrazioni accertate (ASSOVIAGGI-ALITALIA).

Nel primo trimestre del 2003 l'Autorità ha deliberato l'avvio di un'indagine conoscitiva sullo stato di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica[22]. Ha inoltre reso tredici pareri alla Banca d'Italia, di cui undici in materia di concentrazioni e due in materia di intese. In un caso l'Autorità ha ritenuto che l'accordo dovesse essere autorizzato subordinatamente al rispetto di talune condizioni[23].

---

[18] MTV ITALIA-RAMI D'AZIENDA; LOTTOMATICA-TWIN; NUOVA MAA ASSICURAZIONI-MEDIOLANUM ASSICURAZIONI.

[19] IPLOM-RAMO DI AZIENDA DI IMPRESA INDIVIDUALE; FIAT GESCO-RAMO DI AZIENDA DI I.L.T.E.-INDUSTRIA LIBRARIA TIPOGRAFICA EDITRICE; MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO-EURALUX.

[20] CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO-UNICREDITO ITALIANO; BANCA VALDICHIANA DI CREDITO COOPERATIVO TOSCO-UMBRO-BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPULCIANO-FEDERAZIONE TOSCANA DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO.

[21] EDIZIONE HOLDING-AUTOSTRADE CONCESSIONE E COSTRUZIONE AUTOSTRADE; SEAT PAGINE GIALLE-CECCHI GORI COMMUNICATIONS.

[22] INDAGINE CONOSCITIVA SULLO STATO DELLA LIBERALIZZAZIONE DEI SETTORI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS.

[23] A.B.I.-ACCORDI INTERBANCARI.

L'attività di segnalazione e consultiva

Le segnalazioni effettuate dall'Autorità, ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge n. 287/90, in relazione alle restrizioni della concorrenza derivanti dalla normativa esistente o da progetti normativi sono state 30 di cui 24 nel 2002 e 6 nel 2003. Come negli anni passati, esse hanno riguardato un'ampia gamma di settori economici.

Attività di segnalazione e consultiva per settori di attività economica (numero degli interventi: gennaio 2002-marzo 2003)

Settore	2002	gennaio-marzo 2003
Energia elettrica, acqua, e gas	3	-
Industria alimentare e delle bevande	1	-
Industria farmaceutica	1	-
Trasporti e noleggio di mezzi di trasporto	3	2
Radio e televisione	1	-
Telecomunicazioni	8	-
Assicurazioni e fondi pensione	1	-
Servizi finanziari	1	-
Servizi postali	-	1
Attività professionali e imprenditoriali	2	-
Attività ricreative, culturali e sportive	-	2
Servizi vari	2	-
Varie	1	1
TOTALE	**24**	**6**

AGRICOLTURA E ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

Nel periodo di riferimento l'Autorità ha concluso due procedimenti istruttori in relazione a due intese tra imprese operanti, rispettivamente, nella produzione e commercializzazione di gelati (SAGIT-CONTRATTI DI VENDITA E DI DISTRIBUZIONE DEL GELATO) e nel settore delle sigarette (VARIAZIONE DI PREZZO DI ALCUNE MARCHE DI TABACCHI). L'Autorità ha inoltre autorizzato, subordinatamente al rispetto di alcuni impegni, un'operazione di concentrazione tra imprese attive nel settore bieticolo-saccarifero (SOCIETÀ ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI-S.E.C.I.-CO.PRO.B.-FINBIETICOLA-ERIDANIA), nonché sanzionato un'inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione (SODIPAR-IMPRESA INDIVIDUALE). Infine, l'Autorità ha effettuato un intervento di segnalazione in relazione a disposizioni normative suscettibili di restringere la concorrenza nel settore della panificazione (SEGNALAZIONE IN MERITO ALLE NUOVE NORME SULLA PANIFICAZIONE).

PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI

SAGIT-CONTRATTI DI VENDITA E DI DISTRIBUZIONE DEL GELATO

Nel gennaio 2003 l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio relativo a un modello contrattuale, volontariamente comunicato dalla società Sagit Spa ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 287/90, avente a oggetto la distribuzione e la commercializzazione dei gelati nei punti vendita del cosiddetto canale *horeca* (bar, ristoranti, esercizi pubblici). Il modello contrattuale comunicato da Sagit prevedeva una clausola di acquisto esclusivo, da parte del punto vendita, a favore dell'impresa produttrice di gelato. In considerazione dell'utilizzazione del medesimo modello contrattuale anche dagli altri principali produttori di gelato industriale presenti in Italia, ovvero Nestlé Italiana Spa, Sammontana Srl, Gelati Sanson Spa, l'Autorità ha ritenuto di avviare il procedimento istruttorio anche nei confronti di tali imprese, al fine di valutare gli effetti concorrenziali complessivi dei contratti posti in essere sul mercato interessato che, in conformità con i precedenti comunitari e dell'Autorità in questo settore, è stato individuato nel mercato nazionale della produzione e commercializzazione di gelato da impulso industriale. Il procedimento è stato dunque avviato sulla base sia dell'articolo 2 della legge n. 287/90, per accertare l'eventuale natura restrittiva del solo modello contrattuale notificato da Sagit, sia dell'articolo 81 del Trattato CE, per verificare l'eventuale esistenza di un effetto cumulativo di una rete di accordi analoghi e la compatibilità di tale rete di accordi con quanto previsto dal regolamento comunitario n. 2790/99/CE in materia di intese verticali[24].

Dalle risultanze istruttorie è emerso che i contratti di distribuzione del gelato industriale da impulso sono caratterizzati da tre diverse clausole di esclusiva: l'esclusiva nei confronti dei concessionari-grossisti, l'esclusiva sul punto vendita e l'esclusiva sui frigo-congelatori in cui sono conservati i gelati (cosiddetta *freezer exclusivity*).

In relazione alle clausole di esclusiva nei confronti dei concessionari-grossisti, l'Autorità ha ritenuto che esse rispondono alle politiche commerciali delle imprese produttrici che affidano al concessionario non solo l'attività di distribuzione propriamente detta, ma anche tutte le relazioni commerciali con i clienti finali. L'esclusiva serve dunque a creare un forte legame fra produttore e distributore al fine di assicurare gli sforzi di quest'ultimo nelle politiche commerciali del produttore, in sostituzione di una struttura distributiva integrata. Essa non appare dunque costituire un ostacolo per l'ingresso sul mercato di un nuovo concorrente, anche in considerazione dell'ampio numero di grossisti che operano nella catena del freddo.

[24] Regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del Trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, in GUCE L 336/21 del 29 dicembre 1999.

Anche con riferimento alla *freezer exclusivity*, l'Autorità ha accertato che essa non elimina di per sé la possibilità di disporre di due *freezer* in uno stesso punto vendita, tendenza che si è significativamente manifestata negli ultimi anni, anche in conseguenza dell'evoluzione tecnologica che ha reso disponibili congelatori di dimensioni più ridotte. Inoltre, ha assunto rilievo nella valutazione di tale clausola la circostanza per cui i contratti di comodato hanno una durata sostanzialmente breve (pari a un anno) o indeterminata, ma con possibilità di risoluzione, previo mero preavviso, senza necessità di pagare alcuna penale in caso di recesso prima della scadenza naturale del contratto. Ciò rende nel complesso poco vincolante la *freezer exclusivity*, potendo l'esercente commerciale richiedere la rimozione del frigo-congelatore e stipulare un nuovo contratto di comodato con un altro produttore.

I maggiori problemi in termini di restrizione della concorrenza sono stati invece individuati nei contratti di esclusiva con i singoli punti vendita, che vincolano l'esercizio commerciale a distribuire i gelati di un unico produttore. Nel corso del procedimento è, tuttavia, emerso che una parte significativa della rete di distribuzione al dettaglio (pari al 43% dei punti vendita) non è, allo stato, interessata da clausole di esclusiva e, pertanto, rimane sostanzialmente libera e accessibile a eventuali nuovi entranti o alla concorrenza degli operatori già attivi. A tale riguardo, Sagit ha manifestato la volontà di non applicare la tipologia contrattuale in questione a una percentuale superiore al 50% dei punti vendita da essa complessivamente serviti. Inoltre, Sagit si è impegnata a modificare il modello contrattuale originariamente notificato, eliminando l'obbligo per l'esercente di far subentrare un eventuale terzo cessionario nel contratto stipulato, nonché l'indicazione del grossista presso il quale l'esercente avrebbe dovuto obbligatoriamente rifornirsi.

In ragione della presenza di una parte significativa di punti vendita sostanzialmente non vincolati, l'Autorità ha ritenuto che l'applicazione dei contratti di esclusiva da parte di Sagit, Nestlé, Sammontana e Sanson non fosse suscettibile di determinare, allo stato, un effetto cumulativo di blocco sul mercato in contrasto con l'articolo 81 del Trattato CE, e che non fosse dunque necessario procedere alla revoca dell'esenzione per categoria di cui al regolamento n. 2790/99/CE nei confronti delle società Nestlé, Sammontana e Sanson, esenzione della quale esse beneficiavano in ragione delle quote di mercato detenute (inferiori al 30%). Relativamente al contratto notificato da Sagit, in considerazione delle modifiche apportate e dell'impegno a non incrementare il numero di punti vendita forniti con contratto di esclusiva oltre il 50% di quelli da essa complessivamente serviti, l'Autorità ha ritenuto che tale contratto non risultava, allo stato, suscettibile di restringere la concorrenza ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90.

VARIAZIONE DI PREZZO DI ALCUNE MARCHE DI TABACCHI

Nel marzo 2003 l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti delle imprese operanti nel mercato italiano delle sigarette, accertando un'intesa restrittiva della concorrenza realizzata nel periodo 1993-2001 dai due principali operatori, il gruppo Philip Morris e l'Amministrazione

Autonoma dei Monopoli di Stato, alla quale nel 1999 è subentrato l'Ente Tabacchi Italiani Spa (ETI). In particolare, dall'istruttoria è emerso che Philip Morris e l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato/ETI sono state a lungo legate da rapporti contrattuali di licenza in base ai quali l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato prima e l'ETI poi hanno prodotto e venduto sigarette con marchi di proprietà di Philip Morris (*Marlboro*, *Diana*, *Muratti* e *Mercedes*). In tale contesto, queste due imprese hanno dato luogo a un'ampia concertazione avente come oggetto ed effetto la convergenza delle loro strategie commerciali, con conseguente alterazione delle dinamiche concorrenziali sui prezzi delle sigarette, limitazione all'iscrizione in tariffa di nuovi marchi e sostanziale mantenimento di un'artificiale stabilità del mercato, in violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90. Più specificatamente, nel periodo considerato, Philip Morris e Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato/ETI hanno applicato aumenti di prezzo contestuali e omogenei, riuscendo a mantenere la loro quota congiunta di mercato pari a circa il 90%, anche attraverso azioni volte a limitare iniziative concorrenziali degli altri operatori.

I contratti di licenza per la produzione e vendita delle sigarette, rinnovati tre volte nel periodo preso in considerazione dall'istruttoria (nel 1993, 1997 e 1999), riguardavano alcune delle principali marche di Philip Morris commercializzate in Italia e rappresentavano una significativa parte dell'attività produttiva dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato/ETI. Sia tali contratti, sia le iniziative intercorse per il loro rinnovo e la loro attuazione, hanno creato uno stabile legame tra Philip Morris e l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato/ETI e il conseguente coordinamento delle loro politiche commerciali. Uno degli elementi caratterizzanti i rapporti contrattuali di licenza era lo squilibrio economico. Infatti, per l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato prima e per l'ETI poi era estremamente importante il mantenimento di tali rapporti, in quanto essi permettevano l'utilizzo di una parte considerevole della capacità produttiva e determinavano introiti corrispondenti a un significativo ammontare dei ricavi aziendali. Per Philip Morris, invece, la stipula dei contratti di licenza non era dettata da un difetto della sua capacità produttiva, né da una maggiore economicità della produzione dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato/ETI. In realtà, l'istruttoria ha mostrato che i rapporti contrattuali di licenza sono stati utilizzati da Philip Morris quale strumento di pressione sull'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato/ETI affinché questa orientasse la sua azione per favorire, oltre ai propri interessi, anche quelli dell'impresa licenziante, accrescendone ricavi e posizione di mercato: nel 1993 Philip Morris deteneva il 46,9% del mercato delle sigarette, contro il 45% dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato; nel 2001 le quote sono state, rispettivamente, del 62,2% e del 27%. A questo proposito è apparsa rilevante la circostanza che, nel periodo considerato, *Diana*, la marca più importante, in termini di volumi e ricavi, prodotta su licenza dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato/ETI, ha rappresentato il principale fattore di erosione della quota di mercato della stessa Amministrazione a favore di Philip Morris.

Dall'istruttoria è emerso che, nell'arco di tempo considerato, Philip Morris e l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato/ETI hanno effettuato negoziazioni e raggiunto accordi che andavano oltre il normale contenuto dei contratti di licenza, coordinando le proprie strategie commerciali, con particolare riferimento agli aumenti di prezzo e ai posizionamenti delle principali marche di sigarette. La concertazione fra Philip Morris e l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato/ETI si è in primo luogo manifestata nella definizione di aumenti di prezzo, nonché nell'evitare aumenti dell'aliquota dell'imposta di consumo. Le sigarette, infatti, essendo un prodotto gravato da un'elevata imposizione (l'imposta di consumo e l'Iva incidono complessivamente per circa il 75% sul prezzo finale di vendita), rappresentano per lo Stato un ambito preferenziale per aumentare il gettito fiscale. Nel periodo considerato, si sono succedute leggi di finanza pubblica che hanno quantificato il gettito aggiuntivo da conseguire e autorizzato il Ministro delle Finanze ad aumentare l'aliquota dell'imposta di consumo. Attraverso la concertazione sugli aumenti dei prezzi, Philip Morris e l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato/ETI sono riuscite ad aumentare i loro ricavi e a soddisfare le esigenze erariali di maggior gettito, evitando quindi l'attuazione dei previsti aumenti delle aliquote impositive, che avrebbero, diversamente, inciso negativamente sui ricavi dei produttori. La concertazione sui prezzi tra le parti era espressamente prevista nei contratti applicati fino al 1997, relativamente ai prodotti oggetto di licenza, che rappresentavano una significativa parte del mercato. Infine, il mantenimento, l'annullamento e il ripristino di un differenziale di prezzo tra le sigarette *MS*, la principale marca dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato/ETI, e le sigarette *Diana*, prodotte su licenza, sono stati costantemente oggetto di trattativa tra le due imprese.

L'intesa fra Philip Morris e l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato/ETI si è diretta anche nei confronti delle altre imprese, inducendo aumenti dei prezzi delle sigarette concorrenti e limitando le possibilità di introdurre sul mercato *brand* a livelli di prezzo competitivi. Per realizzare tale strategia comune, i due principali operatori si sono avvalsi del particolare ruolo dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, produttore, operatore in monopolio di fatto nella distribuzione all'ingrosso[25], nonché amministrazione competente per i procedimenti di iscrizione nelle tariffe di vendita[26] e di variazione degli inquadramenti in tali tariffe. Fino al 1998, è stata proprio l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato a comuni-

[25] Con decisione del 17 giugno 1998, la Commissione europea ha accertato comportamenti abusivi nella distribuzione posti in essere dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

[26] Ai fini della commercializzazione in Italia, le sigarette e gli altri prodotti derivati del tabacco devono essere iscritti con decreto in tariffe di vendita, ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1965, n. 825. Per alcuni anni e fino al 1996, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha omesso di pronunciarsi sulle domande di iscrizione in tariffa presentate dagli operatori esteri. Tale comportamento è stato oggetto di un procedimento della Commissione nei confronti della Repubblica Italiana, ai sensi dell'articolo 169 (ora articolo 226) del Trattato.

care alle altre imprese l'entità degli aumenti dei prezzi e ad assicurarsi che esse seguissero le indicazioni fornite. Successivamente, nel 1999 e nel 2000, tale azione è stata svolta da ETI.

Un'ulteriore evidenza del coordinamento tra Philip Morris e l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato/ETI volto al mantenimento di un'artificiosa stabilità del mercato, è emersa dalla vicenda che condusse, nel 1997, all'iscrizione in tariffa di prodotti in una fascia di prezzo intermedia tra le due preesistenti, quella alta nella quale erano collocate le marche estere e quella bassa nella quale erano collocate le marche nazionali e le sigarette *Diana*. In tale occasione, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato si adoperò nei confronti degli operatori minori per limitare il numero e la tipologia dei marchi da iscrivere e per controllarne il livello di prezzo, secondo linee corrispondenti a una precisa strategia elaborata da Philip Morris, interessata, al pari dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, a limitare le iscrizioni che altre imprese avevano chiesto a livelli di prezzo inferiori a quelli in cui erano tradizionalmente posizionati i prodotti esteri.

L'Autorità ha ritenuto che i comportamenti di prezzo delle imprese diverse da Philip Morris e Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato/ETI non potessero ricondursi a un'intesa, in quanto essi erano stati per lungo tempo fortemente condizionati dalle pressioni esercitate dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato/ETI (tra l'altro, nella sua veste di monopolista di fatto nella distribuzione), volte a neutralizzare la possibilità di mettere in atto azioni concorrenziali. In tal senso rileva la circostanza che fino alla decisione della Commissione europea del giugno 1998, il contratto di distribuzione delle sigarette, sottoscritto da ciascun produttore estero con l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato conteneva significative limitazioni all'aumento delle quantità commercializzate, eliminando di fatto ogni incentivo economico per gli operatori minori ad adottare strategie di prezzo che favorissero l'aumento delle quantità vendute. Successivamente, a partire dal secondo semestre 1998, le imprese minori hanno posto in essere condotte divergenti da quelle di Philip Morris e Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato/ETI, senza che ciò abbia, tuttavia, determinato né una reazione da parte dei due principali operatori, né una modifica consistente della struttura del mercato.

Considerata la gravità e la durata delle infrazioni accertate, l'Autorità ha comminato sanzioni a cinque società del gruppo Philip Morris (Philip Morris Products Inc. e Philip Morris Products SA, che hanno stipulato i contratti di licenza; Philip Morris Holland B.V. e Philip Morris GmbH, che hanno venduto sigarette nel mercato italiano, dando attuazione alla concertazione mediante l'applicazione dei prezzi concordati; Philip Morris International Management SA, che ha avuto un ruolo nella definizione della politica commerciale del gruppo Philip Morris per il mercato italiano) per complessivi 50 milioni di euro e alla società Ente Tabacchi Italiani per 20 milioni di euro.

Quest'ultima è stata chiamata a rispondere anche per i comportamenti anticoncorrenziali posti in essere dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato fino al 1998.

SOCIETÀ ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI-S.E.C.I.-CO.PRO.B.-FINBIETICOLA-ERIDANIA

Nell'agosto 2002 l'Autorità ha autorizzato, subordinatamente al rispetto di alcuni impegni assunti dalle parti, l'acquisizione del 100% delle azioni del capitale della società Eridania Spa, operante nel settore della produzione e distribuzione di zucchero da barbabietola, da parte di tre imprese, Società Esercizi Commerciali Industriali-S.E.C.I. Spa (e la sua divisione Sadam Zuccherifici Spa), Coprob Scrl e Finbieticola Spa, anch'esse attive nel settore bieticolo-saccarifero. In particolare, l'operazione risultava articolata in due fasi: inizialmente, Sacofin Spa, impresa comune tra Seci/Sadam, Coprob e Finbieticola, avrebbe acquisito l'intero capitale sociale di Eridania; successivamente, entro un periodo massimo di 18/24 mesi, si sarebbe proceduto alla suddivisione di Sacofin in favore di due costituende società: Newco C, controllata da Sadam e Newco D, partecipata pariteticamente da Coprob e Finbieticola. Pertanto, a conclusione dell'operazione si sarebbero realizzati due distinti effetti concentrativi, consistenti rispettivamente nell'acquisto del controllo esclusivo di alcune attività di Eridania da parte di Seci/Sadam e nell'acquisizione del controllo congiunto di altre attività di Eridania per il tramite di un'impresa comune tra Coprob e Finbieticola. L'istruttoria era stata avviata al fine di verificare se l'operazione fosse nel suo insieme suscettibile di determinare la costituzione di una posizione dominante collettiva in capo a Seci/Sadam e a Coprob/Finbieticola nel mercato italiano dello zucchero, idonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza anche nei mercati a monte dell'approvvigionamento delle barbabietole e della distribuzione del seme.

Dal punto di vista del quadro normativo di riferimento, il settore bieticolo-saccarifero è regolamentato, a livello comunitario, nell'ambito della politica agricola comune (PAC), per mezzo di una Organizzazione Comune di Mercato (OCM) dello zucchero. Lo strumento principale attraverso cui vengono realizzate le finalità dell'OCM consiste nella fissazione di un tetto produttivo suddiviso tra gli Stati membri, ciascuno dei quali ripartisce la propria quota alle società saccarifere operanti a livello nazionale, che, a loro volta, distribuiscono le quote produttive tra i bieticoltori attraverso la stipula dei cosiddetti contratti di coltivazione, mediante i quali il produttore agricolo si impegna a vendere e lo zuccherificio ad acquistare un quantitativo di saccarosio corrispondente alle barbabietole che l'agricoltore prevede di ricavare da una determinata superficie. Tali misure, originariamente concepite come transitorie, sono state di fatto più volte prorogate e sono tuttora vigenti.

In considerazione della complessità delle relazioni orizzontali e verticali tra gli operatori coinvolti, gli effetti dell'operazione notificata sono stati valutati sia nel mercato della produzione e vendita di zucchero, sia nei mercati a

monte dell'approvvigionamento delle barbabietole e della distribuzione del seme. Dal punto di vista geografico, il mercato della produzione e vendita di zucchero ha una dimensione nazionale. Tale delimitazione deriva principalmente dalla presenza di una regolamentazione che definisce in modo preciso il livello di offerta per ogni singolo Stato, operando di fatto come fattore di segmentazione dei singoli mercati nazionali. Rileva, inoltre, il fatto che la regolamentazione comunitaria viene applicata dai singoli Stati in maniera differenziata, in relazione alle particolarità che contraddistinguono l'attività produttiva e ai rapporti che intercorrono fra i diversi soggetti della filiera bieticolo-saccarifera nei singoli mercati nazionali. La produzione nazionale di zucchero, contingentata dalla regolamentazione comunitaria, è suddivisa annualmente con decreto del Ministero delle Politiche Agricole fra le diverse imprese. Precedentemente alla notifica dell'operazione, in Italia operavano soltanto cinque società, alle quali nel 2001 erano state assegnate le seguenti quote di produzione: Eridania 46,13%, Sfir 21,1%, Sadam 19,65%, Coprob 7,72% e Zuccherificio del Molise 5,41%. In considerazione dei flussi di importazione che per il 2001 si erano attestati intorno al 20-30% dei consumi nazionali, le quote di vendita erano state nel medesimo anno le seguenti: Eridania tra il 20-30%, Sadam e Sfir tra il 10-20%, Coprob e Zuccherificio del Molise non oltre il 10%. Anche i mercati dell'approvvigionamento di barbabietole e quello della distribuzione del seme di barbabietola presentano una estensione geografica nazionale in quanto, in sede di accordo interprofessionale, definito da una negoziazione collettiva tra tutti gli zuccherifici e tutte le associazioni agricole presenti nel settore, vengono fissati i principali parametri che regolano i rapporti tra parte agricola e parte industriale stabilendo, tra l'altro, le modalità di consegna delle barbabietole agli zuccherifici e il prezzo della bietola.

In relazione agli effetti dell'operazione come originariamente notificata, l'Autorità ha ritenuto che essa comportasse una radicale modificazione della struttura dell'industria nazionale dello zucchero, con la riduzione del numero delle imprese, la scomparsa del principale operatore e il contemporaneo rafforzamento di due imprese minori, Sadam e Coprob. Queste ultime, a seguito dell'operazione, avrebbero raggiunto la *leadership* del mercato, con quote pari a circa il 35% (Sadam) e il 39% (Coprob, anche tramite Newco D), nonché beneficiato di legami verticali sul fronte dell'approvvigionamento tramite la presenza di Finbieticola, rispettivamente, nel capitale di alcune imprese del gruppo Sadam e in Newco D.

In virtù delle modifiche strutturali conseguenti alla concentrazione, delle caratteristiche dei mercati interessati e dei legami strutturali esistenti tra le imprese coinvolte, l'operazione notificata è stata valutata suscettibile di determinare la creazione di una posizione dominante collettiva in capo a Sadam e a Coprob/Finbieticola nel mercato italiano dello zucchero. In particolare, l'Autorità ha osservato che già prima della concentrazione, il mercato risultava caratterizzato da: un elevato grado di concentrazione, una notevole omogeneità in termini di prodotto e di costi di produzione, una domanda sostan-

zialmente stabile, una significativa trasparenza delle dinamiche commerciali (la produzione è conosciuta in relazione al regime delle quote mentre per le vendite rileva il limitato numero di produttori, pari complessivamente a cinque, e di consumatori, rappresentati essenzialmente dalle principali industrie dolciarie e dalle catene della grande distribuzione). Pertanto, in un simile contesto di mercato, già prima della concentrazione in esame i produttori erano nelle condizioni di poter osservare, pur con un certo margine di incertezza, la condotta dei concorrenti, di prevederne le reazioni e quindi di determinare intelligentemente le rispettive strategie. Tuttavia, l'eventuale coordinamento tacito così raggiunto non poteva dirsi né certo né stabile. Infatti, soprattutto l'esistenza di una notevole asimmetria nelle quote dei produttori e l'assenza di legami strutturali tra gli stessi non garantiva un duraturo parallelismo nelle condotte, né la capacità di reagire a condotte non allineate poteva dirsi sicura e tempestiva.

L'operazione notificata avrebbe comportato, a giudizio dell'Autorità, significative modificazioni dell'assetto concorrenziale esistente, consentendo il mantenimento stabile di un comportamento parallelo tra le parti. Infatti, a seguito della concentrazione, sarebbero venuti a crearsi due operatori quasi perfettamente simmetrici in termini di quote di mercato, che complessivamente avrebbero coperto circa i ¾ della produzione nazionale. Inoltre, la circostanza che per un periodo di 18-24 mesi, corrispondente a due campagne saccarifere, le parti avrebbero gestito congiuntamente le attività produttive e commerciali di Eridania, sviluppando un'intensa collaborazione industriale e commerciale e condividendo importanti informazioni in merito, avrebbe potuto facilitare il perseguimento di una strategia di mercato unitaria anche successivamente alla suddivisione delle attività acquisite. L'adozione da parte di Sadam e Coprob/Finbieticola di parallele politiche di prezzo risultava poi particolarmente realistica anche alla luce dell'elevata trasparenza del mercato che si sarebbe venuta a creare in considerazione del fatto che queste avrebbero condiviso la maggior parte dei grandi clienti. Questa condivisione avrebbe infatti permesso a ciascuna impresa di conoscere, tra l'altro, il livello dei prezzi praticato dai concorrenti. Ciò avrebbe consentito ai due oligopolisti di monitorare in tempo reale le rispettive mosse strategiche, potendo in tal modo prevedere e allineare i rispettivi comportamenti e al tempo stesso riscontrare e reagire a ogni eventuale deviazione.

Nel corso del procedimento le parti hanno manifestato l'intenzione di assumere alcuni impegni volti a rimuovere gli effetti distorsivi della concorrenza derivanti dall'operazione di concentrazione. In particolare, gli impegni presentati riguardavano: *i*) la riduzione del periodo di gestione comune della società acquisita a poco più di sei mesi; *ii*) la modifica di alcuni legami societari al fine di ridurre il ruolo di Finbieticola nelle società saccarifere partecipate; *iii*) l'introduzione di appositi meccanismi volti a evitare distorsioni nelle modalità di approvvigionamento delle barbabietole a favore delle due società risultanti dalla concentrazione; *iv*) la cessione delle attività di distribuzione

del seme di barbabietola facenti capo a Eridania, Sadam e Coprob; *v*) l'impegno di mettere a disposizione di un *trader* indipendente, dotato di risorse finanziarie ed esperienza adeguate per operare quale attivo concorrente sul mercato italiano, un quantitativo di zucchero a prezzi inferiori a quelli di mercato nel caso in cui le importazioni di zucchero in Italia scendessero al di sotto di una determinata soglia quantitativa. L'Autorità ha valutato tali impegni idonei a eliminare il pericolo che, a seguito dell'operazione, si venisse a costituire una posizione dominante collettiva tale da ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza nel mercati interessati e ne ha, dunque, autorizzato la realizzazione ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della legge n. 287/90.

SODIPAR-IMPRESA INDIVIDUALE

Nel settembre 2002 l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti della società Sodipar Srl e della sua controllata La Civab Srl per inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione. L'operazione, comunicata tardivamente all'Autorità, consisteva nell'acquisizione da parte della società La Civab di un ramo di azienda di un'impresa individuale attivo nella distribuzione di bevande alcoliche e analcoliche nella provincia di Livorno.

In merito alla responsabilità per la mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva, l'Autorità ha ritenuto che essa fosse da attribuire esclusivamente a La Civab. Infatti, l'acquisizione del ramo d'azienda era stata effettuata direttamente da La Civab e la capogruppo Sodipar non aveva svolto nella vicenda in questione un ruolo sostanziale o preponderante tale da far degradare il comportamento di La Civab a mera esecuzione delle scelte imprenditoriali della sua controllante. Anzi, come è risultato dalle risultanze istruttorie, La Civab esercitava la sua attività in completa autonomia rispetto alla controllante Sodipar.

In ordine alla quantificazione della sanzione, l'Autorità ha considerato, tra gli altri elementi: l'assenza di dolo da parte dell'agente; la comunicazione spontanea, seppure tardiva, dell'operazione; la collaborazione prestata dalle parti nel corso del procedimento; la mancata costituzione o rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza. Sulla base di tali presupposti, l'Autorità ha ritenuto di comminare una sanzione di circa 5 mila euro.

SEGNALAZIONE IN MERITO ALLE NUOVE NORME SULLA PANIFICAZIONE

Nel novembre 2002 l'Autorità ha inviato al Parlamento e al Governo una segnalazione, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90, in relazione alla disciplina del settore della panificazione, contenuta nella legge 31 luglio 1956, n. 1002, recante "Nuove norme sulla panificazione", nonché al regolamento adottato dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato (CCIA) di Roma con delibera n. 275 del 27 settembre 1999, intitolato "Istruzioni relative agli adempimenti in materia di panificazione di cui alla legge n. 1002/56 nella provincia di Roma".

La legge n. 1002/56 prevedeva un regime autorizzatorio per l'insediamento dei nuovi panifici nonché per il trasferimento e le trasformazioni di quelli esistenti. In particolare, i panifici di nuovo impianto erano assoggettati ad autorizzazione rilasciata della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura della Provincia, sentita un'apposita Commissione, avente il compito di valutare la domanda di apertura sulla base della densità dei panifici esistenti e del volume della produzione nella località ove era stata richiesta l'autorizzazione.

Nel settembre 1999 la CCIA di Roma ha adottato un regolamento che, richiamandosi ai principi contenuti nella legge n. 1002/56, specificava che la concessione dell'autorizzazione all'insediamento di un nuovo impianto di panificazione era subordinata all'esigenza di "salvaguardare l'equilibrio locale di mercato tra domanda e offerta". Il regolamento contingentava, dunque, nella sostanza il numero di panifici presenti sul territorio provinciale, rapportandolo a criteri predeterminati *ex lege*, quali la località e, nell'ambito della stessa, la densità dei panifici esistenti, il volume della produzione e il fabbisogno di pane.

Come già ripetutamente osservato in altre circostanze, l'Autorità ha posto in evidenza che l'utilizzazione di strumenti regolatori che limitino, in assenza di motivate esigenze di carattere generale, il numero delle imprese autorizzate a operare, determina distorsioni della concorrenza, creando ingiustificate posizioni di rendita degli operatori già presenti e disincentivando gli stessi a migliorare le condizioni di offerta del loro prodotto. L'Autorità ha inoltre rilevato come nel caso di specie non sembravano sussistere ragioni per ritenere che, dal venir meno della prevista programmazione dei panifici sul territorio provinciale, potessero derivare configurazioni di mercato inidonee a soddisfare le esigenze della domanda; al contrario, una rimozione delle restrizioni quantitative all'entrata avrebbe comportato una maggiore articolazione dell'offerta, anche sotto il profilo delle scelte di prezzo e di qualità/varietà del prodotto e, in definitiva, un migliore soddisfacimento delle esigenze dei consumatori finali.

PRODOTTI PETROLIFERI

IPLOM-CENTRO CALOR-BRONDINO

Nel gennaio 2003 l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio in relazione alla violazione dell'obbligo di notifica preventiva delle operazioni di concentrazione da parte della società Iplom Spa e della sua controllante, Finoil Spa. In particolare, l'operazione, tardivamente comunicata all'Autorità, consisteva nell'acquisizione da parte di Centro Calor Srl, controllata al 90% da Iplom e al 10% da Finoil, di un ramo d'azienda di un'impresa, costituito da alcuni beni immobili, mobili, immateriali e da alcune autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti petroliferi e lubrificanti. Al 31 marzo 2003 l'istruttoria è in corso.

SMALTIMENTO RIFIUTI

CULLIGAM COMO-RAMI D'AZIENDA

Nel novembre 2002 l'Autorità ha concluso un'istruttoria nei confronti delle società Culligan Italiana Spa e Culligan Como Srl per inottemperanza all'obbligo di notifica preventiva di tre operazioni di concentrazione realizzate da Culligan Italiana, in due casi attraverso la sua controllata Culligan Como, e comunicate all'Autorità solo successivamente alla loro realizzazione. In particolare, le operazioni tardivamente comunicate riguardavano le acquisizioni di tre rami d'azienda attivi nella commercializzazione, installazione e manutenzione di apparecchiature per il trattamento delle acque primarie.

L'Autorità ha ritenuto che la responsabilità della mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva fosse da attribuire esclusivamente a Culligan Italiana, avendo accertato che il ruolo svolto dalla controllata Culligan Como nell'acquisizione diretta dei due rami d'azienda era stato meramente strumentale rispetto al programma di crescita esterna perseguito dalla controllante.

Ai fini della determinazione dell'ammontare della sanzione, l'Autorità ha considerato, oltre l'assenza di dolo, la collaborazione prestata dalla società nel corso del procedimento e la modesta incidenza concorrenziale di ciascuna delle operazioni realizzate, anche la circostanza attenuante della prossimità temporale delle acquisizioni rispetto a un'operazione di concentrazione intervenuta a livello internazionale tra il gruppo US Filter, di cui la società Culligan Italiana faceva parte, e il gruppo Vivendi Universal, nuovo gruppo di riferimento dell'impresa, che poteva aver indotto in errore circa il calcolo del fatturato rilevante. L'Autorità ha dunque disposto, nei confronti di Culligan Italiana, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria per ciascuna delle violazioni contestate, pari complessivamente a 6.309 euro.

PRODOTTI FARMACEUTICI

Nel 2002 l'Autorità ha effettuato un intervento di segnalazione in relazione ad alcune disposizioni riguardanti la durata della tutela brevettuale complementare dei farmaci (PARERE SULLA DURATA DELLA COPERTURA BREVETTUALE COMPLEMENTARE DEI FARMACI). Al 31 marzo 2003 è in corso un'istruttoria, avviata nell'aprile 2001 e descritta nella Relazione dello scorso anno, in merito a presunte violazioni dei divieti di intese restrittive della concorrenza e abuso di posizione dominante nella fornitura di strisce reattive per il controllo del livello di glicemia nel sangue (TEST DIAGNOSTICI PER DIABETE).

PARERE SULLA DURATA DELLA COPERTURA BREVETTUALE COMPLEMENTARE DEI FARMACI

Nel maggio 2002 l'Autorità ha segnalato i potenziali effetti distorsivi della concorrenza derivanti dalle modifiche apportate, in sede di conversione,

al decreto legge 15 aprile 2002, n. 63. In particolare, tale decreto prevedeva una progressiva riduzione della durata della tutela brevettuale complementare riconosciuta dalla normativa nazionale (18 anni ulteriori), al fine di adeguarla a quella riconosciuta in ambito comunitario (5 anni ulteriori). Il disegno di legge di conversione (A.S. n. 1425) limitava la portata innovativa del decreto, estendendo il periodo di protezione complementare per alcune centinaia di molecole.

Nel parere l'Autorità ha posto in evidenza che la prospettata estensione della durata della tutela brevettuale complementare avrebbe determinato tre principali effetti distorsivi della concorrenza, ovvero: *i*) ostacolato lo sviluppo del mercato dei farmaci generici in Italia, già significativamente sottodimensionato rispetto a quello di altri Paesi europei; *ii*) consentito il mantenimento di prezzi più elevati in ragione dell'assenza di un confronto concorrenziale derivante dal permanere, esclusivamente in Italia, di un regime di protezione brevettale per un numero elevato di prodotti; *iii*) limitato lo sviluppo dell'industria chimica di base in quanto tale estensione della tutela brevettuale non permetteva alle imprese di produrre molecole coperte da brevetto nemmeno ai fini dell'esportazione verso Paesi esteri nei quali tale forma di protezione fosse cessata.

L'Autorità ha rilevato che non sembrava sussistere alcun tipo di giustificazione, da un punto di vista economico e industriale, per il mantenimento di tale prolungamento della protezione brevettuale. Infatti, gli investimenti effettuati per i prodotti in questione, essendo in commercio già prima del 1° gennaio 1993, dovevano essere stati ampiamente recuperati, considerando anche che i titolari di tali diritti risultavano per lo più imprese multinazionali che non godevano di alcuna protezione brevettuale proprio nei Paesi in cui avevano effettuato investimenti in ricerca e sviluppo. Quanto agli investimenti delle imprese italiane, e in particolare a quelli effettuati dalle PMI, l'Autorità ha osservato che tali imprese operano generalmente su licenza delle imprese titolari dei relativi diritti e sulla base di rapporti di *co-marketing*, ovvero mettendo in commercio la stessa molecola con un nome diverso dalla specialità già commercializzata dall'impresa licenziante. Tale situazione genera un aumento complessivo degli investimenti in promozione e marketing che, essendo rivolti a molecole già ampiamente note e diffuse sul mercato, di per sé non possono in alcun modo giustificare un prolungamento della tutela brevettale complementare.

Per tali motivi l'Autorità ha auspicato che, nel corso dell'*iter* parlamentare di conversione del decreto legge n. 63/2002, non si procedesse a estendere la durata della protezione complementare, al fine di non ostacolare lo sviluppo concorrenziale del settore. I suggerimenti espressi dall'Autorità non sono stati tuttavia accolti.

ALTRE ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

PRODOTTI CHIMICI, MATERIE PLASTICHE, GOMMA

EUROPE CHEMICAL-SET EUROPEAN TRADE-WORD CHEMICAL TRADE

Nell'ottobre 2002 l'Autorità ha concluso un'istruttoria condotta nei confronti della società Europe Chemical Ltd per mancata ottemperanza all'obbligo di notifica preventiva di un'operazione di concentrazione. L'operazione, comunicata tardivamente, riguardava l'acquisizione da parte di Europe Chemical, società finanziaria di diritto inglese, dell'intero capitale sociale delle società lussemburghesi Set European Trade SA e Word Chemical Trade SA. Quest'ultime detenevano, al momento della realizzazione dell'operazione, il 50% del capitale sociale della società italiana Giuseppe Cambiaghi Spa.

L'Autorità ha considerato che l'operazione risultava soggetta all'obbligo di notifica preventiva in quanto il fatturato realizzato a livello nazionale dalle imprese oggetto di acquisizione nell'esercizio precedente alla realizzazione dell'operazione era superiore alla soglia prevista dall'articolo 16, comma 1 della legge n. 287/90. Nel corso del procedimento istruttorio, la società Europe Chemical ha eccepito che l'operazione non era stata notificata sulla base dell'erronea convinzione che, poiché le società acquisite appartenevano ad altri ordinamenti giuridici, essa non fosse soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva.

A seguito dell'attività istruttoria svolta, l'Autorità ha considerato che l'obbligo di comunicazione preventiva non poteva considerarsi assolto con l'avvenuta comunicazione spontanea in quanto tale comunicazione era avvenuta tardivamente rispetto alla realizzazione dell'operazione. Pertanto, l'Autorità ha ritenuto che la condotta omissiva integrasse gli estremi della violazione contestata, comminando a Europe Chemical una sanzione di 13 mila euro.

SIDERURGIA E METALLURGIA

Nel corso del 2002 l'Autorità ha concluso due procedimenti istruttori relativi a inottemperanze all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di operazioni di concentrazione (VOESTALPINE EUROPLATINEN-EUROWELD, VOESTALPINE STAHL-TURINAUTO).

VOESTALPINE EUROPLATINEN-EUROWELD

Nel dicembre 2002 l'Autorità ha concluso un'istruttoria condotta nei confronti della società Voestalpine Europlatinen GmbH per mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva di un'operazione di concentrazione. L'operazione, comunicata tardivamente, riguardava l'acquisizione da parte di Voestalpine Europlatinen GmbH del controllo congiunto della società Euroweld Srl.

L'operazione in esame, comportando l'acquisizione del controllo congiunto di un'impresa, risultava soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva in quanto il fatturato realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate era superiore alla soglia prevista dall'articolo 16, comma 1 della legge n. 287/90. Peraltro, in considerazione del fatto che Voestalpine Europlatinen GmbH aveva provveduto a comunicare spontaneamente, seppur tardivamente, l'operazione, l'Autorità ha ritenuto opportuno comminare alla società acquirente una sanzione amministrativa di 4.940 euro.

VOESTALPINE STAHL-TURINAUTO

Nel dicembre 2002 l'Autorità ha concluso un'istruttoria condotta nei confronti della società Voestalpine Stahl GmbH per mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva di un'operazione di concentrazione. L'operazione, comunicata tardivamente, riguardava l'acquisizione da parte di Voestalpine Stahl GmbH del controllo congiunto della società Turinauto Spa.

L'operazione in esame, comportando l'acquisizione del controllo congiunto di un'impresa, risultava soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva in quanto il fatturato realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate era superiore alla soglia prevista dall'articolo 16, comma 1 della legge n. 287/90. Peraltro, in considerazione del fatto che Voestalpine Stahl GmbH aveva provveduto a comunicare spontaneamente, seppur tardivamente, l'operazione, l'Autorità ha ritenuto opportuno comminare alla società acquirente una sanzione amministrativa di 14.210 euro.

ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

EVOLUZIONE NORMATIVA E INTERVENTI DELL'AUTORITÀ

I processi di liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, avviati rispettivamente dalle direttive comunitarie 96/92/CE e 98/30/CE, sono stati introdotti nel nostro Paese con l'adozione dei decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, relativo all'energia elettrica e 23 maggio 2000, n. 164, relativo al gas naturale. Tuttavia, a inizio 2003 e dunque a distanza di quasi quattro anni dall'avvio del processo di liberalizzazione, il quadro è ancora assai variegato e lungi dall'aver raggiunto un assetto definitivo. I mercati potenzialmente concorrenziali della generazione di energia elettrica, dell'approvvigionamento di gas naturale e della vendita ai clienti liberi di energia elettrica e di gas naturale non appaiono, infatti, avere ancora assunto una configurazione pienamente competitiva, sia sotto il profilo della struttura dell'offerta, sia delle condizioni di prezzo praticate.

Alcune norme finalizzate alla promozione della concorrenza sono state attuate; si tratta, ad esempio, della cessione di 15.000 MW di potenza da parte di Enel, degli obblighi di separazione societaria delle società verticalmente

integrate, dei tetti antitrust sul gas naturale immesso al consumo e venduto ai consumatori finali, delle norme in materia di progressiva apertura della domanda finale di energia elettrica e di gas. Ad altre norme non è stata ancora data attuazione, come quelle che prevedono l'introduzione della Borsa Elettrica e dell'Acquirente Unico nel settore dell'energia elettrica. Alcuni provvedimenti normativi recentemente approvati[27] o in discussione, sia a livello nazionale che comunitario[28], potrebbero ulteriormente modificare il quadro di riferimento.

L'Autorità, nel corso dello svolgimento della propria attività istituzionale, ha potuto osservare nel 2002 alcuni comportamenti delle imprese *incumbent* ex monopoliste (Enel nel settore dell'energia elettrica ed Eni nel settore del gas naturale) che potrebbero avere effetti sulla velocità e sull'indirizzo del processo di liberalizzazione. Si tratta, in particolare, dei progetti di riassetto nel settore della vendita di energia elettrica di Enel e delle iniziative di integrazione societaria di Eni, con l'Offerta Pubblica di Acquisto delle azioni di Italgas non ancora detenute. Stante questa situazione, e in parallelo con una iniziativa analoga assunta dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, l'Autorità ha ritenuto opportuno avviare un'indagine conoscitiva di natura generale, ai sensi dell'articolo 12, comma 2 della legge n. 287/90, sullo stato della liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas (INDAGINE CONOSCITIVA SULLO STATO DELLA LIBERALIZZAZIONE DEI SETTORI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS).

ENERGIA ELETTRICA

Nel corso del 2002 l'Autorità ha autorizzato un'operazione di concentrazione (ENEL-FRANCE TELECOM-NEW WIND) e concluso due procedimenti istruttori per omessa notificazione preventiva di operazioni di concentrazione (ENERGIA PLASSIER-IMPRESA ELETTRICA PLASSIER, BKW FMB ENERGIE-ELECTRA ITALIA). Inoltre, è stata effettuata una segnalazione sulle distorsioni della concorrenza originate da una normativa regionale relativa all'assegnazione delle concessioni per lo sfruttamento di grandi derivazioni idroelettriche (SEGNALAZIONE SULLE CONCESSIONI PER LO SFRUTTAMENTO DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO). Al 31 marzo 2003 è in corso l'istruttoria, avviata nel marzo 2002 e descritta nella Relazione dello scorso anno, avente a oggetto presunti comportamenti abusivi nella stipulazione di contratti per la vendita di energia elettrica a clienti idonei (ENEL TRADE-CLIENTI IDONEI).

---

[27] Legge 12 dicembre 2002, n. 273, contenente "Nuove misure per favorire l'iniziativa economica e lo sviluppo della concorrenza".

[28] Disegno di legge n. 3297, "Riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in materia di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e di gestione di rifiuti radioattivi" (cosiddetto Disegno Marzano); nuove direttive comunitarie relative ai settori dell'energia elettrica e del gas, di modifica delle direttive 96/92/CE e 98/30/CE.

ENEL-FRANCE TELECOM-NEW WIND

Nel febbraio 2001 l'Autorità aveva autorizzato, subordinatamente all'adozione di alcune misure, l'acquisizione del controllo congiunto di Infostrada Spa da parte di Enel Spa e di France Télécom SA. Tali misure riguardavano la cessione da parte di Enel di almeno 5.500 MW della propria capacità di generazione, nel rispetto di una serie di requisiti sostanziali e temporali. Successivamente, la decisione dell'Autorità veniva impugnata da Enel innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, il quale accoglieva il ricorso e disponeva l'annullamento della decisione dell'Autorità che, a sua volta, impugnava la sentenza del Tar, presentando ricorso in appello al Consiglio di Stato. Giudicando fondato solo uno dei motivi del ricorso di primo grado relativo alla misura prescritta dall'Autorità di cedere parte della capacità di generazione, il Consiglio di Stato ha disposto l'annullamento di tale parte del provvedimento impugnato, precisando altresì "*la semplice illegittimità della misura correttiva* [...], *ma non la definizione della fattispecie sostanziale sottesa dal provvedimento autorizzativo*" (sentenza 1° ottobre 2002, n. 5156). Tale definizione doveva avvenire, secondo il Consiglio di Stato, a seguito del nuovo esercizio da parte dell'Autorità del potere attribuitogli dall'articolo 6, comma 2 della legge n. 287/90. Pertanto, nell'ottobre 2002 l'Autorità ha deliberato l'avvio di una nuova istruttoria sulla medesima fattispecie nei confronti di Enel, France Télécom e Wind, considerato che nel periodo intercorrente tra la prima decisione dell'Autorità e l'avvio della nuova istruttoria, Infostrada è stata fusa per incorporazione in Wind, la quale a sua volta era, in quel momento, controllata congiuntamente da Enel e France Télécom.

Individuati il mercato rilevante del prodotto nella fornitura di energia elettrica ai clienti idonei, effettivi e potenziali (a seconda che effettuino o meno transazioni commerciali nel mercato liberalizzato) e la dimensione geografica del mercato come essenzialmente nazionale, l'Autorità è passata a valutare la posizione occupata da Enel nel mercato di riferimento. Al riguardo, l'Autorità ha preliminarmente osservato che la ricostruzione della posizione dominante di Enel nel mercato della fornitura di energia ai clienti idonei, effettivi e potenziali, già effettuata dall'Autorità nella decisione del febbraio 2001, era stata confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato. Anche nella seconda istruttoria, l'Autorità ha posto in evidenza la posizione dominante di Enel in ragione della elevata quota di mercato detenuta, sia da Enel Trade nelle vendite ai clienti idonei effettivi, sia da Enel Distribuzione nelle vendite ai clienti idonei potenziali. Tale circostanza è stata inoltre valutata anche nella prospettiva dell'ulteriore ampliamento del mercato rilevante conseguente alla riduzione della soglia di idoneità a un livello minimo di consumo pari 0,1 GWh a partire dagli inizi del 2003. L'estensione del mercato libero determinerà un incremento significativo dei clienti idonei, con l'inclusione delle piccole utenze industriali e commerciali che, pur superando la soglia di consumi che conferisce l'idoneità, hanno continuato a servirsi sul mercato regolamentato. La posizione dominante di Enel è stata, infine, qualificata in

considerazione dei limiti quantitativi delle fonti di approvvigionamento a disposizione dei concorrenti di Enel e del fatto che la capacità di generazione delle *ex* Genco sarà indisponibile fino al 2008, a causa degli interventi di *repowering* di una parte dei loro impianti.

Il nuovo procedimento ha consentito di mettere in luce alcune circostanze che attengono principalmente agli sviluppi della strategia cosiddetta *multi-utility*, consistente nella vendita congiunta di elettricità e servizi di telecomunicazioni. Infatti, secondo quanto emerso dai più recenti piani strategici di Enel, l'obiettivo del gruppo di offrire in modo congiunto nel mercato rilevante elettricità e servizi di telecomunicazioni non ha avuto alcun seguito, essendo mutati i presupposti che erano a fondamento di tale politica commerciale. In particolare, dai nuovi piani strategici è emersa l'intenzione di Enel di considerare l'acquisizione di Wind come un mero investimento finanziario, non prevedendo alcuna ulteriore integrazione operativa volta alla vendita congiunta di servizi di telecomunicazioni e di elettricità ai clienti idonei effettivi e potenziali. A conferma di ciò, Enel, d'intesa con quello che in quel momento era l'altro azionista di riferimento (France Télécom), intendeva collocare sul mercato azionario una quota del capitale di Wind tramite un'offerta pubblica di vendita, non appena le condizioni di mercato sarebbero state favorevoli. Le risultanze istruttorie hanno inoltre evidenziato che le ipotizzate sinergie tra forniture di elettricità e servizi di telecomunicazione si sono rivelate modeste, come confermato dall'esperienza dei principali concorrenti elettrici di Enel che negli ultimi anni avevano intrapreso un'attività di diversificazione nel settore delle telecomunicazioni.

L'Autorità è quindi giunta alla conclusione che le misure che erano state individuate nella decisione di autorizzazione del febbraio 2001 non risultavano più necessarie e, pertanto, l'acquisizione di Infostrada non è stata ritenuta suscettibile di determinare un rafforzamento della posizione dominante di Enel nel mercato della fornitura di energia elettrica ai clienti idonei.

ENERGIA PLASSIER-IMPRESA ELETTRICA PLASSIER

Nel settembre 2002 l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti della società Energia Plassier Srl per inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva di un'operazione di concentrazione. L'operazione, comunicata tardivamente all'Autorità, consisteva nell'acquisizione da parte di Energia Plassier dell'azienda di proprietà di Impresa Elettrica Plassier Srl, costituita da due centrali idroelettriche site in La Salle (AO), dai rapporti contrattuali in essere e dalle concessioni e autorizzazioni pubbliche relative all'esercizio dell'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

L'operazione, comportando l'acquisizione del controllo di un'impresa, risultava soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva in quanto il fatturato realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla realizzazione della concentrazio-

ne era superiore alla soglia prevista dall'articolo 16, comma 1 della legge n. 287/90. L'Autorità, in considerazione della circostanza che l'operazione era stata comunicata spontaneamente, seppur tardivamente, da Energia Plassier, ha ritenuto opportuno comminare alla società acquirente una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.325 euro.

BKW FMB ENERGIE-ELECTRA ITALIA

Nel settembre 2002 l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti della società BKW FMB Energie AG (BKW) in relazione alla violazione dell'obbligo di notifica preventiva delle operazioni di concentrazione. L'operazione, comunicata tardivamente all'Autorità, è consistita nell'acquisizione da parte di BKW del controllo esclusivo della società Electra Italia Spa, di cui già in precedenza deteneva il controllo congiunto con E.ON Energie AG. Electra Italia è una società attiva nell'acquisto, vendita, vettoriamento e distribuzione di energia elettrica e relativi servizi in Italia. La concentrazione ha riguardato, in particolare, il mercato della consegna e vendita di energia elettrica ai clienti idonei.

L'operazione, comportando l'acquisizione del controllo di un'impresa, risultava soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva in quanto il fatturato realizzato a livello nazionale dall'impresa acquisita nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla realizzazione dell'operazione era superiore alla soglia prevista dall'articolo 16, comma 1 della legge n. 287/90. Ai fini della determinazione dell'ammontare della sanzione, l'Autorità ha considerato la modesta incidenza concorrenziale dell'operazione in esame e il breve lasso di tempo (meno di quattro mesi) intercorso tra il perfezionamento dell'operazione e la sua comunicazione. Pertanto, l'Autorità ha ritenuto opportuno comminare, nei confronti di BKW, una sanzione pecuniaria di 10.735 euro.

SEGNALAZIONE SULLE CONCESSIONI PER LO SFRUTTAMENTO DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO

Nel marzo 2002 l'Autorità ha inviato una segnalazione, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90, al Parlamento, al Governo, nonché ai Presidenti del Consiglio Regionale della Regione Trentino-Alto Adige e della Provincia Autonoma di Bolzano, in merito agli effetti distorsivi della concorrenza derivanti dall'applicazione della normativa adottata dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige in materia di concessioni per lo sfruttamento di grandi derivazioni a scopo idroelettrico. In particolare, alcune disposizioni del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 436, di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione, assegnano, nell'ambito del meccanismo di selezione del concessionario delle grandi derivazioni a scopo idroelettrico, una preferenza alle aziende controllate dalla provincia o da altri enti locali. Al riguardo, è previsto che la provincia competente possa, dopo lo svolgimento della gara, assegnare la concessione a tali aziende, trasmettendo loro, a titolo gratuito, i programmi di intervento e gestione presentati dal sog-

getto vincitore, qualora esse si impegnino a realizzare un programma avente contenuto identico o migliorativo.

L'Autorità ha ritenuto che tali disposizioni, riconoscendo un ingiustificato *favor* alle aziende controllate dalla provincia o da altri enti locali, fossero suscettibili di impedire ogni confronto competitivo, rendendo poco conveniente la partecipazione alla gara ai soggetti privati. Infatti, un eventuale soggetto vincitore della gara, dopo aver sopportato gli oneri della partecipazione alla competizione e della elaborazione dei programmi, vedrebbe tali programmi trasmessi gratuitamente ad altri soggetti che beneficiano di una preferenza nell'assegnazione della concessione unicamente in virtù dei propri rapporti con l'amministrazione locale.

L'Autorità ha inoltre segnalato le distorsioni della concorrenza derivanti dalla concreta condotta tenuta dalla Provincia Autonoma di Bolzano, che avrebbe rinnovato in capo a una società da essa interamente controllata, senza ricorrere allo svolgimento di alcuna gara, due concessioni per lo sfruttamento di grandi derivazioni idroelettriche. Al riguardo, l'Autorità ha raccomandato la massima trasparenza nell'esercizio delle funzioni amministrative in materia, richiamando l'amministrazione territoriale competente al necessario rispetto del corretto funzionamento del mercato.

GAS NATURALE

Nel periodo di riferimento l'Autorità ha accertato una violazione dell'articolo 82 del Trattato CE in relazione ad alcuni comportamenti abusivi nei mercati del trasporto e della vendita di gas naturale (BLUGAS-SNAM). L'Autorità ha, inoltre, sanzionato tre inottemperanze all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione (THÜGA ITALIA-S.I.M.A.-SAMEST, THÜGA-FINGAS-SUDGAS, THÜGA-THÜGA ITALIA-ENERGAS-HYDROBAU). Infine, è stato effettuato un intervento di segnalazione in merito alla disciplina relativa al conferimento di nuova capacità di rigassificazione di terminali di gas naturale liquefatto (PARERE SULLA NUOVA CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE DEI TERMINALI DI GNL).

BLUGAS-SNAM

Nel novembre 2002 l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio, ai sensi dell'articolo 82 del Trattato CE, in relazione ad alcuni comportamenti restrittivi della concorrenza posti in essere dalle società Snam Spa e Snam Rete Gas Spa nell'ambito dell'assegnazione della capacità di trasporto ai punti di ingresso nella rete nazionale di gasdotti, con riferimento sia al periodo 1° maggio-30 settembre 2001, sia all'intero anno termico 2001-2002. Nel corso dell'istruttoria la società Snam è stata fusa per incorporazione nella controllante Eni Spa (divenendo Eni Divisione Gas Power, EDGP), nei cui confronti è proseguito il procedimento.

I mercati rilevanti sui quali valutare i comportamenti di Eni e Snam Rete Gas sono stati individuati dall'Autorità in quelli del trasporto di gas naturale lungo la rete nazionale di gasdotti e quello della vendita di gas naturale. Entrambi i mercati sono stati considerati di dimensione geografica nazionale. Eni e Snam Rete Gas sono in posizione dominante, rispettivamente, nei mercati della vendita e del trasporto di gas naturale. In particolare, Snam Rete Gas detiene una posizione dominante nel mercato nazionale del trasporto di gas naturale lungo la rete nazionale dei gasdotti, di cui controlla circa il 97%. Eni occupa una posizione dominante nel mercato nazionale della vendita, avendo venduto nel 2001 circa l'84% del gas consumato in Italia. Il gruppo Eni si presenta in ogni caso dominante in tutte le fasi della filiera del gas.

In via preliminare, l'Autorità ha osservato che i comportamenti relativi al semestre estivo 2001 risultavano ascrivibili esclusivamente a EDGP in quanto Snam Rete Gas non era ancora stata costituita. Al riguardo, l'istruttoria ha consentito di verificare che tali condotte non erano configurabili come un abuso di posizione dominante. È stata, infatti, esclusa sia la sussistenza di un formale rifiuto a concedere l'accesso nel maggio 2001 da parte di EDGP nei confronti di Blugas, Enel.FTL, Edison ed Enron, sia la presenza di elementi in grado di qualificare la condotta come dilatoria nell'evadere le quattro richieste ricevute ad aprile 2001.

Con riferimento all'assegnazione della capacità di trasporto sulla rete di gasdotti ai punti di entrata di importazione per l'anno termico 2001-2002, l'Autorità ha invece ritenuto che EDGP avesse abusato della propria posizione dominante nel mercato della vendita di gas naturale, ostacolando l'ingresso di operatori concorrenti, mentre nessuna specifica condotta abusiva è stata imputata a Snam Rete Gas. In particolare, dalle risultanze istruttorie sono emerse due distinte condotte poste in essere dalla società, tra loro connesse da stretti legami funzionali. In primo luogo, l'Autorità ha accertato che le modalità con cui EDGP aveva dato attuazione all'articolo 19 del decreto legislativo n. 164/00[29], che imponeva a Eni di ridurre progressivamente, dal 1° gennaio 2002, le immissioni di gas al consumo in Italia configuravano un comportamento abusivo; infatti, EDGP aveva venduto all'estero ad alcuni operatori italiani (Plurigas, Dalmine Energie, Edison e Cir Energia) volumi di gas sufficienti a garantire sino al 2007 la copertura di tutta la quota residua appannaggio di terzi operatori fissata dal decreto. In secondo luogo, EDGP ha ceduto ai propri clienti-concorrenti i propri diritti di trasporto, garantendo loro un accesso prioritario e di lungo periodo alla rete nazionale, a scapito degli altri operatori indipendenti. Attraverso tali condotte, EDGP ha dunque impedito che importatori di gas naturale, indi-

[29] Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recepisce la direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale. In particolare, l'articolo 19 stabilisce due tetti temporanei sia sul gas venduto ai clienti finali, sia su quello immesso nella rete nazionale da parte di un singolo soggetto.

pendenti da Eni per la fase di approvvigionamento, immettessero gas naturale sul mercato italiano della vendita per l'anno termico 2001-2002. In conseguenza di ciò, una percentuale assolutamente preponderante di gas trasportato sulla rete nazionale dei gasdotti e immesso sul territorio nazionale per la vendita proveniva direttamente o indirettamente da gas di proprietà di tale impresa, vanificando di fatto l'obiettivo perseguito dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 164/00, ovvero realizzare condizioni di pluralità di offerta rispetto alla passata situazione di monopolio di fatto di Eni, attraverso l'imposizione di tetti sul gas immesso in capo all'operatore dominante. Nessuna specifica condotta abusiva è stata invece imputata a Snam Rete Gas, in quanto le regole di accesso alla rete di trasporto adottate da tale società non avrebbero potuto avere valenza discriminatoria nei confronti del gas non di provenienza EDGP in assenza della strategia abusiva posta in atto da quest'ultima.

I comportamenti accertati sono stati ritenuti in violazione dell'articolo 82 del Trattato CE, dal momento che erano volti a impedire la creazione di un mercato degli scambi intra-comunitari di gas naturale capace, nel medio periodo, di abbattere le barriere tra singoli mercati della vendita e giungere alla definizione di un unico mercato del gas naturale.

Considerato che la condotta abusiva accertata consisteva precisamente nell'aver ostacolato o impedito l'ingresso sul mercato nazionale a imprese concorrenti, intenzionate a vendervi gas naturale acquistato da fornitori diversi da Eni, l'Autorità, congiuntamente all'imposizione di una sanzione simbolica di 1.000 euro, ha imposto a Eni di presentare entro 90 giorni dalla conclusione del procedimento una relazione contenente le misure che intendeva intraprendere per porre fine agli effetti derivanti dalla condotta abusiva accertata, con particolare riguardo alle attività di potenziamento dei gasdotti di trasporto esteri, allo scopo di favorire l'ingresso nel mercato italiano di nuovi operatori indipendenti. Nel marzo 2003 Eni ha presentato la propria relazione in merito a tali misure, la cui la valutazione circa l'idoneità a ottemperare alla delibera dell'Autorità è tutt'ora in corso.

THÜGA ITALIA-S.I.M.A.-SAMEST

Nell'agosto 2002 l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio in relazione alla violazione dell'obbligo di notifica preventiva delle operazioni di concentrazione da parte della società Thüga Italia Srl. L'operazione in esame, tardivamente comunicata all'Autorità, consisteva nell'acquisizione del 100% del capitale sociale delle società S.I.M.A. Srl e Samest Srl, entrambe attive nella distribuzione del gas metano nella zona di Bergamo e Mantova.

L'operazione comunicata, comportando l'acquisizione di due imprese, costituiva una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*) della legge n. 287/90, ed era soggetta all'obbligo di comunicazione preventi-

va in quanto il fatturato realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla realizzazione della concentrazione era risultato superiore alla soglia di cui all'articolo 16, comma 1 della legge n. 287/90. Peraltro, in considerazione della circostanza che Thüga Italia aveva provveduto a comunicare spontaneamente, seppur tardivamente l'operazione, l'Autorità ha ritenuto opportuno comminare, ai sensi dell'articolo 19, comma 2 della legge n. 287/90, una sanzione a carico della società acquirente di 10.950 euro.

THÜGA-FINGAS-SUDGAS

Nell'agosto 2002 l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio in relazione alla mancata notifica preventiva delle operazioni di acquisizione del controllo delle società Fingas Srl e Sudgas Spa da parte della società Thüga AG. A seguito dell'istruttoria svolta, l'Autorità ha concluso che l'operazione di acquisizione di Fingas, tardivamente notificata, non era qualificabile come concentrazione in quanto consisteva nell'acquisizione di una società holding che, al momento dell'operazione, non deteneva partecipazioni di controllo in alcuna società e non svolgeva attività di gestione delle partecipazioni detenute. Diversamente, l'acquisizione di Sudgas, anch'essa notificata tardivamente, comportando l'acquisizione del controllo di un'impresa, configurava una concentrazione per la quale valeva l'obbligo di notifica preventiva di cui all'articolo 16, comma 1 della legge n. 287/90.

Durante la fase istruttoria, Thüga ha eccepito l'impossibilità per l'Autorità di procedere all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la mancata tempestiva comunicazione, a motivo della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione previsto dall'articolo 28 della legge n. 689/81. Al riguardo, l'Autorità ha invece escluso l'intervenuta prescrizione in quanto l'illecito compiuto avrebbe i connotati della permanenza. Tale illecito, consistente nell'omessa notifica, aveva infatti impedito all'Autorità di effettuare la valutazione concorrenziale dell'operazione nel frattempo realizzata fino al momento in cui l'Autorità stessa, venuta al corrente dell'operazione, non ha avuto la possibilità di formulare il suo giudizio. L'Autorità ha ritenuto che, soltanto a partire da tale momento, iniziava a decorrere il termine di prescrizione quinquennale di cui all'articolo 28 della legge n. 689/81, per l'irrogazione della sanzione di inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva.

Ai fini della definizione dell'ammontare della sanzione, l'Autorità ha escluso l'esistenza di una volontà preordinata a commettere l'infrazione da parte di Thüga e ha tenuto conto della modesta incidenza concorrenziale dell'acquisizione della società Sudgas, nonché della novità della prospettazione giuridica relativa alla decorrenza del termine di prescrizione, procedendo all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 365 euro.

THÜGA-THÜGA ITALIA-ENERGAS-HYDROBAU

Nell'agosto 2002 l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio condotto nei confronti della società Thüga AG per inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione. In particolare, l'operazione consisteva nell'acquisizione, effettuata nel 1997 da parte di Thüga, del controllo esclusivo della società Energas Spa, società attiva nella distribuzione del gas metano nella zona di Bolzano. Nello stesso anno la società Thüga Italia, controllata da Thüga, aveva acquisito il 100% del capitale sociale di Hydrobau Srl, società holding che, al momento dell'acquisizione, non deteneva partecipazioni di controllo in alcuna società.

Dall'istruttoria condotta dall'Autorità è emerso che l'acquisizione di Energas costituiva una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*) della legge n. 287/90, soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva, mentre la comunicazione spontanea è avvenuta a quasi cinque anni di distanza dal perfezionamento dell'operazione. L'Autorità ha invece ritenuto che l'acquisizione di Hydrobau non configurasse un'operazione di concentrazione in quanto consisteva nell'acquisizione di una società holding che non deteneva partecipazioni di controllo in alcuna società e non svolgeva attività di gestione delle partecipazioni.

Ai fini della determinazione dell'ammontare della sanzione, l'Autorità ha escluso l'esistenza di una volontà preordinata alla commissione dell'infrazione da parte di Thüga e ha tenuto conto della modesta incidenza concorrenziale dell'acquisizione di Energas, procedendo all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 14.600 euro.

PARERE SULLA NUOVA CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE DEI TERMINALI DI GNL

Nell'aprile 2002, su richiesta dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, l'Autorità ha espresso un parere, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90, sul documento di consultazione predisposto dalla stessa Autorità per l'energia elettrica in merito alla disciplina relativa al conferimento di nuova capacità di rigassificazione di terminali di gas naturale liquefatto (GNL).

Nel parere l'Autorità, tenuto conto delle previsioni di aumento, nel medio periodo, dei consumi nazionali di gas naturale, soprattutto in virtù dell'incremento della domanda delle centrali di generazione elettrica, individuava nell'assenza di infrastrutture di interconnessione con l'estero della rete nazionale di gasdotti alternative a quelle controllate da Snam Rete Gas, una seria limitazione all'ingresso nel mercato dal lato dell'offerta. In tale prospettiva, l'Autorità considerava l'installazione di nuovi terminali di rigassificazione di GNL come un'importante opportunità per attenuare le esistenti barriere all'entrata, oltre che una possibilità di diversificare sotto il profilo geografico l'origine delle forniture di gas naturale.

In tal senso, l'Autorità ha concordato con quanto sostenuto dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas in merito alla necessità di derogare al regime di accesso regolato disposto dal decreto legislativo n. 164/00, prevedendo che una quota prevalente della nuova capacità di rigassificazione realizzata nei nuovi terminali GNL fosse riservata al proprietario dell'infrastruttura e solo una quota residua fosse sottoposta all'obbligo di accesso ai terzi a condizioni regolamentate. Al riguardo, l'Autorità ha ritenuto che il mantenimento di tale quota residua sottoposta all'obbligo di accesso regolato fosse giustificato dalla necessità di garantire, entro certi limiti, che imprese non verticalmente integrate nella fase di rigassificazione potessero anch'esse accedere all'utilizzo della nuova capacità di ingresso nel mercato e, così, contribuire ad accrescere il gioco concorrenziale. Inoltre, al fine di contemperare le legittime esigenze di tutela dell'investimento da parte delle imprese che realizzano i nuovi terminali GNL con l'obiettivo di promozione della concorrenza nel mercato del gas naturale, l'Autorità ha condiviso la graduale riduzione nel tempo della quota di nuova capacità di rigassificazione, inizialmente sottoposta al regime di riserva a favore del proprietario dell'infrastruttura, come proposto dal documento di consultazione, in modo da riflettere il parallelo graduale superamento delle eccezionali condizioni di mancanza di capacità di ingresso nel mercato alternativa a quella controllata dall'*incumbent*.

TRASPORTI

TRASPORTI AEREI E SERVIZI AEROPORTUALI

Nel periodo di riferimento l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio in relazione a un'intesa tra i principali vettori aerei nazionali volta a uniformare i supplementi tariffari introdotti a seguito dell'aumento del prezzo del carburante (COMPAGNIE AEREE-FUEL CHARGE). L'Autorità ha inoltre sanzionato un'inottemperanza a una diffida a eliminare infrazioni accertate (ASSOVIAGGI-ALITALIA). Infine, è stato effettuato un intervento di segnalazione in merito alle modalità di assegnazione delle bande orarie nell'aeroporto di Milano Linate (PARERE SULLA RIPARTIZIONE DEL TRAFFICO AEREO SUL SISTEMA AEROPORTUALE DI MILANO). Al 31 marzo 2003 sono in corso due istruttorie aventi a oggetto, rispettivamente, un accordo di *code sharing* su alcune rotte nazionali e internazionali (ALITALIA-VOLARE) e un presunto abuso di posizione dominante nel mercato dei servizi di *handling* dell'aeroporto di Bologna (AVIAPARTNER-SOCIETÀ AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA).

COMPAGNIE AEREE-FUEL CHARGE

Nell'agosto 2002 l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio, avviato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90, nei confronti delle società Alitalia Linee Aeree Italiane Spa, Meridiana Spa, Alpi Eagles Spa, Air Europe Spa, Volare Airlines Spa e Air One Spa, in relazione all'applicazione concordata e contestuale, da parte di alcuni vettori aerei, di un supplemento

tariffario della medesima entità (cosiddetto *fuel surcharge*) per tutte le tratte nazionali. Dal mese di giugno 2000, infatti, Alitalia, seguita dagli altri vettori, aveva introdotto per il trasporto aereo di linea di passeggeri, su tutte le tratte nazionali, un supplemento tariffario di diecimila lire, giustificandolo sulla base dell'aumento dei costi del carburante per aviazione. Nel mese di agosto 2000 Alitalia annunciava l'intenzione di portare, a partire dal 1° settembre 2000, il supplemento a ventiquattromila lire; un incremento di medesimo importo veniva adottato anche dalle altre compagnie aeree.

L'Autorità, conformemente alla definizione accolta dalla Commissione europea in alcune recenti decisioni, ha affermato che, nel settore del trasporto aereo di linea di passeggeri, il mercato rilevante vada individuato in ciascuna coppia origine/destinazione richiesta dai passeggeri, che comprende sia i voli diretti tra gli aeroporti delle due città che compongono la coppia, sia i voli indiretti, nella misura in cui siano sostituibili ai voli diretti. In tale contesto, caratterizzato da tariffe e quantità facilmente osservabili, da prodotti relativamente omogenei, con modeste differenze legate ai programmi *frequent flyer* e ai diversi livelli di qualità e sicurezza, i vettori operanti sulle rotte domestiche concorrono sia a livello di singola rotta che sul complesso delle rotte nazionali servite. Ne discende che le decisioni relative ai singoli mercati del prodotto sono in realtà il risultato di una valutazione che tiene conto dell'insieme delle rotte sulle quali i vettori operano. Sulla base di tali considerazioni, l'Autorità ha definito il mercato rilevante come la serie delle singole rotte nazionali interessate dall'applicazione del *fuel surcharge*, ovvero tutte le rotte nazionali sulle quali operava almeno uno dei vettori interessati dal procedimento.

Sulla base delle risultanze istruttorie, l'Autorità ha ritenuto che le condotte delle imprese integrassero una pratica concordata complessa, articolata in due fasi distinte: la prima aveva a oggetto la decisione della misura dell'incremento tariffario e riguardava, quindi, la modalità fondamentale di realizzazione dell'aumento dei prezzi, consistente nell'introduzione di un supplemento di importo fisso; nell'ambito di tale contesto concertativo, si era poi innestata la seconda fase, avente origine con la diffusione da parte di Alitalia di un comunicato stampa che annunciava la sua intenzione di procedere a una modifica dell'importo del supplemento.

Con particolare riferimento alle strategie di adeguamento dei concorrenti agli annunci dell'impresa *leader* Alitalia, l'Autorità ha affermato che la pratica con cui le imprese annunciano preventivamente gli aumenti di prezzo cui esse intendano procedere, deve considerarsi equiparabile a uno scambio indiretto di informazioni nella misura in cui esso consenta alle altre imprese di osservare le reciproche reazioni sui vari mercati e di adattarvisi. Qualora gli annunci di prezzo destinati alla clientela sollecitino infatti l'adesione, anche solo per fatti concludenti, di altri operatori, essi appaiono idonei a ridurre, per le varie imprese, la reciproca incertezza circa il loro comportamento futuro e, dunque, il rischio normalmente inerente a qualsiasi modifica unilaterale del comportamento degli operatori sul mercato.

In ordine alla consistenza dell'intesa, l'Autorità ha sottolineato che essa aveva coinvolto imprese con quote di mercato estremamente significative e aveva riguardato un aspetto essenziale della concorrenza tra vettori, costituendo il *fuel surcharge* una componente integrante della tariffa aerea. Secondo la consolidata giurisprudenza nazionale e comunitaria, l'uniformazione concertata di una componente che concorre al computo della tariffa, pur in assenza di una perfetta uniformità del prezzo effettivo, costituisce di per sé una restrizione della concorrenza rilevante ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90. L'aumento concertato dei prezzi aveva, inoltre, significativamente alterato le dinamiche concorrenziali dei mercati interessati, riducendo in misura significativa la concorrenza tra le imprese coinvolte. In particolare, l'applicazione contestuale di un supplemento carburante del medesimo ammontare aveva consentito agli operatori di cristallizzare la situazione di mercato, impedendo che essa si modificasse attraverso reazioni differenziate dei vettori all'incremento del costo del carburante per aviazione. Per altro verso, essa si era tradotta in un pregiudizio significativo per i consumatori, che avevano dovuto sostenere una spesa più consistente per fruire dei servizi di trasporto aereo.

L'Autorità ha ritenuto, dunque, che la pratica concertata accertata, in quanto volta a coordinare le rispettive strategie di prezzo tra soggetti operanti al medesimo livello della filiera produttiva, costituisse una delle restrizioni più gravi della concorrenza. La gravità della condotta anticoncorrenziale risultava, inoltre, legata al fatto che l'applicazione concertata del *fuel surcharge* da parte dei vettori partecipi della collusione era stata seguita da un corrispondente aumento del prezzo dei servizi di trasporto aereo da parte di altri vettori. Il superiore livello dei prezzi scaturito dalla concertazione aveva, quindi, funzionato come punto focale verso il quale le normali dinamiche del mercato oligopolistico avevano indotto a convergere anche gli operatori che pure non avevano partecipato alla concertazione.

Sebbene l'intesa accertata costituisse un'infrazione grave, l'Autorità ha ritenuto di irrogare una sanzione di non elevata entità, in considerazione della situazione di sofferenza del mercato al momento dell'introduzione del supplemento, connessa al repentino e significativo incremento del costo del carburante per aviazione, nonché della crisi strutturale che ha coinvolto l'intero settore del trasporto aereo dopo l'11 settembre 2001. Tenuto conto di tale circostanza e del diverso ruolo rivestito dai vettori nell'intesa, l'Autorità ha comminato una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.852.052 euro per Alitalia, 86.401 euro per Meridiana, 19.470 euro per Alpi Eagles, 35.161 euro per Air One, 62.711 euro per Air Europe e 52.687 euro per Volare Airlines.

ALITALIA-VOLARE

Nell'ottobre 2002 l'Autorità ha deliberato l'avvio di un procedimento istruttorio nei confronti delle società Alitalia Linee Aeree Italiane Spa e Volare Group Spa per verificare se l'accordo di *code sharing* stipulato dalle due compagnie, comunicato all'Autorità nel luglio 2002 ai sensi dell'articolo

13 della legge n. 287/90, integrasse una violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90, nonché l'eventuale sussistenza dei presupposti per un'autorizzazione in deroga ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge.

L'intesa comunicata, in vigore dal 1° luglio 2002 al 25 ottobre 2003, con possibilità di proroga automatica, ha per oggetto lo svolgimento di servizi di trasporto aereo di linea con condivisione dei codici (*code sharing*) delle due compagnie su 14 rotte nazionali e 8 rotte internazionali. Più specificamente, l'accordo prevede un *code sharing* cosiddetto *"free flow/segment availability"*, in virtù del quale ciascuno dei vettori partecipanti all'accordo ha la possibilità di vendere spazio sugli aeromobili dell'altro senza una rigida ripartizione del numero dei posti offerti e con il solo limite della residua disponibilità dei posti vendibili sull'aeromobile considerato. L'obiettivo perseguito dalle parti è rappresentato dall'ampliamento del numero delle rotte e delle frequenze, reso possibile dalla razionalizzazione delle rispettive capacità sulle diverse tratte interessate dall'accordo. L'accordo si inquadra, infatti, in un contesto in cui su alcune rotte le parti lamentavano un eccesso di capacità, elevati costi operativi e limitati, se non negativi, margini di profitto. L'Autorità ha avviato il procedimento istruttorio per verificare se l'intesa, interessando tutte le rotte nazionali sulle quali Volare operava in precedenza autonomamente, sia suscettibile di attenuare la pressione concorrenziale esercitata da Volare nei confronti dei concorrenti e, in particolare, di Alitalia. Al 31 marzo 2003 l'istruttoria è in corso.

ASSOVIAGGI-ALITALIA

Nel luglio 2002 l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti della società Alitalia Linee Aeree Italiane Spa per inottemperanza alla diffida dell'Autorità a eliminare le infrazioni accertate, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 della legge n. 287/90. In particolare, nel giugno 2001 l'Autorità aveva deliberato che i comportamenti posti in essere da Alitalia, consistenti nell'applicazione di schemi di incentivazione idonei a limitare l'accesso ai mercati del trasporto aereo di linea di passeggeri ai vettori concorrenti, nonché a fidelizzare e discriminare le agenzie di viaggio, costituivano una grave violazione dell'articolo 82 del Trattato CE. Nel corso di tale procedimento istruttorio, l'Autorità aveva infatti accertato che il funzionamento di questi schemi di incentivazione prevedeva, tra l'altro: *i*) la corresponsione di commissioni incentivanti al raggiungimento di determinati obiettivi di volato basati sul confronto con il fatturato conseguito dalla medesima agenzia nell'anno precedente; *ii*) un meccanismo di calcolo delle commissioni incentivanti in base al quale, al crescere del valore del volato Alitalia, si riconoscevano delle commissioni espresse in termini percentuali crescenti e applicate all'intero ammontare del volato Alitalia. Pertanto, il carattere abusivo di tali schemi consisteva nella individuazione di obiettivi di volato legati, per ciascuna agenzia, all'ammontare di volato Alitalia relativo allo stesso periodo dell'anno precedente; nonché, nel metodo di calcolo

delle commissioni incentivanti, che risultavano crescenti rispetto agli scaglioni marginali di volato e rendevano per tale ragione particolarmente conveniente per le agenzie stesse vendere i propri servizi ad Alitalia piuttosto che a un vettore concorrente.

Nell'ottobre 2001 Alitalia aveva presentato, come prescritto dall'Autorità, una relazione indicante alcune misure che il vettore avrebbe adottato a partire dal 1° gennaio 2002. In particolare, tali misure consistevano, tra l'altro: *i*) nella eliminazione dei meccanismi di incentivazione legati al fatturato conseguito dall'agenzia nel corrispondente arco temporale dell'anno precedente; *ii*) nel riconoscimento di commissioni relative a scaglioni di fatturato di agenzia predeterminati e indipendenti dai risultati conseguiti dalla medesima agenzia nell'anno precedente; *iii*) nella possibilità di considerare, ai fini del riconoscimento delle commissioni, anche il raggiungimento da parte delle agenzie di predeterminati livelli di qualità del servizio e di standard di efficienza, che si traducessero in significativi risparmi di costi per Alitalia. Poiché, tuttavia, successivamente a tale data, Alitalia aveva omesso di trasmettere documentazione idonea a comprovare l'effettiva applicazione dei nuovi schemi di incentivazione a favore delle agenzie di viaggio, l'Autorità ha avviato, nel marzo 2002, un nuovo procedimento per inottemperanza alla diffida dell'Autorità.

Nel corso dell'istruttoria, l'Autorità ha accertato che Alitalia non aveva, entro i termini posti dal provvedimento del giugno 2001 o successivamente, apportato agli schemi di incentivazione già censurati modifiche idonee a rimuovere le infrazioni contestate, continuando a calcolare le commissioni con riferimento a quanto venduto dalle agenzie nel passato. Più specificamente, è emerso che i contratti ancora in vigore per le sei fra le maggiori agenzie o reti di agenzie costituivano schemi di incentivazione analoghi a quelli già censurati dall'Autorità. Anche i contratti stipulati con le altre agenzie, piccole e medio-grandi, sebbene con alcune modifiche rispetto a quelli esaminati dall'Autorità fino al 2000, avevano mantenuto nella sostanza il loro carattere fidelizzante e discriminatorio. In ragione dell'inottemperanza accertata, l'Autorità ha, pertanto, deliberato l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2 milioni di euro.

AVIAPARTNER-SOCIETÀ AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA

Nel giugno 2002 l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti della Società Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna Spa (S.A.B.), gestore esclusivo dell'aeroporto di Bologna, in relazione a un presunto abuso di posizione dominante nel mercato dei servizi di *handling* aeroportuale. Il procedimento è stato avviato a seguito di una denuncia presentata dalla società Aviapartner Spa, attiva nella prestazione di servizi aeroportuali di assistenza a terra, la quale lamentava che S.A.B. avrebbe adottato comportamenti volti a ostacolarne l'accesso al mercato e, una volta che questo era avvenuto, a impedire il regolare svolgimento dell'attività.

L'istruttoria è volta ad accertare se S.A.B. abbia abusato della propria posizione dominante ostacolando l'accesso al mercato dell'unico *handler* indipendente ammesso a operare nello scalo bolognese attraverso ritardi sia nella messa a disposizione dei locali e delle infrastrutture necessari allo svolgimento dell'attività, sia nell'individuazione della manodopera da trasferire, in conformità con la vigente normativa, dal gestore al prestatore terzo; a ingresso avvenuto, poi, S.A.B. avrebbe frapposto ostacoli al regolare svolgimento dell'attività della società concorrente. Al 31 marzo 2003 l'istruttoria è in corso.

PARERE SULLA RIPARTIZIONE DEL TRAFFICO AEREO SUL SISTEMA AEROPORTUALE DI MILANO

Nel marzo 2003 l'Autorità, nell'esercizio dei poteri consultivi previsti dall'articolo 22 della legge n. 287/90, ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile un parere in merito alle modalità di applicazione del decreto ministeriale del 5 gennaio 2001 "Modificazioni al decreto 3 marzo 2000 concernente la ripartizione del traffico aereo sul sistema aeroportuale di Milano", con specifico riguardo ai criteri di assegnazione delle bande orarie relativamente ai voli da e per l'aeroporto di Milano Linate.

Al riguardo, l'Autorità ha posto in evidenza la necessità che, stanti i limiti quantitativi fissati dal decreto, l'assegnazione delle bande orarie operata dalle autorità competenti fosse effettuata seguendo criteri di proporzionalità e non discriminazione, al fine di evitare una distribuzione delle bande orarie ingiustificatamente favorevole ad alcune compagnie, sia pure nel formale rispetto delle soglie quantitative previste dal decreto. In particolare, l'Autorità ha osservato che l'interpretazione di Assoclearance, ente designato al coordinamento nell'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti italiani, secondo la quale le bande orarie sono assegnate a società di volta in volta singolarmente considerate e ritenute, ciascuna di esse, un singolo vettore aereo in quanto munito di relativa licenza, ancorché appartenenti a un medesimo gruppo, sebbene formalmente corretta, fosse idonea a favorire ingiustificatamente alcuni vettori aerei a danno di altri. In base a tale interpretazione, infatti, le compagnie aeree articolate in gruppi societari avrebbero potuto ottenere l'assegnazione di un numero più elevato di bande orarie rispetto a quello che le medesime avrebbero conseguito qualora fosse stato ritenuto avente diritto a tale assegnazione l'intero gruppo societario e non le singole società singolarmente considerate, in violazione del principio di proporzionalità sancito a livello comunitario, tra l'altro, proprio in relazione all'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti dal regolamento (CE) n. 95/93[30].

[30] Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a "Norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità", in GUCE L 14/1 del 22 gennaio 1993.

L'Autorità ha, inoltre, rilevato che l'interpretazione fornita da Assoclearance risultava in contrasto anche con i principi giurisprudenziali elaborati dalla Corte di Giustizia in tema di nozione di impresa che, nell'ambito del diritto della concorrenza, individua ciascuna entità economicamente considerata, anche se dal punto di vista giuridico essa risulta costituita formalmente da più persone, fisiche o giuridiche. L'Autorità ha pertanto auspicato che le disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 5 gennaio 2001 siano applicate in futuro in modo coerente con i principi di proporzionalità e non discriminazione, al fine di garantire una maggiore concorrenza nell'assegnazione delle bande orarie dell'aeroporto di Milano Linate.

TRASPORTI SU STRADA

SITA-VIAGGI E TURISMO MAROZZI

Nel luglio 2002 l'Autorità ha concluso un'istruttoria relativa a un'operazione di concentrazione consistente nell'acquisizione, da parte di Sita Spa, società facente parte del gruppo Ferrovie dello Stato e prevalentemente attiva negli autoservizi di trasporto pubblico locale, urbani ed extraurbani, nelle regioni Veneto, Toscana, Lazio, Campania, Basilicata e Puglia, del controllo esclusivo di Viaggi e Turismo Marozzi Srl, società principalmente operante nel settore del trasporto pubblico interregionale di persone tramite autobus, attraverso la gestione di autolinee regionali in concessione statale, sulle direttrici Puglia-Lazio, Puglia-Toscana e Basilicata-Toscana. L'operazione comunicata faceva seguito a un'operazione di concentrazione tra FS e Sogin, autorizzata dall'Autorità nel 1993 subordinatamente alla cessione da parte di FS del controllo di Marozzi a terzi operatori. Con l'operazione comunicata, SITA, che già deteneva il 49% di Marozzi, intendeva acquisire la restante quota del 51%. A seguito dell'operazione, dunque, FS avrebbe controllato indirettamente, attraverso SITA, l'intero capitale sociale di Marozzi.

Nell'ambito del trasporto pubblico di persone e bagagli tramite treno e autobus, l'Autorità ha distinto il trasporto interregionale, riguardante i collegamenti di media e lunga distanza tra almeno tre regioni italiane, e il trasporto pubblico locale. Per il trasporto interregionale su gomma, le linee di competenza statale sono soggette al sistema concessorio introdotto dalla legge n. 1822 del 1939 che prevede, attraverso il riconoscimento di diritti di esclusiva e di preferenza in sede di rilascio delle concessioni, un sostanziale regime di monopolio sulla singola tratta. Il trasporto interregionale su ferrovia beneficia, invece, della liberalizzazione del trasporto ferroviario internazionale, avviata in ambito comunitario negli anni '90, che ha riconosciuto il diritto di accesso alla rete ferroviaria a più utenti che intendano svolgere il servizio di trasporto internazionale di persone e merci tra Stati membri dell'Unione europea. In particolare, per quanto riguarda il trasporto di persone, il diritto di accesso è consentito ad associazioni internazionali tra imprese ferroviarie stabilite negli Stati membri in cui si trovano i capolinea del servizio da effettua-

re, sulla base di licenze rilasciate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Allo stesso modo del trasporto interregionale, anche il servizio di trasporto pubblico locale tramite autobus si basa su un sistema di concessioni rilasciate, in questo caso, dalle regioni. Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ha previsto che, entro il 31 dicembre 2003, si proceda all'individuazione del gestore del servizio di trasporto pubblico locale tramite autobus o treno sulla base di procedure concorsuali.

In ordine all'individuazione dei mercati rilevanti, l'Autorità ha considerato che le due modalità di trasporto, autobus e treno, potessero ritenersi tra loro sostituibili dal lato della domanda in funzione di fattori quali tempo di percorrenza, *comfort*, sicurezza, prezzo e servizi aggiuntivi. Diversamente, il ricorso al trasporto aereo non costituisce, per la maggior parte dei consumatori, una valida alternativa.

L'Autorità ha attribuito rilievo alla circostanza che, dal lato della domanda, le singole tratte presentavano tra loro un grado di sostituibilità assai limitato e, quindi, ciascuna di esse costituiva un mercato rilevante distinto. Tuttavia, poiché dal lato dell'offerta l'evoluzione della normativa che ha caratterizzato il settore del trasporto pubblico negli ultimi anni consentirà in futuro agli operatori di estendere la propria attività sia con riguardo alla tipologia di trasporto, sia con riguardo all'ambito geografico, l'Autorità ha ritenuto di dover considerare anche le condizioni di concorrenza che caratterizzano l'insieme dei collegamenti interessati dall'operazione a livello di direttrice e, in particolare, le caratteristiche dei servizi offerti dagli operatori già presenti su ciascuna di tali direttrici. Più specificamente, dall'istruttoria è emerso che i collegamenti serviti da Marozzi interessavano, nell'ambito delle direttrici Lazio-Puglia, Toscana-Puglia e Toscana-Basilicata, le seguenti tratte: Roma-Manduria, Roma-Bari-Taranto, Roma-Gallipoli, Roma-Brindisi, Roma-Otranto, Roma-Metaponto Lido, Roma-Lucera, Roma-Ginosa, Bari-Fiuggi, Manduria-Pisa, Otranto-Pisa, Matera-Pisa. Ciascuna di queste tratte è stata considerata un mercato rilevante distinto. In tali ambiti, il servizio di trasporto su ferro e su gomma sono risultati sostituibili in quanto, per ciascuna tratta interessata, il percorso complessivo effettuato dal treno e dall'autobus era in larga misura coincidente e le fermate erano per la maggior parte le stesse, almeno per alcune tipologie di treni.

Poiché sulla base del quadro normativo di riferimento il trasporto interregionale su gomma risultava soggetto al regime concessorio, l'Autorità ha in primo luogo rilevato che su ciascuna delle tratte interessate Marozzi operava in esclusiva. Con riguardo al trasporto ferroviario, è emerso poi che nessuna tra le nuove imprese ferroviarie titolari di licenza aveva presentato richiesta per l'effettuazione del servizio viaggiatori nelle tratte interessate dall'operazione e che, quindi, Trenitalia, controllata da FS, continuava a essere l'unico operatore a offrire il servizio di trasporto passeggeri a media e lunga percorrenza, a eccezione di Metronapoli, operante a livello esclusivamente locale. È stato inoltre rilevato che soltanto queste due imprese erano dotate del certi-

ficato di sicurezza necessario per svolgere il servizio di trasporto passeggeri sulla rete ferroviaria gestita da FS. In ragione di ciò, l'Autorità ha considerato improbabile che in un futuro ragionevolmente prossimo altre imprese potessero essere in grado di offrire servizi di trasporto passeggeri tali da costituire un'alternativa concorrenziale efficace a Trenitalia.

Nell'esaminare gli effetti dell'operazione, l'Autorità ha valutato che, nell'ambito del trasporto interregionale, l'operazione comunicata avrebbe determinato una sovrapposizione tra il servizio di trasporto pubblico tramite autobus offerto da Marozzi e quello ferroviario fornito da Trenitalia su dieci delle dodici tratte interessate dall'operazione. In particolare, a seguito della concentrazione, sarebbe stata eliminata qualsiasi concorrenza effettiva su tali tratte, in quanto FS sarebbe arrivata a detenere una quota di mercato pari al 100% dei passeggeri trasportati. L'Autorità ha, inoltre, considerato che l'impatto restrittivo dell'operazione emergeva anche con riferimento al più ampio contesto competitivo costituito dal complesso di collegamenti esistenti sulle direttrici interessate. Più specificamente, con riferimento alle direttrici Toscana-Puglia e Toscana-Basilicata, è risultato che pur essendo presenti su tali tratte altre imprese oltre a Marozzi, esse operavano solo poche corse settimanali, per lo più concentrate nel fine settimana o limitatamente a determinati periodi dell'anno, diversamente da Marozzi che offriva collegamenti giornalieri durante tutto il corso dell'anno. Sulla direttrice Lazio-Puglia, che risultava interessata in via principale dall'operazione, comprendendo essa la maggior parte delle linee sulle quali si sarebbe prodotta la sovrapposizione tra i due operatori (7 delle 10 tratte considerate), FS sarebbe arrivata a detenere, con l'acquisizione di Marozzi, una quota pari a circa il 97%. Oltre a ciò, l'Autorità ha rilevato che i mutamenti che pure stavano interessando il sistema dei trasporti non si erano ancora tradotti in una più agevole possibilità di ingresso di nuovi operatori nei mercati interessati dalla concentrazione. Nel trasporto interregionale tramite autobus permanevano, infatti, rilevanti barriere all'ingresso di nuovi operatori, derivanti dal regime concessorio. Relativamente al trasporto ferroviario, seppure la normativa vigente consentiva alle imprese dotate di licenza di operare nel trasporto passeggeri, permaneva una significativa asimmetria tra i potenziali nuovi entranti e Trenitalia. Quest'ultima, infatti, in qualità di operatore già presente sull'intera rete nazionale e parte dello stesso gruppo cui appartiene il gestore della rete, disponeva sia della struttura sia del *know how* necessari per poter attivare in tempi assai rapidi nuovi collegamenti. Diversamente, per i potenziali concorrenti, l'attivazione di nuove tratte avrebbe richiesto tempo e risorse non indifferenti ai fini dell'acquisizione di licenze, materiale rotabile, nonché delle certificazioni necessarie.

Anche nell'ambito del trasporto pubblico locale l'operazione determinava una significativa sovrapposizione sulla tratta Roma-Avellino e, dunque, risultava suscettibile di determinare la costituzione di una posizione dominante in capo a FS su tale mercato.

Nel corso del procedimento istruttorio le parti hanno formulato alcuni impegni di natura meramente comportamentale, che sono stati tuttavia considerati inidonei a evitare gli effetti anticoncorrenziali dell'operazione. In considerazione di ciò, l'Autorità ha ritenuto di vietare l'operazione di concentrazione, ai sensi dell'articolo 18, comma 1 della legge n. 287/90.

TRASPORTI MARITTIMI E ATTIVITÀ AUSILIARIE DEL TRASPORTO

Nel periodo di riferimento l'Autorità ha concluso due procedimenti istruttori riguardanti comportamenti abusivi posti in essere, rispettivamente, nel settore dei servizi di traghettamento di mezzi gommati attraverso lo Stretto di Messina (DIANO-TOURIST FERRY BOAT-CARONTE SHIPPING-NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA) e in quello della messa a disposizione di bacini di carenaggio nel porto di Napoli (O.N.I. E ALTRI-CANTIERI DEL MEDITERRANEO). L'Autorità ha inoltre effettuato due interventi di segnalazione in merito ad alcune disposizioni normative relative al settore portuale (SEGNALAZIONE SUL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEI BACINI DI CARENAGGIO DEL PORTO DI NAPOLI, SEGNALAZIONE SULLE TARIFFE A CARATTERE OBBLIGATORIO DEI COMPENSI DOVUTI AI RACCOMANDATARI MARITTIMI).

DIANO-TOURIST FERRY BOAT-CARONTE SHIPPING-NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA

Nell'aprile 2002 l'Autorità ha concluso un'istruttoria condotta nei confronti delle società Tourist Ferry Boat Spa, Caronte Spa e Navigazione Generale Italiana Spa, per abuso di posizione dominante nel settore del traghettamento di mezzi gommati attraverso lo Stretto di Messina. Il procedimento era stato avviato nel dicembre 2000 a seguito di una denuncia della società Diano, la quale lamentava presunti comportamenti abusivi da parte di Caronte e Tourist nell'ambito della loro attività di traghettamento sullo Stretto dopo che essa aveva avviato, nell'agosto 1998, il servizio di trasporto sulla nuova rotta Reggio Calabria-Messina. Fino a quel momento, infatti, il traghettamento nello Stretto era stato effettuato soltanto sulla rotta Villa S.Giovanni-Messina, a opera di Ferrovie dello Stato, di Tourist e di Caronte, presenti nel mercato da oltre 30 anni. A seguito dell'ingresso di Diano sulla rotta Reggio Calabria-Messina, le società Tourist e Caronte, costituenti un'unica entità economica in virtù dei legami tra esse intercorrenti, avevano iniziato a operare sulla medesima rotta attraverso la società controllata Navigazione Generale Italiana (NGI), praticando tariffe inferiori del 50% circa rispetto a quelle applicate sulla tratta più breve Villa S.Giovanni-Messina.

L'Autorità ha ritenuto che i comportamenti posti in essere da Tourist e Caronte dovessero essere valutati nel mercato del servizio di traghettamento di mezzi gommati (veicoli commerciali e autovetture) attraverso lo Stretto di Messina, dove il gruppo Tourist-Caronte occupava una posizione dominante con una quota di circa l'80%, realizzata quasi interamente sulla rotta principale Villa S. Giovanni-Messina. Tale rotta rappresentava, infatti, circa il 90%

dell'intero mercato e risultava difficilmente contendibile per la presenza di elevate barriere sia di carattere amministrativo sia infrastrutturale che impedivano l'accesso di nuovi operatori. Sull'altra rotta, Reggio Calabria-Messina, il gruppo Tourist-Caronte, per il tramite della controllata NGI, deteneva una quota pari al 47%. Il gruppo era inoltre l'unico operatore presente su entrambe le rotte. Infatti, FS svolgevano il servizio solo sulla rotta Villa S. Giovanni-Messina (con una quota del 18% sulla tratta e del 16% sull'intero mercato), mentre il nuovo entrante Diano operava solo sulla rotta Reggio Calabria-Messina (dove deteneva una quota di poco superiore al 50%, pari a circa il 4% dell'intero mercato).

Al fine di verificare l'eventuale predatorietà delle tariffe applicate dal gruppo Tourist-Caronte sulla tratta Reggio Calabria-Messina, l'Autorità ha svolto una complessa analisi dei costi incrementali di breve e di lungo periodo ovvero dei costi specificatamente sostenuti dal gruppo per la maggiore produzione di beni e servizi. Da tale analisi è emerso che i ricavi derivanti dal servizio di traghettamento sulla rotta Reggio Calabria-Messina non erano stati sufficienti, per gli anni 1999 e 2000, a coprire i costi incrementali di lungo né quelli di medio periodo.

Oltre ai costi incrementali, l'Autorità ha considerato altri due elementi che hanno consentito di qualificare la strategia adottata da Tourist-Caronte come predatoria: la possibilità per l'impresa di recuperare i costi sopportati nella fase iniziale e la sovrapposizione degli orari di partenza. In relazione al primo profilo, l'Autorità ha osservato come la politica tariffaria adottata a seguito dell'ingresso del nuovo operatore è stata, in larga misura, resa sostenibile grazie alla rendita di posizione di cui il gruppo Tourist-Caronte beneficiava sulla rotta Villa S. Giovanni-Messina, dove il margine operativo realizzato risultava assai elevato. In altri termini, la rendita goduta sulla rotta principale, allo stato attuale non contendibile, consentiva all'operatore in posizione dominante di praticare prezzi inferiori anche ai costi medi incrementali di breve periodo sulla rotta Reggio Calabria-Messina, pur mantenendo sull'intero mercato rilevante un risultato complessivo del tutto soddisfacente. Inoltre, la stessa posizione dominante detenuta da Tourist-Caronte poteva consentire all'impresa di recuperare i costi sopportati per attuare la strategia predatoria. L'Autorità ha al riguardo considerato come, una volta eliminato o marginalizzato il nuovo entrante e in virtù dell'affermata reputazione di *incumbent* aggressivo, l'operatore in posizione dominante sarebbe stato in grado di rialzare il livello delle proprie tariffe, recuperando in tal modo le perdite subite sulla rotta Reggio Calabria-Messina per attuare la strategia predatoria. In altri termini la strategia escludente nei confronti di Diano è stata in grado di contribuire alla formazione di una reputazione dell'operatore in posizione dominante quale *incumbent* aggressivo in un orizzonte temporale di lungo periodo. Infatti, la rendita goduta sulla rotta principale ha consentito all'operatore in posizione dominante di disporre di risorse finanziarie che hanno reso plausibile la reiterazione del comportamento predatorio in risposta a eventuali

ingressi da parte di altre imprese. Un operatore intenzionato a entrare sul mercato avrebbe avuto, quindi, la ragionevole presunzione che il gruppo Tourist-Caronte avrebbe posto in essere nuovamente la condotta predatoria attuata nei confronti di Diano.

Infine, la natura escludente della strategia seguita dal gruppo aveva trovato conferma nella sistematica sovrapposizione degli orari con quelli di Diano al momento dell'avvio del servizio sulla rotta Reggio Calabria-Messina, nonché nella fissazione, in risposta alle variazioni delle partenze operate da Diano, di orari tali da sovrapporsi o anticipare di pochi minuti quelli del concorrente.

L'Autorità ha ritenuto che i comportamenti posti in essere dal gruppo Tourist-Caronte costituissero una grave violazione dell'articolo 3 della legge n. 287/90 in quanto suscettibili di compromettere lo sviluppo della concorrenza sia effettiva che potenziale nel servizio di traghettamento attraverso lo Stretto di Messina. Considerata la gravità e la durata delle infrazioni accertate, l'Autorità ha deliberato l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari al 4,5% del fatturato realizzato rispettivamente da Tourist, Caronte e NGI nel servizio di traghettamento di mezzi gommati sullo Stretto di Messina, corrispondente complessivamente a circa 2 milioni di euro.

O.N.I. e altri-Cantieri del Mediterraneo

Nel novembre 2002 l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 287/90, nei confronti di Cantieri del Mediterraneo Spa (Camed) in relazione a comportamenti abusivi nella messa a disposizione di bacini di carenaggio nel porto di Napoli. L'istruttoria era stata avviata a seguito di alcune denunce effettuate da società attive nella riparazione e manutenzione navale all'interno del porto di Napoli che lamentavano che la società Camed, tramite la società controllata Bacini Napoletani (BN), concessionaria esclusiva per la gestione dei principali bacini di carenaggio nel porto di Napoli, aveva adottato comportamenti volti a ostacolare l'accesso a tali bacini alle imprese di manutenzione e riparazione navale, sia attraverso l'assenza di trasparenza circa la disponibilità di bacini, sia mediante l'omissione o il ritardo nella presentazione delle quotazioni per l'utilizzo degli stessi, sia, infine, tramite opposizioni motivate da ragioni tecniche e di sicurezza.

Il bacino di carenaggio è una costruzione artificiale che comunica con il mare, concepita per ricevere navi e imbarcazioni da sottoporre a riparazioni, manutenzione e pulizia. E' munito di pompe che ne consentono il prosciugamento, ponendo così a secco l'imbarcazione ospitata. In considerazione degli elevati costi che le imprese di riparazione devono sostenere per utilizzare bacini situati in porti diversi da quello in cui operano, l'Autorità ha considerato che l'ambito geografico rilevante coincideva con il porto di Napoli.

In tale ambito Camed risultava detentrice di una posizione dominante in quanto titolare della gestione degli unici quattro bacini di carenaggio del porto di Napoli accessibili da parte di riparatori napoletani sprovvisti di bacino. Infatti, anche se nel 1999 era entrato in funzione un quinto bacino, esso era di modeste dimensioni e destinato pressoché esclusivamente all'auto-produzione dell'impresa proprietaria. Camed continuava, pertanto, a essere l'unico soggetto gestore di bacini accessibili a terzi e a disporre di una gamma di bacini che potevano essere utilizzati per interventi di riparazione e manutenzione per navi di stazza sia media che grande.

Dall'istruttoria condotta è emerso che le concrete modalità di gestione dei bacini di carenaggio da parte di Camed avevano determinato condizioni di scarsa trasparenza in merito alla disponibilità dei bacini di carenaggio, tali da ostacolare ingiustificatamente l'accesso a essi da parte delle altre imprese di riparazione presenti nel porto di Napoli. Al riguardo, va sottolineato che tre dei bacini in questione erano di proprietà pubblica e venivano gestiti da Camed in virtù di una concessione che imponeva a essa una serie di obblighi tra cui, in particolare, il rispetto della parità di trattamento tra i diversi soggetti che ne richiedevano la disponibilità, con ciò escludendo qualunque titolo di privilegio in capo a Camed rispetto alle altre imprese di riparazione nell'utilizzo dell'infrastruttura. Inoltre, il regolamento per l'esercizio dei bacini di carenaggio imponeva al concessionario l'adozione di alcune modalità informative (iscrizione delle domande di richiesta di utilizzazione del bacino in un apposito elenco con rispettivo numero di turno, affissione dell'elenco delle iscrizioni presso l'Autorità Portuale, rilascio al richiedente di un biglietto di prenotazione), tali da consentire a tutti gli interessati di conoscere con esattezza l'effettiva situazione di disponibilità dei bacini.

Nonostante tali disposizioni, l'Autorità ha accertato che Camed aveva adottato delle modalità di informazione circa la disponibilità dei bacini del tutto insufficienti a garantire un'adeguata trasparenza e tali da limitare ingiustificatamente l'accesso da parte degli altri riparatori napoletani. In particolare, è risultato che da alcuni anni la società concessionaria aveva sostituito il biglietto di prenotazione previsto dal regolamento con una risposta via fax che, tuttavia, si limitava a informare se il bacino fosse o meno disponibile per lo specifico periodo indicato nella richiesta, ma non consentiva di sapere quale nave avesse prenotato in precedenza il bacino e per quanto tempo, se vi fossero periodi di disponibilità alternativi o se nel medesimo porto vi fossero altri bacini liberi.

Gli altri riparatori napoletani erano stati dunque posti nell'impossibilità di conoscere e verificare autonomamente le date di disponibilità dei bacini, ai fini di un'adeguata programmazione della propria attività di riparazione, laddove tali informazioni risultano essenziali per formulare le relative offerte agli armatori. Per contro, Camed, in virtù del suo ruolo di gestore dei bacini, era in grado di conoscere la reale e complessiva situazione di disponibilità e di effettiva utilizzabilità di tutti i bacini gestiti, nonché tutte le informazioni

contenute nelle richieste di utilizzo dei bacini presentate dai riparatori, quali l'identità dell'armatore che necessitava dell'intervento, le caratteristiche della nave, il tipo di riparazione e il periodo di sosta previsti. In ragione dell'insufficiente trasparenza derivante dalle concrete modalità di gestione dei propri bacini, Camed aveva così beneficiato di indebiti vantaggi rispetto alle imprese di riparazione presenti nel porto di Napoli. In conseguenza delle condotte adottate da Camed, infatti, gli altri riparatori non avevano potuto competere efficacemente ai fini dell'aggiudicazione delle commesse. La portata lesiva della condotta tenuta da Camed è stata peraltro attestata dal fatto che Camed aveva utilizzato in via pressoché esclusiva i bacini di carenaggio gestiti, acquisendo la quasi totalità delle commesse di riparazione in bacino svolte nel porto di Napoli (91% nel periodo 1996-2000).

L'Autorità ha ritenuto pertanto che i comportamenti posti in essere dalla società Camed costituissero una violazione dell'articolo 3 della legge n. 287/90 in quanto tali da impedire o limitare ingiustificatamente l'accesso ai bacini di carenaggio da essa gestiti da parte delle altre imprese di riparazione presenti nel porto di Napoli. L'Autorità ha dunque imposto a Camed di porre immediatamente termine a tali comportamenti e di presentare entro 90 giorni una relazione in merito alle misure adottate per rimuovere le infrazioni accertate.

SEGNALAZIONE SUL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEI BACINI DI CARENAGGIO DEL PORTO DI NAPOLI

Nel dicembre 2002 l'Autorità, nell'esercizio dei poteri consultivi previsti dall'articolo 21 della legge n. 287/90, ha trasmesso al Parlamento e al Governo una segnalazione in merito alla disciplina relativa alla gestione dei bacini di carenaggio del porto di Napoli, contenuta nel regolamento approvato con ordinanza dell'Autorità Portuale del giugno 2002. La segnalazione è stata predisposta dall'Autorità a seguito dell'accertamento di una condotta abusiva posta in essere dalla società Cantieri del Mediterraneo (Camed), titolare della gestione dei bacini di carenaggio nel porto di Napoli, consistente nell'adozione di modalità informative scarsamente trasparenti circa la disponibilità degli stessi e tali da limitare ingiustificatamente l'accesso da parte delle altre imprese interessate. Alla luce delle circostanze verificate, l'Autorità ha evidenziato l'opportunità dell'adozione, da parte dell'Autorità Portuale di Napoli, di provvedimenti atti ad assicurare la piena conoscibilità della disponibilità dei bacini di carenaggio, così che tutti i soggetti interessati alla loro utilizzazione possano accedervi a condizioni non discriminatorie.

In tal senso, l'Autorità ha rilevato che la recente modifica dell'articolo 2 del regolamento per l'esercizio dei bacini di carenaggio, in virtù della quale, tra i soggetti legittimati a richiedere l'immissione di una nave in bacino, non sono più menzionati oltre ai "Capitani, Armatori e Raccomandatari" anche gli "altri interessati", potrebbe dare adito a un'interpretazione restrittiva, in base alla quale le imprese di riparazione navale potrebbero non essere più diretta-

mente legittimate a presentare domande di immissione di navi nei bacini gestiti da Camed. A tale riguardo, l'Autorità ha osservato che la piena accessibilità ai bacini consente a una pluralità di riparatori di competere per l'assegnazione delle commesse, con evidenti vantaggi per gli armatori in termini di arricchimento dell'offerta.

Infine, poiché è risultato che l'Autorità Portuale aveva avviato un'istruttoria finalizzata al rilascio alla stessa Camed di una nuova concessione di durata trentennale, l'Autorità, in linea con quanto affermato più volte in passato, ha sottolineato che, laddove lo strumento concessorio sia reso necessario dalla natura e dallo statuto giuridico del bene, la selezione del concessionario dovrebbe essere effettuata tramite gara a evidenza pubblica, informata a criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. Inoltre, la durata delle concessioni dovrebbe essere giustificata sulla base di valutazioni tecniche, economiche e finanziarie, non necessariamente commisurata al periodo di recupero degli investimenti necessari per lo svolgimento dell'attività, potendo essi essere posti a base della stessa asta.

SEGNALAZIONE SULLE TARIFFE A CARATTERE OBBLIGATORIO DEI COMPENSI DOVUTI AI RACCOMANDATARI MARITTIMI

Nel febbraio 2003 l'Autorità ha trasmesso ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'esercizio dei poteri consultivi previsti dall'articolo 21 della legge n. 287/90, una segnalazione in merito all'articolo 16 della legge 4 aprile 1977, n. 135, recante "Disciplina della professione di raccomandatario marittimo", rilevandone specifici profili di contrasto con i principi della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato. In particolare, tale norma prevede l'adozione, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di tariffe minime e massime a carattere obbligatorio per i compensi dovuti ai raccomandatari marittimi per le loro prestazioni. L'Autorità, richiamando quanto affermato in numerose altre occasioni, ha ribadito che la previsione per legge di meccanismi di fissazione delle tariffe in via amministrativa è suscettibile di determinare ingiustificate limitazioni della concorrenza, risultando peraltro inadatta a garantire la fornitura di servizi di qualità adeguata.

L'Autorità ha inoltre evidenziato gli effetti distorsivi del sistema di sconti disciplinato dall'articolo 14 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 dicembre 2000, che autorizza il raccomandatario a praticare sconti per l'imbarco/sbarco di prodotti petroliferi e derivati, di materie destinate alla siderurgia e di cereali destinati a silos granari, solo alle navi che siano appoggiate nello stesso porto e a uno stesso raccomandatario. L'Autorità ha rilevato come tale disposizione risultasse idonea a indurre l'armatore a rivolgersi a un solo agente raccomandatario nel porto, limitando la possibilità per altri operatori, anche nuovi entranti, di offrire le medesime prestazioni a condizioni competitive. Pertanto, l'Autorità ha auspicato la revisio-

ne delle due disposizioni normative, nel convincimento che la liberalizzazione delle tariffe possa condurre a un più elevato livello di concorrenza nel settore dei servizi offerti dai raccomandatari marittimi.

TELECOMUNICAZIONI

EVOLUZIONE NORMATIVA COMUNITARIA

Il settore delle telecomunicazioni è destinato a subire una profonda evoluzione dal punto di vista normativo-regolamentare, con l'adozione delle nuove direttive comunitarie sulle comunicazioni elettroniche, che sostituiscono le direttive di armonizzazione basate sull'articolo 100 A del Trattato CE (oggi articolo 95). Questa evoluzione influenzerà a sua volta fortemente l'attività dell'Autorità di settore, la cui regolazione dovrà rispondere sempre di più a criteri concorrenziali.

Il pacchetto legislativo comunitario comprende cinque direttive[31] e mira a istituire un quadro normativo armonizzato per le reti e i servizi di tutta l'Unione europea e a rispondere alle tendenze di convergenza in atto nel settore, includendo nel proprio campo di applicazione tutte le reti e i servizi di comunicazione elettronica, relativi sia alle telecomunicazioni, sia alla radiodiffusione sonora e televisiva, al fine di ridurre gradualmente la regolazione in concomitanza con lo sviluppo della concorrenza sul mercato[32]. Nel febbraio 2003 la Commissione ha adottato, infine, una raccomandazione[33] per la definizione dei mercati rilevanti del settore delle comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 15(1) della direttiva quadro.

---

[31] Si tratta delle seguenti direttive del Parlamento europeo e del Consiglio, adottate il 7 marzo 2002 e pubblicate in GUCE L 108 del 24 aprile 2002, da pag. 7: direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (*direttiva quadro*); direttiva 2002/19/CE, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate nonché all'interconnessione delle medesime (*direttiva accesso*); direttiva 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (*direttiva autorizzazioni*); direttiva 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica (*direttiva servizio universale*). A esse si aggiunge la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, in GUCE L 201/37, del 31 luglio 2002 (*direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche*).

[32] Completano il nuovo quadro regolamentare: la decisione 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, in GUCE L 108/1 del 24 aprile 2002, relativa a un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (*decisione spettro radio*) e il regolamento 2887/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2002, entrambi basati sull'articolo 95 del Trattato CE. A questi atti si affianca la direttiva 2002/77/CE della Commissione basata sull'articolo 86, paragrafo 3, del Trattato CE, del 16 settembre 2002, in GUCE L 249/21, del 17 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, che sostituisce, consolidandola, la direttiva 90/388/CEE di liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni.

[33] C(2003)497.

Il recepimento a livello nazionale della nuova legislazione dovrà avvenire entro il 25 luglio 2003, in sostituzione delle norme attualmente in vigore, derivanti dal quadro normativo ONP (*Open Network Provision*), risalente al 1998. La continuità tra i due sistemi regolamentari è assicurata dalla direttiva quadro che impone agli Stati membri il mantenimento di tutti gli obblighi previsti dalla legislazione nazionale in applicazione della normativa ONP fino al riesame da effettuarsi alla luce delle nuove norme[34]. Si tratta in particolare degli obblighi in materia di accesso e di interconnessione imposti alle imprese che forniscono reti e/o servizi pubblici di comunicazione, degli obblighi relativi alle tariffe al dettaglio per la fornitura dei servizi di accesso e per l'uso della rete telefonica pubblica, degli obblighi inerenti la selezione o preselezione dell'operatore, nonché di quelli relativi alle linee affittate.

In estrema sintesi, il nuovo quadro normativo:

a) incide sull'ambito di applicazione della normativa, che risulta più ampio rispetto al passato, riferendosi al contesto delle "comunicazioni elettroniche" e non solo alle telecomunicazioni;

b) modifica i mercati di riferimento, che non ricalcano più le definizioni scaturenti dalle direttive ONP, ma sono oggetto di esame sulla base dei principi di analisi antitrust;

c) infine, allinea il concetto di notevole forza di mercato alla nozione di dominanza utilizzata nella normativa sulla concorrenza, individuando i soggetti detentori di notevole forza di mercato attraverso l'applicazione di strumenti di analisi economica propri della disciplina antitrust.

La nuova disciplina sulle comunicazioni elettroniche è ispirata a un principio di semplificazione testuale e recepisce le esigenze di convergenza tecnologica, sottoponendo alle medesime norme tutte le reti e servizi di comunicazioni, comprese quindi quelle utilizzate per la radiodiffusione sonora e televisiva, le reti elettriche (se usate per trasmettere segnali) e le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di dati trasportati. Inoltre, il nuovo quadro normativo si propone l'obiettivo di armonizzare i criteri di applicazione della normativa comunitaria da parte delle autorità nazionali con il diritto della concorrenza applicato al settore delle comunicazioni, superando le regole volte all'eliminazione dei diritti speciali ed esclusivi, che caratterizzavano l'assetto regolamentare ONP.

Come noto, l'analisi concorrenziale presuppone, in primo luogo, l'identificazione dei mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi. Pertanto, nel settore delle comunicazioni elettroniche sarà necessario individuare quei mercati le cui caratteristiche siano tali da giustificare l'imposizione di spe-

[34] In tal senso anche il considerando 17 della raccomandazione: "fintantoché le ANR non avranno effettuato la prima analisi del mercato nell'ambito del nuovo quadro normativo, vigono gli obblighi attuali".

ciali obblighi. Tali mercati, infatti, non sono più predefiniti come avveniva nel quadro normativo ONP, ma vengono identificati dalla Commissione, in conformità ai principi della concorrenza, a seguito di consultazione pubblica, risultano elencati nella citata raccomandazione e sono soggetti a riesame periodico. Le Autorità Nazionali di Regolamentazione (ANR), "*se del caso, in collaborazione con le autorità nazionali garanti della concorrenza*"[35], sono tenute a effettuare l'analisi, in base ai principi del diritto della concorrenza, dei mercati di prodotti e servizi le cui caratteristiche siano tali da giustificare l'imposizione degli obblighi di regolamentazione stabiliti dalle direttive particolari e possono identificare mercati diversi solo a seguito di una procedura che, in sostanza, prevede l'approvazione della Commissione. A seguito dell'individuazione dei mercati rilevanti, le ANR devono procedere all'analisi dell'assetto di tali mercati al fine di accertare se siano "*effettivamente concorrenziali*" e, in caso contrario, imporre l'applicazione delle norme asimmetriche, tenuto conto che "*è essenziale che gli obblighi ex ante vengano imposti esclusivamente quando non esista una concorrenza effettiva, vale a dire sui mercati in cui una o più imprese detengono un significativo potere di mercato e quando i mezzi di tutela apprestati dal diritto nazionale e comunitario della concorrenza non siano sufficienti a risolvere il problema*"[36].

La nuova disciplina non abbandona quindi lo schema della regolazione asimmetrica, prevedendo l'imposizione in capo agli operatori che detengano in un dato mercato una posizione di forza, per garantire lo sviluppo di un mercato concorrenziale, obblighi più incisivi di quelli imposti ad altri operatori sia in materia di accesso e interconnessione (trasparenza, non discriminazione, separazione contabile, soddisfazione di richieste di accesso ragionevoli, controllo dei prezzi e orientamento ai costi), sia di servizio universale (fornitura di un insieme minimo di servizi di qualità predeterminata). Tuttavia, il nuovo assetto normativo introduce importanti innovazioni in relazione alle modalità per l'identificazione delle situazioni in cui si giustifica l'imposizione delle obbligazioni asimmetriche e per l'identificazione degli operatori soggetti a tale regolazione. I destinatari delle obbligazioni asimmetriche, identificati sempre con gli operatori aventi un "significativo potere di mercato", coincidono nel nuovo quadro normativo con le imprese in grado di comportarsi in misura apprezzabile in maniera indipendente dai concorrenti, dai clienti e in fin dei conti dai consumatori. Il precedente sistema poggiava invece su una definizione rigida e aprioristica di "operatori con significativo potere di mercato", prevedendo l'imposizione di regole asimmetriche a carico degli operatori che detenessero una quota superiore al 25% su mercati predefiniti dalle direttive, a prescindere da una effettiva valutazione circa la necessità in concreto di una tale disciplina.

[35] Direttiva quadro, articolo 16, paragrafo 1.

[36] Direttiva quadro, considerando 27.

L'abbandono del metodo aprioristico a favore di un approccio basato sul diritto della concorrenza impone una verifica caso per caso della sussistenza della dominanza, ovvero del significativo potere di mercato, al fine di valutare l'opportunità dell'imposizione di misure *ex ante*. Tale processo richiede una procedura complessa che coinvolge la Commissione, le autorità nazionali di regolazione e, in parte, le autorità nazionali preposte alla tutela della concorrenza, al fine di effettuare l'analisi dei mercati rilevanti delle comunicazioni elettroniche, la valutazione dell'assetto concorrenziale di tali mercati e la necessità di imporre misure asimmetriche in capo agli operatori dotati di significativo potere di mercato.

GLI INTERVENTI DELL'AUTORITÀ

Nel periodo di riferimento l'Autorità ha concluso con una decisione di non luogo a provvedere, a seguito del ritiro della notificazione preventiva, un'istruttoria nel settore della raccolta pubblicitaria su annuari categorici e telefonici (TELECOM ITALIA-RAMO DI AZIENDA DI PAGINE ITALIA) e ha sanzionato un'inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione (SPACE SAT-TELIT MOBILE TERMINALS). Sono stati, inoltre, effettuati sette interventi di segnalazione in relazione a disposizioni normative suscettibili di restringere la concorrenza (PARERE IN MATERIA DI PARITÀ DI TRATTAMENTO INTERNA-ESTERNA DA PARTE DEGLI OPERATORI AVENTI NOTEVOLE FORZA DI MERCATO NELLA TELEFONIA FISSA; PARERE IN MERITO AGLI OPERATORI CON NOTEVOLE FORZA DI MERCATO NEI SERVIZI DI ACCESSO A INTERNET; PARERE IN MERITO ALLE PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DI ULTERIORI FREQUENZE NELLE BANDE GSM; PARERE IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI; PARERE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE E RICHIESTA DI MODIFICA DELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO 2002 DI TELECOM ITALIA; PARERE IN MERITO ALL'IDENTIFICAZIONE DEGLI OPERATORI AVENTI NOTEVOLE FORZA DI MERCATO PER L'ANNO 2000; PARERE IN MERITO AL MECCANISMO DI PROGRAMMAZIONE DEI PREZZI MASSIMI DI TERMINAZIONE PRATICATI DAGLI OPERATORI DI RETE MOBILE NOTIFICATI E REGOLAMENTAZIONE DEI PREZZI DELLE CHIAMATE FISSO-MOBILE).

TELECOM ITALIA-RAMO DI AZIENDA DI PAGINE ITALIA

Nel gennaio 2003 l'Autorità ha concluso con una decisione di non luogo a provvedere, a seguito del ritiro della notificazione preventiva, un'istruttoria avente a oggetto l'acquisizione da parte di Telecom Italia Spa del ramo d'azienda Pagine Utili di proprietà della società Pagine Italia Spa. L'istruttoria era stata avviata nel dicembre 2002 per verificare se la concentrazione fosse idonea a determinare il rafforzamento della posizione dominante di Telecom Italia nel mercato nazionale della raccolta pubblicitaria su annuari categorici e telefonici. Tale mercato comprende gli elenchi telefonici per zona di tutti gli abbonati al servizio telefonico di base e gli elenchi categorici per zona degli abbonati affari. Queste pubblicazioni rappresentano un importante veicolo pubblicitario che si distingue nell'ambito del più generale settore della pub-

blicità per il fatto che gli annuari sono capillarmente distribuiti a tutti gli abbonati al telefono e che i messaggi pubblicitari hanno una durata annuale e sono volti a influenzare e a indirizzare la ricerca dei consumatori.

Nel mercato della raccolta pubblicitaria sugli annuari telefonici e categorici, Telecom Italia era presente attraverso la controllata Seat Pagine Gialle, che pubblicava, tra l'altro, l'Elenco Ufficiale abbonati al servizio telefonico nonché le Pagine Gialle, con una quota pari all'89%. Pagine Italia, tramite il ramo d'azienda Pagine Utili, era invece presente con "Pagine Utili" e "Pagine Utili Affari", con una quota pari a circa il 5%.

Per effetto dell'operazione il gruppo Telecom Italia, che già deteneva una posizione dominante sul mercato nazionale della raccolta pubblicitaria sugli annuari telefonici e categorici, avrebbe acquisito il secondo operatore e unico concorrente in grado di competere sull'intero territorio nazionale. Oltre a queste due società, risultavano infatti presenti solo alcuni piccoli operatori locali, che detenevano quote di mercato del tutto marginali. L'operazione appariva quindi idonea non soltanto a determinare l'eliminazione del maggior concorrente di Telecom Italia, comportando la costituzione di una posizione di sostanziale monopolio nel mercato rilevante, ma anche a compromettere gravemente la concorrenza potenziale, accrescendo le già elevate barriere che condizionavano l'ingresso di nuovi operatori e che erano principalmente ascrivibili alla disponibilità di un marchio affermato, alla creazione di una rete di agenzie per la raccolta delle inserzioni pubblicitarie e alla costituzione di una struttura commerciale per la distribuzione degli annuari. In considerazione dei rilievi formulati dall'Autorità nel corso dell'istruttoria, le parti hanno ritirato la notificazione e l'istruttoria è stata chiusa con un non luogo a provvedere.

SPACE SAT-TELIT MOBILE TERMINALS

Nel giugno 2002 l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti della società Space Sat SA per inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva di un'operazione di concentrazione. L'operazione, comunicata tardivamente all'Autorità, riguardava l'acquisizione del controllo esclusivo della società Telit Mobile Terminals Spa, operante nel settore delle telecomunicazioni mobili e, in particolare, nell'attività di progettazione e produzione di terminali per reti radiomobili.

L'operazione in esame, comportando l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, risultava soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva in quanto il fatturato realizzato a livello nazionale dall'impresa acquisita era superiore alla soglia prevista dall'articolo 16, comma 1 della legge n. 287/90. In considerazione del fatto che Space Sat aveva provveduto a comunicare spontaneamente, seppur tardivamente, l'operazione, l'Autorità ha ritenuto opportuno comminare alla società acquirente una sanzione amministrativa pari a circa 3 mila euro.

PARERE IN MATERIA DI PARITÀ DI TRATTAMENTO INTERNA-ESTERNA DA PARTE DEGLI OPERATORI AVENTI NOTEVOLE FORZA DI MERCATO NELLA TELEFONIA FISSA

Nell'aprile 2002 l'Autorità, su richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha reso un parere in merito allo schema di provvedimento riguardante le misure atte ad assicurare il rispetto del principio della parità di trattamento interna-esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa.

Nel parere l'Autorità ha, in via preliminare, rilevato che la struttura del mercato italiano delle telecomunicazioni fisse è attualmente caratterizzata dalla posizione di dominanza, se non di monopolio, di Telecom Italia nel mercato della rete d'accesso locale. Ciò è determinato da una serie di fattori quali, in primo luogo, l'elevato costo di riproduzione delle infrastrutture diffuse a livello locale, nonché l'assenza di piattaforme tecnologiche che consentano la costruzione di reti locali alternative a quelle dell'*incumbent*. A tale ultimo riguardo, l'Autorità ha infatti posto in evidenza che in Italia il *wireless local loop* (accesso via radio) non è ancora operativo e la penetrazione del cavo è ancora del tutto marginale. Inoltre, lo sviluppo dell'accesso disaggregato al circuito locale (cosiddetto *unbundling* del *local loop*), che dovrebbe nel medio-lungo periodo garantire l'eliminazione di posizioni di dominanza nell'accesso locale, è in una fase iniziale e non appare aver ancora prodotto effetti concreti di apertura del mercato. Infine, Telecom Italia detiene tuttora una posizione di forte dominanza nei mercati a valle dell'offerta di servizi di telecomunicazioni.

In tale contesto, l'Autorità ha dunque ribadito quanto già sostenuto in termini più generali in materia di individuazione delle misure più appropriate a garantire esiti concorrenziali nei casi di soggetti verticalmente integrati a monte che competono a valle in mercati liberalizzati. In particolare, l'Autorità ha sottolineato che, da un punto di vista concorrenziale, la soluzione più idonea a garantire il rispetto del principio di parità tra i diversi operatori sia quella di una separazione strutturale proprietaria, o comunque almeno societaria, delle attività di gestione dei servizi di rete da quelle di fornitura di servizi finali dell'operatore verticalmente integrato. Una tale soluzione imporrebbe infatti in capo all'operatore notificato una più corretta imputazione dei costi congiunti, riducendo la possibilità di artificiose attribuzioni miranti all'innalzamento dei costi dei fattori intermedi acquistati dai concorrenti e attenuando le asimmetrie informative cui è soggetto il regolamentatore. Inoltre, in un contesto di obiettivi aziendali distinti per la società di gestione della rete e per quella di fornitura dei servizi, una tale separazione consentirebbe di eliminare gli incentivi all'adozione di comportamenti anticoncorrenziali di indebito sfruttamento nei mercati a valle dei vantaggi informativi derivanti da un'integrazione nei mercati a monte.

Con riguardo all'eventuale implementazione di una metodologia generale di definizione di soglie di prezzo per la verifica della compatibilità delle offerte commerciali dell'operatore dominante con condizioni concorrenziali dei mercati, l'Autorità ha osservato, in primo luogo, che l'applicazione di tale metodologia lascerebbe comunque impregiudicata l'applicazione della legge n. 287/90 nel caso di violazioni concorrenziali. Con particolare riferimento al meccanismo dei test di prezzo individuato nello schema di provvedimento, l'Autorità ha posto in evidenza che tale sistema non sembrava offrire alcun adeguato incentivo alla realizzazione di possibili guadagni di efficienza da parte degli operatori alternativi, stimando i costi di un operatore efficiente sulla base dei costi operativi dell'operatore dominante e individuando, in definitiva, soglie minime di prezzo particolarmente elevate. Allo stesso tempo, lo schema proposto non consentiva di trasferire ai consumatori gli eventuali guadagni di efficienza conseguiti dagli operatori alternativi, poiché disincentivava questi ultimi dall'investire nella realizzazione di infrastrutture alternative di rete, determinando in tal modo una cristallizzazione della struttura di mercato esistente. Nella delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni[37] sono state accolte le osservazioni dell'Autorità relativamente ai costi operativi dell'operatore efficiente: in particolare, è stata prevista, in una fase di prima applicazione, una formulazione alternativa dei costi operativi pari al 35% dei costi di rete e di interconnessione sostenuti dall'operatore dominante.

PARERE IN MERITO AGLI OPERATORI CON NOTEVOLE FORZA DI MERCATO NEI SERVIZI DI ACCESSO A INTERNET

Nel giugno 2002 l'Autorità, su richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha espresso un parere in merito ad alcune disposizioni contenute nella legge 8 aprile 2002, n. 59, recante "Disciplina relativa alla fornitura di accesso a Internet", che, nell'introdurre una serie di modifiche regolamentari in materia di definizione dei rapporti economici tra gli operatori nei mercati dei servizi di accesso a Internet, hanno previsto che "*l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è tenuta ad aggiornare l'elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato sul mercato dell'accesso a Internet per gli effetti di cui agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318*". In via preliminare, l'Autorità ha sottolineato le difficoltà insite nell'eventuale definizione di nuovi mercati rilevanti ai fini della notifica di operatori con notevole forza di mercato, sia con riferimento al quadro regolamentare vigente, sia alla luce del nuovo pacchetto di direttive recentemente approvate in ambito comunitario.

[37] Delibera n. 152/02/CONS, "Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2002, n. 153.

In relazione all'applicabilità della norma al quadro regolamentare vigente, l'Autorità ha posto in evidenza che quest'ultimo, in coerenza con le corrispondenti definizioni comunitarie, identifica, ai fini della notifica di operatori con notevole forza di mercato, quattro mercati rilevanti nel settore delle telecomunicazioni, ovvero: *i*) il mercato nazionale dell'interconnessione con riferimento sia alle reti telefoniche pubbliche fisse che alle reti di telefonia mobile; *ii*) il mercato della fornitura di linee affittate; *iii*) il mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa; *iv*) il mercato delle reti e dei servizi di telefonia pubblica mobile. Al riguardo, l'Autorità ha sottolineato che un ampliamento dei suddetti mercati fino a ricomprendervi il mercato dell'accesso a Internet, con modalità a banda stretta, a banda larga o mobile, al fine di sottoporlo a specifica regolazione, così come ipotizzato dall'Autorità di settore, non risulterebbe coerente con la vigente disciplina nazionale che, in conformità con quella comunitaria, considera tali servizi liberalizzati dal 1990 ed esercitabili in semplice regime autorizzatorio.

Con riferimento al nuovo quadro regolamentare comunitario, l'Autorità ha sottolineato come esso innovi in modo significativo non solo le metodologie, ma gli stessi principi regolamentari applicabili al settore, modificando tra l'altro lo stesso concetto di "notevole forza di mercato" nel senso di farlo coincidere con la nozione di dominanza, singola o collettiva, utilizzata nella disciplina a tutela della concorrenza. In tale contesto, l'Autorità ha inteso dunque richiamare l'attenzione sul rischio che un'eventuale definizione a livello nazionale di mercati rilevanti non ricompresi nelle definizioni comunitarie, in particolare qualora ciò comportasse l'identificazione di operatori cui imporre specifici obblighi regolamentari, potrebbe precostituire un quadro di regolazione nel nostro paese peculiare rispetto a quello adottato nel resto della Comunità.

In conclusione, l'Autorità ha evidenziato che un'eventuale definizione di mercati nuovi a fini regolamentari non possa prescindere da una preliminare analisi della rispondenza e della coerenza generale dell'eventuale intervento regolamentare nazionale con i principi che informano la nuova disciplina comunitaria di settore, che ha fra i suoi principali obiettivi quello di stabilire un quadro regolamentare armonizzato per le reti e i servizi di comunicazione in tutto il territorio dell'Unione europea. In ogni caso, l'Autorità ha auspicato che l'eventuale aggiornamento dell'elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato, non venga effettuato ricorrendo alla mera applicazione del criterio della quota di mercato del 25%, ma tenga anche conto degli altri criteri previsti dalla normativa vigente, quali l'effettiva capacità di influenzare le condizioni di mercato, il controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali, l'accesso alle risorse finanziarie, nonché l'esperienza nella fornitura di prodotti e servizi sul mercato. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha comunque provveduto a definire i nuovi mercati dell'accesso a Internet, notificando quali operatori con notevole forza di mercato Telecom Italia e Wind[38].

[38] Delibera n. 219/02/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2002, n. 192.

PARERE IN MERITO ALLE PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DI ULTERIORI FREQUENZE NELLE BANDE GSM

Nell'agosto 2002 l'Autorità ha espresso un parere, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90, in merito allo schema di provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relativo alle procedure per l'assegnazione di ulteriori frequenze nella banda GSM.

L'Autorità ha, in via preliminare, richiamato l'attenzione sui principi comunitari contenuti nella direttiva quadro 2002/21/CE che prevede che gli Stati membri garantiscano l'allocazione e l'assegnazione delle radiofrequenze sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. In tal senso, l'Autorità ha ritenuto che l'assegnazione prevista nello schema di provvedimento, in quanto fondata sulla semplice richiesta da parte degli attuali gestori GSM che risentono di problemi di congestionamento delle reti, possa essere giustificata solo limitatamente al caso specifico. In generale, infatti, l'Autorità ha richiamato l'attenzione sulla necessità che le frequenze rese via via disponibili dal Ministero della Difesa e a seguito dell'interruzione del servizio TACS, siano assegnate per mezzo di procedure concorsuali che consentano anche di verificare l'eventuale interesse da parte di nuovi entranti.

L'Autorità ha, inoltre, ricordato che la normativa comunitaria già prevede, all'articolo 9 della direttiva quadro 2002/21/CE, la possibilità che gli Stati membri introducano meccanismi che consentano un uso flessibile delle risorse frequenziali, quali ad esempio forme di negoziazione secondaria tra imprese dei diritti d'uso sulle risorse frequenziali (cosiddetto *frequency trading*), al fine di scongiurare il rischio di eventuali allocazioni inefficienti di tali risorse scarse. Al riguardo, l'Autorità ha posto in evidenza che l'acquisizione della disponibilità di frequenze tramite negoziazione tra imprese è qualificabile come operazione di concentrazione e sarebbe dunque sottoposta al controllo *ex ante* previsto dalla legge n. 287/90. L'Autorità ha, altresì, sottolineato che la previsione contenuta nello schema di provvedimento, che fissa una soglia massima alle frequenze GSM di cui ciascun operatore può disporre, benché giustificata alla luce dell'attuale contesto regolamentare, qualora estesa anche alle negoziazioni delle frequenze tra imprese, rischi di limitare l'efficienza del sistema di allocazione delle licenze. Infine, l'Autorità ha auspicato che i possibili cambiamenti di destinazioni d'uso delle frequenze dai servizi GSM ai servizi di ultima generazione (cosiddetto *re-farming*) avvengano attraverso meccanismi di allocazione che rispondano al principio di non discriminazione e che garantiscano a tutti gli operatori parità di condizioni concorrenziali.

Nella delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni[39] sono stati parzialmente recepiti i suggerimenti dell'Autorità: in particolare, all'articolo 3 è stata prevista una revisione annuale del tetto di banda di 25 MHz

[39] Delibera n. 286/02/CONS, "Procedure per l'assegnazione di ulteriori frequenze nelle bande GSM", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2002, n. 237.

concesso a ciascun operatore, così come l'introduzione di misure per l'assegnazione delle ulteriori frequenze GSM che saranno eventualmente disponibili sulla base di procedure eque, trasparenti e non discriminatorie, anche aperte a eventuali nuovi licenziatari, in linea con il quadro normativo nazionale e comunitario; all'articolo 8 è stata, invece, disposta l'esclusiva destinazione delle frequenze assegnate con il provvedimento al servizio GSM, escludendo quindi che si possa dar luogo a processi di *re-farming*.

PARERE IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI

Nel luglio 2002 l'Autorità ha espresso un parere, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90, in relazione a uno schema di decreto del Ministero delle Comunicazioni recante alcune modifiche alle disposizioni che regolano la durata delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni. In particolare, tale schema di decreto prevedeva che il termine di durata delle licenze individuali, regolato dall'articolo 6 del Dpr 19 settembre 1997, n. 318, fosse portato da quindici a venti anni con efficacia retroattiva anche per le licenze già rilasciate alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Nel proprio parere l'Autorità ha rilevato che, sebbene la normativa comunitaria in merito (articolo 8, comma 4 della direttiva 97/13/CE, cosiddetta direttiva licenze) consenta ai singoli Stati membri di modificare le condizioni relative a una licenza individuale, tali modifiche devono avvenire in casi obiettivamente giustificati e in maniera proporzionata. In tale contesto, l'Autorità ha sottolineato che la modifica proposta avrebbe comportato effetti di tipo diverso nel caso del settore della telefonia fissa rispetto a quello dei servizi mobili. Nel primo caso, l'Autorità ha rilevato che il prolungamento della durata delle licenze non riduceva le possibilità di ingresso di altri operatori, atteso che il rilascio di ulteriori licenze non è condizionato dalla disponibilità di risorse scarse. Al contrario, nel settore dei servizi di telefonia mobile, la modifica proposta risultava suscettibile di compromettere l'affidabilità del sistema delle regole che governano i meccanismi di selezione competitiva. Infatti, laddove esiste una scarsità delle risorse frequenziali, come nel caso dei servizi mobili, assegnate attraverso meccanismi di selezione competitiva, la modifica della durata della licenza incide sul valore attuale delle frequenze e, dunque, su una delle condizioni fondamentali in base alle quali si è svolta la gara.

L'Autorità ha pertanto auspicato che il Governo, nel decidere in merito alla modifica della durata delle licenze nel settore delle telecomunicazioni, tenga in considerazione gli equilibri concorrenziali tra gli operatori, sia attuali che potenziali. I suggerimenti dell'Autorità non sono stati tuttavia accolti nella versione definitiva del decreto[40].

[40] Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2002, n. 211.

PARERE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE E RICHIESTA DI MODIFICA DELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO 2002 DI TELECOM ITALIA

Nell'ottobre 2002 l'Autorità ha reso un parere in merito allo schema di provvedimento concernente la valutazione e la richiesta di modifica dell'Offerta di Interconnessione di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2002, predisposto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Nel parere l'Autorità ha, in via generale, sottolineato l'esigenza, già evidenziata in passato, che l'Offerta di Interconnessione di Riferimento (OIR) sia valutata e approvata con un congruo anticipo rispetto all'anno di effettiva applicazione. Ciò al fine di eliminare l'incertezza nelle transazioni fra operatori, garantendo una corrispondenza temporale fra prezzi e costi delle prestazioni offerte. In tal senso, l'Autorità ha auspicato che, nella delibera relativa all'approvazione dell'OIR 2002, fosse fissato un termine breve entro il quale Telecom Italia dovesse presentare l'Offerta di Interconnessione per il 2003.

L'Autorità ha, inoltre, ribadito la necessità che la valutazione e la verifica della congruenza dei costi dichiarati da Telecom Italia rispetto ai dati di contabilità regolatoria per l'esercizio di riferimento, certificati dal soggetto indipendente nominato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 del Dpr n. 318/97, costituisca un prerequisito indispensabile per ogni attività di regolamentazione in materia. Ciò con particolare riferimento alla previsione di un passaggio alla metodologia di valorizzazione dei costi di interconnessione basata sui valori incrementali di lungo periodo, nonché all'introduzione di un meccanismo di fissazione di un livello minimo di riduzione percentuale delle tariffe di interconnessione rispetto a quelle applicate negli anni precedenti (cosiddetto *network cap*). L'introduzione di tali meccanismi di riduzione programmata dei costi di interconnessione, ormai improcrastinabile in quanto necessaria a incentivare l'*incumbent* nella realizzazione di significativi e costanti guadagni di efficienza, presuppone infatti una determinazione dei livelli tariffari di base fondata sui costi effettivi di interconnessione e un'attenta valutazione degli incrementi di efficienza attesi, entrambi elementi che non possono essere disgiunti da una adeguata e completa conoscenza dei costi sostenuti da Telecom Italia.

Per quanto riguarda le dinamiche di mercato di più lungo periodo, l'Autorità ha sottolineato che la definizione delle condizioni tecniche ed economiche dell'offerta di servizi di accesso disaggregato alla rete locale (cosiddetto *Local Loop Unbundling*, LLU) dell'*incumbent* assuma una rilevanza strategica, in considerazione del fatto che tale modalità di accesso appare lo strumento più adatto a garantire, nel medio-lungo termine, l'eliminazione delle posizioni dominanti nei mercati delle infrastrutture e, in particolare, di quelle componenti di rete che, difficilmente duplicabili, garantiscono l'accesso agli utenti finali. A tale riguardo, l'Autorità, condividendo la posizione espressa nello schema di provvedimento, ha ritenuto di grande importanza un deciso intervento regolamentare volto sia a ripristinare le condizioni di parità

di trattamento tra gli operatori interconnessi e le direzioni commerciali di Telecom Italia, sia a ridurre le tariffe dei servizi di accesso disaggregato e di co-locazione, allineandoli ai relativi costi storici.

In relazione, infine, alla specifica questione della remunerazione richiesta da Telecom Italia ad altri operatori per i servizi di fatturazione e rischio insolvenza nei servizi offerti su numerazioni non geografiche, l'Autorità ha ritenuto che la materia fosse più correttamente trattabile a livello di specifici rapporti negoziali da stipularsi fra Telecom Italia e i diversi operatori interessati, anche con riferimento alla possibilità di condivisione delle eventuali procedure di recupero dei crediti, senza la necessità di uno specifico intervento di regolazione in merito. In tale contesto, l'Autorità ha, inoltre, rilevato che le percentuali sul fatturato di competenza di Telecom Italia per la prestazione dei servizi di fatturazione e rischio insolvenza, così come definite sia dalla stessa società nell'ambito dell'OIR 2002 sia nello schema di provvedimento, apparivano, anche alla luce dei relativi *benchmark* europei, piuttosto elevate nei livelli e non sempre condivisibili nelle voci individuate.

Nella delibera definitiva[41], l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tenendo in parte conto del parere espresso dall'Autorità, ha deciso che le condizioni relative al rischio d'insolvenza dovessero essere escluse dall'Offerta di Riferimento, divenendo oggetto di consuntivi periodici tra gli operatori, sulla base di specifici accordi negoziali.

PARERE IN MERITO ALL'IDENTIFICAZIONE DEGLI OPERATORI AVENTI NOTEVOLE FORZA DI MERCATO PER L'ANNO 2000

Nell'ottobre 2002 l'Autorità, su richiesta dell'Autorità per la garanzie nelle comunicazioni, ha reso un parere in merito allo schema di provvedimento recante "Identificazione degli operatori aventi notevole forza di mercato per l'anno 2000". In particolare, in tale schema venivano identificati come operatori con notevole forza di mercato per l'anno 2000 le società Telecom Italia, per quanto riguarda i mercati nazionali dei servizi/reti di telefonia pubblica fissa, dei sistemi di linee affittate e dell'interconnessione, e Telecom Italia Mobile e Vodafone Omnitel, nei mercati nazionali dei sistemi di comunicazione mobili a uso pubblico e dell'interconnessione.

L'Autorità ha innanzitutto considerato metodologicamente corretto, a fronte di significativi mutamenti del quadro regolamentare a livello comunitario, il ricorso alla disciplina comunitaria ONP (*Open Network Provision*) e alla corrispondente normativa nazionale di attuazione in materia di identificazione dei mercati rilevanti del prodotto e di applicazione dei criteri quantitativi e qualitativi ai fini dell'individuazione dei soggetti con notevole forza di mercato, in ragione del fatto che lo schema di provvedimento si riferiva alla posizione degli operatori interessati con riferimento all'anno 2000. In tutti i

[41] Delibera n. 02/03/CIR, "Valutazione e richiesta di modifica dell'Offerta di Riferimento per l'anno 2002 di Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 2003, n. 82.

mercati individuati, infatti, a esclusione di quello dell'interconnessione, gli operatori di telecomunicazioni identificati risultavano detenere quote di mercato, valorizzate in termini di ricavi, ampiamente superiori al valore del 25%, soglia prevista a livello normativo quale parametro quantitativo presuntivo dell'esistenza di una notevole forza di mercato.

Con particolare riguardo al mercato nazionale dell'interconnessione, dall'analisi effettuata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è emerso che Telecom Italia deteneva nel 2000 una quota pari all'11% del mercato in termini di ricavi, pur gestendo il 68% dei relativi volumi di traffico. Tale asimmetria nella valorizzazione delle quote di Telecom Italia in termini di ricavi o di volumi di traffico derivava dalla forte divergenza di valore unitario tra la terminazione su rete mobile e quella su rete fissa. In tale contesto, l'Autorità ha rilevato l'opportunità di valutare con maggiore attenzione la sussistenza dei presupposti per la notifica di Telecom Italia quale organismo con notevole forza di mercato anche nell'offerta dei servizi di interconnessione, utilizzando l'insieme dei criteri qualitativi previsti dalla normativa vigente e tenendo dunque conto: dell'indubbia e significativa esperienza di tale operatore nella fornitura di prodotti e servizi, della facilità di accesso alle risorse finanziarie e, soprattutto, del persistere in capo alla società di una posizione di assoluta preminenza nell'accesso su rete fissa alla clientela finale. In tal senso, infatti, il controllo indiscusso dell'accesso alla clientela finale, unitamente alla disponibilità delle risorse intermedie in capo a tale operatore verticalmente integrato, sono stati considerati idonei a determinare una rilevante capacità di influenzare le condizioni del mercato e di incidere sulla capacità di offerta degli operatori concorrenti in termini di costi, tempi di fornitura e tipologia dei servizi. L'Autorità ha, pertanto, ritenuto di dover confermare, con attenzione agli aspetti strutturali del mercato dell'interconnessione, la sussistenza in capo a Telecom Italia dei presupposti per la notifica quale organismo con notevole forza di mercato nel 2000 anche nell'offerta dei servizi di interconnessione.

In relazione al procedimento avviato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'agosto 2002 ai fini dell'identificazione degli organismi con notevole forza di mercato per l'anno 2001, l'Autorità ha poi sviluppato alcune considerazioni in merito alla necessità di rivalutare i criteri di definizione dei mercati e di pervenire all'individuazione di una posizione di mercato degli operatori più aderente alla realtà economica, sia con riferimento alle condizioni concorrenziali nei servizi su rete fissa, sia in relazione agli assetti competitivi nei servizi su rete mobile. In particolare, l'Autorità, stante la peculiarità del mercato nazionale dell'interconnessione caratterizzato da una particolare rilevanza del traffico su rete mobile e da una significativa differenza nella rilevazione delle quote di mercato degli operatori fissi e mobili in termini di ricavi e di volumi di traffico, ha sollecitato una modifica della definizione del mercato nazionale dell'interconnessione che tenesse conto dell'opportunità di distinguere il mercato in funzione della tipologia della terminazione, su rete mobile o su rete fissa.

PARERE IN MERITO AL MECCANISMO DI PROGRAMMAZIONE DEI PREZZI MASSIMI DI TERMINAZIONE PRATICATI DAGLI OPERATORI DI RETE MOBILE NOTIFICATI E REGOLAMENTAZIONE DEI PREZZI DELLE CHIAMATE FISSO-MOBILE

Nel dicembre 2002 l'Autorità ha reso un parere, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90, sullo schema di provvedimento "Introduzione di un meccanismo di programmazione dei prezzi massimi di terminazione praticati dagli operatori di rete mobile notificati e regolamentazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticati dagli operatori di rete fissa notificati", predisposto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. L'Autorità ha in primo luogo ricordato che, con la precedente delibera n. 338/99, l'Autorità di regolamentazione era pervenuta, sulla base del principio dell'orientamento al costo, alla definizione di valori medi massimi pari a, rispettivamente, 360 lire/min., per la terminazione delle chiamate sulle reti mobili di Tim e Omnitel, e a 110 lire/min., per la *retention* di Telecom Italia (corrispondenti attualmente a circa 18,6 € cent. e 5,7 € cent.). Nel periodo successivo, pur a fronte di una consistente riduzione dei prezzi degli altri servizi di telecomunicazioni e di un rilevante sviluppo del mercato mobile, le condizioni economiche per il servizio fisso-mobile si sono mantenute sostanzialmente stabili, come effetto dell'invarianza del valore di *retention* applicato da Telecom Italia e della scarsissima riduzione autonoma da parte degli operatori mobili del valore medio massimo dei prezzi di terminazione, che è stata limitata a circa il 4% annuo. Ciò in un contesto in cui i valori delle condizioni economiche di terminazione praticate in Italia risultano generalmente più elevati rispetto a quelli applicati nella maggioranza degli altri Paesi europei.

Alla luce di ciò, considerato il permanere in Italia di una strutturale incapacità di raggiungere autonomamente risultati concorrenziali nel mercato delle comunicazioni fisso-mobile, l'Autorità ha condiviso pienamente la necessità di introdurre, a completamento dell'attività regolamentare finora svolta, meccanismi di riduzione programmata pluriennale dei prezzi di terminazione per gli operatori notificati (cosiddetto *network cap*) che, attraverso la predefinizione di un incremento atteso di produttività in un periodo di tempo predeterminato, garantiscano al consumatore la possibilità di appropriarsi dei guadagni di efficienza e incentivino gli operatori mobili al raggiungimento della massima efficienza.

L'Autorità ha, in particolare, sottolineato l'estrema rilevanza, a fini proconcorrenziali, dell'individuazione di un corretto valore di partenza per il meccanismo del *network cap*, valore che dovrebbe essere individuato in modo da rispecchiare al meglio il reale e attuale impegno di risorse da parte delle imprese per la fornitura del servizio oggetto di regolamentazione. Considerato che la base di calcolo più adeguata a rappresentare i costi di interconnessione con le reti radiomobili è costituita da una metodologia contabile di tipo *Long Run Incremental Costs* (LRIC), l'Autorità ha osservato, tuttavia, come i dati di costo forniti dagli operatori non apparivano definire una base contabile adatta rispetto alle esigenze regolamentari: infatti, in primo luogo,

essi erano relativi agli anni 1999 e 2000 e quindi inadatti a costituire un riferimento valido per stabilire un orientamento al costo dei prezzi di terminazione a partire dal 2003; in secondo luogo, essi risultavano basati sul metodo dei costi storici pienamente allocati, che non consente la corretta individuazione dei costi effettivamente attribuibili a ciascun servizio.

Sulla base di tali considerazioni, l'Autorità ha riaffermato l'utilità e la correttezza dell'utilizzo di un sistema di valutazione, ampiamente previsto dalla normativa nazionale in materia di controllo delle condizioni economiche di interconnessione, che utilizzi una comparazione con i migliori livelli di prezzo praticato a livello europeo, almeno fino al prossimo completamento del processo regolamentare di definizione delle basi di costo per gli operatori fondate sul metodo LRIC. In base a tale sistema, definito di *benchmarking,* il valore iniziale della terminazione non deve essere superiore a quello di *best practice*, vale a dire quello medio sperimentato nel periodo in corso dai tre Paesi europei con i costi di terminazione più ridotti, corrispondente, nel caso specifico, alla media dei prezzi di terminazione medi applicati in Norvegia, Svezia e Austria, che mostra un livello inferiore a 11 € cent/min. già nel 2002. L'Autorità è pervenuta a valori simili anche utilizzando un secondo test, quello del confronto oggettivo fra il costo della terminazione su rete mobile e le corrispondenti condizioni economiche dell'interconnessione su rete fissa, in base al quale, secondo la prassi accettata dalla Commissione europea, la terminazione su rete mobile non può essere superiore a otto volte la terminazione su rete fissa; considerando il valore dell'interconnessione di rete fissa al più alto livello gerarchico (doppio SGT) proposta da Telecom Italia per il 2002 nei suoi livelli di picco e fuori picco, si determina un intervallo di valori compresi fra i 9,44 € cent/min. e i 12,8 € cent/min., che definiscono i valori massimi di terminazione su rete mobili applicabili in base ai diversi impegni di rete, e nell'ambito del quale si colloca in effetti agevolmente il valore medio sopra definito con il confronto internazionale. In conclusione, l'Autorità ha ritenuto che il valore della componente di terminazione a partire dal 2003, compatibile con un efficiente sviluppo concorrenziale del mercato e orientato al costo del servizio reso, non potesse collocarsi a un livello eccessivamente distante da 11 € cent/min., definibile come *benchmarking* europeo con riferimento ai prezzi di terminazione applicati nel 2002.

In relazione poi alla regolamentazione della componente di *retention* applicata da Telecom Italia, l'Autorità ha ricordato che una stima per eccesso dei costi di rete per tale tipo di chiamata non può superare i relativi costi di occupazione di rete al livello più alto di funzionalità (interconnessione su doppio SGT), dovendosi ritenere marginale l'incidenza di altri costi congiunti, quali i costi commerciali, di fatturazione, ecc.. Pertanto, prendendo a riferimento i valori proposti da Telecom Italia per l'interconnessione su doppio SGT al 2002, pari a 1,65 € cent/min. in picco e a 1,18 € cent/min. fuori picco, l'Autorità ha osservato che il livello di *retention* attualmente praticato da Telecom Italia per le comunicazioni fisso-mobile della generalità dell'utenza,

pari a circa 5,68 € cent/min. e ancora uguale a quello indicato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel dicembre del 1999, non ha più corrispondenza con i costi sottostanti, e sia quindi suscettibile di ampia riduzione. A tale riguardo, l'Autorità ha sottolineato come una riduzione del suddetto livello offrirebbe uno stimolo adeguato e corretto per l'emergere nel mercato di nuove offerte competitive da parte degli operatori concorrenti di rete fissa, evitando il permanere di offerte inefficienti nel mercato.

Con delibera del febbraio 2003 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha fissato il prezzo massimo di terminazione sulle reti degli operatori radiomobili notificati pari a 14,95 € cent/min. e il valore massimo della *retention* applicata da Telecom Italia pari a 4,85 € cent/min[42].

DIRITTI RADIOTELEVISIVI ED EDITORIA

Nel periodo di riferimento l'Autorità ha autorizzato per un periodo di tre anni la vendita collettiva dei diritti televisivi relativi alla Coppa Italia, limitatamente ai turni a eliminazione diretta (VENDITA DIRITTI TELEVISIVI), nonché autorizzato, subordinatamente al rispetto di alcune condizioni, un'operazione di concentrazione nel mercato della televisione a pagamento (GROUPE CANAL PLUS-STREAM). Inoltre, sono state sanzionate due inottemperanze all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione (TV INTERNAZIONALE-RAMI D'AZIENDA DI EMITTENTI LOCALI, MTV ITALIA-RAMI DI AZIENDA). Infine, l'Autorità ha effettuato un intervento di segnalazione in relazione al progetto di legge di riassetto del sistema radiotelevisivo nazionale (PARERE SULL'ASSETTO DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO E DELLA SOCIETÀ RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA).

VENDITA DIRITTI TELEVISIVI

Nel luglio 1999 l'Autorità aveva deliberato che alcune disposizioni del regolamento della Lega Nazionale Professionisti (associazione a carattere privatistico che rappresenta le trentotto società di calcio iscritte ai Campionati di calcio di serie A e B), che prevedevano la vendita collettiva dei diritti relativi al Campionato di serie A e B e alla Coppa Italia, costituivano una violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/1990. La negoziazione centralizzata dei diritti di Coppa Italia, limitatamente ai turni a eliminazione diretta, era stata invece ritenuta meritevole di esenzione, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 287/90. Tale decisione era stata motivata, da un lato, con gli elevati costi di transazione e l'incertezza che avrebbero dovuto sopportare le emittenti per acquisire diritti i cui titolari sono noti soltanto in un momento molto prossimo all'evento (una volta conosciute le squadre qualificate al turno successivo), dall'altro, con l'esigenza di agevolare la transizione da un sistema di vendita collettiva dei diritti a uno dove larga parte dei diritti sarebbero stati negoziati individualmente.

[42] Delibera n. 47/03/CONS, del 5 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2003, n. 68.

Nel marzo 2002 la Lega ha trasmesso all'Autorità un'istanza ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 287/90, con la quale si richiedeva la prosecuzione della deroga concessa per la vendita collettiva dei diritti relativi alle partite della Coppa Italia anche per le stagioni 2002-2005.

La valutazione di tale istanza è stata condotta considerando come mercato rilevante quello dei diritti televisivi sportivi *premium*. Più specificatamente, l'Autorità ha rilevato come, tra gli eventi televisivi sportivi, ve ne siano alcuni che, a causa della capacità di attrarre una *audience* elevata e di un alto grado di sostituibilità tra di loro, fanno parte di un distinto mercato del prodotto rispetto ad altri eventi sportivi di minore importanza e a spettacoli cinematografici. Sono stati dunque compresi nel mercato dei diritti televisivi sportivi *premium* i diritti relativi ai seguenti eventi: Campionato di calcio serie A e B, Coppa Italia, Coppa UEFA, Champions League, nonché le partite della Nazionale di calcio, il Campionato mondiale di Formula 1 e il Giro d'Italia.

L'Autorità ha quindi ritenuto che la vendita collettiva dei diritti relativi alle partite della Coppa Italia aveva mantenuto le caratteristiche di intesa restrittiva della concorrenza, già accertata nel luglio 1999. Tale intesa, infatti, avendo a oggetto la fissazione in comune delle condizioni contrattuali ed economiche di cessione dei diritti di trasmissione delle singole squadre partecipanti al torneo di Coppa Italia, risultava rientrare nell'ambito del divieto previsto dall'articolo 2 della legge n. 287/90.

Con riferimento alla valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 4 della legge n. 287/90, ai fini del rilascio dell'autorizzazione in deroga, l'Autorità ha considerato che, in relazione al requisito del miglioramento dell'offerta, la vendita collettiva dei diritti contribuiva a ridurre i costi di transazione, ciò in considerazione della peculiarità della Coppa Italia, caratterizzata da un alto numero di partecipanti (48 squadre) di livello agonistico eterogeneo e dal meccanismo dell'eliminazione diretta. Tale miglioramento dell'offerta avrebbe comportato un beneficio per le emittenti televisive che, nel mercato dei diritti sportivi costituiscono la domanda, in quanto la diminuzione dei costi di transazione e la riduzione dell'incertezza avrebbero consentito a queste ultime una migliore programmazione dei palinsesti. Pertanto, attraverso il miglioramento delle condizioni di offerta alle emittenti, l'intesa in esame risultava suscettibile di aumentare il numero delle partite programmate da queste ultime, a beneficio degli spettatori.

Per quanto concerne l'indispensabilità della restrizione, l'Autorità ha osservato che la vendita collettiva dei diritti della Coppa Italia era da ritenersi proporzionata all'esigenza di ridurre i costi che si sarebbero determinati in presenza di vendita individuale, anche in considerazione della crescente difficoltà incontrata nella valorizzazione del prodotto. La vendita collettiva avrebbe, inoltre, favorito la transizione a un nuovo sistema mutualistico che avrebbe consentito la vendita individuale di una parte significativa dei diritti

(in particolare, i diritti relativi al Campionato di serie A). Il periodo di tre anni per l'autorizzazione in deroga appariva proporzionato agli obiettivi di mutualità che la Lega intendeva perseguire attraverso la vendita collettiva.

Infine, l'intesa tra le società calcistiche diretta alla vendita collettiva dei diritti televisivi della Coppa Italia non è apparsa in grado di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale del mercato, in quanto risultavano disponibili per gli acquirenti altri diritti televisivi sportivi *premium* commercializzati da soggetti diversi. Sulla base di tali argomentazioni, l'Autorità ha autorizzato, per un periodo di tre anni, la vendita collettiva, da parte della Lega, dei diritti televisivi relativi alla Coppa Italia, limitatamente ai turni a eliminazione diretta.

GROUPE CANAL PLUS-STREAM

Nel maggio 2002 l'Autorità ha autorizzato, subordinatamente al rispetto di alcune condizioni, l'operazione di concentrazione consistente nell'acquisizione, da parte del gruppo Canal+, della totalità delle azioni della società Stream Spa. In precedenza, nel dicembre 2001, l'Autorità aveva concluso con un non luogo a provvedere un'istruttoria in relazione alla medesima concentrazione (con cui il gruppo Canal+ avrebbe dovuto acquisire il 75% del capitale sociale di Stream), a seguito del ritiro della notifica dell'operazione. La società acquirente, il gruppo Canal+, è un'impresa multinazionale caratterizzata da un rilevante grado di integrazione verticale, essendo attiva nel mercato a monte della produzione e distribuzione di prodotti cinematografici e audiovisivi e nel mercato a valle di servizi televisivi a pagamento in Francia, Belgio, Olanda, Italia, Spagna e nei Paesi scandinavi. In Italia, il gruppo Canal+ opera attraverso la controllata Telepiù Spa, attiva dal 1991 come emittente televisiva a pagamento. Nello stesso settore della fornitura di servizi televisivi a pagamento opera la società Stream, costituita da Stet Spa nel 1993 allo scopo di sviluppare e fornire servizi multimediali interattivi (quali *video-on-demand*, *pay-per-view*, *home banking*, *home shopping*) e controllata congiuntamente dal gruppo The News Corporation Limited (Newscorp) e da Telecom Italia Spa.

Il mercato sul quale l'Autorità ha ritenuto che l'operazione in esame fosse suscettibile di produrre effetti restrittivi della concorrenza è quello dei servizi televisivi a pagamento. Tali servizi riguardano, in particolare, la trasmissione di programmi criptati che possono essere visionati solo a seguito della sottoscrizione di un abbonamento e dell'installazione delle apparecchiature tecniche necessarie alla ricezione e alla decodifica del segnale. Il mercato di riferimento vede coinvolti, dal lato dell'offerta, gli operatori che offrono agli spettatori, a fronte della corresponsione di un abbonamento, programmi televisivi. La domanda è costituita dagli abbonati, che rappresentano la fonte principale di ricavi per le emittenti a pagamento. In conformità con numerosi precedenti nazionali e comunitari, l'Autorità ha sostenuto che il mercato delle *pay-Tv* costituisse un mercato distinto da quello della Tv in chiaro. Nel

mercato della televisione a pagamento, infatti, s'instaura una relazione economica diretta tra emittenti e abbonati, mentre nel mercato della televisione in chiaro la domanda è costituita dagli inserzionisti pubblicitari che acquistano spazi televisivi per la promozione dei prodotti e non sussiste alcun tipo di relazione economica diretta tra le emittenti e i telespettatori. Da un punto di vista geografico, l'Autorità ha ribadito che per la televisione a pagamento, in conseguenza delle differenze linguistiche e delle diverse preferenze dei consumatori per le varie categorie di programmi, l'ampiezza del mercato risultava limitata all'ambito nazionale.

Negli anni compresi tra il 1998 e il 2001, la dimensione del mercato della *pay-Tv* è raddoppiata in termini di numero di abbonati. In particolare, nel corso del 1999, gli abbonati ai servizi di *pay-Tv* sono aumentati del 51%, nel 2000 del 28%, mentre nell'ultimo anno la crescita è stata del 5-10%. Alla fine del 2001 il numero di abbonati in Italia era superiore a 2,0-2,5 milioni, con un tasso di penetrazione tra le famiglie italiane di poco superiore al 10%. La competizione tra le emittenti a pagamento avviene principalmente sulla base del tipo di programmazione offerta che, per attrarre telespettatori disponibili a pagare un abbonamento, si deve caratterizzare attraverso contenuti che presentano una particolare attrattiva. In tale contesto si spiega la diffusa utilizzazione dell'esclusiva nell'acquisizione dei diritti, strumento che consente alle emittenti di assicurarsi prodotti di cui i concorrenti non possono disporre e di competere soprattutto attraverso la differenziazione del prodotto.

L'Autorità ha ritenuto che l'operazione, così come originariamente comunicata, fosse suscettibile di determinare la costituzione di un monopolio, in capo al gruppo Canal+, nel mercato nazionale della televisione a pagamento, idoneo a comportare una limitazione della concorrenza tale da arrecare un pregiudizio ai consumatori, a causa, in particolare, della possibilità di fissare prezzi elevati e dell'assenza di incentivi a migliorare la qualità e la varietà dei servizi offerti. Sulla base di tali considerazioni l'Autorità ha ritenuto che, in assenza di adeguate misure correttive, la posizione di monopolio acquisita da Telepiù non sarebbe stata intaccata nel breve termine né da nuovi concorrenti, né da modalità alternative di diffusione di contenuti della televisione a pagamento.

Nel corso del procedimento, le parti hanno dato particolare rilievo alla inevitabilità dell'operazione e ciò in ragione della circostanza che Stream sarebbe stata comunque destinata a uscire dal mercato e che, pertanto, sarebbe stata possibile l'applicazione della *failing firm defense*. L'Autorità, valutate le risultanze istruttorie, ha tuttavia ritenuto che le parti non avessero fornito prove sufficienti a dimostrare la sussistenza nel caso di specie dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza comunitaria per giustificare l'autorizzazione dell'operazione. Sulla base degli orientamenti comunitari in materia, è infatti richiesta la presenza delle seguenti condizioni, le quali devono essere cumulativamente soddisfatte: *a*) l'impresa di cui è prevista l'acquisizione uscireb-

be in ogni caso dal mercato, entro un breve periodo di tempo; *b*) non sussiste un'alternativa con minori effetti anticoncorrenziali; *c*) la quota di mercato dell'impresa acquisita sarebbe inevitabilmente assorbita dal soggetto acquirente. L'onere della prova circa la sussistenza di tali condizioni grava sull'impresa comunicante. Per quanto concerne il requisito *sub a*), l'Autorità ha rilevato che la Commissione ha sempre ancorato l'accertamento di tale condizione a circostanze certe e univoche, verificando che l'impresa oggetto di acquisizione si trovasse in una situazione che non lasciava margini di dubbio circa la propria imminente uscita dal mercato. Considerato che Stream aveva sempre assolto con regolarità le proprie obbligazioni, l'Autorità ha sostenuto che la situazione di indebitamento in cui si trovava tale società non costituisse un elemento sufficiente per presupporre una sua imminente uscita dal mercato. In merito alla ricorrenza della condizione *sub b*), l'Autorità ha osservato che le parti non avevano assolto l'onere di provare l'assenza di un'alternativa all'acquisto da parte di Telepiù. Infine, è stato ritenuto che non fosse stata dimostrata nemmeno la sussistenza della condizione *sub c*). Le parti, infatti, non avevano dimostrato che la quota di mercato di Stream sarebbe stata inevitabilmente e integralmente assorbita da Telepiù, in assenza dell'operazione di concentrazione.

Le considerazioni sopra esposte hanno pertanto indotto l'Autorità a ritenere necessaria, ai fini di un'autorizzazione, l'individuazione di misure idonee a contrastare il potere di mercato dell'operatore dominante, ulteriori rispetto agli impegni proposti dalle parti. In particolare, con riferimento ai diritti sportivi, le condizioni imposte sono state le seguenti: *i*) per i contratti in corso per la trasmissione criptata a pagamento in modalità DTH, il riconoscimento alle controparti contrattuali, a partire dalla stagione 2003/04 e per ogni successiva stagione, del diritto unilaterale di recesso, senza l'applicazione di penali; *ii*) la rinuncia unilaterale in relazione ai contratti in essere e la non acquisizione per i contratti futuri di tutte le esclusive e protezioni equivalenti ai fini dello sfruttamento dei diritti di trasmissione criptata a pagamento su mezzi trasmissivi diversi dal DTH; *iii*) il divieto di stipulare in futuro contratti di durata superiore ai due anni, con diritto di recesso annuale unilaterale per le controparti, per lo sfruttamento dei relativi diritti, su qualsiasi piattaforma diffusiva. Gli impegni in merito ai diritti sportivi sono stati motivati dall'intento di creare le condizioni per l'entrata nel mercato di nuovi operatori *pay-Tv*, attraverso una drastica riduzione delle esclusive di Telepiù e di Stream, nonché favorendo le condizioni per lo sviluppo di piattaforme alternative rispetto a quella DTH, gestita da Telepiù. Per ciò che concerne i diritti cinematografici, Telepiù ha proposto, così come per il calcio, di assumere impegni volti a consentire la concorrenza potenziale sulla piattaforma satellitare, nonché a renderne disponibile lo sfruttamento su mezzi trasmissivi diversi. Anche in questo caso è stato dunque previsto, rispetto ai contratti in essere un meccanismo di recesso unilaterale in capo alle cosiddette *majors*, che producono e distribuiscono pellicole cinematografiche. L'Autorità ha, inoltre, ritenuto necessario l'adozione di misure di

natura strutturale che determinassero l'uscita della nuova società dalla gestione della piattaforma di diffusione televisiva, digitale e analogica, su frequenze terrestri. In tal senso è stato prevista la rinuncia da parte della nuova entità a operare in tecnica digitale terrestre e la dismissione delle società Europa TV Spa e Prima TV Spa. Al fine di consentire la possibilità da parte di operatori potenzialmente concorrenti di acquistare i contenuti televisivi dell'operatore dominante sono stati altresì individuati meccanismi di rivendita all'ingrosso dei pacchetti *premium*. Al riguardo, è stato previsto un regime di separazione contabile finalizzato a evidenziare i costi di cessione di tali contenuti.

I rimedi proposti da Telepiù, quali integrati e/o riformulati dall'Autorità, sono apparsi tali da impedire effetti restrittivi duraturi sul mercato della Tv a pagamento, nella misura in cui avrebbero determinato una significativa riduzione delle barriere all'entrata sulla piattaforma satellitare e, al contempo, reso possibile, attraverso la disponibilità dei contenuti, lo sviluppo di mezzi trasmissivi alternativi alla piattaforma satellitare. In particolare, la limitazione nella durata dei contratti futuri per i diritti *premium*, calcistici e cinematografici, nonché la presenza del diritto di recesso nei contratti *premium* in essere, assicurava che ogni anno fossero disponibili sul mercato i principali contenuti per la fornitura di servizi di *pay-Tv* in modalità DTH. Ciò permetteva a un operatore, che avesse voluto entrare sul mercato, la predisposizione di un'offerta in grado di competere con quella dell'*incumbent*. Inoltre, l'uscita di Telepiù dal digitale terrestre attraverso la cessione dei propri *asset* avrebbe potuto facilitare l'ingresso di nuovi operatori su una piattaforma, che in altri Paesi ha rappresentato un'alternativa competitiva alla modalità satellitare. L'immediata disponibilità di contenuti *premium* sulle piattaforme diverse dal DTH avrebbe consentito lo sviluppo di nuovi servizi interattivi e multimediali, quali l'offerta congiunta di servizi di telecomunicazioni e di servizi audiovisivi a pagamento, ampliando la gamma dei canali distributivi della *pay-per-view* e del *video-on-demand*. Infine, un'ulteriore pressione concorrenziale avrebbe potuto essere esercitata attraverso la distribuzione disaggregata dei pacchetti di Telepiù da parte di altri operatori, liberi di fissare modalità e condizioni di distribuzione di tali contenuti, eventualmente aggregandoli con altri prodotti e servizi. Il comportamento dell'*incumbent* avrebbe dunque dovuto necessariamente confrontarsi con una pressione concorrenziale esercitata da operatori presenti sul satellite ovvero sulle nuove piattaforme tecnologiche attraverso l'offerta di contenuti *premium*.

Sulla base di queste considerazioni, l'Autorità ha pertanto deliberato l'autorizzazione dell'operazione di concentrazione, subordinandola all'osservanza delle misure prescritte ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della legge n. 287/90. Successivamente, le parti hanno deciso di rinunciare alla realizzazione della concentrazione.

TV INTERNAZIONALE-RAMI D'AZIENDA DI EMITTENTI LOCALI

Nel giugno 2002 l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti della società TV Internazionale Spa per inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva di una serie di operazioni di concentrazione consistenti nell'acquisizione di una pluralità di frequenze e relativi impianti per la diffusione radiotelevisiva da alcune emittenti televisive locali. La società TV Internazionale, indirettamente controllata da Telecom Italia Spa, diffonde, su base nazionale, i programmi televisivi contraddistinti dal marchio La7 e ha realizzato l'operazione al fine di potenziare la propria rete trasmissiva, a seguito dell'entrata in vigore della legge 20 marzo 2001, n. 66, che consente, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, i trasferimenti di impianti o rami d'azienda ai concessionari nazionali che non abbiano raggiunto la copertura del 75% del territorio nazionale.

Le operazioni in esame, comportando l'acquisizione del controllo di parti di imprese, costituivano ciascuna una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*) della legge n. 287/90 e risultavano soggette all'obbligo di comunicazione preventiva, in quanto il fatturato realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla realizzazione di tali operazioni era superiore alla soglia prevista dall'articolo 16, comma 1 della legge n. 287/90. In considerazione del fatto che TV Internazionale non aveva proceduto neppure tardivamente alla notifica delle operazioni di concentrazione realizzate, l'Autorità ha ritenuto opportuno comminare una sanzione amministrativa pari complessivamente a 55 mila euro.

MTV ITALIA-RAMI DI AZIENDA

Nel gennaio 2003 l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti della società MTV Italia Srl per inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva di due operazioni di concentrazione. Le operazioni, comunicate tardivamente all'Autorità, riguardavano l'acquisizione da parte di MTV Italia di impianti e frequenze da due emittenti televisive private, al fine di potenziare la propria rete trasmissiva, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 66/2001.

Le operazioni in esame, comportando l'acquisizione del controllo di parti di imprese, costituivano ciascuna una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*) della legge n. 287/90 e risultavano soggette all'obbligo di comunicazione preventiva, in quanto il fatturato realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla realizzazione di tali operazioni era superiore alla soglia prevista dall'articolo 16, comma 1 della legge n. 287/90. In considerazione del fatto che MTV Italia aveva provveduto a comunicare spontaneamente, seppur tardivamente, le operazioni realizzate, l'Autorità ha ritenuto opportuno comminare una sanzione amministrativa pari complessivamente a 10 mila euro.

PARERE SULL'ASSETTO DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO E DELLA SOCIETÀ RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA

Nel dicembre 2002 l'Autorità ha inviato al Parlamento e al Governo un parere, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90, in merito al disegno di legge recante "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa e delega al Governo per l'emanazione del Codice della radiotelevisione".

In via preliminare, l'Autorità ha sottolineato che l'introduzione di una nuova normativa di assetto del sistema radiotelevisivo nazionale rappresenta per l'Italia un passaggio essenziale per l'affermarsi di effettive condizioni concorrenziali nei mercati dei media, e in quello televisivo in particolare, condizioni tali da garantire una miglior qualità e varietà del servizio radiotelevisivo, nonché idonee a contribuire a un migliore sviluppo del pluralismo interno ed esterno dell'informazione.

Con specifico riguardo al mercato televisivo nazionale, l'Autorità ha evidenziato come esso sia attualmente caratterizzato dal più elevato grado di concentrazione in Europa, nonché dalla presenza di elevate barriere all'entrata, prevalentemente di carattere normativo e istituzionale, tali da ostacolare l'ingresso e impedire la crescita ai potenziali nuovi entranti. Ciò ha determinato il costituirsi di un mercato poco dinamico e caratterizzato da un basso grado di innovazione, per il quale sia il Presidente della Repubblica sia la Corte Costituzionale hanno ripetutamente auspicato lo sviluppo di un maggior grado di concorrenza e di pluralismo dell'informazione. In tal senso, l'Autorità ha posto in evidenza che un progetto di riforma complessiva del sistema radiotelevisivo nazionale dovrebbe necessariamente incidere in maniera significativa sull'attuale struttura del mercato televisivo, allo scopo di ridurre la situazione di elevata concentrazione che lo caratterizza. Tale obiettivo dovrebbe essere perseguito adottando incisive forme di regolazione che siano al contempo conformi alla normativa contenuta nel nuovo quadro regolamentare comunitario e rispettose dei limiti fissati dalla Corte Costituzionale[43].

In particolare, l'Autorità ha inteso richiamare l'attenzione su problematiche di tipo concorrenziale che investono le previsioni del disegno di legge in materia di assegnazione delle frequenze, di definizione dei mercati, di disciplina dell'assetto competitivo (sia nella cosiddetta fase transitoria sia in quella successiva), di concentrazioni di tipo verticale e diagonale, nonché di servizio radiotelevisivo pubblico.

L'Autorità ha ribadito, in primo luogo, la necessità di introdurre modalità e meccanismi di allocazione e uso delle risorse frequenziali che

[43] Sentenze 14 luglio 1988, n. 826; 7 dicembre 1994, n. 420; da ultimo, 20 novembre 2002, n. 466.

evitino la prosecuzione, con termine incerto, dell'attuale situazione di occupazione di fatto di tali risorse e che siano conformi ai principi di obiettività, trasparenza e non discriminazione, contenuti nelle recenti disposizioni comunitarie.

In secondo luogo, e in considerazione della circostanza che il definitivo passaggio alla tecnica digitale terrestre avverrà in un periodo di tempo che si ha ragione di prevedere ben più lungo di quello previsto dalla legge n. 66/01 (a partire dal 2006), l'Autorità ha rappresentato la necessità che sia data effettiva attuazione entro il 31 dicembre 2003 al limite del 20% al cumulo dei programmi radiotelevisivi irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale, estendendolo anche agli operatori di rete (ovvero alle società che possiedono parte dello spettro frequenziale), in conformità a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale.

Inoltre, l'Autorità ha ribadito la necessità che, ai fini della determinazione dei limiti alla raccolta pubblicitaria, non sia individuato un macrosettore quale il sistema integrato delle comunicazioni, comprendente la produzione e distribuzione radiotelevisiva, le varie forme di editoria, la produzione e distribuzione cinematografica, nonché la raccolta pubblicitaria su ogni mezzo, così come previsto nel disegno di legge, ma si tenga conto di metodologie e di criteri analitici antitrust, quali quelli richiesti dal quadro normativo comunitario.

L'Autorità ha poi evidenziato come la prevista eliminazione degli attuali limiti alle concentrazioni cosiddette diagonali, e in particolare a quelle tra editoria e televisione, rischierebbe di determinare un'ulteriore riduzione degli operatori di comunicazione indipendenti presenti in Italia, con una diminuzione del grado di competizione anche nel settore dell'editoria.

Infine, per quanto riguarda la disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo, l'Autorità ha sottolineato come le disposizioni contenute nel disegno di legge, che prevedono la quotazione sui mercati azionari della società concessionaria, con obiettivi di massimizzazione dei profitti, siano difficilmente conciliabili con l'assolvimento degli obblighi di pubblico servizio, quali ad esempio la destinazione di parte dei ricavi al finanziamento di specifiche produzioni. Al 31 marzo 2003 il disegno di legge è ancora in discussione.

SERVIZI POSTALI

Nel 2002 l'Autorità ha concluso due procedimenti istruttori volti ad accertare l'esistenza di violazione dei divieti, rispettivamente, di abuso di posizione dominante da parte di Poste Italiane nella distribuzione di posta transfrontaliera in Italia (INTERNATIONAL MAIL EXPRESS-POSTE ITALIANE) e di intese restrittive della concorrenza nell'attività di smistamento, traspor-

to e distribuzione di pacchi postali (POSTE ITALIANE-S.D.A. EXPRESS COURIER-BARTOLINI/CONSORZIO LOGISTICA PACCHI). Inoltre, l'Autorità ha effettuato un intervento di segnalazione in merito ad alcune distorsioni della concorrenza derivanti dalla disciplina relativa alla vendita dei valori bollati e postali (SEGNALAZIONE SULLA RIVENDITA AL PUBBLICO DEI VALORI BOLLATI E POSTALI).

INTERNATIONAL MAIL EXPRESS-POSTE ITALIANE

Nel maggio 2002 l'Autorità ha riscontrato un abuso di posizione dominante posto in essere dalla società Poste Italiane Spa, nel settore della distribuzione della posta transfrontaliera in entrata in Italia. Il procedimento era stato avviato a seguito di segnalazioni effettuate da alcuni operatori attivi nel recapito espresso di corrispondenza e plichi, che lamentavano l'adozione da parte di Poste Italiane di comportamenti diretti a ostacolare l'inoltro della posta transfrontaliera. In particolare, il procedimento era volto ad accertare se Poste Italiane avesse: *i*) rifiutato la fornitura del servizio di inoltro e recapito ai destinatari della corrispondenza proveniente dall'estero; *ii*) imposto un prezzo iniquo per l'espletamento del servizio di inoltro e recapito degli invii postali. L'Autorità ha ritenuto che le fattispecie oggetto dell'istruttoria dovessero essere valutate sulla base dell'articolo 82 del Trattato CE, in quanto i comportamenti imputati a Poste Italiane, interessando la posta transfrontaliera in entrata in Italia, erano suscettibili di incidere sugli scambi tra Stati membri.

Da un punto di vista normativo, nel caso della posta transfrontaliera, gli obblighi e i diritti dei singoli operatori postali pubblici nazionali sono definiti dalla Convenzione Postale Universale. In particolare, l'articolo 1 della Convenzione sancisce il principio generale secondo cui gli operatori postali pubblici degli Stati contraenti hanno l'obbligo di instradare e distribuire la corrispondenza internazionale trasmessa da altri servizi postali ai destinatari domiciliati nel proprio territorio, utilizzando le vie più rapide usate per la posta interna. In deroga a tale principio, l'articolo 25, comma 1 della Convenzione statuisce che nessun paese membro ha l'obbligo di inoltrare o distribuire la corrispondenza che mittenti domiciliati nel suo territorio facciano impostare all'estero, al fine di beneficiare di tariffe postali più convenienti. In relazione alle tariffe applicabili alla posta transfrontaliera, dal 1997 è entrato in vigore un accordo internazionale, denominato "REIMS II", in base al quale l'entità del rimborso delle spese terminali è collegato alle tariffe postali nazionali del paese di destinazione, nonché alla qualità del servizio fornito dall'operatore che distribuisce la posta. Da ultimo, l'articolo 13 della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, contenente "Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali e per il miglioramento della qualità del servizio" e recepita in Italia con il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, ha stabilito che, negli accordi conclusi tra i

diversi operatori pubblici postali degli Stati membri: *i*) le spese terminali siano commisurate ai costi di trattamento e distribuzione della posta transfrontaliera in entrata; *ii*) i livelli di remunerazione siano commisurati alla qualità del servizio; *iii*) le spese terminali risultino trasparenti e non discriminatorie.

Il mercato interessato è stato identificato come quello dell'inoltro e recapito della posta transfrontaliera in entrata in Italia. L'Autorità ha anzitutto affermato la posizione dominante di Poste Italiane nel mercato rilevante, in quanto titolare di una riserva legale nel settore dei servizi postali, in forza della quale gestisce la quasi totalità del servizio di posta transfrontaliera in entrata in Italia e controlla la rete postale pubblica che copre l'intero territorio italiano. In relazione ai comportamenti oggetto di indagine, dall'attività istruttoria è emerso che Poste Italiane ha attuato una sistematica politica di intercettazione delle spedizioni di grandi quantitativi di corrispondenza proveniente dall'estero senza operare distinzioni tra casi di reimpostazione all'estero (e in particolare riinvii ABA, cioè spedizione di lettere e fatture per conto di un operatore italiano e verso destinatari italiani ma attraverso un paese straniero) e invii di ordinaria posta transfrontaliera. In particolare, nell'attuazione concreta della propria condotta l'operatore postale italiano ha in numerosi casi trattenuto presso i propri Uffici di Scambio internazionali la corrispondenza, senza darne comunicazione al mittente o all'operatore postale estero; talvolta, poi, ha proceduto all'apertura della corrispondenza intercettata, arrivando fino a disporne la distruzione materiale senza avvisare il mittente. Tali condotte sono state ritenute dall'Autorità ingiustificate in quanto non proporzionate all'obiettivo di contrastare l'elusione della riserva legale spettante a Poste Italiane, configurandosi quali rifiuto di fornitura del servizio di inoltro e recapito della corrispondenza internazionale, in violazione dell'articolo 82, lettera *b*) del Trattato CE. Inoltre, Poste Italiane ha erroneamente classificato come rinvii ABA casi di ordinaria corrispondenza transfrontaliera e applicato anche a essi l'ordinaria tariffa interna a fronte della fornitura del solo servizio di inoltro e recapito. Poste Italiane ha dunque imposto agli utenti postali un prezzo iniquo, non commisurato al valore economico della prestazione svolta, in violazione dell'articolo 82 , lettera *a*) del Trattato CE.

L'Autorità ha riscontrato la particolare gravità dei comportamenti contestati in quanto posti in essere da un'impresa titolare di una riserva di legge in grado di garantirle una posizione di quasi monopolio sul mercato rilevante. Le condotte accertate hanno avuto, inoltre, una durata significativa, superiore a un anno, tale da alterare in misura consistente le dinamiche competitive nel mercato considerato. L'Autorità ha pertanto comminato a Poste Italiane una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 7.5 milioni di euro.

POSTE ITALIANE-S.D.A. EXPRESS COURIER-BARTOLINI/CONSORZIO LOGISTICA PACCHI

Nel dicembre 2002 l'Autorità ha concluso un'istruttoria, avviata ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90, avente a oggetto la costituzione di una società consortile, denominata Consorzio Logistica Pacchi Scpa (CLP), da parte di Poste Italiane Spa, SDA Express Courier Spa (SDA), impresa già controllata da Poste Italiane, e Bartolini Spa. L'accordo di costituzione della società consortile era stato comunicato ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 287/90. Il capitale sociale di CLP risultava detenuto per il 51% da Poste Italiane, il 25% da SDA e il restante 24% da Bartolini. In particolare, l'intesa comunicata prevedeva che Poste Italiane, in qualità di fornitore del servizio universale, si sarebbe avvalsa di CLP per lo svolgimento delle attività strumentali di smistamento, trasporto e distribuzione di pacchi postali; a sua volta CLP avrebbe affidato lo svolgimento di tali attività a SDA e Bartolini. La ripartizione dei pacchi da trattare era stata effettuata tenendo conto delle specificità delle due imprese: Bartolini avrebbe trasportato i pacchi provenienti da alcuni dei cosiddetti "grandi clienti" di Poste Italiane, ovvero quelli che inviano oltre 100 mila pacchi l'anno, mentre SDA avrebbe trattato i pacchi provenienti dagli altri clienti.

Ai fini della valutazione dell'intesa comunicata, l'Autorità ha individuato due distinti mercati del prodotto: quello dei servizi di trasporto di base dei pacchi postali della clientela *business* e quello del corriere espresso. Il primo mercato è caratterizzato dall'esistenza di elevate barriere normative e fiscali che ostacolano l'ingresso di operatori diversi da Poste Italiane. In particolare, il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, ha previsto che il servizio di trasporto di base dei pacchi postali fino a 20 kg rientri nell'ambito del servizio universale, disponendo un obbligo a carico di Poste Italiane di garantirne l'erogazione in modo continuativo sull'intero territorio nazionale; inoltre, ha previsto un controllo sui prezzi di offerta, mediante l'individuazione di tariffe massime da parte del Ministero delle Comunicazioni. Il decreto ha altresì imposto agli operatori diversi da Poste Italiane che intendono offrire tale tipologia di servizi una serie di obblighi, quali: l'ottenimento di una licenza individuale, una contribuzione a un fondo di compensazione, nonché una serie di ulteriori adempimenti finanziari e amministrativi, come l'adozione di una contabilità separata e di un sistema di informativa per i clienti e per il Ministero delle Comunicazioni, che hanno reso particolarmente gravoso per le imprese diverse da Poste Italiane operare in tale settore. Anche la normativa fiscale discrimina fortemente gli operatori privati nei confronti di Poste Italiane, poiché prevede l'esenzione dell'Iva, la cui aliquota è del 20%, solo per i servizi offerti dall'operatore postale pubblico.

Il secondo mercato rilevante individuato, quello del corriere espresso, è invece caratterizzato dall'offerta di servizi liberalizzati. Si tratta di un mercato in forte espansione, con tassi di crescita annui superiori al 10%. In tale ambito, Bartolini risulta essere il primo operatore con una quota di mercato del 22,4% e il gruppo Poste il secondo con una quota del 21,8%.

Sulla base delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, l'Autorità ha considerato che le dinamiche concorrenziali del mercato dei servizi di trasporto base dei pacchi commerciali risultavano già sostanzialmente falsate dalla vigente regolamentazione. Infatti, il decreto legislativo n. 261/99, estendendo l'ambito del servizio universale anche ai pacchi commerciali di base, ha imposto una serie di oneri finanziari e amministrativi alle imprese che vogliono operare in tale settore, limitandone la capacità concorrenziale e compiendo di fatto un notevole passo indietro nel processo di apertura alla concorrenza del mercato. Al riguardo, nel corso del procedimento è emerso che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 261/99, il numero di imprese attive in tale mercato è andato progressivamente riducendosi e quelle che continuavano a offrire il servizio di trasporto pacchi commerciali di base operavano spesso per conto di Poste Italiane. L'Autorità ha inoltre posto l'accento sui seguenti elementi di valutazione: il lungo periodo trascorso da Poste Italiane in condizione di monopolio legale, le asimmetrie fiscali e la particolare regolamentazione del servizio universale che permette, tra l'altro, all'operatore postale di praticare, ai propri clienti, sconti tali da portare il prezzo del servizio a livelli inferiori ai costi. Con specifico riferimento a tale ultimo aspetto, nel corso dell'istruttoria è emerso che nello svolgimento di tale attività Poste Italiane registra dei disavanzi di bilancio che vengono poi finanziati dallo Stato con la fiscalità generale. Tale politica di prezzo rappresenta un forte deterrente per le imprese che volessero entrare nel mercato poiché per competere con Poste Italiane dovrebbero praticare prezzi analoghi, ottenendo ricavi insufficienti a garantire la remuneratività dell'attività.

L'Autorità ha ritenuto che l'insieme dei suddetti elementi rappresentasse una significativa barriera all'ingresso per i potenziali concorrenti. Pertanto, Bartolini non poteva di fatto essere considerato un concorrente di Poste Italiane né effettivo né potenziale, in quanto era difficile ipotizzare che, in assenza dell'accordo comunicato, l'impresa sarebbe entrata nel mercato come operatore indipendente, come del resto attestato dagli altri operatori postali privati sentiti nel corso dell'istruttoria. L'Autorità ha quindi concluso che l'intesa comunicata non modificava la struttura concorrenziale del mercato rispetto a quanto non fosse già condizionata dalla vigente normativa settoriale.

Nella valutazione degli effetti dell'intesa sul mercato del corriere espresso, l'Autorità ha considerato che le imprese ivi operanti appartenevano a importanti gruppi internazionali e che, dunque, erano in grado di esercitare una notevole pressione concorrenziale. Si trattava in particolare di imprese quali TNT, DHL, Consignia e UPS, controllate dagli operatori postali pubblici di altri Paesi europei, che stavano attuando politiche espansive finalizzate ad ampliare la propria rete di distribuzione sul territorio italiano e che già disponevano di importanti reti logistiche orientate ai trasporti dall'Italia verso l'estero. Data la presenza di diversi operatori qualificati nel mercato del corriere espresso, l'Autorità ha escluso che eventuali effetti di coordinamento tra le parti, derivanti dall'accordo comunicato, potessero determinare restrizioni

consistenti della concorrenza. L'Autorità ha pertanto deliberato che l'accordo comunicato non risultava in violazione dell'articolo 2, comma 2 della legge n. 287/90.

SEGNALAZIONE SULLA RIVENDITA AL PUBBLICO DEI VALORI BOLLATI E POSTALI

Nel marzo 2003 l'Autorità ha trasmesso al Parlamento e al Governo, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90, alcune osservazioni in merito alla normativa vigente in materia di rivendita al pubblico di valori bollati e postali. In particolare, l'articolo 27, comma 6 della legge 29 ottobre 1993, n. 427, limita la rivendita al pubblico dei valori bollati e postali a esercizi o uffici specificatamente autorizzati, con divieto espresso di effettuare consegne a domicilio, nonché di svolgere qualsiasi forma di promozione e pubblicità dell'attività di vendita. L'Autorità ha ribadito quanto già espresso in precedenti occasioni in merito alla natura distorsiva degli strumenti regolatori che limitino, in assenza di motivate esigenze di carattere generale, la concorrenza tra imprese autorizzate a operare in uno specifico settore, determinando ingiustificate posizioni di rendita degli operatori già presenti e, soprattutto, disincentivando gli stessi dal migliorare le condizioni di offerta dei propri prodotti.

Nel caso della distribuzione dei valori bollati e postali, l'Autorità ha sottolineato che la norma vigente potrebbe ritardare l'introduzione di forme di vendita più moderne ed efficienti, che potrebbero rappresentare per il consumatore modalità più vantaggiose di acquisto. Al riguardo, essa non sembra tener conto del progresso tecnologico che consentirebbe, ad esempio, anche l'acquisto dei valori bollati per via telematica con la conseguente necessità per l'operatore commerciale di provvedere successivamente alla loro consegna a domicilio. Tali nuove forme di distribuzione rappresenterebbero per gli operatori importanti strumenti di concorrenza, in un mercato in cui il numero limitato delle licenze e l'obbligo del prezzo fisso di vendita non consentono un pieno dispiegamento della concorrenza. Al fine di assicurare un migliore soddisfacimento delle esigenze dei consumatori, l'Autorità ha, dunque, auspicato una revisione della normativa in materia.

INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA

SERVIZI ASSICURATIVI E FONDI PENSIONE

Nel periodo di riferimento l'Autorità ha autorizzato una concentrazione tra operatori attivi nel settore dei servizi finanziari e assicurativi (SAI-SOCIETÀ ASSICURATRICE INDUSTRIALE/LA FONDIARIA ASSICURAZIONI). Inoltre, l'Autorità ha sanzionato un'inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione (NUOVA MAA ASSICURAZIONI-MEDIOLANUM ASSICURAZIONI). Infine, è stato effettuato un intervento di segnalazione in merito ad alcune disposizioni normative relative ai periti assicurativi (SEGNALAZIONE SUL RUOLO NAZIONALE DEI PERITI ASSICURATIVI). Al 31 marzo 2003 è in corso un procedimento istruttorio per l'eventuale irrogazione della

sanzione pecuniaria prevista per i casi di inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione (MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO-EURALUX).

SAI SOCIETÀ ASSICURATRICE INDUSTRIALE-LA FONDIARIA ASSICURAZIONI

Nel settembre 2002 l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti delle società Sai Spa e Fondiaria Spa, al fine di verificare gli effetti concorrenziali nei mercati assicurativi dell'operazione di concentrazione consistente nell'acquisto del 29,97% del capitale sociale di Fondiaria da parte di Sai e nella successiva fusione per incorporazione di Fondiaria in Sai. L'operazione avrebbe condotto alla costituzione del primo operatore italiano nel ramo danni.

Nel mese di ottobre 2002 l'Autorità ha deliberato il non luogo a provvedere rispetto all'operazione originariamente notificata, avviando altresì un nuovo procedimento istruttorio nei confronti delle società Premafin Finanziaria Holding di Partecipazioni Spa, Mediobanca Banca di Credito Finanziario Spa, Sai e Fondiaria. Infatti, dagli elementi acquisiti nel corso della prima istruttoria emergeva che la concentrazione aveva natura e caratteristiche sensibilmente diverse rispetto a quanto rappresentato dalle parti al momento della notifica dell'operazione. In particolare, dalle informazioni raccolte emergeva il ruolo fondamentale di Mediobanca nella realizzazione dell'operazione, tanto da potersi configurare un controllo congiunto di Mediobanca e Premafin su Fondiaria-Sai, nonché un controllo di fatto di Mediobanca su Generali. In ordine alla configurabilità di un controllo congiunto di Mediobanca e Premafin sulla nuova entità, l'Autorità ha ritenuto rilevanti diversi elementi, tra cui: l'influenza di Mediobanca, azionista di Fondiaria, nell'ideazione dell'operazione e nella gestione delle varie fasi della stessa fino alla sua effettiva realizzazione; il comune interesse di Mediobanca e Premafin all'acquisto di Fondiaria anche a condizioni economiche e in contesti decisamente anomali; i rapporti di finanziamento storicamente esistenti tra Mediobanca e Premafin e gli stretti legami personali intercorrenti tra i vertici delle due società. Per quanto riguarda il controllo di fatto di Mediobanca su Generali, l'istruttoria ha consentito di accertare che esso era riconducibile almeno alla data dell'acquisizione di Euralux, un altro importante azionista di Generali, da parte di Mediobanca. Infatti, Mediobanca, principale azionista di Generali, dopo aver acquisito il controllo esclusivo di Euralux, ha raggiunto una partecipazione superiore al 14% sufficiente, in ragione della diffusione dell'azionariato di Generali, a garantire una partecipazione prossima alla maggioranza assoluta dei voti in assemblea. Peraltro, nelle ultime due assemblee, Mediobanca poteva fare affidamento anche sui voti di Fondiaria, e ciò aveva permesso di raggiungere il 51,51% dei voti nel 2001 e il 51,15% nel 2002. Inoltre, nel corso dell'istruttoria, l'Autorità ha acquisito numerosa documentazione comprovante un ruolo sostanziale di Mediobanca nella gestione di

Generali, manifestato ad esempio attraverso la nomina dei vertici dell'impresa di assicurazione. Per queste ragioni, al fine di procedere a una corretta e completa analisi dell'operazione, si è reso necessario considerare la circostanza che Mediobanca, mentre acquistava il controllo congiunto del primo gruppo assicurativo italiano nel settore danni (Fondiaria-Sai), aveva la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulla gestione di Generali, principale concorrente della nuova entità.

Nel corso del procedimento istruttorio l'Autorità, avvalendosi anche di alcuni strumenti economici per valutare l'impatto concorrenziale dell'operazione, ha accertato che: *i*) l'acquisto del controllo congiunto di Fondiaria-Sai da parte di Mediobanca e Premafin, in un contesto in cui la banca d'affari esercitava un controllo di fatto su Generali, risultava idoneo a produrre la costituzione di una posizione dominante in capo a Mediobanca, tramite Generali e la nuova entità Fondiaria-Sai, nei mercati dell'assicurazione danni; *ii*) tale costituzione di posizione dominante era suscettibile di ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza nel settore dell'assicurazione danni, in considerazione delle significative sovrapposizioni nelle quote di mercato delle parti (l'aggregato Sai-Fondiaria-Generali acquisiva, tramite l'operazione, quote di mercato nei vari settori dei rami danni che oscillavano tra il 34% e il 45%, a fronte di un unico operatore concorrente con quote superiori al 10%), del sensibile aumento del grado di concentrazione, dell'esistenza di numerosi elementi di rigidità nei mercati assicurativi interessati, quali barriere all'ingresso di tipo distributivo, stabilità delle quote di mercato, esistenza di legami personali e finanziari; *iii*) le imprese partecipanti all'operazione avrebbero potuto aumentare i prezzi in misura sensibile, con rialzi in media superiori al 10% rispetto ai prezzi che caratterizzavano l'equilibrio di mercato preconcentrazione.

Considerati questi elementi, nel dicembre 2002 l'Autorità ha ritenuto di autorizzare l'operazione a condizione che le parti dessero piena ed effettiva attuazione alle seguenti misure:

i) con riferimento alla partecipazione di Fondiaria-Sai in Generali, le parti non effettuino alcuna operazione per effetto della quale la quota dei diritti di voto complessivamente detenuti da Fondiaria-Sai a qualunque titolo nelle assemblee ordinarie di Generali ecceda, in ogni momento, il 2,43% del capitale ordinario complessivo di Generali. Da tale impegno resta escluso l'acquisto di n. 3.500.000 azioni ordinarie di Generali (pari allo 0,274% del capitale ordinario complessivo) che potrà avere luogo in caso di esercizio da parte del beneficiario dell'opzione di vendita a suo tempo concessa da Fondiaria e da società da questa controllate. Il blocco nelle assemblee ordinarie dei diritti di voto relativi all'intera partecipazione di Fondiaria-Sai in Generali si è reso necessario in quanto la presenza di un'impresa concorrente nell'assemblea di Generali costituisce uno strumento idoneo a facilitare l'adozione di politiche commerciali non aggressive, ove si consideri che Mediobanca, oltre

a controllare Fondiaria-Sai congiuntamente a Premafin, resterebbe comunque il principale azionista di Generali;

ii) Fondiaria-Sai non intervenga, neppure ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, alle assemblee ordinarie di Generali per l'intera partecipazione detenuta pari al 2,43% del capitale ordinario, eventualmente incrementata al 2,704% in seguito all'esercizio della suddetta opzione;

iii) Mediobanca si astenga dall'esercitare il diritto di voto nelle assemblee ordinarie di Generali relativamente a una propria partecipazione del 2%, nonché dall'esprimere voti in virtù di deleghe conferite da altri soggetti.

L'imposizione delle due ultime misure è stata motivata dalla circostanza per cui dall'analisi della partecipazione delle azioni con voto nelle assemblee di Generali è emerso che, sottraendo la quota di azioni con voto detenuta da Fondiaria-Sai dal totale del capitale sociale presente in assemblea, si sarebbe ridotta sensibilmente la quota di azioni necessaria a raggiungere la maggioranza dei voti. Diventava dunque possibile per Mediobanca disporre comunque di una partecipazione con voto prossima alla maggioranza. Per evitare di vanificare l'effetto utile delle misure imposte, l'Autorità ha pertanto ritenuto necessario imporre condizioni ulteriori, segnatamente il congelamento del 2% della partecipazione che Mediobanca detiene in Generali. Tale valore è quello minimo necessario a garantire che Mediobanca non raggiunga la maggioranza dei diritti di voto, anche qualora la stessa aumenti la propria partecipazione in Generali fino al limite massimo consentito dal proprio Statuto, pari al 15%.

L'insieme di tali misure, in quanto idonee a escludere che Mediobanca possa continuare a esercitare stabilmente il controllo di fatto su Generali, sono state ritenute idonee dall'Autorità a impedire la costituzione di una posizione dominante in capo a Mediobanca, tramite Generali e Fondiaria-Sai, nei mercati dell'assicurazione danni. Tali misure rimarranno efficaci fino al momento in cui, a giudizio dell'Autorità, permarrà il controllo di Mediobanca su Fondiaria-Sai.

NUOVA MAA ASSICURAZIONI-MEDIOLANUM ASSICURAZIONI

Nel marzo 2003 l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti di Nuova Maa Assicurazioni Spa per omessa notifica dell'acquisizione del portafoglio clienti di Mediolanum Assicurazioni Spa. L'Autorità è venuta a conoscenza di tale operazione nel contesto dell'istruttoria relativa al caso Sai Società Assicuratrice Industriale-La Fondiaria Assicurazioni, ove è emerso che il portafoglio acquisito era costituito dai contratti di assicurazione, appartenenti a diversi rami danni, la cui gestione era stata assunta da Nuova Maa a partire dal 1° gennaio 2002.

L'operazione, comportando l'acquisizione del controllo di parte di impresa, costituiva una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge n. 287/90. Essa doveva essere preventivamen-

te comunicata, in quanto il fatturato realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate nel 2001 risultava superiore alla soglia di cui all'articolo 16 della legge n. 287/90. Ai fini della determinazione dell'ammontare della sanzione, l'Autorità ha considerato che l'operazione non è stata notificata spontaneamente dalla parte; tuttavia, si è potuta riscontrare l'assenza di dolo da parte dell'impresa, che ha prestato la propria collaborazione nel corso del procedimento. Pertanto, l'Autorità ha ritenuto sussistere i presupposti per l'irrogazione a carico della società Nuova Maa Assicurazioni di una sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all'articolo 19, comma 2 della legge n. 287/90, di 15.285 euro.

MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO-EURALUX

Nel marzo 2003 l'Autorità ha avviato un'istruttoria nei confronti delle società Mediobanca Banca di Credito Finanziario Spa e Euralux SA in relazione alla violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione. In particolare, l'operazione in questione consisteva nell'acquisizione da parte di Mediobanca del 75,9% del capitale di Euralux, società finanziaria lussemburghese appartenente al gruppo Lazard. Al 31 marzo 2003 l'istruttoria è in corso.

SEGNALAZIONE SUL RUOLO NAZIONALE DEI PERITI ASSICURATIVI

Nel luglio 2002 l'Autorità ha effettuato un intervento di segnalazione, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90, in relazione alle distorsioni della concorrenza derivanti da alcune disposizioni della legge 17 febbraio 1992, n. 166, recante "Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi". In particolare, l'articolo 14, comma 1 di tale legge dispone che la tariffa per le prestazioni dei periti assicurativi relative all'accertamento e alla stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti sia determinata con decreto dell'ISVAP, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei periti assicurativi iscritti nel ruolo, nonché l'associazione rappresentativa delle imprese di assicurazione. Il successivo comma 2, applicabile nel solo caso di perizie a favore di imprese di assicurazione, prevede che la tariffa sia determinata di intesa dalle associazioni dei periti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e dall'associazione rappresentativa delle imprese di assicurazione e sia approvata con decreto dell'ISVAP.

In conformità con l'orientamento espresso in numerose altre occasioni, l'Autorità ha osservato che le disposizioni in esame, omogeneizzando i compensi dei periti assicurativi e impedendo dunque agli utenti di beneficiare di prestazioni a prezzi più convenienti di quelli autoritativamente fissati, si ponevano in contrasto non solo con la normativa nazionale a tutela della con-

correnza, ma anche con i principi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria in materia di fissazione delle tariffe professionali. Più specificatamente, con riferimento all'articolo 14, comma 1 della legge n. 166/92, l'Autorità ha ritenuto che tale norma non risultava giustificata da alcuna esigenza di interesse generale, né rappresentava uno strumento idoneo a tutelare la qualità dei servizi offerti dai periti assicurativi, laddove a garanzia della loro qualificazione professionale apparivano sufficienti le disposizioni che stabiliscono selezioni all'accesso alla professione e il rispetto di adeguati standard qualitativi nell'esercizio della stessa. In relazione al successivo comma 2 del medesimo articolo, l'Autorità ha posto in evidenza come l'intervento dell'ISVAP fosse limitato alla mera ratifica delle tariffe oggetto dell'accordo già raggiunto dalle associazioni di categoria delle imprese di assicurazione e dei periti assicurativi. La disposizione, dunque, legittimava sostanzialmente le associazioni di categoria a concludere accordi aventi a oggetto il prezzo di servizi, in evidente contrasto con la normativa nazionale e comunitaria in materia di intese restrittive della concorrenza.

Alla luce delle considerazioni formulate, l'Autorità ha auspicato un riesame della normativa in questione, al fine di adeguarla ai principi della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato.

SERVIZI FINANZIARI

Nel corso del 2002 l'Autorità ha concluso due istruttorie in relazione, rispettivamente, a una presunta intesa restrittiva tra alcuni importanti operatori nel settore delle carte di credito (CARTE DI CREDITO) e a una concentrazione tra banche, in merito ai suoi effetti sui mercati finanziari (BANCA DI ROMA-BIPOP). L'Autorità ha, inoltre, effettuato un intervento di segnalazione (SEGNALAZIONE IN MERITO AI COMPORTAMENTI ADOTTATI DA SERVIZI INTERBANCARI). Infine, sono stati resi tre pareri alla Banca d'Italia in merito ad altrettanti procedimenti istruttori svolti dall'autorità di vigilanza, relativi ad accordi interbancari concernenti alcuni servizi (ABI-CO.GE.BAN., ABI-ACCORDI INTERBANCARI) e all'operazione di fusione per incorporazione di Cardine Banca in San Paolo IMI (SANPAOLO IMI-CARDINE BANCA).

CARTE DI CREDITO

Nel febbraio 2001 l'Autorità aveva avviato un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti di alcuni importanti operatori nel settore delle carte di credito, le imprese Servizi Interbancari Spa (SI), società consortile alla quale partecipano la quasi totalità delle banche italiane, American Express Services Europe Ltd (Amex) e The Diners Club Europe Spa (Diners), al fine di verificare l'eventuale esistenza di un'intesa consistente nella fissazione di condizioni uniformi per l'emissione e il convenzionamento delle carte di credito per le transazioni effettuate presso i distributori di carburante. Si trattava, in particolare, della commissione di 1.500 lire, a carico dei titolari delle carte di credito, per le operazioni di pagamento effet-

tuate presso gli impianti di distribuzione del carburante e della commissione, pari allo 0,50% del valore della transazione, a carico dei gestori degli impianti di distribuzione del carburante.

Nel corso dell'istruttoria, è stata svolta un'approfondita analisi sui sistemi di pagamento con carte di credito. Questi sistemi si distinguono generalmente in due categorie, a seconda del numero dei soggetti coinvolti: sistemi cosiddetti "a tre parti" (il gestore della carta, il titolare della carta e l'esercente convenzionato) e "a quattro parti" (il titolare della carta, la banca emittente, l'esercente e la banca *acquirer* ovvero che ha effettuato il convenzionamento). Con riferimento alle parti del procedimento, due di esse (Amex e Diners) appartenevano alla categoria dei gestori di carte di credito funzionanti secondo lo schema a tre parti; SI operava, invece, secondo il sistema a quattro parti.

In relazione alla definizione del mercato rilevante, l'Autorità ha ritenuto che le carte di credito costituissero un mercato del prodotto a sé stante, distinto dalle carte di debito (bancomat). In particolare, l'istruttoria ha consentito di accertare una sostanziale assenza di sostituibilità tra i due prodotti. Infatti, le carte di credito nascono e sono usate prevalentemente per il pagamento di beni e servizi, mentre vengono solo eccezionalmente impiegate per il prelievo del contante, in considerazione della particolare onerosità di tale operazione. Al contrario, solo il 20% delle operazioni realizzate con il bancomat riguardano il pagamento di merci e servizi, poiché la gran parte delle operazioni concernono il prelievo di contante presso gli sportelli automatici (corrispondenti a quasi due terzi dei casi e circa all'80% del valore delle operazioni). L'appartenenza dei prodotti in questione a due distinti mercati è stata altresì confermata da un test effettuato nel corso del procedimento, test che riproduce sostanzialmente quello dell'elasticità incrociata della domanda, paragonando l'uso delle carte di credito e di debito nel settore dei carburanti con quello che si verifica in altri settori. La dimensione geografica è stata ritenuta nazionale in quanto le condizioni di convenzionamento degli esercenti e di emissione delle carte appaiono sufficientemente uniformi all'interno del territorio italiano.

Nel provvedimento di avvio di istruttoria veniva ipotizzata l'esistenza di un'intesa tra SI, Amex e Diners, che congiuntamente detengono una quota di mercato, in termini di diffusione delle carte di credito, pari a circa il 64%, consistente nella fissazione di condizioni economiche omogenee a titolari ed esercenti per le transazioni effettuate presso i distributori di carburante. Tuttavia, gli elementi raccolti nel corso del procedimento hanno mostrato che la condotta in questione era da ascrivere a un comportamento imitativo di aggiustamenti delle commissioni avvenuto nel corso degli anni e indotto da condizioni economiche del mercato assolutamente peculiari. Infatti, è stato evidenziato che nella distribuzione di carburanti la commissione applicata al titolare della carta di credito è finalizzata a coprire i costi

della stessa, laddove gli esigui margini spettanti agli esercenti non consentirebbero l'impiego di tale mezzo di pagamento. Anche in merito alla presunta fissazione di condizioni uniformi per il convenzionamento ai gestori, non sono state rinvenute prove di accordi, né è stato riscontrato un parallelismo dei comportamenti delle parti nelle commissioni applicate. In relazione alle commissioni praticate negli altri settori, l'istruttoria ha consentito di accertare che le tre imprese risultavano avere livelli di prezzo e politiche commerciali significativamente diverse. Infine, alcuni comportamenti adottati da SI, consistenti nell'emanazione di circolari concernenti la fissazione di commissioni da praticare agli esercenti e ai titolari, comprese quelle relative alle transazioni realizzate presso i distributori di carburante, nonché i compensi spettanti alle banche commisurati al grado di allineamento alle indicazioni fornite da SI, sono stati oggetto di un'apposita segnalazione inviata a Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 20, comma 6 della legge n. 287/90.

Pertanto, non essendo emersi elementi idonei a comprovare l'esistenza di un'intesa tra le parti, l'Autorità ha ritenuto, nel giugno 2002, che i comportamenti adottati non integrassero un'intesa restrittiva della concorrenza. Anche la Banca d'Italia che, contestualmente all'Autorità, aveva avviato un procedimento istruttorio, ha espresso una posizione convergente con le valutazioni dell'Autorità, escludendo nel luglio 2002 la rilevanza di illeciti anticoncorrenziali.

BANCA DI ROMA-BIPOP

Nel giugno 2002 l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio, ai sensi dell'articolo 16, comma 4 della legge n. 287/90, nei confronti delle società Banca di Roma Spa e Bipop-Carire Spa, al fine di valutare gli effetti dell'operazione di concentrazione nei mercati della produzione e della distribuzione dei servizi di gestione su base individuale di portafogli di investimento, dei fondi comuni d'investimento e delle polizze assicurative del ramo vita. L'operazione, autorizzata dall'Autorità nel settembre 2002, ha comportato l'aggregazione di uno dei maggiori gruppi bancari tradizionali (Banca di Roma), con uno degli operatori maggiormente specializzati nel risparmio gestito (Bipop-Carire). In particolare, la concentrazione è stata realizzata in due fasi che prevedevano: in primo luogo, il conferimento dell'attività bancaria tradizionale di Bipop in una nuova società e l'incorporazione della nuova società in Banca di Roma; in secondo luogo, la fusione per incorporazione in Bipop di una nuova società cui sono state conferite le partecipazioni detenute dalla Banca di Roma in società che operano principalmente nel settore della produzione e distribuzione di servizi di gestione del risparmio, banca-assicurazione e gestione dei canali alternativi di distribuzione. A seguito di queste operazioni, Banca di Roma e Bipop hanno mutato la loro denominazione in, rispettivamente, Capitalia Spa e Fineco Group Spa.

Nel valutare gli effetti della concentrazione nei mercati dei servizi di gestione su base individuale di portafogli di investimento, dei fondi comuni d'investimento e delle polizze assicurative del ramo vita, l'Autorità ha distinto la fase della produzione da quella della distribuzione. Infatti, a una fase produttiva centralizzata a livello nazionale, nell'ambito della quale viene definito il disegno strategico dell'offerta, in termini di tipologie di prodotti, struttura tariffaria degli stessi e selezione dei canali di collocamento, segue la fase della distribuzione, che risente delle dinamiche competitive esistenti a livello locale. Pertanto, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, l'estensione geografica dei mercati della distribuzione dei prodotti finanziari e assicurativi in questione è stata ritenuta provinciale, in stretta analogia con il servizio bancario di raccolta del risparmio, in quanto la domanda è rappresentata prevalentemente dalle famiglie, per le quali sono importanti il servizio di prossimità che il distributore può assicurare e l'esistenza di un rapporto di fiducia con l'intermediario stesso.

Per quanto concerne i mercati nazionali della produzione di gestioni patrimoniali, fondi comuni di investimento e polizze vita, l'attività istruttoria ha fatto emergere come l'operazione, pur comportando la creazione di un'impresa caratterizzata da un ruolo importante nei mercati interessati, non avrebbe consentito al nuovo gruppo di annullare la distanza esistente nei confronti dei principali concorrenti nei rispettivi mercati, specie nel comparto dei fondi comuni. L'Autorità ha dunque escluso che la concentrazione fosse in grado di modificare la struttura dell'offerta nei mercati interessati e determinare la costituzione di una posizione dominante in capo alle parti.

In relazione ai mercati della distribuzione, la valutazione complessiva dell'operazione è stata condotta non solo in termini di analisi della struttura dei mercati locali, ma anche in una prospettiva che consentisse di valutare i rapporti di concorrenza tra i gruppi di importanza economica equivalente a livello nazionale, al fine di verificare l'effettivo impatto della concentrazione sulle relazioni concorrenziali tra le banche. In questa prospettiva, l'attività istruttoria svolta ha evidenziato una modesta rilevanza delle sovrapposizioni territoriali (in particolare alcuni mercati locali della Sicilia e la provincia di Frosinone) anche per quanto concerne le dinamiche competitive locali, in quanto esse risultavano dall'esistenza di posizioni di rilievo detenute da una sola delle parti precedentemente alla concentrazione; in ogni caso, in tali ambiti territoriali, le parti si trovavano a fronteggiare i maggiori gruppi bancari e assicurativi con quote di mercato assolutamente significative.

Gli elementi di valutazione emersi hanno così portato a ritenere che l'operazione in esame non fosse in grado di alterare significativamente la posizione assoluta e relativa delle parti nei mercati interessati, consentendo dunque di autorizzare la concentrazione.

SEGNALAZIONE IN MERITO AI COMPORTAMENTI ADOTTATI DA SERVIZI INTERBANCARI

Nel maggio 2002 l'Autorità ha inviato una segnalazione alla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 20, comma 6 della legge n. 287/90, in relazione ad alcuni comportamenti restrittivi della concorrenza adottati da Servizi Interbancari Spa (SI), società consortile alla quale partecipa la quasi totalità delle banche italiane. In particolare, nel corso del procedimento istruttorio avviato nei confronti di Servizi Interbancari Spa, American Express Europe Ltd e Diners Club Europe Spa e riguardante la presunta fissazione di condizioni uniformi per l'emissione e il convenzionamento delle carte di pagamento bancarie per le transazioni effettuate presso i distributori di carburante, è emerso che SI, in qualità di organismo dalla natura consortile espressione delle banche aderenti, aveva emanato delle circolari concernenti la fissazione di commissioni da praticare agli esercenti e ai titolari, nonché i compensi spettanti alle banche.

Tali comportamenti, riguardando unicamente soggetti bancari, sono stati considerati suscettibili di produrre eventuali effetti restrittivi sulle relazioni concorrenziali fra le banche aderenti a SI nell'ambito del complesso dei servizi bancari da esse offerti. Infatti, l'offerta dei servizi di pagamento elettronici presenta profili di connessione rispetto all'offerta dei servizi strettamente bancari, quali la raccolta, gli impieghi bancari e i servizi di pagamento non elettronici. Pertanto, l'Autorità è intervenuta segnalando alla Banca d'Italia i comportamenti accertati affinché essa potesse procedere a valutare l'eventuale sussistenza di un'ipotesi di violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90 nell'offerta complessiva di servizi di raccolta, impieghi e pagamento.

Nella segnalazione l'Autorità ha posto in evidenza che, sebbene SI sia stata costituita con lo scopo di favorire lo sviluppo coordinato delle attività di gestione delle carte di credito, essa ha esteso la sua attività al di là della mera fase produttiva della gestione delle carte di credito, intervenendo nella fissazione del prezzo praticato dalle banche aderenti. In conseguenza di tale comportamento, l'autonoma politica commerciale delle singole banche sarebbe stata sostituita, quanto meno relativamente alla fase essenziale di fissazione del prezzo di vendita del servizio, dalla politica stabilita centralmente da SI per tutti gli istituti aderenti. In particolare, fino al 1994 SI ha fissato direttamente le commissioni da praticare agli esercenti. Successivamente, pur concedendo alle banche maggiori margini di autonomia, ha adottato un meccanismo che si traduceva di fatto nella fissazione di commissioni minime.

Sulla base di quanto segnalato dall'Autorità, la Banca d'Italia ha avviato un procedimento istruttorio, al 31 marzo 2003 in corso, volto ad accertare l'eventuale esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90.

ABI-CO.GE.BAN., ABI ACCORDI INTERBANCARI

Nel luglio 2002 e nel gennaio 2003 la Banca d'Italia, mediante due distinti provvedimenti, ha concluso l'esame delle fattispecie relative, rispettivamente, agli accordi interbancari concernenti i servizi Bancomat, RIBA (ricevuta bancaria) e RID (rapporti interbancari diretti) e agli accordi su altre cinque categorie di servizi di incasso e pagamento. In particolare, il procedimento istruttorio era stato avviato dalla Banca d'Italia nel giugno 2000, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della legge n. 287/90, nei confronti dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e della Convenzione per la Gestione del Marchio Pagobancomat (Cogeban), al fine di verificare sia la sussistenza dei presupposti per la concessione di una nuova autorizzazione in deroga ad ABI con riferimento agli accordi relativi alle procedure RIBA/RID e Bancomat (già autorizzati ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 287/90 nel 1994), sia l'ottemperanza da parte di Cogeban a quanto disposto dalla Banca d'Italia con provvedimento dell'ottobre 1998 in merito agli accordi relativi al servizio Pagobancomat. Tale istruttoria è stata più volte prorogata e ampliata nell'oggetto al fine di includere la valutazione di ulteriori accordi, riferiti a cinque categorie di servizi di incasso e pagamento (incasso di assegni bancari; incasso e/o accettazione di effetti cambiari e documenti; incassi elettronici; bonifici e incarichi di pagamento; giri di fondi tra banche), nei quali venivano definite le commissioni interbancarie e le altre condizioni economiche (valute, date di regolamento, interessi, penali) applicabili a livello interbancario ad alcune procedure relative a tali servizi. Il procedimento istruttorio ha trovato una prima parziale conclusione nel novembre 2001 con riferimento alle fattispecie riguardanti gli accordi interbancari relativi al servizio Pagobancomat (istruttoria ABI-CO.GE.BAN., descritta nella Relazione dello scorso anno).

Successivamente, la Banca d'Italia ha proseguito la valutazione delle altre fattispecie oggetto del procedimento e, con provvedimento del luglio 2002, ha disposto l'autorizzazione in deroga per un periodo di tre anni della commissione interbancaria relativa al servizio Bancomat, a condizione che le parti eliminassero la voce di costo relativa all'acquisto e all'installazione degli sportelli automatici (ATM). Alcune intese sulle commissioni interbancarie relative ai servizi RIBA e RID sono state autorizzate in deroga a condizione che le commissioni stesse fossero ridotte al livello dei costi sostenuti a livello interbancario, mentre è stata disposta l'eliminazione di altre commissioni interbancarie relative ai medesimi servizi. In relazione alle intese sulle condizioni interbancarie diverse dalle commissioni interbancarie, ovvero gli interessi, le penali e le date di regolamento, la Banca d'Italia ha ritenuto che esse non configuravano una violazione della concorrenza, a condizione che non assolvessero una funzione remunerativa; le intese relative a condizioni con funzione anche remunerativa dovevano invece essere inserite nel calcolo delle commissioni interbancarie di riferimento. L'Autorità nel parere espresso alla Banca d'Italia aveva osservato che l'istruttoria svolta

dalla Banca d'Italia non aveva mostrato una stretta aderenza delle commissioni interbancarie stabilite dall'ABI e dal Cogeban ai costi effettivamente sostenuti dalle banche per i servizi svolti. Peraltro, l'Autorità aveva rilevato che l'utilizzo dello strumento dell'autorizzazione in deroga di un'intesa che istituisce un sistema di autoregolamentazione può non essere lo strumento più adeguato per il raggiungimento dell'efficienza e il miglioramento del benessere sociale. In particolare, l'Autorità aveva sostenuto che in presenza di problemi di fallimento del mercato, gli interessi dei consumatori potrebbero trovare più adeguata rappresentanza nell'ambito di un'attività di tipo regolatorio.

Nel gennaio 2003 si è concluso il procedimento istruttorio in merito ai restanti accordi interbancari riguardanti "commissioni interbancarie" e "condizioni interbancarie di natura tecnica" relative a cinque servizi di incasso e pagamento (incasso di assegni bancari; incasso e/o accettazione di effetti cambiari e documenti; incassi elettronici; bonifici e incarichi di pagamento; giri di fondi tra banche). Nel corso del procedimento istruttorio l'ABI ha eliminato un numero consistente di condizioni interbancarie, sopprimendo quelle ritenute non strettamente necessarie per consentire il regolare e ordinato funzionamento delle procedure interbancarie.

Nel proprio parere, l'Autorità ha ritenuto che la determinazione delle commissioni bancarie uniformi, stabilite centralmente, relative a tali servizi di pagamento, potesse essere ritenuta necessaria al fine di addivenire a forme di prestazione dei servizi maggiormente efficienti, consentendo di ridurre i costi di transazione. In merito all'analisi dei costi presentata dall'ABI, finalizzata a dimostrare che la definizione di tali commissioni interbancarie risultava strettamente correlata ai costi, l'Autorità ha osservato che dalla documentazione disponibile sembrava emergere che tale analisi fosse stata effettuata secondi criteri che la Banca d'Italia aveva valutato adeguati in precedenti provvedimenti; entro tali limiti, l'Autorità ha rilevato le commissioni fissate negli accordi risultavano correlate ai costi effettivamente sostenuti dalle banche.

Nel provvedimento del gennaio 2003, la Banca d'Italia ha ritenuto che l'analisi dei costi presentata dall'ABI dimostrasse la sostanziale correlazione delle commissioni interbancarie con i costi a esse riconducibili, a eccezione delle commissioni relative a due procedure. Pertanto, a condizione che le banche riducano al livello dei costi l'entità delle commissioni interbancarie relative a tali due procedure, la Banca d'Italia ha autorizzato in deroga, per un periodo di cinque anni, gli accordi in vigore relativi alle commissioni interbancarie. Infine, gli accordi riguardanti le condizioni interbancarie diverse dalle commissioni, ovvero quelli relativi a interessi, penali e date di regolamento, non sono stati considerati restrittivi della concorrenza, come peraltro indicato dall'Autorità nel suo parere, purché non svolgano una funzione remunerativa.

SANPAOLO IMI-CARDINE BANCA

Nel marzo 2002 la Banca d'Italia ha avviato un'istruttoria in relazione alla comunicata operazione di fusione per incorporazione di Cardine Banca Spa in SanPaolo IMI Spa, al fine di verificare se la concentrazione determinasse la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante con riferimento ai mercati della raccolta bancaria delle province di Rovigo, Padova e Venezia, dove il gruppo Cardine risultava presente con quote di mercato particolarmente elevate.

Nel parere espresso alla Banca d'Italia in relazione agli effetti dell'operazione, l'Autorità ha evidenziato che nei mercati interessati l'apporto di Cardine Banca all'operatività di SanPaolo IMI risultava modesto, sia sotto il profilo della capacità di raccolta, sia in termini di rete distributiva. In particolare, nella valutazione della posizione delle parti nei mercati interessati, l'Autorità ha fatto presente come fosse opportuno tener conto del significativo peso della clientela *corporate* nell'ambito dei soggetti detentori di depositi bancari presso il gruppo Cardine. Le imprese, infatti, si caratterizzano sotto il profilo della domanda di servizi bancari per una maggiore mobilità potenziale, che può condurre all'identificazione di un mercato geografico più ampio di quello provinciale. Le famiglie rappresentano, invece, il segmento di clientela bancaria caratterizzato da minore potere contrattuale nei confronti dell'offerta, per il quale il servizio di prossimità degli sportelli bancari è più importante e sul quale maggiormente producono effetti eventuali mutamenti nella struttura del mercato provinciale di riferimento. In tale ottica, l'analisi delle quote di mercato detenute dalle parti con riguardo alla sola componente dei depositi delle famiglie ha evidenziato una minore incidenza della posizione di Cardine Banca nei mercati della raccolta delle province di Padova, Venezia e, soprattutto, Rovigo, attenuando gli effetti prodotti dall'operazione di concentrazione. Pertanto, l'Autorità ha espresso il parere che l'operazione di concentrazione notificata non fosse idonea a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati.

Nel maggio 2002 l'operazione è stata autorizzata da Banca d'Italia a condizione che il gruppo risultante dalla concentrazione mantenga invariato il numero complessivo dei propri insediamenti per un periodo di quattro anni nella provincia di Rovigo e di due anni nelle province di Padova e Venezia.

ATTIVITÀ PROFESSIONALI E IMPRENDITORIALI

Nel corso del 2002 l'Autorità ha effettuato due interventi di segnalazione in relazione a disposizioni normative suscettibili di restringere la concorrenza nell'ambito delle attività professionali (SEGNALAZIONE SULL'ACCESSO INFORMATICO ALLE BANCHE DATI DELLE CONSERVATORIE IMMOBILIARI,

SEGNALAZIONE SULLE NORMATIVE ISTITUTIVE DELLE AGENZIE REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE). Al 31 marzo 2003 è in corso un procedimento istruttorio per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista per i casi di inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione (FIAT GESCO-RAMO DI AZIENDA DI I.L.T.E. INDUSTRIA LIBRARIA TIPOGRAFICA EDITRICE).

SEGNALAZIONE SULL'ACCESSO INFORMATICO ALLE BANCHE DATI DELLE CONSERVATORIE IMMOBILIARI

Nell'aprile 2002 l'Autorità ha trasmesso una segnalazione al Governo, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90, in relazione alle distorsioni della concorrenza derivanti dalla disciplina per l'accesso informatico alle banche dati delle conservatorie immobiliari contenuta nel decreto del Ministero delle Finanze 10 ottobre 1992. In particolare, l'articolo 8 del decreto prevede per gli utenti il "divieto di commercializzare, duplicare o riprodurre le informazioni" acquisite presso le conservatorie immobiliari tramite il servizio telematico.

L'Autorità ha rilevato che tale divieto, oltre a porsi in contrasto con l'obiettivo di rendere più celere ed efficiente l'attività svolta dagli uffici delle conservatorie immobiliari, rischia di limitare l'accesso al mercato della produzione di servizi di accertamento immobiliari, ipotecari e catastali da parte di quei soggetti che svolgono attività di raccolta e diffusione di informazioni d'interesse economico. Tali soggetti si vedono, infatti, costretti a ricorrere alla consultazione manuale degli archivi cartacei, senza poter usufruire dell'innegabile vantaggio di costo offerto dall'informatizzazione del servizio.

Il divieto posto dal decreto ministeriale di operare qualsivoglia attività di commercializzazione dei dati acquisiti in via telematica appare, dunque, in contrasto con l'esigenza di garantire il corretto funzionamento del mercato, senza peraltro risultare adeguatamente proporzionato rispetto agli interessi generali da tutelare. A questo proposito, l'Autorità, pur ritenendo pienamente condivisibile l'interesse pubblico a preservare la banca dati immobiliare da manipolazioni e alterazioni, vista la funzione di certezza giuridica dei dati in questione, ha osservato come tale esigenza potrebbe essere assicurata attraverso strumenti diversi quali, ad esempio, un sistema di protezione elettronica, nonché uno specifico regime sanzionatorio a carico dell'utente telematico responsabile di eventuali manipolazioni dei dati.

L'Autorità, pertanto, al fine di evitare ingiustificate restrizioni sul mercato della produzione di servizi di accertamento immobiliari, ipotecari e catastali, ha auspicato una modifica del divieto di commercializzazione delle informazioni assunte in via telematica dalle conservatorie immobiliari in senso conforme ai principi di concorrenza.

SEGNALAZIONE SULLE NORMATIVE ISTITUTIVE DELLE AGENZIE REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Nel maggio 2002 l'Autorità, nell'esercizio dei poteri di segnalazione di cui all'articolo 21 della legge n. 287/90, ha trasmesso alcune osservazioni ai Presidenti delle Giunte Regionali e dei Consigli Regionali, nonché ai Direttori Generali delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, in merito alle normative regionali istitutive delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente-ARPA. In particolare, l'Autorità ha rilevato che pur in assenza di una previsione espressa nella disciplina nazionale di riferimento, la normativa adottata da gran parte delle Regioni prevedeva la possibilità per le ARPA di offrire sul mercato, in concorrenza con i laboratori d'analisi e i professionisti privati, prestazioni a richiesta di soggetti terzi, utilizzando i laboratori e le professionalità di cui esse erano dotate per svolgere la loro attività istituzionale, e cioè l'attività di supporto tecnico-scientifico in materia di tutela ambientale a favore degli enti territoriali.

Al riguardo, l'Autorità ha ritenuto opportuno ribadire quanto già affermato in una precedente segnalazione[44], ponendo in evidenza come la concentrazione in capo al medesimo soggetto dell'attività istituzionale di controllo e di quella privatistica di consulenza era suscettibile di determinare un ingiustificato vantaggio concorrenziale a beneficio dell'operatore pubblico. Infatti, coloro ai quali la legge impone forme obbligatorie di controllo risultano naturalmente propensi a rivolgersi, per l'attività di consulenza, al soggetto preposto all'esercizio di tale funzione, a scapito degli altri operatori privati presenti sul medesimo mercato.

Peraltro, l'Autorità ha osservato che la previsione di un duplice ruolo in capo a un medesimo soggetto appare limitare l'efficacia stessa delle attività di controllo e certificazione, potendo risultare queste ultime condizionate da un potenziale conflitto di interessi e, di conseguenza, essere svolte senza il rispetto del fondamentale requisito dell'imparzialità. L'Autorità ha dunque auspicato un riesame della disciplina in materia di competenza e attribuzioni alle ARPA da parte delle rispettive Regioni, al fine di eliminare gli effetti distorsivi derivanti dalla commistione di competenze pubbliche e privatistiche e adeguarla ai principi posti a tutela della concorrenza.

FIAT GESCO-RAMO DI AZIENDA DI I.L.T.E. INDUSTRIA LIBRARIA TIPOGRAFICA EDITRICE

Nel febbraio 2003 l'Autorità ha avviato un'istruttoria nei confronti delle società FIAT Gesco Spa e I.L.T.E.-Industria Libraria Tipografica Editrice Spa in relazione alla violazione dell'obbligo di notifica preventiva delle operazioni di concentrazione. In particolare, l'operazione in questione, tardivamente comunicata all'Autorità, consisteva nell'acquisizione da parte di FIAT Gesco di un ramo di azienda di I.L.T.E. attivo nella fornitura di servizi amministrativi. Al 31 marzo 2003 l'istruttoria è in corso.

---

[44] SEGNALAZIONE SULLA REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA SVOLTA DAGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI, in Bollettino n. 49/2001.

ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE

Nel periodo di riferimento l'Autorità ha autorizzato un'operazione di concentrazione (LOTTOMATICA-TOTO 2000-BETTING SERVICE-RAMO DI AZIENDA DI EIS-ELETTRONICA INGEGNERIA SISTEMI) e sanzionato un'inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione (LOTTOMATICA-TWIN) nel settore della gestione di giochi e scommesse. Inoltre, sempre nel medesimo settore, l'Autorità ha effettuato due interventi di segnalazione in merito a disposizioni normative suscettibili di determinare distorsioni della concorrenza (SEGNALAZIONE SULLA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEL GIOCO DEL LOTTO, SEGNALAZIONE SULLE MODALITÀ DI ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA DI SCOMMESSE IPPICHE E/O SPORTIVE).

LOTTOMATICA-TOTO 2000-BETTING SERVICE-RAMO DI AZIENDA DI EIS-ELETTRONICA INGEGNERIA SISTEMI

Nel giugno 2002 l'Autorità ha autorizzato l'operazione di concentrazione relativa all'acquisizione, da parte della società Lottomatica Spa, di un ramo d'azienda di EIS-Elettronica Ingegneria Sistemi Spa, operante nella realizzazione di sistemi informatici per l'accettazione dei giochi e delle scommesse ippiche e sportive. Contestualmente, l'Autorità ha deliberato, a seguito del ritiro della notificazione preventiva, il non luogo a provvedere in merito all'acquisizione del controllo esclusivo, da parte della stessa Lottomatica, delle società Toto 2000 Srl, attiva nella fornitura di servizi per la raccolta e l'accettazione delle scommesse ippiche e sportive, e Betting Service Srl, operante nell'elaborazione dati per la determinazione delle quote di riferimento per le scommesse sugli avvenimenti ippici e sportivi.

Il mercato interessato dalle operazioni in questione è stato individuato nella gestione della raccolta di giochi e scommesse. L'Autorità ha considerato le attività di giochi e scommesse come appartenenti a un unico mercato alla luce di numerose considerazioni, quali le caratteristiche dei prodotti, l'esistenza di significativi spostamenti della domanda che di volta in volta hanno favorito determinate tipologie di giochi e scommesse a scapito di altre, la sostituibilità sul versante dell'offerta. L'Autorità ha riscontrato che l'accesso al mercato della gestione di giochi e scommesse è caratterizzato da stringenti barriere di tipo regolamentare, essendo subordinato all'ottenimento di concessioni da parte dello Stato di durata pluriennale e numericamente limitate, o alla possibilità di fornire ai concessionari servizi per l'espletamento della raccolta (servizi di rete per lo scambio dei dati con il sistema del Ministero delle Finanze).

L'Autorità ha valutato le operazioni comunicate in modo unitario in quanto le acquisizioni risultavano compiute dalla medesima società e risultavano strettamente complementari e funzionali a un efficace ingresso di Lottomatica nella gestione della raccolta di scommesse ippiche e sportive.

Nel provvedimento di avvio di istruttoria l'Autorità ha osservato che Lottomatica deteneva una posizione dominante sul mercato, evidenziata da una serie di fattori quali l'elevata quota di mercato, superiore al 54%, la distanza di tale quota rispetto a quella detenuta dal secondo operatore, pari a circa il 20% del mercato, la disponibilità di una rete di raccolta delle scommesse assai superiore per capillarità e grado di sviluppo tecnologico a quella dei concorrenti, nonché la presenza di barriere all'entrata dovute al regime concessorio. L'acquisizione da parte di Lottomatica di Toto 2000, Betting Service e del ramo d'azienda di EIS risultava suscettibile di dar luogo a un rafforzamento della posizione dominante già detenuta da Lottomatica, conferendole i mezzi necessari per svolgere efficacemente anche l'attività di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercitando le funzioni proprie del fornitore di servizi e con la stessa pienezza di mezzi con la quale essa operava quale gestore di giochi in altri segmenti del mercato.

In considerazione dei rilievi formulati dall'Autorità nel corso dell'istruttoria, Lottomatica ha ritirato formalmente le comunicazioni relative alle acquisizioni di Toto 2000 e di Betting Service. Il ritiro della notifica ha mutato radicalmente il quadro esaminato nell'ambito dell'istruttoria, influenzando in maniera decisiva la valutazione dell'operazione, così circoscritta alla sola acquisizione del ramo d'azienda di EIS. L'acquisizione di tale ramo d'azienda, pur comportando il trasferimento a Lottomatica delle conoscenze e delle strutture relative a una componente importante dell'attività di gestione delle scommesse (il sistema di gestione delle informazioni e di collegamento telematico delle agenzie con il centro), non le avrebbe comunque consentito di entrare in possesso di tutti gli strumenti necessari a svolgere il ruolo di gestore di scommesse. In particolare, la modifiche all'originario progetto sono state ritenute idonee a evitare che Lottomatica assumesse il ruolo di fornitore di servizi nel segmento delle scommesse ippiche e sportive, con il conseguente ampliamento della sua presenza in un mercato nel quale già deteneva una posizione dominante. L'Autorità ha, dunque, concluso l'istruttoria autorizzando l'acquisizione del ramo d'azienda di EIS e deliberando il non luogo a provvedere in merito alle altre due operazioni originariamente comunicate.

LOTTOMATICA-TWIN

Nel febbraio 2003 l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti della società Lottomatica Spa per inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione disposto dall'articolo 16, comma 1 della legge n. 287/90. L'operazione consisteva nel passaggio dal controllo congiunto al controllo esclusivo da parte di Lottomatica della società Twin Spa, attiva nell'accettazione delle giocate per la Tris.

Nel corso del procedimento, Lottomatica ha eccepito la tardività della notifica della contestazione per l'omessa comunicazione dell'operazione, in

quanto l'Autorità avrebbe disatteso il termine perentorio di 90 giorni previsto dall'articolo 14, comma 2 della legge n. 689/81 in materia di contestazione di illeciti da parte della pubblica amministrazione. Lottomatica ha infatti sostenuto che l'Autorità era venuta a conoscenza del mutamento dell'assetto di controllo di Twin in occasione delle notifiche relative ad altre operazioni di concentrazioni riguardanti Lottomatica, dalle quali risultava che quest'ultima aveva acquisito il 93% delle quote di Twin. Al riguardo, l'Autorità ha sottolineato che il richiamato articolo 14, comma 2 della legge n. 689/81 prevede che la notifica della contestazione della violazione debba avvenire entro 90 giorni dall'accertamento della violazione medesima e non già dall'eventuale conoscibilità del fatto. Nel caso di specie, ai fini dell'accertamento dell'obbligo di comunicazione in capo a Lottomatica, la mera notizia circa l'incremento dell'azionariato non era sufficiente, essendo necessario verificare che al passaggio di quote si fosse altresì accompagnata l'acquisizione del controllo esclusivo di Twin. In particolare, risultava essenziale l'informazione circa l'avvenuta abrogazione dei patti parasociali in virtù dei quali il potere decisionale era stato ripartito tra i due soci. Pertanto, soltanto una volta ottenuta tale informazione, l'Autorità ha potuto accertare l'infrazione e da tale accertamento sono decorsi i 90 giorni previsti dalla legge n. 689/81.

Ai fini della quantificazione della sanzione, l'Autorità ha tenuto conto del fatto che, per tutta la durata degli accertamenti, l'impresa non avesse mai provveduto a notificare formalmente l'operazione, determinandosi in tal senso soltanto 17 giorni prima della chiusura dell'istruttoria. L'Autorità ha pertanto ritenuto di comminare a Lottomatica una sanzione amministrativa pecuniaria di 23 mila euro.

SEGNALAZIONE SULLA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEL GIOCO DEL LOTTO

Nel gennaio 2003 l'Autorità, nell'esercizio dei poteri di segnalazione di cui all'articolo 21 della legge n. 287/90, ha trasmesso al Parlamento e al Governo alcune osservazioni sulla normativa in materia di raccolta del gioco del Lotto automatizzato di cui alla legge 2 agosto 1982, n. 528, e in particolare in merito all'articolo 12, laddove dispone che l'autorizzazione ad accettare le giocate del lotto può essere concessa soltanto ai rivenditori di generi di monopolio.

L'Autorità, osservando che tale norma esclude ingiustificatamente l'opportunità per altri soggetti di svolgere l'attività di raccolta delle scommesse, ha inteso sottolineare che, in un'ottica concorrenziale, i criteri posti dal legislatore al fine di individuare i soggetti da abilitare allo svolgimento di una data attività dovrebbero essere di natura oggettiva, relativi a caratteristiche qualitative e, comunque, informati a considerazioni di efficienza. L'introduzione di criteri atti a dar luogo a discriminazioni tra gli operatori potenzialmente idonei all'esercizio di tali attività dovrebbe in ogni caso rispettare i principi di necessarietà e proporzionalità.

A giudizio dell'Autorità, invece, il requisito soggettivo definito dall'articolo 12 della legge n. 528/82 non risultava ispirato a considerazioni di efficienza, atte cioè a garantire che i ricevitori del lotto potessero esercitare meglio l'attività di raccolta delle scommesse. Al riguardo l'Autorità, pur riconoscendo le esigenze dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, competente a rilasciare le autorizzazioni alla raccolta del gioco del lotto, a controllare il corretto versamento dei proventi erariali, ha osservato che la riserva di legge prevista dalla disposizione in esame non soddisfa i requisiti di proporzionalità e necessarietà. Pur essendo, infatti, il controllo più agevole nei confronti dei rivenditori di generi di monopolio, in quanto già titolari di altre licenze di esercizio rilasciate dalla medesima Amministrazione (vendita di tabacchi, bolli), analoghe modalità di rilevazione potrebbero essere estese, senza eccessive difficoltà, anche nei confronti di soggetti non rivenditori di generi di monopolio, laddove i controlli siano organizzati secondo un sistema campionario. L'Autorità ha pertanto osservato che, ove fosse ritenuto necessario procedere a una selezione dei soggetti abilitati a raccogliere le scommesse del gioco del lotto, quest'ultima dovrebbe essere effettuata in base a parametri di tipo qualitativo/oggettivo, orientati al soddisfacimento di standard di efficienza, quali ad esempio l'eventuale competenza già maturata in materia di giochi e scommesse da parte del richiedente, gli orari di apertura e le caratteristiche del locale.

Sulla base di tali considerazioni, l'Autorità ha quindi auspicato l'abrogazione della norma, nella parte in cui preclude a soggetti diversi dai rivenditori di generi di monopolio lo svolgimento dell'attività di raccolta del gioco del lotto e l'adozione di disposizioni che pongano condizioni di accesso a tale attività non ingiustificatamente discriminatorie.

SEGNALAZIONE SULLE MODALITÀ DI ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA DI SCOMMESSE IPPICHE E/O SPORTIVE

Nel febbraio 2003 l'Autorità ha trasmesso al Parlamento e al Governo le proprie osservazioni in merito alla normativa vigente in materia di modalità di accesso all'attività di raccolta di scommesse ippiche e/o sportive.

L'Autorità si è soffermata, in primo luogo, sull'articolo 2, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e sull'articolo 2, comma 6 del decreto del Ministero delle Finanze 2 giugno 1998, n. 174, che impongono, rispettivamente, ai concessionari di scommesse ippiche e sportive, costituiti in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, che le relative azioni o quote siano intestate a persone fisiche o a società di persone, pena la decadenza dalla concessione. In proposito l'Autorità ha ricordato i principi già espressi nella segnalazione dell'ottobre 1998 in materia di concessioni amministrative[45], ove veniva posto in evidenza che il ricorso allo strumento con-

[45] PARERE SULLE MISURE DI REVISIONE E SOSTITUZIONE DI CONCESSIONI AMMINISTRATIVE, in Bollettino n. 42/1998.

cessorio risultava giustificato solo nelle materie coperte da una riserva di pubblici poteri in favore dello Stato e che, laddove la concessione fosse giustificata, i concessionari dovevano in ogni caso essere individuati sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. L'Autorità ha rilevato, invece, che il criterio soggettivo di individuazione dei concessionari previsto dai decreti per l'esercizio delle scommesse ippiche e sportive non rispettava i principi di necessarietà e proporzionalità e poteva tradursi in una barriera all'ingresso per le imprese estere operanti nel settore, costituite per la gran parte in forma di società di capitali quotate in borsa. Peraltro, l'Autorità ha sottolineato che nell'ambito di una procedura di infrazione in sede comunitaria[46], la stessa Commissione europea ha ritenuto sufficienti e proporzionati, ai fini del soddisfacimento di esigenze di ordine pubblico, la predisposizione di controlli amministrativi volti a ottenere informazioni idonee a valutare l'onorabilità dei rappresentanti dell'impresa e dei principali azionisti.

Con riferimento allo specifico settore delle scommesse ippiche, l'Autorità ha inoltre evidenziato le distorsioni della concorrenza derivanti dal decreto del Ministero delle Finanze del 21 dicembre 1999 che ha disposto il rinnovo senza gara di 329 concessioni per la raccolta delle scommesse ippiche per un periodo di sei anni a partire dal 1° gennaio 2000 laddove, invece, il Dpr n. 169/98 aveva consentito il rinnovo delle stesse solo fino al 31 dicembre 1999 e subordinatamente alla circostanza dell'impossibilità a espletare le procedure di gara. L'Autorità, richiamandosi a quanto già affermato in numerose altre occasioni, ha ribadito che l'affidamento in concessione, attribuendo una posizione di privilegio al concessionario, dovrebbe derivare da procedure a evidenza pubblica, intese a individuare i concessionari sulla scorta di criteri di tipo oggettivo/qualitativo, al fine di attenuare gli effetti distorsivi della concorrenza connessi al sistema concessorio. L'Autorità ha, pertanto, auspicato che le amministrazioni competenti provvedano, nel più breve tempo possibile, all'espletamento delle gare con riferimento sia alle concessioni future, sia a quelle da rinnovare.

RISTORAZIONE

Nel periodo di riferimento, nel settore della fornitura del servizio di ristoro autostradale, l'Autorità ha vietato una concentrazione (AUTOGRILL-RISTOP). Sempre nel medesimo settore, l'Autorità ha avviato un'istruttoria, al 31 marzo 2003 in corso, in relazione a presunte intese e/o condotte abusive (COMPASS GROUP ITALIA-AUTOGRIL-RISTOP). Infine, è stata sanzionata un'inottemperanza alle misure prescritte quale condizione per l'autorizzazione di un'operazione di concentrazione (EDIZIONE HOLDING-AUTOSTRADE CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE).

[46] Sentenza della Corte di Giustizia del 21 ottobre 1999, *Zenatti*, causa C-67/98, Racc. I-7289.

AUTOGRILL-RISTOP

Nel luglio 2002 l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio in relazione all'acquisizione, da parte di Autogrill Spa, della società Ristop Srl. Autogrill, società controllata da Edizione Holding Spa, opera nel settore della ristorazione e dei servizi per le persone in movimento, in particolare nell'ambito della rete autostradale (336 punti vendita), in cui si concentra l'80% del proprio fatturato, nonché nella ristorazione moderna a servizio rapido in luoghi caratterizzati da elevata affluenza di consumatori. Ristop è una società attiva prevalentemente nel campo della ristorazione autostradale, attraverso la somministrazione e vendita di alimenti in locali quali bar, ristoranti e market, oltre che nella ristorazione urbana veloce e nella conduzione di caffetterie-pasticcerie nelle stazioni ferroviarie italiane. La rete di Ristop è composta da 29 punti di ristoro, 23 dei quali dislocati lungo la rete autostradale.

L'operazione comunicata consisteva nella conclusione di un contratto preliminare di acquisizione, da parte di Autogrill, di una quota del capitale sociale di Ristop pari, alternativamente, al 100%, in caso di assenso espresso dall'Autorità, oppure al 45%, in caso di divieto dell'operazione o di imposizione di condizioni che avrebbero alterato la sostanza dell'operazione. In quest'ultima ipotesi gli accordi tra le parti prevedevano che Autogrill avrebbe acquisito un diritto di opzione sull'acquisto del restante 55% del capitale sociale di Ristop, da esercitare entro il 31 dicembre 2004 da parte della medesima Autogrill o di un terzo da essa designato.

Il mercato rilevante ai fini della valutazione dell'operazione è stato individuato, sotto il profilo del prodotto, nella fornitura di servizi di ristoro agli utenti della rete autostradale. Secondo un consolidato orientamento della Commissione europea e dell'Autorità, infatti, l'insieme di servizi quali la somministrazione di alimenti e bevande, la vendita di generi alimentari e non, la vendita di giornali e di generi di monopolio, offerti in modo complementare agli utenti delle autostrade che sostano presso le aree di servizio, costituiscono un mercato del prodotto a sé stante rispetto alla vendita dei medesimi servizi forniti al di fuori della rete autostradale. Per quanto concerne la dimensione geografica del mercato di riferimento, l'Autorità ha osservato che il singolo punto vendita è sostituibile, dal lato della domanda, esclusivamente con punti di ristoro limitrofi; in particolare, la sostituibilità tra i punti di ristoro risulta essere inversamente proporzionale alla distanza che tra loro intercorre e il suo limite può essere ragionevolmente individuato nel raggio di 150 km rispetto al punto nel quale il consumatore si trova. Dato che Ristop offre il servizio di ristorazione unicamente presso 20 aree di servizio, i mercati geografici sono stati identificati individuando, per ognuna di tali aree, un ambito costituito dai tratti autostradali di lunghezza non superiore a 150 km che la precedono e/o seguono.

Dall'analisi istruttoria è risultato che il mercato è caratterizzato da significative barriere all'entrata, di natura amministrativa nonché economica. L'esercizio dell'attività di ristorazione autostradale richiede, infatti, un titolo

giuridico di utilizzazione dell'area di servizio, diretto (concessorio) o indiretto (contrattuale). La modalità prevalente di ingresso nel mercato è rappresentata dall'affidamento indiretto per il tramite delle società petrolifere titolari delle concessioni sulle aree. In ogni caso, in entrambe le ipotesi, l'operatore cui affidare i servizi di ristorazione non risultava generalmente scelto tramite procedure concorsuali trasparenti e competitive. L'Autorità ha, pertanto, osservato come l'ingresso di nuovi operatori nel settore della ristorazione autostradale potesse avvenire unicamente per il tramite dell'acquisizione di operatori già presenti, subentrando nei rapporti che questi avevano instaurato o con i soggetti concedenti o con le società concessionarie. A partire dal 2003, invece, dovrebbe esservi un progressivo ricorso a procedure a evidenza pubblica per l'attribuzione delle concessioni in scadenza o relative a nuove aree di servizio. In relazione all'operazione in esame, tuttavia, l'attività istruttoria ha evidenziato come la riduzione delle barriere all'accesso avrebbe riguardato nell'immediato solo un numero limitato dei mercati interessati, mentre la maggior parte delle concessioni in essere non sarebbe stata assegnata tramite procedure concorsuali prima del 2007.

L'Autorità ha accertato che Autogrill deteneva una posizione dominante nell'offerta di servizi di ristorazione autostradale in tutti i 20 mercati considerati. Tra i 20 mercati interessati dall'operazione, infatti, quelli nei quali la quota di Autogrill superava la soglia del 70% erano, in termini di punti di ristoro, 13, e, in termini di fatturato, 17. Peraltro, in molti casi, la quota detenuta da Autogrill in termini di fatturato risultava superiore a quella detenuta in termini di numero di punti vendita, possedendo per lo più i punti di ristoro in grado di generare maggior reddito.

In relazione agli effetti dell'operazione, l'Autorità ha ritenuto che ne sarebbe derivato un rafforzamento della posizione dominante di Autogrill in tutti i mercati interessati, sia in termini di punti di ristoro che di fatturato. In particolare, tra i 20 mercati considerati, quelli nei quali la quota di Autogrill avrebbe superato la soglia dell'80% sarebbero passati, in termini di punti di ristoro, da 5 a 13, e, in termini di fatturato, da 11 a 19; inoltre, tra questi ultimi, quelli nei quali Autogrill avrebbe detenuto più del 90% sarebbero passati da 1 a 12. Atteso, inoltre, che in molti dei mercati interessati Ristop rappresentava il secondo operatore, il rafforzamento della posizione dominante di Autogrill è apparso idoneo a ridurre ulteriormente o eliminare in modo sostanziale e durevole la concorrenza effettiva. L'operazione comunicata avrebbe, altresì, determinato notevoli effetti restrittivi anche con riferimento alla concorrenza potenziale. L'acquisizione di Ristop rappresentava, infatti, al momento dell'operazione, l'unica modalità di accesso al mercato, viste le ridotte prospettive di apertura alla concorrenza derivanti dal ricorso a procedure concorsuali per l'affidamento delle concessioni. A seguito dell'operazione, pertanto, Autogrill avrebbe rafforzato la propria posizione dominante, impedendo di fatto l'accesso al mercato dei concorrenti potenziali e rinviando nel tempo, alla successiva fase delle gare, le possibilità di ingresso.

Nel corso del procedimento Autogrill ha presentato degli impegni di progressiva dismissione di alcuni punti di ristoro. Tuttavia, le dismissioni proposte, per la loro collocazione geografica e il loro valore, non sono state ritenute idonee a impedire il rafforzamento della posizione dominante di Autogrill nei mercati interessati. L'Autorità ha pertanto vietato la realizzazione dell'operazione di acquisizione del 100% del capitale sociale di Ristop. Contestualmente, in considerazione della previsione pattuita dalle parti nel contratto preliminare comunicato all'Autorità, secondo la quale in caso di mancato ottenimento della autorizzazione all'acquisto dell'intero pacchetto azionario di Ristop, Autogrill ne avrebbe acquisito il 45% insieme a un'opzione per l'acquisto del restante 55%, l'Autorità ha avviato un secondo procedimento istruttorio nei confronti di tale operazione, ritenendo che essa comportasse comunque l'acquisizione del controllo esclusivo di Ristop, e ha disposto l'immediata sospensione della sua realizzazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge n. 287/90. Nel corso del procedimento, Autogrill si è offerta di cedere a terzi il diritto di opzione sul 55% delle quote di Ristop di cui è titolare, nonché la posizione contrattuale derivante dal contratto preliminare di acquisizione del restante 45% delle stesse, impegnandosi a seguire, come esclusivo criterio di scelta del terzo contraente, quello della offerta economicamente più vantaggiosa in termini di corrispettivo offerto. In tal modo, secondo Autogrill, sarebbero venuti meno i presupposti perché il contratto preliminare di acquisto delle quote di Ristop, a suo tempo comunicato all'Autorità, potesse essere qualificato come operazione di concentrazione. L'Autorità ha tuttavia osservato che solo il formale ritiro della comunicazione avrebbe comportato il venir meno dell'operazione di concentrazione; inoltre, dal punto di vista concorrenziale, la cessione della posizione contrattuale di Autogrill non avrebbe prodotto il medesimo effetto che si sarebbe ottenuto con il semplice venir meno degli impegni pattuiti fra le parti. Al contrario, poiché la scelta dell'acquirente delle quote di Ristop sarebbe stata effettuata da Autogrill, si sarebbe verificata la circostanza gravemente lesiva della concorrenza che l'operatore in posizione dominante, decidendo il futuro assetto di controllo di Ristop, sarebbe stato in grado di scegliere il suo principale concorrente, senza peraltro poter escludere che la scelta del contraente potesse tradursi in una forma, ancorché indiretta, di esecuzione dell'operazione. L'Autorità ha, dunque, vietato anche la realizzazione della seconda concentrazione notificata.

COMPASS GROUP ITALIA-AUTOGRIL-RISTOP

Nel settembre 2002 l'Autorità ha avviato un'istruttoria nei confronti delle società Autogrill Spa e Ristop Srl volta ad accertare se, in occasione della conclusione dell'operazione di concentrazione realizzata tra le stesse parti, siano stati posti in essere comportamenti restrittivi della concorrenza. Il procedimento istruttorio è stato avviato a seguito della denuncia pervenuta da Compass Group Italia Spa, società appartenente al gruppo Compass, attivo a livello mondiale nella ristorazione autostradale. Secondo il segnalante, l'ac-

quisizione di Ristop da parte di Autogrill era volta a impedire l'ingresso di Compass sul mercato italiano della ristorazione autostradale. Autogrill avrebbe infatti mirato a evitare che Ristop fosse acquisita da Compass, anche per ostacolare quest'ultima nelle gare che si sarebbero svolte per l'assegnazione delle concessioni in scadenza nel 2003 per l'esercizio dell'attività di ristorazione autostradale.

L'istruttoria è volta ad accertare se Autogrill e Ristop abbiano posto in essere comportamenti volti a ostacolare la concorrenza nel mercato dei servizi di ristoro autostradali, in violazione degli articoli 2 e/o 3 della legge n. 287/90. Al 31 marzo 2003 l'istruttoria è in corso.

EDIZIONE HOLDING-AUTOSTRADE CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE

Nel dicembre 2002 l'Autorità ha concluso un'istruttoria nei confronti della società Edizione Holding Spa per inottemperanza alle misure prescritte quali condizioni per l'autorizzazione di un'operazione di concentrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1 della legge n. 287/90. In particolare, nel marzo 2000 l'Autorità aveva autorizzato l'acquisizione del controllo esclusivo della società Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade Spa da parte della società Edizione Holding, subordinatamente al rispetto di alcune misure volte a impedire che Autostrade assumesse direttamente, alla scadenza delle concessioni esistenti, la fornitura del servizio di ristoro autostradale oppure che, nell'affidare a terzi detti servizi, attribuisse un vantaggio concorrenziale ad Autogrill, già controllata da Edizione Holding. Tra le misure previste figurava quindi, tra le altre, l'impegno di Edizione Holding di ricorrere esclusivamente a procedure di gara per l'assegnazione delle concessioni relative alla fornitura dei servizi di ristoro autostradali e di demandare in via esclusiva a un *advisor* indipendente e altamente qualificato la gestione delle relative gare, inclusa la definizione dei requisiti di partecipazione e dei parametri di aggiudicazione[47].

Dalle evidenze documentali acquisite nel corso degli accertamenti condotti dall'Autorità è emerso che, successivamente all'autorizzazione dell'acquisizione, Autostrade aveva direttamente partecipato alla concreta messa a

[47] Più specificamente, l'operazione era stata autorizzata subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni: *i*) che Autostrade e le altre società concessionarie del servizio autostradale da essa controllate non assumessero direttamente la fornitura del servizio di ristoro e affidassero a terzi la fornitura di tale servizio attraverso le procedure previste dall'articolo 4 delle convenzioni stipulate con l'ANAS; *ii*) che Autostrade e le società da essa controllate affidassero a uno o più soggetti terzi, indipendenti e altamente qualificati, la gestione delle procedure di cui al punto *i*), inclusa la definizione dei requisiti di partecipazione e dei parametri di aggiudicazione, nonché l'adeguata pubblicizzazione di tutte le informazioni rilevanti; *iii*) che Autogrill non incrementasse la propria quota, pari al 72%, riferita al numero di punti di ristoro attualmente affidati direttamente o indirettamente alla medesima Autogrill, rispetto al numero totale dei punti di ristoro presenti sulle tratte autostradali gestite dal gruppo Autostrade (cfr. decisione EDIZIONE HOLDING-AUTOSTRADE CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE, in Bollettino n. 9/2000).

punto delle procedure di gara, compresi i profili relativi alla definizione dei requisiti di partecipazione e dei parametri di aggiudicazione, nonché portato a conoscenza di Autogrill le modalità di organizzazione delle relative gare. L'Autorità ha ritenuto che tali comportamenti configurassero il mancato rispetto da parte di Edizione Holding dell'obbligo, prescritto quale condizione per l'autorizzazione alla realizzazione della concentrazione, di assicurare che il comportamento di Autostrade fosse neutrale rispetto allo svolgimento delle gare. L'Autorità ha pertanto irrogato una sanzione amministrativa pari a 15,8 milioni di euro, corrispondenti al 3% del fatturato realizzato nel 2001 da Edizione Holding nei mercati interessati dalla concentrazione.

APPALTI PUBBLICI

Nel periodo di riferimento l'Autorità ha sanzionato due intese aventi a oggetto la partecipazione a gare per la fornitura, rispettivamente, di servizi sostitutivi di mensa mediante l'emissione di buoni pasto a favore di pubbliche amministrazioni (PELLEGRINI-CONSIP) e di gasolio per autotrazione utilizzato dalle aziende di trasporto pubblico locale (AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE-PETROLIERI). L'Autorità ha, inoltre, effettuato due interventi di segnalazione in merito a disposizioni normative relative all'affidamento dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali (SEGNALAZIONI SULLA NORMATIVA IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI). Infine, un ultimo parere ha avuto a oggetto alcuni bandi di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni (PARERE SUI BANDI PREDISPOSTI DALLA CONCESSIONARIA SERVIZI INFORMATICI PUBBLICI-CONSIP SPA).

PELLEGRINI-CONSIP

Nel giugno 2002 l'Autorità ha concluso un'istruttoria volta ad accertare l'esistenza di un'intesa tra le società Gemeaz Cusin Srl, Sodexho Pass Srl, Day Ristoservice Srl, Ristomat Srl, Qui! Ticket Service Spa, Ristochef Spa, Sagifi Spa e La Cascina Scarl, attive nel settore dei servizi sostitutivi di mensa mediante emissione di buoni pasto. Il procedimento era stato avviato a seguito delle segnalazioni di due società concorrenti, Pellegrini Spa e Repas Lunch Coupon Srl, con le quali si denunciava una presunta intesa intercorsa tra le suddette imprese nell'ambito di una gara per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa a favore del personale dipendente delle Amministrazioni Pubbliche. In particolare, la gara, bandita dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici Spa (Consip), responsabile dell'acquisizione centralizzata di beni e servizi per conto della Pubblica Amministrazione, aveva a oggetto la fornitura, per ventiquattro mesi, di buoni pasto a tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché alle altre pubbliche amministrazioni richiedenti, per un valore complessivo di 810 miliardi di lire (circa 418 mila euro).

I servizi sostitutivi di mensa mediante emissione di buoni pasto sono utilizzati dalle aziende e dalle pubbliche amministrazioni che non vogliono o

non possono dotarsi di una mensa interna e che offrono ai propri dipendenti tali buoni in sostituzione del servizio di mensa. A tal fine i committenti stipulano con le imprese che organizzano e gestiscono i servizi sostitutivi di mensa contratti di fornitura di buoni pasto che possono essere utilizzati dai loro dipendenti presso gli esercizi convenzionati.

Nel definire il mercato rilevante ai fini della valutazione della fattispecie oggetto del procedimento, l'Autorità ha ribadito il principio ormai consolidato secondo cui le modalità di acquisizione di beni e servizi da parte di imprese private e di amministrazioni pubbliche divergono al punto da individuare due distinti mercati del prodotto. A tale riguardo, l'Autorità ha osservato che i principali elementi che differenziavano significativamente gli acquirenti del servizio del settore pubblico da quello privato erano: *i*) l'obbligo di seguire procedure a evidenza pubblica per la scelta del fornitore cui affidare il servizio; *ii*) la predisposizione di un capitolato contenente l'indicazione delle condizioni di fornitura; *iii*) le modalità e i tempi di pagamento della pubblica amministrazione rispetto ai privati. Ciò premesso, l'Autorità ha ritenuto che le particolari caratteristiche della gara bandita da Consip, volta a individuare in un'unica soluzione il fornitore dei servizi di buoni pasto per l'intera pubblica amministrazione, risultavano idonee a far ritenere che il servizio appaltato con il bando in questione individuasse un mercato rilevante distinto. In particolare, il servizio era stato suddiviso in cinque lotti geografici, di uguale importo, corrispondenti alle regioni del Nord-Est, Nord-Ovest, Centro, Centro-Sud e Sud più isole. La gara è stata espletata secondo la procedura ristretta, nella forma di licitazione privata accelerata. Nel novembre 2000 è stata effettuata la seduta di prequalificazione, a seguito della quale dieci imprese sono state invitate a proporre la loro offerta per i lotti per i quali si erano candidate. Le offerte presentate per ciascun lotto risultavano caratterizzate dalla presenza di un'unica associazione temporanea d'imprese (ATI) e di un numero variabile di singole imprese partecipanti. In ciascun lotto, l'offerta migliore è risultata essere quella presentata dall'ATI.

Dalle risultanze istruttorie è emersa l'esistenza di una pratica concordata in violazione dell'articolo 2, comma 2 della legge n. 287/90 fra le società Gemeaz, Sodexho, Day Ristoservice, Ristomat, Qui! Ticket Service, Ristochef, Sagifi e La Cascina, avente a oggetto l'alterazione della concorrenza nella gara bandita da Consip relativamente alla fornitura dei servizi sostitutivi di mensa alle pubbliche amministrazioni attraverso la determinazione congiunta delle modalità di partecipazione alla gara. Più specificatamente, la concertazione ha riguardato: *i*) la ripartizione dei lotti previsti dal bando tramite l'individuazione concordata della composizione delle ATI partecipanti alla gara nonché delle imprese destinate a presentarsi singolarmente; *ii*) la fissazione congiunta dei livelli di sconto nella presentazione delle singole offerte. Obiettivo della concertazione era, dunque, l'eliminazione di ogni possibile confronto concorrenziale tra otto delle dieci imprese partecipanti alla gara attraverso la determinazione congiunta di un prezzo del servizio superiore a

quello che sarebbe prevalso in assenza di concertazione e la garanzia che ciascuna impresa si sarebbe aggiudicata almeno uno dei lotti o una sua parte. Le due imprese escluse dalle gare, in considerazione del meccanismo di aggiudicazione basato sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, non erano state in grado, nonostante il prezzo per la fornitura del servizio da esse proposto fosse sensibilmente più basso, di contrastare l'offerta delle ATI, che veniva valutata anche in relazione al numero di esercizi convenzionati.

Nell'accertamento dell'esistenza della pratica concordata hanno assunto un ruolo di particolare rilievo le numerose evidenze documentali acquisite nel corso del procedimento istruttorio, comprendenti, tra le altre, simulazioni dei risultati della gara effettuate dalle imprese prima della presentazione delle offerte, corrispondenza intercorsa tra le parti circa le modalità di presentazione delle offerte e note interne sintetizzanti discussioni in merito alla partecipazione alla gara. In proposito l'Autorità ha osservato che, pur presentando il mercato alcune caratteristiche strutturali di tipo oligopolistico tendenti a facilitare il coordinamento reciproco dei comportamenti e nonostante lo stesso contesto della gara fosse idoneo a favorire contatti tra concorrenti necessari alla formazione di ATI, l'esaustività e il dettaglio delle informazioni condivise dalle otto imprese sull'esito della gara andava ben oltre quanto ci si sarebbe potuti attendere in assenza di collusione, costituendo quindi prova della concertazione tra le parti.

L'alterazione dei meccanismi di gara, da cui sono discese l'aggiudicazione di almeno uno dei lotti a tutte le imprese partecipanti all'intesa e l'offerta di sconti inferiori a quelli che si sarebbero verificati in un contesto concorrenziale, ha rappresentato, pertanto, l'attuazione di un disegno concertativo per mezzo del quale le imprese hanno escluso, in modo pressoché totale, qualsiasi possibilità di confronto concorrenziale nella fornitura del servizio sostitutivo di mensa. In conseguenza degli esiti della gara, l'assetto del mercato ha registrato un aumento delle quote di mercato delle imprese coinvolte o, quantomeno, la loro stabilità rispetto a quelle precedentemente detenute e un indebolimento significativo delle due imprese denuncianti.

L'Autorità ha ritenuto che l'intesa accertata, avendo inciso sulle più importanti variabili concorrenziali, costituite dalle condizioni di prezzo e dalle quantità offerte, integrasse un'infrazione grave all'articolo 2 della legge n. 287/90. Ai fini della valutazione della gravità dell'intesa, specifico rilievo ha assunto la considerazione che essa ha consentito di eliminare il confronto concorrenziale previsto e garantito dagli specifici meccanismi di selezione pubblica che la legge espressamente prescrive quale strumento di individuazione dell'offerta migliore. Con riguardo alla durata dell'intesa, l'Autorità ha sottolineato che anche la condotta delle imprese successiva all'aggiudicazione della gara, consistente nell'erogazione delle forniture acquisite mediante l'alterazione della gara stessa, doveva ritenersi attuazione della medesima concertazione, evidenziando il permanere del disegno illecito di alterazione della concorrenza. L'Autorità ha, pertanto, ordinato alle imprese la cessazio-

ne dalla continuazione dell'infrazione e ha comminato sanzioni pecuniarie per un ammontare complessivo pari a circa 34 milioni di euro.

AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE-PETROLIERI

Nel febbraio 2003 l'Autorità ha concluso un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90, nei confronti di 32 società operanti nella distribuzione *extra-rete* di gasolio per autotrazione, nonché dell'Assopetroli, associazione dei rivenditori di prodotti petroliferi, e dei Sindacati Provinciali Aziende di Riscaldamento e Prodotti Petroliferi di Milano e di Torino, in relazione ai comportamenti adottati nell'ambito delle gare di appalto per la fornitura di carburante per autotrazione indette dalle aziende di trasporto pubblico locale dei comuni di Napoli (Azienda Napoletana di Mobilità, ANM), Torino (Azienda Torinese di Mobilità, ATM di Torino) e Milano (Azienda di Trasporti Milanesi, ATM di Milano).

Gli accertamenti istruttori hanno consentito di accertare l'esistenza di intese restrittive della concorrenza aventi a oggetto le modalità di partecipazione alle gare per la fornitura di gasolio per autotrazione indette dalle aziende di trasporto pubblico di Milano e Torino. Per quel che riguarda, invece, le gare bandite dall'ANM di Napoli non sono stati rinvenuti elementi probatori sufficienti a dimostrare una violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90.

In relazione alle gare bandite dall'ATM di Milano, è emerso che negli anni 1999 e 2000 le imprese hanno fatto ricorso a pratiche concordate al fine di definire i prezzi e ripartire le forniture di gasolio per autotrazione all'azienda appaltante attraverso un complesso sistema di turnazione nelle gare mensili e di strumentale raggruppamento societario nelle gare annuali, in modo da garantire a tutti i partecipanti l'assegnazione di una parte della fornitura complessiva. L'istruttoria ha dimostrato che tale coordinamento è stato il risultato di una strategia già perseguita da alcune imprese a partire dal 1998.

Nel caso delle gare di Torino, invece, l'intento anticoncorrenziale é stato raggiunto attraverso un accordo avente a oggetto la costituzione di una società consortile tra i principali potenziali partecipanti alla gara, che eliminava quindi la possibilità che gli stessi potessero presentare offerte in concorrenza tra loro. La struttura societaria che caratterizzava tale entità è risultata pressoché immutata negli anni, comprendendo cinque imprese controllate o collegate a società petrolifere che disponevano anche di impianti di deposito molto importanti nel territorio piemontese. In tal modo, l'accordo tra le parti, stabilito a partire dal 1993 e durato fino al 1999, ha determinato che la società consortile si sia sempre aggiudicata le forniture dell'ATM di Torino secondo rigide ripartizioni, proporzionali alle stabili quote di partecipazione societaria.

Sebbene l'esito delle gare dell'ANM di Napoli dal 1996 al 2000 sia stato caratterizzato da numerosi comportamenti anomali da parte delle imprese, quali contemporanee rinunce a partecipare da parte delle imprese, offerte estremamente volatili e, nel caso di ricorso alle ATI, molto peggiori rispetto a

quelle presentate dalle stesse imprese quando partecipavano autonomamente, comportamenti che hanno determinato l'annullamento di quattro gare e il ricorso a procedure negoziate con carattere di urgenza, non sono stati tuttavia rinvenuti elementi probatori sufficienti a dimostrare l'esistenza di intese restrittive della concorrenza.

Con riferimento al ruolo delle associazioni di categoria, è emerso che Assopetroli e il Sindacato Provinciale di Milano avevano tenuto una condotta contraria all'articolo 2 della legge n. 287/90, adottando una pluralità di deliberazioni e di atti di associazione d'impresa, tra loro complementari, volti a condizionare la predisposizione delle offerte per le gare del gasolio per autotrazione attraverso: *i*) la registrazione e il raffronto delle condizioni commerciali (prezzi, ricavi, utili, margini lordi) praticate nei mercati locali; *ii*) la definizione dei prezzi delle offerte nelle gare, mediante la fissazione di valori standard dei costi che concorrevano alla determinazione degli sconti. Tali condotte sono state considerate anche in rapporto al ruolo di particolare rilievo che Assopetroli riveste nell'ambito della Commissione Combustibili della Camera di Commercio di Milano cui spetta il compito di rilevare i prezzi dei prodotti petroliferi *extra-rete* utilizzati come riferimento per le gare. In conclusione, l'istruttoria ha evidenziato che Assopetroli e il Sindacato Provinciale di Milano avevano posto in essere un'intesa complessivamente idonea a determinare un'artificiale omogeneizzazione delle condizioni del mercato *extra-rete*, creando le premesse per un progressivo deterioramento della concorrenza nelle gare per le forniture di gasolio per autotrazione. In relazione al Sindacato Provinciale di Torino, l'istruttoria non ha invece consentito di accertare un'autonoma e distinta infrazione rispetto a quelle riconducibili ad Assopetroli.

L'Autorità ha ritenuto che tramite le intese accertate sia stato sostanzialmente eliminato il confronto concorrenziale che costituisce il presupposto stesso del meccanismo di selezione pubblica a mezzo di gara d'appalto, determinando così un forte danno che, nel colpire i servizi pubblici di trasporto, ha interessato l'intera collettività. In particolare, per quanto riguarda i comportamenti tenuti da Assopetroli e dal Sindacato Provinciale di Milano, l'intesa è stata considerata grave in quanto idonea a incidere sulle politiche di sconto adottate dalle imprese e quindi sui prezzi di fornitura, ovvero su una delle variabili fondamentali su cui si fonda il confronto tra i concorrenti. Con riferimento ai comportamenti delle imprese, nelle gare di Milano la ripartizione delle forniture, la definizione degli sconti presentati e delle concrete modalità di partecipazione alle gare, hanno costituito gravi lesioni della concorrenza sia in relazione al numero e all'importanza delle imprese coinvolte, sia con riguardo alla rilevanza delle gare interessate, essendo ATM la seconda azienda di trasporto pubblico urbano in Italia e la prima in termini di ricavi. Anche nel caso delle gare di Torino, l'intesa accertata è risultata grave in quanto perfezionata attraverso il ricorso a strumenti complessi, quali la costituzione di una società consortile, che ha reso particolarmente incisivo e controllabile il comportamento delle imprese partecipanti.

In ordine alla quantificazione della sanzione, l'istruttoria ha mostrato che l'intesa contestata ad Assopetroli e al Sindacato Provinciale di Milano è perdurata nel tempo e si è articolata in una molteplicità di condotte a partire dal 1992 e fino al maggio 2001. Pertanto, l'Autorità, per Assopetroli e il Sindacato Provinciale di Milano, ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente di 10 mila e di 1.000 euro, determinata nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 15, comma 1 della legge n. 287/90, come modificato dalla legge n. 57/2001, e dunque in base al fatturato realizzato dalle due associazioni nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della diffida. Diversamente, nel caso delle intese relative alle gare di Milano e Torino, conclusesi prima della modifica dell'articolo 15, comma 1 della legge n. 287/90, l'Autorità ha considerato quale base di calcolo della sanzione il fatturato realizzato nella vendita di beni o nella prestazione dei servizi che sono stati oggetto dell'infrazione, ovvero i fatturati inerenti la fornitura di gasolio delle gare illecitamente alterate, comminando complessivamente una sanzione pari a 531.144 euro.

SEGNALAZIONI SULLA NORMATIVA IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI

Nell'aprile 2002 l'Autorità ha effettuato due interventi di segnalazione in merito a possibili distorsioni della concorrenza determinate, rispettivamente, da alcune disposizioni normative che regolano l'attività di accertamento e riscossione dei tributi locali, nonché dalle procedure seguite dai Comuni per l'affidamento in gestione di tali servizi.

In relazione al primo aspetto l'Autorità si è soffermata sull'articolo 10, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che prevedeva la facoltà per i Comuni di affidare i servizi di accertamento e riscossione di tributi locali in via diretta senza ricorso ad alcuna procedura a evidenza pubblica, e sull'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che aboliva una precedente norma recante un termine massimo per la durata delle concessioni del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. Al riguardo, l'Autorità ha rilevato come la norma della legge finanziaria risultava in contrasto con l'obbligo di gara sancito dalle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici di servizi. Infatti, in un mercato quale quello dell'accertamento e riscossione dei tributi, l'unico momento di confronto tra i diversi operatori si realizza all'atto dell'espletamento della gara pubblica di affidamento della gestione del servizio. Pertanto, il ricorso all'affidamento diretto ha, come effetto finale, il sostanziale annullamento della concorrenza.

Per quanto riguarda l'abrogazione delle disposizioni sulla durata delle concessioni, l'Autorità ha affermato che la mancata previsione di un termine massimo di durata per le concessioni del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni consente ai Comuni di procedere, in linea teorica, all'affidamento del

servizio per un periodo di tempo imprecisato, laddove invece il continuo confronto con i differenti operatori presenti garantirebbe una maggiore efficienza nell'erogazione del servizio. L'Autorità ha, dunque, auspicato il reinserimento di un termine massimo per la durata di tali concessioni, quantomeno non superiore ai sei anni previsti dalla precedente normativa.

Nella seconda segnalazione l'Autorità ha posto in evidenza che i Comuni, nell'affidare in gestione il servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali, avessero fatto ampio uso dello strumento della proroga, evitando così in molti casi il ricorso a procedure a evidenza pubblica. L'Autorità ha, altresì, osservato l'inserimento nei bandi di gara di requisiti di selezione dei partecipanti eccessivamente restrittivi che non appaiono giustificati dalle dimensioni degli appalti, anche in considerazione del fatto che la capacità delle imprese concessionarie di operare sul mercato viene vagliata *ex ante* da un'apposita Commissione istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e incaricata di verificare l'esistenza dei requisiti che la legge prevede per l'iscrizione all'albo dei concessionari. Pertanto, l'Autorità ha auspicato che l'ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), quale organo di indirizzo dell'attività dei Comuni italiani, si attivi affinché questi ultimi utilizzino in maniera sistematica le procedure a evidenza pubblica ed evitino di inserire nei bandi requisiti di partecipazione ulteriori rispetto a quello dell'iscrizione all'albo dei concessionari, salvo casi eccezionali giustificati dalle ingenti dimensioni dell'appalto.

PARERE SUI BANDI PREDISPOSTI DALLA CONCESSIONARIA SERVIZI INFORMATICI PUBBLICI-CONSIP SPA

Nel febbraio 2003 l'Autorità ha formulato alcune considerazioni, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici-Consip Spa, in merito alla definizione dei bandi di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per le amministrazioni pubbliche predisposti dalla stessa Consip. In via preliminare, l'Autorità ha sottolineato la necessità che i criteri adottati nella definizione di tali bandi siano rispettosi dei principi della concorrenza, garantendo la più ampia partecipazione dei soggetti interessati al processo di selezione.

Per quanto riguarda i requisiti di accesso, l'Autorità ha evidenziato gli effetti negativi per la concorrenza di disposizioni che limitino ingiustificatamente la partecipazione delle imprese alle gare mediante la fissazione di criteri di preselezione eccessivamente rigidi. In particolare, nel caso di requisiti economico-finanziari, l'Autorità ha ribadito quanto già espresso in altre occasioni[48] sull'opportunità che tali requisiti rispondano a esigenze oggettive dell'amministrazione e, più in generale, ai principi di ragionevolezza e imparzialità che regolano il legittimo esercizio della discrezionalità amministrativa.

[48] SEGNALAZIONE SUI BANDI DI GARA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI, in Bollettino n. 48/1999.

In tal senso, l'Autorità ha auspicato l'inserimento nei bandi di gara di requisiti quali: *i)* l'attestazione di un livello di fatturato specifico conseguito nel biennio precedente all'espletamento della gara non superiore al valore massimo della fornitura; *ii)* l'attestazione del possesso di requisiti in grado di fornire un'adeguata garanzia all'ente appaltante, quali ad esempio una referenza bancaria rilasciata da un primario istituto di credito; *iii)* per le imprese di nuova costituzione, il deposito di documentazione alternativa al bilancio; *iv)* il deposito di una cauzione provvisoria di importo atto a garantire la partecipazione alla gara. A giudizio dell'Autorità, tali requisiti risulterebbero idonei a garantire la continuità e l'affidabilità delle forniture, senza tuttavia limitare la partecipazione alle gare di imprese con disponibilità finanziarie minori. Con riferimento ai requisiti tecnici richiesti per i beni o servizi oggetto di fornitura, l'Autorità ha posto in evidenza la necessità di identificare compiutamente l'oggetto della gara nelle sue caratteristiche economiche e tecniche, senza tuttavia limitare la scelta a specifici marchi o brevetti.

Con riguardo all'utilizzo di strumenti associativi quali il raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), l'Autorità ha osservato che tale forma di collaborazione tra imprese può facilmente prestarsi a un uso restrittivo della concorrenza, contravvenendo in tal modo agli interessi dell'amministrazione appaltante, nonché alle finalità perseguite dal legislatore nazionale e comunitario, che hanno visto in questa forma associativa un mezzo per ampliare il novero dei partecipanti e accentuare, per tale via, il confronto concorrenziale in sede di gara. In particolare, l'Autorità ha sottolineato l'opportunità che nei bandi predisposti dalla Consip venga limitata, salvo casi eccezionali, la possibilità di associazione da parte di due o più imprese che singolarmente sarebbero in grado di soddisfare i requisiti tecnici e finanziari richiesti.

L'Autorità ha inoltre espresso alcune considerazioni in ordine alla frequente scelta delle amministrazioni appaltanti di articolare la fornitura di un determinato bene o servizio in una pluralità di lotti. Al riguardo, al fine di garantire un effettivo confronto competitivo tra le imprese partecipanti, è necessario che il numero dei lotti sia determinato in modo da risultare inferiore al numero dei partecipanti alla gara.

Nell'ottica di tutelare il corretto e trasparente svolgimento della gara, l'Autorità ha altresì posto l'accento sulla necessità di inserire nei bandi di gara previsioni concernenti il divieto di partecipazione per le imprese che abbiano rapporti di controllo o di collegamento, ai sensi dell'articolo 2359, commi 1, 2 e 3 del Codice Civile, con altre imprese partecipanti.

In merito alla scelta del criterio per l'identificazione del soggetto aggiudicatario, l'Autorità ha sottolineato che tra il criterio del miglior prezzo e quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il primo sia caratterizzato da una maggiore oggettività e trasparenza e, dunque, risulti maggiormente idoneo a favorire un più corretto svolgimento del processo competitivo, soprattutto nelle circostanze in cui le caratteristiche qualitative del bene o del

servizio posto a gara possono essere facilmente individuate e definite. Qualora l'amministrazione abbia necessità di associare al prezzo anche altri parametri di selezione, il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa appare preferibile. In ogni caso l'Autorità ha auspicato che l'amministrazione committente dia qualificata motivazione nei bandi di gara del criterio di aggiudicazione prescelto in funzione della natura e delle caratteristiche qualitative del bene o servizio oggetto della fornitura. Al riguardo, l'Autorità ha evidenziato l'opportunità di fissare nei bandi predisposti da Consip un prezzo di riserva (prezzo massimo che la stazione appaltante è disposta a pagare per un determinato bene o servizio), allo scopo di disincentivare eventuali comportamenti di coordinamento tra i partecipanti alla gara, nonché di tener conto delle informazioni disponibili sul bene o servizio richiesto.

Alla luce di queste considerazioni, l'Autorità ha ribadito che la corretta formulazione di un bando di gara non può prescindere da un'attenta analisi delle specifiche caratteristiche del bene o servizio oggetto della fornitura, oltre che dal numero e dalle dimensioni degli operatori presenti nel mercato di riferimento. La mancata considerazione di tali elementi potrebbe, infatti, condurre alla redazione di bandi non conformi ai principi di concorrenza.

2. I processi di concentrazione tra imprese

FUSIONI E ACQUISIZIONI NEGLI ANNI PIÙ RECENTI

Lo scenario internazionale

Il rallentamento negli andamenti delle fusioni e acquisizioni, già manifestatosi nel corso dell'anno precedente, trova conferma nel 2002 (FIGURA 2.1)[1]. A livello mondiale e per il secondo anno consecutivo si registra una contrazione del valore delle operazioni realizzate (41%) ben superiore alla pur sensibile riduzione del numero delle transazioni (17%); nel complesso, si riduce di quasi il 30% la dimensione media del valore delle transazioni effettuate (si dimezza rispetto al 2000) e sembra ormai esaurita l'ondata di concentrazioni fra imprese che aveva caratterizzato, pressoché ovunque, la fine degli anni Novanta.

Figura 2.1 - Operazioni di fusione e acquisizione fra imprese (1995-2002)

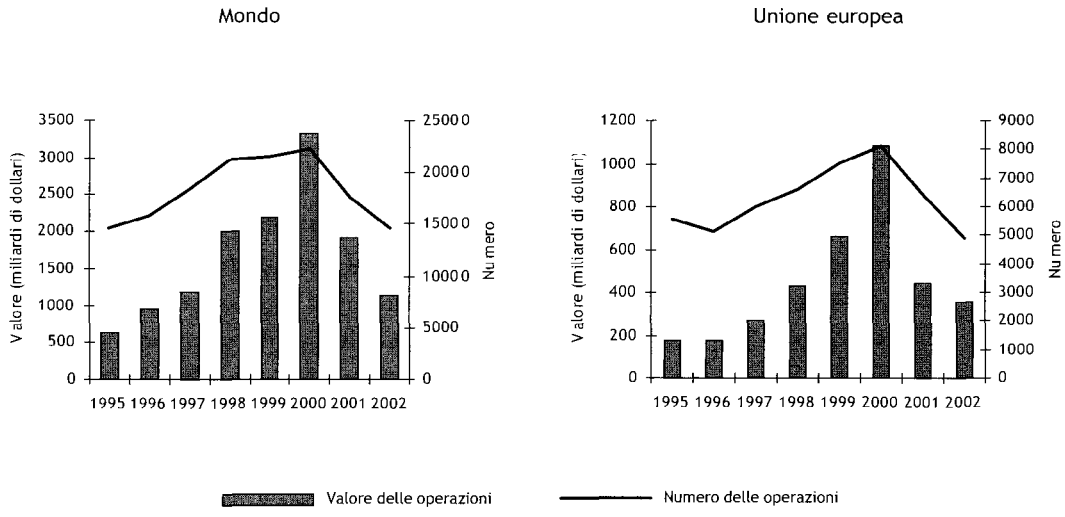

Fonte: Elaborazioni su dati Thomson Financial.

[1] Le statistiche commentate nella prima parte del capitolo sono tratte dalla banca dati M&A della società Thomson Financial. Le operazioni si riferiscono a tutte le transazioni completate nel periodo di analisi che comportano l'acquisizione di una quota superiore al 50% del capitale societario. Il valore delle transazioni non è sempre rilevato; si assume, tuttavia, un buon grado di copertura delle principali operazioni.

Un andamento analogamente decrescente hanno registrato le operazioni di concentrazione che coinvolgevano imprese localizzate in Paesi diversi. Nella media dei Paesi membri dell'Unione europea, tuttavia, l'incidenza percentuale delle operazioni transfrontaliere sul totale delle acquisizioni ritorna ai valori del 1999 (50% circa), dopo una leggera contrazione negli anni 2000 e 2001 (FIGURA 2.2).

Figura 2.2 - Valore delle operazioni di fusione e acquisizione (distinte in nazionali e transfrontaliere) e quota delle operazioni transfrontaliere sul totale (1995-2002)

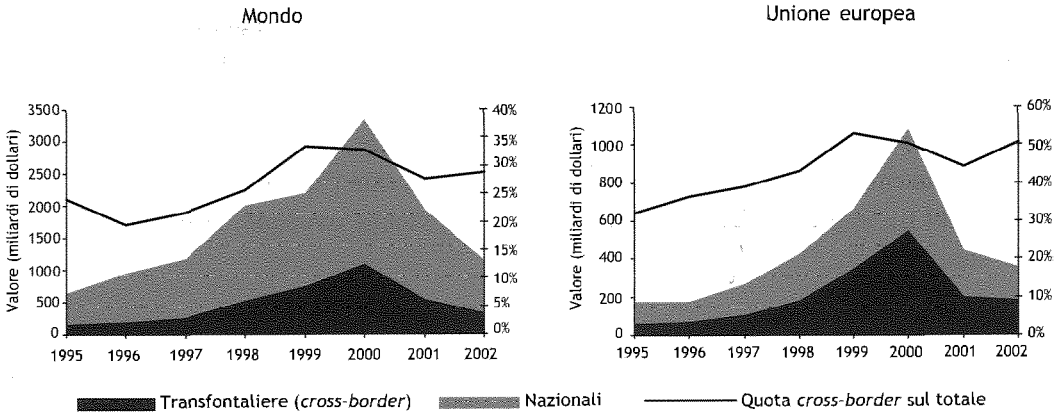

Fonte: Elaborazioni su dati Thomson Financial.

L'analisi delle operazioni transfrontaliere concluse consente di evidenziare un fenomeno importante di consolidamento della presenza delle imprese dell'Unione europea nelle economie dei Paesi candidati dell'Europa Centro-Orientale. Come si verificò nel periodo compreso tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta in occasione della creazione del mercato interno europeo, l'accesso ai mercati tramite politiche di acquisizione anticipa l'ingresso effettivo di questi Paesi nell'Unione europea (FIGURA 2.3). Nel periodo 1999-2002, molti dei Paesi comunitari figurano fra i principali investitori nei mercati dell'Europa Centro-Orientale. L'Unione europea nel suo complesso rappresenta il 70% del volume e l'80% del valore delle acquisizioni estere in questi Paesi, con partecipazioni rilevanti da parte di imprese di nazionalità tedesca, francese, austriaca, olandese e italiana: questi cinque Paesi coprono da soli il 40% del volume e il 60% del valore delle acquisizioni effettuate da imprese estere. Per quanto riguarda l'Italia, vista la ridotta incidenza complessiva delle acquisizioni all'estero sul totale delle fusioni e acquisizioni, i mercati dell'Europa Centro-Orientale rappresentano una quota delle operazioni transfrontaliere (4,4% in valore e 9,1% in volume, nel periodo 1999-2002) significativamente superiore alla media dei Paesi dell'Unione europea (rispettivamente 1,2% e 6,7%).

Figura 2.3 - Operazioni di fusione e acquisizione in Europa: 1995-1998 e 1999-2002

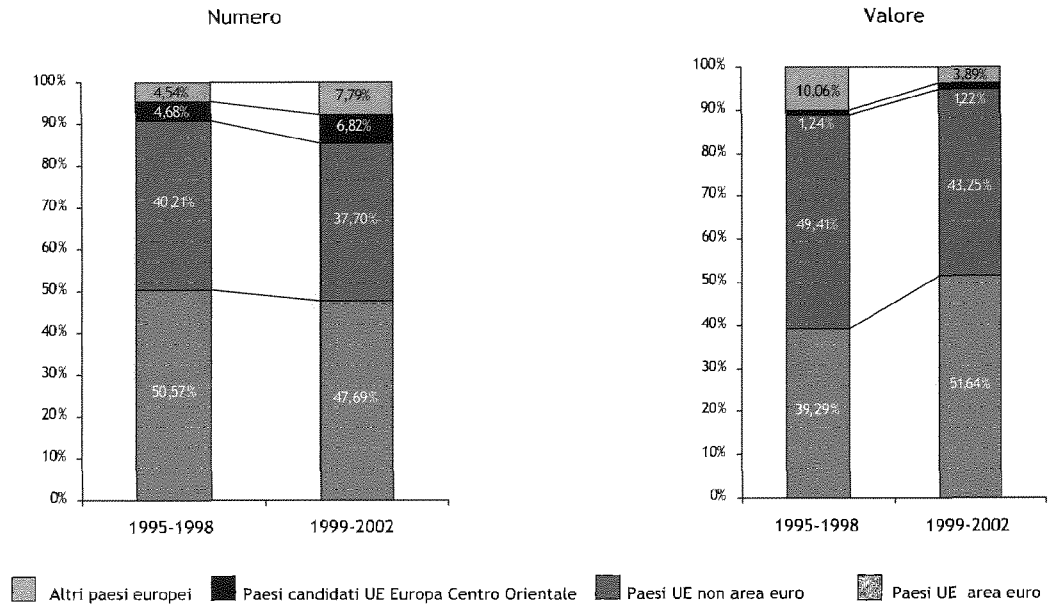

Fonte: Elaborazioni su dati Thomson Financial.

Negli ultimi anni si è andata modificando gradualmente l'importanza delle diverse aree geografiche interessate da fusioni e acquisizioni: le operazioni che hanno avuto come oggetto imprese di nazionalità comunitaria rappresentano, dal 1999 in poi, più del 30% del valore delle transazioni concluse a livello mondiale, con un incremento di dieci punti percentuali rispetto al quadriennio precedente. Questa crescita ha coinciso con l'avvio dell'ultima fase del processo di creazione dell'Unione Economica e Monetaria, che ha probabilmente determinato un aumento considerevole dei processi di consolidamento all'interno dell'area dell'euro (FIGURA 2.3), soprattutto nel settore del credito e dei servizi finanziari.

Fusioni e acquisizioni in Italia

Nel 2002 l'andamento delle operazioni di fusione e acquisizione che hanno avuto come *target* un'impresa di nazionalità italiana appare in controtendenza rispetto allo scenario internazionale. Le transazioni si attestano su un valore complessivo pari a circa 40 miliardi di dollari, più elevato del 14,5% rispetto all'importo rilevato nell'anno precedente (FIGURA 2.4). Continua ad aumentare il numero delle operazioni notificate all'Autorità (v. oltre, TAVOLA 2.2), mentre la contrazione registrata nel numero aggregato di operazioni effettuate (FIGURA 2.4) deriva soprattutto dall'andamento delle operazioni più modeste, non censite dalle fonti di informazione specializzate.

Figura 2.4 - Operazioni di fusione e acquisizione di imprese di nazionalità italiana (1995-2002)

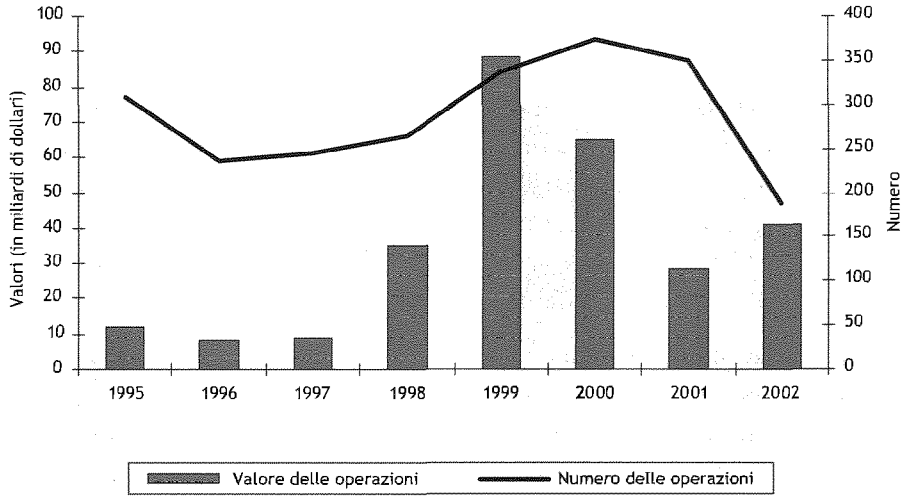

Fonte: Elaborazioni su dati Thomson Financial.

Analogamente a quanto avvenuto nell'Unione europea, il 2002 è caratterizzato da importanti operazioni nei mercati del credito, delle assicurazioni e dei servizi finanziari, che nel loro insieme rappresentano più del 50% del valore delle operazioni di fusione e acquisizione che hanno interessato imprese di nazionalità italiana. Nella quasi totalità dei casi si tratta di operazioni di carattere strettamente nazionale, nel quadro dei processi di consolidamento tuttora in atto nel sistema creditizio e finanziario (TAVOLA 2.1).

TAVOLA 2.1 - Valore delle operazioni di fusione e acquisizione che hanno coinvolto imprese di nazionalità italiana (2002)

Settori (ordinati per valore delle transazioni)	Valore delle operazioni realizzate nel 2002 (milioni di dollari)			Totale
	Italia su Italia	Italia su estero	estero su Italia	
Credito e servizi finanziari	21306	835	1686	23827
Prodotti e servizi energetici	5007	2424	432	7863
Servizi immobiliari	3584	380	1798	5762
Prodotti industriali	1168	73	966	2207
Beni di largo consumo	677	210	867	1754
Servizi di informazione	877	282	152	1311
Materie prime, minerali e metalli	235	1	691	927
Commercio	19	260	500	779
Altri prodotti e servizi per i consumatori	157	19	249	425
Telecomunicazioni	367	-	-	367
Servizi e prodotti ad alta tecnologia	145	29	22	196
Servizi e prodotti sanitari	14	79	-	93
Totale	**33556**	**4592**	**7363**	**45511**

Fonte: Elaborazioni su dati Thomson Financial.

L'operazione di maggior rilievo è costituita dalla fusione per incorporazione in San Paolo IMI di Cardine Banca, che ha interessato non solo i mercati tradizionali degli impieghi e dei depositi bancari, ma anche numerosi servizi finanziari e assicurativi (ramo vita). Da segnalare, nello stesso settore, la fusione per incorporazione nella Banca Popolare di Verona della Banca Popolare di Novara, nonché la complessa transazione che ha riguardato la Banca di Roma (nel 2001 quarto gruppo bancario italiano in termini di raccolta) e la Bipop-Carire, divenute a seguito dell'operazione rispettivamente Capitalia e Fineco. Nel comparto assicurativo, alla fine del 2002 è stata autorizzata, subordinatamente al rispetto di condizioni imposte dall'Autorità, la fusione Sai-Fondiaria, con effetti di rilievo nel ramo danni.

Continuano a prodursi ancora nel 2002 gli effetti del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di recepimento della direttiva 96/92/CE (cosiddetto decreto Bersani), che, disponendo il rilascio di una concessione unica, elimina le duplicazioni che a livello locale ancora interessavano la distribuzione di energia elettrica. Nel corso dell'anno sono state portate a compimento alcune di queste operazioni, riguardanti, in particolare, il Comune di Milano (AEM, già autorizzata dall'Autorità alla fine del 2001), il Comune di Verona (l'azienda municipalizzata AGSM Verona) e l'acquisizione da parte di Enel Distribuzione dei contratti di utenza di numerosi comuni.

Ancora con riferimento al settore elettrico, è stata perfezionata nel 2002, nell'ambito del processo di liberalizzazione del mercato, la cessione della più grande fra le tre società di generazione di energia elettrica da parte di Enel: si tratta di Eurogen, la cui acquisizione da parte di Edisonpower (Edison, società del gruppo Italenergia, controllata dal gruppo Fiat) è stata autorizzata dalla Commissione europea, che già nel 2001 non si era opposta all'acquisto della prima Genco (Elettrogen) da parte del gruppo spagnolo Endesa. La terza Genco, denominata Interpower, ha costituito oggetto di un accordo di *joint venture* fra la società di diritto belga Electrabel (controllata dal gruppo francese Suez) e l'italiana Energia (gruppo CIR). In base all'accordo, Interpower venderà elettricità quasi esclusivamente a queste due società, non configurando, ai sensi del regolamento comunitario n. 4064/89, un'operazione di concentrazione e risultando, pertanto, non soggetta ad autorizzazione da parte della Commissione europea.

A differenza del settore creditizio-finanziario, il cui processo di consolidamento si è svolto quasi esclusivamente all'interno dei confini nazionali, circa il 40% del valore delle operazioni che hanno visto coinvolte imprese italiane nei settori dei servizi e prodotti energetici ha riguardato transazioni transfrontaliere e, principalmente, acquisizioni italiane all'estero. Rientrano fra queste due operazioni principali: *i*) l'acquisizione della spagnola Viesgo (controllata da Endesa) da parte dell'Enel, che segna l'ingresso della società italiana nel mercato della generazione, distribuzione e trasmissione di energia elettrica nella Spagna settentrionale; *ii*) l'acquisizione del controllo, da parte di Saipem (Eni), della società francese Bouguyes Offshore, operante nel mercato della costruzione di piattaforme petrolifere. Entrambe le operazioni sono state autorizzate dalla Commissione europea.

Anche il mercato della proprietà e dei servizi immobiliari è stato caratterizzato da numerose operazioni, confermando una tendenza già emersa lo scorso anno. Alcune delle principali acquisizioni hanno visto la partecipazione di importanti società estere operanti nella gestione di fondi immobiliari (Whitehall, Morgan Stanley); l'operazione principale, che prevedeva la costituzione di un'impresa comune fra Morgan Stanley e il gruppo Olivetti/Telecom Italia, è stata autorizzata dalla Commissione europea.

LE CONCENTRAZIONI ESAMINATE DALL'AUTORITÀ NEL 2002

L'attività di controllo delle concentrazioni svolta dall'Autorità nel 2002 fa registrare un ulteriore incremento del numero delle operazioni, 603 a fronte delle 570 decise nel 2001 (TAVOLA 2.2), proseguendo un andamento costante di crescita dal 1998 a oggi, in controtendenza rispetto agli indicatori internazionali.

Si interrompe la crescita del numero delle operazioni di concentrazioni realizzate attraverso la costituzione di imprese comuni, in forte aumento nei due anni precedenti e allora caratterizzate da iniziative nell'ambito delle tecnologie Internet, in particolare nel commercio elettronico. Nessuna delle nove imprese comuni costituite nel 2002 ha riguardato la fornitura di servizi Internet, bensì iniziative di cooperazione di tipo orizzontale o in ambito distributivo e commerciale.

TAVOLA 2.2 - Concentrazione fra imprese indipendenti (numero di casi)

Modalità di concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. *a*, *b* e *c*	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Acquisizione del controllo	2	101	196	227	237	237	304	253	305	380	460	550	591
Fusione	-	-	4	3	6	2	1	7	7	6	9	3	3
Impresa comune	-	4	1	-	4	2	3	5	4	9	23	17	9
Totale	**2**	**105**	**201**	**230**	**247**	**241**	**308**	**265**	**316**	**395**	**492**	**570**	**603**
Ritiro della comunicazione(*)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	2	1

(*) nel corso della fase istruttoria.

Fonte: Autorità garante della concorrenza e del mercato.

L'incidenza delle operazioni di natura orizzontale (FIGURA 2.5), volte a rafforzare la posizione di mercato dell'impresa acquirente o a estenderne la presenza su mercati contigui dal punto di vista merceologico o geografico, è in linea con gli anni precedenti e si attesta su valori intorno all'85%. Hanno sempre maggiore peso le acquisizioni realizzate da gruppi societari di dimensioni rilevanti (FIGURA 2.5), in cui il valore del fatturato delle imprese complessivamente interessate supera la soglia stabilita dalla legge

per l'obbligo di notifica preventiva all'Autorità; nel 2002 rappresentano oltre l'80% di tutte le operazioni esaminate (erano il 63% nel 1998). Parallelamente, si riduce l'incidenza delle concentrazioni caratterizzate da una dimensione delle imprese acquisite superiore alla soglia di legge ma in cui l'insieme delle imprese interessate non raggiunge dimensioni particolarmente rilevanti (meno del 10% nel 2002, rispetto a una percentuale superiore al 20% nel 1998).

Figura 2.5 - Operazioni di concentrazione per natura dell'operazione e per soglia di fatturato nazionale delle imprese interessate (*)

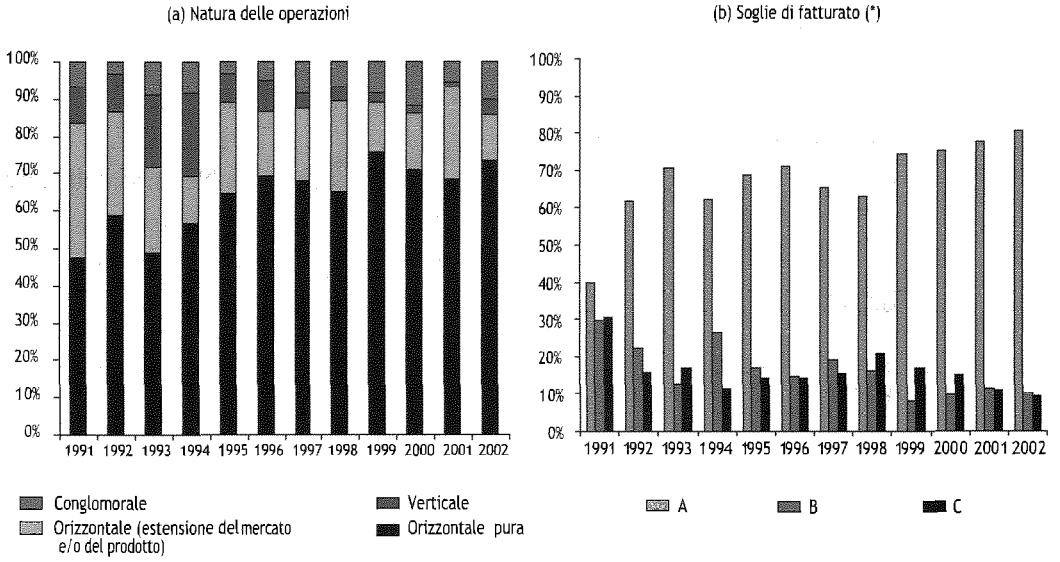

(*) Le soglie di fatturato sono quelle vigenti in ciascun anno del periodo considerato. Per il 2002:

A = fatturato delle imprese interessate > 387 milioni di euro, fatturato dell'impresa acquisita < 39 milioni di euro;

B = fatturato delle imprese interessate > 387 milioni di euro, fatturato dell'impresa acquisita > 39 milioni di euro;

C = fatturato delle imprese interessate < 387 milioni di euro, fatturato dell'impresa acquisita > 39 milioni di euro.

La soglia A include anche le notifiche effettuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° marzo 1994, n. 153, che ha introdotto ulteriori obblighi di comunicazione per le concentrazioni nel settore cinematografico.

Fonte: Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Numerose operazioni hanno interessato i mercati dell'industria manifatturiera e una quota elevata di queste ha avuto carattere multigiurisdizionale: il 40% circa, pari al 75% di tutte le operazioni notificate presso diversi organismi nazionali per la tutela della concorrenza (TAVOLA 2.3). Complessivamente, quasi il 13% di tutte le operazioni esaminate dall'Autorità nel 2002 è stato notificato in almeno un altro paese, con un'incidenza in leggera flessione ma sostanzialmente in linea con quanto rilevato negli ultimi anni (14% nel 2001, 14,4% nel 2000 e 14,9% nel 1999).

TAVOLA 2.3 - Distribuzione settoriale delle operazioni di concentrazione decise dall'Autorità, dalla Banca d'Italia e dalla Commissione europea nel 2002

Settori	Autorità garante della concorrenza e del mercato					Banca d'Italia	Commissione europea	
	mercato locale	mercato nazionale	mercato sovranazionale	totale	di cui: multi-giurisdizionali		totale	*di cui:* con imprese italiane
Agricoltura, caccia e silvicoltura	1	3		4				
Pesca, piscicoltura e servizi connessi							1	
Estrazione di minerali							1	
Estrazione di minerali energetici			1	1			6	1
Estrazione di minerali non energetici	2			2			3	
Alimentari, bevande e tabacco		17		17	1		15	2
Tessili e abbigliamento			4	4	4		3	1
Carta e prodotti di carta		5	3	8	2		4	1
Stampa ed editoria		7		7			3	
Coke, raffinerie di petrolio e combustibili nucleari		1		1				2
Prodotti chimici, fibre sintetiche e artificiali		12	14	26	15		12	1
Articoli in gomma e materie plastiche		1	2	3	2		3	1
Lavorazione di minerali non metalliferi	8		1	9	1		9	
Metallo e prodotti in metallo		3	7	10	6		8	2
Macchine e apparecchi meccanici	5	7	11	23	7		12	
Macchine e apparecchiature elettriche e ottiche	1	18	19	38	22		23	1
Mezzi di trasporto		2	8	10	4		16	3
Altre industrie manifatturiere		3	1	4	1		5	
Energia elettrica, acqua e gas	15	31		46			28	4
Costruzioni		9		9	1		5	
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	228	26	1	255	5		33	3
Alberghi e ristoranti	14	3		17			5	1
Trasporti e magazzinaggio	7	15	1	23			24	2
Comunicazioni	2	8	1	11	1		16	2
Intermediazione monetaria e finanziaria	5	22	2	29	7	20	28	1
Servizi vari	13	32	1	46	3		11	2
Servizi informatici		19	4	23	4		3	
Pubblica amministrazione, difesa e assicurazione sociale obbligatoria							1	1
Istruzione		2		2				
Sanità e altri servizi sociali	1			1				
Altri servizi pubblici, sociali e personali	1	2		3				
Servizi di informazione	5	7		12			8	1
Totale	**308**	**255**	**81**	**644**	**86**	**20**	**288**	**30**

Fonte: Autorità garante della concorrenza e del mercato e Direzione Generale della Concorrenza della Commissione europea. I dati riportati nella tabella differiscono dalle statistiche sul numero dei casi esaminati in quanto alcune operazioni di concentrazione possono aver riguardato più settori e/o diverse dimensioni geografiche dei mercati.

Nel 60% dei casi, queste operazioni sono state notificate in almeno un altro paese membro dell'Unione europea, con una forte prevalenza della Germania (27%) e dell'Austria (14%) (TAVOLA 2.4).

Tavola 2.4 - Operazioni di concentrazione esaminate dall'Autorità e notificate anche presso altri organismi nazionali per la concorrenza (operazioni multigiurisdizionali)

Operazioni di concentrazione				
Numero di notifiche effettuate (esclusa l'Italia)	**2002**	**2001**	**2000**	**1999**
1	25	30	17	30
2	19	13	17	8
3	8	15	9	8
4	5	10	16	7
5	7	3	3	3
6	4	5	3	-
7	2	-	4	1
>7	7	4	2	2
Totale	**77**	**80**	**71**	**59**

Notifiche				
Paesi presso cui è stata notificata l'operazione (esclusa l'Italia)	**2002**	**2001**	**2000**	**1999**
Paesi membri dell'Unione europea	149	142	135	101
- Germania	*64*	*62*	*62*	*39*
- Austria	*34*	*38*	*18*	*10*
Paesi dell'Europa Centro-Orientale (*)	21	23	17	4
Altri Paesi	78	73	74	32
- Stati Uniti	*23*	*19*	*31*	*17*
- Brasile	*26*	*22*	*23*	*5*
Numero totale di notifiche (esclusa l'Italia)	**248**	**238**	**226**	**137**

(*) Paesi candidati all'ingresso nell'Unione europea: Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia, Romania, Ungheria.

Fonte: Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Particolare intensità assumono nel 2002 i processi di acquisizione legati alla ristrutturazione delle reti distributive relative a diversi comparti produttivi: dalla distribuzione di carburanti per autotrazione, alla commercializzazione della birra, alla grande distribuzione organizzata, alla commercializzazione di prodotti di abbigliamento. Il 40% delle operazioni valutate dall'Autorità nel 2002 ha riguardato il settore del commercio, all'ingrosso e al dettaglio (TAVOLA 2.3).

Nel complesso, a fronte delle 603 operazioni di concentrazione esaminate, l'Autorità ha dovuto analizzare le condizioni di concorrenza su più di 1.600 mercati del prodotto e geografici rilevanti (TAVOLA 2.5). Nel 63% dei casi si è trattato di mercati di dimensioni locali, nel 26% di mercati nazionali e per il restante 11% di mercati sovranazionali. Solo in una piccola percentuale dei mercati (6% complessivamente), a seguito della concentrazione, le imprese partecipanti all'operazione raggiungevano posizioni di una certa consistenza, superiori al 40%. In termini di accertamenti istruttori, in meno del 2% dei 603 casi esaminati l'Autorità ha deliberato l'avvio di un procedimento.

Tavola 2.5 - Distribuzione del numero dei mercati rilevanti per quota di mercato *post*-concentrazione (2002)

	Dimensione geografica del mercato (*)			
	Locale	Nazionale	Sovranazionale	Totale
Quote di mercato non rilevate	55	39	17	47
0-40%	*37*	*57*	*77*	*47*
>40%	*8*	*4*	*6*	*6*
Numero dei mercati rilevanti	1.034	417	185	1.636
	(63)	*(26)*	*(11)*	*(100)*

(*) In corsivo valori percentuali

Fonte: Autorità garante della concorrenza e del mercato.

3. Sviluppi giurisprudenziali

PRINCIPALI SVILUPPI GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI CONCORRENZA

Nell'ultimo anno (31 marzo 2002-31 marzo 2003) si segnalano una serie di pronunce del Tar del Lazio, Sez. I, e del Consiglio di Stato, Sez. VI, rese in sede di impugnazione dei provvedimenti adottati dall'Autorità in applicazione della legge n. 287/90 e degli articoli 81.1 e 82 del Trattato CE, dalle quali emergono importanti principi su profili sia sostanziali che procedurali.

PROFILI SOSTANZIALI

Rilevanza costituzionale delle norme a tutela della concorrenza

La rilevanza delle norme a tutela della concorrenza come strumenti di garanzia di interessi e valori di rango costituzionale, alla cui cura è preposta l'Autorità in posizione di indipendenza e neutralità, è stata sottolineata dal Consiglio di Stato in una serie di pronunce adottate nell'ultimo anno (cfr. decisione 1° ottobre 2002, n. 5156, *Enel-France Telecom/New Wind*; decisione 16 ottobre 2002, n. 5640, *Generali-Unicredito*).

Ambito e limiti del sindacato giurisdizionale

Con sentenza 23 aprile 2002, n. 2199, *RC Auto*, il Consiglio di Stato, nel ribadire il suo orientamento sull'ambito e i limiti del sindacato di legittimità del giudice amministrativo sui provvedimenti dell'Autorità, ha chiarito che la piena sindacabilità di tali provvedimenti sotto il profilo della legittimità ne garantisce un'attenta e completa disamina in relazione ai vizi di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere. Il controllo da parte del giudice amministrativo implica un accesso pieno e senza limitazioni ai fatti posti a fondamento dei provvedimenti dell'Autorità, "*il che presuppone la valutazione degli elementi di prova raccolti dall'Autorità e delle prove a difesa offerte dalle imprese*".

Il Consiglio di Stato ha rilevato come, a fronte della discrezionalità - di tipo tecnico e non amministrativo – da essa esercitata, "*la tutela giurisdizionale per essere effettiva non può limitarsi ad un sindacato meramente estrinseco, ma deve consentire al giudice un controllo intrinseco, avvalendosi eventualmente anche di regole e conoscenze tecniche appartenenti alla medesima scienza specialistica applicata dall'amministrazione*". Peraltro, il sindacato del giudice amministrativo sull'attività discrezionale di natura tecnica dell'Autorità "*non consente un potere sostitutivo del giudice tale da sovrapporre la propria valutazione tecnica opinabile o il proprio modello logico di*

attuazione del "concetto indeterminato" all'operato dell'Autorità". In tale contesto anche lo strumento della consulenza tecnica d'ufficio è ammissibile nei limiti di un "*accertamento sotto il profilo tecnico di un ben individuato presupposto di fatto*", senza che possa invece essere delegata ad un consulente la funzione di "*ripercorrere ... le complesse valutazioni rimesse in prima battuta all'amministrazione e sottoposte poi* [...] *al sindacato giurisdizionale*" di legittimità.

Il giudice potrà quindi verificare i fatti posti a fondamento del provvedimento dell'Autorità ed esercitare un sindacato di legittimità sull'individuazione del parametro normativo (vale a dire sulla individuazione degli elementi costitutivi dell'illecito), nonché sul raffronto operato tra questo e i fatti accertati nel corso dell'istruttoria. In tale ambito ed entro tali limiti, il giudice "*può censurare le valutazioni tecniche, compreso il giudizio tecnico finale che, attraverso un controllo di ragionevolezza, logicità e coerenza tecnica, appaiono inattendibili*" (cfr. anche la decisione del Consiglio di Stato 30 agosto 2002, n. 4362, *Latti artificiali*).

Nella citata decisione *Enel-France Telecom/New Wind* il Consiglio di Stato ha ribadito l'orientamento testé richiamato con riferimento ad un provvedimento dell'Autorità adottato in materia di controllo delle concentrazioni. In particolare, i giudici di secondo grado hanno affermato che il Tar era incorso in un errore non limitandosi a "*controllare la coerenza e la legittimità delle valutazioni dell'Autorità, ma a sostituire a queste una nuova valutazione economica*" - oltretutto sulla base anche di fatti sopravvenuti e successivi all'istruttoria - sconfinando così in un inammissibile giudizio di merito. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, nel caso di specie, il Tar si fosse spinto sino alla formulazione di un nuovo, autonomo e alternativo apprezzamento della situazione concorrenziale, in particolare della posizione dominante di un'impresa, oltrepassando così i limiti del sindacato di legittimità.

In base ai predetti principi, con riferimento alla definizione del mercato rilevante, i giudici amministrativi hanno escluso la sostituibilità da parte del giudice di valutazioni proprie alle valutazioni tecniche riservate all'Autorità, ritenendo verificabile solo se l'apprezzamento tecnico contenuto nel provvedimento sia immune da vizi logici, di congruità o di ragionevolezza, oppure da difetti di istruttoria o di motivazione (cfr. Consiglio di Stato sentenza 19 luglio 2002, n. 4001, *Pepsi-Cola/Coca-Cola*; Tar del Lazio sentenza 10 marzo 2003, n. 1790, *Pellegrini-Consip*).

Infine, in materia sanzionatoria i giudici amministrativi hanno ribadito il loro potere di modificare la sanzione irrogata dall'Autorità.

Definizione del mercato rilevante

Nella decisione *Pepsi-Cola/Coca-Cola*, il Consiglio di Stato ha confermato l'inapplicabilità del cosiddetto test "*dell'ipotetico monopolista*" allorquando, in linea con la comunicazione della Commissione sulla definizione

del mercato rilevante, "*in caso di accertamento di un abuso di posizione dominante, il prezzo sul mercato risulti formato 'in assenza di sufficiente concorrenza', con incorporazione nel prezzo prevalente di 'un sostanzioso premio'*". In particolare, i giudici hanno ritenuto che l'Autorità avesse "*motivatamente ritenuto di non seguire tale test, ravvisando la sussistenza degli stessi presupposti* [...] *evidenziati dalla Commissione*" .

Nella sentenza 24 gennaio 2003, n. 403, *Diano/Tourist-Caronte-NGI*, il Tar del Lazio ha dato specifico risalto alla circostanza che, nella identificazione di un unico mercato di riferimento, ciò che assume rilievo non è necessariamente l'esistenza di prodotti identici, quanto la percezione di sostituibilità che ne hanno i consumatori. Lo stesso giudice, nella citata sentenza *Pellegrini-Consip*, ha chiarito che la definizione del mercato rilevante è funzionale anche all'accertamento della consistenza dell'alterazione concorrenziale, nonché della gravità dell'infrazione *ex* articolo 15, comma 1 della legge n. 287/90. Sotto un diverso profilo, il Tar ha sottolineato che all'Autorità preposta alla tutela della concorrenza "*non può essere preclusa a priori, nella definizione di un mercato, una ragionevole valorizzazione di aspetti inerenti alla sfera delle modalità delle procedure di acquisizione del prodotto (anche qualora privi di diretta incidenza sulla qualitas del prodotto finale)*", il che, come già affermato in precedenti pronunce, può condurre anche alla coincidenza di un mercato rilevante con una singola gara.

Accertamento e prova delle intese

Nella decisione *RC Auto,* il Consiglio di Stato ha affrontato la questione dell'accertamento di una pratica concertata con riferimento all'adesione ad un sistema istituzionalizzato di scambio di informazioni sensibili attraverso una società terza (RC Log). Al riguardo, i giudici hanno concluso che "*i comportamenti delle imprese di assicurazione, realizzati attraverso i servizi della società RC Log, costituiscono una complessa intesa orizzontale finalizzata allo scambio di informazioni sensibili di natura commerciale*". In proposito, il Consiglio di Stato ha richiamato il principio secondo cui "*ciò che rileva ai fini della illiceità antitrust di una pratica, non è la forma del meccanismo anticoncorrenziale utilizzato, ma la sostanza del comportamento delle imprese*", per escludere che si potesse "*ritenere non sanzionabile un comportamento, oggettivamente anticoncorrenziale, per il solo fatto dell'utilizzo di un soggetto terzo come tramite, pur restando nella sostanza inalterato il contenuto anticoncorrenziale rispetto all'azione diretta delle imprese*". Nella specie, il giudice ha ritenuto che la prova principale della partecipazione all'intesa fosse costituita dall'adesione al circuito informativo realizzato mediante la società terza RC Log e non ha reputato decisivi, ai fini della dimostrazione della pratica concertata, ulteriori elementi di valutazione, quale la prova di contatti diretti tra le imprese al di fuori del circuito RC Log.

Il Consiglio di Stato ha confermato che anche il mero scambio di informazioni può realizzare in sé un'intesa anticoncorrenziale e ha chiarito che la

verifica della compatibilità in termini concorrenziali di uno scambio di informazioni deve essere effettuata in concreto sulla base del tipo di informazioni scambiate e dei potenziali effetti sul mercato rilevante. I giudici hanno inoltre rigettato la tesi secondo cui la giurisprudenza comunitaria avrebbe limitato l'illiceità dello scambio ad un mercato di tipo oligopolistico e fortemente concentrato, osservando che nei precedenti comunitari "*la differenza tra mercato effettivamente concorrenziale (in cui lo scambio di informazioni può concorrere a intensificare la concorrenza) e mercato oligopolistico fortemente concentrato (in cui lo scambio può alterare la concorrenza) non viene indicata quale parametro di distinzione in termini assoluti tra uno scambio di informazioni lecito ed uno illecito*". Infine, i giudici hanno condiviso il principio affermato nella giurisprudenza comunitaria secondo cui "*l'acquisibilità autonoma di informazioni non priva del carattere di illiceità un sistema organizzato di scambio, tenuto conto che nel primo caso le informazioni avrebbero un carattere tardivo, limitato e privo della periodicità che caratterizza le informazioni fornite dal sistema organizzato*".

Con la decisione *Latti artificiali*, il Consiglio di Stato ha ribadito che la nozione di intesa è "*ampia e non formalistica*" e che "*la nozione di accordo è diversa da quella formale civilistica e va intesa in senso ampio, tale da ricomprendere anche obbligazioni giuridicamente non vincolanti ...*" Ne consegue che è irrilevante il ruolo svolto all'interno dell'impresa dai soggetti che materialmente hanno posto in essere i comportamenti vietati o hanno predisposto i documenti rinvenuti durante le ispezioni, dovendosi ritenere che la condotta del singolo dipendente, accompagnata dal comportamento della società, sia sufficiente a rendere gli impegni assunti o gli atti rinvenuti riferibili alla società. Il Consiglio di Stato ha quindi confermato l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale nel diritto antitrust ai fini dell'individuazione della persona fisica autorizzata ad agire non rilevano le tradizionali nozioni civilistiche di mandato e rappresentanza (cfr. anche Tar del Lazio, sentenza *Pellegrini-Consip*, cit.).

Alcune pronunce hanno affrontato il tema della prova delle pratiche concordate. Nella citata sentenza *Pellegrini-Consip*, il Tar del Lazio, in relazione alla prova di una complessa pratica concordata tesa ad alterare le condizioni di concorrenza tra le imprese partecipanti ad una procedura di gara, ha chiarito che "*l'elevato grado di esaustività e di dettaglio delle informazioni*", contenute nella documentazione rinvenuta, "*per ciascuna impresa, intorno alle altrui modalità di presentazione alla gara (singolarmente o in a.t.i.), alle connotazioni tecniche e future offerte di sconto, trova effettivamente come sua spiegazione ragionevole praticamente unica quella di una consapevole messa in comune di informazioni, che in un contesto autenticamente concorrenziale, le imprese avrebbero gelosamente custodito*". Nel caso di specie, i contatti accertati tra le imprese andavano "*ampiamente oltre i limiti implicati dalla possibilità, che il bando ammetteva, di partecipare alla gara anche in a.t.i.*". Con riferimento all'onere della prova, il Tar ha ribadito che laddove siano rin-

venuti "*elementi probatori documentali che risultino gravi, precisi e concordanti, nel senso di integrare già una sufficiente prova dell'esistenza di una pratica concordata, non è in tal caso l'Autorità ad essere gravata dall'onere di escludere qualsiasi spiegazione alternativa, ma il peso della relativa prova contraria incombe proprio sulle imprese*" (cfr. anche Tar del Lazio, sentenza 27 agosto 2002, n. 7444, *Accordo distributori ed esercenti cinema*). A tal riguardo, la spiegazione alternativa fornita dalle imprese, in termini di razionalità economica dei propri comportamenti, "*deve dimostrare la necessaria plausibilità non solo sul piano teorico ed astratto, ma soprattutto in concreto*"; in particolare, essa "*non può essere svolta tenendo rigorosamente isolate le condotte stesse, ma deve anche farsi carico del fatto oggettivo della loro convergenza*".

Nella stessa sentenza *Pellegrini-Consip*, il Tar del Lazio, con riferimento ad una pratica concordata realizzata in vista di una gara, ha negato "*che la partecipazione alla collusione postuli la necessità di una piena collegialità su ogni minimo dettaglio della fattispecie, e quindi anche nella fissazione delle percentuali delle offerte delle singole a.t.i., essendo sufficiente che la consapevole volontà dei concorrenti abbia coperto la partecipazione di ciascuno alla gara con le modalità essenziali alla produzione del risultato finale concordemente voluto*". Il Tar ha altresì smentito che la ripetitività delle condotte sia requisito comunque indispensabile per l'accertamento di una pratica concordata, statuendo che la mancanza di tale elemento "*non impedisce di riscontrare l'esistenza di un pratica concordata nei particolari casi in cui il comportamento delle imprese considerate – benché non particolarmente protratto nel tempo – sia del tutto univoco*".

Sulla prova dell'intesa, i giudici amministrativi hanno ribadito l'utilizzabilità di documenti rinvenuti presso imprese terze "*purché il contenuto degli stessi sia attendibile per quanto si riferisce al comportamento stesso*" (cfr. Consiglio di Stato, sentenza *Latti artificiali*, cit.; anche Tar del Lazio, sentenza *Pellegrini-Consip*, cit.).

Infine, nella decisione del Consiglio di Stato *Latti artificiali*, è stato precisato che in presenza di prove di un accordo anticoncorrenziale tra concorrenti circa il non utilizzo di un determinato canale distributivo, "*spettava alle imprese dimostrare la cessazione dell'accordo, tenuto conto del costante comportamento sul mercato*" delle medesime che, nel caso di specie, si era dimostrato coerente con il contenuto di quell'accordo illecito.

Oggetto ed effetto delle intese

Il Consiglio di Stato, nella citata decisione *RC Auto*, ha ribadito "*il principio per cui le pratiche concertate sono possibili pur in assenza di effetti anticoncorrenziali, in quanto la pratica presuppone un comportamento dipendente dalla concertazione, ma non implica necessariamente che tale comportamento abbia l'effetto di impedire o falsare la concorrenza*".

Sulla valutazione della restrittività delle intese, il Consiglio di Stato nella decisione 18 dicembre 2002, n. 7028, *Alitalia/Meridiana*, ha osservato che le intese comunicate dalle parti all'Autorità *ex* articolo 13 della legge n. 287/90, essendo negozi giuridici documentali, vanno esaminate (a meno che non emergano simulazioni o pratiche concordate diverse) in relazione a tutte le clausole in esse contenute, ivi comprese quelle di durata. Sicché "*l'apprezzamento della sussistenza di una violazione dell'articolo 2, comma 2 della citata legge n. 287/90 deve tener conto, ove si affermi la restrizione di una concorrenza potenziale, di quella suscettibile di svilupparsi realisticamente nel periodo considerato dagli accordi*".

Posizione dominante e abuso

Abuso di posizione dominante e pratiche fidelizzanti

Nella sentenza 24 maggio 2002, n. 4632, *Assoviaggi/Alitalia*, il Tar del Lazio ha confermato che l'accertamento della posizione dominante, nella specie di un vettore aereo, va effettuato sulla base della valutazione di una pluralità di fattori, tra cui: la sua quota di mercato, la sua posizione sul mercato del trasporto aereo, l'autonomia dei comportamenti tenuti dal vettore nei confronti delle agenzie di viaggio, per le quali rappresentava un "partner obbligato" (per il rilievo economico della vendita dei relativi biglietti sul fatturato delle agenzie), e i numerosi vantaggi informativi di cui il vettore stesso godeva.

Il Consiglio di Stato, nella decisione *Pepsi-Cola/Coca-Cola*, ha dato rilievo ad una nozione oggettiva di abuso (cfr. anche Tar del Lazio, sentenza *Assoviaggi/Alitalia*, cit.), osservando che "*il mero intento di escludere il concorrente dal mercato è di per sé irrilevante*". In tale decisione si osserva che "*la fattispecie illecita - come nel caso di intese restrittive - si caratterizza per la potenziale lesività e non per la concreta realizzazione della riduzione del grado di concorrenza ancora esistente, con la conseguenza che non è necessario l'accertamento di tale riduzione ...*", ciò tenuto conto che "*la prova dei concreti effetti, cagionati dall'abuso, il più delle volte può essere non agevole per la tempestiva, concreta ed efficace reazione dell'impresa destinataria della condotta distorsiva ...*". Inoltre, si afferma che "*le esigenze da tutelare e le realtà del mercato hanno indotto il legislatore a descrivere, nell'art. 3 della legge n. 287 del 1990, un illecito per la cui configurabilità rileva la sola condotta oggettiva e potenzialmente lesiva dell'abuso di posizione dominante, restando escluso l'elemento (concretamente difficile da provare) della sussistenza di effettivi danni cagionati alla concorrenza (la cui verificazione può essere tale da influire sulla determinazione della sanzione)*" .

Con riferimento agli "sconti target" o "sconti obiettivo", i giudici hanno rilevato che, alla luce della giurisprudenza comunitaria, essi "*costituiscono un abuso di posizione dominante, quando siano idonei a fidelizzare i soggetti destinatari, sottraendoli di fatto ai concorrenti e riducendo il residuo grado di concorrenza conseguente alla presenza della impresa dominante*".

Secondo i precedenti della Commissione "*l'impresa dominante non può concedere sconti per incoraggiare la fedeltà dei clienti, che non siano giustificati da specifiche ragioni di efficienza o da altre obiettive giustificazioni economiche*". Principi analoghi, con riferimento a pratiche fidelizzanti, sono stati affermati anche nella citata sentenza *Assoviaggi/Alitalia.*

Abuso di posizione dominante e prezzi predatori

Con la citata sentenza *Diano/Tourist-Caronte-NGI*, il Tar del Lazio si è pronunciato sulla metodologia di analisi per la valutazione dei prezzi predatori. In particolare, i giudici hanno evidenziato che, in presenza di prezzi inferiori ai costi incrementali di breve periodo, non è necessario accertare anche l'esistenza di un esplicito intento escludente da parte dell'impresa in posizione dominante. Il Tar ha poi evidenziato come, coerentemente con l'orientamento comunitario in materia, in presenza di accertate strategie predatorie, non sia necessario esigere, come prova supplementare, anche la dimostrazione del fatto che l'operatore disponga di una effettiva possibilità di recupero delle perdite subite durante la fase della predazione, "*essendo sufficiente* [...] *che sussista il rischio di eliminazione dei concorrenti*".

Attività riservate e abuso di posizione dominante

Nella sentenza 11 dicembre 2002, n. 1196, *International Mail Express Italy/Poste Italiane*, il Tar del Lazio ha preso in considerazione il problema di condotte attuate dall'operatore pubblico postale a difesa della sua riserva di legge su alcuni servizi postali, in particolare con riferimento alle attività di *remailing* transfrontaliero. Il giudice ha ritenuto che la natura di operatore pubblico postale di Poste Italiane Spa, se da un lato determinava la necessità di vigilanza in ordine alla possibilità di contrastare con ogni mezzo lecito l'attività di *remailing* illegittimamente svolta da soggetti terzi, dall'altro non giustificava che tale attività di vigilanza venisse estesa indiscriminatamente a tutta la posta transfrontaliera e non legittimava comportamenti vessatori (quali l'apertura di corrispondenza non commerciale, il mancato o ritardato avviso, il macero della posta) nei confronti dei mittenti esteri.

Controllo delle concentrazioni

Controllo delle concentrazioni di natura conglomerale

Nella citata decisione *Enel-France Telecom/New Wind,* il Consiglio di Stato, sulla base di una serie di considerazioni tratte dalle disposizioni della legge n. 287/90 e dall'esperienza comunitaria, ha rigettato la tesi secondo cui dovrebbe escludersi a priori la natura concentrativa di un'operazione di tipo conglomerale. Il Collegio ha osservato che questa conclusione, oltre ad essere conforme a precedenti specifici della Commissione CE, è suggerita dalla *ratio* stessa del controllo delle concentrazioni, in quanto la valutazione sull'eliminazione o riduzione in modo durevole della concorrenza è di tipo prognostico e prospettico e va fatta caso per caso.

Accertamento della posizione dominante

Nella stessa decisione *Enel-France Telecom/New Wind,* il Consiglio di Stato ha confermato che l'accertamento della posizione dominante di un'impresa è frutto di una valutazione complessa che si basa "*sulla considerazione di una pluralità di elementi*", tra cui, la quota di mercato dell'impresa in rapporto a quelle dei concorrenti, la struttura concentrata del mercato, l'asimmetria dimensionale dell'impresa che si concentra rispetto ai concorrenti, la forza attrattiva dei marchi posseduti, l'esistenza di un vantaggio tecnologico, l'appartenenza ad un gruppo integrato verticalmente e dominante su alcuni mercati a monte, l'assenza di concorrenza potenziale. A fronte della valutazione di una serie articolata di elementi da parte dell'Autorità, il Collegio ha osservato che l'andamento decrescente della quota di mercato di Enel Trade assumeva uno scarso rilievo e comunque non poteva condurre ad escludere la sussistenza della posizione dominante. Invero, a parte l'errore di confrontare le quote detenute nel mercato prima e dopo la liberalizzazione, il Consiglio di Stato ha ricordato che se da una parte "*la presenza di una quota di mercato cospicua è un indizio assai significativo dell'esistenza di una posizione dominante*", dall'altro, "*la riduzione di quote di mercato tuttora rilevanti non può costituire di per sé la prova dell'insussistenza di una posizione dominante (Tribunale di primo grado, sentenza 8 ottobre 1996, cause riunite T-24/93, T-25/93, T-26/93, T-28/93, Compagnie Maritime Belge Transports)*".

Operazioni di concentrazione e misure correttive

Il Consiglio di Stato nella citata decisione *Enel-France Telecom/New Wind* ha chiarito, in primo luogo, che l'esistenza di una disposizione di legge che fissa una quota minima di dismissione di capacità produttiva di un'impresa per l'avvio di un processo di liberalizzazione, in assenza di una "riserva di legge" sugli interventi di diminuzione della capacità produttiva, non è di per sé di ostacolo ad ulteriori cessioni "*eventualmente disposte dall'Autorità a seguito dell'esercizio del proprio potere di controllo sulle concentrazioni*". In secondo luogo, è stata confermata la legittimità di misure correttive imposte su di un mercato diverso dal mercato rilevante, conformemente alla prassi decisionale della Commissione CE, " ... *quando ciò sia strettamente necessario per assicurare l'effettività e l'adeguatezza delle misure*". In terzo luogo, il Consiglio di Stato ha affermato che i provvedimenti che incidono sulle situazioni soggettive degli interessati devono essere "*proporzionati ed adeguati alla situazione cui intendono porre rimedio, in modo da non imporre misure eccedenti*". Infine, il principio di proporzionalità deve trovare un'applicazione puntuale in caso di misure imposte in un mercato diverso (e connesso a quello rilevante), dovendosi innanzitutto esaminare la possibilità di misure idonee sul mercato rilevante.

Controllo delle concentrazioni: rilevanza della decisione di rinvio ex articolo 9 del regolamento CE n. 4064/89

Nella citata decisione *Enel-France Telecom/New Wind,* il Consiglio di Stato ha sottolineato la rilevanza degli autonomi accertamenti e delle valutazioni svolti dalla Commissione CE prima di adottare una decisione di rinvio di una concentrazione avente dimensione comunitaria ad un'autorità nazionale. Di tali accertamenti e valutazioni (circa il rischio di rafforzamento della posizione dominante di Enel Trade sul mercato delle forniture, e quindi, anche sull'esistenza di tale posizione) contenuti nella decisione di rinvio, che costituivano "*il presupposto necessario del procedimento instaurato dall'AGCM e della relativa istruttoria*", il Tar avrebbe "*dovuto tener conto, sia pure per disattenderlo, in sede di controllo sull'esistenza della posizione dominante di Enel Trade*".

Nozione di operazione di concentrazione parziale

Con sentenza 24 maggio 2002, n. 2869, *RAI-Vari impianti radiofonici*, il Consiglio di Stato, nel prendere atto della sostanziale somiglianza tra la disciplina nazionale e comunitaria in materia di controllo delle concentrazioni, ha chiarito che si ha una concentrazione "*anche in presenza dell'acquisto di elementi del patrimonio di una impresa*", purché tuttavia "*le attività in questione costituiscano 'un insieme economico al quale possa essere chiaramente attribuito un fatturato' (Comunicazione della Commissione CEE sulla nozione di concentrazione a norma del Reg. CEE 4064/89 n. 98/c 66/02, par. 11)*". E' stata inoltre confermata la nozione di concentrazione parziale già accolta dal Tar, "*come acquisizione del controllo dell'insieme dei fattori produttivi di un'altra impresa dello stesso settore che generano un prodotto ed un fatturato, con conseguente modificazione delle quote del mercato del prodotto facenti capo alle imprese interessate*". I giudici amministrativi hanno altresì chiarito la distinzione tra il fenomeno concentrativo e la cosiddetta crescita interna dell'impresa quale conseguenza dell'acquisto dei fattori produttivi di altra impresa, osservando che "*perché* [...] *possa parlarsi di concentrazione, occorre che sussista la possibilità, nell'immediato, di riduzione o di cessazione di una impresa attiva sul mercato, e dunque la possibilità di una modificazione significativa dei mercati. Si tratta, pertanto, di stabilire e valutare se gli elementi oggetto di cessione siano in qualche modo sostituibili, ovvero se non lo siano e sottintendano una riduzione della presenza sul mercato dell'impresa cedente*".

Rapporti tra la disciplina della concorrenza e la regolazione di settore

Nella citata sentenza *Generali-Unicredito* il Consiglio di Stato ha affermato che la Banca d'Italia concentra presso di sé funzioni dalle finalità diverse, ovvero la vigilanza della stabilità del sistema finanziario e il controllo dei comportamenti anticoncorrenziali da parte di aziende e istituti di credito. Tuttavia, il Collegio ha ritenuto "*più conforme alla ratio della normativa di cui alla legge*

n. 287/90, l'adozione di un'interpretazione restrittiva della competenza della Banca d'Italia, quale eccezione rispetto alla generale competenza demandata all'Autorità Garante", riducendo così al minimo il rischio di conflitti di competenza tra le due istituzioni, soprattutto in relazione a "*fattispecie miste*". Il Collegio, nel richiamare il modello della "*vigilanza funzionale*", che ispira tutta la normativa antitrust, secondo il quale la competenza spetta all'Autorità anche ove siano coinvolti istituti di credito quando l'operazione di concentrazione o l'intesa abbia effetti su mercati non bancari (in ciò distinguendosi dal modello della competenza "per soggetti"), ha affermato che l'articolo 20 della legge n. 287/90 attribuisce alla Banca d'Italia una competenza speciale, limitata all'applicazione del diritto antitrust nazionale solo ad aziende e istituti di credito con riferimento ai mercati riservati alle imprese aventi natura creditizia.

Per il riparto di competenza tra le due istituzioni in materia antitrust è stato indicato il seguente schema:

"*1) qualora in un mercato operino sia aziende ed istituti di credito sia altri soggetti, la valutazione degli effetti concorrenziali dell'operazione sul mercato interessato, non riservato agli enti creditizi, compete all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;*

2) quando in una fattispecie siano coinvolte solo aziende od istituti creditizi la Banca d'Italia è competente ad applicare la disciplina antitrust sempre che si tratti di attività che sono riservate per legge alle banche;

3) se un'operazione produce effetti su più mercati bancari e non bancari sussisterà, unitamente alla competenza della Banca d'Italia, la competenza dell'Autorità per gli effetti sui mercati non bancari".

Nella decisione *RC Auto*, il Consiglio di Stato ha chiarito, in relazione all'acquisizione del parere dell'Isvap, che tale parere si colloca nella fase decisoria e non nella fase istruttoria, dovendosi quindi escludere che su di esso debba essere aperta una nuova istruttoria e che le imprese debbano poter controdedurre in ordine al medesimo. E' stato anche confermato che, ai fini del parere, l'Autorità non debba inviare all'Isvap la bozza di provvedimento finale, non essendo necessario che l'Autorità di settore si esprima su siffatta bozza, ma piuttosto che essa sia informata degli elementi essenziali della decisione che l'Autorità Garante si avvia ad assumere. Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'Autorità di settore fosse stata pienamente informata sugli elementi essenziali della decisione, ivi compresa l'intenzione di procedere all'irrogazione della sanzione pecuniaria, affermando, tra l'altro, che l'apporto conoscitivo dell'Isvap riguarda l'aspetto della gravità dell'infrazione e non quello della quantificazione della sanzione (cfr. anche Consiglio di Stato, decisione *Generali-Unicredito*).

Il Consiglio di Stato nella stessa decisione *RC Auto* ha altresì affermato che le valutazioni espresse dall'Isvap nel parere assumono una valenza diversa a seconda che si riferiscano alle caratteristiche del settore e alla sua disci-

plina ovvero all'applicazione delle norme in materia di tutela della concorrenza. Pertanto, in entrambi i casi l'Autorità "*dovrà motivare il discostamento dal parere dell'Autorità di settore, ma nella prima ipotesi la motivazione dovrà essere particolarmente esauriente a differenza della seconda, in cui le valutazioni attengono direttamente alle competenze attribuite al Garante della concorrenza*".

La questione dei rapporti tra Autorità e Isvap, così come disegnati dalla legge n. 287/90, è stata affrontata dal Consiglio di Stato anche nella citata pronuncia *Generali-Unicredito*. Con riguardo all'interpretazione dell'articolo 20, comma 3 della legge n. 287/90 il Collegio ha chiarito che il rapporto tra Isvap e Autorità non è riconducibile allo schema del concerto, essendo quella dell'Autorità una competenza generale finalizzata a tutelare il corretto funzionamento dei meccanismi competitivi sul mercato senza limitazioni settoriali o soggettive ulteriori rispetto a quelle espressamente stabilite (e ormai limitate al solo settore del credito). Pertanto, nel settore assicurativo (come quello dell'informazione), la legge prevede che i provvedimenti antitrust siano adottati dall'Autorità sentito il parere obbligatorio ma non vincolante della competente autorità di vigilanza, affinché la prima disponga di elementi di conoscenza e di valutazione del settore, caratterizzato da meccanismi di funzionamento peculiari e da un'estesa quanto specifica regolamentazione. La scelta, quindi, è stata nel senso di una piena applicazione della normativa antitrust, "*senza che le finalità di tutela della concorrenza debbano essere contemperate o sacrificate a fronte dell'esigenza di garantire altri e diversi interessi pubblici*".

I rapporti tra la legge n. 287/90 e la legge n. 249/97 e i rispettivi ambiti di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono stati invece esaminati nella decisione *RAI-Vari impianti radiofonici*, nella quale il Consiglio di Stato ha confermato quanto già rilevato dal Tar del Lazio, osservando che "... *le imprese operanti nel settore della radiodiffusione e dell'editoria sono soggette alla disciplina generale a tutela della concorrenza contenuta nella legge n. 287 del 1990, ed al potere dell'AGCM, preposta a far valere l'osservanza di tale disciplina*". Il Collegio ha ritenuto che "*l'art. 1, comma 6, lett. c, n. 11,* [legge n. 249/97] *nel prevedere il parere obbligatorio dell'AGCOM sui provvedimenti predisposti dall'AGCM riguardanti operatori del settore delle comunicazioni, rende* [...] *evidente che la competenza in materia di tutela della concorrenza spetta sempre all'AGCM, anche quando le relative iniziative interessino il settore delle comunicazioni*". Quindi "*non sussiste* [...] *una competenza generale dell'AGCM in materia di tutela della concorrenza ed una competenza speciale di AGCOM in materia di comunicazioni, che si estende anche alla tutela della concorrenza nel settore. Al contrario, le norme di legge delineano una generale competenza dell'AGCM per la tutela del valore della concorrenza anche nella materia delle telecomunicazioni, salvo l'obbligo di acquisire il parere dell'AGCOM* [...]. *Tale esito è, tra l'altro, reso*

palese dall'art. 2, comma 3, della legge n. 249 del 1997, che pone per i soggetti operanti nei settori delle comunicazioni e televisive l'obbligo di comunicare le intese e le operazioni di concentrazione di cui sono parti all'AGCOM e all'AGCM al fine dell'esercizio delle rispettive competenze. Tali intese e concentrazioni possono, infatti, pregiudicare sia il valore della concorrenza che quello del pluralismo alla cui tutela sono preposte le diverse Autorità".

Nella stessa pronuncia il Consiglio di Stato ha chiarito anche l'ambito dell'attività consultiva prevista dall'articolo 1, comma 6, lettera *c*), n. 11 della legge n. 249/97, nel controllo delle concentrazioni, indicando che "*nessun obbligo aveva l'AGCM di acquisire il parere dell'AGCOM in un procedimento riguardante la violazione dell'obbligo di comunicazione delle concentrazioni (art. 16, comma 1)*".

Attività di interesse economico generale e concorrenza

Con sentenza 30 dicembre 2002, n. 8230, *Gruppo Sicurezza/Aeroporti di Roma*, il Consiglio di Stato ha confermato il suo indirizzo restrittivo in merito alla portata dell'esenzione dall'applicazione della disciplina antitrust di cui all'articolo 8, comma 2 della legge n. 287/90 (cfr. anche Consiglio di Stato, decisione *Rai-Vari impianti radiofonici*, cit., con riguardo alla obbligatorietà della comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione *ex* articolo 16, legge n. 287/90). In particolare, il Collegio ha ribadito che "*la concessione per legge ad una impresa di diritti esclusivi in ordine alla produzione ed erogazione di servizi aeroportuali non esime per ciò stesso dall'osservanza delle disposizioni in materia di concorrenza che non siano oggettivamente incompatibili con il raggiungimento delle finalità della concessione, con la conseguenza che sono sottratti al rispetto delle norme a tutela della concorrenza esclusivamente i comportamenti imposti dall'Amministrazione (Sez. VI, 4 gennaio 2002, n. 33)*".

Imputazione dell'illecito

Nella citata sentenza *Diano/Tourist-Caronte-NGI*, il Tar del Lazio ha affrontato la questione dell'imputabilità dell'illecito antitrust nell'ambito di un gruppo di società, ove si tratti di un gruppo di fatto. Nel caso di specie, veniva in rilievo la circostanza che le due società operanti nel servizio di traghettamento sullo Stretto di Messina, pur giuridicamente indipendenti, costituivano, di fatto, un'unica entità economica, e in quanto tale controllavano congiuntamente una terza società operante sul medesimo mercato. In particolare, i giudici hanno ritenuto che, qualora la condotta illecita, posta concretamente in essere da una società, sia concordata e determinata congiuntamente dalle due società che, costituendo una entità economica unitaria, la controllano, correttamente la condotta abusiva accertata, "*in quanto finalisticamente unificata a titolo di concorso*", deve essere imputata a tutti i soggetti facenti parte del gruppo. E tale principio vale, a maggior ragione, qualora nell'ambito del gruppo di società non sia agevolmente individuabile una società capogruppo.

Applicazione decentrata dell'articolo 82 del Trattato CE

Riguardo ad un provvedimento dell'Autorità concernente l'accertamento di condotte abusive in violazione dell'articolo 82 del Trattato CE, analoghe a quelle oggetto di una decisione resa dalla Commissione CE nei confronti di un'impresa diversa (decisione *Virgin/British Airways* del 14 luglio 1999), il Tar del Lazio (*Assoviaggi/Alitalia*, cit.) ha sottolineato l'esigenza che "*l'intervento delle Autorità nazionali nell'applicazione diretta della normativa comunitaria o nell'applicazione della corrispondente normativa nazionale garantisca, comunque, l'uniformità di applicazione della normativa comunitaria o il raggiungimento di risultati analoghi*". Su questa base il Tar ha respinto le censure relative al fatto che l'Autorità avesse "*applicato al mercato italiano gli stessi strumenti di identificazione, valutazione e verifica dei mercati e dei comportamenti delle imprese utilizzati dalla Commissione con riguardo ai corrispondenti mercati del Regno Unito, essendo questa una evenienza del tutto ordinaria - quando si abbia presente l'esigenza di uniformità di cui si è detto e l'esperienza della Commissione in materia antitrust che la eleva a punto di riferimento per le autorità nazionali*". Ciò detto in via di principio, i giudici hanno comunque precisato che "*la logicità e la rispondenza ai fatti degli strumenti utilizzati dalla Commissione sono soggetti alla verifica del giudice comunitario, così l'utilizzazione di tali strumenti da parte dell'Autorità nazionale è soggetta alla verifica del giudice nazionale*".

Sanzioni

Gravità e criteri di quantificazione

Con riguardo alla gravità dell'infrazione, il Consiglio di Stato, nella citata decisione *Pepsi-Cola/Coca-Cola*, ha fatto espresso riferimento alla comunicazione della Commissione sul calcolo delle ammende, i cui criteri ha ritenuto utili ai fini dell'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità. In particolare, i giudici hanno osservato che detta comunicazione "*non ha subordinato la sanzionabilità delle pratiche fidelizzanti alla concreta verificazione di effetti restrittivi per la concorrenza ...*", "*sicché* [...] *è irrilevante* [...] *ogni deduzione sulla assenza di danni alla concorrenza o ai consumatori*" per negare la gravità della condotta abusiva.

Nella citata decisione *RC Auto*, il Consiglio di Stato si è pronunciato sul presupposto della gravità ai fini dell'irrogazione della sanzione respingendo la tesi secondo cui "*sarebbero pecuniariamente sanzionabili solo le intese con concreti effetti restrittivi della concorrenza ...* ", ciò in quanto l'articolo 15 della legge n. 287/90 non distingue tra intese aventi solo un oggetto anticoncorrenziale o anche degli effetti restrittivi della concorrenza; è stato altresì ribadito l'orientamento secondo cui la "*gravità dell'infrazione non dipende né dalle dimensioni né dalla quota di mercato detenuta dalle imprese*". Ancora in relazione alla gravità dell'infrazione, nella citata decisione *Latti artificiali*, il Consiglio di Stato ha chiarito che un accordo espresso è comunque grave "*già per la sua natura*".

Con riguardo alla quantificazione della sanzione, nella stessa decisione *Latti artificiali*, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza comunitaria secondo cui in una decisione di irrogazione di ammende a più imprese, "*l'obbligo di motivazione non comporta la redazione di un elenco vincolante o esauriente dei criteri tenuti in considerazione*" e, inoltre, che "*nel fissare l'importo di ciascuna ammenda, la Commissione dispone di un margine di discrezionalità e non la si può considerare tenuta ad applicare, a tale scopo, una formula matematica precisa*". A tal riguardo, il Consiglio di Stato ha concluso che "*l'assenza di idonea motivazione circa la quantificazione della sanzione non comporta l'annullamento della sanzione, ma la verifica della congruità della stessa da parte del giudice amministrativo ...*".

Nella citata decisione *RC Auto*, i giudici nel rilevare che la giurisprudenza comunitaria riconosce alla Commissione un certo margine di discrezionalità nelle determinazione dell'importo delle sanzioni, hanno ritenuto che nel caso di specie le imprese erano state "*... poste in grado di percepire l'iter logico seguito dall'Autorità nella quantificazione della sanzione: un criterio crescente a seconda dell'adesione ad uno o più osservatori e della durata (breve, media o lunga) della partecipazione allo scambio, con l'applicazione di specifiche circostanze attenuanti o aggravanti*". Inoltre, rinviando ai principi affermati nella giurisprudenza comunitaria, è stata ritenuta legittima l'aggravante consistente nell'aver ostacolato l'attività istruttoria, nonché l'attenuante relativa alle condizioni economiche negative delle imprese, pur precisandosi che tale riduzione non è obbligatoria e che non deve tradursi nella concessione di un ingiustificato vantaggio concorrenziale nei confronti di tali imprese.

Il Consiglio di Stato, nella pronuncia *Pepsi-Cola/Coca-Cola*, ha confermato la rilevanza, ai fini dell'applicazione di una minor sanzione, delle condotte delle imprese che già nel corso del procedimento e prima della comunicazione delle risultanze istruttorie abbiano concretamente fatto cessare gli effetti degli illeciti, dando luogo ad una sorta di "*ravvedimento operoso*".

Infine, con la citata decisione *RC Auto*, il Consiglio di Stato ha ribadito che "*le imprese sanzionate non possono dolersi della mancata punizione di altre imprese e che l'eventuale illegittimità posta in essere dall'Autorità a vantaggio di altri soggetti non può essere dedotta come vizio di disparità di trattamento in relazione ad un provvedimento che incide legittimamente in maniera negativa nella sfera dei ricorrenti*".

Rilevanza dell'elemento soggettivo

Il Consiglio di Stato, nella citata decisione *Latti artificiali*, ha precisato che, "*perché un'infrazione alle norme del Trattato sulla concorrenza si possa considerare intenzionale, non è necessario che l'impresa sia stata conscia di trasgredire tali norme, ma è sufficiente che essa non potesse ignorare che il suo comportamento aveva come scopo la restrizione della concorrenza*". Inoltre, "*ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689/1981, cui rinvia l'art. 31 della legge n. 287/1990, il principio secondo cui per le violazioni colpite da san-*

zione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa" (cfr. anche Tar del Lazio, sentenza *Pellegrini-Consip*, cit.).

Sempre il Consiglio di Stato, in altra pronuncia riguardante l'inottemperanza all'obbligo di comunicazione di concentrazioni (cfr. decisione *RAI-Vari impianti radiofonici*, cit.), ha dato rilievo alla circostanza che dette operazioni erano state realizzate dall'impresa (RAI) nell'"*adempimento di un obbligo specifico ad essa imposto dalla legge e dal contratto di servizio*", circostanza ritenuta idonea, non ad escludere, ma "*ad attenuare in modo significativo la consapevolezza di aver posto in essere comportamenti colposi*". Il Tar del Lazio, nella citata sentenza *International Mail Express Italy/Poste Italiane*, si è soffermato in particolare sulla rilevanza dell'elemento soggettivo ai fini della graduazione della sanzione. Prendendo le mosse dall'attribuzione alla sanzione di una finalità educativa (per chiunque sia tentato di ricadere nell'infrazione), il giudice ha ritenuto che una condotta abusiva, da parte dell'operatore pubblico postale, consistente in una "*colposa esagerazione*" della difesa della riserva attribuita dalla legge, comporti una mancanza di precisa volontarietà nel commettere l'abuso, di cui si dovrebbe tenere conto in sede di quantificazione della sanzione.

Fatturato rilevante

Sulla determinazione del fatturato rilevante ai fini della quantificazione della sanzione, il Consiglio di Stato ha precisato che l'inciso "*relativamente ai prodotti oggetto dell'intesa*", di cui all'articolo 15 della legge n. 287/90 (nel testo precedente alla novella introdotta dalla legge n. 57/2001) "*non comporta la necessità di separare dal fatturato ogni voce specifica non perfettamente coincidente con il prodotto tipo oggetto della pratica*". Infatti, con riferimento al calcolo del fatturato su cui basare la sanzione, nella citata decisione *Pepsi-Cola/Coca-Cola,* il Collegio ha condiviso l'interpretazione dell'Autorità, osservando che "*come ha già chiarito la giurisprudenza (Sez. VI, 20 marzo 2001, n. 1671), il dissuasivo criterio della percentuale del fatturato del prodotto* [...] *va applicato tenendo conto dello scopo cui erano rivolte le condotte anticoncorrenziali (ed è riferibile all'intera attività produttiva) che intendevano favorire le imprese responsabili*". I giudici amministrativi hanno inoltre escluso che l'articolo 15, comma 1, distingua in alcun modo tra fatturato netto e lordo delle imprese, cosicché "*legittimamente l'Autorità ha basato i calcoli sul fatturato lordo (comprensivo degli sconti praticati ai grossisti e risultanti dalle fatture), tenendo conto degli stessi importi comunicati dalle società sanzionate*". Analogamente, è stata negata la violazione dell'articolo 11 della legge n. 689/1981, per la presunta sproporzione tra i profitti conseguiti per effetto delle pratiche abusive accertate e l'entità della sanzione. Al riguardo, il

Consiglio di Stato ha precisato che "*l'unico parametro sancito dall'art. 15*" risulta "*basato sulla percentuale dall'1 al 10% del fatturato e non anche sul rilievo del profitto eventualmente conseguito*".

Potere sanzionatorio dell'Autorità per violazione delle misure imposte in sede di valutazione di una concentrazione

Con sentenza 2 agosto 2002, n. 6929, *Henkel-Loctite*, il Tar del Lazio ha affrontato per la prima volta alcune questioni relative alla violazione delle prescrizioni imposte in sede di valutazione di una concentrazione e alla conseguente irrogazione di una sanzione pecuniaria *ex* articolo 19, comma 1 della legge n. 287/90. In proposito, il Tar ha chiarito che nel divieto di cui all'articolo 6 della legge n. 287/90 rientrano "*sia le operazioni vietate tout court dall'Autorità, sia le concentrazioni che l'Autorità ha 'autorizzato' prescrivendo misure strutturali o comportamentali dirette ad impedire il prodursi delle conseguenze distorsive della concorrenza e che si sono ugualmente realizzate con caratteristiche anticoncorrenziali per l'inosservanza delle prescrizioni imposte*".

I giudici hanno altresì rigettato la tesi secondo cui in sede di irrogazione della sanzione l'Autorità avrebbe dovuto procedere ad un accertamento ulteriore, rispetto a quello effettuato in sede istruttoria, riguardo alla concreta esistenza degli effetti anticoncorrenziali della concentrazione realizzata senza rispettare gli impegni, osservando che l'inosservanza totale o parziale delle condizioni di autorizzazione "*determina la realizzazione di una concentrazione con caratteristiche anticoncorrenziali senza bisogno di ulteriori verifiche*".

Con riguardo alla sanzione, il Tar ha precisato che il fatturato da prendere come riferimento deve essere quello realizzato nel mercato in cui la concentrazione è destinata a produrre i suoi effetti, anche se l'inottemperanza concerne un mercato di ampiezza diversa.

Potere di diffida dell'Autorità e inottemperanza

Potere di diffida e appalti pubblici

Con riferimento al potere di diffida di cui all'articolo 15 della legge n. 287/90, esercitato per far cessare una pratica concertata posta in essere dalle imprese partecipanti ad una gara d'appalto conclusasi con atti di aggiudicazione, il Tar del Lazio, nella citata sentenza *Pellegrini-Consip*, si è pronunciato su alcune questioni di rilievo. Prima fra tutte quella della natura della diffida quale atto dovuto, in quanto espressione di un potere-dovere dell'Autorità: "*Nel momento in cui l'Autorità accerti un'infrazione degli artt. 2 o 3, essa è infatti tenuta ad impartire l'ordine di cessazione come richiestole dalla legge stessa*". I giudici hanno tuttavia indicato che laddove all'esito di una gara vi sia stata un'aggiudicazione e conseguentemente la diffida dell'Autorità investa, sebbene indirettamente, "*le sorti della convenzione conclusa dalle imprese sanzionate con un'Amministrazione terza* [...] *il potere-*

dovere di diffida dell'AGCM [...] *richiede di essere coordinato* [...] *con i tradizionali principi di vincolatività della ripartizione delle competenze delle pubbliche amministrazioni e della imperatività dei loro atti*". Quindi, "*un rapporto contrattuale che faccia capo ad un'Amministrazione, per essere autoritativamente sciolto (salva, nei casi tipizzati dal codice civile, la pronuncia dell'autorità giudiziaria), richiede una precisa determinazione della P.A. contraente medesima*". Ciò posto, il Tar ha concluso che "*allorquando l'Autorità, nell'esercizio delle proprie specifiche competenze, abbia accertato che una procedura di gara pubblica sia stata inficiata da una collusione tra imprese che abbia prodotto effetti di sensibile alterazione del gioco della concorrenza, questa sua valutazione, per ragioni di coerenza dell'ordinamento giuridico, non lascia alcuno spazio agli opinamenti nei quali la singola Amministrazione appaltante potrebbe da parte sua avventurarsi su punti quali una ipotetica inoffensività dell'intesa emersa, la convenienza del contratto in corso, et similia. Le quante volte, dunque l'Autorità accerti l'efficacia offensiva dell'intesa anticoncorrenziale che abbia investito una gara, l'iniziativa di autotutela dell'amministrazione appaltante deve ritenersi giuridicamente doverosa, e non discrezionale, nell'an*". Il Tar ha quindi concluso nel senso che, a fronte di una diffida dell'Autorità, nonostante la mancanza di discrezionalità della pubblica amministrazione appaltante sull'*an* (circa l'esercizio del potere di autotulela), v'è "*un insopprimibile momento di possibile discrezionalità relativo al quomodo*", il cui esercizio risulta tuttavia vincolato entro precisi limiti di natura temporale, secondo criteri di stretta funzionalità e proporzionalità: "*non può essere disconosciuta, infatti, all'appaltante pubblico la possibilità di prevedere che la caducazione del contratto intervenga con la dilazione strettamente indispensabile ad evitare soluzioni di continuità, ove particolarmente pregiudizievoli per gli interessi pubblici, nell'acquisizione delle utilità che l'appaltatore sia tenuto a fornire*".

Diffida con efficacia immediata

La questione della mancata assegnazione nella diffida dell'Autorità di un termine per porre fine alle infrazioni accertate è stata affrontata nella citata decisione *Gruppo Sicurezza/Aeroporti di Roma*, in cui il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità della diffida senza termine, quindi con effetto immediato, chiarendo che "*il relativo potere può estrinsecarsi, in determinate circostanze, anche attraverso l'immediata eliminazione delle infrazioni, specie quando si sia di fronte ad abusi e comportamenti aventi un effetto di esclusione o di espulsione dal mercato dei nuovi soggetti entranti*".

Inottemperanza alla diffida

Nella sentenza 15 ottobre 2002, n. 8696, *Associazione nazionale manutentori/Italgas*, il Tar del Lazio ha precisato che "*si ha inottemperanza ad una delibera dell'Autorità non solo quando l'impresa persiste nel riprodurre formalmente gli stessi comportamenti sanzionati, ma anche quando attua comportamenti diretti ad eludere l'imposizione dell'Autorità per raggiungere gli*

stessi fini anticoncorrenziali". Il Tar ha inoltre affermato che nell'ambito dei procedimenti di inottemperanza la gravità di un'infrazione non viene meno solo per la sua breve durata, "*trattandosi di un comportamento anticoncorrenziale tenuto dopo una formale esplicita diffida da parte dell'Autorità*".

PROFILI PROCEDURALI

Poteri istruttori dell'Autorità e diritti di difesa

Con sentenza 3 ottobre 2002, n. 8329, *U.R.R.A.-Consorzio Carta/Conai-Comieco-F.M.S.*, il Tar del Lazio ha ribadito il suo orientamento in materia di accertamenti pre-istruttori, chiarendo che "*l'acquisizione da parte dell'Autorità di notizie o della denuncia di un comportamento anticoncorrenziale non comporta* [...] *l'apertura di un'apposita istruttoria ma una prima delibazione sulla sussistenza delle presunte violazioni al fine di verificare la sussistenza quanto meno del "fumus" in ordine alle violazioni da contestare e quindi dei presupposti per l'apertura dell'istruttoria*". Il Tar ha inoltre ribadito che "*la fase pre-istruttoria è connotata da ampia informalità e rispetto ad essa non trovano applicazione gli strumenti di partecipazione degli interessati al procedimento disciplinati espressamente dall'art. 14 della l. n. 287/1990 e che possono essere azionati solo dopo l'apertura dell'istruttoria*" (cfr. anche Tar del Lazio, sentenza 10 marzo 2003, n. 1790, *Pellegrini-Consip*).

Nella pronuncia *RC Auto*, il Consiglio di Stato ha precisato che il dovere dell'Autorità di comunicare l'avvio di una istruttoria sorge solo quando da elementi in suo possesso o portati a sua conoscenza emerga una possibile violazione della disciplina antitrust. E' peraltro "*irrilevante il modo in cui l'Autorità venga in possesso di tali elementi*" e non può dubitarsi della liceità dell'acquisizione di documentazione rilevante a fini antitrust, pur quando non direttamente pertinente con la violazione contestata nell'atto di avvio.

In materia di diritti di difesa, il Collegio nella stessa decisione ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza comunitaria secondo cui "*nell'ambito di un procedimento antitrust le prerogative di difesa non richiedono che la Commissione ribatta a tutti i motivi delle imprese interessate, essendo invece sufficiente che sotto il profilo sostanziale venga adeguatamente motivata la tesi accolta in contrapposizione alle posizioni delle parti*" (cfr. anche Consiglio di Stato, decisione *Latti artificiali*, cit.).

Nella decisione *Latti artificiali*, il Consiglio di Stato ha altresì chiarito che laddove l'Autorità abbia accertato delle infrazioni senza dare la possibilità alle imprese di controdedurre, a seguito dell'invio della comunicazione delle risultanze istruttorie, ciò può tradursi in un vizio procedimentale; tuttavia, il Collegio ha precisato che non "*ogni minimo cambiamento rispetto alle conclusioni delle risultanze istruttorie debba comportare una riapertura del contraddittorio, ma ciò si rende necessario nelle ipotesi* [...] *in cui il mutamento comporta una proposta aggiuntiva di sanzione*".

Nella pronuncia *RC Auto*, il Consiglio di Stato ha altresì affrontato la questione del preteso divieto di auto-incriminazione che impedirebbe all'Autorità di chiedere informazioni alle imprese cui è indirizzata l'istruttoria. In proposito è stato richiamato l'orientamento comunitario secondo il quale "*l'unico limite che la Commissione incontra nell'esercizio dei propri poteri istruttori è costituito dal divieto di imporre ad un'impresa l'obbligo di fornire risposte attraverso le quali questa sarebbe indotta ad ammettere l'esistenza della trasgressione, che deve invece essere provata dalla Commissione*".

Annullamento di un provvedimento su una concentrazione e potere dell'Autorità di riprovvedere

Il Consiglio di Stato nella citata decisione *Enel-France Telecom/New Wind*, in coerenza con la disciplina comunitaria sulle concentrazioni, ha chiarito che l'Autorità, in caso di annullamento da parte del giudice di propri provvedimenti su operazioni di concentrazione tempestivamente adottati, può riesercitare i propri poteri istituzionali, come previsto da una consolidata giurisprudenza amministrativa in tema di riesercizio del potere amministrativo a seguito di annullamento in sede giurisdizionale.

Legittimazione a impugnare i provvedimenti dell'Autorità

Con la sentenza 27 gennaio 2003, n. 420, *AIPAS/ASI*, il Tar del Lazio ha ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui gli unici legittimati ad impugnare i provvedimenti dell'Autorità, adottati ai sensi della legge n. 287/90, sono i diretti destinatari dei provvedimenti medesimi. In particolare, è stato dichiarato inammissibile, per carenza di legittimazione, il ricorso presentato da un concorrente avverso una decisione dell'Autorità di non avvio di istruttoria riguardo a una operazione di concentrazione notificata. Ciò in quanto "*i poteri attribuiti all'Autorità dalla legge n. 287 del 1990 sono preordinati alla tutela oggettiva del diritto di iniziativa economica nell'ambito del libero mercato e non alla garanzia di posizioni individuali o associate di soggetti fruitori del mercato*". Pertanto, tutti i soggetti diversi da quelli direttamente incisi sono titolari di un semplice interesse indifferenziato rispetto alla posizione della generalità dei consociati a che l'Autorità eserciti i propri poteri in maniera corretta e tempestiva. Ciò vale anche in caso di partecipazione al procedimento svolto dinanzi all'Autorità.

Termini procedurali

Con la citata decisione *Generali-Unicredito,* il Consiglio di Stato, accogliendo un appello dell'Autorità, ha rilevato che la modifica di un accordo comunicato dalle parti *ex* articolo 13, legge n. 287/90, consistente nell'eliminazione di una clausola di esclusiva reciproca, determina un cambiamento definitivo di elementi essenziali del contratto, da considerare dunque (*ex* articolo 2, comma 4 del Dpr n. 461/91, allora vigente) quale *nuova intesa*, con la conseguente riapertura dei termini. Il Consiglio di Stato ha infatti osservato che, "*a fronte della previsione di un termine perentorio entro il quale*

l'Autorità è tenuta a svolgere l'attività pre-istruttoria, volta ad accertare se l'intesa comunicata presenti elementi di fumus anticoncorrenziali che consentano l'avvio di un procedimento istruttorio ai sensi dell'art. 14 della l. n. 287/90, il legislatore ha previsto che la comunicazione debba contenere tutti gli elementi essenziali per consentire all'Autorità di valutare l'accordo e di pronunciarsi in merito ad esso". Perché l'Autorità possa pronunciarsi, dunque, è necessario che l'accordo sia definito in tutte le sue parti e non lasciato ad opzioni future. Nella stessa sentenza i giudici hanno precisato che il termine perentorio previsto dall'articolo 13 della legge n. 287/90 è stato previsto quale limite temporale entro cui l'Autorità deve valutare semplicemente se avviare o meno l'istruttoria di cui all'articolo 14, verificando in maniera sommaria e astratta la lesività dell'accordo comunicato. Con la sentenza *Pellegrini-Consip* il Tar del Lazio ha sottolineato che nella legge e nel regolamento di procedura in materia di concorrenza "*manca un termine normativamente individuato e di carattere generale per la conclusione delle istruttorie dell'Autorità in materia di intese vietate dall'articolo 2 della legge*". Peraltro, nella decisione si osserva che nessuna norma o principio autorizza ad assegnare carattere perentorio al termine per la conclusione del procedimento indicato dalla stessa Autorità, ai sensi dell'articolo 6 del Dpr n. 217/98, nel provvedimento di avvio dell'istruttoria, termine che ha "*la mera funzione, in armonia con il più generale principio stabilito dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990, di assegnare tempi tendenziali ragionevolmente certi al singolo procedimento*", con l'esclusione di ogni automatismo decadenziale.

Modalità e limiti nell'esercizio del diritto di accesso

Con sentenza 13 gennaio 2003, n. 80, *Unidim,* il Tar del Lazio ha ribadito l'esigenza di un bilanciamento tra i valori contrapposti dell'accesso e della riservatezza, affermando che "*si deve ritenere che il legislatore della legge n. 287, con il proprio silenzio sullo specifico tema dei conflitti di accesso – riservatezza abbia implicitamente recepito il principio del contemperamento tra i due ordini di valori sancito dall'appena varata legge generale sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990*". Inoltre, nel passare in rassegna i principi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria in tema di rapporti tra accesso e riservatezza nei procedimenti antitrust, il Tar ha richiamato il meccanismo ivi delineato per la tutela dei segreti aziendali, consistente nella predisposizione di un apposito elenco di documenti e del relativo contenuto, sulla base del quale l'impresa aspirante all'accesso indica quali documenti intende visionare, mentre la Commissione procede ad individuare i brani da sottrarre all'accesso previo contraddittorio con l'operatore che ha chiesto la tutela della riservatezza. Secondo il Tar "*l'applicazione di siffatto meccanismo procedurale o di un meccanismo sostanzialmente analogo* [...] *deve ritenersi corretta*". Da ciò consegue che "*il principio di parità delle armi non comporta che in ogni caso il diritto di accesso prevalga sulle esigenze di riservatezza, ma implica che debba essere consentito alle imprese di avere contezza del contenuto dell'intero fascicolo, con indicazione degli atti segretati e del relativo contenuto, e che*

in relazione ai documenti costituenti elementi di prova a carico o comunque richiesti dalle imprese per l'utilizzo difensivo a discarico la segretazione debba essere strettamente limitata alle c.d. parti sensibili. L'individuazione di queste ultime, poi, deve avvenire nell'ambito di un giudizio comparativo di bilanciamento di confliggenti interessi, all'esito del quale deve comunque essere assicurata alle imprese oltre alla conoscenza dell'intero fascicolo attraverso le procedure del tipo di quelle indicate, l'effettiva conoscenza degli elementi di prova dell'infrazione o degli elementi essenziali per la difesa".

I giudici hanno osservato che, nel caso di specie, siffatto meccanismo era stato sostanzialmente attuato dall'Autorità, essendo viceversa mancato in concreto l'esercizio da parte della ricorrente dell'onere di accedere ai documenti messi a sua disposizione. Inoltre nella sentenza viene incidentalmente precisato che le esigenze di riservatezza relative a determinati documenti, ove manifestate, continuano ad assistere gli stessi documenti anche nell'ambito di nuovi procedimenti nei quali essi siano eventualmente trasfusi.

Con sentenza 11 febbraio 2003, n. 866, *SITA/Viaggi e Turismo Marozzi,* il Tar del Lazio ha precisato che l'istanza di accesso deve presentarsi come "*strumentale, in un'ottica personale e soprattutto di concretezza*" ad una esigenza di tutela; inoltre, è necessaria l'allegazione da parte dell'istante di elementi idonei "*a specificare e* [...] *comprovare l'interesse connesso all'oggetto della propria richiesta*" (*ex* articolo 4 del Dpr n. 352/92).

Limiti all'applicabilità della legge n. 689/81

Nella citata sentenza *Latti artificiali*, il Consiglio di Stato ha escluso l'applicabilità dell'articolo 16 della legge n. 689/81 (pagamento in misura ridotta) nei procedimenti antitrust in quanto il rinvio a tale disciplina generale contenuto nell'articolo 31 della legge n. 287/90, "*è espressamente limitato dalla compatibilità di tale disciplina con il procedimento antitrust*". Pertanto, in questi procedimenti, "*la necessaria contestualità tra la fase di accertamento dell'infrazione e l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 15 della legge n. 287/1990, non è sicuramente compatibile con le modalità del pagamento in forma ridotta previste dal citato art. 16, che invece presuppongono una scissione tra le due fasi*".

Il Tar del Lazio, nella citata sentenza Pellegrini-Consip, ha escluso l'applicabilità dell'art. 24 della legge n. 689/81 secondo cui, nel caso di connessione obiettiva con un reato, competente a conoscere della violazione non costituente reato e ad irrogare la sanzione per questa prevista dalla legge è il giudice penale in quanto anche tale disposizione è incompatibile con la legge n. 287/90. In proposito, il giudice amministrativo ha osservato che "*le funzioni attribuite dalla legge all'Autorità a presidio del valore della libera concorrenza si esplicano, pertanto, indipendentemente dalla rilevanza penale dei comportamenti considerati, che, ove ne ricorrano i presupposti, possono formare oggetto di valutazione nelle sedi competenti ad altri fini ed effetti*".

4. Rapporti internazionali

COMMISSIONE EUROPEA

Premessa

Con l'adozione, nel dicembre 2002, del regolamento n. 1/2003 da parte del Consiglio, è stato portato a termine il processo di riforma del regime di applicazione degli articoli 81 e 82 del Trattato. Il nuovo regolamento, che sostituisce il regolamento n. 17/62, delinea un contesto profondamente innovativo per quanto riguarda sia l'evoluzione della politica comunitaria di concorrenza, sia il complessivo assetto dei rapporti istituzionali e di cooperazione tra autorità di tutela della concorrenza all'interno dell'Unione europea. Nel corso dell'anno, la Commissione ha altresì adottato un nuovo regolamento di esenzione per gli accordi di distribuzione degli autoveicoli che, in linea con la più recente evoluzione della disciplina comunitaria generale in materia di trattamento delle intese verticali, modifica sensibilmente il regime settoriale precedentemente previsto dal regolamento n. 1475/95. La Commissione ha inoltre adottato una nuova comunicazione in materia di non imposizione o riduzione delle ammende nei casi di accordi di cartello tra imprese, anche in questo caso apportando cambiamenti significativi ai criteri di applicazione e alle modalità di funzionamento del programma comunitario di clemenza previsti nella precedente comunicazione del 1996.

In tema di concentrazioni, la Commissione, sulla base dei risultati del processo di consultazione seguito alla pubblicazione del Libro Verde sulla revisione del regolamento n. 4064/89, ha formalizzato la propria proposta di riforma del regolamento stesso, attualmente all'esame del gruppo "Concorrenza" del Consiglio. Parallelamente, la Commissione ha pubblicato un progetto di comunicazione sulle concentrazioni orizzontali, inteso a fornire, in primo luogo alle imprese, indicazioni e chiarimenti in ordine ai criteri utilizzati a livello comunitario nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra operatori concorrenti.

Nell'ambito dei rapporti internazionali in materia di diritto e politica della concorrenza, la Commissione ha continuato a svolgere un ruolo attivo, in seno all'Organizzazione Mondiale per il Commercio, nel promuovere la considerazione delle tematiche concorrenziali e nel sostenere l'opportunità di un negoziato multilaterale in materia di concorrenza.

Le decisioni della Commissione

Nel corso del 2002 la Commissione europea ha adottato 14 decisioni formali in applicazione dell'articolo 81 del Trattato CE. Si tratta, in particolare,

di dieci casi di applicazione del divieto di intese restrittive della concorrenza di cui all'articolo 81, paragrafo 1, e di quattro esenzioni individuali ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3. Nel periodo di riferimento, la Commissione non ha adottato alcuna decisione in applicazione dell'articolo 82 del Trattato.

Decisioni relative agli articoli 81 e 82 del Trattato CE

Decisioni e data	Norme applicate	Estremi di pubblicazione
Banche austriache (11 giugno 2002)	art. 81.1 (divieto con sanzioni)	non pubblicata
Metionina (2 luglio 2002)	art. 81.1 (divieto con sanzioni)	non pubblicata
Lufthansa/Austrian Airlines (5 luglio 2002)	art. 81.3 (esenzione)	GUCE L 242/25 (10.09.2002)
Gas industriali e medici (24 luglio 2002)	art. 81.1 (divieto con sanzioni)	GUCE L 84/1 (1.04.2003)
Visa International (24 luglio 2002)	art. 81.3 (esenzione)	GUCE L 318/17 (22.11.2002)
IFPI (8 ottobre 2002)	art. 81.3 (esenzione)	non pubblicata
Nintendo (30 ottobre 2002)	art. 81.1 (divieto con sanzioni)	non pubblicata
Christie's/Sotheby's (30 ottobre 2002)	art. 81.1 (divieto con sanzioni)	non pubblicata
TACA (14 novembre 2002)	art. 81.3 (esenzione)	GUCE L 26/53 (31.01.2003)
Cartongesso (27 novembre 2002)	art. 81.1 (divieto con sanzioni)	non pubblicata
Metilglucamina (27 novembre 2002)	art. 81.1 (divieto con sanzioni)	non pubblicata
Tondi per cemento (17 dicembre 2002)	art. 81.1 (divieto con sanzioni)	non pubblicata
Grafiti speciali (17 dicembre 2002)	art. 81.1 (divieto con sanzioni)	non pubblicata
Aromatizzanti (17 dicembre 2002)	art. 81.1 (divieto con sanzioni)	non pubblicata

Nel giugno 2002 la Commissione ha riscontrato un'infrazione al divieto dell'articolo 81, paragrafo 1, posta in essere da otto banche austriache mediante la fissazione concertata del prezzo di tutti i prodotti e servizi bancari forniti alle imprese o alla clientela privata sull'intero territorio austriaco. L'intesa prevedeva inoltre l'astensione delle banche partecipanti da attività di promozione pubblicitaria dei propri prodotti e servizi. L'indagine della Commissione, iniziata nel 1998 e riguardante il solo territorio austriaco, ha evidenziato come il cartello fosse stato organizzato attraverso una struttura capillare composta da diversi comitati a livello locale, uno per ogni singolo prodotto, composti dai dirigenti di livello inferiore e coordinati da un gruppo di controllo, denominato "Lombard Club", che era a sua volta formato dai direttori generali delle banche coinvolte. Comitati locali e vertice si riunivano periodicamente al fine di scambiare le informazioni necessarie ad attuare la concertazione dei comportamenti da adottare, in particolar modo in occasione dei cambiamenti dei tassi d'interesse da parte della Banca Centrale austriaca. Nell'ambito dei comitati locali, di particolare importanza erano quelli relativi ai tassi di prestito e di deposito, sottoposti al "comitato federale per i tassi di prestito e deposito", in cui si riunivano i rappresentanti delle banche di Vienna con gli omologhi provenienti dal resto dell'Austria. I documenti acquisiti dalla Commissione nel corso delle ispezioni hanno peraltro

evidenziato la consapevolezza da parte delle società coinvolte di violare le norme a tutela della concorrenza. In considerazione della gravità della violazione, la Commissione ha imposto alle parti ammende complessive pari a 124,3 milioni di euro per il periodo dell'infrazione tra il 1995 e il 1998. Nonostante la violazione avesse avuto inizio prima del 1995, la Commissione non ha potuto sanzionare la pratica illecita per tale precedente periodo in virtù del fatto che l'Austria non faceva ancora parte dell'Unione europea.

Nel luglio 2002 la Commissione ha accertato una violazione dell'articolo 81, paragrafo 1, posta in essere dalle società Degusta AG, Nippon Soda Company Ltd. e Aventis SA, mediante la partecipazione, tra il 1986 e il 1999, a un cartello di dimensioni mondiali nel mercato della metionina, uno dei più importanti amminoacidi utilizzati come ingrediente per i mangimi per animali. La Commissione aveva avviato le indagini nel 1999, a seguito delle informazioni fornite dalla stessa società Aventis in merito all'esistenza del cartello e alla sua partecipazione all'intesa. Dal procedimento istruttorio è emerso che le imprese coinvolte avevano partecipato a riunioni periodiche, in occasione delle quali avevano concordato la fissazione di prezzi minimi e "obiettivo", l'applicazione di aumenti concertati dei prezzi e la fissazione degli stessi nei confronti di singoli clienti, scambiandosi informazioni e dati sui rispettivi volumi di vendita. L'infrazione è stata ritenuta molto grave dalla Commissione, che ha irrogato ammende alla società tedesca Degussa e alla giapponese Nippon Soda pari, rispettivamente, a 118 e 9 milioni di euro, pur concedendo una riduzione del 50% alla prima e del 25% alla seconda, in ragione del grado di cooperazione prestata nel corso delle indagini. Una completa immunità dalle ammende è stata invece concessa alla società francese Aventis, che per prima aveva iniziato a collaborare rivelando l'esistenza del cartello e fornendo prove determinanti per l'accertamento dell'accordo.

Una terza decisione di divieto ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, è stata adottata dalla Commissione, nel luglio 2002, in relazione a un cartello tra i sette principali produttori olandesi di gas per usi industriali e medici (NV Hoek Loos, AGA AB, Air Liquide BV, Air Products Nederland BV, BOC Group Plc, Messer Nederland BV, Westfalen Gassen Nederland BV), avente per oggetto la fissazione dei prezzi e di altre condizioni commerciali nei Paesi Bassi, con ripercussioni negative sugli scambi all'interno del mercato comune. L'intesa si fondava sull'esplicito impegno concordato dalle società coinvolte a non trattare con i reciproci clienti per periodi variabili dai 2 ai 5 mesi ogni anno al fine di attuare gli aumenti di prezzo stabiliti. Le imprese partecipanti al cartello avevano inoltre concordato prezzi minimi e altre condizioni commerciali da applicare nella fornitura ai nuovi clienti dei prodotti oggetto dell'intesa. In particolare, tali condizioni commerciali riguardavano il noleggio obbligatorio di cilindri per la fornitura di determinati prodotti in forma gassosa, l'addebito dei costi di trasporto e l'introduzione di due contributi a totale carico dei clienti, rispettivamente concernenti la consegna di gas liquidi e la tutela e la sicurezza ambientale in relazione alla consegna dei gas

nei cilindri. Dal procedimento istruttorio è emerso che tali pratiche erano state poste in essere tra il 1989 e il 1991 e, successivamente, tra il 1993 e il 1997, ma la Commissione ha potuto sanzionare solo le infrazioni relative a tale secondo periodo in ragione dell'intervenuta prescrizione dell'illecito riguardante il periodo precedente. In considerazione della gravità della violazione e della sua durata, nonché del diverso grado di collaborazione offerto dalle imprese, della loro dimensione e quota di mercato, la Commissione ha inflitto ammende di importo differenziato, per un ammontare complessivo pari a circa 25,7 milioni di euro. Un'esenzione parziale dalle ammende, nella misura del 25%, è stata accordata dalla Commissione a due società (AGA e Air Products) per aver fornito prove sugli accordi e chiarimenti esaustivi sui documenti acquisiti durante le ispezioni e per non aver contestato gli addebiti della Commissione. Altre due delle società coinvolte (BOC e Westfalen) hanno beneficiato di una riduzione del 15%, in virtù del ruolo essenzialmente passivo avuto nel cartello e per non aver preso parte a tutte le fasi della pratica illecita. Infine, anche le società Hoek Loos e Messer hanno ottenuto una riduzione del 10% sulle ammende per non aver contestato i fatti esposti nella comunicazione degli addebiti.

Nell'ottobre 2002 la Commissione ha accertato una violazione dell'articolo 81, paragrafo 1, posta in essere dalla società giapponese Nintendo e da sette dei suoi distributori ufficiali in Europa (John Menzies plc nel Regno Unito, Concentra Produtos SA in Portogallo, Linea GIG Spa in Italia, Bergsala AB in Svezia, l'unità belga della tedesca CD-Contact Data GmbH in Belgio e Nortec AE, l'unità greca della giapponese Itochu Corp, anch'essa autonomamente sanzionata in Grecia). L'infrazione riguardava un'intesa verticale volta a limitare la concorrenza nel mercato dei videogiochi (*console* e giochi compatibili) per il periodo compreso tra il 1991 e il 1998. L'accordo, coordinato dalla società Nintendo anche attraverso la controllata Nintendo Europe GmbH, era volto a ostacolare le esportazioni parallele attraverso canali non ufficiali al fine di mantenere artificialmente alti i prezzi in vari Paesi per i medesimi prodotti. Il procedimento istruttorio ha infatti evidenziato, nel periodo di riferimento, l'esistenza di notevoli differenze, in alcuni casi fino al 67%, tra i prezzi praticati nel Regno Unito e in altri Stati membri (Spagna, Germania, Paesi Bassi, Italia e Svezia). Le modalità di attuazione dell'accordo prevedevano, in particolare, l'obbligo in capo ai distributori di individuare e ostacolare i responsabili delle esportazioni dai Paesi con prezzi bassi verso quelli con prezzi più elevati, utilizzando come misure repressive la riduzione delle forniture e, al limite, il boicottaggio. Tali misure punitive, peraltro, erano state adottate direttamente dalla stessa Nintendo nei confronti di uno dei suoi principali distributori (John Menzies). La Commissione ha pertanto inflitto a Nintendo e ai suoi sette distributori un'ammenda complessiva pari a 167,8 milioni di euro (la quinta maggiore ammenda mai inflitta per una violazione delle norme sulla concorrenza e la più elevata in assoluto tra quelle imposte in relazione a intese verticali), ritenendo che le pratiche dirette a ostacolare il commercio parallelo costituiscano una violazione particolarmen-

te grave delle norme comunitarie della concorrenza, in quanto suscettibili di determinare la compartimentazione dei mercati nazionali e, conseguentemente, di privare i consumatori dei benefici derivanti dalla libera circolazione dei prodotti all'interno del mercato comune. Tra le società partecipanti all'infrazione, le ammende più elevate, pari rispettivamente a 149,1 e 8,6 milioni di euro, sono state comminate nei confronti delle società Nintendo e John Menzies, che avevano continuato la pratica illecita anche successivamente all'avvio dell'istruttoria, iniziata nel 1995. Nel fissare l'importo di tali ammende la Commissione ha peraltro tenuto conto della collaborazione offerta dalle due imprese a partire dal 1997 e, nel caso di Nintendo, anche della decisione della società di offrire un significativo compenso finanziario ai terzi danneggiati dalla violazione.

Un'altra violazione dell'articolo 81, paragrafo 1, è stata riscontrata dalla Commissione, nell'ottobre 2002, con riferimento a un accordo di cooperazione concluso tra le società Christie's e Sotheby's, le due principali case d'asta a livello mondiale. L'indagine, avviata nel gennaio del 2000 a seguito delle informazioni sull'esistenza dell'intesa fornite dalla società Christie's alla Commissione e al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, si è svolta nel quadro di un rapporto di stretta collaborazione tra i due organismi antitrust, facilitata anche dalla non opposizione delle parti allo scambio di informazioni riservate tra le due autorità di concorrenza. L'intesa era finalizzata a ridurre il grado di concorrenza che si era sviluppato tra le due società durante gli anni Ottanta, in particolare attraverso la fissazione concertata dell'importo della commissione a carico dei venditori (cosiddetta commissione del venditore). Inoltre, l'accordo di cartello riguardava altre condizioni commerciali, quali gli anticipi versati ai venditori, le garanzie prestate per i risultati dell'asta e le condizioni di pagamento. La Commissione ha accertato che le due imprese, in occasione di riunioni segrete tenute con regolarità e ai massimi livelli, avevano concertato e coordinato, tra il 1993 e il 2000, i propri comportamenti sul mercato. In considerazione della gravità di tali infrazioni la Commissione ha comminato alla società Sotheby's una sanzione di 20,4 milioni di euro (pari al 6% del suo fatturato mondiale), determinata applicando una riduzione dell'ammenda pari al 40% in funzione della cooperazione prestata nel corso delle indagini. Una completa immunità è stata invece accordata alla società Christie's, che per prima aveva iniziato a collaborare con la Commissione ammettendo la propria partecipazione al cartello.

Una decisione di divieto ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, è stata adottata dalla Commissione, nel novembre 2002, con riferimento a un cartello tra quattro imprese europee produttrici di cartongesso. L'indagine della Commissione ha accertato che, tra il 1992 e il 1998, le società BPB PLC (Regno Unito), Gebruder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG (Germania) e Société Lafarge SA (Francia), con l'adesione, negli ultimi due anni, di Gyproc Benelux Sa/NV (Belgio), si erano ripartiti i mercati della Francia, della Germania, del Regno Unito e dei Paesi del Benelux. Dal procedimento istrut-

torio, avviato nel 1998, è emerso che, su iniziativa delle società BPB e Knauf, era stato istituito, tra le quattro imprese, un sistema segreto di scambio d'informazioni sui rispettivi volumi di vendita e aumenti di prezzo, volto a sorvegliare gli sviluppi del mercato e a evitare una concorrenza troppo aggressiva. In particolare, con riferimento al mercato tedesco, successivamente alla riduzione dei prezzi verificatasi a metà degli anni Novanta e dovuta all'aumento delle capacità produttive e delle importazioni dall'Europa orientale, le imprese avevano concertato aumenti di prezzo e concordato strategie dirette a stabilizzare le rispettive quote di mercato in Germania. In considerazione della gravità e della durata dell'infrazione, la Commissione ha imposto alle imprese coinvolte ammende per un ammontare complessivo pari a 478 milioni di euro (la seconda sanzione più elevata comminata dalla Commissione, dopo quella del 2001 relativa al cartello delle vitamine). Alcune delle imprese coinvolte (BPB e Gyproc) hanno beneficiato di un'esenzione parziale dall'ammenda in ragione dell'atteggiamento collaborativo tenuto durante le indagini, nonché degli importanti elementi di informazione forniti alla Commissione prima della comunicazione degli addebiti. Nessuna riduzione è stata invece accordata alle società Knauf e Lafarge. Quest'ultima ha anzi subito la sanzione più pesante (249,6 milioni di euro) in virtù delle sue dimensioni e della sua quota di mercato, nonché per non aver cooperato con la Commissione e per aver precedentemente preso parte al cartello sul cemento.

Una violazione dell'articolo 81, paragrafo 1, è stata accertata dalla Commissione, nel novembre 2002, in relazione a un cartello di fissazione dei prezzi e di ripartizione del mercato della metilglucamina, realizzato tra il 1990 e il 1999 dalle società Aventis Pharma SA e Rhone-Poulenc Biochemie SA, entrambe appartenenti al gruppo Aventis, e la società Merck KgaA. La metilglucamina è una sostanza chimica utilizzata principalmente per le analisi radiografiche e per determinati prodotti farmaceutici. L'indagine della Commissione, iniziata nel 2000 a seguito di una segnalazione da parte di rappresentanti della società Merck, ha accertato che il cartello aveva avuto per oggetto la ripartizione della clientela, nonché la fissazione delle quote di mercato e di prezzi minimi (prezzi obiettivo e listini prezzi). Il mercato interessato dall'accordo collusivo era caratterizzato da una struttura sostanzialmente duopolistica, con la società Merck e le due società del gruppo Aventis che rappresentavano congiuntamente la totalità della produzione mondiale della metilglucamina. In considerazione della gravità della violazione, la Commissione ha comminato alle due società del gruppo Aventis un'ammenda pari a circa 2,8 milioni di euro (comprensiva di una riduzione del 40% per la collaborazione prestata nel corso del procedimento). La società Merck ha invece beneficiato di un'immunità totale per aver rivelato l'esistenza del cartello e fornito alla Commissione informazioni decisive sull'intesa prima dell'avvio dell'indagine.

Nel dicembre 2002, la Commissione ha accertato e sanzionato una violazione dell'articolo 81, comma 1, da parte di otto imprese italiane (Alfa

Acciai Spa, Feralpi Siderurgica Spa, Ferriere Nord Spa, IRO Industrie Riunite Odolesi Spa, Riva Acciaio Spa, Siderpotenza Spa, Valsabbia Investimenti Spa e Ferriera Valsabbia Spa, Leali Spa e Acciaierie e Ferriere Leali Spa che, al tempo, costituivano un'unica società, così come le due precedenti) che, con l'ausilio dell'associazione nazionale di categoria (Federacciai), avevano organizzato, tra il 1989 e il 2000, un accordo di cartello volto a restringere la concorrenza nel mercato dei tondi per cemento armato utilizzati nel campo dell'edilizia. L'infrazione, benché di rilevanza essenzialmente nazionale, è stata considerata di competenza esclusiva della Commissione in quanto rientrante nell'ambito d'applicazione dell'articolo 65 del Trattato della Comunità Economica del Carbone e dell'Acciaio. Dall'indagine della Commissione è emerso che l'intesa, per tutta la sua durata, aveva avuto per oggetto la fissazione di un supplemento al prezzo base per ogni tipologia di prodotto e, a partire dal 1992, anche la fissazione del prezzo base. Nel quinquennio finale, le imprese coinvolte avevano inoltre concertato la fissazione dei termini di pagamento, nonché il controllo e la limitazione della produzione e delle vendite. Nonostante alcune società avessero partecipato solo parzialmente alle infrazioni o per un periodo limitato, il numero delle imprese era sceso da 40 a circa 12 nel decennio considerato e, nel medesimo periodo, la quota complessiva di mercato dei partecipanti al cartello era salita dal 30% all'80%. In considerazione della gravità e della durata della violazione, la Commissione ha irrogato sanzioni pecuniarie per un ammontare complessivo pari a circa 85 milioni di euro. Nessuna ammenda è stata invece comminata a Federacciai, in quanto l'articolo 65, paragrafo 5, del Trattato CECA non prevede la possibilità di infliggere ammende alle associazioni di categoria.

Sempre nel dicembre 2002, la Commissione ha accertato e sanzionato un accordo di cartello di dimensioni mondiali tra otto imprese (la tedesca SGL Carbon AG, la francese Carbone Lorraine SA, le giapponesi Toyo Tanso Co. Ltd., Tokai Carbon Co. Ltd., Ibidem Co. Ltd. e Nippon Steel Chemical Co. Ltd., l'americana GraphTech International Ltd. e l'olandese Intech EDM BV) che, congiuntamente, detenevano la maggior parte del mercato delle grafiti speciali, utilizzate per la produzione di utensili industriali destinati principalmente all'industria aerospaziale ed elettronica. L'indagine era stata avviata dalla Commissione nel 1999 sulla scorta delle informazioni fornite dalla società GraphTech nel corso di un procedimento concernente gli elettrodi di grafite, in occasione del quale la società, al fine di ottenere l'immunità dalle sanzioni, aveva rivelato l'esistenza di due intese parallele aventi a oggetto, rispettivamente, la fissazione dei prezzi nei mercati della grafite isostatica e di quella estrusa, due tipologie di prodotti appartenenti al gruppo delle grafiti speciali. In relazione al cartello della grafite isostatica, la Commissione ha riscontrato che le otto imprese, tra il 1993 e il 1998, avevano posto in essere un accordo mediante il quale, attraverso riunioni segrete tenutesi in Giappone con regolarità e ai massimi livelli e un reciproco e intenso scambio di informazioni commerciali sensibili, avevano concertato la fissazione dei prezzi di vendita, la ripartizione del mercato e l'istituzione di un sistema di controllo

sul rispetto dell'intesa. La seconda intesa, concernente il mercato della grafite estrusa, era stata posta in essere, a partire dal 1993, tra le società GraphTech e SGL Carbon. L'accordo collusivo, protrattosi per oltre tre anni, prevedeva la fissazione del prezzo e la concertazione sulle modalità di vendita dei prodotti. La Commissione ha ritenuto che i comportamenti delle otto società costituissero gravi violazioni delle regole comunitarie di concorrenza e ha pertanto imposto alle imprese coinvolte ammende per un totale di circa 60,6 milioni di euro. In particolare, la condotta tenuta dalla società SGL Carbon è stata considerata dalla Commissione particolarmente grave in ragione del ruolo primario svolto in seno al cartello della grafite isostatica, tale da giustificare un incremento del 50% dell'importo base dell'ammenda. Tuttavia, in virtù della collaborazione prestata, la medesima ammenda è stata poi ridotta del 35%. Una completa immunità è stata concessa alla società GraphTech, che per prima aveva iniziato a collaborare con la Commissione fornendo prove decisive riguardo ai due accordi di cartello, mentre ad altre società è stata accordata una riduzione dell'ammenda pari al 35% per aver fornito ulteriori informazioni utili prima dell'invio della comunicazione degli addebiti.

Un'ultima infrazione al divieto dell'articolo 81, paragrafo 1, è stata riscontrata dalla Commissione, nel dicembre 2002, in relazione a un cartello tra quattro imprese (le giapponesi Takeda Chemical Industries Ltd. e Ajinomoto Company Inc. e le sudcoreane Cheil Jedang Corp. e Daesang Corp.) che rappresentavano, congiuntamente, la quasi totalità della produzione mondiale di aromatizzanti (nucleotidi). Tali società, tra il 1989 e il 1998, avevano aumentato i prezzi degli aromatizzanti in maniera coordinata, si erano ripartite la clientela e si erano regolarmente scambiate informazioni sulle vendite. L'indagine era stata avviata nel 1999 sulla base delle informazioni fornite dalla società Takeda al fine di ottenere l'esenzione totale dal pagamento dell'ammenda prevista dal programma comunitario di clemenza. In considerazione della gravità della violazione, ma anche dell'atteggiamento cooperativo tenuto da tutte le altre imprese, la Commissione ha comminato sanzioni complessive pari a circa 21 milioni di euro. La sanzione più elevata (15,5 milioni di euro) è stata inflitta alla società Ajinomoto, in virtù della maggiore quota di mercato da essa detenuta, pari a circa il doppio di quelle dei concorrenti. La società Daesang ha invece beneficiato di una riduzione del 50% per aver spontaneamente offerto la propria collaborazione alle indagini prima ancora di ricevere una richiesta d'informazioni.

Nel corso del 2002 la Commissione ha adottato quattro decisioni di esenzione individuale in relazione ad altrettante fattispecie di collaborazione fra imprese che, pur incidendo in misura sensibile sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri, sono state tuttavia ritenute idonee a produrre effetti complessivamente positivi per il mercato e tali da soddisfare le condizioni previste dall'articolo 81, paragrafo 3, del Trattato.

Nel luglio 2002 la Commissione ha autorizzato ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del Trattato un accordo di cooperazione concluso tra le compa-

gnie aeree Deutsche Lufthansa AG (Germania) e Austrian Airlines Osterreichische Luftverkehrs AG (Austria). Nella sua versione originaria l'accordo avrebbe permesso alle due compagnie di coordinare le tariffe e gli orari sulla totalità dei voli da esse operati, nonché le modalità di gestione di tutti i servizi connessi (trasporto passeggeri, impianti aeroportuali, manutenzione e servizi di assistenza a terra). L'intesa avrebbe inoltre consentito l'accesso reciproco ai crediti accumulati dai passeggeri (con i programmi *frequent flyer*), la condivisione dei codici dei voli (cosiddetto *code sharing*) e il trattamento comune dei dati, nonché la partecipazione di Austrian Airlines all'alleanza STAR. L'accordo di cooperazione prevedeva infine la costituzione di un'impresa comune tra le due società che avrebbe permesso la ripartizione dei profitti e delle perdite. Nel maggio 2001 la Commissione aveva sollevato obiezioni formali nei confronti dell'accordo inizialmente notificato, ritenendolo suscettibile di determinare un aumento dei prezzi e l'eliminazione della concorrenza sulla totalità delle rotte tra Austria e Germania, a danno della libertà di scelta dei consumatori. Inoltre, ad avviso della Commissione, l'accordo avrebbe comportato una riduzione della concorrenza potenziale, accrescendo le difficoltà di entrata da parte di altri vettori. A seguito dei rilievi mossi dalla Commissione, le due compagnie aeree si sono impegnate, nel corso del procedimento, a rendere disponibili ai nuovi entranti sino a un massimo del 40% delle fasce orarie aeroportuali *(slot)* precedentemente utilizzate su ogni singola rotta fra l'Austria e la Germania. Al fine di limitare l'incremento di potere di mercato potenzialmente derivante dall'accordo, le parti hanno anche accettato l'obbligo, in caso di eventuali riduzioni tariffarie da esse praticate sulle rotte operate in concorrenza con nuovi operatori, di applicare identiche riduzioni percentuali sulle tariffe praticate su altre rotte tra l'Austria e la Germania non soggette a concorrenza. Ulteriori impegni sono stati assunti dalle parti al fine di garantire maggiori opportunità di accesso e di permanenza dei nuovi operatori nel mercato, tramite la partecipazione ai programmi di *frequent flyer* e l'utilizzo dei servizi di *interlining* di Lufthansa e Austrian Airlines, nonché il blocco delle frequenze dei voli delle due compagnie aeree per un periodo iniziale di due anni. Infine, per assicurare una maggiore libertà di scelta e una migliore qualità del servizio di trasporto per i consumatori, le parti si sono impegnate a concludere accordi intermodali con le aziende ferroviarie. La Commissione, ritenendo gli impegni assunti sufficienti a garantire le possibilità di ingresso di nuovi operatori e il mantenimento di un'adeguata concorrenza sulle principali rotte tra Austria e Germania, ha esentato l'accordo di cooperazione per un periodo di sei anni, a partire dal dicembre 1999, data di notificazione dell'intesa.

Una seconda decisione di esenzione individuale è stata adottata dalla Commissione, nel luglio 2002, in relazione al sistema di commissione interbancaria multilaterale applicata ai pagamenti transfrontalieri effettuati da privati con carta Visa nei punti vendita situati all'interno dello Spazio Economico Europeo. La decisione è stata adottata a seguito della notifica, da parte della società Visa International, di una serie di regole e di regolamenti

di disciplina dell'associazione Visa, un'organizzazione internazionale cui aderiscono circa ventimila istituzioni finanziarie e operante nel mercato dei sistemi di pagamento tramite carta di credito. Nel sistema Visa, in assenza di un accordo bilaterale, la banca affiliante (quella cioè che stipula le convenzioni di affiliazione con gli esercenti per l'accettazione della carta Visa) deve di norma pagare alla banca emittente (quella che emette le carte Visa a favore dei privati) una commissione interbancaria di rimborso per ogni operazione effettuata tramite carta Visa. Il livello di riferimento della commissione interbancaria multilaterale Visa (determinato dal consiglio Visa) viene applicato tra due banche in assenza di un accordo diverso. La Commissione ha ritenuto che la suddetta commissione interbancaria, così come configurata, era suscettibile di produrre effetti restrittivi della concorrenza, limitando la libertà delle banche di decidere autonomamente in merito alle proprie politiche tariffarie e riducendo la concorrenza tra gli emittenti e gli affilianti Visa. A seguito delle contestazioni formulate dalla Commissione, la società Visa ha proposto alcune modifiche da apportare al sistema dei pagamenti transfrontalieri. In particolare, Visa si è impegnata a ridurre in maniera graduale il livello della commissione interbancaria multilaterale praticata sui diversi tipi di carte a uso dei privati e, in secondo luogo, a stabilire un tetto massimo per i costi di alcuni servizi specifici prestati dalle banche emittenti e concernenti l'esecuzione dell'operazione, la garanzia di pagamento e il periodo di copertura finanziaria gratuita. Inoltre, Visa si è impegnata a permettere alle banche aderenti di comunicare agli esercenti, su loro richiesta, le informazioni sui livelli della commissione interbancaria e sulla dimensione percentuale dei costi relativi a ciascuna delle tre tipologie di servizi forniti dalle banche emittenti. La Commissione ha ritenuto che le modifiche al sistema proposte da Visa rispondessero ai requisiti di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del Trattato, e che una commissione interbancaria fissata a livello multilaterale, purché a un livello equo e ragionevole, assicurasse agli esercenti e ai consumatori i benefici derivanti dall'esistenza di un sistema di pagamento internazionale più diffuso ed efficiente. L'esenzione, la cui efficacia è subordinata alla preventiva modifica da parte di Visa della commissione interbancaria multilaterale, sarà valida fino al 31 dicembre 2007.

Nell'ottobre 2002 la Commissione ha autorizzato, fino alla fine del 2004, ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del Trattato, un accordo notificato dalla Federazione internazionale dell'industria discografica (IFPI). L'accordo, presentato a nome delle società di gestione del copyright delle imprese discografiche, era finalizzato ad agevolare la realizzazione di una nuova categoria di licenze collettive di copyright, di portata multi-territoriale, per lo sfruttamento commerciale di opere musicali via Internet. Attualmente, infatti, la diffusione via Internet di programmi televisivi e radiofonici per il pubblico europeo attraverso il sistema denominato *simulcasting* (diffusione simultanea), richiede che le emittenti ottengano le necessarie licenze da ciascuna società nazionale di amministrazione e di riscossione dei diritti di copyright. Il sistema dello "sportello unico" previsto dall'intesa permette invece il

rilascio di licenze che coprono i territori di tutte le società locali di gestione del copyright aderenti all'accordo. In particolare, l'accordo notificato comprendeva l'intero territorio europeo a eccezione della Spagna e della Francia, con l'inclusione di alcune società dell'Europa centrale e orientale, dell'Asia, del Sud America, dell'Australia e della Nuova Zelanda. Pertanto, le emittenti potranno richiedere una singola licenza alle agenzie che riscuotono le *royalties* per le trasmissioni su Internet nella maggior parte delle diciotto nazioni che compongono lo Spazio Economico Europeo (SEE), anziché rivolgersi a ogni agenzia di riscossione locale presente in ogni paese raggiungibile dalle proprie trasmissioni via Internet. In considerazione dell'impegno assunto dalle parti di rendere maggiormente trasparente il piano tariffario applicato per la concessione delle licenze collettive di copyright, la Commissione ha ritenuto che l'accordo soddisfacesse le condizioni di cui al paragrafo 3, dell'articolo 81, con particolare riferimento ai benefici derivanti da una maggiore concorrenza sia tra le imprese televisive e radiofoniche europee, sia tra le imprese europee di gestione e riscossione dei diritti, soprattutto sotto il profilo delle tariffe da esse praticate per la concessione delle licenze.

Un'ultima decisione di esenzione individuale è stata adottata dalla Commissione, nel novembre 2002, in relazione al Trans-Atlantic Conference Agreement (TACA), un accordo tra compagnie marittime che prestano servizi di linea di trasporto merci in container tra i porti dell'Europa del Nord e gli Stati Uniti. Tale accordo, noto come "TACA riveduto", fa seguito a un precedente accordo TACA che la Commissione aveva ritenuto illegale in una sua decisione del 1998 e severamente sanzionato (con ammende complessive pari 273 milioni di euro). Determinante ai fini dell'autorizzazione, concessa per un periodo di sei anni, è stata la conformità del nuovo accordo alle principali linee direttrici riguardanti il comportamento delle conferenze contenute nella decisione del 1998, nonché le importanti concessioni effettuate dalle parti nel corso del procedimento. Le imprese aderenti hanno infatti acconsentito a porre limiti rigorosi alla natura e alla quantità delle informazioni sensibili dal punto di vista commerciale che i membri della conferenza possono essere autorizzati a scambiarsi e si sono altresì obbligate a presentare relazioni sul numero di contratti stipulati, affinché la Commissione possa accertare che lo scambio di informazioni non determini una riduzione del numero di contratti individuali. Le parti si sono anche impegnate a non aumentare le tariffe in concomitanza con operazioni di riduzione temporanea di capacità e a inoltrare alla Commissione relazioni che le consentano di verificare il carattere proporzionato delle riduzioni di capacità rispetto a temporanee diminuzioni della domanda. Ai fini dell'esenzione, la Commissione ha infine tenuto conto del sostanziale miglioramento delle condizioni di concorrenza nel mercato, seguito alla citata decisione del 1998, alle modifiche in senso pro-concorrenziale nel frattempo apportate alla legislazione americana sui trasporti marittimi, nonché allo sviluppo significativo di contratti individuali riservati tra le compagnie marittime e i vettori.

Con riferimento all'attività di controllo preventivo delle operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria, nel corso del 2002 la Commissione ha adottato 275 decisioni in applicazione del regolamento n. 4064/89[1]. In tredici casi la Commissione ha disposto, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento, il rinvio dell'operazione di concentrazione alle Autorità competenti degli Stati membri interessati; in sei di questi casi il rinvio è stato soltanto parziale.

La maggior parte delle concentrazioni notificate non presentava aspetti problematici dal punto di vista concorrenziale ed è stata autorizzata senza avviare una formale procedura istruttoria. In 10 casi, tuttavia, l'autorizzazione è stata concessa soltanto a seguito di modifiche apportate dalle imprese al progetto di concentrazione originariamente comunicato alla Commissione o subordinatamente al rispetto di impegni specificamente assunti dalle parti al fine di rendere l'operazione compatibile con il mercato comune.

Nello stesso periodo la Commissione ha portato a termine 7 istruttorie relative ad altrettante operazioni di concentrazione. Di queste, 7 si sono concluse con una decisione di autorizzazione, a seguito di modifiche apportate dalle imprese all'operazione inizialmente notificata (2 casi), ovvero condizionata al rispetto degli impegni assunti dalle parti nel corso del procedimento al fine di eliminare i profili anticoncorrenziali della concentrazione (5 casi). Nessuna operazione di concentrazione è stata invece ritenuta incompatibile con il mercato comune.

Nel gennaio 2002 la Commissione ha inoltre adottato due decisioni ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento, al fine di rimuovere gli effetti anticoncorrenziali derivanti da due operazioni di concentrazione entrambe vietate dalla Commissione stessa nell'ottobre 2001, ma già realizzate dalle parti prima della decisione finale.

La prima decisione riguarda l'operazione mediante la quale Schneider Electric SA, mediante un'offerta pubblica di scambio, aveva acquisito la quasi totalità del capitale sociale di Legrand SA. La Commissione aveva ritenuto l'operazione incompatibile con il mercato comune in quanto la concentrazione tra i due principali produttori francesi di materiale elettrico avrebbe determinato consistenti e durevoli effetti di rafforzamento della posizione dominante di Schneider in diversi mercati del prodotto all'interno del settore della produzione e della commercializzazione di attrezzature e apparecchi elettrici. La concentrazione era stata peraltro già perfezionata in quanto l'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento consente di effettuare offerte pubbliche di acquisto o di scambio anche prima di una decisione finale di autorizzazio-

[1] Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazioni tra imprese, in GUCE L 395/1 del 30 dicembre 1989, come modificato dal regolamento (CE) n. 1310/97 del Consiglio, del 30 giugno 1997, in GUCE L 180/1 del 9 luglio 1997.

ne, purché preventivamente notificate e a condizione che l'acquirente non eserciti i relativi diritti di voto senza la preventiva autorizzazione della Commissione. Al fine di ripristinare condizioni effettive di concorrenza nei mercati interessati la Commissione ha pertanto stabilito che Schneider non possa detenere una quota del capitale di Legrand superiore al 5%, imponendole di conseguenza la dismissione di tutte le partecipazioni in eccesso secondo modalità che non pregiudichino l'integrità della società acquisita o ne indeboliscano in alcun modo la posizione concorrenziale sul mercato.

La seconda decisione concerne la dismissione della partecipazione di controllo nella società Sidel SA a suo tempo acquisita da Tetra Laval BV a seguito di offerta pubblica di acquisto e ritenuta dalla Commissione incompatibile con il mercato comune, in quanto tale da consentire a Tetra Laval il conseguimento di una posizione dominante nel mercato delle apparecchiature per l'imballaggio in contenitori di plastica PET e il rafforzamento della posizione dominante da essa già detenuta nel mercato degli imballaggi in cartone. Anche in questo caso, la decisione della Commissione rimette alla discrezione di Tetra Laval la scelta delle concrete modalità di dismissione della propria partecipazione in Sidel, stabilendo però la nomina di un fiduciario indipendente incaricato di monitorare l'operazione nel periodo transitorio. In ogni caso, spetterà alla Commissione esaminare e approvare la struttura finale della dismissione e verificare l'idoneità delle soluzioni proposte a garantire il ripristino di condizioni effettive di concorrenza nei mercati interessati.

Il nuovo regolamento di applicazione degli articoli 81 e 82 del Trattato

Nel dicembre 2002 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato all'unanimità il nuovo regolamento in materia di applicazione degli articoli 81 e 82 del Trattato[2]. Il regolamento, che sostituisce il precedente regolamento n. 17/62[3], sarà applicabile solo a partire dal 1° maggio 2004, cioè dalla data fissata dal Consiglio europeo di Copenaghen per l'ingresso nell'Unione dei nuovi Paesi membri. Il differimento consentirà nel frattempo alla Commissione e agli Stati membri di definire e adottare le disposizioni necessarie a garantire la completa ed efficace attuazione del nuovo sistema di applicazione delle regole antitrust comunitarie.

Il regolamento delinea una riforma profondamente innovativa del sistema di applicazione delle norme comunitarie in materia di intese e abusi di posizione dominante, articolata lungo due direttrici fondamentali. Il primo aspetto è quello relativo all'introduzione di un regime cosiddetto di eccezio-

[2] Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato, in GUCE L 1/1 del 4 gennaio 2003.

[3] Regolamento (CEE) n. 17/62 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, Primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato, in GUCE L 13/204 del 21 febbraio 1962.

ne legale per l'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del Trattato, in base al quale le intese restrittive della concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, saranno lecite e valide *ab initio*, senza la necessità di una preventiva decisione in tal senso, laddove siano soddisfatte le condizioni previste per l'appunto dal paragrafo 3, dell'articolo 81. Il cambiamento è diretto a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi connessi all'attuale regime di notificazione e di preventiva autorizzazione degli accordi, delle decisioni e delle pratiche soggetti al divieto dell'articolo 81, paragrafo 1, al fine di consentire alla Commissione, anche attraverso una più efficiente allocazione interna delle risorse disponibili, di rafforzare l'efficacia complessiva della propria azione di contrasto dei comportamenti anticoncorrenziali concentrandola in modo prioritario sull'individuazione e il sanzionamento delle violazioni di maggiore gravità.

L'altra componente essenziale del progetto di riforma è rappresentata dall'applicazione decentrata dell'articolo 81, paragrafo 3. Con il passaggio dal regime di autorizzazione a quello di eccezione legale, infatti, le decisioni adottate sulla base di tale norma non avranno più valore costitutivo e la disposizione sarà direttamente applicabile a opera non solo della Commissione, ma anche delle autorità di concorrenza e dei giudici nazionali che, in sede di valutazione di intese restrittive della concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, potranno altresì esaminare la sussistenza delle condizioni previste dal paragrafo 3 per la non applicabilità del divieto. L'innovazione è diretta a rimuovere l'ostacolo principale a una più ampia e attiva partecipazione delle autorità e dei giudici nazionali all'applicazione della disciplina comunitaria in materia di accordi e pratiche concordate, tuttora significativamente limitata dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 17/62, che riserva in esclusiva alla Commissione il potere di esentare singole intese restrittive della concorrenza che soddisfino le condizioni previste dal paragrafo 3, dell'articolo 81.

L'articolo 3 del regolamento interviene inoltre a disciplinare, per la prima volta dall'adozione del Trattato, la materia dei rapporti tra normativa comunitaria e normative nazionali di concorrenza, prevedendo in primo luogo, a carico di giudici e autorità nazionali di concorrenza, un esplicito obbligo di applicazione del diritto comunitario ai comportamenti d'impresa che siano tali da incidere sul commercio tra Stati membri. Oltre a favorire una più ampia e sistematica applicazione degli articoli 81 e 82 del Trattato a livello nazionale, l'obbligo è diretto anche a garantire che i procedimenti delle autorità nazionali di concorrenza, riguardanti pratiche commerciali suscettibili di pregiudicare gli scambi tra Stati membri, siano soggetti alle procedure di informazione e consultazione preventiva della Commissione previste dal regolamento[4], al fine di assicurare un'applicazione omogenea e

[4] In particolare all'articolo 11, paragrafi 3 e 4.

coerente del diritto antitrust comunitario. La formulazione adottata lascia aperta la possibilità di un'applicazione parallela delle legislazioni nazionali. Relativamente alle intese, tuttavia, questa possibilità è soggetta a un vincolo di convergenza che preclude l'applicazione di norme nazionali di concorrenza più severe ad accordi, decisioni e pratiche concordate suscettibili di influenzare gli scambi intracomunitari, ma che non integrino una violazione dell'articolo 81 del Trattato[5]. La disposizione non preclude invece l'applicabilità di discipline nazionali più severe laddove queste ultime abbiano a oggetto condotte unilaterali d'impresa, come tali non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 81. Anche nel nuovo sistema, pertanto, saranno pienamente applicabili le norme nazionali che per esempio vietino condotte unilaterali abusive di imprese in posizione dominante diverse e ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 82 del Trattato, ovvero comportamenti unilaterali di imprese non dominanti (come per esempio nel caso degli abusi di dipendenza economica). Inoltre, il vincolo di convergenza riguarda esclusivamente l'applicazione delle norme nazionali di tutela della concorrenza e non di quelle che invece perseguano obiettivi differenti rispetto agli articoli 81 e 82 e siano dirette alla tutela di altri interessi legittimi, come ad esempio le norme nazionali in materia di protezione del consumatore o di pratiche commerciali sleali.

Il nuovo regolamento prevede anche un significativo ampliamento delle competenze e dei poteri della Commissione. Relativamente alle prime, vanno in particolare segnalate le nuove tipologie di decisione tramite le quali la Commissione potrà imporre rimedi strutturali, laddove necessario, per porre fine a una violazione accertata, disporre l'adozione di misure provvisorie per evitare il rischio di danni gravi e irreparabili per la concorrenza, accettare e rendere vincolanti gli impegni eventualmente proposti dalle parti, e constatare d'ufficio, per ragioni di interesse pubblico comunitario, l'inapplicabilità degli articoli 81 o 82 del Trattato a una determinata fattispecie. Vengono inoltre sensibilmente rafforzati i poteri ispettivi della Commissione, la quale potrà anche accedere, previa autorizzazione del giudice nazionale, ai domicili privati del personale delle imprese e apporre sigilli ai locali e ai documenti aziendali. A queste misure corrisponde infine un parallelo potenziamento del regime sanzionatorio: le ammende per violazioni procedurali e le penalità di mora saranno infatti commisurate al fatturato e non più stabilite in cifra fissa; la Commissione potrà inoltre esigere il pagamento di ammende e penalità di mora comminate ad associazioni di imprese dalle singole imprese a esse aderenti, nonché imporre ammende in caso di inosservanza di decisioni volte ad adottare provvedimenti provvisori o a rendere obbligatori impegni volontariamente assunti dalle parti.

---

[5] Si tratta cioè delle intese non restrittive ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, o che soddisfino le condizioni dell'articolo 81, paragrafo 3, ovvero rientrino nel campo di applicazione di un regolamento comunitario di esenzione per categoria.

Nel nuovo sistema di applicazione decentrata del diritto antitrust comunitario, la Commissione, le autorità di concorrenza e i giudici nazionali saranno tutti egualmente competenti ad applicare gli articoli 81 e 82 del Trattato. Al tempo stesso, la riforma prevede una serie di strumenti diretti a garantire un'applicazione efficace e coerente delle norme comunitarie da parte delle varie istanze decisionali[6]. A questa esigenza rispondono in particolare le disposizioni volte a rafforzare sia la cooperazione verticale, tra Commissione e autorità nazionali di concorrenza, sia quella orizzontale tra singole autorità nazionali. Il regolamento stabilisce infatti una più stretta collaborazione tra la Commissione e le autorità nazionali all'interno di una rete di autorità di concorrenza operante sulla base di specifici obblighi reciproci di informazione e consultazione preventiva, nonché di meccanismi e strumenti di coordinamento volti a evitare, per quanto possibile, la duplicazione di procedimenti e decisioni formali su medesime fattispecie e a prevenire e risolvere eventuali situazioni di conflitto.

Particolarmente rilevante, in questa prospettiva, è la novità introdotta dal regolamento in materia di scambio di informazioni all'interno della rete delle autorità europee di concorrenza. L'articolo 12 stabilisce infatti che, ai fini dell'applicazione degli articoli 81 e 82 del Trattato, la Commissione e le autorità nazionali di concorrenza potranno scambiare tra loro e utilizzare come mezzo di prova qualsiasi elemento di fatto o di diritto, ivi comprese informazioni confidenziali. La disposizione rappresenta un elemento fondamentale del nuovo regime di applicazione decentrata delle regole comunitarie di concorrenza. La circolazione di informazioni, anche confidenziali, consentita dall'articolo 12, sarà infatti necessaria e determinante al fine di assicurare una tempestiva ed efficiente ripartizione dei casi all'interno della rete delle autorità di concorrenza europee; un efficace trattamento delle denunce multiple riguardanti medesime fattispecie di presunta violazione degli articoli 81 e 82 del Trattato e la consultazione preventiva della Commissione in merito alle decisioni delle autorità nazionali di concorrenza volte ad accertare una violazione, ad accettare impegni o a revocare l'applicazione di un regolamento di esenzione per categoria. La norma costituisce inoltre il presupposto indispensabile per un'effettiva utilizzazione dei nuovi strumenti e modalità di cooperazione orizzontale previsti dall'articolo 22 del regolamento che, sempre ai fini dell'applicazione delle norme comunitarie, consente alle autorità nazionali di effettuare indagini e accertamenti sul proprio territorio in nome e per conto di altre autorità nazionali e di trasmettere a queste ultime tutti gli elementi di informazione in tal modo acquisiti.

---

[6] Si vedano in particolare le disposizioni relative alla cooperazione con le autorità e le giurisdizioni nazionali, contenute nel capitolo IV del regolamento (articoli 11-16), nonché l'articolo 22 in materia di indagini effettuate dalle autorità nazionali in nome e per conto della Commissione e delle autorità di concorrenza di altri Stati membri.

L'articolo 33 del regolamento demanda alla Commissione l'adozione delle ulteriori disposizioni necessarie a garantire la piena ed efficace applicazione del regolamento stesso. Tra queste, la norma menziona in particolare quelle relative alle audizioni e alle procedure per la presentazione e il rigetto delle denunce effettuate alla Commissione (aspetti che saranno oggetto di un nuovo regolamento di applicazione), nonché quelle concernenti le modalità di informazione e di consultazione preventiva, di cui all'articolo 11, all'interno della rete di cooperazione delle autorità di concorrenza. A questi adempimenti si aggiungono poi quelli relativi alla predisposizione di una serie di comunicazioni della Commissione dirette a precisare e chiarire, in primo luogo a beneficio delle imprese, i principali profili sostanziali e procedurali della nuova disciplina comunitaria. Le comunicazioni riguarderanno in particolare i temi della cooperazione sia all'interno della rete delle autorità di concorrenza europee, sia tra la Commissione e i giudici nazionali, l'interpretazione dell'articolo 81, paragrafo 3, la nozione di impatto sugli scambi tra Stati membri, il trattamento delle denunce, l'accesso agli atti, nonché le circostanze nelle quali la Commissione sarà in linea di principio disponibile a fornire alle imprese, in casi specifici, pareri scritti in ordine all'interpretazione e all'applicazione delle norme comunitarie. Tali regolamenti e comunicazioni saranno oggetto di discussione con le autorità nazionali di concorrenza in sede di Comitato Consultivo, prima della loro definitiva adozione da parte della Commissione, orientativamente prevista per l'inizio del 2004.

Peraltro, già prima dell'adozione del regolamento, la Commissione e le autorità nazionali di concorrenza avevano concordato sull'opportunità di istituire un gruppo di lavoro informale nel quale esaminare e discutere le implicazioni pratiche del nuovo regime di applicazione delle regole antitrust comunitarie. Alla fine dello scorso mese di ottobre si è tenuta a Bruxelles la prima riunione del gruppo, alla quale, su iniziativa della Commissione, sono stati invitati a partecipare anche i rappresentanti delle autorità di concorrenza dei 10 futuri Stati membri dell'Unione europea. In quella sede il gruppo ha deliberato di adottare la denominazione ufficiale di *European Competition Network* (ECN) e di concentrare in via prioritaria il proprio lavoro sulla definizione delle concrete modalità di funzionamento della rete di cooperazione, nonché dell'architettura e dei contenuti del nuovo sistema informatico predisposto dalla Commissione al fine di assicurare l'efficienza, la tempestività e la sicurezza delle comunicazioni e degli scambi di informazioni tra i membri della rete e di limitare il numero degli incontri al minimo necessario.

Sul tema delle modalità di cooperazione, il lavoro del gruppo è essenzialmente diretto a proseguire e completare quello già avviato in sede di Consiglio, dove, in occasione dell'adozione del nuovo regolamento, è stato anche approvato l'inserimento, nei verbali della riunione, di una dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione sul funzionamento della rete delle autorità di tutela della concorrenza. La dichiarazione stabilisce, in un documento di natura politica, i principi fondamentali che dovranno informa-

re i meccanismi di cooperazione all'interno della rete e prevede che questi ultimi siano ulteriormente e più specificamente definiti in una comunicazione della Commissione, da predisporre e aggiornare, secondo le necessità, in stretta collaborazione con gli Stati membri.

A tal fine, l'ECN ha identificato quattro aree tematiche - rispettivamente concernenti l'allocazione dei casi, lo scambio di informazioni, il trattamento delle richieste di ammissione ai programmi di clemenza previsti nelle diverse giurisdizioni per le imprese che forniscono informazioni utili alla scoperta di accordi di cartello e la collaborazione nelle attività investigative - e concordato sull'opportunità di costituire altrettanti specifici sottogruppi di lavoro. I sottogruppi lavoreranno in autonomia all'approfondimento dei singoli temi, con l'obiettivo di elaborare una serie di indicazioni per la redazione della comunicazione e al fine di assicurare che, nel nuovo regime, la cooperazione tra autorità di concorrenza possa svilupparsi sulla base di criteri e meccanismi non solo condivisi ed efficienti, ma anche sufficientemente chiari e trasparenti per la comunità imprenditoriale e gli operatori del diritto.

Nuovo regolamento comunitario di esenzione per gli accordi di distribuzione di autoveicoli

Nel luglio 2002 la Commissione ha adottato un nuovo regolamento di esenzione per categoria in materia di accordi di distribuzione di autoveicoli[7], in sostituzione del precedente regolamento n. 1475/95.

Il nuovo regolamento si applica alle intese tra due o più imprese operanti ciascuna, ai fini dell'accordo, a un diverso livello del processo produttivo o distributivo e riguardanti le condizioni a cui le parti possono acquistare, vendere o rivendere autoveicoli nuovi, pezzi di ricambio o servizi di riparazione e manutenzione per autoveicoli, qualora tali condizioni comportino restrizioni della concorrenza rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del Trattato CE.

Il regolamento introduce nel settore degli autoveicoli un regime in larga parte analogo alla disciplina generale delle intese verticali prevista dal regolamento n. 2790/99. L'applicabilità dell'esenzione per categoria è infatti subordinata alla condizione che la quota di mercato detenuta dal fornitore sul mercato rilevante non superi il 30%. Nel caso degli accordi di fornitura esclusiva, la quota di mercato è quella dell'acquirente sul mercato in cui questo acquista i beni o servizi oggetto dell'accordo[8]. Nel solo caso della distribuzione selettiva basata su criteri quantitativi la soglia per l'applicazione dell'e-

[7] Regolamento (CE) n. 1400/02 della Commissione, del 31 luglio 2002, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico, in GUCE L 203/30 del 1° agosto 2002.

[8] Per fornitura esclusiva si intende qualsiasi obbligo, diretto o indiretto, che impone al fornitore di vendere determinati beni o servizi a un unico acquirente all'interno della Comunità, ai fini di un'utilizzazione specifica o della rivendita.

senzione è invece fissata al 40%. In ogni caso, anche al di sotto delle quote di mercato di riferimento, l'esenzione per categoria non si applica se le intese verticali, direttamente o indirettamente, da sole o in combinazione con altri fattori, contengono restrizioni particolarmente gravi (*hardcore restrictions*). Inoltre, indipendentemente dal regime di distribuzione adottato (selettiva o esclusiva) il regolamento prevede che tre dei quattro possibili canali di arbitraggio (vendite passive, vendite attive, vendite all'interno della rete, vendite all'esterno della rete) debbano comunque sempre essere lasciati aperti. Ciò implica che il nuovo regime esclude la possibilità di combinare, all'interno di un medesimo mercato, sistemi di distribuzione esclusiva e selettiva. Gli accordi che precludano ai membri di un sistema di distribuzione selettiva di vendere autoveicoli e pezzi di ricambio a distributori non autorizzati sono infatti coperti dall'esenzione per categoria solo limitatamente ai mercati in cui si applica un sistema di distribuzione selettiva. Parallelamente, in questi stessi mercati sono invece vietate le restrizioni alle vendite attive a utilizzatori finali (tipiche di un sistema di distribuzione esclusiva) da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva[9].

Peraltro, accanto a quelle già previste nel regolamento n. 2790/99, la nuova disciplina settoriale individua alcune ulteriori e specifiche restrizioni fondamentali. In primo luogo, in relazione alla sola vendita di autoveicoli nuovi, l'esenzione non si applica agli accordi che restringano la facoltà del distributore di vendere tutti gli autoveicoli nuovi che corrispondono a un modello della gamma contrattuale, nonché di subappaltare i servizi di assistenza e manutenzione a riparatori autorizzati. Resta tuttavia salva la facoltà del fornitore di richiedere che il distributore informi i consumatori, prima della conclusione del contratto, del nome e indirizzo dei riparatori e della loro distanza dal punto vendita e a condizione che il medesimo obbligo sia imposto ai distributori i cui centri di assistenza non sono contigui al punto vendita.

Con riguardo all'offerta di servizi di assistenza e alla vendita di pezzi di ricambio, l'applicabilità dell'esenzione è esclusa per gli accordi intesi a restringere:

a) la facoltà del riparatore autorizzato di limitare le proprie attività alla prestazione di servizi di riparazione e manutenzione e alla distribuzione di pezzi di ricambio;

b) le vendite di pezzi di ricambio per autoveicoli da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva ai riparatori indipendenti;

c) la libertà del fornitore di pezzi di ricambio originali o di qualità corrispondente, di attrezzature di riparazione o diagnostica o altre attrezzature, di

[9] Fatta salva, nel caso di autoveicoli nuovi diversi dalle autovetture e dai veicoli commerciali leggeri, la possibilità per il fornitore di proibire a un distributore selettivo di operare da un luogo di stabilimento non autorizzato.

commercializzare detti prodotti ai distributori o riparatori autorizzati o indipendenti e ai consumatori finali;

d) la facoltà del distributore o riparatore autorizzato di rifornirsi di pezzi di ricambio originali o di qualità corrispondente e di utilizzarli nella riparazione, salva la facoltà per il fornitore di autoveicoli nuovi di richiedere l'uso di pezzi di ricambio originali da lui forniti per la prestazione dei servizi in garanzia, dei servizi gratuiti e di quelli derivanti da campagne di richiamo delle auto;

e) la facoltà per il fornitore di componenti utilizzati nell'assemblaggio iniziale degli autoveicoli, di apporre il proprio marchio sui componenti forniti al costruttore di autoveicoli o sui pezzi di ricambio.

L'esenzione, infine, non si applica qualora il fornitore di autoveicoli rifiuti di fornire agli operatori indipendenti l'accesso, in modo proporzionato e non discriminatorio, a informazioni tecniche, attrezzature di diagnostica e altre apparecchiature, compreso il relativo *software*, nonché alla formazione necessaria per la riparazione e la manutenzione degli autoveicoli o per l'applicazione di misure di tutela ambientale.

Il regolamento elenca, inoltre, alcune clausole cui non si applica l'esenzione, senza che ciò escluda dal beneficio dell'esenzione l'intero accordo nel quale esse sono inserite. In particolare, sono esclusi dall'esenzione gli obblighi di non concorrenza, relativi alla produzione, acquisto, vendita e rivendita di prodotti o servizi in concorrenza con quelli oggetto del contratto. Costituiscono obblighi di non concorrenza anche quelli che impongono di acquistare dal fornitore più del 30% degli acquisti annui complessivi dei beni o servizi contrattuali. In relazione alla vendita di autoveicoli, tuttavia, non è considerato tale l'obbligo del distributore di vendere i veicoli di altri fornitori in aree di vendita separate del salone di esposizione.

Inoltre, in relazione alla sola vendita di autovetture e veicoli commerciali leggeri, a partire dal 1° ottobre 2005 l'esenzione prevista dal regolamento non sarà più applicabile alle clausole dirette a limitare la facoltà dei rivenditori di una rete di distribuzione selettiva di aprire ulteriori punti vendita o di consegna in altre località all'interno del mercato comune in cui sia adottata la distribuzione selettiva.

Infine, per quanto riguarda i servizi di riparazione e manutenzione o la vendita di pezzi di ricambio, l'esenzione non si applica agli obblighi relativi al luogo di stabilimento di un riparatore autorizzato.

L'applicazione dell'esenzione per categoria è sottoposta, in ogni caso, alla condizione che l'accordo verticale concluso con un riparatore o distributore: attribuisca al riparatore o al distributore il diritto di trasferire la propria posizione contrattuale a un altro operatore appartenente al sistema di distribuzione; preveda l'obbligo del fornitore, in caso di recesso dal contratto, di fornirne i motivi per iscritto; abbia una durata di almeno cinque anni, con un obbligo di preavviso di sei mesi in caso di mancato rinnovo, oppure di due

anni ove il contratto abbia durata indeterminata; conferisca a entrambe le parti il diritto di ricorrere a un esperto per la risoluzione di eventuali controversie.

La Commissione può revocare, con effetto *ex nunc*, il beneficio dell'esenzione allorché un accordo, formalmente rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento di esenzione, non soddisfi tutti i requisiti di cui all'articolo 81, paragrafo 3. Tra gli altri, il regolamento menziona il caso delle reti di accordi simili poste in essere da più operatori concorrenti, della divergenza sostanziale dei prezzi e delle condizioni di fornitura dei beni oggetto del contratto tra diversi mercati geografici o della applicazione di prezzi o condizioni di vendita discriminatorie all'interno di uno stesso mercato geografico. Le autorità nazionali di concorrenza hanno un analogo potere di revoca quando gli effetti incompatibili con l'articolo 81, paragrafo 3, si esplicano nel territorio dello Stato membro o in una sua parte, che presenti tutte le caratteristiche di un mercato geografico distinto.

Inoltre, nelle situazioni in cui reti di accordi verticali paralleli coprano più del 50% del mercato, la Commissione può dichiarare mediante regolamento la non applicabilità dell'esenzione per categoria. La decisione della Commissione riguarderà non singole imprese, ma un insieme di imprese nel mercato interessato. La non applicabilità del regolamento decorrerà non prima di un anno dalla decisione della Commissione. Il nuovo regolamento è entrato in vigore il 1° ottobre 2002; per gli accordi già in vigore a quella data che soddisfano le condizioni di esenzione di cui al precedente regolamento n. 1475/95 è previsto un periodo transitorio di un anno. La scadenza del regolamento è fissata al 31 maggio 2010.

Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese

Nel febbraio 2002 la Commissione ha adottato una nuova comunicazione in materia di non imposizione o riduzione delle ammende nei casi di accordi di cartello tra imprese[10], in sostituzione di quella adottata nel 1996. Obiettivo principale della comunicazione è di rafforzare gli incentivi alle imprese a cooperare fornendo informazioni utili a consentire di individuare e sanzionare le intese anticoncorrenziali di particolare gravità, quali gli accordi tra operatori concorrenti diretti alla fissazione dei prezzi, delle quote di produzione o di vendita, ovvero alla ripartizione dei mercati o alla restrizione degli scambi commerciali all'interno del territorio comunitario.

Rispetto alla precedente versione, la nuova comunicazione introduce una chiara distinzione tra il beneficio dell'immunità dalle ammende, riservato esclusivamente all'impresa che per prima informi la Commissione di un cartello ovvero presenti elementi di prova che consentano di accertarne l'esistenza, e quello della riduzione delle ammende, applicabile alle imprese che

[10] Pubblicata in GUCE C 45/3 del 19 febbraio 2002.

forniscano alla Commissione informazioni rilevanti successivamente all'avvio di un'indagine.

In particolare, la comunicazione prevede che l'esenzione totale dall'ammenda venga concessa all'impresa che per prima segnali l'esistenza di un'intesa di cui la Commissione non è altrimenti a conoscenza, fornendo elementi informativi che consentano alla Commissione stessa di adottare una decisione di accertamento ai sensi dell'articolo 14 del regolamento n. 17/62. Alternativamente, ove l'immunità non sia già stata riconosciuta ad altre imprese, essa potrà essere concessa in un momento successivo all'avvio di una procedura alla prima impresa che fornisca elementi probatori che consentano alla Commissione di accertare l'esistenza di un cartello. In entrambi i casi, l'immunità è concessa a condizione che l'impresa abbia cessato di partecipare all'intesa al più tardi al momento della denuncia, abbia fornito alla Commissione tutte le informazioni in suo possesso e una cooperazione completa e continuativa per tutta la durata del procedimento, e non abbia costretto altre imprese a partecipare all'attività illegale.

La riduzione delle ammende è invece prevista laddove un'impresa non soddisfi i requisiti per l'esenzione totale e tuttavia fornisca alla Commissione un effettivo contributo alla constatazione dell'infrazione. In particolare, per poter beneficiare di una riduzione dell'ammenda un'impresa deve fornire elementi che rappresentino un "significativo valore aggiunto" rispetto alle evidenze già in possesso della Commissione, nonché porre termine alla propria partecipazione alla sospetta violazione. Il "significativo valore aggiunto" è riferito all'idoneità delle evidenze fornite a rafforzare, per la loro natura o specificità, la capacità della Commissione di dimostrare l'esistenza del cartello. Al termine del procedimento, la Commissione è chiamata a valutare se gli elementi di prova prodotti dall'impresa rappresentino un significativo valore aggiunto rispetto a quanto già acquisito al momento in cui tali elementi sono stati forniti e quantificare l'eventuale riduzione dell'ammenda in base alla rilevanza e alla tempestività delle informazioni ricevute. In particolare, la comunicazione prevede la possibilità di riduzioni di ammenda solo per le prime tre imprese che abbiano fornito alla Commissione elementi probatori aventi un significativo valore aggiunto. L'entità della riduzione è inoltre compresa tra il 30 e il 50% per la prima impresa, tra il 20 e il 30% per la seconda e fino a un massimo del 20% per la terza.

Un ulteriore beneficio è inoltre previsto a favore delle imprese che forniscano elementi di prova in relazione a fatti precedentemente ignoti alla Commissione e direttamente rilevanti per l'accertamento della gravità e durata del cartello. La Commissione si asterrà infatti dal considerare tali elementi ai fini della determinazione dell'ammenda da imporre nei confronti dell'impresa che li abbia forniti.

La comunicazione precisa, infine, che il fatto che un'impresa abbia cooperato con la Commissione nel corso di un procedimento amministrativo sarà

indicato in ogni decisione, in modo da spiegare le ragioni di un'immunità da un'ammenda o della riduzione del suo importo. Le imprese ammesse al programma di clemenza restano comunque soggette alle conseguenze civili derivanti dalla partecipazione all'attività illegale.

Proposta di riforma del regolamento comunitario in materia di controllo delle concentrazioni tra imprese

Nel dicembre 2002 la Commissione ha adottato una proposta di riforma del regolamento comunitario relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese[11], dando così avvio all'esame del progetto da parte degli Stati membri, tuttora in corso all'interno del gruppo di lavoro "Concorrenza" del Consiglio. La proposta di regolamento[12] fa seguito al processo di consultazione generale avviato dalla Commissione con la pubblicazione, nel dicembre 2001, del Libro verde sulla revisione del regolamento n. 4064/89.

Le principali modifiche proposte dalla Commissione attengono ai profili relativi alla giurisdizione, allo standard di valutazione, al procedimento d'esame delle concentrazioni, nonché ai poteri istruttori e sanzionatori della Commissione.

Per quanto concerne i criteri di giurisdizione, l'intento della Commissione è di ridurre l'incidenza delle notifiche e dei procedimenti multipli relativi a medesime operazioni, attribuendo alla Commissione, per quanto possibile, l'esame delle concentrazioni che, pur non avendo dimensione comunitaria in base alle soglie di fatturato previste dall'articolo 1 del regolamento, abbiano tuttavia significativi effetti transfrontalieri. In questo senso la proposta della Commissione prevede modifiche al sistema dei rinvii disciplinati dagli articoli 9 e 22 del regolamento e alle relative modalità di funzionamento, basate in particolare su:

- la ridefinizione dei criteri per il rinvio, al fine di consentire un utilizzo più esteso di tali meccanismi e di accentuare la corrispondenza tra i criteri di rinvio nelle due direzioni;

- la facoltà per la Commissione di invitare le autorità nazionali a rinviarle, ai sensi dell'articolo 22 del regolamento, l'esame di concentrazioni prive di dimensione comunitaria, o di sollecitare richieste di rinvio da parte degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 9, in relazione a operazioni di dimensione comunitaria;

---

[11] Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazioni tra imprese, in GUCE L 395/1 del 30 dicembre 1989, come modificato dal regolamento (CE) n. 1310/97 del Consiglio, del 30 giugno 1997, in GUCE L 180/1 del 9 luglio 1997.

[12] Proposta di regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, in GUCE C 20/4 del 28 gennaio 2003.

- l'attribuzione della giurisdizione esclusiva alla Commissione laddove almeno tre autorità nazionali concordino sull'opportunità di effettuare un rinvio ai sensi dell'articolo 22;

- l'applicabilità, su richiesta delle parti, degli articoli 9 e 22 anche in una fase precedente la formale notifica dell'operazione.

Riguardo agli standard di valutazione delle operazioni di concentrazione, la Commissione aveva discusso, nel Libro verde, argomenti a favore e contro un'eventuale modifica del criterio attualmente previsto dal regolamento, basato sul rischio di creazione o rafforzamento di una posizione dominante, a favore di un criterio di riduzione sostanziale della concorrenza. Al termine della consultazione la Commissione ha raggiunto la conclusione che il regolamento dovrebbe fornire un'esplicita definizione della nozione di dominanza utilizzata nel controllo delle concentrazioni, in base alla quale una o più imprese andrebbero considerate in posizione dominante laddove abbiano il potere economico, in coordinamento o meno tra loro, di influire in modo sensibile e duraturo sui parametri della concorrenza o di precludere significativamente la concorrenza.

Sotto il profilo procedurale, la Commissione intende ridefinire i termini del procedimento e introdurre tre possibili loro estensioni, due automatiche e una facoltativa. Obiettivo della Commissione è di rendere più flessibili le scadenze procedurali delle indagini sulle concentrazioni, soprattutto per i casi complessi. In particolare, secondo la proposta presentata dalla Commissione, il termine di chiusura del procedimento in prima fase sarebbe di 25 giorni lavorativi, piuttosto che un mese come è attualmente, e l'eventuale presentazione di impegni ne estenderebbe di 10 giorni lavorativi la scadenza. Inoltre, una volta avviata un'istruttoria in merito all'operazione notificata, la presentazione di rimedi in una fase già avanzata del procedimento comporterebbe un'ulteriore estensione automatica di 15 giorni dei termini di chiusura di quest'ultimo. Infine, indipendentemente dalla presentazione di impegni, le parti avrebbero il diritto di ottenere, facendone richiesta entro 15 giorni lavorativi dall'inizio dell'istruttoria, un allungamento fino a 20 giorni lavorativi dei termini del procedimento. Un'analoga estensione potrebbe essere disposta dalla Commissione, con il consenso delle parti, in qualsiasi momento successivo all'avvio dell'istruttoria.

Alcune disposizioni sono poi intese a rafforzare i poteri investigativi, decisionali e sanzionatori della Commissione, introducendo in materia di concentrazioni una disciplina per quanto possibile analoga a quella prevista dal regolamento del Consiglio n. 1/03 in relazione all'applicazione degli articoli 81 e 82 del Trattato. In tal senso la proposta prevede un'estensione dei poteri di indagine della Commissione, consentendo l'utilizzo come elementi probatori di dichiarazioni orali rese volontariamente da persone fisiche e la possibilità di imporre ammende più elevate nei confronti delle imprese che si rifiutino di fornire informazioni in loro possesso ovvero forniscano informazioni

inesatte, incomplete o fuorvianti. Alla Commissione è inoltre espressamente attribuito il potere di ordinare lo scioglimento dell'entità risultante dalla concentrazione nel caso in cui un'operazione, già realizzata, sia successivamente dichiarata incompatibile con il mercato comune. La modifica chiarisce che tale potere si estende anche alle ipotesi di concentrazioni realizzate in difetto di notifica preventiva, in violazione dell'obbligo di sospensione dell'operazione, ovvero senza osservare le condizioni previste in una decisione di autorizzazione. Laddove lo scioglimento dell'entità risultante dall'operazione non sia possibile, la Commissione potrà adottare ogni altra misura idonea a ripristinare il più possibile la situazione precedente la concentrazione, nonché provvedimenti provvisori volti ad assicurare, fino al momento dell'attuazione delle misure di ripristino, che una concorrenza effettiva non sia impedita.

Progetto di comunicazione della Commissione sulla valutazione delle concentrazioni orizzontali

Nel dicembre 2002 la Commissione ha adottato un progetto di comunicazione volto a fornire indicazioni sui criteri fondamentali da essa utilizzati ai fini della valutazione delle concentrazioni di dimensione comunitaria tra imprese operanti, o concorrenti potenziali, sul medesimo mercato rilevante (cosiddette concentrazioni orizzontali). Il progetto della Commissione si articola in cinque distinte sezioni, rispettivamente concernenti: a) i possibili effetti anticoncorrenziali delle concentrazioni orizzontali; b) il potere di mercato degli acquirenti; c) le condizioni di ingresso nel mercato; d) le considerazioni di efficienza; e) il rischio di fallimento dell'impresa oggetto di acquisizione (*failing firm*).

Sotto il profilo dei possibili effetti anticoncorrenziali, il documento individua tre principali modalità attraverso le quali una concentrazione orizzontale è suscettibile di pregiudicare in misura significativa la concorrenza, mediante la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante:

i) la concentrazione crea o rafforza una posizione di mercato predominante, consentendo all'entità risultante dall'operazione di aumentare i prezzi senza essere condizionata dal comportamento dei clienti e dei concorrenti effettivi o potenziali. Ai fini dell'accertamento di una posizione di mercato predominante il progetto indica come rilevanti una serie di fattori, tra i quali il possesso di quote di mercato molto elevate, la presenza di economie di scala nella produzione o nella distribuzione, l'accesso privilegiato alle fonti di approvvigionamento, a specifici fattori produttivi o a tecnologie particolarmente avanzate, la disponibilità di una rete di distribuzione e di vendita significativamente estesa e sviluppata, la proprietà di marchi importanti o il possesso di una consolidata reputazione commerciale;

ii) la concentrazione diminuisce il grado di concorrenza in un mercato oligopolistico eliminando vincoli concorrenziali importanti per uno o più operatori, i quali, di conseguenza, sarebbero in grado di aumentare i prezzi. In tale contesto il documento segnala l'esigenza di un'analisi incentrata in primo

luogo sull'individuazione della natura e della consistenza dei vincoli concorrenziali, primi fra tutti quelli reciprocamente esercitati dalle imprese interessate dall'operazione, che risulterebbero eliminati per effetto della concentrazione. Inoltre, nei mercati di prodotti omogenei, la probabilità che, in assenza di effetti di coordinamento, operazioni di concentrazione orizzontale conducano a un aumento dei prezzi dipenderà essenzialmente dalla possibilità e dalla convenienza, per le imprese concorrenti, di accrescere la produzione (o la capacità produttiva) in modo tempestivo e in misura sufficiente a compensare, in tutto o in parte, la riduzione nei livelli produttivi delle imprese partecipanti alla concentrazione. Nei mercati di prodotti differenziati, invece, la probabilità di un aumento dei prezzi dipenderà soprattutto dai rapporti di sostituibilità che caratterizzano i prodotti dei singoli operatori e dalla possibilità per i concorrenti delle imprese partecipanti alla concentrazione, di riposizionare o estendere la gamma dei propri prodotti in modo sufficientemente rapido e senza dover sostenere costi particolarmente elevati;

iii) la concentrazione modifica la natura dei rapporti concorrenziali in un mercato oligopolistico, consentendo o facilitando il coordinamento tacito dei comportamenti delle imprese sul mercato e permettendo a queste ultime di aumentare i prezzi senza la necessità di ricorrere ad accordi o pratiche concordate ai sensi dell'articolo 81 del Trattato. A tale proposito il progetto della Commissione evidenzia in primo luogo come la probabilità di simili effetti sia generalmente più elevata in presenza di fattori e circostanze, quali l'omogeneità dei prodotti, la stabilità delle condizioni di domanda e di offerta, la simmetria delle strutture dei costi, delle quote di mercato e del grado di integrazione verticale delle imprese, che rendono più agevole stabilire i termini e le modalità di funzionamento del meccanismo di coordinamento. Il documento illustra poi le condizioni necessarie a garantire la stabilità di un simile equilibrio, vale a dire un elevato grado di trasparenza del mercato, l'esistenza di credibili ed efficaci meccanismi deterrenti in caso di comportamenti devianti e l'inidoneità delle eventuali reazioni dei concorrenti attuali e futuri o dei clienti a pregiudicare i risultati attesi dal coordinamento.

Il progetto di comunicazione chiarisce che, a fronte di un probabile incremento di potere di mercato derivante dall'operazione, la valutazione operata dalla Commissione in merito agli effetti complessivi della concentrazione tiene conto comunque dei vincoli concorrenziali che gli acquirenti sarebbero in grado di esercitare nei confronti dell'entità risultante dall'operazione, così come della probabilità, rapidità e consistenza di possibili nuovi ingressi sul mercato in rapporto all'eventuale esistenza e dimensione di ostacoli legali, tecnici o strategici all'entrata di nuovi concorrenti.

Il documento definisce anche le condizioni necessarie affinché argomentazioni basate sui possibili guadagni di efficienza possano essere prese in considerazione ed eventualmente permettere l'autorizzazione di operazioni che sarebbero altrimenti considerate incompatibili con il mercato comune. Il progetto prevede innanzitutto che spetti alle parti l'onere di raccogliere e for-

nire in modo tempestivo tutte le informazioni utili e rilevanti al fine di illustrare la natura e l'entità degli incrementi di efficienza derivanti da una concentrazione e di dimostrare che, nonostante il rischio di effetti negativi sulla concorrenza, l'operazione comporterebbe nel complesso un beneficio netto per i consumatori. Gli asseriti incrementi di efficienza dovranno pertanto essere tali da avvantaggiare direttamente i consumatori, per esempio determinando una diminuzione dei prezzi, un aumento della qualità o lo sviluppo di prodotti innovativi e non semplicemente una riduzione di costi e un aumento dei profitti per le imprese. Dovrà inoltre trattarsi di incrementi per quanto possibile quantificabili e in ogni caso sufficientemente consistenti da compensare i potenziali effetti anticoncorrenziali dell'operazione. Le informazioni fornite alla Commissione dovranno poi consentirle di accertare la natura durevole e non puramente transitoria di tali guadagni di efficienza e la presenza di un contesto comunque sufficientemente concorrenziale da garantire la permanenza di adeguati incentivi per le imprese all'effettiva realizzazione delle efficienze derivanti dalla concentrazione e al perseguimento di ulteriori incrementi di efficienza. L'asserito aumento di efficienza dovrà anche essere una diretta conseguenza della concentrazione e non altrimenti realizzabile mediante modalità o strumenti alternativi, purché ragionevolmente praticabili, che comportino un minore impatto negativo sulla concorrenza. I vantaggi in termini di efficienza dovranno infine essere verificabili e cioè tali da permettere un controllo efficace e non eccessivamente complesso circa la probabilità che essi siano effettivamente conseguiti in un orizzonte temporale ragionevole.

Infine, il documento definisce le circostanze in presenza delle quali il rischio di fallimento dell'impresa oggetto di acquisizione potrebbe permettere di autorizzare una concentrazione altrimenti incompatibile con il mercato comune in quanto il deterioramento della struttura concorrenziale derivante dalla concentrazione si verificherebbe a prescindere dalla realizzazione o meno dell'operazione notificata. A tal fine, il progetto di comunicazione prevede che le parti debbano essere in grado di dimostrare che in assenza di un'acquisizione l'impresa cesserebbe di operare e gli elementi del suo patrimonio uscirebbero inevitabilmente dal mercato e, inoltre, che l'acquisizione da parte di una diversa impresa, tra quelle verosimilmente interessate, non comporterebbe effetti anticoncorrenziali minori rispetto a quelli derivanti dalla concentrazione notificata.

Attività di assistenza tecnica in materia di diritto e politica della concorrenza

L'Autorità contribuisce attivamente, mediante la partecipazione di propri rappresentanti ed esperti, a numerose di iniziative di assistenza tecnica in materia di diritto e politica della concorrenza organizzate da varie istituzioni internazionali a favore di Paesi in via di sviluppo o in fase di transizione verso un'economia di mercato. Negli ultimi anni tale impegno si è considerevolmente intensificato in ragione della diretta partecipazione dell'istituzione all'organizzazione e attuazione di una serie di programmi bilaterali di assi-

stenza tecnica, rispettivamente a favore delle autorità di concorrenza della Romania, della Repubblica Ceca, di Malta e della Federazione Russa.

Le attività di assistenza tecnica alla Romania, alla Repubblica Ceca e a Malta, si inseriscono nel quadro di tre distinti progetti comunitari di gemellaggio (*twinning*), finanziati dall'Unione europea. I programmi di gemellaggio originano da un'iniziativa assunta dalla Commissione europea nel 1998 al fine di rafforzare, tramite la cooperazione fra amministrazioni ed enti degli Stati membri e organismi omologhi nei Paesi candidati, la capacità istituzionale, amministrativa e giudiziaria dei Paesi candidati in vista della loro adesione all'Unione europea, fornendo sostegno politico e supporto tecnico ai necessari processi di adeguamento dei relativi ordinamenti nazionali ai principi e alle regole sviluppati in ambito comunitario.

Nel novembre 2002 si è positivamente concluso il progetto "Twinning PHARE" (*Effective Enforcement of Competition and State Aid Policy* - Reference No. RO 99/IB-FI-03), nell'ambito del quale, a partire dal luglio 2001, Italia e Germania si erano congiuntamente impegnate a fornire assistenza alla Romania nelle due aree, aiuti di Stato e concorrenza, nelle quali si articolava la struttura del programma di cooperazione. Nonostante la formale unitarietà del progetto dal punto di vista amministrativo, tali aree hanno costituito in pratica altrettante componenti autonome, affidate alla competenza del Ministero delle finanze tedesco per la parte relativa agli aiuti di Stato e all'Autorità per l'ambito concorrenza. Relativamente all'attività in tema di concorrenza, il progetto ha consentito il conseguimento di alcuni significativi obiettivi, quali l'adeguamento della legislazione rumena alla disciplina comunitaria in materia di intese verticali e di accordi di cooperazione orizzontale; lo svolgimento di una intensa e apprezzata attività di formazione, rivolta in primo luogo al personale delle due autorità di concorrenza rumene (il Consiglio della Concorrenza e l'Ufficio della Concorrenza), ma anche ai giudici rumeni della Corte Suprema e della Corte d'appello di Bucarest; l'organizzazione presso l'Autorità di visite di studio, periodi di tirocinio e *stage* per dirigenti e funzionari delle autorità rumene; la prestazione di una consulenza continuativa, diretta ad accrescere l'efficacia, la trasparenza e la visibilità dell'azione amministrativa delle due autorità di concorrenza rumene e a promuovere una maggiore e più efficiente cooperazione tra le due istituzioni. I positivi risultati conseguiti nell'ambito del progetto trovano conferma in un rapporto pubblicato dalla Commissione europea nell'ottobre 2002 sui progressi fatti dalla Romania con riferimento al capitolo "Concorrenza" delle negoziazioni per l'adesione all'Unione europea; come pure nella scelta effettuata dalle autorità di concorrenza rumene di affidare all'Autorità la gestione delle attività di assistenza in materia di concorrenza previste nel quadro di un nuovo progetto biennale di gemellaggio, anche questo con la partecipazione del Ministero delle finanze tedesco per la parte relativa agli aiuti di Stato, la cui data di inizio è prevista per l'estate 2003.

Nel settembre 2002 ha avuto inizio il progetto di gemellaggio "Twinning

PHARE" (*Protection of Economic Competition and Market Development in the Czech Republic* - Reference No. CZ01/IB/OT-04) tra le autorità di concorrenza italiana e della Repubblica Ceca. Anche in questo caso l'obiettivo principale del progetto, che terminerà nell'agosto 2004, consiste nel rafforzamento dei meccanismi di mercato nella Repubblica Ceca, in particolare attraverso il recepimento e l'efficace applicazione, a livello nazionale, del cosiddetto *acquis communautaire* in materia di concorrenza. A tal fine il programma prevede diverse aree di intervento e una serie di attività volte a garantire la corretta trasposizione dei più recenti regolamenti del Consiglio e della Commissione, il rafforzamento dei poteri di segnalazione dell'autorità ceca, con particolare riferimento ai settori regolamentati, e la piena applicazione dei principi di concorrenza elaborati dalla prassi e dalla giurisprudenza comunitaria. A queste attività si aggiungono iniziative di formazione per i funzionari dell'autorità di concorrenza ceca, dirette a favorire, tramite l'organizzazione di appositi seminari nella Repubblica Ceca o periodi di tirocinio presso l'Autorità, la diffusione delle conoscenze, lo scambio di esperienze e lo sviluppo delle capacità professionali necessarie a una corretta ed efficace applicazione delle norme di concorrenza.

Nell'ambito del progetto di gemellaggio "Twinning Light" (*Setting up of a Merger Task Force* - Reference No. MT2001/IB/COMP/01/TL), avviato nel luglio 2002, l'Autorità si è impegnata a fornire assistenza all'autorità di concorrenza maltese nell'introduzione di un regime nazionale di controllo preventivo delle operazioni di concentrazione. Il progetto ha portata e durata più limitate di quelli descritti in precedenza e avrà termine nel giugno 2003. Il programma, già in fase di avanzata realizzazione, prevedeva una prima fase di assistenza all'autorità maltese nella definizione e nel completamento dell'impianto normativo, terminata con l'adozione del regolamento sul controllo delle concentrazioni, entrato ufficialmente in vigore il 1° gennaio 2003. Parallelamente, sono state avviate, e in parte realizzate, iniziative di formazione specificamente dirette a perfezionare le conoscenze dei funzionari maltesi relativamente alla natura e alle modalità di utilizzo degli strumenti di analisi e di valutazione dell'impatto concorrenziale delle concentrazioni. Ulteriori attività nell'ambito del progetto riguardano infine l'organizzazione di visite di studio di funzionari maltesi presso la Direzione Generale Concorrenza della Commissione europea e altre autorità nazionali di concorrenza, nonché l'assistenza nella predisposizione di un regolamento di applicazione volto a disciplinare in maggiore dettaglio aspetti procedurali del regime maltese di controllo delle concentrazioni, soprattutto in materia di esercizio dei diritti di difesa, accesso agli atti e audizioni.

Nel quadro di un'altra iniziativa di cooperazione bilaterale, avviata nel 2001 a seguito di un'intesa tra il Ministero delle Attività Produttive italiano e il Ministero per le politiche antimonopolio e il sostegno all'imprenditoria della Federazione Russa, l'Autorità ha ricevuto, nel maggio 2002, la visita di una delegazione del Ministero russo e ha organizzato a Celiabinsk, nel mese

di dicembre, un seminario di formazione sul diritto e la politica della concorrenza. L'obiettivo primario del programma di cooperazione è di promuovere il confronto e lo scambio tra le esperienze acquisite dalle due istituzioni nell'applicazione delle rispettive legislazioni nazionali di tutela e promozione della concorrenza. Al seminario hanno partecipato, oltre a due esperti dell'Autorità italiana, circa 20 funzionari del Ministero russo provenienti dall'Ufficio territoriale di Celiabinsk e da altri dipartimenti regionali, nonché rappresentanti delle autorità e delle amministrazioni locali della regione di Celiabinsk. Come già in passato, il formato del seminario prevedeva la presentazione e la discussione di casi di concorrenza già decisi dalle rispettive autorità nazionali, così da consentire una discussione più immediata e concreta in ordine all'analisi economica e alla disciplina giuridica degli accordi e delle pratiche concertate, delle concentrazioni e degli abusi di posizione dominante, nelle due giurisdizioni. Su richiesta del Ministero russo, una sessione del seminario è stata inoltre dedicata alla discussione dei profili di diritto e politica della concorrenza più specificamente attinenti al settore degli appalti pubblici. La visita all'Autorità ha inoltre consentito ai rappresentanti del Ministero russo di acquisire una più diretta conoscenza dell'organizzazione e degli interventi dell'Autorità italiana, con particolare riguardo alle metodologie e gli strumenti utilizzati nell'ambito delle procedure di indagine, di esame e di valutazione delle diverse fattispecie anticoncorrenziali.

Infine, nel maggio 2002, accogliendo una specifica richiesta dell'autorità di concorrenza della Bulgaria, l'Autorità ha ricevuto la visita di una delegazione di funzionari di questa autorità a beneficio dei quali sono stati organizzati, nel corso della loro permanenza, un programma di seminari interni sull'organizzazione, l'attività e i rapporti istituzionali e internazionali dell'Autorità, nonché un incontro con rappresentanti dell'Autorità italiana per le garanzie nelle comunicazioni.

La Rete Internazionale della Concorrenza

Nel settembre 2002 l'Autorità ha organizzato a Napoli la prima conferenza annuale della Rete Internazionale della Concorrenza (*International Competition Network*), un'iniziativa avviata nell'ottobre 2001 e aperta all'adesione e alla partecipazione delle autorità di tutela della concorrenza di tutti i Paesi che hanno adottato una normativa antitrust. Finora, all'iniziativa hanno aderito più di settanta autorità, ivi comprese quelle di numerosi Paesi in via di sviluppo. Obiettivo primario della Rete è la realizzazione di un contesto di collaborazione e di dialogo a livello mondiale tra istituzioni di tutela della concorrenza, orientato all'analisi e alla soluzione dei problemi connessi all'applicazione delle leggi nazionali di concorrenza nei confronti di pratiche commerciali e transazioni economiche che, per effetto della crescente integrazione dei mercati, tendono sempre più spesso ad assumere rilevanza internazionale.

Alla conferenza inaugurale di Napoli hanno partecipato sessantatre auto-

rità di cinquantasei diversi Paesi, rappresentanti di organizzazioni internazionali quali l'OCSE, l'UNCTAD e la Banca Mondiale, e circa cinquanta esperti non governativi in rappresentanza del mondo imprenditoriale, accademico e delle associazioni dei consumatori. In quella sede sono stati presentati e discussi, nel corso di distinte sessioni, i primi risultati dell'attività svolta all'interno dei diversi gruppi e sottogruppi di lavoro della Rete, in particolare in tema di criteri di analisi e di valutazione delle concentrazioni, di procedure per la notifica di tali operazioni e di promozione della concorrenza (*competition advocacy*).

Relativamente ai criteri di valutazione delle concentrazioni, il dibattito si è incentrato sul confronto tra i tre principali standard utilizzati nelle diverse giurisdizioni, rispettivamente il criterio di dominanza, della riduzione sostanziale della concorrenza e dell'interesse pubblico. La discussione ha evidenziato l'esistenza di un significativo grado di convergenza tra i primi due test, entrambi esclusivamente incentrati sull'analisi del possibile impatto delle concentrazioni sulla concorrenza, e le maggiori complessità inevitabilmente connesse a regimi che affidino a organismi tecnici la valutazione di tali operazioni sulla base di considerazioni legate alla tutela di ulteriori interessi pubblici, quali per esempio l'occupazione, lo sviluppo economico o la sicurezza nazionale.

La conferenza annuale ha inoltre approvato alcuni principi guida e una serie di criteri generali di riferimento in materia di procedure di notifica e di esame delle concentrazioni, orientati a ridurre per quanto possibile, tramite una maggiore convergenza dei regimi nazionali, gli oneri per le imprese connessi a operazioni di concentrazione che, in ragione della rilevanza o della dimensione geografica delle attività delle imprese interessate, risultino soggette a obblighi di comunicazione e a procedure di controllo in una pluralità di giurisdizioni.

In materia di *competition advocacy*, la discussione ha confermato l'importanza di un impegno attivo delle autorità di concorrenza nel garantire, per quanto possibile, che le politiche pubbliche siano orientate al rispetto e alla promozione dei meccanismi concorrenziali. L'esperienza delle singole autorità nazionali evidenzia peraltro come dal punto di vista istituzionale la scelta tra le soluzioni astrattamente configurabili vari in pratica in misura considerevole in funzione del grado di sviluppo economico, dell'ambiente sociale e della disponibilità di risorse.

Al termine della conferenza è stato concordato il programma di lavoro in vista della prossima conferenza annuale che si terrà a Mérida, in Messico, nel giugno 2003. In questa prospettiva è stato rinnovato il mandato dell'attuale gruppo di coordinamento della Rete e deliberata la creazione di due ulteriori gruppi di lavoro. Al primo è stata affidata la definizione delle regole di funzionamento della Rete e in particolare delle modalità di elezione dei membri del gruppo di coordinamento, secondo criteri che assicurino sufficienti garanzie in termini di equilibrata rappresentanza delle diverse aree geografiche. L'attività del secondo gruppo di lavoro, che affiancherà quelli già esi-

stenti in materia di promozione della concorrenza e di concentrazioni, si concentrerà invece su obiettivi di rafforzamento istituzionale delle autorità di concorrenza nei Paesi in via di sviluppo, con particolare attenzione all'analisi dei benefici derivanti dall'applicazione delle regole di concorrenza e all'individuazione delle modalità più efficaci per l'organizzazione e la realizzazione di iniziative di assistenza tecnica a favore di tali Paesi.

ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICO (OCSE)

Nel 2002 il Comitato Concorrenza dell'OCSE ha proseguito attraverso la predisposizione di studi e l'organizzazione di tavole rotonde la propria attività di approfondimento delle tematiche relative al diritto e alla politica della concorrenza, al fine di promuovere una sempre maggiore convergenza e una più stretta cooperazione tra i Paesi membri nell'interpretazione e nell'attuazione delle rispettive normative antitrust[13].

Nell'ambito della tavola rotonda sugli "Sconti fedeltà", il Comitato ha analizzato e discusso le implicazioni concorrenziali derivanti dall'applicazione di tali pratiche commerciali, mettendo in rilievo la complessità del loro potenziale impatto sulla concorrenza e l'efficienza. Effetti positivi possono, infatti, derivare dalla riduzione dei costi di transazione o delle asimmetrie informative, da un maggiore allineamento dei prezzi ai costi, da una migliore programmazione della produzione e dallo sfruttamento di economie di scala e di gamma. Al tempo stesso, tali pratiche possono dar luogo a fenomeni di discriminazione, restringere le opportunità di accesso ai mercati, ridurre la trasparenza dei prezzi o facilitare assetti e comportamenti collusivi. L'applicazione delle norme di concorrenza agli sconti fedeltà richiede pertanto un approccio basato su un'analisi degli effetti potenzialmente associati a tali sconti in relazione alle circostanze specifiche di ciascun singolo caso. Quanto ai fattori e alle condizioni ritenuti necessari al fine di accertare la natura anticoncorrenziale degli sconti fedeltà, le esperienze dei diversi Paesi evidenziano l'esistenza di orientamenti differenziati. In alcune giurisdizioni esiste, infatti, la tendenza a considerare illeciti tali sconti laddove praticati da imprese dominanti. In altre, invece, una maggiore enfasi viene posta sulla necessità di dimostrare, in ciascun caso, l'esistenza di effetti complessivamente negativi per gli stessi acquirenti inizialmente avvantaggiati dall'applicazione di sconti fedeltà. Particolare attenzione, inoltre, meritano quelle tipologie di sconti fedeltà che si traducono, al margine, nell'applicazione di prezzi sensibilmente inferiori ai costi. Tali sconti, infatti, pur non integrando fattispecie di prezzi predatori, consentono tuttavia di ostacolare in misura significativa l'ingresso o la crescita di operatori più efficienti, ovvero la diffusione di comportamenti maggiormente concorrenziali.

[13] 1 documenti pubblici relativi all'attività del Comitato sono accessibili sul sito http://www.oecd.org/daf/clp/.

La tavola rotonda sulle "Concentrazioni nei mercati a elevata innovazione" ha confermato l'esistenza di numerose difficoltà sperimentate in tale ambito dalle autorità nazionali nella definizione dei mercati, nella valutazione delle barriere all'entrata e nell'individuazione delle possibili modalità di evoluzione di questi mercati. In questo contesto, è stata sottolineata l'opportunità di attribuire una minore rilevanza alle caratteristiche strutturali, e in particolare il grado di concentrazione di tali mercati, l'esigenza di una migliore comprensione delle relative caratteristiche e modalità di funzionamento, nonché la necessità di un'analisi maggiormente focalizzata sui possibili effetti delle concentrazioni sulla capacità e gli incentivi delle parti e dei loro concorrenti a innovare. Particolari difficoltà emergono inoltre nell'individuazione di chiari e condivisi criteri di riferimento nei casi che implichino complessi *trade-off* tra gli effetti, spesso divergenti, che determinate concentrazioni possono produrre da un lato sui processi innovativi e, dall'altro, sul livello dei prezzi di prodotti già esistenti. La tavola rotonda ha infine evidenziato come nei mercati a elevata innovazione il ricorso a rimedi comportamentali estremamente specifici sia in generale assai più diffuso di quanto normalmente avviene nel controllo delle operazioni di concentrazione in altri mercati.

Nella tavola rotonda sui "Criteri sostanziali nella valutazione delle concentrazioni" il Comitato ha analizzato le differenze tra i diversi test utilizzati nelle varie giurisdizioni, la necessità o meno di procedere al riguardo a una sostanziale armonizzazione delle legislazioni nazionali e le eventuali differenze derivanti dall'applicazione dei diversi test in ordine alla valutazione di casi ipotetici appositamente predisposti dal Segretariato. La discussione ha riguardato in particolare il confronto tra i due standard più diffusi nei diversi regimi nazionali, il criterio della riduzione sostanziale della concorrenza (*substantial lessening of competition* o SLC), ovvero quello della creazione o rafforzamento di una posizione dominante. Opinioni diverse sono emerse in merito all'esistenza, alla natura e alla rilevanza delle differenze tra i due test, soprattutto con riferimento alla considerazione dei possibili guadagni di efficienza derivanti dalle operazioni di concentrazione, all'orizzonte temporale di riferimento nella valutazione dei possibili rischi per la concorrenza e alle possibilità di intervento nei confronti di operazioni di concentrazione al di sotto della soglia della dominanza singola o collettiva. Posizioni differenziate sono state espresse anche in ordine alla valutazione dei risultati applicativi derivanti dall'applicazione dei due test ai casi ipotetici illustrati nel documento del Segretariato. Alcune delegazioni, infine, hanno rilevato l'importanza di un processo di allineamento dei diversi regimi nazionali su uno dei due test, mentre altre hanno sottolineato piuttosto l'opportunità di una maggiore convergenza nelle modalità di interpretazione e di concreta applicazione dei criteri di valutazione adottati nelle diverse giurisdizioni.

La tavola rotonda sul tema delle "Strategie di comunicazione delle autorità di concorrenza" ha registrato una generale convergenza circa il ruolo e l'importanza di un'attiva politica di comunicazione, segnalando la necessità

per le autorità di concorrenza di definire un'efficace strategia comunicativa diretta a promuovere, attraverso una migliore e più diffusa conoscenza della legge e delle decisioni adottate in applicazione delle relative norme, lo sviluppo di un'adeguata cultura della concorrenza nel settore privato come in quello pubblico, nonché un più generale sostegno alle politiche intese a favorire il rispetto dei principi e il rafforzamento dei meccanismi concorrenziali nei diversi settori dell'economia.

Il Gruppo di Lavoro "Concorrenza e Regolamentazione" del Comitato ha continuato l'attività di analisi degli aspetti inerenti la riforma in senso pro-concorrenziale della regolamentazione, approfondendo in particolare i temi del processo di liberalizzazione e apertura alla concorrenza nel settore dell'energia elettrica e della misurazione dei costi dei servizi di accesso.

La tavola rotonda su "Concorrenza e regolazione nel settore elettrico" ha esaminato i nodi maggiormente problematici del processo di apertura del mercato elettrico alla luce delle esperienze di liberalizzazione di alcuni Paesi quali Stati Uniti e Regno Unito. Con riferimento alla Comunità europea, è stato sottolineato come la prima direttiva di liberalizzazione del settore elettrico si sia dimostrata insufficiente per la creazione di un mercato effettivamente concorrenziale in quanto i problemi di concorrenza in Europa non traggono origine da una carenza di capacità trasmissiva, ma dalla generale insufficienza di capacità nell'interconnessione tra reti trasmissive di Paesi diversi. Proprio per questo la nuova direttiva, attualmente in discussione al Consiglio, prevede la totale liberalizzazione delle forniture di elettricità entro il 2005 e, contemporaneamente, impone a tutti gli Stati membri di rafforzare i nodi d'interconnessione in modo da garantire che fino al 10% dei consumi nazionali possa eventualmente essere soddisfatto tramite importazioni. Nonostante il mercato geografico rilevante per la generazione di energia elettrica non sia limitato dai confini nazionali, tuttavia gli assetti regolamentari continuano a rimanere strettamente nazionali. Di qui la difficoltà di introdurre una struttura regolamentare efficace e l'opportunità di considerare l'istituzione di un regolatore sopranazionale, un'ipotesi attualmente in discussione tra i Paesi nordici a seguito della creazione tra questi Paesi di un mercato comune integrato per l'energia elettrica. Per quanto concerne le indicazioni di *policy*, il dibattito ha segnalato in particolare l'importanza della separazione verticale della rete di trasmissione e della separazione orizzontale delle attività di generazione; l'opportunità di introdurre un notevole grado di flessibilità nel sistema, per esempio consentendo sia ai fornitori sia agli acquirenti di elettricità di operare da entrambi i lati del mercato, al fine di permettere una più efficace disciplina del potere di mercato degli operatori marginali; l'esigenza di un adeguato ed efficace coordinamento istituzionale tra regolatori, soprattutto nei governi federali.

La tavola rotonda sulla "Misurazione dei costi dei servizi di accesso" si inserisce nel quadro di una serie di studi del gruppo di lavoro effettuati in vista della preparazione di un rapporto sulle tariffe di accesso, con particola-

re riferimento al settore delle telecomunicazioni. Partendo dalla considerazione che in quasi tutti i Paesi OCSE i regimi di regolamentazione nel settore delle telecomunicazioni prevedono che le tariffe siano orientate ai costi, è stato approfondito il problema di come misurare in pratica i costi dell'impresa regolamentata, tenendo conto del fatto che nei servizi di pubblica utilità la quota largamente maggioritaria dei costi di produzione è rappresentata dalla remunerazione e dall'ammortamento di elevati investimenti (non recuperabili) in capitale fisso e durevole. Rispetto al volume di produzione dell'impresa in ciascun periodo, questi costi possono pertanto essere considerati come costi comuni di cui è noto l'ammontare totale, ma di cui è difficile stabilire la ripartizione temporale secondo criteri chiari e inequivocabili. Il soggetto regolatore può certamente garantire che il valore netto attuale delle remunerazioni al capitale investito nell'impresa lungo l'intero arco della sua attività economica sia pari a zero. Tuttavia tale vincolo può in linea di principio essere soddisfatto da una pluralità di soluzioni alternative in termini di distribuzione temporale dei costi di capitale e quindi dei ricavi consentiti all'impresa regolamentata in ciascun periodo di riferimento. Nella maggior parte dei settori regolamentati sarebbe quindi economicamente più appropriato un processo inverso rispetto a quello abitualmente seguito, diretto cioè alla determinazione di costi orientati ai prezzi. In particolare, per quanto riguarda i servizi di accesso alle reti di telecomunicazioni, i relativi prezzi dovrebbero essere preferibilmente fissati in funzione del livello e della struttura dei prezzi dei servizi finali (comunque determinati), piuttosto che in funzione dei costi dell'operatore dominante.

Nell'ambito del Gruppo di Lavoro su "Concorrenza e Cooperazione internazionale" oggetto di analisi sono stati i temi concernenti l'armonizzazione delle procedure in materia di controllo delle concentrazioni e i cartelli *hard core*. La discussione sul primo argomento, basata anche sulle informazioni sui diversi sistemi nazionali raccolte in un documento del Segretariato OCSE, ha riguardato in particolare tre aspetti attinenti ai regimi di notificazione delle concentrazioni: benefici e svantaggi connessi a obblighi di notifica basati sull'utilizzo di soglie espresse in termini di quote di mercato; la misura in cui l'obbligo di notifica delle concentrazioni è collegato a un livello minimo di presenza economica delle imprese (in termini di fatturato o di *assets*) nel territorio nazionale; l'esistenza o meno di specifici termini per l'effettuazione della notifica e il momento a partire dal quale tali termini decorrono. Relativamente alle soglie di notifica, la discussione ha messo in evidenza che, nelle giurisdizioni che le prevedono, le soglie espresse in termini di quote di mercato rappresentano generalmente un criterio alternativo diretto a consentire il controllo preventivo di operazioni potenzialmente anticoncorrenziali altrimenti non soggette all'obbligo di notifica basato sul parametro dimensionale (fatturato o *assets*). L'esperienza di questi Paesi sembra tuttavia confermare che l'utilizzo di soglie in termini di quote di mercato introduce elementi di maggiore complessità e incertezza nelle procedure di notifica, derivanti soprattutto dalla necessità di una preliminare e non contro-

versa definizione del mercato rilevante. Inoltre, soglie espresse in termini di fatturato globale implicano il rischio di un'estensione dell'obbligo di notifica a un numero significativo di concentrazioni che, coinvolgendo imprese estere non operanti o che hanno solo una presenza economica marginale nel paese interessato, solo raramente possono avere un impatto concorrenziale apprezzabile sul mercato nazionale. Infine, per quanto concerne i termini per la notificazione, si è osservato come tale aspetto risulti sostanzialmente rilevante solo nelle giurisdizioni nelle quali la legge non prevede un periodo di sospensione obbligatoria della concentrazione e il termine è quindi volto a consentire all'autorità di concorrenza di intervenire prima che una concentrazione con effetti anticoncorrenziali sia posta in essere o comunque il più rapidamente possibile successivamente alla sua realizzazione. Tuttavia, la diversità dei termini previsti nei singoli Paesi può significativamente limitare le opportunità di cooperazione e di coordinamento tra autorità nazionali ai soli casi in cui le parti vi abbiano uno specifico interesse e trovino pertanto conveniente notificare contemporaneamente la concentrazione in più giurisdizioni.

In tema di cartelli *hard core*, e in vista del secondo rapporto sull'applicazione della relativa Raccomandazione OCSE[14] che il Segretariato dovrà predisporre e trasmettere al Consiglio nel 2003, sono stati esaminati e approfonditi diversi aspetti dell'azione di contrasto nei confronti degli accordi e delle pratiche di cartello, con particolare attenzione, tra gli altri, all'efficacia dei regimi sanzionatori e degli strumenti di cooperazione internazionale. In tale ambito è stata ribadita l'inadeguatezza di sistemi basati esclusivamente su sanzioni pecuniarie alle imprese - che per essere realmente efficaci dovrebbero prevedere ammende elevatissime e difficilmente applicabili – e l'opportunità di un maggiore ricorso a sanzioni individuali (di natura amministrativa o penale). Queste ultime accrescerebbero infatti sensibilmente il potenziale di deterrenza dei regimi sanzionatori nel loro complesso, anche in ragione dei maggiori incentivi che ne deriverebbero per le persone fisiche a offrire la propria collaborazione nell'individuazione degli accordi di cartello e nell'acquisizione di decisivi elementi di prova. Ulteriori benefici in termini di deterrenza potrebbero inoltre conseguire da una riduzione dei vincoli attualmente esistenti in materia di scambio di informazioni confidenziali tra autorità di concorrenza, diretta a promuovere una più estesa cooperazione internazionale. Nei casi di cartelli multigiurisdizionali, infatti, ciò aumenterebbe la probabilità di interventi paralleli da parte di tutti i Paesi interessati dalla violazione e di sanzioni complessivamente più adeguate all'entità dei profitti generalmente risultanti dalla partecipazione a cartelli di dimensione internazionale.

Nel 2002 il Gruppo di Lavoro congiunto "Commercio e Concorrenza" ha proseguito l'analisi delle tematiche relative ai rapporti tra politica commerciale e politica antitrust, in particolare attraverso l'approfondimento dei

[14] *OECD Recommendation Concerning Effective Action Against Hard Core Cartels*, (C(98)35/Final).

profili concernenti l'applicazione dei principi fondamentali dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) nel quadro di un possibile accordo multilaterale in materia di concorrenza, nonché i vantaggi e le modalità applicative di meccanismi di *peer review* quale strumento alternativo alle procedure di risoluzione delle controversie nell'ambito di un tale accordo multilaterale. Il primo tema è stato oggetto di una tavola rotonda nel corso della quale è stata esaminata e discussa la possibilità di definire il contenuto e l'estensione dei principi OMC di trasparenza, non discriminazione e correttezza procedurale nel contesto di un accordo multilaterale sulla concorrenza, analizzando anche se e in quali termini possano essere individuati degli standard minimi da incorporare in un eventuale accordo multilaterale.

Quanto ai possibili vantaggi derivanti dall'adozione di un sistema di *peer review,* questi sarebbero principalmente collegati alla promozione di una maggiore trasparenza, nonché di una maggiore convergenza sia delle legislazioni nazionali antitrust, sia negli orientamenti delle autorità di concorrenza nei confronti di condotte anticoncorrenziali che abbiano un impatto sul commercio internazionale. Inoltre, la *peer review* viene indicata quale possibile strumento "morbido" di risoluzione delle controversie nell'applicazione di un accordo multilaterale sulla concorrenza, in quanto non vincolante e volta a rappresentare un forum di discussione delle politiche di applicazione della normativa antitrust nei diversi Paesi.

Il Gruppo di Lavoro ha infine approvato un documento del Segretariato sul principio di esaurimento internazionale dei diritti di proprietà intellettuale. Il documento esamina gli effetti in termini di benessere, a livello nazionale e internazionale, delle politiche di divieto delle importazioni parallele di prodotti oggetto di diritti di proprietà intellettuale e le indicazioni risultanti da alcuni recenti studi empirici commissionati in proposito da vari Paesi. Il documento non contiene raccomandazioni specifiche, ma individua una serie di ragioni per le quali le politiche in materia di importazioni parallele possono risultare differenti nei diversi contesti nazionali.

ORGANIZZAZIONE MONDIALE PER IL COMMERCIO (OMC)

Nel 2002 sono proseguite a Ginevra le riunioni del Gruppo di Lavoro "Commercio e Concorrenza", istituito nel 1996 presso l'OMC con lo scopo di approfondire le tematiche relative all'interazione tra politiche commerciali e politiche della concorrenza.

Ampio spazio è stato dedicato all'approfondimento e al confronto tra gli Stati membri sui temi, individuati nella Conferenza Ministeriale di Doha come rilevanti ai fini di un possibile accordo multilaterale sulla concorrenza, concernenti l'applicazione dei principi di base dell'OMC (trasparenza, non discriminazione ed equità dei regimi procedurali) alle normative antitrust, nonché l'individuazione delle violazioni *hardcore*, le modalità di cooperazione volontaria e le attività di assistenza tecnica finalizzate a sostenere e promuovere l'adozione di adeguate normative nazionali di tutela della concorrenza.

Relativamente alle attività di assistenza tecnica, la maggioranza dei Paesi membri ha concordato sulla necessità di una stretta collaborazione tra le diverse organizzazioni intergovernative, sull'importanza dei canali di cooperazione regionali e bilaterali e sull'opportunità di definire programmi ispirati a principi di flessibilità e progressività al fine di promuovere lo sviluppo di una effettiva cultura della concorrenza tenendo in considerazione le peculiarità dei diversi sistemi economici. E' stata inoltre sottolineata l'esigenza che i programmi di assistenza tecnica siano realizzati in parallelo alle negoziazioni in ambito OMC, così da permettere ai Paesi in via di sviluppo un'adeguata valutazione delle possibili implicazioni di un accordo multilaterale sulla concorrenza in rapporto alle prospettive e alle opportunità di crescita dei rispettivi sistemi economici.

Ad avviso della Commissione e degli Stati membri dell'Unione europea, un accordo multilaterale sulla concorrenza non implicherebbe l'armonizzazione delle singole legislazioni, ma dovrebbe avere come obiettivo l'adozione di regole e principi comuni cui ispirarsi nell'adozione e nell'applicazione delle normative nazionali in materia di concorrenza e tener conto, pertanto, della necessità di contemperare le diversità dei regimi nazionali. In particolare, l'accordo multilaterale dovrebbe basarsi sui principi fondamentali della non discriminazione, della trasparenza e della correttezza procedurale. Ciò comporterebbe l'obbligo per i Paesi aderenti di assicurare un'applicazione delle norme di concorrenza non differenziata in funzione della nazionalità delle imprese, evitando l'adozione di misure che possano pregiudicare un'effettiva parità di opportunità concorrenziali tra prodotti e servizi nazionali ed esteri. Inoltre, la difficoltà di individuare a priori una discriminazione *de facto* (ovvero quel tipo di discriminazione sostanziale derivante dalle concrete modalità di applicazione della normativa antitrust) limiterebbe il contenuto del suddetto principio di non discriminazione alle sole discriminazioni *de jure*, quelle cioè formalmente previste dalle legislazioni nazionali di tutela della concorrenza. In relazione al principio di trasparenza, l'ambito d'applicazione è stato individuato nell'obbligo della pubblicità delle leggi, dei regolamenti, delle linee guida per l'applicazione delle regole di concorrenza e degli eventuali regimi di esenzione o esclusione settoriale. Il principio della correttezza procedurale implicherebbe a sua volta il rispetto del contraddittorio, la necessità di procedimenti amministrativi e giurisdizionali equi e imparziali, nonché la tutela delle informazioni riservate.

Per quanto concerne le modalità di cooperazione, queste dovrebbero riguardare in primo luogo la consultazione tra Paesi coinvolti da pratiche anticoncorrenziali aventi un impatto sul commercio internazionale, nonché lo scambio di informazioni in relazione ai casi specifici, nel rispetto delle limitazioni poste dalle legislazioni nazionali in tema di riservatezza. Inoltre, una più intensa cooperazione dovrebbe essere realizzata mediante regolari scambi d'informazioni e di esperienze e l'analisi congiunta di problematiche generali in tema di concorrenza e commercio internazionale. A tale proposito è stata auspicata la costituzione di un Comitato sulla politica della concorrenza

nell'ambito dell'OMC. Il Comitato dovrebbe favorire gli scambi informativi sulle diverse esperienze nazionali, esaminare nel dettaglio le politiche di concorrenza dei diversi Stati membri dell'OMC e predisporre rapporti periodici sugli orientamenti della politica della concorrenza, con particolare riguardo agli aspetti collegati al commercio internazionale. Infine, è stato sottolineato come tale cooperazione internazionale debba avere una chiara natura volontaria, escludendo qualsiasi forma di obbligatorietà.

Tra i benefici di un accordo multilaterale particolare importanza assume la possibilità di contrastare più efficacemente le condotte anticoncorrenziali di dimensione internazionale e di maggiore gravità come i cartelli *hard core*, consistenti negli accordi tra imprese concorrenti volti alla fissazione dei prezzi, alla limitazione della produzione, alla spartizione dei mercati e al coordinamento dei comportamenti in sede di partecipazione a procedure di gara. Gli effetti negativi derivanti da tali accordi sono discussi e ampiamente documentati in due documenti rispettivamente predisposti dall'OCSE (*OECD Hard Core Cartel Report 2000*) e dalla Banca Mondiale (*World Development Report 2001*), dai quali emerge che i Paesi in via di sviluppo subiscono danni in misura almeno pari, se non maggiore, a quelli causati nei Paesi sviluppati dai cartelli di dimensione internazionale. Ampio consenso si è pertanto registrato in ordine alla necessità di un'espressa proibizione di tali pratiche all'interno di un accordo multilaterale. Secondo il documento presentato dalla Commissione, un eventuale accordo multilaterale dovrebbe prevedere l'adozione di adeguate politiche e disposizioni legislative nazionali, incentrate in particolare su: un esplicito divieto dei cartelli *hardcore*; una definizione chiara e precisa di tali pratiche sulla base della nozione contenuta nella raccomandazione OCSE del 1998[15]; l'individuazione delle pratiche non comprese nella nozione di *hard core cartel*; la previsione di sanzioni dotate di adeguata capacità dissuasiva.

Nel corso delle riunioni del Gruppo di lavoro numerosi Paesi (tra cui gli Stati Uniti, il Canada, la Corea del Sud, la Svizzera, l'Australia, il Sud Africa, il Giappone, la Tailandia e la Nuova Zelanda) hanno espresso opinioni in accordo con quelle sostenute dalla Commissione europea, evidenziando il raggiungimento di un diffuso consenso sui temi oggetto d'approfondimento in vista della prossima Conferenza Ministeriale che si terrà a Cancun, in Messico, nel settembre 2003. Tuttavia alcuni Paesi (tra cui, principalmente, India e Malesia), pur rilevando i potenziali benefici derivanti da un accordo multilaterale di regole della concorrenza, hanno manifestato perplessità in merito ai vantaggi effettivamente derivanti da un eventuale accordo per i Paesi in via di sviluppo. In particolare, sono emerse, nell'ambito delle discussioni, posizioni differenziate in merito alla definizione delle pratiche anticoncorrenziali qualificabili come cartelli *hard core* e al loro trattamento (divieto *per se* o approccio *rule of reason*). E' stata inoltre evidenziata la necessità di

[15] *OECD Recommendation Concerning Effective Action Against Hard Core Cartels*, cit..

chiarire il rapporto tra sviluppo e concorrenza, alla luce delle preoccupazioni manifestate da alcuni Paesi in via di sviluppo circa i possibili vincoli che un accordo multilaterale potrebbe comportare in ordine all'adozione, a livello nazionale, di politiche industriali tese a favorire il perseguimento di obiettivi di crescita dei rispettivi sistemi economici.

CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO (UNCTAD)

Nel luglio 2002 si è tenuta a Ginevra la riunione annuale del Gruppo Intergovernativo di Esperti di diritto e politica della concorrenza (IGE), costituito dai rappresentanti dei 192 Stati membri dell'UNCTAD.

Il Segretario Generale dell'organizzazione, nel suo intervento di apertura dei lavori, ha sottolineato l'importanza della stretta cooperazione tra organismi intergovernativi e tra le diverse istituzioni internazionali operanti a vario titolo nel campo del diritto e della politica della concorrenza, ricordando in particolare i rapporti di cooperazione tra UNCTAD e OMC nelle fasi precedenti e successive alla Dichiarazione di Doha, oltre a quelli con l'OCSE e con l'International Competition Network (ICN).

Ampio spazio è stato dedicato alle discussioni informali su vari temi della tutela della concorrenza, tra i quali in particolare quelli relativi all'impatto dei regimi di controllo delle concentrazioni sulla capacità delle imprese nazionali di competere a livello internazionale e alle esperienze maturate dai vari Paesi in materia di rapporti tra autorità di concorrenza e autorità di regolazione.

Il dibattito sul primo tema è stato introdotto dalla presentazione di uno studio del World Trade Institute che evidenzia come nei Paesi in via di sviluppo una politica permissiva in materia di concentrazioni, orientata a favorire la costituzione di campioni nazionali, non comporti necessariamente aumenti di produttività e di efficienza. Il documento, basato su dati forniti dalla Banca Mondiale e sull'osservazione di un campione di 30 Paesi in via di sviluppo, giunge alla conclusione che l'aumento delle dimensioni delle imprese attraverso crescita esterna (fusioni e acquisizioni) non comporta necessariamente una crescita delle esportazioni e presenta notevoli costi per la collettività in termini di aumento dei prezzi. Alcuni Paesi in via di sviluppo hanno tuttavia rilevato come in determinati casi (Giappone e Corea del Sud) elevati tassi di crescita e industrializzazione siano stati raggiunti attraverso politiche fondate sulla promozione e la protezione di monopoli nazionali.

In tema di rapporti tra autorità di tutela della concorrenza e autorità di regolamentazione, molti Paesi hanno illustrato le proprie esperienze, evidenziando l'esistenza di soluzioni diversificate in termini di assetti istituzionali. Nella maggior parte dei casi il rapporto è caratterizzato dalla netta suddivi-

sione di competenze tra autorità di concorrenza e di regolazione, mentre in alcuni Paesi esistono assetti basati sulla condivisione di competenze. Nel corso della discussione alcuni Paesi in via di sviluppo hanno segnalato come il recente avvio dei processi di liberalizzazione e di apertura dei mercati (in particolare nei servizi di pubblica utilità) sia stato spesso accompagnato dall'istituzione di autorità di regolazione settoriale indipendenti. In particolare, la Cina ha precisato di ritenere di fondamentale importanza un coordinamento tra autorità di regolazione e autorità antitrust al fine di promuovere in modo efficace la concorrenza nei settori regolamentati. Infine, da più parti è stata sottolineata l'opportunità di prevedere sistemi di verifica periodica in ordine alla validità degli assetti regolamentativi esistenti e alla possibilità che la regolamentazione possa invece essere sostituita da un più ampio ricorso ai meccanismi di mercato.

Il Segretariato ha inoltre riferito al Gruppo di esperti circa le iniziative di assistenza tecnica e formazione realizzate e quelle in corso, nonché in merito allo stato di avanzamento dei progetti concernenti il rapporto tra concorrenza, competitività e sviluppo. In tema di assistenza tecnica e formazione, le iniziative del Segretariato hanno riguardato l'organizzazione di quattro seminari in cooperazione con l'OMC e altri organismi internazionali (tenutisi rispettivamente a Panama per i Paesi dell'America latina, a Tunisi per i Paesi arabi e dell'Africa centrale, a Hong Kong per i Paesi asiatici e a Odessa per i Paesi dell'Europa centrale e orientale) al fine di assistere i Paesi in via di sviluppo nella valutazione delle implicazioni di una più stretta cooperazione multilaterale in tema di concorrenza, in particolare sotto il profilo delle opportunità di crescita economica di tali Paesi.

La discussione sul rapporto tra concorrenza, competitività e sviluppo ha evidenziato come il grado di competitività internazionale delle imprese dei Paesi in via di sviluppo dipenda principalmente dalla loro capacità di utilizzare nuove tecnologie e dalla disponibilità di adeguate infrastrutture e risorse umane e finanziarie. E' stata inoltre sottolineata l'esigenza di una politica della concorrenza che, pur tenendo conto dei numerosi ostacoli che in questi Paesi condizionano le possibilità di un efficace funzionamento dei meccanismi di mercato, sia tuttavia tale da garantire che i benefici attesi dalle politiche di liberalizzazione non risultino vanificati o seriamente compromessi dall'esistenza e dall'utilizzo abusivo di un significativo potere di mercato.

PAGINA BIANCA

Terza Parte

PAGINA BIANCA

ATTIVITÀ AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 74/92

PAGINA BIANCA

1. Interventi dell'Autorità in materia di pubblicità ingannevole

DATI DI SINTESI

Sintesi dell'attività svolta ai sensi del decreto legislativo n. 74/92

L'analisi dei dati relativi all'anno 2002 conferma il costante incremento, già registrato negli anni passati, delle richieste di intervento in materia di pubblicità ingannevole (che arrivano ormai a sfiorare le 1000 denunce, a fronte delle 922 del 2001 e delle 895 del 2000), sintomo di una crescente percezione dell'attività dell'Autorità nonché di una sempre più avvertita efficacia dei suoi interventi da parte dei consumatori. Parimenti, come si evince dalla TAVOLA 1, anche il numero dei casi per i quali l'Autorità ha ritenuto di dover avviare un'istruttoria, ovvero quelli che non apparivano manifestamente infondati o che non esulavano dall'ambito di applicazione della legge, ha subito un incremento, passando dai 289 dell'anno 2001 ai 308 dell'anno 2002, così come il numero delle violazioni accertate (265 dell'anno 2002, a fronte delle 240 dell'anno precedente), con una variazione di segno positivo pari nel primo caso al 7% e nel secondo al 10%.

Tavola 1 - Esito dei procedimenti istruttori

	2002		2001		Variazione 2002/2001
	Numero provvedimenti	Quota sul totale	Numero provvedimenti	Quota totale	
Totale	308		289		+7%
di cui violazioni	265	86%	240	83%	+10%

A fronte delle 265 violazioni riscontrate, in 27 casi l'Autorità ha ritenuto necessario, oltre alla diffida, imporre la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa, circostanza che nell'anno precedente si era verificata in 30 occasioni. Inoltre, su un totale di 88 istanze di sospensione provvisoria del messaggio, l'Autorità, nell'anno 2002, ha accolto le richieste, ritenendo sussistenti i presupposti di gravità e di urgenza, in 25 casi, raddoppiando il numero dei messaggi sospesi nelle more della decisione rispetto all'anno 2001 (in cui la sospensione era stata accolta per 13 casi).

Come mostra la TAVOLA 2, di particolare interesse appare quest'anno il dato circa la tipologia di segnalanti, che denota una redistribuzione significativa dei soggetti più attivi nel richiedere l'intervento dell'Autorità. Mentre, infatti, nel passato i singoli consumatori si contraddistinguevano per esser sempre numericamente superiori rispetto alle altre categorie, nell'anno 2002 il numero delle denunce provenienti dalle associazioni dei consumatori ha sostanzialmente eguagliato quello delle denunce dei singoli consumatori, che nel complesso hanno subito una flessione. Peraltro, anche le altre categorie, ovvero le pubbliche amministrazioni, i concorrenti e le associazioni di concorrenti, hanno mostrato un maggior attivismo nel richiedere l'intervento dell'Autorità rispetto agli anni precedenti. Quanto al rapporto tra le violazioni riscontrate e i procedimenti istruiti, esso risulta sensibilmente incrementato per le pubbliche amministrazioni (passando dall'88% dell'anno 2001 al 95% dell'anno 2002), mentre una flessione si registra per le associazioni dei concorrenti (passando dal 100% dell'anno 2001 al 78% dell'anno 2002).

Tavola 2 - Soggetti segnalanti e valutazione finale

	Procedimenti istruttori		Violazioni		Rapporto tra violazioni e procedimenti	
	2002	2001	2002	2001	2002	2001
Singolo consumatore	95	120	82	98	86%	82%
Associazioni di consumatori	94	95	81	83	86%	87%
Pubbliche amministrazioni	61	25	58	22	95%	88%
Concorrenti	50	38	38	26	70%	68%
Associazioni di concorrenti	9	14	7	14	78%	100%
Totale	**309(*)**	**292(*)**	**266(*)**	**243(*)**	**86%**	**83%**

(*) Il totale è superiore al numero complessivo dei relativi procedimenti, perché in taluni casi la richiesta di intervento è stata inviata da più di un segnalante.

Infine, come si evince dalla TAVOLA 3, variazioni si registrano anche in relazione alle più frequenti tipologie di violazione, con una diminuzione di quelle riguardanti il prezzo dei beni a favore di quelle riguardanti le caratteristiche degli stessi. L'incidenza delle violazioni sul prezzo dei beni, che nel 2001 era la più alta, ha infatti subito una flessione, in ragione probabilmente dei numerosi interventi dell'Autorità effettuati in tale ambito negli anni precedenti che hanno reso maggiormente consapevoli le imprese circa i principi che devono conformare i messaggi aventi quale elemento attrattivo il prezzo del bene.

Altrettanta consapevolezza non sembra invece potersi riscontrare in relazione alla tutela della salute e della sicurezza dei consumatori. Nel 2002, infatti, i casi istruiti dall'Autorità volti ad accertare tale violazione, benché

ancora molto limitati rispetto alle altre tipologie, sono più che raddoppiati rispetto al 2001 (passando da 12 a 25), così come si è avuto un aumento considerevole anche dell'incidenza delle violazioni sul totale dei procedimenti avviati, passata dall'83% del 2001 al 96% del 2002.

Per converso, la minore incidenza tra violazioni riscontrate e procedimenti istruiti deve essere ascritta ai messaggi riguardanti la pubblicità comparativa (solo il 30% nel 2002, a fronte del 67% dell'anno 2001), pur essendo quasi raddoppiati i casi avviati rispetto all'anno precedente (passati da 6 a 10). Più in generale, deve comunque rilevarsi che l'utilizzo della pubblicità comparativa da parte delle imprese appare ancora molto limitato.

Tavola 3 - Ipotesi di violazione e valutazione finale

	Procedimenti		Violazioni(*)		Rapporto tra violazioni e procedimenti(*)	
	2002	2001	2002	2001	2002	2001
Caratteristiche del bene	207	191	172	159	83%	83%
Prezzo del bene	106	112	94	103	89%	92%
Qualifiche dell'operatore pubblicitario	43	41	38	37	88%	90%
Riconoscibilità della natura pubblicitaria	26	26	22	18	85%	69%
Tutela della salute e sicurezza	25	12	24	10	96%	83%
Comparativa illecita	10	6	3	4	30%	67%
Precisazione di contenuto e modalità della garanzia pubblicizzata	5	10	5	9	100%	90%
Tutela di bambini e adolescenti	1	4	1	1	100%	25%
Totale	**423(**)**	**402(**)**	**359(**)**	**341(**)**		

(*) Si tratta di una stima per eccesso, in quanto ciascun procedimento può riguardare più ipotesi di violazione, non tutte confermate al termine dell'istruttoria.
(**) Il totale è superiore al numero complessivo dei relativi procedimenti, perché in taluni casi la richiesta di intervento ha riguardato più di un profilo di ingannevolezza.

Per quanto riguarda l'analisi dei veicoli di diffusione dei messaggi su cui si è maggiormente concentrata l'attività dell'Autorità si osserva, come evidenziato dalla TAVOLA 4, un progressivo calo, già riscontrato lo scorso anno, di istruttorie concernenti messaggi sulla stampa quotidiana e periodica (solo il 32%, a fronte del 42% del 2001 e del 45% del 2000), pur rimanendo tale mezzo quello che occupa ancora il primo posto come numero di interventi. I dati evidenziano, invece, un aumento dei procedimenti riguardanti gli stampati (passati da 69 del 2001 ai 79 del 2002), Internet (con 49 casi istruiti nel 2002, a fronte dei 27 del 2001) e la pubblicità esterna (con 45 casi nel 2002, a fronte dei 29 trattati nel 2001), mentre gli altri mezzi non hanno subito variazioni di rilievo.

Tavola 4 - Procedimenti dell'Autorità per veicolo di diffusione del messaggio

	Numero procedimenti		Quota		Violazioni	
	2002	2001	2002	2001	2002	2001
Stampa quotidiana e periodica	108	135	32%	42%	94	113
Stampati	79	69	23%	21%	62	55
Internet	49	27	14%	9%	42	25
Pubblicità esterna	45	29	13%	9%	42	26
Televisione nazionale	21	19	6%	6%	18	11
Televisione locale	12	13	4%	4%	12	12
Confezione del prodotto	11	12	3%	4%	9	10
Telefono	8	4	2%	1%	8	4
Servizio postale	7	8	2%	2%	6	8
Radio	2	6	1%	2%	2	5
Cinema	0	1	0%	0%	0	-
TOTALE	**342(*)**	**323(*)**			**295(*)**	**269(*)**

(*) Il totale è superiore al numero complessivo dei relativi procedimenti perché in taluni casi sono stati segnalati più messaggi, diffusi su differenti veicoli.

Tendenze degli investimenti pubblicitari

Nell'anno 2002 le aspettative in merito alla ripresa dell'andamento degli investimenti pubblicitari e, più in generale, dei consumi sono state decisamente deluse. Secondo stime recenti, il mercato della comunicazione commerciale ha infatti subito una contrazione pari al 2,5%, confermando, se non peggiorando, quella registrata nell'anno precedente[1]. Le cause del calo degli investimenti pubblicitari sono riconducibili non solo come nell'anno precedente allo stato di sofferenza di alcuni settori, ma anche alle preoccupazioni delle imprese per un futuro che è apparso quanto mai incerto in ragione della prolungata crisi dei mercati finanziari e delle tensioni internazionali.

A ciò si aggiunga che il 2002 è stato caratterizzato da un crescente calo dei consumi, indotto sia dalle perdite subite dalle famiglie a causa della recessione del mercato borsistico, sia dall'aumento dei prezzi di molti beni o servizi conseguente all'introduzione dell'euro. La concomitanza di tali elementi si è ripercossa in misura rilevante sull'approccio al consumo delle famiglie, accentuando la propensione al risparmio e chiudendo definitivamente la stagione del consumismo "voluttuario" registrata negli anni '90. La rinuncia agli acquisti superflui o rinviabili non ha tuttavia inciso sulla ricerca di qualità del prodotto, che viene solitamente associata all'acquisto di prodotti di marca.

In sostanza, il 2002 ha portato i consumatori ad avere un atteggiamento più critico e razionale nei confronti dei loro consumi, conducendo a una spesa più mirata e consapevole nei confronti del prezzo e della qualità, a detrimen-

[1] I dati sono stati estratti dal rapporto dell'UPA (Utenti Pubblicità Associati), "Il futuro della pubblicità", dicembre 2002.

to degli acquisiti di impulso. Le imprese hanno reagito ai segnali di segno negativo, prestando una maggiore attenzione ai costi, rinviando il lancio di nuovi prodotti e servizi e privilegiando forme di investimento diverse da quelle del comparto pubblicitario.

Tra i diversi mezzi di diffusione, i quotidiani hanno chiuso l'anno 2002 con una perdita della loro raccolta pubblicitaria pari al 6%, a causa anche dell'incapacità di tali mezzi di competere efficacemente in termini di prezzo della pubblicità e di garantire il raggiungimento di specifici *target*. In questo ambito, tuttavia, merita di essere sottolineata la buona tenuta della pubblicità locale, alla quale ha certamente contribuito il buon andamento del mercato immobiliare. Anche la raccolta sui periodici ha manifestato una diminuzione, registrando una perdita complessiva pari al 7,8%, subita in modo più marcato dalle testate, generalmente settimanali, rivolte a un pubblico indifferenziato e dai *magazines*, cioè i periodici distribuiti in abbinamento con i quotidiani. Perdite notevoli ha subito anche il settore dei periodici tecnici professionali, soprattutto nell'ambito dell'Information & Communication Technology, ovvero di quelle testate che si occupano di informatica elettronica, telecomunicazioni e Internet.

In questo contesto di crisi generale assume rilievo positivo il risultato della televisione che ha chiuso l'anno 2002 con un +0,2%, soprattutto in ragione del contributo apportato dall'emittenza locale (+1,2%). Buona la tenuta delle televisioni generaliste, mentre decisamente ottimi i risultati delle televisioni tematiche che, potendosi rivolgere a *target* mirati, hanno visto crescere i loro ricavi pubblicitari del 9,4%. Negativi invece i risultati conseguiti sia dalla radio (-5,7%) che dalla pubblicità esterna (-6,3%).

In un contesto già estremamente negativo, la caduta degli investimenti pubblicitari ha colpito soprattutto Internet (-18%), registrando il crollo della domanda di *banner* e formati speciali a fronte di una maggiore tenuta di *e-mail* pubblicitarie e dell'offerta di suonerie e sfondi. A tale risultato ha, tra l'altro, contribuito il fatto che le imprese non hanno dedicato specifica attenzione alla ricerca di modelli e linguaggi pubblicitari che potessero adattarsi alle caratteristiche di Internet.

Inaspettatamente, l'unico mezzo che ha registrato un considerevole aumento degli investimenti raccolti è stato il cinema (+5,8%) che, attraverso il prolungamento della programmazione, nonché l'apertura di grandi e sofisticati complessi multisala e *multiplex* ha offerto nuove opportunità al mercato pubblicitario.

L'evoluzione della nozione di messaggio pubblicitario: la pubblicità diffusa su Internet. La pubblicità realizzata tramite "campagne"

La pubblicità diffusa su Internet

Il messaggio pubblicitario diffuso tramite una pagina *web* di Internet spesso risulta collegato ad altre pagine *web* attraverso *link* ipertestuali. La

peculiarità del mezzo in esame, unitamente al rilevante numero di procedimenti avviati nei confronti di messaggi pubblicitari diffusi via Internet, hanno portato l'Autorità a elaborare dei criteri per l'individuazione del messaggio pubblicitario da valutare (una o più della pagine *web* presenti nel sito) e per stabilire la valenza da attribuire alle informazioni presenti nelle pagine *web* cui un *link* ipertestuale faccia rinvio, sotto il profilo dell'idoneità delle stesse a sanare le carenze informative della pagina del sito oggetto di segnalazione.

In linea generale, nell'esperienza dell'Autorità, è stato ritenuto messaggio oggetto di valutazione la singola pagina *web* contenente il *claim* segnalato mentre alle informazioni presenti nelle altre pagine collegate alla prima tramite *link* non è stata attribuita rilevanza ai fini della valutazione; in alcuni casi, tuttavia, sono state individuate come unico messaggio più pagine *web* dello stesso sito Internet legate per mezzo di *link* ipertestuali e le medesime sono state sottoposte a trattazione unitaria anche per ciò che concerne il loro contenuto informativo. Con riguardo a tali ultimi casi si segnala un'evoluzione dell'orientamento dell'Autorità che, in considerazione della struttura del messaggio e del mezzo di diffusione, ha condotto a riconoscere sia il *link* ipertestuale presente sulla *home page*, sia la pagina a esso collegata, come un unico messaggio pubblicitario laddove, da un lato, sussista un collegamento logico tra il *link* e la pagina a esso collegata e, dall'altro, l'attivazione del *link* colleghi l'utente direttamente e univocamente a tale pagina *web*. L'Autorità ha, infatti, considerato che in quest'ottica ciò che viene a configurarsi è un unico messaggio il cui contenuto è articolato su più schermate, senza che queste ultime risultino frammentate o rinvenibili in un diverso contesto o in un momento disgiunto (PI/3410 TISCALI "MAIL SPAMMING"). Sulla scorta del medesimo criterio interpretativo è stato ritenuto costituire unico messaggio un cosiddetto *banner* a tempo riportato in una pagina *web* e le successive pagine cui lo stesso rimandava (PI/3675 YAHOO LOGHI E SUONERIE).

La pubblicità realizzata tramite "campagne"

Ancora al concetto di "unicità" del messaggio si richiama l'orientamento interpretativo sviluppato dall'Autorità in relazione alle cosiddette "campagne pubblicitarie". Già nella Relazione relativa all'anno 1998 si era rilevato che la considerazione della sussistenza di una "comune strategia di marketing" avesse condotto in alcuni casi alla valutazione della relativa fattispecie come unica campagna pubblicitaria. Nel corso del 2002 l'Autorità ha ulteriormente elaborato tale nozione procedendo a una più analitica definizione degli elementi "costitutivi", il cui riscontro comporta la qualificazione di una pluralità di messaggi pubblicitari come unica fattispecie promozionale suscettibile di essere unitariamente valutata. In particolare, a un'unica campagna pubblicitaria sono stati ricondotti messaggi caratterizzati dai seguenti elementi: erano stati diffusi da un medesimo operatore pubblicitario (elemento soggettivo); presentavano contenuti analoghi (elemento oggettivo); erano sottesi da una comune finalità promozionale (elemento teleologico). A ben vedere, se i primi due elementi richiamati si pongono come *prius* logico-giuridico alla relativa qualificazione

unitaria, il terzo ne costituisce il necessario complemento: la considerazione della finalità promozionale perseguita si colloca, infatti, in linea con l'esigenza di individuare, al fine di qualificare una fattispecie come pubblicitaria, lo "scopo di promuovere" la vendita o la prestazione di beni o servizi, che è stata codificata in termini più generali dallo stesso legislatore nell'articolo 2, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo n. 74/92.

Sulla scorta di tale orientamento l'Autorità ha disposto la sospensione provvisoria, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 del decreto legislativo n. 74/92, della campagna pubblicitaria relativa ai servizi di accesso a Internet in tecnologia ADSL denominati "Alice" che risultava caratterizzata dal *claim* "Alice è gratis. Da oggi con Alice hai fino a sette mesi di abbonamento gratuito" (PI/4096 WIND/ALICE ADSL-ABBONAMENTO GRATUITO) e della campagna pubblicitaria relativa all'abbonamento al pacchetto televisivo denominato "+Calcio Gold" di TELE+, caratterizzata dal *claim* "Tutti i campi Tele+ a sole 20.000 lire al mese" (PI/3516 TELE+ A 20.000 LIRE AL MESE).

Legittimazione attiva

Nel corso del 2002 l'Autorità ha avuto nuovamente occasione di affrontare la questione dell'individuazione dei soggetti legittimati, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo n. 74/92, a presentare richieste di intervento per presunte ipotesi di pubblicità ingannevole. Gli interventi sul punto, per un verso, hanno confermato gli ampi criteri seguiti per la legittimazione delle associazioni di concorrenti, per un altro, con riguardo alle pubbliche amministrazioni hanno individuato figure non legittimate a richiedere l'intervento dell'Autorità, in considerazione dei propri compiti istituzionali.

Per quanto riguarda le associazioni di concorrenti, è stato ribadito che l'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo n. 74/92 e l'articolo 2, comma 1 del Dpr n. 627/96 individuano categorie molto ampie di soggetti legittimati a richiedere l'intervento dell'Autorità, al fine di assicurare una generalizzata tutela contro messaggi pubblicitari ingannevoli. Il legislatore, infatti, ha scelto un criterio sostanziale per l'individuazione dell'interesse ad agire. In tal senso, la nozione di concorrente rilevante ai fini dell'applicazione del decreto legislativo n. 74/92 ricomprende qualunque operatore economico la cui attività possa essere, direttamente o indirettamente, pregiudicata dal contenuto di una pubblicità ingannevole.

In tale prospettiva, l'associazione richiedente "User Group Italiano SQL Server", di cui era stata contestata la legittimazione, è stata qualificata come associazione di concorrenti, in quanto dalla complessiva analisi degli scopi statutari dell'associazione è emerso che essa aveva come fine la promozione dell'utilizzo, e quindi indirettamente la commercializzazione, del sistema informatico per la gestione di banche dati prodotto da Microsoft, denominato

"Microsoft SQL Server". Pertanto, considerato che il messaggio esaminato pubblicizzava caratteristiche di un prodotto concorrente, il *software* per la gestione di banche dati prodotto da Oracle, l'associazione segnalante poteva essere pregiudicata da un'eventuale ingannevolezza del messaggio, risultando, per tale ragione, legittimata a richiedere l'intervento dell'Autorità (PI/3671 ORACLE DATABASE).

E' stata, invece, esclusa la legittimazione attiva di un segnalante che agiva nella sua qualità di "Difensore Civico" di un comune della provincia di Livorno. Il decreto legislativo n. 74/92 e il Dpr n. 627/96 prevedono, infatti, con riferimento alle pubbliche amministrazioni diverse dal Ministero delle Attività Produttive, che queste per adire l'Autorità abbiano interesse in relazione ai propri compiti istituzionali. Le competenze istituzionali dell'istituto del Difensore Civico, quale disciplinato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardano la verifica dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale e provinciale, al fine di segnalarne eventuali abusi e disfunzioni nei confronti dei cittadini. L'individuazione di ulteriori competenze del Difensore Civico sono demandate dal decreto citato ai singoli Statuti comunali. Pertanto, l'Autorità ha ritenuto non rientrante tra i compiti istituzionali della figura del Difensore Civico qualsivoglia attività relativa alla tutela dei consumatori nei confronti di messaggi pubblicitari (DP/4496 OLIO NICOLA BERNOCCHI).

Mezzi istruttori - perizie, analisi economiche e consultazione di esperti - richieste di informazioni

Nell'ambito dei procedimenti in materia di pubblicità ingannevole, il regolamento sulle procedure istruttorie, il Dpr n. 627/96, attribuisce all'Autorità il potere di esperire una serie di mezzi istruttori, tra cui la disposizione di perizie, analisi economiche e consultazioni di esperti. La disciplina dettata al riguardo è contenuta nell'articolo 9 del citato regolamento, il quale al comma 1 prevede che "*Nel caso in cui l'Autorità disponga perizie, analisi economiche e consultazioni di esperti, ne è data comunicazioni alle parti del procedimento*", e nell'articolo 10, a norma del quale "*La scelta dei consulenti tecnici viene effettuata tra le persone iscritte negli albi istituiti presso i tribunali ovvero affidata a università o centri di ricerca, che designano le persone ritenute professionalmente più idonee a compiere l'accertamento tecnico richiesto*".

La facoltà riconosciuta all'Autorità di ricorrere ai mezzi istruttori in questione è assistita sul piano procedimentale dalle previsioni contenute nei rimanenti commi dell'articolo 9, che dispongono il contraddittorio in merito ai risultati delle perizie e la facoltà per le parti del procedimento di nominare un loro consulente tecnico, il quale può assistere alle operazione svolte dal consulente dell'Autorità e presentare le proprie osservazioni. In particolare, da un punto di vista procedurale, l'individuazione dell'esperto tramite università o centri di ricerca comporta: la designazione, a seguito di apposita richiesta, da

parte dell'università o dei centri di ricerca, delle persone ritenute competenti a svolgere l'incarico; l'adozione di una delibera con la quale l'Autorità dispone di ricorrere allo strumento istruttorio di cui all'articolo 9 del Dpr n. 627/96 e provvede alla nomina del consulente tecnico, scelto tra le persone designate dall'università o centro di ricerca. In base a principi generali, l'università o il centro di ricerca possono indicare una o più persone ritenute professionalmente idonee a compiere l'accertamento richiesto, tra le quali cadrà la scelta dell'Autorità, così come è ammissibile che l'Autorità consulti più università o centri di ricerca, ove ciò sia richiesto dalle circostanze del caso di specie.

Nel corso dell'anno l'Autorità in più occasioni ha ritenuto di doversi avvalere di perizie, analisi economiche o consultazioni di esperti (PI/3757 TUCKER-CASA FACILE; PI/3749 GUAINA LIPO PANTY; PI/2551C KALOCELL LINE; PI/3741 SIGARETTE MARLBORO LIGHTS; PI/3952 SIGARETTE LIGHTS VARIE MARCHE).

Così, nel caso PI/3757 TUCKER-CASA FACILE era stata segnalata la presunta ingannevolezza di alcuni messaggi che pubblicizzavano la possibilità di conseguire un significativo e sicuro risparmio in termini di consumi di gas e una contemporanea eliminazione di emissioni inquinanti attraverso l'installazione, su qualsiasi bruciatore o caldaia, di un dispositivo elettrico denominato "Tucker Energy Saving". L'Autorità ha ritenuto di doversi avvalere della consulenza di un esperto in termotecnica, al fine di verificare l'attendibilità dei risultati rappresentati nella documentazione tecnica prodotta dall'operatore pubblicitario, con riguardo al risparmio energetico e all'abbattimento delle immissioni di polveri combustibili nell'aria, ottenibili con l'applicazione del dispositivo "Tucker". Sul punto, la relazione del consulente tecnico evidenziava che la documentazione presentata dall'operatore pubblicitario non giustificava i risultati ivi rappresentati, attesa la non condivisibilità sia sul piano tecnico-scientifico che metodologico dei risultati di prova medesimi. Sulla base delle evidenze emerse con la relazione del perito, l'Autorità ha ritenuto ingannevoli le affermazioni pubblicitarie relative ai risparmi conseguibili attraverso l'installazione del dispositivo Tucker (PI/3757 TUCKER-CASA FACILE).

Destinatario di un incarico peritale è stato, inoltre, l'Istituto di Scienza dello Sport-I.S.S. del CONI-Comitato Olimpico Nazionale, nell'ambito di un procedimento avente a oggetto il messaggio relativo a una guaina denominata "Lipo Panty". Il messaggio lasciava intendere che attraverso il solo uso del prodotto fosse possibile scolpire il profilo dei fianchi, appiattire il ventre, sollevare i glutei, rimodellare le cosce e che tali risultati fossero destinati a perdurare nel tempo. Il messaggio è stato ritenuto ingannevole con riguardo alle caratteristiche e ai risultati conseguibili attraverso il prodotto pubblicizzato, in quanto le conclusioni della perizia affidata all'Istituto di Scienza dello Sport-I.S.S. del CONI, mettevano in luce che non sussistevano evidenze scientifiche in grado di supportare le affermazioni relative all'idoneità della guaina a determinare autonomamente il mantenimento nel tempo dei risultati visivi immediati che si potevano eventualmente conseguire mentre si indos-

sava il pantaloncino, non essendo in generale possibile modificare in maniera sostanziale l'aspetto esteriore dei muscoli senza un adeguato esercizio fisico. La relazione peritale affermava, inoltre, che l'impiego di una guaina elastica compressiva per lunghi periodi di tempo e per molte ore durante la giornata, in pazienti affetti da insufficienza venosa cronica, è contrario alle linee guida internazionali. Il messaggio, pertanto, è stato ritenuto ingannevole anche sotto il profilo dell'articolo 5 in quanto ometteva di informare i destinatari sulle controindicazioni e i possibili effetti collaterali connessi all'utilizzo della guaina per soggetti affetti da patologie vascolari (PI/3749 GUAINA LIPO PANTY).

L'Autorità ha fatto ricorso all'incarico peritale anche per la valutazione di un messaggio contenente affermazioni circa l'efficacia anticellulite e dimagrante del trattamento pubblicizzato. Il procedimento si è concluso con una decisione di ingannevolezza. In particolare, all'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, individuato quale centro di ricerca in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e specialistiche, è stato chiesto di verificare l'attendibilità di tutta la documentazione scientifica depositata dall'operatore per dimostrare l'idoneità dei prodotti di cui si componeva il trattamento pubblicizzato a svolgere la propria funzione nei termini rappresentati nel messaggio. La relazione peritale riteneva tale documentazione scientificamente inattendibile, evidenziava errori metodologici nell'analisi statistica condotta sui risultati ottenuti e non riscontrava, impiegando un'analisi statistica ritenuta più adeguata, risultati significativi attribuibili al trattamento pubblicizzato (PI/2551C KALOCELL LINE)

Particolare interesse rivestono le decisioni di ingannevolezza che hanno riguardato la dicitura *lights* riportata sulle confezioni di sigarette. Anche in questo caso la decisione di ingannevolezza è stata assunta sulla base dei risultati di due analisi di mercato commissionate dall'Autorità a due istituti di ricerca, ai sensi dell'articolo 9 del Dpr n. 627/96, al fine di accertare la percezione della dicitura *lights*, apposta sui pacchetti di sigarette, con particolare riguardo alla leggerezza e alla minore nocività per la salute. Entrambi i sondaggi sono addivenuti alla conclusione per cui i consumatori (fumatori e non fumatori) associano alla dicitura *lights*, in primo luogo, l'individuazione di un prodotto che si connota per un gusto diverso e più leggero rispetto a quello delle sigarette normali e per un minor tenore di condensato e nicotina. Come ulteriore decodifica è emersa anche la minore dannosità per la salute delle sigarette *lights* rispetto alle sigarette normali. I risultati dei sondaggi hanno infatti confermato la presenza di una fascia di consumatori, benché non maggioritaria, che interpreta la dicitura *lights* come indice di una minore nocività del prodotto rispetto alle sigarette normali. Nella decisione dell'Autorità, tale fascia di consumatori ha assunto rilevanza, in quanto il decreto legislativo n. 74/92 tutela il complesso dei consumatori e non solo la maggioranza degli stessi, soprattutto quando oggetto della tutela è la salute dei consumatori (PI/3741 SIGARETTE MARLBORO LIGHTS; PI/3952 SIGARETTE LIGHTS VARIE MARCHE).

Il ricorso al mezzo istruttorio della nomina del consulente tecnico utilizzato nei casi sopra descritti è risultato necessario alla luce della natura tecnico-scientifica della documentazione prodotta dalle parti, non essendo sufficiente per la valutazione della validità probatoria della medesima il semplice ricorso da parte dell'autorità amministrativa a generici rilievi, avulsi da un contesto scientifico. Tuttavia, l'Autorità, a prescindere dalla perizia o dal ricorso a consulenze esterne, in molti casi si attiva, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *a*) del Dpr n. 627/96, nei confronti di organismi tecnici ritenuti in possesso, in virtù di specifiche competenze, di informazioni utili ai fini della valutazione.

Così, l'Istituto Superiore di Sanità è stato ritenuto il soggetto depositario delle informazioni utili alla valutazione di un messaggio pubblicitario volto a promuovere la vendita di un particolare biberon a marchio *Avent*. Il segnalante lamentava l'ingannevolezza del messaggio in questione con riferimento alla particolare capacità del biberon di ridurre l'incidenza delle coliche neonatali. All'Istituto Superiore di Sanità sono state richieste informazioni dirette a conoscere i fattori scatenanti le coliche neonatali, l'esistenza di un nesso di causalità tra l'ingestione di aria durante l'allattamento e l'insorgenza delle coliche, nonché l'utilità della presenza di una valvola particolare in grado di eliminare l'ingestione di aria da parte del neonato. L'Autorità, in esito alle informazioni rese dall'Istituto Superiore di Sanità e sulla base di una ragionevole decodifica del messaggio, che presentava il prodotto pubblicizzato come semplicemente in grado di ridurre l'incidenza delle coliche neonatali dipendenti da ingestione di aria, ha ritenuto il messaggio non ingannevole. Infatti, premesso che, come precisato dallo stesso Istituto Superiore di Sanità, le coliche neonatali possono essere provocate da una pluralità di fattori, tra cui anche l'ingestione di aria, il vanto pubblicitario della riduzione dell'incidenza delle coliche dipendenti da ingestione di aria trovava la sua giustificazione nella presenza di una particolare valvola alla base della tettarella che limitava l'ingestione di aria da parte del neonato (PI/3620 BIBERON AVENT).

La dichiarazione rettificativa

Ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo n. 74/92, con la decisione di ingannevolezza, l'Autorità può disporre misure accessorie consistenti nella pubblicazione della decisione (integralmente o per estratto) o nella pubblicazione di una dichiarazione rettificativa. Finalità di entrambe le misure è impedire che il messaggio ritenuto ingannevole o il messaggio comparativo illecito "continuino a produrre effetti". Nell'assenza di indicazioni da parte del legislatore su quali siano i casi in cui disporre la pubblicazione della decisione ovvero quella di una dichiarazione rettificativa, l'Autorità ha sino a oggi privilegiato il ricorso a questo secondo strumento. Nel corso del 2002 è stata imposta all'operatore pubblicitario la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa in circa il 10% dei casi decisi con una pronuncia di ingannevolezza o di illiceità.

Per quanto attiene ai criteri di redazione della dichiarazione rettificativa l'Autorità, nell'indicare il relativo testo all'operatore pubblicitario, ha avuto cura di strutturare graficamente lo stesso in modo da renderlo idoneo a catturare l'attenzione del consumatore, a tal fine operando una semplificazione dei contenuti del relativo provvedimento. Concretamente, nella più parte dei casi si è riportato, da un lato, ciò che il messaggio affermava o lasciava intendere e, dall'altro, ciò che il procedimento aveva consentito di accertare quale realtà dei fatti ("a doppio testo"). In proposito, il giudice amministrativo (Tar Lazio, sentenza 7 marzo 2002, n. 1776) ha avuto occasione di precisare che laddove il solo profilo di ingannevolezza riscontrato consista nell'omissione informativa delle avvertenze circa la pericolosità del prodotto ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 74/92, risulta preferibile che la dichiarazione rettificativa venga predisposta con la sola indicazione dell'omissione informativa rilevata ("a testo unico").

Sempre il giudice amministrativo ha ribadito, nel corso del 2002, da un lato, il carattere "non sanzionatorio" della dichiarazione rettificativa, bensì di rimedio avverso l'ulteriore produzione di "effetti" da parte della pubblicità ingannevole o illecita (Tar Lazio, sentenza 2 agosto 2002, n. 6926), dall'altro, la necessità del pieno rispetto del principio di proporzionalità tra infrazione riscontrata e dichiarazione rettificativa imposta dall'Autorità e ciò con riguardo sia alle modalità di diffusione prescritte (Tar Lazio, sentenza 7 agosto 2002, n. 7030), sia alle dimensioni indicate (Tar Lazio, sentenza 11 dicembre 2002, n. 11855 e sentenza 20 novembre 2002, n. 1031), sia ancora alle espressioni utilizzate (Tar Lazio, sentenza 17 aprile 2002, n. 3284).

In considerazione della funzione della misura accessoria quale strumento rivolto a contrastare l'ulteriore produzione di effetti da parte della pubblicità ritenuta ingannevole o illecita e in aderenza al principio di proporzionalità, l'Autorità si è orientata nel senso di preferire, quando possibile, la pubblicazione della dichiarazione rettificativa sul medesimo mezzo (quotidiano, periodico o TV) sul quale era stato diffuso il messaggio ritenuto ingannevole o illecito (PI/3742 FRUCTACID+-EDI; PI/3814 ELETTROSTIMOLATORE COMPLEX; PI/3778 DIMA TWIN DI MONTEFARMACO OTC; PI/3767 ACETO DI MELE IBS; PI/3776 BFB400 DIMAGRANTE). Ove ciò non risultasse possibile, ai fini della scelta delle modalità di pubblicazione della dichiarazione rettificativa, sono stati presi in considerazione il tipo di mezzo impiegato per la diffusione del messaggio (ad esempio posta, telefonate o affissioni), l'ampiezza della diffusione (locale o nazionale), nonché la tipologia dei destinatari (pubblico generale dei consumatori ovvero *target* specializzato) della diffusione (PI/3778 DIMA TWIN DI MONTEFARMACO OTC; PI/3542 PANASONIC/CITY CONFORT; PI/3541 PANASONIC/AZ CLIMA; PI/3536 EUROCENTRO SICUREZZA AOSTA; PI/3473 LAMPADE SUN CLUB).

L'inottemperanza alle decisioni dell'Autorità

L'articolo 7, comma 9 del decreto legislativo n. 74/92 contempla l'ipotesi di mancato adeguamento da parte dell'operatore pubblicitario alle prescrizioni disposte nei confronti dello stesso dall'Autorità prevedendo che

"*l'operatore che non ottempera ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti adottati con la decisione che definisce il ricorso è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire cinque milioni*" (2.582 euro).

Nel corso del 2002 l'Autorità ha inoltrato numerose segnalazioni per inottemperanza alla Procura della Repubblica. Da notarsi che, nel corso degli anni, non si è assistito, come forse presumibile, a un progressivo decremento del fenomeno dell'inottemperanza ma, anzi, alla periodica recrudescenza dello stesso: basti pensare che nel 2002 le segnalazioni inoltrate sono state più di cinquanta a fronte delle circa trenta nel 2001. Tale circostanza è verosimilmente riconducibile, da un lato, ai tempi del procedimento penale che finiscono per incidere sull'effettiva deterrenza della sanzione penale prevista, dall'altro e in correlazione, alla scarsa disponibilità da parte di molte imprese ad adeguarsi spontaneamente alle decisioni assunte dall'Autorità.

Quanto alla tipologia delle infrazioni ai provvedimenti adottati dall'Autorità, le fattispecie di inottemperanza riscontrate sono sostanzialmente riconducibili a tre ipotesi: *i*) inottemperanza da parte dell'operatore pubblicitario alle *misure accessorie* disposte dall'Autorità con il provvedimento di chiusura del procedimento (pubblicazione della pronuncia o di una dichiarazione rettificativa); *ii*) ulteriore diffusione da parte dell'operatore pubblicitario di un *messaggio identico* a quello che è stato oggetto di inibitoria da parte dell'Autorità (inottemperanza cosiddetta "formale"); *iii*) ulteriore diffusione da parte dell'operatore pubblicitario di un *messaggio dai contenuti sostanzialmente analoghi* a quelli propri del messaggio che è stato oggetto di inibitoria da parte dell'Autorità (inottemperanza cosiddetta "sostanziale").

Occorre, inoltre, segnalare che in data 2 gennaio 2002 sono entrate in vigore le disposizioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, relative alla competenza penale del giudice di pace. L'articolo 4 del decreto, nel delineare le nuove competenze per materia del giudice di pace in relazione a una serie di reati, al punto 14 ha sottoposto alla cognizione di tale giudice il reato di cui all'articolo 7, comma 9 del decreto legislativo n. 74/92. La riforma prevede altresì un ridimensionamento della durata del procedimento penale per il reato in oggetto che, se troverà effettiva applicazione, potrebbe contribuire ad accrescere e sostanziare l'efficacia deterrente della previsione di cui all'articolo 7, comma 9 del decreto legislativo n. 74/92.

I PRINCIPALI SETTORI DI INTERVENTO

OFFERTE DI LAVORO

Rispetto al settore delle offerte di lavoro, occorre precisare che gli annunci effettivamente finalizzati alla ricerca di personale non sono qualificabili come messaggi pubblicitari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo n. 74/92. Viceversa, acquisiscono tale qualifica e sono di conseguenza assoggettabili al sindacato dell'Autorità quei messaggi che occul-

tano lo scopo di promuovere la vendita di beni o servizi, pur presentandosi come un'offerta di lavoro. L'obiettivo reale di tali messaggi è, infatti, quello di attivare un contatto con i destinatari, per poi presentare loro l'offerta di un bene o di un servizio del tutto diversa da quella evocata inizialmente.

Sulla base di un orientamento ormai consolidato, l'Autorità ha ritenuto, in primo luogo, che tali messaggi pubblicitari difettino dei requisiti di trasparenza previsti dall'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo n. 74/92, secondo cui la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale. Nelle fattispecie esaminate, infatti, sotto l'apparenza di un'offerta di lavoro si celava in molti casi il perseguimento di una finalità promozionale relativa all'iscrizione a corsi di formazione a pagamento (PI/2799B OFFERTA DI LAVORO LE VELE; PI/3615 OFFERTE DI LAVORO CTA; PI/3746 TECNOMEDIA) o alla vendita di beni (PI/3600 EUROPA 2000). L'Autorità ha valutato tali fattispecie in modo rigoroso, tenuto conto della specifica vulnerabilità dei destinatari della pubblicità: i messaggi, infatti, si rivolgono a soggetti presumibilmente in cerca di occupazione per prospettare falsamente la possibilità di ottenere una sicura fonte di reddito, sfruttando così la debolezza dei destinatari derivante dalla loro situazione di bisogno.

In questo specifico settore, al fine di fornire ai destinatari un'informazione che non risulti fuorviante né sui contenuti né rispetto alle finalità realmente perseguite, assume particolare rilievo, innanzitutto, la collocazione dei messaggi aventi a oggetto la promozione di corsi di formazione a pagamento all'interno di una rubrica consona al servizio offerto. Sulla scorta di tale considerazione è stato, quindi, ritenuto ingannevole un messaggio, pubblicato su un quotidiano, il quale, benché esplicitasse l'oggetto e la finalità della promozione ("CERCHI un'opportunità? Approfittane. Iscriviti a Como ai corsi sulle tecniche del massaggio [...]"), era collocato all'interno della rubrica "Avvisi Economici" nella sezione "Offerte Lavoro" (PI/3905 CORSI DI FORMAZIONE A PAGAMENTO).

Con riguardo ai risultati conseguibili attraverso i pubblicizzati corsi di formazione, l'Autorità ha operato la seguente distinzione: è stata esclusa l'ingannevolezza di messaggi che si limitavano a prospettare ai destinatari la possibilità di ottenere tramite i corsi pubblicizzati una possibilità di lavoro meramente eventuale, senza alcuno specifico riferimento a concrete certezze di assunzione lavorativa ("Avviamento al lavoro"). Per converso, un giudizio di ingannevolezza ha investito quei messaggi accomunati dalla prospettazione ai destinatari di offerte "certe" di lavoro, quali "Inserimento rapido al lavoro", "Lavoro assicurato", "Lavoro sicuro" (PI/3656 EDUCATIONAL).

LA CURA DELLA PERSONA

PRODOTTI ANTICELLULITE

Con riguardo agli interventi dell'Autorità nel settore "bellezza e cura del corpo", si è riscontrata in linea generale una diminuzione di pronunce di

ingannevolezza, dovuta al fatto che le imprese, sulla base dei rilievi loro mossi dall'Autorità negli anni precedenti, hanno improntato le loro comunicazioni pubblicitarie a criteri di maggiore chiarezza.

Circa l'utilizzo del termine anticellulite in pubblicità, l'Autorità ha ritenuto che esso debba essere circoscritto all'aspetto cosmetico e che tale vanto possa avvenire specificando che il prodotto sia in grado di svolgere un'azione di mero coadiuvante nella riduzione degli inestetismi della cute. Significativo a questo riguardo è stato l'intervento in relazione al messaggio che pubblicizzava il prodotto cosmetico Dior Bikini al quale veniva attribuita un'efficacia anticellulite dovuta a un sistema asseritamene brevettato, denominato "Lipodiet Process".

In primo luogo, l'Autorità ha considerato ingannevole il messaggio con riferimento all'attestazione relativa alla presenza di un brevetto, in quanto non confermata dalla documentazione prodotta. In particolare, l'affermazione è stata ritenuta idonea a indurre i consumatori in errore rispetto a una caratteristica essenziale del bene in quanto la concessione di un diritto di privativa è certamente suscettibile di orientare, in modo autonomo rispetto alle stesse caratteristiche oggettive del bene e a prescindere dalla sussistenza dei requisiti di brevettabilità, le scelte degli operatori di mercato, pregiudicandone il comportamento economico.

Con riguardo, invece, all'efficacia anticellulite del prodotto, l'Autorità, tenuto conto dei toni generici e dell'assenza nel *claim* di una promessa specifica quantificata in termini di risultati, a differenza di altre pubblicità in passato esaminate, è giunta a un giudizio di non ingannevolezza del messaggio oggetto di valutazione. A tale conclusione, che può essere considerata un'evoluzione dell'orientamento particolarmente rigoroso assunto in passato dall'Autorità nel settore degli anticellulite, si è giunti anche in ragione del fatto che il messaggio, oltre a veicolare un contenuto informativo molto generico in merito ai possibili risultati conseguibili, evidenziava chiaramente ai consumatori la natura meramente cosmetica del prodotto pubblicizzato. Ciò consentiva ai consumatori di decodificare correttamente le espressioni impiegate nel messaggio e di non attribuire al prodotto una efficacia ulteriore rispetto alla mera azione di contrasto nei confronti degli inestetismi cutanei dovuti alla cellulite (PI/3758 DIOR BIKINI).

INTEGRATORI ALIMENTARI

Anche nel corso del 2002, così come negli anni precedenti, numerose sono state le pronunce di ingannevolezza concernenti messaggi pubblicitari aventi a oggetto gli integratori alimentari che vantavano proprietà dimagranti o anticellulite. L'Autorità ha in più occasioni ritenuto, talvolta sulla base delle informazioni rese dall'Istituto Nazionale Ricerca Alimentare e Nutrizione, che la documentazione scientifica prodotta dalle parti, ivi compresa l'eventuale sperimentazione condotta sul prodotto, fosse inidonea a

supportare i vanti prestazionali presenti nei messaggi (PI/3213C REVIFACE; PI/3578 BLOCKAL; PI/3579 ROEDER KALO SU DONNA MODERNA; PI/3776 BFB DIMAGRANTE; PI/3778 DIMA TWIN DI MONTEFARMACO OTC).

In molti casi relativi a tale tipologia di prodotti, l'Autorità ha ritenuto che i messaggi omettessero di informare i destinatari circa la potenziale pericolosità del prodotto per la salute di alcune categorie di persone, dovuta alla presenza di alcune sostanze (PI/2551C KALOCELL LINE; PI/3634 SVELTYSS DIMAGRANTE EDI; PI/3588 DICOMAN 5; PI/3776 BFB DIMAGRANTE; PI/3778 DIMA TWIN DI MONTEFARMACO OTC). In un caso l'Autorità ha considerato che le modalità di presentazione del prodotto avrebbero potuto indurre il consumatore ad affidarsi esclusivamente al trattamento pubblicizzato, trascurando di consultare un medico ovvero di seguire un regime alimentare più equilibrato, con possibile pregiudizio per la propria salute (PI/3742 FRUCTACID).

Nel settore dei prodotti dimagranti l'Autorità si è avvalsa più volte del potere di sospendere d'ufficio la diffusione dei messaggi rilevando che, già a un primo esame, i vanti pubblicitari fossero privi di fondamento scientifico ovvero che, comunque, il messaggio sarebbe stato suscettibile di porre in pericolo la salute dei consumatori, in quanto non informava dei rischi connessi con un repentino e cospicuo dimagrimento (PI/3634 SVELTYSS DIMAGRANTE EDI; PI/3742 FRUCTACID).

Nella comunicazione pubblicitaria relativa al settore degli integratori alimentari si registra una tendenza volta ad attribuire a tali prodotti le proprietà più diverse. Così, agli interventi dell'Autorità in merito ai tradizionali integratori con presunta efficacia dimagrante si sono affiancati interventi riguardanti integratori ai quali i messaggi pubblicitari attribuivano proprietà terapeutiche rispetto a svariate patologie quali, il colesterolo, l'acne e la stipsi (PI/3803 BLUEFISH; PI/3849 FISH FACTOR PLUS; PI/3821 NORMADERM DI VICHY; PI/3588 DICOMAN 5).

In particolare, sono stati esaminati messaggi riguardanti due prodotti a base di acidi grassi Omega 3 e vitamina E, a cui veniva attribuita la capacità di contrastare efficacemente il colesterolo. Nonostante i messaggi veicolassero chiaramente l'idea che i prodotti pubblicizzati fossero in grado di svolgere solo un'azione ausiliare e non risolutiva del problema, l'Autorità ha disposto l'ingannevolezza degli stessi sotto il profilo delle caratteristiche e dell'efficacia pubblicizzate nei messaggi. Infatti, sulla base della documentazione scientifica acquisita, non pareva possibile concludere che le sostanze contenute nel prodotto, ovvero acidi grassi Omega 3 e vitamina E, fossero in grado di ridurre il colesterolo, singolarmente o in combinazione tra loro, né che una somministrazione sistematica di tali sostanze fosse in grado di incidere positivamente sui livelli di colesterolo (PI/3803 BLUEFISH; PI/3849 FISH FACTOR PLUS).

Un altro messaggio esaminato dall'Autorità era volto a pubblicizzare il cerotto "Patch L-Acid" della linea Normaderm di Vichy come soluzione al

problema dell'acne giovanile. L'Autorità ha ritenuto il messaggio ingannevole, in quanto lasciava intendere che il prodotto fosse in grado di risolvere in maniera radicale il problema dei brufoli intervenendo sulle cause che possono determinarne l'insorgenza, mentre, in realtà, dalla documentazione acquisita è emerso che il prodotto "Patch L-Acid" è un cosmetico, ad azione locale ed efficacia limitata a piccole imperfezioni della cute, ma non risolutivo rispetto alla patologia, ben più complessa, dell'acne giovanile (PI/3821 NORMADERM DI VICHY).

Infine, sempre in relazione agli integratori alimentari con presunte proprietà terapeutiche, l'Autorità ha valutato come ingannevole un messaggio che nel suo complesso lasciava intendere che, contrariamente al vero, l'integratore pubblicizzato "Dicoman 5", a base di glucomannano (fibra alimentare solubile), fosse in grado di eliminare definitivamente il problema della stipsi. A seguito dell'istruttoria svolta è infatti emerso che, allo stato, non esiste una terapia in grado di risolvere in modo definitivo questo disturbo la cui insorgenza è normalmente ricondotta al concorso di una molteplicità di cause che dipendono in misura rilevante da fattori di carattere soggettivo e, quindi, variabili da paziente a paziente. Con specifico riguardo all'azione del glucomannano sul metabolismo umano, dalla documentazione scientifica prodotta dalla parte, è emerso che questo tipo di fibra sia particolarmente indicato nel trattamento di disturbi diversi dalla stipsi (l'obesità), nonché al fine di ridurre il ritmo dell'assorbimento degli zuccheri e dei grassi con conseguenti effetti sul tasso di glicemia e del colesterolo. Il messaggio è stato, inoltre, ritenuto ingannevole in quanto non conteneva idonee avvertenze in merito alle accertate controindicazioni ed effetti collaterali derivanti in particolare dall'azione sequestrante di nutrienti propria del glucomannano contenuto nel prodotto (PI/3588 DICOMAN 5).

CREME ANTIRUGHE

Non sono mancati, infine, nel settore della cura della persona, interventi dell'Autorità riguardanti messaggi volti a promuovere creme antirughe. In particolare, in un procedimento avente a oggetto messaggi pubblicitari relativi al prodotto denominato Rugastir, con riferimento ai vanti prestazionali circa l'efficacia del prodotto, l'Autorità ha ritenuto il messaggio non ingannevole. Ciò sul presupposto che i vanti prestazionali contenuti nel messaggio, riferiti alle proprietà del prodotto di influire positivamente e in breve tempo sulle caratteristiche estetiche della cute, oltre a trovare conferma nella documentazione esibita dall'operatore, sono stati ritenuti riconducibili all'azione meramente cosmetica svolta dal prodotto pubblicizzato (PI/3703 RUGASTIR DI LABO EUROPA).

L'Autorità ha, invece, ritenuto ingannevole un messaggio volto a promuovere il prodotto antirughe Reviface, in quanto le evidenze istruttorie non erano tali da legittimare il tenore del *claim*, particolarmente enfatico, e le affermazioni in esso contenute, oltremodo rassicuranti sull'eccezionale efficacia del prodotto sia nel ridurre che nel prevenire gli inestetismi dovuti all'invecchiamento cutaneo (PI/3213C REVIFACE DI SANT'ANGELICA).

PRODOTTI ALIMENTARI

Gli interventi dell'Autorità sui messaggi relativi a prodotti alimentari hanno riguardato principalmente profili attinenti all'effettiva composizione e alle caratteristiche nutrizionali dei prodotti pubblicizzati. Ciò denota una crescente attenzione dei consumatori verso le proprie scelte alimentari che si manifesta, innanzitutto, con la lettura dell'etichetta del prodotto e dei suoi componenti.

Così, una associazione di consumatori ha denunciato la presunta ingannevolezza della confezione del prodotto Bio-Ene, hamburgers vegetali surgelati, che riportava la dicitura "Tutto vegetale – NO! COLESTEROLO". Nella richiesta di intervento, si contestava che sul retro della confezione, contrariamente a quanto affermato nel messaggio, in cui era riportata la dicitura "NO! COLESTEROLO", le informazioni nutrizionali indicavano la presenza di colesterolo in misura pari a 0,2 mg per 100 grammi di prodotto. Al termine dell'istruttoria l'Autorità ha ritenuto la non ingannevolezza del messaggio "NO! COLESTEROLO" riportato sulla confezione poiché, secondo le indicazioni della *Food and Drug Administration* americana e dell'Istituto Nazionale della Nutrizione, il quantitativo di colesterolo dichiarato sul retro della confezione è dal punto di vista nutrizionale del tutto irrilevante, implicando un apporto nullo nella dieta quotidiana. In tale contesto, quindi, l'Autorità ha ritenuto legittimo il *claim* pubblicitario "NO COLESTEROLO" riportato sulla confezione in esame, ritenendo tale messaggio non idoneo a indurre in errore i destinatari in relazione alle caratteristiche del prodotto (PI/3709 4 HAMBURGERS BIO-ENE).

Un giudizio di ingannevolezza è stato, invece, espresso con riguardo al messaggio riportato sulle confezioni da 180 grammi del prodotto denominato "preparazione di frutta Zuegg arance", il cui *claim* "100% Frutta" lasciava intendere, contrariamente al vero, che il preparato fosse integralmente composto di frutta. A seguito degli accertamenti istruttori svolti è, infatti, emerso che nel prodotto finito, oltre alle arance, erano presenti anche altri ingredienti diversi dall'acqua, quali rettificato di mela, tapioca e pectina. Né è valsa a sanare l'ingannevolezza l'osservazione secondo cui, trattandosi di prodotto industriale, il consumatore non avrebbe potuto attendersi una genuinità e un processo produttivo paragonabile a quello dei prodotti alimentari artigianali (PI/3614 PREPARAZIONE DI FRUTTA ZUEGG).

Particolare interesse hanno rivestito due segnalazioni riguardanti le affermazioni relative alla natura di latte "fresco" desumibile dai *claim* presenti nei messaggi del latte "Fresco Blu" e del "Latte al cacao" Granarolo. I segnalanti lamentavano, nel primo caso, che l'affermazione "il latte è ancora fresco dopo otto giorni" presentasse il prodotto in questione, contrariamente al vero, come un "latte fresco pastorizzato", ai sensi della legge 3 maggio 1989, n. 169, che prevede che il termine di conservazione del latte fresco pastorizzato non possa essere superiore a quattro giorni; nel secondo caso, evidenziavano che l'indicazione "Fresco" riportata sulla confezione del "Latte al cacao" Granarolo sarebbe ingannevole in quanto, ai sensi di legge, non potrebbe essere associata a un latte, come

quello del caso di specie, ad alta pastorizzazione. L'Autorità, adottando nella trattazione dei due casi il medesimo approccio sostanziale, è pervenuta a soluzioni di segno opposto. Infatti, nel primo caso la richiesta di intervento è stata considerata manifestamente infondata. Il latte denominato "Fresco Blu", infatti, è un latte fresco pastorizzato che, come previsto dalla Circolare del Ministero delle Attività Produttive del 2 agosto 2001 n. 167, essendo prodotto in Germania, poteva essere commercializzato in Italia senza doversi attenere a quanto stabilito dalla legge n. 169/89 in merito al termine di scadenza di "quattro giorni dalla data di confezionamento" (DP/4373 LATTE FRESCOBLU PARMALAT). Nel secondo caso, invece, il messaggio è stato ritenuto ingannevole, in quanto il prodotto pubblicizzato è risultato essere un latte "pastorizzato a temperatura elevata", il quale, rispetto al latte fresco pastorizzato, viene sottoposto a un trattamento termico più incisivo e non può pertanto considerarsi "Fresco" ai sensi della vigente normativa in materia (PI/3894 LATTE AL CACAO GRANAROLO).

OPERATORI ESOTERICI

Anche nell'anno trascorso l'Autorità è stata chiamata a occuparsi di messaggi pubblicitari relativi a beni e servizi offerti da operatori esoterici. Il tradizionale orientamento dell'Autorità espresso in materia non considerava di per sé illecita la promozione dei servizi offerti ma riteneva ingannevoli i casi di pubblicità di prodotti a cui venivano attribuite proprietà magiche.

Nel corso del 2002 l'Autorità ha archiviato per inapplicabilità del decreto legislativo n. 74/92 i messaggi contenenti affermazioni non suscettibili di essere esaminate sotto il profilo oggettivo, ovvero volti a promuovere genericamente l'attività e le prestazioni di operatori esoterici (quali servizi di cartomanzia, astrologia, consulenza divinatoria, ecc.). Rispetto a tali categorie di messaggi, infatti, non appare possibile procedere all'accertamento dell'ingannevolezza in quanto essi fanno riferimento ad aspetti unicamente fideistici.

Diversamente, l'Autorità ha ritenuto possibile intervenire, ai sensi del decreto legislativo n. 74/92, ogniqualvolta all'operatore esoterico o all'oggetto siano attribuite capacità specifiche e certe, tali da ricondurre il messaggio in una sfera razionale, suscettibile pertanto di valutazione sotto il profilo oggettivo. In questa prospettiva, l'Autorità ha avviato alcuni procedimenti per valutare messaggi pubblicitari riguardanti gli operatori esoterici conosciuti con il nome di "divino Otelma" e di "mago Umberto Buzzoni". L'avvio dei procedimenti in questione è risultato possibile in quanto tali messaggi non si limitavano a una generica esaltazione dei poteri divinatori e delle capacità dei maghi interessati, ma facevano leva anche su aspetti di possibile rilievo razionale (PI/3724 MAGO OTELMA e PI/3723 STUDIO CIAMO-MAGO BUZZONI).

TABACCHI

Nel corso del 2002 sono stati avviati due procedimenti istruttori volti a valutare la possibile induzione in errore dei consumatori circa la dicitura *lights*

riportata sulla confezione di alcune marche di sigarette. Infatti, pur essendo stato accertato in precedenti interventi dell'Autorità (PI/2719 ROTHMANS LEGGERE) che le sigarette *lights* hanno effettivamente un minor tenore di condensato e nicotina, recenti studi e il dibattito scientifico hanno messo in luce che non sono minori i danni alla salute provocati dal fumo di sigarette leggere rispetto a quelli prodotti da sigarette normali. Pertanto, su tali presupposti la fattispecie è stata valutata anche ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 74/92, assumendo rilievo pregnante la tutela dei consumatori.

L'Autorità ha ritenuto, preliminarmente, la natura pubblicitaria del messaggio, rilevando che l'apposizione della dicitura *lights* sulle confezioni di sigarette Marlboro, congiuntamente all'indicazione del tenore di condensato e di nicotina prevista dalla legge, si traducesse in un preciso vanto in ordine a una caratteristica del prodotto, idonea a orientare le scelte di acquisto dei destinatari. Inoltre, l'Autorità ha ribadito il principio secondo cui la circostanza che il messaggio costituisca parte integrante del marchio con il quale il prodotto viene commercializzato, non vale a escludere il sindacato esercitato ai sensi del decreto legislativo n. 74/92. Qualora, infatti, i segni distintivi dell'impresa, che in linea di principio hanno rilevanza promozionale solo indiretta, assumano una vera e propria centralità nel messaggio, l'Autorità è competente a verificarne la rispondenza al decreto legislativo n. 74/92.

Nel merito, la decisione è stata assunta sulla base dei risultati di due analisi di mercato, che hanno evidenziato l'esistenza di una fascia di consumatori che associa alla dicitura *lights* l'individuazione di un prodotto con un gusto diverso e più leggero, e di un'altra che interpreta la dicitura *lights* come indice di una minore dannosità del prodotto rispetto alle sigarette normali. Benché tale ultima decodifica non fosse quella prevalente, essa tuttavia risultava maggiormente diffusa tra i fumatori abituali e ancor più tra i fumatori di sigarette *lights*, che rappresentano i consumatori effettivi e i principali destinatari del messaggio in questione. Pertanto, sulla base di tali circostanze, l'Autorità ha ritenuto che i messaggi esaminati fossero idonei a indurre in errore i consumatori in merito alle caratteristiche del prodotto e alla minor pericolosità degli stessi per la salute rispetto ad altri tipi di sigarette.

Una simile posizione trovava, peraltro, conferma in quanto prospettato dal legislatore comunitario il quale, nella direttiva 2001/37/CE[2], ha stabilito che venga eliminata, a far data dal 30 settembre 2003, dalle confezioni di sigarette qualsiasi dicitura, immagine o segno, tra cui la dicitura *lights*, che possa dare al consumatore la falsa impressione che tali prodotti siano meno nocivi di altri e portare a un aumento dei consumi. In ragione del termine di adeguamento delle confezioni, fissato dal legislatore comunitario alla data del

[2] Direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco, in GUCE L 194/26 del 18 luglio 2001.

30 settembre 2003, l'Autorità non ha ritenuto necessario fissare un ulteriore o diverso termine per detto adeguamento (PI/3741 SIGARETTE MARLBORO LIGHTS; PI/3952 SIGARETTE LIGHTS VARIE MARCHE).

SERVIZI FINANZIARI E IMMOBILIARI

SERVIZI FINANZIARI

Anche quest'anno l'Autorità ha esaminato diverse fattispecie pubblicitarie concernenti i servizi di credito al consumo. In particolare, l'Autorità ha ritenuto che messaggi contenenti affermazioni quali "tasso zero", "interessi zero" ed espressioni similari, siano ingannevoli non solo ogniqualvolta le condizioni di finanziamento risultino in assoluto non corrispondenti al vero, ma anche allorché tali affermazioni non precisino, anche in forma succinta, le effettive caratteristiche e le specifiche condizioni di applicazione del finanziamento stesso. Sono state, pertanto, riconosciute quali omissioni significative quelle relative alla mancata indicazione della circostanza per la quale l'offerta "a tasso zero" sia effettivamente applicabile soltanto nei confronti di specifici beni o servizi, ovvero quelle inerenti alla eventualità che i costi amministrativi siano in alcuni casi direttamente attribuiti al cliente. Tali omissioni rivestono un'importanza primaria per i destinatari del messaggio pubblicitario, costituendo sovente l'elemento determinante nell'assunzione della scelta di beneficiare di una determinata forma di finanziamento (PI/3624 FIAT SAVA; PI/3783 EURONICS INTERESSI ZERO SU TUTTO; PI/3809 CTCU/COMPUTER POINT).

L'Autorità è stata chiamata a pronunciarsi relativamente alla presunta ingannevolezza di una serie di messaggi pubblicitari concernenti la possibilità di rivolgersi all'"Ombudsman Bancario" per risolvere in via stragiudiziale le controversie eventualmente insorte tra banche e clientela. Il profilo di ingannevolezza rilevato ha riguardato la tempistica (90 giorni) entro la quale tale istituto sarebbe in grado di assumere le proprie decisioni. Dalle risultanze istruttorie è emerso che i clienti che si rivolgono all'"Ombudsman Bancario" ottengono una risposta, in merito all'esito della propria controversia, entro un termine molto spesso significativamente eccedente i 90 giorni prospettati nelle comunicazioni pubblicitarie. L'Autorità ha pertanto ritenuto ingannevole i messaggi in quanto, con riferimento a una rilevante percentuale di richieste di intervento, l'organismo citato non ha assunto una decisione entro un termine che possa ragionevolmente soddisfare l'attributo di tempestività delle decisioni evidenziato nei messaggi segnalati. L'Autorità ha ribadito, infine, che la circostanza che il servizio fornito dall'"Ombudsman Bancario" fosse gratuito e di natura addizionale a tutela della clientela, non rileva ai fini della potenzialità del medesimo di arrecare un pregiudizio economico ai destinatari; infatti, la nozione di pregiudizio ai sensi dell'articolo 2, lettera *b*) del decreto legislativo n. 74/92, è da intendersi come potenzialità atta a influenzare i comportamenti economici dei consumatori (nel caso di specie la capacità di orientare i consumatori verso istituzioni aderenti all'"Ombudsman Bancario", poiché attratti dall'esistenza del servizio aggiun-

tivo da queste offerto gratuitamente), senza richiedere necessariamente un danno patrimoniale per i medesimi (PI/3745 COMIT-SANPAOLO IMI-ABI/REG. DELL'OMBUDSMAN BANCARIO).

SERVIZI IMMOBILIARI

Nel corso del 2002 l'Autorità, con riguardo al settore immobiliare, ha avuto modo di occuparsi di messaggi concernenti la compravendita di unità immobiliari. I profili portati all'attenzione dell'Autorità hanno riguardato, in particolare, la veridicità delle affermazioni contenute nei messaggi relative alle caratteristiche degli immobili pubblicizzati.

In tale contesto, è stato ritenuto ingannevole un messaggio che pubblicizzava la vendita di un immobile utilizzando l'aggettivo "libero". Dalle risultanze istruttorie è emerso che sull'appartamento in questione gravavano ipoteche e un diritto di usufrutto, dei quali non era stata fatta menzione alcuna nell'annuncio pubblicitario. Pertanto, l'immobile in questione non poteva essere pubblicizzato come "libero", poiché al termine libero deve attribuirsi non soltanto il significato strettamente materiale di non essere occupato da persone o cose, bensì anche quello sostanziale di assenza di qualsivoglia vincolo giuridico in grado di impedirne il pieno godimento. In conclusione, l'annuncio pubblicitario, omettendo di indicare l'esistenza di diritti e oneri gravanti sull'immobile destinato alla vendita è stato considerato idoneo a pregiudicare il comportamento economico dei destinatari, poiché non permetteva di cogliere le effettive caratteristiche del bene (PI/3581 AGENZIA BENINVEST).

L'Autorità, inoltre, ha ritenuto ingannevoli quei messaggi pubblicitari nei quali venivano indicate in maniera non corrispondente al vero le distanze tra gli immobili stessi e i vari servizi di natura pubblico-sociale presenti nella zona circostante o l'esistenza sul territorio interessato di infrastrutture in realtà ancora non realizzate. Infatti, data la caratteristica dei beni pubblicizzati, inesattezze di tal genere assumono particolare rilievo: l'acquisto di un immobile, infatti, è preceduto da una fase di ricerca e confronto delle varie offerte presenti sul mercato, durante la quale informazioni non veritiere hanno l'effetto di fuorviare il consumatore, inducendolo a non attivare ulteriori ricerche ovvero a interrompere quelle avviate. Né valgono a sanare tali inesattezze l'osservazione circa la peculiare natura dei beni pubblicizzati (cosiddetti *search good*) o l'esistenza di ulteriori fonti informative alle quali il consumatore può ricorrere, in seguito alla visione del messaggio. Ciò in quanto il fine promozionale si realizza esclusivamente attraverso il messaggio, il quale esaurisce la sua funzione nell'indurre il destinatario a rivolgersi all'operatore (PI/3659 IMMOBILDREAM; PI/3743 APPARTAMENTI CALTAGIRONE-IMMOBILDREAM).

SCUOLE E CORSI DI FORMAZIONE

In più occasioni sono stati sottoposti al vaglio dell'Autorità messaggi pubblicitari diffusi da operatori che svolgono attività di formazione a titolo

privato. Il profilo di ingannevolezza maggiormente segnalato riguarda il valore legale dei titoli rilasciati all'esito della frequenza dei corsi.

Con specifico riguardo alla formazione professionale nel settore dell'installazione di impianti di ricezione satellitari, la legge 5 marzo 1990, n. 46 non prevede, tra i titoli abilitanti all'esercizio della professione di installatore, la formazione conseguita presso scuole private. Tale legge subordina l'esercizio in forma di impresa, individuale o societaria, dell'attività di installazione di impianti di ricezione satellitare al possesso in capo all'imprenditore o al responsabile tecnico, non solo di determinate conoscenze tecniche, ma anche di specifici requisiti abilitanti, quali ad esempio: la laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta; il diploma di scuola secondaria superiore, con relativa specializzazione, conseguito presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore; un titolo o un attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. L'Autorità ha, pertanto, ritenuti ingannevoli alcuni messaggi con i quali un soggetto privato vantava la capacità di formare installatori di professione (PI/3788 LAURIOLA EUROSATELLITE).

Nel settore della formazione universitaria, l'Autorità è più volte intervenuta in materia di riconoscimento dei relativi titoli di studio, deliberando l'ingannevolezza di messaggi che, attraverso l'utilizzo di termini come "università" e "laurea", prospettavano la possibilità per il consumatore di studiare presso la sede italiana di università straniere, per lo più americane o inglesi, conseguendo un titolo di studio spendibile anche in Italia. Tali messaggi sono stati ritenuti ingannevoli in quanto, in sede di valutazione, è emerso innanzitutto che i relativi operatori pubblicitari non godevano di alcun riconoscimento nell'ordinamento universitario italiano e, quindi, non erano legittimati a denominarsi "università". Infatti, la vigente normativa in materia prevede che i titoli di studio universitari e le qualifiche accademiche sono soltanto quelli previsti dalla legge e possono essere conferiti, con le modalità e nei casi indicati nella legge, esclusivamente dalle istituzioni annoverate tra le università e gli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti (PI/3020D E.S.E.; PI/3701 THE YORKER INTERNATIONAL UNIVERSITY).

L'ingannevolezza dei messaggi in esame ha riguardato anche la circostanza che essi prospettavano la riconoscibilità in Italia dei titoli rilasciati da università straniere, ma conseguiti presso una istituzione privata italiana non abilitata alla formazione universitaria. Infatti, tali titoli possono essere ammessi alla procedura di riconoscimento dell'equipollenza con i titoli aventi valore legale in Italia soltanto subordinatamente al possesso dei requisiti dettagliatamente previsti dalla regolamentazione di settore del Ministero dell'Università, con particolare riferimento all'obbligo di aver studiato *in*

loco, vale a dire presso la sede estera dell'università. Così, ad esempio, è stato ritenuto ingannevole un messaggio volto a pubblicizzare la possibilità di conseguire, attraverso i corsi organizzati dall'European School of Economics, un titolo proprio del sistema universitario britannico, il *Bachelor of Arts with Honours*, del quale si vantava una validità "europea". In realtà, il *Bachelor of Arts with Honours* così conseguito, ovvero senza frequentare l'università britannica che lo rilasciava, non aveva un valore legale in Italia (PI/3433 E.S.E. I GIGANTI DELL'ECONOMIA).

La stessa valutazione di ingannevolezza ha investito i messaggi relativi alla possibilità di conseguire titoli onorifici, quale quello di dottore *honoris causa,* in quanto omettevano di precisare che detti titoli non avevano valore giuridico per l'esercizio dell'attività professionale o per l'accesso ai pubblici concorsi, ma dovevano essere riconosciuti caso per caso, secondo le apposite procedure, dalle istituzioni italiane autorizzate (PI/3843 UNIVERSITY OF BERKLEY EXIT; PI/3853 SOCIETÀ ERRE SERVIZI DOCTOR-DR).

COMUNICAZIONI

Nelle settore delle comunicazioni, nel corso dell'anno 2002, sono state esaminate 213 richieste di intervento, a dimostrazione del costante impegno che l'Autorità è chiamata a svolgere in tale campo. L'Autorità si è, in particolare, trovata a esaminare comunicazioni d'impresa effettuate attraverso mezzi e modalità innovativi, quali l'invio di *sms* attraverso il telefono cellulare.

Il primo caso segnalato riguardava un messaggio diffuso tramite *sms,* che comunicava al destinatario di aver ricevuto in regalo una suoneria e lo invitava a contattare l'operatore attraverso il numero telefonico indicato nello stesso *sms*. Il messaggio lasciava intendere che, componendo il numero indicato, venisse regalata una suoneria senza sostenere alcun costo od onere aggiuntivo. In realtà, l'adesione all'offerta comportava per il destinatario l'inconsapevole acquisto di ulteriori servizi di "Loghi e suonerie", i cui costi erano a suo totale carico. Il messaggio, pertanto, è stato ritenuto idoneo a indurre in errore i destinatari in ordine alle effettive condizioni economiche di fruibilità del servizio (PI/3857 WIND-ZED.IT).

Nell'ambito dei servizi di telefonia mobile, l'Autorità per la prima volta ha esaminato alcuni messaggi che pubblicizzavano il nuovo servizio di portabilità del numero di rete mobile, che consente al cliente di un operatore di telefonia di cambiare gestore utilizzando il medesimo numero di telefono cellulare. I messaggi in esame pubblicizzavano la possibilità di scegliere l'operatore Wind-Infostrada come gestore telefonico senza cambiare il proprio numero di cellulare. In particolare, veniva reclamizzato il prezzo di attivazione del servizio di portabilità del numero attraverso la dicitura "il servizio di portabilità costa 10 euro". Tali informazioni sono state ritenute dall'Autorità idonee a indurre in errore i consumatori, in ragione della scarsa leggibilità

della scritta relativa al prezzo di attivazione che era collocata nella parte bassa dei messaggi segnalati (PI/3794 MOBILE NUMBER PORTABILITY DI WIND).

L'Autorità, nell'ambito della presentazione di nuove tecnologie nel settore delle telecomunicazioni, non ha mancato di ribadire l'esigenza che le comunicazioni pubblicitarie siano improntate a principi di chiarezza e completezza. Così, messaggi pubblicitari riguardanti i servizi di accesso a Internet in tecnologia ADSL, diffusi dalla società Wind-Infostrada, sono stati ritenuti ingannevoli, in quanto non indicavano con chiarezza quali fossero le condizioni e i limiti di utilizzo dei servizi offerti, a fronte dell'enfasi utilizzata nel prospettare le velocità apicali e le *performance* dei servizi di accesso a Internet (PI/3822 LIBERO ADSL-VERDE ADSL-LIGHT).

L'Autorità è intervenuta, inoltre, per valutare un messaggio pubblicitario consistente nella presentazione effettuata dai promotori di vendita di una società informatica presso possibili clienti, riguardante un insieme di prodotti e servizi denominato "Kit dinamico Infoblue", finalizzato all'allestimento di una postazione professionale per l'accesso a Internet e di un proprio sito personale. L'Autorità ha riconosciuto la natura pubblicitaria della presentazione effettuata dai promotori, il cui contenuto oggettivo è stato confermato dalle dichiarazioni rese da due consumatori e dallo stesso operatore pubblicitario. Il messaggio lasciava intendere che il "Kit dinamico Infoblue" fosse un'offerta a titolo gratuito, riservata a un certo numero di persone qualificate, in grado di fornire una forma indiretta di pubblicità al prodotto, attraverso l'installazione dello stesso nel proprio ambiente di lavoro o nella propria abitazione. In realtà, contrariamente a quanto affermato, il "Kit dinamico Infoblue" veniva venduto a un prezzo di lire 7.230.000 + Iva, con l'ulteriore aggravio di 350.000 lire più Iva per spese di installazione e collaudo. Tale circostanza emergeva in modo solo implicito e non sufficientemente chiaro nella terza e ultima parte della presentazione. Al riguardo, l'Autorità ha ritenuto che l'utente dovesse essere informato con chiarezza, fin dall'inizio del messaggio, che la proposta del promotore Infoblue era relativa alla vendita di prodotti e servizi nonché dei relativi aggiornamenti, in quanto, come previsto dall'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo n. 74/92, la natura delle comunicazioni pubblicitarie deve essere chiaramente riconoscibile come tale (PI/3635 KIT DINAMICO INFOBLUE).

Diversamente dal caso precedentemente descritto, l'Autorità ha escluso la natura pubblicitaria di una comunicazione di impresa rappresentata da tre fogli dattiloscritti, contenenti descrizioni e informazioni tecniche di una rivista specializzata per carrozzieri, consegnati dagli agenti commerciali in occasione delle visite presso i potenziali acquirenti degli spazi pubblicitari. In particolare, la natura pubblicitaria della fattispecie segnalata è stata esclusa in ragione della circostanza, accertata nel corso del procedimento istruttorio, che i fogli dattiloscritti non erano, in realtà, destinati alla clientela finale, bensì costituivano una comunicazione a uso interno, indirizzata agli agenti commerciali sia a scopo di formazione che di aggiornamento professionale. La natura infor-

mativa delle fattispecie esaminate risultava da vari elementi grafici e contenutistici, quali l'assenza di qualsiasi figura o disegno che richiamasse il logo o il marchio dell'operatore, l'uniformità della struttura dei paragrafi, la dicitura "nota interna", riportata nella seconda pagina del manuale e, infine, il paragrafo introduttivo riguardante il "profilo d'azienda" (PI/3657 BELLAUTO).

LA PUBBLICITÀ COMPARATIVA

Come noto, dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 67/00 che ha modificato il decreto legislativo n. 74/92, l'Autorità è competente a conoscere della liceità dei messaggi pubblicitari comparativi. Nel corso del 2002 gli orientamenti dell'Autorità in materia sono andati ulteriormente evolvendosi nei termini che seguono.

Per quanto riguarda la tipologia del confronto, una volta ribadito che il sindacato dell'Autorità, sulla base della definizione di cui all'articolo 2, lettera *b-bis* del decreto legislativo n. 74/92, riguarda la sola pubblicità comparativa diretta (esplicita o implicita), si è esclusa tale natura con riguardo a un messaggio recante un confronto riferito alla generalità dei concorrenti. Questo anche in considerazione, da un lato, della presenza sul mercato di una molteplicità di operatori concorrenti, dall'altro, del *target* di riferimento costituito da un pubblico indifferenziato di consumatori ragionevolmente indotto a non distinguere tra i vari prodotti concorrenti (in specie, antifurto per auto) presenti sul mercato (PI/3687 BLINDOCAR ANTIFURTO PER AUTO). Diversamente, sono state ritenute dirette, e come tali sindacabili sotto il profilo della liceità, le comparazione svolte: tramite la menzione delle certificazioni sui prodotti detenute, rispettivamente, dall'operatore pubblicitario e da determinati e ben individuati concorrenti (PI/3671 ORACLE DATABASE CLUSTER); tramite l'espressa menzione del nome commerciale o del marchio di un'azienda concorrente (PI/3716 PLATFORM3000/WEBPUCCINO; PI/3680 VOLI ECONOMICI RYANAIR; PI/3750 TELEFONIA 3 ORE GRATIS TELE 2-PUBBLICITÀ COMPARATIVA; PI/3837 AUTOCLAVI FARO; PI/3838 AUTOCLAVI COMINOX; PI/3839 AUTOCLAVI MOCOM; PI/3865 TIN.IT-702).

Per quanto riguarda la condizione di liceità di cui all'articolo 3-*bis*, lettera *a*), l'Autorità ha precisato che l'ingannevolezza dei messaggi può specificarsi in due distinti profili, connessi ma non necessariamente coincidenti e perciò valutabili disgiuntamente, aventi a oggetto l'uno l'ingannevolezza in sé ai sensi dell'articolo 3, l'altro l'ingannevolezza del confronto rilevante ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 1, lettera *a*) (PI/3680 VOLI ECONOMICI RYANAIR). A conferma di ciò, si è ritenuto che il riscontro dell'ingannevolezza ai sensi dell'articolo 3 rilevi, per l'appunto, anche come violazione del disposto di cui all'articolo 3-*bis*, comma 1, lettera *a*), laddove il profilo di induzione in errore riscontrato sia idoneo altresì ad alterare la percezione degli esatti termini del confronto pubblicitario operato (PI/3716 PLATFORM3000/WEBPUCCINO).

In relazione al rispetto della condizione di liceità di cui all'articolo 3-*bis*, comma 1, lettera *b*) (omogeneità dei prodotti o servizi confrontati), l'Autorità ha fatto riferimento alla tipologia di informazioni, relative ai servizi pubblicizzati, da ritenersi presumibilmente rilevanti per il *target* di consumatori destinatari del messaggio, nonché alla insussistenza di concrete alternative nella scelta dei termini da assumere a confronto (PI/3680 VOLI ECONOMICI RYANAIR).

Con riguardo all'articolo 3-*bis*, lettere *a*) e *c*), è stata censurata l'illiceità del confronto operato tra una pluralità di operatori che ometteva, ingiustificatamente e in modo fuorviante per i consumatori, di contemplare una determinata impresa concorrente (PI/3739 QUI TOURING PARTIAMO).

Ancora, in merito al rispetto della condizione di cui all'articolo 3-*bis*, comma 1, lettera *c*) (oggettività del confronto), ha assunto rilevanza, per escludere l'illiceità, l'avvenuta indicazione in pubblicità dei criteri utilizzati per operare il confronto (PI/3750 TELEFONIA 3 ORE GRATIS TELE 2-PUBBLICITÀ COMPARATIVA) come pure l'oggettività dei parametri utilizzati e il fondamento delle indicazioni riportate in pubblicità sui risultati di un test effettuato da un ente indipendente (PI/3837 AUTOCLAVI FARO; PI/3838 AUTOCLAVI COMINOX; PI/3839 AUTOCLAVI MOCOM). Diversamente, è stato ritenuto non oggettivo il confronto operato tramite l'impiego di differenti parametri di calcolo (PI/3865 TIN.IT-702).

Nel valutare la denigratorietà di cui all'articolo 3-*bis*, comma 1, lettera *e*), affermata la rilevanza delle componenti di *appeal* contenute nel messaggio e dei toni utilizzati all'interno dello stesso, si è esclusa l'illiceità sulla base del riscontro, da un lato, della pertinenza tra i contenuti del messaggio e l'obiettivo commerciale perseguito (PI/3680 VOLI ECONOMICI RYANAIR), dall'altro, della coerenza tra i toni utilizzati e il significato comunicazionale perseguito dall'operatore pubblicitario, in assenza di idoneità a causare un immotivato discredito al concorrente (PI/3680 VOLI ECONOMICI RYANAIR; PI/3837 AUTOCLAVI FARO; PI/3838 AUTOCLAVI COMINOX; PI/3839 AUTOCLAVI MOCOM).

In un solo caso, l'Autorità ha fatto applicazione dell'articolo 3-*bis*, comma 3, che richiede che nei messaggi comparativi venga fornita "in modo chiaro e non equivoco" una serie di informazioni relative all'offerta pubblicizzata. In particolare, l'Autorità ha ritenuto violata tale disposizione in ragione del fatto che le informazioni prescritte dalla norma erano state riportate all'interno del messaggio con modalità grafiche in proporzione ridotta e in posizione marginale (PI/3680 VOLI ECONOMICI RYANAIR).

PI/3680 VOLI ECONOMICI RYANAIR

Alitalia ha segnalato la presunta ingannevolezza e illiceità, ai sensi degli articoli 3 e 3-*bis* del decreto legislativo n. 74/92, di alcuni messaggi relativi ai servizi aerei di Ryanair. In particolare, i messaggi pubblicizzavano alcune offerte di Ryanair relative ai collegamenti aerei da diverse città italiane per

Londra, Bruxelles e Francoforte, confrontando in maniera esplicita i prezzi praticati da Ryanair e da Alitalia. La richiesta di intervento ipotizzava l'ingannevolezza dei messaggi in questione e la loro illiceità ai sensi degli articoli 3 e 3-*bis* del decreto legislativo n. 74/92 con riferimento alle condizioni di vendita dei servizi oggetto di promozione e al confronto tra i suddetti servizi e quelli offerti da Alitalia. Al riguardo, la richiesta lamentava che il confronto tra tariffe non sarebbe stato conforme ai criteri di liceità della pubblicità comparativa sotto il profilo della non omogeneità dei servizi e, dunque, della non obiettività del confronto.

L'Autorità ha preliminarmente chiarito che l'ingannevolezza della comparazione pubblicitaria, ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 1, lettera *a*) del decreto deve essere valutata disgiuntamente dall'ingannevolezza del messaggio in sé, ai sensi del precedente articolo 3. Ciò posto, l'Autorità ha ritenuto di escludere il profilo di illiceità di cui all'articolo 3-*bis*, comma 1, lettera *a*) del decreto, tenuto conto che il confronto verteva su tariffe computate sulla base dello stesso criterio e che risultava sostanzialmente confermata la convenienza dell'offerta di Ryanair rispetto a quella del concorrente Alitalia. In merito all'asserita non omogeneità e non obiettività del confronto, si è ritenuto di escludere la violazione dell'articolo 3-*bis*, comma 1, lettere *b*) e *c*) in considerazione del fatto che il confronto riguardava la stessa tipologia di servizio (aereo) per le medesime destinazioni con indicazione delle stesse voci di costo. In merito, l'Autorità ha posto in evidenza, tra le altre, le seguenti circostanze: i messaggi erano destinati a viaggiatori *price-sensitive* orientati a scegliere i servizi di trasporto in funzione della loro convenienza piuttosto che in ragione di altri parametri; l'indicazione degli aeroporti di partenza e di destinazione utilizzati dalle due compagnie si fondava su classificazioni di organismi internazionali (IATA) e riguardava aeroporti localizzati nell'ambito delle medesime aree metropolitane. Quanto alla supposta denigratorietà dei messaggi, considerate le componenti comunicazionali di *appeal* e i toni utilizzati, l'Autorità ha concluso per la pertinenza e la coerenza tra contenuti dei messaggi e l'obiettivo commerciale perseguito. Diversamente, con riguardo al profilo relativo alla disponibilità e alle condizioni di vendita dei servizi, l'Autorità ha ritenuto fuorviante la presentazione delle condizioni economiche di fornitura del servizio prestato e ciò in ragione dell'inidoneità dell'indicazione "escluse tasse aeroportuali" ad avvertire adeguatamente i consumatori circa l'esistenza degli oneri aggiuntivi.

PI/3837 AUTOCLAVI FARO, PI/3838 AUTOCLAVI COMINOX, PI/3839 AUTOCLAVI MOCOM

La società Tecnogaz che produce apparecchi per la sterilizzazione ad uso prevalentemente odontoiatrico ha segnalato la presunta ingannevolezza e illiceità di alcuni stampati pubblicitari diffusi da tre società concorrenti (Faro, Cominox e Mocom) in occasione di un importante congresso odontoiatrico. Nella richiesta di intervento, l'impresa segnalante sosteneva che i messaggi comparavano il proprio apparecchio con quelli commercializzati dalle impre-

se concorrenti facendo riferimento a dati marginali, che non incidevano sul processo di sterilizzazione, fornendo indicazioni non veritiere e utilizzando toni denigratori. I messaggi presentavano caratteristiche del tutto analoghe, per struttura e per contenuti. In ciascuno di essi si operava un confronto tra i diversi indici di conformità propri dell'apparecchio prodotto dalla società segnalante e di quello pubblicizzato rispetto ai parametri previsti da un progetto di norma comunitaria relativo alla definizione di requisiti di sicurezza aggiuntivi.

I messaggi sono stati qualificati come pubblicità comparativa in quanto realizzavano un confronto diretto e esplicito tra lo sterilizzatore prodotto dall'operatore pubblicitario e quello prodotto dalla società segnalante, chiaramente identificata mediante l'indicazione del nome commerciale. All'esito dell'istruttoria, l'Autorità ha rilevato che quanto sostenuto nei messaggi pubblicitari trovava riscontro nella realtà. Infatti, è emerso che rispetto allo sterilizzatore prodotto dall'impresa segnalante, pur regolarmente dotata della certificazione CE comprovante il rispetto di tutti i requisiti di sicurezza previsti, gli apparecchi delle società concorrenti disponevano di alcune caratteristiche di sicurezza aggiuntive indicate in un progetto di norma comunitaria. Sulla base di tali elementi, l'Autorità ha ritenuto che i messaggi pubblicitari non fossero ingannevoli e che rispettassero le condizioni di liceità della pubblicità comparativa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 1 del decreto legislativo n. 74/92. Con specifico riferimento a quanto lamentato dall'impresa segnalante in merito alla presunta denigratorietà del confronto, è stato rilevato che le modalità con cui lo stesso era realizzato, vale a dire attraverso una tabella comparativa che riportava le caratteristiche dei due prodotti concorrenti, non risultavano tali da causare un immotivato discredito dell'apparecchio concorrente e risultavano coerenti con l'obiettivo del messaggio di evidenziare le caratteristiche distintive del bene pubblicizzato, senza per questo lasciare intendere che l'apparecchio confrontato non fosse sicuro.

PI/3716 Platform 3000/Webpuccino

Il Gruppo Gav, operante con il marchio Platform 3000, ha segnalato per violazione del decreto legislativo n. 74/92 un messaggio diffuso dalla ditta Edex che confrontava le tariffe dalla stessa praticate con il marchio "Campus Telecom", in relazione ai servizi di telefonia offerti presso l'esercizio Webpuccino's Store, con quelle praticate dal concorrente Gruppo Gav. In particolare, il concorrente evidenziava la presunta ingannevolezza del messaggio in questione con riferimento alla scarsa visibilità delle limitazioni connesse alle tariffe applicate per le chiamate agli utenti Omnitel nonché alle tariffe applicate per le telefonate internazionali. Il messaggio sarebbe stato ingannevole anche in quanto avrebbe ingenerato nell'utente la convinzione che i servizi offerti dall'operatore appartenessero alla società Telecom Italia Spa, mentre in realtà il gestore di riferimento era la società Omnitel Vodafone Spa. L'Autorità ha ritenuto che il messaggio fosse in grado di alterare in misura significativa la percezione della convenienza dei prezzi pubblicizzati da parte

dei consumatori, in quanto i caratteri utilizzati, di dimensione inferiore a quelli presenti nel corpo del messaggio, peraltro riportati in calce al messaggio stesso, non erano idonei a informare in modo adeguato circa l'esistenza di oneri fiscali, di uno scatto alla risposta e di una commissione per il servizio. In relazione all'utilizzo della denominazione "Campus Telecom" nonché alle modalità grafiche di presentazione della denominazione stessa, l'Autorità ha inoltre considerato che tali profili non fossero idonei a creare un effetto confusorio in ordine al gestore di riferimento dei servizi offerti da Edex né a consentire a quest'ultima di trarre indebito vantaggio da un eventuale riferimento al logo del gestore della rete fissa Telecom Italia Spa, in quanto si trattava di servizi mobili offerti dalla società TIM. Peraltro, è stato considerato che nel messaggio segnalato era più volte presente il riferimento alla società Omnitel Vodafone, che costituiva l'effettivo gestore di riferimento dei servizi offerti dalla ditta Edex.

PI/3739 QUI TOURING/PARTIAMO

All'Autorità sono stati segnalati alcuni messaggi che pubblicizzavano la rivista "Partiamo", specializzata nel settore turistico ed edita dalla società Univervice Srl. I messaggi oggetto di valutazione vantavano il primato del periodico pubblicizzato per diffusione media, utilizzando dati ADS (Accertamenti diffusione stampa) e presentando dei grafici che davano un'immagine a impatto diretto della quota di mercato detenuta da "Partiamo" rispetto ad alcuni concorrenti. In relazione a tali messaggi si segnalava il fatto che essi, nell'affermare il primato della rivista e nel citare a tal fine altre riviste, comparandone la diffusione, omettevano di fare menzione della rivista "Qui Touring" pubblicata dal segnalante.

L'Autorità ha accertato che la rivista Qui Touring di cui si ometteva la citazione risultava, sulla base degli stessi dati ADS, essere la prima nel settore per diffusione. Tale omissione veniva giustificata da Uniservice Srl sulla base del fatto che la rivista Qui Touring non fosse venduta in edicola o in abbonamento, ma distribuita in altre forme. L'Autorità ha ritenuto, tuttavia, che il valore relativo alla diffusione media prescindesse dalle modalità di distribuzione della rivista e che il dato di maggior impatto economico per gli inserzionisti pubblicitari, principali destinatari dei messaggi, fosse il valore relativo alla diffusione a prescindere dalle modalità di distribuzione della rivista. Risultava pertanto ingiustificata, e quindi fuorviante, la scelta di escludere il mensile "Qui Touring" dalle comparazioni contenute nei messaggi segnalati. Queste considerazioni hanno pertanto indotto l'Autorità a ritenere che i messaggi pubblicitari costituissero fattispecie di pubblicità ingannevole e comparativa illecita.

PI/3750 TELEFONIA 3 ORE GRATIS TELE 2-PUBBLICITÀ COMPARATIVA

L'Autorità ha valutato ai sensi del decreto legislativo n. 74/92 alcuni messaggi pubblicitari relativi alle tariffe pubblicizzate dalla società Tele2

Italia Spa. In particolare, nella richiesta d'intervento si segnalava la presunta illiceità della comparazione operata in quanto, nella medesima tabella comparativa, le tariffe praticate dalle società Tele2, Wind con il marchio Infostrada e Telecom Italia, sarebbero state riportate secondo diversi parametri di confronto. Infatti, le tariffe di Tele2 illustrate sarebbero state quelle applicate a clienti che richiedevano l'attivazione del servizio mediante modalità di Preselezione Automatica, che consente di accedere alla rete dell'operatore preselezionato senza la materiale digitazione del codice d'accesso, mentre i prezzi offerti da Wind sarebbero stati presentati in riferimento al piano tariffario base (Pronto 1055 Base).

In relazione ai profili di illiceità oggetto della segnalazione, con particolare riguardo al confronto attuato sul prezzo di beni e servizi omogenei (articolo 3-*bis*, lettere *b*) e *c*), l'Autorità ha ritenuto che i messaggi non costituissero fattispecie di pubblicità comparativa illecita in quanto la tabella comparativa presente nei messaggi segnalati confrontava le tariffe applicate dall'operatore pubblicitario e dai diversi gestori a prescindere dai vantaggi offerti per l'attivazione della Preselezione Automatica. Tale tabella, infatti, illustrava le tariffe *standard* offerte dagli operatori di telefonia fissa indipendentemente da eventuali promozioni o offerte aventi a oggetto minuti di conversazione gratis o altri omaggi; tale circostanza, peraltro, era esplicitata nei tre messaggi in questione, che specificavano chiaramente che la comparazione non considerava piani tariffari speciali. Peraltro, con riguardo all'esclusiva menzione, nella tabella in essi contenuta, di dati riferiti alle tariffe offerte nei contratti base, si è ritenuto che, in presenza dell'avvertenza "Escluso ogni piano tariffario speciale", non sussistesse, in capo all'operatore pubblicitario, alcun obbligo di evidenziare l'intero *bouquet* di offerte degli operatori concorrenti, in quanto il confronto tra i dati tariffari contenuti nei contratti base appariva, nel caso in esame, giustificato dalla necessità, per l'operatore pubblicitario, di effettuare un paragone tra grandezze confrontabili e omogenee, comuni a tutte e tre le compagnie telefoniche comparate, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3-*bis*, lettera *b*).

PI/3865 TIN.IT 702

Nei primi mesi del 2003 l'Autorità ha adottato una decisione concernente un messaggio nel quale le tariffe applicate da un operatore per il collegamento alla rete Internet attraverso il numero unico con prefisso 702 venivano poste a confronto con quelle offerte da operatori concorrenti. Nel caso in esame, la tabella comparativa non riportava i valori di costo per la connessione effettuata dai concorrenti con il medesimo numero unico, bensì quelli desumibili nel caso di un diverso tipo di servizio di accesso, avente caratteristiche tariffarie e tecniche differenti. Infatti, il messaggio riportava le tariffe praticate dall'operatore per la connessione a Internet tramite POP di altri, per loro natura più onerose rispetto a quelle praticate attraverso il numero unico ovvero tramite l'accesso a un POP della stessa società.

L'Autorità ha, in via preliminare, affermato la natura pubblicitaria della fattispecie segnalata, atteso che il messaggio, illustrando i costi per il collegamento a Internet praticati dall'operatore, appariva diretto a rappresentare agli utenti la convenienza di tale collegamento tramite il numero unico con prefisso 702, inducendo gli stessi a privilegiare tale forma di abbonamento. Successivamente, in relazione ai profili di illiceità oggetto della segnalazione, con particolare riferimento al confronto attuato sul prezzo, l'Autorità ha rilevato che la dicitura "Alcuni esempi di costo per un'ora di collegamento con gli abbonamenti Tin.it e diversi operatori di fonia", posta sopra la tabella comparativa segnalata, in assenza di alcun riferimento al fatto che i costi indicati attenessero alla connessione tramite i POP di Tin.it, e non risultando pertanto idonea a operare un confronto oggettivo con i servizi offerti da altri operatori di fonia, fosse suscettibile di indurre l'utente a ritenere erroneamente che le tariffe indicate nella tabella rappresentassero il costo del collegamento a Internet praticato dagli altri operatori e che tale confronto fosse attuato sulla base dei medesimi parametri di calcolo, in violazione dell'articolo 3-*bis* del decreto legislativo n. 74/92.

APPENDICE

PAGINA BIANCA

L'assetto organizzativo

Al 31 marzo 2003 l'organico dell'Autorità è di 150 dipendenti di ruolo, di cui 98 appartenenti alla carriera direttiva, 44 alla carriera operativa e 8 alla carriera esecutiva. A questi si aggiungono 35 dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui 10 con mansioni direttive, 13 con contratto di specializzazione, 11 con mansioni operative, 1 con mansioni esecutive e 2 comandati da pubbliche amministrazioni (con funzioni esecutive).

Tavola A.1 - Personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

Segreterie del Presidente e dei Componenti

	Di ruolo		Contratto		Comando o distacco		Totale	
	31-03-02	31-03-03	31-03-02	31-03-03	31-03-02	31-03-03	31-03-02	31-03-03
Dirigenti e funzionari	11	10	1	1	-	-	12	11
Personale operativo	4	5	2	2	-	-	6	7
Totale	**15**	**15**	**3**	**3**	**-**	**-**	**18**	**18**

Uffici dell'Autorità

	Di ruolo		Contratto		Comando o distacco		Totale	
	31-03-02	31-03-03	31-03-02	31-03-03	31-03-02	31-03-03	31-03-02	31-03-03
Dirigenti	16	15	3	2	-	-	19	17
Funzionari	62	73	15	7	-	-	77	80
Contratti di specializzazione	-	-	10	13	-	-	10	13
Personale operativo	35	39	8	9	-	-	43	48
Personale esecutivo	9	8	1	1	2	2	12	11
Totale	**122**	**135**	**37**	**32**	**2**	**2**	**161**	**169**

La composizione del personale, per formazione ed esperienza professionale, è evidenziata nella tavola seguente:

Tavola A.2 - Personale delle qualifiche dirigenziale e funzionariale (esclusi i contratti di specializzazione) per tipo di formazione ed esperienza lavorativa precedente

	Formazione			
Esperienze precedenti	**Giuridica**	**Economica**	**Altro**	**Totale**
Pubblica Amministrazione	20	6	-	26
Imprese	5	16	3	24
Università o centri di ricerca	8	29	-	37
Libera professione	18	-	-	18
Altro	-	1	-	1
Totale	**51**	**52**	**3**	**106**

Concorsi e selezioni

Nel periodo di riferimento sono stati espletati 4 concorsi, a seguito dei quali sono stati assunti 13 funzionari. E' stata inoltre effettuata una selezione per l'assunzione, con contratto di specializzazione a tempo determinato, di 6 unità. E' stato infine portato a termine il concorso per l'assunzione di 6 impiegati nella carriera operativa. Attingendo dalla graduatoria di idoneità di tale concorso sono stati altresì assunte altre 4 unità con contratto di lavoro a tempo determinato.

Praticantato

Anche per il 2002 l'Autorità ha confermato il programma di praticantato, che prevede la possibilità di effettuare *stage* della durata massima di sei mesi presso i propri Uffici, allo scopo di far acquisire a giovani laureati esperienze nei settori della concorrenza e della pubblicità ingannevole e comparativa. Gli avvisi relativi ai requisiti per la partecipazione alle selezioni (voto di laurea non inferiore a 110/110 ed età non superiore a 28 anni al momento della presentazione della domanda) sono stati periodicamente pubblicati sul Bollettino dell'Autorità. Mediamente, per ogni semestre, si è avuta la presenza contemporanea di circa 20 tirocinanti.

Attività di formazione

Nel corso dell'anno è stata particolarmente curata, così come per l'anno precedente, l'organizzazione di seminari interni, aventi a oggetto contenuti specifici sui temi della concorrenza e della pubblicità. Tali interventi formativi hanno costituito un momento importante di aggiornamento e approfondimento per il personale dell'Autorità. Infine, si è provveduto, come per gli anni passati, a curare l'apprendimento e il perfezionamento delle lingue straniere, tramite l'organizzazione di corsi interni.

Codice etico

Nell'anno decorso e fino al 31 marzo 2003 non si sono verificati casi di inosservanza del codice etico. Nell'ultimo periodo si è registrata una diminuzione dei quesiti sottoposti all'organo di garanzia e ciò è conferma, da un lato, dell'utilità dell'opera di consulenza svolta da tale organo e, dall'altro, della consapevole accettazione, da parte di chi opera in seno all'Autorità, delle regole di comportamento contenute nel codice.

I quesiti che sono stati sottoposti all'organo di garanzia hanno in genere avuto per oggetto fattispecie non diverse da quelle rilevate in anni precedenti, interessando in prevalenza ipotesi di incompatibilità, conflitto di interesse, partecipazione a convegni, seminari e manifestazioni similari. Ricorrente è stata l'interpretazione della nozione di regalo d'uso o di modico valore.

I rapporti di collaborazione con la Guardia di Finanza

Nell'esercizio delle funzioni dell'Autorità assume particolare rilievo l'intenso e proficuo rapporto di collaborazione con la Guardia di Finanza, sia per disporre dell'assistenza necessaria per l'esecuzione delle attività ispettive, sia per acquisire elementi informativi utili ai fini delle istruttorie avviate. In particolare, l'apporto collaborativo è stato fornito dal Nucleo Speciale Tutela Concorrenza e Mercato, inquadrato nell'ambito del Comando Unità Speciali, il quale, anche nel corso del 2002, si è caratterizzato per la notevole snellezza nel flusso delle comunicazioni interne e la rapidità di intervento operativo corrispondendo, ancor più fattivamente, alle molteplici istanze di assistenza formulate dall'Autorità per l'espletamento dei propri compiti istituzionali.

Assistenza in sede di accertamenti ispettivi

L'Autorità si è avvalsa della fattiva collaborazione della Guardia di Finanza nel caso di ispezioni deliberate ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della legge n. 287/90. Gli accertamenti ispettivi, sempre svolti nell'ambito di un'istruttoria, rappresentano uno strumento conoscitivo importantissimo ai fini della valutazione dei comportamenti adottati dalle parti coinvolte nel procedimento. Nella grande maggioranza dei casi, infatti, le ispezioni sono disposte dall'Autorità in occasione di procedimenti in materia di intese e accordi fra imprese: il 79% delle ispezioni effettuate riguarda questa fattispecie, il 15% casi di abuso di posizione dominante e il 6% casi di concentrazione fra imprese.

Nel corso degli anni, il ricorso allo strumento ispettivo è andato progressivamente intensificandosi: nella media degli ultimi cinque anni (1998-2002), nel 59% dei casi istruttori l'Autorità ha disposto ispezioni presso le sedi delle imprese coinvolte nell'istruttoria, con una crescita sensibile rispetto ai periodi precedenti (27% nel periodo 1991-1994 e 44% negli anni 1995-1997). Oltre ad accrescersi l'incidenza sui procedimenti

istruttori, è aumentata anche la complessità degli accertamenti, rivolti a un numero crescente di imprese e/o di sedi aziendali. Nel periodo 1998-2002, ogni accertamento ispettivo disposto dall'Autorità ha interessato, in media, non meno di sei siti aziendali, comportando quindi l'impiego di un numero elevato sia di funzionari dell'Autorità che di militari della Guardia di Finanza (FIGURA A.1).

Figura A.1 - Incidenza percentuale sulle istruttorie dei procedimenti con accertamento ispettivo e numero di ispezioni per procedimento

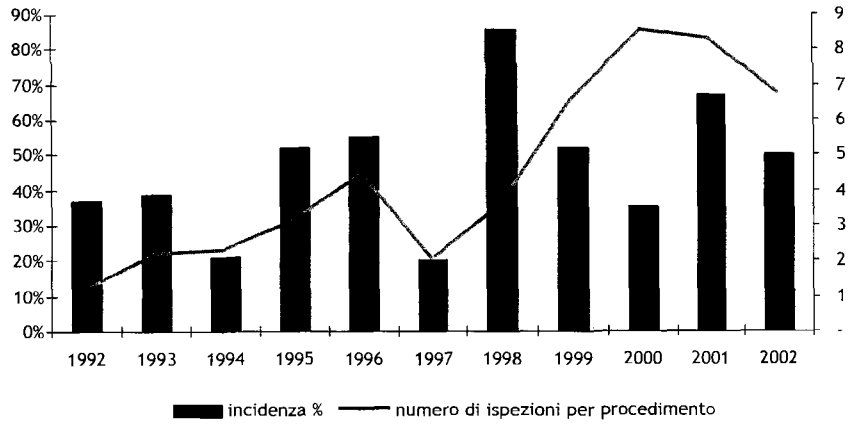

Particolarmente proficua è stata inoltre la presenza della Guardia di Finanza nel corso degli accertamenti ispettivi effettuati dall'Autorità in collaborazione con la Commissione europea. Anche in tali occasioni, infatti, la professionalità del personale appartenente al Nucleo Speciale ha conferito efficacia alle attività di verifica.

Altri rapporti di collaborazione

L'attività di collaborazione in sede di accertamento delle violazioni in materia di concorrenza è stata fornita dalla Guardia di Finanza, oltre che in occasione della tipica attività ispettiva, anche attraverso la rilevazione e l'elaborazione di dati e informazioni acquisiti su tutto il territorio nazionale, in settori ritenuti di rilevante interesse da parte dell'Autorità.

Nell'ambito della pubblicità ingannevole e comparativa, la Guardia di Finanza si è confermata quale importante soggetto attivo nella segnalazione all'Autorità di messaggi pubblicitari i cui contenuti sono stati oggetto di valutazione in ordine alla loro ingannevolezza. In più occasioni l'attività di accertamento svolta si è rivelata risolutiva per l'acquisizione degli elementi probatori necessari all'esito dei procedimenti istruttori avviati ai sensi del decreto legislativo n. 74/92.

Servizi informativi

Nell'agosto del 2002 è stato portato a compimento il progetto per l'ammodernamento dell'infrastruttura tecnologica dell'Autorità, che ha consentito di adeguare gli apparati *hardware* e i sistemi operativi e applicativi alle esigenze di automazione degli uffici.

Nella prima parte dell'anno è stato sostanzialmente rinnovato il sito Internet dell'Autorità (www.agcm.it). Oltre alla modifica della sua veste grafica, in linea con la recente riprogettazione editoriale delle pubblicazioni a stampa (2001), sono state potenziate alcune importanti funzionalità per la comunicazione verso l'esterno. Sono stati mantenuti inalterati tutti i punti di forza della precedente versione: la completezza dei testi delle decisioni, il testo integrale dei bollettini settimanali, della normativa rilevante e di tutte le pubblicazioni istituzionali, così come la diffusione in tempo reale delle novità (*news*) e dei comunicati stampa. Modifiche importanti hanno riguardato lo schema di navigazione, per rendere più facilmente raggiungibili le informazioni di particolare rilevanza e più efficaci le funzioni di ricerca. Non da ultimo, va segnalato il sostanziale arricchimento dei contenuti della versione in lingua inglese (comunicati stampa, normativa, formulari, ecc.), che tiene conto sia delle esigenze informative di operatori internazionali (per esempio nel caso delle concentrazioni multigiurisdizionali, soggette a notifica in una pluralità di Stati), che dell'evoluzione, particolarmente rilevante negli ultimi anni, di forme di collaborazione fra gli organismi antitrust di diversi Paesi per una sempre maggiore convergenza dei criteri e delle procedure in materia di tutela della concorrenza. Nel periodo successivo alla revisione del sito (maggio 2002), il numero dei contatti è complessivamente cresciuto, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con una punta massima (quasi sei milioni di contatti) nel primo trimestre del 2003 (FIGURA A.2). La maggiore completezza dell'informazione resa disponibile ha avuto presumibilmente conseguenze sullo sportello informativo di posta elettronica (antitrust@agcm.it), con un brusco calo dei messaggi nei periodi immediatamente successivi all'attivazione della nuova versione del sito, in ripresa tuttavia nel primo trimestre dell'anno in corso.

Figura A.2 - Servizi di informazione dell'Autorità via rete Internet (dati trimestrali)

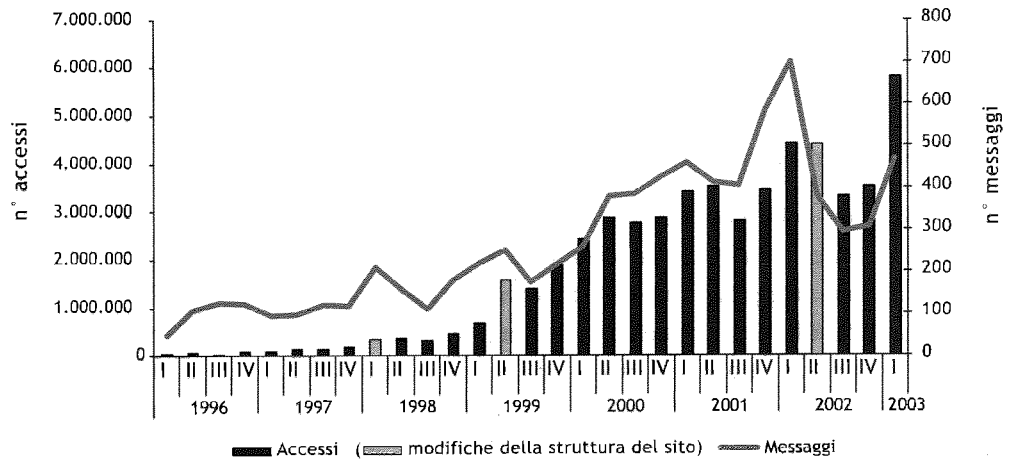

PAGINA BIANCA

Allegato

PAGINA BIANCA

PARTE PRIMA
LA TUTELA DELLA CONCORRENZA

PAGINA BIANCA

SEZIONE I.a

ISTRUTTORIE, ATTIVITÀ CONSULTIVA E RICORSI
(al 31 marzo 2003)

In questa sezione è riportato l'elenco delle decisioni adottate alla data del 31 marzo 2003 dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in materia di concorrenza (legge 10 ottobre 1990, n. 287), pubblicate sul Bollettino di cui all'articolo 26 della stessa legge.

L'indice delle decisioni è articolato in sottosezioni corrispondenti a ciascuna delle fattispecie riportate nel sommario:

- *intese e abuso di posizione dominante (procedimenti istruttori)*(*)
- *operazioni di concentrazione (procedimenti istruttori)*
- *indagini conoscitive*
- *attività di segnalazione e consultiva*
- *Banca d'Italia (procedimenti istruttori e pareri dell'Autorità)*

All'interno di ciascuna sottosezione sono indicati, per anno di conclusione del procedimento, gli estremi di pubblicazione, riferiti a ciascun caso esaminato.

Per i casi relativi a intese, abuso di posizione dominante e operazioni di concentrazione sono elencate le sole decisioni relative ai procedimenti istruttori, con informazioni sull'esito del procedimento, sull'eventuale sanzione irrogata e gli estremi di pubblicazione dei provvedimenti. Le stesse informazioni sono riportate per i casi di competenza della Banca d'Italia sui quali l'Autorità ha espresso un parere, organizzati in un'apposita sottosezione.

Un'ultima sottosezione è dedicata allo stato dei ricorsi avverso i provvedimenti adottati dall'Autorità, con indicazioni relative all'atto oggetto di impugnazione e informazioni sulle varie fasi del ricorso.

(*) I simboli riportati a margine del riferimento del caso indicano:

I procedimenti avviati per accertare violazioni all'art. 2 della legge n. 287/90 (intese)

A procedimenti avviati per accertare violazioni all'art. 3 della legge n. 287/90 (abuso di posizione dominante)

4 procedimenti avviati per richieste di autorizzazione in deroga al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza (art. 4 della legge n. 287/90)

14 procedimenti avviati per accertare violazioni all'art. 14 comma 5 della legge n. 287/90 (informazioni non veritiere)

15 procedimenti avviati per accertare violazioni all'art. 15 comma 2 della legge n. 287/90 (inottemperanza alla diffida-infrazioni gravi agli artt. 2 e 3)

81 procedimenti avviati per accertare violazioni all'art. 81 del Trattato CE (intese)

82 procedimenti avviati per accertare violazioni all'art. 82 del Trattato CE (abuso di posizione dominante)

SR procedimenti avviati ai sensi dell'art. 2 della legge 78/1999 relativamente all'acquisizione dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata degli eventi sportivi del campionato di calcio di serie A

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

(procedimenti istruttori)

Procedimento				**Provvedimento**			
caso		esito	sanzione (Euro)	tipo	data	numero	bollettino
1991							
I/4	ASSIREVI - Rif. I5	Violazione art. 2 lett. a, Deroga non concessa		Chiusura istruttoria	26-ago-91	140	7/91
I	RGP/ANSELMI - Rif. I4	Ritiro della comunicazione		Avvio istruttoria	19-giu-91	94BIS	5/91
				Chiusura istruttoria	24-lug-91	121	5/91
I	SINDACATO LAZIALE COMMERCIANTI DI PRODOTTI PETROLIFERI - Rif. I1	Non violazione per modifica degli accordi		Chiusura istruttoria	15-mag-91	78	3/91
1992							
A	3C COMMUNICATIONS - Rif. A5	Violazione art. 3 lett. a,b		Avvio istruttoria	11-dic-91	255	13/91
				Chiusura istruttoria	04-mar-92	412	5/92
A	ANCIC/CERVED - Rif. A4	Violazione art. 3 lett. a,b,c		Avvio istruttoria	24-ott-91	186	10/91
				Nomina di perito	24-ott-91	185	10/91
				Chiusura istruttoria	10-apr-92	452	7/92
A	APCA/COMPAG - Rif. A24	Violazione art. 3		Avvio istruttoria	29-gen-92	351	1-2/92
				Proroga dei termini	07-mag-92	492	9/92
				Proroga dei termini	17-giu-92	561	12/92
				Chiusura istruttoria	06-lug-92	588	13/92
A	A.I.C.I. - Rif. A30	Violazione art. 3 lett. b		Avvio istruttoria	17-lug-92	606	14/92
				Chiusura istruttoria	18-nov-92	788	22/92
I	CARDILE BROS - Rif. I60	Non violazione per modifica degli accordi		Avvio istruttoria	27-mag-92	538	10/92
				Chiusura istruttoria	08-ott-92	720	19/92
I	CEMENTIR/MERONE - Rif. I25	Violazione art. 2		Avvio istruttoria	12-feb-92	375	3/92
				Chiusura istruttoria	17-giu-92	563	12/92
I	CEMENTIR/SACCI - Rif. I29	Violazione art. 2	2.871.500	Avvio istruttoria	11-dic-91	256	13/91
				Ampliamento istruttoria	10-apr-92	454	7/92
				Proroga dei termini	10-apr-92	454	7/92
				Chiusura istruttoria	15-mag-92	508	9/92
I	CE.DI.C - Rif. I39	Violazione art. 2	341.145	Avvio istruttoria	06-lug-92	589	13/92
				Chiusura istruttoria	18-nov-92	789	22/92
I	CONSORZIO CALCESTRUZZI SALEMI - Rif. I21	Violazione art. 2 lett. a,b,c		Avvio istruttoria	20-nov-91	212	12/91
				Chiusura istruttoria	01-apr-92	441	7/92
I	CONSORZIO EDILE MARSICANO (CO.E.M.) - Rif. I22	Violazione art. 2 lett. a,b,c		Avvio istruttoria	27-nov-91	225	12/91
				Chiusura istruttoria	04-mar-92	411	5/92
I	CONSORZIO PICENO CALCESTRUZZI (COPIC) - Rif. I23	Violazione art. 2 lett. a,b,c		Avvio istruttoria	27-nov-91	226	12/91
				Chiusura istruttoria	01-apr-92	442	7/92
I	CONSORZIO PRODUTTORI CALCESTRUZZI PERUGIA - Rif. I16	Violazione art. 2 lett. a,b,c		Avvio istruttoria	02-ott-91	164	9/91
				Chiusura istruttoria	12-feb-92	377	3/92
I	CONSORZIO SCIACCA TERME - Rif. I17	Violazione art. 2		Avvio istruttoria	02-ott-91	165	9/91
				Chiusura istruttoria	12-feb-92	378	3/92
I	CONS. ABRUZZO CONGLOMERATI CEMENTIZI (CONS.AB) - Rif. I15	Violazione art. 2 lett. a,b,c		Avvio istruttoria	02-ott-91	163	9/91
				Chiusura istruttoria	12-feb-92	376	3/92
I	ENGLISH LANGUAGE BOOK - Rif. I41	Violazione art. 2 lett. a		Avvio istruttoria	18-dic-91	273	14/91
				Chiusura istruttoria	27-apr-92	471	8/92
A	MARINZULICH/TIRRENIA - Rif. A13	Violazione art. 3		Avvio istruttoria	04-dic-91	240	13/91
				Chiusura istruttoria	10-apr-92	453	7/92
I	MARSANO/TIRRENIA - Rif. I40	Violazione art. 2		Avvio istruttoria	18-mar-92	429	6/92
				Chiusura istruttoria	10-apr-92	457	7/92
I	NCS/CASCO NOBEL - Rif. I46	Ritiro della comunicazione		Avvio istruttoria	24-set-92	698	18/92
				Chiusura istruttoria	10-dic-92	827	23/92
I/4	PRO. CAL. - Rif. I32	Violazione art. 2, Deroga non concessa	2.732.057	Avvio istruttoria	22-gen-92	333	1-2/92
				Proroga dei termini	11-mar-92	422	5/92
				Chiusura istruttoria	27-mag-92	520	10/92

Segue: Intese e Abuso di posizione dominante

(procedimenti istruttori)

Procedimento				**Provvedimento**			
caso		Esito	sanzione (Euro)	tipo	data	numero	bollettino
1993							
I	ALLEANZA ASSICURAZIONI/AMBROVENETO - Rif. I67	Non violazione		Avvio istruttoria	09-giu-93	1219	12/93
				Chiusura istruttoria	24-nov-93	1596	36/93
1	ANIA - Rif. I43	Violazione art. 2 lett. a		Avvio istruttoria	15-ott-92	730	19/92
				Proroga dei termini	24-mar-93	1030	6/93
				Chiusura istruttoria	02-lug-93	1266	15-16/93
4	ANIA - Rif. I43B	Deroga non concessa per ritiro della richiesta		Avvio istruttoria	02-lug-93	1266	15-16/93
				Chiusura istruttoria	15-set-93	1445	40-41/93[1]
I/A/4	CENTRO ITALIANO GPL - Rif. I63	Violazione art. 2 lett. a,b, Deroga non concessa		Avvio istruttoria	07-ott-92	714	19/92
				Proroga dei termini	23-feb-93	979	4/93
				Chiusura istruttoria	28-apr-93	1087	8/93
I	CONSORZIO CANTIERI VARESE - Rif. I18	Non violazione per modifica degli accordi		Avvio istruttoria	08-ott-92	722	19/92
				Chiusura istruttoria	21-apr-93	1076	8/93
I/A/4	CONSORZIO CAPRI - Rif. I78	Violazione artt. 2 e 3, Deroga non concessa		Avvio istruttoria	23-giu-93	1240	14/93
				Nomina di perito	04-nov-93	1568	33/93
				Chiusura istruttoria	22-dic-93	1663	40-41/93
I/4	COURTAULDS TEXTILES-FIDIVI/VECTOR - Rif. I69	Ritiro della comunicazione		Avvio istruttoria	23-ago-93	1422	22-23/93
				Chiusura istruttoria	24-nov-93	1597	36/93
I/A	DUCATI/SIP - Rif. A27	Violazione art. 3 lett. b		Avvio istruttoria	17-lug-92	605	14/92
				Proroga dei termini	11-nov-92	779	21/92
				Proroga dei termini	13-gen-93	901B	1/93
				Chiusura istruttoria	24-mar-93	1028	6/93
I	FEDERAZIONE ITALIANA SPEDIZIONIERI - Rif. I64	Violazione art. 2 lett. a		Avvio istruttoria	11-nov-92	780	21/92
				Chiusura istruttoria	31-mar-93	1047	6/93
14	FEDERAZIONE ITALIANA SPEDIZIONIERI - Rif. I64B	Violazione art. 14 co. 5	30.987	Avvio istruttoria	31-mar-93	1046	6/93
				Chiusura istruttoria	23-lug-93	1314	18-19/93
I/A	FREMURA/FERROVIE DELLO STATO - Rif. A35	Violazione art. 3 lett. b,c		Avvio istruttoria	08-gen-93	882	1/93
				Chiusura istruttoria	23-lug-93	1312	18-19/93
I	GIGLIO FINANZIARIA/C.E.R.L.P. - Rif. I83	Non violazione per modifica degli accordi		Avvio istruttoria	23-giu-93	1342	18-19/93
				Chiusura istruttoria	01-dic-93	1613	37/93
A	GRUPPO SICUREZZA/AEROPORTI DI ROMA - Rif. A44	Violazione art. 3 lett. a,b,c	59.144	Avvio istruttoria	18-feb-93	971	4/93
				Proroga dei termini	06-ago-93	1344	20-21/93
				Proroga dei termini	04-ott-93	1489	29/93
				Chiusura istruttoria	17-nov-93	1587	35/93
A	IBAR/AEROPORTI DI ROMA - Rif. A11	Violazione art. 3 lett. a,b,c,d	925.960	Avvio istruttoria	17-lug-92	603	14/92
				Proroga dei termini	25-nov-92	798	22/92
				Chiusura istruttoria	17-mar-93	1017	6/93
I/4	INA/BANCA DI ROMA - Rif. I61	Violazione art. 2, Deroga concessa con condizioni per 60 mesi		Avvio istruttoria	04-mar-93	992	5/93
				Proroga dei termini	12-lug-93	1290	17/93
				Chiusura istruttoria	13-ott-93	1501	30/93
I	MONTE DEI PASCHI DI SIENA/SAI - Rif. I73	Non violazione per modifica degli accordi		Avvio istruttoria	09-giu-93	1220	12/93
				Chiusura istruttoria	17-nov-93	1588	35/93
I/4	NORD CALCE - Rif. I47	Violazione art. 2, Deroga non concessa		Avvio istruttoria	17-mar-93	1018	6/93
				Chiusura istruttoria	23-lug-93	1310	18-19/93
I/4	RISTRUTTURAZIONE RETE DISTRIBUTORI CARBURANTI - Rif. I53	Violazione art. 2, Deroga non concessa		Avvio istruttoria	18-feb-93	968	4/93
				Chiusura istruttoria	23-giu-93	1238	14/93
A	SISTEMA TELEFONIA CELLULARE GSM - Rif. A55	Violazione art. 3		Avvio istruttoria	23-giu-93	1239	14/93
				Chiusura istruttoria	28-ott-93	1532	32/93

[1] Errata corrige nel Bollettino n.40-41/93.

Segue: Intese e Abuso di posizione dominante

(procedimenti istruttori)

Procedimento				Provvedimento			
caso		Esito	sanzione (Euro)	tipo	data	numero	bollettino
1994							
I/A/4	ASSICURAZIONI RISCHI AGRICOLI - Rif. I77	Violazione art. 2, Deroga concessa per 12 mesi		Avvio istruttoria	15-dic-93	1660	39/93
				Proroga dei termini	01-giu-94	2003	22/94
				Proroga dei termini	15-lug-94	2131	28-29/94
				Chiusura istruttoria	26-ott-94	2401	43/94
I	ASSICURAZIONI RISCHI DI MASSA - Rif. I74	Violazione art. 2	10.524.875	Avvio istruttoria	23-giu-93	1251	14/93
				Ampliamento istruttoria	06-ago-93	1363	20-21/93
				Proroga dei termini	06-ago-93	1363	20-21/93
				Ampliamento istruttoria	10-gen-94	1700	1-2/94
				Proroga dei termini	11-feb-94	1778	6-7/94
				Proroga dei termini	20-apr-94	1907	16/94
				Chiusura istruttoria	08-giu-94	2024	23/94
A	ASSOUTENTI/ALITALIA - Rif. A58	Violazione art. 3		Avvio istruttoria	20-ott-93	1513	31/93
				Proroga dei termini	12-apr-94	1906	15/94
				Chiusura istruttoria	25-lug-94	2169	30-31/94
I/A	A.I.S./A.T.I./ITALKALI - Rif. I65	Violazione art. 3 lett. a,b		Avvio istruttoria	16-giu-93	1223	13/93
				Proroga dei termini	01-dic-93	1612	37/93
				Chiusura istruttoria	11-feb-94	1777	6-7/94
I/A/4	CONSORZIO TREVI - Rif. I80	Non violazione		Avvio istruttoria	23-giu-93	1241	14/93
				Nomina di perito	04-nov-93	1570	33/93
				Proroga dei termini	24-nov-93	1598	36/93
				Chiusura istruttoria	21-feb-94	1796	8/94
I	ECOLOGIA-EMIT-PASSAVANT-BARTOLOMEIS - Rif. I97	Non violazione		Avvio istruttoria	01-dic-93	1625	37/93
				Chiusura istruttoria	08-giu-94	2025	23/94
I	FERCOMIT-MER. ARMAMENTO FERROVIARIO - Rif. I95	Non violazione		Avvio istruttoria	19-gen-94	1751	3/94
				Chiusura istruttoria	26-mag-94	1986	21/94
15	IBAR/AEROPORTI DI ROMA - Rif. A11B	Non violazione		Avvio istruttoria	22-dic-93	1698	40-41/93
				Proroga dei termini	23-mar-94	1865	12/94
				Chiusura istruttoria	26-mag-94	1987	21/94
I	LATTE ASSOCIAZIONE ESERCENTI - Rif. I92	Violazione art. 2		Avvio istruttoria	24-set-93	1468	27-28/93
				Chiusura istruttoria	09-mar-94	1831	10/94[2]
I/A	POZZUOLI FERRIES/GRUPPO LAURO - Rif. A49	Violazione art. 3		Avvio istruttoria	12-apr-94	1902	15/94
				Chiusura istruttoria	19-ott-94	2379	42/94
I/4	SAN PAOLO/LA FONDIARIA/MILANO ASSICURAZIONI - Rif. I13B	Non violazione per modifica degli accordi		Avvio istruttoria	09-giu-93	1217	12/93
				Proroga dei termini	10-nov-93	1571	34/93
				Chiusura istruttoria	11-feb-94	1776	6-7/94
I/4	SAPIO-IGI-SIAD/CHEMGAS - Rif. I66	Violazione art. 2, Deroga concessa per 120 mesi		Avvio istruttoria	09-giu-93	1218	12/93
				Proroga dei termini	09-dic-93	1627	38/93
				Chiusura istruttoria	21-feb-94	1794	8/94
A	SOCIETA' PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI (IBAR/SEA) - Rif. A56	Violazione art. 3 lett. a,b	567.379	Avvio istruttoria	15-set-93	1453	26/93
				Chiusura istruttoria	16-mar-94	1845	11/94
I/4	SON-IGI-SIAD/IGAT - Rif. I88	Violazione art. 2, Deroga concessa per 120 mesi		Avvio istruttoria	04-ott-93	1485	29/93
				Chiusura istruttoria	21-feb-94	1797	8/94
I	TARIFFE AMMINISTRATORI CONDOMINI - Rif. I101	Violazione art. 2 lett. a		Avvio istruttoria	09-mar-94	1844	10/94
				Proroga dei termini	04-lug-94	2101	27/94
				Chiusura istruttoria	14-dic-94	2550	50/94
I	TARIFFE AMMINISTRATORI CONDOMINI - Rif. I101B	Violazione art. 2 lett. a		Avvio istruttoria	04-lug-94	2130	27/94
				Chiusura istruttoria	14-dic-94	2550	50/94
I/A/4	TAV - Rif. I79	Non violazione		Avvio istruttoria	23-giu-93	1245	14/93
				Nomina di perito	04-nov-93	1569	33/93
				Proroga dei termini	22-dic-93	1664	40-41/93
				Chiusura istruttoria	21-feb-94	1795	8/94
A	VIACARD - Rif. A68	Violazione art. 3 lett. a		Avvio istruttoria	26-gen-94	1762	4/94
				Chiusura istruttoria	25-lug-94	2170	30-31/94

[2] Errata corrige nel Bollettino n.15/94.

Segue: Intese e Abuso di posizione dominante

(procedimenti istruttori)

Procedimento				Provvedimento			
caso		Esito	sanzione (Euro)	tipo	data	numero	bollettino
1995							
A	ASSISTAL/SIP - Rif. A64	Violazione art. 3		Avvio istruttoria	23-giu-94	2098	25-26/94
				Proroga dei termini	13-set-94	2294	37/94
				Ampliamento istruttoria	10-gen-95	2661	1-2/95
				Proroga dei termini	10-gen-95	2661	1-2/95
				Proroga dei termini	11-apr-95	2943	15-16/95
				Chiusura istruttoria	30-mag-95	3077	22/95
A	DE MONTIS CATERING ROMA/AEROPORTI DI ROMA - Rif. A61	Violazione art. 3 lett. b		Avvio istruttoria	15-lug-94	2162	28-29/94
				Proroga dei termini	22-dic-94	2620	51-52/94
				Chiusura istruttoria	02-mar-95	2854	9/95
4	ESENZIONE CIAG - Rif. I77B	Non applicabilità della legge		Chiusura istruttoria	16-mar-95	2884	11/95
A	IGNAZIO MESSINA & C./LLOYD TRIESTINO - Rif. A72	Non violazione		Avvio istruttoria	09-nov-94	2463	45/94
				Chiusura istruttoria	11-mag-95	3023	19/95
A	ITALCHIMICA-G.V.M./ENICHEM AGRICOLTURA - Rif. A83	Non violazione		Avvio istruttoria	19-gen-95	2758	3/95
				Chiusura istruttoria	20-lug-95	3162	29/95
I/4	ITALCONTAINER/T.C.F. TRASPORTI COMBINATI FERROSTRADALI - Rif. I129	Ritiro della comunicazione		Avvio istruttoria	19-ott-95	3343	42/95
				Chiusura istruttoria	30-nov-95	3428	48/95
A	NUOVA ITALIANA COKE/ PROVVEDITORATO PORTO DI VENEZIA - Rif. A85	Violazione art. 3		Avvio istruttoria	09-mar-95	2879	10/95
				Chiusura istruttoria	04-ago-95	3211	31-32/95
I/A	PARMALAT/GRANAROLO FELSINEA - Rif. I114	Violazione art. 2		Avvio istruttoria	26-ott-94	2415	43/94
				Proroga dei termini	26-apr-95	2973	17/95
				Chiusura istruttoria	08-giu-95	3086	23/95
I/4	RAM-RIFORNIMENTI AEROPORTI MILANESI - Rif. I117	Non violazione		Avvio istruttoria	02-feb-95	2792	5/95
				Chiusura istruttoria	20-lug-95	3163	29/95
A	SIGN/STET-SIP - Rif. A65	Violazione art. 3 lett. b		Avvio istruttoria	23-giu-94	2099	25-26/94
				Proroga dei termini	13-set-94	2295	37/94
				Proroga dei termini	01-dic-94	2500	48/94
				Proroga dei termini	14-mar-95	2880	11/95
				Chiusura istruttoria	27-apr-95	2970	17/95
A	SNAI/UNIRE - Rif. A59	Violazione art. 3 lett. b		Avvio istruttoria	05-ott-94	2354	40/94
				Chiusura istruttoria	13-apr-95	2950	15-16/95
15	SOCIETA' PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI (IBAR/SEA) - Rif. A56B	Non violazione		Avvio istruttoria	26-gen-95	2781	4/95
				Proroga dei termini	04-mag-95	3007	18/95
				Proroga dei termini	28-lug-95	3196	30/95
				Chiusura istruttoria	05-set-95	3250	35-36/95
A	S.I.L.B./S.I.A.E. - Rif. A48	Violazione art. 3 lett. a,c		Avvio istruttoria	13-set-94	2304	37/94
				Proroga dei termini	19-gen-95	2708	3/95
				Ampliamento istruttoria	09-mar-95	2866	10/95
				Proroga dei termini	28-giu-95	3131	26/95
				Chiusura istruttoria	28-lug-95	3195	30/95
A	TEKAL/ITALCEMENTI - Rif. A76	Violazione art. 3 lett. b	1.936.713	Avvio istruttoria	15-lug-94	2163	28-29/94
				Proroga dei termini	16-nov-94	2465	46/94
				Chiusura istruttoria	09-feb-95	2793	6/95
A	TELSYSTEM/SIP - Rif. A71	Violazione art. 3 lett. b		Avvio istruttoria	23-giu-94	2100	25-26/94
				Proroga dei termini	13-set-94	2296	37/94
				Chiusura istruttoria	10-gen-95	2662	1-2/95
I	TITANUS DISTRIBUZIONE/CINEMA 5 - Rif. I109	Violazione art. 2		Avvio istruttoria	25-lug-94	2200	30-31/94
				Proroga dei termini	22-dic-94	2622	51-52/94
				Chiusura istruttoria	14-mar-95	2881	11/95
I	TUBI DALMINE ILVA/GENERAL SIDER ITALIANA/ARVEDI TUBI ACCIAIO - Rif. I135	Violazione art. 2 lett. a,b	269.590	Avvio istruttoria	22-giu-95	3123	25/95
				Ampliamento istruttoria	28-lug-95	3197	30/95
				Chiusura istruttoria	14-dic-95	3452	50/95

Segue: Intese e Abuso di posizione dominante

(procedimenti istruttori)

Procedimento				Provvedimento			
caso		Esito	sanzione (Euro)	tipo	data	numero	bollettino
1996							
A	ADUSBEF/AUTOSTRADE - Rif. A84	Violazione art. 3		Avvio istruttoria	18-gen-96	3527	3/96
				Chiusura istruttoria	04-lug-96	4045	27/96
I	AGENZIE DI PUBBLICITA' - Rif. I182B	Violazione art. 2		Avvio istruttoria	27-giu-96	4041	26/96
				Ampliamento istruttoria	19-lug-96	4093	29-30/96
				Chiusura istruttoria	19-dic-96	4514	51/96
I	AGIP PETROLI/VARIE SOCIETA' - Rif. I181	Non violazione		Avvio istruttoria	13-mar-96	3720	11/96[3]
				Chiusura istruttoria	10-ott-96	4317	41/96
I	AGIPPETROLI/KUWAIT PETROLEUM ITALIA - Rif. I191	Non violazione per modifica degli accordi		Avvio istruttoria	08-mag-96	3889	19/96
				Proroga dei termini	24-ott-96	4346	43/96
				Chiusura istruttoria	19-dic-96	4513	51/96
A	ASSOCIAZIONE CONSUMATORI UTENTI/ALITALIA - Rif. A102	Violazione art. 3	214.329	Avvio istruttoria	29-feb-96	3666	9/96
				Proroga dei termini	29-lug-96	4122	31/96
				Chiusura istruttoria	07-nov-96	4398	45/96
I/4	ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI-PANINI - Rif. I195	Violazione art. 2, Deroga non concessa		Avvio istruttoria	28-mar-96	3766	13/96
				Proroga dei termini	09-ago-96	4148	32-33/96
				Chiusura istruttoria	31-ott-96	4381	44/96
I/4	ASSOCIAZIONE LIBRAI ITALIANI/EDITORI - Rif. I157	Violazione art. 2, Deroga non concessa		Avvio istruttoria	23-nov-95	3421	47/95
				Ampliamento istruttoria	31-gen-96	3581	5/96
				Altro	21-mar-96	3743	12/96
				Proroga dei termini	24-apr-96	3842	17/96
				Chiusura istruttoria	19-giu-96	4001	25/96
A	ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPIANTISTI MANUTENTORI/ITALGAS - Rif. A115	Violazione art. 3 lett. b,c		Avvio istruttoria	21-dic-95	3496	51-52/95
				Chiusura istruttoria	19-giu-96	4000	25/96
I	AUTOSCUOLE - Rif. I150	Violazione art. 2 lett. a,b		Avvio istruttoria	04-ott-95	3314	40/95
				Chiusura istruttoria	21-mar-96	3721	12/96
I	CARONTE SHIPPING/TOURIST FERRY BOAT - Rif. I120B	Non applicabilità della legge		Avvio istruttoria	14-set-95	3276	37/95
				Proroga dei termini	10-gen-96	3498	1-2/96
				Chiusura istruttoria	08-mag-96	3879	19/96
A	CIBA-GEIGY/PIONEER HI-BRED ITALIA - Rif. A124	Non violazione		Avvio istruttoria	14-dic-95	3466	50/95
				Proroga dei termini	22-mag-96	3916	21/96
				Chiusura istruttoria	29-lug-96	4147	31/96
A	COMPAGNIA PORTUALE BRINDISI - Rif. A146	Violazione art. 3	19.108	Avvio istruttoria	25-gen-96	3573	4/96
				Chiusura istruttoria	11-lug-96	4062	28/96
I/4	CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI SAN DANIELE-CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA - Rif. I138	Violazione art. 2, Deroga concessa per 48 mesi		Avvio istruttoria	22-giu-95	3128	25/95
				Proroga dei termini	03-nov-95	3357	44/95
				Proroga dei termini	31-gen-96	3574	5/96
				Proroga dei termini	06-mar-96	3670	10/96
				Chiusura istruttoria	19-giu-96	3999	25/96
I	CONSORZIO ITALIANO ASSICURAZIONI AERONAUTICHE - Rif. I127	Violazione art. 2 lett. a,c		Avvio istruttoria	27-apr-95	3002	17/95
				Proroga dei termini	28-set-95	3288	39/95
				Chiusura istruttoria	21-feb-96	3632	8/96
I/4	CONSORZIO PARMIGIANO REGGIANO - Rif. I168	Violazione art. 2 lett. b		Avvio istruttoria	09-nov-95	3396	45/95
				Proroga dei termini	18-apr-96	3829	16/96
				Proroga dei termini	04-lug-96	4044	26/96
				Chiusura istruttoria	24-ott-96	4352	43/96
I/4	CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA DI GELATI - Rif. I212	Violazione art. 2, Deroga non concessa		Avvio istruttoria	08-mag-96	3890	19/96
				Proroga dei termini	11-lug-96	4067	28/96
				Proroga dei termini	17-set-96	4242	38/96
				Chiusura istruttoria	23-dic-96	4547	52/96[4]
I/A/4	COSTITUZIONE RETE DEALER GSM - Rif. I167	Violazione art. 2, Violazione art. 3 lett. b,d Deroga non concessa		Avvio istruttoria	03-nov-95	3380	44/95
				Chiusura istruttoria	02-mag-96	3864	18/96
I	EFIM/FINMECCANICA - Rif. I137	Non violazione		Avvio istruttoria	21-ago-95	3249	33-34/95
				Chiusura istruttoria	31-gen-96	3575	5/96
I/4	FERROVIE DELLO STATO/CARONTE SHIPPING/TOURIST FERRY BOAT - Rif. I120	Ritiro della comunicazione		Avvio istruttoria	14-set-95	3276	37/95
				Chiusura istruttoria	10-gen-96	3498	1-2/96

[3] Errata corrige nel Bollettino n.12/96.
[4] Errata corrige nel Bollettino n.4/97.

Segue: Intese e Abuso di posizione dominante

(procedimenti istruttori)

Procedimento				Provvedimento			
caso		Esito	sanzione (Euro)	tipo	data	numero	bollettino
A	FINA ITALIANA/COMPAGNIA ITALPETROLI - Rif. A107	Violazione art. 3 lett. b,c		Avvio istruttoria	03-nov-95	3381	44/95
				Proroga dei termini	11-apr-96	3788	15/96
				Chiusura istruttoria	06-giu-96	3953	23/96
I/A	FS/FERCOMIT - Rif. I95B	Non violazione per modifica degli accordi		Avvio istruttoria	19-gen-94	1751	3/94
				Chiusura istruttoria	26-ago-96	4187	34-35/96
I	GAS-INT/IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - Rif. I163	Violazione art. 2 lett. b		Avvio istruttoria	08-feb-96	3614	6/96
				Chiusura istruttoria	04-lug-96	4046	27/96
A/I	GESTORI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOSTRADALI/ AUTOSTRADE-AUTOGRILL - Rif. A95	Violazione art. 3, Violazione art. 2 lett. b		Avvio istruttoria	18-gen-96	3528	3/96
				Proroga dei termini	27-giu-96	4021	26/96
				Proroga dei termini	17-set-96	4241	38/96
				Chiusura istruttoria	28-nov-96	4457	48/96
I	ISTITUTI VIGLIANZA SARDEGNA - Rif. I148	Violazione art. 2 lett. a,b,c	237.157	Avvio istruttoria	13-giu-96	3996	24/96
				Proroga dei termini	21-nov-96	4435	47/96
				Chiusura istruttoria	12-dic-96	4496	50/96
				Altro	20-set-01	9951	38/01
				Rettifica sanzioni	13-dic-01	10206	50/01
I	ITC & P/CRAGNOTTI - Rif. I134	Non violazione per modifica degli accordi		Avvio istruttoria	28-lug-95	3210	30/95
				Proroga dei termini	18-gen-96	3548	3/96
				Chiusura istruttoria	06-mar-96	3672	10/96
A/I	MOTOROLA/TELECOM - Rif. A90	Non violazione		Avvio istruttoria	14-set-95	3274	37/95
				Nomina di perito	31-gen-96	3576	5/96
				Proroga dei termini	31-gen-96	3597	5/96
				Chiusura istruttoria	06-giu-96	3954	23/96
I	NOLEGGIO AUTOBUS SCOLASTICI - Rif. I196	Violazione art. 2	152.871	Avvio istruttoria	14-mar-96	3693	11/96
				Ampliamento istruttoria	24-apr-96	3841	17/96
				Ampliamento istruttoria	19-lug-96	4082	29-30/96
				Chiusura istruttoria	10-ott-96	4304	41/96
I/4	RAFFINERIA DI ROMA/FINA ITALIANA/ERG PETROLI/MONTESHELL - Rif. I124	Violazione art. 2 lett. a,b Deroga non concessa		Avvio istruttoria	06-apr-95	2941	14/95
				Ampliamento istruttoria	22-giu-95	3113	25/95
				Proroga dei termini	26-ott-95	3344	43/95
				Proroga dei termini	16-nov-95	3397	46/95
				Chiusura istruttoria	13-mar-96	3692	11/96
I	S.I.P.A.C. (SOCIETÀ ITALIANA PER LE PROMOZIONI ED APPLICAZIONI DEL CALCESTRUZZO) - Rif. I123	Violazione art. 2	703.414	Avvio istruttoria	30-mar-95	2929	13/95
				Ampliamento istruttoria	20-lug-95	3165	29/95
				Proroga dei termini	23-nov-95	3409	47/95
				Chiusura istruttoria	06-mar-96	3671	10/96

1997

A	ALBACOM-SERVIZIO EXECUTIVE - Rif. A156	Non violazione per modifica degli accordi		Avvio istruttoria	31-ott-96	4389	44/96
				Proroga dei termini	13-feb-97	4671	7/97
				Chiusura istruttoria	29-mag-97	5034	22/97
A	ALBACOM/TELECOM ITALIA-CIRCUITI DEDICATI - Rif. A178	Violazione art. 3	490.634	Avvio istruttoria	19-dic-96	4545	51/96
				Proroga dei termini	30-apr-97	4968	18/97
				Proroga dei termini	25-set-97	5350	39/97
				Chiusura istruttoria	30-ott-97	5428	44/97
I	ASSICURAZIONE RISCHI COMUNE MILANO - Rif. I193	Violazione art. 2	227.241	Avvio istruttoria	22-mag-96	3936	21/96
				Proroga dei termini	28-nov-96	4455	48/96
				Proroga dei termini	30-apr-97	4953	18/97
				Proroga dei termini	12-giu-97	5083	24/97
				Chiusura istruttoria	25-set-97	5333	39/97
I/4	ASSICURAZIONI GENERALI/UNICREDITO - Rif. I219	Violazione art. 2, Deroga non concessa		Avvio istruttoria	31-ott-96	4390	44/96
				Proroga dei termini	13-feb-97	4672	7/97
				Chiusura istruttoria	28-mag-97	5048	22/97
15	ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI-PANINI - Rif. I195B	Violazione art. 15 co. 2	84.396	Avvio istruttoria	12-giu-97	5101	24/97
				Chiusura istruttoria	11-set-97	5313	37/97
I	ASSOCIAZIONE ITALIANA EDITORI - Rif. I232	Violazione art. 2 lett. a		Avvio istruttoria	03-set-96	4228	36-37/96
				Proroga dei termini	05-dic-96	4475B	49/96
				Chiusura istruttoria	27-mar-97	4833	13/97
I/A	ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONSORZI DI DIFESA - Rif. I225	Violazione art. 3		Avvio istruttoria	26-ago-96	4210	34-35/96
				Proroga dei termini	23-gen-97	4606	4/97
				Chiusura istruttoria	30-apr-97	4964	18/97

Segue: Intese e Abuso di posizione dominante

(procedimenti istruttori)

Procedimento				Provvedimento			
	caso	Esito	sanzione (Euro)	tipo	data	numero	bollettino
15	ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPIANTISTI MANUTENTORI/ITALGAS - Rif. A115B	Violazione art. 15 co. 2	1.105.217	Avvio istruttoria	30-apr-97	4965	18/97
				Proroga dei termini	31-lug-97	5235	31/97
				Chiusura istruttoria	03-ott-97	5358	40/97
I	ASSOCIAZIONE VENDOMUSICA/CASE DISCOGRAFICHE MULTINAZIONALI-FEDERAZIONE INDUSTRIA MUSICALE ITALIANA - Rif. I207	Violazione art. 2	3.973.298	Avvio istruttoria	24-ott-96	4367	43/96
				Proroga dei termini	06-mar-97	4755	10/97
				Proroga dei termini	29-mag-97	5037	22/97
				Chiusura istruttoria	09-ott-97	5385	41/97
DI	COMPAGNIA PORTUALE BRINDISI - Rif. A146B	Violazione art. 15 co. 2	38.217	Avvio istruttoria	23-gen-97	4604	4/97
				Proroga dei termini	24-apr-97	4947	17/97
				Chiusura istruttoria	19-giu-97	5131	25/97
A	CONSORZIO PER IL NUCLEO DI INDUSTRIALIZZAZIONE CAMPOBASSO-BOIANO/SOCIETÀ GASDOTTI DEL MEZZOGIORNO - Rif. A110	Violazione art. 3 lett. b	127.564	Avvio istruttoria	07-nov-96	4409	45/96
				Proroga dei termini	13-mar-97	4783	11/97
				Chiusura istruttoria	03-lug-97	5181	27/97
A/I	DENUNCE INFOCAMERE-CERVED - Rif. A129	Violazione art. 3		Avvio istruttoria	11-lug-96	4081	28/96
				Proroga dei termini	23-gen-97	4605	4/97
				Proroga dei termini	05-giu-97	5053	23/97
				Proroga dei termini	03-ott-97	5352	40/97
				Chiusura istruttoria	06-nov-97	5446	45/97
I	GENERALE SUPERMERCATI-STANDA/SUPERCENTRALE/IL GIGANTE - Rif. I184	Non violazione		Avvio istruttoria	19-lug-96	4119	29-30/96
				Ampliamento istruttoria	24-ott-96	4374	43/96
				Proroga dei termini	24-ott-96	4374	43/96
				Proroga dei termini	23-gen-97	4618	4/97
				Proroga dei termini	20-feb-97	4707	8/97
				Chiusura istruttoria	17-apr-97	4915	16/97
I	LA VENEZIA ASSICURAZIONI/CASSE DEL TIRRENO - Rif. I273	Ritiro della comunicazione		Avvio istruttoria	19-giu-97	5130	25/97
				Chiusura istruttoria	06-nov-97	5447	45/97
I	MERCATO DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO DI OLBIA - Rif. I210	Violazione art. 2 lett. a,c	770.205	Avvio istruttoria	03-set-96	4213	36-37/96
				Proroga dei termini	30-gen-97	4633	5/97
				Chiusura istruttoria	20-mar-97	4797	12/97
I	OPERATORI NEL SETTORE DEGLI ESPLOSIVI DA MINA - Rif. I239	Violazione art. 2	844.959	Avvio istruttoria	14-nov-96	4427	46/96
				Proroga dei termini	17-apr-97	4910	16/97
				Chiusura istruttoria	26-giu-97	5161	26/97
I	PRODUTTORI DI VETRO CAVO - Rif. I201	Violazione art. 2	19.651.185	Avvio istruttoria	11-apr-96	3818	15/96
				Ampliamento istruttoria	27-set-96	4258	39-40/96
				Proroga dei termini	27-set-96	4258	39-40/96
				Proroga dei termini	30-gen-97	4632	5/97
				Proroga dei termini	06-mar-97	4744	10/97
				Chiusura istruttoria	12-giu-97	5084	24/97
I	RICOSTITUZIONE CIAG - Rif. I218	Violazione art. 2		Avvio istruttoria	26-ago-96	4208	34-35/96
				Proroga dei termini	09-gen-97	4564	1-2/97
				Chiusura istruttoria	27-mar-97	4832	13/97

1998

I	ASSICURAZIONI GENERALI/CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA - Rif. I287	Ritiro della comunicazione		Avvio istruttoria	03-ott-97	5367	40/97
				Chiusura istruttoria	12-feb-98	5686	8/98
I	ASSITALIA-UNIPOL/AZIENDA USL CITTA' DI BOLOGNA - Rif. I305	Violazione art. 2	206.582	Avvio istruttoria	06-nov-97	5468	45/97
				Ampliamento istruttoria	30-apr-98	5939	18/98
				Proroga dei termini	30-apr-98	5939	18/98
				Proroga dei termini	30-lug-98	6271	31/98
				Chiusura istruttoria	26-nov-98	6603	48/98
I	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMATOGRAFICI LOMBARDA - Rif. I329	Violazione art. 2 lett. a	1.127.741	Avvio istruttoria	11-giu-98	6087	24/98
				Chiusura istruttoria	10-dic-98	6663	50/98[5]
I/4	ASSOSALUTE-CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE - Rif. I338	Violazione art. 2, Deroga non concessa		Chiusura istruttoria	31-lug-98	6273	31/98

[5] Errata corrige nel Bollettino n.5/99.

Segue: Intese e Abuso di posizione dominante

(procedimenti istruttori)

Procedimento				Provvedimento			
caso		Esito	sanzione (Euro)	tipo	data	numero	bollettino
I	CONSIGLI NAZIONALI DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI E DEI DOTTORI COMMERCIALISTI - Rif. I220	Violazione art. 2 lett. a		Avvio istruttoria	23-ott-97	5401	43/97
				Proroga dei termini	12-mar-98	5770	11/98
				Proroga dei termini	11-giu-98	6084	24/98
				Proroga dei termini	31-lug-98	6272	31/98
				Chiusura istruttoria	26-nov-98	6601	48/98
I	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI-COPMA - Rif. I215	Violazione art. 2 lett. b,c	12.704	Avvio istruttoria	23-ott-97	5403	43/97
				Chiusura istruttoria	16-apr-98	5898	16/98
I	CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GORGONZOLA - Rif. I343	Violazione art. 2		Avvio istruttoria	20-mag-98	6002	21/98
				Chiusura istruttoria	12-nov-98	6549	46/98
A	CONSORZIO RISPOSTA/ENTE POSTE ITALIANE - Rif. A218	Violazione art. 3 lett. b,c		Avvio istruttoria	04-dic-97	5528	49/97
				Proroga dei termini	20-mag-98	6000	21/98
				Proroga dei termini	24-set-98	6409	39/98
				Chiusura istruttoria	17-dic-98	6698	51/98
I/4	FERROVIE DELLO STATO-CARONTE SHIPPING-TOURIST FERRY BOAT - Rif. I351	Ritiro della comunicazione		Avvio istruttoria	01-ott-98	6428	40/98
				Chiusura istruttoria	10-dic-98	6670	50/98
I	FISI/DMK - Rif. I271B	Non applicabilità della legge		Proroga dei termini	25-set-97	5335	39/97
				Proroga dei termini	10-dic-97	5539	50/97[6]
				Chiusura istruttoria	02-apr-98	5851	14/98
A	GORIZIANE/FIAT FERROVIARIA - Rif. A209	Violazione art. 3 lett. b	7.746	Avvio istruttoria	16-apr-98	5897	16/98
				Proroga dei termini	24-set-98	6408	39/98
				Chiusura istruttoria	17-dic-98	6697	51/98
I	IMPRESE DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE ASCENSORI - Rif. I317	Violazione art. 2		Avvio istruttoria	05-mar-98	5749	10/98
				Chiusura istruttoria	29-ott-98	6500	44/98
A	INTERNATIONAL TOBACCO AGENCY/AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO - Rif. A130	Non applicabilità della legge		Avvio istruttoria	21-nov-96	4450	47/96
				Sospensione procedim.	09-mag-97	4990	19/97
				Proroga dei termini	21-lug-98	6225	29-30/98
				Chiusura istruttoria	20-ott-98	6473	43/98
I	MERCATO DELLO ZOLFO GREZZO - Rif. I298	Violazione art. 2		Avvio istruttoria	16-ott-97	5397	42/97
				Ampliamento istruttoria	02-apr-98	5852	14/98
				Proroga dei termini	02-apr-98	5852	14/98
				Proroga dei termini	21-lug-98	6228	29-30/98
				Chiusura istruttoria	29-ott-98	6499	44/98
15	OPERATORI NEL SETTORE DEGLI ESPLOSIVI DA MINA - Rif. I239B	Violazione art. 15 co. 2	1.406.053	Avvio istruttoria	12-mar-98	5771	11/98
				Proroga dei termini	11-giu-98	6085	24/98
				Proroga dei termini	01-ott-98	6427	40/98
				Chiusura istruttoria	26-nov-98	6602	48/98
I	PRIVATIZZAZIONE SEAT - Rif. I300	Violazione art. 2		Avvio istruttoria	29-ott-97	5427	44/97
				Proroga dei termini	23-apr-98	5911	17/98
				Chiusura istruttoria	14-mag-98	5979	20/98
I/4	RAI-CECCHI GORI COMMUNICATIONS - Rif. I299	Violazione art. 2 lett. c, Deroga non concessa	27.485	Proroga dei termini	25-set-97	5336	39/97
				Ampliamento istruttoria	12-feb-98	5687	7/98
				Proroga dei termini	12-feb-98	5687	7/98
				Proroga dei termini	04-giu-98	6058	23/98
				Proroga dei termini	04-set-98	6379	35-36/98
				Chiusura istruttoria	03-dic-98	6633	49/98
I	RAI-MEDIASET-R.T.I.-MEDIATRADE - Rif. I283B	Violazione art. 2	1.244.024	Proroga dei termini	25-set-97	5334	39/97
				Proroga dei termini	12-feb-98	5685	7/98
				Proroga dei termini	04-giu-98	6057	23/98
				Proroga dei termini	08-ott-98	6439	41/98
				Chiusura istruttoria	10-dic-98	6662	49/98

1999

I/4	ALITALIA/MERIDIANA - Rif. I276B	Violazione art. 2, Deroga non concessa		Avvio istruttoria	15-set-98	6397	37-38/98
				Chiusura istruttoria	13-gen-99	6793	2/99
I/4	ALITALIA/MINERVA AIRLINES - Rif. I348	Violazione art. 2, Deroga concessa per 24 mesi		Avvio istruttoria	15-set-98	6398	37-38/98
				Chiusura istruttoria	13-gen-99	6794	2/99

[6] Errata corrige nel Bollettino n.51/97.

Segue: Intese e Abuso di posizione dominante

(procedimenti istruttori)

Procedimento				Provvedimento			
	caso	Esito	sanzione (Euro)	tipo	data	numero	bollettino
I	BYK GULDEN ITALIA-ISTITUTO GENTILI - Rif. I332	Violazione art. 2 lett. a	364.396	Avvio istruttoria	26-feb-98	5728	9/98
				Ampliamento istruttoria	04-set-98	6381	35-36/98
				Proroga dei termini	04-set-98	6381	35-36/98
				Altro	29-ott-98	6502	44/98
				Proroga dei termini	22-dic-98	6729	52/98
				Chiusura istruttoria	25-feb-99	6927	8/99
I/4	CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI SAN DANIELE-CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA - Rif. I138B	Violazione art. 2, Deroga non concessa		Chiusura istruttoria	21-gen-99	6814	3/99
I	CONSORZIO QUALITA' VENETA ASFALTI - Rif. I364	Violazione art. 2 lett. a,b,c	2.066.240	Avvio istruttoria	26-nov-98	6604	48/98
				Ampliamento istruttoria	08-gen-99	6766	1/99
				Proroga dei termini	09-apr-99	7044	13-14/99
				Chiusura istruttoria	01-lug-99	7339	26/99
I	FARMINDUSTRIA/CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE - Rif. I342	Violazione art. 2		Avvio istruttoria	23-apr-98	5912	17/98
				Proroga dei termini	15-ott-98	6458	42/98
				Proroga dei termini	26-mar-99	7002	12/99
				Proroga dei termini	27-lug-99	7421	29-30/99
				Chiusura istruttoria	07-dic-99	7807	49/99
I/A	FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO CALDAIE A GAS - Rif. A248	Violazione art. 2 lett. b	6.886.436	Avvio istruttoria	25-giu-98	6130	26/98[7]
				Proroga dei termini	01-ott-98	6426	40/98[8]
				Ampliamento istruttoria	01-ott-98	6426	40/98[9]
				Altro	29-ott-98	6498	44/98
				Chiusura istruttoria	22-apr-99	7115	16/99
				Rettifica sanzioni	10-ago-99	7445	31-32/99
I	ISTITUTO GENTILI-MERCK SHARP & DOHME -NEOPHARMED-SIGMA TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE-MEDIOLANUM FARMACEUTICI - Rif. I333	Violazione art. 2 lett. a	59.573	Avvio istruttoria	26-feb-98	5731	9/98
				Ampliamento istruttoria	11-ago-98	6312	32-33/98
				Proroga dei termini	11-ago-98	6312	32-33/98
				Altro	29-ott-98	6503	44/98
				Proroga dei termini	22-dic-98	6730	52/98
				Chiusura istruttoria	25-feb-99	6928	8/99
A	PEPSICO FOODS AND BEVERAGES INTERNATIONAL-IBG SUD/COCA COLA ITALIA - Rif. A224	Violazione art. 3	16.225.679	Avvio istruttoria	11-giu-98	6074	24/98
				Ampliamento istruttoria	10-dic-98	6661	50/98
				Proroga dei termini	10-dic-98	6661	50/98
				Proroga dei termini	18-mar-99	6980	11/99
				Proroga dei termini	27-lug-99	7420	29-30/99
				Proroga dei termini	27-ott-99	7650	43/99
				Chiusura istruttoria	07-dic-99	7804	49/99
I	PREZZO DEL PANE A TRENTO - Rif. I174B	Violazione art. 2 lett. a	4.706	Avvio istruttoria	15-apr-99	7069	15/99
				Chiusura istruttoria	24-nov-99	7747	47/99
I	SERVIER ITALIA-ISTITUTO FARMACO BIOLOGICO STRODER - Rif. I331	Violazione art. 2	1.549.829	Avvio istruttoria	26-feb-98	5725	9/98
				Ampliamento istruttoria	04-set-98	6380	35-36/98
				Proroga dei termini	04-set-98	6380	35-36/98
				Altro	29-ott-98	6501	44/98
				Proroga dei termini	04-feb-99	6841	5/99
				Chiusura istruttoria	01-lug-99	7337	26/99
A	SNAM-TARIFFE DI VETTORIAMENTO - Rif. A221	Violazione art. 3 lett. a,b	1.850.981	Avvio istruttoria	06-nov-97	5467	45/97
				Proroga dei termini	23-apr-98	5910	17/98
				Ampliamento istruttoria	04-giu-98	6056	23/98
				Proroga dei termini	04-giu-98	6056	23/98
				Chiusura istruttoria	25-feb-99	6926	8/99
SR	TELEPIÙ - Rif. SR1	Deroga non concessa		Avvio istruttoria	24-giu-99	7310	23/99
				Chiusura istruttoria	27-lug-99	7419	29-30/99
I	TIM-OMNITEL TARIFFE FISSO MOBILE - Rif. I372	Violazione art. 2 lett. a,b	76.074.101	Avvio istruttoria	07-gen-99	6759	1/99
				Proroga dei termini	26-mag-99	7228	21/99
				Chiusura istruttoria	28-set-99	7553	39/99
82	UNAPACE/ENEL - Rif. A263	Violazione art. 82_CE		Avvio istruttoria	12-nov-98	6539	46/98
				Chiusura istruttoria	09-apr-99	7043	13-14/99
I/4	VENDITA DIRITTI TELEVISIVI - Rif. I362	Violazione art. 2, Deroga concessa per 36 mesi		Avvio istruttoria	10-feb-99	6869	6/99
				Chiusura istruttoria	01-lug-99	7340	26/99

[7] Errata corrige nel Bollettino n.26/98.
[8] Errata corrige nel Bollettino n.41/98.
[9] Errata corrige nel Bollettino n.41/98.

Segue: Intese e Abuso di posizione dominante

(procedimenti istruttori)

Procedimento				Provvedimento			
caso		Esito	sanzione (Euro)	tipo	data	numero	bollettino
2000							
I	ACCORDI PER LA FORNITURA DI CARBURANTI - Rif. I165	Violazione art. 2	249.201.218	Avvio istruttoria	07-ott-99	7571	40/99
				Proroga dei termini	13-apr-00	8201	15/00
				Chiusura istruttoria	08-giu-00	8353	22/00
				Rettifica sanzioni	06-lug-00	8459	27/00
				Rettifica sanzioni	21-giu-01	9670	25/01
82	AEROPORTI DI ROMA-TARIFFE DEL GROUNDHANDLING - Rif. A247	Violazione art. 82_CE		Avvio istruttoria	04-nov-99	7668	44/99
				Proroga dei termini	13-apr-00	8204	15/00
				Chiusura istruttoria	20-set-00	8692	38/00
I	AGIPPETROLI-ANONIMA PETROLI ITALIANA-ESSO ITALIANA/PETROVEN - Rif. I387	Non violazione per modifica degli accordi		Avvio istruttoria	30-giu-99	7336	26/99
				Chiusura istruttoria	17-feb-00	8042	7/00[10]
I	ASSIREVI/SOCIETA' DI REVISIONE - Rif. I266	Violazione art. 2	2.349.130	Avvio istruttoria	12-nov-98	6542	46/98
				Ampliamento istruttoria	11-feb-99	6880	6/99
				Proroga dei termini	22-apr-99	7119	16/99
				Proroga dei termini	25-ago-99	7472	33-34/99
				Proroga dei termini	10-nov-99	7698	45/99
				Chiusura istruttoria	28-gen-00	7979	4/00
A	ASSOCIAZIONE ITALIANA INTERNET PROVIDERS/TELECOM - Rif. A255	Violazione art. 3	644.538	Avvio istruttoria	10-lug-98	6192	28/98
				Proroga dei termini	08-gen-99	6765	1/99
				Proroga dei termini	02-giu-99	7248	22/99
				Proroga dei termini	07-ott-99	7569	40/99
				Chiusura istruttoria	28-gen-00	7978	4/00
I	BRACCO-BYK GULDEN ITALIA-FARMADES-NYCOMED AMERSHAM SORIN-SCHERING - Rif. I337	Violazione art. 2 lett. a,b,c	4.372.513	Avvio istruttoria	25-gen-00	7962	4/00
				Chiusura istruttoria	23-nov-00	8916	47/00
A	CESARE FREMURA-ASSOLOGISTICA/FERROVIE DELLO STATO - Rif. A227	Violazione art. 3	3.247.752	Avvio istruttoria	28-gen-99	6823	4/99
				Ampliamento istruttoria	26-mar-99	6997	12/99
				Proroga dei termini	24-giu-99	7306	25/99
				Proroga dei termini	04-nov-99	7670	44/99
				Chiusura istruttoria	24-feb-00	8065	8/00
15	CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI SAN DANIELE-CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA - Rif. I138C	Non violazione		Avvio istruttoria	22-dic-99	7860	51-52/99
				Chiusura istruttoria	23-mar-00	8178	12/00
81/82	CONSORZIO INDUSTRIE FIAMMIFERI - Rif. I318	Violazione art. 81_CE		Avvio istruttoria	05-nov-98	6522	45/98
				Ampliamento istruttoria	03-dic-98	6634	49/98
				Proroga dei termini	03-dic-98	6634	49/98
				Ampliamento istruttoria	26-mar-99	7001	12/99
				Proroga dei termini	26-mar-99	7001	12/99
				Proroga dei termini	24-nov-99	7748	47/99
				Proroga dei termini	09-mar-00	8112	10/00
				Chiusura istruttoria	13-lug-00	8491	28/00
SR	DIRITTI CALCISTICI CAMPIONATO DI SERIE A - Rif. SR2	Non violazione		Avvio istruttoria	13-lug-00	8475	26/00
				Chiusura istruttoria	13-set-00	8684	37/00
I	INAZ PAGHE/ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO - Rif. I308	Violazione art. 2	14.878	Avvio istruttoria	11-feb-99	6881	6/99
				Ampliamento istruttoria	15-apr-99	7078	15/99
				Proroga dei termini	16-set-99	7524	37/99
				Proroga dei termini	10-nov-99	7699	45/99
				Chiusura istruttoria	03-feb-00	7983	5/00
I	LATTE ARTIFICIALE PER NEONATI - Rif. I328	Violazione art. 2 lett. b	3.051.535	Avvio istruttoria	29-apr-99	7137	17/99
				Proroga dei termini	16-dic-99	7828	50/99
				Chiusura istruttoria	02-mar-00	8087	9/00
I	ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI - Rif. I222	Violazione art. 2	63.337	Avvio istruttoria	07-dic-99	7806	49/99
				Ampliamento istruttoria	13-apr-00	8206	15/00
				Chiusura istruttoria	27-set-00	8720	39/00
A/I	OTIS-KONE ITALIA-SCHINDLER - Rif. A256	Violazione artt. 2 e 3	9.148.531	Avvio istruttoria	11-feb-99	6875	6/99
				Proroga dei termini	16-set-99	7523	37/99
				Ampliamento istruttoria	21-ott-99	7629	42/99
				Proroga dei termini	21-ott-99	7629	42/99
				Ampliamento istruttoria	10-nov-99	7697	45/99
				Chiusura istruttoria	11-mag-00	8272	19/00
				Rettifica sanzioni	19-gen-01	9132	3/01[11]

[10] Errata corrige nel Bollettino n.8/00.

[11] Errata corrige nel Bollettino n.4/01.

Segue: Intese e Abuso di posizione dominante

(procedimenti istruttori)

Procedimento				Provvedimento			
caso		Esito	sanzione (Euro)	tipo	data	numero	bollettino
I	RC AUTO - Rif. I377	Violazione art. 2	361.229.379	Avvio istruttoria	08-set-99	7507	35-36/99
				Ampliamento istruttoria	10-nov-99	7703	45/99
				Proroga dei termini	10-nov-99	7703	45/99
				Ampliamento istruttoria	03-feb-00	7984	5/00
				Ampliamento istruttoria	09-mar-00	8113	10/00
				Chiusura istruttoria	28-lug-00	8546	30/00
				Rettifica sanzioni	19-lug-01	9772	29/01
81/82	STREAM/TELEPIÙ - Rif. A274	Violazione art. 82_CE		Avvio istruttoria	26-mar-99	6999	12/99
				Proroga dei termini	07-ott-99	7570	40/99
				Proroga dei termini	07-dic-99	7805	49/99
				Proroga dei termini	10-feb-00	8009	6/00
				Chiusura istruttoria	14-giu-00	8386	23/00
I	SVILUPPO DISCOUNT/GESTIONE DISCOUNT - Rif. I397	Non violazione		Avvio istruttoria	17-nov-99	7725	46/99
				Altro	24-feb-00	8066	8/00
				Chiusura istruttoria	28-giu-00	8423	26/00
A	TISCALI-ALBACOM/TELECOM ITALIA - Rif. A280	Violazione art. 3		Avvio istruttoria	08-set-99	7505	35-36/99
				Proroga dei termini	03-feb-00	7982	5/00
				Chiusura istruttoria	13-lug-00	8481	28/00

2001

I	ACCORDO DISTRIBUTORI ED ESERCENTI CINEMA - Rif. I363	Violazione art. 2	19.918	Avvio istruttoria	13-ott-99	7597	41/99
				Ampliamento istruttoria	16-dic-99	7833	50/99
				Proroga dei termini	16-dic-99	7833	50/99
				Proroga dei termini	21-dic-00	9017	51-52/00
				Proroga dei termini	24-mag-01	9555	21/01
				Chiusura istruttoria	26-lug-01	9793	30/01
I	AGIP PETROLI/ESSO ITALIANA - Rif. I406	Ritiro della comunicazione in fase istruttoria		Avvio istruttoria	20-apr-00	8229	16/00
				Proroga dei termini	09-nov-00	8873	45/00
				Chiusura istruttoria	01-mar-01	9270	9/01
I	API-TOTALFINA-ERG PETROLI/GESTIONE RIFORNIMENTI COMUNE - Rif. I420	Ritiro della comunicazione in fase istruttoria		Avvio istruttoria	19-ott-00	8791	42/00
				Proroga dei termini	17-mag-01	9527	20/01
				Chiusura istruttoria	05-lug-01	9723	27/01
I	ASSICURAZIONI GENERALI/CARDINE BANCA - Rif. I448	Non violazione per modifica degli accordi		Avvio istruttoria	01-feb-01	9173	5/01
				Proroga dei termini	06-set-01	9913	35-36/01
				Chiusura istruttoria	20-dic-01	10247	51-52/01
82	ASSOVIAGGI/ALITALIA - Rif. A291	Violazione art. 82_CE	26.851.627	Avvio istruttoria	22-giu-00	8411	25/00
				Chiusura istruttoria	27-giu-01	9693	26/01
I/4	COOP ITALIA-CONAD/ITALIA DISTRIBUZIONE - Rif. I414	Violazione art. 2, Deroga concessa per 45 mesi		Avvio istruttoria	14-giu-00	8382	24/00
				Chiusura istruttoria	29-mar-01	9352	13/01
I	FEDERAZIONI REGIONALI ORDINI ARCHITETTI E INGEGNERI DEL VENETO - Rif. I340	Violazione art. 2		Avvio istruttoria	09-gen-01	9076	1-2/01
				Chiusura istruttoria	20-dic-01	10245	51-52/01
I	GARA UMTS - Rif. I445	Non violazione		Avvio istruttoria	26-ott-00	8790	42/00
				Chiusura istruttoria	27-giu-01	9694	26/01
I	HEINEKEN CANALE HORECA - Rif. I436	Non violazione		Avvio istruttoria	30-nov-00	8939	48/00
				Chiusura istruttoria	26-lug-01	9794	30/01
A	INFOSTRADA/TELECOM ITALIA-TECNOLOGIA ADSL - Rif. A285	Violazione art. 3	59.523.723	Avvio istruttoria	17-nov-99	7723	46/99
				Proroga dei termini	23-mar-00	8154	12/00
				Ampliamento istruttoria	08-giu-00	8354	23/00
				Proroga dei termini	13-lug-00	8482	28/00
				Proroga dei termini	24-gen-01	9144	4/01
				Chiusura istruttoria	27-apr-01	9472	16-17/01
4	UNIONE PETROLIFERA/PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE CARBURANTI - Rif. I469	Deroga concessa per 29 mesi		Chiusura istruttoria	19-lug-01	9773	29/01[12]
A	VERALDI/ALITALIA - Rif. A306	Non violazione		Avvio istruttoria	06-lug-00	8458	26/00
				Proroga dei termini	27-apr-01	9473	16-17/01
				Proroga dei termini	19-lug-01	9771	29/01[13]
				Chiusura istruttoria	15-nov-01	10115	46/01

[12] Errata corrige nel Bollettino n.35-36/01.

[13] Errata corrige nel Bollettino n.31/01

Segue: Intese e Abuso di posizione dominante

(procedimenti istruttori)

Procedimento				Provvedimento			
caso		Esito	sanzione (Euro)	tipo	data	numero	bollettino
2002							
15	ASSOVIAGGI/ALITALIA - Rif. A291B	Violazione art. 15 co. 2	2.000.000	Avvio istruttoria	27-mar-02	10578	13/02
				Proroga dei termini	13-giu-02	10830	24/02
				Chiusura istruttoria	18-lug-02	10981	29/02
82	BLUGAS-SNAM - Rif. A329	Violazione art. 82_CE	1.000	Avvio istruttoria	25-ott-01	10056	43/01
				Altro	14-mar-02	10539	11/02
				Chiusura istruttoria	21-nov-02	11421	47/02
I	CARTE DI CREDITO - Rif. I452	Non violazione		Avvio istruttoria	07-feb-01	9191	5/01
				Proroga dei termini	24-gen-02	10353	4/02
				Chiusura istruttoria	27-giu-02	10904	26/02
I	COMPAGNIE AEREE-FUEL CHARGE - Rif. I446	Violazione art. 2	1.838.482	Avvio istruttoria	14-dic-00	8985	49/00
				Ampliamento istruttoria	10-mag-01	9496	19/01
				Proroga dei termini	18-ott-01	10032	42/01
				Proroga dei termini	21-mar-02	10555	12/02
				Proroga dei termini	23-mag-02	10772	21/02
				Chiusura istruttoria	01-ago-02	11038	31/02
A	DIANO/TOURIST FERRY BOAT-CARONTE SHIPPING-NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA - Rif. A267	Violazione art. 3	2.315.752	Avvio istruttoria	07-dic-00	8962	49/00
				Proroga dei termini	08-nov-01	10100	45/01
				Proroga dei termini	24-gen-02	10352	4/02
				Chiusura istruttoria	17-apr-02	10650	16/02
82	INTERNATIONAL MAIL EXPRESS ITALY/POSTE ITALIANE - Rif. A299	Violazione art. 82_CE	7.500.000	Avvio istruttoria	04-apr-01	9374	14/01
				Proroga dei termini	13-dic-01	10205	50/01
				Proroga dei termini	21-feb-02	10436	8/02
				Chiusura istruttoria	23-mag-02	10763	21/02
I/4	NOKIA ITALIA/MARCONI MOBILE-OTE - Rif. I437	Violazione art. 2, Deroga concessa per 30 mesi		Avvio istruttoria	15-feb-01	9218	7/01
				Proroga dei termini	18-ott-01	10031	42/01
				Proroga dei termini	20-dic-01	10246	51-52/01
				Chiusura istruttoria	28-mar-02	10596	13/02
A	O.N.I.+ALTRI/CANTIERI DEL MEDITERRANEO - Rif. A298	Violazione art. 3		Avvio istruttoria	24-mag-01	9552	21/01
				Proroga dei termini	07-mar-02	10488	10/02
				Proroga dei termini	18-lug-02	10984	29/02
				Chiusura istruttoria	14-nov-02	11404	46/02
I	PELLEGRINI/CONSIP - Rif. I463	Violazione art. 2	34.088.520	Avvio istruttoria	27-giu-01	9695	26/01
				Chiusura istruttoria	13-giu-02	10831	24/02
I/4	POSTE ITALIANE-S.D.A. EXPRESS COURIER-BARTOLINI/CONSORZIO LOGISTICA PACCHI - Rif. I450	Non violazione		Avvio istruttoria	08-mar-01	9286	10/01
				Proroga dei termini	31-ott-01	10079	44/01
				Proroga dei termini	17-apr-02	10651	16/02
				Proroga dei termini	06-giu-02	10803	23/02
				Proroga dei termini	12-set-02	11198	37/02
				Chiusura istruttoria	20-dic-02	11528	51-52/02
I	SELEA/ORDINE DEI FARMACISTI - Rif. I417	Violazione art. 2	94.360	Avvio istruttoria	12-lug-00	8478	28/00
				Ampliamento istruttoria	04-apr-01	9376	14/01
				Proroga dei termini	04-apr-01	9376	14/01
				Ampliamento istruttoria	21-giu-01	9671	25/01
				Chiusura istruttoria	14-feb-02	10418	8/02
				Rettifica sanzioni	21-mar-02	10554	12/02
I/4	VENDITA DIRITTI TELEVISIVI - Rif. I362B	Deroga concessa per 36 mesi		Chiusura istruttoria	18-lug-02	10985	29/02
***primo trimestre* 2003**							
I	AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE-PETROLIERI - Rif. I474	Violazione art. 2	542.144	Avvio istruttoria	30-mag-01	9576	22/01
				Ampliamento istruttoria	15-nov-01	10116	46/01
				Ampliamento istruttoria	06-giu-02	10804	23/02
				Proroga dei termini	06-giu-02	10804	23/02
				Proroga dei termini	10-ott-02	11285	41/02
				Chiusura istruttoria	20-feb-03	11726	8/03
I/4	SAGIT-CONTRATTI VENDITA E DISTRIBUZIONE DEL GELATO - Rif. I487	Non violazione		Avvio istruttoria	31-ott-01	10080	44/01
				Proroga dei termini	04-lug-02	10931	27/02
				Chiusura istruttoria	30-gen-03	11662	5/03

Segue: Intese e Abuso di posizione dominante

(procedimenti istruttori)

Procedimento				Provvedimento			
	caso	Esito	sanzione (Euro)	tipo	data	numero	bollettino
I	VARIAZIONE DI PREZZO DI ALCUNE MARCHE DI TABACCHI - Rif. I479	Violazione art. 2 lett. a,b	70.000.000	Avvio istruttoria	14-giu-01	9641	24/01
				Ampliamento istruttoria	29-nov-01	10160	48/01
				Proroga dei termini	29-nov-01	10160	48/01
				Proroga dei termini	17-ott-02	11306	42/02
				Proroga dei termini	26-feb-03	11751	9/03
				Chiusura istruttoria	13-mar-03	11795	11/03

in corso al 31-mar-2003

I	ALITALIA/VOLARE - Rif. I532			Avvio istruttoria	24-ott-02	11330	43/02
				Proroga dei termini	06-feb-03	11685	6/03
A	AVIAPARTNER/SOCIETA' AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA - Rif. A303			Avvio istruttoria	20-giu-02	10870	25/02
				Proroga dei termini	09-gen-03	11573	1-2/03
I/A	COMPASS GROUP ITALIA/AUTOGRILL-RISTOP - Rif. I523			Avvio istruttoria	05-set-02	11172	35-36/02
82	ENEL TRADE-CLIENTI IDONEI - Rif. A333			Avvio istruttoria	07-mar-02	10489	10/02
				Proroga dei termini	07-nov-02	11381	45/02
A	TEST DIAGNOSTICI PER DIABETE - Rif. I461			Avvio istruttoria	12-apr-01	9401	15/01
				Proroga dei termini	07-mar-02	10503	10/02
				Proroga dei termini	17-ott-02	11305	42/02
				Proroga dei termini	16-gen-03	11602	3/03

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

(procedimenti istruttori)

Procedimento			**Provvedimento**			
caso	esito	sanzione (Euro)	tipo	data	numero	bollettino
1991						
Concentrazioni						
ECOSERVIZI/NOVA SPURGHI - Rif. C180	Autorizzazione		Avvio istruttoria	24-ott-91	187	10/91
			Chiusura istruttoria	04-dic-91	239	13/91
Inottemperanza all'obbligo di notifica delle concentrazioni						
CIRIO/TORRE IN PIETRA - Rif. C104	Violazione art. 19 co. 2		Avvio istruttoria	26-ago-91	141	7/91
			Chiusura istruttoria	06-nov-91	205	11/91
ENI/ENIMONT - Rif. C90	Violazione art. 19 co. 2	258.228	Avvio istruttoria	22-mag-91	79	3/91
			Chiusura istruttoria	10-lug-91	112	5/91
1992						
Concentrazioni						
CEMENSUD/CALCEMENTI JONICI - Rif. C337	Autorizzazione con condizioni		Avvio istruttoria	04-mar-92	414	5/92
			Proroga dei termini	27-apr-92	472	8/92
			Chiusura istruttoria	27-mag-92	521	10/92
CEREOL/CONTINENTALE - Rif. C292	Autorizzazione		Avvio istruttoria	12-feb-92	380	3/92
			Chiusura istruttoria	24-mar-92	436	6/92
ITALTEL/GENERAL 4 ELETTRONICA SUD - Rif. C574	Concentrazione vietata		Avvio istruttoria	21-ott-92	745	20/92
			Chiusura istruttoria	10-dic-92	825	23/92
ITALTEL/MISTEL - Rif. C573	Concentrazione vietata		Avvio istruttoria	21-ott-92	744	20/92
			Chiusura istruttoria	10-dic-92	825	23/92
PANNA ELENA/C.P.C. - Rif. C215	Autorizzazione		Avvio istruttoria	11-dic-91	257	13/91
			Chiusura istruttoria	22-gen-92	347	1-2/92
Inottemperanza all'obbligo di notifica delle concentrazioni						
C.R.E.A./PANELLI - Rif. C257	Violazione art. 19 co. 2		Avvio istruttoria	04-dic-91	250	13/91
			Chiusura istruttoria	11-mar-92	420	5/92
FINCOMID/SILFIN - Rif. C191	Violazione art. 19 co. 2		Avvio istruttoria	08-ott-91	177	9/91
			Chiusura istruttoria	29-gen-92	354	1-2/92
MARZOTTO/GUABELLO - Rif. C361	Violazione art. 19 co. 2		Chiusura istruttoria	19-feb-92	390	4/92
SACCI/ATB - Rif. C551	Violazione art. 19 co. 2		Avvio istruttoria	27-lug-92	630	14/92
			Chiusura istruttoria	25-nov-92	799	22/92
SINTESI/BASTOGI - Rif. C192	Violazione art. 19 co. 2		Avvio istruttoria	06-nov-91	206	11/91
			Chiusura istruttoria	05-feb-92	367	3/92
SITUR/VALTUR - Rif. C261	Violazione art. 19 co. 2		Avvio istruttoria	19-feb-92	383	4/92
			Chiusura istruttoria	27-apr-92	473	8/92
UNICALCESTRUZZI/ GALVANOTECNICA - Rif. C579	Non applicabilità della legge		Avvio istruttoria	24-ago-92	682	16/92
			Chiusura istruttoria	25-nov-92	800	22/92
1993						
Concentrazioni						
ALITALIA/MALEV - Rif. C804	Autorizzazione con condizioni		Avvio istruttoria	18-feb-93	973	4/93
			Chiusura istruttoria	14-apr-93	1064	7/93
EMILCARTA/AGRIFOOD MACHINERY - Rif. C812	Concentrazione vietata		Avvio istruttoria	19-mag-93	1150	10/93
			Proroga dei termini	12-lug-93	1292	17/93
			Chiusura istruttoria	06-ago-93	1343	20-21/93
FERROVIE DELLO STATO/SOGIN - Rif. C1159	Autorizzazione con condizioni		Avvio istruttoria	04-nov-93	1567	33/93
			Chiusura istruttoria	20-dic-93	1667	40-41/93
HENKEL CHIMICA/BOSTON - Rif. C1030	Ritiro della comunicazione		Avvio istruttoria	23-lug-93	1336	18-19/93
			Chiusura istruttoria	24-set-93	1462	27-28/93
PARMALAT/GIGLIO FINANZIARIA - Rif. C930	Autorizzazione		Avvio istruttoria	02-giu-93	1193	11/93
			Chiusura istruttoria	23-lug-93	1316	18-19/93
SANDOZ PHARMA/GAZZONI 1907 - Rif. C1109	Autorizzazione		Avvio istruttoria	04-ott-93	1486	29/93
			Chiusura istruttoria	01-dic-93	1614	37/93
SIO/PERGINE - Rif. C1115	Concentrazione vietata		Avvio istruttoria	04-ott-93	1487	29/93
			Chiusura istruttoria	01-dic-93	1615	37/93
SIO/SOGEO FINANZIARIA - Rif. C655	Autorizzazione		Avvio istruttoria	03-feb-93	948	3/93
			Chiusura istruttoria	31-mar-93	1044	6/93
UNICHIPS FINANZIARIA/ALIDOLCE - Rif. C714	Autorizzazione con condizioni		Avvio istruttoria	22-dic-92	872	24/92
			Chiusura istruttoria	23-feb-93	981	4/93

Segue: Operazioni di Concentrazione

(procedimenti istruttori)

Procedimento			**Provvedimento**			
caso	esito	sanzione (Euro)	tipo	data	numero	bollettino
Inottemperanza all'obbligo di notifica delle concentrazioni						
CRAGNOTTI & PARTNERS/FEDITAL - Rif. C700	Violazione art. 19 co. 2	20.658	Avvio istruttoria	16-dic-92	852	24/92
			Chiusura istruttoria	31-mar-93	1049	6/93
PERRIER/SAN BERNARDO - Rif. C635	Violazione art. 19 co. 2	10.329	Avvio istruttoria	07-ott-92	716	19/92
			Chiusura istruttoria	27-gen-93	935	2/93
1994						
Concentrazioni						
AKZO CHEMICAL/ENICHEM SYNTHESIS - Rif. C1415	Autorizzazione		Avvio istruttoria	20-lug-94	2168	28-29/94
			Chiusura istruttoria	02-set-94	2273	35-36/94
DAVIDE CAMPARI MILANO/SOCIETA' ITALIANE KONINKLIJKE BOLSWESSANEN - Rif. C1705	Autorizzazione		Avvio istruttoria	03-nov-94	2434	44/94
			Chiusura istruttoria	14-dic-94	2596	50/94
SAN PELLEGRINO-GARMA/COMPAGNIE FINANCIERE DU HAUT RHIN - Rif. C1207	Autorizzazione		Avvio istruttoria	10-gen-94	1713	1-2/94
			Chiusura istruttoria	21-feb-94	1799	8/94
Inottemperanza all'obbligo di notifica delle concentrazioni						
ALITALIA/AVIANOVA - Rif. C1599B	Violazione art. 19 co. 2		Avvio istruttoria	10-ago-94	2238	32-33/94
			Chiusura istruttoria	09-nov-94	2444	45/94
CONSAP/NUOVA TIRRENA - Rif. C1313B	Violazione art. 19 co. 2	5.164	Avvio istruttoria	11-feb-94	1792	6-7/94
			Chiusura istruttoria	12-apr-94	1892	15/94
EUROFLY/AVIOFIN/AIR EUROPE - Rif. C1365	Violazione art. 19 co. 2	30.987	Avvio istruttoria	23-mar-94	1871	12/94
			Chiusura istruttoria	23-giu-94	2073	25-26/94
FINFLINGHT/AIR EUROPE - Rif. C1314	Violazione art. 19 co. 2		Avvio istruttoria	02-feb-94	1775	5/94
			Proroga dei termini	04-mag-94	1935	18/94
			Chiusura istruttoria	23-giu-94	2072	25-26/94
ITALGAS SUD/MERIDIONALI ACQUE - Rif. C1332	Violazione art. 19 co. 2	5.164	Avvio istruttoria	11-feb-94	1793	6-7/94
			Chiusura istruttoria	18-mag-94	1969	20/94
PRAEVIDENTIA/TIRRENA - Rif. C1135B	Violazione art. 19 co. 2	5.164	Avvio istruttoria	10-nov-93	1585	34/93
			Chiusura istruttoria	11-feb-94	1779	6-7/94
SIO/PERGINE - Rif. C1115B	Violazione art. 19 co. 2	25.822	Avvio istruttoria	04-ott-93	1488	29/93
			Chiusura istruttoria	10-gen-94	1701	1-2/94
1995						
Concentrazioni						
CECCHI GORI/CINEMA ROMA E FIRENZE - Rif. C1737B	Autorizzazione		Avvio istruttoria	26-gen-95	2782	4/95
			Proroga dei termini	16-feb-95	2806	7/95
			Chiusura istruttoria	30-mar-95	2911	13/95
Inottemperanza alla diffida: divieto di concentrazione						
FERROVIE DELLO STATO/SOGIN - Rif. C1159B	Non violazione		Avvio istruttoria	14-dic-94	2619	50/94
			Chiusura istruttoria	30-mar-95	2908	13/95
Inottemperanza all'obbligo di notifica delle concentrazioni						
CECCHI GORI/CINEMA ROMA E FIRENZE - Rif. C1737	Violazione art. 19 co. 2	25.822	Avvio istruttoria	26-ott-94	2422	43/94
			Chiusura istruttoria	26-gen-95	2768	4/95
DE PEDYS/DELTA - Rif. C2051	Violazione art. 19 co. 2		Avvio istruttoria	27-apr-95	3004	17/95
			Chiusura istruttoria	20-lug-95	3173	29/95
GEPAFIN/NOVOTEL ITALIA - Rif. C1939	Violazione art. 19 co. 2		Avvio istruttoria	19-gen-95	2761	3/95
			Chiusura istruttoria	04-mag-95	3006	18/95
ILVA/SIGMA TECNOLOGIE DI RIVESTIMENTO - Rif. C2119	Violazione art. 19 co. 2	25.822	Avvio istruttoria	28-giu-95	3144	26/95
			Chiusura istruttoria	04-ott-95	3299	40/95
SOPLARIL/SILCES - Rif. C1855	Violazione art. 19 co. 2		Avvio istruttoria	19-gen-95	2760	3/95
			Chiusura istruttoria	04-mag-95	3008	18/95

Segue: Operazioni di Concentrazione

(procedimenti istruttori)

Procedimento			**Provvedimento**			
caso	esito	sanzione (Euro)	tipo	data	numero	bollettino
1996						
Concentrazioni						
FIATIMPRESIT-MANNESMANN-TECHINT/ ITALIMPIANTI - Rif. C2227	Autorizzazione per modifica degli accordi		Avvio istruttoria	14-dic-95	3468	50/95
			Proroga dei termini	26-gen-96	3562	4/96
			Chiusura istruttoria	15-feb-96	3622	7/96
HEINEKEN ITALIA/BIRRA MORETTI - Rif. C2347	Autorizzazione per modifica degli accordi		Avvio istruttoria	22-mag-96	3915	20/96
			Chiusura istruttoria	04-lug-96	4049	27/96
SNAI SERVIZI-SAN SIRO/TRENNO - Rif. C2309	Autorizzazione con condizioni		Avvio istruttoria	23-apr-96	3840	16/96
			Chiusura istruttoria	30-mag-96	3942	22/96
Inottemperanza all'obbligo di notifica delle concentrazioni						
AGIPPETROLI/VARIE SOCIETA' - Rif. C2181	Violazione art. 19 co. 2	80.050	Avvio istruttoria	26-ott-95	3356	43/95
			Chiusura istruttoria	21-feb-96	3634	8/96
API-ANOMINA PETROLI ITALIANA/DITTA INDIVIDUALE - Rif. C2518	Violazione art. 19 co. 2	4.957	Avvio istruttoria	09-ago-96	4179	32-33/96
			Chiusura istruttoria	19-dic-96	4519	51/96[1]
API-ANONIMA PETROLI ITALIANA/IMPRESE VARIE - Rif. C2454	Non applicabilità della legge		Avvio istruttoria	06-giu-96	3973	23/96
			Chiusura istruttoria	17-ott-96	4328	42/96
			Non avvio istruttoria	17-ott-96	4328	42/96
ERG PETROLI/IMPRESE VARIE - Rif. C2450	Violazione art. 19 co. 2	48.495	Avvio istruttoria	06-giu-96	3969	23/96
			Chiusura istruttoria	17-ott-96	4324	42/96
ESSO ITALIANA/DITTA INDIVIDUALE - Rif. C2457	Violazione art. 19 co. 2	1.420	Avvio istruttoria	06-giu-96	3976	23/96
			Chiusura istruttoria	17-ott-96	4331	42/96
FINA ITALIANA/IMPRESE VARIE - Rif. C2453	Violazione art. 19 co. 2	7.616	Avvio istruttoria	06-giu-96	3972	23/96
			Chiusura istruttoria	17-ott-96	4327	42/96
GRUPPO TAMOIL/IMPRESE VARIE - Rif. C2512	Violazione art. 19 co. 2	17.559	Avvio istruttoria	09-ago-96	4178	32-33/96
			Chiusura istruttoria	19-dic-96	4516	51/96
IP-ITALIANA PETROLI/IMPRESE VARIE - Rif. C2455	Violazione art. 19 co. 2	11.434	Avvio istruttoria	06-giu-96	3974	23/96
			Chiusura istruttoria	17-ott-96	4329	42/96
ITALIANA PETROLI/DITTA INDIVIDUALE - Rif. C2520	Non applicabilità della legge		Avvio istruttoria	09-ago-96	4181	32-33/96
			Chiusura istruttoriaia	19-dic-96	4520	51/96
KUWAIT PETROLEUM ITALIA/IMPRESE VARIE - Rif. C2452	Violazione art. 19 co. 2	11.366	Avvio istruttoria	06-giu-96	3971	23/96
			Chiusura istruttoria	17-ott-96	4326	42/96
SHELL ITALIA/DITTA INDIVIDUALE - Rif. C2519	Violazione art. 19 co. 2	8.521	Avvio istruttoria	09-ago-96	4180	32-33/96
			Chiusura istruttoria	19-dic-96	4521	51/96
SHELL ITALIA/IMPRESE VARIE - Rif. C2456	Violazione art. 19 co. 2	1.705	Avvio istruttoria	06-giu-96	3975	23/96
			Chiusura istruttoria	17-ott-96	4330	42/96
TAMOIL ITALIA/IMPRESE VARIE - Rif. C2451	Violazione art. 19 co. 2	11.008	Avvio istruttoria	06-giu-96	3970	23/96
			Chiusura istruttoria	17-ott-96	4325	42/96
1997						
Concentrazioni						
AGIP/TMF-ENERGON - Rif. C2910	Autorizzazione per modifica degli accordi		Avvio istruttoria	06-nov-97	5471	45/97
			Chiusura istruttoria	22-dic-97	5603	52/97
			Altro	28-mag-98	6030	25/98
BAXTER/CLARK - Rif. C2850	Autorizzazione		Avvio istruttoria	21-nov-97	5491	47/97
			Chiusura istruttoria	22-dic-97	5602	52/97
CIRIO/CENTRALE DEL LATTE DI ROMA - Rif. C2863	Autorizzazione per modifica degli accordi		Avvio istruttoria	10-set-97	5289	34-35/97
			Chiusura istruttoria	23-ott-97	5408	43/97
HENKEL/LOCTITE - Rif. C2641	Autorizzazione con condizioni		Avvio istruttoria	27-feb-97	4709	8/97
			Proroga dei termini	10-apr-97	4883	15/97
			Chiusura istruttoria	09-mag-97	4993	19/97
ITALCALCESTRUZZI/CALCESTRUZZI - Rif. C2741	Autorizzazione con condizioni		Avvio istruttoria	24-apr-97	4918	16/97
			Chiusura istruttoria	05-giu-97	5060	23/97
			Altro	09-ott-97	5368	41/97
			Altro	19-ago-98	6347	34/98
			Altro	20-ott-98	6474	43/98
			Altro	08-gen-99	6767	1/99
			Altro	03-giu-99	7249	22/99
			Altro	27-lug-99	7423	29-30/99
			Altro	03-feb-00	7985	5/00

[1] Errata corrige nel Bollettino n.1-2/97.

Segue: Operazioni di Concentrazione

(procedimenti istruttori)

Procedimento			**Provvedimento**			
caso	esito	sanzione (Euro)	tipo	data	numero	bollettino
SOLVAY/SODI - Rif. C2626B	Autorizzazione per modifica degli accordi		Avvio istruttoria	06-mar-97	4742	9/97
			Chiusura istruttoria	10-apr-97	4862	15/97
TELECOM ITALIA/INTESA - Rif. C2833	Concentrazione vietata		Avvio istruttoria	30-set-97	5342	39/97
			Chiusura istruttoria	13-nov-97	5489	46/97
1998						
Concentrazioni						
EULER/SIAC-SOCIETÀ ITALIANA ASSICURAZIONI CREDITI - Rif. C2927	Autorizzazione per modifica degli accordi		Avvio istruttoria	22-dic-97	5604	52/97
			Proroga dei termini	08-gen-98	5615	1-2/98
			Chiusura istruttoria	12-mar-98	5772	11/98
SCHEMAVENTUNO-PROMODES/GRUPPO GS - Rif. C3037	Autorizzazione con condizioni		Avvio istruttoria	07-apr-98	5875	15/98
			Proroga dei termini	20-mag-98	6006	21/98
			Chiusura istruttoria	18-giu-98	6113	25/98
Inottemperanza all'obbligo di notifica delle concentrazioni						
FELTAM/IMPRESA INDIVIDUALE - Rif. C3125	Violazione art. 19 co. 2	3.253	Avvio istruttoria	25-giu-98	6136	26/98
			Chiusura istruttoria	05-nov-98	6528	45/98
RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA/EMITTENTI PRIVATE - Rif. C3076	Violazione art. 19 co. 2	108.455	Avvio istruttoria	20-mag-98	6007	21/98
			Proroga dei termini	15-ott-98	6459	42/98
			Proroga dei termini	03-dic-98	6636	49/98
			Chiusura istruttoria	17-dic-98	6700	51/98
1999						
Concentrazioni						
BANCA INTESA/BANCA COMMERCIALE ITALIANA - Rif. C3597	Autorizzazione per modifica degli accordi		Avvio istruttoria	13-ott-99	7598	40/99
			Proroga dei termini	24-nov-99	7751	47/99
			Chiusura istruttoria	02-dic-99	7771	48/99
COMPAGNIA ITALIANA ALLUMINIO-COMITAL/COFRESCO ITALIA - Rif. C3298	Autorizzazione		Avvio istruttoria	20-gen-99	6813	3/99
			Chiusura istruttoria	04-mar-99	6950	9/99
COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE ASCENSORI MONTACARICHI-OTIS/VARIE SOCIETA' - Rif. C3156C	Autorizzazione		Avvio istruttoria	28-gen-99	6826	4/99
			Chiusura istruttoria	11-mar-99	6961	10/99
PARMALAT/CIRIO - Rif. C3460	Ritiro della comunicazione		Avvio istruttoria	15-apr-99	7067	13-14/99
			Proroga dei termini	20-mag-99	7211	20/99
			Chiusura istruttoria	17-giu-99	7290	24/99
PARMALAT/EUROLAT - Rif. C3460B	Autorizzazione per modifica degli accordi		Avvio istruttoria	01-lug-99	7338	25/99
			Chiusura istruttoria	27-lug-99	7424	29-30/99
			Rigetto istanza	20-lug-00	8510	29/00
THE COCA-COLA/CADBURY SCHWEPPES - Rif. C3395	Ritiro della comunicazione		Avvio istruttoria	14-apr-99	7066	13-14/99
			Chiusura istruttoria	26-mag-99	7230	21/99
Inottemperanza all'obbligo di notifica delle concentrazioni						
ALCON LABORATORIES/INNOVATION TECHNOLOGIES - Rif. C3317	Violazione art. 19 co. 2		Avvio istruttoria	17-dic-98	6705	51/98
			Chiusura istruttoria	09-apr-99	7046	13-14/99
COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE ASCENSORI MONTACARICHI-OTIS/VARIE SOCIETA' - Rif. C3156B	Violazione art. 19 co. 2	61.974	Avvio istruttoria	11-ago-98	6315	32-33/98
			Chiusura istruttoria	28-gen-99	6827	4/99
GRUPPO CECCHI GORI/CINEMA DI FIRENZE – Rif. C3601	Violazione art. 19 co. 2	78.977	Avvio istruttoria	16-lug-99	7405	28/99
			Chiusura istruttoria	2-dic-99	7772	48/99
INFOSTRADA/ITALIA ON LINE - Rif. C3364	Violazione art. 19 co. 2	6.197	Avvio istruttoria	14-gen-99	6800	2/99
			Chiusura istruttoria	17-giu-99	7291	24/99
NUTRICIA BELGIE/MILUPA - Rif. C3606	Violazione art. 19 co. 2	53.195	Avvio istruttoria	27-lug-99	7428	29-30/99
			Chiusura istruttoria	04-nov-99	7672	44/99
RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA/VARI IMPIANTI RADIOFONICI - Rif. C3180	Violazione art. 19 co. 2	103.291	Avvio istruttoria	11-feb-99	6882	6/99
			Ampliamento istruttoria	26-mag-99	7229	21/99
			Proroga dei termini	26-mag-99	7229	21/99
			Chiusura istruttoria	24-nov-99	7749	47/99

Segue: Operazioni di Concentrazione

(procedimenti istruttori)

Procedimento			**Provvedimento**			
caso	esito	sanzione (Euro)	tipo	data	numero	bollettino
2000						
Concentrazioni						
CE.DI.PUGLIA/CE.DIS.-STANDA COMMERCIALE - Rif. C3960	Autorizzazione per modifica degli accordi		Avvio istruttoria	22-giu-00	8409	24/00
			Chiusura istruttoria	20-lug-00	8512	29/00
EDIZIONE HOLDING/AUTOSTRADE-CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE - Rif. C3818	Autorizzazione con condizioni		Avvio istruttoria	20-gen-00	7931	1-2/00
			Chiusura istruttoria	02-mar-00	8090	9/00
			Altro	13-set-01	9928	37/01[2]
NOVARTIS SEEDS/AGRA SOCIETA' DEL SEME - Rif. C3600	Autorizzazione per modifica degli accordi		Avvio istruttoria	09-nov-99	7696	43/99
			Proroga dei termini	16-dic-99	7835	50/99
			Chiusura istruttoria	20-gen-00	7930	3/00
PARMALAT/CARNINI - Rif. C4236	Ritiro della comunicazione		Avvio istruttoria	02-nov-00	8854	43/00
			Chiusura istruttoria	14-dic-00	8995	3/01
TELECOM ITALIA/SEAT PAGINE GIALLE - Rif. C3932	Autorizzazione con condizioni		Avvio istruttoria	17-mag-00	8293	17-18/00
			Chiusura istruttoria	27-lug-00	8545	30/00
			Proroga dei termini	26-lug-01	9796	30/01
Inottemperanza alla diffida: divieto di concentrazione						
PARMALAT/EUROLAT - Rif. C3460C	Non violazione		Avvio istruttoria	16-dic-99	7834	50/99
			Chiusura istruttoria	02-mar-00	8088	9/00
Inottemperanza all'obbligo di notifica delle concentrazioni						
GRUPPO CECCHI GORI/CINEMA MARCONI - Rif. C3742	Violazione art. 19 co. 2	26.202	Avvio istruttoria	02-dic-99	7785	48/99
			Chiusura istruttoria	09-mar-00	8114	10/00
KATAWEB-AMADEUS MARKETING ITALIA/KATAMA - Rif. C3955	Violazione art. 19 co. 2	14.254	Avvio istruttoria	14-giu-00	8385	23/00
			Chiusura istruttoria	21-set-00	8694	38/00
LIQUIGAS-CPL CONCORDIA/FONTENERGIA - Rif. C3736	Violazione art. 19 co. 2	32.934	Avvio istruttoria	20-gen-00	7939	3/00
			Chiusura istruttoria	20-apr-00	8230	16/00
MEDUSA FILM/SALE CINEMATOGRAFICHE - Rif. C3655C	Violazione art. 19 co. 2	10.070	Avvio istruttoria	04-nov-99	7675	44/99
			Chiusura istruttoria	02-feb-00	7981	5/00
MEDUSA/SALE CINEMATOGRAFICHE - Rif. C3897	Violazione art. 19 co. 2	8.056	Avvio istruttoria	11-mag-00	8274	19/00
			Chiusura istruttoria	06-lug-00	8461	27/00
2001						
Concentrazioni						
ENEL-FRANCE TELECOM/NEW WIND - Rif. C4438	Autorizzazione con condizioni		Avvio istruttoria	25-gen-01	9145	3/01
			Chiusura istruttoria	28-feb-01	9268	8/01
GRANAROLO/CENTRALE DEL LATTE DI VICENZA - Rif. C4502	Concentrazione vietata		Avvio istruttoria	28-mar-01	9351	12/01
			Proroga dei termini	10-mag-01	9504	19/01
			Chiusura istruttoria	24-mag-01	9557	21/01
GROUPE CANAL+/STREAM - Rif. C4754	Ritiro della comunicazione		Avvio istruttoria	12-set-01	9927	35-36/01
			Proroga dei termini	25-ott-01	10060	43/01
			Chiusura istruttoria	13-dic-01	10210	50/01
PARTESA/IDROS - Rif. C4751	Ritiro della comunicazione		Avvio istruttoria	27-set-01	9973	37/01
			Chiusura istruttoria	31-ott-01	10082	44/01
SEAT PAGINE GIALLE/CECCHI GORI COMMUNICATIONS - Rif. C4158	Autorizzazione con condizioni		Avvio istruttoria	09-nov-00	8877	43/00
			Chiusura istruttoria	23-gen-01	9142	3/01
			Altro	28-feb-01	9269	9/01[3]
			Altro	22-mar-01	9324	12/01
			Altro	12-apr-01	9402	15/01
			Proroga dei termini	27-apr-01	9474	16-17/01
SOCIETA' SVILUPPO COMMERCIALE/IPERPIÙ - Rif. C4419	Concentrazione vietata		Avvio istruttoria	07-feb-01	9192	4/01
			Chiusura istruttoria	19-mar-01	9323	12/01

[2] Errata corrige nel Bollettino n.38/01.
[3] Errata corrige nel Bollettino n.11/01.

Segue: Operazioni di Concentrazione

(procedimenti istruttori)

Procedimento			**Provvedimento**			
caso	esito	sanzione (Euro)	tipo	data	numero	bollettino
Inottemperanza alla diffida: divieto di concentrazione						
EDIZIONE HOLDING/AUTOSTRADE CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE - Rif. C3818B	Non applicabilità della legge		Avvio istruttoria	29-mar-01	9354	13/01
			Ampliamento istruttoria	14-giu-01	9651	24/01
			Chiusura istruttoria	13-set-01	9929	37/01[4]
HENKEL/LOCTITE - Rif. C2641B	Violazione art. 19 co. 1	3.791.952	Avvio istruttoria	26-lug-01	9795	30/01
			Proroga dei termini	15-nov-01	10119	46/01
			Chiusura istruttoria	13-dic-01	10209	50/01
Inottemperanza all'obbligo di notifica delle concentrazioni						
CAMUZZI GAZOMETRI/ARGENGAS-SICARDI-NATURAL GAS - Rif. C4322B	Violazione art. 19 co. 2	30.987	Avvio istruttoria	21-dic-00	9029	51-52/00
			Chiusura istruttoria	29-mar-01	9355	13/01
BENETTON GROUP/JEAN'S WEST - Rif. C4442B	Violazione art. 19 co. 2	7.230	Avvio istruttoria	04-mag-01	9476	18/01
			Chiusura istruttoria	05-lug-01	9726	27/01
BENETTON GROUP/VARI - Rif. C4442	Violazione art. 19 co. 2	216.911	Avvio istruttoria	08-feb-01	9208	6/01
			Chiusura istruttoria	17-mag-01	9529	20/01
ENEL HYDRO/COMPAGNIA TECNICA ITALIANA DEPURAZIONE DELLE ACQUE - Rif. C4759	Violazione art. 19 co. 2	11.230	Avvio istruttoria	23-ago-01	9883	33-34/01
			Chiusura istruttoria	06-dic-01	10184	49/01
ITALCOGIM/IM.PA.CO.-DANECO GESTIONI IMPIANTI - Rif. C4682	Violazione art. 19 co. 2	3.956	Avvio istruttoria	19-lug-01	9776	29/01
			Chiusura istruttoria	25-ott-01	10059	43/01
KAWASAKI MOTORS EUROPE/KAWASAKI MOTORS ITALY - Rif. C4466	Violazione art. 19 co. 2	2.065	Avvio istruttoria	01-mar-01	9273	9/01
			Chiusura istruttoria	31-mag-01	9604	22/01
SAIA BUS-AEM/KM - Rif. C4459	Violazione art. 19 co. 2	12.343	Avvio istruttoria	22-feb-01	9251	8/01
			Chiusura istruttoria	17-mag-01	9531	20/01
SAIA BUS-AUTOSERVIZI DEL BARBA-APTV/SAIA TRASPORTI - Rif. C4458	Violazione art. 19 co. 2	1.962	Avvio istruttoria	22-feb-01	9250	8/01
			Chiusura istruttoria	17-mag-01	9530	20/01
TOSCO CINEMATOGRAFICA/G.R. CINE - Rif. C4481	Violazione art. 19 co. 2	542	Avvio istruttoria	15-mar-01	9310	11/01
			Chiusura istruttoria	24-mag-01	9556	21/01

2002

Concentrazioni						
AUTOGRILL/ RISTOP - Rif. C5249	Concentrazione vietata		Avvio istruttoria	13-giu-02	10826	23/02
			Chiusura istruttoria	24-lug-02	10982	29/02
AUTOGRILL/RISTOP - Rif. C5249B	Concentrazione vietata		Avvio istruttoria	24-lug-02	10983	29/02
			Sospensione temporanea dell'operazione	24-lug-02	10983	29/02
			Chiusura istruttoria	05-set-02	11171	35-36/02
BANCA DI ROMA/BIPOP-CARIRE - Rif. C5196	Autorizzazione		Avvio istruttoria	27-giu-02	10869	24/02
			Chiusura istruttoria	05-set-02	11175	35-36/02
ENEL-FRANCE TELECOM/NEW WIND - Rif. C4438B	Autorizzazione		Avvio istruttoria	24-ott-02	11329	42/02
			Chiusura istruttoria	05-dic-02	11437	49/02
GROUPE CANAL+/STREAM - Rif. C5109	Autorizzazione con condizioni		Avvio istruttoria	28-feb-02	10462	7/02
			Sospensione temporanea dell'operazione	28-feb-02	10462	7/02
			Chiusura istruttoria	13-mag-02	10716	19/02
LOTTOMATICA/TOTO 2000-BETTING SERVICE-RAMO DI AZIENDA DI EIS-ELETTRONICA INGEGNERIA SISTEMI - Rif. C5065	Ritiro della comunicazione		Avvio istruttoria	15-mag-02	10717	18/02
			Chiusura istruttoria	27-giu-02	10906	26/02
PERSONA FISICA-FINIPER-CARREFOUR ITALIA/GS - Rif. C5170	Rinvio alla Commissione CE		Avvio istruttoria	30-mag-02	10771	20/02
			Chiusura istruttoria	20-giu-02	10872	25/02
SAI – SOCIETÀ ASSICURATRICE INDUSTRIALE/LA FONDIARIA ASSICURAZIONI - Rif. C5422B	Autorizzazione con condizioni		Avvio istruttoria	10-ott-02	11284	40/02
			Chiusura istruttoria	17-dic-02	11475	51-52/02
SAI-SOCIETÀ ASSICURATRICE INDUSTRIALE/ LA FONDIARIA ASSICURAZIONI - Rif. C5422	Non applicabilità della legge		Avvio istruttoria	03-set-02	11162	33-34/02
			Chiusura istruttoria	10-ott-02	11284	40/02
SITA/ VIAGGI E TURISMO MAROZZI - Rif. C5023	Concentrazione vietata		Avvio istruttoria	29-mag-02	10764	20/02
			Chiusura istruttoria	11-lug-02	10949	28/02

[4] Errata corrige nel Bollettino n.38/01.

Segue: Operazioni di Concentrazione

(procedimenti istruttori)

Procedimento			**Provvedimento**			
caso	esito	sanzione (Euro)	tipo	data	numero	bollettino
SOCIETÀ ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI-S.E.C.I.- CO.PRO.B.-FINBIETICOLA/ERIDANIA - Rif. C5151	Autorizzazione con condizioni		Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	20-giu-02 01-ago-02	10863 11040	24/02 31/02
Inottemperanza alla diffida: divieto di concentrazione						
EDIZIONE HOLDING/AUTOSTRADE-CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE - Rif. C3818D	Violazione art. 19 co. 2	15.800.000	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	12-set-02 12-dic-02	11199 11473	37/02 50/02
SEAT PAGINE GIALLE/CECCHI GORI COMMUNICATIONS - Rif. C4158B	Non violazione		Avvio istruttoria Proroga dei termini Chiusura istruttoria	31-ott-01 31-gen-02 28-feb-02	10081 10384 10463	44/01 5/02 9/02
Inottemperanza all'obbligo di notifica delle concentrazioni						
BKW FMB ENERGIE/ELECTRA ITALIA - Rif. C5301	Violazione art. 19 co. 2	10.735	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	27-giu-02 26-set-02	10916 11230	26/02 39/02
CULLIGAN COMO/RAMI DI AZIENDA - Rif. C5390B	Violazione art. 19 co. 2	6.309	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	22-ago-02 07-nov-02	11124 11382	33-34/02 45/02
ENERGIA PLASSIER/ IMPRESA ELETTRICA PLASSIER - Rif. C5290B	Violazione art. 19 co. 2	10.325	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	20-giu-02 26-set-02	10887 11228	25/02 39/02
EUROPE CHEMICAL/SET EUROPEAN TRADE-WORD CHEMICAL TRADE - Rif. C5277B	Violazione art. 19 co. 2	13.000	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	13-giu-02 03-ott-02	10848 11254	24/02 40/02[5]
ONAMA/IMPRESA INDIVIDUALE - Rif. C4887	Violazione art. 19 co. 2	3.282	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	15-nov-01 14-feb-02	10121 10420	46/01 7/02
SODIPAR/IMPRESA INDIVIDUALE - Rif. C5296	Violazione art. 19 co. 2	5.079	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	20-giu-02 26-set-02	10892 11229	25/02 39/02[6]
SPACE SAT/TELIT MOBILE TERMINALS - Rif. C5144	Violazione art. 19 co. 2	2.979	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	04-apr-02 27-giu-02	10612 10908	14/02 26/02
THÜGA ITALIA/S.I.M.A.-SAMEST - Rif. C5197	Violazione art. 19 co. 2	21.900	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	02-mag-02 01-ago-02	10695 11041	18/02 31/02
THÜGA/FINGAS-SUDGAS - Rif. C5200	Violazione art. 19 co. 2	365	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria Non avvio istruttoria	02-mag-02 01-ago-02 01-ago-02	10698 11042 11042	18/02 31/02 31/02
THÜGA-THÜGA ITALIA/ENERGAS-HYDROBAU - Rif. C5200B	Violazione art. 19 co. 2	14.600	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	02-mag-02 01-ago-02	10699 11043	18/02 31/02
TV INTERNAZIONALE/RAMI D'AZIENDA DI EMITTENTI LOCALI - Rif. C5102	Violazione art. 19 co. 2	55.000	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	28-feb-02 27-giu-02	10474 10907	9/02 26/02
VOESTALPINE EUROPLATINEN/EUROWELD - Rif. C5466	Violazione art. 19 co. 2	4.940	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	26-set-02 12-dic-02	11240 11497	39/02 50/02
VOESTALPINE STAHL/TURINAUTO - Rif. C5467	Violazione art. 19 co. 2	14.210	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	26-set-02 12-dic-02	11241 11498	39/02 50/02

primo trimestre 2003

Concentrazioni						
TELECOM ITALIA/RAMO DI AZIENDA DI PAGINE ITALIA - Rif. C5539	Ritiro della comunicazione		Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	05-dic-02 16-gen-03	11436 11603	47/02 3/03
Inottemperanza all'obbligo di notifica delle concentrazioni						
LOTTOMATICA/TWIN - Rif. C5523	Violazione art. 19 co. 2	23.000	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	17-ott-02 06-feb-03	11319 11686	42/02 6/03
MTV ITALIA/RAMI DI AZIENDA - Rif. C5427	Violazione art. 19 co. 2	10.000	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	19-set-02 09-gen-03	11208 11574	38/02 1-2/03[7]
NUOVA MAA ASSICURAZIONI/MEDIOLANUM ASSICURAZIONI - Rif. C5588	Violazione art. 19 co. 2	15.284	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	21-nov-02 06-mar-03	11426 11775	47/02 10/03

[5] Errata corrige nel Bollettino n.42/02.
[6] Errata corrige nel Bollettino n.40/02.
[7] Errata corrige nel Bollettino n.4/03.

Segue: Operazioni di Concentrazione

(procedimenti istruttori)

Procedimento			**Provvedimento**			
caso	esito	sanzione (Euro)	tipo	data	numero	bollettino
***in corso al* 31-mar-2003**						
Concentrazioni						
FIAT GESCO/RAMO DI AZIENDA DI I.L.T.E. - INDUSTRIA LIBRARIA TIPOGRAFICA EDITRICE - Rif. C5714			Avvio istruttoria	13-feb-03	11706	7/03
IPLOM/RAMO DI AZIENDA DI IMPRESA INDIVIDUALE - Rif. C5656			Avvio istruttoria	16-gen-03	11607	3/03
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO/EURALUX - Rif. C5797			Avvio istruttoria	13-mar-03	11805	11/03

INDAGINI CONOSCITIVE

Procedimento caso	**Provvedimento** tipo	data	numero	bollettino
1993				
SETTORE DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO - Rif. IC1	Avvio indagine	17-lug-91	116	5/91
	Chiusura indagine	01-dic-93	1611	37/93
	Relazione	*dic-93*	*2*	
SETTORE DELLA RADIOTELEFONIA MOBILE CELLULARE - Rif. IC3	Avvio indagine	04-nov-92	765	21/92
	Chiusura indagine	23-giu-93	1265	14/93
	Relazione	*lug-93*	*1*	
1994				
SETTORE DEL CINEMA - Rif. IC5	Avvio indagine	25-nov-92	809	22/92
	Chiusura indagine	05-ott-94	2335	40/94
	Relazione	*nov-94*	*4*	
SETTORE DEL LATTE - Rif. IC2	Avvio indagine	17-giu-92	565	12/92
	Chiusura indagine	10-gen-94	1699	1-2/94
	Relazione	*gen-94*	*3*	
1995				
SETTORE DEI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI PER RISCALDAMENTO - Rif. IC8	Avvio indagine	28-apr-93	1104	8/93
	Chiusura indagine	02-mar-95	2853	9/95
	Relazione	*mag-95*	*5*	
SETTORE DEL MATERIALE ROTABILE - Rif. IC6	Avvio indagine	20-gen-93	914	2/93
	Chiusura indagine	18-mag-95	3043	20/95
	Relazione	*giu-95*	*6*	
TRASMISSIONE DATI - Rif. IC11	Avvio indagine	10-nov-93	1586	34/93
	Chiusura indagine	13-lug-95	3145	26/95
	Relazione	*ott-95*	*7*	
1996				
PREZZI DEI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE - Rif. IC18	Avvio indagine	12-apr-96	3828	15/96
	Chiusura indagine	24-ott-96	4374B	44/96
	Relazione	*nov-96*	*10*	
SETTORE DELL'ALTA VELOCITA' - Rif. IC7	Avvio indagine	31-mar-93	1062	6/93
	Chiusura indagine	10-gen-96	3526	1-2/96
	Relazione	*gen-96*	*8*	
SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA - Rif. IC9	Avvio indagine	24-set-93	1472	27-28/93
	Chiusura indagine	08-feb-96	3615	6/96
	Relazione	*feb-96*	*9*	
1997				
DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE - Rif. IC13	Avvio indagine	19-gen-94	1716	3/94
	Chiusura indagine	30-ott-97	5445	44/97
SETTORE DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI - Rif. IC15	Avvio indagine	01-dic-94	2523	48/94
	Chiusura indagine	09-ott-97	5400	42/97
	Relazione	*ott-97*	*12*	
SETTORE DEI SERVIZI DI FINANZA AZIENDALE - Rif. IC17	Avvio indagine	06-lug-95	3160	27-28/95
	Chiusura indagine	25-set-97	5351	39/97
	Relazione	*ott-97*	*11*	
SETTORE DEI SERVIZI PORTUALI - Rif. IC4	Avvio indagine	04-nov-92	766	21/92
	Chiusura indagine	16-ott-97	5415	43/97
	Relazione	*ott-97*	*13*	
SETTORE DEL GAS METANO - Rif. IC12	Avvio indagine	10-gen-94	1714	1-2/94
	Chiusura indagine	06-nov-97	5472	45/97
	Relazione	*nov-97*	*14*	
SETTORE FARMACEUTICO - Rif. IC14	Avvio indagine	02-set-94	2293	35-36/94
	Chiusura indagine	06-nov-97	5486	9/98
	Relazione	*mar-98*	*15*	
1999				
SETTORE BIETICOLO-SACCARIFERO - Rif. IC16	Avvio indagine	18-mag-95	3058	20/95
	Chiusura indagine	27-lug-99	7432	29-30/99
	Relazione	*ago-99*	*16*	

Segue: Indagini conoscitive

Procedimento	**Provvedimento**			
caso	tipo	data	numero	bollettino
2001				
RISTRUTTURAZIONE RETE CARBURANTI - Rif. IC21	Avvio indagine	2-nov-00	8865	44/00
	Chiusura indagine	7-giu-01	9636	23/01
***in corso al* 31-mar-2003**				
DISTRIBUZIONE DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA - Rif. IC20	Avvio indagine	09-apr-99	7056	13-14/99
SETTORE DELL'ASSICURAZIONE AUTOVEICOLI - Rif. IC19	Avvio indagine	29-lug-96	4129	31/96
STATO DELLA LIBERALIZZAZIONE DEI SETTORI DELL'ENERGIA – Rif. IC22	Avvio indagine	20-feb-03	11737	8/03
TARIFFE AEREE NAZIONALI - Rif. IC10	Avvio indagine	20-ott-93	1527	31/93

ATTIVITÀ DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

Segnalazioni e pareri	Oggetto	art.	data invio	bollettino
	1991			
Riforma del settore delle telecomunicazioni - AS002	Disegno di legge del 18 luglio 1991 (A.C. 5866 / X legislatura), Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni (trasformato in Legge 29 gennaio 1992, n. 58)	22	21-nov-91	12/91
Servizi portuali - AS001	Codice della Navigazione, artt. 101, 110, 111, 112, 1171, 1172, 1173 Regolamento della Navigazione Marittima, artt. 125, 138, 139, 196 Regolamento della Navigazione Interna, artt. 36, 37, 38 Disegno di legge governativo (A.C. 3313-ter / X legislatura), recante "Disposizioni in materia di sistemi portuali, di classificazione dei porti, nonché di ordinamenti portuali e di lavoro portuale" (stralcio degli articoli da 1 a 4 e da 6 a 35 del disegno di legge (A.C. 3313 / X legislatura) deliberato dall'Assemblea nella seduta del 5 maggio 1989)	21	27-mar-91	2/91
Servizio di radiotelefonia mobile cellulare - AS003	Instaurazione di un regime di concorrenza nel mercato della radiotelefonia mobile	22	21-nov-91	12/91
	1992			
Assicurazione R.C. auto - AS007	Art. 4 del disegno di legge (A.S. 1 / X legislatura), recante modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed altre norme in materia di assicurazioni private	22	14-dic-92	23/92
Programma di riordino delle partecipazioni statali - AS006	Documento programmatico del Governo in materia di riordino delle Partecipazioni Statali, predisposto dal Ministero del Tesoro in attuazione dell'art. 16 della legge 8 agosto 1992, n. 359	22	10-dic-92	Allegato D alla Relazione Annuale 1992
Sistema di automazione del gioco del lotto - AS004	Decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298: Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti l'atmosfera, la gestione del gioco del lotto, nonché altre disposizioni tributarie e finanziarie e disegno di legge di conversione (A.S. 278 / X legislatura) (rinviato in Commissione il 16 luglio 1992)	21 e 22	09-giu-92	24/92
	1993			
Agenzie di pratiche automobilistiche - AS1017	Legge 8 agosto 1991, n. 264, recante "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto"	21	07-ott-93	29/93
Albo degli amministratori di stabili in condominio - AS016	A.S. 1256 / XI legislatura: Istituzione dell'albo degli amministratori di stabili in condominio	22	05-ott-93	29/93
Albo nazionale dei costruttori - AS012	Legge 10 febbraio 1962, n. 57, recante istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori	22	04-mar-93	5/93
Autotrasporto in conto terzi - AS013	Decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi (convertito nella legge 27 maggio 1993, n. 162)	22	20-mag-93	10/93
Direttiva 90/388/CEE - AS010	Schema di Decreto legislativo di recepimento della Direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazione (il recepimento di tale direttiva è stato successivamente inserito nella Legge comunitaria per il 1993)	22	18-feb-93	4/93
Direttiva CEE/assicurazione vita - AS019	A.S. 1381 / XI legislatura: Legge comunitaria 1993 capo II, artt. 16 sgg: recepimento terze direttive danni e vita (approvato dalla Commissione speciale per le politiche comunitarie il 16 dicembre: legge 22 febbraio 1994, n. 146, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1993)	21 e 22	01-dic-93	37/93

Segue: Attività di segnalazione e consultiva

Segnalazioni e pareri	Oggetto	art.	data invio	bollettino
Distribuzione di carburanti per autotrazione - AS014	Legge 18 dicembre 1970, n. 1034: Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, concernente provvedimenti straordinari per la ripresa economica Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 1989, recante : "Nuove direttive alle Regioni a statuto ordinario in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione"	21 e 22	07-lug-93	14/93
Finanziamenti gruppo Finmare - AS009	Legge 17 dicembre 1990, n. 383: Conversione in legge del D.L. 18 ottobre 1990, n. 296, recante interpretazioni e modifiche delle leggi 14 giugno 1989, n. 234 e 5 dicembre 1986, n. 856, in materia di benefici alle imprese armatoriali	21	26-gen-93	2/93
Gestione aeroportuale - AS018	A.S. 1508 / XI legislatura: Interventi correttivi di finanza pubblica (art. 29, Gestione aeroportuale)	22	04-nov-93	33/93
Riordino della legislazione in materia portuale - AS015	A.C. 2524 / XI legislatura: Riordino della legislazione in materia portuale (approvato in via definitiva dal Senato il 13 gennaio 1994: legge 28 gennaio 1994, n. 84)	22	16-set-93	26/93
Servizio GSM - AS011	Schema di decreto ministeriale relativo al GSM, poi Decreto Ministeriale (Ministero delle Poste e Telecomunicazioni) 4 maggio 1993, recante "Modificazioni al piano nazionale di ripartizione delle radio-frequenze".	22	25-feb-93	4/93
	1994			
Agenzie di regolamentazione - AS022	A.C. 2579 / XI legislatura, Delega per l'istituzione di agenzie per i servizi pubblici A.C. 2258 / XI legislatura, "Norme per la regolazione delle tariffe ed il controllo della qualità dei servizi di interesse pubblico a tutela degli interessi e dei diritti degli utenti" Legge 24 dicembre 1993, n. 537, Interventi correttivi di finanza pubblica (art. 1, comma 1, lettera b)	22	17-feb-94	8/94
Convenzione ENEL - AS021	Schema di convenzione predisposto dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato	22	16-feb-94	8/94
Decreto direttiva 90/388/CEE - AS032	Concorrenza nei servizi di telecomunicazione	22	11-nov-94	45/94
Disciplina dell'apertura di sale cinematografiche - AS034	Decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante "Interventi urgenti a favore del cinema ", convertito con modificazioni dalla legge 1 marzo 1994, n. 153	21	12-dic-94	47/94
Distribuzione editoriale - AS031	Legge 5 agosto 1981, n. 416 (art. 14) Legge 25 febbraio 1987, n.67	21	28-ott-94	43/94
Gestore unico telefonia - AS027	Costituzione della società Telecom Italia	22	10-ago-94	32-33/94
Normativa brevetti per modelli e disegni ornamentali per le parti staccate della carrozzeria delle automobili - AS029	Codice civile, art. 2593 R.D. 25 agosto 1940, n. 1411 (art. 5)	21	23-ago-94	32-33/94
Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali - AS033	A.S. 743-bis / XII legislatura: "Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali" Legge 22 dicembre 1960, n. 1612, recante "Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali"	22	12-dic-94	48/94
Parere decreto attuativo legge n. 84/94 - AS028	Progetto di decreto attuativo ex art. 16, comma 4, della legge n. 84/1994	22	12-ago-94	32-33/94
Prezzi dei carburanti per autotrazione - AS023	Delibera CIPE 13 aprile 1994 concernente "Determinazioni in ordine ai prezzi dei prodotti petroliferi" Decreto ministeriale (Industria, Commercio e Artigianato) 7 maggio 1994 recante "Modalità di attuazione della delibera CIPE 13 aprile 1994"	21	20-mag-94	19/94
Privatizzazione ENEL - AS025	Privatizzazione dell'ENEL	22	30-giu-94	25-26/94
Servizio radiomobile analogico (TACS) - AS033	Previsione di delibera CIPE in materia di liberalizzazione delle tariffe del servizio radiomobile analogico	22	06-dic-94	48/94

Segue: Attività di segnalazione e consultiva

Segnalazioni e pareri	Oggetto	art.	data invio	bollettino
Servizio radiomobile di dispaccio in tecnica multiaccesso - AS020	Bozze di decreti ministeriali relativi "al servizio radiomobile di dispaccio in tecnica multiaccesso ad uso privato" e "al servizio radiomobile pubblico di dispaccio in tecnica multiaccesso con la prestazione per gruppo chiuso di utenti"	22	25-gen-94	3/94
Servizio radiomobile marittimo - AS036	DPR 29 marzo 1973, n. 156 (Codice postale), artt. 352, 373, 374 DPR 10 ottobre 1982, n. 899 DPR 19 ottobre 1982, n. 900	21 e 22	12-dic-94	48/94
Tariffe servizio pilotaggio porti - AS024	Codice della Navigazione, artt. 86 sgg. Circolare del Ministero della Marina Mercantile prot. 5204511 del 18 dicembre 1992 Decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito in legge 5 maggio 1989, n. 160, recante "Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime" (art. 9, comma 7) Circolare del Ministero della Marina Mercantile prot. 5205761 del 14 dicembre 1989, attutiva dell'art. 9, comma 7, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77	21	01-giu-94	21/94
1995				
Agenzie di viaggio e turismo - AS049	Disegno di legge (A.C. 2438 / XII legislatura) recante conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 132, recante "Differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria" (art. 3)	21	30-giu-95	25/95
Agevolazioni tariffe tlc per la stampa - AS058	Legge 5 agosto 1981, n. 416, recante "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria" (art. 28) e successive modificazioni e integrazioni	21	15-nov-95	44/95
Autorizzazioni all'approdo per i servizi di linea con le isole - AS055	Codice della Navigazione, Titolo III, Capo I, articolo 62	22	11-ott-95	39/95
Concorrenza nel settore delle telecomunicazioni - AS062	Testo unificato in materia di assetto delle Telecomunicazioni (A.C. 2354, A.C. 2953, A.C. 3024, A.C. 3016, A.C. 3180-ter, A.C. 3185 / XII legislatura)	22	07-dic-95	48/95
Condizioni concorrenziali telefonia GSM - AS042	Attuazione delle concessioni GSM	22	17-mar-95	9/95
Conflitto di interessi - AS038	Testo unificato predisposto dal relatore per i disegni di legge nn. 1082, 278, 758 e 1330 recante "Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo" (Commissione Affari costituzionali del Senato)	22	27-feb-95	8/95
Consulenti tributari - AS048	Disegno di legge (A.C. 2438 / XII legislatura) recante conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 132, recante "Differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria" (art. 3)	22	26-giu-95	24/95
Convenzione Enel - AS063	Bozza di decreto di concessione delle attività elettriche all'Enel Spa e del relativo schema di convenzione, predisposti dal Ministero dell'Industria in data 30 novembre 1995	22	22-dic-95	1-2/96
Decreto direttiva 90/388/CEE - AS041	Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 90/388/CEE	22	16-mar-95	9/95
Denominazioni di origine protette - AS052	Proposta di legge (A.C. 2717 / XII legislatura), recante "Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie" (artt. 7 e 8)	22	01-ago-95	29/95
Distribuzione di gas naturale ad uso civile - AS044	Testo unico n. 2578 del 1925. Legge 8 giugno del 1990, n. 142, recante "Ordinamento delle autonomie locali" (art. 22, comma 3). Decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 1986, n. 902, recante "Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali".	21	03-mag-95	17/95

Segue: Attività di segnalazione e consultiva

Segnalazioni e pareri	Oggetto	art.	data invio	bollettino
Formazione professionale - AS050	Legge regionale dell'Emilia Romagna 24 luglio 1979, n. 19 Legge regionale del Piemonte 25 febbraio 1980, n. 8 Legge regionale della Lombardia 7 giugno 1980, n. 95 Legge regionale della Liguria 7 agosto 1979, n. 27 Legge regionale della Toscana 31 agosto 1994, n. 70 Legge regionale della Sardegna 1 giugno 1979, n. 47 Legge regionale del Lazio 25 febbraio 1992, n. 23 Legge regionale dell'Abruzzo 5 dicembre 1979 Legge regionale della Basilicata 1 marzo 1980, n. 63 Legge regionale del Molise 30 marzo 1995, n. 10 Legge regionale della Calabria 19 aprile 1985, n. 18 Legge regionale del Veneto 30 gennaio 1990, n. 10 Legge regionale dell'Umbria 21 ottobre 1981, n. 69 Legge regionale della Puglia 17 ottobre 1978, n. 54 Legge regionale del Friuli Venezia Giulia 16 novembre 1982, n. 76 Legge regionale della Sicilia 6 marzo 1976, n. 24 Legge regionale della Campania 30 luglio 1977, n. 40 Legge regionale delle Marche 26 marzo 1990, n. 16 Legge regionale della Valle d'Aosta 5 maggio 1983, n. 28 Legge provinciale di Trento 3 settembre 1987, n. 21.	21	13-lug-95	27-28/95
Introduzione e sviluppo su larga scala dei farmaci generici - AS057	Legge 19 ottobre1991, n.349, recante "Disposizioni per il rilascio di un certificato complementare di protezione per i medicamenti o i relativi componenti, oggetto di brevetto" Normativa relativa ai prodotti farmaceutici	22	25-ott-95	41/95
Normativa settore aeroportuale - AS047	Disegno di legge (A.C. 2439 / XII legislatura) recante conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 133, recante "Disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali"	22	22-giu-95	24/95
Parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie - AS037	Disegno di legge (A.C. 2065 / XII legislatura), recante "Norme per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie"	22	27-feb-95	8/95
Prezzi del gasolio per macchine agricole - AS060	Decreto del Ministero delle Finanze del 6 agosto 1963, recante "Norme per la concessione dell'esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina, sul petrolio, sugli olii da gas e sui residui della lavorazione destinati all'azionamento delle macchine agricole" (art. 20) e successive modifiche.	21	29-nov-95	46/95
Recepimento terze direttive CEE sulle assicurazioni vita e danni - AS040	Schemi dei decreti legislativi di recepimento delle terze direttive CEE sulle assicurazioni vita e danni	22	15-mar-95	9/95
Responsabilità dei consulenti tributari per il versamento delle imposte - AS059	Legge 11 ottobre 1995 n. 423, recante "Norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte"	21	15-nov-95	44/95
Revisione dei bilanci delle società cooperative - AS043	Legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante "Nuove norme in materia di società cooperative" (art. 15, comma 2)	21	07-apr-95	12/95
Riassetto strutturale del settore dell'energia elettrica (nota informativa) - AS054	Normativa italiana e comunitaria di settore	22	01-ago-95	30/95
Servizi amministrativi forniti dall'INPS in regime di convenzione - AS056	Schema di Regolamento per la fornitura da parte dell'INPS di servizi amministrativi in regime di convenzione per la gestione di Fondi di previdenza integrativa, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS in data 11 aprile 1995	22	02-ott-95	41/95
Servizio di trasporto di persone mediante taxi - AS053	Legge 15 gennaio 1992, n. 21, recante "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" Legge regionale n. 58 del 26 ottobre 1993, recante "Disposizioni per l'approvazione dei regolamenti Comunali relativi all'esercizio del trasporto pubblico non di linea" Regolamento delle vetture pubbliche del Comune di Roma approvato con delibera della Giunta Municipale n. 2.860 del 30 aprile 1966, successivamente modificato e aggiornato al 9 marzo 1990	21	01-ago-95	29/95
Subfornitura industriale - AS046	Testo unificato in materia di subfornitura risultante dai disegni di legge (A.S. 932 e A.S. 1143 / XII legislatura (art. 10))	22	20-giu-95	23/95
Tariffe minime di noleggio autobus - AS045	Legge regionale del Lazio 4 dicembre 1989, n. 73	21	05-mag-95	18/95

Segue: Attività di segnalazione e consultiva

Segnalazioni e pareri	Oggetto	art.	data invio	bollettino
Tariffe servizio bunkeraggio porti - AS039	Rilancio del servizio di bunkeraggio nel porto di Augusta	22	14-mar-95	9/95
Tariffe servizio bunkeraggio porti - AS051	Questioni sollevate dalla Federazione Italiana dei Piloti dei Porti	22	26-lug-95	29/95
Trattamento automatico dell'informazione regione Piemonte - AS061	Legge della Regione Piemonte n. 48/1975 Legge della Regione Piemonte n. 13/1978	22	06-dic-95	48/95
	1996			
Adozione dei libri di testo - AS073	Circolare ministeriale n. 9 del 9 gennaio 1996, avente per oggetto "Adozione dei libri di testo per le scuole ed istituti di istruzione secondaria, per i licei artistici e gli istituti d'arte per l'anno scolastico 1996/97"	22	11-lug-96	27/96
Affidamento dei concorsi pronostici - AS070	Modalità per l'affidamento dei concorsi pronostici con particolare riferimento a quelle seguite dal Ministero delle Finanze per l'assegnazione alla società SISAL SPORT ITALIA Spa del concorso pronostici Enalotto Decreto-legislativo 14 aprile 1948, n. 496, recante "Disciplina delle attività di giuoco" art.2 Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante "Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi"	22	01-lug-96	25/96
Attività di sviluppo e stampa di rullini fotografici - AS074	Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, recante "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", art. 115	21	08-ago-96	31/96
Attività di trasformazione del plasma - AS065	Legge 4 maggio 1990, n. 107, art. 10 Legge 28 gennaio 1994, n. 63 Decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178	21	26-gen-96	3/96
Comunicazioni via satellite - AS066	Normativa sulle comunicazioni via satellite	21 e 22	31-gen-96	3/96
Disciplina della clearance aeroportuale - AS078	Regolamento del Consiglio CEE 18 gennaio 1993, n. 95	22	21-nov-96	45/96
Esclusiva delle compagnie portuali - AS068	Decreto-legge 12 aprile 1996, n. 202, recante "Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo" Legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante "Riordino della legislazione in materia portuale", artt. 17 e 21	21	13-giu-96	23/96
Materiali autoadesivi per le specialità medicinali - AS079	Decreto del Ministro della Sanità, 29 febbraio 1988, recante "Disciplina per l'impiego, nelle confezioni delle specialità medicinali, di bollini autoadesivi a lettura automatica" (art. 4)	22	25-nov-96	46/96
Piano di riordino del gruppo Finmare - AS064	Piano di riordino del Gruppo Finmare	22	17-gen-96	1-2/96
Recepimento direttive comunitarie in materia di rifiuti - AS080	Schema di decreto legislativo per il recepimento delle direttive 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991, relativa ai rifiuti, 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi e 94/62/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 relativa agli imballaggi ed ai rifiuti di imballaggio	22	04-dic-96	47/96
Regime fiscale degli apparecchi di accensione - AS071	Decreto-legge 20 aprile 1971 n. 163 convertito in Legge 18 giugno 1971 n. 376 (art. 3 comma 7 e art.8), recante "Disposizioni concernenti il regime fiscale degli apparecchi di accensione", convertito in Legge 18 giugno 1971 n. 376	21	03-lug-96	25/96
Regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico - AS095	Schema di Regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico (versione provvisoria)	22	18-dic-96	26/97
Revisione delle tariffe telefoniche - AS067	Tariffe telefoniche	22	31-gen-96	3/96
Riforma del settore delle comunicazioni - AS075	Riforma del settore delle comunicazioni Disegno di legge (A.S. 1138 / XIII legislatura), recante "Disciplina del sistema delle comunicazioni" Disegno di legge (A.S. 1021 / XIII legislatura), recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" Direttiva 96/19/CEE	22	03-set-96	34-35/96

Segue: Attività di segnalazione e consultiva

Segnalazioni e pareri	Oggetto	art.	data invio	bollettino
Servizi di comunicazione mobile e personale a tecnologia DECT - AS076	Legge 28 agosto 1996, recante "Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva" Direttiva 96/2/CEE Direttiva 96/19/CEE	22	25-ott-96	41/96
Servizi di raccolta e smaltimento di rifiuti ospedalieri - AS077	Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, recante "Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi" Legge 10 febbraio 1989, n. 45, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, recante disposizioni urgenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali" Legge 8 giugno 1990, n. 142, recante "Ordinamento delle autonomie locali"	22	15-nov-96	45/96
Servizi offerti dai maestri di sci - AS069	Legge 8 marzo 1991 n. 81 recante "Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina"	21 e 22	27-giu-96	24/96
Smaltimento rifiuti nella Regione Lazio - AS072	Legge regionale 8 marzo 1995 n. 38	21	03-lug-96	25/96

1997

A.I.P.A.- convenzioni per la fornitura di prodotti informatici di uso comune - AS094	Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2 comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421" (art. 12, comma 2-bis)	22	04-giu-97	24/97
Accesso al mercato dell'esercizio cinematografico - AS082	Legge 1° marzo 1994, n.153 recante "Disposizioni urgenti in favore del cinema" (art. 9)	21	07-gen-97	52/96
Accordo per la creazione di una piattaforma digitale unica - AS096	Disegno di legge "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" (A.S. 1021-A.C. 3755 / XIII legislatura)	22	10-lug-97	26/97
Affidamento dei servizi assicurativi da parte degli enti pubblici - AS107	Comportamenti degli Enti Pubblici nell'affidamento dei servizi di assicurazione	22	02-dic-97	47/97
Attività di guida, interprete ed accompagnatore turistico - AS081	Legge 17 maggio 1983, n. 17, recante "Legge quadro per il turismo ed interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica"	21 e 22	07-gen-97	52/96
Attività libero-professionale degli psicoterapeuti-psicologi e degli psicoterapeuti-medici - AS103	Decreto del Ministro della Sanità, 28 febbraio 1997, recante "Attività libero-professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale" Decreto del Ministro della Sanità, 31 luglio 1997, recante "Attività libero professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del S.S.N."	21	05-nov-97	43/97
Casse edili - AS106	Comportamenti delle Casse Edili	22	17-nov-97	45/97
Consorzio obbligatorio degli oli usati - AS101	Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati (ottobre 1993)	22	22-ott-97	41/97
Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto - AS104	Legge 8 agosto 1991, n. 264, recante "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto"	21 e 22	06-nov-97	43/97
Disposizioni in materia di ordinamento e autonomia degli enti locali - AS085	Disegno di legge (A.S. 1388 / XIII legislatura), recante " Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142", art. 5	22	24-feb-97	7/97
Disposizioni in materia di ordinamento e autonomia degli enti locali - AS105	Disegno di legge del Governo (A.S. 1388 / XIII legislatura), recante "Disposizioni in materia di autonomia e di ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142"	22	12-nov-97	44/97
Disposizioni in materia di tariffe telefoniche ridotte per elevati volumi di traffico - AS119	Bozza di decreto ministeriale recante "Disposizioni in materia di tariffe telefoniche per elevati volumi di traffico"	22	17-nov-97	1-2/98
Disposizioni per il rilascio di licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni - AS109	Schema di decreto ministeriale recante "Disposizioni per il rilascio di licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni"	22	17-nov-97	48/97

Segue: Attività di segnalazione e consultiva

Segnalazioni e pareri	Oggetto	art.	data invio	bollettino
Disposizioni relative al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro - AS112	Decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, recante "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro"	21	19-dic-97	50/97
Distribuzione commerciale nella regione Sardegna - AS088	Legge Regionale 31 ottobre 1991, n. 35 e Piano Regionale di Politica Commerciale (delibera Giunta Regionale Sardegna del 25 maggio 1993, n. 19/59)	21	23-apr-97	15/97
Durata del latte pastorizzato - AS114	Legge 3 maggio 1989, n. 169, recante "Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino"	21	29-dic-97	51/97
Esclusiva delle compagnie portuali - AS084	Legge 23 dicembre 1996 n. 647 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico e armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei"	21	06-feb-97	4/97
Gare pubbliche per le forniture di prodotti sanitari - AS097	Articolo 13 decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante "Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive (CEE) n. 62/77, (CEE) n. 767/80 e (CEE) n. 295/88" Direttiva 93/36/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture	22	30-lug-97	29/97
Istituzione di nuovi ordini professionali - AS118	Istituzione dell'Albo professionale degli artisti dello spettacolo (A.C. 376 / XIII legislatura) Istituzione dell'Albo professionale dei doppiatori cinematografici (A.C. 445 / XIII legislatura) Istituzione dell'Albo professionale degli impiegati tecnici di gioco e norme in materia di stato giuridico ed economico dei lavoratori delle case da gioco (A.C. 225 / XIII legislatura) Ordinamento della professione di consulente della motorizzazione (A.C. 4030 / XIII legislatura) Ordinamento della professione di perito esperto consulente in specialità (A.S. 525 / XIII legislatura) Disciplina della professione di investigatore privato (A.C. 1909 e A.S. 2497 / XIII legislatura) Istituzione dell'Ordine professionale dei traduttori e interpreti (A.C. 700 e n. A.C. 2320 / XIII legislatura) Istituzione dell'Albo professionale dei tributaristi (A.C. 305, A..C. 1319 e A.C. 3762 / XIII legislatura) Ordinamento della professione di guida turistica (A.S. 1041 / XIII legislatura) Istituzione dell'Albo professionale degli amministratori immobiliari (A.C. 380 / XIII legislatura) Disciplina della professione di sociologo (A.C 92 e A.C. 1103 / XIII legislatura) Istituzione dell'Ordine degli informatici (A.C. 2798, A.C. 2825 e A.S. 1641 / XIII legislatura) Disciplina delle attività di informazione scientifica sui farmaci e istituzione dell'Albo professionale degli informatori scientifici del farmaco (A..C. 928, A.C. 1957 e A.C. 2678 / XIII legislatura) Ordinamento della professione di chimico e tecnologo farmaceutico e istituzione del relativo Albo professionale (A.C. 1711, A.C. 1741, A.C. 2035 e A.C. 3900 / XIII legislatura) Disciplina della professione di odontotecnico (A.C. 1155 / XIII legislatura) Istituzione dell'Albo professionale dei biotecnologi alimentari (A.S. 325 / XIII legislatura) Istituzione dell'Albo professionale dei dottori naturalisti (A.C. 185 / XIII legislatura) Ordinamento della professione di pedagogista e istituzione dell'Albo professionale (A.C. 3452 / XIII legislatura) Disciplina dell'attività di pranoterapia e istituzione dell'Albo professionale (A.C. 680 / XIII legislatura) Riconoscimento e disciplina della chiropratica come professione sanitaria primaria (A.C. 375 / XIII legislatura) Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche (A.C. 78 e A.C. 4216 / XIII legislatura)	22	29-dic-97	51/97

Segue: Attività di segnalazione e consultiva

Segnalazioni e pareri	Oggetto	art.	data invio	bollettino
Legge quadro in materia di lavori pubblici - AS099	A.S. 2288 / XIII legislatura: Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni (legge quadro in materia di lavori pubblici)	22	03-set-97	34-35/97
Leggi regionali riguardanti le agenzie di viaggio e turismo - AS108	Legge della Regione Lombardia 16 settembre 1996, n. 27 Legge della Regione Marche 24 giugno 1997, n. 41 Legge della Regione Liguria 24 luglio 1997, n. 28	21	12-nov-97	48/97
Limitazione del numero degli operatori nel settore autoscuole - AS093	Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della strada" (art. 123).	21	12-giu-97	22/97
Misure per lo sviluppo dei fondi pensionistici complementari - AS110	Disegno di legge collegato alla Legge finanziaria per il 1998 recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" (A.C. 4354), art. 48, comma 30	22	11-dic-97	48/97
Normativa comunitaria sulle quote latte e sul prelievo supplementare del latte bovino - AS115	Legge 26 novembre 1992, n.468, recante "Misure urgenti nel settore lattiero-caseario" Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, recante "Regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1992, n. 468, concernente misure urgenti nel settore lattiero-caseario" Decreto del Ministro 27 dicembre 1994, n. 762, recante "Regolamento recante ulteriori disposizioni per l'applicazione delle quote latte".	21	29-dic-97	51/97
Norme in materia di revisori contabili - AS089	Disegno di legge, recante "Nuove norme in materia di revisori contabili" (A.C. 3255 / XIII legislatura, art. 2, comma 1, lettera b).	22	28-apr-97	16/97
Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica - AS100	Disegno di legge recante "Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica" (A.C. 3911 / XIII legislatura), che modifica il sistema di pianificazione punti-vendita previsto dall'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67	22	18-set-97	36/97
Obbligo di assunzione di dipendenti di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa - AS116	Legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti"	21	29-dic-97	51/97
Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari - AS117	Legge della Regione Sardegna 15 luglio 1988, n. 25, recante "Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari"	21	29-dic-97	51/97
Prezzi dei carburanti per autotrazione - AS086	Aumento del prezzo dei carburanti	22	17-mar-97	11/97
Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti - AS113	Schema di decreto legislativo in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti	22	22-dic-97	51/97
Recepimento di direttive comunitarie in materia di telecomunicazioni - AS090	Schema di regolamento concernente l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni	21	28-apr-97	16/97
Riforma del settore elettrico - AS087	"Linee guida per il recepimento della direttiva dell'Unione europea sul mercato interno dell'elettricità e per la riforma del settore elettrico italiano"	22	07-apr-97	13/97
Riforma dell'aviazione civile - AS092	Schema di decreto legislativo attuativo della delega conferita dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente la riforma dell'aviazione civile (art. 2, comma 2)	22	31-mag-97	21/97
Riutilizzo delle biomasse per la produzione di energia - AS102	Decreto del Ministro dell'Ambiente, n. 12 del 16 gennaio 1995, recante "Norme tecniche per il riutilizzo in un ciclo di combustione per la produzione di energia dei residui derivanti dai cicli di produzione o di consumo"	21	03-nov-97	43/97
Servizi di comunicazione mobile e personale a tecnologia DECT - AS083	Integrazione della segnalazione (A.S. 76 / XIII legislatura) con specificazioni e indicazioni aggiuntive sulle modalità di avvio e liberalizzazione dei servizi a tecnologia DECT	22	24-gen-97	3/97
Servizi marittimi di trasporto di linea Napoli-Capri - AS098	Ordinanza della Capitaneria di porto di Napoli n. 9/97 del 19 febbraio 1997	22	01-set-97	34-35/97

Segue: Attività di segnalazione e consultiva

Segnalazioni e pareri	Oggetto	art.	data invio	bollettino
Settore della vigilanza privata - AS091	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" (artt. 133-141) e Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" (artt. 257-260)	21	23-mag-97	20/97
Vendita di titoli di viaggio presso gli uffici postali - AS111	Disegno di legge collegato alla Legge finanziaria per il 1998 recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" (A.C. 4354 / XIII legislatura), art. 46 comma 1	22 e 21	12-dic-97	48/97
	1998			
Appalti pubblici di servizi di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani- AS130	Decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 recante "Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture" Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 recante "Attuazione della direttiva 92/50 CEE in materia di appalti pubblici di servizi" Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio"	21	26-mar-98	11/98
Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - AS120	Operatività dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni	22	6-feb-98	4/98
Azienda municipale di servizi comune di Vicenza - AS133	Affidamento diretto delle attività di manutenzione, restauro, conservazione del patrimonio comunale all'Azienda Municipale Conservazione Patrimonio e Servizi del Comune di Vicenza	22	17-apr-98	14/98
Concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali - AS134	Schema di misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali Schema di bando per la selezione dei soggetti idonei a partecipare alla gara	22	26-mar-98	15/98
Corsi di formazione antincendio - AS141	Legge 28 novembre 1996, n. 609 recante "Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto"	21	17-giu-98	23/98
Determinazione del prezzo dei farmaci - AS131	Legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" (art. 36, comma 12)	21	2-apr-98	12/98
Disciplina della professione di odontoiatra - AS151	Proposta di legge recante "Disciplina della professione di odontoiatra" (AC 72-B/XIII legislatura)	22	27-ott-98	42/98
Disciplina della subfornitura nelle attività produttive - AS121	Proposta di legge recante "Disciplina della subfornitura industriale" (AC 3509/XIII legislatura) - (art. 9)	22	11-feb-98	5/98
Disciplina delle vendite sottocosto - AS142	Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 recante "Riforma della disciplina del commercio" (art. 15, commi 7,8 e 9)	22	18-giu-98	23/98
Disciplinare della gara per il rilascio di una licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico di comunicazione numerico DCS 1800 - AS139	Disciplinare di gara per il rilascio di una licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico di comunicazione numerico DCS 1800 sul territorio italiano	22	16-apr-98	21/98
Disposizioni in materia di interconnessione - AS138	Disposizioni in materia di interconnessione e dei relativi accordi	22	6-mar-98	21/98
Disposizioni in materia di professioni sanitarie - AS153	Disegno di legge recante "Disposizioni in materia di professioni sanitarie" (AC 4216/XIII legislatura) Legge 5 febbraio 1992, n. 175, recante "Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie"	21 e 22	5-nov-98	43/98
Distorsioni della concorrenza nel settore agroalimentare - AS132	Legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" (art. 55, comma 14) Schema di decreto legislativo recante "Disposizioni in materia di contenimento e armonizzazione dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole"	22	3-apr-98	12/98
Effetti distorsivi della legge regione marche recante disciplina delle risorse idriche - AS157	Legge 5 gennaio 1994, n. 36 recante "Disciplina delle risorse idriche" Legge Regione Marche del 22 giugno 1998, n. 18	21	4-dic-98	47/98

Segue: Attività di segnalazione e consultiva

Segnalazioni e pareri	Oggetto	art.	data invio	bollettino
Forniture dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - AS126	Legge 13 luglio 1966, n. 559 recante "Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato" D.P.R. 24 luglio 1967, n. 806 recante "Regolamento di attuazione della Legge 13 luglio 1966, n. 559 concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato" Legge 20 aprile 1978, n. 154 recante "Costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato"	21	27-feb-98	8/98
Inquinamento acustico negli aeroporti - AS148	D.P.R. 11 dicembre 1997, n. 496 recante "Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili"	22	5-ago-98	29-30/98
Liberalizzazione dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti- AS123	Disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenzaalle Comunità europee - Legge comunitaria 1995-1997" (A.S. 1780-B/XIII legislatura) - (art. 24)	22	23-feb-98	7/98
Misure di revisione e sostituzione di concessioni amministrative - AS152	Legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" Disegno di legge recante "Delegificazione e codificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998" (AS 3506/XIII legislatura)	22	28-ott-98	42/98
Misure temporanee di ripartizione del traffico aereo tra gli aeroporti di Linate e Malpensa - AS150	Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 9 ottobre 1998, che modifica ed integra i decreti ministeriali del 5 luglio 1996 e del 23 ottobre 1997	21	20-ott-98	41/98
Nuove condizioni economiche per l'offerta di circuiti diretti e di pacchetti tariffari per il traffico voce - AS155	Proposte di Telecom di nuove condizioni economiche per l'offerta di circuiti diretti e di pacchetti tariffari per il traffico voce	22	4-set-98	44/98
Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica - AS149	Disegno di legge recante "Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica" (A.C. 3911/XIII legislatura)	22	6-ago-98	29-30/98
Offerta di interconnessione di riferimento della società Telecom Italia - AS122	Offerta di interconnessione di riferimento alla rete telefonica commutata, presentata da Telecom Italia Spa (1° luglio 1997)	22	13-feb-98	5/98
Organismi con notevole forza di mercato nei mercati della radiotelefonia mobile - AS137	Notifica alla Commissione della Unione Europea degli "Organismi con notevole forza di mercato" per il servizio radiomobile GSM	22	6-feb-98	21/98
Organismi di certificazione dei prodotti agroalimentari a denominazione protetta - AS127	Disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - Legge comunitaria 1995-1997" (AS 1780-C/XIII legislatura) - (art. 54)	22	6-mar-98	8/98
Piano di riordino del Gruppo Finmare - AS146	Piano di riordino del Gruppo Finmare	21 e 22	9-lug-98	26/98
Prestazioni sanitarie ospedaliere- AS145	Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" Disegno di legge recante "Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio Sanitario nazionale" (A.C. 4230/XIII legislatura)	21	26-giu-98	25/98
Prezzo fisso dei libri - AS143	Proposta di legge, recante "Norme per la vendita a prezzo fisso dei libri" (A.C. 118/XIII legislatura)	22	18-giu-98	23/98
Proroghe delle concessioni autostradali - AS135	Decreto Ministeriale 14 agosto 1997, n. 314	22	22-mag-98	19/98
Regolamentazione degli esercizi farmaceutici - AS144	Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 recante "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" Legge 2 aprile 1968, n. 475 recante "Norme concernenti il servizio farmaceutico" D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 recante "Regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475 recante norme concernenti il servizio farmaceutico" Legge n. 8 novembre 1991, n.362 recante "Norme di riordino del settore farmaceutico"	21	18-giu-98	23/98

Segue: Attività di segnalazione e consultiva

Segnalazioni e pareri	Oggetto	art.	data invio	bollettino
Regolamentazione dei servizi funebri - AS147	Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 recante "Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle provincie" D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante "Approvazione del regolamento statale di polizia mortuaria"	22	14-lug-98	27/98
Riforma dell'assistenza fiscale - AS159	Schema di decreto legislativo recante "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale" Legge 30 dicembre 1991, n. 413 recante "Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento: disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti - delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari - istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale"	22	10-dic-98	49/98
Riforma della disciplina del commercio - AS124	Schema di decreto legislativo recante "Riforma della disciplina in materia di commercio, in attuazione della delega conferita dall'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59"	22	25-feb-98	7/98
Riforma delle fondazioni bancarie - AS158	Disegno di legge recante "Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria" (A.C. 3194-B/XIII legislatura)	22	10-dic-98	48/98
Schema di decreto legislativo recante la prima attuazione della direttiva 96/92/CE - AS154	Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato libero dell'energia	22	5-nov-98	44/98
Schema di provvedimento riguardante la valutazione e la richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia - AS156	Schema di provvedimento riguardante la valutazione e la richiesta di modifica dell'Offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia	22	20-nov-98	46/98
Schema di regolamento di attuazione della direttiva n.91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie - AS140	Schema di regolamento di attuazione della Direttiva n.91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie	22	5-giu-98	21/98
Schema nazionale di finanziamento del servizio universale - AS136	Schema nazionale di finanziamento del Servizio Universale	22	25-feb-98	20/98
Servizio di posta elettronica ibrida epistolare- AS174	Schema di regolamento inerente la disciplina del servizio di posta elettronica ibrida	22	27-feb-98	18/99
Smaltimento di rifiuti urbani e tossico nocivi nella provincia di Modena- AS129	Piano infraregionale adottato dalla Provincia di Modena in attuazione della legge della Regione Emilia Romagna 12 luglio 1994, n. 27, art. 8	22	26-mar-98	11/98
Testo unico in materia di dismissioni e gestione delle partecipazioni azionarie delle pubbliche amministrazioni - AS162	Disegno di legge recante "Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni in materia di dismissione e gestione delle partecipazioni pubbliche" (A.C. 5601 /XIII legislatura)	22	26-nov-98	4/99
Trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari - AS128	Disegno di legge recante "Remunerazione dei costi relativi alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari effettuata dal Centro di produzione S.p.A." (A.S. 3053/XIII legislatura)	22	9-mar-98	9/98
Trasporto pubblico locale - AS125	Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 recante "Conferimento alle regioni ed agli enti locali delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico regionale e locale, in attuazione della delega di cui all'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59"	22	27-feb-98	8/98

Segue: Attività di segnalazione e consultiva

Segnalazioni e pareri	Oggetto	art.	data invio	bollettino
	1999			
Appalti pubblici di forniture di materiale radiografico - AS178	Bandi di appalti pubblici di forniture predisposti da ASL e AO	21	7-lug-99	25/99
Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - AS164	Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" (artt. 126 e 256) Legge 20 febbraio 1958, n.93, recante "Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive" (art. 6) Disegno di legge recante "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL e l'ENPALS, nonché disposizioni in materia previdenziale"(A.S. 3593/XIII legislatura) - (art. 19) Disegno di legge recante "Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione della assicurazione contro gli infortuni domestici" (A.S. 3362/XIII legislatura) - (art. 7)	21 e 22	9-feb-99	4/99
Bandi di gara in materia di appalti pubblici - AS187	Legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante "Legge quadro in materia di lavori pubblici" Legge 2 giugno 1995, n. 216, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, recante "Norme urgenti in materia di lavori pubblici" Legge 18 novembre 1998, n. 415, recante "Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109. e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici." Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato" Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato"	21	17-dic-99	48/99
Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi- AS161	Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952 n. 1141, recante "Costituzione del Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica per la meccanizzazione dei ruoli" Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n.43, recante "Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello stato e di altri enti pubblici"	21 e 22	2-feb-99	3/99
Contribuzione al fondo per il finanziamento del servizio universale di telefonia - AS190	Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Delibera n. 2/CIR/99, "Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1998"	22	24-giu-99	1-2/00
Disciplina dei centri di assistenza fiscale - AS185	Legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante "Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché, per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale" Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni" Decreto legislativo 28 dicembre 1998 n. 490, recante "Disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale"	21	10-nov-99	43/99
Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione - AS166	Decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, recante "Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione"	21	22-mar-99	10/99

Segue: Attività di segnalazione e consultiva

Segnalazioni e pareri	Oggetto	art.	data invio	bollettino
Disposizioni in materia di assicurazione e di intervento statale per le calamità naturali - AS168	Disegno di legge (AC 5809/XIII legislatura) recante "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL e l'ENPALS, nonché disposizioni in materia di occupazione" (art. 38)	22	12-apr-99	13-14/99
Distribuzione dei carburanti - AS181	Decreto ministeriale 7 maggio 1994 Modalità di attuazione della delibera del CIPE 13 aprile 1994, concernente: "Determinazioni in ordine ai prezzi dei prodotti petroliferi" Decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 febbraio 1998, n. 32, concernente razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"	21	14-ott-99	39/99
Liberalizzazione del mercato interno del gas naturale - AS183	Legge 17 maggio 1999, n. 144, recante "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali"	22	8-nov-99	43/99
Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali - AS176	Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Delibera 9 giugno 1999, "Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali da parte di tutti gli operatori e ai criteri e modalità per l'assegnazione delle frequenze"	22	9-giu-99	23/99
Misure regionali attuative del decreto legislativo n. 114/98 in materia di distribuzione commerciale - AS165	Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" Progetto di legge regionale (Lombardia)	22	17-mar-99	9/99
Misure regionali attuative del decreto legislativo n. 114/98 in materia di distribuzione commerciale- AS170	Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" Leggi regionali	22	19-apr-99	13-14/99
Modalita' di pagamento delle spese edilizie ai fini della detrazione IRPEF - AS167	Decreto ministeriale 18 febbraio 1998 n. 41 Circolare ministeriale 24 febbraio 1998 n. 57/E Legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" (art. 1, comma 3)	21	22-mar-99	10/99
Norme limitative e distorsive della concorrenza - AS173	Decreto Legislativo n. 502 del 1992, sui requisiti per l'accesso al primo livello dirigenziale del ruolo sanitario e i DPR n. 483/97 e n. 484/97 Legge 24 maggio 1967 n. 396, recante "Ordinamento della professione di biologo" Legge 3 febbraio 1989 n. 39 recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore" Decreto Ministeriale 452/90 recante "Norme di attuazione della legge 39/89"	21	10-mag-99	17/99
Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati - AS184	Legge della Regione Toscana 18 maggio 1998, n. 25, recante "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati"	21	8-nov-99	43/99
Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale - AS175	Schema di decreto legislativo recante "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419"	22	20-mag-99	18/99
Norme sulle denominazione di origine protette - AS179	Disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999" (A.S. 4057/XIII legislatura), art. 12, comma 16, lettera c) Disegno di legge recante "Norme sulle denominazione di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie" (A.S. 3529/XIII legislatura), art. 8, comma 1 , lettera c)	22	8-lug-99	25/99
Organismi con notevole forza di mercato nel settore delle telecomunicazioni- AS188	Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Delibera 7 settembre 1999, "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato"	22	11-ago-99	49/99

Segue: Attività di segnalazione e consultiva

Segnalazioni e pareri	Oggetto	art.	data invio	bollettino
Prestazione del servizio di fonia fissa e mobile per l'amministrazione dello stato - AS180	Circolare 5 agosto 1999, n. 9046897, "Affidamento del servizio di telefonia fissa e mobile dal 1° gennaio 2000" (bozza)	22	28-lug-99	33-34/99
Prezzi delle comunicazioni fisso-mobile - AS189	Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Delibera 6 dicembre 1999, "Interconnessione di terminazione verso le reti radiomobili e prezzi delle comunicazioni fisso-mobile originate dalla rete di Telecom Italia"	22	2-dic-99	49/99
Recepimento della direttiva comunitaria sui servizi postali - AS172	Schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio"	22	7-mag-99	16/99
Regolamentazione dei servizi aerei di linea con gli stati non appartenenti all'Unione Europea - AS177	Atto aggiuntivo (31 marzo 1999) alla Convenzione Stato-Alitalia sui servizi aerei di linea con gli Stati non appartenenti all'Unione Europea	22	2-lug-99	24/99
Riforma dell'AIMA - AS169	Schema di decreto legislativo di riforma dell'AIMA, recante istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)	22	15-apr-99	13-14/99
Riforma delle fondazioni bancarie - AS171	Schema di decreto legislativo recante "Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria"	22	29-apr-99	15/99
Riordino dei servizi pubblici locali - AS182	Disegno di legge recante "Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie" (A.S. 4014/XIII legislatura)	22	22-ott-99	41/99
Riordino delle professioni intellettuali - AS163	Disegno di legge recante "Delega al Governo per il riordino delle professioni intellettuali" (A.C. 5092/XIII legislatura),	22	5-feb-99	4/99
Smaltimento di rifiuti speciali della provincia di Ferrara - AS160	Legge Regione Emilia Romagna 12 luglio 1994, n. 27, recante "Disciplina dello smaltimento dei rifiuti" (art. 8)	22	5-gen-99	52/98
Smaltimento rifiuti provincia di Parma - AS186	Piano infraregionale smaltimento rifiuti della Provincia di Parma Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi" ('art. 5, comma 3, lettera a e b)	21	19-nov-99	44/99
	2000			
Attestato di conformità per i cementi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica - AS196	Decreto ministeriale 12 luglio 1999, n. 314, recante "Regolamento recante norme per il rilascio dell'attestato di conformità per i cementi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica per i quali è di prioritaria importanza il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui all'allegato A (resistenza meccanica e stabilità) al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246"	21	10-mar-00	8/00
Attuazione di direttive in materia di telecomunicazioni - AS213	Decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di Telecomunicazioni"	22	9-feb-00	12/01
Centri autorizzati di assistenza agricola - AS200	Schema di decreto legislativo recante "Disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs n.165 del 27 maggio 1999, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)"	22	8-giu-00	21/00
Disciplina del prezzo fisso dei libri - AS210	Schema di disegno di legge recante "Nuove disposizioni per la promozione del libro, della lettura e delle attività editoriali di elevato valore culturale" (art. 8)	22	28-nov-00	4/01
Disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione ad uso privato - AS229	Schema di regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazioni ad uso privato	22	10-feb-00	6/02
Distribuzione cinematografica - AS193	Disegno di legge recante "Disposizioni volte a favorire la circolazione delle opere cinematografiche" (AC 6467/XIII legislatura)	21	23-feb-00	6/00

Segue: Attività di segnalazione e consultiva

Segnalazioni e pareri	Oggetto	art.	data invio	bollettino
Licenze individuali per i sistemi di comunicazione mobili di terza generazione - AS201	Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Delibera 21 giugno 2000, "Procedure per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazione mobili di terza generazione e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza"	22	13-giu-00	24/00
Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso - AS198	Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Delibera n. 2/00/CIR, "Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi"	22	3-mar-00	13-14/00
Misure relative al settore farmaceutico - AS206	Disegno di legge, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001"(A.S. 4885)/XIII legislatura) - (art. 75, comma 25)	22	7-dic-00	47/00
Modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento della societa' Telecom Italia - AS209	Schema di provvedimento riguardante la valutazione e la richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia dell'anno 2000	22	21-set-00	4/01
Norme comuni per il mercato interno del gas - AS197	Schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas	22	28-mar-00	11/00
Norme per la tutela e la valorizzazione del bergamotto - AS202	Legge della Regione Calabria 14 febbraio 2000, n. 1, recante "Norme per la tutela e la valorizzazione del bergamotto"	22	5-lug-00	25/00
Nuovi compiti degli spedizionieri doganali - AS191	Norme sull'attività degli spedizionieri doganali (AC 6224/XIII legislatura)	22	17-feb-00	5/00
Offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia - AS195	Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Delibera 15 febbraio 2000, "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del luglio 1999"	22	9-feb-00	7/00
Procedure per il rilascio delle licenze UMTS - AS199	Procedure di gara per il rilascio delle licenze individuali UMTS	22	8-mag-00	16/00
Regolamentazione orari e turni delle farmacie - AS194	Normative regionali in materia di orari e turni delle farmacie	21	25-feb-00	7/00
Schema di regolamento per la disciplina delle vendite sottocosto - AS207	Schema di regolamento concernente la disciplina delle vendite sottocosto	22	28-dic-00	51-52/00
Servizi di consulenza del lavoro e di elaborazione informatica dei dati per la gestione e l'amministrazione del personale - AS192	Legge 11 gennaio 1979 n. 12, recante "Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro", modificata dalla legge del 17 maggio 1999 n. 144 Decreto ministeriale 15 luglio 1992, n. 430, recante "Regolamento recante approvazione delle deliberazioni in data 16 maggio 1991 e 10 giugno 1992 del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro concernente la tariffa professionale della categoria"	21	22-feb-00	6/00
Sicurezza idraulica dei territori del bacino del Po – AS205	Legge 17 maggio 1999, n. 144, recante "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali" (art. 40)	21	19-lug-00	27/00
Tariffe per la prestazione dei servizi di vigilanza privata - AS204	Circolare del Ministero dell'Interno n. 559/c. 4770.10089.d (7) del 6 novembre 1999 (Approvazione delle tariffe per la prestazione dei servizi di vigilanza privata)	21	10-lug-00	26/00
	2001			
Attività di regolamentazione della Autorità portuale di Palermo - AS212	Autorità portuale di Palermo, Ordinanza n. 3 del 9 febbraio 1998	21	26-mar-01	11/01
Autorizzazione all'importazione di gas naturale dai paesi non appartenenti all'Unione europea - AS217	Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 27 marzo 2001 (art. 7)	21	27-lug-01	28/01
Disciplina dei servizi pubblici locali - AS222	Disegno di legge, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (AS 699/XIV legislatura) - art. 23	22	9-nov-01	43/01

Segue: Attività di segnalazione e consultiva

Segnalazioni e pareri	Oggetto	art.	data invio	bollettino
Disciplina del prezzo fisso dei libri - AS211	Disegno di legge, recante "Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali" (AC 6946/XIII legislatura) - (art. 8 quater 2)	22	9-feb-01	4/01
Disposizioni relative all'assegnazione di frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza - AS220	Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Delibera n.400/01/CONS, "Disposizioni relative all'assegnazione di frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza"	22	7-set-01	42/01
Fornitura del servizio di instradamento del traffico internazionale uscente da parte di Telecom Italia - AS218	Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Delibera n.13/01/CIR, "Disposizioni in materia di condizioni economiche per la fornitura del servizio di instradamento del traffico internazionale uscente da parte di Telecom Italia"	22	22-giu-01	40/01
Ipotesi di misure proposte per contrastare gli aumenti delle tariffe RC Auto - AS215	Aumenti delle tariffe RC Auto	22	27-apr-01	16-17/01
Iscrizione all'Albo degli avvocati dei dipendenti statali con contratto part-time - AS223	Progetti di legge recanti norme in materia di incompatibilità della professione di avvocato (A. S. n.762 del 30 ottobre 2001 (A. C.543 - 1648), A. S. n. 393 del 5 luglio 2001, A.S. n. 423 del 9 luglio 2001 / XIV legislatura)	22	12-dic-01	48/01
Istituzione dell'Albo degli informatori scientifici del farmaco - AS221	Progetti di legge relativi all'istituzione di un albo degli Informatori scientifici del farmaco (A.S. n. 404 del 5/7/01 - A.S. n. 398 del 5/7/01 - A.S. n. 336 del 27/6/01 - A.C. n. 1419 del 25/7/01 - A.C. n. 342 del 30/5/01 / XIV	22	6-nov-01	43/01
Portabilità del numero su reti mobili - AS224	Portabilità del numero su reti mobili	22	14-dic-01	49/01
Procedure di selezione per la realizzazione delle iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario - AS227	Schema di Decreto del Presidente della Repubblica, recante "Regolamento sui criteri per l'individuazione dei soggetti professionali esterni da invitare alle procedure di selezione per realizzare comunicazioni istituzionali a carattere pubblicitario"	22	19-mar-01	1-2/02
Reclutamento del personale degli uffici stampa delle Amministrazioni pubbliche - AS216	Legge 7 giugno 2000, n. 150, recante "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" e dal relativo regolamento di attuazione"	21	19-lug-01	27/01
Regime concessorio per la distribuzione di carburante per imbarcazioni e servizio di bunkeraggio a mezzo di autobotte nei porti - AS230	Legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante "Riordino della legislazione in materia portuale"	22	28-nov-01	6/02
Regolamentazione dell'attivita' degli agenti e rappresentanti del commercio - AS219	Legge 3 maggio 1985, n. 204, recante "Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio"	21	24-ott-01	41/01
Regolamentazione dell'attivita' di consulenza svolta dagli Istituti zooprofilattici sperimentali- AS225	Legislazione regionale relativa alla regolamentazione dell'attività di consulenza svolta dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali	21	19-dic-01	49/01
Rilevazione dei dati di vendita dei medicinali a carico del S.S.N.- AS214	Legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" (art. 68, comma 9) Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001" (art. 85, comma 15) Decreto del Ministero della Sanità del 18 giugno 1999, n. 7032 Accordo collettivo nazionale tra il SSN e le farmacie del 3 aprile 1997	21	4-apr-01	13/01
Sussidi incrociati nel Trasporto Pubblico Locale - AS208	Sovvenzioni ai servizi di TPL e ad altre attività di trasporto in regime di concorrenza.	22	5-feb-01	3/01
	2002			
Accertamento e riscossione dei tributi locali - AS236	Legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)"	21	13-mag-02	18/02
Accertamento e riscossione dei tributi locali - AS237	Procedure seguite dai Comuni per l'affidamento in gestione del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali	22	13-mag-02	18/02

Segue: Attività di segnalazione e consultiva

Segnalazioni e pareri	Oggetto	art.	data invio	bollettino
Accesso informatico alle banche dati delle conservatorie immobiliari - AS240	D.M. del Ministero delle Finanze 10 ottobre 1992, recante "Istituzione nelle conservatorie dei registri immobiliari del servizio telematico per la trasmissione via cavo delle note di trascrizione, di iscrizione e delle domande di annotazione e per le interrogazioni a distanza sugli archivi informatici di una o più conservatorie automatizzate nonché procedure e specifiche tecniche"	21	13-giu-02	22/02
Assetto del sistema radiotelevisivo e della società RAI-Radiotelevisione Italiana - AS247	Disegno di legge recante "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa e delega al Governo per l'emanazione del Codice della radiotelevisione" (AC3184/XIV legislatura)	22	20-dic-02	49/02
Attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni - AS253	Schema di decreto recante "Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997 n. 318, recante attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni"	22	12-feb-02	6/03
Concessioni per lo sfruttamento di grandi derivazioni a scopo idroelettrico - AS233	Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, normativa in materia di concessioni per lo sfruttamento di grandi derivazioni a scopo idroelettrico	21	21-mar-02	11/02
Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti - AS228	Disegno di legge recante "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti" (AC 2032/XIV legislatura) art. 6	21 e 22	12-feb-02	5/02
Disposizioni in materia di portabilita' del numero mobile - AS234	Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Delibera n.7/02/CIR, "Risorse di numerazione per lo svolgimento del servizio della portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (Mobile Number Portability)"	22	26-mar-02	12/02
Durata della copertura brevettuale complementare dei farmaci - AS239	Disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante "Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture" (AS 1425 / XIV legislatura) - art. 3	22	30-mag-02	21/02
Meccanismo di programmazione dei prezzi massimi di terminazione praticati dagli operatori di rete mobile notificati e regolamentazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile - AS256	Schema di provvedimento "Introduzione di un meccanismo di programmazione dei prezzi massimi di terminazione praticati dagli operatori di rete mobile notificati e regolamentazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticati dagli operatori di rete fissa notificati"	22	09-dic-02	9/03
Misure per favorire la contendibilità dell'offerta nel mercato dell'energia elettrica - AS231	Decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale"	22	21-mar-02	10/02
Normative regionali istitutive delle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente - AS235	Normative regionali istitutive delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente	21	02-mag-02	16/02
Nuova capacità di rigassificazione di terminali di GNL - AS238	Autorità per l'energia elettrica ed il gas, Schema di provvedimento relativo al conferimento della nuova capacità di rigassificazione creata dai terminali di GNL	22	18-apr-02	20/02
Nuove norme sulla panificazione - AS246	Legge 31 luglio 1956, n. 1002, recante "Nuove norme sulla panificazione"	21	08-nov-02	44/02
Operatori aventi notevole forza di mercato per l'anno 2000 - AS255	Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Delibera n.350/02/CONS, Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2000	22	17-ott-02	9/03
Operatori con notevole forza di mercato nei servizi di accesso a Internet - AS244	Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Delibera n.132/02/CONS, Consultazione pubblica nell'ambito del procedimento avente ad oggetto "aggiornamento dell'elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato nel settore dell'accesso ad Internet"	22	27-giu-02	32/02
Parità di trattamento interna-esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa - AS241	Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Delibera n.152/02/CONS, Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa	22	29-apr-02	24/02

Segue: Attività di segnalazione e consultiva

Segnalazioni e pareri	Oggetto	art.	data invio	bollettino
Procedure per l'assegnazione di ulteriori frequenze nelle bande GSM - AS245	Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Delibera n.86/02/CONS,"Procedure per l'assegnazione di ulteriori frequenze nelle bande GSM"	22	02-ago-02	32/02
Regolamento per l'esercizio dei bacini di carenaggio del porto di Napoli - AS248	Regolamento per l'esercizio dei bacini di carenaggio del porto di Napoli, approvato con Ordinanza A.P. n. 5/2002 del 17 giugno 2002	21	24-dic-02	50/02
Riforma della regolazione e promozione della concorrenza - AS226	Regolazione delle attività economiche	21	14-gen-02	1-2/02
Ruolo nazionale dei periti assicurativi - AS242	Legge del 17 febbraio 1992, n. 166, recante "Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi"	21	09-lug-02	26/02
Servizi interbancari - AS243	Servizi Interbancari	20(6)	17-mag-02	28/02
Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento 2001 di Telecom Italia - AS232	Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Delibera n.4/02/CIR, "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2001 di Telecom Italia"	22	20-feb-02	11/02
Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento di Telecom Italia - AS258	Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Delibera n.02/03/CIR, Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2002 di Telecom Italia	22	04-ott-02	11/03

primo trimestre 2003

Bandi predisposti dalla concessionaria servizi informatici pubblici - Consip S.p.A. - AS251	Concessionaria Servizi Informatici Pubblici - CONSIP Spa, Bandi di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per le amministrazioni pubbliche	22	07-feb-03	5/03
Disciplina della raccolta del gioco del lotto - AS250	Legge 2 agosto 1982, n. 528, recante "Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto"	21	03-feb-03	4/03
Modalità di accesso all'attività di raccolta di scommesse ippiche e/o sportive - AS252	Decreto del Presidente della Repubblica n. 169 dell'8 aprile 1998; Decreto del Ministero delle Finanze n. 174 del 2 giugno 1998	21	12-feb-03	6/03
Ripartizione del traffico aereo sul sistema aeroportuale di Milano - AS254	Decreto Ministeriale del 5 gennaio 2001, recante "Modificazioni al decreto 3 marzo 2000, concernente la ripartizione del traffico aereo sul sistema aeroportuale di Milano"	22	26-feb-03	8/03
Rivendita al pubblico dei valori bollati e postali - AS257	Legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante "Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di I.V.A con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie"	21	14-mar-03	10/03
Tariffe a carattere obbligatorio dei compensi dovuti ai raccomandatari marittimi - AS249	Legge 4 aprile 1977 n. 135, recante "Disciplina della professione di raccomandatario marittimo"	21	04-feb-03	4/03

BANCA D'ITALIA

(Procedimenti istruttori e pareri resi dall'Autorità)

Procedimento	**Provvedimento**			
caso	tipo	data	numero	bollettino
1993				
B. DI SARDEGNA/B. POP. DI SASSARI - Rif. C805	Avvio istruttoria	19-gen-93		2/93
	Parere alla Banca d'Italia	*31-mar-93*	*1051*	*6/93*
	Chiusura istruttoria	05-apr-93		7/93
BANCA CARIGE/CASSA DI RISP. DI SAVONA - Rif. I85	Avvio istruttoria	07-apr-93		7/93
	Parere alla Banca d'Italia	*23-ago-93*	*1397*	*22-23/93*
	Chiusura istruttoria	02-set-93		24-25/93
BANCO DI NAPOLI/ISVEIMER - Rif. C657B	Avvio istruttoria	07-apr-93		7/93
	Parere alla Banca d'Italia	*15-giu-93*	*1222*	*13/93*
	Chiusura istruttoria	18-giu-93		13/93
CASSE DI RISPARMIO E CARIPLO HOLDING - Rif. I90	Avvio istruttoria	20-apr-93		8/93
	Parere alla Banca d'Italia	*03-set-93*	*1435*	*24-25/93*
	Chiusura istruttoria	30-set-93		29/93
SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Rif. A38B	Avvio istruttoria	14-apr-93		7/93
	Parere alla Banca d'Italia	*15-set-93*	*1447*	*26/93*
	Chiusura istruttoria	11-ott-93		30/93
1994				
ACCORDI ABI - BANCOMAT - Rif. I105C	*Parere alla Banca d'Italia*	*06-ott-94*	*2342*	*40/94*
	Chiusura istruttoria	10-ott-94		40/94
ACCORDI INTERBANCARI - ABI - Rif. I105	Avvio istruttoria	23-nov-93		36/93
	Proroga dei termini	19-mag-94		20/94
	Proroga dei termini	28-giu-94		25-26/94
	Parere alla Banca d'Italia	*15-lug-94*	*2138*	*28-29/94*
	Chiusura istruttoria	08-ago-94		32-33/94
ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA - Rif. I105B	Proroga dei termini	15-set-94		35-36/94
	Parere alla Banca d'Italia	*06-ott-94*	*2341*	*48/94*
	Proroga dei termini	03-nov-94		48/94
	Chiusura istruttoria	03-dic-94		48/94
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO - Rif. A79	Avvio istruttoria	05-apr-94		13-14/94
	Parere alla Banca d'Italia	*10-ago-94*	*2226*	*32-33/94*
	Chiusura istruttoria	09-set-94		37/94
C.R. PADOVA E ROVIGO/CARIVE - Rif. C1465	Avvio istruttoria	11-mar-94		9/94
	Parere alla Banca d'Italia	*15-giu-94*	*2062*	*24/94*
	Chiusura istruttoria	06-lug-94		27/94
CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA - Rif. A78	Avvio istruttoria	05-apr-94		13-14/94
	Parere alla Banca d'Italia	*10-ago-94*	*2225*	*32-33/94*
	Chiusura istruttoria	09-set-94		37/94
CASSA DI RISPARMIO DI REGGIO EMILIA - Rif. A77	Avvio istruttoria	28-mar-94		13-14/94
	Parere alla Banca d'Italia	*10-ago-94*	*2224*	*32-33/94*
	Chiusura istruttoria	09-set-94		37/94
1995				
BANCA DI ROMA/BONIFICHE SIELE FINANZIARIA - Rif. C2042	Avvio istruttoria	15-mar-95		11/95
	Parere alla Banca d'Italia	*27-apr-95*	*2995*	*18/95*
	Chiusura istruttoria	04-mag-95		18/95
CREDITO FONDIARIO DELLE VENEZIE/MEDIOCREDITO DELLE VENEZIE-FEDERALCASSE BANCA - Rif. C1767	Avvio istruttoria	29-ago-94		34/94
	Parere alla Banca d'Italia	*07-dic-94*	*2537*	*4/95*
	Chiusura istruttoria	19-gen-95		4/95
CREDITO ROMAGNOLO/CARIMONTE BANCA - Rif. C2184	Avvio istruttoria	11-ago-95		31-32/95
	Parere alla Banca d'Italia	*26-ott-95*	*3355*	*43/95*
	Chiusura istruttoria	08-nov-95		4495

Segue: Banca d'Italia

(Procedimenti istruttori e pareri resi dall'Autorità)

Procedimento caso	**Provvedimento** tipo	data	numero	bollettino
1996				
BANCA DELLE MARCHE/CASSA DI RISPARMIO JESI - Rif. C2226	Avvio istruttoria	25-set-95		40/95
	Parere alla Banca d'Italia	*07-dic-95*	*3449*	*3/96*
	Chiusura istruttoria	18-gen-96		3/96
BANCHE POPOLARI VENETE - Rif. I188	Avvio istruttoria	22-ago-95		33-34/95
	Parere alla Banca d'Italia	*18-gen-96*	*3538*	*6/96*
	Chiusura istruttoria	30-gen-96		6/96
CARIPLO/CARINORD - Rif. I236	Avvio istruttoria	05-ott-95		40/95
	Parere alla Banca d'Italia	*27-set-96*	*4288*	*41/96*
	Chiusura istruttoria	14-ott-96		41/96
1997				
BANCA DELLE MARCHE / MEDIOCREDITO FONDIARIO CENTROITALIA-CASSA DI RISPARMIO DI LORETO - Rif. C2704	Avvio istruttoria	03-dic-96		49/96
	Parere alla Banca d'Italia	*27-feb-97*	*4712*	*12/97*
	Chiusura istruttoria	18-mar-97		12/97
CARIPLO/CARINORD - Rif. C2678	Avvio istruttoria	24-ott-96		41/96
	Parere alla Banca d'Italia	*16-gen-97*	*4597*	*7/97*
	Chiusura istruttoria	07-feb-97		7/97
CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA/BANCA CARIGE - Rif. I260	Avvio istruttoria	06-mag-96		20/96[1]
	Proroga dei termini	06-ago-96		31/96
	Proroga dei termini	18-nov-96		45/96
	Parere alla Banca d'Italia	*30-gen-97*	*4626*	*8/97*
	Chiusura istruttoria	20-feb-97		8/97
1998				
GRUPPO BANCO DI SARDEGNA/CASSE COMUNALI DI CREDITO AGRARIO - Rif. A223	Avvio istruttoria	25-mar-97		12/97
	Proroga dei termini	15-lug-97		29/97
	Ampliamento istruttoria	24-ott-97		43/97
	Parere alla Banca d'Italia	*18-dic-97*	*5578*	*6/98*
	Chiusura istruttoria	17-gen-98		6/98
BANCO DI SICILIA/SICILCASSA/MEDIOCREDITO CENTRALE - Rif. C2988	Avvio istruttoria	16-ott-97		44/97
	Proroga dei termini	28-nov-97		47/97
	Parere alla Banca d'Italia	*29-gen-98*	*5657*	*15/98*
	Proroga dei termini	06-feb-98		8/98
	Parere alla Banca d'Italia	*26-mar-98*	*5823*	*15/98*
	Chiusura istruttoria	03-apr-98		15/98
CREDITO ITALIANO/UNICREDITO - Rif. C3219B	Avvio istruttoria	18-ago-98		32-33/98
	Parere alla Banca d'Italia	*20-ott-98*	*6484*	*1/99*
	Chiusura istruttoria	02-nov-98		1/99
	Altro	28-ago-00		37/00
PAGOBANCOMAT - Rif. I360	Avvio istruttoria	04-ago-97		32-33/97
	Proroga dei termini	30-gen-98		5/98
	Parere alla Banca d'Italia	*24-set-98*	*6410*	*42/98*
	Chiusura istruttoria	08-ott-98		42/98
1999				
A.B.I. COMMISSIONI SU OPERAZIONI DI CAMBIO - Rif. I379	Avvio istruttoria	26-gen-99		3/99
	Proroga dei termini	27-apr-99		16/99
	Proroga dei termini	28-giu-99		27/99
	Proroga dei termini	25-ago-99		33-34/99
	Parere alla Banca d'Italia	*27-ott-99*	*7663*	*46/99*
	Chiusura istruttoria	25-nov-99		46/99

(1) Errata corrige nel Bollettino n.21/96.

Segue: Banca d'Italia

(Procedimenti istruttori e pareri resi dall'Autorità)

Procedimento	**Provvedimento**			
caso	tipo	data	numero	bollettino
BANCA INTESA/BANCA COMMERCIALE ITALIANA - Rif. C3597B	*Parere alla Banca d'Italia*	*13-ott-99*	*7615*	*41/99*
	Avvio istruttoria	22-ott-99		41/99
	Parere alla Banca d'Italia	*24-nov-99*	*7762*	*48/99*
	Chiusura istruttoria	02-dic-99		48/99
	Altro	01-mar-01		11/01
	Altro	12-ott-01		45/01
FEDERAZIONE DELLE COOPERATIVE RAIFFEISEN DELL'ALTO ADIGE - Rif. I376	Avvio istruttoria	13-lug-98		27/98
	Parere alla Banca d'Italia	*25-feb-99*	*6936*	*12/99*
	Chiusura istruttoria	08-mar-99		12/99
MONTE DEI PASCHI DI SIENA/CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO - Rif. C3487	Avvio istruttoria	22-feb-99		7/99
	Parere alla Banca d'Italia	*06-mag-99*	*7176*	*22/99*
	Chiusura istruttoria	17-mag-99		22/99
UNICREDITO ITALIANO/CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO - Rif. C3686	Avvio istruttoria	26-ago-99		33-34/99
	Parere alla Banca d'Italia	*04-nov-99*	*7684*	*50/99*
	Chiusura istruttoria	17-nov-99		50/99
	Altro	28-ago-00		37/00
UNICREDITO ITALIANO/CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE-BANCA - Rif. C3604	Avvio istruttoria	10-mag-99		21/99
	Parere alla Banca d'Italia	*27-lug-99*	*7434*	*33-34/99*
	Chiusura istruttoria	27-ago-99		33-34/99
	Altro	28-ago-00		37/00

2000

BANCA CARIGE-CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA/CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA - Rif. C3881	Avvio istruttoria	24-nov-99		49/99
	Proroga dei termini	28-gen-00		4/00
	Parere alla Banca d'Italia	*02-mar-00*	*8105*	*9/00*
	Chiusura istruttoria	08-mar-00		9/00
BANCA DI ROMA/MEDIOCREDITO CENTRALE - Rif. C3867B	Avvio istruttoria	08-mar-00		9/00
	Parere alla Banca d'Italia	*24-mag-00*	*8320*	*25/00*
	Chiusura istruttoria	09-giu-00		25/00
BANCA POPOLARE DI BERGAMO CREDITO VARESINO/BANCA DELLA BERGAMASCA CREDITO COOPERATIVO - Rif. I431	Avvio istruttoria	04-gen-00		3/00
	Parere alla Banca d'Italia	*28-lug-00*	*8560*	*33-34/00*
	Chiusura istruttoria	16-ago-00		33-34/00
GRUPPO DEGLI AMICI DELLA BANCA - Rif. I402	Avvio istruttoria	19-apr-99		13-14/99
	Proroga dei termini	20-set-99		38/99
	Parere alla Banca d'Italia	*14-gen-00*	*7929*	*1-2/00*
	Chiusura istruttoria	18-gen-00		1-2/00

2001

ABI-BOLLETTINO BANCARIO - Rif. I488	*Parere alla Banca d'Italia*	*01-ago-01*	*9847*	*32/01*
	Chiusura istruttoria	09-ago-01		32/01
ABI/CO.GE.BAN. - Rif. I360B	Avvio istruttoria	02-giu-00		22/00
	Proroga dei termini	30-nov-00		49/00
	Ampliamento istruttoria	14-mar-01		11/01
	Parere alla Banca d'Italia	*31-ott-01*	*10094*	*48/01*
	Chiusura istruttoria	27-nov-01		48/01
BANCA INTESA/BANCA COMMERCIALE ITALIANA - Rif. C3597B	*Parere alla Banca d'Italia*	*13-ott-99*	*7615*	*41/99*
	Avvio istruttoria	22-ott-99		41/99
	Parere alla Banca d'Italia	*24-nov-99*	*7762*	*48/99*
	Chiusura istruttoria	02-dic-99		48/99
	Altro	01-mar-01		11/01
	Altro	12-ott-01		45/01
SAN PAOLO-IMI/BANCO DI NAPOLI - Rif. C4190B	Avvio istruttoria	04-nov-00		44/00
	Parere alla Banca d'Italia	*09-gen-01*	*9100*	*3/01*
	Chiusura istruttoria	19-gen-01		3/01
UNICREDITO ITALIANO	Avvio istruttoria	21-ott-00		44/00
	Chiusura istruttoria	19-gen-01		3/01
	Altro	15-ott-02		43/02

Segue: Banca d'Italia

(Procedimenti istruttori e pareri resi dall'Autorità)

Procedimento	**Provvedimento**			
caso	tipo	data	numero	bollettino
2002				
ABI/CO.GE.BAN - Rif. I360D	Ampliamento istruttoria	14-mar-01		11/01
	Ampliamento istruttoria	30-set-01		45/01
	Proroga dei termini	02-apr-02		16/02(2)
	Parere alla Banca d'Italia	*24-lug-02*	*11006*	*30/02*
	Chiusura istruttoria	30-lug-02		30/02
BANCA DI ROMA/BIPOP-CARIRE - Rif. C5196B	Avvio istruttoria	27-giu-02		25/02
	Parere alla Banca d'Italia	*22-ago-02*	*11149*	*35-36/02*
	Chiusura istruttoria	05-set-02		35-36/02
BANCA VALDICHIANA DI CREDITO COOPERATIVO TOSCO-UMBRO, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPULCIANO, FEDERAZIONE TOSCANA DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO - Rif. I539	Avvio istruttoria	23-nov-01		47/01
	Proroga dei termini	17-apr-02		16/02
	Parere alla Banca d'Italia	*10-ott-02*	*11295*	*45/02*
	Chiusura istruttoria	04-nov-02		45/02
CARTE DI PAGAMENTO BANCARIE - Rif. I452B	Avvio istruttoria	07-feb-01		5/01
	Proroga dei termini	24-gen-02		6/02
	Parere alla Banca d'Italia	*27-giu-02*	*10924*	*26/02*
	Chiusura istruttoria	11-lug-02		26/02
CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO/UNICREDITO ITALIANO - Rif. I514	Avvio istruttoria	30-mag-01		22/01
	Ampliamento istruttoria	22-giu-01		26/01
	Proroga dei termini	30-nov-01		48/01
	Parere alla Banca d'Italia	*28-feb-02*	*10476*	*10/02*
	Chiusura istruttoria	11-mar-02		10/02
INTESABCI/CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI - Rif. C5353	Avvio istruttoria	25-mag-02		23/02
	Parere alla Banca d'Italia	*25-lug-02*	*11022*	*31/02*
	Chiusura istruttoria	06-ago-02		31/02
SANPAOLO IMI/CARDINE BANCA - Rif. C5078B	Avvio istruttoria	01-mar-02		10/02
	Parere alla Banca d'Italia	*09-mag-02*	*10732*	*23/02*
	Chiusura istruttoria	29-mag-02		23/02
***primo trimestre* 2003**				
ABI/ACCORDI INTERBANCARI - Rif. I360C	Ampliamento istruttoria	14-mar-01		11/01
	Ampliamento istruttoria	30-set-01		45/01
	Proroga dei termini	02-apr-02		16/02(3)
	Parere alla Banca d'Italia	*23-gen-03*	*11650*	*7/03*
	Chiusura istruttoria	31-gen-03		7/03
***in corso al* 31-mar-2003**				
SERVIZI INTERBANCARI	Avvio istruttoria	11-lug-02		28/02
	Proroga dei termini	23-gen-03		5/03

(2) Errata corrige nel Bollettino n.17/02

(3) Errata corrige nel Bollettino n.17/02

RICORSI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ

(Tutela della concorrenza)

Intese e Abuso di posizione dominante

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
3C COMMUNICATIONS- Rif. A5 Ricorrente: SIP S.P.A.	Chiusura del 04/03/1992	Sospensiva Merito	Respinta Respinto	10-giu-92 17-lug-97	Respinto
ACCORDI PER LA FORNITURA DI CARBURANTI- Rif. I165 Ricorrente: AGIP PETROLI S.P.A.	Rifiuto istanza di revoca del 04/04/2001				
ACCORDI PER LA FORNITURA DI CARBURANTI- Rif. I165 Ricorrente: AGIPPETROLI SPA	Chiusura del 08/06/2000	Sospensiva Merito Appello Parte	Rinvio al merito Respinto Accolto	 18-gen-01 20-lug-01	Accolto
ACCORDI PER LA FORNITURA DI CARBURANTI- Rif. I165 Ricorrente: API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA	Chiusura del 08/06/2000	Sospensiva Merito Appello Autorità	Rinvio al merito Accolto Respinto	 18-gen-01 20-lug-01	Accolto
ACCORDI PER LA FORNITURA DI CARBURANTI- Rif. I165 Ricorrente: ERG PETROLI SPA	Chiusura del 08/06/2000	Sospensiva Merito Appello Parte	Rinvio al merito Respinto Accolto	 18-gen-01 20-lug-01	Accolto
ACCORDI PER LA FORNITURA DI CARBURANTI- Rif. I165 Ricorrente: ESSO ITALIANA SRL	Chiusura del 08/06/2000	Sospensiva Merito Appello Parte	Rinvio al merito Respinto Accolto	 18-gen-01 20-lug-01	Accolto
ACCORDI PER LA FORNITURA DI CARBURANTI- Rif. I165 Ricorrente: KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Chiusura del 08/06/2000	Sospensiva Merito Appello Parte	Rinvio al merito Respinto Accolto	 18-gen-01 20-lug-01	Accolto
ACCORDI PER LA FORNITURA DI CARBURANTI- Rif. I165 Ricorrente: SHELL ITALIA SPA	Chiusura del 08/06/2000	Sospensiva Merito Appello Parte	Rinvio al merito Respinto Accolto	 18-gen-01 20-lug-01	Accolto
ACCORDI PER LA FORNITURA DI CARBURANTI- Rif. I165 Ricorrente: TAMOIL PETROLI SPA	Chiusura del 08/06/2000	Sospensiva Merito Appello Parte	Rinvio al merito Respinto Accolto	 18-gen-01 20-lug-01	Accolto
ACCORDI PER LA FORNITURA DI CARBURANTI- Rif. I165 Ricorrente: TOTALFINA ITALIA SPA	Chiusura del 08/06/2000	Sospensiva Merito Appello Parte	Rinvio al merito Respinto Accolto	 18-gen-01 20-lug-01	Accolto
ACCORDI PER LA FORNITURA DI CARBURANTI- Rif. I165 Ricorrente: UNIONE PETROLIFERA	Chiusura del 08/06/2000	Sospensiva Merito Appello Parte	Rinvio al merito Respinto Accolto	 18-gen-01 20-lug-01	Accolto
ACCORDO CONCESSIONARIE PUBBLICITA'- Rif. I182 Ricorrente: COMITATO PER LA TUTELA DEL RUOLO DELLE IMPRESE DI COMUNICAZIONE	Non avvio del 19/06/1996	Merito	Inammissibile	23-dic-97	Inammissibile
ACCORDO DISTRIBUTORI ED ESERCENTI CINEMA- Rif. I363 Ricorrente: ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA - ANEC	Chiusura del 26/07/2001				
ACCORDO DISTRIBUTORI ED ESERCENTI CINEMA- Rif. I363 Ricorrente: BUENA VISTA INTERNATIONAL ITALIA S.R.L.	Chiusura del 26/07/2001	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Accolto	 27-ago-02	Accolto
ACCORDO DISTRIBUTORI ED ESERCENTI CINEMA- Rif. I363 Ricorrente: CECCHI GORI DISTRIBUZIONE SRL	Lettera del 05/04/2000				

Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità

(Tutela della concorrenza)

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
ACCORDO DISTRIBUTORI ED ESERCENTI CINEMA- Rif. I363 Ricorrente: CECCHI GORI DISTRIBUZIONE S.R.L.	Chiusura del 26/07/2001	Merito	Accolto	27-ago-02	Accolto
ACCORDO DISTRIBUTORI ED ESERCENTI CINEMA- Rif. I363 Ricorrente: COLUMBIA TRISTAR FILMS S.R.L.	Chiusura del 26/07/2001	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Accolto	27-ago-02	Accolto
ACCORDO DISTRIBUTORI ED ESERCENTI CINEMA- Rif. I363 Ricorrente: MEDUSA FILM SPA, CINEMA GESTIONE SPA	Lettera del 08/05/2000	Merito	Respinto	14-set-00	Respinto
ACCORDO DISTRIBUTORI ED ESERCENTI CINEMA- Rif. I363 Ricorrente: MEDUSA FILM S.P.A.	Chiusura del 26/07/2001	Merito	Accolto	27-ago-02	Accolto
ACCORDO DISTRIBUTORI ED ESERCENTI CINEMA- Rif. I363 Ricorrente: SAFIN CINEMATOGRAFICA SPA	Lettera del 05/04/2000				
ACCORDO DISTRIBUTORI ED ESERCENTI CINEMA- Rif. I363 Ricorrente: UNIDIM	Lettera del 22/11/1999	Merito	Respinto	13-gen-03	Respinto
ACCORDO DISTRIBUTORI ED ESERCENTI CINEMA- Rif. I363 Ricorrente: UNIDIM	Lettera del 07/12/1999	Merito	Respinto	13-gen-03	Respinto
ACCORDO DISTRIBUTORI ED ESERCENTI CINEMA- Rif. I363 Ricorrente: UNIDIM	Proroga termini del 16/12/1999				
ACCORDO DISTRIBUTORI ED ESERCENTI CINEMA- Rif. I363 Ricorrente: UNIDIM	Lettera del 07/01/2000	Merito	Respinto	13-gen-03	Respinto
ACCORDO DISTRIBUTORI ED ESERCENTI CINEMA- Rif. I363 Ricorrente: UNIDIM	Lettera del 19/01/2000	Merito	Respinto	13-gen-03	Respinto
ACCORDO DISTRIBUTORI ED ESERCENTI CINEMA- Rif. I363 Ricorrente: UNIDIM	Lettera del 11/05/2000	Sospensiva	Respinta	05-lug-00	
ACCORDO DISTRIBUTORI ED ESERCENTI CINEMA- Rif. I363 Ricorrente: UNIDIM	Proroga termini del 21/12/2000				
ACCORDO DISTRIBUTORI ED ESERCENTI CINEMA- Rif. I363 Ricorrente: UNIDIM	Lettera del 18/04/2001	Merito	Respinto	13-gen-03	Respinto
ACCORDO DISTRIBUTORI ED ESERCENTI CINEMA- Rif. I363 Ricorrente: UNIDIM - UNIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI DI DISTRIBUZIONE MULTIMEDIALE	Chiusura del 26/07/2001				
ACCORDO DISTRIBUTORI ED ESERCENTI CINEMA- Rif. I363 Ricorrente: WARNER BROS ITALIA S.P.A.	Chiusura del 26/07/2001	Merito	Accolto	27-ago-02	Accolto
ADUSBEF/AUTOSTRADE- Rif. A84 Ricorrente: AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	Chiusura del 04/07/1996	Sospensiva	Rinvio al merito		

Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità

(Tutela della concorrenza)

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
ADUSBEF/AUTOSTRADE- Rif. A84 Ricorrente: A.C.I. 116 SERVIZIO PER IL SOCCORSO STRADALE S.P.A.	Chiusura del 04/07/1996	Sospensiva	Rinvio al merito		
AEROPORTI DI ROMA-TARIFFE DEL GROUNDHANDLING- Rif. A247 Ricorrente: AEROPORTI DI ROMA HANDLING SPA	Chiusura del 20/09/2000	Sospensiva	Rinvio al merito		
AEROPORTI DI ROMA-TARIFFE DEL GROUNDHANDLING- Rif. A247 Ricorrente: AEROPORTI DI ROMA SPA	Chiusura del 20/09/2000	Sospensiva	Rinvio al merito		
AEROPORTI DI ROMA/GRUPPO SICUREZZA- Rif. I155 Ricorrente: GRUPPO SICUREZZA S.R.L.	Non avvio del 10/01/1996	Sospensiva	Rinvio al merito		
ALBACOM/TELECOM ITALIA-CIRCUITI DEDICATI- Rif. A178 Ricorrente: TELECOM ITALIA	Chiusura del 30/10/1997				
ALITALIA/MERIDIANA- Rif. I276B Ricorrente: ALITALIA S.P.A.	Chiusura del 13/01/1999	Sospensiva Merito Appello Autorità	Rinvio al merito Accolto Respinto	 07-set-99 18-dic-02	Accolto
ALITALIA/MERIDIANA- Rif. I276B Ricorrente: MERIDIANA S.P.A.	Chiusura del 13/01/1999	Sospensiva Merito Appello Autorità	Rinvio al merito Accolto Respinto	 07-set-99 18-dic-02	Accolto
ANIA- Rif. I43 Ricorrente: ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI (A.N.I.A.)	Avvio del 15/10/1992	Sospensiva Merito Appello Parte	Respinta Respinto Improcedibile	20-gen-93 02-nov-93 15-ott-99	Improcedibile
ANIA- Rif. I43 Ricorrente: ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI (A.N.I.A.)	Rifiuto istanza di revoca del 16/12/1992	Merito Appello Parte	Respinto Improcedibile	02-nov-93 15-ott-99	Improcedibile
ANIA- Rif. I43 Ricorrente: ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI (A.N.I.A.)	Chiusura del 02/07/1993	Merito	Respinto	12-apr-96	Respinto
APCA/COMPAG- Rif. A24 Ricorrente: COOPERATIVA PRODUTTORI BIETICOLI (CO.PRO.B.)S. COOP. R. L. E SFIR S.P.A.	Chiusura del 06/07/1992	Sospensiva Merito	Respinta Perento	16-dic-92 25-nov-97	Perento
ASSICURAZIONE RISCHI COMUNE MILANO- Rif. I193 Ricorrente: ANIA	Chiusura del 25/09/1997	Sospensiva Merito Appello Parte	Rinvio al merito Inammissibile Cessazione materia del	 06-lug-99 20-giu-01	Cessazione materia del contendere
ASSICURAZIONE RISCHI COMUNE MILANO- Rif. I193 Ricorrente: ASSICURAZIONI GENERALI SPA (GENERALI)	Chiusura del 25/09/1997	Sospensiva Merito Appello Autorità	Respinta Accolto Respinto	17-dic-97 06-lug-99 02-mar-01	Accolto
ASSICURAZIONE RISCHI COMUNE MILANO- Rif. I193 Ricorrente: ASSITALIA	Chiusura del 25/09/1997	Sospensiva Merito Appello Autorità	Respinta Accolto Accolto parzialmente	17-dic-97 06-lug-99 02-mar-01	Accolto parzialmente
ASSICURAZIONE RISCHI COMUNE MILANO- Rif. I193 Ricorrente: COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL SPA	Chiusura del 25/09/1997	Sospensiva Merito Appello Autorità	Respinta Accolto Respinto	17-dic-97 06-lug-99 02-mar-01	Accolto
ASSICURAZIONE RISCHI COMUNE MILANO- Rif. I193 Ricorrente: LA FONDIARIA ASS.	Chiusura del 25/09/1997	Sospensiva Merito Appello Autorità	Respinta Accolto Respinto	17-dic-97 06-lug-99 02-mar-01	Accolto

Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità

(Tutela della concorrenza)

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
ASSICURAZIONE RISCHI COMUNE MILANO- Rif. I193 Ricorrente: RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ SPA (RAS)	Chiusura del 25/09/1997	Sospensiva Merito Appello Autorità	Respinta Accolto Respinto	17-dic-97 06-lug-99 02-mar-01	Accolto
ASSICURAZIONE RISCHI COMUNE MILANO- Rif. I193 Ricorrente: ZURIGO COMPAGNIA ASSICURAZIONI	Chiusura del 25/09/1997	Sospensiva Merito Appello Autorità	Respinta Accolto Accolto parzialmente	17-dic-97 06-lug-99 02-mar-01	Accolto parzialmente
ASSICURAZIONE RISCHI COMUNE MILANO- Rif. I193 Ricorrente: ZURIGO COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.A.	Sentenza del Consiglio di Stato n.1191/01	Ricorso per revocazione			
ASSICURAZIONI GENERALI/UNICREDITO- Rif. I219 Ricorrente: ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. E ALTRI	Chiusura del 28/05/1997	Sospensiva Merito Appello Autorità	Accolta Accolto Accolto	30-lug-97 01-lug-99 16-ott-02	Respinto
ASSICURAZIONI GENERALI/UNICREDITO- Rif. I219 Ricorrente: UNICREDITO S.P.A. E ASSICURAZIONE GENERALI S.P.A.	Avvio del 31/10/1996	Sospensiva Merito	Respinta Inammissibile	18-dic-96 01-lug-99	Inammissibile
ASSICURAZIONI RISCHI AGRICOLI- Rif. I77 Ricorrente: CONSORZIO ITALIANOASSICURATORI GRANDINE (C.I.A.G.)	Chiusura del 26/10/1994	Sospensiva Merito	Accolta Improcedibile	08-feb-95 06-nov-00	Improcedibile
ASSICURAZIONI RISCHI AGRICOLI- Rif. I77 Ricorrente: CONSORZIO ITALIANO RISCHI AGRICOLI SPECIALI (C.I.R.A.S.)	Chiusura del 26/10/1994				
ASSICURAZIONI RISCHI DI MASSA- Rif. I74 Ricorrente: ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. E ALTRI	Chiusura del 08/06/1994	Sospensiva Merito Appello Autorità	Rinvio al merito Accolto parzialmente Respinto	 01-ago-95 30-dic-96	Accolto
ASSICURAZIONI RISCHI DI MASSA- Rif. I74 Ricorrente: LLOYD ADRIATICO S.P.A.	Chiusura del 08/06/1994	Sospensiva Merito Appello Autorità	Rinvio al merito Accolto parzialmente Respinto	 01-ago-95 30-dic-96	Accolto
ASSICURAZIONI RISCHI DI MASSA- Rif. I74 Ricorrente: ZURIGO COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI	Chiusura del 08/06/1994	Sospensiva Merito Appello Autorità	Rinvio al merito Accolto parzialmente Respinto	 01-ago-95 30-dic-96	Accolto
ASSISTAL/SIP- Rif. A64 Ricorrente: ASSISTAL	Chiusura del 30/05/1995	Merito	Inammissibile	29-set-98	Inammissibile
ASSITALIA-UNIPOL/AZIENDA USL CITTA' DI BOLOGNA- Rif. I305 Ricorrente: ASSITALIA - LE ASSICURAZIONI D'ITALIA S.P.A.	Chiusura del 26/11/1998				
ASSITALIA-UNIPOL/AZIENDA USL CITTA' DI BOLOGNA- Rif. I305 Ricorrente: COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A.	Chiusura del 26/11/1998	Sospensiva	Respinta	03-mar-99	
ASSOCALOR/AEM- Rif. A184 Ricorrente: ASSOCALOR	Chiusura del 13/02/1997				
ASSOCIAZIONE CONSUMATORI UTENTI/ALITALIA- Rif. A102 Ricorrente: LINEE AEREE ITALIANE S.P.A. ALITALIA	Chiusura del 07/11/1996				
ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI-PANINI- Rif. I195 Ricorrente: ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI	Chiusura del 31/10/1996	Sospensiva Appello Altro Merito Appello Autorità	Accolta Accolto Accolto Respinto	15-gen-97 18-mar-97 08-gen-98 17-feb-99	Accolto

Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità

(Tutela della concorrenza)

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI-PANINI-Rif. I195 Ricorrente: PANINI S.P.A.	Chiusura del 31/10/1996	Sospensiva Appello Altro Merito Appello Autorità	Accolta Accolto Accolto Respinto	15-gen-97 18-mar-97 08-gen-98 17-feb-99	Accolto
ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI-PANINI-Rif. I195B Ricorrente: PANINI SPA	Chiusura del 11/09/1997	Sospensiva	Accolta	14-gen-98	
ASSOCIAZIONE LIBRAI ITALIANI/EDITORI- Rif. I157 Ricorrente: MACH 2 LIBRI S.P.A. E ALTRI	Chiusura del 19/06/1996				
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONSORZI DI DIFESA- Rif. I225 Ricorrente: CONSORZIO DIFESA PRODUTTORI AGRICOLI PROVINCIA DI PERUGIA PER LA DIFESA COLTURE INTEN	Chiusura del 30/04/1997				
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMATOGRAFICI LOMBARDA- Rif. I329 Ricorrente: ANEC LOMBARDA - SO.TE.I. SPA - S.E.V. SPA	Chiusura del 10/12/1998	Sospensiva Merito	Respinta Respinto	21-apr-99 25-set-02	Respinto
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMATOGRAFICI LOMBARDA- Rif. I329 Ricorrente: CINEMA ORCHIDEA S.R.L.	Chiusura del 10/12/1998	Sospensiva Appello Parte Merito	Respinta Respinto Accolto parzialmente	07-apr-99 27-lug-99 11-mar-03	Accolto parzialmente
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMATOGRAFICI LOMBARDA- Rif. I329 Ricorrente: LUPAT SNC ED ALTRI	Chiusura del 10/12/1998	Sospensiva Merito Appello Autorità	Accolta parzialmente Accolto parzialmente	21-apr-99 25-set-02	Accolto parzialmente
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMATOGRAFICI LOMBARDA- Rif. I329 Ricorrente: SO.TE.I. SOCIETÀ TEATRI ITALIANI S.P.A.	Diniego accesso del 25/08/2000	Merito	Respinto	15-dic-00	Respinto
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPIANTISTI MANUTENTORI/ITALGAS- Rif. A115B Ricorrente: ITALGAS	Chiusura del 03/10/1997	Sospensiva Merito Appello Parte	Respinta Respinto	14-gen-98 15-ott-02	Respinto
ASSOCIAZIONE VENDOMUSICA/CASE DISCOGRAFICHE MULTINAZIONALI-FEDERAZIONE INDUSTRIA MUSICALE ITALIANA- Ricorrente: BMG RICORDI	Chiusura del 09/10/1997	Sospensiva Merito Appello Parte	Respinta Respinto Respinto	28-gen-98 15-apr-99 12-feb-01	Respinto
ASSOCIAZIONE VENDOMUSICA/CASE DISCOGRAFICHE MULTINAZIONALI-FEDERAZIONE INDUSTRIA MUSICALE ITALIANA- Ricorrente: BMG RICORDI	Lettera del 27/07/1998				
ASSOCIAZIONE VENDOMUSICA/CASE DISCOGRAFICHE MULTINAZIONALI-FEDERAZIONE INDUSTRIA MUSICALE ITALIANA- Ricorrente: EMI MUSIC ITALY	Chiusura del 09/10/1997	Sospensiva Merito Appello Parte	Respinta Respinto Respinto	28-gen-98 15-apr-99 12-feb-01	Respinto
ASSOCIAZIONE VENDOMUSICA/CASE DISCOGRAFICHE MULTINAZIONALI-FEDERAZIONE INDUSTRIA MUSICALE ITALIANA- Ricorrente: POLYGRAM ITALIA	Chiusura del 09/10/1997	Sospensiva Merito Appello Parte	Respinta Respinto Respinto	28-gen-98 15-apr-99 12-feb-01	Respinto
ASSOCIAZIONE VENDOMUSICA/CASE DISCOGRAFICHE MULTINAZIONALI-FEDERAZIONE INDUSTRIA MUSICALE ITALIANA- Ricorrente: SONY MUSIC	Chiusura del 09/10/1997	Sospensiva Merito Appello Parte	Respinta Respinto Respinto	28-gen-98 15-apr-99 12-feb-01	Respinto

Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità

(Tutela della concorrenza)

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
ASSOCIAZIONE VENDOMUSICA/CASE DISCOGRAFICHE MULTINAZIONALI-FEDERAZIONE INDUSTRIA MUSICALE ITALIANA- Ricorrente: WARNER MUSIC ITALIA	Chiusura del 09/10/1997	Sospensiva Merito Appello Parte	Respinta Respinto Respinto	28-gen-98 15-apr-99 12-feb-01	Respinto
ASSOUTENTI/ALITALIA- Rif. A58 Ricorrente: ALITALIA	Chiusura del 25/07/1994				
ASSOUTENTI/ALITALIA- Rif. A58 Ricorrente: LINEE AEREE ITALIANE S.P.A.	Avvio del 20/10/1993				
ASSOVIAGGI/ALITALIA- Rif. A291 Ricorrente: ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE S.P.A.	Chiusura del 27/06/2001	Sospensiva Appello Parte Merito Appello Parte	Respinta Accolto parzialmente Accolto parzialmente	26-lug-01 26-set-01 24-mag-02	Accolto parzialmente
ASSOVIAGGI/ALITALIA- Rif. A291B Ricorrente: ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE SPA	Chiusura del 18/07/2002				
AVIAPARTNER/SOCIETA' AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA- Rif. A303 Ricorrente: AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA SPA	Proroga termini del 09/01/2003				
A.I.C.I.- Rif. A30 Ricorrente: COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (C.O.N.I.)	Chiusura del 18/11/1992	Sospensiva	Rinvio al merito		
A.I.C.I.- Rif. A30 Ricorrente: FEDERAZIONE ITALIANA VELA	Chiusura del 18/11/1992	Sospensiva	Rinvio al merito		
A.I.S./A.T.I./ITALKALI- Rif. I65 Ricorrente: ITALKALI - SOCIETÀ ITALIANA SALI ALCALINI - S.P.A.	Chiusura del 11/02/1994				
BLUGAS-SNAM- Rif. A329 Ricorrente: ENI SPA	Chiusura del 21/11/2002				
BRACCO-BYK GULDEN ITALIA-FARMADES-NYCOMED AMERSHAM SORIN-SCHERING- Rif. I337 Ricorrente: BRACCO S.P.A.	Chiusura del 23/11/2000	Sospensiva Merito Appello Autorità	Rinvio al merito Accolto parzialmente	16-gen-02	Accolto parzialmente
BRACCO-BYK GULDEN ITALIA-FARMADES-NYCOMED AMERSHAM SORIN-SCHERING- Rif. I337 Ricorrente: BYK GULDEN ITALIA SPA	Chiusura del 23/11/2000	Sospensiva Merito Appello Parte	Rinvio al merito Accolto parzialmente	16-gen-02	Accolto parzialmente
BRACCO-BYK GULDEN ITALIA-FARMADES-NYCOMED AMERSHAM SORIN-SCHERING- Rif. I337 Ricorrente: FARMADES SPA	Chiusura del 23/11/2000	Sospensiva Merito Appello Autorità	Rinvio al merito Accolto parzialmente	16-gen-02	Accolto parzialmente
BRACCO-BYK GULDEN ITALIA-FARMADES-NYCOMED AMERSHAM SORIN-SCHERING- Rif. I337 Ricorrente: NYCOMED AMERSHAM SORIN SRL	Chiusura del 23/11/2000	Sospensiva Merito Appello Autorità	Rinvio al merito Accolto parzialmente	16-gen-02	Accolto parzialmente
BRACCO-BYK GULDEN ITALIA-FARMADES-NYCOMED AMERSHAM SORIN-SCHERING- Rif. I337 Ricorrente: SCHERING SPA	Chiusura del 23/11/2000	Sospensiva Merito Appello Autorità	Rinvio al merito Accolto parzialmente	16-gen-02	Accolto parzialmente
BYK GULDEN ITALIA-ISTITUTO GENTILI- Rif. I332 Ricorrente: BYK GULDEN ITALIA SPA	Chiusura del 25/02/1999	Sospensiva	Respinta	09-giu-99	
CEMENTIR/MERONE- Rif. I25 Ricorrente: CEMENTERIA DI MERONE	Chiusura del 17/06/1992				

Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità

(Tutela della concorrenza)

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
CEMENTIR/SACCI- Rif. I29	Chiusura del 15/05/1992	Merito	Accolto	01-ago-95	Accolto
		Appello Autorità	Respinto	30-dic-96	
Ricorrente: CEMENTIR					
CEMENTIR/SACCI- Rif. I29	Chiusura del 15/05/1992	Sospensiva	Accolta	08-lug-92	Accolto
		Merito	Accolto	01-ago-95	
Ricorrente: CEMSA		Appello Autorità	Respinto	30-dic-96	
CEMENTIR/SACCI- Rif. I29	Chiusura del 15/05/1992	Sospensiva	Accolta	08-lug-92	Accolto
		Merito	Accolto	01-ago-95	
Ricorrente: SOCIETA' PER AZIONI CENTRALE CEMENTERIE ITALIANE (S.A.C.C.I.)		Appello Autorità	Respinto	30-dic-96	
CENTRO ITALIANO GPL- Rif. I63	Chiusura del 28/04/1993	Sospensiva	Accolta	14-lug-93	
Ricorrente: AGIPCOVENGAS SPA E LIQUIPIBIGAS SPA					
CENTRO ITALIANO GPL- Rif. I63	Chiusura del 28/04/1993	Sospensiva	Accolta	14-lug-93	Accolto
		Merito	Accolto	17-gen-00	
Ricorrente: BUTAN GAS					
CENTRO ITALIANO GPL- Rif. I63	Chiusura del 28/04/1993	Sospensiva	Accolta	14-lug-93	
Ricorrente: FIAMMA SARDA S.P.A.					
CENTRO ITALIANO GPL- Rif. I63	Chiusura del 28/04/1993	Sospensiva	Accolta	29-lug-93	
Ricorrente: FINA ITALIANA S.P.A.					
CENTRO ITALIANO GPL- Rif. I63	Chiusura del 28/04/1993	Sospensiva	Accolta	14-lug-93	
Ricorrente: MONTESHELL GAS S.P.A.					
CENTRO ITALIANO GPL- Rif. I63	Chiusura del 28/04/1993	Sospensiva	Accolta	29-lug-93	
Ricorrente: NOVOGAS S.P.A.					
CENTRO ITALIANO GPL- Rif. I63	Chiusura del 28/04/1993	Sospensiva	Accolta	14-lug-93	
Ricorrente: SOCOGAS					
CENTRO ITALIANO GPL- Rif. I63	Chiusura del 28/04/1993	Sospensiva	Accolta	14-lug-93	Accolto
		Merito	Accolto	03-lug-01	
Ricorrente: ULTRAGAS ITALIANA S.P.A.					
CESARE FREMURA-ASSOLOGISTICA/FERROVIE DELLO STATO- Rif. A227	Chiusura del 24/02/2000				
Ricorrente: FERROVIE DELLO STATO S.P.A.					
CESARE FREMURA-ASSOLOGISTICA/FERROVIE DELLO STATO- Rif. A227	Chiusura del 24/02/2000	Sospensiva	Rinvio al merito		
Ricorrente: SPA CEMAT					
CE.DI.C- Rif. I39	Chiusura del 18/11/1992	Sospensiva	Rinvio al merito		
Ricorrente: CENTRO DISTRIBUZIONE CALCESTRUZZI (CE.DI. C.)					
COMPAGNIA PORTUALE BRINDISI- Rif. A146	Chiusura del 11/07/1996	Sospensiva	Respinta	09-ott-96	
		Appello Parte	Respinto	18-mar-97	
Ricorrente: COMPAGNIA NICOLA E SALVATORE BRIAMO					
COMPAGNIA PORTUALE BRINDISI- Rif. A146B	Chiusura del 19/06/1997				
Ricorrente: COMPAGNIA PORTUALE BRINDISI					
COMPAGNIE AEREE-FUEL CHARGE- Rif. I446	Chiusura del 01/08/2002				
Ricorrente: ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE SPA					
COMPAGNIE AEREE-FUEL CHARGE- Rif. I446	Chiusura del 01/08/2002				
Ricorrente: VOLARE AIRLINES SPA - AIR EUROPE SPA					
CONSIGLI NAZIONALI DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI E DEI DOTTORI COMMERCIALISTI- Rif. I220	Lettera del 18/12/1997	Sospensiva	Rinvio al merito		Respinto
		Merito	Respinto	28-gen-00	
Ricorrente: CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI					

Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità

(Tutela della concorrenza)

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
CONSIGLI NAZIONALI DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI E DEI DOTTORI COMMERCIALISTI- Rif. I220 Ricorrente: CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI	Chiusura del 26/11/1998	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Accolto	28-gen-00	Accolto
CONSIGLI NAZIONALI DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI E DEI DOTTORI COMMERCIALISTI- Rif. I220 Ricorrente: CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI	Lettera del 18/12/1997	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	28-gen-00	Respinto
CONSIGLI NAZIONALI DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI E DEI DOTTORI COMMERCIALISTI- Rif. I220 Ricorrente: CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI	Chiusura del 26/11/1998	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Accolto parzialmente	28-gen-00	Accolto parzialmente
CONSIGLI NAZIONALI DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI E DEI DOTTORI COMMERCIALISTI- Rif. I220 Ricorrente: CONSIGLIO NAZIONALE RAGIONIERI	Avvio del 23/10/1997	Merito	Respinto	28-gen-00	Respinto
CONSORZIO CAPRI- Rif. I78 Ricorrente: CONSORZIO AMMODERNAMENTO PARCO ROTABILI ITALIANI (C.A.P.R.I.) E ALTRI	Chiusura del 22/12/1993	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Rinuncia agli atti	14-feb-97	Rinuncia agli atti
CONSORZIO CAPRI- Rif. I78 Ricorrente: FERROVIE DELLO STATO - SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI (F. S. S.P.A.)	Chiusura del 22/12/1993	Sospensiva	Rinuncia agli atti		Rinuncia agli atti
CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI SAN DANIELE-CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA- Rif. I138 Ricorrente: CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI SAN DANIELE	Avvio del 22/06/1995	Merito	Respinto	05-ago-00	Respinto
CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI SAN DANIELE-CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA- Rif. I138 Ricorrente: CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA	Avvio del 22/06/1995	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	06-dic-95 07-ago-00	Respinto
CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI SAN DANIELE-CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA- Rif. I138B Ricorrente: STAPROL	Chiusura del 21/01/1999	Sospensiva Merito Appello Altro	Respinta Accolto	05-mag-99 05-ago-00	Accolto
CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI SAN DANIELE-CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA- Rif. I138B Ricorrente: STAPROL SRL	Chiusura del 21/01/1999	Sospensiva	Respinta	05-mag-99	
CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI SAN DANIELE-CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA- Rif. I138C Ricorrente: CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA	Avvio del 22/12/1999				
CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI SAN DANIELE-CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA- Rif. I138C Ricorrente: CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI SAN DANIELE	Avvio del 22/12/1999				

Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità

(Tutela della concorrenza)

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
CONSORZIO EDILE MARSICANO (CO.E.M.)- Rif. I22 Ricorrente: CONSORZIO EDILE MARSICANO S.R.L.	Chiusura del 04/03/1992	Sospensiva	Respinta	10-giu-92	
CONSORZIO INDUSTRIE FIAMMIFERI- Rif. I318 Ricorrente: CIF CONSORZIO INDUSTRIE FIAMMIFERI	Chiusura del 13/07/2000	Sospensiva	Accolto parzialmente e rinvio alla Corte di Giustizia CE		
CONSORZIO INDUSTRIE FIAMMIFERI- Rif. I318 Ricorrente: CONSORZIO INDUSTRIE FIAMMIFERI	Diniego accesso del 06/10/1999	Merito Appello Parte	Respinto Rinuncia agli atti	17-gen-00 03-lug-01	Respinto
CONSORZIO ITALIANO ASSICURAZIONI AERONAUTICHE- Rif. I127 Ricorrente: CONSORZIO ITALIANO ASSICURAZIONI AERONAUTICHE	Chiusura del 21/02/1996	Sospensiva Appello Autorità	Accolta Respinto	05-giu-96 18-ott-96	
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI-COPMA- Rif. I215 Ricorrente: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SCRL	Chiusura del 16/04/1998				
CONSORZIO PARMIGIANO REGGIANO- Rif. I168 Ricorrente: CONSORZIO DEL FORMAGGIO PARMIGIANO REGIANO	Chiusura del 24/10/1996	Sospensiva	Respinta	05-feb-97	
CONSORZIO PARMIGIANO REGGIANO- Rif. I168 Ricorrente: CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GRANA PADANO	Chiusura del 24/10/1996				
CONSORZIO PER IL NUCLEO DI INDUSTRIALIZZAZIONE CAMPOBASSO-BOIANO/SOCIETÀ GASDOTTI DEL MEZZOGIORNO- Ricorrente: S.G.M. SOCIETÀ GASDOTTI DEL MEZZOGIORNO SPA	Chiusura del 03/07/1997				
CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GORGONZOLA- Rif. I343 Ricorrente: CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GORGONZOLA	Chiusura del 12/11/1998	Sospensiva Appello Autorità	Accolta Respinto	03-mar-99 27-ago-99	
CONSORZIO QUALITA' VENETA ASFALTI- Rif. I364 Ricorrente: ASFALTI PIOVESE SRL, GHIAIA BRENTA SRL, CARTA ISNARDO SPA	Chiusura del 01/07/1999				
CONSORZIO QUALITA' VENETA ASFALTI- Rif. I364 Ricorrente: F.LLI GIRARDINI SPA	Chiusura del 01/07/1999	Sospensiva Merito Appello Parte	Respinta Respinto	17-nov-99 07-set-01	Respinto
CONSORZIO QUALITA' VENETA ASFALTI- Rif. I364 Ricorrente: ROMEA ASFALTI S.N.C. DI MICHELETTO ANGELO	Chiusura del 01/07/1999	Sospensiva	Respinta	17-nov-99	
CONSORZIO QUALITA' VENETA ASFALTI- Rif. I364 Ricorrente: SALIMA S.R.L.	Diniego ratezione del 19/01/2001	Sospensiva Merito	Respinta Respinto	12-apr-01 21-feb-02	Respinto
CONSORZIO QUALITA' VENETA ASFALTI- Rif. I364 Ricorrente: SPA BIASUZZI	Chiusura del 01/07/1999	Sospensiva	Respinta	17-nov-99	
CONSORZIO QUALITA' VENETA ASFALTI- Rif. I364 Ricorrente: SUBERBETON S.P.A.	Diniego ratezione del 19/01/2001	Sospensiva Merito	Respinta Respinto	12-apr-01 21-feb-02	Respinto
CONSORZIO QUALITA' VENETA ASFALTI- Rif. I364 Ricorrente: SUPERBETON SPA, ITALGHIAIA SPAITALASFALTI SPA, RUZZA SRL E SALIMA SRL	Chiusura del 01/07/1999	Sospensiva	Respinta	01-dic-99	

Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità

(Tutela della concorrenza)

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
CONSORZIO QUALITA' VENETA ASFALTI- Rif. I364 Ricorrente: TECNOASFALTI SRL, VACCARI ANTONIO GIULIO SPA, CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI BITUMINOSI	Chiusura del 01/07/1999	Sospensiva Merito Appello Parte	Respinta Respinto	17-nov-99 07-set-01	Respinto
CONSORZIO RISPOSTA/ENTE POSTE ITALIANE- Rif. A218 Ricorrente: POSTE ITALIANE SPA	Chiusura del 17/12/1998	Sospensiva	Rinvio al merito		
CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA DI GELATI- Rif. I212 Ricorrente: GELATI SANSON S.R.L.	Chiusura del 23/12/1996	Sospensiva Appello Autorità	Accolta Respinto	09-apr-97 29-ago-97	
CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA DI GELATI- Rif. I212 Ricorrente: NESTLE' ITALIANA S.P.A.	Chiusura del 23/12/1996	Sospensiva Appello Autorità	Accolta Respinto	09-apr-97 29-ago-97	
CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA DI GELATI- Rif. I212 Ricorrente: SAMMONTANA S.R.L.	Chiusura del 23/12/1996	Sospensiva Appello Autorità	Accolta Respinto	09-apr-97 29-ago-97	
CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA DI GELATI- Rif. I212 Ricorrente: UNILEVER ITALIA S.P.A.	Chiusura del 23/12/1996	Sospensiva Appello Autorità	Accolta Respinto	09-apr-97 29-ago-97	
COSTITUZIONE RETE DEALER GSM- Rif. I167 Ricorrente: TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A. (T.I.M.)	Chiusura del 02/05/1996	Sospensiva Merito	Respinta Cancell. dal ruolo	03-lug-96 16-apr-97	Cancell. dal ruolo
DIANO/TOURIST FERRY BOAT-CARONTE SHIPPING-NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA- Rif. A267 Ricorrente: CARONTE SPA	Chiusura del 17/04/2002	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	24-gen-03	Respinto
DIANO/TOURIST FERRY BOAT-CARONTE SHIPPING-NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA- Rif. A267 Ricorrente: NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA SPA	Chiusura del 17/04/2002	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	24-gen-03	Respinto
DIANO/TOURIST FERRY BOAT-CARONTE SHIPPING-NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA- Rif. A267 Ricorrente: TOURIST FERRY BOAT SPA	Chiusura del 17/04/2002	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	24-gen-03	Respinto
DUCATI/SIP- Rif. A27 Ricorrente: MARANZANA S.N.C.	Proroga termini del 11/11/1992	Sospensiva	Respinta	24-feb-93	
DUCATI/SIP- Rif. A27 Ricorrente: SIP S.P.A.	Proroga termini del 13/01/1993	Sospensiva	Rinvio al merito	03-mar-93	
DUCATI/SIP- Rif. A27 Ricorrente: SIP S.P.A.	Proroga termini del 11/11/1992	Sospensiva	Respinta	20-gen-93	
EDISERVICE/PUBLIKOMPASS- Rif. A195B Ricorrente: EDISERVICE SRL	Lettera del 27/07/1998	Merito	Inammissibile	09-apr-01	Inammissibile
EDISERVICE/PUBLIKOMPASS- Rif. A195C Ricorrente: EDISERVICE SERVIZI EDITORIALI SRL	Archiviazione del 17/05/1999	Merito	Inammissibile	09-apr-01	Inammissibile
ELSAG BAILEY-PT POSTEL- Rif. I131 Ricorrente: CONSORZIO RISPOSTA	Non avvio del 02/05/1996	Sospensiva	Respinta	28-ago-96	
ENGLISH LANGUAGE BOOK- Rif. I41 Ricorrente: ASSOCIAZIONE LIBRAI ITALIANI	Chiusura del 27/04/1992	Sospensiva Merito	Respinta Respinto	17-giu-92 21-feb-94	Respinto

Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità

(Tutela della concorrenza)

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
E.A.G.(EX C91B-C280)- Rif. A22 Ricorrente: FININVEST SPA + ALTRI	Parere del 11/04/1992	Merito	Accolto	20-mar-93	Accolto
FEDERAZIONE ITALIANA SPEDIZIONIERI- Rif. I64 Ricorrente: FEDERAZIONE ITALIANA SPEDIZIONIERI	Chiusura del 31/03/1993	Merito	Respinto	06-giu-98	Respinto
FEDERAZIONE ITALIANA SPEDIZIONIERI- Rif. I64B Ricorrente: ZUST AMBROSETTI TRASPORTI INTERNAZIONALI S.P.A.	Chiusura del 23/07/1993	Sospensiva Merito	Respinta Respinto	23-ott-96 06-giu-98	Respinto
FINA ITALIANA/COMPAGNIA ITALPETROLI- Rif. A107 Ricorrente: COMPAGNIA PETROLI S.P.A.	Chiusura del 06/06/1996				
FINA ITALIANA/COMPAGNIA ITALPETROLI- Rif. A107 Ricorrente: ITALPETROLI S.P.A.	Avvio del 03/11/1995				
FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO CALDAIE A GAS- Rif. A248 Ricorrente: FERROLI SPA	Chiusura del 22/04/1999	Sospensiva Merito	Accolta parzialmente Accolto parzialmente	26-ago-99 08-mar-00	Accolto parzialmente
FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO CALDAIE A GAS- Rif. A248 Ricorrente: FERROLI SPA	Modifiche a provvedimento del 10/08/1999				
FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO CALDAIE A GAS- Rif. A248 Ricorrente: IABER SPA	Chiusura del 22/04/1999	Sospensiva Merito Appello Parte	Respinta Respinto Respinto	14-lug-99 08-mar-00 20-mar-01	Respinto
FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO CALDAIE A GAS- Rif. A248 Ricorrente: OCEAN IDROCLIMA SPA	Chiusura del 22/04/1999	Sospensiva Merito Appello Parte	Respinta Respinto Respinto	14-lug-99 08-mar-00 20-mar-01	Respinto
FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO CALDAIE A GAS- Rif. A248 Ricorrente: RBL RIELLO BRUCIATORI LEGNAGO SPA	Chiusura del 22/04/1999	Sospensiva Merito Appello Parte	Respinta Respinto Respinto	14-lug-99 08-mar-00 20-mar-01	Respinto
FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO CALDAIE A GAS- Rif. A248 Ricorrente: ROBERT BOSCH INDUSTRIALE SPA	Chiusura del 22/04/1999	Sospensiva Merito Appello Parte	Respinta Respinto Respinto	14-lug-99 08-mar-00 20-mar-01	Respinto
FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO CALDAIE A GAS- Rif. A248 Ricorrente: SAUNIER DUVAL ITALIA S.P.A.	Chiusura del 22/04/1999	Sospensiva Merito Appello Parte	Rinvio al merito Respinto Respinto	 08-mar-00 20-mar-01	Respinto
FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO CALDAIE A GAS- Rif. A248 Ricorrente: VAILLANT SPA	Chiusura del 22/04/1999	Sospensiva Merito Appello Parte	Respinta Respinto Respinto	14-lug-99 08-mar-00 20-mar-01	Respinto
GENERALE SUPERMERCATI-STANDA/SUPERCENTRALE/IL GIGANTE- Rif. I184 Ricorrente: GENERALE SUPERMERCATI	Avvio del 19/07/1996	Sospensiva Appello Parte Merito	Respinta Respinto Improcedibile	27-nov-96 14-gen-97 22-ott-98	Improcedibile
GENERALE SUPERMERCATI-STANDA/SUPERCENTRALE/IL GIGANTE- Rif. I184 Ricorrente: IL GIGANTE	Avvio del 19/07/1996	Sospensiva Appello Parte Merito	Respinta Respinto Improcedibile	27-nov-96 14-gen-97 22-ott-98	Improcedibile
GENERALE SUPERMERCATI-STANDA/SUPERCENTRALE/IL GIGANTE- Rif. I184 Ricorrente: STANDA S.P.A.	Avvio del 19/07/1996	Sospensiva Appello Parte Merito	Respinta Respinto Improcedibile	27-nov-96 14-gen-97 22-ott-98	Improcedibile

Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità

(Tutela della concorrenza)

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
GESTORI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOSTRADALI/ AUTOSTRADE-AUTOGRILL- Rif. A95 Ricorrente: COORDINAMENTO UNITARIO ANISA-FIGISC, FAIB-AUTOSRADE, FEGICA	Chiusura del 28/11/1996				
GRUPPO SICUREZZA/AEROPORTI DI ROMA- Rif. A44 Ricorrente: AEROPORTI DI ROMA S.P.A.	Avvio del 18/02/1993	Merito Appello Parte	Inammissibile	30-giu-00	Inammissibile
GRUPPO SICUREZZA/AEROPORTI DI ROMA- Rif. A44 Ricorrente: AEROPORTI DI ROMA S.P.A.	Chiusura del 17/11/1993	Sospensiva Appello Parte Merito Appello Parte	Respinta Respinto Respinto Respinto	15-dic-93 25-mar-94 30-giu-00 30-dic-02	Respinto
IBAR/AEROPORTI DI ROMA- Rif. A11 Ricorrente: AEROPORTI DI ROMA	Chiusura del 17/03/1993	Sospensiva Merito Appello Parte	Accolta parzialmente Respinto Respinto	21-apr-93 20-lug-00 04-gen-02	Respinto
IBAR/AEROPORTI DI ROMA- Rif. A11B Ricorrente: AEREOPORTI DI ROMA S.P.A.	Avvio del 22/12/1993	Sospensiva Merito Appello Parte	Accolta parzialmente Inammissibile Respinto	09-feb-94 20-lug-00 04-gen-02	Inammissibile
IL TUCANO FRANCHISING- Rif. I270 Ricorrente: DITTA ALONZI LOREDANA S.N.C. + ALTRI	Non avvio del 13/11/1997	Merito	Improcedibile	28-feb-02	Improcedibile
INAZ PAGHE/ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO- Rif. I308 Ricorrente: ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO	Chiusura del 03/02/2000	Sospensiva	Respinta	03-mag-00	
INFOSTRADA/TELECOM ITALIA-TECNOLOGIA ADSL- Rif. A285 Ricorrente: TELECOM ITALIA S.P.A.	Chiusura del 27/04/2001	Sospensiva Merito Appello Parte	Rinvio al merito Accolto parzialmente	13-dic-01	Accolto parzialmente
INTERNATIONAL MAIL EXPRESS ITALY/POSTE ITALIANE- Rif. A299 Ricorrente: POSTE ITALIANE SPA	Chiusura del 23/05/2002	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Accolto parzialmente	11-dic-02	Accolto
ISTITUTI VIGILANZA SARDEGNA- Rif. I148 Ricorrente: COOPERATIVA VIGILANZA SARDEGNA S.R.L.	Chiusura del 12/12/1996	Sospensiva Appello Parte Merito Appello Parte	Respinta Accolto parzialmente Respinto Respinto	09-apr-97 27-giu-97 08-feb-00 08-nov-01	Respinto
ISTITUTI VIGILANZA SARDEGNA- Rif. I148 Ricorrente: ISTITUTO DI VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA DI CANNAS BRUNO	Chiusura del 12/12/1996	Sospensiva Merito	Accolta parzialmente Accolto parzialmente Accolto parzialmente	09-apr-97 08-feb-00 26-lug-01	Accolto parzialmente
ISTITUTI VIGILANZA SARDEGNA- Rif. I148 Ricorrente: SICUREZZA NOTTURNA S.R.L.	Chiusura del 12/12/1996	Sospensiva Appello Parte Merito Appello Parte	Respinta Accolto parzialmente Respinto Respinto	09-apr-97 27-giu-97 08-feb-00 26-lug-01	Respinto
LATTE ARTIFICIALE PER NEONATI- Rif. I328 Ricorrente: ABBOTT SPA	Chiusura del 02/03/2000	Sospensiva Merito Appello Parte	Rinvio al merito Respinto Accolto parzialmente	13-set-01 30-ago-02	Accolto parzialmente
LATTE ARTIFICIALE PER NEONATI- Rif. I328 Ricorrente: HEINZ ITALIA SRL	Chiusura del 02/03/2000	Sospensiva Merito Appello Parte	Rinvio al merito Respinto Accolto parzialmente	13-set-01 30-ago-02	Accolto parzialmente
LATTE ARTIFICIALE PER NEONATI- Rif. I328 Ricorrente: HUMANA ITALIA SPA	Chiusura del 02/03/2000	Sospensiva Merito Appello Parte	Rinvio al merito Respinto Accolto parzialmente	13-set-01 30-ago-02	Accolto parzialmente
LATTE ARTIFICIALE PER NEONATI- Rif. I328 Ricorrente: MILUPA SPA, NUTRICIA SPA	Chiusura del 02/03/2000	Sospensiva Merito Appello Parte	Rinvio al merito Respinto Accolto parzialmente	13-set-01 30-ago-02	Accolto parzialmente
LATTE ARTIFICIALE PER NEONATI- Rif. I328 Ricorrente: NESTLÈ ITALIANA SPA	Chiusura del 02/03/2000	Sospensiva Merito Appello Parte	Rinvio al merito Respinto Accolto parzialmente	13-set-01 30-ago-02	Accolto parzialmente
MARSANO/TIRRENIA- Rif. I40 Ricorrente: TIRRENIA DI NAVIGAZIONE S.P.A.	Chiusura del 10/04/1992				

Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità

(Tutela della concorrenza)

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
MERCATO DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO DI OLBIA- Rif. I210 Ricorrente: ITALCALCESTRUZZI S.P.A.	Chiusura del 20/03/1997	Sospensiva	Respinta	02-lug-97	
MERCATO DELLO ZOLFO GREZZO- Rif. I298 Ricorrente: AGIPPETROLI SPA	Chiusura del 29/10/1998				
MERCATO DELLO ZOLFO GREZZO- Rif. I298 Ricorrente: ERG PETROLI SPA	Chiusura del 29/10/1998				
MERCATO DELLO ZOLFO GREZZO- Rif. I298 Ricorrente: ESSECO SPA - ZOLFITAL SPA	Chiusura del 29/10/1998				
MERCATO DELLO ZOLFO GREZZO- Rif. I298 Ricorrente: ESSO ITALIANA SPA	Chiusura del 29/10/1998				
MONTESHELL-FINA-ERG-RAFFINERIA ROMA- Rif. I72 Ricorrente: INTERNATIONAL BROKER S.R.L.	Non avvio del 23/08/1993				
NOKIA ITALIA/MARCONI MOBILE-OTE- Rif. I437 Ricorrente: MOTOROLA SPA	Chiusura del 28/03/2002	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Inammissibile	11-feb-03	Inammissibile
NOLEGGIO AUTOBUS SCOLASTICI- Rif. I196 Ricorrente: AUTOLINEE CORSI & PAMPANELLI S.N.C.	Chiusura del 10/10/1996	Sospensiva	Rinvio al merito		
NOLEGGIO AUTOBUS SCOLASTICI- Rif. I196 Ricorrente: CONSORZIO CIAT	Chiusura del 10/10/1996	Sospensiva Merito Appello Autorità	Rinvio al merito Accolto	09-mar-98	Accolto
NOLEGGIO AUTOBUS SCOLASTICI- Rif. I196 Ricorrente: CONSORZIO IMPRESE PRIVATE AUTOPULLMAN ROMA	Avvio del 14/03/1996				
NOLEGGIO AUTOBUS SCOLASTICI- Rif. I196 Ricorrente: CONSORZIO IMPRESE PRIVATE AUTOPULLMAN ROMA	Chiusura del 10/10/1996	Sospensiva Merito Appello Autorità	Rinvio al merito Accolto	09-mar-98	Accolto
NOLEGGIO AUTOBUS SCOLASTICI- Rif. I196 Ricorrente: CONSORZIO ROSSI AUTOSERVIZI	Chiusura del 10/10/1996	Sospensiva Merito Appello Autorità	Rinvio al merito Accolto	09-mar-98	Accolto
NOLEGGIO AUTOBUS SCOLASTICI- Rif. I196 Ricorrente: E.N.A.T. SEZIONE REGIONALE DEL LAZIO	Chiusura del 10/10/1996	Sospensiva Merito Appello Autorità	Rinvio al merito Accolto	09-mar-98	Accolto
NUOVA ITALIANA COKE/ PROVVEDITORATO PORTO DI VENEZIA- Rif. A85 Ricorrente: PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA	Chiusura del 04/08/1995				
OPERATORI NEL SETTORE DEGLI ESPLOSIVI DA MINA- Rif. I239 Ricorrente: CHEDDITE ITALIA, DINAMITE DIPHARMA, INTERNAZIONALE ESPLOSIVI, MANGIAROTTI, POLVERIFICI BENDETTO COCCIUTI, PRAVISANI, SIPE NOBEL, SORLINI	Chiusura del 26/06/1997	Sospensiva Appello Parte Merito Appello Parte	Respinta Respinto Respinto	27-ago-97 17-ott-97 10-giu-98	Respinto
OPERATORI NEL SETTORE DEGLI ESPLOSIVI DA MINA- Rif. I239 Ricorrente: CHEDDITE ITALIA, DINAMITE DIPHARMA, INTERNAZIONALE ESPLOSIVI, MANGIAROTTI, POLVERIFICI BENDETTO COCCIUTI, PRAVISANI, SIPE NOBEL, SORLINI	Diniego ratezione del 29/10/1997	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Accolto parzialmente	10-giu-98	Accolto parzialmente
OPERATORI NEL SETTORE DEGLI ESPLOSIVI DA MINA- Rif. I239 Ricorrente: ITALESPLOSIVI SPA	Chiusura del 26/06/1997	Merito Appello Parte	Respinto	10-giu-98	Respinto

Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità

(Tutela della concorrenza)

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
OPERATORI NEL SETTORE DEGLI ESPLOSIVI DA MINA- Rif. I239 Ricorrente: SEI SOCIETÀ ESPLOSIVI INDUSTRIALI SPA	Chiusura del 26/06/1997	Sospensiva Merito	Respinta Respinto	15-ott-97 10-giu-98	Respinto
OPERATORI NEL SETTORE DEGLI ESPLOSIVI DA MINA- Rif. I239B Ricorrente: CHEDDITE ITALIA SPA E MANGIAROTTI SPA	Chiusura del 26/11/1998	Sospensiva	Accolta	17-mar-99	
OPERATORI NEL SETTORE DEGLI ESPLOSIVI DA MINA- Rif. I239B Ricorrente: DINAMITE DIPHARMA SPA ED ALTRI	Chiusura del 26/11/1998	Sospensiva	Accolta	03-mar-99	
OPERATORI NEL SETTORE DEGLI ESPLOSIVI DA MINA- Rif. I239B Ricorrente: INTERNAZIONALI ESPLOSIVI S.R.L.	Chiusura del 26/11/1998	Sospensiva	Accolta	17-mar-99	
OPERATORI NEL SETTORE DEGLI ESPLOSIVI DA MINA- Rif. I239B Ricorrente: ITALESPLOSIVI S.P.A.	Chiusura del 26/11/1998	Sospensiva	Respinta	03-mar-99	
OPERATORI NEL SETTORE DEGLI ESPLOSIVI DA MINA- Rif. I239B Ricorrente: POLVERIFICI BENEDETTO COCCIUTI	Chiusura del 26/11/1998	Sospensiva	Accolta	03-mar-99	
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI- Rif. I222 Ricorrente: ANDI TRENTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE DENTISTI ITALIANI	Chiusura del 27/09/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto		Respinto
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI- Rif. I222 Ricorrente: FEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI	Chiusura del 27/09/2000	Sospensiva Merito Appello Parte	Rinvio al merito Accolto parzialmente	21-giu-01	Accolto parzialmente
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI- Rif. I222 Ricorrente: ORDINE DEI MEDICI-CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI	Chiusura del 27/09/2000	Sospensiva Merito Appello Parte	Rinvio al merito Respinto	21-giu-01	Respinto
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI- Rif. I222 Ricorrente: ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	Chiusura del 27/09/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	21-giu-01	Respinto
OTIS-KONE ITALIA-SCHINDLER- Rif. A256 Ricorrente: CEAM SRL	Chiusura del 11/05/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Accolto	21-feb-01	Accolto
OTIS-KONE ITALIA-SCHINDLER- Rif. A256 Ricorrente: CEAM SRL	Modifiche a provvedimento del 19/01/2001				
OTIS-KONE ITALIA-SCHINDLER- Rif. A256 Ricorrente: CIOCCA SRL	Chiusura del 11/05/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Accolto	21-feb-01	Accolto
OTIS-KONE ITALIA-SCHINDLER- Rif. A256 Ricorrente: CIOCCA SRL	Modifiche a provvedimento del 19/01/2001				
OTIS-KONE ITALIA-SCHINDLER- Rif. A256 Ricorrente: DALDOSS ELEVETRONIC SPA	Chiusura del 11/05/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Accolto	21-feb-01	Accolto
OTIS-KONE ITALIA-SCHINDLER- Rif. A256 Ricorrente: DALDOSS ELEVETRONICS SPA	Modifiche a provvedimento del 19/01/2001				

Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità

(Tutela della concorrenza)

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
OTIS-KONE ITALIA-SCHINDLER- Rif. A256 Ricorrente: ELEVAT ASCENSORI SRL	Chiusura del 11/05/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Accolto	21-feb-01	Accolto
OTIS-KONE ITALIA-SCHINDLER- Rif. A256 Ricorrente: KONE ITALIA SPA	Chiusura del 11/05/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Accolto	21-feb-01	Accolto
OTIS-KONE ITALIA-SCHINDLER- Rif. A256 Ricorrente: KONE ITALIA S.P.A.	Modifiche a provvedimento del 19/01/2001				
OTIS-KONE ITALIA-SCHINDLER- Rif. A256 Ricorrente: LENZI AG SPA	Chiusura del 11/05/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Accolto	21-feb-01	Accolto
OTIS-KONE ITALIA-SCHINDLER- Rif. A256 Ricorrente: MARIO E PAOLO BOSISIO SRL	Chiusura del 11/05/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Accolto	21-feb-01	Accolto
OTIS-KONE ITALIA-SCHINDLER- Rif. A256 Ricorrente: MASPERO ELEVATORI	Chiusura del 11/05/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Accolto	21-feb-01	Accolto
OTIS-KONE ITALIA-SCHINDLER- Rif. A256 Ricorrente: OTIS SPA	Chiusura del 11/05/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Accolto	21-feb-01	Accolto
OTIS-KONE ITALIA-SCHINDLER- Rif. A256 Ricorrente: OTIS SPA	Modifiche a provvedimento del 19/01/2001				
OTIS-KONE ITALIA-SCHINDLER- Rif. A256 Ricorrente: PARAVIA ASCENSORI SPA	Chiusura del 11/05/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Accolto	21-feb-01	Accolto
OTIS-KONE ITALIA-SCHINDLER- Rif. A256 Ricorrente: SCHINDLER S.P.A.	Chiusura del 11/05/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Accolto	21-feb-01	Accolto
O.N.I.+ALTRI/CANTIERI DEL MEDITERRANEO- Rif. A298 Ricorrente: CANTIERI DEL MEDITERRANEO SPA	Chiusura del 14/11/2002				
PELLEGRINI/CONSIP- Rif. I463 Ricorrente: DAY RISTOSERVICE SRL	Chiusura del 13/06/2002	Sospensiva Merito	Accolta parzialmente Accolto parzialmente	01-ott-02 10-mar-03	Accolto parzialmente
PELLEGRINI/CONSIP- Rif. I463 Ricorrente: FEDERAZIONE ITALIANA PUBBLICI ESERCIZI (FIPE), CANTIANA S.R.L.	Avvio del 27/06/2001	Sospensiva	Rinvio al merito		
PELLEGRINI/CONSIP- Rif. I463 Ricorrente: GEMEAZ CUSIN SRL	Chiusura del 13/06/2002	Sospensiva Merito	Accolta parzialmente Accolto parzialmente	01-ott-02 10-mar-03	Accolto parzialmente
PELLEGRINI/CONSIP- Rif. I463 Ricorrente: LA CASCINA SCARL	Chiusura del 13/06/2002	Sospensiva Merito	Accolta parzialmente Accolto parzialmente	01-feb-01 10-mar-03	Accolto parzialmente
PELLEGRINI/CONSIP- Rif. I463 Ricorrente: QUI! TICKET SERVICE SPA	Chiusura del 13/06/2002	Sospensiva Merito	Accolta parzialmente Accolto parzialmente	01-ott-02 10-mar-03	Accolto parzialmente
PELLEGRINI/CONSIP- Rif. I463 Ricorrente: RISTOCHEF SPA	Chiusura del 13/06/2002	Sospensiva Merito	Accolta parzialmente Accolto parzialmente	01-ott-02 10-mar-03	Accolto parzialmente
PELLEGRINI/CONSIP- Rif. I463 Ricorrente: RISTOMAT SRL	Chiusura del 13/06/2002	Sospensiva Merito	Accolta parzialmente Accolto parzialmente	01-ott-02 10-mar-03	Accolto parzialmente
PELLEGRINI/CONSIP- Rif. I463 Ricorrente: SAGIFI SPA	Chiusura del 13/06/2002	Sospensiva Merito	Accolta parzialmente Accolto parzialmente	01-ott-02 10-mar-03	Accolto parzialmente
PELLEGRINI/CONSIP- Rif. I463 Ricorrente: SODEXHO PASS SRL	Chiusura del 13/06/2002	Sospensiva Merito	Accolta parzialmente Accolto parzialmente	01-ott-02 10-mar-03	Accolto parzialmente

Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità

(Tutela della concorrenza)

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
PEPSICO FOODS AND BEVERAGES INTERNATIONAL-IBG SUD/COCA COLA ITALIA- Rif. A224 Ricorrente: COCA COLA ITALIA SRL, COCA COLA BEVANDE ITALIA SPA, COCA COLA EXPORT CORPORATION	Chiusura del 07/12/1999	Merito Appello Parte	Respinto Respinto	11-dic-00 19-lug-02	Respinto
PEPSICO FOODS AND BEVERAGES INTERNATIONAL-IBG SUD/COCA COLA ITALIA- Rif. A224 Ricorrente: SOCIB SPA, SOSIB INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL	Chiusura del 07/12/1999	Sospensiva Merito	Respinta Respinto	08-mar-00 11-dic-00	Respinto
PRIVATIZZAZIONE SEAT- Rif. I300 Ricorrente: SEAT SPA	Chiusura del 14/05/1998	Sospensiva	Respinta	21-ott-98	
PRIVATIZZAZIONE SEAT- Rif. I300 Ricorrente: S.P.A. PAGINE ITALIA	Avvio del 29/10/1997	Sospensiva	Respinta	18-feb-98	
PRODUTTORI DI VETRO CAVO- Rif. I201 Ricorrente: AVIR SPA _AZ.VETRERIE INDUSTRIALI RICCIARDI	Chiusura del 12/06/1997	Sospensiva Merito	Accolta parzialmente Accolto parzialmente	22-ott-97 14-gen-00	Accolto parzialmente
PRODUTTORI DI VETRO CAVO- Rif. I201 Ricorrente: BORMIOLI ROCCO E FIGLIO SPA	Chiusura del 12/06/1997	Sospensiva Merito	Accolta parzialmente Accolto parzialmente	22-ott-97 14-gen-00	Accolto parzialmente
PRODUTTORI DI VETRO CAVO- Rif. I201 Ricorrente: VETRERIE ITALIANE VETRI SPA	Chiusura del 12/06/1997	Sospensiva Merito	Accolta parzialmente Accolto parzialmente	22-ott-97 14-gen-00	Accolto parzialmente
PRODUTTORI DI VETRO CAVO- Rif. I201 Ricorrente: ZIGNAGO VETRO SPA	Chiusura del 12/06/1997	Sospensiva Merito Appello	Accolta parzialmente Accolto parzialmente	22-ott-97 14-gen-00	Accolto parzialmente
PRO. CAL.- Rif. I32 Ricorrente: PRO.CAL. E ALTRI	Chiusura del 27/05/1992	Sospensiva Merito	Respinta Accolto parzialmente	26-ago-92 01-lug-93	Accolto parzialmente
PUBLIKOMPASS/SERVIZI EDITORIALI- Rif. A195 Ricorrente: EDISERVICE S.R.L.	Parere del 20/03/1997	Merito	Inammissibile	09-apr-01	Inammissibile
RAFFINERIA DI ROMA/FINA ITALIANA/ERG PETROLI/MONTESHELL- Rif. I124 Ricorrente: INTERNATIONAL BROKER S.R.L.	Proroga termini del 16/11/1995	Sospensiva	Respinta	10-gen-96	
RAFFINERIA DI ROMA/FINA ITALIANA/ERG PETROLI/MONTESHELL- Rif. I124 Ricorrente: INTERNATIONAL BROKER S.R.L.	Proroga termini del 26/10/1995	Sospensiva	Respinta	10-gen-96	
RAFFINERIA DI ROMA/FINA ITALIANA/ERG PETROLI/MONTESHELL- Rif. I124 Ricorrente: RAFFINERIA DI ROMA S.P.A. E ALTRI	Chiusura del 13/03/1996	Sospensiva Merito Appello Parte	Rinvio al merito Respinto Respinto	07-mar-97	Respinto
RAFFINERIA DI ROMA/SEMARPO- Rif. A93 Ricorrente: SEMARPO S.R.L.	Diniego accesso del 12/02/1996	Merito	Accolto	16-set-96	Accolto
RAI-CECCHI GORI COMMUNICATIONS- Rif. I299 Ricorrente: CECCHI GORI COMMUNICATIONS SPA	Chiusura del 03/12/1998	Sospensiva Merito Appello Parte	Rinvio al merito Respinto Respinto	06-mar-00 14-gen-02	Respinto
RAI-CECCHI GORI COMMUNICATIONS- Rif. I299 Ricorrente: RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.	Chiusura del 03/12/1998	Merito Appello Parte	Respinto Respinto	06-mar-00 14-gen-02	Respinto
RAI-CECCHI GORI COMMUNICATIONS- Rif. I299 Ricorrente: R.T.I. RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A.	Chiusura del 03/12/1998	Sospensiva Merito Appello Parte	Rinvio al merito Respinto Respinto	06-mar-00 14-gen-02	Respinto
RAI-MEDIASET-R.T.I.-MEDIATRADE- Rif. I283B Ricorrente: RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.	Chiusura del 10/12/1998	Merito Appello Autorità	Accolto Accolto	06-mar-00 05-mar-02	Respinto

Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità

(Tutela della concorrenza)

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
RAI-MEDIASET-R.T.I.-MEDIATRADE- Rif. I283B	Chiusura del 10/12/1998	Sospensiva	Rinvio al merito		Respinto
		Merito	Accolto	06-mar-00	
Ricorrente: R.T.I. RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A.		Appello Autorità	Accolto	05-mar-02	
RC AUTO- Rif. I377	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva	Rinvio al merito		Respinto
		Merito	Respinto	05-lug-01	
Ricorrente: ALLIANZ SUBALPINA SPA		Appello Parte	Respinto	23-apr-02	
RC AUTO- Rif. I377	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva	Rinvio al merito		Accolto parzialmente
		Merito	Respinto	05-lug-01	
Ricorrente: ASSICURAZIONI GENERALI SPA		Appello Parte	Accolto parzialmente	23-apr-02	
RC AUTO- Rif. I377	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva	Rinvio al merito		Accolto parzialmente
		Merito	Respinto	05-lug-01	
Ricorrente: ASSIMOCO SPA		Appello Parte	Accolto parzialmente	23-apr-02	
RC AUTO- Rif. I377	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva	Rinvio al merito		Accolto parzialmente
		Merito	Respinto	05-lug-01	
Ricorrente: ASSITALIA		Appello Parte	Accolto parzialmente	23-apr-02	
RC AUTO- Rif. I377	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva	Rinvio al merito		Accolto parzialmente
		Merito	Respinto	05-lug-01	
Ricorrente: AUGUSTA ASSICURAZIONI SPA		Appello Parte	Accolto parzialmente	23-apr-02	
RC AUTO- Rif. I377	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva	Rinvio al merito		Accolto parzialmente
		Merito	Respinto	05-lug-01	
Ricorrente: AXA ASSICURAZIONI SPA		Appello Parte	Accolto parzialmente	23-apr-02	
RC AUTO- Rif. I377	Chiusura del 31/07/2000	Ricorso per Cassazione			
Ricorrente: AXA ASSICURAZIONI SPA					
RC AUTO- Rif. I377	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva	Rinvio al merito		Accolto parzialmente
		Merito	Respinto	05-lug-01	
Ricorrente: BAYERISCHE ASSICURAZIONI SPA		Appello Parte	Accolto parzialmente	23-apr-02	
RC AUTO- Rif. I377	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva	Rinvio al merito		Accolto parzialmente
		Merito	Respinto	05-lug-01	
Ricorrente: B.N.C. ASSICURAZIONI SPA		Appello Parte	Accolto parzialmente	23-apr-02	
RC AUTO- Rif. I377	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva	Rinvio al merito		Accolto parzialmente
		Merito	Respinto	05-lug-01	
Ricorrente: COMMERCIAL UNION INSURANCE SPA		Appello Parte	Accolto parzialmente	23-apr-02	
RC AUTO- Rif. I377	Chiusura del 31/07/2000	Ricorso per Cassazione			
Ricorrente: COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOLSPA					
RC AUTO- Rif. I377	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva	Rinvio al merito		Accolto parzialmente
		Merito	Respinto	05-lug-01	
Ricorrente: COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL SPA		Appello Parte	Accolto parzialmente	23-apr-02	
RC AUTO- Rif. I377	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva	Rinvio al merito		Respinto
		Merito	Respinto	05-lug-01	
Ricorrente: FONDIARIA ASSICURAZIONI SPA		Appello Parte	Respinto	23-apr-02	
RC AUTO- Rif. I377	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva	Rinvio al merito		Accolto parzialmente
		Merito	Respinto	05-lug-01	
Ricorrente: F.A.T.A. ASSICURAZIONI SPA		Appello Parte	Accolto parzialmente	23-apr-02	
RC AUTO- Rif. I377	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva	Rinvio al merito		Respinto
		Merito	Respinto	05-lug-01	
Ricorrente: GAN ITALIA SPA		Appello Parte	Respinto	23-apr-02	
RC AUTO- Rif. I377	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva	Rinvio al merito		Respinto
		Merito	Respinto	05-lug-01	
Ricorrente: HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI SPA		Appello Parte	Respinto	23-apr-02	
RC AUTO- Rif. I377	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva	Rinvio al merito		Accolto parzialmente
		Merito	Respinto	05-lug-01	
Ricorrente: IL DUOMO ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA		Appello Parte	Accolto parzialmente	23-apr-02	
RC AUTO- Rif. I377	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva	Rinvio al merito		Accolto parzialmente
		Merito	Respinto	05-lug-01	
Ricorrente: ITALIANA ASSICURAZIONI SPA		Appello Parte	Accolto parzialmente	23-apr-02	
RC AUTO- Rif. I377	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva	Rinvio al merito		Accolto parzialmente
		Merito	Respinto	05-lug-01	
Ricorrente: ITAS		Appello Parte	Accolto parzialmente	23-apr-02	
RC AUTO- Rif. I377	Chiusura del 31/07/2000	Ricorso per Cassazione			
Ricorrente: LA FONDIARIA ASSICURAZIONI SPA					

Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità

(Tutela della concorrenza)

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
RC AUTO- Rif. I377	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva	Rinvio al merito		Accolto parzialmente
		Merito	Respinto	05-lug-01	
Ricorrente: LA NATIONALE COMPAGNIA ITALIANA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA		Appello Parte	Accolto parzialmente	23-apr-02	
RC AUTO- Rif. I377	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva	Rinvio al merito		Accolto parzialmente
		Merito	Respinto	05-lug-01	
Ricorrente: LA PIEMONTESE ASSICURAZIONI SPA		Appello Parte	Accolto parzialmente	23-apr-02	
RC AUTO- Rif. I377	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva	Rinvio al merito		Accolto parzialmente
		Merito	Respinto	05-lug-01	
Ricorrente: LLOYD ADRIATICO SPA		Appello Parte	Accolto parzialmente	23-apr-02	
RC AUTO- Rif. I377	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva	Rinvio al merito		Accolto parzialmente
		Merito	Respinto	05-lug-01	
Ricorrente: LLOYD ITALICO SPA		Appello Parte	Accolto parzialmente	23-apr-02	
RC AUTO- Rif. I377	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva	Rinvio al merito		Accolto parzialmente
		Merito	Respinto	05-lug-01	
Ricorrente: MAECI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA		Appello Parte	Accolto parzialmente	23-apr-02	
RC AUTO- Rif. I377	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva	Rinvio al merito		Accolto parzialmente
		Merito	Respinto	05-lug-01	
Ricorrente: MEDIOLANUM ASSICURAZIONI SPA		Appello Parte	Accolto parzialmente	23-apr-02	
RC AUTO- Rif. I377	Chiusura del 31/07/0200	Sospensiva	Rinvio al merito		Accolto parzialmente
		Merito	Respinto	05-lug-01	
Ricorrente: MEIE ASSICURAZIONI SPA		Appello Parte	Accolto parzialmente	23-apr-02	
RC AUTO- Rif. I377	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva	Rinvio al merito		Accolto parzialmente
		Merito	Respinto	05-lug-01	
Ricorrente: MILANO ASSICURAZIONI SPA		Appello Parte	Accolto parzialmente	23-apr-02	
RC AUTO- Rif. I377	Chiusura del 31/07/2000	Ricorso per Cassazione			
Ricorrente: MILANO ASSICURAZIONI SPA					
RC AUTO- Rif. I377	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva	Rinvio al merito		Accolto parzialmente
		Merito	Respinto	05-lug-01	
Ricorrente: NUOVA MAA ASSICURAZIONI SPA		Appello Parte	Accolto parzialmente	23-apr-02	
RC AUTO- Rif. I377	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva	Rinvio al merito		Accolto parzialmente
		Merito	Respinto	05-lug-01	
Ricorrente: NUOVA TIRRENA SPA		Appello Parte	Accolto parzialmente	23-apr-02	
RC AUTO- Rif. I377	Chiusura del 31/07/2000	Merito	Respinto	05-lug-01	Respinto
		Appello Parte	Respinto	23-apr-02	
Ricorrente: RC LOG SRL					
RC AUTO- Rif. I377	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva	Rinvio al merito		Respinto
		Merito	Respinto	05-lug-01	
Ricorrente: RIUNIONE ADRIATICA DI SECURTÀ RAS SPA		Appello Parte	Respinto	23-apr-02	
RC AUTO- Rif. I377	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva	Rinvio al merito		Accolto parzialmente
		Merito	Respinto	05-lug-01	
Ricorrente: ROYAL INTERNATIONAL INSURANCE HOLDINGS LTD		Appello Parte	Accolto parzialmente	23-apr-02	
RC AUTO- Rif. I377	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva	Rinvio al merito		Accolto parzialmente
		Merito	Respinto	05-lug-01	
Ricorrente: ROYAL & SUN ALLIANCE ASSICURAZIONI SUN INSURANCE OFFICE		Appello Parte	Accolto parzialmente	23-apr-02	
RC AUTO- Rif. I377	Chiusura del 31/07/2000	Ricorso per Cassazione			
Ricorrente: SAI SPA					
RC AUTO- Rif. I377	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva	Rinvio al merito		Accolto parzialmente
		Merito	Respinto	05-lug-01	
Ricorrente: SARA ASSICURAZIONI SPA		Appello Parte	Accolto parzialmente	23-apr-02	
RC AUTO- Rif. I377	Chiusura del 31/07/2000	Ricorso per Cassazione			
Ricorrente: SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI					
RC AUTO- Rif. I377	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva	Rinvio al merito		Accolto parzialmente
		Merito	Respinto	05-lug-01	
Ricorrente: SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI		Appello Parte	Accolto parzialmente	23-apr-02	
RC AUTO- Rif. I377	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva	Rinvio al merito		Accolto parzialmente
		Merito	Respinto	05-lug-01	
Ricorrente: S.A.I. SOCIETÀ ASSICURATRICE INDUSTRIALE SPA		Appello Parte	Accolto parzialmente	23-apr-02	

Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità

(Tutela della concorrenza)

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
RC AUTO- Rif. I377 Ricorrente: TORO ASSICURAZIONI SPA	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva Merito Appello Parte	Rinvio al merito Respinto Accolto parzialmente	05-lug-01 23-apr-02	Accolto parzialmente
RC AUTO- Rif. I377 Ricorrente: TORO ASSICURAZIONI SPA	Chiusura del 31/07/2000	Ricorso per Cassazione			
RC AUTO- Rif. I377 Ricorrente: VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva Merito Appello Parte	Rinvio al merito Respinto Accolto parzialmente	05-lug-01 23-apr-02	Accolto parzialmente
RC AUTO- Rif. I377 Ricorrente: WINTERTHUR ASSICURAZIONI SPA	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva Merito Appello Parte	Rinvio al merito Respinto Accolto parzialmente	05-lug-01 23-apr-02	Accolto parzialmente
RC AUTO- Rif. I377 Ricorrente: WINTERTHUR ASSICURAZIONI SPA					
RC AUTO- Rif. I377 Ricorrente: ZURIGO COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SA	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva Merito Appello Parte	Rinvio al merito Respinto Accolto parzialmente	05-lug-01 23-apr-02	Accolto parzialmente
RC AUTO- Rif. I377 Ricorrente: ZURIGO COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	Chiusura del 31/07/2000	Ricorso per Cassazione			
RISTRUTTURAZIONE RETE DISTRIBUTORI CARBURANTI- Rif. I53 Ricorrente: GRANDI RETI S.C.R.L.	Chiusura del 23/06/1993	Merito	Perento	09-mar-00	Perento
SELEA/ORDINE DEI FARMACISTI- Rif. I417 Ricorrente: FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI ITALIANI - F.O.F.I.	Chiusura del 14/02/2002				
SERVIER ITALIA-ISTITUTO FARMACO BIOLOGICO STRODER- Rif. I331 Ricorrente: SERVIER ITALIA SPA	Chiusura del 01/07/1999	Sospensiva	Accolta parzialmente	27-ott-99	
SIN.P.A.R.P.P.-S.C.E.S.I./AEM- Rif. A163B Ricorrente: SIN.P.A.R.P.P. SMIRCESI	Lettera del 20/11/1997	Sospensiva	Respinta	04-mar-98	
SISTEMA TELEFONIA CELLULARE GSM- Rif. A55 Ricorrente: SIP S.P.A.	Avvio del 23/06/1993	Sospensiva Appello Parte	Respinta Cancell. dal ruolo	20-ott-93	Cancell. dal ruolo
SISTEMA TELEFONIA CELLULARE GSM- Rif. A55 Ricorrente: SIP S.P.A.	Chiusura del 28/10/1993	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Cancell. dal ruolo		Cancell. dal ruolo
SNAI/UNIRE- Rif. A59 Ricorrente: UNIONE NAZIONALE PER L'INCREMENTO DELLE RAZZE EQUINE (U.N.I.R.E.)	Chiusura del 13/04/1995				
SNAM-TARIFFE DI VETTORIAMENTO- Rif. A221 Ricorrente: SNAM SPA	Chiusura del 25/02/1999	Sospensiva	Accolta	26-mag-99	
SOCIETA' PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI (IBAR/SEA)- Rif. A56 Ricorrente: S.E.A. (SOCIETA' PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTI)	Chiusura del 16/03/1994	Sospensiva	Accolta parzialmente	20-apr-94	
STREAM/TELEPIÙ- Rif. A274 Ricorrente: TELEPIÙ SPA	Chiusura del 14/06/2000	Sospensiva Merito Appello Parte	Rinuncia alla sosp. Respinto	11-set-01	Respinto
S.I.L.B./S.I.A.E.- Rif. A48 Ricorrente: EDIZIONI MUSICALI LUPETTO	Chiusura del 28/07/1995	Sospensiva Merito	Rinvio a D.D.D. Inammissibile	16-gen-98	Inammissibile
S.I.L.B./S.I.A.E.- Rif. A48 Ricorrente: SINDACATO ITALIANO LOCALI DA BALLO (S.I.L.B.)	Chiusura del 28/07/1995	Sospensiva Merito Appello Parte	Rinvio al merito Inammissibile	28-mar-02	Inammissibile

Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità

(Tutela della concorrenza)

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
S.I.L.B./S.I.A.E.- Rif. A48 Ricorrente: SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	Avvio del 13/09/1994	Merito	Improcedibile	10-giu-99	Improcedibile
TARIFFE AMMINISTRATORI CONDOMINI- Rif. I101 Ricorrente: ASSOC. NAZ. AMMINISTRATORI IMMOBILIARI (A.N.A.I), ASSOC. ITALIANA AMMINISTRATORI COND	Chiusura del 14/12/1994	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	 27-mar-96	Respinto
TARIFFE AMMINISTRATORI CONDOMINI- Rif. I101 Ricorrente: CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI	Chiusura del 14/12/1994				
TEKAL/ITALCEMENTI- Rif. A76 Ricorrente: ITALCEMENTI - FABBRICHE RIUNITE DI CEMENTO S.P.A.	Chiusura del 09/02/1995	Sospensiva Merito Appello Autorità	Accolta Accolto Accolto parzialmente	10-mag-95 23-set-96 14-mar-00	Accolto parzialmente
TELSYSTEM/SIP- Rif. A71 Ricorrente: TELECOM S.P.A.	Chiusura del 10/01/1995	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	08-mar-95 16-giu-95	
TIM-OMNITEL TARIFFE FISSO MOBILE- Rif. I372 Ricorrente: OMNITEL PRONTO ITALIA SPA	Chiusura del 28/09/1999	Sospensiva Merito Appello Parte	Rinvio al merito Respinto Accolto parzialmente	 31-mag-00 22-mar-01	Accolto parzialmente
TIM-OMNITEL TARIFFE FISSO MOBILE- Rif. I372 Ricorrente: OMNITEL PRONTO ITALIA SPA	Lettera del 07/09/2000				
TIM-OMNITEL TARIFFE FISSO MOBILE- Rif. I372 Ricorrente: TELECOM ITALIA MOBILE SPA	Chiusura del 28/09/1999	Sospensiva Merito Appello Parte	Rinvio al merito Respinto Accolto parzialmente	 31-mag-00 22-mar-01	Accolto parzialmente
TITANUS DISTRIBUZIONE/CINEMA 5- Rif. I109 Ricorrente: CINEMA5 S.P.A.	Chiusura del 14/03/1995				
TRASPORTI CASTELLETTI/F.S.- Rif. A279 Ricorrente: CASTELLETTI RAIL S.P.A.	Archiviazione del 27/11/2001				
TUBI DALMINE ILVA/GENERAL SIDER ITALIANA/ARVEDI TUBI ACCIAIO- Rif. I135 Ricorrente: ARVEDI TUBI ACCIAIO S.R.L.	Chiusura del 14/12/1995	Sospensiva	Respinta	28-feb-96	
TUBI DALMINE ILVA/GENERAL SIDER ITALIANA/ARVEDI TUBI ACCIAIO- Rif. I135 Ricorrente: GENERAL SIDER ITALIANA S.P.A.	Chiusura del 14/12/1995	Sospensiva	Respinta	28-feb-96	
TUBI DALMINE ILVA/GENERAL SIDER ITALIANA/ARVEDI TUBI ACCIAIO- Rif. I135 Ricorrente: ILVA S.P.A.	Chiusura del 14/12/1995	Sospensiva	Respinta	28-feb-96	

Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità

(Tutela della concorrenza)

Operazioni di concentrazione

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
CECCHI GORI/CINEMA ROMA E FIRENZE- Rif. C1737 Ricorrente: CECCHI GORI GROUP S.R.L. - FIN. MA.VI.	Chiusura del 26/01/1995	Sospensiva	Rinuncia agli atti		
CECCHI GORI/CINEMA ROMA E FIRENZE- Rif. C1737 Ricorrente: MULTI 91 S.R.L.	Chiusura del 26/01/1995	Sospensiva	Rinuncia agli atti		
CEMENSUD/CALCEMENTI JONICI- Rif. C337 Ricorrente: CEMENSUD S.P.A.	Chiusura del 27/05/1992	Sospensiva Merito	Rinuncia agli atti Improcedibile	 23-feb-94	Improcedibile
CIRIO/CENTRALE DEL LATTE DI ROMA- Rif. C2863 Ricorrente: USICONS	Chiusura del 23/10/1997	Sospensiva	Respinta	11-feb-98	
EDIZIONE HOLDING/AUTOSTRADE-CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE- Rif. C3818D Ricorrente: AUTOSTRADE SPA	Chiusura del 12/12/2002	Sospensiva	Rinvio al merito		
EDIZIONE HOLDING/AUTOSTRADE-CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE- Rif. C3818D Ricorrente: SOCIETÀ EDIZIONI HOLDING SPA	Chiusura del 12/12/2002	Sospensiva	Rinvio al merito		
ENEL-FRANCE TELECOM/NEW WIND- Rif. C4438 Ricorrente: CODACONS	Chiusura del 28/02/2001	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Inammissibile	 14-nov-01	Inammissibile
ENEL-FRANCE TELECOM/NEW WIND- Rif. C4438 Ricorrente: ENEL S.P.A.	Chiusura del 28/02/2001	Sospensiva Merito Appello Autorità	Rinvio al merito Accolto Accolto parzialmente	 14-nov-01 01-ott-02	Accolto parzialmente
ENI/ENIMONT- Rif. C90 Ricorrente: ENTE NAZIONALE IDROCARBURI E.N.I.	Chiusura del 10/07/1991	Sospensiva	Rinvio al merito		
FERROVIE DELLO STATO/SOGIN- Rif. C1159 Ricorrente: FEDERTRASPORTI - CONSORZIO ATAF	Chiusura del 20/12/1993	Merito	Respinto	12-ott-00	Respinto
FERROVIE DELLO STATO/SOGIN- Rif. C1159B Ricorrente: FERROVIE DELLO STATO	Lettera del 02/11/1994				
GRANAROLO/CENTRALE DEL LATTE DI VICENZA- Rif. C4502 Ricorrente: GRANAROLO S.P.A.	Chiusura del 24/05/2001	Merito	Rinuncia al ricorso	11-lug-02	Rinuncia al ricorso
GRUPPO CECCHI GORI/CINEMA DI FIRENZE- Rif. C3601 Ricorrente: CECCHI GORI CINEMA FIRENZE SRL, CECCHI GORI DISTRIBUZIONE SRL	Chiusura del 02/12/1999	Sospensiva Appello Autorità	Accolta Respinto	05-apr-00 07-lug-00	
GRUPPO CECCHI GORI/CINEMA MARCONI- Rif. C3742 Ricorrente: SAFIN CINEMATOGRAFICA SPA	Chiusura del 09/03/2000	Sospensiva	Accolta	05-lug-00	
HENKEL/LOCTITE- Rif. C2641B Ricorrente: HENKEL S.P.A.	Chiusura del 13/12/2001	Sospensiva Merito Appello Autorità	Rinvio al merito Accolto parzialmente	 02-ago-02	Accolto parzialmente
ILVA/SIGMA TECNOLOGIE DI RIVESTIMENTO- Rif. C2119 Ricorrente: ILVA S.P.A.	Chiusura del 04/10/1995				
IRITECNA/ITALSTAT- Rif. C245 Ricorrente: CESIR S.R.L.	Non avvio del 04/12/1991				

Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità

(Tutela della concorrenza)

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
ITALGAS SUD/MERIDIONALI ACQUE- Rif. C1332 Ricorrente: ITALGAS S.P.A.	Chiusura del 18/05/1994	Merito	Respinto	27-giu-01	Respinto
ITALTEL/MISTEL- Rif. C573 Ricorrente: STET SOC. FINANZIARIA TELEFONICA E ITALTEL-SIT S.P.A. E ALTRI	Chiusura del 10/12/1992	Merito Appello Autorità	Accolto Respinto	05-mag-94 08-apr-00	Accolto
PARMALAT/EUROLAT- Rif. C3460B Ricorrente: GRANAROLO SPA	Chiusura del 27/07/1999	Sospensiva	Respinta	01-dic-99	
PARMALAT/EUROLAT- Rif. C3460B Ricorrente: PARMALAT SPA	Avvio del 27/07/1999,	Chiusura del 27/07/1	Sospensiva	Respinta	17-nov-99
RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA/EMITTENTI PRIVATE- Rif. C3076 Ricorrente: RAI	Chiusura del 17/12/1998	Merito Appello Parte	Respinto Accolto parzialmente	18-ott-00 24-mag-02	Accolto parzialmente
RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA/VARI IMPIANTI RADIOFONICI- Rif. C3180 Ricorrente: RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	Chiusura del 24/11/1999	Merito Appello Parte	Respinto Accolto parzialmente	18-ott-00 24-mag-02	Accolto parzialmente
SAI – SOCIETÀ ASSICURATRICE INDUSTRIALE/LA FONDIARIA ASSICURAZIONI- Rif. C5422B Ricorrente: LA FONDIARIA ASSICURAZIONI SPA	Avvio del 10/10/2002	Sospensiva	Rinvio al merito		
SAI – SOCIETÀ ASSICURATRICE INDUSTRIALE/LA FONDIARIA ASSICURAZIONI- Rif. C5422B Ricorrente: MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA	Avvio del 10/10/2002	Sospensiva	Rinvio al merito		
SAI – SOCIETÀ ASSICURATRICE INDUSTRIALE/LA FONDIARIA ASSICURAZIONI- Rif. C5422B Ricorrente: PREMAFIN FINANZIARIA SPA	Chiusura del 17/12/2002				
SAI – SOCIETÀ ASSICURATRICE INDUSTRIALE/LA FONDIARIA ASSICURAZIONI- Rif. C5422B Ricorrente: SAI SPA	Avvio del 10/10/2002	Sospensiva	Rinvio al merito		
SAN NICOLA-ISFINA-MAYR-MELNHOF KARTON/RENO DEMEDICI- Rif. C2958 Ricorrente: PAOLO COVRE	Non avvio del 18/12/1997	Merito	Inammissibile	15-ott-98	Inammissibile
SEAT PAGINE GIALLE/CECCHI GORI COMMUNICATIONS- Rif. C4158 Ricorrente: CODACONS	Chiusura del 23/01/2001	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Inammissibile	07-set-01	Inammissibile
SEAT PAGINE GIALLE/CECCHI GORI COMMUNICATIONS- Rif. C4158 Ricorrente: RETE A S.R.L.	Chiusura del 23/01/2001	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Inammissibile	07-set-01	Inammissibile
SIO/PERGINE- Rif. C1115 Ricorrente: SIO S.R.L.	Avvio del 04/10/1993	Sospensiva Appello Autorità Merito Appello Autorità	Accolta Accolto Improcedibile Improcedibile	15-dic-93 22-apr-94 24-ott-94 20-feb-02	Improcedibile
SIO/PERGINE- Rif. C1115 Ricorrente: SIO S.R.L.	Chiusura del 01/12/1993	Sospensiva Merito Appello Autorità	Rinvio al merito Accolto Respinto	24-ott-94 20-feb-02	Accolto
SITA/ VIAGGI E TURISMO MAROZZI- Rif. C5023 Ricorrente: ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE S.P.A.	Diniego accesso del 30/07/2002	Merito	Respinto	11-feb-03	Respinto
SNAI SERVIZI-SAN SIRO/TRENNO- Rif. C2309 Ricorrente: AGENZIA IPPICA FLEMING DI DELL'OCA MARIARITA & C. SNC ED ALTRI	Chiusura del 30/05/1996	Sospensiva	Respinta	20-nov-96	Rinuncia agli atti

Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità

(Tutela della concorrenza)

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
SOCIETÀ ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI-S.E.C.I.- CO.PRO.B.- FINBIETICOLA/ERIDANIA- Rif. C5151 Ricorrente: SOCIETÀ FONDIARIA INDUSTRIALE ROMAGNOLA S.F.I.R. S.P.A.	Chiusura del 01/08/2002	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Inammissibile		Inammissibile
SOMAREF/AGNESI- Rif. C2963 Ricorrente: FONDAZIONE VINCENZO AGNESI	Lettera del 30/11/1999	Merito Appello Parte	Respinto Respinto	25-mar-00 22-gen-01	Respinto
TELECOM ITALIA/SEAT PAGINE GIALLE- Rif. C3932 Ricorrente: PAGINE ITALIA SPA	Chiusura del 27/07/2000	Sospensiva Merito Appello Parte	Rinviata a D.D.D. Inammissibile	26-set-01	Inammissibile
TELECOM ITALIA/SEAT PAGINE GIALLE- Rif. C3932 Ricorrente: PDM POZZONI DIRECT MARKETING SRL	Chiusura del 27/07/2000				
TELESPAZIO-AGENZIA SPAZIALE ITALIANA/E-GEOS- Rif. C4410 Ricorrente: ASSOCIAZIONE ITALIANA PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'AEROSPAZIO (AIPAS)	Non avvio del 26/02/2001	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Inammissibile	27-gen-03	

Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità

(Tutela della concorrenza)

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
Indagini conoscitive					
SETTORE DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI- Rif. IC15 Ricorrente: CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DI ROMA	Avvio del 01/12/1994	Sospensiva	Respinta	15-mar-95	
SETTORE DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI- Rif. IC15 Ricorrente: UNIONE NAZIONALE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI	Diniego accesso del 21/12/1995	Merito	Respinto	16-set-96	Respinto
SETTORE DELLA RADIOTELEFONIA MOBILE CELLULARE- Rif. IC3 Ricorrente: STET S.P.A. FINANZIARIA TELEFONICA	Avvio del 04/11/1992	Sospensiva	Respinta	20-gen-93	

SEZIONE I.b

ELENCO COMPLETO DELLE DECISIONI

(gennaio 2002 - marzo 2003)

In questa sezione è riportato, per l'attività svolta in materia di concorrenza (legge 10 ottobre 1990, n. 287, Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), l'indice completo delle decisioni e atti resi pubblici dall'Autorità nel periodo oggetto della Relazione (gennaio 2002 - marzo 2003).

L'elenco dei casi, ordinato per fattispecie e alfabeticamente secondo la denominazione del procedimento, consente di rintracciare facilmente gli estremi di pubblicazione di ogni provvedimento o atto relativo ai casi illustrati nel testo della Relazione.

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

(gennaio 2002 - marzo 2003)

Procedimento			**Provvedimento**			
caso		esito	tipo	data	numero	bollettino
I	AGEA-A.M.G.A.-AMI-AZIENDA MULTISERVIZI IMOLESE-A.R.E.A.-AZIENDA RAVENNATE ENERGIA AMBIENTE-ASM ROVIGO-ASPES MULTISERVIZI-AURA SPA-CIS-SEABO SPA-SOCIETÀ GAS RIMINI /EOS ENERGIA - Rif. I486	Non violazione	Non avvio istruttoria	15-mag-02	10741	20/02
I	AGIPPETROLI CAMFIN/CAM PETROLI - Rif. I521	Non violazione	Non avvio istruttoria	27-giu-02	10905	26/02
I	AGIPPETROLI-ANISA CONFCOMMERCIO-FEGICA CISL - Rif. I534	Non violazione	Non avvio istruttoria	27-nov-02	11439	48/02
I	ANONIMA PETROLI ITALIANA-FAIB CONFESERCENTI-FEGICA CISL - Rif. I536	Non violazione	Non avvio istruttoria	27-nov-02	11441	48/02
I	ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA/GAS INTENSIVE - Rif. I529	Non violazione	Non avvio istruttoria	19-set-02	11207	38/02
15	ASSOVIAGGI/ALITALIA - Rif. A291B	Violazione art. 15 co. 2	Avvio istruttoria	27-mar-02	10578	13/02
			Proroga dei termini	13-giu-02	10830	24/02
			Chiusura istruttoria	18-lug-02	10981	29/02
I	AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE-PETROLIERI - Rif. I474	Violazione art. 2	Avvio istruttoria	30-mag-01	9576	22/01
			Ampliamento istruttoria	15-nov-01	10116	46/01
			Ampliamento istruttoria	06-giu-02	10804	23/02
			Proroga dei termini	06-giu-02	10804	23/02
			Proroga dei termini	10-ott-02	11285	41/02
			Chiusura istruttoria	20-feb-03	11726	8/03
I	BAYER/ RECKITT BENCKISER ITALIA - Rif. I512	Non violazione	Non avvio istruttoria	31-gen-02	10383	5/02
I	BAYER-FORT DODGE ANIMAL HEALTH - Rif. I519	Non violazione	Non avvio istruttoria	04-lug-02	10932	27/02
82	BLUGAS-SNAM - Rif. A329	Violazione art. 82_CE	Avvio istruttoria	25-ott-01	10056	43/01
			Altro	14-mar-02	10539	11/02
			Chiusura istruttoria	21-nov-02	11421	47/02
I	CAM TECNOLOGIE-AGIPPETROLI - Rif. I537	Non violazione	Non avvio istruttoria	05-dic-02	11495	49/02
I	CARGEST-COOPERATIVE E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA - Rif. I548	Non violazione	Non avvio istruttoria	20-mar-03	11817	12/03
I	CARTE DI CREDITO - Rif. I452	Non violazione	Avvio istruttoria	07-feb-01	9191	5/01
			Proroga dei termini	24-gen-02	10353	4/02
			Chiusura istruttoria	27-giu-02	10904	26/02
I	CATTOLICA DI ASSICURAZIONE/BANCA POPOLARE DI BARI - Rif. I511	Non violazione	Non avvio istruttoria	22-ago-02	11121	33-34/02
I	COMMERCIAL UNION VITA-BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA - Rif. I540	Non violazione	Non avvio istruttoria	20-dic-02	11529	51-52/02
I	COMPAGNIE AEREE-FUEL CHARGE - Rif. I446	Violazione art. 2	Avvio istruttoria	14-dic-00	8985	49/00
			Ampliamento istruttoria	10-mag-01	9496	19/01
			Proroga dei termini	18-ott-01	10032	42/01
			Proroga dei termini	21-mar-02	10555	12/02
			Proroga dei termini	23-mag-02	10772	21/02
			Chiusura istruttoria	01-ago-02	11038	31/02
I	CONSORZIO BIOLOGICO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - Rif. I500	Non violazione	Non avvio istruttoria	14-feb-02	10419	7/02
A	DIANO/TOURIST FERRY BOAT-CARONTE SHIPPING-NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA - Rif. A267	Violazione art. 3	Avvio istruttoria	07-dic-00	8962	49/00
			Proroga dei termini	08-nov-01	10100	45/01
			Proroga dei termini	24-gen-02	10352	4/02
			Chiusura istruttoria	17-apr-02	10650	16/02
I	ENEL PRODUZIONE-FIN.FER./ALPE ADRIA ENERGIA – Rif. I551	Non violazione	Non avvio istruttoria	27-mar-03	11837	13/03
I	ERG PETROLI/KUWAIT PETROLEUM ITALIA - Rif. I526	Non violazione	Non avvio istruttoria	18-lug-02	10993	29/02
I	ESSO ITALIANA-ABIBES - Rif. I549	Non violazione	Non avvio istruttoria	20-mar-03	11818	12/03
I	ESSO-FAIB CONFESERCENTI-FEGICA CISL - Rif. I535	Non violazione	Non avvio istruttoria	27-nov-02	11440	48/02

Segue: Intese e Abuso di posizione dominante

(gennaio 2002 - marzo 2003)

Procedimento			**Provvedimento**			
caso		esito	tipo	data	numero	bollettino
82	INTERNATIONAL MAIL EXPRESS ITALY/POSTE ITALIANE - Rif. A299	Violazione art. 82_CE	Avvio istruttoria	04-apr-01	9374	14/01
			Proroga dei termini	13-dic-01	10205	50/01
			Proroga dei termini	21-feb-02	10436	8/02
			Chiusura istruttoria	23-mag-02	10763	21/02
I	LA RINASCENTE-BENNET- GRUPPO PAM- SEFIM /SOCIETÀ CONSORTILE INTERMEDIA 90 - Rif. I498	Non violazione	Non avvio istruttoria	15-mag-02	10742	20/02
I	LIQUIGAS-ELF GAS ITALIANA-ULTRAGAS - Rif. I544	Non violazione	Non avvio istruttoria	13-mar-03	11796	11/03
I	LIQUIGAS-ELF GAS ITALIANA/FOLIGNO GAS - Rif. I546	Non violazione	Non avvio istruttoria	13-mar-03	11798	11/03
I	LIQUIGAS-ELFGAS ITALIANA/MONTEMARCIANO GAS - Rif. I545	Non violazione	Non avvio istruttoria	13-mar-03	11797	11/03
I	NEWCO/CONCESSIONARIE VOLKSWAGEN - Rif. I516	Non violazione	Non avvio istruttoria	13-giu-02	10832	24/02
I/4	NOKIA ITALIA/MARCONI MOBILE-OTE - Rif. I437	Violazione art. 2, Deroga concessa per 30 mesi	Avvio istruttoria	15-feb-01	9218	7/01
			Proroga dei termini	18-ott-01	10031	42/01
			Proroga dei termini	20-dic-01	10246	51-52/01
			Chiusura istruttoria	28-mar-02	10596	13/02
I	NUOVO STATUTO ASSIREVI - Rif. I464	Non violazione	Non avvio istruttoria	02-mag-02	10694	18/02
A	O.N.I.+ALTRI/CANTIERI DEL MEDITERRANEO - Rif. A298	Violazione art. 3	Avvio istruttoria	24-mag-01	9552	21/01
			Proroga dei termini	07-mar-02	10488	10/02
			Proroga dei termini	18-lug-02	10984	29/02
			Chiusura istruttoria	14-nov-02	11404	46/02
I	PELLEGRINI/CONSIP - Rif. I463	Violazione art. 2	Avvio istruttoria	27-giu-01	9695	26/01
			Chiusura istruttoria	13-giu-02	10831	24/02
I/4	POSTE ITALIANE-S.D.A. EXPRESS COURIER-BARTOLINI/CONSORZIO LOGISTICA PACCHI - Rif. I450	Non violazione	Avvio istruttoria	08-mar-01	9286	10/01
			Proroga dei termini	31-ott-01	10079	44/01
			Proroga dei termini	17-apr-02	10651	16/02
			Proroga dei termini	06-giu-02	10803	23/02
			Proroga dei termini	12-set-02	11198	37/02
			Chiusura istruttoria	20-dic-02	11528	51-52/02
I/4	SAGIT-CONTRATTI VENDITA E DISTRIBUZIONE DEL GELATO - Rif. I487	Non violazione	Avvio istruttoria	31-ott-01	10080	44/01
			Proroga dei termini	04-lug-02	10931	27/02
			Chiusura istruttoria	30-gen-03	11662	5/03
I	SELEA/ORDINE DEI FARMACISTI - Rif. I417	Violazione art. 2	Avvio istruttoria	12-lug-00	8478	28/00
			Ampliamento istruttoria	04-apr-01	9376	14/01
			Proroga dei termini	04-apr-01	9376	14/01
			Ampliamento istruttoria	21-giu-01	9671	25/01
			Chiusura istruttoria	14-feb-02	10418	8/02
			Rettifica sanzioni	21-mar-02	10554	12/02
I	SELEX-ESSELUNGA-AGORA' - Rif. I513	Non violazione	Non avvio istruttoria	27-nov-02	11438	48/02
I	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE/BANCA POPOLARE DI CIVIDALE - Rif. I527	Non violazione	Non avvio istruttoria	19-set-02	11206	38/02
I	TAMOIL PETROLI/AGIPPETROLI - Rif. I504	Non violazione	Non avvio istruttoria	07-mar-02	10504	10/02
I	TICKETONE/PROMOTORI - Rif. I505	Non violazione	Non avvio istruttoria	14-mar-02	10540	11/02
I	TNT MAIL ITALIA-POSTE ITALIANE - Rif. I508	Non violazione	Non avvio istruttoria	20-giu-02	10871	25/02
I	UNICALCESTRUZZI-CALCESTRUZZI - Rif. I525	Non violazione	Non avvio istruttoria	01-ago-02	11039	31/02
I	VARIAZIONE DI PREZZO DI ALCUNE MARCHE DI TABACCHI - Rif. I479	Violazione art. 2 lett. a,b	Avvio istruttoria	14-giu-01	9641	24/01
			Ampliamento istruttoria	29-nov-01	10160	48/01
			Proroga dei termini	29-nov-01	10160	48/01
			Proroga dei termini	17-ott-02	11306	42/02
			Proroga dei termini	26-feb-03	11751	9/03
			Chiusura istruttoria	13-mar-03	11795	11/03
I/4	VENDITA DIRITTI TELEVISIVI - Rif. I362B	Deroga concessa per 36 mesi	Chiusura istruttoria	18-lug-02	10985	29/02

Segue: Intese e Abuso di posizione dominante

(gennaio 2002 - marzo 2003)

Procedimento			**Provvedimento**			
caso		esito	tipo	data	numero	bollettino

in corso al 31-mar-03

I	ALITALIA/VOLARE - Rif. I532	Avvio istruttoria	24-ott-02	11330	43/02
		Proroga dei termini	06-feb-03	11685	6/03
A	AVIAPARTNER/SOCIETA' AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA - Rif. A303	Avvio istruttoria	20-giu-02	10870	25/02
		Proroga dei termini	09-gen-03	11573	1-2/03
I/A	COMPASS GROUP ITALIA/AUTOGRILL-RISTOP - Rif. I523	Avvio istruttoria	05-set-02	11172	35-36/02
82	ENEL TRADE-CLIENTI IDONEI - Rif. A333	Avvio istruttoria	07-mar-02	10489	10/02
		Proroga dei termini	07-nov-02	11381	45/02
I/A	TEST DIAGNOSTICI PER DIABETE - Rif. I461	Avvio istruttoria	12-apr-01	9401	15/01
		Proroga dei termini	07-mar-02	10503	10/02
		Proroga dei termini	17-ott-02	11305	42/02
		Proroga dei termini	16-gen-03	11602	3/03

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

(gennaio 2002 - marzo 2003)

Procedimento		**Provvedimento**			
caso	Esito	tipo	data	numero	bollettino
2014011 ONTARIO/VISIBLE GENETICS - Rif. C5463	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	26-set-02	11239	39/02
21 INVESTIMENTI/TRUDI - Rif. C5300	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-giu-02	10894	25/02
3M /RAMI DI AZIENDA DI POLYMER MANUFACTURING E DI POLYMER ENGINEERING - Rif. C5416	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	05-dic-02	11476	49/02
3M CANADA COMPANY/ADVANCED INFORMATION TECHNOLOGIES - Rif. C5337	Non applicabilità della legge	Non luogo a provvedere	11-lug-02	10963	28/02
3M/CORNING PRECISION LENS - Rif. C5590	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	05-dic-02	11481	49/02
A.G.S.M. VERONA/RAMO DI AZIENDA DI ENEL DISTRIBUZIONE - Rif. C5577	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-nov-02	11460	48/02
A.S.M. BRESCIA/METANIZZAZIONE MERIDIONALE - Rif. C5010	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	17-gen-02	10331	3/02
A.S.M. BRESCIA-METANIZZAZIONE MERIDIONALE-DI VINCENZO DINO & C.-S.M. SUD-CON.I.V. SERVIZI ED ECOLOGIA/ABRUZZOENERGIA - Rif. C5011	Non applicabilità della legge	Non luogo a provvedere	17-gen-02	10332	3/02[1]
A.S.P.I.C.A./WASTE ITALIA - Rif. C5700	Non applicabilità della legge	Non luogo a provvedere	13-mar-03	11799	11/03
AB ELECTROLUX/DIAMANT BOART INTERNATIONAL - Rif. C5239	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	30-mag-02	10788	22/02[2]
ABACUS ELECTRONICS HOLDINGS/DISWAY - Rif. C5331	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	11-lug-02	10958	28/02
ABB CREDIT HOLDING/XEROX NOLEGGI - Rif. C5179	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	17-apr-02	10656	16/02
ABBOTT LABORATORIES/BIOCOMPATIBLES INTERNATIONAL - Rif. C5195	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	24-apr-02	10676	17/02
ACCENTURE HR SERVICE INTERNATIONAL/TELE PAYROLL SERVICE - Rif. C5721	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	13-feb-03	11708	7/03
ACCENTURE/LAVORO E SERVIZI PREVIDENZA - Rif. C5629	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-dic-02	11552	51-52/02
ACCENTURE-ITS/ITNEXT - Rif. C5541	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	07-nov-02	11389	45/02
ACEA- HORIZON ENERGY DEVELOPMENT/MONTENERO ENERGIA - Rif. C5574	Non applicabilità della legge	Non luogo a provvedere	27-nov-02	11457	48/02
ACQUA MINERALE SAN BENEDETTO/ACQUA DI NEPI - Rif. C4997	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-gen-02	10301	1-2/02
ADECCO/JOBPILOT - Rif. C5161	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	04-apr-02	10624	14/02
AEM/ENERGHEIA - Rif. C5660	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	16-gen-03	11611	3/03
AEM/SIEMENS FACILITY MANAGEMENT & SERVICES - Rif. C5525	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	31-ott-02	11368	44/02
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI TORINO-GESTIONE SERVIZI INTEGRATI-AZIENDA SVILUPPO MULTISERVIZI/ EXE.GESI - Rif. C5211	Non applicabilità della legge	Non luogo a provvedere	02-mag-02	10705	18/02
AGIP PETROLI/RAMO D'AZIENDA DI BRIXIA FINANZIARIA - Rif. C5045	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	07-feb-02	10400	6/02
AGIP PETROLI/RAMO D'AZIENDA DI PETROLI 2000 - Rif. C5046	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	07-feb-02	10401	6/02
AGIP PETROLI/RAMO D'AZIENDA DI TURRIZIANI PETROLI - Rif. C5047	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	07-feb-02	10402	6/02
AGIP PETROLI/RAMO DI AZIENDA DI SACCOMANDI & MALAGOLI - Rif. C5172	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	17-apr-02	10653	16/02
AGIPPETROLI/BLACK OILS - Rif. C5389	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	08-ago-02	11089	32/02
AGIPPETROLI/BRIXIA FINANZIARIA - Rif. C5107	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	07-mar-02	10515	10/02
AGIPPETROLI/FRATELLI MAESTRI & C. - Rif. C5388	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	08-ago-02	11088	32/02
AGIPPETROLI/GESTIONE IMPIANTI AUTONOMI PETROLI - Rif. C5205	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	02-mag-02	10700	18/02

[1] Errata corrige nel Bollettino n.4/02

[2] Errata corrige nel Bollettino n.23/02

Segue: Operazioni di Concentrazione

(gennaio 2002 - marzo 2003)

Procedimento		**Provvedimento**			
caso	esito	Tipo	data	numero	bollettino
AGIPPETROLI/RAMO D'AZIENDA DI AUTOGAS MERIDIONALE - Rif. C5085	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	28-feb-02	10467	9/02
AGIPPETROLI/RAMO D'AZIENDA DI KERO SUD - Rif. C5095	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	07-mar-02	10507	10/02
AGIPPETROLI/RAMO D'AZIENDA DI SODIGAS - Rif. C5096	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	07-mar-02	10508	10/02
AGIPPETROLI/RAMO DI AZIENDA DI AVERSANA PETROLI - Rif. C5134	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-mar-02	10569	12/02
AGIPPETROLI/RAMO DI AZIENDA DI BASILE PETROLI - Rif. C5404	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	22-ago-02	11130	33-34/02
AGIPPETROLI/RAMO DI AZIENDA DI BRIXIA FINANZIARIA - Rif. C5678	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	23-gen-03	11634	4/03
AGIPPETROLI/RAMO DI AZIENDA DI ELIOS PETROLI - Rif. C5396	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	22-ago-02	11126	33-34/02
AGIPPETROLI/RAMO DI AZIENDA DI GOLDENGAS - Rif. C5136	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-mar-02	10582	13/02
AGIPPETROLI/RAMO DI AZIENDA DI I.P. SERVICE - Rif. C5598	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	12-dic-02	11505	50/02
AGIPPETROLI/RAMO DI AZIENDA DI ITALSUDMECCANICA - Rif. C5677	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	23-gen-03	11633	4/03
AGIPPETROLI/RAMO DI AZIENDA DI MARINI - Rif. C5675	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	23-gen-03	11631	4/03
AGIPPETROLI/RAMO DI AZIENDA DI SALLEMI CARBURANTI - Rif. C5398	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	22-ago-02	11128	33-34/02
AGIPPETROLI/RAMO DI AZIENDA DI SOCIETA' DI PERSONE - Rif. C5597	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	12-dic-02	11504	50/02
AGIPPETROLI/RAMO DI AZIENDA DI SOCIETA' DI PERSONE - Rif. C5679	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	23-gen-03	11635	4/03
AGIPPETROLI/RAMO DI AZIENDA DI SOCIETA'DI PERSONE - Rif. C5676	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	23-gen-03	11632	4/03
AGIPPETROLI/RAMO DI AZIENDA DI SOM - Rif. C5674	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	23-gen-03	11630	4/03
AGIPPETROLI/RAMO DI AZIENDA DI TIBERINA PETROLI TIBER - Rif. C5565	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-nov-02	11450	48/02
AGIPPETROLI/RAMO DI AZIENDA VIN.PE. - Rif. C5397	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	22-ago-02	11127	33-34/02
AGIPPETROLI/S.A.I.F. - Rif. C5206	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	02-mag-02	10701	18/02
AGIPPETROLI/S.O.M. - Rif. C5150	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	04-apr-02	10616	14/02
AGIPPETROLI/SPERATI ATTILIO E C. CARBURANTI E LUBRIFICANTI MILANO - Rif. C5108	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	07-mar-02	10516	10/02
AGIPPETROLI-CAMFIN/ATRIPLEX/CAM PETROLI - Rif. C5135	Non applicabilità della legge	Non luogo a provvedere	27-mar-02	10581	13/02
AIR BP ITALIA/RAMO D'AZIENDA DI ESSO ITALIANA - Rif. C5031	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	30-gen-02	10382	5/02
AIR LIQUIDE ITALIA/VENETA SALDATURA - Rif. C5727	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	13-feb-03	11713	7/03
AKZO NOBEL CHEMICALS/C.I.R.S. COMPAGNIA ITALIANA RICERCA E SVILUPPO - Rif. C5608	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	12-dic-02	11514	50/02
AKZO NOBEL/CROMPTON - Rif. C5342	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	18-lug-02	10992	29/02
ALBIS- GLOBAL VALUE SERVICES/RAMI DI AZIENDA DI EDISON ED EDISONTEL - Rif. C5614	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-dic-02	11538	51-52/02
ALENIA MARCONI SYSTEM/BRITISH AEROSPACE SYSTEMS COMBAT AND RADAR SYSTEMS - Rif. C4985	Non applicabilità della legge	Non luogo a provvedere	10-gen-02	10292	1-2/02
ALFIERI ASSOCIATED INVESTORS SERVICOS DE CONSULTORIA/ ARENA DISTRIBUTION - Rif. C5003	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-gen-02	10305	1-2/02
ALFIERI ASSOCIATED INVESTORS SERVICOS DE CONSULTORIA/INVEX - Rif. C5659	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	16-gen-03	11610	3/03
ALIMENTARI M2/RAMO DI AZIENDA DI SOCIETA' DI PERSONE - Rif. C5609	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-dic-02	11535	51-52/02

Segue: Operazioni di Concentrazione

(gennaio 2002 - marzo 2003)

Procedimento		**Provvedimento**			
caso	esito	tipo	data	numero	bollettino
ALLEANZA SALUTE ITALIA/FARMA.NET SCANDICCI - Rif. C5417	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	22-ago-02	11142	33-34/02
ALLIANZ CAPITAL PARTNERS/BARTEC COMPONENTE UND SYSTEMEN - Rif. C5241	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	30-mag-02	10789	22/02
ALPENOIL/RAMO DI AZIENDA DI GESTIONI COMMERCIALI - Rif. C5613	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-dic-02	11537	51-52/02
ALPITOUR/AC TOUR MINERVA - Rif. C5743	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	06-mar-03	11779	10/03
ALPITOUR/ALTAMAREA V&S COMPAGNIA ALBERGHIERA - Rif. C5755	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	13-mar-03	11800	11/03
ALPITOUR/VIAGGIDEA - Rif. C5506	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	31-ott-02	11365	44/02
AMI SEMICONDUCTOR BELGIUM/RAMO DI AZIENDA DI ALCATEL MICROELECTRONICS - Rif. C5338	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	11-lug-02	10964	28/02
AMIR/SOCIETÀ ITALIANA SERVIZI-SERVIZI CITTÀ - Rif. C5114	Non applicabilità della legge	Non luogo a provvedere	14-mar-02	10543	11/02
ANONIMA PETROLI ITALIANA/F. GAS - Rif. C5695	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	30-gen-03	11663	5/03
ANONIMA PETROLI ITALIANA/RAMO DI AZIENDA DI SOCIETA' DI PERSONE - Rif. C5705	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	06-feb-03	11689	6/03
API ANONIMA PETROLI ITALIANA/IMPRESA INDIVIDUALE - Rif. C5439	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	05-set-02	11186	35-36/02
APRICA/APRICA CONSULTING.IT - Rif. C5318	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	04-lug-02	10940	27/02
ARBEA/CONFALONIERI FRATELLI DI MARIO - Rif. C5661	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	16-gen-03	11612	3/03
ARCHIMEDE I/MEDIE STAZIONI - Rif. C5167	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	11-apr-02	10635	15/02
ARENA HOLDING/LA FARAONA-AGROTRADING - Rif. C5387	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	08-ago-02	11087	32/02
ARENA HOLDING/VARIE SOCIETA' - Rif. C5139	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-mar-02	10585	13/02
ARNOLDO MONDADORI EDITORE/MONDADORI SOLE 24 ORE - Rif. C5166	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	09-mag-02	10722	19/02
ARRIVA INTERNATIONAL/SAB AUTOSERVIZI - Rif. C5354	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	25-lug-02	11015	30/02
ASM BRESCIA/COMPAGNIA DEL GAS ALTOATESINA-COGAS - Rif. C5295	Non applicabilità della legge	Non luogo a provvedere	27-giu-02	10913	26/02
ASM BRESCIA/RAMO DI AZIENDA DI GADDA ANGELO & C. - Rif. C5419	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	22-ago-02	11144	33-34/02
ASPIAG ITALIA/IMPRESE INDIVIDUALI - Rif. C5133	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-mar-02	10568	12/02
ASPIAG SERVICE/IMPRESE INDIVIDUALI - Rif. C5004	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	17-gen-02	10329	3/02
ASPIAG SERVICE/RAMO DI AZIENDA DI IL GRANMERCANTE - Rif. C5655	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	09-gen-03	11593	1-2/03
ASPIAG SERVICE/RAMO DI AZIENDA DI PRADAMANO 2000 - Rif. C5498	Non applicabilità della legge	Non luogo a provvedere	17-ott-02	11310	42/02
ASPIAG SERVICE/RAMO DI AZIENDA DI SOCIETA' DI PERSONE - Rif. C5189	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	17-apr-02	10660	16/02
ASPIAG SERVICE/RAMO DI AZIENDA DI SUPERMERCATI SERRAMARINA - Rif. C5406	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	22-ago-02	11132	33-34/02
ASPIAG SERVICE/SOCIETA' DI PERSONE - Rif. C5215	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	09-mag-02	10725	19/02
ASPIAG SERVICE/SOCIETA' DI PERSONE - Rif. C5728	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-feb-03	11729	8/03
ASPIAG SERVICE/SOCIETA' DI PERSONE - Rif. C5729	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-feb-03	11729	8/03
ASPIAG SERVICE/SOCIETA' DI PERSONE - Rif. C5216	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	09-mag-02	10726	19/02
ASPIAG SERVICE/SUPERMERCATI GARDESANI - Rif. C5734	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-feb-03	11734	8/03

Segue: Operazioni di Concentrazione

(gennaio 2002 - marzo 2003)

Procedimento		**Provvedimento**			
caso	esito	Tipo	data	numero	bollettino
ATRIPLEX/KEROCOSMO PETROLI - Rif. C4989	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	17-apr-02	10652	16/02
AURELIA/EUROMODALE - Rif. C5436	Non applicabilità della legge	Non luogo a provvedere	05-set-02	11185	35-36/02
AURELIA/G & A - Rif. C5091	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	04-apr-02	10608	14/02
AURELIA/PITTALUGA SERVIZIO CONTAINERS - Rif. C5173	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	11-apr-02	10638	15/02
AUTOGRILL/ RISTOP - Rif. C5249	Concentrazione vietata	Avvio istruttoria	13-giu-02	10826	23/02
		Chiusura istruttoria	24-lug-02	10982	29/02
AUTOGRILL/RISTOP - Rif. C5249B	Concentrazione vietata	Avvio istruttoria	24-lug-02	10983	29/02
		Sospensione temporanea dell'operazione	24-lug-02	10983	29/02
		Chiusura istruttoria	05-set-02	11171	35-36/02
AVESTA POLARIT OYJ/RAMO DI AZIENDA DI THYSSEN KRUPP NIROSTA - Rif. C5731	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-feb-03	11732	8/03
AXA INVESTMENT MANAGERS PRIVATE EQUITY EUROPE/FRAMATOME CONNECTORS INTERNATIONAL - Rif. C5701	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	30-gen-03	11665	5/03
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO/RAMO DI AZIENDA DI BODY SPRING - Rif. C5773	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-mar-03	11823	12/03
B&C PRIVATSTIFTUNG/LENZIG - Rif. C5005	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-gen-02	10306	1-2/02
BA CAPITAL MANAGEMENT EUROPE II/ALFATHERM - Rif. C5546	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	14-nov-02	11405	46/02
BALFOUR BEATTY/ ABB DACOM - Rif. C4982	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-gen-02	10289	1-2/02
BANCA DI ROMA/BIPOP-CARIRE - Rif. C5196	Autorizzazione	Avvio istruttoria	27-giu-02	10869	24/02
		Chiusura istruttoria	05-set-02	11175	35-36/02
BANCA GENERALI/METZLER ITALIA SIM - Rif. C5470	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	03-ott-02	11258	40/02
BANCA INTESABCI/EPSILON ASSOCIATI SGR - Rif. C5020B	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	24-gen-02	10367	4/02
BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE/GRIFOGEST SGR - Rif. C5575	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-nov-02	11458	48/02
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA/SO.RI.T. - Rif. C5725B	Non applicabilità della legge	Non luogo a provvedere	20-feb-03	11728	8/03
BANCA POPOLARE DI LODI/ INVESTIMENTI IMMOBILIARI LOMBARDI - Rif. C5250	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	30-mag-02	10792	22/02
BANCA POPOLARE DI NOVARA-BANCA POPOLARE DI VERONA-BANCO S. GEMINIANO E S. PROSPERO/BANCA POPOLARE DI VERONA E NOVARA - Rif. C5164B	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	09-mag-02	10721	19/02
BANCA POPOLARE DI VICENZA/VICENZA LIFE - Rif. C4946	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-gen-02	10314	1-2/02
BANCO DE BRAZIL-DEUTSCHE BANK/ MAXBLUE AMERICAN HOLDINGS - Rif. C5098	Non applicabilità della legge	Non luogo a provvedere	28-feb-02	10473	9/02
BARILLA ALIMENTARE/GELIT - Rif. C5073	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-mar-02	10579	13/02
BARNSLEY HOLDING/VIZZAVI ITALIA - Rif. C5637	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	06-feb-03	11687	6/03
BASF/REGISTRAZIONE PRINCIPI ATTIVI DI BAYER CROPSCIENCE - Rif. C5709	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	06-feb-03	11692	6/03
BASF-FORTITECH/NEWCO - Rif. C5348	Non applicabilità della legge	Non luogo a provvedere	25-lug-02	11012	30/02
BELLCO/ SOLUDIA S.A. LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE - Rif. C5120	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	14-mar-02	10546	11/02
BENI STABILI/COMIT SERVICE - Rif. C5662	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	16-gen-03	11613	3/03
BENI STABILI-TELECOM ITALIA/ IM.SER. - Rif. C5332	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	11-lug-02	10959	28/02
BENI STABILI-TELECOM ITALIA/ IM.SER. - Rif. C5333	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	11-lug-02	10960	28/02
BESTMEAT/MOKSEL - Rif. C5652	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	09-gen-03	11592	1-2/03

Segue: Operazioni di Concentrazione

(gennaio 2002 - marzo 2003)

Procedimento		Provvedimento			
caso	esito	tipo	data	numero	bollettino
BIOS/SNIA - Rif. C5076	Non applicabilità della legge	Non luogo a provvedere	07-feb-02	10410	6/02
BITOLEA CHIMICA ECOLOGICA/GIUSEPPE CAMBIAGHI - Rif. C5276	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	13-giu-02	10847	24/02
◆ BKW FMB ENERGIE/ELECTRA ITALIA - Rif. C5301	Violazione art. 19 co. 2	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria Non avvio istruttoria	27-giu-02 26-set-02 26-set-02	10916 11230 11230	26/02 39/02 39/02
BLOCKBUSTER VIDEO ITALY/BLOCKBUSTER ITALIA - Rif. C5560	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-nov-02	11446	48/02
BNAC/ICI ALTA - Rif. C5446	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	05-set-02	11189	35-36/02
BNP PARIBAS/CONSORS ONLINE BROKER SIM - Rif. C5236	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	30-mag-02	10786	22/02
BÖHLER THYSSEN SCHWEISSENTECHNIK-TRAFILERIE DI CITTADELLA/BTF - Rif. C5585	Non applicabilità della legge	Non luogo a provvedere	05-dic-02	11478	49/02
BONOMELLI/RAMO DI AZIENDA DI MALGARA CHIARI & FORTI - Rif. C5622	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-dic-02	11545	51-52/02
BOUTY 2002/ARMKEL COMPANY (ITALY) - Rif. C5710	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	30-gen-03	11669	5/03
BRIDGEPOINT CAPITAL/CAFFARO FLEXIBLE PACKAGING-EMBLEM EUROPE - Rif. C5358	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	25-lug-02	11018	30/02
BUHRMANN/RAMO DI AZIENDA DI LA COMMERCIALE GRAFICA - Rif. C5668	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	16-gen-03	11617	3/03
BUSINESS SOLUTIONS/CRONOS-SOCIETA' DI LAVORO TEMPORANEO - Rif. C5016	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	17-gen-02	10333	3/02
BUSINESS SOLUTIONS-ANTEX AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE/HUMAN RESOURCES SERVICES - Rif. C5615	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-dic-02	11539	51-52/02
BUZZI UNICEM/DYCKERHOFF - Rif. C5592	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	12-dic-02	11501	50/02
C.I.C. CARREFOUR ITALIA COMMERCIALE/SOCIETA' DI PERSONE - Rif. C5119	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	14-mar-02	10545	11/02
CAB/IBA - Rif. C5112	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	07-mar-02	10518	10/02
CADBURY SCHWEPPES/PFIZER CANADA - Rif. C5664	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	16-gen-03	11614	3/03
CALCESTRUZZI/CALCESTRUZZI EMILIA - Rif. C5774	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-mar-03	11840	13/03
CALCESTRUZZI/ESCAVAZIONE SABBIA ED AFFINI MONVISO - Rif. C5208	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	02-mag-02	10703	18/02
CALCESTRUZZI/RAMO D'AZIENDA - Rif. C5053	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	14-feb-02	10422	7/02
CALCESTRUZZI/UNICALCESTRUZZI - Rif. C5286	Non applicabilità della legge	Non luogo a provvedere	27-giu-02	10909	26/02
CALEDONIA/M.G. DI AGNETTI - Rif. C5745	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-feb-03	11760	9/03
CAMUZZI GAZOMETRI/TECNOLOGIA ENERGIA SERVIZI AMBIENTE PIACENZA - Rif. C5103	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	14-mar-02	10541	11/02
CARTIERE BURGO/CAVALLARI - Rif. C5266	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	13-giu-02	10840	24/02
CARTIERE FEDRIGONI & C./CARTIERE MILANI FABRIANO - Rif. C5057	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	07-feb-02	10408	6/02
CARTIERE SAREGO VALCHIAMPO/CARTIERA DI VILLORBA - Rif. C5476	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	03-ott-02	11263	40/02
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE/FINDOMESTIC BANCA - Rif. C5118B	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-mar-02	10558	12/02
CASSIA 865/RAMO DI AZIENDA DI TERZO MILLENNIO - Rif. C5289	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-giu-02	10886	25/02
CDC POINT/MACTRONICS TECHNOLOGY - Rif. C5334	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	11-lug-02	10961	28/02

◆ Inottemperanza all'obbligo di notifica (art. 19 co. 2 della legge 287/90)

Segue: Operazioni di Concentrazione

(gennaio 2002 - marzo 2003)

Procedimento		**Provvedimento**			
caso	esito	Tipo	data	numero	bollettino
CDC POINT/RAMO DI AZIENDA DI ARMONIA COMPUTERS - Rif. C5222	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	04-lug-02	10933	27/02
CDC POINT/SOFIM - Rif. C5497	Non applicabilità della legge	Non luogo a provvedere	24-ott-02	11335	43/02
CEAM /RAMO DI AZIENDA DI SOCIETÀ DI PERSONE - Rif. C5596	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	12-dic-02	11503	50/02
CEAM/IRMA - Rif. C5401	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	08-ago-02	11094	32/02
CEAM/SKYLINE LIFT ASCENSORI - Rif. C5402	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	08-ago-02	11095	32/02
CENDANT CORPORATION-SIGMA/NEWCO - Rif. C5238	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	06-giu-02	10805	23/02
CENTRALE DEI BILANCI/CERVED - Rif. C5312	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	04-lug-02	10936	27/02
CIT–COMPAGNIA ITALIANA TURISMO/ITALIATOUR - Rif. C5716	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	13-feb-03	11707	7/03
CITIGROUP VENTURE CAPITAL EQUITY PARTNERS/ERICO - Rif. C5426	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	05-set-02	11180	35-36/02
CLN/PROMETAL ITALIA - Rif. C5421	Non applicabilità della legge	Non luogo a provvedere	05-set-02	11179	35-36/02
CNH GLOBAL/KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY - Rif. C5278	Non applicabilità della legge	Non luogo a provvedere	20-giu-02	10879	25/02
CO.NA.ZO. CONSORZIO NAZIONALE ZOOTECNICO-INALCA INDUSTRIA ALIMENTARE CARNI/QUINTO VALORE - Rif. C5355	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	25-lug-02	11016	30/02
COFATECH SERVIZI/COFATECH & JACOROSSI PROGETTI - Rif. C5681	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	16-gen-03	11620	3/03
COFIRI INVEST/SOFINTER - Rif. C5132	Non applicabilità della legge	Non luogo a provvedere	21-mar-02	10567	12/02
COLABETON/BETON COSTRUZIONI - Rif. C5315	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	04-lug-02	10938	27/02
COLABETON/RAMI DI AZIENDA DI PREFABBRICATI EDILI PERINELLI (PREDIP) - Rif. C5430	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	05-set-02	11182	35-36/02
COLABETON/RAMO DI AZIENDA DI M.C. CALCESTRUZZI - Rif. C5680	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	16-gen-03	11619	3/03
COLABETON/SAICA - Rif. C5349	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	25-lug-02	11013	30/02
COLABETON/SINNICA BETON-EUROCALCESTRUZZI - Rif. C5718	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-mar-03	11838	13/03
COLACEM/SAVONA SILOS - Rif. C5602	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	12-dic-02	11509	50/02
COMAU SERVICE V.D.S./PILKINGTON - Rif. C5182	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	17-apr-02	10657	16/02
COMAU/RAMO DI AZIENDA DI ALSTOM FERROVIARIA - Rif. C5494	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-ott-02	11293	41/02
COMAU/RAMO DI AZIENDA DI ZANUSSI ELETTROMECCANICA - Rif. C5645	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	09-gen-03	11586	1-2/03
COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX-EMIT ERCOLE MARELLI IMPIANTI TECNOLOGICI/NEWCO - Rif. C5345	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	25-lug-02	11011	30/02
COMPASS GROUP ITALIA/AUTOPLOSE-PLOSE VENETA-MOTORPLOSE-PLOSE SUSA-PLOSE PIEMONTE-AUTOPLOSE GES - Rif. C5449	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	19-set-02	11210	38/02
CONAD DEL TIRRENO/IMPRESE INDIVIDUALI - Rif. C5156	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	04-apr-02	10619	14/02
CONAD DEL TIRRENO/RAMI DI AZIENDA DI SOCIETA' DI PERSONE E GRUPPO NC - Rif. C5484	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-ott-02	11287	41/02
CONAD DEL TIRRENO/SOCIETA' DI PERSONE - Rif. C5157	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	04-apr-02	10620	14/02
CONAD DEL TIRRENO/SOCIETA' DI PERSONE - Rif. C5174	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	11-apr-02	10639	15/02
CONAD DEL TIRRENO/SOCIETA' DI PERSONE - Rif. C5452	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	19-set-02	11213	38/02
CONAD DEL TIRRENO/SOCIETA' DI PERSONE - Rif. C5485	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-ott-02	11288	41/02

Segue: Operazioni di Concentrazione

(gennaio 2002 - marzo 2003)

Procedimento		**Provvedimento**			
caso	esito	tipo	data	numero	bollettino
CONAD DEL TIRRENO/SOCIETA' DI PERSONE - Rif. C5533	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	31-ott-02	11375	44/02
CONAD DEL TIRRENO/SPAMPANI ILO EREDI - Rif. C5051	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	07-feb-02	10405	6/02
CONAD DEL TIRRENO/TOMELLINI MELCHIORRE - Rif. C5072	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	14-feb-02	10430	7/02
CONAD DEL TIRRENO/VERSILMARKET - Rif. C5702	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	30-gen-03	11666	5/03
CONAD ROMAGNA-MARCHE/ALGROUP-SUPERMERCATI BINGO CONEGLIANO - Rif. C5458	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	26-set-02	11236	39/02
CONAD ROMAGNA-MARCHE/RAMO DI AZIENDA DI CONAD FRIUL VENETO - Rif. C5514	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	24-ott-02	11341	43/02
CONARENT/RAMI DI AZIENDA DI SIL.MART - Rif. C5376	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	12-set-02	11201	37/02
CONSIGNIA INVESTMENTS/DIVISIONE GRUPPO EXECUTIVE - Rif. C4990	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-gen-02	10296	1-2/02
CONSORZIO COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO/ MILANO PETROLI- ARCOTRADING - Rif. C5273	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-giu-02	10878	25/02
COOP ADRIATICA/RAMO DI AZIENDA - Rif. C5375	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	01-ago-02	11058	31/02
COOPER GAY/E. ON RISK CONSULTING - Rif. C5473	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	03-ott-02	11261	40/02
COOPSERVICE-SERVIZI DI FIDUCIA/SERVIZI ITALIA - Rif. C5226	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	23-mag-02	10777	21/02
COSAL/SICILIANA ACQUE MINERALI - Rif. C5038	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	07-feb-02	10399	6/02
COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE ASCENSORI MONTACARICHI/CIOCCA - Rif. C5580	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-nov-02	11463	48/02
CP SHIPS/ITALIA DI NAVIGAZIONE - Rif. C5311	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	18-lug-02	10987	29/02
CREDITO VALTELLINESE/RILENO - Rif. C5336B	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	18-lug-02	10989	29/02
CREMONINI/BIANCHERI & C. - Rif. C5061	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-feb-02	10440	8/02
CREMONINI/RAMO D'AZIENDA DI LABOR TRIESTE-RAMO D'AZIENDA DI VENEZIA S.LUCIA - Rif. C5094	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	07-mar-02	10506	10/02
CREMONINI/RAMO DI AZIENDA DI SOCIETA' DI PERSONE - Rif. C5682	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	23-gen-03	11636	4/03
CRIPPSAR ITALIA/BASF - Rif. C5149	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	04-apr-02	10615	14/02
CULLIGAN BW/CLEARWATER ITALIA - Rif. C5394	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	08-ago-02	11090	32/02
CULLIGAN BW/RAMO DI AZIENDA DI SOCIETA' DI PERSONE - Rif. C5621	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-dic-02	11544	51-52/02
◆ CULLIGAN COMO/RAMI DI AZIENDA - Rif. C5390B	Violazione art. 19 co. 2	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria Non avvio istruttoria	22-ago-02 07-nov-02 07-nov-02	11124 11382 11382	33-34/02 45/02 45/02
CULLIGAN ITALIANA/CRISTAL - Rif. C5395	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	08-ago-02	11091	32/02
CULLIGAN ITALIANA/UNOACQUE - Rif. C5393	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	22-ago-02	11125	33-34/02
CULLIGAN RYDRA/IMPRESA INDIVIDUALE - Rif. C5566	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-nov-02	11451	48/02
DAI TELECOM/RAMO DI AZIENDA DI FINMEK TELIT - Rif. C5658	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	16-gen-03	11609	3/03
DAIKIN INVESTMENTS ITALY/SITI - Rif. C5233	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	15-mag-02	10753	20/02
DAIMLER CHRYSLER/VERICOR POWER SYSTEMS - Rif. C5340	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	18-lug-02	10990	29/02
DAIMLER-CHRYSLER ITALIA/ NUOVA ABC - Rif. C5155	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	11-apr-02	10647	15/02

◆ Inottemperanza all'obbligo di notifica (art. 19 co. 2 della legge 287/90)

Segue: Operazioni di Concentrazione

(gennaio 2002 - marzo 2003)

Procedimento		**Provvedimento**			
caso	esito	Tipo	data	numero	bollettino
DANAHER/MARCONI DATA SYSTEMS-MARCONI COMMERCE SYSTEMS - Rif. C5086	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-feb-02	10448	8/02
DATANORD MULTIMEDIA/SEVEN - Rif. C4312	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	17-gen-02	10323	3/02
DE AGOSTINI INVEST/MIKADO FILM - Rif. C5209	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	09-mag-02	10723	19/02
DEGUSSA /MEDAVOX-RAMI DI AZIENDA DI AUSIMONT - Rif. C5537	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	07-nov-02	11386	45/02
DEGUSSA/NOVARA TECHNOLOGY - Rif. C5758	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	06-mar-03	11783	10/03
DELOITTE & TOUCHE CORPORATE FINANCE-DELOITTE & TOUCHE MANAGEMENT SOLUTIONS/RAMI DI AZIENDA DI ARTUR ANDERSEN MBA - Rif. C5361C	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	26-set-02	11233	39/02[3]
DELOITTE & TOUCHE/ARTHUR ANDERSEN - Rif. C5361	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	26-set-02	11231	39/02
DEPUY ITALIA-MIKAI/NEWCO - Rif. C5529	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	31-ott-02	11371	44/02
DEUTSCHE BANK/ZURICH INVESTMENTS SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO-ZURICH INVESTMENTS GEST SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE-ZURICH INVESTMENTS SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE - Rif. C5141	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	04-apr-02	10610	14/02
DEUTSCHE BANK-IRN HOLDINGS LUXEMBOURG/IMMOBILIARE RIO NUOVO - Rif. C5049	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	07-feb-02	10403	6/02
DEUTSCHE POST INTERNATIONAL/CASA DI SPEDIZIONI ASCOLI - Rif. C5576	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-nov-02	11459	48/02
DEUTSCHE POST/DHL INTERNATIONAL - Rif. C5162	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	04-apr-02	10625	14/02
DIASORIN/ALTANA - Rif. C5611	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-dic-02	11536	51-52/02
DIRECT LINE INSURANCE/ ROYAL INTERNATIONAL INSURANCE HOLDINGS - Rif. C5126	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	04-apr-02	10609	14/02
DIRECT/RAMO DI AZIENDA DI TEST - Rif. C5370	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	01-ago-02	11053	31/02
DRAFTWORLDWIDE/IDEA AZIONE - Rif. C5639	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	09-gen-03	11581	1-2/03
DRAKKAR HOLDINGS/FILOZOO - Rif. C5087	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-feb-02	10449	8/02
DRESDNER KLEINWORT CAPITAL JERSEY/NEWLAST INTERNATIONAL - Rif. C5582	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-nov-02	11465	48/02
DRESDNER KLEINWORTH BENSON FUND ITALIA LP/ELECTROLUX COMPONENTS COMPANY MOTORS - Rif. C5128	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-mar-02	10565	12/02
DUEMME SGR/RAMO DI AZIENDA DI MEDIOLANUM STATE STREET SGR - Rif. C5490	Non applicabilità della legge	Non luogo a provvedere	10-ott-02	11292	41/02
E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY/ KAPPLER SAFETY GROUP - Rif. C5034	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	24-gen-02	10370	4/02
E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY/ATOFINA - Rif. C5380	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	08-ago-02	11080	32/02
E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY/CHEMFIRST - Rif. C5418	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	22-ago-02	11143	33-34/02
E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY/RAMO DI AZIENDA DI BUNGE - Rif. C5703	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	30-gen-03	11667	5/03
E.I. DU PONT DE NEMOURS/ LIQUIBOX - Rif. C5223	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	09-mag-02	10730	19/02

[3] Errata corrige nel Bollettino n.40/02

Segue: Operazioni di Concentrazione

(gennaio 2002 - marzo 2003)

Procedimento		Provvedimento			
caso	esito	tipo	data	numero	bollettino
E.I.D. EYEWEAR INTERNATIONAL DISTRIBUTION ITALIA/RAMO DI AZIENDA DI DE RIGO - Rif. C5244	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	30-mag-02	10790	22/02
E.M.S. ELETTRO MULTISERVICE/E.M.S. - Rif. C5169	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	11-apr-02	10636	15/02
E.ON/BERGEMANN-GELSENBERG-RHURGAS. - Rif. C5630	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-dic-02	11553	51-52/02
ECM EURO ITALIA ACQUISITION/NULAIT-NEWLAT - Rif. C5039	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	31-gen-02	10388	5/02
EDISON PER VOI/RAMO DI AZIENDA DEL COMUNE DI BARBARANO VICENTINO - Rif. C5736	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-feb-03	11757	9/03
EDISON PER VOI/RAMO DI AZIENDA DEL COMUNE DI GONZAGA - Rif. C5624	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-dic-02	11547	51-52/02
EDISON PER VOI/RAMO DI AZIENDA DEL COMUNE DI ORTONA - Rif. C5653	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	16-gen-03	11605	3/03
EDISON PER VOI/RAMO DI AZIENDA DI MUGGIÒ-RETI E TERRITORIO - Rif. C5429	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	05-set-02	11181	35-36/02
EDISON/CAFFARO ENERGIA - Rif. C5482	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-ott-02	11286	41/02
EDISON-SOCIETA' NORDELETTRICA SONDEL-GEMINA/SISTEMI DI ENERGIA - Rif. C5221	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	09-mag-02	10729	19/02
EDISONTEL-AMGA LEGNANO/NEWCO - Rif. C5028	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-feb-02	10437	8/02
○ EDIZIONE HOLDING/AUTOSTRADE-CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE - Rif. C3818D	Violazione art. 19 co. 1	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	12-set-02 12-dic-02	11199 11473	37/02 50/02
EDS ELECTRONIC DATA SYSTEMS ITALIA/ERICSSON TELECOMUNICAZIONI - Rif. C5400	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	08-ago-02	11093	32/02
EDS ELECTRONIC DATA SYSTEMS ITALIA/TRE RAMI D'AZIENDA GRUPPO ENI - Rif. C5017	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	24-gen-02	10365	4/02
ELCO BRANDT/BRANDT ITALIA - Rif. C5279	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	08-ago-02	11077	32/02
ELETTROAMBIENTE/ENERGIE TECNOLOGICHE AMBIENTE - Rif. C5111	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	14-mar-02	10542	11/02
ELYO ITALIA/NUOVO PIGNONE - Rif. C4995	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	17-gen-02	10326	3/02
EMILCARBO/RAMO DI AZIENDA DI IMPRESA INDIVIDUALE - Rif. C5314	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	04-lug-02	10937	27/02
ENEL DISTRIBUZIONE/RAMI D'AZIENDA - Rif. C4988	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-gen-02	10295	1-2/02
ENEL DISTRIBUZIONE/RAMI DI AZIENDA - Rif. C4988B	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	04-apr-02	10605	14/02
ENEL DISTRIBUZIONE/RAMI DI AZIENDA - Rif. C5651	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	09-gen-03	11591	1-2/03 [4]
ENEL GREEN POWER-CAM TECNOLOGIE/NEWCO - Rif. C5229	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	23-mag-02	10778	21/02
ENEL REAL ESTATE/CONPHOEBUS TECHNOLOGY SERVICES - Rif. C5302	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-giu-02	10917	26/02
ENEL/CAMUZZI GAZOMETRI - Rif. C5148	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	04-apr-02	10614	14/02
ENEL-FRANCE TELECOM/NEW WIND - Rif. C4438B	Autorizzazione	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	24-ott-02 05-dic-02	11329 11437	42/02 49/02
ENERGIA PIEMONTE/MINIERE - Rif. C5563	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-nov-02	11449	48/02
ENERGIA PLASSIER/ IMPRESA ELETTRICA PLASSIER - Rif. C5290	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-giu-02	10888	25/02
◆ ENERGIA PLASSIER/ IMPRESA ELETTRICA PLASSIER - Rif. C5290B	Violazione art. 19 co. 2	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	20-giu-02 26-set-02	10887 11228	25/02 39/02
ENERGIA PLASSIER/ING. LORO PIANA - Rif. C5291	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-giu-02	10889	25/02

○ Inottemperanza alla diffida-divieto di concentrazione (art. 19 co. 1 della legge 287/90)

(4) Errata corrige nel Bollettino n.4/03

◆ Inottemperanza all'obbligo di notifica (art. 19 co. 2 della legge 287/90)

Segue: Operazioni di Concentrazione

(gennaio 2002 - marzo 2003)

Procedimento		**Provvedimento**			
caso	esito	Tipo	data	numero	bollettino
ENI/ITALGAS - Rif. C5626	Non applicabilità della legge	Non luogo a provvedere	20-dic-02	11549	51-52/02
ENIPOWER/SEF - Rif. C5129	Non applicabilità della legge	Non luogo a provvedere	27-mar-02	10580	13/02
ENSAR/EOLICA ITALIANA - Rif. C5243	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	06-giu-02	10807	23/02
EPTAFIN/CASSIOPEA - Rif. C5713	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	06-feb-03	11694	6/03
EQUINOX INVESTMENT COMPANY-IMPREGILO/FISIA ITALIMPIANTI - Rif. C5720	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-feb-03	11727	8/03
ERG PETROLI/DYNERGY - Rif. C5552	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-dic-02	11532	51-52/02
ERG PETROLI/IMPRESA INDIVIDUALE - Rif. C5516	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	31-ott-02	11366	44/02
ERG PETROLI/OLICAR P.V. - Rif. C5036	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	31-gen-02	10386	5/02
ERG PETROLI/RAMO DI AZIENDA DI S.E.I. - Rif. C5706	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	06-feb-03	11690	6/03
ERG PETROLI/RAMO DI AZIENDA DI SHELL ITALIA - Rif. C5616	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-dic-02	11540	51-52/02
ERG/RAMO DI AZIENDA DI AGIPPETROLI - Rif. C5444	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	03-ott-02	11255	40/02
ESAOTE- INSO-SISTEMI PER LE INFRASTRUTTURE SOCIALI/ HOSPITAL BUILDING AND TECHNOLOGIES - Rif. C5237	Non applicabilità della legge	Non luogo a provvedere	30-mag-02	10787	22/02
ESPRINET/ASSOTRADE - Rif. C5528	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	07-nov-02	11383	45/02
ESPRINET/PISANI - Rif. C5374	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	01-ago-02	11057	31/02
ESSELUNGA/RAMI D'AZIENDA - Rif. C5194	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	24-apr-02	10675	17/02
ESSELUNGA/RAMI DI AZIENDA - Rif. C5567	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-nov-02	11452	48/02
ESSELUNGA/RAMI DI AZIENDA - Rif. C5572	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-nov-02	11455	48/02
ESSELUNGA/RAMI DI AZIENDA - Rif. C5600	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	12-dic-02	11507	50/02
ESSENCE-ISCANDAR/SCENT - Rif. C5105	Non applicabilità della legge	Non luogo a provvedere	07-mar-02	10513	10/02
ESSO ITALIANA/RAMO DI AZIENDA DI ZAR-CA - Rif. C5327	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	18-lug-02	10988	29/02
ESSO/MA.E.MA. - Rif. C5288	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-giu-02	10911	26/02
EUROPE CHEMICAL/SET EUROPEAN TRADE-WORD CHEMICAL TRADE - Rif. C5277	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	13-giu-02	10849	24/02
◆ EUROPE CHEMICAL/SET EUROPEAN TRADE-WORD CHEMICAL TRADE - Rif. C5277B	Violazione art. 19 co. 2	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	13-giu-02 03-ott-02	10848 11254	24/02 40/02 (5)
EUROSPIN PUGLIA/IMPRESA INDIVIDUALE - Rif. C5479	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	03-ott-02	11265	40/02
EUROSPIN PUGLIA/RAMO DI AZIENDA DI SOCIETA' DI PERSONE - Rif. C5571	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-nov-02	11454	48/02
EUROSPIN PUGLIA/RAMO DI AZIENDA DI VIP DISCOUNT - Rif. C5781	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-mar-03	11826	12/03
EUROSPIN SICILIA/RAMO DI AZIENDA DI ALI SERVICE - Rif. C5550	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	14-nov-02	11409	46/02
EUROSPIN SICILIA/RAMO DI AZIENDA DI COOP 25 APRILE - Rif. C5538	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	07-nov-02	11387	45/02
EXXON MOBIL CHEMICAL/ADVANCED ELASTOMER SYSTEM - Rif. C5124	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-mar-02	10562	12/02
F. HOFFMANN-LA ROCHE/ CHUGAI PHARMACEUTICAL - Rif. C5217	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	15-mag-02	10746	20/02
FALCK/TECNIMONT-PROTECMA - Rif. C5251	Non applicabilità della legge	Non luogo a provvedere	13-giu-02	10834	24/02
FATER/PROCTER & GAMBLE - Rif. C5064	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-feb-02	10441	8/02
FENICE/IRISBUS ITALIA - Rif. C5673	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	23-gen-03	11629	4/03
FENICE/SEVEL-SOCIETA' VEICOLI LEGGERI - Rif. C5027	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	24-gen-02	10368	4/02

◆ Inottemperanza all'obbligo di notifica (art. 19 co. 2 della legge 287/90)

Segue: Operazioni di Concentrazione

(gennaio 2002 - marzo 2003)

Procedimento		**Provvedimento**			
caso	esito	tipo	data	numero	bollettino
FENICE/VENETA CUCINE - Rif. C5649	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	09-gen-03	11589	1-2/03
FENICE-QUALITÀ PER L'AMBIENTE/RAMO DI AZIENDA DI EMBRACO EUROPE - Rif. C5193	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	24-apr-02	10674	17/02
FENICE-QUALITA' PER L'AMBIENTE/RAMO DI AZIENDA DI FIAT AVIO - Rif. C5283	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-giu-02	10883	25/02
FERROLI/LAMBORGHINI CALOR - Rif. C5460	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-nov-02	11422	47/02
FIAT GESCO/RAMO DI AZIENDA DI I.L.T.E. – INDUSTRIA LIBRARIA TIPOGRAFICA EDITRICE - Rif. C5714B	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-feb-03	11754	9/03
FIAT GESCO/SOLGESA - Rif. C5663	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	06-mar-03	11776	10/03
FINAF/ PAGLIERI SELL SYSTEM - Rif. C5116	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	09-mag-02	10719	19/02
FINCANTIERI-CANTIERI NAVALI ITALIANI/BACINI DI PALERMO - Rif. C5603	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	12-dic-02	11510	50/02
FINEDIM ITALIA/EDILIZIA ALTA ITALIA - Rif. C5643	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	09-gen-03	11585	1-2/03
FINIPER IMMOBILIARE/RAMI DI AZIENDA - Rif. C5405	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	22-ago-02	11131	33-34/02
FINIPER-IPER MONTEBELLO/L'S.O.S. - Rif. C5019	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	17-gen-02	10334	3/02
FINMECCANICA/OTE - Rif. C5784	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-mar-03	11844	13/03
FINMEK AUTOMATION/RAMO DI AZIENDA DI ABB ENERGY AUTOMATION - Rif. C5683	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	23-gen-03	11637	4/03
FINMEK AUTOMATION/RAMO DI AZIENDA DI ABB ENERGY AUTOMATION - Rif. C5684	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	23-gen-03	11638	4/03
FINMEK/AKEA - Rif. C5000	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-gen-02	10303	1-2/02
FINOX/THYSSEN KRUPP ACCIAI - Rif. C5234	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	25-lug-02	11007	30/02
FIORFIORE/RAMI DI AZIENDA DI NOVA COOP - Rif. C5371	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	01-ago-02	11054	31/02
FIRST GEN-E SERVIÇOS DE CONSULTORIA/STRADE BLU - Rif. C5690	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	23-gen-03	11644	4/03
FISIA ITALIMPIANTI/RAMO DI AZIENDA DI BBP ENVIRONMENT - Rif. C5553	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-dic-02	11533	51-52/02
FRANCOROSSO INCENTIVE/PROMOVIAGGI - Rif. C5235	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	23-mag-02	10779	21/02
FREEDOMLAND – INTERNET TELEVISION NETWORK/ TECNOSISTEMI SPA TLC ENGINEERING & SERVICES - Rif. C5670	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	19-feb-03	11724	8/03
FREUDENBERG & CO/ FREUDENBERG - Rif. C5083	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-feb-02	10446	8/02
FROMAGERIES BEL/LEERDAMMER COMPANY ITALIA - Rif. C5532	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	31-ott-02	11374	44/02
FUJI FILM ITALIA/ O.N.C.E.A.S.- ORGANIZZAZIONE NAZIONALE COMMERCIO ESTERO APPARECCHI SCIENTIFICI - Rif. C5268	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	13-giu-02	10842	24/02
FUJI PHOTO FILM/FUJI FILM ITALIA - Rif. C5605	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	12-dic-02	11512	50/02
FUTURA-ARCOBALENO/NEWCO - Rif. C5451	Non applicabilità della legge	Non luogo a provvedere	19-set-02	11212	38/02
G.S./IL BOSCO - Rif. C5752	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-feb-03	11766	9/03
GAVIO/S.A.C.E.A. - Rif. C5620	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-dic-02	11543	51-52/02
GAZ DE FRANCE INTERNATIONAL-SIRT/ARCALGAS PROGETTI - Rif. C5176	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	17-apr-02	10654	16/02
GE CAPITAL EQUIPMENT FINANCE/COMDISCO ITALIA - Rif. C5303	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-giu-02	10918	26/02
GE DRUCK HOLDINGS/RAMO DI AZIENDA DI SI PRESSURE INSTRUMENTS - Rif. C5766	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-mar-03	11819	12/03
GE FANUC AUTOMATION NORTH AMERICA/INTELLUTION - Rif. C5488	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	17-ott-02	11307	42/02
GE LIGHTING/DANICA BIOMEDICAL - Rif. C4994	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-gen-02	10300	1-2/02

Segue: Operazioni di Concentrazione

(gennaio 2002 - marzo 2003)

Procedimento		**Provvedimento**			
caso	esito	Tipo	data	numero	bollettino
GE MEASUREMENT AND SENSING TECHNOLOGIES HOLDING/ DRUCK HOLDINGS - Rif. C5316	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	04-lug-02	10939	27/02
GE MEDICAL SYSTEMS DEUTSCHLAND/ NUCLEAR INTERFACE DATENTECHNIK FUR STRAHLUNGSMESGERATE - Rif. C5015	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-gen-02	10313	1-2/02
GEMEAZ CUSIN-AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE-COMUNE DI BAGNO A RIPOLI-SIAF - Rif. C5558	Non applicabilità della legge	Non luogo a provvedere	27-nov-02	11445	48/02
GENERAL ELECTRIC COMPANY/ KAWASAKI CHEMICAL HOLDING - Rif. C5080	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	04-apr-02	10607	14/02
GENERAL ELECTRIC COMPANY/BENTLY NEVADA ITALIA - Rif. C5025	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	17-gen-02	10339	3/02
GENERAL ELECTRIC ENGINE SERVICES/UNISON INDUSTRIES - Rif. C5055	Rinvio di competenza Commissione CE	Rinvio alla Commissione CE	21-feb-02	10439	8/02
GENERAL ELECTRIC/ADVANCED CERAMICS - Rif. C5461	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	26-set-02	11238	39/02
GENERAL ELECTRIC/AMBASSADOR MEDICAL - Rif. C5635	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	09-gen-03	11578	1-2/03
GENERAL ELECTRIC/HERCULES - Rif. C5154	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	04-apr-02	10618	14/02
GENERAL ELECTRIC/INTERLOGIX - Rif. C5050	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	07-feb-02	10404	6/02[6]
GENERAL ELECTRIC/ION TRACK - Rif. C5507	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	24-ott-02	11337	43/02
GENERAL ELECTRIC/NOVASENSOR - Rif. C5448	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	12-set-02	11202	37/02
GENERAL ELECTRIC/OSMONICS - Rif. C5647	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	09-gen-03	11588	1-2/03
GENERAL ELECTRIC/PANAMETRICS - Rif. C5263	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	13-giu-02	10838	24/02
GENERAL ELECTRIC/PII GROUP - Rif. C5054	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	14-feb-02	10423	7/02
GENERAL ELECTRIC/TELEMUNDO COMMUNICATIONS GROUP - Rif. C5035	Non applicabilità della legge	Non luogo a provvedere	24-gen-02	10371	4/02
GENERAL ELECTRIC/VIEWPOINT BILDVERARBEITUNG - Rif. C5159	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	04-apr-02	10622	14/02
GESCOM /STEFANEL - Rif. C5192	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	17-apr-02	10662	16/02
GESCOM/ RAMO DI AZIENDA DI JAMES DILLON SPORTWEAR - Rif. C5147	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-mar-02	10589	13/02
GESCOM/GALTRUCCO - Rif. C5013	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-gen-02	10311	1-2/02
GESCOM/GRUPPO COIN - Rif. C5012	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-gen-02	10310	1-2/02
GESCOM/LA RINASCENTE - Rif. C4999	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-gen-02	10302	1-2/02
GESCOM/RAMO DI AZIENDA DI GRUPPO COIN - Rif. C5280	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-giu-02	10880	25/02
GESCOM/RAMO DI AZIENDA DI GRUPPO COIN - Rif. C5281	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-giu-02	10881	25/02
GESCOM/RAMO DI AZIENDA DI LA RINASCENTE - Rif. C5688	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	23-gen-03	11642	4/03
GESCOM/RAMO DI AZIENDA DI LA RINASCENTE - Rif. C5730	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-feb-03	11731	8/03
GESCOM/RAMO DI AZIENDA DI NKT - Rif. C5282	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-giu-02	10882	25/02
GESI-SAPI/GEPIM - Rif. C5165	Non applicabilità della legge	Non luogo a provvedere	11-apr-02	10634	15/02
GESTIONE DIRETTA RISTORAZIONI/ALPENOIL - Rif. C5260	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-giu-02	10875	25/02
GETRONICS SOLUTIONS ITALIA/INTEMA - Rif. C5261	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	13-giu-02	10837	24/02
GETRONICS SOLUTIONS ITALIA/SIT TELECOMUNICAZIONI - Rif. C5059	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	14-feb-02	10424	7/02
GIACOMELLI SPORT GROUP/LONGONI SPORT - Rif. C5368	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	01-ago-02	11051	31/02

[6] Errata corrige nel Bollettino n.7/02

Segue: Operazioni di Concentrazione

(gennaio 2002 - marzo 2003)

Procedimento		**Provvedimento**			
caso	esito	tipo	data	numero	bollettino
GIOCHI PREZIOSI/ RICK HONG KONG-CREACTIVE GROUP- RAMO D'AZIENDA DI GRANI & PARTNERS - Rif. C5410	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	22-ago-02	11136	33-34/02
GLOBAL VALUE SERVICES/SOLGESA - Rif. C5654	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	16-gen-03	11606	3/03
GRAN MILANO/MONGELO - Rif. C5297	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-giu-02	10914	26/02
GROUPE CANAL+/STREAM - Rif. C5109	Autorizzazione con condizioni	Avvio istruttoria	28-feb-02	10462	7/02
		Sospensione temporanea dell'operazione	28-feb-02	10462	7/02
		Chiusura istruttoria	13-mag-02	10716	19/02
GROUPE DANONE/ONDEO - Rif. C5564	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-nov-02	11424	47/02
GRUPPO AURELIA/AUTOCAMIONALE DELLA CISA - Rif. C5536	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	07-nov-02	11385	45/02
GRUPPO INTESABCI/SERIT PICENA - Rif. C4884B	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	28-feb-02	10461	9/02
GS/AS.COM 2002 LIMBIATE - Rif. C5762	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	06-mar-03	11786	10/03
GS/ASTRA - Rif. C5445	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	05-set-02	11188	35-36/02
GS/FOOD MART-GIESSE AURELIA-SIRIO FORNACI-GIESSE SPESERIA - Rif. C5042	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	31-gen-02	10391	5/02
GS/GRILLO MARIO - Rif. C5043	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	31-gen-02	10392	5/02
GS/INIZIATIVA SVILUPPO GROUP - Rif. C5009	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	17-gen-02	10330	3/02
GS/MIDIS - Rif. C5687	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	23-gen-03	11641	4/03
GS/RAMI DI AZIENDA - Rif. C5761	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	06-mar-03	11785	10/03
GS/RAMI DI AZIENDA DI GRUPPO INTERMARCHÉ - Rif. C5535	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	07-nov-02	11384	45/02
GS/RAMI DI AZIENDA DI SI SUPERMERCATI ITALIANI - Rif. C5325	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	11-lug-02	10953	28/02
GS/RAMI DI AZIENDA DI SI SUPERMERCATI ITALIANI - Rif. C5326	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	11-lug-02	10953	28/02
GS/RAMI DI AZIENDA DI SS SAVING SUPERMARKETS-SAVING 2000 - Rif. C5636	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	09-gen-03	11579	1-2/03
GS/RAMO D'AZIENDA - Rif. C5063	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	14-feb-02	10426	7/02
GS/RAMO DI AZIENDA - Rif. C5367	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	01-ago-02	11050	31/02
GS/RAMO DI AZIENDA CO.A.TA. - Rif. C5415	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	22-ago-02	11141	33-34/02
GS/RAMO DI AZIENDA DI HELG - Rif. C5594	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	05-dic-02	11483	49/02
GS/RAMO DI AZIENDA DI UNI - Rif. C5040	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	31-gen-02	10389	5/02
GS/SOCIETA' DI PERSONE - Rif. C5212	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	02-mag-02	10706	18/02
GUCCI GROUP/RENOIR - Rif. C5062	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	14-feb-02	10425	7/02
GUCCI LUXEMBOURG/ FROSINI GIULIANO - Rif. C5178	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	11-apr-02	10641	15/02
GUCCI LUXEMBOURG/BARUFFI - Rif. C5014	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-gen-02	10312	1-2/02
GUCCI/CALZATURIFICIO ANDREANI LORENA - Rif. C5115	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	07-mar-02	10520	10/02
H.D.P. HOLDING DI PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI/ EDITORIALE SPER- AGENZIA GIORNALISTICA RADIOTELEVISIVA - Rif. C5068	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-mar-02	10557	12/02
H.I.T.-HOLDING ITALIANA TURISMO/LAST MINUTE TOUR - Rif. C4977	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	28-feb-02	10464	9/02
HAVI GROUP/ITALOG- STI ITALIA - Rif. C5110	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	07-mar-02	10517	10/02
HEWLETT PACKARD/RAMO DI AZIENDA NOKIA OYJ - Rif. C5101	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	07-mar-02	10511	10/02
HEWLETT-PACKARD DISTRIBUTED COMPUTING SERVICES/ I.T. TELECOM - Rif. C5780	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-mar-03	11842	13/03
HOFSTAL BEHEER III/VOLARE GROUP - Rif. C5285	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-giu-02	10885	25/02
HOLDING DEI GIOCHI/JOYS - Rif. C5433	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	05-set-02	11183	35-36/02

Segue: Operazioni di Concentrazione

(gennaio 2002 - marzo 2003)

Procedimento		**Provvedimento**			
caso	esito	Tipo	data	numero	bollettino
HOLDING DEI GIOCHI/RAMI DI AZIENDA DI GIOCASA - Rif. C5372	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	01-ago-02	11055	31/02
HOLDING DEI GIOCHI/RAMO D'AZIENDA DI BMG SERRAVALLE - Rif. C5628	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-dic-02	11551	51-52/02
HOLDING DEI GIOCHI/RAMO D'AZIENDA DI UNIEURO - Rif. C5627	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-dic-02	11550	51-52/02
HOLMO/FINSOE - Rif. C4980	Non applicabilità della legge	Non luogo a provvedere	10-gen-02	10287	1-2/02
HUMAN RESOURCES SERVICES/RAMO DI AZIENDA DI ALCATEL ITALIA - Rif. C5293	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-giu-02	10912	26/02
IBM DEUTSCHLAND/RAMO DI AZIENDA DI DEUTSCHE BANK - Rif. C5606	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	12-dic-02	11513	50/02
IBM ITALIA/NET SERVICES - Rif. C5130	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	28-mar-02	10598	13/02
IDRA CASTING MACHINES/RAMO DI AZIENDA DI IDRA PRESSE - Rif. C5770	Non applicabilità della legge	Non luogo a provvedere	20-mar-03	11821	12/03
IGES/IMPRESA INDIVIDUALE - Rif. C5225	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	15-mag-02	10748	20/02
IGES/RAMI DI AZIENDA - Rif. C5569	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-nov-02	11453	48/02
IGES/RAMI DI AZIENDA - Rif. C5570	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-nov-02	11453	48/02
IGES/RAMI DI AZIENDA DI IMPRESE INDIVIDUALI - Rif. C5459	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	26-set-02	11237	39/02
IGES/RAMO DI AZIENDA DI GRIFOGEST - Rif. C5496	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	17-ott-02	11309	42/02
IL SOLE 24 ORE/ MONDADORI SOLE 24 ORE - Rif. C5153	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	09-mag-02	10720	19/02
IMPREGILO EDILIZIA/ BOCOGE SPA COSTRUZIONI GENERALI - Rif. C5591	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	12-dic-02	11500	50/02
IMPRESA GENERALE DI PUBBLICITA'-DECAUX-AEROPORTI DI ROMA/NEWCO - Rif. C5428	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-nov-02	11442	48/02
INGERSOLL RAND-FINANCIERE ERRANI-NEW TEAM/CISA - Rif. C4984	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-gen-02	10291	1-2/02
INGEST FACILITY/TNT AUTOMOTIVE LOGISTICS - Rif. C5382	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	08-ago-02	11082	32/02
INTERBANCA GESTIONE INVESTIMENTI SGR/PROCOMAC - Rif. C5274	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	13-giu-02	10845	24/02
INTERBANCA-SHI-FARFINANCE/LIMONI - Rif. C5104	Non applicabilità della legge	Non luogo a provvedere	07-mar-02	10512	10/02
INTERLOGIX SPAIN/KILSEN - Rif. C5381	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	08-ago-02	11081	32/02
INTERPUBLIC (IPG) WORLDGROUP ITALIA/RGB MEDICAL & MOTIVATION - Rif. C5739	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	06-mar-03	11777	10/03
INTESA TRADE SIM/RAMO DI AZIENDA DI AMERICAN EXPRESS BANK - Rif. C5230B	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	15-mag-02	10751	20/02
INTESABCI/SIM CO.GEF. - Rif. C5360	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	25-lug-02	11020	30/02
IPER MONTEBELLO/RAMO DI AZIENDA DI SOCIETA' DI PERSONE - Rif. C5578	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-nov-02	11461	48/02
IPER MONTEBELLO/VARI RAMI DI AZIENDA - Rif. C5366	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	01-ago-02	11049	31/02
IPLOM/RAMO DI AZIENDA DI OLICAR - Rif. C5657	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	16-gen-03	11608	3/03
IPLOM/RAMO DI AZIENDA SOCIETA' DI PERSONE - Rif. C5783	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-mar-03	11843	13/03
ISTITUTO GEOGRAFICO DE AGOSTINI/UNIONE TIPOGRAFICA EDITRICE TORINESE - Rif. C5191	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-giu-02	10873	25/02
ISTITUTO POLICLINICO SAN DONATO/CLINICA ZUCCHI CASA DI CURA PRIVATA - Rif. C5259	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-giu-02	10874	25/02
ISVOR KNOWLEDGE SYSTEM/ SCUOLA SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Rif. C5219	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	15-mag-02	10747	20/02
ISVOR KNOWLEDGE SYSTEM/DELTA PIÙ - Rif. C5407	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	22-ago-02	11133	33-34/02

Segue: Operazioni di Concentrazione

(gennaio 2002 - marzo 2003)

Procedimento		**Provvedimento**			
caso	esito	tipo	data	numero	bollettino
ITALCOGIM/TECNOMONTAGGI - Rif. C5081	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	28-feb-02	10466	9/02
ITALGAS /FIORENTINA GAS CLIENTI-RAMI DI AZIENDA DI METANO BORGOMANERO, DI METANO SANT'ANGELO LODIGIANO, DI METANO CASALPUSTERLENGO - Rif. C5640	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	09-gen-03	11582	1-2/03(7)
ITALGAS-ACEA/AGES - Rif. C5060	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	04-apr-02	10606	14/02
ITALTEL-SELCOM ELETTRONICA/SELITAL - Rif. C5099	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	07-mar-02	10509	10/02
J.W. CHILD ASSOCIATES/ESSELTE - Rif. C5313	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-giu-02	10923	26/02
JOHNSON & JOHNSON/COLOPLAST CONSUMER PRODUCTS - Rif. C5320	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	04-lug-02	10942	27/02
KIJKSHOP HOLDING /JOINT SERVICES INTERNATIONAL - Rif. C5530	Non applicabilità della legge	Non luogo a provvedere	31-ott-02	11372	44/02
KLÉPIERRE/ALICENTRO 5 - Rif. C5240	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	06-giu-02	10806	23/02
KODAK ACQUISITION/ENDAC - Rif. C5058	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	07-feb-02	10409	6/02(8)
KUWAIT PETROLEUM ITALIA/RAMO DI AZIENDA DI BRAMBILLA - Rif. C5468	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	03-ott-02	11257	40/02
KUWAIT PETROLEUM ITALIA-ZETA GAS/FIAMMA LAZIALE - Rif. C5242	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	22-ago-02	11122	33-34/02
LA RINASCENTE/RAMI DI AZIENDA - Rif. C5791	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-mar-03	11847	13/03
LA RINASCENTE/RAMO DI AZIENDA DI GENERAL RETAIL - Rif. C5180	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	24-apr-02	10671	17/02
LA RINASCENTE/RAMO DI AZIENDA DI HOLDING DEI GIOCHI - Rif. C5329	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	11-lug-02	10956	28/02
LA RINASCENTE/RAMO DI AZIENDA DI SVILUPPO DISTRIBUZIONE MODENA - Rif. C4903B	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-mar-02	10556	12/02
LAMARO APPALTI/TREVI CLUB - Rif. C5271	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-giu-02	10877	25/02
LAVAZZA/SAN PELLEGRINO - Rif. C4981	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-gen-02	10288	1-2/02
LIQUIGAS VALTELLINA/RAMI DI AZIENDA - Rif. C5776	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-mar-03	11841	13/03
LIQUIGAS/BIM GAS - Rif. C5767	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-mar-03	11820	12/03
LOTTOMATICA SISTEMI/PCC GIOCHI E SERVIZI - Rif. C5735	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-feb-03	11756	9/03
LOTTOMATICA SISTEMI-POLIGRAFICO CALCOGRAFIA & CARTEVALORI/PCC GIOCHI E SERVIZI - Rif. C4991	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-gen-02	10297	1-2/02
LOTTOMATICA/PLAYSERVICE - Rif. C5143	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-dic-02	11530	51-52/02
LOTTOMATICA/TOTO 2000-BETTING SERVICE-RAMO DI AZIENDA DI EIS-ELETTRONICA INGEGNERIA SISTEMI - Rif. C5065	Ritiro della comunicazione	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	15-mag-02 27-giu-02	10717 10906	18/02 26/02
◆ LOTTOMATICA/TWIN - Rif. C5523	Violazione art. 19 co. 2	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria Non avvio istruttoria	17-ott-02 06-feb-03 06-feb-03	11319 11686 11686	42/02 6/03 6/03
LUTECH/PARTNERTEAM - Rif. C5264	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-giu-02	10876	25/02
LUTECH/QUID INFORMATICA - Rif. C5568	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-nov-02	11425	47/02
LUTECH/RAMO D'AZIENDA DI CONSIEL - Rif. C5344	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	25-lug-02	11010	30/02
LUTECH/TOP SYSTEM-DST - Rif. C5183	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	17-apr-02	10658	16/02
LUTECH-T BRIDGE/EVOLUZIONE INFORMATICA - Rif. C5771	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-mar-03	11822	12/03
LUXURY GOODS ITALIA/GEORG JENSEN ITALY - Rif. C5483	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	03-ott-02	11267	40/02
LUXURY GOODS ITALIA/IMPRESA INDIVIDUALE - Rif. C5324	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	04-lug-02	10944	27/02

(7) Errata corrige nel Bollettino n.4/03

(8) Errata corrige nel Bollettino n.7/02

◆ Inottemperanza all'obbligo di notifica (art. 19 co. 2 della legge 287/90)

Segue: Operazioni di Concentrazione

(gennaio 2002 - marzo 2003)

Procedimento		**Provvedimento**			
caso	esito	Tipo	data	numero	bollettino
LUXURY GOODS ITALIA/RAMO DI AZIENDA DI CHERIE - Rif. C5612	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	12-dic-02	11515	50/02
LUXURY GOODS ITALIA/RAMO DI AZIENDA DI VESTIMENTA - Rif. C5265	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	13-giu-02	10839	24/02
LVMH FASHION GROUP INDUSTRIA/CALZATURIFICIO ROSSI MODA - Rif. C5779	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-mar-03	11825	12/03
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON/ LVP HOLDING - Rif. C4992	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-gen-02	10298	1-2/02
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON/ARCAD - Rif. C5185	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	17-apr-02	10659	16/02
M. CINQUANTAQUATTRO/RAMO DI AZIENDA DI ROSSO PIERBRUNO - Rif. C5593	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	05-dic-02	11482	49/02
M. QUARANTUNO/RAMO DI AZIENDA DI MEGA UNO - Rif. C5527	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	31-ott-02	11370	44/02
MARGHERITA/RAMO DI AZIENDA DI IV.MAR - Rif. C5617	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-dic-02	11541	51-52/02
MARGHERITADUE/IMPRESA INDIVIDUALE - Rif. C5030	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	17-gen-02	10342	3/02
MARGHERITADUE/NUOVO SUPER CONAD MASSA - Rif. C5029	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	17-gen-02	10341	3/02
MARGHERITADUE/NUTAL - Rif. C5386	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	08-ago-02	11086	32/02
MARZOTTO/VALENTINO - Rif. C5224	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	09-mag-02	10731	19/02
MATLIN PATTERSON GLOBAL OPPORTUNITIES PARTNERS/HUNTSMAN - Rif. C5442	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	05-set-02	11187	35-36/02
MDCP ACQUISITIONS I/JEFFERSON SMURFIT GROUP - Rif. C5363	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	01-ago-02	11047	31/02
MEDIASET/EPSILON TV PRODUCTION - Rif. C5589	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	09-gen-03	11575	1-2/03
MEDUSA FILM/MOVIES - Rif. C4996	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	17-gen-02	10327	3/02
MEDUSA FILM/SOCIETÀ GESTIONI PARCO - Rif. C5556	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-nov-02	11443	48/02
MEDUSA/ASTORIA-MONTEDIL - Rif. C5100	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	07-mar-02	10510	10/02
MEGAMARK/MIDA 3 - Rif. C5686	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	23-gen-03	11640	4/03
MEKFIN/MAGNETI MARELLI SISTEMI ELETTRONICI - Rif. C5214	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	23-mag-02	10776	21/02
MELIORBANCA-EUROGIOCHI-EFIBANCA/SISAL - Rif. C5685	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	23-gen-03	11639	4/03
MENEGHINA/SALMOIRAGHI & VIGANÒ - Rif. C5335	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	11-lug-02	10962	28/02
MICROSOFT CORPORATION/NAVISION DAMGAARD - Rif. C5253	Non violazione	Non avvio istruttoria	06-giu-02	10810	23/02
MICROSOFT CORPORATION/PLACEWARE - Rif. C5763	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	13-mar-03	11801	11/03
MICROSOFT/VICINITY - Rif. C5584	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	05-dic-02	11477	49/02
MIGNINI/PLANET-PETRINI - Rif. C5437	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	31-ott-02	11361	44/02
MIGNINI/PLANET-PETRINI - Rif. C5443	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	31-ott-02	11361	44/02
MILANO MOTORI HOLDING -PIROLA FRANCESCO E FIGLI -LOMBARDA MOTORI -SESTO AUTOVEICOLI-CAR COMAUTO - R.O.A.R.-FRATELLI GIACOMEL/NEWCO - Rif. C5082	Non applicabilità della legge	Non luogo a provvedere	21-feb-02	10445	8/02
MIN. DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE-FINSIEL/SOGEI - Rif. C5364	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	08-ago-02	11078	32/02
MINERVA AGRICOLA ALIMENTARE/RAMO DI AZIENDA DI NESTLE' ITALIA - Rif. C5435	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	22-ago-02	11148	33-34/02
MINNESOTA MINING & MANUFACTURING/ EMULSION TECHNOLOGIES - Rif. C5373	Non applicabilità della legge	Non luogo a provvedere	01-ago-02	11056	31/02
MIROGLIO /RAMO DI AZIENDA DI M.C.L. MULTI COMMERCIALE LAMORGESE - Rif. C5431	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	22-ago-02	11146	33-34/02
MIROGLIO/ RAMI DI AZIENDA - Rif. C5579	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-nov-02	11462	48/02

Segue: Operazioni di Concentrazione

(gennaio 2002 - marzo 2003)

Procedimento		**Provvedimento**			
caso	esito	tipo	data	numero	bollettino
MIROGLIO/RAMI DI AZIENDA - Rif. C5634	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	09-gen-03	11577	1-2/03
MIROGLIO/RAMI DI AZIENDA - Rif. C5689	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	23-gen-03	11643	4/03[9]
MIROGLIO/RAMI DI AZIENDA - Rif. C5697	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	30-gen-03	11664	5/03
MIROGLIO/RAMI DI AZIENDA - Rif. C5711	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	30-gen-03	11670	5/03
MIROGLIO/RAMI DI AZIENDA - Rif. C5724	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	13-feb-03	11711	7/03
MIROGLIO/RAMI DI AZIENDA - Rif. C5760	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	06-mar-03	11784	10/03
MIROGLIO/RAMI DI AZIENDA DI C.C.D.F. - Rif. C5749	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-feb-03	11763	9/03
MIROGLIO/RAMI DI AZIENDA DI CENTRO CALZATURE MANNORI-POLICENTRO NORD-IPERADRIATICO - Rif. C5549	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	14-nov-02	11408	46/02
MIROGLIO/RAMI DI AZIENDA DI DESMA - Rif. C5511	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	17-ott-02	11318	42/02
MIROGLIO/RAMI DI AZIENDA DI LA SOCIETA' GENERALE IMMOBILIARE E SOCIETA' DI PERSONE - Rif. C5707	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	30-gen-03	11668	5/03
MIROGLIO/RAMI DI AZIENDA DI SOCIETA' DI PERSONE - Rif. C5638	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	09-gen-03	11580	1-2/03
MIROGLIO/RAMI DI AZIENDE - Rif. C5601	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	12-dic-02	11508	50/02
MIROGLIO/RAMO DI AZIENDA DI AMERICA - Rif. C5456	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	19-set-02	11217	38/02
MIROGLIO/RAMO DI AZIENDA DI ASTRA - Rif. C5543	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	07-nov-02	11391	45/02
MIROGLIO/RAMO DI AZIENDA DI BMG SERRAVALLE - Rif. C5487	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-ott-02	11290	41/02
MIROGLIO/RAMO DI AZIENDA DI CENTROPIAVE - Rif. C5531	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	31-ott-02	11373	44/02
MIROGLIO/RAMO DI AZIENDA DI CIDINVEST - Rif. C5750	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-feb-03	11764	9/03
MIROGLIO/RAMO DI AZIENDA DI FURORE - Rif. C5432	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	22-ago-02	11147	33-34/02
MIROGLIO/RAMO DI AZIENDA DI GIERREEMME - Rif. C5520	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	24-ott-02	11344	43/02
MIROGLIO/RAMO DI AZIENDA DI KULAM - Rif. C5509	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	24-ott-02	11338	43/02
MIROGLIO/RAMO DI AZIENDA DI LA RINASCENTE - Rif. C5633	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	09-gen-03	11576	1-2/03
MIROGLIO/RAMO DI AZIENDA DI LINGOTTO - Rif. C5542	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	07-nov-02	11390	45/02
MIROGLIO/RAMO DI AZIENDA DI MAURO - Rif. C5510	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	24-ott-02	11339	43/02
MIROGLIO/RAMO DI AZIENDA DI MIDA - Rif. C5508	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	17-ott-02	11317	42/02
MIROGLIO/RAMO DI AZIENDA DI NEW HARLEM - Rif. C5726	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	13-feb-03	11712	7/03
MIROGLIO/RAMO DI AZIENDA DI PUNTO - Rif. C5544	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	07-nov-02	11392	45/02
MIROGLIO/RAMO DI AZIENDA DI RAPPORTO - Rif. C5457	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	19-set-02	11218	38/02
MIROGLIO/RAMO DI AZIENDA DI SOCIETA' DI PERSONE - Rif. C5413	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	22-ago-02	11139	33-34/02
MIROGLIO/RAMO DI AZIENDA DI SOCIETA' DI PERSONE - Rif. C5453	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	19-set-02	11214	38/02
MIROGLIO/RAMO DI AZIENDA DI SOCIETA' DI PERSONE - Rif. C5455	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	19-set-02	11216	38/02
MIROGLIO/RAMO DI AZIENDA DI SOCIETA' DI PERSONE - Rif. C5503	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	17-ott-02	11314	42/02
MIROGLIO/RAMO DI AZIENDA DI SOCIETA' DI PERSONE - Rif. C5504	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	17-ott-02	11315	42/02
MIROGLIO/RAMO DI AZIENDA DI SOCIETA' DI PERSONE - Rif. C5519	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	24-ott-02	11343	43/02

[9] Errata corrige nel Bollettino n.11/03

Segue: Operazioni di Concentrazione

(gennaio 2002 - marzo 2003)

Procedimento		Provvedimento			
caso	esito	Tipo	data	numero	bollettino
MIROGLIO/RAMO DI AZIENDA DI SPORTISSIMO - Rif. C5521	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	24-ott-02	11345	43/02
MIROGLIO/RAMO DI AZIENDA DI T.B.F. SPORTSWEAR - Rif. C5454	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	19-set-02	11215	38/02
MIROGLIO/RAMO DI AZIENDA DI TIRRENIA CALZATURE - Rif. C5505	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	17-ott-02	11316	42/02
MIROGLIO/RAMO DI AZIENDA DI UMBERTO CHIAPPE - Rif. C5547	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	14-nov-02	11406	46/02
MONDADORI INFORMATICA/MONDADORI INFORMATICA-E.BISMEDIA - Rif. C5790	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-mar-03	11846	13/03
MONDADORI RETAIL/RAMO D'AZIENDA DI FACIT - Rif. C5362	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	25-lug-02	11021	30/02
◆ MTV ITALIA/RAMI DI AZIENDA - Rif. C5427	Violazione art. 19 co. 2	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria Non avvio istruttoria	19-set-02 09-gen-03 09-gen-03	11208 11574 11574	38/02 1-2/03 1-2/03[10]
MWCR/CAMPESA - Rif. C5160	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	04-apr-02	10623	14/02
MWCR/GENERAL MACHINES - Rif. C5032	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	17-gen-02	10343	3/02
MWCR/MERS - Rif. C4987	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-gen-02	10294	1-2/02
MWCR/RAMO DI AZIENDA DI LAVEGGIO - Rif. C5319	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	04-lug-02	10941	27/02
NECO ACQUISITION LLC/ ALCATEL E-BUSINESS DISTRIBUTION - Rif. C5127	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-mar-02	10564	12/02
NEGRI BOSSI/BM BIRAGHI - Rif. C5328	Non applicabilità della legge	Non luogo a provvedere	11-lug-02	10955	28/02
NESTLÉ/A.S. WATSON EUROPEAN INVESTMENT - Rif. C5785	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-mar-03	11828	12/03
NETSIEL/RAMO DI AZIENDA DI AZIENDA TABACCHI ITALIANI - Rif. C5323	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	04-lug-02	10943	27/02
NOCIVELLI/AER.FI-RE.FI. - Rif. C5712	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	06-feb-03	11693	6/03
NOWA/GE.NE.SI.-FERRI-FINFERRI - Rif. C5792	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-mar-03	11848	13/03
NUOVA BETONTOCE/SOCIETA' DI PERSONE - Rif. C5746	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	06-mar-03	11780	10/03
◆ NUOVA MAA ASSICURAZIONI/MEDIOLANUM ASSICURAZIONI - Rif. C5588	Violazione art. 19 co. 2	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria Non avvio istruttoria	21-nov-02 06-mar-03 06-mar-03	11426 11775 11775	47/02 10/03 10/03
OMNIA RES II-LA RINASCENTE/28 RAMI D'AZIENDA - Rif. C5399	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	08-ago-02	11092	32/02
◆ ONAMA/IMPRESA INDIVIDUALE - Rif. C4887	Violazione art. 19 co. 2	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria Non avvio istruttoria	15-nov-01 14-feb-02 14-feb-02	10121 10420 10420	46/01 7/02 7/02
ONAMA/RAMO D'AZIENDA DI COMMERCIALUNIONE PRIMA - Rif. C5090	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	28-feb-02	10470	9/02
OPERA MANAGEMENT- B&B ITALIA/NEWCO - Rif. C5708	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	06-feb-03	11691	6/03
OROVERDE TOSCANO/CARAPELLI FIRENZE - Rif. C5254	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	06-giu-02	10811	23/02
ORSA/ORSA FOAM - Rif. C5365	Non applicabilità della legge	Non luogo a provvedere	01-ago-02	11048	31/02
OTIS/RAMO DI AZIENDA DI PALAGIASCENSORI - Rif. C5412	Non applicabilità della legge	Non luogo a provvedere	22-ago-02	11138	33-34/02
OTIS/RAMO DI AZIENDA DI SOCIETA' DI PERSONE - Rif. C5411	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	22-ago-02	11137	33-34/02
PAC 2000/CIERRE SUPERMERCATI - Rif. C4993	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-gen-02	10299	1-2/02
PAC 2000/CR SUPERMERCATI - Rif. C5294	Non applicabilità della legge	Non luogo a provvedere	20-giu-02	10891	25/02
PAC 2000/RAMI DI AZIENDA DI VARIE SOCIETA' - Rif. C5267	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	13-giu-02	10841	24/02
PADANA GAS/NOVAGAS - Rif. C5471	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	03-ott-02	11259	40/02

◆ Inottemperanza all'obbligo di notifica (art. 19 co. 2 della legge 287/90)

[10] Errata corrige nel Bollettino n.4/03

◆ Inottemperanza all'obbligo di notifica (art. 19 co. 2 della legge 287/90)

◆ Inottemperanza all'obbligo di notifica (art. 19 co. 2 della legge 287/90)

Segue: Operazioni di Concentrazione

(gennaio 2002 - marzo 2003)

Procedimento		**Provvedimento**			
caso	esito	tipo	data	numero	bollettino
PALLADIO FINANZIARIA- BLUE BOX-EFIBANCA PALLADIO FINANZIARIA/BLUE BOX GROUP - Rif. C5623	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-dic-02	11546	51-52/02
PALMAR/FIAT SERVIZI PER L'INDUSTRIA - Rif. C5343	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	25-lug-02	11009	30/02
PANACEA- GEMEAZ CUSIN/GEMEAZ CUSIN SERVIZI INTEGRATI - Rif. C5557	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-nov-02	11444	48/02
PANDA/RAMI DI AZIENDA - Rif. C5769	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	13-mar-03	11804	11/03
PARKER HANNIFIN/ITR RUBBER - Rif. C4979	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-gen-02	10286	1-2/02
PARTECIPAZIONI REAL ESTATE/CFT FINANZIARIA - Rif. C5258	Non applicabilità della legge	Non luogo a provvedere	13-giu-02	10836	24/02
PARTESA ADDA/RAMI DI AZIENDA DI ILPA E DI IMPRESA INDIVIDUALE - Rif. C5666	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	16-gen-03	11615	3/03
PARTESA ADDA/SOCIETA' DI PERSONE - Rif. C5299	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-giu-02	10893	25/02
PARTESA ADRIATICO/IMPRESA INDIVIDUALE - Rif. C5088	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	28-feb-02	10468	9/02
PARTESA ADRIATICO/IMPRESA INDIVIDUALE - Rif. C5213	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	09-mag-02	10724	19/02
PARTESA ADRIATICO/RAMO DI AZIENDA DI ADRIACOM E DI SOCIETÀ DI PERSONE - Rif. C5599	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	12-dic-02	11506	50/02
PARTESA ALPI/ SO.DI.BE. - Rif. C5220	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	09-mag-02	10728	19/02
PARTESA CAMPANIA/SOCIETA' DI PERSONE - Rif. C5732	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-feb-03	11733	8/03
PARTESA CAMPANIA/SOCIETA' DI PERSONE - Rif. C5379	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	01-ago-02	11060	31/02
PARTESA CAMPANIA/ZIELLA DISTRIBUZIONE - Rif. C5740	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-feb-03	11736	8/03
PARTESA EMILIA/IMPRESA INDIVIDUALE - Rif. C5022	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	17-gen-02	10337	3/02
PARTESA GENOVA/DAB SERVICE - Rif. C5346	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	05-set-02	11178	35-36/02
PARTESA MILANO/RAITO - Rif. C5481	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	03-ott-02	11266	40/02
PARTESA PIEMONTE/IMPRESA INDIVIDUALE - Rif. C5089	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	28-feb-02	10469	9/02
PARTESA PIEMONTE/IMPRESA INDIVIDUALE - Rif. C5092	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	28-feb-02	10471	9/02
PARTESA ROMA/GRILLI DISTRIBUZIONE-SOCIETA' DI PERSONE - Rif. C5717	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	06-feb-03	11696	6/03
PARTESA ROMAGNA/RAMO DI AZIENDA - Rif. C5203	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	24-apr-02	10679	17/02
PARTESA SÜDTIROL/RAMO DI AZIENDA DI SOCIETA' DI PERSONE - Rif. C5765	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	13-mar-03	11802	11/03
PARTESA TESSARO/NOGRAB NUOVA ORGANIZZAZIONE GRADESE BEVANDE - Rif. C5210	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	02-mag-02	10704	18/02
PARTESA TESSARO/SOCIETA' DI PERSONE - Rif. C5756	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	06-mar-03	11782	10/03
PARTESA TRENTINO/RAMO DI AZIENDA DI LA FONTE CENTRO BEVANDE - Rif. C5171	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	11-apr-02	10637	15/02
PARTESA VERONA/SOCIETA' DI PERSONE - Rif. C5489	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-ott-02	11291	41/02
PARTESA/BOUTEILLERIE - Rif. C5021	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	17-gen-02	10336	3/02
PARTESA/COMUNIAN - Rif. C5559	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-nov-02	11423	47/02
PARTESA/FABBRICA ACQUE GAZOSE TERGESTE - Rif. C5667	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	16-gen-03	11616	3/03
PARTESA/FONTEBIRRA - Rif. C5540	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	07-nov-02	11388	45/02
PARTESA/IMPRESA INDIVIDUALE - Rif. C4822	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	28-feb-02	10475	9/02
PARTESA/RAMO DI AZIENDA - Rif. C5369	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	01-ago-02	11052	31/02
PARTESA/SOCIETA' DI PERSONE-IMPRESA INDIVIDUALE - Rif. C5131	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-mar-02	10566	12/02

Segue: Operazioni di Concentrazione

(gennaio 2002 - marzo 2003)

Procedimento		**Provvedimento**			
caso	esito	Tipo	data	numero	bollettino
PARTESA/UNION IMPORT - Rif. C5228	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	15-mag-02	10750	20/02
PERSONA FISICA-FINIPER-CARREFOUR ITALIA/GS - Rif. C5170	Rinvio di competenza Commissione CE	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	30-mag-02 20-giu-02	10771 10872	20/02 25/02
PIAGGIO HOLDING/MV AUGUSTA MOTORCYCLES - Rif. C5177	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	17-apr-02	10655	16/02[11]
PIANETA COSPEA/RAMO DI AZIENDA DI SOCIETA' DI PERSONE - Rif. C5782	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-mar-03	11827	12/03
PIRELLI & C. PROPERTY MANAGEMENT/A.G.I.E.D. - Rif. C4940	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	17-gen-02	10324	3/02
PIRELLI & C. REAL ESTATE FACILITY MANAGEMENT/RAMO DI AZIENDA DI AIDA - Rif. C5733	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-feb-03	11755	9/03
PIRELLI & C. REAL ESTATE/ALTAIR FACILITIES MANAGEMENT - Rif. C5121	Autorizzazione	Non avvio istruttoria Altro	21-mar-02 23-mag-02	10559 10773	12/02 21/02
PIRELLI & C. REAL ESTATE/CAM ENERGIA E SERVIZI - Rif. C5122	Autorizzazione	Non avvio istruttoria Altro	21-mar-02 23-mag-02	10560 10774	12/02 21/02
PIRELLI & C. REAL ESTATE-AEDES/GRUPPO FININVEST - Rif. C4942	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	17-gen-02	10325	3/02
POSTE ITALIANE/KEY CONSULTANTS - Rif. C5298	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-giu-02	10915	26/02
POSTE ITALIANE/MISTRAL AIR - Rif. C5204	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	13-giu-02	10833	24/02
POSTE ITALIANE/VENTURINI & COMPANY - Rif. C5026	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	17-gen-02	10340	3/02
POSTEL/PRINTEL - Rif. C5123	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-mar-02	10561	12/02
POSTEL/SQUARES - Rif. C5227	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	15-mag-02	10749	20/02
PRADA STORES/FABRIZIO RUNCI-SOGO PRADA - Rif. C5001	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-gen-02	10304	1-2/02
PRADA STORES/RAMO D'AZIENDA DI RUFFO - Rif. C5097	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	28-feb-02	10472	9/02
PROFESSIONISTI ASSOCIATI/ STUDIO DI CONSULENZA LEGALE E TRIBUTARIA ANDERSEN LEGAL - Rif. C5361B	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	26-set-02	11232	39/02
PROGETTO INTEGRA/GRUPPO FORMULA - Rif. C5218	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	09-mag-02	10727	19/02
PUFIN/FINMEK AUTOMOTIVE-NICOFIN - Rif. C5586	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	05-dic-02	11479	49/02
PUNTO FRANCHISING/RAMI DI AZIENDA DI SOCIETA' GENERALE DISTRIBUZIONE - Rif. C5775	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-mar-03	11824	12/03
Q8 QUASER/RAMO DI AZIENDA DI CIT PETROL - Rif. C5317	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	11-lug-02	10950	28/02
R.T.I./RAMO DI AZIENDA DI QUADRIFOGLIO TV - Rif. C5465	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	31-ott-02	11363	44/02
RAI WAY/INVEST MULTIRADIO - Rif. C4976	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	07-feb-02	10398	6/02
RAI WAY/T.R. STUDIO UNO - Rif. C5181	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	23-mag-02	10775	21/02
RCS SCUOLA/RAMO D'AZIENDA DI IL SOLE 24 ORE EDAGRICOLE - Rif. C5106	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	07-mar-02	10514	10/02
REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI/IMMOBILIARE MONTEROSA - Rif. C5573	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-nov-02	11456	48/02
REALFOOD 3/RAMO DI AZIENDA DI REALFOOD - Rif. C5117	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	14-mar-02	10544	11/02
RETI TELEVISIVE ITALIANE/MILANO TELEVISIONE - Rif. C5184	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	18-lug-02	10986	29/02
RGZ FINANZIARIA/RAMO DI AZIENDA DI MAGNETI MARELLI AFTER MARKET - Rif. C5140	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-mar-02	10586	13/02
RINASCENTE/RAMO DI AZIENDA DI HOLDING DEI GIOCHI - Rif. C5137	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-mar-02	10583	13/02
ROADHOUSE GRILL ITALIA/RAMO DI AZIENDA DI SATURNIA - Rif. C5607	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-dic-02	11534	51-52/02
RODRIQUEZ CANTIERI NAVALI/INTERMARINE - Rif. C5480	Non applicabilità della legge	Non luogo a provvedere	16-ott-02	11304	42/02

[11] Errata corrige nel Bollettino n.17/02

Segue: Operazioni di Concentrazione

(gennaio 2002 - marzo 2003)

Procedimento		Provvedimento			
caso	esito	tipo	data	numero	bollettino
ROMANA CHIMICI/RAMO DI AZIENDA DI UNO CHIMICA - Rif. C5474	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	03-ott-02	11262	40/02
S.I.B. SOCIETÀ ITALIANA BRICOLAGE/RAMO DI AZIENDA DI CITTÀSCAMBI - Rif. C5548	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	14-nov-02	11407	46/02
S.I.CO.GEN./RAMO DI AZIENDA DI ING. VITO ROTUNNO - Rif. C5632	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-dic-02	11555	51-52/02
S.S.C. SOCIETA' SVILUPPO COMMERCIALE/RAMO D'AZIENDA - Rif. C5041	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	31-gen-02	10390	5/02
S.S.C. SOCIETÀ SVILUPPO COMMERCIALE/RAMO DI AZIENDA - Rif. C5378	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	01-ago-02	11059	31/02
S.S.C.– SOCIETÀ SVILUPPO COMMERCIALE/RAMO DI AZIENDA DI ERG PETROLI - Rif. C5321	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	11-lug-02	10951	28/02
S.S.C. SOCIETÀ SVILUPPO COMMERCIALE/RAMO DI AZIENDA DI SALZAM - Rif. C5409	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	22-ago-02	11135	33-34/02
S.S.C. SOCIETÀ SVILUPPO COMMERCIALE/SUMAR - Rif. C5748	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-feb-03	11762	9/03
S+R INVESTIMENTI E GESTIONI-COFIRI INVEST-LEONIDIO INVESTMENTS/KARTOGROUP FINANZIARIA - Rif. C5207	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	02-mag-02	10702	18/02
SAB AUTOSERVIZI- RIVIERA TRASPORTI/ RIVIERA TRASPORTI LINEA - Rif. C5322	Non applicabilità della legge	Non luogo a provvedere	11-lug-02	10952	28/02
SAI – SOCIETÀ ASSICURATRICE INDUSTRIALE/IDTEL - Rif. C5554	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	12-dic-02	11499	50/02
SAI – SOCIETÀ ASSICURATRICE INDUSTRIALE/LA FONDIARIA ASSICURAZIONI - Rif. C5422B	Autorizzazione con condizioni	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	10-ott-02 17-dic-02	11284 11475	40/02 51-52/02
SAI-SOCIETÀ ASSICURATRICE INDUSTRIALE/ LA FONDIARIA ASSICURAZIONI - Rif. C5422	Non applicabilità della legge	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	03-set-02 10-ott-02	11162 11284	33-34/02 40/02
SANPAOLO IMI/CARDINE BANCA - Rif. C5078	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	28-mar-02	10597	13/02
SANPAOLO IMI/EPTACONCORS - Rif. C5595	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	12-dic-02	11502	50/02
SARASLAB/THINKWARE - Rif. C5330	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	11-lug-02	10957	28/02
SARASLAB/XANTO - Rif. C5341	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	18-lug-02	10991	29/02
SAVARENT/RAMO DI AZIENDA DI TELECOM ITALIA - Rif. C5037	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	31-gen-02	10387	5/02
SCA PACKAGING FINANZIARIA/CARTOMARCHE - Rif. C5555	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	14-nov-02	11411	46/02
SCHNEIDER ELECTRIC/DIGITAL ELECTRONIC CORPORATION - Rif. C5551	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	14-nov-02	11410	46/02
SDA EXPRESS COURIER/EPI-TRANS BANK SERVICE - Rif. C5008	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-gen-02	10309	1-2/02
SDA LOGISTICA/RAMO D'AZIENDA DI DE AGOSTINI PROFESSIONALE - Rif. C4953	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	14-feb-02	10421	7/02
SEABO/VARIE SOCIETA' - Rif. C5534	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	13-feb-03	11705	7/03
° SEAT PAGINE GIALLE/CECCHI GORI COMMUNICATIONS - Rif. C4158B	Non violazione	Avvio istruttoria Proroga dei termini Chiusura istruttoria	31-ott-01 31-gen-02 28-feb-02	10081 10384 10463	44/01 5/02 9/02
SÉGÉCÉ- FINIM/ PSG PRIMA SOCIETÀ DI GESTIONE ITALIANA - Rif. C5310	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-giu-02	10922	26/02
SÉGÉCÉ/EUROCENTER - Rif. C5247	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	06-giu-02	10808	23/02
SEI-SOCIETA' EUROPEA INIZIATIVE INDUSTRIALI/SEA - SOCIETA' EUROPEA AUTOCARAVAN - Rif. C5764	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	06-mar-03	11787	10/03
SERVAIR AIR CHEF/GAMA - Rif. C5648	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	16-gen-03	11604	3/03

° Inottemperanza alla diffida-divieto di concentrazione (art. 19 co. 1 della legge 287/90)

Segue: Operazioni di Concentrazione

(gennaio 2002 - marzo 2003)

Procedimento		**Provvedimento**			
caso	esito	Tipo	data	numero	bollettino
SETTEMBRE 2002/GRUPPO PROTOTIPO - Rif. C5462	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	31-ott-02	11362	44/02
SHELL ERNEUERBARE ENERGIEN/ SIEMENS UND SHELL SOLAR - Rif. C5075	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-feb-02	10443	8/02
SHELL ITALIA/BETA RETE - Rif. C5357	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	01-ago-02	11046	31/02
SHELL ITALIA/RAMI DI AZIENDA DI AGIPPETROLI - Rif. C5671	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	23-gen-03	11628	4/03
SHELL OIL COMPANY/PENNZOIL QUAKER STATE COMPANY - Rif. C5377	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	08-ago-02	11079	32/02
SIEMENS ITALIA-FIAT AVIO/FIAT AVIO POWER SERVICES - Rif. C5665	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	09-gen-03	11594	1-2/03
SIEMENS VDO AUTOMOTIVE/KRAUTLI ITALIA - Rif. C5741	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-feb-03	11758	9/03
SIEMENS/RAMO DI AZIENDA DI GENERALE PER L'INDUSTRIA DELLA MAGNESIA - Rif. C5641	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	09-gen-03	11583	1-2/03
SILVERSTAR/ADECOM - Rif. C5450	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	19-set-02	11211	38/02
SIRTAM/RAMI DI AZIENDA DI TAMOIL ITALIA - Rif. C5512	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	24-ott-02	11340	43/02
SIRTAM/RAMI DI AZIENDA DI TAMOIL ITALIA - Rif. C5513	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	24-ott-02	11340	43/02
SIRTAM/RAMI DI AZIENDA DI TAMOIL ITALIA - Rif. C5518	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	24-ott-02	11340	43/02
SIRTAM/TAMOIL ITALIA - Rif. C5495	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-ott-02	11289	41/02
SIRTAM/TAMOIL ITALIA (FIRENZE-SCANDICCI) - Rif. C5491	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-ott-02	11289	41/02
SIRTAM/TAMOIL ITALIA (SCANDICCI-FIRENZE) - Rif. C5492	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-ott-02	11289	41/02
SIRTAM/TAMOIL PETROLI - Rif. C5486	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-ott-02	11289	41/02
SITA/ VIAGGI E TURISMO MAROZZI - Rif. C5023	Concentrazione vietata	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	29-mag-02 11-lug-02	10764 10949	20/02 28/02
SKF INVESTMENT/ NSK AEROSPACE EUROPE - Rif. C5163	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	04-apr-02	10626	14/02
SKW METALLCHEMIE/PECHINEY ELECTROMETALLURGIE - Rif. C4956	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-gen-02	10285	1-2/02
SMAFIN/RAMI DI AZIENDA DI IMPRESE INDIVIDUALI - Rif. C5275	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	13-giu-02	10846	24/02
SO.DI.PAR./BATTIATO - Rif. C5642	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	09-gen-03	11584	1-2/03
SO.DI.PAR./DB DEI FRATELLI FESTA - Rif. C5113	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	07-mar-02	10519	10/02
SO.DI.PAR./GARGANO - Rif. C5304	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-giu-02	10919	26/02
SO.DI.PAR./IMPRESA INDIVIDUALE - Rif. C5006	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-gen-02	10307	1-2/02
SO.DI.PAR./IMPRESA INDIVIDUALE - Rif. C5145	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-mar-02	10587	13/02
SO.DI.PAR./OR.VE.L. - Rif. C5007	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-gen-02	10308	1-2/02
SO.DI.PAR./RAMO DI AZIENDA DI A.M.A.D. - Rif. C5306	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-giu-02	10921	26/02
SO.DI.PAR./RAMO DI AZIENDA DI SOCIETA' DI PERSONE - Rif. C5789	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-mar-03	11845	13/03
SO.DI.PAR./SOCIETA' DI PERSONE - Rif. C5146	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-mar-02	10588	13/02
SO.DI.PAR./SOCIETA' DI PERSONE - Rif. C5305	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-giu-02	10920	26/02
SO.DI.PAR.-GERUNDO/RAMO DI AZIENDA DI SOCIETA' DI PERSONE - Rif. C5751	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-feb-03	11765	9/03
SO.DI.PAR/PISOTTI BEER - Rif. C5307	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	05-set-02	11176	35-36/02
SO.DI.PAR/RAMO DI AZIENDA DI SOCIETA' DI PERSONE - Rif. C5308	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	05-set-02	11177	35-36/02

Segue: Operazioni di Concentrazione

(gennaio 2002 - marzo 2003)

Procedimento		Provvedimento			
caso	esito	tipo	data	numero	bollettino
SO.DI.PAR/SOCIETA' DI PERSONE - Rif. C5187	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	24-apr-02	10673	17/02
SO.DI.PAR-BOTTARO E RIZZO/DISTRIBUZIONE BEVANDE BOTTARO - Rif. C5186	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	24-apr-02	10672	17/02
SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA/EUROSUN ASSICURAZIONI VITA - Rif. C4975	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	31-gen-02	10385	5/02
SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE/RAS INVESTIMENTI SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE - Rif. C5747	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-feb-03	11761	9/03
SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE/RBS ASSET MANAGEMENT SGR - Rif. C5438	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	19-set-02	11209	38/02
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE-AXA ASSICURAZIONI/AXA CATTOLICA PREVIDENZA IN AZIENDA - Rif. C5475	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	31-ott-02	11364	44/02
SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE ACQUE MINERALI/MONTICCHIO GAUDIANELLO - Rif. C5526	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	31-ott-02	11369	44/02
SOCIETÀ ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI-S.E.C.I.- CO.PRO.B.-FINBIETICOLA/ERIDANIA - Rif. C5151	Autorizzazione con condizioni	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	20-giu-02 01-ago-02	10863 11040	24/02 31/02
SOCIETÀ ITALIANA BRICOLAGE/LARICE + 26 RAMI D'AZIENDA - Rif. C5385	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	08-ago-02	11085	32/02
SOCIETÀ ITALIANA BRICOLAGE/RAMO DI AZIENDA DI IMPRESA INDIVIDUALE - Rif. C5644	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-feb-03	11752	9/03
SOCIETÀ ITALIANA BRICOLAGE/RAMO DI AZIENDA SOCIETÀ DI PERSONE - Rif. C5669	Non applicabilità della legge	Non luogo a provvedere	27-feb-03	11753	9/03
SOCIETA' ITALO FRANCESE ALBERGHI/RAMO DI AZIENDA DI BOLOGNA IMMOBILIARE - Rif. C5742	Non applicabilità della legge	Non avvio istruttoria	06-mar-03	11778	10/03
SOCIETA' FINANZIARIE FALCK/FALCK - Rif. C5125	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-mar-02	10563	12/02
◆ SODIPAR/IMPRESA INDIVIDUALE - Rif. C5296	Violazione art. 19 co. 2	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria Non avvio istruttoria	20-giu-02 26-set-02 26-set-02	10892 11229 11229	25/02 39/02 39/02[12]
SOLVAY CHIMICA ITALIA-PERSONA FISICA/BICARJET - Rif. C5356	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	25-lug-02	11017	30/02
SONY MUSIC ENTERTAINMENT/ALEANDRE RECORDS - Rif. C5522	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	31-ott-02	11367	44/02
SONY MUSIC PUBLISHING/RAMO DI AZIENDA DI LA BIONDA MUSIC - Rif. C5561	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-nov-02	11447	48/02
◆ SPACE SAT/TELIT MOBILE TERMINALS - Rif. C5144	Violazione art. 19 co. 2	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	04-apr-02 27-giu-02	10612 10908	14/02 26/02
SPACE SAT/TELIT MOBILE TERMINALS - Rif. C5144B	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	04-apr-02	10613	14/02
SPEEDYBETON/F.LLI DI VIZIO - Rif. C4998	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	17-gen-02	10328	3/02
SPEEDYBETON/RAMO DI AZIENDA DI I.B.C. - Rif. C5493	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	17-ott-02	11308	42/02
SPESA INTELLIGENTE/IMPRESE INDIVIDUALI - Rif. C5069	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	14-feb-02	10427	7/02
SPESA INTELLIGENTE/IMPRESE INDIVIDUALI - Rif. C5070	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	14-feb-02	10428	7/02
SPESA INTELLIGENTE/IMPRESE INDIVIDUALI - Rif. C5071	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	14-feb-02	10429	7/02
SPESA INTELLIGENTE/RAMI DI AZIENDA DI GE.MA. - Rif. C5478	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	03-ott-02	11264	40/02

◆ Inottemperanza all'obbligo di notifica (art. 19 co. 2 della legge 287/90)

[12] Errata corrige nel Bollettino n.40/02

◆ Inottemperanza all'obbligo di notifica (art. 19 co. 2 della legge 287/90)

Segue: Operazioni di Concentrazione

(gennaio 2002 - marzo 2003)

Procedimento		Provvedimento			
caso	esito	Tipo	data	numero	bollettino
SPESA INTELLIGENTE/RAMO DI AZIENDA DI COMMERCIALE SAN MAURO - Rif. C5604	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	12-dic-02	11511	50/02
SUMITOMO CHEMICAL/ISAGRO ITALIA - Rif. C5142	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	04-apr-02	10611	14/02
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET TIMBER/SCANINGE TIMBER - Rif. C5650	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	09-gen-03	11590	1-2/03
TAMARIND HOLDING/PANOUPALOUS - Rif. C5152	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	04-apr-02	10617	14/02
TAMOIL PETROLI/RAMI DI AZIENDA DI AGIPPETROLI - Rif. C5464	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	03-ott-02	11256	40/02
TARGA SERVICES/EURALBA - Rif. C5079	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	28-feb-02	10465	9/02
TECHOSP/CENTRO CATANESE DI ONCOLOGIA - Rif. C5093	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	07-mar-02	10505	10/02
TELECOM ITALIA MOBILE/BLU - Rif. C5441	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	26-set-02	11235	39/02
TELECOM ITALIA/EPICLINK - Rif. C5252	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	25-lug-02	11008	30/02
TELECOM ITALIA/NETESI - Rif. C5270	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	08-ago-02	11076	32/02
TELECOM ITALIA/RAMO DI AZIENDA DI PAGINE ITALIA - Rif. C5539	Ritiro della comunicazione	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	05-dic-02 16-gen-03	11436 11603	47/02 3/03
TELECOM ITALIA/RAMO DI AZIENDA DI PIRELLI INFORMATICA - Rif. C5350	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	01-ago-02	11044	31/02
THÜGA ITALIA/CO. GAS - Rif. C5625	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-dic-02	11548	51-52/02
THÜGA ITALIA/DELTA GAS - Rif. C5198	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	02-mag-02	10696	18/02
THÜGA ITALIA/METANIFERA SOMMESE - Rif. C5562	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-nov-02	11448	48/02
THÜGA ITALIA/OROBICA GAS - Rif. C5472	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	03-ott-02	11260	40/02
THÜGA ITALIA/PADANA GAS - Rif. C5199	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	02-mag-02	10697	18/02
◆ THÜGA ITALIA/S.I.M.A.-SAMEST - Rif. C5197	Violazione art. 19 co. 2	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria Non avvio istruttoria	02-mag-02 01-ago-02 01-ago-02	10695 11041 11041	18/02 31/02 31/02
THÜGA ITALIA/VARIE SOCIETA' - Rif. C5772	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-mar-03	11839	13/03
◆ THÜGA/FINGAS-SUDGAS - Rif. C5200	Violazione art. 19 co. 2	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria Non avvio istruttoria	02-mag-02 01-ago-02 01-ago-02	10698 11042 11042	18/02 31/02 31/02
◆ THÜGA-THÜGA ITALIA/ENERGAS-HYDROBAU - Rif. C5200B	Violazione art. 19 co. 2	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria Non avvio istruttoria	02-mag-02 01-ago-02 01-ago-02	10699 11043 11043	18/02 31/02 31/02
TIM TRANSITION MANAGEMENT/CESARE RIZZATO & C. - Rif. C5245	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	30-mag-02	10791	22/02
TNT LOGISTICS ITALIA/RAMO DI AZIENDA DI TELECOM ITALIA - Rif. C5723	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	13-feb-03	11710	7/03
TNT MAIL ITALIA/CERILLY INVEST - Rif. C5074	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-feb-02	10442	8/02
TNT MAIL ITALIA/LA BOLGETTA - Rif. C5339	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	11-lug-02	10965	28/02
TNT MAIL ITALIA/RAMO DI AZIENDA DI PROMOZIONE & MARKETING - Rif. C5246	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	04-lug-02	10934	27/02
TNT MAIL ITALIA/SEND LOGICA AREA NORD - Rif. C5262	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	06-giu-02	10812	23/02
TNT MAIL ITALIA/SEND LOGICA CENTRO - Rif. C5248	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	06-giu-02	10809	23/02
TNT PRODUCTION LOGISTICS/BROWN & SHARPE DEA - Rif. C5631	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-dic-02	11554	51-52/02
TNT PRODUCTION LOGISTICS/EMBRACO EUROPE - Rif. C5351	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	25-lug-02	11014	30/02
TNT PRODUCTION LOGISTICS/RAMO DI AZIENDA DI INFUN FOR - Rif. C5646	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	09-gen-03	11587	1-2/03
TOP RISTORAZIONE/RAMO DI AZIENDA DI NESTLÉ ITALIANA - Rif. C5231	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	15-mag-02	10752	20/02
TOSCO CINEMATOGRAFICA/ASTRA - Rif. C5424	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-dic-02	11531	51-52/02

◆ Inottemperanza all'obbligo di notifica (art. 19 co. 2 della legge 287/90)
◆ Inottemperanza all'obbligo di notifica (art. 19 co. 2 della legge 287/90)
◆ Inottemperanza all'obbligo di notifica (art. 19 co. 2 della legge 287/90)

Segue: Operazioni di Concentrazione

(gennaio 2002 - marzo 2003)

Procedimento		Provvedimento			
caso	esito	tipo	data	numero	bollettino
TOSCO CINEMATOGRAFICA/FIAMMA - Rif. C5425	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-dic-02	11531	51-52/02
TOTAL FINA ELF ITALIA/ENI - Rif. C5287	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-giu-02	10910	26/02
TOTAL FINA ELF ITALIA/GAS DELLA CONCORDIA - Rif. C5499	Non applicabilità della legge	Non luogo a provvedere	24-ott-02	11336	43/02
TOTAL FINA ELF ITALIA/IMPRESA INDIVIDUALE - Rif. C5284	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-giu-02	10884	25/02
TOTALFINA ELF ITALIA/IMPRESA INDIVIDUALE - Rif. C5420	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	22-ago-02	11145	33-34/02
TOTALFINA ELF ITALIA/RAMI DI AZIENDA DI AGIPPETROLI - Rif. C5403	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	22-ago-02	11129	33-34/02
TOYOTA CARRELLI ELEVATORI ITALIA/RAMO DI AZIENDA DI SOCIETA' DI PERSONE - Rif. C5672	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	16-gen-03	11618	3/03
TRIOSTAR/POCKET - Rif. C5202	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	24-apr-02	10678	17/02
TUMIZA/AZIMUT HOLDING - Rif. C4983	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-gen-02	10290	1-2/02
◆ TV INTERNAZIONALE/RAMI D'AZIENDA DI EMITTENTI LOCALI - Rif. C5102	Violazione art. 19 co. 2	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria Non avvio istruttoria	28-feb-02 27-giu-02 27-giu-02	10474 10907 10907	9/02 26/02 26/02
TYCO ELECTRONICS UK/CROMPTON INDUSTRIES - Rif. C5052	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	07-feb-02	10406	6/02
TYCO GROUP/KILSEN - Rif. C5158	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	04-apr-02	10621	14/02
TYCO INTERNATIONAL PA/CIIT HOLDINGS - Rif. C5056	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	07-feb-02	10407	6/02
TYCO VALVES & CONTROLS/ MECAIR - Rif. C5033	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	24-gen-02	10369	4/02
UNES MAXI/RAMO DI AZIENDA DI MARKET 77 - Rif. C5517	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	24-ott-02	11342	43/02
UNICALCESTRUZZI/RAMO DI AZIENDA DI PASSAPORT - Rif. C5255	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	13-giu-02	10835	24/02
UNICOMM/ARCA - Rif. C5618	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-dic-02	11542	51-52/02
UNICOOP FIRENZE/IMPRESA INDIVIDUALE - Rif. C5138	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-mar-02	10584	13/02
UNICOOP FIRENZE/IMPRESA INDIVIDUALE - Rif. C5272	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	13-giu-02	10844	24/02
UNICOOP FIRENZE/IMPRESA INDIVIDUALE - Rif. C5737	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-feb-03	11735	8/03
UNICOOP FIRENZE/RAMI DI AZIENDA - Rif. C5768	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	13-mar-03	11803	11/03
UNICOOP FIRENZE/RAMO DI AZIENDA DI SOCIETA' DI PERSONE - Rif. C5408	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	22-ago-02	11134	33-34/02
UNICOOP FIRENZE/RAMO DI AZIENDA DI SOCIETA' DI PERSONE - Rif. C5722	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	13-feb-03	11709	7/03
UNICOOP-FIRENZE/IT TOSCA - Rif. C5581	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-nov-02	11464	48/02
UNIEURO/AVILA - Rif. C5384	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	08-ago-02	11084	32/02
UNIEURO/BRUNO DOMENICO E FIGLI - Rif. C5744	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-feb-03	11759	9/03
UNIEURO/ELETTROCASA - Rif. C5383	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	08-ago-02	11083	32/02
UNIEURO/PAMPIGLIONE - Rif. C5715	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	06-feb-03	11695	6/03
UNIEURO/RAMI DI AZIENDA - Rif. C5024	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	17-gen-02	10338	3/02[13]
UNIEURO/RAMO DI AZIENDA DI COMMERCIALE CREMONESE - Rif. C5500	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	17-ott-02	11311	42/02
UNIEURO/RAMO DI AZIENDA DI GLOBAL TRADE - Rif. C5501	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	17-ott-02	11312	42/02
UNIEURO/RAMO DI AZIENDA DI SOCIETA' DI PERSONE - Rif. C5502	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	17-ott-02	11313	42/02
UNIEURO/SAFRA-SABATO-F.LLI SABATO - Rif. C5359	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	25-lug-02	11019	30/02

◆ Inottemperanza all'obbligo di notifica (art. 19 co. 2 della legge 287/90)

[13] Errata corrige nel Bollettino n.4/02

Segue: Operazioni di Concentrazione

(gennaio 2002 - marzo 2003)

Procedimento		Provvedimento			
caso	esito	Tipo	data	numero	bollettino
UNIONE FARMACEUTICA NOVARESE-CODIFARMA COOPERATIVA DISTRIBUZIONE FARMACI /NEWCO - Rif. C5190	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	17-apr-02	10661	16/02
UNISERV/RAMO DI AZIENDA DI BAUMIT ITALIA - Rif. C5347	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	22-ago-02	11123	33-34/02
UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION-OTIS- SUZHOU JIANGNAN ELEVATOR/JIANGNAN EXPRESS ELEVATOR - Rif. C5583	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-nov-02	11466	48/02
UNITED TECHNOLOGIES/DERCO HOLDING - Rif. C5201	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	24-apr-02	10677	17/02
UNITED TECHNOLOGIES/PACIFIC AVIATION GROUP - Rif. C5175	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	11-apr-02	10640	15/02
USINOR/ MATTHEY HOLDING - Rif. C5084	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-feb-02	10447	8/02
VERONESI FINANZIARIA/PIETRO NEGRONI - Rif. C5077	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-feb-02	10444	8/02
VESTAR CAPITAL PARTNERS IV/ZANUSSI METALLURGICA - Rif. C5292	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-giu-02	10890	25/02
VIVENDI UNIVERSAL/RAMO DI AZIENDA DI USA NETWORKS - Rif. C5188	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	03-lug-02	10930	27/02
VIVENDI WATER/SAGIDEP - Rif. C5414	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	22-ago-02	11140	33-34/02
VODAFONE GROUP/VIZZAVI EUROPE HOLDINGS - Rif. C5447	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	16-ott-02	11303	42/02
VODAFONE OMNITEL/BLU - Rif. C5440	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	26-set-02	11234	39/02
VOESTALPINE BAHNSYSTEME/VAE - Rif. C5469	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	26-set-02	11242	39/02
◆ VOESTALPINE EUROPLATINEN/EUROWELD - Rif. C5466	Violazione art. 19 co. 2	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria Non avvio istruttoria	26-set-02 12-dic-02 12-dic-02	11240 11497 11497	39/02 50/02 50/02
VOESTALPINE EUROPLATINEN/EUROWELD - Rif. C5753	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	06-mar-03	11781	10/03
◆ VOESTALPINE STAHL/TURINAUTO - Rif. C5467	Violazione art. 19 co. 2	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria Non avvio istruttoria	26-set-02 12-dic-02 12-dic-02	11241 11498 11498	39/02 50/02 50/02
VOESTALPINE/RAMO DI AZIENDA DI SCHMOLZ + BICKENBACK - Rif. C5524	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	24-ott-02	11346	43/02
WELCOME TRAVEL GROUP/SCERNI VIAGGI - Rif. C5696	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	06-feb-03	11688	6/03
WELCOME TRAVEL POINT/NOUVELLES FRONTIERES TURISMO - Rif. C4986	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-gen-02	10293	1-2/02
WELCOME TRAVEL POINT/TREND - Rif. C5018	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	24-gen-02	10366	4/02
WH ACQUISITION/HERBALIFE INTERNATIONAL - Rif. C5269	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	13-giu-02	10843	24/02
WHITEHALL STREET GLOBAL REAL ESTATE LIMITED PARTNERSHIP XIII/TELEMACO IMMOBILIARE - Rif. C5352	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	01-ago-02	11045	31/02
WINTERTHUR ASSICURAZIONI/ MULTIASS ASSICURAZIONI - Rif. C5044	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-feb-02	10438	8/02
WORLD INVESTMENT PARTNERS/CONSIEL - Rif. C5434	Non applicabilità della legge	Non luogo a provvedere	05-set-02	11184	35-36/02
WPP GROUP/MEDIA CLUB - Rif. C5587	Non applicabilità della legge	Non luogo a provvedere	05-dic-02	11480	49/02
ZURICH INTERNATIONAL ITALIA/DB ASSICURA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - Rif. C5256	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	04-lug-02	10935	27/02

◆ Inottemperanza all'obbligo di notifica (art. 19 co. 2 della legge 287/90)

◆ Inottemperanza all'obbligo di notifica (art. 19 co. 2 della legge 287/90)

Segue: Operazioni di Concentrazione

(gennaio 2002 - marzo 2003)

Procedimento		**Provvedimento**			
caso	esito	tipo	data	numero	bollettino
in corso al 31-mar-2003					
◆ FIAT GESCO/RAMO DI AZIENDA DI I.L.T.E. - INDUSTRIA LIBRARIA TIPOGRAFICA EDITRICE - Rif. C5714		Avvio istruttoria	13-feb-03	11706	7/03
◆ IPLOM/RAMO DI AZIENDA DI IMPRESA INDIVIDUALE - Rif. C5656		Avvio istruttoria	16-gen-03	11607	3/03
◆ MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO/EURALUX - Rif. C5797		Avvio istruttoria	13-mar-03	11805	11/03

◆ Inottemperanza all'obbligo di notifica (art. 19 co. 2 della legge 287/90)
◆ Inottemperanza all'obbligo di notifica (art. 19 co. 2 della legge 287/90)
◆ Inottemperanza all'obbligo di notifica (art. 19 co. 2 della legge 287/90)

INDAGINI CONOSCITIVE

(gennaio 2002 - marzo 2003)

Procedimento	**Provvedimento**			
caso	tipo	data	numero	bollettino
***in corso al* 31-mar-2003**				
DISTRIBUZIONE DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA - Rif. IC20	Avvio indagine	09-apr-99	7056	13-14/99
SETTORE DELL'ASSICURAZIONE AUTOVEICOLI - Rif. IC19	Avvio indagine	29-lug-96	4129	31/96
STATO DELLA LIBERALIZZAZIONE DEI SETTORI DELL'ENERGIA – Rif. IC22	Avvio indagine	20-feb-03	11737	8/03
TARIFFE AEREE NAZIONALI - Rif. IC10	Avvio indagine	20-ott-93	1527	31/93

ATTIVITÀ DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

(gennaio 2002 - marzo 2003)

Segnalazioni e pareri	Data invio	Bollettino
Accertamento e riscossione dei tributi locali - AS236	13-mag-02	18/02
Accertamento e riscossione dei tributi locali - AS237	13-mag-02	18/02
Accesso informatico alle banche dati delle conservatorie immobiliari - AS240	13-giu-02	22/02
Assetto del sistema radiotelevisivo e della società RAI-Radiotelevisione Italiana - AS247	20-dic-02	49/02
Attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni - AS253	12-feb-02	6/03
Bandi predisposti dalla concessionaria servizi informatici pubblici - Consip S.p.A. - AS251	07-feb-03	5/03
Concessioni per lo sfruttamento di grandi derivazioni a scopo idroelettrico - AS233	21-mar-02	11/02
Disciplina della raccolta del gioco del lotto - AS250	03-feb-03	4/03
Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti - AS228	12-feb-02	5/02
Disposizioni in materia di portabilita' del numero mobile - AS234	26-mar-02	12/02
Durata della copertura brevettuale complementare dei farmaci - AS239	30-mag-02	21/02
Meccanismo di programmazione dei prezzi massimi di terminazione praticati dagli operatori di rete mobile notificati e regolamentazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile - AS256	09-dic-02	9/03
Misure per favorire la contendibilità dell'offerta nel mercato dell'energia elettrica - AS231	21-mar-02	10/02
Modalità di accesso all'attività di raccolta di scommesse ippiche e/o sportive - AS252	12-feb-03	6/03
Normative regionali istitutive delle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente - AS235	02-mag-02	16/02
Nuova capacità di rigassificazione di terminali di GNL - AS238	18-apr-02	20/02
Nuove norme sulla panificazione - AS246	08-nov-02	44/02
Operatori aventi notevole forza di mercato per l'anno 2000 - AS255	17-ott-02	9/03
Operatori con notevole forza di mercato nei servizi di accesso a Internet - AS244	27-giu-02	32/02
Parità di trattamento interna-esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa - AS241	29-apr-02	24/02
Procedure per l'assegnazione di ulteriori frequenze nelle bande GSM - AS245	02-ago-02	32/02
Regolamento per l'esercizio dei bacini di carenaggio del porto di Napoli - AS248	24-dic-02	50/02
Riforma della regolazione e promozione della concorrenza - AS226	14-gen-02	1-2/02
Ripartizione del traffico aereo sul sistema aeroportuale di Milano - AS254	26-feb-03	8/03
Rivendita al pubblico dei valori bollati e postali - AS257	14-mar-03	10/03
Ruolo nazionale dei periti assicurativi - AS242	09-lug-02	26/02
Servizi interbancari - AS243	17-mag-02	28/02
Tariffe a carattere obbligatorio dei compensi dovuti ai raccomandatari marittimi - AS249	04-feb-03	4/03
Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento 2001 di Telecom Italia - AS232	20-feb-02	11/02
Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento di Telecom Italia - AS258	04-ott-02	11/03

BANCA D'ITALIA

(Decisioni della Banca d'Italia e pareri dell'Autorità)

(gennaio 2002 - marzo 2003)

Procedimento	**Provvedimento**			
caso	tipo	data	numero	bollettino
ABI/ACCORDI INTERBANCARI - Rif. I360C	Ampliamento istruttoria	14-mar-01		11/01
	Ampliamento istruttoria	30-set-01		45/01
	Proroga dei termini	02-apr-02		16/02(1)
	Parere alla Banca d'Italia	*23-gen-03*	*11650*	*7/03*
	Chiusura istruttoria	31-gen-03		7/03
ABI/CO.GE.BAN - Rif. I360D	Ampliamento istruttoria	14-mar-01		11/01
	Ampliamento istruttoria	30-set-01		45/01
	Proroga dei termini	02-apr-02		16/02(2)
	Parere alla Banca d'Italia	*24-lug-02*	*11006*	*30/02*
	Chiusura istruttoria	30-lug-02		30/02
BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA/ABN AMRO BANK /AAA BANK - Rif. C5048	*Parere alla Banca d'Italia*	*06-feb-03*	*11697*	*9/03*
	Non avvio istruttoria	25-feb-03		9/03
BANCA CARIGE/CAPITALIA - Rif. C5691	*Parere alla Banca d'Italia*	*23-gen-03*	*11645*	*9/03*
	Non avvio istruttoria	17-feb-03		9/03
BANCA DI ROMA/BIPOP-CARIRE - Rif. C5196B	Avvio istruttoria	27-giu-02		25/02
	Parere alla Banca d'Italia	*22-ago-02*	*11149*	*35-36/02*
	Chiusura istruttoria	05-set-02		35-36/02
BANCA INTESABCI/EPSILON ASSOCIATI SGR - Rif. C5020	*Parere alla Banca d'Italia*	*17-gen-02*	*10335*	*6/02*
	Non avvio istruttoria	04-feb-02		6/02
BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE/GRIFOGEST SGR - Rif. C5575B	*Parere alla Banca d'Italia*	*09-gen-03*	*11595*	*5/03*
	Non avvio istruttoria	28-gen-03		5/03
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA/SO.RI.T. - Rif. C5725	*Parere alla Banca d'Italia*	*20-feb-03*	*11738*	*12/03*
	Non avvio istruttoria	17-mar-03		12/03
BANCA POPOLARE DI BARI/BANCA POPOLARE DEL LEVANTE - Rif. C5309	*Parere alla Banca d'Italia*	*04-lug-02*	*10945*	*30/02*
	Non avvio istruttoria	31-lug-02		30/02
BANCA POPOLARE DI BERGAMO-CREDITO VARESINO/CAPITAL MONEY - Rif. C5545	*Parere alla Banca d'Italia*	*07-nov-02*	*11393*	*51-52/02*
	Non avvio istruttoria	12-dic-02		51-52/02
BANCA POPOLARE DI BERGAMO-CREDITO VARESINO/SANPAOLOIMI - Rif. C5168	*Parere alla Banca d'Italia*	*04-apr-02*	*10627*	*16/02(3)*
	Non avvio istruttoria	17-apr-02		16/02(4)
BANCA POPOLARE DI CIVIDALE/BANCA DI CIVIDALE - Rif. C5232	*Parere alla Banca d'Italia*	*15-mag-02*	*10755*	*25/02*
	Non avvio istruttoria	12-giu-02		25/02
BANCA POPOLARE DI LODI/BANCA CARIPE-CASSA DI RISPARMIO DI PESCARA - Rif. C5704	*Parere alla Banca d'Italia*	*30-gen-03*	*11672*	*9/03*
	Non avvio istruttoria	17-feb-03		9/03
BANCA POPOLARE DI LODI/BANCO DI CHIAVARI E DELLA RIVIERA - Rif. C5694	*Parere alla Banca d'Italia*	*30-gen-03*	*11671*	*7/03*
	Non avvio istruttoria	10-feb-03		7/03
BANCA POPOLARE DI LODI/CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO - Rif. C5515	*Parere alla Banca d'Italia*	*24-ott-02*	*11347*	*45/02*
	Non avvio istruttoria	12-nov-02		45/02
BANCA POPOLARE DI LODI/INVESTIMENTI IMMOBILIARI LOMBARDI - Rif. C5250B	*Parere alla Banca d'Italia*	*13-giu-02*	*10850*	*30/02*
	Non avvio istruttoria	11-lug-02		30/02
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA/CAPITALIA - Rif. C5692	*Parere alla Banca d'Italia*	*23-gen-03*	*11646*	*9/03*
	Non avvio istruttoria	14-feb-03		9/03
BANCA POPOLARE DI VERONA/BANCA POPOLARE DI NOVARA - Rif. C5164	*Parere alla Banca d'Italia*	*11-apr-02*	*10642*	*20/02*
	Non avvio istruttoria	03-mag-02		20/02
BANCA POPOLARE DI VICENZA/CASSA DI RISPARMIO DI PRATO - Rif. C5738	*Parere alla Banca d'Italia*	*27-feb-03*	*11767*	*12/03*
	Non avvio istruttoria	18-mar-03		12/03
BANCA VALDICHIANA DI CREDITO COOPERATIVO TOSCO-UMBRO, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPULCIANO, FEDERAZIONE TOSCANA DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO - Rif. I539	Avvio istruttoria	23-nov-01		47/01
	Proroga dei termini	17-apr-02		16/02
	Parere alla Banca d'Italia	*10-ott-02*	*11295*	*45/02*
	Chiusura istruttoria	04-nov-02		45/02
CARTE DI PAGAMENTO BANCARIE - Rif. I452B	Avvio istruttoria	07-feb-01		5/01
	Proroga dei termini	24-gen-02		6/02
	Parere alla Banca d'Italia	*27-giu-02*	*10924*	*26/02*
	Chiusura istruttoria	11-lug-02		26/02
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE/BANCA FINDOMESTIC - Rif. C5118	*Parere alla Banca d'Italia*	*21-mar-02*	*10570*	*20/02*
	Non avvio istruttoria	24-apr-02		20/02
CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO/UNICREDITO ITALIANO - Rif. I514	Avvio istruttoria	30-mag-01		22/01
	Ampliamento istruttoria	22-giu-01		26/01
	Proroga dei termini	30-nov-01		48/01
	Parere alla Banca d'Italia	*28-feb-02*	*10476*	*10/02*
	Chiusura istruttoria	11-mar-02		10/02

(1) Errata corrige nel Bollettino n.17/02
(2) Errata corrige nel Bollettino n.17/02
(3) Errata corrige nel Bollettino n.19/02
(4) Errata corrige nel Bollettino n.19/02

Segue: Banca d'Italia

(Decisioni della Banca d'Italia e pareri dell'Autorità)

(gennaio 2002 - marzo 2003)

Procedimento	**Provvedimento**			
caso	tipo	data	numero	bollettino
CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI/CAPITALIA - Rif. C5698	*Parere alla Banca d'Italia*	*23-gen-03*	*11648*	*9/03*
	Non avvio istruttoria	17-feb-03		9/03
CO.GE.BAN./FONDO INCENTIVAZIONE MIGRAZIONE - Rif. I550	*Parere alla Banca d'Italia*	*09-gen-03*	*11596*	*4/03*
	Non avvio istruttoria	14-gen-03		4/03
COMMERCIAL UNION VITA-BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA/RISPARMIO VITA ASSICURAZIONI - Rif. I540B	*Parere alla Banca d'Italia*	*24-ott-02*	*11348*	*51-52/02*
	Non avvio istruttoria	05-dic-02		51-52/02
CREDEM-BANCA EUROMOBILIARE/HSBC BANK - Rif. C5257	*Parere alla Banca d'Italia*	*06-giu-02*	*10813*	*30/02*
	Non avvio istruttoria	12-lug-02		30/02
CREDITO VALTELLINESE/RILENO - Rif. C5336	*Parere alla Banca d'Italia*	*18-lug-02*	*11004*	*30/02*
	Non avvio istruttoria	31-lug-02		30/02
DEUTSCHE BANK/ZURIGO-ZURICH INVESTMENTS-ZURICH INVESTMENTS GEST- ZURICH INVESTMENTS - Rif. C5141B	*Parere alla Banca d'Italia*	*02-mag-02*	*10707*	*20/02*
	Non avvio istruttoria	15-mag-02		20/02
DUEMME SGR/RAMO DI AZIENDA DI MEDIOLANUM STATE STREET SGR - Rif. C5490B	*Parere alla Banca d'Italia*	*12-dic-02*	*11516*	*4/03*
	Non avvio istruttoria	15-gen-03		4/03
INTESA BCI/SIM COGEF - Rif. C5360B	*Parere alla Banca d'Italia*	*22-ago-02*	*11150*	*35-36/02*[5]
	Non avvio istruttoria	02-set-02		35-36/02
INTESA TRADE SIM/RAMO DI AZIENDA DI AMERICAN EXPRESS BANK - Rif. C5230	*Parere alla Banca d'Italia*	*15-mag-02*	*10754*	*23/02*
	Non avvio istruttoria	29-mag-02		23/02
INTESABCI/CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI - Rif. C5353	Avvio istruttoria	25-mag-02		23/02
	Parere alla Banca d'Italia	*25-lug-02*	*11022*	*31/02*
	Chiusura istruttoria	06-ago-02		31/02
POSTE ITALIANE-ABI - Rif. I520	*Parere alla Banca d'Italia*	*02-mag-02*	*10708*	*20/02*
	Non avvio istruttoria	15-mag-02		20/02
RISCOSERVICE/SORIT RAVENNA - Rif. C4844B	*Parere alla Banca d'Italia*	*10-gen-02*	*10322*	*6/02*
	Non avvio istruttoria	31-gen-02		6/02
SAI-SOCIETA' ASSICURATRICE INDUSTRIALE/LA FONDIARIA ASSICURAZIONI - Rif. C5422C	*Parere alla Banca d'Italia*	*20-dic-02*	*11556*	*4/03*
	Non avvio istruttoria	27-dic-02		4/03
SAN PAOLO IMI/EPTACONSORS - Rif. C5595B	*Parere alla Banca d'Italia*	*20-dic-02*	*11557*	*4/03*
	Non avvio istruttoria	15-gen-03		4/03
SANPAOLO IMI/CARDINE BANCA - Rif. C5078B	Avvio istruttoria	01-mar-02		10/02
	Parere alla Banca d'Italia	*09-mag-02*	*10732*	*23/02*
	Chiusura istruttoria	29-mag-02		23/02
UNICREDITO ITALIANO/ONBANCA - Rif. C5477	*Parere alla Banca d'Italia*	*10-ott-02*	*11294*	*43/02*
	Non avvio istruttoria	23-ott-02		43/02
UNIPOL BANCA/CAPITALIA - Rif. C5693	*Parere alla Banca d'Italia*	*23-gen-03*	*11647*	*9/03*
	Non avvio istruttoria	14-feb-03		9/03
VENETO BANCA/CAPITALIA - Rif. C5699	*Parere alla Banca d'Italia*	*23-gen-03*	*11649*	*9/03*
	Non avvio istruttoria	12-feb-03		9/03

in corso al 31-mar-03

SERVIZI INTERBANCARI	Avvio istruttoria	11-lug-02		28/02
	Proroga dei termini	23-gen-03		5/03

(5) Errata corrige nel Bollettino n.37/02

PAGINA BIANCA

PARTE SECONDA

LA PUBBLICITÀ INGANNEVOLE E COMPARATIVA

PAGINA BIANCA

SEZIONE II.a

VIOLAZIONI RISCONTRATE E RICORSI

(al 31 marzo 2003)

In questa sezione è riportato l'elenco delle decisioni adottate alla data del 31 marzo 2003 dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in materia di pubblicità (decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, Attuazione della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/CE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa), pubblicate sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90, limitatamente ai procedimenti conclusi con riscontro dell'ingannevolezza del messaggio o dell'illiceità della comparazione pubblicitaria.

L'indice delle decisioni è articolato per anno di conclusione del procedimento; all'interno, sono indicati gli estremi dei provvedimenti pubblicati, l'ipotesi di violazione(*) esaminata (articoli 3, 3-bis, 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 74/92) del messaggio pubblicitario denunciato e il mezzo utilizzato per la diffusione del messaggio pubblicitario, riferiti a ciascun caso esaminato. Sono identificati con il simbolo # i casi per i quali è stata disposta la pubblicazione di un estratto della delibera, in modo da impedire che la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa illecita continuino a produrre effetti (articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 74/92).

Una seconda sottosezione è dedicata allo stato dei ricorsi avverso i provvedimenti adottati dall'Autorità, con indicazioni relative all'atto oggetto di impugnazione e informazioni sulle varie fasi del ricorso.

(*) I riferimenti alle disposizioni del decreto legislativo n. 74/92 sono i seguenti:

art. 3, comma 1, lett. a	Caratteristiche del bene
art. 3, comma 1, lett. b	Prezzo del bene
art. 3, comma 1, lett. c	Qualifica dell'operatore pubblicitario
art. 4, comma 1	Riconoscibilità della natura pubblicitaria
art. 4, comma 2	Precisazione del contenuto e delle modalità della garanzia pubblicizzata
art. 4, comma 3	Pubblicità subliminale
art. 5	Tutela della salute e sicurezza
art. 6	Tutela di bambini e adolescenti
art. 3-bis, comma 1, lett. a	Ingannevolezza
art. 3-bis, comma 1, lett. b	Confronto omogeneo
art. 3-bis, comma 1, lett. c	Confronto oggettivo
art. 3-bis, comma 1, lett. d	Confusione
art. 3-bis, comma 1, lett. e	Denigrazione
art. 3-bis, comma 1, lett. f	Denominazione di origine
art. 3-bis, comma 1, lett. g	Agganciamento (alla notorietà del concorrente)
art. 3-bis, comma 1, lett. h	Imitazione
art. 3-bis, comma 3	Scadenza offerta

PUBBLICITÀ INGANNEVOLE E COMPARATIVA

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento			Provvedimento			
ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
1992						
# 3.1, a 5	Stampati	AIRON/N.T.B. - Rif. PI4	Avvio Chiusura	27-mag-92 24-ago-92	535 664	10/92 16/92
4.1	Posta	C.S.A.C. - Rif. PI1B	Avvio Chiusura	26-giu-92 08-ott-92	579 719	12/92 19/92
4.1	Posta	C.S.A.C.-CAMERA COMM. MILANO - Rif. PI1	Avvio Chiusura	27-mag-92 24-ago-92	524 662	10/92 16/92
4.1	Posta	CAMERA COMMERCIO MILANO - Rif. PI11	Avvio Chiusura	26-giu-92 15-ott-92	587 731	12/92 19/92
3.1, a	Stampa	DRINK SLIM - Rif. PI16	Avvio Chiusura	24-ago-92 16-dic-92	665 848	16/92 24/92
# 3.1, a 4.1	Stampa	FED. FARMACISTI/KORFF - Rif. PI22	Avvio Chiusura	27-lug-92 04-nov-92	641 767	14/92 21/92
3.1, a 3.1, c	Stampa, Stampati	GALILEO FERRARIS - Rif. PI12	Avvio Chiusura	06-lug-92 02-dic-92	601 812	13/92 23/92
4.1	Stampa, Stampati	UNRAE - Rif. PI2	Avvio Chiusura	27-mag-92 24-ago-92	523 663	10/92 16/92
1993						
4.1	Posta	A.N.D.A.C. - Rif. PI76C	Chiusura	02-lug-93	1172	11/93
# 3.1, a 3.1, b 4.2	Stampa	A.R.E.S.-CASSANDRA - Rif. PI90	Chiusura	02-lug-93	1272	15-16/93
4.1	Stampa	AMICA-VILLA DEI TIGLI - Rif. PI144B	Chiusura	10-nov-93	1574	34/93
4.1	Stampa	ANNA-COMORE - Rif. PI144A	Chiusura	10-nov-93	1573	34/93
# 3.1, a 5	Stampa, Televisione	BAYER/SIRC - Rif. PI97	Chiusura	23-ago-93	1384	22-23/93
3.1, b 3.1, c	Stampa	BEST HOLIDAY - Rif. PI156	Chiusura	09-dic-93	1629	38/93
3.1, a	Stampa	BIRRA TOURTEL - Rif. PI25	Avvio Chiusura	24-set-92 08-gen-93	709 883	18/92 1/93
4.2	Stampa	CENTRO ITALIANO STUDI - Rif. PI132E	Chiusura	04-nov-93	1554	33/93
# 3.1, a 4.2	Stampa	CENTRO STUDI CASSINO - Rif. PI88	Chiusura	02-giu-93	1171	11/93
# 3.1, a	Stampati	CENTRO STUDI CASSINO II - Rif. PI123	Chiusura	06-ago-93	1360	20-21/93
3.1, a 4.2	Stampa, Stampati	CENTRO STUDI CASSINO III - Rif. PI150	Chiusura	28-ott-93	1535	32/93
3.1, a 3.1, c	Stampati	CENTRO STUDI SANTANGELO - Rif. PI63	Chiusura	12-mag-93	1122	9/93
# 3.1, a	Stampa	DENTIFRICIO COLGATE - Rif. PI136	Chiusura	04-nov-93	1556	33/93
3.1, a	Posta	ECOLSERVICE - Rif. PI151	Chiusura	13-ott-93	1507	30/93
3.1, a 4.2	Confezione	ELLEPI DOUBLE - Rif. PI49	Chiusura	28-apr-93	1088	8/93
3.1, c 4.2	Stampati	ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE - Rif. PI132H	Chiusura	04-nov-93	1555	33/93
3.1, a 3.1, c	Stampati	GALILEO FERRARIS/ISTITUTO TIZIANO - Rif. PI36	Avvio Chiusura	11-nov-92 23-feb-93	787 980	21/92 4/93
4.1	Stampa	GIOIA - Rif. PI121	Chiusura	23-ago-93	1387	22-23/93
3.1, b	Stampa, Stampati	HERTZ/YELLOW CARD - Rif. PI154	Chiusura	09-dic-93	1628	38/93
3.1, a 3.1, b	Stampa	HOT LINES - Rif. PI64	Proroga dei termini Chiusura	12-mag-93 02-lug-93	1123 1267	9/93 15-16/93
3.1, a 3.1, b	Stampa	HOT LINES - Rif. PI80	Chiusura	02-lug-93	1271	15-16/93
# 3.1, b	Posta	INTERMAIL FLORA - Rif. PI44	Chiusura	17-mar-93	1020	6/93
# 3.1, a	Stampa	ISOSTAD - Rif. PI48	Proroga dei termini Chiusura	26-mag-93 23-lug-93	1151 1313	10/93 18-19/93

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			**Provvedimento**			
	ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	3.1, a	Stampa, Stampati	ISTITUTI BUONARROTI - Rif. PI132G	Chiusura	15-dic-93	1643	39/93
	3.1, a	Stampa	ISTITUTI DANTE ALIGHIERI - Rif. PI57	Proroga dei termini Chiusura	04-mag-93 08-giu-93	1107 1196	9/93 12/93
	3.1, a	Stampa, Stampati	ISTITUTI LEONARDO DA VINCI - Rif. PI132B	Chiusura	04-nov-93	1551	33/93
	3.1, c	Stampati	ISTITUTI RIUNITI TIZIANO - Rif. PI72	Chiusura	26-mag-93	1152	10/93
	4.2	Stampa	ISTITUTO GALILEI - Rif. PI132L	Chiusura	15-dic-93	1645	39/93
	3.1, a	Stampa	ISTITUTO MICHELANGELO BUONARROTI - Rif. PI132D	Chiusura	04-nov-93	1553	33/93
	3.1, a 3.1, c	Affissioni	ISTITUTO VIRGILIO - Rif. PI39	Chiusura	23-feb-93	982	4/93
#	3.1, a 3.1, b	Posta	LA TROTTOLA - Rif. PI70	Chiusura	23-giu-93	1242	14/93
#	3.1, a	Televisione	MAGNUM - Rif. PI153	Chiusura	24-nov-93	1600	36/93[1]
#	3.1, a	Televisione	MANDINGO - Rif. PI147	Chiusura	24-nov-93	1599	36/93[2]
	3.1, c	Stampa	MENSILE QUALITA' - Rif. PI32	Avvio Chiusura	11-nov-92 31-mar-93	784 1043	21/92 6/93
	4.1	Stampa	MENSILE QUALITA'/AMPLIFON - Rif. PI157A	Chiusura	24-nov-93	1603	36/93
	4.1	Stampa	MENSILE QUALITA'/CHICCO - Rif. PI157B	Chiusura	24-nov-93	1604	36/93
	4.1	Stampa	MENSILE QUALITA'/PHILIPS - Rif. PI157C	Chiusura	01-dic-93	1616	37/93
	4.1	Stampa	MENSILE QUALITA'/ULIVETO - Rif. PI157D	Chiusura	01-dic-93	1617	37/93
#	3.1, a	Stampa	MI MANDA LUBRANO - Rif. PI58	Chiusura	28-apr-93	1090	8/93
	4.1	Posta	MUTUA ITALIANA LAVORATORI - Rif. PI76B	Proroga dei termini Chiusura	02-lug-93 03-set-93	1270 1423	15-16/93 24-25/93
	3.1, a	Stampa	OLEIFICIO VIOLA - Rif. PI42	Chiusura	21-apr-93	1078	8/93
#	3.1, a	Televisione	PAI EDU' - Rif. PI153C	Chiusura	24-nov-93	1602	36/93[3]
#	3.1, a	Stampa	RASSEGNA STAMPA NAZIONALE - Rif. PI27	Avvio Chiusura	08-ott-92 20-gen-93	726 916	19/92 2/93
#	4.1	Posta	REPERTORIO ANAGRAFICO DELLE DITTE - Rif. PI77	Chiusura	12-mag-93	1124	9/93
#	4.1	Posta	REPERTORIO ANAGRAFICO DELLE DITTE - Rif. PI31	Avvio Chiusura	28-ott-92 18-feb-93	764 969	20/92 4/93
	4.1	Posta	REPERTORIO NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO COMMERCIO E INDUSTRIA - Rif. PI76A	Proroga dei termini Chiusura	02-giu-93 02-lug-93	1173 1269	11/93 15-16/93
	4.1	Stampa	SALVE N.3 - Rif. PI89C	Chiusura	06-ago-93	1347	20-21/93
	4.1	Stampa	SALVE N.4 - Rif. PI107A	Chiusura	23-ago-93	1385	22-23/93
	3.1, a	Stampati	SISTEMI ECOLOGIA PRIVATA - Rif. PI79	Chiusura	23-giu-93	1243	14/93
	4.1	Stampa	SPECIALE YOGURT - Rif. PI19	Avvio Ampliamento istruttoria Chiusura	27-lug-92 08-ott-92 18-feb-93	634 721 967	14/92 19/92 4/93
	3.1, a	Stampa	SVELTO PER LAVASTOVIGLIE - Rif. PI37	Avvio Chiusura	18-nov-92 31-mar-93	796 1045	22/92 6/93
#	3.1, a	Televisione	TAURUS - Rif. PI153B	Chiusura	24-nov-93	1601	36/93[4]
	3.1, b	Stampa	TELEFONATE "PER SOLI ADULTI" - Rif. PI113	Chiusura	03-set-93	1424	24-25/93
	3.1, a	Confezione	TONNO STAR ALL'OLIO DI OLIVA - Rif. PI138	Chiusura	13-ott-93	1503	30/93
#	4.1	Posta	U.C.I.A.A. - Rif. PI78	Chiusura	26-mag-93	1153	10/93
	4.1	Televisione	UN COMMISSARIO A ROMA - Rif. PI87	Chiusura	12-lug-93	1291	17/93
#	3.1, a 4.2	Televisione	WANNA MARCHI - Rif. PI134	Chiusura	04-ott-93	1473	29/93
#	3.1, a	Stampa	WATT - Rif. PI103	Chiusura	06-ago-93	1359	20-21/93

[1] Errata corrige nel Bollettino n.37/93
[2] Errata corrige nel Bollettino n.37/93
[3] Errata corrige nel Bollettino n.37/93
[4] Errata corrige nel Bollettino n.37/93

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento			Provvedimento			
ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
1994						
3.1, a	Stampa	ACCADEMIA EUROPEA - Rif. PI315	Chiusura	12-ott-94	2358	41/94
3.1, a	Stampati	ACCADEMIA ITALIA - Rif. PI271	Chiusura	08-giu-94	2033	23/94
3.1, a 3.1, b 3.1, c	Affissioni	AGENZIA 2B NETTUNO - Rif. PI365	Chiusura	16-nov-94	2470	46/94
# 4.1	Posta	AMMINISTRAZIONE P.F. - Rif. PI201	Chiusura	11-feb-94	1785	6-7/94
3.1, a 3.1, c 4.2	Stampa, Stampati	ARNOCANALI - Rif. PI310	Chiusura	19-ott-94	2382	42/94
3.1, a	Stampati	ARTEL - Rif. PI291	Chiusura	10-ago-94	2208	32-33/94
3.1, a	Stampa	ARVAL COSMETICI - Rif. PI186	Chiusura	23-mar-94	1862	12/94
# 3.1, a	Stampa	ASSOCIAZIONE ITALIANA SVILUPPO COMPAGNIE PUBBLICHE - Rif. PI309	Chiusura	03-nov-94	2424	44/94
3.1, c	Stampa	BELTRAME YACHT BROKER - Rif. PI277	Chiusura	15-lug-94	2135	28-29/94
6	Affissioni, Stampa	BENETTON - Rif. PI160	Chiusura	27-gen-94	1752	4/94
3.1, a	Affissioni	BENZINA ECOLOGICA - Rif. PI395	Chiusura	22-dic-94	2632	3/95
3.1, a	Affissioni	BENZINA VERDE - Rif. PI252	Chiusura	03-nov-94	2423	44/94
3.1, a	Confezione	BICARBONATO DI SODIO - Rif. PI313	Nomina di perito Chiusura	21-set-94 07-dic-94	2310 2525	38/94 49/94
# 3.1, b 4.1	Posta	BICOVER - Rif. PI263	Chiusura	01-giu-94	2007	22/94
# 3.1, a	Stampa, Stampati	BOCCHIOTTI - Rif. PI227	Chiusura	27-apr-94	1923	17/94
# 3.1, a	Televisione	BOGUMIL - Rif. PI302	Chiusura	19-ott-94	2380	42/94
# 4.1	Posta	BOLLETTINO NAZ. PROTESTI CAMBIARI - Rif. PI209	Chiusura	16-mar-94	1847	11/94
# 4.1	Posta	BOLLETTINO PREVIDENZA SOCIALE - Rif. PI262	Chiusura	15-giu-94	2054	24/94
# 3.1, a 3.1, b 3.1, c 4.2	Televisione	BOSSI ORO - Rif. PI266	Chiusura	23-giu-94	2074	25-26/94
3.1, a	Stampati	BROMELINA - Rif. PI179	Chiusura	27-apr-94	1922	17/94
# 3.1, a 4.1 4.2	Stampa	CANALPLAST - Rif. PI311	Chiusura	19-ott-94	2383	42/94
3.1, a	Stampa	CARGIN - Rif. PI301	Chiusura	07-dic-94	2524	49/94
3.1, a	Stampati	CAZZANIGA - Rif. PI187	Chiusura	02-feb-94	1767	5/94
4.1	Posta	CO.R.I.T. RIMINI - Rif. PI242	Chiusura	04-mag-94	1939	18/94
3.1, b	Posta	CONCORSI SELEZIONE - Rif. PI237	Chiusura	27-apr-94	1925	17/94
# 3.1, a	Posta	CONCORSO EUROSERVICE - Rif. PI408	Chiusura	14-dic-94	2592	50/94
3.1, a 3.1, c	Stampati	CORSI D'INGLESE-STUDI CASSINO - Rif. PI169	Chiusura	23-mar-94	1860	12/94
3.1, a	Confezione	CORVLATTE/SPRING - Rif. PI267	Chiusura	04-lug-94	2103	27/94
# 3.1, b 3.1, c	Stampa	CULTURA 2000 EDITRICE - Rif. PI316	Chiusura	19-ott-94	2385	42/94
3.1, a	Confezione, Stampa	D.A.F. AL. - Rif. PI283	Chiusura	10-ago-94	2204	32-33/94
# 3.1, a	Posta	DAXON - Rif. PI375	Chiusura	01-dic-94	2509	48/94
4.1	Stampa	DIETOLINE - Rif. PI346	Chiusura	01-dic-94	2504	48/94
3.1, a	Posta	DITTA EUROMAIL - Rif. PI191	Chiusura	11-feb-94	1784	6-7/94
4.2	Stampati	ELIANA MONTI - Rif. PI296	Chiusura	10-ago-94	2209	32-33/94

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento			Provvedimento			
ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
3.1, a	Televisione	ENER-GO 4 C - Rif. PI189	Chiusura	31-mar-94	1874	13-14/94
3.1, a 3.1, b	Posta	EURONOVA - Rif. PI202	Chiusura	31-mar-94	1881	13-14/94
4.1	Posta	EUROPA MANAGEMENT - Rif. PI288	Chiusura	04-lug-94	2105	27/94
3.1, a 3.1, c	Stampati	EUROSCUOLA - Rif. PI223	Chiusura	31-mar-94	1879	13-14/94
3.1, a 4.2	Posta	EUROSERVICE - Rif. PI244	Chiusura	27-apr-94	1926	17/94
# 3.1, a 3.1, c	Stampa, Televisione	F.LLI CAVALLI - Rif. PI300	Chiusura	21-set-94	2309	38/94
# 3.1, a	Stampa	FIERACITTA' - Rif. PI232	Chiusura	04-mag-94	1936	18/94
3.1, a	Confezione	GIOLLY GRISS - Rif. PI304	Nomina di perito Chiusura	25-lug-94 05-ott-94	2177 2337	30-31/94 40/94
3.1, a	Televisione	H11 ELEVEN - Rif. PI190	Chiusura	31-mar-94	1875	13-14/94
3.1, a	Televisione	HERBA SALUS - Rif. PI264	Chiusura	21-set-94	2305	38/94
# 3.1, b 3.1, c	Stampa	HOT LINES/MONZA GRATIS - Rif. PI247	Chiusura	11-mag-94	1950	19/94
# 3.1, a 3.1, b	Telefono	I.A.C. - Rif. PI272	Chiusura	23-giu-94	2075	25-26/94
# 3.1, a	Posta	INTERMAIL FLORA 2 - Rif. PI402	Chiusura	14-dic-94	2595	50/94
# 3.1, a 3.1, c	Stampati	ISTITUTI BUONARROTI - Rif. PI253	Chiusura	11-mag-94	1949	19/94
# 3.1, a	Stampa	ISTITUTI BUONARROTI - Rif. PI253B	Chiusura	08-giu-94	2026	23/94
3.1, a	Stampati	ISTITUTI G. PASCOLI - Rif. PI299	Chiusura	02-set-94	2275	35-36/94
# 3.1, a 3.1, c	Stampati	ISTITUTI LEONARDO DA VINCI - Rif. PI290	Chiusura	21-set-94	2306	38/94
# 3.1, a 3.1, c	Stampati	ISTITUTI SAN PAOLO - Rif. PI295	Chiusura	21-set-94	2307	38/94
3.1, a 3.1, c 4.1	Stampa	ISTITUTO A. VOLTA - Rif. PI203	Chiusura	31-mar-94	1876	13-14/94
3.1, a 3.1, c	Stampati	ISTITUTO ACCADEMIA ITALIA - Rif. PI180	Chiusura	11-feb-94	1782	6-7/94
3.1, c	Stampa	ISTITUTO DI CULTURA ITALO-TEDESCO - Rif. PI289	Chiusura	15-lug-94	2137	28-29/94
3.1, a	Stampa	ISTITUTO D'ISTRUZIONE LUDOVICO ARIOSTO - Rif. PI181	Chiusura	04-mag-94	1934	18/94
3.1, a 3.1, c	Stampati	ISTITUTO MAZZINI - Rif. PI167	Chiusura	10-gen-94	1702	1-2/94
# 3.1, c	Stampa	ISTITUTO TECNICO LUIGI EINAUDI - Rif. PI323	Chiusura	01-dic-94	2501	51-52/94
3.1, a	Stampati	ISTITUTO TIBERIO - Rif. PI305	Chiusura	14-dic-94	2551	50/94
# 3.1, a	Televisione	JETCOM - Rif. PI314	Proroga dei termini Chiusura	05-ott-94 23-nov-94	2338 2481	40/94 47/94
# 3.1, a	Televisione	JETCOM - Rif. PI314B	Chiusura	07-dic-94	2526	49/94
3.1, c	Stampati	JUNIOR BUSINESS SCHOOL - Rif. PI404	Chiusura	14-dic-94	2601	50/94
3.1, a	Confezione	LAMBERTUCCI - Rif. PI303	Nomina di perito Chiusura	25-lug-94 05-ott-94	2176 2336	30-31/94 40/94
3.1, b	Posta	LAVAZZA PUNTI DIAMANTE - Rif. PI287	Chiusura	10-ago-94	2205	32-33/94
3.1, b	Stampa	LINEE EROTICHE-CITTA' NOSTRA - Rif. PI367	Chiusura	22-dic-94	2624	51-52/94
# 4.1	Posta	M.T.C. - Rif. PI185	Chiusura	11-feb-94	1783	6-7/94
# 3.1, a 4.1	Posta	MEMOSYSTEM ITALIA - Rif. PI275	Chiusura	15-giu-94	2055	24/94
3.1, a	Stampa	MICHELANGELO BUONARROTI - Rif. PI331	Proroga dei termini Chiusura	05-ott-94 22-dic-94	2339 2623	40/94 51-52/94
3.1, a	Stampati	MIN. ISTRUZIONE/GRANDI SCUOLE ASS. - Rif. PI238	Chiusura	04-mag-94	1937	18/94
3.1, a	Stampa	MULTIPROPRIETA' CENTRO VACANZE - Rif. PI337	Chiusura	01-dic-94	2502	48/94
3.1, b 3.1, c	Stampa, Televisione	MULTIPROPRIETA' EUROHOLIDAYS - Rif. PI336	Chiusura	07-dic-94	2528	49/94

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
#	3.1, a	Posta	NUOVO CONCORSO EUROSERVICE - Rif. PI381	Chiusura	22-dic-94	2626	51-52/94
#	3.1, a 4.2	Televisione	OLIO '99 - Rif. PI163	Chiusura	21-feb-94	1798	8/94
#	3.1, a	Televisione	OROSCOPO RETE A - Rif. PI274	Chiusura	10-ago-94	2202	32-33/94
	3.1, b	Posta	PANORAMA-PIRELLI - Rif. PI330	Chiusura	21-set-94	2311	38/94
	3.1, a 3.1, b	Televisione	PARTY TIME ITALIA - Rif. PI206	Chiusura	23-mar-94	1864	12/94
	3.1, b	Stampa	PERRUZZO EDITORE - Rif. PI182	Chiusura	16-mar-94	1846	11/94
	4.1	Stampa	PILLOLA ANTIFATICA - Rif. PI250	Chiusura	08-giu-94	2029	23/94
	3.1, a	Stampa	POLIZZE VITA SAN PAOLO - Rif. PI204	Chiusura	31-mar-94	1877	13-14/94
	3.1, a 3.1, b	Stampa	POMPE FUNEBRI BALDININI - Rif. PI176	Chiusura	02-feb-94	1766	5/94
#	3.1, b	Posta	POSTALMARKET - Rif. PI384	Chiusura	22-dic-94	2627	51-52/94
	3.1, a 3.1, b 3.1, c	Stampa	PRONTOTEL - Rif. PI212	Chiusura	11-mag-94	1948	19/94
#	4.1	Posta	RASSEGNA FISCO E FINANZA, CONTRIBUTI E TASSE - Rif. PI174	Chiusura	02-feb-94	1765	5/94
	4.1	Posta	REPERTORIO ARTIG. COMM. E INDUSTRIA - Rif. PI213	Chiusura	16-mar-94	1848	11/94
#	4.1	Posta	REPERTORIO COMMERCIALE - Rif. PI188	Chiusura	02-mar-94	1818	9/94
#	4.1	Posta	REPERTORIO NAZIONALE - Rif. PI207	Chiusura	09-mar-94	1835	10/94
	3.1, a	Stampa, Stampati	RIGENERA - Rif. PI245	Chiusura	26-mag-94	1989	21/94
	3.1, b	Stampa	ROVER - Rif. PI249	Chiusura	08-giu-94	2028	23/94
	3.1, a	Confezione	RUDOLF NUREYEV - Rif. PI278	Chiusura	08-giu-94	2034	23/94
	4.1	Stampa	SANTA ROSA - Rif. PI320	Chiusura	03-nov-94	2426	44/94
	3.1, a	Stampa	SCUOLA RADIO ELETTRA - Rif. PI312	Chiusura	19-ott-94	2384	42/94
	3.1, a 3.1, b	Posta	SELEZIONE DAL READER'S DIGEST - Rif. PI394	Chiusura	22-dic-94	2631	51-52/94
	3.1, a 3.1, b	Stampa	SO.IN.TUR - Rif. PI155	Chiusura	02-feb-94	1763	5/94
#	3.1, a 3.1, c	Stampa	SOFTWARE SCHOOL - Rif. PI231	Chiusura	27-apr-94	1924	17/94
#	3.1, a 3.1, c	Stampa	SOFTWARE SCHOOL - Rif. PI269	Chiusura	08-giu-94	2032	23/94
	4.1	Stampa	STAR-LEVONI-KETTMEIR - Rif. PI355	Chiusura	09-nov-94	2439	45/94
	3.1, b	Affissioni	STAZIONI DI SERVIZIO - Rif. PI184	Chiusura	21-feb-94	1800	8/94
#	3.1, a 3.1, b	Stampa	STUDIO TESEO - Rif. PI226	Chiusura	18-mag-94	1966	20/94
#	3.1, a	Posta	TELE-DOMINIO XX - Rif. PI233	Chiusura	20-apr-94	1908	16/94
#	3.1, a 3.1, c	Stampa	THIN LINE - Rif. PI258	Chiusura	25-lug-94	2172	30-31/94
	4.2	Stampa, Televisione	TOYOTA - Rif. PI246	Chiusura	01-giu-94	2004	22/94
	3.1, b	Stampati	VALFRUTTA - Rif. PI389	Chiusura	23-nov-94	2489	47/94
	3.1, a	Posta	VESTRO II - Rif. PI334	Chiusura	05-ott-94	2340	40/94
#	3.1, b	Posta	VESTRO III - Rif. PI328	Chiusura	12-ott-94	2360	41/94
	3.1, b	Posta	VESTRO/FIAT TEMPRA - Rif. PI224	Chiusura	31-mar-94	1880	13-14/94

1995

	4.1	Posta	ABBONAMENTO ARTIGIANATO FLASH - Rif. PI608	Chiusura	04-ott-95	3308	40/95
#	3.1, a 3.1, c	Stampa	ACCADEMIA DEL MASSAGGIO - Rif. PI641	Chiusura	21-dic-95	3476	51-52/95

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento			Provvedimento			
ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
3.1, a	Posta	ACCREDITO PENSIONE BANCA SAN PAOLO DI BRESCIA - Rif. PI538	Chiusura	28-giu-95	3139	26/95
3.1, a	Stampa	ACQUASI - Rif. PI343	Chiusura	19-gen-95	2710	3/95
3.1, a 4.1	Stampa	ACTIVCELL - Rif. PI321	Proroga dei termini Nomina di perito Proroga dei termini Chiusura	07-dic-94 19-gen-95 19-gen-95 26-apr-95	2527 2709 2709 2972	49/94 3/95 3/95 17/95
3.1, a 5	Posta	AEM AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE - Rif. PI565	Proroga dei termini Chiusura	14-set-95 21-dic-95	3267 3471	37/95 51-52/95
3.1, a 3.1, b	Stampa	AGENZIE FUNEBRI - Rif. PI390	Chiusura	23-feb-95	2832	8/95
4.1	Stampa	AMICA-CLUB MED - Rif. PI378	Chiusura	19-gen-95	2712	3/95
3.1, a 3.1, c	Stampa	ANTIFURTO BULLOCK - Rif. PI440	Chiusura	27-apr-95	2975	17/95
# 3.1, a 3.1, c 4.2	Posta	APPARECCHIO EURONOVA - Rif. PI484	Chiusura	25-mag-95	3066	21/95
3.1, a	Televisione	ARGILLA RADIANTE - Rif. PI446	Chiusura	13-apr-95	2954	15-16/95
3.1, c	Stampa	ARS LABOR ROMA - Rif. PI582	Chiusura	19-ott-95	3329	42/95
3.1, a 4.1	Stampa	ASITA - Rif. PI387	Nomina di perito Proroga dei termini Chiusura	07-dic-94 07-dic-94 25-mag-95	2535 2535 3060	49/94 49/94 21/95
3.1, c	Affissioni, Stampati	AUCHAN DI CASAMASSIMA - Rif. PI596	Chiusura	21-set-95	3283	38/95
4.1	Televisione	BARCHETTA FIAT - Rif. PI528	Chiusura	04-ott-95	3304	40/95
3.1, a	Confezione, Stampa	BATTERY MANAGER - Rif. PI345	Nomina di perito Proroga dei termini Chiusura Altro	12-ott-94 12-ott-94 30-mar-95 21-set-95	2362 2362 2910 3277	41/94 41/94 13/95 38/95
3.1, a 4.2	Stampa	BECOS CLUB - Rif. PI525	Chiusura	21-ago-95	3234	33-34/95
3.1, b	Stampati	BIGLIETTI CIRCO - Rif. PI638	Chiusura	14-dic-95	3458	50/95
3.1, b	Stampati	BIGLIETTI CIRCO ORFEI - Rif. PI640	Chiusura	14-dic-95	3459	50/95
# 4.1	Posta	BOLLETTINO L'IMPRESA COMMERCIALE - Rif. PI431	Chiusura	09-mar-95	2869	10/95
# 3.1, a 3.1, c	Radio	BRACCIALE DELLA SALUTE - Rif. PI488	Proroga dei termini Chiusura	01-giu-95 21-ago-95	3078 3232	22/95 33-34/95
3.1, a	Stampa	BUONARROTI-SECONDAMANO - Rif. PI369	Chiusura	02-feb-95	2783	5/95
3.1, a	Posta	C.I.D. GIOCO DELLE VIGNETTE - Rif. PI616	Chiusura	26-ott-95	3351	43/95
3.1, a 4.1	Stampa	CANALE VERDE ARNOCANALI - Rif. PI597	Chiusura	30-nov-95	3431	48/95
# 3.1, b 3.1, c	Posta	CARTOLINA C.I.L.E. - Rif. PI430	Chiusura	02-mar-95	2856	9/95
# 3.1, b 3.1, c	Stampa	CASA MERCATO - Rif. PI534	Chiusura	04-ott-95	3300	40/95
# 3.1, a	Posta	CATALOGO EUROSERVICE - Rif. PI425	Proroga dei termini Chiusura	16-feb-95 18-mag-95	2809 3044	7/95 20/95
3.1, a	Stampa	CENTRI SVENSON - Rif. PI483	Chiusura	18-mag-95	3051	20/95
# 3.1, a	Televisione	CENTRO ASTROMAGIC - Rif. PI589	Chiusura	04-ott-95	3307	40/95
3.1, a 3.1, b 3.1, c 4.2	Stampa, Stampati	CENTRO DIDATTICO UNO CORSI - Rif. PI495	Chiusura	20-lug-95	3167	29/95
3.1, b	Stampa	CENTRO GIOTTO - Rif. PI427	Chiusura	02-mar-95	2855	9/95
# 3.1, b	Affissioni, Stampa	CENTRO GIOTTO II - Rif. PI561	Chiusura	03-nov-95	3359	44/95
# 3.1, a 3.1, c	Stampa	CENTRO NAZIONALE ENTI ASSISTENZA C.N.E.A. - Rif. PI412	Chiusura	13-apr-95	2951	15-16/95
3.1, a	Stampati	CENTRO STUDI EINAUDI DI FRASCATI - Rif. PI496	Chiusura	13-giu-95	3103	24/95

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento			Provvedimento			
ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
4.1	Stampa, Stampati	CENTRO VE.GA. - Rif. PI559	Proroga dei termini Chiusura	05-set-95 26-ott-95	3254 3349	35-36/95 43/95
3.1, a	Posta	CLIMA COMFORT - Rif. PI658	Chiusura	21-dic-95	3477	51-52/95
# 3.1, a 3.1, b	Stampa, Stampati	CONCESSIONARIA FORD AUTOSAS - Rif. PI604	Chiusura	03-nov-95	3366	44/95
3.1, b	Stampa	CONCORSO EURONOVA - Rif. PI419	Chiusura	26-gen-95	2770	4/95
# 3.1, a 4.2	Posta	CONCORSO STASSEN - Rif. PI438	Chiusura	27-apr-95	2974	17/95
# 3.1, c 4.1	Stampa	CONSORZIO LA ROSA-INVESTIGAZIONE SAS DI CECILIATI S. & C. - Rif. PI420	Chiusura	13-apr-95	2952	15-16/95
# 3.1, a	Stampa	D.F.M. DISTRIBUZIONI FOTOTECNICHE - Rif. PI540	Chiusura	28-lug-95	3199	30/95
3.1, b	Stampati	DARIX TOGNI - Rif. PI482	Chiusura	18-mag-95	3050	20/95
# 3.1, a	Posta	DAXON II - Rif. PI516	Chiusura	08-giu-95	3091	23/95
# 3.1, a	Posta	DAXON III - Rif. PI530	Chiusura	28-giu-95	3136	26/95
# 3.1, a	Posta	DAXON IV - Rif. PI533	Chiusura	28-giu-95	3137	26/95
3.1, a 3.1, b	Posta, Telefono	DE AGOSTINI MAILING - Rif. PI618	Chiusura	19-ott-95	3335	42/95
3.1, c 4.1 6	Stampati	DIDATTICA - Rif. PI417	Chiusura	26-gen-95	2771	4/95
# 3.1, a	Affissioni, Stampati	DIPLOMA CASSINO - Rif. PI536	Chiusura	28-giu-95	3138	26/95
3.1, a 3.1, b 3.1, c	Posta	DISTRIBUZIONE BUONI BENZINA - Rif. PI522	Chiusura	05-set-95	3251	35-36/95
# 3.1, a 4.1	Posta	DISTRIBUZIONE NEW IDEA - Rif. PI454	Chiusura	13-apr-95	2959	15-16/95
3.1, a	Stampa	DIVINO OTELMA - Rif. PI611	Chiusura	23-nov-95	3412	47/95
# 3.1, b	Posta	DONO SELEZIONE - Rif. PI520	Proroga dei termini Chiusura	22-giu-95 20-lug-95	3116 3169	25/95 29/95
4.2	Stampa	ECD ANANAS - Rif. PI598	Chiusura	30-nov-95	3432	48/95
3.1, a	Stampati	EDEN VIAGGI - Rif. PI615	Chiusura	12-ott-95	3323	41/95
# 3.1, a 5	Stampa	ELETTRO COMPANY - Rif. PI462	Chiusura	11-mag-95	3029	19/95
3.1, a 4.1	Stampa	ELETTRONICA DESSY - Rif. PI386	Nomina di perito Proroga dei termini Chiusura	07-dic-94 07-dic-94 25-mag-95	2534 2534 3059	49/94 49/94 21/95
4.2 3.1, b	Stampati	ELIANA MONTI II - Rif. PI512	Chiusura	22-giu-95	3115	25/95
# 3.1, b	Stampa	EMME CI - Rif. PI544	Chiusura	21-set-95	3280	38/95
3.1, a 3.1, c	Stampati	EUROPEAN SCHOOL OF ECONOMICS - Rif. PI436	Chiusura	16-mar-95	2883	11/95
4.2	Stampa	FIGURELLA - Rif. PI548	Chiusura	28-set-95	3289	39/95
4.1	Televisione	FILM COLLEGE-MURATTI - Rif. PI532	Chiusura	04-ott-95	3305	40/95
3.1, c	Stampati	FININTERMEDIARIA - Rif. PI626	Chiusura	16-nov-95	3401	46/95
3.1, a	Televisione	GIACOMINI OPERATORE ESOTERICO - Rif. PI587	Proroga dei termini Chiusura	03-nov-95 14-dic-95	3363 3453	44/95 50/95
3.1, a	Televisione	GIANNA MARCHETTI SENSITIVA - Rif. PI543	Proroga dei termini Proroga dei termini Chiusura	04-ago-95 04-ott-95 30-nov-95	3216 3302 3429	31-32/95 40/95 48/95
3.1, a 4.2	Stampa	GIOCHI ELETTRONICI - Rif. PI527	Chiusura	05-set-95	3252	35-36/95
3.1, a	Stampa	GIOCO FULL - Rif. PI583	Chiusura	03-nov-95	3368	44/95
# 3.1, b	Posta	GIOSTRA DELLA FORTUNA - Rif. PI469	Chiusura	11-mag-95	3031	19/95
3.1, c	Affissioni, Stampa	GIUSEPPE GIBELLINI - Rif. PI545	Chiusura	20-lug-95	3174	29/95
# 3.1, a	Stampa	GIVI DISTRIBUZIONE - Rif. PI546	Chiusura	04-ago-95	3217	31-32/95

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			**Provvedimento**			
	ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	3.1, a 3.1, c	Stampa	GRUPPO SDP - Rif. PI473	Chiusura	15-giu-95	3101	24/95
#	4.1 5 6	Stampa	GUIDA BIMBISANI E BELLI - Rif. PI411	Chiusura	23-feb-95	2834	8/95
#	4.1	Stampa	GUIDA PENSIONI EPOCA - Rif. PI410	Chiusura	09-mar-95	2868	10/95
	3.1, a	Televisione	HI-TEL MODELLO HT-325 TELEFONINO - Rif. PI556	Chiusura	28-set-95	3291	39/95
	3.1, a 3.1, b 3.1, c 4.2	Stampa, Stampati	HOLIDAY AUTOS ITALIA-DOLLARO EXPRES - Rif. PI517	Proroga dei termini Chiusura	20-lug-95 14-set-95	3171 3265	29/95 37/95
#	3.1, a	Stampati	HOTEL JOLE - Rif. PI607	Chiusura	12-ott-95	3322	41/95
	3.1, a 4.1 4.2	Stampa	HT ITALIA - Rif. PI344	Nomina di perito Proroga dei termini Chiusura	12-ott-94 12-ott-94 30-mar-95	2361 2361 2909	41/94 41/94 13/95
	3.1, b	Stampa	I ROPA CENTER - Rif. PI502	Chiusura	06-lug-95	3150	27-28/95
#	3.1, a 4.1	Stampa	I.N.SE.FO - Rif. PI541	Chiusura	04-ott-95	3301	40/95
	3.1, a 5	Televisione	IDOS - Rif. PI445	Chiusura	13-apr-95	2953	15-16/95
	3.1, a	Televisione	IL SEGRETO DI VENERE - Rif. PI447	Chiusura	13-apr-95	2955	15-16/95
#	3.1, a 5	Stampa, Stampati	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO FRACCARO - Rif. PI599	Chiusura	21-dic-95	3473	51-52/95
	3.1, a	Televisione	INTERNATIONAL - Rif. PI625	Chiusura	07-dic-95	3442	49/95
	3.1, a 3.1, b 4.2	Stampati	INTERNATIONAL COMPUTER TECHNOLOGY - Rif. PI623	Chiusura	26-ott-95	3352	43/95
	3.1, a	Televisione	IOLE FAMOSO SENSITIVA - Rif. PI588	Chiusura	14-dic-95	3454	50/95
	3.1, b	Televisione	IRANIAN LOOM - Rif. PI553	Chiusura	28-set-95	3290	39/95
#	3.1, a 4.1	Stampa, Stampati	ISAP - Rif. PI557	Chiusura	26-ott-95	3348	43/95
	4.1	Stampa	ISPE - Rif. PI549	Chiusura	12-ott-95	3318	41/95
	3.1, a 3.1, c	Stampati	ISTITUTI RIUNITI TIBERIO ROMA - Rif. PI508	Chiusura	08-giu-95	3089	23/95
	3.1, a	Affissioni	ISTITUTI SCOLASTICI TRIONFALE - Rif. PI498	Chiusura	01-giu-95	3082	22/95
	3.1, a 3.1, c 4.1	Stampa	ISTITUTO ACCADEMIA EUROPEA - Rif. PI391	Chiusura	19-gen-95	2715	3/95
	3.1, a	Stampa	ISTITUTO BIAGIO PASCAL - Rif. PI500	Chiusura	28-giu-95	3133	26/95
	3.1, a	Stampa	ISTITUTO D'ISTRUZIONE CARDINALE FRANCESCO MARMAGGI - Rif. PI499	Chiusura	28-giu-95	3132	26/95
#	3.1, a 3.1, c 4.1	Stampa, Stampati	ISTITUTO ETAI DETECTIVE - Rif. PI501	Proroga dei termini Chiusura	06-lug-95 21-ago-95	3149 3233	27-28/95 33-34/95
	3.1, a	Affissioni	ISTITUTO MAXWELL - Rif. PI497	Chiusura	01-giu-95	3081	22/95
	3.1, c	Posta	ISTITUTO NAZIONALE D'ISTRUZIONE TOMMASO CAMPANELLA - Rif. PI494	Chiusura	01-giu-95	3083	22/95
	3.1, a 3.1, c	Stampa	ISTITUTO VERDI - Rif. PI405	Chiusura	26-gen-95	2767	4/95
#	3.1, a	Stampati	JET TOURS ITALIA - Rif. PI457	Chiusura	18-mag-95	3045	20/95
	3.1, a	Televisione	KINDER BUENO - Rif. PI407	Chiusura	09-mar-95	2867	10/95
	3.1, a	Posta	LA BOUTIQUE DEL RICAMO - Rif. PI461	Chiusura	30-mar-95	2915	13/95
#	3.1, a	Televisione	LA CASA BIANCA - Rif. PI372	Proroga dei termini Chiusura	07-dic-94 02-feb-95	2532 2784	49/94 5/95
#	3.1, a	Posta	LA GIOSTRA DEI MILIONI-EURONOVA - Rif. PI428	Chiusura	23-feb-95	2835	8/95
#	3.1, a 4.1	Stampa	L'INFANZIA - Rif. PI444	Chiusura	13-apr-95	2957	15-16/95

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento			Provvedimento			
ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
3.1, a 3.1, c	Stampa	LUPANO-COLOMBINO PRANOTERAPEUTI - Rif. PI397	Chiusura	19-gen-95	2716	3/95
3.1, a	Televisione	M. & M. OPERATORI ESOTERICI - Rif. PI592	Proroga dei termini Chiusura	19-ott-95 16-nov-95	3330 3400	42/95 46/95
3.1, a	Stampa	MACROTEST HT - Rif. PI424	Chiusura	01-giu-95	3080	22/95
3.1, a 4.2	Televisione	MAGO ATANUS - Rif. PI591	Proroga dei termini Chiusura	03-nov-95 30-nov-95	3365 3430	44/95 48/95
3.1, a 3.1, b	Televisione	MAGO OSVALDO - Rif. PI593	Chiusura	12-ott-95	3320	41/95
3.1, a	Stampa	MARCO POLO - Rif. PI620	Chiusura	30-nov-95	3433	48/95
3.1, b	Stampati	MARFIN FINANZIAMENTI - Rif. PI627	Chiusura	09-nov-95	3386	45/95
3.1, c	Televisione	MARIA PANNONE SENSITIVA - Rif. PI590	Chiusura	14-dic-95	3455	50/95
3.1, a 6	Confezione	MAXI SORPRESE - Rif. PI634	Chiusura	16-nov-95	3402	46/95
3.1, a 4.2	Stampa, Stampati	METODO RIGENERA - Rif. PI396	Chiusura	16-mar-95	2882	11/95
3.1, a	Affissioni, Stampati	METREBUS - Rif. PI432	Chiusura	09-mar-95	2870	10/95
# 3.1, a	Stampa	MINITURBO - Rif. PI377	Chiusura	26-gen-95	2764	4/95
# 3.1, a 3.1, c	Televisione	MOMENTI PREZIOSI - Rif. PI403	Proroga dei termini Chiusura	10-gen-95 11-mag-95	2669 3024	1-2/95 19/95
# 3.1, a 3.1, c	Televisione	MONDO PREZIOSO - Rif. PI403B	Chiusura	11-mag-95	3025	19/95
3.1, a 3.1, b	Stampa	MUSIC DIRECT - Rif. PI455	Chiusura	25-mag-95	3062	21/95
# 3.1, b	Posta	MUSICASSETTE SELEZIONE - Rif. PI471	Ampliamento istruttoria Chiusura	11-mag-95 15-giu-95	3033 3100	19/95 24/95
# 3.1, a 4.1	Stampa	NEW STARS MEDIA - Rif. PI510	Chiusura	20-lug-95	3168	29/95
3.1, c 4.2	Stampa	NEW WAVE - Rif. PI531	Chiusura	21-set-95	3278	38/95
# 3.1, a	Stampa	OCTA-STARTENE - Rif. PI537	Chiusura	21-set-95	3279	38/95
# 3.1, a 3.1, c 4.1 6	Stampa	OFFERTE DI LAVORO - Rif. PI477	Chiusura	06-lug-95	3146	27-28/95
3.1, b 3.1, c	Posta	OK MUSICA - Rif. PI392	Proroga dei termini Chiusura	22-dic-94 16-feb-95	2629 2805	51-52/94 7/95
3.1, c	Affissioni	ONORANZE FUNEBRI GIBELLINI - Rif. PI545B	Chiusura	21-set-95	3282	38/95
3.1, b	Stampa	OPEL GM - Rif. PI466	Chiusura	11-mag-95	3030	19/95
# 3.1, c	Stampa	OTTICO DOTT. LORENZONI - Rif. PI513	Chiusura	28-giu-95	3134	26/95
3.1, a 4.2	Televisione	PANAPHONE - Rif. PI614	Chiusura	09-nov-95	3385	45/95
# 3.1, a	Televisione	PANASOANIC - Rif. PI333	Chiusura	10-gen-95	2663	1-2/95[5]
# 3.1, a	Televisione	PERLE MAJORICA - Rif. PI529	Chiusura	26-ott-95	3345	43/95
3.1, a 3.1, b	Stampati	POLIZZA TORO ASSICURAZIONI - Rif. PI560	Proroga dei termini Chiusura	05-set-95 03-nov-95	3255 3361	35-36/95 44/95
3.1, b	Posta	POSTALMARKET III - Rif. PI474	Chiusura	18-mag-95	3048	20/95
3.1, a	Stampa	PROFESSIONE INFERMIERE - Rif. PI433	Chiusura	30-mar-95	2914	13/95
# 3.1, a 3.1, b	Stampa	PRONTOSAN - Rif. PI463	Chiusura	18-mag-95	3046	20/95
# 3.1, a	Stampati	PUBBLICITA' TELEFONINI TELECOM - Rif. PI506	Chiusura	15-giu-95	3104	24/95
3.1, a	Stampa	QWERTY - Rif. PI492	Chiusura	20-lug-95	3166	29/95
3.1, a 3.1, b	Stampa, Stampati	RABINO TRIESTE AGENZIA IMMOBILIARE - Rif. PI581	Chiusura	14-dic-95	3456	50/95

[5] Errata corrige nel Bollettino n.3/95

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento			Provvedimento			
ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
3.1, c	Stampa	RADIO GLOBO - Rif. PI568	Chiusura	26-ott-95	3350	43/95
3.1, a	Stampa	RADIO ONDA LIBERA - Rif. PI415	Chiusura	16-feb-95	2807	7/95
# 4.1	Stampati	RCS LIBRI&GRANDI OPERE - Rif. PI642	Chiusura	23-nov-95	3414	47/95
# 3.1, a 3.1, c	Posta	REGALO EURONOVA - Rif. PI481	Chiusura	25-mag-95	3065	21/95
3.1, a	Televisione	REGINA DELLE STELLE - Rif. PI594	Chiusura	19-ott-95	3328	42/95
4.1	Posta	REPERTORIO NAZIONALE 2 - Rif. PI366	Proroga dei termini Chiusura	01-dic-94 19-gen-95	2508 2711	48/94 3/95
3.1, a	Posta	RIVISTA LINUS - Rif. PI630	Chiusura	30-nov-95	3434	48/95
3.1, b 4.2	Posta	RPM - Rif. PI426	Chiusura	30-mar-95	2913	13/95
# 3.1, a 3.1, b	Telefono	S.B.F. ITALIA - Rif. PI603	Chiusura	12-ott-95	3321	41/95
3.1, b	Stampati	SA.RO. SERVIZI FINANZIARI - Rif. PI464	Chiusura	04-mag-95	3011	18/95
3.1, a	Stampa	SALU.TEL. - Rif. PI622	Chiusura	14-dic-95	3457	50/95
# 4.1	Stampa	SANT'ANGELICA CLINIQUE GRIGIO PERLA - Rif. PI600	Chiusura	09-nov-95	3383	45/95
3.1, b	Televisione	SANTONE DI AVELLA - Rif. PI550	Chiusura	26-ott-95	3347	43/95
3.1, a	Stampati	SEAT CORDOBA - Rif. PI636	Chiusura	07-dic-95	3444	50/95
# 3.1, a	Posta	SELEZIONE CAMPAGNA PIU' - Rif. PI493	Chiusura	01-giu-95	3079	22/95
# 3.1, a 4.1	Posta	SELEZIONE DAL READER'S DIGEST-BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA - Rif. PI448	Chiusura	13-apr-95	2958	15-16/95
3.1, b	Stampa	SERVIZI AGENZIE FUNEBRI - Rif. PI449	Chiusura	27-apr-95	2977	17/95
# 3.1, a	Stampa	SHAMPOO SELSUN BLU - Rif. PI458	Chiusura	11-mag-95	3028	19/95
# 3.1, a 3.1, c 4.1	Posta	SIST - Rif. PI580	Chiusura	14-set-95	3269	37/95
3.1, a 5	Televisione	SLIM FAST - Rif. PI586	Chiusura	19-ott-95	3332	42/95
# 3.1, a	Affissioni	SO.VE.DO. - Rif. PI610	Chiusura	19-ott-95	3333	42/95
3.1, a 3.1, c 4.1	Stampa	STABILIMENTI TERMALI EMILIA ROMAGNA - Rif. PI441	Chiusura	06-apr-95	2934	14/95
3.1, a 3.1, b	Stampa, Televisione	TELECOM ITALIA MOBILE - Rif. PI631	Chiusura	21-dic-95	3474	51-52/95
3.1, b	Stampa	TIGROS SUPERMERCATI - Rif. PI605	Chiusura	09-nov-95	3384	45/95
3.1, a 4.1 4.2	Stampa	TRICO HAIR SYSTEM - Rif. PI509	Chiusura	04-ago-95	3213	31-32/95
# 3.1, a	Posta	VACANZA BICOVER - Rif. PI521	Proroga dei termini Chiusura	22-giu-95 14-set-95	3117 3266	25/95 37/95
# 3.1, a	Posta	VENDITA PER CORRISPONDENZA CIA - Rif. PI437	Chiusura	09-mar-95	2872	10/95
# 3.1, a 3.1, b 3.1, c	Televisione	VENDITE TELEVISIVE TIVUSHOP - Rif. PI547	Chiusura	26-ott-95	3346	43/95
# 3.1, b	Posta	VESTRO IV - Rif. PI453	Chiusura	06-apr-95	2935	14/95
# 3.1, b	Posta	VESTRO V - Rif. PI480	Chiusura	04-mag-95	3012	18/95
# 3.1, b 3.1, c	Posta	VESTRO VI - Rif. PI555	Chiusura	05-set-95	3253	35-36/95
3.1, a	Televisione	VIDEOREGISTRATORE SONY - Rif. PI562	Chiusura	12-ott-95	3319	41/95
# 3.1, a 4.2	Stampa	WALDECO INTERNATIONAL - Rif. PI563	Chiusura	28-set-95	3292	39/95

1996

3.1, b	Stampati	50% POSTALMARKET - Rif. PI766	Chiusura	11-apr-96	3796	15/96

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			**Provvedimento**			
	ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
#	3.1, a	Stampa	A.N.A.C.I.-CORSO PER AMMINISTRATORI - Rif. PI644	Chiusura	10-gen-96	3502	1-2/96
#	3.1, a	Stampa	A.N.AMM.I. CORSO PER AMMINISTRATORI - Rif. PI645	Chiusura	10-gen-96	3503	1-2/96
	3.1, a 4.1	Televisione	ACQUA SAN BENEDETTO - Rif. PI801	Chiusura	09-ago-96	4149	32-33/96
	4.2	Stampa	AEFFE COSMESI - Rif. PI929	Rigetto istanza Chiusura	11-lug-96 10-ott-96	4070 4299	28/96 41/96
	3.1, a 3.1, b 4.2	Stampati	AGEVOLAZIONI UNIPOL - Rif. PI776	Chiusura	24-apr-96	3845	17/96
	3.1, a 3.1, b	Stampati	ALITALIA FATEVI FELICI - Rif. PI909	Chiusura	09-ago-96	4165	32-33/96
	4.1	Televisione	ALITALIA-SERENO VARIABILE - Rif. PI834	Chiusura	09-ago-96	4155	32-33/96
	3.1, b	Stampati	ALPITOUR 95/96 - Rif. PI729	Chiusura	06-mar-96	3682	10/96
	3.1, a 3.1, b	Posta, Stampati	ALTROCONSUMO AGENDA ELETTRONICA - Rif. PI1119	Chiusura	19-dic-96	4532	51/96
	3.1, a 3.1, b 3.1, c	Stampa	ANGELA ANGELONI MAGIA - Rif. PI737	Chiusura	03-apr-96	3773	14/96
	3.1, a	Stampa	ANIELLO PALUMBO MAGIA - Rif. PI876	Chiusura	26-ago-96	4183	34-35/96
#	3.1, a	Stampa	ANTIFATICA ENERBEST - Rif. PI773	Proroga dei termini Chiusura	11-apr-96 19-lug-96	3800 4084	15/96 29-30/96
	3.1, a	Stampa	ARCANA CENTER MAGIA - Rif. PI886	Chiusura	26-ago-96	4184	34-35/96
	4.1	Stampa	ARMANI - Rif. PI697	Proroga dei termini Chiusura	15-feb-96 28-mar-96	3623 3748	7/96 13/96
#	4.2	Stampati	ASSISTENZA FORD - Rif. PI706	Chiusura	15-feb-96	3625	7/96
#	3.1, b	Stampa	ASSITREVI ASSICURAZIONI - Rif. PI963	Chiusura	14-nov-96	4417	46/96
	3.1, a 3.1, c 4.1	Stampa	ASSOCIAZIONE MEDICA AMPSI - Rif. PI898	Chiusura	07-nov-96	4391	45/96
#	3.1, a 4.1	Posta	ASSOCIAZIONE MILA - Rif. PI799	Chiusura	15-mag-96	3900	20/96
#	3.1, a	Televisione	ASTROLOTTO - Rif. PI727	Chiusura Altro	14-mar-96 24-apr-96	3710 3843	11/96 17/96
	3.1, a	Stampa	ASTROROT - Rif. PI982	Chiusura	31-ott-96	4379	44/96
	4.1	Stampa	ATKINSONS - Rif. PI697B	Proroga dei termini Chiusura	15-feb-96 28-mar-96	3623 3768	7/96 13/96
	3.1, b	Stampa	AUCHAN-CONTRATTO OMNITEL - Rif. PI820	Chiusura	06-giu-96	3962	23/96
	3.1, a 3.1, c	Posta	B.C. BICI - Rif. PI910	Chiusura	19-lug-96	4091	29-30/96
#	3.1, a 3.1, b	Televisione	BAROCCO-VENDITA GIOIELLI - Rif. PI906	Chiusura	24-ott-96	4349	43/96
	3.1, a	Stampati	BEGHELLI GAS SYSTEM - Rif. PI751	Chiusura	14-mar-96	3712	11/96
	3.1, a	Stampa	BENAGLIA DORIANO MAGIA - Rif. PI880	Chiusura	03-set-96	4222	36-37/96
	3.1, a	Stampati	BER RACING ITALY - Rif. PI987	Chiusura	17-set-96	4250	38/96
#	3.1, a	Posta	BICOVER-BICI - Rif. PI821	Chiusura	22-mag-96	3925	21/96
	3.1, b 3.1, c	Stampati	BIGLIETTI OMAGGIO ROLANDO ORFEI - Rif. PI659	Chiusura	10-gen-96	3506	1-2/96
	3.1, a 3.1, c	Televisione	BUONO PUBBLICITA' - Rif. PI911	Chiusura	27-set-96	4275	39-40/96
#	3.1, b 3.1, c	Posta	C & G SERVICE - Rif. PI946	Rigetto istanza Chiusura	19-giu-96 03-set-96	4019 4225	25/96 36-37/96
	3.1, a 4.2	Stampati	C.A.A.F.-CISL - Rif. PI854	Chiusura	13-giu-96	3985	24/96
	3.1, a	Stampa	C.M.A. DI PADOVA - Rif. PI842	Chiusura	04-lug-96	4053	27/96
	3.1, a	Stampa	CARAPELLI FIRENZE - Rif. PI657	Chiusura	14-mar-96	3703	11/96
#	3.1, a	Posta	CARTA SI'/VALTUR - Rif. PI850	Chiusura	04-lug-96	4054	27/96

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			**Provvedimento**			
	ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	3.1, a	Stampati	CARTASI' IPERSTORE VERCELLI - Rif. PI972	Chiusura	03-set-96	4233	36-37/96
	3.1, a 3.1, b 3.1, c 4.2	Stampa	CATALOGO DI ALTA MAGIA - Rif. PI1020	Chiusura	19-dic-96	4523	51/96
	3.1, a	Stampati	CATALOGO ESTIVO EDEN - Rif. PI725	Proroga dei termini Chiusura	29-feb-96 18-apr-96	3658 3833	9/96 16/96
	3.1, a 4.2	Stampa	CEAM MAGIA - Rif. PI743	Chiusura	03-apr-96	3775	14/96
	3.1, a	Stampa	CELLAGE DI ABOCA - Rif. PI602	Proroga dei termini Chiusura	10-gen-96 31-gen-96	3499 3578	1-2/96 5/96
#	3.1, a 3.1, c	Stampa	CENTRO STUDI RADIO ELETTRA - Rif. PI668	Chiusura	21-mar-96	3726	12/96
	3.1, a	Stampati	CENTRO STUDI SEGRETERIE NOTARILI - Rif. PI802	Chiusura	16-mag-96	3902	20/96
#	3.1, b	Stampa, Stampati	CERRUTI MULTISERVICE - Rif. PI859	Chiusura	27-set-96	4266	39-40/96
	3.1, a 3.1, b	Stampa	CHRISTIAN DIOR - Rif. PI913	Onere della prova Chiusura	19-lug-96 28-nov-96	4094 4458	29-30/96 48/96
	3.1, a	Stampati	CIBA-GEIGY FURIO - Rif. PI902	Chiusura	29-lug-96	4130	31/96
	3.1, c	Affissioni	CIRCO COLBER - Rif. PI1018	Chiusura	24-ott-96	4360	43/96
	3.1, c	Affissioni	CIRCO COLISEUM - Rif. PI838	Chiusura	13-giu-96	3984	24/96
	3.1, b	Stampati	CIRCO DARIX MARTIN - Rif. PI747	Chiusura	06-mar-96	3683	10/96
	3.1, a 3.1, c	Confezione	CITIZEN CORDLESS - Rif. PI1097	Chiusura	19-dic-96	4530	51/96
	3.1, a	Stampa	CITTA' MERCATO NERVIANO - Rif. PI943	Chiusura	10-ott-96	4302	41/96
#	3.1, a	Stampa	CLARINS ANTICELLULITE - Rif. PI575	Proroga dei termini Nomina di perito Chiusura	21-set-95 28-set-95 28-mar-96	3281 3293 3747	38/95 39/95 13/96
#	3.1, a	Stampa	CLINIANS ANTICELLULITE - Rif. PI579	Proroga dei termini Nomina di perito Chiusura	21-set-95 28-set-95 14-mar-96	3281 3293 3702	38/95 39/95 11/96
	3.1, c	Affissioni	CODA PRIN CIRCO EQUESTRE - Rif. PI670	Chiusura	18-gen-96	3531	3/96
#	3.1, a	Stampa	COLLISTAR ANTICELLULITE - Rif. PI576	Proroga dei termini Nomina di perito Chiusura	21-set-95 28-set-95 06-mar-96	3281 3293 3676	38/95 39/95 10/96
	3.1, a	Televisione	COMPRESSORE HOBBY MARKET - Rif. PI837	Chiusura	04-lug-96	4052	27/96
#	3.1, a 4.2	Stampa	COMPUTER MC PERSON - Rif. PI791	Chiusura	30-mag-96	3943	22/96
#	3.1, a	Stampa	CONCORSI PER TUTTI - Rif. PI713	Chiusura	21-mar-96	3729	12/96
	3.1, a 4.2	Stampa	CONSORZIO CEPU - Rif. PI864	Chiusura	17-set-96	4244	38/96
	3.1, a	Stampati	CONSORZIO TUTELA OLIO DEL GARDA - Rif. PI804	Proroga dei termini Chiusura	16-mag-96 09-ago-96	3901 4150	20/96 32-33/96
	3.1, c	Stampa, Televisione	CONSULENTI GLOBALI MEDIOLANUM - Rif. PI931	Chiusura	14-nov-96	4413	46/96
	3.1, b	Stampati	CONTO BENEFIT S. PAOLO - Rif. PI1042	Rigetto istanza Chiusura	17-set-96 14-nov-96	4254 4420	38/96 46/96
	3.1, a	Radio	COOP - Rif. PI669	Proroga dei termini Chiusura	10-gen-96 18-apr-96	3509 3831	1-2/96 16/96
	3.1, a 3.1, b	Televisione	COPERTA DI LANA MERINOS - Rif. PI831	Chiusura	13-giu-96	3982	24/96
	3.1, a	Confezione	CORDLESS HT 220 - Rif. PI1035	Chiusura	07-nov-96	4401	45/96
	3.1, a	Confezione	CORDLESS HT 321 - Rif. PI1071	Chiusura	07-nov-96	4400	45/96
#	3.1, a 3.1, c 4.1	Stampa	CORSO DIPLOMA DA GIORNALISTA - Rif. PI646	Chiusura	15-feb-96	3616	7/96
	3.1, c	Stampa	COSMOS INVESTIGATIONS - Rif. PI700	Chiusura	06-mar-96	3678	10/96
	3.1, c	Stampati	COUNTRY CLUB L'ULTIMO MOLINO - Rif. PI690	Chiusura	08-feb-96	3601	6/96
	3.1, a	Stampa	CRISAFULLI MAGIA - Rif. PI740A	Chiusura	22-mag-96	3959	23/96

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento			Provvedimento			
ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
# 4.1	Stampa	CTA CENTRO TECNOLOGIE AZIENDALI - Rif. PI1016	Chiusura	19-dic-96	4522	51/96
# 3.1, a	Stampa	DAIET B GOCCE - Rif. PI635	Chiusura	29-feb-96	3648	9/96
4.1	Televisione	DASH-PARODI - Rif. PI816	Chiusura	04-lug-96	4048	27/96
# 3.1, a 3.1, c	Stampa	DEL RIO ONORANZE FUNEBRI - Rif. PI924	Chiusura	31-ott-96	4377	44/96
3.1, a 3.1, c	Stampa	DELTA ARTIGIANI DELLA SCRITTURA - Rif. PI684	Chiusura	21-feb-96	3638	8/96
# 4.1	Stampa	DENTIFRICIO MENTADENT - Rif. PI662	Chiusura	15-feb-96	3618	7/96
# 3.1, a	Stampa	DESIDERIA COMUNICAZIONI - Rif. PI856	Chiusura	29-lug-96	4124	31/96
3.1, a	Stampa	DIANETICS - Rif. PI691	Chiusura	31-gen-96	3582	5/96
# 3.1, b	Posta, Stampati	DIAPASON UFFICIO SELEZIONE - Rif. PI661	Chiusura	10-gen-96	3507	1-2/96
# 3.1, a 4.2 5	Televisione	DIETA SLIMMING - Rif. PI650	Proroga dei termini Chiusura	21-mar-96 30-mag-96	3724 3941	12/96 22/96
# 3.1, a	Stampa	DIMAGRANTE DIET PATCH - Rif. PI853	Chiusura	29-lug-96	4125	31/96
3.1, a	Stampa	DIMAGRELLE DRINK FAST - Rif. PI601	Proroga dei termini Chiusura	23-nov-95 15-mag-96	3410 3895	47/95 20/96
# 3.1, a	Stampa	DIOR SVELT ANTICELLULITE - Rif. PI570	Proroga dei termini Nomina di perito Chiusura	21-set-95 28-set-95 14-mar-96	3281 3293 3699	38/95 39/95 11/96
# 3.1, a	Stampati	DISCOTECA SOTTOSOPRA - Rif. PI755	Chiusura	14-mar-96	3713	11/96
# 3.1, a 3.1, b	Posta, Stampati	DITTA FRATELLI BASSETTI - Rif. PI851	Chiusura	27-giu-96	4030	26/96
# 4.1	Posta	DITTA M&V GROUP - Rif. PI705	Proroga dei termini Chiusura	18-gen-96 14-mar-96	3550 3704	3/96 11/96
3.1, a 3.1, b	Stampati	DITTA SPAZIO LUCE - Rif. PI726	Chiusura	29-feb-96	3660	9/96
# 3.1, a 3.1, c	Posta	DIVISIONE B.S.G. - Rif. PI907	Chiusura	29-lug-96	4128	31/96
3.1, a	Stampa	DONNA LETIZIA MAGIA - Rif. PI887	Chiusura	10-ott-96	4296	41/96
3.1, a	Stampa	DONO VERMENA DI PUGLIA - Rif. PI655	Chiusura	08-feb-96	3599	6/96
3.1, a	Confezione	ECO CHARGER - Rif. PI857	Chiusura	17-set-96	4245	38/96
3.1, a 4.1	Stampa	EDITORIALE PUBBLIGEST - Rif. PI764	Chiusura	18-apr-96	3835	16/96
# 3.1, a 3.1, c 4.2	Stampati	EINAUDI DI VITERBO - Rif. PI824	Chiusura	04-lug-96	4050	27/96
3.1, a	Stampa	ELETTRA MAGIA - Rif. PI883	Chiusura	27-set-96	4271	39-40/96
3.1, a	Confezione	ELETTROCOMPANY CORDLESS - Rif. PI976	Proroga dei termini Chiusura	09-ago-96 10-ott-96	4168 4301	32-33/96 41/96
3.1, a	Stampa	EMETH MAGIA - Rif. PI879	Chiusura	27-set-96	4268	39-40/96
# 3.1, a 4.1	Posta	ENCOMY - Rif. PI789	Chiusura	02-mag-96	3868	18/96
3.1, a	Stampa	ERICSSON GH388 - Rif. PI970	Chiusura	17-ott-96	4332	42/96
# 3.1, a 4.1	Posta	ERREDUE CARD - Rif. PI868	Onere della prova Chiusura	19-giu-96 09-ago-96	4020 4160	25/96 32-33/96
3.1, a	Stampa	ESPERIA MAGIA - Rif. PI744	Chiusura	28-mar-96	3752	13/96
3.1, a	Stampati	ESPERO DAEWOO - Rif. PI1030	Chiusura	21-nov-96	4443	47/96
3.1, a 4.1	Posta	EUROPA SYSTEM CASA-CAPI TESSILI - Rif. PI780	Chiusura	18-apr-96	3836	16/96
3.1, a	Stampa	FAC BONUM MAGIA - Rif. PI884	Chiusura	27-set-96	4272	39-40/96
# 4.1	Stampa	FARD FACILE DEBORAH - Rif. PI848	Chiusura	27-giu-96	4029	26/96
3.1, a 3.1, c 4.2	Televisione	FE.DE.MA. JANHOME - Rif. PI900	Chiusura	17-set-96	4248	38/96
3.1, b	Stampati	FINCRAL FINANZIAMENTI - Rif. PI947	Chiusura	03-set-96	4226	36-37/96

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			**Provvedimento**			
	ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	3.1, a	Televisione	FININVEST PROGRAMMAZIONE FILMS - Rif. PI939	Chiusura	03-set-96	4224	36-37/96
	3.1, b	Affissioni	FIOROSA - Rif. PI843	Chiusura	13-giu-96	3983	24/96
#	3.1, a	Stampa	FLUGENA ANTICELLULITE - Rif. PI572	Proroga dei termini Nomina di perito Chiusura	21-set-95 28-set-95 14-mar-96	3281 3293 3700	38/95 39/95 11/96
	3.1, c	Stampati, Telefono	FORCHERI INVESTIGAZIONI - Rif. PI761	Chiusura	03-apr-96	3781	14/96
#	3.1, b	Stampa	FORD FACCHIN - Rif. PI609	Proroga dei termini Chiusura	23-nov-95 29-feb-96	3411 3649	47/95 9/96
	3.1, a	Stampa	FRANCA BELLEGONI MAGIA - Rif. PI739	Chiusura	28-mar-96	3750	13/96
	3.1, a 3.1, c	Stampa	FRANCESCO PANETTA MAGIA - Rif. PI735	Chiusura	21-mar-96	3731	12/96
	3.1, a	Stampati	FUTURE CLUB1 - Rif. PI688	Proroga dei termini Chiusura	08-mag-96 17-set-96	3881 4256	19/96(6) 38/96(7)
#	3.1, a 3.1, c	Stampa	G.A.T. MARCHIO BISES - Rif. PI788	Chiusura	27-giu-96	4023	26/96
#	3.1, a 4.2	Stampati	G.G.T. GIOCO FINANZIARIO - Rif. PI682	Chiusura	31-gen-96	3586	5/96
	3.1, b	Stampa	G.S. DI IMPERIA - Rif. PI862	Chiusura	09-ago-96	4157	32-33/96
	3.1, b	Stampa	GARE DI APPALTO - Rif. PI964	Chiusura	10-ott-96	4303	41/96
	4.1	Stampa	GIOIA DOSSIER ANTICELLULITE - Rif. PI928	Chiusura	31-ott-96	4375	44/96
	3.1, c	Stampa	GIORGINI INVESTIGAZIONI - Rif. PI756	Chiusura	21-mar-96	3736	12/96
	3.1, a	Stampa	GMP-IL BOOM - Rif. PI785	Proroga dei termini Chiusura	11-apr-96 13-giu-96	3801 3980	15/96 24/96
	3.1, a	Stampa	GRARISH MAGIA - Rif. PI878	Chiusura	27-set-96	4267	39-40/96
	3.1, a	Stampati	GRECIA ALPITOUR - Rif. PI760	Chiusura	28-mar-96	3755	13/96
	3.1, a	Stampati	GREEN CARD - Rif. PI945	Chiusura	26-ago-96	4188	34-35/96
#	3.1, a	Stampa	GUIDA CONCORSI - Rif. PI895	Chiusura	29-lug-96	4124	31/96
	3.1, a	Stampati	I.A.L.-IST.ADDESTRAMENTO LAVORATORI - Rif. PI833	Chiusura	06-giu-96	3963	23/96
#	3.1, a 3.1, c	Televisione	IDROS PLACCA - Rif. PI715	Chiusura	03-apr-96	3771	14/96
	3.1, a 4.2	Televisione	IL BRACCIALE DELLO STARBENE - Rif. PI746	Chiusura	03-apr-96	3777	14/96
	3.1, a	Stampati	ILLYCAFFE' - Rif. PI663	Chiusura	10-gen-96	3508	1-2/96
	3.1, c	Stampa	IMMAGINE IMMOBILIARE - Rif. PI937	Rigetto istanza Onere della prova Proroga dei termini Chiusura	27-giu-96 09-ago-96 09-ago-96 14-nov-96	4032 4167 4167 4414	26/96 32-33/96 32-33/96 46/96
#	3.1, a 4.1	Posta	IMPACT CENTRO SERVIZI - Rif. PI769	Chiusura	11-apr-96	3798	15/96
#	3.1, a 3.1, b	Stampa	IN. FORM. - Rif. PI677	Proroga dei termini Chiusura	25-gen-96 03-apr-96	3553 3769	4/96 14/96
	3.1, a	Stampa	INTEGRA - Rif. PI961	Chiusura	24-ott-96	4353	43/96
	3.1, a	Stampa	INTEGRATORE FRILIVER ENERGY - Rif. PI629	Proroga dei termini Chiusura	21-feb-96 27-giu-96	3633 4022	8/96 26/96
	3.1, a	Stampa	INTERMEDIA - Rif. PI728	Chiusura	28-mar-96	3754	13/96
	4.1	Stampa	IO E MIO FIGLIO - Rif. PI949	Chiusura	07-nov-96	4397	45/96
	3.1, b	Stampati	IPER BRICO LOGGIA - Rif. PI965	Onere della prova Chiusura	03-set-96 12-dic-96	4232 4499	36-37/96 50/96
	3.1, b	Stampati	IPERCOOP DI IMOLA - Rif. PI750	Chiusura	08-feb-96	3604	6/96
	3.1, b 4.1	Stampati	IPERMERCATO COOP. ADRIATICA - Rif. PI870	Chiusura	17-set-96	4246	38/96
	3.1, a	Stampa	IRIS MAGIA - Rif. PI881	Chiusura	27-set-96	4269	39-40/96
#	3.1, a	Stampati	ISED - Rif. PI667	Chiusura	18-gen-96	3530	3/96

(6) Errata corrige nel Bollettino n.27/98

(7) Errata corrige nel Bollettino n.27/98

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			**Provvedimento**			
	ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
#	3.1, a	Stampati	ISTITUTI BUONARROTI - Rif. PI1134	Chiusura	19-dic-96	4531	51/96
#	3.1, a	Stampa	ISTITUTI SCOLASTICI MAGNUM - Rif. PI673	Chiusura	15-feb-96	3621	7/96
	3.1, c	Stampati	ISTITUTO GALLUPPI DI NAPOLI - Rif. PI749	Chiusura	11-apr-96	3794	15/96
	3.1, a	Affissioni	ISTITUTO KENNEDY - Rif. PI989	Chiusura	27-set-96	4278	39-40/96
#	3.1, a 3.1, c	Stampati	ISTITUTO KENNEDY DI TARANTO - Rif. PI1024	Chiusura	31-ott-96	4382	44/96
	3.1, a 3.1, c	Posta, Stampati	ISTITUTO LINGUISTICO SUPERIORE PER INTERPRETI E TRADUTTORI DI VARESE - Rif. PI927	Chiusura	09-ago-96	4166	32-33/96
	3.1, c	Stampati	ISTITUTO NOBEL DI NAPOLI - Rif. PI748	Chiusura	03-apr-96	3778	14/96
	3.1, a 5	Posta, Stampati	ISTITUTO REVAL - Rif. PI1062	Chiusura	05-dic-96	4485	49/96
	3.1, a	Stampa	ITALO SPINELLI LO STREGONE - Rif. PI738	Chiusura	03-apr-96	3774	14/96
	3.1, a 3.1, b	Stampa	ITALSAN OFFERTE DI LAVORO - Rif. PI803	Chiusura	30-mag-96	3944	22/96
	3.1, a 3.1, b	Stampa, Stampati	J.P. TOD'S - Rif. PI940	Proroga dei termini Chiusura	29-lug-96 21-nov-96	4131 4437	31/96 47/96
	3.1, a	Stampa	JEAN PIERRE MAGIA - Rif. PI888	Chiusura	10-ott-96	4297	41/96
#	3.1, a	Stampa	KELEMATA ANTICELLULITE - Rif. PI573	Proroga dei termini Nomina di perito Chiusura	21-set-95 28-set-95 06-mar-96	3281 3293 3674	38/95 39/95 10/96
	3.1, a 3.1, b	Stampa	KELEMATA ANTICELLULITE DERMOATTIVO - Rif. PI922	Onere della prova Chiusura	19-lug-96 28-nov-96	4101 4467	29-30/96 48/96
	3.1, a 3.1, b	Stampa	KITA GUAN CENTRO NATURA 2000 - Rif. PI915	Onere della prova Chiusura	19-lug-96 28-nov-96	4096 4460	29-30/96 48/96
	3.1, a	Stampa	KRJTIA MAGIA - Rif. PI877	Chiusura	26-ago-96	4183	34-35/96
	3.1, a	Stampa	LA VALIGIA DELLA SALUTE - Rif. PI896	Onere della prova Chiusura	04-lug-96 27-set-96	4057 4274	27/96 39-40/96
	3.1, a 3.1, c	Stampa	LABITALIA - Rif. PI960	Chiusura	21-nov-96	4439	47/96
	3.1, a	Stampati	LADY LINEA - Rif. PI855	Onere della prova Proroga dei termini Chiusura	04-lug-96 04-lug-96 17-set-96	4055 4055 4243	27/96 27/96 38/96
	3.1, a 3.1, b	Stampa	LANCASTER ANTICELLULITE - Rif. PI919	Chiusura	28-nov-96	4464	48/96
	3.1, a 3.1, b	Stampa	LANCOME REFLEXE - Rif. PI918	Chiusura	28-nov-96	4463	48/96
	3.1, a 3.1, b	Stampa	LIERAC PHYTOPHYLINE - Rif. PI921	Onere della prova Chiusura	19-lug-96 28-nov-96	4100 4466	29-30/96 48/96
	3.1, a 3.1, b	Stampa	LIFT MINCEUR CLARINS - Rif. PI914	Onere della prova Chiusura	19-lug-96 28-nov-96	4095 4459	29-30/96 48/96
#	3.1, a 3.1, b 3.1, c 4.1	Stampa	LOGICA PROFESSIONALE - Rif. PI1015	Chiusura	21-nov-96	4442	47/96
	3.1, a	Stampa	LOTTODORO MAGIA - Rif. PI885	Chiusura	27-set-96	4273	39-40/96
	3.1, a	Radio	LOVABLE - Rif. PI680	Chiusura	29-feb-96	3653	9/96
	3.1, a	Televisione	MAGA DANIELA - Rif. PI998	Chiusura	21-nov-96	4441	47/96
	3.1, a 3.1, b 3.1, c	Stampa	MAGO RICCARDO - Rif. PI981	Chiusura	19-dic-96	4518	51/96
	3.1, b 4.2	Televisione	MANCINETTI - Rif. PI874	Chiusura	26-ago-96	4182	34-35/96
	3.1, a	Stampa	MARIA MAGIA - Rif. PI890	Chiusura	26-ago-96	4186	34-35/96
	4.1	Televisione	MARLBORO-RAI - Rif. PI687	Chiusura	29-feb-96	3654	9/96
	6	Televisione	MARTINI - Rif. PI758	Chiusura Altro	11-apr-96 03-ott-96	3795 4293B	15/96 41/96
#	3.1, a 3.1, c	Stampa	MAS - Rif. PI908	Onere della prova Chiusura	03-set-96 07-nov-96	4223 4392	36-37/96 45/96

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			**Provvedimento**			
	ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	4.2	Stampa	MEDIAMARK CORDLESS - Rif. PI975	Chiusura	10-ott-96	4300	41/96
	3.1, a 6	Radio	MERITENE CREMA - Rif. PI717	Chiusura	28-mar-96	3753	13/96
#	3.1, a 3.1, c	Stampa	MESSAGGI TOSCANO - Rif. PI829	Chiusura Altro	04-lug-96 10-ott-96	4051 4294	27/96 41/96
#	3.1, a	Stampa	MÈTHODE JEANNE PIAUBERT ANTICELLULITE - Rif. PI571	Proroga dei termini Nomina di perito Chiusura	21-set-95 28-set-95 06-mar-96	3281 3293 3673	38/95 39/95 10/96
	3.1, a 3.1, c	Stampa	MICROSYSTEM ENGINEERING - Rif. PI852	Rigetto istanza Chiusura	24-apr-96 09-ago-96	3861 4156	17/96 32-33/96
#	3.1, a	Stampa	MILLIONAIRE MARKET - Rif. PI779	Proroga dei termini Chiusura	24-apr-96 19-lug-96	3844 4083	17/96 29-30/96
#	3.1, a 4.1	Stampa	MILLIONAIRE NETWORK NEWS - Rif. PI710	Chiusura	11-apr-96	3791	15/96
	3.1, a	Stampati	MINICLUB VALTUR - Rif. PI716	Chiusura	29-feb-96	3652	9/96
	3.1, a	Stampa, Stampati	MIR - Rif. PI953	Rigetto istanza Chiusura	19-lug-96 19-dic-96	4105 4515	29-30/96 51/96
#	3.1, b	Stampati	MOBILIFICIO ARREDAMENTI AURORA - Rif. PI695	Chiusura	08-feb-96	3602	6/96
#	3.1, b 4.1	Posta	MULTIDATA SYSTEM - Rif. PI1004	Proroga dei termini Chiusura	24-ott-96 12-dic-96	4358 4501	43/96 50/96
	3.1, b	Stampa	NEGOZIO JUMBO FINDOMESTIC - Rif. PI676	Chiusura	29-feb-96	3651	9/96
#	3.1, a 4.1	Stampati	NEW EUROPRESS COMPANY - Rif. PI845	Chiusura	22-mag-96	3927	21/96
#	3.1, a 4.1	Stampa	NEW FASHION ITALIA - Rif. PI899	Chiusura	17-set-96	4247	38/96
	3.1, a	Stampa	NEW SYSTEM GROUP - Rif. PI930	Chiusura	27-set-96	4276	39-40/96
#	4.1	Posta	NEW SYSTEM WORK - Rif. PI705B	Chiusura	14-mar-96	3705	11/96
	3.1, a	Stampa	NUOVA TIRRENA ASSICURAZIONI - Rif. PI595	Proroga dei termini Chiusura	21-dic-95 25-gen-96	3472 3554	51-52/95 4/96
#	3.1, a	Stampa	NUOVI CONCORSI - Rif. PI944	Chiusura	07-nov-96	4396	45/96
#	3.1, a 3.1, c 4.1	Stampa	OFFERTE DI LAVORO SECONDA MANO - Rif. PI796	Chiusura	06-giu-96	3961	23/96
	3.1, a	Stampa	OMNITEL PRONTO ITALIA - Rif. PI770	Chiusura	08-mag-96	3882	19/96
#	3.1, a 3.1, c	Stampa	OPTEMUR - Rif. PI698	Chiusura	14-mar-96	3707	11/96
	3.1, a	Televisione	OPUSCOLO MASTER - Rif. PI875	Chiusura	09-ago-96	4161	32-33/96
	3.1, a	Stampa	ORDINE COMMERCIALISTI - Rif. PI822	Chiusura	09-ago-96	4152	32-33/96
#	3.1, a	Stampa	ORLANE ANTICELLULITE - Rif. PI574	Proroga dei termini Nomina di perito Chiusura	21-set-95 28-set-95 06-mar-96	3281 3293 3675	38/95 39/95 10/96
	3.1, a	Stampati	PANTALONCINI TELEPOST - Rif. PI768	Chiusura	03-apr-96	3783	14/96
#	3.1, a 3.1, b 4.1 6	Stampa	PERIODICO CIOE' - Rif. PI786	Chiusura	08-mag-96	3883	19/96
#	3.1, a 3.1, c	Stampa	PILLOLA UBIDECARENONE - Rif. PI639	Proroga dei termini Chiusura	31-gen-96 08-mag-96	3580 3880	5/96 19/96
#	3.1, a 3.1, c	Stampa	PINNA ONORANZE FUNEBRI - Rif. PI926	Chiusura	07-nov-96	4394	45/96
#	3.1, a	Televisione	PIRAMIDE DELLA FELICITA' - Rif. PI708	Chiusura	21-feb-96	3640	8/96
	3.1, a	Stampati	PODOLOGIA CURATIVA - Rif. PI712	Chiusura	29-feb-96	3657	9/96
	3.1, b	Stampati	POLIZZE C.O.S.F. - Rif. PI1046	Chiusura	21-nov-96	4446	47/96
	3.1, c	Stampati	POMPE FUNEBRI MISNOF - Rif. PI830	Chiusura	27-giu-96	4028	26/96
	3.1, a	Stampa	PORTE VIGHI - Rif. PI689	Chiusura	11-apr-96	3789	15/96
	3.1, a	Confezione	PREMIER TOTOGOL - Rif. PI793	Chiusura	16-mag-96	3898	20/96
	3.1, a 4.2	Stampa	PRESTIGE CAR - Rif. PI948	Chiusura	28-nov-96	4468	48/96

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento			Provvedimento			
ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
3.1, b 3.1, c	Stampati	PRESTITI SARO - Rif. PI873	Chiusura	19-lug-96	4089	29-30/96
3.1, a 3.1, b	Stampa	PRISCILLA BURATO MAGIA - Rif. PI742	Proroga dei termini Chiusura	11-apr-96 13-giu-96	3792 3979	15/96 24/96
# 4.2	Televisione	PROF. DALMARE - Rif. PI704	Chiusura	14-mar-96	3708	11/96
3.1, c 4.1	Stampati	PROFESSOR SPASIC - Rif. PI665	Proroga dei termini Chiusura	18-apr-96 11-lug-96	3830 4063	16/96 28/96
3.1, a	Stampati	PROGETTO NUTRIZIONE - Rif. PI950	Rigetto istanza Chiusura	19-lug-96 05-dic-96	4102 4476B	29-30/96 49/96
3.1, a 4.1	Posta	PUNTO ORO DIFFUSION - Rif. PI962B	Chiusura	03-set-96	4231	36-37/96
3.1, b	Stampa, Stampati	QUOTE RATEIZZATE GIOTTO - Rif. PI968	Chiusura	21-nov-96	4438	47/96
3.1, a	Confezione	R2 CORDLESS - Rif. PI977	Chiusura	09-ago-96	4169	32-33/96
4.1	Televisione	RAI/ALITALIA - Rif. PI782	Chiusura	19-lug-96	4085	29-30/96
3.1, a 3.1, b	Stampati	READY TO GO-TIM - Rif. PI827	Rigetto istanza Chiusura	28-mar-96 30-mag-96	3765 3947	13/96 22/96
3.1, a	Stampa	REGALI ALTROCONSUMO - Rif. PI835	Chiusura	09-ago-96	4153	32-33/96
3.1, b	Confezione	RICARICA DIXAN LIQUIDO - Rif. PI781	Chiusura	24-apr-96	3848	18/96
3.1, a	Stampa	ROAMING TELECOM - Rif. PI846	Chiusura	19-lug-96	4088	29-30/96
3.1, a	Stampa	ROBERTA ORSI MAGIA - Rif. PI889	Chiusura	26-ago-96	4185	34-35/96[8]
# 3.1, a 4.1	Posta	S.B.M.-BICI - Rif. PI774	Chiusura	24-apr-96	3846	17/96
# 3.1, a	Stampati	S.G.A. PROMOCONTATTO - Rif. PI681	Chiusura	31-gen-96	3585	5/96
3.1, a	Stampati	S.I.T. ISTITUTO SAN PELLEGRINO - Rif. PI1055	Chiusura	05-dic-96	4484	49/96
3.1, a	Televisione	SALE FUMADOR - Rif. PI891	Chiusura	09-ago-96	4162	32-33/96
# 3.1, a	Stampa	SANT'ANGELICA ANTICELLULITE - Rif. PI578	Proroga dei termini Nomina di perito Chiusura	21-set-95 28-set-95 14-mar-96	3281 3293 3701	38/95 39/95 11/96
3.1, a 3.1, b	Stampa	SANT'ANGELICA MEDICELL FORTE - Rif. PI920	Onere della prova Chiusura	19-lug-96 28-nov-96	4099 4465	29-30/96 48/96
# 3.1, a 3.1, c	Stampa	SARDA FUNERARIA - Rif. PI925	Chiusura	07-nov-96	4393	45/96
3.1, a	Stampa	SAVIM MAGIA - Rif. PI745	Chiusura	29-feb-96	3659	9/96
3.1, a	Televisione	SCALA COI BAFFI - Rif. PI811	Chiusura	27-giu-96	4024	26/96
3.1, a	Stampati	SCUOLA INTERPRETI E TRADUTT. OSTIA - Rif. PI1053	Chiusura	05-dic-96	4482	49/96
3.1, a	Stampati	SCUOLA INTERPRETI E TRADUTT. TORINO - Rif. PI1054	Chiusura	05-dic-96	4483	49/96
3.1, a 3.1, c	Affissioni, Stampa	SCUOLA MANZONI - Rif. PI978	Chiusura	05-dic-96	4479	49/96
3.1, a 3.1, c	Stampa, Stampati	SCUOLA SUP. INTERPRETI E TRADUTTORI - Rif. PI613	Proroga dei termini Chiusura	18-gen-96 21-mar-96	3549 3723	3/96 12/96
3.1, c	Stampati	SCUOLA SUPERIORE EUROPEA TRADUTTORI - Rif. PI813	Chiusura	22-mag-96	3926	21/96
3.1, a 3.1, c	Stampati	SCUOLA SUPERIORE INTERPRETI TRADUTTORI VICENZA - Rif. PI903	Chiusura	09-ago-96	4164	32-33/96
3.1, a 3.1, c	Stampati	SCUOLA SUPERIORE PER INTERPRETI E TRADUTTORI DI ROMA - Rif. PI935	Chiusura	09-ago-96	4170	32-33/96
4.1	Posta	SERVIZI D.P.R. - Rif. PI962	Chiusura	03-set-96	4230	36-37/96
3.1, a	Stampa	SERVIZIO STUDI UNIVERSITARI - Rif. PI847	Chiusura	17-set-96	4240	38/96
# 4.1	Stampa	SHISEIDO-OGGI - Rif. PI817	Chiusura	19-giu-96	4004	25/96
3.1, a	Stampati	SICA CARBURANTI - Rif. PI840	Chiusura	19-giu-96	4007	25/96
3.1, b 3.1, c	Stampa	SIRIO - Rif. PI621	Chiusura	25-gen-96	3555	4/96

[8] Errata corrige nel Bollettino n.36_37/96

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento			Provvedimento			
ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
# 3.1, a 4.1	Stampati	SISS - Rif. PI795	Chiusura	08-mag-96	3884	19/96
# 3.1, a	Stampa	SKIPPER ZUEGG - Rif. PI558	Chiusura	08-feb-96	3598	6/96
3.1, a 5	Stampa, Televisione	SNAM METANO - Rif. PI957	Chiusura	23-dic-96	4548	52/96
3.1, a 3.1, c	Stampa	SOFTWARE C.S.H. - Rif. PI871	Chiusura	24-ott-96	4347	43/96
3.1, a	Stampa	SOGGIORNO SANT'OLCESE - Rif. PI709	Chiusura	11-apr-96	3790	15/96
# 3.1, a 3.1, c	Posta	SOTTOPIEDI DOTT. METZ - Rif. PI763	Chiusura	18-apr-96	3834	16/96
3.1, a	Televisione	SPOT TELEVISIVO MENTADENT - Rif. PI810	Chiusura	13-giu-96	3981	24/96
# 3.1, a 3.1, b 6	Televisione	SPOT VIDEOGIOCHI 144 - Rif. PI792	Chiusura	16-mag-96	3897	20/96
# 4.1	Stampa	STAGE DELLA SOCIETA' GESTIONI - Rif. PI666	Chiusura	15-feb-96	3619	7/96
# 3.1, a 3.1, c	Stampa	STUDIO LICINIA FORTUNA - Rif. PI692	Chiusura	31-gen-96	3583	5/96
3.1, a	Stampa	STUDIO SETTE MAGIA - Rif. PI741	Chiusura	28-mar-96	3751	13/96
3.1, a 3.1, b	Stampati	SUPERMERCATO META' GENOVA - Rif. PI894	Chiusura	19-lug-96	4092	29-30/96
3.1, a	Confezione	SUPERS E DISOLVO - Rif. PI901	Onere della prova Proroga dei termini Chiusura	29-lug-96 29-lug-96 10-ott-96	4127 4127 4298	31/96 31/96 41/96
3.1, a	Stampa	TASK BUILDER MICROAREA - Rif. PI849	Chiusura	11-lug-96	4065	28/96
3.1, a 3.1, b	Stampa	TELESERVICE - Rif. PI980	Chiusura	19-dic-96	4517	51/96
3.1, a	Stampati	TERME DI BIBIONE - Rif. PI703	Chiusura	10-gen-96	3505	1-2/96
4.1	Televisione	TERME DI RIOLO - Rif. PI991	Chiusura	24-ott-96	4355	43/96
3.1, a	Confezione	TOMBOLA CLEMENTONI - Rif. PI1060	Chiusura	14-nov-96	4419	46/96
3.1, c	Affissioni, Stampa	TONY PONZI - Rif. PI794	Chiusura	22-mag-96	3922	21/96
3.1, a 3.1, c	Confezione, Stampa, Stampati	TRASMONDI ANTONIO - Rif. PI812	Chiusura	28-nov-96	4456	48/96
# 3.1, a 4.1	Stampa	TRATTO PEN - Rif. PI790	Chiusura	22-mag-96	3921	21/96
3.1, a	Stampa, Stampati	UNA VOCE PER SANREMO - Rif. PI1033	Chiusura	19-dic-96	4524	51/96
# 3.1, a	Stampati	UNILAB SCATTA E VAI - Rif. PI815	Chiusura	16-mag-96	3904	20/96
3.1, a	Stampati	UNIVERSAL CONTOUR WRAP - Rif. PI959	Onere della prova Chiusura	26-ago-96 12-dic-96	4189 4497	34-35/96 50/96
3.1, a	Stampa	UNIVERSAL GENEVE - Rif. PI637	Chiusura	25-gen-96	3557	4/96
# 3.1, a	Stampa	VENUS ANTICELLULITE - Rif. PI577	Proroga dei termini Nomina di perito Chiusura	21-set-95 28-set-95 06-mar-96	3281 3293 3677	38/95 39/95 10/96
3.1, a 4.1	Stampati	VIAGGI CID - Rif. PI672	Proroga dei termini Chiusura	25-gen-96 15-feb-96	3552 3620	4/96 7/96
3.1, a	Stampa	VINCI PER FORZA - Rif. PI647	Chiusura	10-gen-96	3504	1-2/96
# 3.1, a 3.1, b	Stampati	VISAPHONE CARTA SI' - Rif. PI844	Chiusura	19-giu-96	4008	25/96
3.1, b	Stampa	VOBIS STORE COMPUTER - Rif. PI825	Chiusura	27-giu-96	4027	26/96
3.1, a	Stampa	VOLVO VERNICI ECOLOGICHE - Rif. PI648	Chiusura	29-feb-96	3650	9/96
3.1, a	Stampa	W.A.M. MAGIA - Rif. PI882	Chiusura	27-set-96	4270	39-40/96
# 3.1, b 3.1, c	Stampati	WALL STREET INSTITUTE - Rif. PI674	Chiusura	25-gen-96	3559	4/96
# 3.1, a 3.1, b 3.1, c 4.1	Stampa	WALL STREET INSTITUTE DI GENOVA - Rif. PI809	Chiusura	11-lug-96	4064	28/96

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento			Provvedimento			
ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
3.1, a 3.1, b	Stampa	WOLLWICH MUTUI - Rif. PI861	Chiusura	09-ago-96	4158	32-33/96
3.1, a 4.2	Stampa	WONDER BODY - JEAN KLEBERT - Rif. PI958	Chiusura	14-nov-96	4416	46/96
3.1, b 3.1, c	Stampati	WONDERBRA - Rif. PI823	Chiusura	30-mag-96	3946	22/96
# 3.1, a 3.1, c 4.1	Stampati	WORLD A.I.S.E.S. - Rif. PI664	Chiusura	31-gen-96	3584	5/96
3.1, a	Stampa	WORLDGEM DIAMANTI - Rif. PI932	Chiusura	24-ott-96	4350	43/96
3.1, a 3.1, b 3.1, c	Stampa	XENIA VEGGENTE - Rif. PI942	Chiusura	07-nov-96	4395	45/96

1997

3.1, a	Confezione	3D STUDIO 4 ANIMAZIONI - Rif. PI1190	Chiusura	06-feb-97	4658	6/97
4.1	Stampa	A SCUOLA DI SESSO - Rif. PI1299	Chiusura	18-giu-97	5104	25/97
3.1, a 4.2	Stampa	A.M.A. MATRIMONIALE - Rif. PI1336	Chiusura	12-giu-97	5087	24/97
3.1, a 3.1, c 4.1	Stampa, Telefono	A.S. ACQUA TEAM - Rif. PI1273	Chiusura	24-lug-97	5213	30/97
3.1, a	Posta	ABBONAMENTO IL SOLE 24 ORE - Rif. PI1341	Chiusura	24-apr-97	4933	17/97
3.1, b	Stampa	ABBONAMENTO SOLE 24 ORE - Rif. PI1522	Chiusura	18-set-97	5327	38/97
3.1, a 4.2	Affissioni, Stampa	ACE IMMOBILIARE - Rif. PI1188	Onere della prova Chiusura	06-feb-97 15-mag-97	4657 5011	6/97 20/97
3.1, a	Stampa	ACI CHARTA - Rif. PI1031	Chiusura	30-gen-97	4640	5/97
3.1, b	Stampa	AFFAREFATTO-ANNUNCI GRATIS - Rif. PI1050	Chiusura	16-gen-97	4589	3/97
3.1, a	Stampa	AGENZIA "E' AMORE" - Rif. PI1100	Chiusura	20-feb-97	4695	9/97
3.1, a 3.1, b 3.1, c	Stampa	AGENZIA A.N.C.S. - Rif. PI1334	Chiusura	26-ago-97	5267	34-35/97
# 3.1, a 3.1, c 4.1	Posta	AGENZIA EUROPA - Rif. PI1367	Chiusura	10-lug-97	5188	28/97
3.1, a 3.1, c	Stampa	AGENZIA MATRIMONIALE E' AMORE - Rif. PI1293	Chiusura	30-apr-97	4956	18/97
3.1, a 4.2	Stampa	AGENZIA MATRIMONIALE E' AMORE II - Rif. PI1101	Chiusura	20-feb-97	4696	8/97
3.1, a 4.2	Stampa	AGENZIA NORD EST - Rif. PI1103	Chiusura	20-feb-97	4697	8/97
3.1, a	Stampa	AGENZIA NORD EST II - Rif. PI1364	Chiusura	29-mag-97	5042	22/97
3.1, a 3.1, c	Affissioni	AGENZIE CORNELIA - Rif. PI1432	Chiusura	26-giu-97	5151	26/97
3.1, a	Stampa	AGIL - Rif. PI1084C	Onere della prova Chiusura	19-dic-96 13-mar-97	4527 4780	51/96 11/97
3.1, a 3.1, b	Stampa	ALADINO ANNUNCI ECONOMICI - Rif. PI1163	Chiusura	20-feb-97	4704	8/97
3.1, a	Stampati	ALITALIA "VI VOLIAMO FELICI" - Rif. PI1270	Chiusura	10-apr-97	4858	15/97
3.1, b	Stampa, Stampati	ALITALIA TUTTI I VOLI - Rif. PI1287	Chiusura	25-ago-97	5263	34-35/97
3.1, a	Stampa	ALITALIA VI VOLIAMO FELICI II - Rif. PI1343	Chiusura	26-ago-97	5266	34-35/97
3.1, a 3.1, b	Affissioni	ALLEGATO QUOTIDIANO ROMA - Rif. PI1623	Chiusura	12-nov-97	5483	46/97
3.1, a	Stampati	ALPITOUR HOTEL SPORTING CLUB - Rif. PI1194	Chiusura	27-mar-97	4844	13/97
3.1, b	Stampati	ALPITOUR-CUBA - Rif. PI1301	Chiusura	24-apr-97	4932	17/97

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			**Provvedimento**			
	ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	3.1, a 3.1, c	Stampa	AMEDEI TAXI - Rif. PI1314	Chiusura	12-giu-97	5085	24/97
	4.1	Stampa	AMICA GIRAMONDO MAGIE DELO MAROCCO - Rif. PI1558	Chiusura	21-nov-97	5504	47/97
	3.1, a 3.1, b	Radio, Televisione	AMPLIFON - Rif. PI1354	Chiusura	18-giu-97	5109	25/97
	3.1, a 3.1, c	Stampati	ANATOMIA DELLA MENTE UMANA - Rif. PI1297	Chiusura	22-mag-97	5016	21/97
	3.1, a	Televisione	ANTENNA OMNITEL - Rif. PI1359	Chiusura	03-lug-97	5167	27/97
	3.1, a	Stampa	ANTICALVIZIE NICOTENIL 2000 - Rif. PI1130	Chiusura	10-apr-97	4877	15/97
#	3.1, a	Stampati	ARNOCANALI MORSETTI ELETTRICI '97 - Rif. PI1375	Chiusura	26-ago-97	5270	34-35/97[9]
	3.1, a	Stampa	ASA ASSISTENZA TECNICA - Rif. PI1471	Chiusura	18-dic-97	5556	51/97
#	3.1, a 3.1, c 4.1	Stampa	ASSIOMA GEST - Rif. PI1426	Chiusura	21-nov-97	5498	47/97
	3.1, a 3.1, b 3.1, c	Stampa	ATHENA MEDIAZIONI FINANZIARIE - Rif. PI1414	Chiusura	24-lug-97	5217	30/97
	3.1, b	Stampa	ATW BONUS CARD - Rif. PI1005	Chiusura	23-gen-97	4607	4/97
#	3.1, a	Posta	AUCHAN - Rif. PI1348	Chiusura	15-mag-97	5001	20/97
#	3.1, a 3.1, c	Stampa	AUTOLANCIANI - Rif. PI1152	Onere della prova Chiusura	23-gen-97 30-apr-97	4616 4969	4/97 18/97
	3.1, a 4.1	Stampa	BANCA DATI EUROPE JOB CENTER - Rif. PI1208	Chiusura	09-mag-97	4994	19/97
	3.1, b	Televisione	BANCA DEL SALENTO - Rif. PI1022	Chiusura	09-gen-97	4566	1-2/97
#	3.1, a 3.1, b	Stampa, Stampati	BANKAMERICARD VISAPHONE - Rif. PI1049	Chiusura	06-mar-97	4751	10/97
	3.1, a	Confezione	BERTOLLI LUCCA - Rif. PI1230	Chiusura	30-apr-97	4970	18/97
	3.1, a	Stampa	BIOSAL - Rif. PI1084A	Onere della prova Chiusura	19-dic-96 13-mar-97	4526 4779	51/96 11/97
	3.1, a	Stampa	BOLLINI SHELL - Rif. PI1418	Chiusura	21-nov-97	5496	47/97
	3.1, a 3.1, c	Posta	BORSA DI STUDIO WALL STREET - Rif. PI1285	Chiusura	10-apr-97	4863	15/97
	3.1, a 3.1, c	Stampa	BOSCHETTI TAXI - Rif. PI1316	Chiusura	18-giu-97	5107	25/97
#	3.1, a	Stampa	BRUCIACHILI - Rif. PI1075	Onere della prova Chiusura	09-gen-97 30-apr-97	4570 4967	1-2/97 18/97
	3.1, a 3.1, b	Stampati	BURO SERVICES - Rif. PI1381	Chiusura	05-giu-97	5058	23/97
	3.1, a 3.1, c 4.1	Stampa	BUSINESS SERVICES - Rif. PI1429	Chiusura	30-lug-97	5231	31/97
	3.1, a 3.1, c	Stampa	C. E B. GESTIONI VENDITE - Rif. PI1010	Chiusura	09-gen-97	4567	1-2/97
#	3.1, a 3.1, b	Stampa	C.M.A. 2 - Rif. PI1552	Chiusura	18-dic-97	5567	51/97
#	3.1, a 3.1, b 4.1	Stampa	C.P.E. OFFERTE DI LAVORO - Rif. PI1184	Chiusura	20-mar-97	4805	12/97
	3.1, a 3.1, c	Stampati	C.S.P. - Rif. PI1131	Onere della prova Chiusura	05-dic-96 13-feb-97	4487 4680	49/96 7/97
	3.1, a	Affissioni, Confezione, Stampati, Televisione	CALZE EX-CELL OROBLU - Rif. PI1158	Rigetto istanza Chiusura	05-dic-96 05-mar-97	4489 4764	49/96 10/97
	3.1, a	Televisione	CALZE SAN PELLEGRINO - Rif. PI1159	Chiusura	05-mar-97	4765	10/97
	3.1, a	Stampati	CAMPING PARK ADRIANO - Rif. PI1629	Chiusura	27-nov-97	5520	48/97
	3.1, a	Posta	CANTINE DEL BORGO REALE - Rif. PI1549	Chiusura	09-ott-97	5378	41/97

[9] Errata corrige nel Bollettino n.3/98

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			**Provvedimento**			
	ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	3.1, a	Stampati	CARREFOUR DI QUARTU S.ELENA - Rif. PI1666	Chiusura	18-dic-97	5575	51/97
	3.1, a 3.1, b	Stampati	CARTASI ASSICURAZIONE - Rif. PI1155	Chiusura	30-gen-97	4644	5/97
#	3.1, a 4.2	Telefono	CASA EDITRICE CED - Rif. PI1142	Chiusura	10-apr-97	4880	15/97
	3.1, a 3.1, c	Confezione, Radio, Televisione	CASEIFICIO DE MARTINO - Rif. PI1132	Chiusura	27-feb-97	4730	9/97
	3.1, a	Stampati	CASH BACK ITALY - Rif. PI1379	Chiusura	22-mag-97	5023	21/97
	3.1, a	Stampati	CASSA RURALE DI BOLZANO - Rif. PI1262	Chiusura	18-giu-97	5119	25/97
	3.1, a 3.1, c	Affissioni	CASTRO TAXI - Rif. PI1317	Chiusura	24-apr-97	4936	17/97
	3.1, a	Posta	CATALOGO D-MAIL - Rif. PI1556	Chiusura	29-ott-97	5425	44/97
	3.1, a	Stampati	CATALOGO FREEWAY - Rif. PI1007	Chiusura	27-feb-97	4718	9/97
	3.1, a	Stampati	CATALOGO GENERALE FUTURE LINE - Rif. PI1271	Chiusura	10-lug-97	5185	28/97
	3.1, a	Stampati	CATALOGO NGR - Rif. PI1008	Chiusura	27-feb-97	4719	9/97
#	3.1, b	Stampati	CATALOGO TURISANDA - Rif. PI1303	Chiusura	03-lug-97	5166	27/97
	3.1, a	Stampati	CATALOGO ULTIMATE ITALIA - Rif. PI1009	Chiusura	27-feb-97	4720	9/97
	3.1, a	Confezione, Stampa	CD-ROM IPSOA - Rif. PI1494	Chiusura	09-ott-97	5374	41/97
	3.1, a	Stampa	CEEVER - Rif. PI1001	Chiusura	09-gen-97	4565	1-2/97
	3.1, c	Affissioni	CENTRO AUTO - Rif. PI1304	Chiusura	24-apr-97	4935	17/97
	3.1, a	Stampati	CENTRO GIOTTO-GRATI' - Rif. PI1227	Chiusura	17-apr-97	4892	16/97
	4.2	Stampa	CENTRO RESIDENZIALE VALBELLA - Rif. PI1320	Chiusura	05-giu-97	5054	23/97
	3.1, c	Stampati	CEPSIPEDI - Rif. PI1408	Chiusura	09-ott-97	5371	41/97
	3.1, a 3.1, c	Televisione	CESPIN-SERVIZIO TELEFONICO - Rif. PI1077	Chiusura	13-mar-97	4773	11/97
	3.1, a 3.1, b 4.1	Stampa	CHRISTIAN DE PERCEVAL - Rif. PI1298	Chiusura	09-mag-97	4980	19/97
	3.1, c	Affissioni	CIRCO KRONES - Rif. PI1017	Proroga dei termini Proroga dei termini Chiusura	28-nov-96 06-mar-97 17-apr-97	4470 4750 4909	48/96 10/97 16/97
	3.1, b	Stampati	CIRM BUONO SPESA - Rif. PI1161	Chiusura	30-gen-97	4645	5/97
	3.1, a	Confezione, Stampati	CLARA ROMANO MAGIA - Rif. PI1253	Chiusura	20-mar-97	4809	12/97
	3.1, a	Stampati	CLIMATIZZATORE FER - Rif. PI1319	Chiusura	30-apr-97	4960	18/97
	3.1, b	Stampa	CLUB OK MUSICA - Rif. PI1180	Onere della prova Chiusura	06-feb-97 18-giu-97	4656 5117	6/97 25/97
	3.1, b 4.2	Televisione	COLTELLI DIAMANTE - Rif. PI1080	Chiusura	13-mar-97	4776	11/97
	3.1, b 4.2	Televisione	COLTELLI SHOGUN - Rif. PI1079	Chiusura	13-mar-97	4775	11/97
	3.1, a 3.1, b	Stampati	COMIT-SERENETA - Rif. PI1083	Chiusura	30-gen-97	4643	5/97
#	4.2	Stampati	COMPUTER UNION - Rif. PI1548	Chiusura	16-ott-97	5392	42/97
#	3.1, a 4.1	Stampa, Stampati	COMUNICATO ASSOPETROLI - Rif. PI1555	Chiusura	12-nov-97	5480	46/97
	3.1, a 3.1, b	Stampati	CONDOR AIR EUROPE - Rif. PI1294	Chiusura	03-lug-97	5163	27/97
	3.1, a	Confezione	CONFEZIONI MENTADENT P - Rif. PI1415	Chiusura	16-ott-97	5387	42/97
	3.1, c	Stampa	CONSORZIO AMBIENTE E SICUREZZA - Rif. PI1115	Rigetto istanza Chiusura	17-ott-96 27-mar-97	4345 4836	42/96 13/97
	3.1, a	Stampati	CONTINENTE RASA ERBA ELETTRICO - Rif. PI1373	Chiusura	26-ago-97	5269	34-35/97

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			**Provvedimento**			
	ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	3.1, a 3.1, b	Stampati	CONTO BENEFIT SAN PAOLO II - Rif. PI1428	Chiusura	10-lug-97	5194	28/97
	3.1, a	Affissioni	CORNICE VETRO FLOAT - Rif. PI1244	Chiusura	27-mar-97	4816	13/97
	3.1, a 3.1, c	Stampa	CORRADOSSI TAXI - Rif. PI1313	Chiusura	18-giu-97	5106	25/97
	3.1, a 3.1, c	Stampa	CORSI AIME AEROBICA - Rif. PI1441	Chiusura	26-ago-97	5272	34-35/97
	3.1, a	Posta	CORSI CSEN - Rif. PI1410	Chiusura	09-ott-97	5372	41/97
	3.1, a	Stampa	CORSI UNAI - Rif. PI1064	Chiusura	23-gen-97	4611	4/97
	3.1, a	Stampa	COSTRUIRE CD ROM ITALEDI - Rif. PI1324	Chiusura	05-giu-97	5056	23/97
	3.1, c	Posta	CTO - Rif. PI1539	Chiusura	18-dic-97	5566	51/97
	3.1, a	Confezione	DECOTEL CORDLESS - Rif. PI1186	Chiusura	20-feb-97	4706	8/97
	3.1, a	Confezione	DELIZIE DELLA VALTELLINA - Rif. PI1207	Chiusura	13-feb-97	4687	7/97
	4.1	Televisione	DISCO DI CELENTANO - Rif. PI1059	Chiusura	23-gen-97	4610	4/97
	3.1, b	Stampa	DITTA MANCONI - Rif. PI1307	Chiusura	26-ago-97	5264	34-35/97
#	3.1, a 4.1	Stampati	DIVISIONE SICUREZZA - Rif. PI1439	Chiusura	30-lug-97	5232	31/97
	4.1	Stampa	DONNA MODERNA-TRATTAMENTO VISO - Rif. PI1174	Chiusura	29-mag-97	5052	22/97
	3.1, a 3.1, c	Stampa	DOTT.SSA SIRIGU - Rif. PI1065	Chiusura	30-apr-97	4966	18/97
	3.1, a 3.1, c 4.1	Posta	E.D.I. VACANZE - Rif. PI1347	Chiusura	15-mag-97	5000	20/97
	3.1, a	Stampa	EAP-TESTER - Rif. PI1400	Chiusura	18-set-97	5322	38/97
	4.1	Televisione	EFESO-RAI - Rif. PI1121	Chiusura	13-feb-97	4679	7/97
	3.1, a	Posta	ENDAS TOSCANA - Rif. PI1218	Chiusura	13-mar-97	4790	11/97
	3.1, a	Affissioni, Stampati	ENTE POSTE - Rif. PI1328	Chiusura	04-set-97	5291	36/97
	3.1, a 3.1, b 3.1, c	Stampa	ERAS DI BRESCIA - Rif. PI1213	Chiusura	10-apr-97	4885	15/97
	3.1, a 3.1, b 3.1, c	Affissioni, Posta	ERREGI - Rif. PI1308	Chiusura	30-apr-97	4959	18/97
	3.1, a	Posta	ESOTAL TAMALFA - Rif. PI1252A	Chiusura	20-mar-97	4808	12/97
#	3.1, a 3.1, b	Stampa	ESOTEL - Rif. PI1250A	Chiusura	10-apr-97	4891	15/97
	3.1, b	Posta	ETAI-AGENZIE INVESTIGATIVE - Rif. PI1284	Onere della prova Chiusura	27-mar-97 18-giu-97	4821 5103	13/97 25/97
	3.1, a	Stampa	EURO BIO MED - Rif. PI1084B	Onere della prova Chiusura	19-dic-96 13-mar-97	4525 4778	51/96 11/97
	3.1, a	Stampa	EURO BIO VIT - Rif. PI1126	Onere della prova Chiusura	19-dic-96 13-mar-97	4534 4784	51/96 11/97
	3.1, a 3.1, c	Televisione	EURO MULTIMEDIA MASTER - Rif. PI1106	Chiusura	13-feb-97	4677	7/97
#	3.1, a 3.1, c 4.1	Posta	EUROCONFEZIONI - Rif. PI1236	Onere della prova Chiusura	20-feb-97 30-apr-97	4708 4972	8/97 18/97
#	3.1, a 3.1, b 3.1, c	Posta	EUROPROFESSIONI - Rif. PI1396	Chiusura	18-set-97	5320	38/97
	3.1, a 3.1, b	Stampa	EUROSPAR DI MANZANO - Rif. PI1120	Chiusura	27-mar-97	4838	13/97
	3.1, a 4.1	Posta	EUROSYSTEM - Rif. PI1543	Chiusura	10-dic-97	5546	50/97
#	3.1, a	Stampati	FABBRI EDITORI - Rif. PI1237	Onere della prova Chiusura	27-mar-97 26-giu-97	4811 5133	13/97 26/97
	3.1, a 3.1, b	Stampa	FIAT BRAVO - Rif. PI1490	Chiusura	27-nov-97	5517	48/97

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento				Provvedimento			
	ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	3.1, a	Confezione	FILETTO DI NASELLO BUITONI - Rif. PI1584	Chiusura	12-nov-97	5482	46/97
	3.1, a	Stampa	FINANZIAMENTI BENCO - Rif. PI1081	Onere della prova	19-dic-96	4528	51/96
	3.1, b			Chiusura	10-apr-97	4873	15/97
#	3.1, a 3.1, b 3.1, c	Stampa	FINDORA - Rif. PI1118	Chiusura	27-mar-97	4837	13/97
	3.1, a	Confezione	FINSON CLIP ART - Rif. PI1434	Chiusura	03-lug-97	5171	27/97
	3.1, a	Stampa	FOOD & FITNESS - Rif. PI954	Rigetto istanza	19-lug-96	4106	29-30/96
	5			Chiusura	30-gen-97	4635	5/97
	3.1, a	Confezione, Stampati	FRANTOIO OLIVE CALMASINO - Rif. PI1378	Chiusura	03-lug-97	5168	27/97
#	4.1	Stampa	FRIGOVERRE-INTIMITÀ - Rif. PI1578	Chiusura	18-dic-97	5571	51/97
	3.1, a	Stampati	FUELMAX - Rif. PI1281	Chiusura	04-set-97	5290	36/97
#	3.1, a 4.2	Stampati	FUELSAVER SUPER-TECH - Rif. PI1469	Chiusura	12-nov-97	5475	46/97
	3.1, a	Stampa, Stampati	G.N.S. - Rif. PI951	Rigetto istanza	19-lug-96	4103	29-30/96
				Chiusura	06-feb-97	4660	6/97
#	3.1, a 3.1, c 4.1	Posta	GADGET - Rif. PI1368	Chiusura	12-giu-97	5089	24/97
	4.2	Stampati	GARANZIA PIAGGIO - Rif. PI1444	Chiusura	05-ago-97	5247	32-33/97
	3.1, a	Televisione	GESTIONI EUROPA MULTIMEDIA - Rif. PI1442	Chiusura	21-nov-97	5501	47/97
	6	Televisione	GILERA RUNNER - Rif. PI1420	Chiusura	05-ago-97	5246	32-33/97[10]
	3.1, a	Stampa	GIO.VE - Rif. PI996	Rigetto istanza	26-ago-96	4190	34-35/96
	3.1, b			Onere della prova	17-set-96	4251	38/96
	4.2			Rigetto istanza	27-set-96	4280	39-40/96
				Chiusura	30-gen-97	4636	5/97
	3.1, a 3.1, c 4.2	Stampa	GIOCA E VINCI - Rif. PI1483	Chiusura	21-nov-97	5502	47/97
	3.1, b	Posta	GIRAMONDO - Rif. PI1179	Chiusura	13-feb-97	4683	7/97
	3.1, c	Stampati	GITA AMBRA - Rif. PI1425	Chiusura	24-lug-97	5220	30/97
	3.1, c	Stampati	GITA GOLD INOX - Rif. PI1423	Chiusura	24-lug-97	5218	30/97
	3.1, c	Stampati	GITA STAR INOX - Rif. PI1424	Chiusura	24-lug-97	5219	30/97
	3.1, a 3.1, c	Stampa	GIULIANELLI TAXI - Rif. PI1315	Chiusura	12-giu-97	5086	24/97
	3.1, a	Televisione	GOBBO SEBASTIANO - Rif. PI1192	Chiusura	27-mar-97	4842	13/97
	3.1, a 3.1, c	Stampati	GOLF DINNER - Rif. PI1557	Chiusura	10-dic-97	5547	50/97
	4.1	Televisione	GRATTA E VINCI RAI - Rif. PI1322	Chiusura	22-mag-97	5015	21/97
	4.1	Televisione	GRATTA E VINCI TV - Rif. PI1353	Chiusura	12-giu-97	5088	24/97
	4.1	Stampa	GRAZIA COUPEROSE - Rif. PI1446	Chiusura	04-set-97	5293	36/97
	3.1, b	Televisione	GRIGLIA CROMA 2000 - Rif. PI1203	Chiusura	03-apr-97	4853	14/97
	3.1, b	Stampa	GRUPPO ITALIA - Rif. PI1154	Rigetto istanza	28-nov-96	4474	48/96
				Onere della prova	27-feb-97	4732	9/97
				Chiusura	28-mag-97	5051	22/97
	3.1, a 3.1, b	Stampa	GRUPPO PROMEDIA - Rif. PI1137	Chiusura	14-mar-97	4785	11/97
	3.1, a	Stampati	HOTEL AMFORA - Rif. PI1063	Onere della prova	21-nov-96	4448	47/96
				Chiusura	13-mar-97	4777	11/97
	3.1, b	Stampa	HOTEL DE LA VILLE - Rif. PI1505	Chiusura	25-set-97	5340	39/97
	3.1, a 3.1, b	Stampati	HOTEL MAJESTIC ISCHIA - Rif. PI1012	Chiusura	23-gen-97	4608	4/97
	3.1, a 3.1, c	Stampati	HYDE PARK CORNER - Rif. PI1212	Chiusura	30-lug-97	5233	31/97
	3.1, a	Stampa	IL CENTRO AFFARE FATTO - Rif. PI1394	Chiusura	30-lug-97	5229	31/97

[10] Errata corrige nel Bollettino n.37/97

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			**Provvedimento**			
	ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	3.1, a	Stampa	IL DIZIONARIO DEI COGNOMI - Rif. PI1233	Chiusura	22-mag-97	5013	21/97
	3.1, a	Internet	IL TRIGONO EDIZIONI - Rif. PI1678	Chiusura	18-dic-97	5576	51/97
#	3.1, a 3.1, b 4.1	Stampa	IMAGE COMMUNICATIONS - Rif. PI1057	Chiusura	20-feb-97	4698	8/97
	3.1, a	Stampa, Stampati	IMMOBILIARE LONGO - Rif. PI1153	Rigetto istanza Onere della prova Chiusura	28-nov-96 27-feb-97 28-mag-97	4473 4731 5050	48/96 9/97 22/97
	3.1, b 4.2	Affissioni, Radio, Televisione	IMPERIAL - Rif. PI1162	Chiusura	20-feb-97	4705	8/97
	3.1, a 3.1, c	Stampa	INFOSTRADA - Rif. PI1112	Chiusura	27-feb-97	4726	9/97
	3.1, a	Stampa	INTEGRATORI ASN - Rif. PI1521	Chiusura	18-dic-97	5557	51/97
	3.1, a	Stampa, Stampati	INTEGRATORI FUTURE LINE - Rif. PI1332	Chiusura	03-ott-97	5354	40/97
	3.1, a 3.1, b 3.1, c	Stampati	INTERMIDIA FINANZIAMENTI - Rif. PI1345	Chiusura	26-giu-97	5139	26/97
	3.1, c	Stampa	INTERNATIONAL BROKER - Rif. PI1344	Chiusura	05-giu-97	5057	23/97
	3.1, a	Stampa	INTERNET NEWS - Rif. PI1215	Chiusura	20-mar-97	4807	12/97
#	3.1, a	Affissioni	ISTITUTI GAGARIN-PITAGORA-MONTINI - Rif. PI1168	Chiusura	06-feb-97	4663	6/97
	3.1, a 3.1, c	Stampa	ISTITUTO BARACCA DI FLERO - Rif. PI1026	Chiusura	30-gen-97	4639	5/97
#	3.1, a 3.1, c	Stampati	ISTITUTO BERNINI DI MILANO - Rif. PI1275	Chiusura	26-giu-97	5134	26/97
	3.1, a 3.1, b	Stampa	ISTITUTO BOGATTI - Rif. PI1102	Chiusura	06-mar-97	4753	10/97
	3.1, a	Stampa	ISTITUTO BOGATTI II - Rif. PI1570	Chiusura	18-dic-97	5568	51/97
	3.1, a 3.1, c	Stampa	ISTITUTO C. MENNELLA - Rif. PI1113	Chiusura	20-mar-97	4803	12/97
	3.1, a 3.1, c	Stampa	ISTITUTO D'ANNUNZIO DI BRESCIA - Rif. PI1025	Chiusura	30-gen-97	4638	5/97
	3.1, a 3.1, c	Stampa	ISTITUTO FERMI - Rif. PI1231	Chiusura	10-lug-97	5182	28/97
	3.1, a	Stampa	ISTITUTO FORMAZIONE EUROPA - Rif. PI1198	Chiusura	24-apr-97	4945	17/97
	3.1, a 3.1, c 4.1	Stampa	ISTITUTO I.M.E. - Rif. PI1365	Chiusura	17-lug-97	5203	29/97
	3.1, b	Stampa	ISTITUTO MATTEO CIVITALI - Rif. PI1536	Chiusura	12-nov-97	5478	46/97
#	3.1, a 3.1, c	Stampa	ISTITUTO NAZIONALE PRANOTERAPIA - Rif. PI1333	Chiusura	18-giu-97	5108	25/97
#	3.1, a 3.1, c	Stampa	ISTITUTO SUPERIORE PER L'INVESTIGAZIONE E LA SICUREZZA - Rif. PI1330	Chiusura	24-lug-97	5214	30/97
	3.1, b	Radio	IVECO-DAILY - Rif. PI1257	Chiusura	30-apr-97	4954	18/97
#	3.1, a 3.1, c 4.1	Confezione	LA CARITA - Rif. PI1211	Chiusura	27-feb-97	4740	9/97
#	3.1, a 3.1, b 3.1, c	Stampa, Stampati	LA CARITAS SERVIZI FUNEBRI - Rif. PI1265	Onere della prova Chiusura	27-mar-97 10-lug-97	4819 5184	13/97 28/97
	3.1, a	Stampa	LA PULCE E' AMORE - Rif. PI1228	Chiusura	24-apr-97	4919	17/97
	4.1	Stampa	LA REPUBBLICA SALUTE - Rif. PI1193	Chiusura	27-mar-97	4843	13/97
	4.1	Stampa	LABORATORI GARNIER - Rif. PI1089	Chiusura	06-mar-97	4754	10/97
	3.1, a	Stampati	LABORATORIO DI GIORNALISTA - Rif. PI1295	Chiusura	24-apr-97	4934	17/97
#	4.1	Stampa	LACASA DEGLI ULIVI - LA SICILIA - Rif. PI1579	Chiusura	18-dic-97	5572	51/97
#	3.1, a 3.1, c 4.1	Posta	LAVORO A DOMICILIO PUBBLIDECA - Rif. PI1289	Chiusura	24-apr-97	4930	17/97

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento			Provvedimento			
ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
3.1, a	Stampa	LAVORO PER TUTTI - Rif. PI1248	Chiusura	17-apr-97	4895	16/97
3.1, b	Televisione	LE CAVEAU - Rif. PI1243	Chiusura	24-apr-97	4925	17/97
3.1, a 3.1, b	Stampa	LEASING LOCAT - Rif. PI1565	Chiusura	27-nov-97	5518	48/97
4.1	Stampa	LETTI AXIL - Rif. PI1092	Chiusura	14-mar-97	4771	11/97
3.1, a	Stampa	LIDL - Rif. PI1088B	Chiusura	20-mar-97	4799	12/97
4.1	Televisione	LINDA E IL BRIGADIERE - Rif. PI1473	Chiusura	18-set-97	5326	38/97
4.1	Televisione	LINDA E IL BRIGADIERE II - Rif. PI1535	Chiusura	06-nov-97	5456	45/97
3.1, a	Confezione	LOGOS TV - Rif. PI1166	Chiusura	05-giu-97	5074	23/97
3.1, b	Televisione	L'ORA DELLE GIOIE - Rif. PI1243A	Chiusura	24-apr-97	4926	17/97
# 3.1, a	Posta	LOTTERIA "EL GORDO" - Rif. PI1399	Chiusura	25-set-97	5337	39/97[11]
# 3.1, a 4.2	Stampa	LOTTO MEGAS - Rif. PI1511	Chiusura	18-dic-97	5559	51/97
# 3.1, a 3.1, c	Stampa	LOTTO SU VISTO - Rif. PI1073	Onere della prova Chiusura	23-gen-97 05-giu-97	4612 5073	4/97 23/97
3.1, b 3.1, c 4.2	Televisione	MACCHINE SAIMAC - Rif. PI1039	Chiusura	27-mar-97	4835	13/97
3.1, a	Stampa	MAEL 711/C - Rif. PI1220	Chiusura	05-giu-97	5081	23/97
3.1, a	Stampati	MAESTRO BASSIN PIU' ALTRI - Rif. PI1255	Chiusura	30-apr-97	4973	18/97
3.1, a	Televisione	MAESTRO DO NAISIMENTO - Rif. PI997	Chiusura	16-gen-97	4586	3/97
3.1, a	Televisione	MAGA A.F. LYA - Rif. PI1412	Chiusura	26-ago-97	5271	34-35/97
3.1, a	Stampa	MAGA DEA DIVINA - Rif. PI1249A	Chiusura	10-apr-97	4890	15/97
3.1, a	Stampati	MAGO ANGELO - Rif. PI1251	Chiusura	30-apr-97	4958	18/97
3.1, a	Televisione	MAGO LOGIURATO - Rif. PI1226	Chiusura	30-apr-97	4951	18/97
3.1, a 3.1, c	Stampa	MAGO MORENO - Rif. PI1495	Chiusura	06-nov-97	5453	45/97
3.1, c	Stampa	MARATTICUS - Rif. PI1209	Chiusura	10-apr-97	4886	15/97
3.1, a	Stampa	MARCESINI AGENZIE INVESTIGATIVE - Rif. PI1300	Chiusura	26-giu-97	5136	26/97
3.1, c	Stampa	MARINERIA - Rif. PI1210	Chiusura	10-apr-97	4887	15/97
4.1	Televisione	MARLBORO-CARRAMBA - Rif. PI1197	Chiusura	27-mar-97	4845	13/97
3.1, a 4.1	Stampa, Stampati	MARVIN FRANCHISING - Rif. PI1223	Chiusura	15-mag-97	5012	20/97
4.1	Stampa	MASCARA HELENA RUBISTEIN - Rif. PI1128	Chiusura	27-mar-97	4839	13/97
3.1, a 3.1, c 4.2	Televisione	MATHEMATIC SYSTEM - Rif. PI1202	Chiusura	03-apr-97	4852	14/97
3.1, a	Televisione	MATRA ASTA TELEFONICA - Rif. PI1129	Chiusura	27-feb-97	4729	9/97
3.1, a	Stampa	MC-LINK - Rif. PI1258	Chiusura	30-apr-97	4955	18/97
# 3.1, a 3.1, c	Stampa	MEDIOFINA - Rif. PI979	Onere della prova Chiusura	07-nov-96 06-mar-97	4399 4749	45/96 10/97
3.1, a	Confezione	MERCATONE UNO - Rif. PI1327	Chiusura	10-apr-97	4859	15/97
# 3.1, a 3.1, b	Stampati	MERCATONE ZETA - Rif. PI1385	Chiusura	05-giu-97	5059	23/97
3.1, a 4.1 5	Stampa	METANO AEM - Rif. PI1093	Chiusura	20-mar-97	4800	12/97
3.1, a	Stampati	METRO - Rif. PI1395	Chiusura	18-set-97	5319	38/97
# 4.1	Stampa	MILLIONAIRE-LA SICILIA - Rif. PI1577	Chiusura	18-dic-97	5570	51/97
3.1, a 3.1, c 4.1	Posta	MISTRAL - Rif. PI1201	Chiusura	06-mar-97	4762	10/97

[11] Errata corrige nel Bollettino n.40/97

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			**Provvedimento**			
	ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	3.1, a 3.1, b	Stampati	MOBIL SHOP ARREDAMENTI - Rif. PI1416	Chiusura	16-ott-97	5388	42/97
	3.1, a 3.1, b	Posta	MOBILISSIMO - Rif. PI1386	Chiusura	12-giu-97	5092	24/97
	3.1, b	Televisione	MONDIAL CASA 147 - Rif. PI1282	Chiusura	15-mag-97	4995	20/97
	3.1, a	Confezione, Stampa	MONITOR NEC - Rif. PI1182	Chiusura	10-apr-97	4882	15/97
	4.1	Stampa	MOSCATELLO BANFI - Rif. PI1139	Chiusura	20-feb-97	4703	8/97
	3.1, a	Televisione	MOTOROLA BUONO VACANZA - Rif. PI1448	Chiusura	11-set-97	5312	37/97
	3.1, a 3.1, c	Stampa	NA.VAR.MA. - Rif. PI1393	Chiusura	09-ott-97	5369	41/97
	3.1, a	Televisione	NEGRINI ELETTRONICA - Rif. PI1260	Chiusura	10-lug-97	5183	28/97
#	3.1, a 4.1	Stampa	NEW AGENCY - Rif. PI1571	Chiusura	04-dic-97	5527	49/97
#	3.1, a 4.2 5	Televisione	NEW MEDICAL LASER - Rif. PI1238	Sospensione Onere della prova Chiusura	20-feb-97 27-mar-97 17-lug-97	4688 4812 5200	8/97 13/97 29/97
#	3.1, a 3.1, c	Stampa	NEW PROMOTION - Rif. PI1329	Chiusura	29-mag-97	5040	22/97
	3.1, a	Stampati	NISSAN 4 X 4 - Rif. PI1520	Chiusura	10-dic-97	5544	50/97
	4.1	Stampa	NUOVA ERA & MEDITAZIONE - Rif. PI1291	Chiusura	22-mag-97	5014	21/97
#	3.1, a 3.1, c	Posta	O.N.M.I.C. - Rif. PI1235	Chiusura	18-giu-97	5102	25/97
	3.1, a 3.1, b	Stampa	OFFERTA AEROFLOT - Rif. PI1503	Chiusura	03-ott-97	5360	40/97
	3.1, a	Posta	OFFERTA BAKKER - Rif. PI1383	Chiusura	24-lug-97	5215	30/97
	3.1, a 3.1, b 3.1, c 4.1	Stampa	OFFERTA DI LAVORO ASSOTEAM - Rif. PI1502	Chiusura	09-ott-97	5375	41/97
#	3.1, a 4.1	Stampa	OFFERTA LAVORO PROMOINVEST - Rif. PI1487	Sospensione Chiusura	17-lug-97 18-dic-97	5207 5558	29/97 51/97
#	3.1, a	Stampati	OFFERTA SUPERMERCATO ZERBIMARK - Rif. PI1609	Chiusura	27-nov-97	5519	48/97
	3.1, a	Stampa	OFFERTA TELEPASS - Rif. PI1419	Chiusura	18-set-97	5323	38/97
	3.1, a 3.1, b	Stampati	OFFERTA TOP TIM - Rif. PI1276	Chiusura	29-mag-97	5038	22/97
	3.1, a	Stampa	OFFERTE DI LAVORO COMIX - Rif. PI1147	Onere della prova Chiusura	16-gen-97 17-apr-97	4591 4913	3/97 16/97
#	3.1, a 3.1, b 4.1 4.2	Stampa	OFFERTE DI LAVORO GALASSIA - Rif. PI1140	Chiusura	13-feb-97	4681	7/97
#	3.1, a 3.1, b 3.1, c 4.1	Stampa	OFFERTE DI LAVORO ITALIA ATTIVA - Rif. PI1451	Chiusura	27-nov-97	5516	48/97
#	3.1, a 3.1, b 4.1	Stampa	OFFERTE LAVORO A.W.T. - Rif. PI1096	Chiusura	20-feb-97	4699	8/97
	4.1	Stampa	OGGI MIO GATTO - Rif. PI1191	Chiusura	20-mar-97	4806	12/97
	3.1, a 3.1, b 3.1, c 6	Televisione	OK CLUB-SERVIZIO TELEFONICO - Rif. PI1078	Rigetto istanza Chiusura	10-ott-96 13-mar-97	4322 4774	41/96 11/97
	3.1, a	Confezione, Televisione	OLIO CARAPELLI - Rif. PI1517	Chiusura	18-dic-97	5562	51/97
	3.1, a	Confezione	OLIO CARLI - Rif. PI1518	Chiusura	18-dic-97	5563	51/97
	3.1, a	Confezione	OLIO MONINI - Rif. PI1519	Chiusura	18-dic-97	5564	51/97
	3.1, a	Stampati	OLIVETTI ETV 2700 - Rif. PI1377	Chiusura	29-mag-97	5046	22/97
	3.1, a	Posta	OMNITEL ASSISTENZA KASKO - Rif. PI1363	Chiusura	26-ago-97	5268	34-35/97

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			**Provvedimento**			
	ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	4.1	Stampa	ONORANZE FUNEBRI LIBICI - Rif. PI1048	Chiusura	20-feb-97	4693	8/97
	3.1, a	Stampati	OPEL VECTRA 2000 TD - Rif. PI1587	Chiusura	21-nov-97	5506	47/97
	3.1, b	Stampa	ORMA DIVISIONE MOTORI - Rif. PI1468	Chiusura	18-set-97	5325	38/97
#	3.1, a 3.1, b 3.1, c 4.2	Internet, Stampa	OROLOGI JANVIER - Rif. PI1323	Chiusura	26-ago-97	5265	34-35/97
#	3.1, a 3.1, b 4.2	Televisione	OROLOGI SHOPPING CLUB - Rif. PI1279	Onere della prova Chiusura	13-mar-97 26-giu-97	4766 5135	11/97 26/97
#	3.1, a 4.2	Stampa, Televisione	OROLOGIO NICE - Rif. PI1040	Rigetto istanza Chiusura	10-ott-96 13-feb-97	4310 4674	41/96 7/97
	3.1, a 3.1, c	Posta, Stampa	OSSERVANDO IL MONDO-AFRICAN ROADS - Rif. PI1374	Chiusura	03-ott-97	5355	40/97
	4.1	Stampa	PARRUCCHIERE SERGIO VALENTE - Rif. PI1138	Chiusura	20-feb-97	4702	8/97
#	4.1	Stampa	PASSAT QUATTRORUOTE - Rif. PI1156	Chiusura	06-mar-97	4757	10/97
	3.1, a 3.1, b	Televisione	PERLE LOMBARD - Rif. PI1360	Chiusura	26-giu-97	5137	26/97
	3.1, a	Stampa, Stampati	PHARMALIFE ITALIA - Rif. PI1309	Chiusura	30-lug-97	5228	31/97
	3.1, a	Stampa, Stampati	PIONEER KEH-P4400R - Rif. PI1338	Chiusura	05-giu-97	5055	23/97
	3.1, a	Stampa	PLURIFON & C. - Rif. PI1305	Chiusura	18-giu-97	5105	25/97
#	3.1, a	Stampati	POLITECNICO EUROPEO DI PALERMO - Rif. PI1169	Chiusura	17-apr-97	4914	16/97
#	3.1, a 3.1, c 4.1	Posta	POLIZIA ITALIANA - Rif. PI1133	Chiusura	10-apr-97	4879	15/97
	3.1, a 3.1, c	Stampati	POMPE FUNEBRI COMUNALI PAVESIO - Rif. PI1157	Chiusura	24-apr-97	4949	17/97
	3.1, a	Stampa	PORTO ROSA - Rif. PI1561	Chiusura	29-ott-97	5426	44/97
#	3.1, a	Stampa, Stampati	PRESTITI IL BOOM CONF.ASS. - Rif. PI1141	Onere della prova Chiusura	13-feb-97 15-mag-97	4682 5009	7/97 20/97
	6	Televisione	PROF. HORRIBILUS II - Rif. PI1325	Chiusura	03-ott-97	5353	40/97
	3.1, a	Stampa	PROFUMO REALM - Rif. PI1069	Chiusura	13-mar-97	4770	11/97
	3.1, a	Posta	PROGET GROUP - Rif. PI1449	Chiusura	24-lug-97	5221	30/97
#	4.1	Stampa	PROGRAMMEX - Rif. PI1068	Chiusura	13-feb-97	4676	7/97
#	3.1, a 3.1, b 3.1, c	Stampa	PRONTO LAVORO 166 - Rif. PI1608	Chiusura	18-dic-97	5574	51/97
	3.1, a	Stampati	PUB HARLEY - Rif. PI1151	Chiusura	20-mar-97	4804	12/97
	3.1, a	Stampa	PUBBLICITA' STREAM - Rif. PI1196	Chiusura	03-apr-97	4854	14/97
	3.1, a 3.1, c	Stampa	RADIO RTL - Rif. PI1321	Chiusura	04-set-97	5292	36/97
	3.1, b	Stampa	RASOI BRAUN - Rif. PI1401	Chiusura	23-ott-97	5402	43/97
	3.1, a 3.1, c 4.1	Stampa	REDAZIONALE BUONARROTI E S.PAOLO - Rif. PI1477	Chiusura	25-set-97	5339	39/97
	4.1	Stampa	REDAZIONALI BENESSERE REPUBBLICA - Rif. PI1094	Chiusura	20-mar-97	4801	12/97
#	3.1, c 4.1	Posta	REGISTRO DITTE TOMA - Rif. PI1136	Chiusura	17-apr-97	4911	16/97
	3.1, a 3.1, b 4.1	Posta	REPERTORIO NAZIONALE III - Rif. PI1331	Chiusura	17-lug-97	5202	29/97
#	3.1, a 3.1, c	Affissioni	REVISIONI O.S.I.M. - Rif. PI1475	Chiusura	12-nov-97	5477	46/97
	3.1, a	Stampa	RHEUMASAN - Rif. PI1084D	Onere della prova Chiusura	19-dic-96 13-mar-97	4546 4781	51/96 11/97

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			**Provvedimento**			
	ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
#	3.1, a	Confezione	RICETRASMITTENTE INTEK - Rif. PI1679	Chiusura	04-dic-97	5529	49/97
	3.1, a	Confezione	RISO VIALONE NANO - Rif. PI1438	Chiusura	23-ott-97	5404	43/97
	3.1, a 3.1, c	Televisione	S.O.S. CONSUMATORE - Rif. PI1066	Rigetto istanza Chiusura	14-nov-96 10-apr-97	4421 4872	46/96 15/97
#	3.1, a	Stampa	SALES MANAGEMENTS - Rif. PI1170	Onere della prova Chiusura	23-gen-97 22-mag-97	4617 5031	4/97 21/97
#	3.1, a	Affissioni	SALOTTI CLAUDIA - Rif. PI1523	Chiusura	10-dic-97	5543	50/97
	6	Televisione	SAN CARLO JUNIOR - Rif. PI1098	Chiusura	27-feb-97	4722	9/97
	3.1, a	Stampa	SCARPE TREZETA - Rif. PI1021	Onere della prova Chiusura	27-set-96 30-gen-97	4283 4637	39-40/96 5/97
	3.1, a 3.1, c	Stampa	SCIENZE CONOSCITIVE PARAPSICOLOGIA - Rif. PI1256	Chiusura	22-mag-97	5033	21/97
	3.1, b	Stampa	SCONTO MERIDIANA - Rif. PI1455	Chiusura	10-dic-97	5541	50/97
#	3.1, a	Stampa	SCUOLA IPS - Rif. PI1178	Chiusura	27-feb-97	4733	9/97
#	3.1, a 3.1, c	Posta, Stampati	SCUOLA SUPERIORE PER INTERPRETI E TRADUTTORI VITTORIA - Rif. PI1544	Chiusura	18-dic-97	5565	51/97
#	3.1, a 3.1, c	Stampati	SCUOLA TECNICA DI POLIZIA - Rif. PI1506	Chiusura	06-nov-97	5454	45/97
	3.1, a 3.1, c	Posta	SCUOLA UNIVERSITARIA INTERPRETI E TRADUTTORI - Rif. PI1550	Chiusura	10-dic-97	5545	50/97
#	3.1, b 4.1	Posta	SELEZIONE CONCORSO 51 - Rif. PI1436	Chiusura	29-ott-97	5417	44/97
#	3.1, a 3.1, c 4.1	Stampa	SELEZIONE CRESCERE INSIEME - Rif. PI1480	Chiusura	04-set-97	5297	36/97
	3.1, a 3.1, c	Posta	SICUREZZA GAS - Rif. PI1165	Chiusura	27-mar-97	4840	13/97
	4.1	Stampa	SILHOUETTE DONNA - Rif. PI1292	Chiusura	15-mag-97	4997	21/97
#	3.1, a	Telefono	SINTHESIS SISTEM - Rif. PI1160	Onere della prova Chiusura	16-gen-97 24-apr-97	4592 4950	3/97 17/97
#	3.1, a 3.1, b 4.1	Stampa	SINTHESIS SISTEM - LA NAZIONE - Rif. PI1409	Chiusura	30-lug-97	5230	31/97
#	3.1, a 3.1, c 4.1	Stampa	SIRKY ANTICELLULITE - Rif. PI1453	Chiusura	04-dic-97	5522	49/97
	3.1, a	Stampa	SMITHERS OASIS - Rif. PI1452	Chiusura	10-dic-97	5540	50/97
#	3.1, a 3.1, b 3.1, c	Stampa	SOC. COOP. AZZURRA - Rif. PI1214	Chiusura	10-apr-97	4884	15/97
	3.1, a 3.1, c	Stampa	SOLIDARIETA' E FINANZA SIM - Rif. PI934	Chiusura	06-feb-97	4659	6/97
	3.1, a	Stampa	SOLVENTI ECOLOGICI - Rif. PI1456	Chiusura	04-dic-97	5523	49/97
	4.1	Stampa	SORRISI & CANZONI TV-GARDALAND - Rif. PI1175	Chiusura	06-mar-97	4758	10/97
	6	Televisione	SPOT BENELLI 491 - Rif. PI1533	Sospensione Chiusura	30-lug-97 04-dic-97	5211 5526	29/97 49/97
	3.1, a	Internet, Stampa	STAMPANTE OKIPAGE - Rif. PI1470	Chiusura	10-dic-97	5542	50/97
	3.1, a	Televisione	STEAM GUN-MULTIVAPOR - Rif. PI1489	Chiusura	29-ott-97	5421	44/97
	3.1, a 3.1, c	Stampa	STRUMENTI VENATORI - Rif. PI1296	Chiusura	03-lug-97	5165	27/97
#	3.1, b	Stampati	SUMMER TIM - Rif. PI1219	Chiusura	06-mar-97	4761	10/97
	3.1, b	Stampa	SUPERVALUTAZIONE PIAGGIO - Rif. PI1427	Chiusura	21-nov-97	5499	47/97
	3.1, b 3.1, c	Affissioni	SVENDITA POLLINI - Rif. PI1267	Chiusura	03-apr-97	4850	14/97
	3.1, a	Stampati	SYFORM SPORT LINE - Rif. PI1472	Chiusura	12-nov-97	5476	46/97
#	3.1, b	Stampa	TARIFFE KLM - Rif. PI1171	Chiusura	13-mar-97	4789	11/97
	3.1, b	Televisione	TAROCCHI EROTICI - Rif. PI1145	Chiusura	09-mag-97	4991	19/97
	4.1	Televisione	TECHNOGYM - Rif. PI1204	Chiusura	27-mar-97	4846	13/97

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	3.1, a 5 6	Televisione	TEGOLINI MULINO BIANCO - Rif. PI1263	Chiusura	30-lug-97	5226	31/97
	3.1, a 4.1	Televisione	TELE ONDA RTV2 - Rif. PI1391	Chiusura	21-nov-97	5495	47/97
	3.1, a	Stampa	TELEFONINO NOKIA - Rif. PI1431	Chiusura	26-ago-97	5274	34-35/97
	3.1, a	Stampati	TELEFONO POSTALMARKET - Rif. PI1051	Onere della prova Chiusura	27-set-96 06-mar-97	4292 4752	39-40/96 10/97
#	3.1, a 3.1, b	Stampa, Stampati	TELEPASS FAMILY 2 - Rif. PI1476	Chiusura	23-ott-97	5405	43/97
	3.1, a	Televisione	TELEVENDITA GERT-GENEVE - Rif. PI1507	Chiusura	22-dic-97	5600	52/97
#	3.1, a 3.1, b	Televisione	TELEVENDITA ROYAL - Rif. PI1421	Chiusura	21-nov-97	5497	47/97
	3.1, a	Confezione	TINTURA PER CAPELLI VERDE COLOR - Rif. PI1172	Rigetto istanza Onere della prova Chiusura	19-dic-96 13-feb-97 09-mag-97	4535 4685 4992	51/96 7/97 19/97[12]
	3.1, a	Confezione	TRADUCI II PER WINDOWS - Rif. PI1486	Chiusura	16-ott-97	5389	42/97
	3.1, a	Televisione	TURNERA APHRODISIACA C6 PLUS - Rif. PI1388	Chiusura	03-ott-97	5357	40/97
#	4.1	Stampa	TUTTO TURISMO-QUATTRORUOTE - Rif. PI1149	Chiusura	06-mar-97	4756	10/97
#	3.1, a	Stampa	TUTTOCONCORSI - Rif. PI1516	Chiusura	18-dic-97	5561	51/97
	3.1, a	Stampa	TV OMNITEL - Rif. PI1087	Chiusura	20-mar-97	4798	12/97
	3.1, a	Stampa	UNIVERSITA' DEL VOLONTARIATO - Rif. PI1252	Chiusura	18-giu-97	5118	25/97
	3.1, a	Stampati	VEGLIONE DI CAPODANNO - Rif. PI1239	Chiusura	27-mar-97	4813	13/97
	3.1, a	Stampa	VERNICI HOECHST - Rif. PI1430	Chiusura	27-nov-97	5515	48/97
	3.1, a	Stampa	VERO MANUALE PER VINCERE AL LOTTO - Rif. PI1362	Chiusura	26-giu-97	5140	26/97
	3.1, a 3.1, b 4.1	Stampati	VIAGGI E VACANZE - Rif. PI1435	Chiusura	29-ott-97	5416	44/97
#	3.1, a 3.1, c 4.1	Posta	VIDEO SYSTEM ITALIA - Rif. PI1390	Chiusura	10-lug-97	5190	28/97
	4.2	Confezione	VIDEOCASSETTA CONTINENTE - Rif. PI1564	Chiusura	06-nov-97	5459	45/97
	3.1, a	Stampati	VILLAGGIO CAMPING SOLEMARE - Rif. PI1604	Chiusura	18-dic-97	5569	51/97
	4.1	Stampa	VIVERSANI & BELLI-BAYER - Rif. PI1232A	Chiusura	24-apr-97	4921	17/97
	4.1	Stampa	VIVERSANI & BELLI-LABORATORI GARNIER - Rif. PI1232B	Chiusura	24-apr-97	4922	17/97
	4.1	Stampa	VIVERSANI & BELLI-LANCASTER - Rif. PI1232	Chiusura	24-apr-97	4920	17/97
	4.1	Stampa	VIVERSANI E BELLI-LYCIA PURA - Rif. PI1559	Chiusura	21-nov-97	5505	47/97
	4.1	Stampa	VIVI MILANO-CENTRALE DEL LATTE - Rif. PI1527	Chiusura	23-ott-97	5406	43/97
	3.1, b	Stampa	VOICE TO VOICE - Rif. PI1387	Chiusura	10-lug-97	5189	28/97
	3.1, a	Stampa	VOLCHEM - Rif. PI952	Rigetto istanza Chiusura	19-lug-96 30-gen-97	4104 4634	29-30/96 5/97
	3.1, a 3.1, c	Stampa, Stampati	W.A. CORSO DI PSICOLOGIA - Rif. PI1114	Chiusura	10-apr-97	4874	15/97
#	3.1, a 3.1, c	Stampa	WALL STREET DI PAVIA - Rif. PI1125	Chiusura	20-feb-97	4701	8/97

1998

	3.1, b	TV	199 MACK GREGORY'S - Rif. PI1782	Chiusura	21-lug-98	6249	29-30/98
#	3.1, c	Stampa	A. ABEL - Rif. PI2005	Chiusura	17-dic-98	6717	51/98

[12] Errata corrige nel Bollettino n.21/98

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento			Provvedimento			
ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
3.1, a 3.1, c	Stampa	A.L.A.C. AMMINISTRATORI DI CONDOMINI - Rif. PI1900	Chiusura	31-lug-98	6300	31/98
3.1, c	Stampa	A.M.A. - Rif. PI1833	Chiusura	02-lug-98	6173	27/98
3.1, a 3.1, c 5	Stampa	ABBIGLIAMENTO DEVIATOR - Rif. PI2051	Chiusura	29-ott-98	6515	44/98
3.1, a	Stampa	ABBONAMENTO LA PREVIDENZA FORENSE - Rif. PI1977	Chiusura	31-lug-98	6309	31/98
3.1, a	Stampa	ABBONAMENTO LA STAMPA - Rif. PI1981	Chiusura	15-ott-98	6471	42/98
3.1, a 3.1, c	Confezione	ACQUA "LA FONTEMURA" - Rif. PI2015	Rigetto istanza Chiusura	15-apr-98 04-set-98	5896 6395	16/98 35-36/98
4.1	TV	ACQUA MINERALE LETE - Rif. PI1705	Chiusura	07-mag-98	5971	19/98
3.1, a	Stampati	ACTIS SIM - Rif. PI1770	Chiusura	26-mar-98	5838	13/98
# 3.1, a	Stampa	AEM-CORRIERE DELLA SERA - Rif. PI1524	Chiusura	15-gen-98	5625	3/98
3.1, a 4.1	Stampa	AGENZIA ALESSIO SUNDAS MODEL - Rif. PI1938	Chiusura	15-set-98	6404	37-38/98
3.1, a 3.1, c	Stampa	AGENZIA FUNEBRE MENCIO - Rif. PI1808	Chiusura	23-apr-98	5934	17/98
3.1, c	Stampa	AGENZIA FUNEBRE SERVOJONICA - Rif. PI2108	Chiusura	22-dic-98	6741	52/98
3.1, c	Stampa	AGENZIA L'OBIETTIVO - Rif. PI1832	Chiusura	02-lug-98	6172	27/98
3.1, a 3.1, b	Stampa	AGENZIA NOI DUE - Rif. PI1714	Chiusura	07-mag-98	5972	19/98
3.1, a 3.1, b	Stampa	AGENZIA SERVIZI FUNEBRI MITOLA - Rif. PI1940	Chiusura	11-ago-98	6338	32-33/98
3.1, a	Stampati	ALBADORA HOTEL - Rif. PI1842	Chiusura	02-lug-98	6180	27/98
3.1, a	Stampa	ALITALIA NUOVE TARIFFE - Rif. PI2006	Chiusura	08-ott-98	6449	41/98
3.1, a	Stampa	ALLEGATO MILANO FINANZA - Rif. PI2062	Chiusura	29-ott-98	6516	44/98
3.1, a	Stampati	ALLIED TOURS - Rif. PI1652	Chiusura	13-mar-98	5785	11/98
3.1, a 3.I, b	Stampati	ALPITOUR CARTA BLU - Rif. PI1764	Chiusura	07-mag-98	5975	19/98
3.1, b	Stampati	ALPITOUR-HOTEL DU PROREL - Rif. PI1576	Chiusura	12-feb-98	5699	7/98
3.1, a 3.1, b	Stampa	AMERICAN AIRLINES - Rif. PI1736	Chiusura	02-apr-98	5864	14/98
3.1, a	Stampa	ANTIRUGHE CARITA - Rif. PI1459	Chiusura	18-mar-98	5791	12/98
3.1, a	Stampa	ANTIRUGHE CLARINS - Rif. PI1464	Chiusura	18-mar-98	5796	12/98
3.1, a	Stampa	ANTIRUGHE DIOR - Rif. PI1458	Chiusura	18-mar-98	5790	12/98
3.1, a	Stampa	ANTIRUGHE LANCOME - Rif. PI1460	Chiusura	18-mar-98	5792	12/98
3.1, a	Stampa	ANTIRUGHE LIERAC - Rif. PI1465	Chiusura	18-mar-98	5797	12/98
3.1, a	Stampa	ANTIRUGHE SANT'ANGELICA - Rif. PI1467	Chiusura	18-mar-98	5799	12/98
3.1, a	Stampa	ANTIRUGHE VICHY - Rif. PI1462	Chiusura	18-mar-98	5794	12/98
3.1, a	Stampa, Stampati	APNEA ACADEMY - Rif. PI1496	Chiusura	08-gen-98	5607	1-2/98
# 3.1, a 3.1, b 4.1	Telefono	ARCADIA - Rif. PI2172	Chiusura	22-dic-98	6748	52/98
3.1, c	Stampa	ART'E SOCIETÀ INTERNAZIONALE DI ARTE E CULTURA - Rif. PI2041	Chiusura	20-ott-98	6488	43/98
3.1, a 3.1, c 4.1	Stampa	ASSOCIAZIONE CULTURALE EASY LONDON - Rif. PI1895	Chiusura	10-lug-98	6214	28/98
3.1, a 3.1, c 4.I	Affissioni	AZIENDA S.N.C. - Rif. PI1636	Chiusura	25-feb-98	5718	9/98
3.1, a 4.1	Affissioni, Stampa, Stampati, TV	AZIENDA TRASPORTI FUNEBRI DI GENOVA - Rif. PI1772	Chiusura	28-mag-98	6045	22/98

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			**Provvedimento**			
	ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	3.1, a 3.1, b 3.1, c 4.1	Stampa	B.B.C. DAVI - Rif. PI1965	Rigetto istanza Chiusura	16-apr-98 10-lug-98	5909 6223	16/98 28/98
	3.1, b	Stampati	BANCA POPOLARE VICENTINA - Rif. PI1852	Chiusura	14-mag-98	5996	20/98
	3.1, a 3.1, b	Stampati	BANKAMERICARD/TELEFONO CELLULARE - Rif. PI1639	Chiusura	02-apr-98	5860	14/98
	3.1, a 4.1	Stampa, Stampati, Televisione	BAYER ONE A DAY - Rif. PI1597	Chiusura	26-mar-98	5825	13/98
	4.1	TV	BEAUTIFUL-VARIE PUBBLICITÀ - Rif. PI1989	Chiusura	12-nov-98	6560	46/98
	3.1, a	Stampati	BIANCHERIA LADYBERG - Rif. PI1887	Chiusura	30-apr-98	5956	18/98
#	3.1, a 4.1	Posta	BMC ITALIA - Rif. PI1730	Chiusura	15-apr-98	5889	16/98
	3.1, b	Stampa	BODYGYM - Rif. PI1612	Chiusura	18-mar-98	5801	12/98
	3.1, a	Televisione	BOERINGER GEGORVIT - Rif. PI1603	Chiusura	26-mar-98	5830	13/98
	3.1, a 3.1, c 4.2	Stampa	BRUCIATORI AVANZINI - Rif. PI1850	Chiusura	10-lug-98	6206	28/98
	3.1, a 3.1, c	Stampa	BVQI ITALIA - Rif. PI2010	Chiusura	08-ott-98	6450	41/98
	3.1, a	Stampati	C.L.L. COMMERCIO LEGHE LEGGERE - Rif. PI2186	Rigetto istanza Chiusura	31-lug-98 17-dic-98	6311 6724	31/98 51/98
	3.1, a	Stampati	C.P.E. OFFERTE DI LAVORO - Rif. PI2169	Chiusura	17-dic-98	6722	51/98
	3.1, a 5	Confezione	CANDELINE CAMEO - Rif. PI1847	Chiusura	11-giu-98	6105	24/98
	3.1, a 3.1, b	Stampa, TV	CANONE TACS RICARICABILE TIM - Rif. PI2094	Chiusura	10-dic-98	6688	50/98
#	3.1, a 3.1, b 4.1	Posta	CAPO NORD - Rif. PI1987	Chiusura	19-ago-98	6372	34/98
	3.1, a	Posta	CARTA SÌ - Rif. PI1769	Chiusura	28-mag-98	6044	22/98
	3.1, a	Posta	CARTASI' MAGGIORE - Rif. PI1954	Chiusura	31-lug-98	6307	31/98
#	3.1, a 3.1, b 4.1	Posta	CARTOLINA NEW TAURUS VIAGGI - Rif. PI1762	Chiusura	30-apr-98	5949	18/98
#	3.1, a 3.1, b 4.1	Posta	CARTOLINA VIAGGIO PREMIO - Rif. PI1890	Chiusura	10-lug-98	6212	28/98
#	3.1, a 4.1	Posta	CARTOLINE REDOX - Rif. PI2191	Chiusura	22-dic-98	6752	52/98
	3.1, a 5	Stampati	CASTRORAMA ITALIA - Rif. PI2277	Rigetto istanza Chiusura	20-ott-98 26-nov-98	6495 6631	43/98 48/98
	3.1, a	Stampati	CATALOGO CATY VIAGGI - Rif. PI1607	Chiusura	26-mar-98	5831	13/98
	3.1, a 3.1, b	Stampati	CATALOGO CONDOR - Rif. PI1863	Chiusura	10-lug-98	6209	28/98
#	6	Stampati	CATALOGO ENERGIE - Rif. PI2025	Chiusura Modifiche	25-giu-98 19-ago-98	6153 6375	26/98 34/98
	3.1, a	TV	CD ROM OPEL TIGRA - Rif. PI1606	Chiusura	01-apr-98	5845	14/98
	3.1, a 3.1, c 4.1	Confezione	CENTRO AUTORIZZATO RACCOLTA INDUMENTI - Rif. PI2227	Chiusura	26-nov-98	6630	48/98
	3.1, a 3.1, c 4.1	Internet, Stampa, Stampati	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE EUROSATELLITE - Rif. PI1776	Chiusura	04-giu-98	6068	23/98
	3.1, a 3.1, b	Stampati	CENTRO STILE BUDRIO - Rif. PI1610	Chiusura	01-apr-98	5846	14/98
	3.1, a	Stampati	CHIUSINI MARIO CIRINO POMICINO - Rif. PI2144	Chiusura	22-dic-98	6745	52/98
	3.1, a	Stampati	CHIUSINI MCP-MARCHIO CEE - Rif. PI1995	Chiusura	19-ago-98	6374	34/98

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			**Provvedimento**			
	ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	5 6	Stampa, TV	CICLOMOTORI BENELLI - Rif. PI2065	Rigetto istanza Rigetto istanza Sospensione Chiusura	28-mag-98 28-mag-98 25-giu-98 19-nov-98	6055 6054 6154 6581	22/98 22/98 26/98 47/98
	3.1, a 3.1, b	Posta	CINECITTA' NEWS - Rif. PI1862	Rigetto istanza Chiusura	16-apr-98 10-lug-98	5907 6208	16/98 28/98
	3.1, a	Stampati	CITTÀ MERCATO DI CINISELLO BALSAMO - Rif. PI1934	Chiusura	25-giu-98	6152	26/98
	3.1, a 3.1, c	Stampa	CNR PLUS EMITTENTE - Rif. PI1881	Chiusura	31-lug-98	6294	31/98
	3.1, a	Stampa	COLLAGENVIT - Rif. PI1990	Chiusura	24-set-98	6419	39/98
	3.1, b	Stampa	CONCESSIONARIE FORD DI UDINE - Rif. PI1888	Chiusura	21-lug-98	6253	29-30/98
	3.1, a	Stampa	CONCORSI PER TUTTI F.LLI ADRIANI - Rif. PI2116	Chiusura	19-nov-98	6590	47/98
#	3.1, a	Stampa	CONCORSI ROMA - Rif. PI1701	Rigetto istanza Chiusura	12-nov-97 15-gen-98	5484 5633	46/97 3/98
	3.1, a 3.1, b	Confezione	CONCORSO LINDT - Rif. PI1956	Chiusura	31-lug-98	6308	31/98
	3.1, a 3.1, b 3.1, c	Stampa	CONCORSO MISTER MONEY - Rif. PI1791	Chiusura	07-mag-98	5977	19/98
	3.1, a	Confezione	CONCORSO RULLINI FOTOGRAFICI SCOTCH - Rif. PI2222	Chiusura	17-dic-98	6727	51/98
	3.1, a	Posta	CONCORSO STASSEN - Rif. PI1859	Chiusura	25-giu-98	6146	26/98
	3.1, a	Affissioni	CONSIAG - Rif. PI2190	Rigetto istanza Chiusura	03-dic-98 22-dic-98	6656 6751	49/98 52/98
	3.1, a 3.1, b	Stampa, Stampati	CONTO ASCOLTO - Rif. PI1891	Rigetto istanza Chiusura	15-apr-98 10-lug-98	5894 6213	16/98 28/98
	3.1, a	Stampa, Stampati	CONTRACCETTIVO PERSONA - Rif. PI1631	Chiusura	01-apr-98	5849	14/98
	3.1, a	Stampati	COOP DI LUINO - Rif. PI2231	Chiusura	22-dic-98	6754	52/98
	3.1, a	Confezione	COPRIDIVANI DONDI - Rif. PI1913	Chiusura	21-lug-98	6254	29-30/98
#	3.1, a 3.1, c	Stampa	CORSINI E IMPART - Rif. PI1963	Chiusura	08-ott-98	6448	41/98
#	3.1, a 3.1, b 3.1, c 4.1	Posta	CORSO DI FORMAZIONE I.B.F. - Rif. PI1766	Chiusura	15-apr-98	5892	16/98
	3.1, a 3.1, c	Stampati	CORSO PODOLIFE - Rif. PI1637	Chiusura	05-mar-98	5758	10/98
	3.1, a 3.1, c	Stampati	CORSO SPECIALIZZAZIONE SECURITY - Rif. PI1947	Chiusura	31-lug-98	6306	31/98
	3.1, a	Stampati	COSTA JONICA - Rif. PI1581	Chiusura	29-gen-98	5662	5/98
	3.1, a	Confezione, TV	DANONE-VITASNELLA - Rif. PI1941	Chiusura	19-ago-98	6365	34/98
	3.1, c	Stampa	DATI ASCOLTO LADY RADIO-RDF - Rif. PI1538	Chiusura	29-gen-98	5659	5/98
	3.1, a	Stampa	DECODER NOKIA - Rif. PI2036	Rigetto istanza Chiusura	30-apr-98 20-ott-98	5957 6487	18/98 43/98
	3.1, a	Posta	DETECTIVE ITALSTUDI - Rif. PI2001	Chiusura	04-set-98	6393	35-36/98
	3.1, a	Stampa	DIFFUSIONE GIOCHI - Rif. PI1927	Chiusura	31-lug-98	6303	31/98
	3.1, b	Stampa	DITTA FUMANTI - Rif. PI1687	Chiusura	15-apr-98	5885	16/98
#	3.1, a 4.1	Posta, Stampa	DITTA RIESER-MALZER - Rif. PI1686	Chiusura	23-apr-98	5929	17/98
	3.1, a 3.1, b 3.1, c	Stampa	EAE - Rif. PI1781	Chiusura	20-mag-98	6025	21/98[13]
	3.1, a 3.1, b	Stampa	EASY GOLD - Rif. PI1921	Chiusura	11-ago-98	6336	32-33/98

[13] Errata corrige nel Bollettino n.14/02

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			**Provvedimento**			
	ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	3.1, a 4.2	Stampati	ELIANA MONTI III - Rif. PI2178	Chiusura	22-dic-98	6749	52/98
	3.1, a	Internet, Posta, Stampa	ERACLIT VENIER ISOLAMENTO - Rif. PI1901	Chiusura	11-ago-98	6330	32-33/98
#	3.1, a 3.1, b 4.1 4.2	Stampa	EUROGAMES OFFERTA LAVORO - Rif. PI1945	Rigetto istanza Chiusura	16-apr-98 08-ott-98	5908 6446	16/98 41/98
	3.1, a	Stampati	EUROTRAVEL - Rif. PI1563	Chiusura	05-feb-98	5675	6/98
	3.1, a 3.1, b	Stampati	FABBRI EDITORE "LA STORIA D'ITALIA" - Rif. PI1708	Chiusura	25-giu-98	6144	26/98
	3.1, a	Stampati	FEBATOUR - Rif. PI1720	Chiusura	02-apr-98	5862	14/98
	3.1, a	Stampati	FERROVIE DELLO STATO-EUROSTAR - Rif. PI2197	Chiusura	17-dic-98	6725	51/98
	3.1, a 4.2	Stampati	FISIM IMMOBILIARE - Rif. PI1867	Chiusura	26-mar-98	5842	13/98
	3.1, a	Stampa	FITNESS PROFESSIONAL - Rif. PI1622	Chiusura	18-mar-98	5802	12/98
#	3.1, a 3.1, b 3.1, c 4.1	Telefono	FIVE GROUP - Rif. PI2012	Chiusura	28-mag-98	6053	22/98
	3.1, a 3.1, b 3.1, c	Stampa	FORMAT OFFERTE DI LAVORO - Rif. PI1894	Chiusura	02-lug-98	6186	27/98
	3.1, a	Posta, Stampati	FORMAZIONE TECNICA AREONAUTICA - Rif. PI2111	Chiusura	19-nov-98	6589	47/98
	3.1, a 3.1, c	TV, Stampa	FOTO MARVISSIMA - Rif. PI1656	Chiusura	14-mag-98	5992	20/98
#	3.1, a 3.1, b	Stampa	FRANCHISING VENETA SYSTEM - Rif. PI1567	Chiusura	25-feb-98	5714	9/98
	3.1, a	Stampati	FRANCO ROSSO HOTEL ESMERALDA - Rif. PI1641	Chiusura	05-mar-98	5759	10/98
	3.1, a	Affissioni, Stampati	FRANTOIO PER OLIVE VERONESI - Rif. PI1742	Chiusura	23-apr-98	5932	17/98
	3.1, a 3.1, c 4.2	Stampati	FUORISTRADA SSANG YONG MOTOR - Rif. PI2008	Chiusura	04-set-98	6394	35-36/98
	3.1, a	Stampati	FUTURVIAGGI/LONDRA - Rif. PI1642	Chiusura	13-mar-98	5784	11/98
	3.1, a	Affissioni	GARANZIA AUTOSCANA - Rif. PI2155	Chiusura	03-dic-98	6655	49/98
	3.1, b 4.2	Stampati	GARANZIA WHIRPOOL - Rif. PI1825	Chiusura	02-apr-98	5867	14/98
	3.1, b 4.2	Stampati	GARANZIA ZOPPAS - Rif. PI2080	Chiusura	21-lug-98	6264	29-30/98
#	3.1, a 3.1, c 4.1	Stampa	GE.C.A. OFFERTA DI LAVORO - Rif. PI1684	Chiusura	22-gen-98	5654	4/98
	3.1, a 3.1, c 4.1	Stampati	GF UNIVERSITÀ EUROPEA - Rif. PI1562	Chiusura	29-gen-98	5661	5/98
	3.1, a 3.1, c	Stampa	GIARY GROUP-166 - Rif. PI1611	Chiusura	05-feb-98	5677	6/98
	3.1, a 4.1 6	TV	GIG LIBRO DEI GIOCATTOLI - Rif. PI1950	Chiusura	08-ott-98	6447	41/98
#	3.1, a	Stampa	GIOCOMANIA SU VISTO - Rif. PI1961	Chiusura	19-ago-98	6369	34/98
	3.1, a	Stampati	GIOIELLI CARNABY STREET - Rif. PI1931	Chiusura	21-lug-98	6259	29-30/98
	3.1, a	Televisione	GIULIANI FON WAN - Rif. PI1601	Chiusura	26-mar-98	5829	13/98
	3.1, a	Stampati	GOING TOUR - Rif. PI1700	Chiusura	25-feb-98	5721	9/98
	3.1, a 3.1, c	Stampa	GORGHETTO TAXI - Rif. PI1724	Chiusura	05-feb-98	5683	6/98

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento			Provvedimento			
ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
3.1, a	Stampati	GSM SIEMENS S10 - Rif. PI2088	Chiusura	19-nov-98	6588	47/98
3.1, a	Stampati	GUIDO PROSPERI SERVICE - Rif. PI1983	Chiusura	19-ago-98	6371	34/98
3.1, a	Stampati	HOTEL APOLLONIA BEACH - Rif. PI1628	Chiusura	25-feb-98	5716	9/98
3.1, a 5	Stampa	HYPERICUM NEO VITA - Rif. PI2061	Chiusura	26-nov-98	6624	48/98
3.1, a	Stampati	I VIAGGI DEL TURCHESE HURGHADA - Rif. PI1673	Chiusura	18-mar-98	5805	12/98
4.1	Stampa	I VIAGGI DI REPUBBLICA - Rif. PI1771	Chiusura	07-mag-98	5976	19/98
3.1, a	Stampati	IL PELLICANO OFFERTA PAF - Rif. PI1809	Chiusura	30-apr-98	5952	18/98
3.1, a 3.1, b	Stampa	IMMOBILOSTIA - Rif. PI1774	Chiusura	04-giu-98	6066	23/98
4.1	Stampa	IMPRESA FUNEBRE DI CANATA & C. - Rif. PI2059	Chiusura	05-nov-98	6533	45/98
3.1, a 3.1, c 4.1	Stampa	INAZ PAGHE - Rif. PI1585	Chiusura	13-mar-98	5783	11/98
3.1, a 3.1, c	Stampati	INFORMATORE FARMACEUTICO OEMF - Rif. PI1756	Chiusura	28-mag-98	6043	22/98
3.1, a 3.1, c	Stampa, Stampati	INLINGUA SCHOOL - Rif. PI1763	Chiusura	21-lug-98	6248	29-30/98
3.1, a	Stampa	INTEGRATORE NEW GEN EXTRA - Rif. PI1619	Chiusura	01-apr-98	5847	14/98
# 3.1, a 3.1, c	Internet, Stampa	INTERMEDIAZIONE BRAVO CASA - Rif. PI1586	Chiusura	12-mar-98	5779	11/98
3.1, a 3.1, b	Affissioni, Stampati	IPER MC/FERRARI - Rif. PI1812	Chiusura	02-lug-98	6165	27/98
# 3.1, a 3.1, b	Posta	ISLA VACANZE - Rif. PI1877	Rigetto istanza Chiusura	02-apr-98 02-lug-98	5869 6184	14/98 27/98
3.1, a 3.1, c	Stampa	ISTITUTO ARIOSTO - Rif. PI1780	Chiusura	30-apr-98	5951	18/98
3.1, a 3.1, c	Stampati	ISTITUTO FIORUCCI - Rif. PI1778	Chiusura	30-apr-98	5950	18/98
3.1, a 3.1, b	Stampa	ITALY PROGRESS - Rif. PI1918	Chiusura	11-ago-98	6335	32-33/98
# 3.1, a 3.1, b 4.1	Posta	KONTAT-BIOKONTAT - Rif. PI2018	Chiusura	04-set-98	6396	35-36/98
# 3.1, a 3.1, b 3.1, c 4.1	Telefono	LA PUNTO CASA - Rif. PI2112	Chiusura	05-nov-98	6536	45/98
3.1, a	Stampa	LIPOBALANCE - Rif. PI2060	Chiusura	03-dic-98	6649	49/98
# 3.1, a 3.1, b 3.1, c 4.1	Posta, Stampa	LOREL ITALIA COLLABORAZIONE DOMICILIARE - Rif. PI1860	Chiusura	10-lug-98	6207	28/98
# 3.1, a 4.2	Televisione	LOTTO FACILE - Rif. PI1537	Chiusura	08-gen-98	5610	1-2/98
4.1	TV	LUPIN ITALIA1 - Rif. PI2101	Chiusura	22-dic-98	6740	1/99
3.1, b	Televisione	MACCHINE DA CUCIRE REALITY - Rif. PI1650	Chiusura	26-mar-98	5833	13/98
3.1, a 4.1	Stampati	MAGAZZINO GENERI MS - Rif. PI1725	Chiusura	15-apr-98	5886	16/98
3.1, a	TV	MAGO GIANCARLO GIACOMINI - Rif. PI1794	Chiusura	11-giu-98	6102	24/98
# 3.1, a 3.1, b 4.1	Stampa	MARKETING OFFERTA LAVORO - Rif. PI1680	Chiusura	26-mar-98	5835	13/98
3.1, a 3.1, b 3.1, c	Stampa	MAZZOTTI TAXI - Rif. PI1818	Chiusura	12-mar-98	5782	11/98
3.1, b	Stampa	MEDIA WORLD-JP 790 OLIVETTI - Rif. PI1933	Chiusura	31-lug-98	6304	31/98
3.1, a 3.1, b 4.1	Stampa	MILLIONAIRE-MARKETING OFFERTE DI LAVORO - Rif. PI1937	Chiusura	11-ago-98	6337	32-33/98

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento			**Provvedimento**			
ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
# 3.1, a 4.1	Posta	MIXER BI-BO - Rif. PI2173	Chiusura	26-nov-98	6628	48/98
3.1, a 3.1, b	Stampa	MONDO CLUB CARD - Rif. PI1657	Chiusura	15-apr-98	5881	16/98
# 3.1, a 3.1, b	Stampa	MUTUO BANCA DEL SALENTO - Rif. PI2031	Chiusura Modifiche	20-ott-98 17-dic-98	6486 6718	43/98 51/98
3.1, a 4.1	Stampa	NATIONAL GEOGRAPHIC - Rif. PI2022	Chiusura	01-ott-98	6433	40/98
3.1, a 3.1, c 4.1	Posta	NCT-STUDI DI SETTORE - Rif. PI2064	Chiusura	21-lug-98	6263	29-30/98
# 3.1, a 4.1	Stampa	NICOTENIL II - Rif. PI1735	Chiusura	23-apr-98	5931	17/98
3.1, a 3.1, b	Stampa	NISSAN VANETTE CARGO - Rif. PI2023	Chiusura	10-dic-98	6687	50/98
3.1, a 3.1, b	Stampati	NO STOP CARD - Rif. PI1909	Chiusura	25-giu-98	6151	26/98
3.1, a 3.1, b	Stampa	NOLEGGIO APPARECCHI TELECOM - Rif. PI1625	Chiusura	05-feb-98	5680	6/98
# 3.1, a 6	Stampa	NORAD - Rif. PI1572	Chiusura	05-mar-98	5755	10/98
# 3.1, a	Stampa	NSG 2 - Rif. PI1553	Chiusura	29-gen-98	5660	5/98
# 3.1, a 3.1, b	Stampa	NUOVA ROVER 211 I - Rif. PI2079	Chiusura	19-nov-98	6586	47/98
# 3.1, c 3.1, b	Stampa	NUOVO BANCO NBT - Rif. PI1784B	Sospensione Chiusura	04-giu-98 08-ott-98	6069 6445	23/98 41/98
3.1, a 3.1, b	Affissioni	OFFERTA ABBONAMENTO TELE+ - Rif. PI1787	Chiusura	14-mag-98	5994	20/98
3.1, b	Televisione	OFFERTA ALFA ROMEO - Rif. PI1616	Chiusura	26-mar-98	5832	13/98
3.1, a 3.1, b	Stampa	OFFERTA CARTASÌ - ALPITOUR - Rif. PI2100	Chiusura	22-dic-98	6739	52/98
3.1, b	Stampati	OFFERTA CARTASÌ TELECOM - Rif. PI1694	Chiusura	08-gen-98	5614	1-2/98
# 3.1, b	Stampa	OFFERTA CDS - Rif. PI1661	Chiusura	08-gen-98	5612	1-2/98
3.1, a	Stampa	OFFERTA COMPUTER UNO - Rif. PI1704	Chiusura	07-mag-98	5970	19/98
3.1, a 3.1, b 3.1, c 4.1	Stampa	OFFERTA DI LAVORO 166 - Rif. PI1671	Chiusura	10-lug-98	6203	28/98
# 3.1, a 3.1, c	Stampa	OFFERTA DI LAVORO 166 - Rif. PI1734	Chiusura	07-mag-98	5974	19/98
# 3.1, a 3.1, c 4.1	Stampa	OFFERTA GESTIONI & GESTIONI - Rif. PI1569	Chiusura	15-gen-98	5627	3/98
3.1, a 3.1, b	Stampa	OFFERTA GET - Rif. PI1817	Chiusura	02-lug-98	6166	27/98
3.1, a	Stampati	OFFERTA GIACOMELLI SPORT - Rif. PI1866	Chiusura	25-giu-98	6148	26/98
# 3.1, b	Stampa	OFFERTA IMPERIAL - Rif. PI1662	Chiusura	08-gen-98	5613	1-2/98
# 3.1, a 3.1, c 4.1	Stampa	OFFERTA LAVORO AREA DOMANI - Rif. PI2095	Chiusura	05-nov-98	6534	45/98
# 3.1, a 3.1, b 4.1	Stampa	OFFERTA LAVORO AUDIOTEX 0383 - Rif. PI1976	Rigetto istanza Chiusura	07-apr-98 20-ott-98	5877 6485	15/98 43/98
# 3.1, a 3.1, c 4.1	Stampa	OFFERTA LAVORO LEXICO - Rif. PI2095A	Chiusura	05-nov-98	6535	45/98
3.1, a 3.1, b	Stampa	OFFERTA MULTIPROPRIETÀ CARTA SÌ - Rif. PI1872	Chiusura	02-lug-98	6183	27/98

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			**Provvedimento**			
	ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	3.1, a 3.1, b	Affissioni, Stampati	OFFERTA PAM - Rif. PI1848	Chiusura	04-giu-98	6070	23/98
	3.1, a	Stampa	OFFERTA TACS PANDITON - Rif. PI1873	Chiusura	31-lug-98	6292	31/98[14]
	3.1, a	Stampa	OFFERTA TELEVISORE CASAMERCATO - Rif. PI2127	Chiusura	22-dic-98	6743	52/98
#	3.1, a 3.1, b 4.1	Stampa	OFFERTE DI LAVORO DARWIN - Rif. PI2050	Chiusura	29-ott-98	6514	44/98
	3.1, b	Stampati	OFFERTE ECO ITALIA - Rif. PI1893	Chiusura	02-apr-98	5868	14/98
	3.1, a 3.1, b 4.1	Stampa	OFFERTE LAVORO GLOBAL DIFFUSION - Rif. PI1876	Chiusura	01-ott-98	6430	40/98
	3.1, a	Confezione	OLEARIA DEL GARDA - Rif. PI1589	Chiusura	19-feb-98	5713	8/98
	3.1, a	Confezione, Posta	OLEIFICIO CISANO DEL GARDA - Rif. PI1744	Chiusura	23-apr-98	5933	17/98
	3.1, a	Confezione, Stampati	OLEIFICIO SOCIALE DI BARDOLINO - Rif. PI1743	Chiusura	15-apr-98	5890	16/98
	3.1, a	Stampa	OLIO CUORE II - Rif. PI1493	Chiusura	18-giu-98	6124	25/98
	3.1, a 3.1, b	Affissioni, Stampa, TV	OMNITEL CITY II TARIFFA LOCALE - Rif. PI1948	Rigetto istanza Chiusura	02-apr-98 19-ago-98	5871 6367	14/98 34/98
	3.1, a	Stampa	ONORANZE FUNEBRI BRIGNONE - Rif. PI1588	Chiusura	05-mar-98	5756	10/98
	3.1, a 3.1, b 3.1, c	Affissioni	ONORANZE FUNEBRI FRANCAVILLA - Rif. PI1982	Chiusura	11-ago-98	6345	32-33/98
	3.1, c	Stampa	ONORANZE FUNEBRI LA CROCE - Rif. PI1980	Chiusura	04-set-98	6391	35-36/98
	3.1, a 3.1, b	Stampa	ONORANZE FUNEBRI LA MISERICORDIA - Rif. PI1746	Chiusura	20-mag-98	6024	21/98
	3.1, a 3.1, c	Stampa	ONORANZE FUNEBRI PAVESIO & C. - Rif. PI1814	Chiusura	23-apr-98	5935	17/98
#	3.1, a 4.1 5	Stampa	PAB TERMOIMPIANTI - Rif. PI1542	Chiusura	22-gen-98	5650	4/98
	3.1, a	Affissioni, Stampati	PACCO NATALIZIO - Rif. PI1761	Chiusura	30-apr-98	5948	18/98
	3.1, a 3.1, c	Stampa	PAGINE ITALIA/STEFANO RAIMONDI - Rif. PI2014	Chiusura	02-lug-98	6190	27/98
	3.1, c	Stampati	PALESTRA STUDIO FITNESS - Rif. PI1882	Chiusura	02-lug-98	6185	27/98
#	3.1, a 3.1, c	Stampati	PARADISE TOUR D.E.S. - Rif. PI1846	Chiusura	13-mar-98	5786	11/98
	3.1, a 3.1, c	Confezione	PASTICCERIA ARTIGIANA SAPORI - Rif. PI1811	Chiusura	28-mag-98	6047	22/98
	3.1, a 4.1	Stampati	PATRIOT - Rif. PI2207	Chiusura	17-dic-98	6726	51/98
	3.1, a	Confezione	PEZZA MAGICA - Rif. PI1717	Chiusura	05-mar-98	5760	10/98
	3.1, a	Stampa	PHILIPS WIDESCREEN - Rif. PI1810	Chiusura	28-mag-98	6046	22/98
	3.1, a	Stampa	PIANETA LOTTO - Rif. PI1624	Onere della prova Chiusura	15-gen-98 07-mag-98	5629 5966	3/98 19/98
	3.1, a 3.1, b	Stampa	PLAYTIME OFFERTA LAVORO - Rif. PI1946	Chiusura	19-ago-98	6366	34/98
	3.1, a 3.1, b	Stampati	POLIZZA BANCA CARIGE - Rif. PI1879	Chiusura	31-lug-98	6293	31/98
	3.1, a	Posta	POSTALMARKET GIACCONE IN OFFERTA - Rif. PI1910	Chiusura	02-lug-98	6187	27/98
	3.1, a 3.1, b 5	TV	POTENTIA VIGOR E LADY DESIRE - Rif. PI1627	Onere della prova Chiusura	15-gen-98 01-apr-98	5630 5848	3/98 14/98
	3.1, a 3.1, b	Stampa	PREMIERE OPERATORI IMMOBILIARI - Rif. PI1750	Chiusura	28-mag-98	6040	22/98
	3.1, a 3.1, b	Stampati	PREZZI PANORAMA - Rif. PI2170	Chiusura	22-dic-98	6747	52/98

[14] Errata corrige nel Bollettino n.34/98

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			**Provvedimento**			
	ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	3.1, b	Stampati	PRIMOSAT CORPORATION - Rif. PI1800	Chiusura	20-mag-98	6026	21/98
	4.1	Stampa	PRODOTTI FINANZIARI BANCA MEDIOLANUM - Rif. PI2016	Chiusura	01-ott-98	6432	40/98
#	3.1, a 3.1, b 4.1	Posta	PROMO ITALIA - CARTOLINE - Rif. PI1899	Chiusura	10-lug-98	6215	28/98
#	3.1, a 3.1, c 3.1, b 4.1	Posta	PROPOSTA IL VENTAGLIO - Rif. PI1729	Chiusura	15-apr-98	5888	16/98
#	3.1, a 5	Stampa	PRO-STAVITA - Rif. PI1930	Chiusura	19-ago-98	6364	34/98
#	3.1, a 3.1, b 4.1	Telefono	PROTEO - Rif. PI1958	Chiusura	11-ago-98	6340	32-33/98
	3.1, a 3.1, b	Confezione, Internet, Affissioni, Radio, Stampa, Stampati, TV	PUBBLICITA' SERVIZI OMNITEL - Rif. PI1792	Rigetto istanza Chiusura	22-dic-97 11-giu-98	5605 6101	52/97 24/98
	3.1, a 3.1, b	Affissioni, Stampa, Stampati, TV	PUBBLICITÀ TIM - Rif. PI1849	Chiusura	02-lug-98	6181	27/98
	3.1, a	Stampa	PUBBLICITÀ TIN - Rif. PI1883	Chiusura	29-ott-98	6512	44/98
#	3.1, a 3.1, b 4.2	Stampa	R-BREAKER DELLA POCKET POWER - Rif. PI2090	Chiusura	26-nov-98	6627	48/98
	3.1, a	Posta	RCI ITALIA S.R.L. - Rif. PI1665	Chiusura	26-mar-98	5834	13/98
	4.1	Stampa	REDAZIONALE MADAME CLASS - Rif. PI1775	Chiusura	04-giu-98	6067	23/98
	4.1	Stampa	REDAZIONALE VILLE E CASALI - Rif. PI1757	Chiusura	26-feb-98	5747	9/98
	3.1, a	Stampa	REITANO GOMME - Rif. PI2123	Rigetto istanza Chiusura	02-lug-98 10-dic-98	6191 6691	27/98 50/98
	3.1, a	Confezione	RELAXA PLUS GROHE - Rif. PI1733	Chiusura	15-gen-98	5634	3/98
	3.1, a	Stampati	RESIDENCE SOLE ROSSO - Rif. PI1614	Chiusura	12-feb-98	5700	7/98
#	3.1, a 3.1, b 3.1, c 4.1	Posta	RICERCHE E COMUNICAZIONI SOCIALI ISFOR - Rif. PI2091	Chiusura Modifiche	20-ott-98 03-dic-98	6491 6650	43/98 49/98
#	3.1, a	Stampa	RICESTRASMITTENTE LAFAYETTE - Rif. PI1702	Chiusura	30-apr-98	5944	18/98
	3.1, a	Stampa	RICEVITORE DIGITALE NOKIA - Rif. PI1699	Chiusura	28-mag-98	6039	22/98
	3.1, a 3.1, b	Stampa	RIVISTA DELLA SCUOLA - Rif. PI2105	Chiusura	03-dic-98	6651	49/98
#	3.1, a 3.1, b 3.1, c 4.1	Posta	S.I.D.I. VACANZE - Rif. PI1740	Chiusura	08-ott-98	6444	41/98
	3.1, a 3.1, c	Stampa	SANSONE TRASPORTI FUNEBRI - Rif. PI1716	Chiusura	07-apr-98	5876	15/98
	3.1, a	Confezione	SCOLORINA GNOCCHI - Rif. PI1747	Onere della prova Chiusura	15-gen-98 02-apr-98	5635 5866	3/98 14/98
	3.1, a 3.1, c	Stampa	SCUOLE DI LINGUE DI RAVENNA - Rif. PI1767B	Chiusura	29-ott-98	6511	44/98
#	3.1, a 3.1, b 3.1, c 4.1	Stampa	SDB INFORMATICA-GRUPPO HOME INFO - Rif. PI2202	Chiusura	19-nov-98	6593	47/98
	3.1, a	Stampa	SERVIZI TELEFONICI SIGEL - Rif. PI1871	Chiusura	21-lug-98	6252	29-30/98

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			**Provvedimento**			
	ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	3.1, a 3.1, b 3.1, c	Affissioni, Stampa, Stampati, TV	SERVIZIO OMNITEL CITY - Rif. PI1768	Rigetto istanza Chiusura	22-dic-97 04-giu-98	5605 6065	52/97 23/98
	3.1, a 3.1, c	Posta, Stampa	SIAF - Rif. PI1751	Chiusura	28-mag-98	6041	22/98
	3.1, a 3.1, b	Stampa	SIDEA ITALIA - Rif. PI1991	Chiusura	24-set-98	6420	39/98
	3.1, b 4.2	TV	SISTEMA LOTTO L'ESCLUSIVO - Rif. PI1672	Chiusura	13-mag-98	5978	20/98
	3.1, a 3.1, c	Stampa, Stampati	SISTEMS FIRE - Rif. PI1807	Chiusura	18-giu-98	6128	25/98
	3.1, a 3.1, b	TV	SOGECO FINANZIARIA - Rif. PI1647	Chiusura	20-mag-98	6021	21/98
#	3.1, a 3.1, b 3.1, c 4.1	Posta	SOGGIORNO GRATUITO MIRAGE - Rif. PI2097	Chiusura	01-ott-98	6436	40/98
#	3.1, a 3.1, b 4.1	Stampati	SOGGIORNO TRAVEL SUN - Rif. PI1752	Chiusura	15-apr-98	5891	16/98
	3.1, a	Televisione	SPOT ALPITOUR - Rif. PI1617	Chiusura	22-gen-98	5651	4/98
	3.1, a 3.1, b 3.1, c 4.1	Stampa	STAR PROGETTI - Rif. PI2057	Rigetto istanza Chiusura	14-mag-98 08-ott-98	5999 6452	20/98 41/98
	3.1, a 6	Confezione, Stampati	SUPER-BIKE ACTION MAN - Rif. PI1845	Chiusura	11-giu-98	6104	24/98
	3.1, a	Internet	TALISMANI INTERNET - Rif. PI1797	Chiusura	14-mag-98	5995	20/98
#	3.1, a 3.1, c 4.1	Posta	TARGET II - Rif. PI2115	Chiusura	20-ott-98	6492	43/98
	3.1, a	Stampa, Stampati, TV	TARIFFA OK TIM - Rif. PI2149	Rigetto istanza Chiusura	21-lug-98 22-dic-98	6268 6746	29-30/98 52/98
	3.1, a	Stampa	TARIFFE AEREE - Rif. PI1722	Chiusura	23-apr-98	5930	17/98
	3.1, a 3.1, b	Stampa, TV	TARIFFE TELECOM - Rif. PI1643	Chiusura	30-apr-98	5942	18/98
	3.1, a	Stampa	TECHNICAL SCHOOL II - Rif. PI2113	Chiusura	10-dic-98	6689	50/98
	3.1, a 3.1, b 3.1, c	Stampati	TECNUFFICIO TIM SU INTERNET - Rif. PI2003	Chiusura	11-ago-98	6346	32-33/98
	3.1, a	Stampati	TELECOM FIDO II - Rif. PI1726	Chiusura	15-apr-98	5887	16/98
	3.1, a 3.1, b	Stampa, Stampati	TELECOM FIDO III - Rif. PI1932	Rigetto istanza Chiusura	02-apr-98 24-set-98	5870 6416	14/98 39/98
	3.1, b	Internet, Posta	TELECOM FORMULA INTERNET - Rif. PI2000	Chiusura	04-set-98	6392	35-36/98
	3.1, b 3.1, c	TV	TELEVENDITA SOMMA - Rif. PI1844	Chiusura	10-lug-98	6205	28/98
	3.1, a	Stampati	TELEVISORE PHILIPS - Rif. PI2099	Chiusura	17-dic-98	6719	51/98
	3.1, a	Stampati	TEOREMA TOUR-BLU CLUB - Rif. PI1583	Chiusura	29-gen-98	5663	5/98
	3.1, a	Confezione	TERGICRISTALLI BOSCH - Rif. PI1820	Chiusura	28-mag-98	6048	22/98
	3.1, a 3.1, b	Affissioni	TESSERA MILLIONAIRE - Rif. PI1821	Chiusura	28-mag-98	6049	22/98
	4.1	Posta	THE AMERICAN SPEAKER - Rif. PI1540	Chiusura	08-gen-98	5611	1-2/98
#	3.1, a 4.2 5	Stampa	THIN LINE LINEA IDEALE - Rif. PI1944	Sospensione Chiusura	06-mar-98 11-ago-98	5764 6339	10/98 32-33/98
	3.1, a	Stampa, TV	TIM COSTA MENO - Rif. PI1986	Rigetto istanza Rigetto istanza Chiusura	07-apr-98 15-apr-98 24-set-98	5878 5895 6418	15/98 16/98 39/98

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			**Provvedimento**			
	ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	3.1, a	Affissioni, Stampa	TIMMY BOOM - Rif. PI1936	Chiusura	29-ott-98	6513	44/98
	3.1, a	Confezione	TINTURA NATUR ERBE - Rif. PI1632	Chiusura	05-mar-98	5757	10/98
	3.1, a	Televisione	TRASMISSIONI RETEMIA - Rif. PI1709	Chiusura	15-gen-98	5631	3/98
	3.1, a 3.1, b 4.2	Stampa	TRATTAMENTO BIOKERATIN - Rif. PI1798	Chiusura	18-giu-98	6125	25/98
	3.1, a	Affissioni	TV-MAGAZZINI DEL POPOLO - Rif. PI2133	Chiusura	20-ott-98	6493	43/98
	3.1, a	Stampa, Stampati	UNIFARM INTEGRA - Rif. PI1599	Chiusura	26-mar-98	5827	13/98
	3.1, c	Stampa	UNION YACHTS - Rif. PI1745	Chiusura	20-mag-98	6023	21/98
	4.1	Stampa	VARI REDAZIONALI GENTE - Rif. PI1912	Chiusura	31-lug-98	6301	31/98
#	3.1, a 3.1, b 3.1, c 4.1	Stampa	VARIE INSERZIONI - Rif. PI1824	Chiusura	21-lug-98	6250	29-30/98
	3.1, a	Posta	VEGGENTE CHRIS - Rif. PI1630	Chiusura	25-feb-98	5717	9/98
	3.1, a	Stampa	VERNICI ECOLOGICHE KITER - Rif. PI1753	Chiusura	28-mag-98	6042	22/98
	4.1	TV	VERSACE QUELLI DEL CALCIO - Rif. PI1855	Chiusura	25-giu-98	6145	26/98
	3.1, a 3.1, b 4.2	Stampati	VIAGGIO A.L.I. - Rif. PI1593	Chiusura	01-apr-98	5844	14/98
#	3.1, a 3.1, b 4.1	Posta, Stampati	VIAGGIO PREMIO T.E.S. - Rif. PI1935	Chiusura	31-lug-98	6305	31/98
#	3.1, a 3.1, b 3.1, c 4.1	Posta	VIDEO SYSTEM ITALIA II - Rif. PI2076	Chiusura	19-nov-98	6584	47/98
	3.1, a 3.1, b	TV	VIDEOGAME EURODABI - Rif. PI1635	Chiusura	07-mag-98	5967	19/98
	3.1, a 3.1, b	Stampati	VILLETTE PENTAGONO - Rif. PI1655	Chiusura	18-mar-98	5804	12/98
	3.1, a 3.1, b	Stampa	VIRGIN - Rif. PI1677	Onere della prova Chiusura	15-gen-98 07-mag-98	5632 5969	3/98 19/98
	3.1, a	Stampa	VIVA VOCE ENERGY - Rif. PI1865	Chiusura	25-giu-98	6147	26/98
	3.1, a 3.1, c	Stampati	VOLANTINO I.S.I. ITALIA - Rif. PI2032	Chiusura	24-set-98	6423	39/98
	3.1, a	Stampa, Televisione	WASSEN 3 INTEGRATORI - Rif. PI1600	Chiusura	26-mar-98	5828	13/98
#	3.1, a 3.1, b 4.1	Posta	WELCOME CLUB VACANZE - Rif. PI1688	Chiusura	26-mar-98	5836	13/98
	3.1, a	Stampati, Televisione	WHITEHALL MULTICENTRUM - Rif. PI1598	Chiusura	26-mar-98	5826	13/98

1999

	3.1, b	Stampati, Internet, Stampa	155 INFOSTRADA - Rif. PI2417	Chiusura	26-mag-99	7244	21/99
#	3.1, a 4.1	Posta	A.I.P.I.- GF - Rif. PI2388	Rigetto istanza Chiusura	07-gen-99 20-mag-99	6764 7222	1/99 20/99[15]
	3.1, a 3.1, c	Stampa	A.N.AMM.I DI ROMA - Rif. PI2578	Chiusura	04-nov-99	7689	44/99
	3.1, b	Stampati	ABBONAMENTO OMNITEL PERSONAL 195 - Rif. PI2266	Chiusura	11-feb-99	6898	6/99
#	3.1, a	Stampa	ABSOLUS CONTOURS YSL - Rif. PI2559	Chiusura	17-nov-99	7737	46/99

[15] Errata corrige nel Bollettino n.21/99

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			**Provvedimento**			
	ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	3.1, b	Telefono	ACCADEMIA LINGUISTICA TRINITY SCHOOL - Rif. PI2382	Chiusura	29-apr-99	7156	17/99
	3.1, b	Affissioni	AFI-AGENZIA FINANZIARIO IMMOBILIARE - Rif. PI2506	Chiusura	16-lug-99	7414	28/99
	3.1, a 3.1, c	Affissioni	AGENZIA IMMOBILIARE FERRARI & MERIZIOLA - Rif. PI2532	Chiusura	24-giu-99	7333	25/99
#	3.1, a 3.1, c	Stampa	AGENZIA MATRIMONIALE ASIT DI MIGLIORINO ROSARIA - Rif. PI2317	Chiusura	06-mag-99	7180	18/99
	3.1, a 3.1, c	Stampa	AGENZIA MATRIMONIALE DI ROSARIA MIGLIORINO - Rif. PI2511	Chiusura	28-set-99	7555	39/99
	3.1, a 3.1, c 4.1	Stampa	AGENZIA MATRIMONIALE MEETING - Rif. PI2150	Rigetto istanza Chiusura	21-lug-98 14-gen-99	6269 6804	29-30/98 2/99
	3.1, a 3.1, c	Stampa	AGENZIA MATRIMONIALE STUDIO PESONALITÀ - Rif. PI2157	Chiusura	14-gen-99	6805	2/99
	3.1, a 3.1, c 4.2	Stampa	AGENZIA MATRIMONIALE UNIVERSAL INSTITUTE BIS - Rif. PI2591B	Chiusura	17-nov-99	7741	46/99
	3.1, a 3.1, c 4.2	Stampa	AGENZIA SISTEMISTICA E PUBBL. DI CIOTTI MICHELE - Rif. PI2381	Chiusura	20-mag-99	7221	20/99
	3.1, b	Stampa	AIR ONE-TARIFFA 7 - Rif. PI2545	Chiusura	21-ott-99	7639	42/99
	4.1	Stampa	ALBERGHI TAORMINA - Rif. PI2275	Chiusura	26-mar-99	7030	12/99
	3.1, b 3.1, c 4.2	Stampa	ALFA LIDO - Rif. PI2269	Chiusura	26-mar-99	7028	12/99
#	3.1, a	Stampa	ALGA BLU - Rif. PI2552	Chiusura	10-nov-99	7715	45/99
	3.1, a	Stampa	ALISCAFI SNAV - Rif. PI2206	Chiusura	28-gen-99	6836	4/99
	3.1, a	Confezione	ALPHA TEST - Rif. PI2336	Rigetto istanza Chiusura	03-dic-98 25-feb-99	6660 6946	49/98 8/99
	3.1, a 3.1, b	Posta	AMICO PC - Rif. PI2362	Chiusura	29-apr-99	7154	17/99
	3.1, a 3.1, b	Stampati	AMPLIFON DIGITALE - Rif. PI2297	Chiusura	26-mar-99	7033	12/99
	3.1, a	Posta	ANIP BIS - Rif. PI2589B	Chiusura	10-nov-99	7719	45/99
	3.1, a 4.1	Confezione, Stampa	ANTIRUGHE L'OREAL - Rif. PI2665	Rigetto istanza Chiusura	25-ago-99 02-dic-99	7504 7797	33-34/99 48/99
	3.1, b	Stampati	APPENDIABITI ARREDAMENTI AVENTINO - Rif. PI2603	Chiusura	21-ott-99	7643	42/99
	3.1, a 3.1, b	Stampa	ARNOLDO MONDADORI EDITORE - Rif. PI2492	Chiusura	25-ago-99	7496	33-34/99
	3.1, a 3.1, b	TV	ASCIE' DIMAGRANTI - Rif. PI2619	Chiusura	17-nov-99	7743	46/99
	3.1, a 3.1, b 3.1, c	Stampa	ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI CONSUMATORI E PRODUTTORI - Rif. PI2476	Chiusura	25-ago-99	7494	33-34/99
	3.1, a	Stampati	ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA E SPORT - Rif. PI2329	Chiusura	26-mag-99	7238	21/99
	3.1, b	TV	AURORA D'AGOSTINO - Rif. PI2304	Chiusura	11-mar-99	6976	10/99
	3.1, b	Stampa	AUTORAMA SALARIO - Rif. PI2219	Chiusura	18-feb-99	6918	7/99
#	3.1, a	Stampa	AVVOCATI IN LINEA - Rif. PI2439	Chiusura	07-lug-99	7379	27/99
	3.1, a 3.1, b	Stampati	AZZURRA SERVIZI DI RUFINI MONICA - Rif. PI2210	Chiusura	08-gen-99	6789	1/99
	3.1, a 3.1, c	Internet, Stampa	BALZARETTI-MODIGLIANI - Rif. PI2563	Chiusura	07-ott-99	7588	40/99
	3.1, a 3.1, b	Stampati	BANCA CARIME CONTO INCONTRO - Rif. PI2305	Chiusura	18-mar-99	6992	11/99
	3.1, b	Stampa	BEVERLY HILLS CARS - Rif. PI2378	Chiusura	12-mag-99	7203	19/99
	3.1, a 3.1, b 4.1	Stampa	BIGIOTTERIA STELLA - Rif. PI2452	Chiusura	27-lug-99	7436	29-30/99

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
#	3.1, a 3.1, b 3.1, c 5	TV	BIOSAN - Rif. PI2620	Rigetto istanza Chiusura	07-lug-99 22-dic-99	7390 7888	27/99 51-52/99
	3.1, a	Stampa	BOTTIGLIETTE PET LATTE LACTIS - Rif. PI2460	Chiusura	10-ago-99	7464	31-32/99
	3.1, a 5	TV	BRACCIALE QUADRIFOGLIO - Rif. PI2263	Chiusura	21-gen-99	6821	3/99
#	3.1, a 3.1, b 3.1, c 4.1	Posta	C. & G. SERVICE CELLULARI GSM - Rif. PI2464	Chiusura	07-lug-99	7382	27/99
	3.1, a 3.1, b 4.1	TV	CANALI E OFFERTE DI LAVORO - Rif. PI2465	Chiusura	25-ago-99	7493	33-34/99
	3.1, a 3.1, b	Stampati	CARIPLO CONTO CORRENTE IN FAMIGLIA - Rif. PI2264	Chiusura	18-mar-99	6990	11/99
	3.1, a 3.1, b	Stampa, Stampati	CARTA TELEFONICA INTERCALL - Rif. PI2599	Chiusura	16-dic-99	7849	50/99
	3.1, a 3.1, b	Stampa	CARTASÌ OMNITEL - Rif. PI2164	Chiusura	18-feb-99	6915	7/99
	3.1, a 3.1, b	Stampati	CASA DEL DETERSIVO - Rif. PI2443	Chiusura	29-apr-99	7162	17/99
	3.1, a 3.1, b 3.1, c 4.1	Stampa	CASA SERVICE DI FRANCESCON ALESSANDRA E C. - Rif. PI2536	Rigetto istanza Chiusura	06-mag-99 17-giu-99	7192 7304	18/99 24/99
	3.1, a	Stampati	CATALOGO BRIXIA VIAGGI - Rif. PI2308	Chiusura	04-mar-99	6958	9/99
	3.1, a 3.1, b	Stampa	CATENA JOLLY HOTELS - Rif. PI2165	Chiusura	14-gen-99	6807	2/99
	3.1, a	Confezione	CAVAZZUTI G. & FIGLI - Rif. PI2351	Rigetto istanza Chiusura	07-gen-99 15-apr-99	6763 7107	1/99 15/99
	3.1, a	Stampa	CELLULASE TRATTAMENTO URTO - Rif. PI2228	Chiusura	15-apr-99	7098	15/99
	3.1, a	Stampati	CENTRO DIMAGRANTE DI BRA - Rif. PI2502	Chiusura	10-ago-99	7467	31-32/99
	3.1, a 4.2	Stampati	CENTRO ELIANA MONTI - Rif. PI2588	Chiusura	21-ott-99	7642	42/99
#	3.1, a 3.1, c 4.1	Stampati	CENTRO STUDI D'ANNUNZIO - Rif. PI2342	Chiusura	22-apr-99	7132	16/99
	3.1, a	Posta	CENTRO STUDI ITALY - Rif. PI2386	Chiusura	01-lug-99	7351	26/99
	3.1, a 3.1, c	Stampati	CENTRO STUDI UNIVERSITARI - Rif. PI2423	Chiusura	16-lug-99	7411	28/99
#	3.1, a	Stampa	CHITOCELL - Rif. PI2553	Chiusura	10-nov-99	7716	45/99
	3.1, b	Stampa	CHRONOS IMMOBILIARE - Rif. PI2218	Chiusura	04-feb-99	6859	5/99
	3.1, b	Stampa	CLIMATIZZATORE ROVER 200 - Rif. PI2365	Chiusura	24-giu-99	7323	25/99
	3.1, a	Stampa	COCHIBA IMMOBILIARE - Rif. PI2608	Chiusura	16-set-99	7535	37/99
	3.1, a	Confezione	CODICI ZANICHELLI - Rif. PI2663	Chiusura	13-ott-99	7623	41/99
#	3.1, c	Affissioni, Stampa, Stampati	COLOMBO SERVICE - GRUNDIFU ASSISTANCE - Rif. PI2458	Chiusura	20-mag-99	7224	20/99
	3.1, a 3.1, c 4.1	Stampa	COMI E TECNICHE NUOVE - Rif. PI2525	Chiusura	16-set-99	7532	37/99
	3.1, a 3.1, b	Stampa	CONCESSIONARIA OPEL D'EGIDIO - Rif. PI2546	Chiusura	21-ott-99	7640	42/99
	3.1, b	Stampa	CONCESSIONARIO FABBRINI CONCETTO - Rif. PI2521	Chiusura	23-set-99	7547	38/99
	3.1, b	Stampa	CONCESSIONARIO MITAUTO - Rif. PI2270	Chiusura	08-apr-99	7042	13-14/99
	3.1, a 3.1, b	Stampa, TV	CONSORZIO CEPU - Rif. PI2383	Rigetto istanza Chiusura	22-dic-98 24-giu-99	6758 7324	52/98 25/99

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	3.1, a 4.1	Stampa	CONSORZIO UNIVERSITARIO MANTOVANO - Rif. PI2216	Chiusura	18-feb-99	6917	7/99
	3.1, a	Internet, Posta, Stampati	COOPERATIVA AGRICOLA TREVI - Rif. PI2570	Rigetto istanza Chiusura	03-giu-99 13-ott-99	7268 7619	22/99 41/99
	3.1, a	Stampati	COPERTURA GSM OMNITEL - Rif. PI2390	Chiusura	12-mag-99	7204	19/99
	3.1, a	Stampati	COPERTURA GSM TIM - Rif. PI2416	Chiusura	12-mag-99	7206	19/99
	5 6	Confezione	CORRETTORE KANCELLA JUNIOR - Rif. PI2033B	Chiusura	15-apr-99	7097	15/99
#	3.1, a	Stampa	CORSERA GIOCO DEL LOTTO - Rif. PI2639	Chiusura	10-nov-99	7721	45/99
	3.1, a 3.1, b 3.1, c	Affissioni, Stampa	CORSI A.MI. UNIVERSITY - Rif. PI2360	Chiusura	01-lug-99	7348	26/99
	3.1, a	Posta	CORSO PROFESSIONALE DI PODOLOGIA - Rif. PI2350	Chiusura	25-feb-99	6947	8/99
	3.1, b	Stampati	CREDIT FIDITALIA - Rif. PI2372	Chiusura	26-mar-99	7036	12/99
	3.1, b	Stampati	CREDITO ITALIANO CONTI GENIUS - Rif. PI2274	Chiusura	26-mar-99	7029	12/99
#	3.1, a 5	Stampa	CREME S.ANGELICA - Rif. PI2582	Rigetto istanza Chiusura	09-giu-99 10-nov-99	7288 7717	23/99 45/99
	3.1, a	Stampati	DASS VACANZE ESTATE 1998 - Rif. PI2447	Chiusura	01-lug-99	7353	26/99
	3.1, a	Stampati	DCP ITALIA - Rif. PI2462	Chiusura	07-lug-99	7381	27/99
	3.1, a 3.1, c	Stampa	DE.SAN. - Rif. PI2577A	Chiusura	28-set-99	7562	39/99
	3.1, b	Stampa	DELTA ELETTRONIC - Rif. PI2607	Chiusura	16-dic-99	7850	50/99
	3.1, a 4.1	Stampati	DEPRENANS ROEDER - Rif. PI2129	Chiusura	11-feb-99	6893	6/99
	6	Affissioni	DIESEL-DENIM DIVISION - Rif. PI2261	Sospensione Chiusura	08-ott-98 25-feb-99	6457 6940	41/98 8/99
	3.1, b	Stampa	DIESSE DI CONIGLI SILVIA - Rif. PI2284	Chiusura	11-feb-99	6900	6/99
	3.1, a	Stampa	DIMAGRANTE CHITOSAN - Rif. PI2245	Chiusura	26-mar-99	7024	12/99
#	3.1, a	Stampa	DIOR BODY LIGHT - Rif. PI2555	Chiusura	17-nov-99	7735	46/99
	3.1, b	Stampa	DITTA BIZZONI GIANCARLO - Rif. PI2341	Chiusura	11-mar-99	6977	10/99
	3.1, b	Stampa	DIVANI CHATEAU D'AX - Rif. PI2236	Chiusura	04-feb-99	6861	5/99
	3.1, b 4.1	Posta	DOLCE VITA MILANO - Rif. PI2432	Chiusura	24-giu-99	7327	25/99
	3.1, b 4.1	Stampa	DOUBLE FORCED MATRIX I&T - Rif. PI2411	Chiusura	12-mag-99	7205	19/99
	3.1, a	Stampa	E.L.A. - Rif. PI2422	Chiusura	24-giu-99	7326	25/99
	3.1, a	Stampa	EDITRICE SIFIC - Rif. PI2524	Chiusura	28-set-99	7557	39/99
	3.1, a	Stampati	EF EDUCATION - Rif. PI2311	Chiusura	09-apr-99	7059	13-14/99
#	3.1, a	Stampa	ELANCYL GALENIC - Rif. PI2558	Chiusura	02-dic-99	7792	48/99
#	3.1, a 4.1	Posta	EMA - Rif. PI2564	Chiusura	13-ott-99	7618	41/99
	3.1, a 3.1, b	Stampati	EMMELUNGA ARREDAMENTI - Rif. PI2479	Chiusura	16-lug-99	7413	28/99[16]
	3.1, a 4.1	Stampa	EPILSCAN HDF - Rif. PI2522	Chiusura	16-set-99	7531	37/99
	3.1, c	Stampa	EREDITA' DINO MILAN - Rif. PI2241	Chiusura	11-feb-99	6897	6/99
	3.1, b	Stampa	EURAUTO OPEL - Rif. PI2549	Chiusura	21-ott-99	7641	42/99
	3.1, a	TV	EURODABI SEIKO-VD54 - Rif. PI2256	Chiusura	29-apr-99	7151	17/99
	3.1, a 3.1, c	Posta elettronica, Stampati	EUROMATICA - Rif. PI2290	Rigetto istanza Chiusura	20-ott-98 18-feb-99	6497 6920	43/98 7/99
	3.1, a 3.1, b	Stampa	EUROPA MUTUI CASA - Rif. PI2211	Chiusura	04-feb-99	6858	5/99

[16] Errata corrige nel Bollettino n.29_30/99

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			**Provvedimento**			
	ipotesi di violazione	*mezzo di diffusione*	*caso*	*tipo*	*data*	*numero*	*bollettino*
	3.1, c	Stampati	F.LLI VIOLI - Rif. PI2322	Rigetto istanza Chiusura	03-dic-98 15-apr-99	6659 7104	49/98 15/99
#	3.1, a	Stampa	FANGHI D'ALGA ALGOMAR - Rif. PI2561	Chiusura	17-nov-99	7738	46/99
	3.1, a	Radio	FILM SU STREAM - Rif. PI2630	Chiusura	21-ott-99	7646	42/99
	3.1, b	Stampa	FIN GROUP - Rif. PI2493	Chiusura	25-ago-99	7497	33-34/99
	3.1, b	Stampa	FINANZIAMENTI AUTOCAR - Rif. PI2442	Chiusura	24-giu-99	7330	25/99
	3.1, b	Stampa	FINANZIAMENTO FORD FIESTA - Rif. PI2672	Chiusura	22-dic-99	7892	51-52/99
#	3.1, a 3.1, b	Stampa	FINETRURIA - Rif. PI2137	Chiusura	07-gen-99	6762	1/99
#	3.1, a	Internet, Stampa	FINSON TRUSTER - Rif. PI2306	Chiusura	06-mag-99	7178	18/99
	3.1, a 3.1, b	Stampa	FORD MARGONI - Rif. PI2483	Chiusura	01-lug-99	7354	26/99
	3.1, a	TV	FRATELLI SALAZZARO - Rif. PI2183	Chiusura	21-gen-99	6819	3/99
	3.1, a	Stampa	FULL POINT - Rif. PI2472	Chiusura	24-giu-99	7332	25/99
	3.1, b	Stampa	GA.VA. - Rif. PI2505	Chiusura	25-ago-99	7499	33-34/99
	3.1, a 3.I, b	Stampa	GALLO SPRINT - Rif. PI2444	Chiusura	17-giu-99	7300	24/99
	3.1, a 3.1, c	Confezione	GAP COSMETICS - Rif. PI2421	Chiusura	03-giu-99	7262	22/99
	3.1, b	Stampati	GIACOMELLI SPORT II - Rif. PI2287	Chiusura	20-mag-99	7217	20/99
	3.1, a 3.1, b 4.2	Stampa	GIERRE AUTO - Rif. PI2478	Chiusura	07-lug-99	7384	27/99
#	3.1, a	Stampa	GLUCOBLOCK VICHY - Rif. PI2557	Chiusura	02-dic-99	7791	48/99
	3.1, b	Stampa	GROSSI MOTO - Rif. PI2604	Chiusura	22-dic-99	7885	51-52/99
	3.1, a 3.1, b	Stampa	HELVETIA VITA - Rif. PI2213	Chiusura	11-feb-99	6894	6/99
	3.1, a	Stampati	HOTEL MARINELLA - Rif. PI2684	Chiusura	02-dic-99	7799	48/99
	3.1, a	Stampati	HOTEL ROSSINI PESARO - Rif. PI2221	Chiusura	28-gen-99	6837	4/99
	3.1, a 3.1, b 4.1	Posta	HOUSE MARKET II - Rif. PI2470	Chiusura	27-lug-99	7438	29-30/99
	3.1, a	Stampati	I VIAGGI DEL VENTAGLIO USA-BAHAMAS - Rif. PI2300	Chiusura	25-feb-99	6944	8/99
	3.1, a	Stampa	IABER CALDAIE BERETTA - Rif. PI2486	Chiusura	01-lug-99	7355	26/99
#	3.1, a	Stampati	IBS DIMAGRANTI - Rif. PI2530	Chiusura	16-set-99	7533	37/99
	3.1, a 3.1, c	Stampa	IL SETTIMANALE EDISERVICE - Rif. PI2343	Chiusura	26-mag-99	7239	21/99
	3.1, a	Stampa	IL SOLE 24 ORE-FINANZIAMENTI AGEVOLATI - Rif. PI2398	Chiusura	18-mar-99	6995	11/99
	3.1, b	Stampa	IMMOBILIARE STUDIO DUE - Rif. PI2571	Chiusura	28-set-99	7560	39/99
	3.1, a	Stampa	IMPRESA FUNEBRE ALFANO - Rif. PI2543	Chiusura	27-ott-99	7666	43/99
	3.1, b	Stampati	INFOSTRADA-INTERNET - Rif. PI2509	Chiusura	01-lug-99	7359	26/99
	3.1, a 3.1, b	Stampa	INTERNATIONAL CA.MA. - Rif. PI2380	Chiusura	03-giu-99	7259	22/99
	3.1, a	Affissioni	ISFAR MASTER IN PEDAGOGIA - Rif. PI2412	Chiusura	16-lug-99	7410	28/99
	3.1, a	Affissioni, Stampa	ISTITUTI F. CAVALLOTTI - Rif. PI2375	Chiusura	09-giu-99	7280	23/99
	3.1, a	Stampa	ISTITUTI GAGARIN-MONTINI-PITAGORA - Rif. PI2425	Chiusura	10-ago-99	7462	31-32/99
	3.1, a	Stampa, Stampati	ISTITUTO GABRIELE D'ANNUNZIO DI BERGAMO - Rif. PI2537	Rigetto istanza Chiusura	06-mag-99 28-set-99	7193 7558	18/99 39/99
	3.1, a	Stampa	ISTITUTO GALILEO GALILEI BOLOGNA - Rif. PI2255	Chiusura	26-mar-99	7026	12/99
	3.1, a	Stampati	ISTITUTO REGIONALE CORSI PROFESSIONALI - Rif. PI2273	Chiusura	11-feb-99	6899	6/99

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	3.1, a 4.2	Stampa	ISTITUTO TRICOMEDICAL - Rif. PI2518	Chiusura	10-ago-99	7470	31-32/99
	3.1, a 3.1, c 4.2	Stampati	ITALSISTEMI - Rif. PI2283	Chiusura	18-mar-99	6991	11/99
	3.1, a 3.1, c	Stampati	ITC TRINACRIA DI TRAPANI - Rif. PI2624	Chiusura	21-ott-99	7645	42/99
	3.1, a	Stampati	ITERMAR - Rif. PI2673	Rigetto istanza Chiusura	28-set-99 07-dic-99	7568 7823	39/99 49/99
	3.1, a	TV	JOLLY CHEF - Rif. PI2332	Chiusura	06-mag-99	7183	18/99
	3.1, a 3.1, b 3.1, c 4.1	Stampa	JOY'S AGENCY - Rif. PI2600	Chiusura	07-dic-99	7821	49/99
#	3.1, a	Stampa	KALOCELL - Rif. PI2551	Chiusura	17-nov-99	7734	46/99
	3.1, a	Affissioni	LA RINASCENTE-CELLULARE FERRARI - Rif. PI2235	Chiusura	11-feb-99	6895	6/99
#	3.1, a 3.1, b	Stampa	LABO EUROPA-CRESCINA - Rif. PI2434	Chiusura	07-lug-99	7378	27/99
	3.1, b	Stampa	LANCIA SUPERVALUTAZIONE USATO - Rif. PI2538	Chiusura	21-ott-99	7638	42/99
	3.1, a 4.1	Stampa	LAVORO DOMICILIARE "LA NAZIONE" - Rif. PI2602	Chiusura	22-dic-99	7884	51-52/99
	3.1, a	Confezione	LEISURE SUIT LARRY-LOVE FOR SAIL - Rif. PI2407	Chiusura	15-apr-99	7111	15/99
	3.1, a 3.1, c	Stampa, Stampati	LINK SERVICE - Rif. PI2174	Chiusura	21-gen-99	6818	3/99
	3.1, a 3.1, c	Stampati	MAIL EXPRESS - Rif. PI2240	Chiusura	14-gen-99	6810	2/99
#	3.1, a 3.1, b 4.1	Posta	MAIL OFFICE CANCELLERIA - Rif. PI2319	Chiusura	15-apr-99	7103	15/99
	3.1, a 4.2	TV	MASTER LOTTO - Rif. PI2232	Chiusura	04-mar-99	6938	9/99
	3.1, a 4.2	TV	MASTER TOTO SCM - Rif. PI2285	Chiusura	20-mag-99	7216	20/99
	3.1, a 3.1, b	Stampa	MASTERFIN ITALIA DI TESTA MAURO - Rif. PI2209	Chiusura	26-mar-99	7023	12/99
	3.1, b	Radio	MEDIAMARKET TELEPIÙ + CALCIO - Rif. PI2279	Chiusura	22-apr-99	7130	16/99
	3.1, b	Stampati	MERIDIANA - Rif. PI2585	Chiusura	16-set-99	7534	37/99
#	3.1, a	Stampa	MESSAGGI AMADORI - Rif. PI2664	Chiusura	16-dic-99	7854	50/99
	3.1, b	Stampati	MILLE MIGLIA ALITALIA - Rif. PI2288	Chiusura	26-mar-99	7032	12/99
	3.1, a 6	Stampa	MIRELLA-TOPOLINO - Rif. PI2320	Chiusura	06-mag-99	7181	18/99
#	4.1	Telefono	MIXER BI-BO SANIPLUS - Rif. PI2453	Chiusura	24-giu-99	7331	25/99
	3.1, b	Stampa	MOBILIFICIO ROSA DEI MOBILI - Rif. PI2613	Chiusura	27-ott-99	7667	43/99
	3.1, a 3.1, b 3.1, c 4.1	Posta	MODA IN - Rif. PI2499	Chiusura	07-lug-99	7386	27/99
	3.1, b	Stampa	MOTO MA NON SOLO - Rif. PI2638	Chiusura	07-dic-99	7822	49/99
	3.1, a 3.1, b	Stampati	MOTOR MOTO - Rif. PI2621	Chiusura	22-dic-99	7889	51-52/99
	3.1, b 4.2	Stampa	MULTICLIMA DI LUCIANO PIERINI & C. - Rif. PI2223	Chiusura	04-feb-99	6860	5/99
#	3.1, a 3.1, b 4.1	Telefono	MULTIPROPRIETA' KRONOS - Rif. PI2415	Chiusura	03-giu-99	7261	22/99
	3.1, a 3.1, b	Stampa	MUTUI BANCA DI ROMA - Rif. PI2631	Chiusura	24-nov-99	7766	47/99
	3.1, b	Stampa	NEW INTERNATIONAL METALCRAFT SOCIETY - Rif. PI2371	Rigetto istanza Chiusura	22-dic-98 20-mag-99	6757 7220	52/98 20/99

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			**Provvedimento**			
	ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
#	3.1, c 4.1	Posta, Telefono	NEW TRAVEL - Rif. PI2500	Chiusura	27-lug-99	7439	29-30/99
#	3.1, a 4.1	Stampa	NICOTENIL III - Rif. PI2171	Chiusura Modifiche	14-gen-99 18-mar-99	6808 6989	2/99 11/99
	3.1, a 4.2	Stampa	NUOVA ABC - Rif. PI2401	Chiusura	06-mag-99	7189	18/99
	3.1, a	Stampa	NUOVI CONCORSI-GIUDICE DI PACE - Rif. PI2424	Chiusura	18-mar-99	6996	11/99
#	4.1 3.1, b	Posta	OFF LIMITS - Rif. PI2309	Chiusura	15-apr-99	7100	15/99
	3.1, a 3.1, b 3.1, c 4.1	Posta	OFFERTE DI LAVORO POSTMARKET - Rif. PI2626	Chiusura	02-dic-99	7793	48/99
	3.1, a 3.1, c 4.1	Stampa	OFFERTE DI LAVORO WIKU - Rif. PI2503	Chiusura	13-ott-99	7616	41/99
	3.1, a 3.1, b 3.1, c 4.1	Stampa	OFFERTE LAVORO PETRECCA - Rif. PI2531	Chiusura	21-ott-99	7637	42/99
	3.1, b 6	TV, Stampa	OMNITEL SUMMER CARD - Rif. PI2645	Rigetto istanza Chiusura	25-ago-99 02-dic-99	7503 7796	33-34/99 48/99
	3.1, a 3.1, b 3.1, c 4.1	Stampa	ONLY STAFF - Rif. PI2496	Rigetto istanza Chiusura	26-mar-99 23-set-99	7039 7546	12/99 38/99
	3.1, a 3.1, c 4.1	Stampati, Stampa, Posta	ONORANZE FUNEBRI T.E.A. - Rif. PI2339	Chiusura	29-apr-99	7152	17/99
	3.1, a	Stampa	ORGANIZZAZIONE MARE - Rif. PI2488	Chiusura	25-ago-99	7495	33-34/99
	3.1, a 5	Posta	OSMOTIZZATORE SUNSHINE - Rif. PI2237	Sospensione Chiusura	01-ott-98 11-feb-99	6437 6896	40/98 6/99
#	3.1, a 3.1, b 4.1	Posta	PARADISI RIUNITI - Rif. PI2358	Chiusura	29-apr-99	7153	17/99
	3.1, b 3.1, c	Stampati	PARCHEGGI PARCOOP - Rif. PI2632	Chiusura	02-dic-99	7794	48/99
	3.1, a 3.1, b	TV	PAY TV D+ - Rif. PI2534	Chiusura	07-ott-99	7587	40/99
	3.1, a 3.1, b	Stampa	PELUSO IMMOBILIARE - Rif. PI2307	Chiusura	26-mar-99	7034	12/99
	3.1, a	Stampa	PEPE BENELLI - Rif. PI2593	Chiusura	22-dic-99	7883	51-52/99
	3.1, a 3.1, b	Stampa, TV, Internet	PERSONAL 195 RICARICABILE - Rif. PI2526	Rigetto istanza Rigetto istanza Rigetto istanza Chiusura	15-apr-99 29-apr-99 20-mag-99 10-ago-99	7113 7163 7227 7471	15/99 17/99 20/99 31-32/99
	3.1, a 3.1, b 4.1	Posta	PLANET DI BALDISSEROTTO SILVIA E C.-FISIOMED - Rif. PI2450	Chiusura	26-mag-99	7245	21/99
	3.1, c	Stampa	PODOLOGO AVAGNINA - Rif. PI2233	Chiusura	11-mar-99	6972	10/99
	3.1, b	Stampa	POGGI FEDERICO & C. - Rif. PI2183B	Chiusura	21-gen-99	6820	3/99
#	3.1, a	Stampati	PRASTEL - Rif. PI2405	Chiusura	26-mag-99	7242	21/99
	3.1, b	Stampa	PRESTIGE IMPORTS - Rif. PI2325	Chiusura	12-mag-99	7201	19/99
	3.1, b	Stampa	PROGEDIL 90 CONSULTING - Rif. PI2330	Chiusura	06-mag-99	7182	18/99
#	3.1, a 3.1, c 4.1	Stampa	PROGET - Rif. PI2303	Chiusura	09-apr-99	7058	13-14/99
#	3.1, a	Posta	PROMEDIA MARKETING - Rif. PI2410	Chiusura Modifiche	26-mag-99 27-ott-99	7243 7664	21/99 43/99
	3.1, a	Stampati	PUBLINVEST CORPORATION - Rif. PI1998	Chiusura	21-gen-99	6816	3/99

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento			**Provvedimento**			
ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
3.1, b	Affissioni	Q8 VANGI MARESCO - Rif. PI2595	Chiusura	07-ott-99	7591	40/99
3.1, b 4.1	Stampa	QUATTRORUOTE NUMERO VERDE - Rif. PI2487	Chiusura	03-giu-99	7267	22/99
3.1, a	Posta	RCS PERIODICI-SETTIMANALE ANNA - Rif. PI2428	Chiusura	22-apr-99	7135	16/99
3.1, a	Posta, TV	REDUCE FAT FAST - Rif. PI2295	Chiusura	12-mag-99	7199	19/99
3.1, b	Stampa	RENAULT STARS - Rif. PI2581	Chiusura	17-nov-99	7740	46/99
3.1, a 4.2	TV	RETE MIA TELEVENDITA SUPERENALOTTO - Rif. PI2286	Chiusura	22-apr-99	7131	16/99
# 4.1	Stampati	RINASCENTE CASA - Rif. PI2579	Rigetto istanza Chiusura	09-giu-99 07-ott-99	7287 7590	23/99 40/99
3.1, a 3.1, b	Stampa	RIZ AUTO CAR CENTER - Rif. PI2477	Chiusura	07-lug-99	7383	27/99
# 3.1, a 4.1	Stampati, Affissioni	S.I.PRE. - Rif. PI2508	Chiusura	16-lug-99	7415	28/99
3.1, a	Stampa	SAA-UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO-EBS-EUROPEAN BUSINESS SCHOOL - Rif. PI2281	Chiusura	26-mar-99	7031	12/99
3.1, a 3.1, c	Stampa	SAS.I. SCUOLA ADDESTRAMENTO SICUREZZA INTERNAZIONALE - Rif. PI2340	Chiusura	20-mag-99	7219	20/99
3.1, a 5	Radio	SAUNA FINLANDESE - Rif. PI2377	Chiusura	26-mag-99	7241	21/99
3.1, a	Stampa	SCHEDA MADRE SP98AGP-X - Rif. PI2201	Chiusura	04-feb-99	6857	5/99
3.1, a 3.1, c	Stampati	SCUOLA 2F - Rif. PI2337	Chiusura	06-mag-99	7185	18/99
3.1, a 3.1, c	Stampa	SECURNIGHT - Rif. PI2480	Chiusura	10-ago-99	7465	31-32/99
3.1, b	Stampa, Telefono	SEGRETERIA TELEFONICA TIM - Rif. PI2457	Chiusura	10-ago-99	7463	31-32/99
3.1, b	Stampati	SET VALIGIE GASTALDI TOURS - Rif. PI2299	Chiusura	11-feb-99	6901	6/99
# 3.1, a 3.1, c 4.1	Affissioni	SI.CRO. RILEVATORI GAS - Rif. PI2323	Chiusura	12-mag-99	7200	19/99
3.I, b	Stampa	SIGEA - Rif. PI2214	Chiusura	18-feb-99	6916	7/99
3.1, a	Stampa	SIRKI - Rif. PI2554	Chiusura	02-dic-99	7790	48/99
# 3.1, a 3.1, b 3.1, c	Stampa	SNA DI BOLOGNA - Rif. PI2547	Chiusura	04-nov-99	7686	44/99
# 3.I, a 3.1, c 4.1	Stampa	SOGETE DI SOTTILE MONICA - Rif. PI2260	Chiusura	26-mar-99	7027	12/99
3.1, a	Stampa	SOLO CASE - Rif. PI2475	Chiusura	03-giu-99	7266	22/99
3.1, a 3.1, b 4.2	TV	SPOT MAIL EXPRESS - Rif. PI2548	Chiusura	13-ott-99	7617	41/99
3.1, c	Stampa	STUDIO BERTI - Rif. PI2577B	Chiusura	28-set-99	7563	39/99
3.1, a 3.1, c	Stampa	STUDIO D.M. - Rif. PI2212	Chiusura	11-mar-99	6971	10/99
3.1, a 3.1, c	Stampa	STUDIO DUE - Rif. PI2512	Chiusura	28-set-99	7556	39/99
3.1, a 3.1, b 3.1, c 4.1	Stampa	STUDIO ING. PALADINO - Rif. PI2583	Rigetto istanza Chiusura	24-giu-99 28-set-99	7335 7565	25/99 39/99
3.1, a 3.1, c	Stampa	STUDIO PRIOLO - Rif. PI2577C	Chiusura	28-set-99	7564	39/99
3.1, a 5	Stampa	SUOLETTE MIRACOLOSE - Rif. PI2253	Chiusura	26-mar-99	7025	12/99
3.1, a	Stampati	SWAN TOUR - Rif. PI2267	Chiusura	04-mar-99	6956	9/99
3.1, a 4.2	TV	SYSTEM LOTTO - Rif. PI2376	Chiusura	09-giu-99	7281	23/99

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			**Provvedimento**			
	ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	3.1, a 3.1, b	Stampa	TAGLIAMENTO GRILLI - Rif. PI2399	Chiusura	15-apr-99	7110	15/99
#	3.1, a 3.1, c 4.1	Posta	TAPPETO ORIENTALE S.I.D.I. - Rif. PI2293	Chiusura	04-mar-99	6957	9/99
	3.1, b	Stampati	TARIFFE WIND - Rif. PI2527	Rigetto istanza Chiusura	15-apr-99 27-lug-99	7114 7440	15/99 29-30/99
	3.1, a	Stampa	TEA POMPADOUR - Rif. PI2397	Rigetto istanza Chiusura	14-gen-99 24-giu-99	6812 7325	2/99 25/99
	3.1, a 3.1, c	Stampa	TECHNICAL SERVICES INTERNATIONAL - Rif. PI2402	Chiusura	03-giu-99	7260	22/99
	3.1, a	TV	TELE VIDEOCLUB - Rif. PI2333	Chiusura	09-apr-99	7060	13-14/99
#	3.1, b	Posta	TELE2 - Rif. PI2573	Chiusura	25-ago-99	7500	33-34/99
	3.1, a 3.1, b	Stampa	TELECOM INTERNET PERSONAL SEMPRE - Rif. PI2409	Chiusura	09-giu-99	7282	23/99
	3.1, a 3.1, b	Internet, Stampa	TELECOM ISDN - Rif. PI2440	Chiusura	03-giu-99	7265	22/99
	3.1, b	Stampa	TELECOM ITALIA FORMULA 3 - Rif. PI2348	Chiusura	18-mar-99	6994	11/99
#	3.1, b	Internet, TV	TELEFONIA FISSA WIND - Rif. PI2617	Chiusura	22-dic-99	7887	51-52/99
	3.1, a 3.1, b	Stampati	TELEFONIA WIND - Rif. PI2533	Chiusura	27-lug-99	7442	29-30/99
#	3.1, c	Affissioni, Stampa	TELEPIÙ CALCIO - Rif. PI2455	Chiusura	12-mag-99	7208	19/99
	3.1, a	Stampati	TELITAL - Rif. PI2682	Chiusura	07-dic-99	7825	49/99
	3.1, a	Stampati	TEOREMA TOUR TUNISIA - Rif. PI2449	Chiusura	12-mag-99	7207	19/99
	3.1, a	Stampati	TESSERA CINECARD - Rif. PI2370	Chiusura	22-apr-99	7133	16/99
	3.1, a	Stampati	TOUR OPERATOR VIAGGIDEA - Rif. PI2355	Chiusura	11-mar-99	6978	10/99
	4.1	TV	TROFEO CITROËN SAXO - Rif. PI2294	Chiusura	06-mag-99	7177	18/99
	3.1, a	Stampati	TURISANDA CATALOGO MAR ROSSO - Rif. PI2670	Chiusura	04-nov-99	7692	44/99
	3.1, a 3.1, b 3.1, c	Affissioni	UFFICIO CAMBIO VIA MERULANA - Rif. PI2539	Chiusura	23-set-99	7548	38/99
	3.1, a	Stampa	UNIONE NAZIONALE AVICOLTURA - Rif. PI2644	Chiusura	22-dic-99	7891	51-52/99
#	3.1, a 3.1, b	Stampa	UNITED STATES BUSINESS CORP. - Rif. PI2535	Chiusura	27-ott-99	7665	43/99
#	3.1, a	Posta, Stampati	UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET - Rif. PI2250	Chiusura	25-feb-99	6939	8/99
	3.1, a 4.1	Stampa	UP 100 COMPRESSE - Rif. PI2225	Chiusura	25-feb-99	6937	8/99
#	3.1, a 3.1, c	Posta	V.D.F.-VIGILI DEL FUOCO OGGI - Rif. PI2196	Chiusura	14-gen-99	6809	2/99
	3.1, a	Stampati	VALTUR - Rif. PI2326	Chiusura	25-feb-99	6945	8/99
	3.1, a	Stampati	VALTUR CATALOGO SHARM EL SHEIKH - Rif. PI2683	Chiusura	02-dic-99	7798	48/99
	3.1, b	TV	VERASAN ACTIVE NUMERO VERDE - Rif. PI2438	Chiusura	03-giu-99	7264	22/99
	3.1, a	Stampati	VERNICI PIGROL - Rif. PI2576	Chiusura	04-nov-99	7688	44/99
	3.1, a	Stampati	VIAGGI DEL VENTAGLIO-FORMULA MAGICA - Rif. PI2636	Chiusura	22-dic-99	7890	51-52/99
	3.1, b	Stampa	VOLI EUROPEI ALITALIA - Rif. PI2598	Chiusura	13-ott-99	7620	41/99
	3.1, a	Stampati	VOLKSWAGEN LUPO - Rif. PI2710	Chiusura	22-dic-99	7894	51-52/99
	3.1, a	Internet, Stampati	VOLTECO - Rif. PI2354	Chiusura	06-mag-99	7186	18/99
#	3.1, a 3.1, b 4.1	Posta, Stampati	WALL STREET BORSA DI STUDIO - Rif. PI2504	Chiusura	25-ago-99	7498	33-34/99
	3.1, a 3.1, b	Posta	WALL STREET DI ROMA - Rif. PI2635	Rigetto istanza Chiusura	27-lug-99 16-dic-99	7444 7851	29-30/99 50/99

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	3.1, a	Stampa	WALL STREET INSTITUTE - Rif. PI2309A	Chiusura	06-mag-99	7179	18/99
	3.1, a 3.1, b	Posta	WALL STREET LEARNING - Rif. PI2587	Chiusura	10-nov-99	7718	45/99
	3.1, a	Stampa	WALTER TOSTO SERBATOI - Rif. PI2441	Rigetto istanza Chiusura	04-feb-99 07-lug-99	6868 7380	5/99 27/99
	3.1, a	Stampati	WELLCOM - Rif. PI2354A	Chiusura	24-giu-99	7322	25/99
	3.1, b	Internet	WIND CHIAMATE REGIONALI - Rif. PI2700	Chiusura	02-dic-99	7800	48/99
#	3.1, a	Stampati	ZEROPA - Rif. PI2550	Chiusura	04-nov-99	7687	44/99
	3.1, a 3.1, b	Stampa	ZURIGO ASSICURAZIONE - Rif. PI2611	Chiusura	22-dic-99	7886	51-52/99
	3.1, a 3.1, b 4.1	Posta, Stampati	ZURITEL - Rif. PI2517	Chiusura	10-ago-99	7469	31-32/99

2000

	3.1, a 3.1, b	Stampati	"CERTEZZE" SAI - Rif. PI2834	Chiusura	13-apr-00	8224	15/00
	3.1, a	Stampa	99 IDEE PER IL GIARDINO - Rif. PI2646	Chiusura	03-feb-00	7997	5/00
	3.1, a 3.1, c	Stampa	A.P.S. CONSULTING - Rif. PI3022	Chiusura	30-nov-00	8954	48/00
	3.1, a 3.1, b	Stampa	ABBONAMENTO RIVISTA DOVE - Rif. PI2840	Chiusura	03-mag-00	8263	17-18/00
	3.1, a 5	TV	ABOCA-THONODRIVE - Rif. PI2908	Chiusura	27-set-00	8733	39/00
	3.1, a 3.1, b	Stampa	ACCADEMIA EUROPA - Rif. PI2810	Chiusura	13-lug-00	8500	28/00
	4.1	TV	ACQUA OLEUM L'OREAL - Rif. PI2674	Chiusura	10-feb-00	8026	6/00
	3.1, a 4.1	Stampa	ACQUA SAN PELLEGRINO - Rif. PI2820	Chiusura	03-mag-00	8261	17-18/00
#	3.1, a 5	Stampati	ADIPOSFORTE - Rif. PI3043	Chiusura	21-dic-00	9060	51-52/00
	3.1, a	Stampa	ADSL-GALACTICA - Rif. PI2862C	Rigetto istanza Rigetto istanza Chiusura	01-mar-00 15-mar-00 10-ago-00	8086 8126 8597	9/00 11/00 31-32/00
	3.1, a	Internet, Stampa	ADSL-TIN - Rif. PI2862	Rigetto istanza Rigetto istanza Chiusura	01-mar-00 15-mar-00 10-ago-00	8085 8127 8596	9/00 11/00 31-32/00
	3.1, a 3.1, c	Affissioni	AGENZIA FUNEBRE B.M. - Rif. PI2877	Chiusura	27-set-00	8731	39/00
	3.1, a	Stampa	AGENZIA LITTLE STAR - Rif. PI2836	Chiusura	06-lug-00	8470	27/00
	3.1, a 3.1, b	Stampa	ALA MOTORS - Rif. PI2898	Chiusura	14-set-00	8686	37/00
	3.1, a	Stampati	ALFA REFRATTARI - Rif. PI2831	Chiusura	22-giu-00	8418	25/00
	3.1, b	TV	ALITALIA NUOVE TARIFFE NAZIONALI - Rif. PI3091	Sospensione Chiusura	05-ott-00 07-dic-00	8765 8980	40/00 49/00
	3.1, a	Internet, Stampa	ALVEA-LANCASTER - Rif. PI2707	Rigetto istanza Chiusura	13-ott-99 23-mar-00	7625 8170	41/99 12/00
	3.1, a	Stampa	AMEFIT DI MANERBIO - Rif. PI2722	Chiusura	04-apr-00	8191	13-14/00
	3.1, b	Stampa	ARCA - Rif. PI2713	Chiusura	17-feb-00	8055	7/00
	3.1, b	Affissioni	ARCON CONFALONE - Rif. PI2732	Chiusura	10-feb-00	8036	6/00
	3.1, a 3.1, b 3.1, c	Stampati	ASSICENTRO - Rif. PI2845	Chiusura	28-giu-00	8448	26/00
	3.1, a 3.1, b 3.1, c	Stampati	ASSOCIAZIONE DI FORMAZIONE EUROPEA - Rif. PI2749	Rigetto istanza Chiusura	02-dic-99 13-apr-00	7803 8222	48/99 15/00
	3.1, b	Stampa	AUTOELITE DUE - Rif. PI2724	Chiusura	17-feb-00	8057	7/00
	3.1, a	Affissioni, Stampa	BANCA DEL SALENTO T.O.L. - Rif. PI2954D	Rigetto istanza Chiusura	24-mag-00 15-nov-00	8330 8905	21/00 46/00

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			**Provvedimento**			
	ipotesi di violazione	*mezzo di diffusione*	*caso*	*tipo*	*data*	*numero*	*bollettino*
	3.1, a 3.1, b	Stampa	BANCA MEDIOCREDITO - Rif. PI2977	Chiusura	25-ott-00	8824	43/00
	3.1, a 3.1, b	Stampati	BANCA POP. LODI-PREMIO DI STUDIO - Rif. PI3026	Chiusura	27-set-00	8743	39/00
	3.1, a	Internet	BANCA WOOLWICH - Rif. PI3126	Chiusura	21-dic-00	9069	51-52/00
	3.1, a	Stampati	BANCHE DATI INDITEL - Rif. PI3005	Chiusura	25-ott-00	8825	43/00
#	3.1, b 3.1, c	Stampa	BG SERVICE ITALIA - Rif. PI3093	Rigetto istanza Chiusura	24-ago-00 02-nov-00	8650 8870	33-34/00 44/00
	3.1, b	Stampati	BNF SERVIZI FINANZIARI - Rif. PI2678	Chiusura	03-feb-00	8003	5/00
	3.1, a 3.1, b	Stampa	BODYGUARD SU INTERNET - Rif. PI2625	Chiusura	20-gen-00	7947	3/00
	3.1, c	Stampa	CAFFÈ EUROPA - Rif. PI2702	Chiusura	03-feb-00	8006	5/00
	3.1, a 3.1, b 3.1, c	Stampati	CAMPAGNE PROMOZIONALI BENZINE-ERG - Rif. PI3132B	Chiusura	14-dic-00	9013	50/00
	3.1, a 3.1, b 3.1, c	Stampati	CAMPAGNE PROMOZIONALI BENZINE-ESSO - Rif. PI3132C	Chiusura	14-dic-00	9014	50/00
	3.1, a 3.1, b 3.1, c	Stampati	CAMPAGNE PROMOZIONALI BENZINE-TOTALFINA - Rif. PI3132D	Chiusura	14-dic-00	9015	50/00
	3.1, b	Stampati	CATALOGO AUCHAN - Rif. PI2676	Chiusura	20-gen-00	7953	3/00
	3.1, a 3.1, b	Stampati	CATTOLICA DI VITERBO - Rif. PI3058	Chiusura	21-dic-00	9064	51-52/00
	3.1, a	Confezione	CD DE GREGORI - Rif. PI2987	Chiusura	05-ott-00	8762	40/00
	3.1, a 3.1, b	Stampa	CE.FI.R. - Rif. PI2978	Chiusura	05-ott-00	8760	40/00
	3.1, a	Stampati	CELLULARE BOSCH - Rif. PI2896	Chiusura	06-lug-00	8473	27/00
	3.1, b	Stampati	CENTRO COMMERCIALE DE SANDI DI BARI - Rif. PI2758	Chiusura	24-feb-00	8083	8/00
	3.1, a	Internet	CENTRO HL - Rif. PI3048	Chiusura	14-dic-00	9011	50/00
	3.1, a 3.1, b	Stampa	CENTRO MOTO ROMA DUE - Rif. PI2842	Chiusura	13-lug-00	8501	28/00
	3.1, a	Telefono, Stampa	CENTRO PAOLA POGGI - Rif. PI2859	Chiusura	20-lug-00	8540	29/00
	3.1, a 3.1, c	Stampa	CENTRO STUDI FERMI - Rif. PI2648	Chiusura	03-feb-00	7998	5/00
	3.1, a	Stampati	CENTRO STUDI RAGGUAGLIO GIOVANI - Rif. PI2766	Chiusura	04-apr-00	8194	13-14/00
	3.1, a 3.1, c	Stampa	CERAMICHE MIRAGE BIS - Rif. PI2793B	Chiusura	01-giu-00	8346	22/00
	3.1, a 3.1, c 4.1	Stampa	CFG E CEI - Rif. PI2815	Chiusura	18-mag-00	8309	20/00
#	3.1, a	Stampati	CHITOSANO 800 SIRC - Rif. PI2796	Chiusura	08-giu-00	8372	23/00
	3.1, a 3.1, b	Stampa	CHRONOS IMMOBILIARE - Rif. PI2976	Chiusura	05-ott-00	8759	40/00
	3.1, a 3.1, b	Stampa	CICLI MOTOCICLI ACCESSORI - Rif. PI2838	Chiusura	01-giu-00	8348	22/00
	3.1, a	Stampa	CINTURA MASSAGGIANTE E TUTA DIMAGRANTE - Rif. PI2872	Chiusura	10-ago-00	8598	31-32/00
	3.1, a	Stampati	CIRCOLO RICREATIVO ST 2001 - Rif. PI2752	Chiusura	24-feb-00	8082	8/00
	3.1, a 3.1, c	Confezione	CITIZEN SPACE ONE - Rif. PI2903	Chiusura	10-ago-00	8605	31-32/00
	3.1, a 3.1, b	Stampa	CITTÀ MERCATO DI CURNO - Rif. PI2735	Chiusura	03-mag-00	8255	17-18/00
	3.1, a 4.1	Stampa	CLUB 3000 IDEE - Rif. PI2889	Chiusura	10-ago-00	8602	31-32/00
	3.1, a 3.1, b	Stampa	CO.SV.EDIL. - Rif. PI2878	Chiusura	28-giu-00	8451	26/00

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			**Provvedimento**			
	ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	3.1, a 3.1, b 3.1, c 4.1	Stampa	COMPANY - Rif. PI2708	Chiusura	13-apr-00	8219	15/00
	3.1, a 3.1, b	Stampa	COMPANY ITALY SERVICE - Rif. PI2714	Chiusura	04-apr-00	8190	13-14/00
	3.1, a 3.I, b	Stampa	CON.FIN. - Rif. PI2873	Chiusura	10-ago-00	8599	31-32/00
	3.1, a 3.1, b	Stampa	CONCESSIONARIA LEOPOLDO NARDINI - Rif. PI2950	Chiusura	10-ago-00	8609	31-32/00
	3.1, a 3.1, b	Stampa	CONCESSIONARIA MANGIONE - Rif. PI2690	Chiusura	24-feb-00	8076	8/00
	3.1, a	Stampa	CONCIME BIO-VEGETAL - Rif. PI2949	Chiusura	27-set-00	8739	39/00
	3.1, a	Stampati	CONDIZIONATORI TELAIR - Rif. PI2711	Rigetto istanza Chiusura	10-nov-99 23-mar-00	7722 8171	45/99 12/00
	3.1, a	Confezione, Stampati	CONFERMA DI HOECHST - Rif. PI2806	Rigetto istanza Chiusura	11-gen-00 08-giu-00	7926 8373	1-2/00 23/00
	3.1, b	Stampati	CORSI CENTRO STUDI LEVANTE - Rif. PI2725	Rigetto istanza Chiusura	20-ott-99 10-feb-00	7628 8033	42/99 6/00
#	3.1, a 3.1, b 3.1, c 4.1	Stampa	CORSI COMPUTER-SECOLO XIX - Rif. PI2695	Chiusura	23-mar-00	8169	12/00
	3.1, a	Stampati	CORSO DI FORMAZIONE A.R.A.I. - Rif. PI2791	Chiusura	04-apr-00	8195	13-14/00
	4.1	TV	COSMETICI INES SASTRE - Rif. PI3009	Chiusura	27-set-00	8742	39/00
	3.1, a 3.1, c	Internet, Stampa	COUNTERINTELLINGENCE - Rif. PI2826	Chiusura	14-giu-00	8406	24/00
	3.1, a 3.1, b	Stampa	CREDITO BERGAMASCO-TRADE ON LINE - Rif. PI3036	Chiusura	21-dic-00	9059	51-52/00
	3.1, a	Stampa	CRONOGRAFO BULOVA - Rif. PI2697	Rigetto istanza Chiusura	07-ott-99 17-feb-00	7596 8053	40/99 7/00
	3.1, a 3.1, b 3.1, c	Stampa	D'ADDARIO CASE E PROGETTI - Rif. PI2677	Chiusura	10-feb-00	8027	6/00
	3.1, a 3.1, b	Stampa	D'EGIDIO CONCESSIONARIA OPEL - Rif. PI2969	Chiusura	28-lug-00	8566	30/00
	3.1, a 3.1, b	Stampati	DELFINO AZZURRO - Rif. PI2686	Chiusura	17-feb-00	8052	7/00
#	3.1, a	Stampati	DEPLIANT SAFETY BUTTERFLY - Rif. PI2998	Chiusura	15-nov-00	8909	46/00
	3.1, a	TV	DIMAPANT - Rif. PI2813	Chiusura	20-lug-00	8538	29/00
	3.1, a 3.1, c	Stampati	DITTA VETRONE LUISA ONORANZE FUNEBRI - Rif. PI2756	Chiusura	04-mag-00	8268	17-18/00
	3.1, a	Confezione	DREAMCAST - Rif. PI2864	Chiusura	13-lug-00	8505	28/00
#	3.1, a 3.1, c	Stampa	E.S.E. - Rif. PI3020	Sospensione Chiusura	27-giu-00 14-dic-00	8421 9010	26/00 50/00
	3.1, a	Affissioni, Stampati	EDP MAINT & MARKET - Rif. PI2926	Rigetto istanza Chiusura	12-apr-00 24-ago-00	8203 8643	15/00 33-34/00
	3.1, a	Internet	ELECTRONIC SYSTEM - Rif. PI2927	Chiusura	27-set-00	8736	39/00
	3.1, a 3.1, b	Stampa, Stampati	ELETTROCENTER - Rif. PI2935	Chiusura	19-ott-00	8801	42/00
	3.1, a 4.2	Stampati	ELIANA MONTI DI PINEROLO - Rif. PI3029	Chiusura	15-nov-00	8911	46/00
	3.1, a 3.1, b	Stampa	EMME ERRE - Rif. PI2658	Chiusura	03-feb-00	8002	5/00
	3.1, b	TV	EMMEGI - Rif. PI2659	Chiusura	24-feb-00	8075	8/00
	3.1, a	Stampa	ERBAVOGLIO "ERBAPANCIA" - Rif. PI2641	Chiusura	20-gen-00	7949	3/00
	3.1, a	Confezione, Stampa	ERBAVOGLIO "SODO" - Rif. PI2640	Chiusura	20-gen-00	7948	3/00
#	3.1, a 5	Stampa	ESAMEN DIMAGRANTE - Rif. PI2802	Chiusura	14-giu-00	8405	24/00

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento			Provvedimento			
ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
3.1, a 3.1, b 4.2	Stampati	ESTEMEDIC - Rif. PI2900	Chiusura	18-mag-00	8315	20/00
3.I, a 3.1, b	Stampa	EUROCUCINE - Rif. PI2902	Chiusura	25-ott-00	8820	43/00
3.1, a	Stampa	EUROFLY MILLE MIGLIA - Rif. PI2698	Chiusura	20-gen-00	7956	3/00
3.1, a	TV	EUROMARKET PANCIA STOP - Rif. PI2762	Chiusura	20-apr-00	8238	16/00
3.1, a 3.1, b	Stampa	F.M.B. INVESTIMENTI - Rif. PI2694	Chiusura	10-feb-00	8029	6/00
3.1, a	Stampa	FAST ENERGY DI MILANO - Rif. PI2721	Chiusura	01-giu-00	8344	22/00
3.1, a	Internet, Stampa	FASTWEB - Rif. PI2996	Chiusura	14-dic-00	9009	50/00
3.1, a 3.1, c	Stampa	FERRARI MAURIZIO TAXI - Rif. PI2773	Chiusura	24-feb-00	8084	8/00
3.1, a 3.1, b 3.1, c	Stampa	FIN ITALIA - Rif. PI2610	Chiusura	20-gen-00	7945	3/00
3.1, a 3.1, b	Stampa	FIN LEADER - Rif. PI2653	Chiusura	10-feb-00	8024	6/00
3.1, a 3.1, c	Internet	FINCONSULT SERVICE S.I.GE.I. - Rif. PI2767	Chiusura	10-feb-00	8037	6/00
3.1, a	Stampa	FINECO ONLINE - Rif. PI2964	Rigetto istanza Chiusura	24-mag-00 15-nov-00	8331 8907	21/00 46/00
3.1, a 3.1, c	Stampa	FINEURO - Rif. PI3033	Chiusura	23-nov-00	8934	47/00
3.1, a	Stampa	FORD CATENE DA NEVE - Rif. PI2816	Chiusura	16-mar-00	8153	11/00
3.1, a	Stampati	FORD FOCUS - Rif. PI2992	Chiusura	05-set-00	8672	35-36/00
# 3.1, b	Stampa	FORD KA - Rif. PI3067	Chiusura	19-ott-00	8807	42/00
3.1, a 3.1, b	Affissioni, Stampati	FORPROGEST - Rif. PI2812	Chiusura	18-mag-00	8308	20/00
# 3.1, a 3.1, c 4.1	Internet, Posta	FORUM ARBITRALE - Rif. PI2971	Chiusura	15-nov-00	8908	46/00
3.1, a	Affissioni	FOTODIAXPRESS - Rif. PI2774	Chiusura	03-feb-00	8008	5/00
3.1, a 3.1, b	Stampati, Stampa	GENERALI-VALORE QUOTA - Rif. PI2847	Chiusura	13-lug-00	8502	28/00
3.1, b	Stampati	GI.MA. - Rif. PI2790	Chiusura	10-feb-00	8039	6/00
3.1, a 3.1, b	Radio	GIOCATTOLI UPIM - Rif. PI2808	Chiusura	24-mag-00	8323	21/00
3.1, b	Affissioni	GO-BRITISH AIRWAYS - Rif. PI2730	Chiusura	17-feb-00	8058	7/00
# 3.1, a 4.2	Stampa	GREENLIFE - Rif. PI2795	Sospensione Chiusura	16-dic-99 16-mar-00	7858 8152	50/99 11/00
3.1, a	Stampati	GRUPPO EDITORIALE FUTURA - Rif. PI2811	Chiusura	23-mar-00	8177	12/00
3.1, a 3.1, b	Stampa	HERTZ ITALIANA - Rif. PI2786	Chiusura	16-mar-00	8151	11/00
# 3.1, a 3.1, b 3.1, c 4.1	Stampati, Telefono	HOLIDAYS HOUSE - Rif. PI2888	Chiusura Modifiche	05-ott-00 21-dic-00	8753 9056	40/00 51-52/00
3.1, a	Stampa	HOMEOSLIM - Rif. PI2870	Chiusura	13-lug-00	8506	28/00
3.1, a 3.1, b	Posta	HOTEL LA FENICE - Rif. PI2945	Chiusura	24-ago-00	8644	33-34/00
3.1, a 3.1, c	Internet	HOTEL MORGANA PANAMA GARDEN - Rif. PI2893	Chiusura	14-set-00	8685	37/00
3.1, a	Affissioni, Stampa	IDEAL LINE - Rif. PI2728	Chiusura	09-mar-00	8123	10/00
3.1, b	Stampa	IDEAL MOTO - Rif. PI2915	Chiusura	21-set-00	8709	38/00
3.1, b	Stampati	IL FOTOAMATORE - Rif. PI2852	Chiusura	22-giu-00	8419	25/00
3.1, b 4.1	Radio	IL NOTTURNO-SUPERBIOMIN - Rif. PI3057	Chiusura	21-dic-00	9063	51-52/00

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			**Provvedimento**			
	ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	3.1, b	Stampati	IL RISPARMIOFONO TELE2 - Rif. PI2989	Chiusura	05-ott-00	8763	40/00
	3.1, a 3.1, b	Stampati	INA ASSITALIA CONVENZIONE FORENSE - Rif. PI2689	Chiusura	20-gen-00	7955	3/00
#	3.1, a 3.1, c	Stampa	INDUSTRIE SCAFFALATURE ARREDAMENTI - Rif. PI2843	Rigetto istanza Chiusura	10-feb-00 28-giu-00	8041 8447	6/00 26/00
	3.1, a	Internet	INFOSTRADA-ADSL - Rif. PI2883	Rigetto istanza Chiusura	15-mar-00 10-ago-00	8130 8601	11/00 31-32/00
	3.1, a 4.2 5	Stampati	INLINEA CENTRO DIMAGRIMENTO - Rif. PI2951	Chiusura	05-set-00	8671	35-36/00
	3.1, a 3.1, b	Stampa	INSERZIONI SECONDAMANO - Rif. PI3079	Chiusura	15-nov-00	8913	46/00
	3.1, a 3.1, b	Stampa	INTERMEDIARIO FINANZIARIO DI RUSSO - Rif. PI2612	Chiusura	20-gen-00	7946	3/00
	3.1, a 3.1, c	Affissioni	INVESTIGAZIONI ELIO PETRONI - Rif. PI3019	Chiusura	26-ott-00	8852	43/00
	3.1, a 3.1, c	Stampa	INVESTITEC - Rif. PI2661	Chiusura	20-gen-00	7952	3/00
	3.1, a	Stampa	IPERMERCATI DELLA CATENA - Rif. PI2717	Chiusura	03-mag-00	8254	17-18/00
	3.1, a	Stampa	ISIDEA - Rif. PI2837	Chiusura	08-giu-00	8374	23/00
	3.1, a 3.1, b	Stampa	ISTITUTI SCOLASTICI EUROSCHOOL - Rif. PI2850	Chiusura	28-giu-00	8449	26/00
#	3.1, a 3.1, c	Stampa	ISTITUTO "FERMI" DI PAVIA - Rif. PI2857	Chiusura	06-lug-00	8471	27/00
	3.1, a 3.1, b 3.1, c	Stampati	JEAN MONNET-CORSO IN PODOIATRIA - Rif. PI2821	Chiusura	10-ago-00	8595	31-32/00
	3.1, a	Stampa	KAZIANI BREVETTI - Rif. PI2716	Rigetto istanza Chiusura	21-ott-99 24-feb-00	7648 8078	42/99 8/00
#	3-bis.1, c 3-bis.1, e	Stampa	KAERCHER-PULICAR - Rif. PI3006	Chiusura	19-ott-00	8804	42/00
	3.1, a	Confezione	LATTE REGGIANO - Rif. PI2833	Chiusura	20-lug-00	8539	29/00
#	3.1, a 3.1, c	Stampa	LAUREA ACCADEMIA EUROPEA - Rif. PI2973	Chiusura	19-ott-00	8802	42/00
	3.1, a 3.1, b	Stampa	L'AUTO PER TUTTI - Rif. PI2936	Chiusura	13-set-00	8678	37/00
#	3.1, a 3.1, c 4.1	Telefono	LE VOYAGE - Rif. PI2744	Chiusura	23-mar-00	8175	12/00
	3.1, a	Stampa	L'ESPRESSO-CALENDARIO PIRELLI - Rif. PI2783	Chiusura	11-mag-00	8287	19/00
	3.1, b	Stampa	LIBERO INFOSTRADA - Rif. PI2671	Chiusura	17-feb-00	8051	7/00
	3.1, c	Stampa, Stampati	LINEAMARIS AGENZIA VIAGGI - Rif. PI2751	Chiusura	18-mag-00	8304	20/00
	3.1, a 3.1, b 4.2	Stampa, Stampati	LORELEI - Rif. PI2824	Chiusura	20-apr-00	8242	16/00
	3.1, a 4.2	Stampa	LOTTO D'INVESTIMENTO - Rif. PI2741	Chiusura	18-mag-00	8303	20/00
	3.1, b 4.2	Affissioni	MANZO AUTO - Rif. PI2797	Chiusura	23-mar-00	8176	12/00
	3.1, a	Stampati	MARE SUD '99-ICI TOUR OPERATOR - Rif. PI2955	Chiusura	13-set-00	8679	37/00
	4.2	Posta, Stampati	MARIA DUVAL 2 - Rif. PI3044	Chiusura	15-nov-00	8912	46/00
	3.1, a 3.1, b 4.2	Posta	MARIA DUVAL-VINCITE AL LOTTO - Rif. PI2952	Chiusura	14-set-00	8687	37/00
	3.1, a	Stampati	MATTEL BARBIE E KRISSY - Rif. PI2693	Rigetto istanza Chiusura	21-ott-99 02-mar-00	7647 8106	42/99 9/00
	3.1, a 3.1, b 3.1, c	Stampa	MEDIAFIN-FIRMA SINGOLA - Rif. PI2851	Chiusura	28-giu-00	8450	26/00

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			**Provvedimento**			
	ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	3.1, a 3.1, c	Stampati	MEDIOCREDITO IMMOBILIARE - Rif. PI3002	Chiusura	27-set-00	8741	39/00
	3.1, a	Stampati	MEDITOUR - Rif. PI2780	Chiusura	04-mag-00	8269	17-18/00
	3.1, a	Stampati	MEIE VITA - Rif. PI3076	Chiusura	30-nov-00	8957	48/00
	3.1, a	Stampa	MELLIN-LATTEBRAVO - Rif. PI2817	Chiusura	28-giu-00	8444	26/00
	3.1, a 3.1, b	Affissioni	MERCATONE UNO-MAGAZZINI DEL POPOLO - Rif. PI2938	Chiusura	27-set-00	8737	39/00
	3.1, a	Stampati	MIRANDA VIAGGI E TURISMO - Rif. PI2931	Chiusura	21-set-00	8711	38/00
	3.1, a 3.1, b	Stampa, Stampati	MIXAUTO - Rif. PI2654	Chiusura	17-feb-00	8050	7/00
	3.1, b	Stampa	MOBILFORMA SAS - Rif. PI2856	Chiusura	13-lug-00	8504	28/00
	3-bis.1, c 3-bis.1, e	Stampati	MORSETTIERE CONCHIGLIA - Rif. PI3086	Rigetto istanza Chiusura	05-set-00 09-nov-00	8674 8886	35-36/00 45/00
	3.1, a 3.1, b 3.1, c	Stampa	MULTI CAPITAL - Rif. PI2979	Chiusura	05-ott-00	8761	40/00
	3.1, a 3.1, c 4.1	Stampa, Internet	MULTIOSSIGEN-OZONO TERAPIA - Rif. PI2972	Rigetto istanza Chiusura	11-mag-00 12-ott-00	8292 8783	19/00 41/00
	3.1, a	Stampa	NATURAL PUSH-UP - Rif. PI2925	Chiusura	21-set-00	8710	38/00
#	3.1, a	Stampa	NIK-NIK EVOLVER ITALIA - Rif. PI2622	Chiusura	11-gen-00	7919	1-2/00
	3.1, b	Stampa	NOI WIND - Rif. PI2667	Chiusura	11-gen-00	7922	1-2/00
	3.1, a 3.1, b	Stampa	NSG DIVISIONE WATER - Rif. PI2733	Chiusura	23-mar-00	8174	12/00
	3.1, b	Internet	NUMERO VERDE SOLO AFFITTI - Rif. PI3003	Chiusura	12-ott-00	8787	41/00
	3.1, a	Stampa, Stampati	NUOVA CINTEL - Rif. PI2988	Chiusura	12-ott-00	8785	41/00[17]
	3.1, b	Stampa	NUOVI SCATTI TIM A 170 LIRE/MINUTO - Rif. PI2747	Chiusura	03-mag-00	8256	17-18/00
	3.1, a 3.1, b 3.1, c 4.1	Stampa	OFFERTA DI LAVORO DIGITAL O'CLOCK - Rif. PI3008	Chiusura	21-dic-00	9057	51-52/00
	3.1, a 3.1, b 3.1, c 4.1	Posta	OFFERTA DI LAVORO INCEN - Rif. PI3072	Chiusura	30-nov-00	8956	49/00
	4.1	Stampa	OFFERTA DI LAVORO PELAGOS DI TORINO - Rif. PI2799	Chiusura	28-giu-00	8441	26/00
	3.1, b	Stampa	OFFERTA PROMOZIONALE "VIAGGI DEGLI DEI" - Rif. PI2643	Chiusura	20-gen-00	7950	3/00
#	4.1	Stampa	OFFERTE DI LAVORO SUL QUOTIDIANO LA LIBERTÀ - Rif. PI2809	Sospensione Chiusura	17-feb-00 28-giu-00	8063 8443	7/00 26/00
	3.1, a	Stampa	OFFERTE GAGGIA - Rif. PI2807	Rigetto istanza Chiusura	11-gen-00 01-giu-00	7927 8347	1-2/00 22/00
	4.2	Stampati	OLBICAR - Rif. PI2854	Chiusura	18-mag-00	8311	20/00
	3.1, a 3.1, b 3.1, c	Stampati	OMEGA SERVICES - Rif. PI3061	Chiusura	07-dic-00	8979	49/00
	3.1, b	Stampati, Internet	OMNITEL CASACARD - Rif. PI3030	Chiusura	21-dic-00	9058	51-52/00
	3.1, b	Internet, Stampati, TV	OMNITEL, PERSONAL, ITALY - Rif. PI2825	Chiusura	03-mag-00	8262	17-18/00
	3.1, a	Stampa	ONORANZE FUNEBRI MAFFIOLI - Rif. PI2738	Chiusura	24-feb-00	8080	8/00
	3.1, a	TV	OPERA EDITORIALE "PADRE PIO" SU TMC - Rif. PI3068	Rigetto istanza Chiusura	10-ago-00 21-dic-00	8612 9066	31-32/00 51-52/00

[17] Errata corrige nel Bollettino n.43/00

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento			Provvedimento			
ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
3.1, a	Stampati	OPUSCOLI TIM SU ELETTROMAGNETISMO - Rif. PI2688	Rigetto istanza Chiusura	13-ott-99 20-gen-00	7624 7954	41/99 3/00
3.1, a 3.1, b	Stampa, Stampati	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTIC-CGA - Rif. PI2995	Rigetto istanza Rigetto istanza Chiusura	24-mag-00 14-giu-00 19-ott-00	8332 8407 8803	21/00 24/00 42/00
3.1, a	Stampa, Stampati	PACKARD BELL - Rif. PI2650	Chiusura	10-feb-00	8023	6/00
3.1, b	TV	PAGINE GIALLE - Rif. PI2649	Chiusura	23-mar-00	8168	12/00
3.1, a 3.1, b	Stampati	PAM DI BOLOGNA - Rif. PI2757	Chiusura	13-apr-00	8223	15/00
3.1, a 4.2	Stampa	PANDITON VENDITA COMPUTER - Rif. PI2942	Chiusura	05-ott-00	8756	40/00
3.1, a 3.1, b 4.2	Stampati	PAOLA POGGI DI IMPERIA E SAVONA - Rif. PI3025	Chiusura	30-nov-00	8955	48/00
3.1, b	TV	PC "E-VAI" - Rif. PI2853	Chiusura	13-lug-00	8503	28/00
3.1, b	Affissioni	PENTAGONO ARREDAMENTI - Rif. PI2731	Chiusura	10-feb-00	8035	6/00
3.1, a	Stampati	PENTATUR ATINTER - Rif. PI2986	Rigetto istanza Chiusura	08-giu-00 02-nov-00	8380 8867	23/00[18] 44/00
3.1, a 3.1, b	Stampa	PIAGGIO-LIBERTY - Rif. PI2705	Chiusura	17-feb-00	8054	7/00
3.1, a 3.1, b	Stampa	PIANETA CASA - Rif. PI2734	Chiusura	09-mar-00	8124	10/00
3.1, b	Stampa	PIERSANTI COMPRAVENDITE IMMOBILIARE - Rif. PI2662	Chiusura	16-mar-00	8147	11/00
3.1, a 3.1, b	Stampati	PIZZERIA L'ARCHETTO 2 - Rif. PI2863	Chiusura	08-giu-00	8375	23/00
3.1, a 3.1, b	Affissioni	PLANET MOTO - Rif. PI2968	Chiusura	21-set-00	8713	38/00
3.1, a 3.1, b	Internet	PLANETWORK ITALIA - Rif. PI2763	Chiusura	04-apr-00	8193	13-14/00
3.1, a 3.1, b	Stampa	POLIZZA BAYERISCHE - Rif. PI2874	Chiusura	10-ago-00	8600	31-32/00
3.1, a 3.1, b	Stampa	POLIZZA GAN ITALIA VITA - Rif. PI2628	Chiusura	11-gen-00	7920	1-2/00
3.1, a 3.1, b	Stampa	POLIZZE INA - Rif. PI2655	Chiusura	03-feb-00	7999	5/00
3.1, a 4.1	Internet	PORTNET ITALIA - Rif. PI2966	Rigetto istanza Chiusura	03-mag-00 25-ott-00	8265 8823	17-18/00 43/00
3.1, a 4.2	Internet	POSTA CELERE - Rif. PI2899	Chiusura	10-ago-00	8603	31-32/00
3.1, a 3.1, c	Stampa	PRANOTERAPEUTA LILLO - Rif. PI3010	Chiusura	05-ott-00	8764	40/00
3.1, b 3.1, c	Stampa	PRESTITI FORUS - Rif. PI2743	Chiusura	13-apr-00	8220	15/00
3.1, a 3.1, b	Stampati	PRIMA GUIDA DELLE CITTÀ EUROPEE 2000 - Rif. PI3001	Chiusura	12-ott-00	8786	41/00
3.1, a	Internet, Stampa	PRINCIPIO ATTIVO OPC - Rif. PI2886B	Chiusura	23-nov-00	8933	47/00
3.1, a	Internet	PRO.NET. - Rif. PI2882	Rigetto istanza Chiusura	15-mar-00 05-set-00	8129 8670	11/00 35-36/00
3.1, a 4.1	Stampa	PROFESSIONE VACANZE - Rif. PI2775	Chiusura	03-mag-00	8258	17-18/00
3.1, b	Stampa	PROMETEO - Rif. PI2924	Chiusura	28-lug-00	8563	30/00
# 3.1, a	TV	PUBLIDUE LOTTO - Rif. PI2729	Chiusura	24-feb-00	8079	8/00
3.1, a	Internet	PUNTI CLUB MILLEMIGLIA - Rif. PI3099	Chiusura	09-nov-00	8887	45/00
3.1, a	Stampa	QUATTROMURA - Rif. PI2909	Chiusura	21-set-00	8708	38/00
3.1, a	Stampa	QUESTIONI DI CUORE-ELIANA MONTI - Rif. PI2993	Rigetto istanza Chiusura	08-giu-00 26-ott-00	8381 8851	23/00 43/00

[18] Errata corrige nel Bollettino n.45/00

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			**Provvedimento**			
	ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	3.1, a 3.1, b 3.1, c	Stampa	R.L. STUDIO - Rif. PI2975	Chiusura	12-ott-00	8784	41/00
	4.1	TV	RAPIDO-TIM - Rif. PI2657	Chiusura	03-feb-00	8001	5/00
	3.1, a	Stampati	REGALI CRAI - Rif. PI2750	Chiusura	24-mag-00	8321	21/00
	3.1, a	TV	RETE MIA-WANNA MARCHI - Rif. PI2781	Chiusura	03-mag-00	8260	17-18/00
	3.1, a 3.1, b	Stampa	ROLAND - Rif. PI2703	Chiusura	02-mar-00	8107	9/00
	5 6	Stampati	ROLLERBLADE - Rif. PI2701	Chiusura	24-feb-00	8077	8/00
	3.1, a 3.1, b	Stampa	ROMANA C.Q.S. - Rif. PI2839	Chiusura	04-apr-00	8198	13-14/00
	3.1, a 3.1, b	TV	SCARPIERA SLIM - Rif. PI2723	Chiusura	03-feb-00	8007	5/00
	3.1, b	Stampa	SCIC - Rif. PI2934	Chiusura	19-ott-00	8800	42/00
	3.1, b 3.1, c	Stampati	SCOOTER ITALVEL DAY - Rif. PI3015	Chiusura	21-set-00	8715	38/00
	3.1, a 3.1, c	Stampati	SCUOLA CIS - Rif. PI3060	Chiusura	07-dic-00	8978	49/00
	3.1, a 3.1, c	Stampa	SEAT/TIN.IT-PAGINE GIALLE ON-LINE - Rif. PI2941	Chiusura	27-set-00	8738	39/00
	3.1, a 3.1, b 3.1, c	Stampa	SERVIZI E FINANZA PER L'INDUSTRIA - Rif. PI2939	Chiusura	05-ott-00	8755	40/00
	3.1, a 3.1, b	Affissioni	SKODA FELICIA - Rif. PI2666	Rigetto istanza Chiusura	23-set-99 10-feb-00	7552 8025	38/99 6/00
#	4.2	TV	SOCIETÀ M.D. - Rif. PI2858	Rigetto istanza Chiusura	02-mar-00 18-mag-00	8110 8312	9/00 20/00
	3.1, a	Stampa	SOLETTE DIMAGRANTI - Rif. PI2914	Chiusura	27-set-00	8735	39/00
	3.1, a 4.2	Internet	STAMPANTI HEWLETT PACKARD - Rif. PI2753	Chiusura	08-giu-00	8369	23/00
	3.1, b	Affissioni	STAZIONE ERG LOCALITA' CATENA - Rif. PI2920	Chiusura	10-ago-00	8606	31-32/00
	3.1, b	Affissioni	STAZIONE ESSO COMUNE DI PAESE - Rif. PI2921	Chiusura	10-ago-00	8607	31-32/00
	3.1, a	Stampati	SUN-LINE - Rif. PI3065	Chiusura	14-dic-00	9012	50/00
	3.1, a	TV, Stampa	SVENSON - Rif. PI2759	Chiusura	24-mag-00	8322	21/00
	3.1, a	Stampa	TAGESZEITUNG SPEZIAL - Rif. PI2822	Rigetto istanza Rigetto istanza Chiusura	11-gen-00 25-gen-00 04-apr-00	7928 7976 8196	1-2/00 4/00 13-14/00
	3.1, b	Stampa	TARIFFE TELE 2 - Rif. PI2828	Chiusura	28-giu-00	8445	26/00
	3.1, b	Affissioni	TELECOM 0774 - Rif. PI2699	Chiusura	03-feb-00	8005	5/00
	3.1, b	Affissioni	TELECOM 31 LIRE AL MINUTO - Rif. PI2865	Chiusura	20-lug-00	8541	29/00
	3.1, a 3.1, b	TV	TELECOM-43LIRE AL MINUTO - Rif. PI2803	Chiusura	28-giu-00	8442	26/00
	3.1, a	Stampa	TELECOM-INTERNET GRATIS - Rif. PI2768	Rigetto istanza Chiusura	11-gen-00 08-giu-00	7925 8370	1-2/00 23/00
#	3.1, a 3.1, b 3.1, c 4.1	Stampati	TELESERVICE GSM - Rif. PI2746	Chiusura	13-apr-00	8221	15/00
#	3.1, a 3.1, b	TV	TELEVENDITA TELE A - Rif. PI2959	Chiusura	28-lug-00	8565	30/00
	3.1, b	Stampa	TIELLEAUTO - Rif. PI2727	Chiusura	10-feb-00	8034	6/00
	3.1, a 3.1, b	Stampa	TIM AUTORICARICA 190 - Rif. PI2829	Sospensione Chiusura	25-gen-00 28-giu-00	7977 8446	4/00 26/00
	3.1, a 3.1, b	Stampati	TIM-CAMBIO CONTRATTO - Rif. PI2869	Chiusura	06-lug-00	8472	27/00
	3.1, a 3.1, b	Internet	TISCALI-CYBERIA - Rif. PI2788	Chiusura	01-giu-00	8345	22/00

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	3.1, a	Stampa, Stampati	UN MATTONE PER ASSISI - Rif. PI2782	Chiusura	20-apr-00	8240	16/00
	3.1, a	Stampa	UNISOURCE - Rif. PI2881	Rigetto istanza Chiusura	15-mar-00 05-set-00	8128 8669	11/00 35-36/00
	3.1, b	Affissioni	VARIE STAZIONI ESSO - Rif. PI2876	Chiusura	08-giu-00	8376	23/00
#	4.2	TV	VENDITE GIOIELLI SU TELECITY - Rif. PI2858B	Chiusura	15-nov-00	8903	46/00
#	3.1, a 3.1, c 4.1	Stampa	VENTURA E MARSIGLI OFFERTA LAVORO - Rif. PI2726	Rigetto istanza Chiusura	21-ott-99 23-mar-00	7649 8173	42/99 12/00
	5	Stampa	VIAFAT FORTE - Rif. PI3042	Chiusura	07-dic-00	8976	49/00
	3.1, a	Radio	VODKA ABSOLUT - Rif. PI2804	Chiusura	18-mag-00	8307	20/00
	3.1, b	Internet	VOLI AIR ONE ROMA-MILANO - Rif. PI3127	Sospensione Chiusura	04-ott-00 07-dic-00	8744 8981	40/00 49/00
	5	Stampa	VULKAN ANTICELL - Rif. PI3011	Chiusura	07-dic-00	8975	49/00
	3.1, a 3.1, b 4.1	Posta	WALL STREET INSTITUTE ROMA II - Rif. PI2904	Chiusura	01-giu-00	8350	22/00
	3.1, b	TV, Stampa	WIND - INTERNET GRATIS - Rif. PI2770	Chiusura	08-giu-00	8371	23/00
	3.1, a	Stampa	WIND T.O.L. - Rif. PI2954C	Rigetto istanza Chiusura	24-mag-00 15-nov-00	8329 8904	21/00 46/00
	3.1, a	Stampati, TV	WIND-DUAL BAND - Rif. PI2680	Chiusura	03-feb-00	8004	5/00
	3.1, a 3.1, b 3.1, c 4.1	Stampa	WORLD FASHION-OFFERTA LAVORO - Rif. PI2928	Chiusura	25-ott-00	8822	43/00
	3.1, a	Stampati	WTA ELECTROLUX - Rif. PI2792	Rigetto istanza Chiusura	22-dic-99 11-mag-00	7896 8288	51-52/99 19/00
#	3.1, a	Stampati	ZEROPA - Rif. PI2550B	Chiusura	15-nov-00	8902	46/00
	3.1, a	Stampa	ZOCCOLI DR. MERTZ - Rif. PI2913	Chiusura	27-set-00	8734	39/00

2001

	3.1, b	Internet, Stampa, TV	"TIM 3XTE" - Rif. PI3403	Sospensione Chiusura	14-giu-01 06-dic-01	9669 10201	24/01 49/01
	3.1, a 3.1, b 3.1, c	Stampa	0337 LATELEFONIA - Rif. PI3187	Chiusura	10-mag-01	9518	19/01
	3.1, a	Stampa	ACCADEMIA DEGLI STUDI - Rif. PI3120	Chiusura	04-mag-01	9491	18/01
	3.1, a	Confezione, Affissioni	ACQUA MINERALE CINTOIA - Rif. PI3458	Rigetto istanza Chiusura	01-ago-01 13-dic-01	9857 10237	31/01 50/01
	3.1, a	Stampati	ACQUA VIVA TECNOLINE - Rif. PI3401	Chiusura	03-ott-01	10009	40/01
	3.1, a	Stampa, Stampati	ACTION GROUP CORPORATION - Rif. PI3380	Chiusura	20-set-01	9968	38/01
	3.1, a 3.1, b	Stampa	ADIMATIC - Rif. PI3258	Chiusura	26-lug-01	9817	30/01
	3.1, b	Stampa	ADRIACOM - Rif. PI3188	Chiusura	22-mar-01	9346	12/01
	3.1, b	Affissioni	AGIP PETROLI-SCONTI CARBURANTI - Rif. PI3170	Chiusura	10-mag-01	9515	19/01
	3.1, b	Stampati	AGOS ITAFINCO-NUMERO RIPARTITO - Rif. PI3392	Chiusura	18-ott-01	10051	42/01
	3.1, b	Stampa	ALITALIA TARIFFE SCONTATE II - Rif. PI3306	Sospensione Chiusura	01-mar-01 17-mag-01	9285 9549	9/01 20/01
	3.1, b	Stampa	ALPIEAGLES VOLI VENEZIA-CATANIA - Rif. PI3307	Chiusura	17-mag-01	9550	20/01
	3.1, a	Stampati	ALPITOUR-CRETA - Rif. PI3152	Chiusura	15-feb-01	9236	7/01
	3.1, a 3.1, b	Stampati	ALPITOUR-HOTEL LES QUATRE SAISONS HACIENDA - Rif. PI3494	Chiusura	22-nov-01	10157	47/01
	3.1, a	Stampati	ALPITOUR-PORTO OTTIOLU - Rif. PI3118	Chiusura	01-feb-01	9190	5/01

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento				**Provvedimento**			
	ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
#	3.1, a 3.1, b 3.1, c 4.1	Stampa	ANNUNCIO OFFERTE DI LAVORO SU "LA NAZIONE" - Rif. PI3426	Chiusura	13-dic-01	10235	50/01
	3.1, a 3.1, b 3.1, c	Affissioni	ARMANO COSTRUZIONI-MUTUI AGEVOLATI - Rif. PI3346	Chiusura	01-ago-01	9853	31/01
	3.1, a	Stampati	ASSOCIAZIONE TURISTICA DI TIROLO - Rif. PI3397	Chiusura	01-ago-01	9855	31/01
	3.1, b	Stampa	ATENA SERVIZI D+ - Rif. PI3089	Chiusura	22-feb-01	9258	8/01
	3.1, c	Stampa, Stampati	ATTESTA-STUDIO ATZORI - Rif. PI3467	Chiusura	20-dic-01	10274	51-52/01
	3.1, a	Stampati	AUCHAN/COLOR SERVICE - Rif. PI3136	Chiusura	08-feb-01	9214	6/01
	3.1, a	Stampa	AUTO MOTO MARCO - Rif. PI3147	Chiusura	22-feb-01	9263	8/01
	3.1, a	Confezione, Internet	AVVISO DI CHIAMATA GOWIND - Rif. PI3253	Chiusura	05-lug-01	9743	27/01
	3.1, a	Stampa	BIO SLIM CHIP - Rif. PI3117	Chiusura	01-feb-01	9189	5/01
	3.1, a	Stampati	BIPIELLE.NET FREE TRADE - Rif. PI3428	Chiusura	29-nov-01	10174	48/01
	3.1, b	Internet, Stampa, Stampati	BLU CONNECTO 4400 - Rif. PI3505	Sospensione Chiusura	23-ago-01 13-dic-01	9911 10239	33-34/01 50/01
	3.1, a	Stampa	BODYDIET - Rif. PI3162	Chiusura	17-mag-01	9543	20/01
	3.1, a	Radio	BRUCIAKAL DI PRODOTTI NATURALI - Rif. PI3323	Chiusura	06-set-01	9924	35-36/01
	3.1, c	Stampati	C.Q.S. DI SALVATORE GANGI - Rif. PI3374	Chiusura	27-set-01	9992	39/01
	3.1, a 3.1, c	Stampati	CABE - Rif. PI3105	Chiusura	04-apr-01	9396	14/01
	3.1, a	Stampati	CANNE FUMARIE ITALFUM - Rif. PI3210	Chiusura	17-mag-01	9547	20/01
	3.1, a 3.1, b	Stampati	CARTE RICARICABILI VOICE - Rif. PI3291	Chiusura	07-giu-01	9639	23/01
	4.1	Telefono	CASTELCERVO VACANZE - Rif. PI3415	Chiusura	20-dic-01	10271	51-52/01
	4.1	Posta	CED DI ALGHERO - Rif. PI3398	Chiusura	18-ott-01	10052	42/01
#	3.1, a 3.1, c	Posta	CENTRO ASSISTENZA IMMERGAS - Rif. PI3439	Chiusura	22-nov-01	10155	47/01[19]
#	3.1, a 4.2	Internet, Stampa	CENTRO STUDI UNIVERSITALIA - Rif. PI3340	Chiusura	03-ott-01	10007	40/01
	3.1, a	Stampa	CEPU-VACANZE SERENE - Rif. PI3063	Chiusura	08-feb-01	9209	6/01
	3.1, a 3.1, c	Stampati	CESSIONE QUINTO STIPENDIO - Rif. PI3081	Chiusura	22-feb-01	9257	8/01
	3.1, a	TV	CHERATIN CRINEX - Rif. PI3129	Chiusura	29-mar-01	9368	13/01
	3.1, a 3.1, b	Internet	CIAO WEB-ACCESSO A INTERNET - Rif. PI3110	Chiusura	22-feb-01	9259	8/01
	3.1, c	Stampati	CLEAN LIFE LAVASECCO/SEAL 2000 - Rif. PI3288	Rigetto istanza Chiusura	15-feb-01 14-giu-01	9239 9667	7/01 24/01
	3.1, a	Stampa	CONAD-BANANE IN OFFERTA - Rif. PI3409	Chiusura	03-ott-01	10010	40/01
	3.1, a	Confezione	CONCORSO LATTE STELLA - Rif. PI3393	Chiusura	08-ago-01	9875	32/01
	3.1, a	Stampati	CONTRATTO ABBEY NATIONAL BANK - Rif. PI3238	Chiusura	22-mar-01	9347	12/01
	3.1, a	Stampa	COOP-CARNI BOVINE - Rif. PI3300	Chiusura	05-lug-01	9745	27/01
	3.1, a	Stampa	CRONOSTOP ANTI-ETÀ - Rif. PI3254	Chiusura	14-giu-01	9665	24/01
	3.1, a	Internet	DIRITTO CONSUMATORI.COM - Rif. PI3197	Chiusura	04-mag-01	9493	18/01
	3.1, a	Confezione	DISCHI DIAMANTATI LAMPIFEX - Rif. PI3115	Chiusura	25-gen-01	9166	4/01
#	3.1, a	Confezione	DISCHI DIAMANTATI UNIVERSAL - Rif. PI3115C	Chiusura	25-gen-01	9167	4/01
	3.1, a	Confezione	DISTILLERIE DURBINO - Rif. PI3096	Chiusura	08-feb-01	9212	6/01

[19] Errata corrige nel Bollettino n.1_2/02

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			**Provvedimento**			
	ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	3.1, a	Stampa	D-STOCK DI VICHY - Rif. PI3400	Chiusura	13-dic-01	10230	50/01
	3.1, a 3.1, b	Stampa	DURAZZO MOTO - Rif. PI3239	Chiusura	24-mag-01	9571	21/01
	3.1, a 3.1, c	Stampati	EDIL CEM - Rif. PI3155	Rigetto istanza Chiusura	12-ott-00 22-feb-01	8789 9264	41/00 8/01
	3.1, a 4.1	Stampa	EDUCATIONAL SCUOLA & LAVORO DI TORINO - Rif. PI3351	Chiusura	15-nov-01	10131	46/01
	3.1, a	Stampa	ELEMEDIA - Rif. PI3318	Rigetto istanza Chiusura	15-mar-01 26-lug-01	9322 9820	11/01 30/01
#	3.1, a 3.1, c	Stampa	ELETTROSTIMOLATORE BEAUTY CENTER - Rif. PI2620C	Rigetto istanza Chiusura	31-mag-01 01-ago-01	9616 9848	22/01 31/01
#	3.1, a 3.1, b 5	TV	ELETTROSTIMOLATORE BIOSAN - Rif. PI2620B	Sospensione Chiusura	07-dic-00 17-mag-01	8974 9542	49/00 20/01
#	3.I, a 3.1, b 5	TV	ELETTROSTIMOLATORE BODYSAN - Rif. PI3297	Chiusura	26-lug-01	9819	30/01
	3.1, a 4.2 5	TV	ELETTROSTIMOLATORE CORAL SEIKO - Rif. PI3395	Chiusura	06-dic-01	10200	49/01
#	3.1, a 3.1, b	TV	ELETTROSTIMOLATORE DUETTO - Rif. PI3416	Chiusura	08-nov-01	10112	45/01
#	3.I, a	Stampa	ELETTROSTIMOLATORE OLIMPIA SPORT - Rif. PI3209	Chiusura	10-mag-01	9521	19/01
#	3.I, a	TV	ELETTROSTIMOLATORE PERSONAL TRAINING - Rif. PI3394	Chiusura	06-dic-01	10199	49/01
#	3.1, a	Stampa	ELETTROSTIMOLATORE SILUEL - Rif. PI3329	Chiusura	20-set-01	9963	38/01
#	3.1, a 4.2	Stampa	EMILIANA FLOROVIVAISTICA - Rif. PI3074	Chiusura	25-gen-01	9162	4/01
	3.1, a	TV	EMMETRE SYSTEM DIMAPANT - Rif. PI2813C	Chiusura	31-mag-01	9617	22/01
	3.1, b	Affissioni	ESSO ITALIANA-SCONTI CARBURANTI - Rif. PI3231	Chiusura Modifiche	27-giu-01 20-set-01	9712 9960	26/01 38/01
	3.1, b	TV	ESTATE TIM 100 LIRE AL MINUTO - Rif. PI3088	Chiusura	15-feb-01	9233	7/01[20]
	4.2	Stampa	ESTEMEDIC - Rif. PI2900B	Rigetto istanza Chiusura	10-ago-00 01-feb-01	8604 9184	31-32/00 5/01
	3.1, b	Stampati	EURO SERVICE-SOGGIORNO GRATUITO - Rif. PI3205	Chiusura	12-apr-01	9425	15/01
	3.1, a 3.1, b	Stampati	EUROCREDIT - Rif. PI3367	Chiusura	27-set-01	9991	39/01
	3.1, a 3.1, b	Stampati	EUROFORM - Rif. PI3208	Rigetto istanza Chiusura	07-dic-00 24-apr-01	8984 9467	49/00 16-17/01
	3.I, a 3.I, b	Stampati	EUROPEAN INTERNET REGISTER - Rif. PI3486	Chiusura	06-dic-01	10204	49/01
	3.1, a	TV	FAST 50 AUTORICARICABILE OMNITEL - Rif. PI3387	Rigetto istanza Chiusura	17-mag-01 08-nov-01	9551 10111	20/01 45/01
#	5	TV	FAT BLOCKER DIET - Rif. PI3128	Chiusura	29-mar-01	9367	13/01
	3.1, a 4.2	Confezione	FEDERCONSUMATORI PIEMONTE/MONTAGNA - Rif. PI3154	Chiusura	08-mar-01	9302	10/01
	3.1, a 3.1, b 3.1, c	Stampati	FEDERCONSUMATORI/PRESTOFIN - Rif. PI3522	Chiusura	20-dic-01	10280	51-52/01
	3.I, a	Stampati	FIERA DEL REGNO ANIMALE - Rif. PI3206	Chiusura	08-mar-01	9303	10/01
	3.1, b	Affissioni	FINA ITALIANA-SCONTI CARBURANTI - Rif. PI3171	Chiusura Modifiche	10-mag-01 07-feb-02	9516 10411	19/01 6/02
	3.I, c	Stampa	FINAMITALIA - Rif. PI3290	Chiusura	20-set-01	9961	38/01
	3.1, a 3.1, b 3.1, c	Stampa	FIRST CORPORATION - Rif. PI3180	Rigetto istanza Chiusura	30-nov-00 24-apr-01	8961 9466	48/00 16-17/01
#	3.1, a 5	Stampa	FITNESS BETA 3 - Rif. PI3330	Chiusura	11-ott-01	10026	41/01

[20] Errata corrige nel Bollettino n.8/01

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			**Provvedimento**			
	ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	3.1, a 3.1, c	Affissioni, Stampa, Stampati	FONDAZIONE SCARLATTI - Rif. PI3028	Chiusura	19-gen-01	9139	3/01
	3.1, a 3.1, b	Stampa	FORD DAYS - Rif. PI3149	Chiusura	08-mar-01	9301	10/01
#	3.1, a 4.1	Telefono	FORMAT B & B - Rif. PI3227	Chiusura	10-mag-01	9522	19/01
	3.1, a 3.1, c	Stampati	FRANCOROSSO-ALLEGRO RESORT - Rif. PI3167	Chiusura	15-feb-01	9237	7/01
	3.1, a	Internet	FREELANCE HOLIDAYS LTD - Rif. PI3422	Chiusura	29-nov-01	10173	48/01
	3.1, a 3.1, b	Radio, Stampa	FUTURSHOW-PS2 - Rif. PI3368	Chiusura	08-nov-01	10110	45/01
	3.1, a 3.1, b	Stampa	GALACTICA - Rif. PI3266	Chiusura	12-lug-01	9766	28/01
	3.1, a	Stampa	GALAFLAT - Rif. PI3337	Chiusura	20-set-01	9964	38/01
	3.1, a 3.1, c	Stampa	GANN UNIVERSITY - Rif. PI3135	Chiusura	12-apr-01	9419	15/01
	3.1, a	Stampati	GENSAN - Rif. PI3431	Chiusura	22-nov-01	10154	47/01
#	3.1, a	TV	GIOIELLI NOELLO - Rif. PI3385	Chiusura	03-ott-01	10008	40/01
	3.1, a	Internet	GIROVACANZE-COMBINA CITTÀ ALITALIA - Rif. PI3102	Chiusura	25-gen-01	9165	4/01
#	3.1, a 3.1, b 5 6	TV	GOTAS DI WANNA MARCHI - Rif. PI3116	Sospensione Chiusura	05-set-00 22-feb-01	8675 9261	35-36/00 8/01
	3.1, a 3.1, b	Stampati	GRATUITA' TRADING - Rif. PI3360	Chiusura	18-ott-01	10047	42/01
#	3.1, a 3.1, b	Internet	GUIDA EUROPEA PER CITTÀ - Rif. PI3381	Chiusura	20-set-01	9969	38/01
	3.1, a	Internet, Stampati	I GRANDI VIAGGI - Rif. PI3085	Chiusura	08-feb-01	9211	6/01
	3.1, a	Internet, Stampa, Stampati	I VIAGGI DEL VENTAGLIO-FORMULA VIPPASS - Rif. PI3377	Chiusura	25-ott-01	10075	43/01
#	3.1, a 4.1	Stampa	I.S.G. CORSO VETRINISTI - Rif. PI3326	Chiusura	11-ott-01	10025	41/01
	3.1, b 4.1	Stampati	I.W.T. TRATTAMENTO ACQUE - Rif. PI3123	Chiusura	22-feb-01	9262	8/01
#	3.1, a 3.1, b 4.2 5	Posta	IBS PANCTOL 500 - Rif. PI3250	Sospensione Chiusura	09-gen-01 14-giu-01	9106 9663	1-2/01 24/01
	3.1, a 3.1, b 4.2	Posta, Stampati	IBS-CURA DI BROMELINE - Rif. PI3094	Sospensione Chiusura	24-ago-00 18-gen-01	8651 9129	33-34/00 3/01
	3.1, a	Stampa	IDEAL LINE - Rif. PI2728C	Chiusura	27-set-01	9987	39/01
#	3.1, a 3.1, b 3.1, c 4.1	Telefono	IL SALVADANAIO DELLE VACANZE - Rif. PI3216	Chiusura	12-apr-01	9426	15/01
	3.1, a	Stampati	IMPERATORE TRAVEL-AFFITTI - Rif. PI3263	Chiusura	31-mag-01	9620	22/01
	3.1, a 4.2	Stampati	INFORMISSIMA - Rif. PI3373	Chiusura	20-set-01	9967	38/01
	3.1, b	Stampa	INFOSTRADA SPAZIO ZERO - Rif. PI3186	Rigetto istanza Chiusura	15-nov-00 01-mar-01	8914 9282	46/00 9/01
	3.1, a	Stampa	INFRAFIT - Rif. PI3037	Chiusura	19-gen-01	9140	3/01
	3.1, b	Stampa	INIZIATIVE PIAGGIO - Rif. PI3256	Chiusura	27-giu-01	9713	26/01
	3.1, a 3-bis.1, a 3-bis.1, c 3-bis.1, e 3-bis.1, g	Stampa	INTEROUTE TELECOMUNICAZIONI ITALIA - Rif. PI3050	Chiusura	18-gen-01	9127	3/01

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			**Provvedimento**			
	ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	3.1, a 3.1, c	Radio	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "CARMINE" - Rif. PI3324	Chiusura	22-nov-01	10151	47/01
	3.1, a	Stampa	J-SCHOOL-CENTRO DI FORMAZIONE INFORMATICA - Rif. PI3173	Chiusura	17-mag-01	9544	20/01[21]
	3.1, a	Stampati	LASER MILLENNIUM - Rif. PI3282	Chiusura	05-lug-01	9744	27/01
	3.1, a 3.1, b 3.1, c	Stampa	LAUREA HONORIS CAUSA - Rif. PI3163	Chiusura	04-mag-01	9492	18/01
	3.1, a	Stampa	LAVASECCO "1H. CLEAN" - Rif. PI3024	Chiusura	09-gen-01	9101	1-2/01
	3.1, a 4.1	Stampa	LAVORO A DOMICILIO PIANETA 2000 - Rif. PI3354	Chiusura	11-ott-01	10027	41/01
#	3.1, a 4.1	Stampa	LAVORO DOMICILIARE FANTASY - Rif. PI3214	Chiusura	17-mag-01	9548	20/01
	3.1, a 3.1, c	Stampa	LIFTER ANTISMAGLIATURE - Rif. PI3133	Chiusura	15-feb-01	9235	7/01
	3.1, a	Stampa	MAGRADHIOL DIMAGRANTE - Rif. PI3435	Chiusura	20-dic-01	10272	51-52/01
	3.1, a	Stampati	MANA'S WORLD-HOTEL TROPIMAR - Rif. PI3175B	Chiusura	12-apr-01	9422	15/01
	4.1	Stampa	MARLBORO LIGHT - Rif. PI3235	Chiusura	24-apr-01	9469	16-17/01
	3.1, a	Stampa	MC DONALD'S-HAMBURGER SICURI - Rif. PI3301	Chiusura	27-giu-01	9718	26/01
	3.1, a 3.1, b	Stampa	MECHELLI-CLICK - Rif. PI3240	Chiusura	19-lug-01	9788	29/01
	3.1, b	Stampa	MELLO/TARIFFE ALITALIA - Rif. PI3356	Chiusura	31-mag-01	9624	22/01
	3.1, a	Internet	MESSAGGIO CALTANET SU INTERNET - Rif. PI3502	Chiusura	20-dic-01	10277	51-52/01
	3.1, a	Internet	MESSAGGIO INFODATA SU INTERNET - Rif. PI3500	Chiusura	20-dic-01	10275	51-52/01
	3.1, a	Internet	MESSAGGIO KATAWEB SU INTERNET - Rif. PI3503	Chiusura	20-dic-01	10278	51-52/01
	3.1, a	Internet	MESSAGGIO LA SETTIMANA SU INTERNET - Rif. PI3501	Chiusura	20-dic-01	10276	51-52/01
	3.1, a	Internet	MESSAGGIO LIBERO-INFOSTRDA SU INTERNET - Rif. PI3504	Chiusura	20-dic-01	10279	51-52/01
	3.1, a 3.1, b 3.1, c	Stampa	MILLIONAIRE/MILLER - Rif. PI3031	Rigetto istanza Chiusura	13-lug-00 03-gen-01	8507 9075	28/00 1-2/01
	3.1, b	Stampati	MULTIMEDIA PLANET - Rif. PI3528	Chiusura	22-nov-01	10159	47/01
#	3.1, b 4.1	Posta	MULTIPROPRIETÀ VILLAGGI E VACANZE - Rif. PI3164	Chiusura	22-mar-01	9345	12/01
	3.1, a	Confezione	NECRONOMICON - Rif. PI3383	Chiusura	27-set-01	9993	39/01
#	3.1, a	Stampa	NEWBODY - Rif. PI3286	Chiusura	08-ago-01	9867	32/01
	3.1, a	Stampa, Stampati	NIAGARA - Rif. PI3452	Chiusura	13-dic-01	10236	50/01
	3.1, a 5	Stampati	NOCALORY DI DOCTEUR NATURE - Rif. PI3348	Chiusura	20-set-01	9965	38/01
	3.1, b	Stampa	NUMERO VERDE-NUMERO RIPARTITO - Rif. PI3292	Chiusura	08-ago-01	9868	32/01
	3.1, b	Stampa	NUMERO VERDE-NUMERO URBANO "LEGGO" - Rif. PI3369	Chiusura	15-nov-01	10132	46/01
	3.1, a	Stampa	NUOVA ENDOMODEL - Rif. PI3390	Chiusura	15-nov-01	10133	46/01
	3.1, b	Stampa	OFFERTA FORD FIESTA FOUR - Rif. PI3389	Chiusura	11-ott-01	10029	41/01
	3.1, a 3.1, b	Stampa	OFFERTA SCHEDA TELEFONICA PREPAGATA - Rif. PI3411	Chiusura	13-dic-01	10231	50/01
	3.1, a 3.1, b 3.1, c 4.1	Stampa	OFFERTE DI LAVORO OMNIJOB - Rif. PI3143	Chiusura	29-mar-01	9370	13/01
	3.1, a	Stampa	OMOGENEIZZATI DI MANZO MELLIN - Rif. PI3321	Chiusura	01-ago-01	9852	31/01

[21] Errata corrige nel Bollettino n.22/01

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento			Provvedimento			
ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
3.1, a	Stampa	OMOGENEIZZATI DI MANZO PLASMON - Rif. PI3320	Chiusura	01-ago-01	9851	31/01
# 3.1, a	TV	ORIENTAL QUALITY - Rif. PI3251	Chiusura	14-giu-01	9664	24/01
3.1, c	Stampa	ORSINI PAOLA ONORANZE FUNEBRI MARANO - Rif. PI3479	Chiusura	13-dic-01	10238	50/01
3.1, a	Stampa	PACK LIPODRAINE - Rif. PI3413	Chiusura	15-nov-01	10134	46/01
4.2	Stampati	PAOLA POGGI DI TREVISO - Rif. PI3161	Chiusura	22-mar-01	9344	12/01
3.1, a	Stampa	PC EMMEZETA - Rif. PI3087	Rigetto istanza Chiusura	24-ago-00 01-feb-01	8649 9188	33-34/00 5/01
3.1, a 3.1, b	Stampa	PECTINA DI FRUTTA DIMAGRANTE - Rif. PI3418	Sospensione Chiusura	12-lug-01 13-dic-01	9769 10232	28/01 50/01
3.1, b	Stampati	POLTRONESOFÀ - Rif. PI3342	Chiusura	13-set-01	9944	37/01
4.1	Stampa	POSTALMARKET RICERCA PERSONALE - Rif. PI3304	Rigetto istanza Chiusura	22-mar-01 13-set-01	9350 9937	12/01 37/01
3.1, a 3.1, b	Internet	POSTE ITALIANE-POSTA CELERE - Rif. PI3268	Chiusura	31-mag-01	9621	22/01
3.1, b	Affissioni	PREZZI CARBURANTI-STAZIONE KUWAIT VARI COMUNI TREVIGIANI - Rif. PI3451	Chiusura	08-nov-01	10114	45/01
3.1, b	Affissioni	PREZZI CARBURANTI-STAZIONE SP-COMUNE DI AVOLA (SR) - Rif. PI3378	Chiusura	18-ott-01	10049	42/01
3.1, b	Affissioni	PREZZI CARBURANTI-STAZIONE TAMOIL-COMUNE DI VICENZA - Rif. PI3406	Chiusura	31-ott-01	10096	44/01
3.1, b	Affissioni	PREZZI CARBURANTI-STAZIONI ERG COMUNE DI AVOLA (SR) - Rif. PI3379	Chiusura	18-ott-01	10050	42/01
3.1, b	Affissioni	PREZZO CARBURANTI STAZ. ERG-SCICLI (RG) - Rif. PI3334	Chiusura	13-set-01	9941	37/01
3.1, b	Affissioni	PREZZO CARBURANTI STAZ. Q8-MUSILE DI PIAVE (VE) - Rif. PI3336	Chiusura	13-set-01	9943	37/01
3.1, b	Affissioni	PREZZO CARBURANTI STAZ. TAMOIL-POZZALLO (RG) - Rif. PI3335	Chiusura	13-set-01	9942	37/01
# 3.1, a 4.1	Stampa	PROGETTO EUROPA - Rif. PI3157	Chiusura	24-mag-01	9569	21/01
3.1, b	Internet	PROMOZIONI FERROVIE DELLO STATO - Rif. PI3255	Chiusura	10-mag-01	9524	19/01
3.1, a	Stampa	PUBBLICITÀ FERROVIE DELLO STATO - Rif. PI3097	Chiusura	08-feb-01	9213	6/01[22]
3.1, a	Internet	PUNTUALITÀ SDA EXPRESS COURIER - Rif. PI3215	Chiusura	04-mag-01	9494	18/01
3.1, a	Internet, Stampa	QUATTRO WEEK-END A ROMA PER DIVENTARE PROFESSIONISTI - Rif. PI3345	Chiusura	26-lug-01	9821	30/01
3.1, a	Internet, Stampa	RECOVERY - Rif. PI3141	Sospensione Chiusura	05-ott-00 29-mar-01	8766 9369	40/00 13/01
3.1, a	Stampa	REKORP G-FORCE METABOLIC - Rif. PI3103	Chiusura	22-mar-01	9343	12/01
3.1, a	Stampa	REVIFACE DI SANT'ANGELICA - Rif. PI3213	Chiusura	31-mag-01	9618	22/01
3.1, a	Stampati	REVISIONE DPR N. 412-CALDAIE AXIA - Rif. PI3101	Chiusura	08-mar-01	9298	10/01
3.1, a	Stampa	RISTORANTE TIERRA CALIENTE - Rif. PI3388	Chiusura	13-set-01	9945	37/01
3.1, a 3.1, b 3.1, c	Stampa	S.F. FINANCIAL-FINANZIAMENTI RICHIESTE-OFFERTE - Rif. PI3249	Rigetto istanza Chiusura	19-gen-01 14-giu-01	9141 9662	3/01 25/01
3.1, b	Stampa	SCARABEO APRILIA - Rif. PI3211	Chiusura	24-mag-01	9570	21/01
3.1, b	Internet, Stampa	SCHEDA STUDIO DV - Rif. PI3359	Chiusura	27-set-01	9990	39/01
3.1, a 3.1, c	Internet, Stampati	SCIPIONI EDITORE - Rif. PI3277	Chiusura	31-mag-01	9622	22/01
3.1, b	Affissioni, Stampati	SCONTI CARBURANTI ESSO VIA PASQUINELLI JESI (AN) - Rif. PI3272	Chiusura	21-giu-01	9690	25/01
3.1, b	Affissioni, Stampati	SCONTI CARBURANTI ESSO VIA ROMA JESI (AN) - Rif. PI3273	Chiusura	21-giu-01	9691	25/01

[22] Errata corrige nel Bollettino n.8/01

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento			Provvedimento			
ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
3.1, b	Affissioni	SCONTO-100 FINA - Rif. PI3275	Chiusura	27-giu-01	9715	26/01
3.1, b	Affissioni	SCONTO-100 TAMOIL - Rif. PI3276	Chiusura	27-giu-01	9716	26/01
3.1, a 3.1, b	Radio	SCOUTING PROMOZIONE IMMAGINE - Rif. PI3230	Rigetto istanza Chiusura	21-dic-00 21-giu-01	9072 9688	51-52/00 25/01
3.1, a 5	TV	SELENIUM ACE - Rif. PI3080	Chiusura	01-feb-01	9186	5/01
3.1, a 3.1, b 3.1, c	Posta	SELETEL'S - Rif. PI3442	Chiusura	29-nov-01	10175	48/01
3.1, a 3.1, b 3.1, c	Stampa	SER.FIN.A. II - Rif. PI3245	Chiusura	24-mag-01	9572	21/01
3.1, b	Stampa	SERVIZIO ADSL FLAT TELECOM ITALIA - Rif. PI3309	Chiusura	08-ago-01	9870	32/01
3.1, b	Stampa	SERVIZIO RIPARTITO SU METRO - Rif. PI3313	Chiusura	13-set-01	9938	37/01
3.1, a	Stampati	SETTEMARI-CRETA - Rif. PI3150	Chiusura	01-mar-01	9280	9/01
3.1, a	Stampa	SHAMPOO FRUCTIS - Rif. PI3130	Chiusura	15-feb-01	9234	7/01
3.1, b	Stampa	SIRIO.187 "CHI È" - Rif. PI3347	Sospensione Chiusura	04-apr-01 14-giu-01	9399 9668	14/01 24/01
3.1, a 3.1, b 3.1, c	Stampa	SISTEMA LASERCELL - Rif. PI3331	Chiusura	25-ott-01	10074	43/01
# 3.1, a 5	Stampa	SLENDERTONE FLEX - Rif. PI3438	Chiusura	20-dic-01	10273	51-52/01
# 3.1, a	Stampa	SLIM UP RED - Rif. PI3281	Chiusura	31-mag-01	9623	22/01
3.1, a	Stampa	SOCIETÀ SERENA-ASSISTENZA ANZIANI - Rif. PI3332	Chiusura	13-set-01	9940	37/01
3.1, b	Stampa	SORPRESA! NOKIA 3310 A 189.000 LIRE + TIM CARD - Rif. PI3459	Chiusura	06-dic-01	10203	49/01
3.1, c	TV	SPOT TELERAMA - Rif. PI3365	Rigetto istanza Chiusura	24-apr-01 11-ott-01	9471 10028	16-17/01 41/01
3.1, b	Affissioni	STAZIONE DI SERVIZIO IP MODENA-SCONTO DI 50 LIRE - Rif. PI3355	Chiusura	23-ago-01	9907	33-34/01
3.1, b	Affissioni	STAZIONE ERG-SCONTI CARBURANTI - Rif. PI3202	Chiusura	17-mag-01	9545	20/01
3.1, b	Affissioni	STAZIONE Q8-SCONTI CARBURANTI - Rif. PI3201	Chiusura	10-mag-01	9520	19/01
3.1, b	Affissioni	STAZIONE SHELL-SCONTI CARBURANTI - Rif. PI3172	Chiusura	10-mag-01	9517	19/01
3.1, b	Affissioni	STAZIONI Q8 VIA ADIGE-SCONTI CARBURANTI - Rif. PI3203	Chiusura	17-mag-01	9546	20/01
3.1, b	Affissioni	STAZIONI TAMOIL-SCONTI CARBURANTI - Rif. PI3200	Chiusura	10-mag-01	9519	19/01
3.1, b	Stampati	STEDA-"NUMERO VERDE" "NUMERO RIPARTITO" - Rif. PI3372	Chiusura	31-ott-01	10095	44/01
3.1, b	Stampa	STEREOAUTO-TELEFONO MOBILE - Rif. PI3315	Chiusura	12-lug-01	9768	28/01
3.1, a	Stampa	STIRELLA - Rif. PI3305	Chiusura	08-ago-01	9869	32/01
3.1, b	Stampa	STUDIO SFERA-NUMERO RIPARTITO - Rif. PI3338	Chiusura	03-ott-01	10006	40/01
3.1, b	Stampa, TV	TARIFFA LONG TIM - Rif. PI3350	Chiusura	05-lug-01	9747	27/01
3.1, b	TV	TARIFFE RICARICABILI "AL SECONDO" E "AL SECONDO FRIENDS" - Rif. PI3424	Sospensione Sospensione Chiusura	05-lug-01 19-lug-01 13-dic-01	9748 9792 10234	27/01[23] 29/01 50/01
3.1, b	Radio	TARIFFE SCONTATE ALITALIA - Rif. PI3271	Chiusura	17-mag-01	9549	20/01
3.1, b	Stampati	TARIFFE TIRRENIA - Rif. PI3075	Rigetto istanza Chiusura	05-set-00 25-gen-01	8673 9163	35-36/00 4/01
3.1, a 3.1, c	Stampa	TASSI MEDIAFIN - Rif. PI3391	Rigetto istanza Chiusura	21-giu-01 13-dic-01	9692 10229	25/01 50/01
3.1, c	Stampati	TECNO - Rif. PI3364	Chiusura	01-ago-01	9854	31/01

[23] Errata corrige nel Bollettino n.30/01

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			**Provvedimento**			
	ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	3.1, a 3-bis.1, a 3-bis.1, c 3-bis.1, e 3-bis.1, g	Affissioni, Stampa, TV	TELE+ ABBONAMENTI A D+ - Rif. PI3055	Rigetto istanza Rigetto istanza Chiusura	28-lug-00 10-ago-00 23-gen-01	8570 8610 9143	30/00 31-32/00 4/01
	3.1, b	Posta	TELE2 "EVERYDAY.COM" - Rif. PI3112	Chiusura	08-mar-01	9299	10/01
	3.1, a	Stampa, TV	TELECOM-TELE 2 - Rif. PI3267	Rigetto istanza Chiusura	25-gen-01 12-lug-01	9171 9767	4/01 28/01
	3.1, a 3.1, b	Stampa	TELECONOMY 24 DI TELECOM ITALIA - Rif. PI3070	Rigetto istanza Chiusura	10-ago-00 18-gen-01	8613 9128	31-32/00 3/01
	3-bis.1, e	TV	TELENORBA/TELERAMA - Rif. PI3349	Rigetto istanza Chiusura	04-apr-01 27-set-01	9400 9989	14/01 39/01
	3.1, b	TV	TELEVENDITA PERMAFLEX - Rif. PI3312	Chiusura	20-set-01	9962	38/01
	3.1, b	Stampati	TEOREMA TOUR-HOTEL MARRIOT BEACH - Rif. PI3366	Chiusura	20-set-01	9966	38/01
	3.1, b	Affissioni	TIM-CARTA VACANZE - Rif. PI3447	Sospensione Chiusura	26-lug-01 18-ott-01	9824 10055	30/01 42/01
	3.1, b	Internet, Stampati	TIRRENIA TARIFFE PONTE - Rif. PI3527	Chiusura	13-dic-01	10242	50/01
	3.1, a	Internet	TISCALI "MAIL SPAMMING" - Rif. PI3410	Rigetto istanza Chiusura	26-lug-01 20-dic-01	9822 10270	30/01 51-52/01
	3.1, c	Stampa	TOP SECRET INVESTIGAZIONI - Rif. PI3226	Chiusura	01-ago-01	9849	31/01
	3.1, a 3.1, b	Stampa	TOY MOTOR - Rif. PI3051	Chiusura	25-gen-01	9161	4/01
#	3.1, a 3.1, b 3.1, c 4.1	Posta	TRAVEL SUN - Rif. PI3325	Chiusura	08-ago-01	9872	32/01
	3.1, a	Confezione	TUBI AQUATHERM - Rif. PI3259	Chiusura	10-mag-01	9525	19/01
	3.1, a	Stampa	TURBO CELL - Rif. PI3425	Chiusura	25-ott-01	10077	43/01
	3.1, b	Stampa	TUTTO OK-MANUTENZIONE LAVATRICI - Rif. PI3083	Chiusura	25-gen-01	9164	4/01
	3.1, a	Stampati	ULTIMATE ITALIA - Rif. PI3430	Chiusura	22-nov-01	10153	47/01
	3.1, a 3.1, c	Stampa	UNI.FIN.CO. - Rif. PI3423	Chiusura	13-dic-01	10233	50/01
	3.1, a	Confezione	UOVA AIA DI VERONA - Rif. PI3429	Chiusura	08-nov-01	10113	45/01
	3.1, b	Stampa	URBANE TELE 2 - Rif. PI3322	Chiusura	05-lug-01	9746	27/01
	3.1, a 3.1, b 3.1, c 4.1	Telefono	V & V VIAGGI E VACANZE - Rif. PI3248	Chiusura	31-mag-01	9619	22/01
	3.1, a	Stampati	VASCHE TECNO IMPIANTI - Rif. PI3039	Chiusura	18-gen-01	9126	3/01
#	3.1, a	Stampa	VENETA SYSTEM FRANCHISING - Rif. PI3232	Rigetto istanza Chiusura	21-dic-00 10-mag-01	9073 9523	51-52/00 19/01
	3.1, b	Stampa	VIAGGI DEL VENTAGLIO-CAPO CALAVÀ - Rif. PI3114	Chiusura	08-mar-01	9300	10/01
	3.1, a	Stampa	VISACTIVE ANTIRUGHE - Rif. PI3262	Chiusura	12-lug-01	9765	28/01
	3.1, a	Stampa	VISURA-BANCHE DATI - Rif. PI3264	Chiusura	04-mag-01	9495	18/01
	3.1, c	Stampa	VITERIA EUGANEA - Rif. PI3134	Chiusura	15-mar-01	9319	11/01
	3.1, a	Stampati	VOLANDO-CROCIERA "CLASSICO NILO" - Rif. PI3407	Chiusura	18-ott-01	10053	42/01
	4.1	Stampa	WIKU/CRISTAL - Rif. PI3412	Chiusura	22-nov-01	10152	47/01
	3.1, b	Affissioni, TV	WIND TANDEM - Rif. PI3432	Rigetto istanza Chiusura	12-lug-01 06-dic-01	9770 10202	28/01 49/01
	3.1, a	Stampa	WIND-DUAL BAND - Rif. PI2680B	Chiusura	20-dic-01	10269	51-52/01

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento			**Provvedimento**			
ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
2002						
3.1, a 3.1, b	Internet, Stampati	ABBONAMENTO "TUTTO SENZA LIMITI" - Rif. PI3877	Chiusura	20-dic-02	11567	51-52/02
# 3.1, a 5	Stampa	ACETO DI MELE IBS - Rif. PI3767	Chiusura	24-ott-02	11352	43/02
3.1, c	Affissioni	ACI-STUDIO DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA - Rif. PI3668	Chiusura	18-lug-02	10997	29/02
3.1, a	Stampa	ACQUA ROCCHETTA - Rif. PI3774	Chiusura	14-nov-02	11414	46/02
3.1, a 3.1, c 5	Stampa, Stampati	ACTHYDERM PULSE - Rif. PI3700	Rigetto istanza Chiusura	27-mar-02 19-set-02	10595 11221	13/02 38/02
3.1, c	TV	ADICONSUM/PRONTOFIN - Rif. PI3702	Rigetto istanza Chiusura	28-mar-02 11-lug-02	10602 10972	13/02 28/02
3.1, a	Internet	ADSL LIGHT - Rif. PI3556	Chiusura	17-apr-02	10663	16/02
3.1, a	Stampa	AGE FITNESS DI BIOTHERM - Rif. PI3646	Chiusura	13-giu-02	10858	24/02
3.1, a	Affissioni	AGENZIA ATZENI PRATICHE INCENDI - Rif. PI3854	Chiusura	12-dic-02	11520	50/02
3.1, a	Stampa	AGENZIA BENINVEST - Rif. PI3581	Chiusura	09-mag-02	10735	19/02
3.1, a 4.1	Telefono	ALBAMED - Rif. PI3805	Chiusura	27-nov-02	11467	48/02
3.1, a	Stampati	ALFABYTE-CORSI DI INFORMATICA - Rif. PI3493	Chiusura	10-gen-02	10317	1-2/02
3.1, b	Stampati	ALPITOUR CATALOGO MARI E PAESI LONTANI 2001/FIAVET - Rif. PI3523	Chiusura	14-feb-02	10433	7/02
3.1, b	Posta	ALTROCONSUMO/ASSIBA - Rif. PI3518	Rigetto istanza Chiusura	13-set-01 24-gen-02	9950 10377	37/01 4/02
3.1, a	Stampa	ANNUNCI GRATIS-EDITORIALE KRONOS - Rif. PI3638	Chiusura	25-lug-02	11026	30/02
# 3.1, a	Stampa	ANTIFURTO BULLOCK - Rif. PI3574	Chiusura	09-mag-02	10733	19/02
3.1, a	TV	APPARECCHIO ACTHYDERM - Rif. PI3587B	Chiusura	24-apr-02	10681	17/02
3.1, a 3.1, b	Stampa	APPARTAMENTI CALTAGIRONE.IMMOBILDREAM - Rif. PI3743	Chiusura	01-ago-02	11070	31/02
3.1, a	Stampa	ARTE SLIM-DIMAGRANTE VELOCE - Rif. PI3824	Chiusura	19-dic-02	11527	51-52/02
3.1, a	Internet	ARUBA ADSL - Rif. PI3607	Rigetto istanza Chiusura	20-dic-01 06-giu-02	10282 10816	51-52/01 23/02
3.1, a	Stampa	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA BINGO - Rif. PI3396	Rigetto istanza Chiusura	08-ago-01 31-gen-02	9876 10393	32/01 5/02
3.1, a	Confezione	AUDIOCASSETTE CALCIO/UNC - Rif. PI3799	Rigetto istanza Chiusura	06-giu-02 24-ott-02	10824 11355	23/02 43/02
3.1, a	Stampa	AXONSAN - Rif. PI3846	Chiusura	20-dic-02	11564	51-52/02
3.1, c	Stampa	B&B ARREDAMENTI/NEWMAX-MAX ARREDAMENTI - Rif. PI3677	Rigetto istanza Chiusura	07-mar-02 11-lug-02	10537 10971	10/02 28/02
# 3.1, a 3.1, c	Stampa	BANCA ROMANELLI - Rif. PI3513	Chiusura	28-feb-02	10480	9/02
3.1, a	Stampati	BANCO POSTA-SPESE SU VERSAMENTI - Rif. PI3820	Rigetto istanza Chiusura	13-giu-02 07-nov-02	10862 11399	24/02 45/02
3.1, b	Internet, Stampa	BASIC 10030 - Rif. PI3535	Rigetto istanza Chiusura	03-ott-01 28-feb-02	10011 10481	40/01 9/02
# 3.1, a	Internet	BEL CANTO ITALIA SCHOOL OF OPERA/FLORENCE ART COLLEGIUM - Rif. PI3483	Chiusura	07-feb-02	10413	6/02
# 3.1, a 5	TV	BFB400 DIMAGRANTE - Rif. PI3776	Rigetto istanza Chiusura	30-mag-02 21-nov-02	10800 11428	22/02 47/02
3.1, a	Stampa	BIOFLAVIN HCA - Rif. PI3591	Chiusura	20-giu-02	10895	25/02
3.1, a 5 3-bis.1, a 3-bis.I, e	Internet	BLINDOCAR ANTIFURTO PER AUTO - Rif. PI3687	Rigetto istanza Chiusura	14-mar-02 22-ago-02	10552 11153	11/02 33-34/02

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento			Provvedimento			
ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
3.1, a 5	Stampa, TV	BLOKCAL - Rif. PI3578	Rigetto istanza Rigetto istanza Chiusura	15-nov-01 28-feb-02 11-apr-02	10136 10483 10645	46/01 9/02 15/02
3.1, a	Stampati, Telefono	BLU ON-PROMOZIONE ESTIVA - Rif. PI3507	Rigetto istanza Chiusura	20-set-01 07-mar-02	9971 10522	38/01 10/02
3.1, a	TV	BLUEFISH DI ROEDER - Rif. PI3803	Rigetto istanza Rigetto istanza Chiusura	27-giu-02 18-lug-02 20-dic-02	10930 11001 11558	26/02 29/02 51-52/02
3.1, a	TV	BODY SLIM - Rif. PI3465	Chiusura	24-gen-02	10372	4/02
3.1, a	Internet, Stampati	CALDAIE BERETTA IDRA GREEN - Rif. PI3548	Chiusura	21-mar-02	10572	12/02
3.1, a	Stampati	CARNABY STREET-VENDITA CD/PRINCIPI - Rif. PI3567	Chiusura	28-mar-02	10599	13/02
4.1	Affissioni	CATI-ARTICOLI REGALI - Rif. PI3582	Chiusura	14-mar-02	10549	11/02
# 3.1, a	Internet, Radio, Stampati, TV	CENTRI SOBRINO-CODACONS - Rif. PI3674	Sospensione Chiusura	07-mar-02 25-lug-02	10536 11028	10/02 30/02
3.1, b	Affissioni	CLUSTER/SCONTI PREZZI CARBURANTI (MI) - Rif. PI3649	Chiusura	20-giu-02	10897	25/02
3.1, b	Affissioni	CLUSTER-Q8 CERNUSCO - Rif. PI3546	Chiusura	11-apr-02	10644	15/02
3.1, a	Confezione	CODICE AMMINISTRATIVO ELT - Rif. PI3569	Chiusura	14-feb-02	10435	7/02
3.1, a	Stampati	COKA CLUB DI RIMINI - Rif. PI3754	Rigetto istanza Chiusura	09-mag-02 19-set-02	10740 11223	19/02 38/02
3.1, a	Stampati	COMIT-SANPAOLO IMI-ABI/REG. DELL'OMBUDSMAN BANCARIO - Rif. PI3745	Rigetto istanza Rigetto istanza Chiusura	24-apr-02 12-giu-02 17-ott-02	10693 10829 11321	17/02 24/02 42/02
3.1, a	Stampati	COMPAGNIA ITALIA TIME SHARING - Rif. PI3549	Chiusura	10-gen-02	10319	1-2/02
3.1, a	Stampati	COMUNE DI ROMA/INSERZIONE TECNOCASA - Rif. PI3804	Chiusura	03-ott-02	11281	40/02
3.1, a	Internet	CORSO KITESURF/RUSSOLILLO - Rif. PI3603	Chiusura	30-mag-02	10794	22/02
3.1, a	Internet	CRISTALLO CARAIBA - Rif. PI3669	Rigetto istanza Chiusura	28-feb-02 08-ago-02	10486 11100	9/02 32/02
3.1, a	Stampati	CTCU/COMPUTER POINT - Rif. PI3809	Chiusura	07-nov-02	11398	45/02
3.1, b	Stampa	DA PALERMO CON VOLARE AIRLINES - Rif. PI3800	Sospensione Chiusura	06-giu-02 21-nov-02	10825 11429	23/02 47/02
3.1, b	TV	DECODER STREAM - Rif. PI3585	Chiusura	23-mag-02	10782	21/02
3.1, a 3.1, b 3.1, c	Stampati	DEGUSTAZIONE PICCOLOMINI - Rif. PI3593	Chiusura	02-mag-02	10712	18/02
# 3.1, a	Internet, Stampa	DEPILAZIONE LASER DEFINITIVA - Rif. PI3592	Chiusura	06-giu-02	10815	23/02
# 3.1, a 5	Stampa	DICOMAN 5 - Rif. PI3588	Chiusura Modifiche	17-apr-02 19-set-02	10665 11219	16/02 38/02
# 3.1, a 5	Stampa	DIMA TWIN DI MONTEFARMACO OTC - Rif. PI3778	Chiusura	07-nov-02	11397	45/02
3.1, a	Stampa	DIOR BIKINI ANTICELLULITE - Rif. PI3758	Chiusura	24-ott-02	11350	43/02
3.1, c	Stampa	DIPLOMA EUROSATELLITE - Rif. PI3787	Chiusura	26-set-02	11249	39/02
3.1, b	Affissioni	DISTRIBUTORE CARBURANTE AGIP PROV. DI BIELLA - Rif. PI3706	Chiusura	08-ago-02	11106	32/02
3.1, b	Stampati	DISTRIBUTORI FINA DI CASERTA - Rif. PI3681	Chiusura	25-lug-02	11030	30/02
3.1, b	Affissioni	DISTRIBUTORI KUWAIT DI BRINDISI-OSTUNI - Rif. PI3606B	Chiusura	11-lug-02	10967	28/02
3.1, b	Affissioni	DISTRIBUTORI TAMOIL DI BRINDISI-OSTUNI - Rif. PI3606	Chiusura	11-lug-02	10966	28/02
3.1, b	Stampati	DISTRIBUTORI TAMOIL DI CASERTA - Rif. PI3681B	Chiusura	25-lug-02	11031	30/02
3.1, b	Affissioni	DISTRIBUZIONE TAMOIL DI F. LANZA - Rif. PI3643	Chiusura	30-mag-02	10798	22/02

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			**Provvedimento**			
	ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	3.1, a	Stampati	DITTA FERRI DI MODENA - Rif. PI3696	Chiusura	08-ago-02	11104	32/02
	4.1	Telefono	DITTA KRISTAL - Rif. PI3490	Chiusura	31-gen-02	10396	5/02
	3.1, b	Stampati	DIVANI FERRI SHOP - Rif. PI3641	Chiusura	24-apr-02	10684	17/02
	3.1, a 4.1	TV	E.S.E. - Rif. PI3020D	Chiusura	02-mag-02	10709	18/02
	3.1, a	Stampa	ECO CERAMIC PLUS - Rif. PI3611	Rigetto istanza Chiusura	20-dic-01 13-giu-02	10283 10852	51-52/01 24/02
	3.1, a	Stampati	EDEN VIAGGI-PUERTO AVENTURAS - Rif. PI3545	Chiusura	07-mar-02	10524	10/02
	3.1, a 3.1, b 3.1, c	Affissioni, Stampati	EDUCATION - Rif. PI3656	Sospensione Chiusura	17-apr-02 08-ago-02	10667 11099	16/02 32/02
	3.1, a 3.1, c 4.1 6	Stampati	EDUCAZIONE STRADALE - Rif. PI3753	Chiusura	26-set-02	11248	39/02
	3.1, a 4.2	TV	ELETTROSTIMOLATORE AB ENERGIZER - Rif. PI3766	Chiusura	05-dic-02	11485	49/02
#	3.1, a	TV	ELETTROSTIMOLATORE AURORA - Rif. PI3514	Chiusura	24-apr-02	10680	17/02
#	3.1, a	TV	ELETTROSTIMOLATORE BIOSAN - Rif. PI2620E	Sospensione Chiusura	07-mar-02 08-ago-02	10538 11119	10/02 32/02
#	3.1, a 5	Stampa	ELETTROSTIMOLATORE COMPEX - Rif. PI3814	Chiusura	12-dic-02	11517	50/02
#	3.1, a	TV	ELETTROSTIMOLATORE TESMED - Rif. PI3515	Chiusura Modifiche	07-feb-02 05-set-02	10414 11190	6/02 35-36/02
#	3.1, a	Internet	ELETTROSTIMOLATORE TESMED - Rif. PI3515B	Chiusura	05-dic-02	11484	49/02
#	3.1, a 3.1, c	Internet, Stampa	ESE-I GIGANTI DELL'ECONOMIA - Rif. PI3433	Rigetto istanza Chiusura	18-ott-01 11-apr-02	10054 10643	42/01 15/02
	3.1, a	Stampa	ESPOSITO/MOTOR SYSTEM - Rif. PI3785	Chiusura	14-nov-02	11417	46/02
	3.1, a	Stampa	ESTRA PROGRESSIVE 1300 - Rif. PI3485	Chiusura	21-feb-02	10454	8/02
#	3.1, a	Stampa	EUROCENTRO SICUREZZA AOSTA - Rif. PI3536	Chiusura	07-mar-02	10523	10/02
	3.1, a	Internet, Stampati	EURONICS-INTERESSI 0% SU TUTTO - Rif. PI3783	Chiusura	22-ago-02	11158	33-34/02
	4.1	Posta	EUROPA 2000 - Rif. PI3600	Chiusura	02-mag-02	10713	18/02
	3.1, a	Stampati	EUROSTUDI/MINISTERO DEL LAVORO - Rif. PI3610	Chiusura	15-mag-02	10757	20/02
	3.1, a 3.1, b	Stampati	EUROTRAVEL "SENZA PENALI" - Rif. PI3613	Chiusura	30-mag-02	10795	22/02
	3.1, c	Affissioni	F.LLI AMOROSO/COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE - Rif. PI3911	Chiusura	21-nov-02	11435	47/02
	3.1, a	Stampa	FAT BLASTER - Rif. PI3736	Chiusura	03-ott-02	11269	40/02
	3.1, a	Internet	FEDERAZIONE ITALIANA AEROBICA E FITNESS/FEDERAZIONE ITALIANA GINNASTICA NATURALE E FEDERAZIONE ITALIANA PESISTICA E CULTURA FISICA - Rif. PI3650	Chiusura	23-mag-02	10784	21/02
	3.1, a	Radio	FIAT-SAVA - Rif. PI3624	Chiusura	11-lug-02	10969	28/02
	3.1, c	Stampa	FIN LEADER GROUP - Rif. PI3786	Chiusura	19-set-02	11224	38/02
	3.1, a	Stampa	FISH FACTOR PLUS - Rif. PI3849	Rigetto istanza Chiusura	01-ago-02 27-nov-02	11071 11469	31/02 48/02
	3.1, a 4.2	Stampati	FISIM/AGENZIA CASA NETWORK - Rif. PI3694	Chiusura	06-giu-02	10818	23/02
	3.1, a	Internet	FLEXIA LA CARTA DI CREDITO SENZA SPESE - Rif. PI3834	Chiusura	20-dic-02	11562	51-52/02
	3.1, a	Internet, TV	FRITTOLOSA II - Rif. PI3648	Chiusura	08-ago-02	11098	32/02
#	3.1, a 5	Stampa	FRUCTACID+-EDI - Rif. PI3742	Sospensione Chiusura	02-mag-02 17-ott-02	10715 11320	18/02 42/02
	3.1, a 3.1, b	Stampa	GENIALLOYD GRUPPO RAS - Rif. PI3761	Chiusura	17-ott-02	11322	42/02
	3.1, a	Stampa	GIADA VERDE - Rif. PI3836	Chiusura	20-dic-02	11563	51-52/02

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento			**Provvedimento**			
ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
3.1, a 3.1, b	Internet	GIOVENZANA FOTO CINE OTTICA - Rif. PI3784	Chiusura	14-nov-02	11416	46/02
3.1, a	Internet	GOLDWING AIRLINES - Rif. PI3554	Chiusura	21-mar-02	10573	12/02
3.1, a	Confezione	GROSS MARKET DI SASSUOLO - Rif. PI3901	Chiusura	27-nov-02	11470	48/02
3.1, a 3.1, b 3.1, c 4.1	Stampa	GUADAGNA 1.000.000/12.000.000 MENSILI ANCHE PART-TIME DA CASA - Rif. PI3434	Chiusura	17-gen-02	10345	3/02
3.1, a 5	Stampa	GUAINA LIPO PANTY - Rif. PI3749	Chiusura	10-ott-02	11297	41/02
3.1, a 3.1, b	Stampati	GUIDA TURISTICA INTERNAZIONALE - Rif. PI3840	Chiusura	31-ott-02	11376	44/02
3.1, a 5	Stampati	HERBALIFE - Rif. PI3779	Chiusura	17-ott-02	11323	42/02
3.1, a 3.1, b	Internet, Stampa	HOTEL AMBASCIATORI DI DOLCI GASTONE - Rif. PI3499	Chiusura	04-apr-02	10628	14/02
3.1, a 3.1, c	Stampa	HOTEL LAURENS-STRUTTURA PER ANZIANI - Rif. PI3482	Chiusura	17-gen-02	10347	3/02
3.1, a	Stampati	I QUATTRO CODICI 2002 HOEPLI - Rif. PI3595B	Chiusura	24-apr-02	10682	17/02
3.1, a	Stampati	I VIAGGI DEL TURCHESE DI FIDENZA - Rif. PI3583	Chiusura	28-feb-02	10484	9/02
3.1, a	TV	I.B.S. "DREAMLIGHT VIT'ALBA" - Rif. PI3725	Chiusura	25-lug-02	11035	30/02
3.1, a	Stampa	IDEAL LINE DI TORINO E CHIERI - Rif. PI3625	Rigetto istanza Chiusura	21-feb-02 01-ago-02	10459 11062	8/02 31/02
3.1, b	Stampa	IL GIUBILEO/CONSORZIO IMPRESE FUNEBRI - Rif. PI3647	Chiusura	23-mag-02	10783	21/02
3.1, a	Stampati	IMMOBILDREAM - Rif. PI3659	Chiusura	27-giu-02	10927	26/02
3.1, b	Affissioni	IMPIANTI CARBURANTI PROVINCIA DI LUCCA 1 - Rif. PI3557	Chiusura	07-mar-02	10525	10/02
3.1, b	Affissioni	IMPIANTI CARBURANTI PROVINCIA DI LUCCA 2 - Rif. PI3558	Chiusura	07-mar-02	10526	10/02
3.1, b	Affissioni	IMPIANTI CARBURANTI PROVINCIA DI LUCCA 3 - Rif. PI3559	Chiusura	07-mar-02	10527	10/02
3.1, b	Affissioni	IMPIANTI CARBURANTI PROVINCIA DI LUCCA 4 - Rif. PI3560	Chiusura	07-mar-02	10528	10/02
3.1, b	Affissioni	IMPIANTI CARBURANTI PROVINCIA DI LUCCA 5 - Rif. PI3561	Chiusura	07-mar-02	10529	10/02
3.1, b	Affissioni	IMPIANTI CARBURANTI PROVINCIA DI LUCCA 6 - Rif. PI3562	Chiusura	07-mar-02	10530	10/02
3.1, b	Affissioni	IMPIANTI CARBURANTI PROVINCIA DI LUCCA 7 - Rif. PI3563	Chiusura	07-mar-02	10531	10/02
3.1, b	Affissioni	IMPIANTI CARBURANTI PROVINCIA DI LUCCA 8 - Rif. PI3564	Chiusura	07-mar-02	10532	10/02
3.1, a	Stampa	IMPIANTI ITTICI TEAM MARE - Rif. PI3445	Chiusura	10-gen-02	10315	1-2/02
3.1, a	Stampati	INFORMISSIMA/FEDERCONSUMATORI - Rif. PI3810	Chiusura	10-ott-02	11299	41/02
3.1, b	Stampa	ITALGEST GROUP-NUMERO RIPARTITO - Rif. PI3630	Chiusura	13-giu-02	10855	24/02
3.1, a	Stampa	ITALGEST-APPARTAMENTI IN COSTA AZZURRA - Rif. PI3497	Rigetto istanza Chiusura	06-set-01 28-feb-02	9926 10479	35-36/01 9/02
3.1, a	Internet, Stampa, Stampati	ITALIASSISTENZA/MANO AMICA - Rif. PI3748	Chiusura	22-ago-02	11157	33-34/02
# 3.1, a 5	TV	KALOCELL LINE - Rif. PI2551B	Chiusura Modifiche	17-gen-02 23-mag-02	10344 10780	3/02[24] 21/02
# 3.1, a 5	Stampa	KALOCELL LINE - Rif. PI2551C	Chiusura	14-nov-02	11412	46/02
4.1	Stampa	KILOKAL ANTICELLULITE SU LEGGO - Rif. PI3796	Chiusura	08-ago-02	11115	32/02
3.1, c	Stampa	KIRON-NAUSICA - Rif. PI3827	Chiusura	20-dic-02	11561	51-52/02

[24] Errata corrige nel Bollettino n.4/02

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			**Provvedimento**			
	ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	3.1, b	Telefono	KIT DINAMICO INFOBLUE - Rif. PI3635	Sospensione Chiusura	31-gen-02 27-giu-02	10397 10926	5/02 26/02
	3.1, a 3.1, c	Internet	LA FALLIMENTI ROMA/L'INCANTO - Rif. PI3472	Chiusura	24-gen-02	10374	4/02
	3.1, a	Stampati	LA FULGIDA-BREVETTO "JOS" - Rif. PI3480	Rigetto istanza Chiusura	13-set-01 07-mar-02	9948 10521	37/01 10/02
	3.1, a 3.1, c	Stampa	LA PRECE IMPRESA FUNEBRE - Rif. PI3470	Chiusura	21-feb-02	10452	8/02
#	3.1, a	Stampati	LAMPADE SUN CLUB - Rif. PI3473	Chiusura	07-feb-02	10412	6/02
	3.1, b	Stampa	LANCIA Y-CONCESSIONARIA SPAZIO - Rif. PI3509	Chiusura	14-mar-02	10547	11/02
	3.1, a	Internet, Stampa	LAST MINUTE TOUR - Rif. PI3475	Sospensione Chiusura	08-ago-01 31-gen-02	9878 10395	32/01 5/02
	3.1, a	Confezione	LATTE AL CACAO GRANAROLO - Rif. PI3894	Chiusura	21-nov-02	11434	47/02
	3.1, a	Internet, Stampati	LAURIOLA/EUROSATELLITE - Rif. PI3788	Chiusura	12-nov-02	11403	46/02
	3.1, b	Affissioni	LAVASECCO WASH SERVICE - Rif. PI3605	Chiusura	28-mar-02	10600	13/02
	3.1, a	Internet, TV	L'ESTATE NON FINISCE MAI - Rif. PI3847	Rigetto istanza Chiusura	18-lug-02 05-dic-02	11003 11492	29/02 49/02
	3.1, a	Internet	LIBERO ADSL/VERDE ADSL LIGHT - Rif. PI3822	Chiusura	05-dic-02	11488	49/02
#	3.1, a 3.1, b	Stampa	LIQUIDAZIONE GIOIELLI SARACINO - Rif. PI3619	Chiusura	11-lug-02	10968	28/02
	3.1, a 3.1, b 3.1, c	Stampa	LOGHI E SUONERIE TID - Rif. PI3461	Chiusura	31-gen-02	10394	5/02
	3.1, a	Stampa	L'OROSCOPO SPORTIVO - Rif. PI3721	Chiusura	03-ott-02	11268	40/02
	3.1, b	Affissioni	MAGGIORAZIONE PREZZI CARBURANTI AGIP-POVE DEL GRAPPA - Rif. PI3752	Chiusura	03-ott-02	11273	40/02
	3.1, b	Affissioni	MAGGIORAZIONE PREZZI CARBURANTI AGIP-SCHIAVON - Rif. PI3752A	Chiusura	03-ott-02	11274	40/02
	3.1, b	Affissioni	MAGGIORAZIONE PREZZI CARBURANTI AGIP-SCHIO - Rif. PI3751	Chiusura	03-ott-02	11270	40/02
	3.1, b	Affissioni	MAGGIORAZIONE PREZZI CARBURANTI AGIP-VICENZA - Rif. PI3751A	Chiusura	03-ott-02	11271	40/02
	3.1, b	Affissioni	MAGGIORAZIONE PREZZI CARBURANTI ESSO-VICENZA - Rif. PI3751B	Chiusura	03-ott-02	11272	40/02
	3.1, a 3.1, c	Stampa	MAGO OTELMA - Rif. PI3724	Chiusura	14-nov-02	11413	46/02
	3.1, a	Stampati	MEDIA WORLD - Rif. PI3835	Chiusura	07-nov-02	11400	45/02
#	3.1, a 5	Stampa	MEMOSAN ENERGY DELLA SIRC - Rif. PI3572	Chiusura	07-mar-02	10533	10/02
	3.1, a	Stampa	MENSILE "DOVE" - Rif. PI3652	Chiusura	25-lug-02	11027	30/02
	3.1, b	Confezione	MENSILE "PERLINE" - Rif. PI3596	Chiusura	04-apr-02	10631	14/02
	3.1, b	Stampa	MOBILE NUMBER PORTABILITY DI WIND - Rif. PI3794	Sospensione Chiusura	30-mag-02 19-set-02	10801 11225	22/02 38/02
	3.1, a	Stampa	MONDADORI/PISCOPO - Rif. PI3789	Chiusura	08-ago-02	11114	32/02
	3.1, a	Stampati	NESHER SECURITY INTERNATIONAL - Rif. PI3848	Chiusura	24-ott-02	11356	43/02
	3.1, b	TV	NETSYSTEM ADSL - Rif. PI3697	Rigetto istanza Chiusura	21-mar-02 01-ago-02	10577 11065	12/02 31/02
	3.1, b	Stampati	NISSAN BOCCEA 4X4/MIRAUTO - Rif. PI3691	Chiusura	22-ago-02	11155	33-34/02
	3.1, b	Stampa	NISSAN MICRA CENTRO ITALIA - Rif. PI3690	Chiusura	22-ago-02	11154	33-34/02
	3.1, b	Stampati	NISSOLINO EDITORE - Rif. PI3597	Chiusura	28-feb-02	10485	9/02
	3.1, a	Stampa, TV	NOI TRE WIND - Rif. PI3756	Sospensione Chiusura	15-mag-02 07-nov-02	10761 11395	20/02 45/02
	3.1, a	TV	NORMADERM DI VICHY - Rif. PI3821	Chiusura	21-nov-02	11430	47/02
	3.1, b	TV	OFFERTA DAEWOO MATIZ - Rif. PI3698	Chiusura	04-lug-02	10947	27/02
	3.1, a 4.1	Stampati	OFFERTA DI LAVORO LE VELE - Rif. PI2799B	Chiusura	18-lug-02	11005	29/02

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			**Provvedimento**			
	ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	3.1, a 3.1, b 3.1, c 4.1	Posta	OFFERTE DI LAVORO CTA - Rif. PI3615	Rigetto istanza Chiusura	10-gen-02 30-mag-02	10321 10796	1-2/02 22/02
	3.1, a	Stampati	OLIMPION BEAUTY FARM - Rif. PI3555	Chiusura	17-gen-02	10350	3/02
	3.1, b	TV	OMNITEL FOR YOU - Rif. PI3586	Chiusura	17-apr-02	10664	16/02
	3.1, a 3.1, c	Stampa	ONORANZE FUNEBRI AETERNA - Rif. PI3471	Chiusura	21-feb-02	10453	8/02
	3.1, a 3.1, c	Stampa	ONORANZE FUNEBRI MADONNA DELLE ROSE - Rif. PI3468	Chiusura	21-feb-02	10450	8/02
	3.1, b	Stampa, Stampati	PALESTRA BODY CENTER DI MESSINA - Rif. PI3747	Chiusura	24-ott-02	11349	43/02
	3.1, b	Affissioni	PANAIR-TRATTA ROMA-PALERMO - Rif. PI3693	Sospensione Chiusura	27-mar-02 13-giu-02	10594 10859	13/02[25] 24/02
#	3.1, c	Stampa	PANASONIC/AZ CLIMA - Rif. PI3541	Chiusura	21-feb-02	10457	8/02
#	3.1, c	Stampa	PANASONIC/CITY CONFORT - Rif. PI3542	Chiusura	21-feb-02	10458	8/02
	3.1, a	TV	PANTALONCINO SNELLYSAN - Rif. PI3733	Sospensione Rigetto istanza Chiusura	24-apr-02 05-set-02 12-set-02	10689 11197 11203	17/02 35-36/02[26] 37/02
	3.1, b 4.1	Telefono	PEGASO-MULTIPROPRIETÀ MARBELLA - Rif. PI3871	Chiusura	12-dic-02	11521	50/02
	3.1, a 3.1, c	Stampa	PENTAFIN - Rif. PI3817	Chiusura	05-dic-02	11487	49/02
	3.1, a 5	Stampa	PHOTONLIFE - Rif. PI3816	Chiusura	05-dic-02	11486	49/02
	3.1, a	Stampa	PIANTE DIMAGRANTI BODYWELL IBS - Rif. PI3726	Sospensione Chiusura	24-apr-02 08-ago-02	10688 11110	17/02 32/02
	3.1, a	TV	PIEGA FLASH - Rif. PI3667	Chiusura	05-set-02	11191	35-36/02
	3.1, a	Stampa, TV	PIENO WIND - Rif. PI3466	Rigetto istanza Chiusura	01-ago-01 24-gen-02	9858 10373	31/01 4/02
	3.1, b 3-bis.1, a 3-bis.1, d 3-bis.1, g	Stampati	PLATFORM3000/WEBPUCCINO - Rif. PI3716	Sospensione Chiusura	24-apr-02 01-ago-02	10687 11068	17/02 31/02[27]
	3.1, a	Stampa	PLÉNITUDE REVITALIFT - Rif. PI3448	Chiusura	17-gen-02	10346	3/02
	3.1, a	Internet	POWER BOOK G4 - Rif. PI3552	Chiusura	14-mar-02	10548	11/02
	5	Internet	POWERCREATINA-INTEGRATORE - Rif. PI3792	Chiusura	24-ott-02	11354	43/02
#	3.1, a 3.1, c	Stampa	PRANOTERAPIA E KARMATURGA SU OCCHI - Rif. PI3699	Chiusura	26-set-02	11243	39/02
	3.1, a	Confezione	PREPARAZIONE DI FRUTTA ZUEGG - Rif. PI3614	Chiusura	27-mar-02	10591	13/02
	3.1, b	Affissioni	PREZZI CARBURANTI DISTRIBUTORE TAMOIL DI BEINETTE - Rif. PI3688	Chiusura	08-ago-02	11103	32/02
	3.1, b	Affissioni	PREZZI CARBURANTI-STAZIONE ERG COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA - Rif. PI3450	Chiusura	28-feb-02	10478	9/02
	3.1, a 3.1, b	Stampati	PUBBLICAZIONE FAIR GUIDE - Rif. PI3489E	Chiusura	30-mag-02	10802	22/02
	3.1, a	Stampa, Stampati	PUBBLICITÀ IBS SU "LEGGO" - Rif. PI3622	Sospensione Chiusura	04-apr-02 01-ago-02	10632 11061	14/02 31/02
	3.1, b	Internet	PUBBLICITA' SU PORTALE MICROSOFT/NOAGO - Rif. PI3636	Sospensione Chiusura	11-apr-02 25-lug-02	10648 11025	15/02 30/02
	4.I	Internet	PUBBLICITA' SU PORTALE MICROSOFT/WFS - Rif. PI3629	Sospensione Chiusura	11-apr-02 25-lug-02	10646 11024	15/02 30/02
	3.1, a 3-bis.1, a 3-bis.1, c	Stampa, Stampati	QUI TOURING/PARTIAMO - Rif. PI3739	Rigetto istanza Chiusura	24-apr-02 08-ago-02	10690 11113	17/02 32/02

[25] Errata corrige nel Bollettino n.14/02
[26] Errata corrige nel Bollettino n.37/02
[27] Errata corrige nel Bollettino n.32/02

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento			Provvedimento			
ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
3.1, a 3.1, b 3.1, c	Stampa	QUOTIDIANO DELLA PUGLIA-STAGE DI GIORNALISMO - Rif. PI3737	Chiusura	08-ago-02	11112	32/02
3.1, a 3.1, c	Stampa	REBAUDENGO & C. IMPRESA FUNEBRE - Rif. PI3469	Chiusura	21-feb-02	10451	8/02
3.1, a	Stampa	REVIFACE DI SANT'ANGELICA - Rif. PI3213C	Chiusura	08-ago-02	11096	32/02
3.1, b	Internet, TV	RICARICA WIND - Rif. PI3604	Rigetto istanza Chiusura	13-dic-01 24-apr-02	10244 10683	50/01 17/02
3.1, b	Stampati	RISPARMIO TELE2 E' PER TUTTI - Rif. PI3732	Chiusura	18-lug-02	11000	29/02
3.1, a	Stampa	ROEDER KALO SU DONNA MODERNA - Rif. PI3579	Rigetto istanza Chiusura	15-nov-01 02-mag-02	10137 10710	46/01 18/02
3.1, a 3.1, c	Confezione	RUGASTIR DI LABO EUROPA - Rif. PI3703	Chiusura Modifiche	08-ago-02 21-nov-02	11105 11427	32/02 47/02
3.1, a	Stampati	S.P.A. TEOREMA TOUR - Rif. PI3883	Chiusura	12-dic-02	11522	50/02
3.1, a	Stampa	SANICARE - Rif. PI3858	Chiusura	20-dic-02	11565	51-52/02
3.1, a 3.1, b 4.2	TV	SAPONI DIMAGRANTI ASCIE - Rif. PI3623	Chiusura	13-giu-02	10854	24/02
3.1, a	Stampati	SCALA A CARRELLO RAINERI - Rif. PI3666	Rigetto istanza Chiusura	27-mar-02 20-giu-02	10593 10898	13/02 25/02
3.1, a	Stampati	SCALE OSCAR MARTA - Rif. PI3665	Rigetto istanza Chiusura	27-mar-02 11-lug-02	10592 10970	13/02 28/02
3.1, b	Affissioni	SCONTI CARBURANTI ESSO -THIENE - Rif. PI3769	Chiusura	03-ott-02	11276	40/02
3.1, b	Affissioni	SCONTI CARBURANTI ESSO-BASSANO DEL GRAPPA - Rif. PI3771	Chiusura	03-ott-02	11278	40/02
3.1, b	Affissioni	SCONTI CARBURANTI ESSO-CASSOLA - Rif. PI3770	Chiusura	03-ott-02	11277	40/02
3.1, b	Affissioni	SCONTI CARBURANTI ESSO-MONTECCHIO MAGGIORE - Rif. PI3715	Chiusura	22-ago-02	11156	33-34/02
3.1, b	Affissioni	SCONTI CARBURANTI ESSO-VICENZA - Rif. PI3768	Chiusura	03-ott-02	11275	40/02
3.1, b	Affissioni	SCONTI CARBURANTI ESSO-VICENZA (2) - Rif. PI3772	Chiusura	03-ott-02	11279	40/02
3.1, b	Affissioni	SCONTI CARBURANTI Q8-ARZIGNANO - Rif. PI3713	Chiusura	01-ago-02	11066	31/02
3.1, b	Affissioni	SCONTI CARBURANTI Q8-BASSANO DEL GRAPPA - Rif. PI3711	Chiusura	08-ago-02	11108	32/02
3.1, b	Affissioni	SCONTI CARBURANTI Q8-THIENE - Rif. PI3714	Chiusura	01-ago-02	11067	31/02
3.1, b	Affissioni	SCONTI CARBURANTI Q8-VICENZA - Rif. PI3710	Chiusura	08-ago-02	11107	32/02
3.1, b	Affissioni	SCONTI CARBURANTI Q8-VICENZA (2) - Rif. PI3712	Chiusura	08-ago-02	11109	32/02
3.1, a	Affissioni	SCONTI SERVICOM - Rif. PI3655	Chiusura	24-apr-02	10685	17/02
3.1, b	Internet	SERVIZI 166-SUONERIE E LOGHI DA INTERNET - Rif. PI3705	Chiusura	05-set-02	11192	35-36/02
5	Confezione	SIGARETTE MARLBORO LIGHTS - Rif. PI3741	Rigetto istanza Chiusura	24-apr-02 12-set-02	10692 11204	17/02 37/02
3.1, a 3.1, c	Internet	SISTEMA ROULETTE DIODORO - Rif. PI3832	Chiusura	21-nov-02	11432	47/02
4.1	Internet, Stampa	SMART CABRIO & PASSION-PUBBLICITA' TRASPARENTE - Rif. PI3532	Chiusura	24-gen-02	10380	4/02
3.1, a	Internet	SMS AFFARI/WWW.SMSAFFARI.IT - Rif. PI3884	Chiusura	20-dic-02	11568	51-52/02
3.1, c 4.1	Posta	SOLIDARIETÀ DI POLIZIA - Rif. PI3801	Chiusura	10-ott-02	11298	41/02
3.1, a	Posta, Stampati	SOLO INFOSTRADA - Rif. PI3576B	Chiusura	15-mag-02	10756	20/02
3.1, a 4.1	Confezione	SONY/BUTTERFLY MUSIC - Rif. PI3524	Chiusura	14-feb-02	10434	7/02
# 3.1, a 4.2 5	Stampa	SPORT TRAINER-ACTIONFIT - Rif. PI3437	Chiusura Modifiche	14-feb-02 30-mag-02	10431 10793	7/02 22/02

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento			Provvedimento			
ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
3.1, b	Stampa	SPS TOPOLINO - Rif. PI3575	Rigetto istanza Chiusura	15-nov-01 09-mag-02	10135 10734	46/01 19/02
3.1, a 3.1, c	Stampa	STUDIO CIAMO-MAGO BUZZONI - Rif. PI3723	Chiusura	01-ago-02	11069	31/02
3.1, b	Stampa	SUBMARINE TOPOLINO - Rif. PI3856	Rigetto istanza Chiusura	08-ago-02 07-nov-02	11117 11401	32/02 45/02
3.1, a 3.1, b 3.1, c 4.1	Telefono	SUN DAY - Rif. PI3642	Chiusura	04-lug-02	10946	27/02
3.1, a 3.1, b 5	Stampati	SVELTYSS DIMAGRANTE DI EDI - Rif. PI3634	Sospensione Chiusura	07-feb-02 13-giu-02	10416 10856	6/02 24/02
3.1, a 4.2 5	Stampa	TANNING CENTER DI PARMA - Rif. PI3704	Sospensione Chiusura	04-apr-02 26-set-02	10633 11244	14/02 39/02
3.1, a 3.1, b	Stampa	TARIFFA "SMILE"-AUSTRIAN AIRLINES - Rif. PI3632	Chiusura	18-lug-02	10995	29/02
3.1, b	Affissioni	TARIFFE MOBY LINES - Rif. PI3793	Chiusura	03-ott-02	11280	40/02
3.1, a 3.1, b 3.1, c 4.1	Stampati	TECNOMEDIA - Rif. PI3746	Chiusura	07-nov-02	11394	45/02
3.1, b	Stampa	TELE+ A 20.000 LIRE AL MESE - Rif. PI3516	Sospensione Chiusura	13-set-01 21-feb-02	9949 10455	37/01 8/02
3.1, b	Stampa	TELE+ A 20.000 LIRE AL MESE - Rif. PI3516B	Rigetto istanza Chiusura	11-ott-01 21-feb-02	10030 10456	41/01 8/02
3.1, a	Internet	TELECOM-RICOMINCIO DA TE - Rif. PI3670	Rigetto istanza Chiusura	28-feb-02 18-lug-02	10487 10998	9/02[28] 29/02
3.1, a	Internet	TELEVISORE LG - Rif. PI3609	Chiusura	14-mar-02	10550	11/02
# 3.1, a 3.1, c	Internet, Stampati	THE YORKER INTERNATIONAL UNIVERSITY - Rif. PI3701	Sospensione Chiusura	17-apr-02 10-ott-02	10669 11296	16/02 41/02
4.1	Stampa	TOSCANA QUI-ACQUA FONTEMURA E L'ACQUA - Rif. PI3815	Chiusura	10-ott-02	11300	41/02
3.1, b	Affissioni	TOTALFINA/VIANELLO GAS - Rif. PI3830	Chiusura	27-nov-02	11468	48/02
3.1, a	Stampati	TOUR OPERATOR DIXIE BIRD INTERNATIONAL TRAVEL-LE MERIDIEN FISHERMAN'S COVE - Rif. PI3825	Chiusura	14-nov-02	11418	46/02
3.1, a 5	Stampa	TRATTAMENTO DIMAGRANTE BEAUTYVISION - Rif. PI3806	Chiusura	20-dic-02	11559	51-52/02
3.1, b 4.1	Telefono	TRAVEL GROUP DI PADOVA - Rif. PI3863	Chiusura	21-nov-02	11433	47/02
3.1, a	TV	TRIS - Rif. PI3495	Chiusura	14-feb-02	10432	7/02
3.1, a	Stampati	TUBI MULTISTRATO ALUPEX SYSTEM - Rif. PI3683	Chiusura	08-ago-02	11102	32/02
3.1, a 3.1, b	Stampa	TUCKER/CASA FACILE - Rif. PI3757	Rigetto istanza Chiusura	15-mag-02 07-nov-02	10762 11396	20/02 45/02
3.1, a	TV	TURBOSAN - Rif. PI3589	Chiusura	02-mag-02	10711	18/02
3.1, a 3.1, c	Stampati	UFFICIO CANCELLAZIONE PROTESTI - Rif. PI3684	Chiusura	25-lug-02	11032	30/02
3.1, a	Stampa	UNIVERSITY OF BERKLEY-EXIT - Rif. PI3843	Rigetto istanza Chiusura	18-lug-02 12-dic-02	11002 11519	29/02 50/02
3.1, b 4.1	Telefono	VERANO VACACIONES-OFFERTA COMPASS CLUB - Rif. PI3644	Chiusura	20-giu-02	10896	25/02
3.1, a	Stampati	VERATOUR-HOTEL GLORIA VERDE RESORT - Rif. PI3481	Chiusura	10-gen-02	10316	1-2/02
3.1, a 4.1 5	Stampa	VERNICE PROTECNICA - Rif. PI3537	Chiusura	21-mar-02	10571	12/02

[28] Errata corrige nel Bollettino n.10/02

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento			Provvedimento			
ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
3.1, a	Stampati	VILLAGGIO MORGAN-I GRANDI VIAGGI - Rif. PI3512	Chiusura	10-gen-02	10318	1-2/02
3.1, b 3-bis.1, a 3-bis.1, b 3-bis.1, c 3-bis.1, e 3-bis.3	Stampa	VOLI ECONOMICI RYANAIR - Rif. PI3680	Rigetto istanza Chiusura	21-mar-02 08-ago-02	10576 11101	12/02 32/02
3.1, b	Internet	VOLO LEGGERO ALITALIA - Rif. PI3744	Sospensione Chiusura	09-mag-02 11-lug-02	10738 10973	19/02 28/02
3.1, a 4.1	Stampati	WORKING GROUP GAMBA - Rif. PI3686	Chiusura	19-set-02	11220	38/02
3.1, b	Stampati	WORKSTATION-BRICO CENTER - Rif. PI3673	Chiusura	24-apr-02	10686	17/02
3.1, a	Posta	WORLDWIDE - Rif. PI3870	Chiusura	20-dic-02	11566	51-52/02
3.1, a 3.1, b	Internet	WWW.MR.PRICE.IT - Rif. PI3637	Chiusura	13-giu-02	10857	24/02
3.1, b	Internet	YAHOO-LOGHI E SUONERIE - Rif. PI3675	Chiusura	01-ago-02	11064	31/02
5	Internet	YOUNG LIFE-INTEGRATORE - Rif. PI3760	Chiusura	24-ott-02	11351	43/02
# 3.1, a 5	Stampa	ZANIVAN ESTETICA AVANZATA - Rif. PI3626	Rigetto istanza Chiusura	21-feb-02 08-ago-02	10460 11097	8/02 32/02

primo trimestre 2003

3.1, a	Stampati	100% DI TELEFONATE IN PIU' - Rif. PI3975	Chiusura	27-mar-03	11856	13/03
3.1, a	Stampati	310249 GUIDA TURISMO - Rif. PI3968	Chiusura	06-mar-03	11791	10/03
3.1, a	Stampati	4YOU MPS FINANCE - Rif. PI3999	Chiusura	06-mar-03	11792	10/03
3.1, c	Stampati	AGENZIA DI ASSISTENZA AIRONE 2000 - Rif. PI3990	Chiusura	13-mar-03	11812	11/03
3.1, a 4.1	Stampa	AGENZIA MATRIMONIALE MEETING - Rif. PI3889	Chiusura	06-feb-03	11700	6/03
3.1, a	Confezione, Stampa	AHA DIMAGRANTE BODYWELL - Rif. PI3833	Chiusura	16-gen-03	11621	3/03
3.1, a 5	Stampati	ALOE DI DONATELLA DE MEDICI - Rif. PI3938	Sospensione Chiusura	10-ott-02 20-mar-03	11302 11831	41/02 12/03
# 3.1, a 3.1, b	Stampati	ALPITUR-MARE ESTERO ESTATE 2002 - Rif. PI3922	Chiusura	27-feb-03	11769	9/03
3.1, a 3.1, c	Stampa	AMIANTI/EUROFIN - Rif. PI3979	Chiusura	23-gen-03	11659	4/03
3.1, a 3.1, c	Stampa	AMIANTI/SSC FINANCE - Rif. PI3980	Chiusura	27-mar-03	11857	13/03
3.1, a 3.1, c	Internet, Stampati	ANTIFURTO BLOCK SHAFT - Rif. PI3851	Rigetto istanza Chiusura	01-ago-02 16-gen-03	11072 11622	31/02 3/03
3.1, a	Confezione	ATTIVATORE BIOLOGICO NITRIVEC - Rif. PI3899	Chiusura	09-gen-03	11601	1-2/03
3.1, b	Stampati	AUTOSCUOLA ACI CASALECCHIO DI RENO - Rif. PI3906	Rigetto istanza Chiusura	26-set-02 13-feb-03	11253 11717	39/02 7/03
3.1, a	Stampa	B21 SOS MINCEUR - Rif. PI3907	Chiusura	13-mar-03	11806	11/03
# 3.1, a 4.1	Stampa	BAMBI/GIOMODEL - Rif. PI3914	Chiusura	27-mar-03	11851	13/03
3.1, a	Posta elettronica	BANCA SELLA-PROMOZIONE GESTIONI PATRIMONIALI A COMMISSIONE AZZERATE - Rif. PI3915	Chiusura	20-feb-03	11743	8/03
3.1, a	Stampati	BIANCHI RENATO/COMPAGNIE IMMOBILIARI ASSOCIATE - Rif. PI3862	Chiusura	23-gen-03	11654	4/03
3.1, a	Stampa	BIO EPIL - Rif. PI3978	Chiusura	13-mar-03	11811	11/03
3.1, a	TV	BOGUMIL - Rif. PI3933	Chiusura	27-feb-03	11770	9/03
3.1, a	Internet, Stampa	CAD IN EVOLUZIONE - Rif. PI3878	Rigetto istanza Chiusura	03-ott-02 06-feb-03	11282 11699	40/02 6/03
# 3.1, a 3.1, b 3.1, c	Internet, Stampa	CORSI DI FORMAZIONE A PAGAMENTO - Rif. PI3905	Chiusura	27-mar-03	11849	13/03

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			**Provvedimento**			
	ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	3.1, a	Stampati	DE MOLLI-CHIUSURE - Rif. PI3965	Chiusura	06-feb-03	11703	6/03
	3.1, a	Stampati	EDEN VIAGGI-HOTEL BIOKOVKA - Rif. PI3961	Chiusura	20-mar-03	11833	12/03
	4.2	Stampa	ELETTROSTIMOLATORI BODYWELL - Rif. PI3892	Chiusura	30-gen-03	11676	5/03
	3.1, a 3.1, c	Stampa	ERBA SINTETICA AK GREEN - Rif. PI3888	Chiusura	20-feb-03	11742	8/03
	3.1, a 3.1, c	Internet	EURO FIN - Rif. PI3882	Chiusura	30-gen-03	11675	5/03
	3.1, a	Stampati	EUROTRAVEL TORRE SANT'IRENE - Rif. PI3891	Chiusura	23-gen-03	11656	4/03
	3.1, a	Stampa	FITNESS BODY SCULPTOR 2 - Rif. PI3908	Chiusura	13-mar-03	11807	11/03
	3.1, b	Stampa	FORD FOCUS - Rif. PI3852	Chiusura	16-gen-03	11623	3/03
	3.1, c	Affissioni	FUNERAL SERVIZI/AMF - Rif. PI3873	Chiusura	09-gen-03	11599	1-2/03
	3.1, a	Stampa	GUIDA DELLA CASA EDITRICE DI BAIO - Rif. PI3895	Chiusura	06-mar-03	11788	10/03
	3.1, a 5	TV	GYM FOR TOTAL FITNESS - Rif. PI3881	Chiusura	09-gen-03	11600	1-2/03
#	5	TV	GYM TONIC - Rif. PI3916	Chiusura	20-feb-03	11744	8/03
	3.1, a	Stampati	HOTEL CLUB SAN DIEGO - Rif. PI3869	Chiusura	09-gen-03	11598	1-2/03
	3.1, a	Stampati	INTERMAR-ADRIATICO ANNO 2002 - Rif. PI3904	Chiusura	30-gen-03	11678	5/03
	3.1, a	Stampati	INTERNATIONAL TRAVEL-HOTEL MERIDIEN BARBARONS - Rif. PI3898	Chiusura	06-feb-03	11701	6/03
	3.1, a	Stampati	IPERMERCATO CARREFOUR DI MATERA - Rif. PI3929	Chiusura	30-gen-03	11679	5/03
	3.1, a 5	Stampati	KILOKAL DELLA POOL PHARMA - Rif. PI3972	Chiusura	27-mar-03	11854	13/03
	3.1, a 3.1, c	Stampa	LORENZETTI/AMA SPA - Rif. PI3910	Rigetto istanza Chiusura	17-ott-02 27-mar-03	11327 11850	42/02 13/03
	3.1, b	TV	MAGIA IN DIRETTA - Rif. PI3868	Chiusura	30-gen-03	11674	5/03
#	3.1, a	Stampati	MEDIASAT/LOGHICON - Rif. PI3937B	Chiusura	27-mar-03	11853	13/03
	3.1, a	Stampati	METROPOLIS - Rif. PI3920	Chiusura	20-feb-03	11745	8/03
	3.1, a 3.1, b 3.1, c	Stampa	ONORANZE FUNEBRI MECCA & CHIADÒ - Rif. PI3963	Chiusura	27-feb-03	11771	9/03
	3.1, a	Confezione	PESTO ALLA GENOVESE-DITTA CREMA LOMBARDI - Rif. PI4087	Chiusura	20-mar-03	11836	12/03
	3.1, a	Stampati	PREZZI CARREFOUR - Rif. PI3900	Chiusura	30-gen-03	11677	5/03
	3.1, a 3.1, c	Stampa, Stampati	PROMETEO FINANZIAMENTI - Rif. PI3974	Chiusura	27-mar-03	11855	13/03
	3.1, a 3.1, c	Internet	PUNTA SYL SAMEP - Rif. PI3928	Rigetto istanza Chiusura	03-ott-02 20-mar-03	11283 11830	40/02 12/03
	3.1, a	Stampati	RADDOPPIO PREMIUM - Rif. PI3966	Rigetto istanza Chiusura	24-ott-02 06-mar-03	11360 11790	43/02 10/03
	3.1, a	Stampati	RISPARMIO CASA SOTTOCOSTO - Rif. PI3813	Chiusura	09-gen-03	11597	1-2/03
	3.1, a	Confezione	SAN MARTINO FABBRICA DI LIQUORI - Rif. PI3996	Chiusura	27-feb-03	11772	9/03
	3.1, b	Affissioni	SCONTI CARBURANTI STAZIONE KUWAIT DI TITO BELARDI (LT) - Rif. PI3992	Chiusura	13-feb-03	11720	7/03
	3.1, a	Posta	SCUOLA RADIO ELETTRA/TECNICI SICUREZZA IMPIANTI - Rif. PI3943	Chiusura	06-mar-03	11789	10/03
	3.1, a	Internet	SERVIZIO DI PORTABILITÀ WIND - Rif. PI3944	Chiusura	13-feb-03	11718	7/03
	3.1, a 5	Confezione	SIGARETTE LIGHTS-VARIE MARCHE - Rif. PI3952	Rigetto istanza Rigetto istanza Chiusura	24-ott-02 04-dic-02 13-mar-03	11358 11474 11809	43/02 49/02 11/03
#	3.1, a 3.1, c	Stampa	SMEG - Rif. PI3987	Chiusura	27-mar-03	11858	13/03
	3.1, b	Posta elettronica	SOA LAGHI - Rif. PI3988	Chiusura	27-mar-03	11859	13/03

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento			Provvedimento			
ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
3.1, a	Stampa	SOCCORSO SANITARIO EUROPE ASSISTANCE - Rif. PI3947	Chiusura	30-gen-03	11680	5/03
3.1, a	Stampa	SOCIETÀ ERRE SERVIZI DOCTOR-DR - Rif. PI3853	Rigetto istanza	25-lug-02	11036	30/02
			Rigetto istanza	31-ott-02	11377	44/02
			Chiusura	16-gen-03	11624	3/03
3.1, a	Stampati	STERILIZZATRICI EUROPA B - Rif. PI3876	Chiusura	06-feb-03	11698	6/03
3.1, b 3.1, c 4.2	Stampa	SUPERMERCATO DEL PNEUMATICO - Rif. PI3935	Rigetto istanza Chiusura	17-ott-02 27-mar-03	11328 11852	42/02 13/03
3.1, a	TV	TELE2 SENZA CANONE - Rif. PI3890	Chiusura	13-feb-03	11715	7/03
3.1, a	TV	TELEFONI SAMSUNG - Rif. PI3896	Sospensione	19-set-02	11227	38/02
			Chiusura	20-mar-03	11829	12/03
3.1, b	Posta	TELEVISORE GIOTTO - Rif. PI3939	Chiusura	20-feb-03	11748	8/03
3-bis.1, c	Internet	TIN.IT-702 - Rif. PI3865	Sospensione	08-ago-02	11118	32/02
			Chiusura	23-gen-03	11655	4/03
3.1, b	Stampa	TRONY/MEDIA UNO SOTTOCOSTO - Rif. PI3953	Chiusura	30-gen-03	11681	5/03
3.1, b	Stampa, Stampati	UNIEURO - Rif. PI3861	Chiusura	30-gen-03	11673	5/03
3.1, a	Stampa	UNISEX MAGIC LINE - Rif. PI3844	Chiusura	13-feb-03	11714	7/03
# 3.1, a	Internet	UNIVERSITAS SEDES SAPIENTES - Rif. PI3875	Sospensione	05-set-02	11196	35-36/02
			Chiusura	27-feb-03	11768	9/03
3.1, a	Stampa	VOCI NUOVE PER IL SUCCESSO - Rif. PI3831	Rigetto istanza	10-ott-02	11301	41/02
			Chiusura	23-gen-03	11651	4/03
3.1, a 3.1, c	Internet	VOLI RYANAIR TORINO-LONDRA - Rif. PI3931	Chiusura	13-mar-03	11808	11/03
3-bis.1, a 3-bis.1, d 3-bis.1, g	Stampati	WEBPUCCINO'S STORE - Rif. PI3945	Rigetto istanza Chiusura	31-ott-02 20-mar-03	11380 11832	44/02 12/03
4.1	Internet	WIND-ZED.IT - Rif. PI3857	Rigetto istanza	01-ago-02	11073	31/02
			Chiusura	23-gen-03	11652	4/03

RICORSI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ

(Pubblicità ingannevole e comparativa)

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
A SCUOLA DI SESSO-PI1299 Ricorrente: EDITORIALE LA REPUBBLICA	Chiusura del 18/06/1997	Merito	Respinto	02-lug-01	Respinto
ABBONAMENTO ARTIGIANATO FLASH-PI608 Ricorrente: ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI DI ROMA E PROVINCIA	Chiusura del 04/10/1995	Sospensiva	Respinta	24-gen-96	
ABBONAMENTO IL SOLE 24 ORE-PI1341 Ricorrente: EDITRICE IL SOLE 24 ORE S.P.A.	Chiusura del 24/04/1997				
ABSOLUS CONTOURS YSL-PI2559 Ricorrente: SANOFI BEAUTÉ ITALIA SPA	Chiusura del 17/11/1999	Sospensiva	Accolta parzialmente	19-gen-00	
ACETO DI MELE IBS-PI3767 Ricorrente: IBS INTERNATIONAL BEST SELLERS SRL	Chiusura del 24/10/2002	Sospensiva	Rinuncia alla sospensiva	19-feb-03	
ACI-STUDIO DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA-PI3668 Ricorrente: A.C.E. AUTOMOBIL CLUB EUROPEO SRL	Chiusura del 18/07/2002	Sospensiva	Respinta	16-ott-02	
ACI CHARTA-PI1031 Ricorrente: AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA (A.C.I.)	Chiusura del 30/01/1997	Sospensiva	Respinta	07-mag-97	
ACQUA MINERALE LETE-PI1705 Ricorrente: RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	Chiusura del 07/05/1998	Sospensiva	Rinvio al merito		
ACQUA SAN BENEDETTO-PI801 Ricorrente: RAI S.P.A. E ALTRI	Chiusura del 09/08/1996				
ACQUA SAN BENEDETTO-PI801 Ricorrente: SOGEAM S.P.A.	Chiusura del 09/08/1996				
ADIPOSFORTE-PI3043 Ricorrente: MEDESTEA INTERNAZIONALE SRL	Chiusura del 21/12/2000	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	21-feb-01 11-apr-01	
AEM-CORRIERE DELLA SERA-PI1524 Ricorrente: AEM	Chiusura del 15/01/1998	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	22-apr-98 28-mag-99	
AEM CALDO SICURO-PI2448 Ricorrente: CONDOMINIO CORSO BENEDETTO CROCE	Chiusura del 27/07/1999				
AGENDA DI SUOR GERMANA-PI1644 Ricorrente: EDIZIONI IL CAPITELLO S.P.A.	Chiusura del 15/04/1998	Merito	Rinuncia agli atti	09-feb-01	Rinuncia agli atti
AGENZIE FUNEBRI-PI390 Ricorrente: MEQUIO LINA	Chiusura del 23/02/1995	Merito	Respinto	20-ott-98	Respinto
ALITALIA-SERENO VARIABILE-PI834 Ricorrente: ALITALIA S.P.A.	Chiusura del 09/08/1996				
ALITALIA-SERENO VARIABILE-PI834 Ricorrente: RAI S.P.A.E ALTRI	Chiusura del 09/08/1996				
ALITALIA FATEVI FELICI-PI909 Ricorrente: ALITALIA S.P.A.	Chiusura del 09/08/1996				
ALLIED TOURS-PI1652 Ricorrente: ALPITOUR ITALIA SPA	Chiusura del 18/03/1998				
ALTROCONSUMO AGENDA ELETTRONICA-PI1119 Ricorrente: EDITORIALE ALTROCONSUMO S.R.L.	Chiusura del 19/12/1996				
AMICA-CLUB MED-PI378 Ricorrente: RCS RIZZOLI EDITORI S.P.A.	Chiusura del 19/01/1995				

Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità

(Pubblicità ingannevole e comparativa)

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
AMICA GIRAMONDO MAGIE DELO MAROCCO-PI1558 Ricorrente: RCS PERIODICI SPA	Chiusura del 21/11/1997				
ANACI SU INTERNET-PI1268 Ricorrente: ASSOCIAZIONE NAZIONALE EUROPEA AMMINISTRATORI DI IMMOBILI (A.N.AMMI.)	Chiusura del 27/03/1997	Sospensiva	Respinta	30-lug-97	
ANATOMIA DELLA MENTE UMANA-PI1297 Ricorrente: ASSOCIAZIONE MISSIONE DELLA CHIESA DI SCIENTOLOGY DI CAGLIARI	Chiusura del 22/05/1997	Sospensiva	Respinta	22-ott-97	Perento
ANNUNCIO OFFERTE DI LAVORO SU "LA NAZIONE"-PI3426 Ricorrente: DITTA IDEA MODA DI PATRIZIA CAPRIELLO	Chiusura del 13/12/2001	Sospensiva Merito	Decisione semplificata Respinto decisione semplificata	19-apr-02	Respinto
ANTENNA OMNITEL-PI1359 Ricorrente: OMNITEL PRONTO ITALIA SPA	Chiusura del 03/07/1997				Rinuncia al ricorso
ANTIFURTO BULLOCK-PI3574 Ricorrente: I.P. INNOVATIVE PRODUCTS SRL, ADFRA SRL	Chiusura del 09/05/2002	Sospensiva Merito	Decisione semplificata Respinto decisione semplificata	02-ago-02	Respinto
ANTIRUGHE CARITA-PI1459 Ricorrente: CARITA-SHISEIDO COSMETICI ITALIA SPA	Chiusura del 18/03/1998	Sospensiva	Respinta	08-lug-98	
ANTIRUGHE CLARINS-PI1464 Ricorrente: MONARIMPORT	Chiusura del 18/03/1996	Sospensiva	Respinta	08-lug-98	
ANTIRUGHE DIOR-PI1458 Ricorrente: PARFUMS CHRISTIAN DIOR S.P.A.	Chiusura del 18/03/1998	Sospensiva	Respinta	08-lug-98	
ANTIRUGHE LANCOME-PI1460 Ricorrente: LANCOME ITALIA SPA	Chiusura del 18/03/1998	Sospensiva	Respinta	08-lug-98	
ANTIRUGHE LIERAC-PI1465 Ricorrente: LIERAC LABORATOIRES ITALIA	Chiusura del 18/03/1998	Sospensiva	Respinta	08-lug-98	
ANTIRUGHE SANT'ANGELICA-PI1467 Ricorrente: MEDESTEA INTERNATIONAL	Chiusura del 18/03/1998	Sospensiva	Respinta	08-lug-98	
ANTIRUGHE VICHY-PI1462 Ricorrente: COSMETIQUE ACTIVE ITALIA SPA	Chiusura del 18/03/1998	Sospensiva	Respinta	08-lug-98	
APPARTAMENTI CALTAGIRONE.IMMOBILDREAM-PI3743 Ricorrente: IMMOBILDREAM SPA	Chiusura del 01/08/2002				
ARCADIA-PI2172 Ricorrente: ARCADIA SRL	Chiusura del 22/12/1998	Sospensiva	Respinta	07-apr-99	
ARNOCANALI MORSETTI ELETTRICI '97-PI1375 Ricorrente: ARNOCANALI SAS	Chiusura del 26/08/1997	Sospensiva	Respinta	10-dic-97	
ARTE SOCIETÀ INTERNAZIONALE DI ARTE E CULTURA-PI2041 Ricorrente: SOCIETÀ INTERNAZIONALE DI ARTE E CULTURA S.P.A.	Chiusura del 20/10/1998				
ARTE SLIM-DIMAGRANTE VELOCE-PI3824 Ricorrente: MEDIKAL CONSULTING SRL	Chiusura del 19/12/2002				
ASSISTENZA FORD-PI706 Ricorrente: FORD ITALIA S.P.A.	Chiusura del 15/02/1996	Sospensiva Merito Appello Parte	Respinta Respinto Respinto	05-giu-96 20-mar-00 16-mag-01	Respinto

Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità

(Pubblicità ingannevole e comparativa)

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
ASSITREVI ASSICURAZIONI-PI963 Ricorrente: ASSITREVI S.R.L.	Chiusura del 14/11/1996	Sospensiva	Respinta	18-dic-96	
ASSOCIAZIONE ITALIANA SVILUPPO COMPAGNIE PUBBLICHE-PI309 Ricorrente: A.I.S.CO.P.	Chiusura del 03/11/1994	Sospensiva Appello Autorità	Accolta Accolto	07-dic-94 28-lug-95	
ASSOCIAZIONE MEDICA AMPSI-PI898 Ricorrente: SOCIETA' ITALIANA MEDICI E PSICOTERAPEUTI (S.I.M.PSI.)	Chiusura del 07/11/1996	Sospensiva	Respinta	26-feb-97	
ASSOCIAZIONE TURISTICA DI TIROLO-PI3397 Ricorrente: ASSOCIAZIONE TURISTICA DI TIROLO	Chiusura del 01/08/2001				
ASTROROT-PI982 Ricorrente: ASTAROT	Chiusura del 31/10/1996	Sospensiva	Respinta	26-feb-97	
ATHENA MEDIAZIONI FINANZIARIE-PI1414 Ricorrente: ATHENA SNC	Chiusura del 24/07/1997	Sospensiva	Respinta	12-nov-97	
ATTESTA-STUDIO ATZORI-PI3467 Ricorrente: ATTESTA S.P.A.	Chiusura del 20/12/2001				
ATTIVATORE BIOLOGICO NITRIVEC-PI3899 Ricorrente: SERA ITALIA S.R.L.	Chiusura del 09/01/2003				
AUTORAMA SALARIO-PI2219 Ricorrente: AUTORAMA SALARIO SRL	Chiusura del 18/02/1999				
AVVISO DI CHIAMATA GOWIND-PI3253 Ricorrente: WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	Chiusura del 05/07/2001				
A.N.AMM.I. CORSO PER AMMINISTRATORI-PI645 Ricorrente: ASSOCIAZIONE NAZIONALE EUROPEA AMMINISTRATORI IMMOBILI (A.N.AMM.I.)	Chiusura del 10/01/1996	Sospensiva	Respinta	24-apr-96	
A.N.A.C.I.-CORSO PER AMMINISTRATORI-PI644 Ricorrente: ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI CONDOMINIALI E IMMOBILIARI	Chiusura del 10/01/1996				
A.R.E.S.-CASSANDRA-PI90 Ricorrente: CASSANDRA S.R.L.	Chiusura del 02/07/1993	Sospensiva	Respinta	27-ott-93	
BANCA MEDIOCREDITO-PI2977 Ricorrente: UNICREDITBANCA MOBILIARE SPA	Chiusura del 25/10/2000				
BANCA POP. LODI-PREMIO DI STUDIO-PI3026 Ricorrente: BANCA POPOLARE DI LODI SCARL	Chiusura del 27/09/2000	Sospensiva	Respinta	19-gen-01	
BANCA ROMANELLI-PI3513 Ricorrente: BANCA ROMANELLI S.P.A.	Chiusura del 28/02/2002	Sospensiva	Respinta	03-lug-02	
BARCHETTA FIAT-PI528 Ricorrente: RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.	Chiusura del 04/10/1995	Sospensiva Merito	Respinta Respinto	24-gen-96 22-mag-02	Respinto
BATTERY MANAGER-PI345 Ricorrente: ELCART DISTRIBUTION S.R.L.	Chiusura del 30/03/1995	Sospensiva	Accolta parzialmente	01-dic-95	
BAYER/SIRC-PI97 Ricorrente: S.I.R.C. S.P.A.	Chiusura del 23/08/1993				Sentenza n.831 del 15 ottobre 1994
BENETTON-PI160 Ricorrente: FEDERCONSUMATORI NAZIONALE E ALTRI	Chiusura del 27/01/1994				

Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità

(Pubblicità ingannevole e comparativa)

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
BENETTON/MILITE NOTO-PI248 Ricorrente: FEDERCONSUMATORI NAZIONALE	Chiusura del 01/06/1994				
BENZINA ECOLOGICA-PI395 Ricorrente: KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Chiusura del 22/12/1994	Merito	Improcedibile	20-dic-00	Improcedibile
BENZINA VERDE-PI252 Ricorrente: ITALIANA PETROLI S.P.A.	Chiusura del 03/11/1994				
BERTOLLI LUCCA-PI1230 Ricorrente: UNILEVER ITALIA S.P.A.	Chiusura del 30/04/1997	Sospensiva	Accolta	31-lug-97	
BOCCHIOTTI-PI227 Ricorrente: BOCCHIOTTI S.P.A.	Chiusura del 27/04/1994	Sospensiva	Respinta	22-giu-94	
BOERINGER GEGORVIT-PI1603 Ricorrente: BOHERINGER INGELHEIM ITALIA SPA	Chiusura del 26/03/1998	Sospensiva	Accolta	10-giu-98	
BOGUMIL-PI302 Ricorrente: P&P ASSOCIATI	Chiusura del 19/10/1994	Sospensiva	Respinta	08-feb-95	
BOLLETTA TELECOM-PI762 Ricorrente: CODACONS	Archiviazione del 15/02/1996				
BOLLETTINO NAZ. PROTESTI CAMBIARI-PI209 Ricorrente: EDIZIONI 2000	Chiusura del 16/03/1994	Sospensiva	Respinta	06-lug-94	
BRACCIALE QUADRIFOGLIO-PI2263 Ricorrente: SARA SRL	Chiusura del 21/01/1999	Sospensiva	Respinta	12-mag-99	
BRAVA CASA-CD PHILIPS-PI129 Ricorrente: PUBBLITALIA 80	Chiusura del 02/07/1993				
B.B.C. DAVI-PI1965 Ricorrente: NUOVE GENERAZIONI EDITORE	Chiusura del 10/07/1998	Sospensiva	Respinta	13-gen-99	
CABE-PI3105 Ricorrente: C.A.B.E. S.R.L.	Chiusura del 04/04/2001				
CARTA SI/VALTUR-PI850 Ricorrente: SERVIZI INTERBANCARI S.P.A.	Chiusura del 04/07/1996	Sospensiva Appello Parte	Respinta Accolto	29-ago-96 18-ott-96	
CARTASI ASSICURAZIONE-PI1155 Ricorrente: BANCO DI NAPOLI S.P.A.	Chiusura del 30/01/1997				
CARTASI ASSICURAZIONE-PI1155 Ricorrente: SERVIZI INTERBANCARI S.P.A.	Chiusura del 30/01/1997	Sospensiva	Rinvio al merito		
CARTOLINA NEW TAURUS VIAGGI-PI1762 Ricorrente: NEW WORLDS SRL	Chiusura del 30/04/1998	Sospensiva	Respinta	30-lug-98	
CASA EDITRICE CED-PI1142 Ricorrente: CASA EDITRICE C.E.D.	Chiusura del 10/04/1997	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	27-ago-97 12-dic-97	
CASA MERCATO-PI534 Ricorrente: SILVESTRO DEDOMENICO	Chiusura del 04/10/1995	Sospensiva	Accolta	15-gen-96	
CASH BACK ITALY-PI1379 Ricorrente: CASHBACK ITALY S.R.L.	Chiusura del 22/05/1997	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	25-set-97 14-nov-97	
CATALOGO TURISANDA-PI1303 Ricorrente: TURISANDA S.P.A	Chiusura del 03/07/1997	Sospensiva	Respinta	12-nov-97	
CATALOGO TURISANDA-PI1303 Ricorrente: TURISANDA S.P.A.	Lettera del 23/12/1997	Merito	Inammissibile	10-giu-99	Inammissibile

Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità

(Pubblicità ingannevole e comparativa)

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
CATALOGO ULTIMATE ITALIA-PI1009 Ricorrente: ULTIMATE ITALIA	Chiusura del 27/02/1997	Sospensiva	Respinta	02-lug-97	
CATTOLICA DI VITERBO-PI3058 Ricorrente: NOI CLIENTI CATTOLICA	Chiusura del 21/12/2000	Sospensiva	Respinta		
CAZZANIGA-PI187 Ricorrente: CAZZANIGA S.P.A.	Chiusura del 02/02/1994				
CELLULARE BOSCH-PI2896 Ricorrente: TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	Lettera del 17/08/2001	Sospensiva	Rinvio al merito		
CENTRO ELIANA MONTI-PI2588 Ricorrente: A.G.I. LINEA S.R.L.	Chiusura del 21/10/1999	Sospensiva	Respinta	19-gen-00	
CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE EUROSATELLITE-PI1776 Ricorrente: EUROSATELLITE SRL	Chiusura del 04/06/1998				
CENTRO GIOTTO II-PI561 Ricorrente: FORTEGRUPPO S.R.L.	Chiusura del 03/11/1995	Sospensiva	Respinta	24-gen-96	
CENTRO NAZIONALE ENTI ASSISTENZA C.N.E.A.-PI412 Ricorrente: CENTRO NAZIONALE ENTI ASSITENZA C.N.E.A.	Chiusura del 13/04/1995	Merito	Respinto	02-mar-99	Respinto
CENTRO STUDI RADIO ELETTRA-PI668 Ricorrente: ALASSIO 36 S.P.A. E SCUOLA RADIO ELLETTRA S.R.L.	Chiusura del 21/03/1996	Sospensiva Appello Parte	Respinta Accolto parzialmente	03-lug-96 30-ago-96	
CENTRO STUDI UNIVERSITALIA-PI3340 Ricorrente: UNIVERSITALIA A R.L.	Chiusura del 03/10/2001	Sospensiva Merito	Decisione semplificata Respinto decisione semplificata	22-dic-01	Respinto
CERA MIELE ATOCHEM-PI3341 Ricorrente: KERRIA S.R.L.	Archiviazione del 08/05/2001				
CHITOSANO 800 SIRC-PI2796 Ricorrente: SIRC SPA	Chiusura del 08/06/2000	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	18-ott-00 12-dic-00	
CHIUSINI MARIO CIRINO POMICINO-PI2144 Ricorrente: MARIO CIRINO POMICINO SPA	Chiusura del 22/12/1998				
CHIUSINI MCP-MARCHIO CEE-PI1995 Ricorrente: MARIO CIRINO POMICINO SPA	Chiusura del 19/08/1998				
CHRISTIAN DIOR-PI913 Ricorrente: PARFUMS CHRISTIAN DIOR ITALIA S.P.A.	Chiusura del 28/11/1996				
CIRCO COLISEUM-PI838 Ricorrente: VASSALLO EUGENIO	Chiusura del 13/06/1996	Sospensiva Merito	Respinta Respinto	09-ott-96 20-mar-00	Respinto
CLARINS ANTICELLULITE (VEDI ANCHE PI570-PI579) -PI575 Ricorrente: MONARIMPORT S.P.A.	Chiusura del 28/03/1996	Sospensiva	Respinta	05-giu-96	
CLEAN LIFE LAVASECCO/SEAL 2000-PI3288 Ricorrente: SEAL 2000 BY TECNOLOGY SYSTEM DRY DI MAZZA MARCELLO	Chiusura del 14/06/2001	Sospensiva	Respinta	25-lug-01	
CLIMATIZZATORE FER-PI1319 Ricorrente: INDUSTRIE FER S.P.A.	Chiusura del 30/04/1997	Sospensiva	Respinta	27-ago-97	

Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità

(Pubblicità ingannevole e comparativa)

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
CLINIANS ANTICELLULITE (VEDI ANCHE PI570-PI579)-PI579 Ricorrente: MEDESTEA INT. S.R.L.	Chiusura del 14/03/1996	Sospensiva	Respinta	05-giu-96	
CLUB OK MUSICA-PI1180 Ricorrente: EUROCLUB ITALIA SPA	Chiusura del 18/06/1997	Sospensiva	Accolta	26-nov-97	
CNR PLUS EMITTENTE-PI1881 Ricorrente: SPER SPA	Chiusura del 31/07/1998				
CODA PRIN CIRCO EQUESTRE-PI670 Ricorrente: PIETRO CODA PRIN	Chiusura del 18/01/1996	Sospensiva	Respinta	15-mag-96	
CODACONS/PHILIP MORRIS-PI83 Ricorrente: CODACONS	Non luogo del 31/03/1993	Sospensiva	Rinvio al merito		
CODACONS/SIP-PI34 Ricorrente: CODACONS	Non luogo del 17/03/1993				
CODACONS/VESTRO-PI7 Ricorrente: BOCCIA GABRIELLA	Chiusura del 07/08/1992				
CODICE AMMINISTRATIVO ELT-PI3569 Ricorrente: CASA EDITRICE LA TRIBUNA S.P.A.	Chiusura del 14/02/2002	Sospensiva	Respinta	15-mag-02	
COLLISTAR ANTICELLULITE (VEDI ANCHE PI570-PI579)-PI576 Ricorrente: COLLISTAR S.P.A.	Chiusura del 06/03/1996	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	24-apr-96 05-lug-96	
COMIT-SANPAOLO IMI-ABI/REG. DELL'OMBUDSMAN BANCARIO-PI3745 Ricorrente: ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA	Chiusura del 17/10/2002				
COMIT-SERENETA-PI1083 Ricorrente: BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.P.A.	Chiusura del 30/01/1997				
COMPUTER MC PERSON-PI791 Ricorrente: MC PERSON	Chiusura del 30/05/1996	Sospensiva	Accolta parzialmente	25-lug-96	
COMUNE DI ROMA/INSERZIONE TECNOCASA-PI3804 Ricorrente: STUDIO GARBATELLA SRL	Chiusura del 03/10/2002				
COMUNICATO ASSOPETROLI-PI1555 Ricorrente: SIN.P.A.R.P.P.	Chiusura del 12/11/1997	Sospensiva	Respinta	04-mar-98	
CONCESSIONARIA FORD AUTOSAS-PI604 Ricorrente: FORD ITALIANA S.P.A.	Chiusura del 03/11/1995	Sospensiva	Rinuncia agli atti		Rinuncia agli atti
CONCORSO EURONOVA-PI419 Ricorrente: EURONOVA S.R.L.	Chiusura del 26/01/1995	Sospensiva Appello Parte Merito	Respinta Respinto Cancell. dal ruolo	01-mar-95 12-mag-95	Cancell. dal ruolo
CONSIAG-PI2190 Ricorrente: CONSIAG	Chiusura del 22/12/1998	Merito	Accolto parzialmente	01-feb-02	Accolto parzialmente
CONSORZIO AMBIENTE E SICUREZZA-PI1115 Ricorrente: CHUBB LIPS S.P.A.	Chiusura del 27/03/1997	Sospensiva	Respinta	25-set-97	
CONSORZIO CEPU-PI864 Ricorrente: ISTITUTO MULTIDISCIPLINARE EUROPEO	Chiusura del 17/09/1996				
CONSORZIO LA ROSA-INVESTIGAZIONE SAS DI CECILIATI S. & C.-PI420 Ricorrente: INVESTIGAZIONI S.A.S.	Chiusura del 13/04/1995	Sospensiva Appello Parte Merito	Respinta Respinto Respinto	23-ago-95 24-nov-95 15-dic-00	Respinto

Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità

(Pubblicità ingannevole e comparativa)

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
CONSORZIO TUTELA OLIO DEL GARDA-PI804 Ricorrente: FRANTOIO DELL'ALTO GARDA S.R.L.	Chiusura del 09/08/1996	Sospensiva	Accolta	27-nov-96	
CONSORZIO TUTELA OLIO DEL GARDA-PI804 Ricorrente: OLEIFICIO CISANO DEL GARDA S.R.L.	Chiusura del 09/08/1996	Sospensiva	Respinta	04-dic-96	
CONSULENTI GLOBALI MEDIOLANUM-PI931 Ricorrente: MEDIOLANUM S.P.A.	Chiusura del 14/11/1996				
CONTRACCETTIVO PERSONA-PI1631 Ricorrente: UNILEVER SPA	Chiusura del 01/04/1998	Sospensiva	Respinta	27-ago-98	
COOP-PI669 Ricorrente: COOP ITALIA S. COOP. R.L.	Chiusura del 18/04/1996				
COOP UMBRIA-PI1122 Ricorrente: VECCHIARELLI EDUARDO	Chiusura del 27/02/1997				
CORPO OTTO-PI140 Ricorrente: ASSOCIAZIONE OTTICA ITALIANA	Non luogo del 24/09/1993	Sospensiva	Respinta	03-feb-94	
CORSERA GIOCO DEL LOTTO-PI2639 Ricorrente: LOTTOMATICA S.P.A.	Chiusura del 10/11/1999	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	12-gen-00 18-feb-00	
CORSI UNAI-PI1064 Ricorrente: UNIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI DI IMMOBILI (U.N.A.I.)	Chiusura del 23/01/1997				
CORSINI E IMPART-PI1963 Ricorrente: MATTEO CORSINI	Chiusura del 08/10/1998	Sospensiva	Respinta	10-feb-99	
CORSO DIPLOMA DA GIORNALISTA-PI646 Ricorrente: GESTIONI S.R.L.	Chiusura del 15/02/1996	Sospensiva	Respinta	12-giu-96	
CORSO PODOLIFE-PI1637 Ricorrente: INDUSTRIE ITALIANE PER L'ESTETICA SRL	Chiusura del 05/03/1998				
COSMETICI INES SASTRE-PI3009 Ricorrente: RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	Chiusura del 27/09/2000				
COSMOS INVESTIGATIONS-PI700 Ricorrente: COSMOS INVESTIGATIONS	Chiusura del 06/03/1996	Sospensiva	Accolta	02-mag-96	
CREME S.ANGELICA-PI2582 Ricorrente: MEDESTEA INTERNAZIONALE SRL	Chiusura del 10/11/1999	Sospensiva	Accolta parzialmente	02-feb-00	
C. & G. SERVICE CELLULARI GSM-PI2464 Ricorrente: C & G SERVICE SRL	Chiusura del 07/07/1999	Sospensiva	Respinta	26-ago-99	
C.M.A. 2-PI1552 Ricorrente: CMA SALES PRODUCTION	Chiusura del 18/12/1997	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	22-apr-98 07-lug-98	
C.P.E. OFFERTE DI LAVORO-PI1184 Ricorrente: C.P.E. S.R.L.	Chiusura del 20/03/1997	Sospensiva	Rinvio al merito		
C.S.A.C.-CAMERA COMM. MILANO-PI1 Ricorrente: ANAGRAFE NAZIONALE DITTA ARTIGIANALI COMMERCIALI E DELL'INDUSTRIA	Chiusura del 24/08/1992				
C.S.A.C.-CAMERA COMM. MILANO-PI1 Ricorrente: MUTUA ITALIANA LAVORATORI	Chiusura del 24/08/1992				
C.S.A.C.-CAMERA COMM. MILANO-PI1 Ricorrente: REGISTRO ANAGRAFICO DITTE	Chiusura del 24/08/1992				

Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità

(Pubblicità ingannevole e comparativa)

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
C.S.A.C.-CAMERA COMM. MILANO-PI1 Ricorrente: REPERTORIO NAZIONALE REGISTRO DITTE	Chiusura del 24/08/1992	Sospensiva	Respinta	21-ott-92	
DAIET B GOCCE-PI635 Ricorrente: HUMANA ITALIA S.P.A.	Chiusura del 29/02/1996	Sospensiva	Respinta	23-apr-96	
DANONE-VITASNELLA-PI1941 Ricorrente: MULLER GMBH & CO KG	Chiusura del 19/08/1998				
DAXON-PI375 Ricorrente: DAXON S.P.A.	Chiusura del 01/12/1994	Sospensiva	Respinta	15-feb-95	
DAXON II-PI516 Ricorrente: DAXON S.P.A.	Chiusura del 08/06/1995	Sospensiva Merito	Respinta Perento	27-set-95 17-ott-02	Perento
DE AGOSTINI MAILING-PI618 Ricorrente: DE AGOSTINI MAILING S.R.L.	Chiusura del 19/10/1995	Sospensiva	Respinta	24-gen-96	
DECODER NOKIA-PI2036 Ricorrente: NOKIA TELECOMMUNICATIONS ITALIA SPA	Chiusura del 20/10/1998	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	10-feb-99 28-mag-99	
DENTIFRICIO COLGATE-PI136 Ricorrente: COLGATE PALMOLIVE S.P.A.	Chiusura del 04/11/1993	Sospensiva	Accolta	02-dic-93	
DEPILAZIONE LASER DEFINITIVA-PI3592 Ricorrente: LINEA ESTETICA	Chiusura del 06/06/2002				
DEPILAZIONE LASER DEFINITIVA-PI3592 Ricorrente: MEDIKAL CONSULTING SRL	Chiusura del 06/06/2002				
DIANETICS-PI691 Ricorrente: NEW ERA PUBLICATIONS ITALIA S.R.L.	Chiusura del 31/01/1996	Sospensiva	Rinvio al merito		
DICOMAN 5-PI3588 Ricorrente: DICOFARM S.P.A.	Chiusura del 17/04/2002	Sospensiva Merito	Accolta parzialmente Accolto parzialmente	20-nov-02	
DIETA SLIMMING-PI650 Ricorrente: TELEVIDEO CLUB S.R.L.	Chiusura del 30/05/1996	Sospensiva	Accolta	10-lug-96	
DIOR SVELT ANTICELLULITE (VEDI ANCHE PI570-PI579)-PI570 Ricorrente: PARFUMS CHRISTIAN DIOR ITALIA S.P.A.	Chiusura del 14/03/1996	Sospensiva	Accolta	22-mag-96	
DISTRIBUZIONE NEW IDEA-PI454 Ricorrente: NEW IDEA S.A.S.	Chiusura del 13/04/1995	Sospensiva	Respinta	23-ago-95	
DITTA RIESER-MALZER-PI1686 Ricorrente: RIESER MALZER TEAM GMBH	Chiusura del 23/04/1998	Sospensiva	Respinta	24-set-98	
DITTA SPAZIO LUCE-PI726 Ricorrente: R.T.R	Chiusura del 29/02/1996	Sospensiva	Respinta	12-giu-96	
DIVINO OTELMA-PI611 Ricorrente: BELLELLI MARCO	Chiusura del 23/11/1995	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	03-apr-96 08-lug-97	
DIVISIONE SICUREZZA-PI1439 Ricorrente: ZUCCHI PIERO	Chiusura del 30/07/1997	Sospensiva	Respinta	26-nov-97	
DONNA MODERNA-TRATTAMENTO VISO-PI1174 Ricorrente: ARNOLDO MONDADORI EDITORE	Chiusura del 28/05/1997	Merito Appello Parte	Respinto	22-mag-02	Respinto
DONO SELEZIONE-PI520 Ricorrente: SELEZIONE DEL READER'S DIGEST S.P.A.	Chiusura del 20/07/1995	Sospensiva	Accolta	18-ott-95	

Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità

(Pubblicità ingannevole e comparativa)

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
D.A.F. AL.-PI283 Ricorrente: D.A.F.AL. SR.L.	Chiusura del 10/08/1994				
EDITRICE SIFIC-PI808 Ricorrente: MANZONI & C. SPA	Chiusura del 22/05/1996				
EDP MAINT & MARKET-PI2926 Ricorrente: EDP MAINT AND MARKET SRL	Chiusura del 24/08/2000				
EDUCATION-PI3656 Ricorrente: EDUCATION SCUOLA E LAVORO SAS	Chiusura del 08/08/2002	Sospensiva	Respinta	11-dic-02	
EFESO-RAI-PI1121 Ricorrente: RAI	Chiusura del 13/02/1997				
ELETTROSTIMOLATORE AURORA-PI3514 Ricorrente: DAXA CORPORATION S.R.L.	Chiusura del 24/04/2002	Sospensiva	Respinta	24-lug-02	
ELETTROSTIMOLATORE AURORA-PI3514 Ricorrente: GIELLEA SRL	Chiusura del 24/04/2002				
ELETTROSTIMOLATORE OLIMPIA SPORT-PI3209 Ricorrente: MEDICAL HOUSE DI PUTELLI MARIO & C. S.N.C.	Chiusura del 10/05/2001	Sospensiva Merito	Accolta Accolto parzialmente	30-ago-01 24-ott-01	Accolto parzialmente
ELETTROSTIMOLATORE SILUEL-PI3329 Ricorrente: PACIFIC ELECTRONICS INSTRUMENTS S.A.	Chiusura del 20/09/2001	Sospensiva Merito Appello Parte	Decisione semplificata Accolto parzialmente	07-mar-02	Accolto parzialmente
ELETTROSTIMOLATORE TESMED-PI3515 Ricorrente: STAR TRADE SRL	Chiusura del 07/02/2002	Sospensiva Merito	Accolta parzialmente Accolto parzialmente	08-mag-02 07-ago-02	Accolto parzialmente
ELIANA MONTI II-PI512 Ricorrente: MEDESTETIC S.R.L.	Chiusura del 22/06/1995	Sospensiva	Respinta	28-set-95	
ELTRON-PI1398 Ricorrente: A&C SRL	Chiusura del 24/07/1997	Sospensiva Merito	Respinta Inammissibile	05-nov-97 05-mag-01	Inammissibile
EMA-PI2564 Ricorrente: SPAZIO 2000 SAS	Chiusura del 13/10/1999	Sospensiva	Respinta	26-gen-00	
ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE-PI132H Ricorrente: ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE EMILIA ROMAGNA (EN.A.I.P.)	Chiusura del 04/11/1993				
EPILSCAN HDF-PI2522 Ricorrente: DIDIEFFE EDITORIALE SPA	Chiusura del 16/09/1999				
ERASMUS-PI865 Ricorrente: ISTITUTO MULTIDISCIPLINARE EUROPEO	Chiusura del 03/09/1996				
ERBAVOGLIO "SODO"-PI2640 Ricorrente: ERBAVOGLIO SNC	Chiusura del 20/01/2000	Sospensiva	Respinta	12-apr-00	
ERREDUE CARD-PI868 Ricorrente: ERREDUE SERVIZI E SISTEMI S.A.S.	Chiusura del 09/08/1996	Sospensiva	Respinta	11-dic-96	
ESAMEN DIMAGRANTE-PI2802 Ricorrente: BENEFIT SRL	Chiusura del 14/06/2000	Sospensiva	Respinta	27-lug-00	
ESE-I GIGANTI DELL'ECONOMIA-PI3433 Ricorrente: ESE INSIGHT WORLD EDUCATION SYSTEM LTD	Chiusura del 11/04/2002	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	22-mag-02 25-giu-02	
ESOTEL-PI1250A Ricorrente: BENEDETTI KATIA	Chiusura del 10/04/1997	Sospensiva	Respinta	04-giu-97	

Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità

(Pubblicità ingannevole e comparativa)

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
ESSO ITALIANA-SCONTI CARBURANTI-PI3231	Chiusura del 27/06/2001	Sospensiva	Respinta	26-lug-01	Respinto
		Appello Parte	Accolto parzialmente	30-ago-01	
Ricorrente: ESSO ITALIANA S.R.L.		Merito	Respinto	16-gen-02	
		Appello Parte	Respinto	25-feb-03	
ESTATE TIM 100 LIRE AL MINUTO-PI3088	Chiusura del 15/02/2001				
Ricorrente: TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.					
EURO MULTIMEDIA MASTER-PI1106	Chiusura del 13/02/1997				
Ricorrente: MASTER EUROPEO GESTIONE DI IMPRESA CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISVA (MA.GI.CA.)					
EUROCREDIT-PI3367	Chiusura del 27/09/2001				
Ricorrente: SEFIM S.R.L.					
EURONOVA-PI202	Chiusura del 31/03/1994	Sospensiva	Rinvio al merito		Respinto
		Merito	Respinto	26-lug-95	
Ricorrente: EURONOVA S.R.L.					
EUROPA MUTUI CASA-PI2211	Chiusura del 04/02/1999	Sospensiva	Respinta	12-mag-99	
Ricorrente: EUROPA MUTUI CASA SRL					
EUROPEAN INTERNET REGISTER-PI3486	Chiusura del 06/12/2001	Sospensiva	Rinvio al merito		Respinto
		Merito	Respinto	19-dic-02	
Ricorrente: INTERCABLE VERLAG AG					
EUROPROFESSIONI-PI1396	Chiusura del 18/09/1997	Sospensiva	Respinta	14-gen-98	
		Appello Parte	Respinto	23-ott-98	
Ricorrente: EUROPROFESSIONI SAS					
EUROSCUOLA-PI223	Chiusura del 31/03/1994	Sospensiva	Accolta parzialmente	24-ago-94	Perento
		Merito	Perento	09-mar-00	
Ricorrente: ISTITUTO EUROSCOLA					
E.S.E.-PI3020	Istanza di sospensione del 27/06/2000	Sospensiva	Accolta	31-ago-00	Accolto
		Merito	Accolto	15-dic-00	
Ricorrente: ESE INTERNATIONAL LTD					
E.S.E.-PI3020	Chiusura del 14/12/2000	Sospensiva	Respinta	07-mar-01	
Ricorrente: ESE INTERNATIONAL LTD					
E.S.E.-PI3020	Istanza di sospensione del 27/06/2000	Sospensiva	Rinvio al merito		
Ricorrente: EUROPEAN SCHOOL OF ECONOMICS SRL					
E.S.E.-PI3020	Chiusura del 14/12/2000	Sospensiva	Respinta	21-mar-01	
Ricorrente: ISMAN SCRL					
E.S.E.-PI3020D	Chiusura del 02/05/2002				
Ricorrente: ESE - INSIGHT WORLD EDUCATION SYSTEM LTD					
E.S.E.-PI3020D	Chiusura del 02/05/2002	Sospensiva	Rinvio al merito		
Ricorrente: RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA					
FANGHI D'ALGA ALGOMAR-PI2561	Chiusura del 17/11/1999	Sospensiva	Accolta parzialmente	23-feb-00	
Ricorrente: LACOTE SPA					
FARD FACILE DEBORAH-PI848	Chiusura del 27/06/1996	Sospensiva	Respinta	25-set-96	
Ricorrente: D&D S.P.A.					
FEDEROTTICA-PI1217	Chiusura del 17/04/1997	Sospensiva	Rinvio al merito		Inammissibile
		Merito	Inammissibile	07-set-99	
Ricorrente: ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE ITALIANA MEDICI OCULISTI					
FED. FARMACISTI/KORFF-PI22	Chiusura del 04/11/1992				Perento
Ricorrente: CAMPAGNA PER LE FARMACIE IN ITALIA S.P.A.					
FIGURELLA-PI548	Chiusura del 28/09/1995	Sospensiva	Accolta	24-gen-96	
		Appello Autorità	Accolto	11-feb-97	
Ricorrente: CLEIDE'S S.R.L.					

Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità

(Pubblicità ingannevole e comparativa)

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
FILM COLLEGE-MURATTI-PI532	Chiusura del 04/10/1995	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Accolto	19-feb-97	Respinto
Ricorrente: CLEMI CINEMATOGRAFICA S.R.L.		Appello Altro	Accolto		
FILO DIRETTO/GRUPPO EUROP ASSISTANCE-PI3169	Chiusura del 12/04/2001				
Ricorrente: FILO DIRETTO ASSICURAZIONI S.P.A.					
FILTRI MIX-PI2098	Chiusura del 29/10/1998				
Ricorrente: W.A.M. SPA					
FINA ITALIANA-SCONTI CARBURANTI-PI3171	Chiusura del 10/05/2001	Sospensiva Appello Parte	Respinta Accolto parzialmente	26-set-01 15-gen-02	Respinto
Ricorrente: TOTAL FINA ELF ITALIA S.P.A.		Merito	Respinto	02-ago-02	
FINETRURIA-PI2137	Chiusura del 07/01/1999	Sospensiva Appello Parte	Respinta Accolto	28-apr-99 27-lug-99	Respinto
Ricorrente: FINETRURIA SPA		Merito	Respinto	11-lug-02	
FININVEST PROGRAMMAZIONE FILMS-PI939	Chiusura del 03/09/1996				
Ricorrente: RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A. (R.T.I.) E MEDIASET S.P.A.					
FINSON TRUSTER-PI2306	Chiusura del 06/05/1999	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	14-lug-99 22-ott-99	
Ricorrente: FINSON SRL					
FISIM IMMOBILIARE-PI1867	Chiusura del 26/03/1998	Sospensiva	Respinta	29-lug-98	
Ricorrente: FISIM SPA					
FIVE GROUP-PI2012	Chiusura del 28/05/1998	Sospensiva	Respinta	27-ago-98	
Ricorrente: FIVE GROUP SRL					
FLUGENA ANTICELLULITE (VEDI ANCHE PI570-PI579)-PI572	Chiusura del 14/03/1996	Sospensiva	Respinta	24-apr-96	
Ricorrente: I.D.I. FARMACEUTICI S.P.A.					
FONDIGEST-PI1110	Archiviazione del 23/12/1996	Merito Appello Parte	Inammissibile	12-gen-01	Inammissibile
Ricorrente: CODACONS					
FORD FACCHIN-PI609	Chiusura del 29/02/1996	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	08-mag-96 29-lug-97	
Ricorrente: FORD FACCHIN					
FORMAT B & B-PI3227	Chiusura del 10/05/2001	Sospensiva	Respinta	26-set-01	
Ricorrente: FORMAT B&B S.R.L.					
FRANCHISING VENETA SYSTEM-PI1567	Chiusura del 25/02/1998	Sospensiva	Accolta parzialmente	13-mag-98	
Ricorrente: VENETA SYSTEM S.R.L.					
FRITTOLOSA II-PI3648	Chiusura del 08/08/2002				
Ricorrente: TERMOZETA SPA					
FRUTTA VIVA ZUEGG-PI1613	Chiusura del 05/02/1998				
Ricorrente: FEDERCONSUMATORI RIMINI					
FUELSAVER SUPER-TECH-PI1469	Chiusura del 12/11/1997	Sospensiva	Respinta	04-mar-98	
Ricorrente: FUEL SAVER ITALIA					
F.LLI CAVALLI-PI300	Chiusura del 21/09/1994	Sospensiva	Respinta	14-dic-94	
Ricorrente: FRATELLI CAVALLI S.R.L.					
GARANZIA WHIRPOOL-PI1825	Chiusura del 02/04/1998	Sospensiva	Respinta	08-lug-98	
Ricorrente: WHIRLPOOL EUROPA SRL					
GE.C.A. OFFERTA DI LAVORO-PI1684	Chiusura del 22/01/1998	Sospensiva	Respinta	13-mag-98	
Ricorrente: GE.CA. S.R.L.					
GIG LIBRO DEI GIOCATTOLI-PI1950	Chiusura del 08/10/1998	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	11-mag-00	Respinto
Ricorrente: RAI		Appello Parte			

Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità

(Pubblicità ingannevole e comparativa)

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
GIOIA-PI121 Ricorrente: RUSCONI EDITORE S.P.A.	Chiusura del 23/08/1993				
GIO.VE-PI996 Ricorrente: GIO.VE. ELETTRODOMESTICI	Chiusura del 30/01/1997	Sospensiva	Accolta	04-giu-97	
GIULIANI FON WAN-PI1601 Ricorrente: GIULIANI SPA	Chiusura del 26/03/1998	Sospensiva	Accolta	08-lug-98	
GMP-PI585 Ricorrente: LOGHICON S.R.L.	Chiusura del 19/10/1995				
GOLDWING AIRLINES-PI3554 Ricorrente: GOLDWING AIRLINES SPA	Chiusura del 21/03/2002				
GRATTA E VINCI RAI-PI1322 Ricorrente: RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA	Chiusura del 22/05/1997	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Accolto	04-set-98	Accolto
GRATTA E VINCI TV-PI1353 Ricorrente: RETI TELEVISIVE ITALIANE SPA	Chiusura del 12/06/1997				
GUIDA AI MIGLIORI MEDICI-PI281 Ricorrente: FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI	Archiviazione del 15/07/1995	Merito	Inammissibile	20-lug-99	Inammissibile
GUIDA BIMBISANI E BELLI-PI411 Ricorrente: TRE D EDITORIALE S.R.L.	Chiusura del 23/02/1995	Sospensiva Appello Autorità	Accolta Accolto parzialmente	05-apr-95 28-lug-95	
GUIDA EUROPEA PER CITTÀ-PI3381 Ricorrente: EUROPEAN CITY GUIDE S.L.	Chiusura del 20/09/2001	Sospensiva Merito	Decisione semplificata Respinto decisione semplificata	30-gen-02	Respinto
GUIDA PENSIONI EPOCA-PI410 Ricorrente: MEDIOLANUM VITA S.P.A. E ARNOLDO MONDADORI S.P.A.	Chiusura del 09/03/1995	Sospensiva	Respinta	12-apr-95	
GUIDA TURISTICA INTERNAZIONALE-PI3840 Ricorrente: TOUR & TRAVEL GUIDE ESTABLISHMENT	Chiusura del 31/10/2002	Sospensiva	Rinvio al merito		
G.A.T. MARCHIO BISES-PI788 Ricorrente: GESTIONE AZIENDA TESSILE S.R.L. (G.A.T.)	Chiusura del 27/06/1996	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	13-nov-96 06-giu-97	
G.G.T. GIOCO FINANZIARIO-PI682 Ricorrente: G.G.T S.N.C.	Chiusura del 31/01/1996	Sospensiva	Respinta	05-giu-96	
HOTEL CLUB SAN DIEGO-PI3869 Ricorrente: CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI TELECOMUNICAZIONI - CRALT	Chiusura del 09/01/2003				
HOTEL JOLE-PI607 Ricorrente: JOLE S.A.S	Chiusura del 12/10/1995	Sospensiva	Respinta	17-gen-96	
I GRANDI VIAGGI-PI3085 Ricorrente: I GRANDI VIAGGI S.P.A.	Chiusura del 08/02/2001				
I VIAGGI DI REPUBBLICA-PI1771 Ricorrente: GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO SPA	Chiusura del 07/05/1998	Merito	Accolto	27-giu-01	Accolto
IDROS PLACCA-PI715 Ricorrente: IDROS S.R.L.	Chiusura del 03/04/1996	Sospensiva	Rinvio a D.D.D.		
IL SETTIMANALE EDISERVICE-PI2343 Ricorrente: EDISERVICE SERVIZI EDITORIALI SOCIETÀ NON PROFIT	Chiusura del 26/05/1999	Sospensiva	Rinvio al merito		

Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità

(Pubblicità ingannevole e comparativa)

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
IL VENERDI'-SUBAN-PI131 Ricorrente: PUBLITALIA '80	Chiusura del 02/07/1993				
IMMOBILDREAM-PI3659 Ricorrente: IMMOBILDREAM SPA	Chiusura del 27/06/2002				
IMPACT CENTRO SERVIZI-PI769 Ricorrente: IMPACT CENTRO SERVIZI	Chiusura del 11/04/1996	Sospensiva	Respinta	26-set-96	
IMPIANTI ITTICI TEAM MARE-PI3445 Ricorrente: TEAM MARE S.N.C.	Chiusura del 10/01/2002				
INAZ PAGHE-PI1585 Ricorrente: CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI ROMA	Chiusura del 13/03/1998	Sospensiva Merito	Respinta Accolto	28-ott-98	Accolto
INDUSTRIE SCAFFALATURE ARREDAMENTI-PI2843 Ricorrente: INDUSTRIA SCAFFALATURE ARREDAMENTI ISA SPA	Chiusura del 28/06/2000				
INLINGUA SCHOOL-PI1763 Ricorrente: PHILLIPA MARY ROSE	Chiusura del 21/07/1998	Sospensiva	Respinta	02-dic-98	
INTEGRA-PI961 Ricorrente: E-PHARMA S.P.A.	Chiusura del 24/10/1996	Sospensiva	Respinta	15-gen-97	
INVESTIGAZIONI ELIO PETRONI-PI3019 Ricorrente: ELIO PETRONI	Chiusura del 26/10/2000	Sospensiva Merito	Respinta Respinto decisione semplificata	01-feb-01	Respinto
INVESTITEC-PI2661 Ricorrente: INVESTITEC SAS DI DE GIROLAMO ASSUNTA E C	Chiusura del 20/01/2000	Sospensiva	Respinta	07-giu-00	
IPERMERCATI DELLA CATENA-PI2717 Ricorrente: FINIPER SPA, OASI SRL, IPER MONTEBELLO SPA	Chiusura del 03/05/2000				
IRANIAN LOOM-PI553 Ricorrente: IMPORTAZIONE TAPPETI ITALIA S.R.L.	Chiusura del 28/09/1995	Sospensiva	Accolta	10-gen-96	
ISED-PI667 Ricorrente: ISTITUTO SUPERIORE ELABORAZIONE DATI S.R.L. (I.S.E.D.)	Chiusura del 18/01/1996	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	24-apr-96 10-giu-97	
ISOSTAD-PI48 Ricorrente: WANDER S.P.A.	Chiusura del 23/07/1993	Sospensiva	Accolta parzialmente	20-ott-93	
ISPE-PI549 Ricorrente: INGEGNERIA SICUREZZA PROBLEMI ELETTRICI (I.S.P.E.)	Chiusura del 12/10/1995				
ISTITUTI BUONARROTI-PI1134 Ricorrente: TOP S.R.L. SITER S.R.L.	Chiusura del 19/12/1996	Sospensiva	Respinta	26-mar-97	
ISTITUTI BUONARROTI-PI132G Ricorrente: TOP S.R.L. E MITEA S.R.L.	Chiusura del 15/12/1993	Sospensiva	Respinta	07-giu-95	
ISTITUTI BUONARROTI-PI253 Ricorrente: TOP S.R.L. E ALTRE	Chiusura del 11/05/1994	Sospensiva	Respinta	24-ago-94	
ISTITUTI BUONARROTI-PI253B Ricorrente: TOP S.R.L. E ALTRI	Chiusura del 08/06/1994	Sospensiva	Respinta	26-ott-94	

Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità

(Pubblicità ingannevole e comparativa)

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
ISTITUTI LEONARDO DA VINCI-PI132B Ricorrente: ISTITUTI DIDATTICI ASSOCIATI ITALIANI S.R.L. (I.D.A.I.)	Chiusura del 04/11/1993	Sospensiva	Accolta	09-mar-94	
ISTITUTI LEONARDO DA VINCI-PI290 Ricorrente: ISTITUTI DIDATTICI ASSOCIATI ITALIANI I.D.A.I.	Chiusura del 21/09/1994	Sospensiva	Respinta	30-nov-94	
ISTITUTI SAN PAOLO-PI295 Ricorrente: TOP S.R.L. E ALTRI	Chiusura del 21/09/1994	Sospensiva	Respinta	11-gen-95	
ISTITUTO BERNINI DI MILANO-PI1275 Ricorrente: ISTITUTO BERNINI SRL	Chiusura del 26/06/1997	Sospensiva	Accolta parzialmente	21-ago-97	
ISTITUTO ETAI DETECTIVE-PI501 Ricorrente: ISTITUTO E.T.A.I.	Chiusura del 21/08/1995	Sospensiva	Respinta	10-gen-96	
ISTITUTO FERMI-PI1231 Ricorrente: ISTITUTO TECNICO E. FERMI	Chiusura del 10/07/1997	Sospensiva	Respinta	05-nov-97	
ISTITUTO I.M.E.-PI1365 Ricorrente: I.M.E.	Chiusura del 17/07/1997				
ISTITUTO LINGUISTICO SUPERIORE PER INTERPRETI E TRADUTTORI DI VARESE-PI927 Ricorrente: ISTITUTO LINGUISTICO SUPERIORE PER INTERPRETI E TRADUTTORI S.R.L. (I.L.S.I.T.)	Chiusura del 09/08/1996	Sospensiva	Respinta	08-gen-97	
ISTITUTO NAZIONALE PRANOTERAPIA-PI1333 Ricorrente: INSAPMAC SRL	Chiusura del 18/06/1997				
ITALGAS-BTZ 0,3-PI3446 Ricorrente: EUROPETROLI S.P.A.	Archiviazione del 08/08/2001				
ITALGAS-BTZ 0,3-PI3446B Ricorrente: EUROPETROLI S.P.A.	Archiviazione del 10/01/2002				
I.B.S. "DREAMLIGHT VIT'ALBA"-PI3725 Ricorrente: I.B.S. INTERNATIONAL BEST SELLERS SRL	Chiusura del 25/07/2002				
J.P. TOD'S-PI940 Ricorrente: EMA S.R.L.	Chiusura del 21/11/1996	Sospensiva Appello Parte Merito	Respinta Respinto Respinto	12-feb-97 15-apr-97 19-mag-98	Respinto
KALOCELL-PI2551 Ricorrente: ROEDER FARMACEUTICI 1956 SPA	Chiusura del 17/11/1999	Sospensiva Merito	Accolta parzialmente Accolto parzialmente	02-feb-00 11-lug-02	Accolto parzialmente
KALOCELL LINE-PI2551B Ricorrente: ROEDER 1956 FARMACEUTICI SPA	Modifiche a provvedimento del 23/05/2002	Sospensiva Merito	Accolta parzialmente Accolto parzialmente	11-lug-02 11-dic-02	Accolto parzialmente
KALOCELL LINE-PI2551B Ricorrente: ROEDER 1956 FARMACEUTICI S.P.A.	Chiusura del 17/01/2002	Sospensiva Merito	Accolta parzialmente Accolto parzialmente	17-apr-02	Accolto parzialmente
KALOCELL LINE-PI2551C Ricorrente: ROEDER 1956 FARMACEUTICI SPA	Chiusura del 14/11/2002	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	15-gen-03 11-mar-03	
KELEMATA ANTICELLULITE DERMOATTIVO-PI922 Ricorrente: KELEMATA S.P.A.	Chiusura del 28/11/1996	Sospensiva Appello Autorità	Accolta Respinto	23-apr-97 06-mar-98	
KELEMATA ANTICELLULITE (VEDI ANCHE PI570-PI579)-PI573 Ricorrente: KELEMATA S.P.A.	Chiusura del 06/03/1996	Sospensiva Appello Autorità	Accolta Accolto	12-giu-96 15-apr-97	
KINDER BUENO-PI407 Ricorrente: FERRERO S.P.A.	Chiusura del 09/03/1995				

Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità

(Pubblicità ingannevole e comparativa)

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
LA CARITA-PI1211 Ricorrente: LA CARITA S.R.L.	Chiusura del 27/02/1997	Sospensiva	Respinta	14-mag-97	
LA FULGIDA-BREVETTO "JOS"-PI3480 Ricorrente: ACEP SOC. A.R.L.	Istanza di sospensione del 13/09/2001	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Improcedibile	17-mag-02	Improcedibile
LA FULGIDA-BREVETTO "JOS"-PI3480B Ricorrente: ACEP COOP A R.L.	Lettera del 30/09/2002				
LABO EUROPA-CRESCINA-PI2434 Ricorrente: LABO EUROPA SRL	Chiusura del 07/07/1999				
LASER MILLENNIUM-PI3282 Ricorrente: SWEDEN & MARTINA S.P.A.	Chiusura del 05/07/2001				
LAVORO DOMICILIARE FANTASY-PI3214 Ricorrente: ZABBINI GIUSEPPE	Chiusura del 17/05/2001	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	26-lug-01 23-ott-01	
LE VOYAGE-PI2744 Ricorrente: LE VOYAGE SRL	Chiusura del 23/03/2000	Sospensiva	Respinta	12-lug-00	
LINDA E IL BRIGADIERE-PI1473 Ricorrente: JUNIOR FILM INTERNATIONAL	Chiusura del 18/09/1997	Sospensiva	Rinvio al merito		
LINDA E IL BRIGADIERE-PI1473 Ricorrente: RAI	Chiusura del 18/09/1997	Sospensiva	Rinvio al merito		
LINDA E IL BRIGADIERE II-PI1535 Ricorrente: COCA COLA BEVANDE ITALIA S.R.L.	Chiusura del 06/11/1997	Sospensiva	Accolta	11-feb-98	
LINDA E IL BRIGADIERE II-PI1535 Ricorrente: JUNIOR FILM INTERNATIONAL S.R.L.	Chiusura del 06/11/1997	Sospensiva	Accolta	11-feb-98	
LINDA E IL BRIGADIERE II-PI1535 Ricorrente: NOVARTIS CONSUMER HEALTH SPA	Chiusura del 06/11/1997	Sospensiva	Accolta	11-feb-98	
LINDA E IL BRIGADIERE II-PI1535 Ricorrente: RAI	Chiusura del 06/11/1997	Sospensiva	Accolta	11-feb-98	
LINDA E IL BRIGADIERE II-PI1535 Ricorrente: S.M.H. ITALIA S.P.A.	Chiusura del 06/11/1997				
LINEAMARIS AGENZIA VIAGGI-PI2751 Ricorrente: COMPAGNIA DELLE VACANZE SRL	Chiusura del 18/05/2000				
LOTTO D'INVESTIMENTO-PI2741 Ricorrente: ASSOCIAZIONE EUROSTAT - CENTRO EUROPEO DI STUDI E DI RICERCHE STATISTICHE	Chiusura del 18/05/2000				
LOTTO FACILE-PI1537 Ricorrente: LINEA PRIMA CASA S.R.L.	Chiusura del 08/01/1998				
LOTTO MEGAS-PI1511 Ricorrente: LOTTO MEGAS	Chiusura del 18/12/1997	Sospensiva	Respinta	29-apr-98	
LUPIN ITALIA1-PI2101 Ricorrente: PHILIP MORRIS CORPORATE SERVICE INC.	Chiusura del 22/12/1998				
LUPIN ITALIA1-PI2101 Ricorrente: R.T.I. RETI TELEVISIVE ITALIANE	Chiusura del 22/12/1998				
MAGRADHIOL DIMAGRANTE-PI3435 Ricorrente: SYRIO PHARMA S.R.L.	Chiusura del 20/12/2001				
MANCINETTI-PI874 Ricorrente: MANCINETTI S.R.L.	Chiusura del 26/08/1996	Sospensiva Appello Autorità	Accolta Accolto	20-nov-96 13-mag-97	

Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità

(Pubblicità ingannevole e comparativa)

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
MANNELLO PODOLOGO-PI1143 Ricorrente: MONTESI MAURO	Chiusura del 24/04/1997	Merito	Respinto		Respinto
MARIA DUVAL-VINCITE AL LOTTO-PI2952 Ricorrente: MARKET DEVOLOPMENT SRL	Chiusura del 14/09/2000	Sospensiva Merito	Decisione semplificata Respinto decisione semplificata	29-gen-01	Respinto
MARIA DUVAL 2-PI3044 Ricorrente: MARKET DEVELOPMENT SRL	Chiusura del 15/11/2000				
MARLBORO LIGHT-PI3235 Ricorrente: PHILIP MORRIS GMBH E PHILIP MORRIS HOLLAND BV	Chiusura del 24/04/2001				
MARTINI-PI758 Ricorrente: MARTINI & ROSSI S.P.A.	Chiusura del 11/04/1996	Sospensiva	Accolta parzialmente	25-lug-96	
MARVIN FRANCHISING-PI1223 Ricorrente: MARVIN FRANCHISING	Chiusura del 15/05/1997				
MATHEMATIC SYSTEM-PI1202 Ricorrente: PRIME TIME MATHEMATICS SYSTEM LTD	Chiusura del 03/04/1997	Sospensiva	Rinvio al merito		
MATRA ASTA TELEFONICA-PI1129 Ricorrente: MATRA S.P.A.	Chiusura del 27/02/1997	Sospensiva	Respinta	09-lug-97	
MEDIOFINA-PI979 Ricorrente: POLITECNICO ROMANO S.R.L.	Chiusura del 06/03/1997	Sospensiva	Respinta	30-lug-97	
MERCATONE ZETA-PI1385 Ricorrente: EMMEZETA SRL	Chiusura del 05/06/1997	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	28-ago-97 11-nov-97	
MESSAGGI AMADORI-PI2664 Ricorrente: GES.CO A R.L.	Chiusura del 16/12/1999	Sospensiva	Respinta	26-gen-00	
MESSAGGI AMADORI-PI2664 Ricorrente: GES.CO. A RL	Lettera del 22/09/2000	Sospensiva	Rinvio al merito		
MESSAGGI TOSCANO-PI829 Ricorrente: TOSCANO S.P.A	Chiusura del 04/07/1996	Sospensiva Appello Parte Merito	Respinta Accolto parzialmente Respinto	28-ago-97 11-ott-96 30-mag-97	Respinto
MESSAGGIO INFODATA SU INTERNET-PI3500 Ricorrente: CAMERA WORK DI CELLI LUCA & C. S.N.C.	Chiusura del 20/12/2001	Sospensiva	Respinta	27-mar-02	
MESSAGGIO KATAWEB SU INTERNET-PI3503 Ricorrente: KATAWEB S.P.A.	Chiusura del 20/12/2001				
METHODE JEANNE PIAUBERT ANTICELLULITE (VEDI ANCHE PI570-PI579)-PI571 Ricorrente: JACQUES BOGART ITALIE S. P. A.	Chiusura del 06/03/1996	Sospensiva Appello Autorità	Accolta Accolto	15-mag-96 15-apr-97	
MICHELANGELO BUONARROTI-PI331 Ricorrente: TOP S.R.L. E ALTRI	Chiusura del 22/12/1994	Sospensiva	Respinta	26-apr-95	
MILLIONAIRE-LA SICILIA-PI1577 Ricorrente: EDITREND SRL	Chiusura del 18/12/1997	Sospensiva	Accolta	11-mar-98	
MILLIONAIRE NETWORK NEWS-PI710 Ricorrente: EDITREND S.R.L.	Chiusura del 11/04/1996	Sospensiva	Respinta	03-lug-96	
MINICLUB VALTUR-PI716 Ricorrente: VALTUR S.P.A	Chiusura del 29/02/1996				
MINITURBO-PI377 Ricorrente: MINTURBO INTERNATIONAL	Chiusura del 26/01/1995	Sospensiva	Respinta	24-mag-95	

Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità

(Pubblicità ingannevole e comparativa)

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
MIXER BI-BO SANIPLUS-PI2453 Ricorrente: MIXER BI-BO SRL	Chiusura del 24/06/1999	Sospensiva	Respinta	26-ago-99	
MONDO PREZIOSO-PI403B Ricorrente: MONDO PREZIOSO S.R.L.	Chiusura del 11/05/1995	Sospensiva	Respinta	13-lug-95	
MOSCATELLO BANFI-PI1139 Ricorrente: L'EDITORIALE LA REPUBBLICA S.P.A.	Chiusura del 20/02/1997				
MULTI CAPITAL-PI2979 Ricorrente: TOMEI DANIELA	Chiusura del 05/10/2000	Sospensiva Merito	Decisione semplificata Respinto decisione semplificata	23-gen-01	Respinto
MULTIDATA SYSTEM-PI1004 Ricorrente: MULTI DATA SYSTEM S.R.L.	Chiusura del 12/12/1996	Sospensiva	Respinta	16-apr-97	
MULTIPROPRIETA' KRONOS-PI2415 Ricorrente: KRONOS S.R.L.	Chiusura del 03/06/1999	Sospensiva	Respinta	10-nov-99	
MUTUO BANCA DEL SALENTO-PI2031 Ricorrente: BANCA DEL SALENTO	Chiusura del 20/10/1998	Sospensiva	Rinuncia	20-gen-99	
NA.VAR.MA.-PI1393 Ricorrente: NAVARMA S.R.L.	Chiusura del 09/10/1997				
NEW AGENCY-PI1571 Ricorrente: NEW AGENCY SRL	Chiusura del 04/12/1997	Sospensiva	Respinta	18-feb-98	
NEW EUROPRESS COMPANY-PI845 Ricorrente: NEW EUROPRESS COMPANY S.A.S.	Chiusura del 22/05/1996	Sospensiva Appello Autorità	Accolta parzialmente Respinto	30-lug-96 15-gen-97	
NEW STARS MEDIA-PI510 Ricorrente: NEW STARS MEDIA	Chiusura del 20/07/1995				
NEW TRAVEL-PI2500 Ricorrente: NEW TRAVEL SRL	Chiusura del 27/07/1999	Sospensiva	Respinta	24-nov-99	
NEWBODY-PI3286 Ricorrente: FDG ELETTRONICA S.R.L.	Chiusura del 08/08/2001	Sospensiva Merito	Decisione semplificata Respinto decisione semplificata	13-dic-01	Respinto
NICOTENIL II-PI1735 Ricorrente: LABO EUROPA SRL	Chiusura del 23/04/1998	Sospensiva	Respinta	17-giu-98	
NICOTENIL III-PI2171 Ricorrente: LABO EUROPA SRL	Chiusura del 14/01/1999	Sospensiva	Respinta	23-giu-99	
NICOTENIL III-PI2171 Ricorrente: LABO EUROPA SRL	Modifiche a provvedimento del 18/03/1999	Sospensiva	Respinta	23-giu-99	
NISSAN 4 X 4-PI1520 Ricorrente: NISSAN ITALIA SPA	Chiusura del 10/12/1997				
NISSAN VANETTE CARGO-PI2023 Ricorrente: NISSAN ITALIA SPA	Chiusura del 10/12/1998				
NSG 2-PI1553 Ricorrente: NEW SYSTEM GROUP S.R.L.	Chiusura del 29/01/1998	Sospensiva	Respinta	13-mag-98	
NSG DIVISIONE WATER-PI2733 Ricorrente: NEW SYSTEM GROUP S.R.L.	Chiusura del 23/03/2000	Sospensiva	Respinta	27-set-00	
NUOVA ROVER 211 I-PI2079 Ricorrente: ROVER ITALIA SPA	Chiusura del 19/11/1998	Sospensiva Merito	Accolta parzialmente Accolto	24-feb-99 20-mar-00	Accolto
NUOVO BANCO NBT-PI1784B Ricorrente: N.B.T. S.R.L.	Chiusura del 08/10/1998	Sospensiva	Respinta	16-dic-98	

Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità

(Pubblicità ingannevole e comparativa)

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
OCTA-STARTENE-PI537 Ricorrente: S.I.R.C. S.P.A.	Chiusura del 21/09/1995	Sospensiva	Accolta	15-nov-95	
OCTA-STARTENE-PI537 Ricorrente: TIPOMARK S.R.L.	Chiusura del 21/09/1995	Sospensiva Appello Autorità	Accolta Accolto parzialmente	15-nov-95 05-lug-96	
OFFERTA AEROFLOT-PI1503 Ricorrente: AEROFLOT	Chiusura del 03/10/1997	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	07-set-99	Respinto
OFFERTA GESTIONI & GESTIONI-PI1569 Ricorrente: GESTIONI & GESTIONI	Chiusura del 15/01/1998	Sospensiva Merito	Respinta Respinto	08-apr-98 03-apr-00	Respinto
OFFERTA IMPERIAL-PI1662 Ricorrente: IMPERIAL SNC	Chiusura del 08/01/1998	Sospensiva	Respinta	04-mar-98	
OFFERTA LAVORO PROMOINVEST-PI1487 Ricorrente: PORZIA DE BELLIS - DITTA ABAZUKY	Chiusura del 18/12/1997	Sospensiva	Respinta	29-apr-98	
OFFERTA LAVORO PROMOINVEST-PI1487 Ricorrente: TELESERVICE SRL	Chiusura del 18/12/1997	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	10-giu-98 11-dic-98	
OFFERTA TACS PANDITON-PI1873 Ricorrente: CENTRO PANDITON SRL IN LIQUIDAZIONE	Chiusura del 31/07/1998				
OFFERTA TACS PANDITON-PI1873 Ricorrente: PANDITON 2001 SAS DI MATTIOLI A. E FIGLI	Chiusura del 31/07/1998				
OFFERTA TACS PANDITON-PI1873 Ricorrente: PANDITON SRL	Chiusura del 31/07/1998				
OFFERTA VALORE OMNITEL-PI1512 Ricorrente: ANTONINO MATERIA	Chiusura del 18/12/1997				
OFFERTE DI LAVORO DARWIN-PI2050 Ricorrente: DARWIN SRL	Chiusura del 29/10/1998	Sospensiva	Accolta parzialmente	10-mar-99	
OLEIFICIO VIOLA-PI42 Ricorrente: OLEIFICIO VIOLA E C. S.N.C.	Chiusura del 21/04/1993	Sospensiva	Respinta	14-lug-93	
OLEIFICIO VIOLA-PI42 Ricorrente: OLEIFICIO VIOLA E C. S.N.C.	Chiusura del 21/04/1993	Sospensiva Merito	Respinta Perento	25-ago-93 18-feb-00	Perento
OLIO CARAPELLI-PI1517 Ricorrente: CARAPELLI FIRENZE S.P.A.	Chiusura del 18/12/1997	Sospensiva Appello Parte	Respinta Accolto	04-mar-98 09-giu-98	
OLIO CARLI-PI1518 Ricorrente: FRATELLI CARLI SPA	Chiusura del 18/12/1997	Sospensiva Appello Parte Merito Appello Parte	Respinta Accolto Respinto Accolto	11-mar-98 07-apr-98 17-set-99 06-mar-01	Accolto
OLIO CUORE II-PI1493 Ricorrente: CHIARI E FORTI SPA	Chiusura del 18/06/1998				Rinuncia agli atti
OLIO MONINI-PI1519 Ricorrente: MONINI S.P.A.	Chiusura del 18/12/1997	Sospensiva Appello Parte	Respinta Accolto	04-mar-98 09-giu-98	
OMNITEL CASACARD-PI3030 Ricorrente: OMNITEL PRONTO ITALIA SPA	Chiusura del 21/12/2000	Sospensiva	Respinta	05-apr-01	
OMOGENEIZZATI DI MANZO PLASMON-PI3320 Ricorrente: PLADA S.R.L.	Chiusura del 01/08/2001	Sospensiva Merito Appello Autorità	Rinvio al merito Accolto parzialmente	07-ago-02	Accolto parzialmente
ONORANZE FUNEBRI ROVESCALA-PI2823 Ricorrente: AGENZIE FUNEBRI RIUNITE BBM BONIZZONI & FRATTINI DI BOVINA FABRIZIO & C. S.N.C.	Chiusura del 28/07/2000	Merito	Irricevibile	08-mag-02	Inammissibile

Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità

(Pubblicità ingannevole e comparativa)

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
OPEL GM-PI466 Ricorrente: OPEL ITALIA S.P.A.	Chiusura del 11/05/1995	Sospensiva	Respinta	28-set-95	
OPTEMUR-PI698 Ricorrente: OPTEMUR S.R.L.	Chiusura del 14/03/1996	Sospensiva Appello Parte Merito Appello Parte	Respinta Respinto Respinto	05-giu-96 06-giu-97 17-mar-98	Respinto
OPUSCOLI TIM SU ELETTROMAGNETISMO-PI2688 Ricorrente: TELECOM ITALIA MOBILE SPA	Chiusura del 20/01/2000				
ORDINE COMMERCIALISTI-PI822 Ricorrente: COLLEGIO DEI RAGIONERI E PERITI COMMERCIALI DI CUNEO E SALUZZO	Chiusura del 09/08/1996	Merito	Accolto	24-nov-99	Accolto
ORDINE COMMERCIALISTI-PI822 Ricorrente: ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI CUNEO	Chiusura del 09/08/1996	Merito	Accolto	16-nov-99	Accolto
ORIENTAL QUALITY-PI3251 Ricorrente: ORIENTAL QUALITY S.R.L.	Chiusura del 14/06/2001	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	30-ago-01 27-nov-01	
ORLANE ANTICELLULITE-PI574 Ricorrente: ORLANE ITALIA S.P.A.	Chiusura del 06/03/1996	Sospensiva Appello Autorità	Accolta Accolto	12-giu-96 07-nov-97	
OROLOGIO NICE-PI1040 Ricorrente: NICE INTERNATIONAL E PA.MA. DISTRIBUZIONE	Chiusura del 13/02/1997	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	07-mag-97 11-nov-97	
OROSCOPO RETE A-PI274 Ricorrente: SHOPPING CLUB S.R.L.	Chiusura del 10/08/1994	Sospensiva	Respinta	09-nov-94	
OTTICO DOTT. LORENZONI-PI513 Ricorrente: MASSIMO LORENZONI	Chiusura del 28/06/1995	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	23-ago-95 17-gen-97	
PANAIR-TRATTA ROMA-PALERMO-PI3693 Ricorrente: PANAIR COMPAGNIA AEREA MEDITERRANEA	Istanza di sospensione del 27/03/2002	Sospensiva			
PANDITON VENDITA COMPUTER-PI2942 Ricorrente: PANDITON SRL	Chiusura del 05/10/2000				
PANTALONCINO SNELLYSAN-PI3733 Ricorrente: C.S.R. SRL	Istanza di sospensione del 24/04/2002	Sospensiva	Respinta	12-giu-02	
PASSAT QUATTRORUOTE-PI1156 Ricorrente: EDITORIALE DOMUS	Chiusura del 06/03/1997	Sospensiva	Respinta	14-mag-97	
PENTATUR ATINTER-PI2986 Ricorrente: PENTATUR ATINTER SRL	Chiusura del 02/11/2000	Sospensiva	Rinvio al merito		
PERIODICO CIOE'-PI786 Ricorrente: EDIZIONI CIOE' S.R.L.	Chiusura del 08/05/1996	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	29-ago-96 21-nov-97	
PERIODICO CIOE'-PI786 Ricorrente: OFFICE ADIVI S.R.L.	Chiusura del 08/05/1996	Sospensiva	Respinta	29-ago-96	
PERLE LOMBARD-PI1360 Ricorrente: LOMBARD SRL	Chiusura del 26/06/1997				
PERLE MAJORICA-PI529 Ricorrente: MAJORCA S.A.	Chiusura del 26/10/1995	Sospensiva	Respinta	13-dic-95	
PHILIP MORRIS-FUMO INDIRETTO-PI967 Ricorrente: CODACONS	Chiusura del 21/11/1996				
PILLOLA UBIDECARENONE-PI639 Ricorrente: S.I.R.C. S.P.A.	Chiusura del 08/05/1996	Sospensiva Merito	Respinta Respinto	10-lug-96 04-set-98	Respinto

Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità

(Pubblicità ingannevole e comparativa)

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
PINNA ONORANZE FUNEBRI-PI926 Ricorrente: PINNA GIOVANNINO	Chiusura del 07/11/1996	Sospensiva Appello Autorità	Accolta	12-feb-97	
PLASMON OASI ECOLOGICA-PI1167 Ricorrente: ASSALZOO	Chiusura del 22/05/1997	Merito Appello Parte	Inammissibile Respinto	27-ott-99 01-mar-02	Respinto
POLIZIA ITALIANA-PI1133 Ricorrente: LIBERA VOCE DI POLIZIA ITALIANA	Chiusura del 10/04/1997				
POSTALMARKET III-PI474 Ricorrente: POSTAL MARKET G.D.A. S.P.A.	Chiusura del 18/05/1995				
PRASTEL-PI2405 Ricorrente: PRASTEL SRL	Chiusura del 26/05/1999	Sospensiva	Respinta	28-lug-99	
PREPARAZIONE DI FRUTTA ZUEGG-PI3614 Ricorrente: ZUEGG SPA	Chiusura del 27/03/2002	Sospensiva	Respinta	11-lug-02	
PRESTITI IL BOOM CONF.ASS.-PI1141 Ricorrente: CON.F.ASS.	Chiusura del 15/05/1997	Sospensiva	Accolta	15-ott-97	
PRIMA GUIDA DELLE CITTÀ EUROPEE 2000-PI3001 Ricorrente: TOUR E TRAVEL GUIDE ESTABLISHMENT	Chiusura del 12/10/2000	Sospensiva Merito	Decisione semplificata Respinto decisione semplificata	29-gen-01	Respinto
PRIMAVERA MISSIONARIA-PI116 Ricorrente: CODACONS E ALTRI	Archiviazione del 02/06/1993	Sospensiva	Respinta	20-ott-93	
PROGRAMMEX-PI1068 Ricorrente: PROGRAMMEX S.R.L.	Chiusura del 13/02/1997	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	04-giu-97 16-set-97	
PROMEDIA MARKETING-PI2410 Ricorrente: PROMEDIA MARKETING SRL	Chiusura del 26/05/1999	Sospensiva	Respinta	15-dic-99	
PROTEO-PI1958 Ricorrente: PROTEO SRL	Chiusura del 11/08/1998	Sospensiva	Respinta	10-mar-99	
PUBBLICAZIONE FAIR GUIDE-PI3489E Ricorrente: CONSTRUCT DATA VERLAG GMBH	Chiusura del 30/05/2002	Sospensiva Merito Appello Autorità	Accolta parzialmente Accolto parzialmente	03-set-02 19-nov-02	Accolto parzialmente
PUBBLICITÀ TIN-PI1883 Ricorrente: TELECOM ITALIA SPA	Chiusura del 28/10/1998	Merito	Respinto	19-giu-00	Respinto
PUBLITALIA '80/GENTE VIAGGI-PI124 Ricorrente: PUBLITALIA 80	Non luogo del 23/06/1993				
PUBLITALIA 80 III-PI94 Ricorrente: PUBLITALIA 80	Non luogo del 26/05/1993				
PUBLITALIA 80/RIZZOLI-PI99 Ricorrente: PUBLITALIA '80	Non luogo del 06/08/1993				
PUBLIWEST-PI2962 Ricorrente: KOPPEL AW SPA	Chiusura del 05/10/2000				
QUATTRORUOTE NUMERO VERDE-PI2487 Ricorrente: EDITORIALE DOMUS SPA	Chiusura del 03/06/1999				
QUI TOURING/PARTIAMO-PI3739 Ricorrente: UNISERVICE SRL	Chiusura del 08/08/2002				
R-BREAKER DELLA POCKET POWER-PI2090 Ricorrente: POCKET POWER SPA	Chiusura del 26/11/1998	Sospensiva	Respinta	24-feb-99	
RAI/ALITALIA-PI782 Ricorrente: ALITALIA S.P.A.	Chiusura del 19/07/1996				

Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità

(Pubblicità ingannevole e comparativa)

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
RAI/ALITALIA-PI782 Ricorrente: RAI S.P.A. E ALTRI	Chiusura del 19/07/1996				
RASOI BRAUN-PI1401 Ricorrente: BRAUN ITALIA S.R.L.	Chiusura del 23/10/1997				
RASSEGNA FISCO E FINANZA, CONTRIBUTI E TASSE-PI174 Ricorrente: BOLLETTINO CONTRIBUTI E TASSE S.R.L.	Chiusura del 02/02/1994	Sospensiva	Respinta	25-mag-94	
RCS-LA VIDEOTECA DEL SECOLO-PI3885 Ricorrente: ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA	Istanza di sospensione del 22/08/2002	Sospensiva	Respinta	16-ott-02	
RCS LIBRI&GRANDI OPERE-PI642 Ricorrente: RCS LIBRI &GRANDI OPERE S.P.A	Chiusura del 23/11/1995	Sospensiva	Respinta	14-feb-96	
REDAZIONALE BUONARROTI E S.PAOLO-PI1477 Ricorrente: POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.	Chiusura del 25/09/1997				
REDAZIONALE MADAME CLASS-PI1775 Ricorrente: CLASS EDITORI SPA	Chiusura del 04/06/1998	Sospensiva	Respinta	11-nov-98	
REDAZIONALE MADAME CLASS-PI1775 Ricorrente: POMELLATO SPA	Chiusura del 04/06/1998				
REDAZIONALE VILLE E CASALI-PI1757 Ricorrente: UNOPIU' EUROPA SPA	Chiusura del 26/02/1998	Sospensiva	Respinta	10-giu-98	
REGISTRO DITTE TOMA-PI1136 Ricorrente: TOMA GES M.B.H. SRL	Chiusura del 17/04/1997	Sospensiva	Respinta	10-dic-97	
RELAXA PLUS GROHE-PI1733 Ricorrente: GROHE S.P.A.	Chiusura del 15/01/1998	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	27-mag-98 29-gen-99	
REPERTORIOANAGRAFICO DELLE DITTE-PI77 Ricorrente: C.M.A.M. S.R.L.	Chiusura del 12/05/1993	Sospensiva	Rinvio al merito		
REPERTORIO ANAGRAFICO DELLE DITTE-PI31 Ricorrente: SIPE	Chiusura del 18/02/1993				
REPERTORIO COMMERCIALE-PI188 Ricorrente: EDITRICE REPERTORIO COMMERCIALE S.R.L.	Chiusura del 02/03/1994	Sospensiva	Respinta	08-giu-94	
REPERTORIO NAZIONALE-PI207 Ricorrente: REPERTORIO NAZIONALE ARTIGIANATO COMMERCIO E INDUSTRIA	Chiusura del 09/03/1994	Sospensiva	Respinta	08-giu-94	
REPERTORIO NAZIONALE 2-PI366 Ricorrente: EDITORIALI ENI S.R.L.	Chiusura del 19/01/1995	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	03-mag-95 30-giu-95	
REPERTORIO NAZIONALE III-PI1331 Ricorrente: EDITORIALE ENI	Chiusura del 17/07/1997	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	14-gen-98 08-mag-98	
REVIFACE DI SANT'ANGELICA-PI3213 Ricorrente: MEDESTEA INTERNAZIONALE S.R.L.	Chiusura del 31/05/2001	Merito	Respinto	07-ago-02	Respinto
REVIFACE DI SANT'ANGELICA-PI3213C Ricorrente: MEDESTEA INTERNAZIONALE SRL	Chiusura del 08/08/2002				
REVISIONE DPR N. 412-CALDAIE AXIA-PI3101 Ricorrente: COSMOGAS S.R.L.	Chiusura del 08/03/2001				
RICESTRASMITTENTE LAFAYETTE-PI1702 Ricorrente: MARCUCCI S.P.A.	Chiusura del 30/04/1998	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	23-set-98 19-gen-99	

Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità

(Pubblicità ingannevole e comparativa)

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
RINASCENTE CASA-PI2579 Ricorrente: RINASCENTE CASA	Chiusura del 07/10/1999	Sospensiva	Respinta	02-feb-00	
ROAMING TELECOM-PI846 Ricorrente: TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	Chiusura del 19/07/1996	Merito	Rinuncia agli atti	30-giu-00	Rinuncia agli atti
RPM-PI426 Ricorrente: S.E.C. S.P.A.	Chiusura del 30/03/1995	Sospensiva	Respinta	12-lug-95	
SALES MANAGEMENTS-PI1170 Ricorrente: CMA SALES AND PRODUCTION SRL	Chiusura del 22/05/1997	Sospensiva	Rinvio a D.D.D.		
SANT'ANGELICA ANTICELLULITE (VEDI ANCHE PI570-PI579)-PI578 Ricorrente: MEDESTEA INT. S.R.L.	Chiusura del 14/03/1996	Sospensiva	Respinta	05-giu-96	
SANT'ANGELICA CLINIQUE GRIGIO PERLA-PI600 Ricorrente: MODESTEA INTERNAZIONALE	Chiusura del 09/11/1995	Sospensiva	Respinta	07-feb-96	
SANT'ANGELICA CLINIQUE GRIGIO PERLA-PI600 Ricorrente: RCS EDITORI S.P.A. E ALTRI	Chiusura del 09/11/1995	Sospensiva Appello Parte Merito	Respinta Respinto Respinto	07-feb-96 03-mag-96 28-mar-02	Respinto
SANTA ROSA-PI320 Ricorrente: RCS EDITORI S.P.A.	Chiusura del 03/11/1994				
SCALA A CARRELLO RAINERI-PI3666 Ricorrente: RAINERI SAS	Chiusura del 20/06/2002	Sospensiva	Respinta	16-ott-02	
SCUOLA INTERPRETI E TRADUTT. OSTIA-PI1053 Ricorrente: SCUOLA SUPERIORE INTERPRETI E TRADUTTORI DI OSTIA LIDO	Chiusura del 05/12/1996	Sospensiva	Respinta	26-mar-97	
SCUOLA INTERPRETI E TRADUTT. TORINO-PI1054 Ricorrente: SCUOLA SUPERIORE PER INTERPRETI E TRADUTTORI "VITTORIA" DI IVREA	Chiusura del 05/12/1996	Sospensiva Merito	Respinta Perento	12-mar-97 01-dic-00	Perento
SCUOLA IPS-PI1178 Ricorrente: SCUOLA IPS DI VISCUGLIO ANTONELLA	Chiusura del 27/02/1997	Sospensiva	Respinta	02-lug-97	
SCUOLA SUPERIORE EUROPEA TRADUTTORI-PI813 Ricorrente: SCUOLA SUPERIORE EUROPEA PER INTERPRETI E TRADUTTORI	Chiusura del 22/05/1996	Sospensiva	Respinta	13-nov-96	
SCUOLA SUPERIORE INTERPRETI TRADUTTORI VICENZA-PI903 Ricorrente: SCUOLA INTERPRETI PER INTERPRETI E TRADUTTORI	Chiusura del 09/08/1996	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	04-dic-96 15-apr-97	
SCUOLA SUPERIORE PER INTERPRETI E TRADUTTORI DI ROMA-PI935 Ricorrente: EDUCAZIONE TECNOLOGICA S.R.L.	Chiusura del 09/08/1996	Sospensiva	Respinta	08-gen-97	
SCUOLA SUPERIORE PER INTERPRETI E TRADUTTORI VITTORIA-PI1544 Ricorrente: SCUOLA SUPERIORE INTERPRETI E TRADUTTORI VITTORIA DI IVREA E ALTRI	Chiusura del 18/12/1997	Sospensiva Appello Parte	Respinta Improcedibile	22-apr-98 15-ott-99	
SCUOLA SUP. INTERPRETI E TRADUTTORI-PI613 Ricorrente: SCUOLA SUPERIORE INTERPRETI E TRADUTTORI (S.S.I.T.)	Chiusura del 21/03/1996	Sospensiva	Respinta	25-lug-96	
SDB INFORMATICA-GRUPPO HOME INFO-PI2202 Ricorrente: S.B.D. INFORMATICA SRL	Chiusura del 19/11/1998				

Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità

(Pubblicità ingannevole e comparativa)

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
SELEZIONE CONCORSO 51-PI1436 Ricorrente: SELEZIONE DEL READER'S DIGEST	Chiusura del 29/10/1997	Sospensiva Merito	Respinta Respinto	22-dic-97 07-set-01	Respinto
SELEZIONE DAL READER'S DIGEST-BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA-PI448 Ricorrente: SELEZIONE DAL READER'S DIGEST S.P.A.	Chiusura del 13/04/1995	Sospensiva	Respinta	07-giu-95	
SELEZIONE DAL READER'S DIGEST-PI394 Ricorrente: SELEZIONE READER'S DIGEST S.P.A.	Chiusura del 22/12/1994				
SERVIZI AGENZIE FUNEBRI-PI449 Ricorrente: AGENZIA SERVIZI FUNEBRI BOUSQUET S.A.S.	Chiusura del 27/04/1995	Sospensiva	Respinta	28-set-95	
SERVIZI E FINANZA PER L'INDUSTRIA-PI2939 Ricorrente: SEFIN SERVIZI E FINANZA INNOVATIVA SPA	Chiusura del 05/10/2000	Sospensiva	Respinta	24-gen-01	
SHAMPOO SELSUN BLU-PI458 Ricorrente: ABBOTT S.P.A.	Chiusura del 11/05/1995	Sospensiva Appello Autorità	Accolta Respinto	12-lug-95 30-ago-96	
SIGARETTE MARLBORO LIGHTS-PI3741 Ricorrente: PHILIP MORRIS	Chiusura del 12/09/2002				
SINTHESIS SISTEM-PI1160 Ricorrente: SINTHESIS SISTEM	Chiusura del 24/04/1997	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	14-lug-97 30-set-97	
SIRKI-PI2554 Ricorrente: INTERNATIONAL SRL	Chiusura del 02/12/1999	Sospensiva	Respinta	15-mar-00	
SIST-PI580 Ricorrente: SIST S.RL.	Chiusura del 14/09/1995				
SISTEMA LASERCELL-PI3331 Ricorrente: VANITY LINE S.R.L.	Chiusura del 25/10/2001				
SKIPPER ZUEGG-PI558 Ricorrente: ZUEGG	Chiusura del 08/02/1996	Sospensiva	Accolta	24-apr-96	
SNAM METANO-PI957 Ricorrente: SNAM S.P.A.	Chiusura del 23/12/1996				
SOC. COOP. AZZURRA-PI1214 Ricorrente: SOC. COOP. R. L. AZZURRA SERVIZI	Chiusura del 10/04/1997	Sospensiva	Accolta parzialmente	29-mag-97	
SOGGIORNO GRATUITO MIRAGE-PI2097 Ricorrente: MIRAGE SRL	Chiusura del 01/10/1998	Sospensiva	Respinta	27-gen-99	
SO.VE.DO.-PI610 Ricorrente: SO.VE.DO. BOLOGNA S.R.L.	Chiusura del 19/10/1995	Sospensiva	Respinta	14-feb-96	
SPECIALE YOGURT-PI19 Ricorrente: RCS QUOTIDIANI	Chiusura del 18/02/1993				
SPEDIZIONE COMPUTER NO PROBLEM-PI1337 Ricorrente: MAGGIO VITO	Chiusura del 11/09/1997				
SPORT TRAINER-ACTIONFIT-PI3437 Ricorrente: ACTIONFIT SRL	Chiusura del 30/05/2002	Sospensiva	Rinuncia alla sospensiva		
SPOT TELERAMA-PI3365 Ricorrente: TELERAMA S.U.R.L.	Chiusura del 11/10/2001	Sospensiva	Respinta	27-mar-02	
SPOT TRASMISSIONI RAI-PI1858 Ricorrente: RAI	Chiusura del 19/08/1998				

Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità

(Pubblicità ingannevole e comparativa)

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
STAGE DELLA SOCIETA' GESTIONI-PI666 Ricorrente: GESTIONI S.R.L.	Chiusura del 15/02/1996	Sospensiva	Respinta	12-giu-96	
STANDA PREZZI K.O.-PI1047 Ricorrente: STANDA S.P.A.	Onere della prova del 10/10/1996	Sospensiva	Rinvio al merito		
STAR-LEVONI-KETTMEIR-PI355 Ricorrente: RCS EDITORI S.P.A.	Chiusura del 09/11/1994				
STAR-LEVONI-KETTMEIR-PI355 Ricorrente: STAR S.P.A.	Chiusura del 09/11/1994				
STAZIONE ERG-SCONTI CARBURANTI-PI3202 Ricorrente: ERG PETROLI S.P.A.	Chiusura del 17/05/2001	Sospensiva	Respinta	04-lug-01	
STAZIONE Q8-SCONTI CARBURANTI-PI3201 Ricorrente: F.A.L.K. S.P.A	Chiusura del 10/05/2001	Sospensiva	Respinta	26-set-01	
STAZIONE Q8-SCONTI CARBURANTI-PI3201 Ricorrente: KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Chiusura del 10/05/2001	Sospensiva	Respinta	26-lug-01	
STEAM GUN-MULTIVAPOR-PI1489 Ricorrente: TELEVIDEO CLUB S.R.L.	Chiusura del 29/10/1997	Sospensiva	Respinta	18-feb-98	
STUDIO CIAMO-MAGO BUZZONI-PI3723 Ricorrente: CIAMO SRL	Chiusura del 01/08/2002	Sospensiva	Respinta	15-gen-03	
STUDIO LICINIA FORTUNA-PI692 Ricorrente: MAGGIORE DOROTEA	Chiusura del 31/01/1996	Sospensiva	Respinta	08-mag-96	
SUCCO CENTRALE LATTE BRIANZA-PI1200 Ricorrente: SQUISITALY SPA	Chiusura del 05/06/1997	Sospensiva Merito	Respinta Inammissibile	28-ago-97 27-ago-99	Inammissibile
SUCCO FATTORIA SCALDASOLE-PI1200A Ricorrente: SQUISITALY SPA	Chiusura del 05/06/1997	Sospensiva Merito	Respinta Inammissibile	28-ago-97 27-ago-99	Inammissibile
SUCCO SANTAL-PI1200C Ricorrente: SQUISITALY SPA	Chiusura del 05/06/1997	Sospensiva Merito	Respinta Inammissibile	28-ago-97 27-ago-99	Inammissibile
SUCCO SKIPPER ZUEGG-PI1200E Ricorrente: SQUISITALY SPA	Chiusura del 05/06/1997	Sospensiva Merito	Respinta Inammissibile	28-ago-97 27-ago-99	Inammissibile
SUMMER TIM-PI1219 Ricorrente: TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	Chiusura del 06/03/1997	Sospensiva	Respinta	24-set-97	
SUN DAY-PI3642 Ricorrente: SUN DAY SRL	Chiusura del 04/07/2002				
S.B.F. ITALIA-PI603 Ricorrente: S.B.F. ITALIA S.R.L.	Chiusura del 12/10/1995	Sospensiva Merito	Respinta Perento	10-gen-96 25-mag-00	Perento
S.I.D.I. VACANZE-PI1740 Ricorrente: SIDI VACANZE SRL	Chiusura del 08/10/1998	Sospensiva	Respinta	10-feb-99	
S.P.A. TEOREMA TOUR-PI3883 Ricorrente: TEOREMA TOUR S.P.A.	Chiusura del 12/12/2002				
TARIFFA LONG TIM-PI3350 Ricorrente: TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	Chiusura del 05/07/2001	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	23-gen-02	Respinto
TARIFFE KLM-PI1171 Ricorrente: KLM REAL LINEE AEREE OLANDESI	Chiusura del 13/03/1997	Sospensiva	Respinta	07-mag-97	
TARIFFE RICARICABILI "AL SECONDO" E "AL SECONDO FRIENDS"-PI3424 Ricorrente: OMNITEL PRONTO ITALIA S.P.A.	Chiusura del 13/12/2001				

Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità

(Pubblicità ingannevole e comparativa)

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
TARIFFE TELECOM-PI1643 Ricorrente: TELECOM ITALIA S.P.A.	Chiusura del 30/04/1998				
TECNOCASA-PI504 Ricorrente: FEDERAZIONE ITALIANA AGENTI IMMOBILIARI PROFESSIONALI (F.I.A.I.P.)	Chiusura del 04/08/1995				
TEGOLINI MULINO BIANCO-PI1263 Ricorrente: BARILLA ALIMENTARE SPA	Chiusura del 30/07/1997				
TELE ONDA RTV2-PI1391 Ricorrente: TELE ONDA S.R.L.	Chiusura del 21/11/1997				
TELE2-PI2573 Ricorrente: TELE 2 ITALIA	Chiusura del 25/08/1999	Sospensiva	Respinta	30-set-99	
TELECOM FREQUENZA SCATTI-PI1061 Ricorrente: CODACONS	Chiusura del 12/12/1996	Sospensiva	Rinvio al merito		
TELECOM ITALIA-INTERNET FACILE DISNEY-PI2514 Ricorrente: CODACONS	Chiusura del 10/08/1999				
TELECOM ITALIA MOBILE-PI631 Ricorrente: TELECOM ITALIA MOBILE S. P. A.	Chiusura del 21/12/1995				
TELECONOMY 24 DI TELECOM ITALIA-PI3070 Ricorrente: TELECOM ITALIA S.P.A.	Chiusura del 18/01/2001	Sospensiva	Respinta	18 apr-01	
TELEPASS FAMILY 2-PI1476 Ricorrente: AUTOSTRADE - CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.P.A.	Chiusura del 23/10/1997	Sospensiva	Accolta parzialmente	28-gen-98	
TELEVENDITA ROYAL-PI1421 Ricorrente: G.E.R.T. S.R.L.	Chiusura del 21/11/1997	Sospensiva	Respinta	08-apr-98	
TERME DI RIOLO-PI991 Ricorrente: RAI S.P.A.	Chiusura del 24/10/1996				
THE LUXURY COLLECTION-PI694 Ricorrente: COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI PER LA DIFESA DELL'AMBIENTE E DEI DIRITTI DEGLI UTEN	Chiusura del 31/01/1996				
THE YORKER INTERNATIONAL UNIVERSITY-PI3701 Ricorrente: CENTRO DIVISIONE MARKETING SRL	Chiusura del 10/10/2002	Sospensiva	Respinta	12-feb-03	
THIN LINE LINEA IDEALE-PI1944 Ricorrente: SVENSON SRL	Chiusura del 11/08/1998	Sospensiva	Respinta	10-dic-98	
TINTURA PER CAPELLI VERDE COLOR-PI1172 Ricorrente: UNIVERSO VERDE S.R.L.	Chiusura del 09/05/1997	Sospensiva	Respinta	15-ott-97	
TONNO STAR ALL'OLIO DI OLIVA-PI138 Ricorrente: STAR S.P.A.	Chiusura del 13/10/1993				
TOPOLINO FERRARI-MARLBORO-PI1454 Ricorrente: CODACONS	Chiusura del 04/09/1997				
TRASMISSIONI RETEMIA-PI1709 Ricorrente: ASCIE' S.R.L.	Chiusura del 15/01/1998	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	06-mag-98 06-ott-98	
TRASMONDI ANTONIO-PI812 Ricorrente: TRASMONDI ANTONIO	Chiusura del 28/11/1996	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	16-apr-97 29-lug-97	

Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità

(Pubblicità ingannevole e comparativa)

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
TRATTO PEN-PI1790 Ricorrente: PETRONI PAOLO	Chiusura del 22/05/1996				
TRIS-PI3495 Ricorrente: PHARMALIFE ITALIA S.R.L.	Chiusura del 14/02/2002				
TROFEO CITROËN SAXO-PI2294 Ricorrente: CITROEN ITALIA SPA	Chiusura del 06/05/1999	Merito	Respinto	07-set-01	Respinto
TROFEO CITROËN SAXO-PI2294 Ricorrente: RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	Chiusura del 06/05/1999	Merito	Respinto	07-set-01	Respinto
TUBI MULTISTRATO ALUPEX SYSTEM-PI3683 Ricorrente: GEORG FISCHER SRL	Chiusura del 08/08/2002				
TURRI OLIO-PI370 Ricorrente: OLEIFICIO VIOLA DI VIOLA BRUNOE C. SNC.	Chiusura del 23/11/1994				
TUTTO TURISMO-QUATTRORUOTE-PI1149 Ricorrente: EDITORIALE DOMUS S.P.A.	Chiusura del 06/03/1997	Sospensiva	Respinta	14-mag-97	
TV-MAGAZZINI DEL POPOLO-PI2133 Ricorrente: M.D.P. MAGAZZINI DEL POPOLO SRL	Chiusura del 20/10/1998				
ULTIMATE ITALIA-PI3430 Ricorrente: ULTIMATE ITALIA	Chiusura del 22/11/2001				
UN MATTONE PER ASSISI-PI2782 Ricorrente: ASSISIGIUBILEO 2000 SPA	Chiusura del 20/04/2000				
UNA VOCE PER SANREMO-PI1033 Ricorrente: ASSOCIAZIONE "OLTRE LA MUSICA"	Chiusura del 19/12/1996	Merito	Inammissibile	20-ott-98	Inammissibile
UNITED STATES BUSINESS CORP.-PI2535 Ricorrente: UNITED STATES BUSINESS CORP.	Chiusura del 27/10/1999	Sospensiva	Respinta	26-gen-00	
UNIVERSAL CONTOUR WRAP-PI959 Ricorrente: TOTALLY ITALIA S.A.S	Chiusura del 12/12/1996	Sospensiva	Respinta	26-mar-97	
UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET-PI2250 Ricorrente: UNIVERSITÉ EUROPEENNE JEAN MONNET	Chiusura del 25/02/1999	Sospensiva	Respinta	23-giu-99	
VACANZA BICOVER-PI521 Ricorrente: BICOVER S.N.C.	Chiusura del 14/09/1995	Sospensiva Appello Parte Merito	Respinta Respinto Respinto	08-nov-95 23-feb-96 27-lug-98	Respinto
VALLE VERDE ARIA CONDIZIONATA-PI3084 Ricorrente:ARCH. CARLO LOCOCO	Chiusura del 01/02/2001	Sospensiva	Rinvio al merito		
VALTUR CATALOGO SHARM EL SHEIKH-PI2683 Ricorrente: VALTUR SPA	Chiusura del 02/12/1999	Sospensiva	Rinvio al merito		
VARI REDAZIONALI GENTE-PI1912 Ricorrente: RHONE POULENC RORER SPA	Chiusura del 31/07/1998				
VARIE INSERZIONI-PI1824 Ricorrente: ALVÌ STUDIO DI VISCA ALBERTO	Chiusura del 21/07/1998	Sospensiva	Respinta	10-feb-99	
VARIE TV - INQUINAMENTO ACUSTICO-PI2848 Ricorrente: RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANASPA	Chiusura del 28/07/2000	Sospensiva Appello Parte	Respinta Improcedibile	06-dic-00 11-lug-01	
VARIE TV - INQUINAMENTO ACUSTICO-PI2848 Ricorrente: R.T.I. RETI TELEVISIVE ITALIANE SPA	Chiusura del 28/07/2000	Sospensiva Appello Parte	Respinta Improcedibile	08-nov-00 11-lug-01	
VARIE TV - INQUINAMENTO ACUSTICO-PI2848 Ricorrente: TV INTERNAZIONALE SPA	Chiusura del 28/07/2000	Sospensiva Appello Parte	Respinta Improcedibile	06-dic-00 11-lug-01	

Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità

(Pubblicità ingannevole e comparativa)

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
VENDITA PER CORRISPONDENZA CIA-PI437 Ricorrente: COMPAGNIA ITALIANA DI DISTRIBUZIONE S.P.A. (C.I.D.)	Chiusura del 09/03/1995	Sospensiva Merito	Respinta Perento	21-giu-95 09-mar-00	Perento
VENDITE TELEVISIVE TIVUSHOP-PI547 Ricorrente: TIVUSHOP S.R.L.	Chiusura del 26/10/1995	Sospensiva	Rinuncia agli atti		Rinuncia agli atti
VENUS ANTICELLULITE-PI577 Ricorrente: KELEMATA S.P.A.	Chiusura del 06/03/1996	Sospensiva Appello Autorità	Accolta Accolto	12-giu-96 15-apr-97	
VERSACE QUELLI DEL CALCIO-PI1855 Ricorrente: RAI	Chiusura del 25/06/1998				
VESTRO II-PI334 Ricorrente: VESTRO S.P.A. ORA PRENATAL S.P.A.	Chiusura del 05/10/1994	Sospensiva	Rinvio al merito		
VESTRO III-PI328 Ricorrente: VESTRO S.P.A. ORA PRENATAL S.P.A.	Chiusura del 12/10/1994	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	07-dic-94 24-mar-95	
VESTRO IV-PI453 Ricorrente: VESTRO ITALIA S.P.A.	Chiusura del 06/04/1995	Sospensiva	Respinta	01-dic-95	
VESTRO V-PI480 Ricorrente: VESTRO ITALIA S.P.A.	Chiusura del 04/05/1995	Sospensiva	Respinta	27-lug-95	
VESTRO/FIAT TEMPRA-PI224 Ricorrente: VESTRO S.P.A.	Chiusura del 31/03/1994				
VETROCEMENTO DIELVE-PI2077 Ricorrente: VETROARREDO SPA	Chiusura del 20/10/1998				
VIAGGI DEL VENTAGLIO-FORMULA MAGICA-PI2636 Ricorrente: VIAGGI DEL VENTAGLIO SPA	Chiusura del 22/12/1999	Sospensiva	Respinta	05-apr-00	
VIDEO SYSTEM ITALIA-PI1390 Ricorrente: VIDEO SYSTEM ITALIA	Chiusura del 10/07/1997	Sospensiva Appello Autorità	Accolta Respinto	15-ott-97 31-mar-98	
VIDEO SYSTEM ITALIA II-PI2076 Ricorrente: VIDEO SYSTEM SRL	Chiusura del 19/11/1998	Sospensiva	Respinta	07-apr-99	
VILLAGGIO MORGAN-I GRANDI VIAGGI-PI3512 Ricorrente: I GRANDI VIAGGI S.P.A.	Chiusura del 10/01/2002				
VITERIA EUGANEA-PI3134 Ricorrente: VITERIA EUGANEA S.P.A.	Chiusura del 15/03/2001				
VOLI ECONOMICI RYANAIR-PI3680 Ricorrente: ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE S.P.A.	Chiusura del 08/08/2002				
VOLO LEGGERO ALITALIA-PI3744 Ricorrente: ALITALIA SPA	Istanza di sospensione del 09/05/2002	Sospensiva Merito	Accolta parzialmente Accolto parzialmente	10-lug-02 13-nov-02	Accolto parzialmente
VOLO LEGGERO ALITALIA-PI3744 Ricorrente: ALITALIA SPA LINEE AEREE ITALIANE	Chiusura del 11/07/2002	Sospensiva Merito	Accolta parzialmente Accolto parzialmente	16-ott-02 27-gen-03	Accolto parzialmente
VOLVO 850 TD-PI693 Ricorrente: COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI PER LA DIFESA DELL'AMBIENTE E DEI DIRITTI DEGLI UTEN	Chiusura del 29/02/1996	Merito Appello Altro	Inammissibile	19-giu-98	Inammissibile
WALDECO INTERNATIONAL-PI563 Ricorrente: WADELCO INTERNATIONAL S.R.L.	Chiusura del 28/09/1995	Sospensiva	Respinta	24-gen-96	
WALL STREET INSTITUTE-PI674 Ricorrente: LEXICO S.R.L.	Chiusura del 25/01/1996	Sospensiva	Respinta	06-mar-96	

Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità

(Pubblicità ingannevole e comparativa)

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
WALTER TOSTO SERBATOI-PI2441 Ricorrente: ANTONIO MERLONI SPA	Istanza di sospensione del 04/02/1999	Sospensiva	Rinuncia alla sospensiva	07-apr-99	
WALTER TOSTO SERBATOI-PI2441 Ricorrente: WALTER TOSTO SERBATOI SPA	Chiusura del 07/07/1999				
WIND ATTIVA-PI3506 Ricorrente: TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	Chiusura del 13/12/2001				
WORKING GROUP GAMBA-PI3686 Ricorrente: WORKING GROUP GAMBA SRL	Chiusura del 19/09/2002	Sospensiva	Respinta	18-dic-02	
WORLD FASHION-OFFERTA LAVORO-PI2928 Ricorrente: DE NICOLAIS MARCO	Chiusura del 25/10/2000	Sospensiva Merito	Decisione semplificata Respinto decisione semplificata	01-mar-01	Respinto
WWW.MR.PRICE.IT-PI3637 Ricorrente: MEGALINK SRL	Chiusura del 13/06/2002				
W.A. CORSO DI PSICOLOGIA-PI1114 Ricorrente: WALDO BERNASCONI	Chiusura del 10/04/1997	Sospensiva	Respinta	24-set-97	
W.A.M. MAGIA-PI882 Ricorrente: W.A.M.	Chiusura del 27/09/1996	Sospensiva	Respinta	18-dic-96	
ZEROPA-PI2550 Ricorrente: ZEROPA S.R.L.	Chiusura del 04/11/1999	Sospensiva Appello Parte	Respinta Accolto	19-gen-00 12-mag-00	
ZEROPA-PI2550B Ricorrente: ZEROPA SRL	Chiusura del 15/11/2000	Sospensiva Merito	Accolta Respinto	12-mar-01 13-set-01	Respinto
ZUCCHERO DIET-PI388 Ricorrente: ASSOZUCCHERO	Chiusura del 10/01/1995				
ZUCCHETTI-PI2122 Ricorrente: INAZ PAGHE S.R.L.	Chiusura del 22/12/1998	Merito	Respinto	07-set-01	Respinto
"CERTEZZE" SAI-PI2834 Ricorrente: CASSA DI RISPARMIO DI PISA	Chiusura del 13/04/2000				
"CERTEZZE" SAI-PI2834 Ricorrente: SAI - SOCIETÀ ASSICURATRICE INDUSTRIALE SPA	Chiusura del 13/04/2000				
"TIM 3XTE"-PI3403 Ricorrente: TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	Istanza di sospensione del 14/06/2001	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	23-gen-02	Respinto

PAGINA BIANCA

SEZIONE II.b

ELENCO COMPLETO DELLE DECISIONI

(gennaio 2002 - marzo 2003)

In questa sezione è riportato, per l'attività svolta in materia di pubblicità (decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, Attuazione della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/CE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa), l'indice completo delle decisioni rese pubbliche dall'Autorità nel periodo oggetto della Relazione (gennaio 2002 - marzo 2003).

Gli elenchi dei casi (pubblicità ingannevole e pubblicità comparativa), ordinati alfabeticamente secondo la denominazione del procedimento, consentono di rintracciare facilmente gli estremi di pubblicazione di ogni provvedimento relativo ai casi illustrati nel testo della Relazione.

PUBBLICITÀ INGANNEVOLE

(gennaio 2002 - marzo 2003)

Procedimento		**Provvedimento**			
caso	esito	tipo	data	numero	bollettino
100% DI TELEFONATE IN PIU' - Rif. PI3975	Ingannevole	Chiusura	27-mar-03	11856	13/03
310249 GUIDA TURISMO - Rif. PI3968	Ingannevole	Chiusura	06-mar-03	11791	10/03
4 HAMBURGERS BIO-ENE - Rif. PI3709	Non ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	02-mag-02 19-set-02	10714 11222	18/02 38/02
4YOU MPS FINANCE - Rif. PI3999	Ingannevole	Chiusura	06-mar-03	11792	10/03
ABBONAMENTO "TUTTO SENZA LIMITI" - Rif. PI3877	Ingannevole	Chiusura	20-dic-02	11567	51-52/02
ACETO DI MELE IBS - Rif. PI3767	Ingannevole; estratto	Chiusura	24-ott-02	11352	43/02
ACI-STUDIO DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA - Rif. PI3668	Ingannevole	Chiusura	18-lug-02	10997	29/02
ACQUA ROCCHETTA - Rif. PI3774	Ingannevole	Chiusura	14-nov-02	11414	46/02
ACTHYDERM PULSE - Rif. PI3700	Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	27-mar-02 19-set-02	10595 11221	13/02 38/02
ADDA WEST RIVER-CASE DEL PARCO/VILLINI IN VALTELLINA - Rif. PI3639	Non ingannevole	Chiusura	21-mar-02	10574	12/02
ADDA WEST RIVER-FR COSTRUZIONI/VILLINI IN VALTELLINA - Rif. PI3640	Non ingannevole	Chiusura	21-mar-02	10575	12/02
ADICONSUM/COGES FINANZIARIA - Rif. PI3855	Non ingannevole	Chiusura	05-dic-02	11493	49/02
ADICONSUM/PRONTOFIN - Rif. PI3702	Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	28-mar-02 11-lug-02	10602 10972	13/02 28/02
ADSL LIGHT - Rif. PI3556	Ingannevole	Chiusura	17-apr-02	10663	16/02
AGE FITNESS DI BIOTHERM - Rif. PI3646	Ingannevole	Chiusura	13-giu-02	10858	24/02
AGENZIA ATZENI PRATICHE INCENDI - Rif. PI3854	Ingannevole	Chiusura	12-dic-02	11520	50/02
AGENZIA BENINVEST - Rif. PI3581	Ingannevole	Chiusura	09-mag-02	10735	19/02
AGENZIA DI ASSISTENZA AIRONE 2000 - Rif. PI3990	Ingannevole	Chiusura	13-mar-03	11812	11/03
AGENZIA MATRIMONIALE MEETING - Rif. PI3889	Ingannevole	Chiusura	06-feb-03	11700	6/03
AGOS ITAFINCO - Rif. PI3678	Non ingannevole	Chiusura	28-mar-02	10601	13/02
AHA DIMAGRANTE BODYWELL - Rif. PI3833	Ingannevole	Chiusura	16-gen-03	11621	3/03
ALBAMED - Rif. PI3805	Ingannevole	Chiusura	27-nov-02	11467	48/02
ALFABYTE-CORSI DI INFORMATICA - Rif. PI3493	Ingannevole	Chiusura	10-gen-02	10317	1-2/02
ALOE DI DONATELLA DE MEDICI - Rif. PI3938	Ingannevole	Sospensione Chiusura	10-ott-02 20-mar-03	11302 11831	41/02 12/03
ALPITOUR CATALOGO MARI E PAESI LONTANI 2001/FIAVET - Rif. PI3523	Ingannevole	Chiusura	14-feb-02	10433	7/02
ALPITUR-MARE ESTERO ESTATE 2002 - Rif. PI3922	Ingannevole; estratto	Chiusura	27-feb-03	11769	9/03
ALTROCONSUMO/ASSIBA - Rif. PI3518	Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	13-set-01 24-gen-02	9950 10377	37/01 4/02
AMIANTI/EUROFIN - Rif. PI3979	Ingannevole	Chiusura	23-gen-03	11659	4/03
AMIANTI/SSC FINANCE - Rif. PI3980	Ingannevole	Chiusura	27-mar-03	11857	13/03
AMPER INVEST - Rif. PI3474	Non applicabilità del decreto	Sospensione Chiusura	08-ago-01 13-feb-02	9877 10417	32/01 7/02
ANNUNCI GRATIS-EDITORIALE KRONOS - Rif. PI3638	Ingannevole	Chiusura	25-lug-02	11026	30/02
ANTIFURTO BLOCK SHAFT - Rif. PI3851	Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	01-ago-02 16-gen-03	11072 11622	31/02 3/03
ANTIFURTO BULLOCK - Rif. PI3574	Ingannevole; estratto	Chiusura	09-mag-02	10733	19/02
APPARECCHIO ACTHYDERM - Rif. PI3587B	Ingannevole	Chiusura	24-apr-02	10681	17/02
APPARTAMENTI CALTAGIRONE.IMMOBILDREAM - Rif. PI3743	Ingannevole	Chiusura	01-ago-02	11070	31/02

Segue: Pubblicità ingannevole

(gennaio 2002 - marzo 2003)

Procedimento		**Provvedimento**			
caso	esito	tipo	data	numero	bollettino
ARTE SLIM-DIMAGRANTE VELOCE - Rif. PI3824	Ingannevole	Chiusura	19-dic-02	11527	51-52/02
ARUBA ADSL - Rif. PI3607	Ingannevole	Rigetto istanza	20-dic-01	10282	51-52/01
		Chiusura	06-giu-02	10816	23/02
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA BINGO - Rif. PI3396	Ingannevole	Rigetto istanza	08-ago-01	9876	32/01
		Chiusura	31-gen-02	10393	5/02
ATTIVATORE BIOLOGICO NITRIVEC - Rif. PI3899	Ingannevole	Chiusura	09-gen-03	11601	1-2/03
AUDIOCASSETTE CALCIO/UNC - Rif. PI3799	Ingannevole	Rigetto istanza	06-giu-02	10824	23/02
		Chiusura	24-ott-02	11355	43/02
AUDIOMEDICAL 1-SCONTO PROMOZIONE - Rif. PI3727	Non ingannevole	Chiusura	26-set-02	11246	39/02
AUTOCLAVI COMINOX - Rif. PI3838	Non ingannevole	Rigetto istanza	11-lug-02	10979	28/02
		Chiusura	05-dic-02	11490	49/02
AUTOCLAVI FARO - Rif. PI3837	Non ingannevole	Rigetto istanza	11-lug-02	10978	28/02
		Chiusura	05-dic-02	11489	49/02
AUTOCLAVI MOCOM - Rif. PI3839	Non ingannevole	Rigetto istanza	11-lug-02	10980	28/02
		Chiusura	05-dic-02	11491	49/02
AUTOSCUOLA ACI CASALECCHIO DI RENO - Rif. PI3906	Ingannevole	Rigetto istanza	26-set-02	11253	39/02
		Chiusura	13-feb-03	11717	7/03
AXONSAN - Rif. PI3846	Ingannevole	Chiusura	20-dic-02	11564	51-52/02
B&B ARREDAMENTI/NEWMAX-MAX ARREDAMENTI - Rif. PI3677	Ingannevole	Rigetto istanza	07-mar-02	10537	10/02
		Chiusura	11-lug-02	10971	28/02
B21 SOS MINCEUR - Rif. PI3907	Ingannevole	Chiusura	13-mar-03	11806	11/03
BAMBI/GIOMODEL - Rif. PI3914	Ingannevole; estratto	Chiusura	27-mar-03	11851	13/03
BANCA ROMANELLI - Rif. PI3513	Ingannevole; estratto	Chiusura	28-feb-02	10480	9/02
BANCA SELLA-PROMOZIONE GESTIONI PATRIMONIALI A COMMISSIONE AZZERATE - Rif. PI3915	Ingannevole	Chiusura	20-feb-03	11743	8/03
BANCO POSTA-SPESE SU VERSAMENTI - Rif. PI3820	Ingannevole	Rigetto istanza	13-giu-02	10862	24/02
		Chiusura	07-nov-02	11399	45/02
BASIC 10030 - Rif. PI3535	Ingannevole	Rigetto istanza	03-ott-01	10011	40/01
		Chiusura	28-feb-02	10481	9/02
BEL CANTO ITALIA SCHOOL OF OPERA/FLORENCE ART COLLEGIUM - Rif. PI3483	Ingannevole; estratto	Chiusura	07-feb-02	10413	6/02
BELLAUTO - Rif. PI3657	Non applicabilità del decreto	Chiusura	18-lug-02	10996	29/02
BFB400 DIMAGRANTE - Rif. PI3776	Ingannevole; estratto	Rigetto istanza	30-mag-02	10800	22/02
		Chiusura	21-nov-02	11428	47/02
BIANCHI RENATO/COMPAGNIE IMMOBILIARI ASSOCIATE - Rif. PI3862	Ingannevole	Chiusura	23-gen-03	11654	4/03
BIBERON AVENT - Rif. PI3620	Non ingannevole	Chiusura	25-lug-02	11023	30/02
BIO EPIL - Rif. PI3978	Ingannevole	Chiusura	13-mar-03	11811	11/03
BIOFLAVIN HCA - Rif. PI3591	Ingannevole	Chiusura	20-giu-02	10895	25/02
BLINDOCAR ANTIFURTO PER AUTO - Rif. PI3687	Ingannevole	Rigetto istanza	14-mar-02	10552	11/02
		Chiusura	22-ago-02	11153	33-34/02
BLOKCAL - Rif. PI3578	Ingannevole	Rigetto istanza	15-nov-01	10136	46/01
		Rigetto istanza	28-feb-02	10483	9/02
		Chiusura	11-apr-02	10645	15/02
BLU ON-PROMOZIONE ESTIVA - Rif. PI3507	Ingannevole	Rigetto istanza	20-set-01	9971	38/01
		Chiusura	07-mar-02	10522	10/02
BLUEFISH DI ROEDER - Rif. PI3803	Ingannevole	Rigetto istanza	27-giu-02	10930	26/02
		Rigetto istanza	18-lug-02	11001	29/02
		Chiusura	20-dic-02	11558	51-52/02
BODY SLIM - Rif. PI3465	Ingannevole	Chiusura	24-gen-02	10372	4/02
BOGUMIL - Rif. PI3933	Ingannevole	Chiusura	27-feb-03	11770	9/03
CAD IN EVOLUZIONE - Rif. PI3878	Ingannevole	Rigetto istanza	03-ott-02	11282	40/02
		Chiusura	06-feb-03	11699	6/03
CALDAIE BERETTA IDRA GREEN - Rif. PI3548	Ingannevole	Chiusura	21-mar-02	10572	12/02

Segue: Pubblicità ingannevole

(gennaio 2002 - marzo 2003)

Procedimento		**Provvedimento**			
caso	esito	tipo	data	numero	bollettino
CAMEL-PUBBLICITA' TRASPARENTE - Rif. PI3529	Non applicabilità del decreto	Chiusura	24-gen-02	10378	4/02
CARNABY STREET-VENDITA CD/PRINCIPI - Rif. PI3567	Ingannevole	Chiusura	28-mar-02	10599	13/02
CASEIFICIO BUSTI - Rif. PI3997	Non ingannevole	Chiusura	13-feb-03	11721	7/03
CATI-ARTICOLI REGALI - Rif. PI3582	Ingannevole	Chiusura	14-mar-02	10549	11/02
CENTRI SOBRINO-CODACONS - Rif. PI3674	Ingannevole; estratto	Sospensione Chiusura	07-mar-02 25-lug-02	10536 11028	10/02 30/02
CENTRO STUDI "PADRE PIO" - Rif. PI3918	Non ingannevole	Chiusura	16-gen-03	11626	3/03
CLUSTER/SCONTI PREZZI CARBURANTI (MI) - Rif. PI3649	Ingannevole	Chiusura	20-giu-02	10897	25/02
CLUSTER-Q8 CERNUSCO - Rif. PI3546	Ingannevole	Chiusura	11-apr-02	10644	15/02
CODACONS/LA SICILIA - Rif. PI3818	Non ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	20-giu-02 12-dic-02	10902 11518	25/02 50/02
CODICE AMMINISTRATIVO ELT - Rif. PI3569	Ingannevole	Chiusura	14-feb-02	10435	7/02
COKA CLUB DI RIMINI - Rif. PI3754	Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	09-mag-02 19-set-02	10740 11223	19/02 38/02
COMIT-SANPAOLO IMI-ABI/REG. DELL'OMBUDSMAN BANCARIO - Rif. PI3745	Ingannevole	Rigetto istanza Rigetto istanza Chiusura	24-apr-02 12-giu-02 17-ott-02	10693 10829 11321	17/02 24/02 42/02
COMPAGNIA ITALIA TIME SHARING - Rif. PI3549	Ingannevole	Chiusura	10-gen-02	10319	1-2/02
COMUNE DI ACQUEDOLCI/NEBRO EDIL - Rif. PI3719	Non ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	11-apr-02 09-mag-02	10649 10737	15/02 19/02
COMUNE DI ROMA/INSERZIONE TECNOCASA - Rif. PI3804	Ingannevole	Chiusura	03-ott-02	11281	40/02
CONCORSO A PREMI ATAC-COTRAL - Rif. PI3731	Non ingannevole	Chiusura	20-giu-02	10900	25/02
COOP NUOVA SANTA BARBARA/SIDER TRIESTE - Rif. PI3618	Non ingannevole	Chiusura	13-giu-02	10853	24/02
COOPERATIVA NUOVA SANTA BARBARA-CAMPIONATURA MERCI PERICOLOSE - Rif. PI3695	Non ingannevole	Chiusura	25-lug-02	11033	30/02
CORSI DI FORMAZIONE A PAGAMENTO - Rif. PI3905	Ingannevole; estratto	Chiusura	27-mar-03	11849	13/03
CORSO KITESURF/RUSSOLILLO - Rif. PI3603	Ingannevole	Chiusura	30-mag-02	10794	22/02
CRISTALLO CARAIBA - Rif. PI3669	Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	28-feb-02 08-ago-02	10486 11100	9/02 32/02
CTCU/COMPUTER POINT - Rif. PI3809	Ingannevole	Chiusura	07-nov-02	11398	45/02
DA PALERMO CON VOLARE AIRLINES - Rif. PI3800	Ingannevole	Sospensione Chiusura	06-giu-02 21-nov-02	10825 11429	23/02 47/02
DE MOLLI-CHIUSURE - Rif. PI3965	Ingannevole	Chiusura	06-feb-03	11703	6/03
DECODER STREAM - Rif. PI3585	Ingannevole	Chiusura	23-mag-02	10782	21/02
DEGUSTAZIONE PICCOLOMINI - Rif. PI3593	Ingannevole	Chiusura	02-mag-02	10712	18/02
DEPILAZIONE LASER DEFINITIVA - Rif. PI3592	Ingannevole; estratto	Chiusura	06-giu-02	10815	23/02
DICOMAN 5 - Rif. PI3588	Ingannevole; estratto	Chiusura Modifiche	17-apr-02 19-set-02	10665 11219	16/02 38/02
DIMA TWIN DI MONTEFARMACO OTC - Rif. PI3778	Ingannevole; estratto	Chiusura	07-nov-02	11397	45/02
DIOR BIKINI ANTICELLULITE - Rif. PI3758	Ingannevole	Chiusura	24-ott-02	11350	43/02
DIPLOMA EUROSATELLITE - Rif. PI3787	Ingannevole	Chiusura	26-set-02	11249	39/02
DISTRIBUTORE CARBURANTE AGIP PROV. DI BIELLA - Rif. PI3706	Ingannevole	Chiusura	08-ago-02	11106	32/02
DISTRIBUTORI FINA DI CASERTA - Rif. PI3681	Ingannevole	Chiusura	25-lug-02	11030	30/02
DISTRIBUTORI KUWAIT DI BRINDISI-OSTUNI - Rif. PI3606B	Ingannevole	Chiusura	11-lug-02	10967	28/02

Segue: Pubblicità ingannevole

(gennaio 2002 - marzo 2003)

Procedimento		**Provvedimento**			
caso	esito	tipo	data	numero	bollettino
DISTRIBUTORI TAMOIL DI BRINDISI-OSTUNI - Rif. PI3606	Ingannevole	Chiusura	11-lug-02	10966	28/02
DISTRIBUTORI TAMOIL DI CASERTA - Rif. PI3681B	Ingannevole	Chiusura	25-lug-02	11031	30/02
DISTRIBUZIONE TAMOIL DI F. LANZA - Rif. PI3643	Ingannevole	Chiusura	30-mag-02	10798	22/02
DITTA FERRI DI MODENA - Rif. PI3696	Ingannevole	Chiusura	08-ago-02	11104	32/02
DITTA KRISTAL - Rif. PI3490	Ingannevole	Chiusura	31-gen-02	10396	5/02
DIVANI FERRI SHOP - Rif. PI3641	Ingannevole	Chiusura	24-apr-02	10684	17/02
DOMAIN REGISTRY OF EUROPE - Rif. PI4008	Non ingannevole	Chiusura	13-mar-03	11813	11/03
E.S.E. - Rif. PI3020D	Ingannevole	Chiusura	02-mag-02	10709	18/02
ECO CERAMIC PLUS - Rif. PI3611	Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	20-dic-01 13-giu-02	10283 10852	51-52/01 24/02
EDEN VIAGGI-HOTEL BIOKOVKA - Rif. PI3961	Ingannevole	Chiusura	20-mar-03	11833	12/03
EDEN VIAGGI-PUERTO AVENTURAS - Rif. PI3545	Ingannevole	Chiusura	07-mar-02	10524	10/02
EDUCATION - Rif. PI3656	Ingannevole	Sospensione Chiusura	17-apr-02 08-ago-02	10667 11099	16/02 32/02
EDUCAZIONE STRADALE - Rif. PI3753	Ingannevole	Chiusura	26-set-02	11248	39/02
ELETTROSTIMOLATORE AB ENERGIZER - Rif. PI3766	Ingannevole	Chiusura	05-dic-02	11485	49/02
ELETTROSTIMOLATORE AURORA - Rif. PI3514	Ingannevole; estratto	Chiusura	24-apr-02	10680	17/02
ELETTROSTIMOLATORE BIOSAN - Rif. PI2620E	Ingannevole; estratto	Sospensione Chiusura	07-mar-02 08-ago-02	10538 11119	10/02 32/02
ELETTROSTIMOLATORE COMPEX - Rif. PI3814	Ingannevole; estratto	Chiusura	12-dic-02	11517	50/02
ELETTROSTIMOLATORE TESMED - Rif. PI3515	Ingannevole; estratto	Chiusura Modifiche	07-feb-02 05-set-02	10414 11190	6/02 35-36/02
ELETTROSTIMOLATORE TESMED - Rif. PI3515B	Ingannevole; estratto	Chiusura	05-dic-02	11484	49/02
ELETTROSTIMOLATORI BODYWELL - Rif. PI3892	Ingannevole	Chiusura	30-gen-03	11676	5/03
ERBA SINTETICA AK GREEN - Rif. PI3888	Ingannevole	Chiusura	20-feb-03	11742	8/03
ERBA SINTETICA LIMONTA - Rif. PI3886	Non ingannevole	Chiusura	20-feb-03	11740	8/03
ERBA SINTETICA SPAZIO - Rif. PI3887	Non ingannevole	Chiusura	20-feb-03	11741	8/03
ESE-I GIGANTI DELL'ECONOMIA - Rif. PI3433	Ingannevole; estratto	Rigetto istanza Chiusura	18-ott-01 11-apr-02	10054 10643	42/01 15/02
ESPOSITO/MOTOR SYSTEM - Rif. PI3785	Ingannevole	Chiusura	14-nov-02	11417	46/02
ESTRA PROGRESSIVE 1300 - Rif. PI3485	Ingannevole	Chiusura	21-feb-02	10454	8/02
EURO FIN - Rif. PI3882	Ingannevole	Chiusura	30-gen-03	11675	5/03
EUROCENTRO SICUREZZA AOSTA - Rif. PI3536	Ingannevole; estratto	Chiusura	07-mar-02	10523	10/02
EURONICS-INTERESSI 0% SU TUTTO - Rif. PI3783	Ingannevole	Chiusura	22-ago-02	11158	33-34/02
EUROPA 2000 - Rif. PI3600	Ingannevole	Chiusura	02-mag-02	10713	18/02
EUROSERVICE INTERNATIONAL - Rif. PI3551	Non applicabilità del decreto	Chiusura	04-apr-02	10629	14/02
EUROSTUDI/MINISTERO DEL LAVORO - Rif. PI3610	Ingannevole	Chiusura	15-mag-02	10757	20/02
EUROTRAVEL "SENZA PENALI" - Rif. PI3613	Ingannevole	Chiusura	30-mag-02	10795	22/02
EUROTRAVEL TORRE SANT'IRENE - Rif. PI3891	Ingannevole	Chiusura	23-gen-03	11656	4/03
F.LLI AMOROSO/COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE - Rif. PI3911	Ingannevole	Chiusura	21-nov-02	11435	47/02
FASTWEB "INTERNET SENZA LIMITI" - Rif. PI3679	Non ingannevole	Chiusura	25-lug-02	11029	30/02
FAT BLASTER - Rif. PI3736	Ingannevole	Chiusura	03-ott-02	11269	40/02

Segue: Pubblicità ingannevole

(gennaio 2002 - marzo 2003)

Procedimento		**Provvedimento**			
caso	esito	tipo	data	numero	bollettino
FEDERAZIONE ITALIANA AEROBICA E FITNESS/FEDERAZIONE ITALIANA GINNASTICA NATURALE E FEDERAZIONE ITALIANA PESISTICA E CULTURA FISICA - Rif. PI3650	Ingannevole	Chiusura	23-mag-02	10784	21/02
FIAEF/SILSERVICE - Rif. PI3828	Non ingannevole	Chiusura	17-ott-02	11325	42/02
FIAT-SAVA - Rif. PI3624	Ingannevole	Chiusura	11-lug-02	10969	28/02
FIAVET/BLUVACANZE - Rif. PI3511	Non ingannevole	Chiusura	24-gen-02	10375	4/02
FIN LEADER GROUP - Rif. PI3786	Ingannevole	Chiusura	19-set-02	11224	38/02
FISH FACTOR PLUS - Rif. PI3849	Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	01-ago-02 27-nov-02	11071 11469	31/02 48/02
FISIM/AGENZIA CASA NETWORK - Rif. PI3694	Ingannevole	Chiusura	06-giu-02	10818	23/02
FITNESS BODY SCULPTOR 2 - Rif. PI3908	Ingannevole	Chiusura	13-mar-03	11807	11/03
FLEXIA LA CARTA DI CREDITO SENZA SPESE - Rif. PI3834	Ingannevole	Chiusura	20-dic-02	11562	51-52/02
FORD FOCUS - Rif. PI3852	Ingannevole	Chiusura	16-gen-03	11623	3/03
FRITTOLOSA II - Rif. PI3648	Ingannevole	Chiusura	08-ago-02	11098	32/02
FRUCTACID+-EDI - Rif. PI3742	Ingannevole; estratto	Sospensione Chiusura	02-mag-02 17-ott-02	10715 11320	18/02 42/02
FUNERAL SERVIZI/AMF - Rif. PI3873	Ingannevole	Chiusura	09-gen-03	11599	1-2/03
GENIALLOYD GRUPPO RAS - Rif. PI3761	Ingannevole	Chiusura	17-ott-02	11322	42/02
GIADA VERDE - Rif. PI3836	Ingannevole	Chiusura	20-dic-02	11563	51-52/02
GIOVENZANA FOTO CINE OTTICA - Rif. PI3784	Ingannevole	Chiusura	14-nov-02	11416	46/02
GOLDWING AIRLINES - Rif. PI3554	Ingannevole	Chiusura	21-mar-02	10573	12/02
GROSS MARKET DI SASSUOLO - Rif. PI3901	Ingannevole	Chiusura	27-nov-02	11470	48/02
GUADAGNA 1.000.000/12.000.000 MENSILI ANCHE PART-TIME DA CASA - Rif. PI3434	Ingannevole	Chiusura	17-gen-02	10345	3/02
GUAINA LIPO PANTY - Rif. PI3749	Ingannevole	Chiusura	10-ott-02	11297	41/02
GUIDA DELLA CASA EDITRICE DI BAIO - Rif. PI3895	Ingannevole	Chiusura	06-mar-03	11788	10/03
GUIDA TURISTICA INTERNAZIONALE - Rif. PI3840	Ingannevole	Chiusura	31-ott-02	11376	44/02
GYM FOR TOTAL FITNESS - Rif. PI3881	Ingannevole	Chiusura	09-gen-03	11600	1-2/03
GYM TONIC - Rif. PI3916	Ingannevole; estratto	Chiusura	20-feb-03	11744	8/03
HERBALIFE - Rif. PI3779	Ingannevole	Chiusura	17-ott-02	11323	42/02
HOTEL AMBASCIATORI DI DOLCI GASTONE - Rif. PI3499	Ingannevole	Chiusura	04-apr-02	10628	14/02
HOTEL CLUB SAN DIEGO - Rif. PI3869	Ingannevole	Chiusura	09-gen-03	11598	1-2/03
HOTEL LAURENS-STRUTTURA PER ANZIANI - Rif. PI3482	Ingannevole	Chiusura	17-gen-02	10347	3/02
I QUATTRO CODICI 2002 HOEPLI - Rif. PI3595B	Ingannevole	Chiusura	24-apr-02	10682	17/02
I VIAGGI DEL TURCHESE DI FIDENZA - Rif. PI3583	Ingannevole	Chiusura	28-feb-02	10484	9/02
I.B.S. "DREAMLIGHT VIT'ALBA" - Rif. PI3725	Ingannevole	Chiusura	25-lug-02	11035	30/02
IDEAL LINE DI TORINO E CHIERI - Rif. PI3625	Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	21-feb-02 01-ago-02	10459 11062	8/02 31/02
IICA/SERVIZI FUNEBRI CHIERICONI - Rif. PI3819	Non ingannevole	Chiusura	20-dic-02	11560	51-52/02
IL GIUBILEO/CONSORZIO IMPRESE FUNEBRI - Rif. PI3647	Ingannevole	Chiusura	23-mag-02	10783	21/02
IMMOBILDREAM - Rif. PI3659	Ingannevole	Chiusura	27-giu-02	10927	26/02
IMPIANTI CARBURANTI PROVINCIA DI LUCCA 1 - Rif. PI3557	Ingannevole	Chiusura	07-mar-02	10525	10/02

Segue: Pubblicità ingannevole

(gennaio 2002 - marzo 2003)

Procedimento		**Provvedimento**			
caso	esito	tipo	data	numero	bollettino
IMPIANTI CARBURANTI PROVINCIA DI LUCCA 2 - Rif. PI3558	Ingannevole	Chiusura	07-mar-02	10526	10/02
IMPIANTI CARBURANTI PROVINCIA DI LUCCA 3 - Rif. PI3559	Ingannevole	Chiusura	07-mar-02	10527	10/02
IMPIANTI CARBURANTI PROVINCIA DI LUCCA 4 - Rif. PI3560	Ingannevole	Chiusura	07-mar-02	10528	10/02
IMPIANTI CARBURANTI PROVINCIA DI LUCCA 5 - Rif. PI3561	Ingannevole	Chiusura	07-mar-02	10529	10/02
IMPIANTI CARBURANTI PROVINCIA DI LUCCA 6 - Rif. PI3562	Ingannevole	Chiusura	07-mar-02	10530	10/02
IMPIANTI CARBURANTI PROVINCIA DI LUCCA 7 - Rif. PI3563	Ingannevole	Chiusura	07-mar-02	10531	10/02
IMPIANTI CARBURANTI PROVINCIA DI LUCCA 8 - Rif. PI3564	Ingannevole	Chiusura	07-mar-02	10532	10/02
IMPIANTI ITTICI TEAM MARE - Rif. PI3445	Ingannevole	Chiusura	10-gen-02	10315	1-2/02
INFORMISSIMA/FEDERCONSUMATORI - Rif. PI3810	Ingannevole	Chiusura	10-ott-02	11299	41/02
INTERMAR-ADRIATICO ANNO 2002 - Rif. PI3904	Ingannevole	Chiusura	30-gen-03	11678	5/03
INTERNATIONAL TRAVEL-HOTEL MERIDIEN BARBARONS - Rif. PI3898	Ingannevole	Chiusura	06-feb-03	11701	6/03
IPERMERCATO CARREFOUR DI MATERA - Rif. PI3929	Ingannevole	Chiusura	30-gen-03	11679	5/03
ITALGEST GROUP-NUMERO RIPARTITO - Rif. PI3630	Ingannevole	Chiusura	13-giu-02	10855	24/02
ITALGEST-APPARTAMENTI IN COSTA AZZURRA - Rif. PI3497	Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	06-set-01 28-feb-02	9926 10479	35-36/01 9/02
ITALIASSISTENZA/MANO AMICA - Rif. PI3748	Ingannevole	Chiusura	22-ago-02	11157	33-34/02
KALOCELL LINE - Rif. PI2551B	Ingannevole; estratto	Chiusura Modifiche	17-gen-02 23-mag-02	10344 10780	3/02[1] 21/02
KALOCELL LINE - Rif. PI2551C	Ingannevole; estratto	Chiusura	14-nov-02	11412	46/02
KILOKAL ANTICELLULITE SU LEGGO - Rif. PI3796	Ingannevole	Chiusura	08-ago-02	11115	32/02
KILOKAL DELLA POOL PHARMA - Rif. PI3972	Ingannevole	Chiusura	27-mar-03	11854	13/03
KIRON-NAUSICA - Rif. PI3827	Ingannevole	Chiusura	20-dic-02	11561	51-52/02
KIT DINAMICO INFOBLUE - Rif. PI3635	Ingannevole	Sospensione Chiusura	31-gen-02 27-giu-02	10397 10926	5/02 26/02
KLIMATICA/UNICREDITO-CONTO IMPRENDO - Rif. PI3791	Non ingannevole	Chiusura	24-ott-02	11353	43/02
LA FALLIMENTI ROMA/L'INCANTO - Rif. PI3472	Ingannevole	Chiusura	24-gen-02	10374	4/02
LA FULGIDA-BREVETTO "JOS" - Rif. PI3480	Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	13-set-01 07-mar-02	9948 10521	37/01 10/02
LA PRECE IMPRESA FUNEBRE - Rif. PI3470	Ingannevole	Chiusura	21-feb-02	10452	8/02
LAMPADE SUN CLUB - Rif. PI3473	Ingannevole; estratto	Chiusura	07-feb-02	10412	6/02
LANCIA Y-CONCESSIONARIA SPAZIO - Rif. PI3509	Ingannevole	Chiusura	14-mar-02	10547	11/02
LAST MINUTE TOUR - Rif. PI3475	Ingannevole	Sospensione Chiusura	08-ago-01 31-gen-02	9878 10395	32/01 5/02
LATTE AL CACAO GRANAROLO - Rif. PI3894	Ingannevole	Chiusura	21-nov-02	11434	47/02
LAURIOLA/EUROSATELLITE - Rif. PI3788	Ingannevole	Chiusura	12-nov-02	11403	46/02
LAVASECCO WASH SERVICE - Rif. PI3605	Ingannevole	Chiusura	28-mar-02	10600	13/02
L'ESTATE NON FINISCE MAI - Rif. PI3847	Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	18-lug-02 05-dic-02	11003 11492	29/02 49/02
LIBERO ADSL/VERDE ADSL LIGHT - Rif. PI3822	Ingannevole	Chiusura	05-dic-02	11488	49/02
LIQUIDAZIONE GIOIELLI SARACINO - Rif. PI3619	Ingannevole; estratto	Chiusura	11-lug-02	10968	28/02

[1] Errata corrige nel Bollettino n.4/02.

Segue: Pubblicità ingannevole

(gennaio 2002 - marzo 2003)

Procedimento		**Provvedimento**			
caso	esito	tipo	data	numero	bollettino
LOGHI E SUONERIE TID - Rif. PI3461	Ingannevole	Chiusura	31-gen-02	10394	5/02
LORENZETTI/AMA SPA - Rif. PI3910	Ingannevole	Rigetto istanza	17-ott-02	11327	42/02
		Chiusura	27-mar-03	11850	13/03
L'OROSCOPO SPORTIVO - Rif. PI3721	Ingannevole	Chiusura	03-ott-02	11268	40/02
MAGGIORAZIONE PREZZI CARBURANTI AGIP-POVE DEL GRAPPA - Rif. PI3752	Ingannevole	Chiusura	03-ott-02	11273	40/02
MAGGIORAZIONE PREZZI CARBURANTI AGIP-SCHIAVON - Rif. PI3752A	Ingannevole	Chiusura	03-ott-02	11274	40/02
MAGGIORAZIONE PREZZI CARBURANTI AGIP-SCHIO - Rif. PI3751	Ingannevole	Chiusura	03-ott-02	11270	40/02
MAGGIORAZIONE PREZZI CARBURANTI AGIP-VICENZA - Rif. PI3751A	Ingannevole	Chiusura	03-ott-02	11271	40/02
MAGGIORAZIONE PREZZI CARBURANTI ESSO-VICENZA - Rif. PI3751B	Ingannevole	Chiusura	03-ott-02	11272	40/02
MAGIA IN DIRETTA - Rif. PI3868	Ingannevole	Chiusura	30-gen-03	11674	5/03
MAGO OTELMA - Rif. PI3724	Ingannevole	Chiusura	14-nov-02	11413	46/02
MEDIA WORLD - Rif. PI3835	Ingannevole	Chiusura	07-nov-02	11400	45/02
MEDIASAT/LOGHICON - Rif. PI3937B	Ingannevole; estratto	Chiusura	27-mar-03	11853	13/03
MEMOSAN ENERGY DELLA SIRC - Rif. PI3572	Ingannevole; estratto	Chiusura	07-mar-02	10533	10/02
MENSILE "DOVE" - Rif. PI3652	Ingannevole	Chiusura	25-lug-02	11027	30/02
MENSILE "PERLINE" - Rif. PI3596	Ingannevole	Chiusura	04-apr-02	10631	14/02
METROPOLIS - Rif. PI3920	Ingannevole	Chiusura	20-feb-03	11745	8/03
MINI LAMPIONCINO SOLARE "WINDSOR" - Rif. PI3573	Non ingannevole	Chiusura	27-mar-02	10590	13/02
MOBILE NUMBER PORTABILITY DI WIND - Rif. PI3794	Ingannevole	Sospensione	30-mag-02	10801	22/02
		Chiusura	19-set-02	11225	38/02
MONDADORI/PISCOPO - Rif. PI3789	Ingannevole	Chiusura	08-ago-02	11114	32/02
NESHER SECURITY INTERNATIONAL - Rif. PI3848	Ingannevole	Chiusura	24-ott-02	11356	43/02
NETSYSTEM ADSL - Rif. PI3697	Ingannevole	Rigetto istanza	21-mar-02	10577	12/02
		Chiusura	01-ago-02	11065	31/02
NISSAN BOCCEA 4X4/MIRAUTO - Rif. PI3691	Ingannevole	Chiusura	22-ago-02	11155	33-34/02
NISSAN MICRA CENTRO ITALIA - Rif. PI3690	Ingannevole	Chiusura	22-ago-02	11154	33-34/02
NISSOLINO EDITORE - Rif. PI3597	Ingannevole	Chiusura	28-feb-02	10485	9/02
NOI TRE WIND - Rif. PI3756	Ingannevole	Sospensione	15-mag-02	10761	20/02
		Chiusura	07-nov-02	11395	45/02
NORMADERM DI VICHY - Rif. PI3821	Ingannevole	Chiusura	21-nov-02	11430	47/02
NUMBER PORTABILITY DI FASTWEB - Rif. PI3689	Non ingannevole	Rigetto istanza	14-mar-02	10553	11/02
		Chiusura	18-lug-02	10999	29/02
NUOVA COOPERATIVA S. BARBARA-ESTINTORI - Rif. PI3672	Non applicabilità del decreto	Chiusura	15-mag-02	10759	20/02
OFFERTA DAEWOO MATIZ - Rif. PI3698	Ingannevole	Chiusura	04-lug-02	10947	27/02
OFFERTA DI LAVORO LE VELE - Rif. PI2799B	Ingannevole	Chiusura	18-lug-02	11005	29/02
OFFERTE DI LAVORO CTA - Rif. PI3615	Ingannevole	Rigetto istanza	10-gen-02	10321	1-2/02
		Chiusura	30-mag-02	10796	22/02
OLIMPION BEAUTY FARM - Rif. PI3555	Ingannevole	Chiusura	17-gen-02	10350	3/02
OMNITEL FOR YOU - Rif. PI3586	Ingannevole	Chiusura	17-apr-02	10664	16/02
ONORANZE FUNEBRI AETERNA - Rif. PI3471	Ingannevole	Chiusura	21-feb-02	10453	8/02
ONORANZE FUNEBRI MADONNA DELLE ROSE - Rif. PI3468	Ingannevole	Chiusura	21-feb-02	10450	8/02
ONORANZE FUNEBRI MECCA & CHIADÒ - Rif. PI3963	Ingannevole	Chiusura	27-feb-03	11771	9/03

Segue: Pubblicità ingannevole

(gennaio 2002 - marzo 2003)

Procedimento		**Provvedimento**			
caso	esito	tipo	data	numero	bollettino
ORACLE DATABASE CLUSTERS - Rif. PI3671	Non ingannevole	Chiusura	01-ago-02	11063	31/02
PALESTRA BODY CENTER DI MESSINA - Rif. PI3747	Ingannevole	Chiusura	24-ott-02	11349	43/02
PANAIR-TRATTA ROMA-PALERMO - Rif. PI3693	Ingannevole	Sospensione Chiusura	27-mar-02 13-giu-02	10594 10859	13/02(2) 24/02
PANASONIC/AZ CLIMA - Rif. PI3541	Ingannevole; estratto	Chiusura	21-feb-02	10457	8/02
PANASONIC/CITY CONFORT - Rif. PI3542	Ingannevole; estratto	Chiusura	21-feb-02	10458	8/02
PANTALONCINO SNELLYSAN - Rif. PI3733	Ingannevole	Sospensione Rigetto istanza Chiusura	24-apr-02 05-set-02 12-set-02	10689 11197 11203	17/02 35-36/02(3) 37/02
PC IPSOINFO - Rif. PI3577	Non ingannevole	Chiusura	24-gen-02	10381	4/02
PEGASO-MULTIPROPRIETÀ MARBELLA - Rif. PI3871	Ingannevole	Chiusura	12-dic-02	11521	50/02
PENTAFIN - Rif. PI3817	Ingannevole	Chiusura	05-dic-02	11487	49/02
PESTO ALLA GENOVESE-DITTA CREMA LOMBARDI - Rif. PI4087	Ingannevole	Chiusura	20-mar-03	11836	12/03
PHOTONLIFE - Rif. PI3816	Ingannevole	Chiusura	05-dic-02	11486	49/02
PIANTE DIMAGRANTI BODYWELL IBS - Rif. PI3726	Ingannevole	Sospensione Chiusura	24-apr-02 08-ago-02	10688 11110	17/02 32/02
PIEGA FLASH - Rif. PI3667	Ingannevole	Chiusura	05-set-02	11191	35-36/02
PIENO WIND - Rif. PI3466	Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	01-ago-01 24-gen-02	9858 10373	31/01 4/02
PLATFORM3000/WEBPUCCINO - Rif. PI3716	Comparativa illecita	Sospensione Chiusura	24-apr-02 01-ago-02	10687 11068	17/02 31/02(4)
PLÉNITUDE REVITALIFT - Rif. PI3448	Ingannevole	Chiusura	17-gen-02	10346	3/02
POWER BOOK G4 - Rif. PI3552	Ingannevole	Chiusura	14-mar-02	10548	11/02
POWERCREATINA-INTEGRATORE - Rif. PI3792	Ingannevole	Chiusura	24-ott-02	11354	43/02
PRANOTERAPIA E KARMATURGA SU OCCHI - Rif. PI3699	Ingannevole; estratto	Chiusura	26-set-02	11243	39/02
PREPARAZIONE DI FRUTTA ZUEGG - Rif. PI3614	Ingannevole	Chiusura	27-mar-02	10591	13/02
PREZZI CARBURANTI DISTRIBUTORE TAMOIL DI BEINETTE - Rif. PI3688	Ingannevole	Chiusura	08-ago-02	11103	32/02
PREZZI CARBURANTI-STAZIONE API COMUNE DI PREGANZIOL - Rif. PI3449	Non ingannevole	Chiusura	28-feb-02	10477	9/02(5)
PREZZI CARBURANTI-STAZIONE ERG COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA - Rif. PI3450	Ingannevole	Chiusura	28-feb-02	10478	9/02
PREZZI CARREFOUR - Rif. PI3900	Ingannevole	Chiusura	30-gen-03	11677	5/03
PROMETEO FINANZIAMENTI - Rif. PI3974	Ingannevole	Chiusura	27-mar-03	11855	13/03
PUBBLICAZIONE FAIR GUIDE - Rif. PI3489E	Ingannevole	Chiusura	30-mag-02	10802	22/02
PUBBLICITÀ IBS SU "LEGGO" - Rif. PI3622	Ingannevole	Sospensione Chiusura	04-apr-02 01-ago-02	10632 11061	14/02 31/02
PUBBLICITA' SU PORTALE MICROSOFT/NOAGO - Rif. PI3636	Ingannevole	Sospensione Chiusura	11-apr-02 25-lug-02	10648 11025	15/02 30/02
PUBBLICITA' SU PORTALE MICROSOFT/WFS - Rif. PI3629	Ingannevole	Sospensione Chiusura	11-apr-02 25-lug-02	10646 11024	15/02 30/02
PUNTA SYL SAMEP - Rif. PI3928	Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	03-ott-02 20-mar-03	11283 11830	40/02 12/03
Q8-EUROTTO - Rif. PI3708	Non ingannevole	Chiusura	26-set-02	11245	39/02
QUALITÀ IDEAL STANDARD - Rif. PI3923	Non ingannevole	Chiusura	12-dic-02	11523	50/02
QUI TOURING/PARTIAMO - Rif. PI3739	Comparativa illecita	Rigetto istanza Chiusura	24-apr-02 08-ago-02	10690 11113	17/02 32/02

(2) Errata corrige nel Bollettino n.14/02.
(3) Errata corrige nel Bollettino n.37/02.
(4) Errata corrige nel Bollettino n.32/02.
(5) Errata corrige nel Bollettino n.10/02.

Segue: Pubblicità ingannevole

(gennaio 2002 - marzo 2003)

Procedimento		**Provvedimento**			
caso	esito	tipo	data	numero	bollettino
QUOTIDIANO DELLA PUGLIA-STAGE DI GIORNALISMO - Rif. PI3737	Ingannevole	Chiusura	08-ago-02	11112	32/02
RADDOPPIO PREMIUM - Rif. PI3966	Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	24-ott-02 06-mar-03	11360 11790	43/02 10/03
RCS - LA VIDEOTECA DEL SECOLO - Rif. PI3885	Non ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	22-ago-02 20-feb-03	11161 11739	33-34/02 8/03
REBAUDENGO & C. IMPRESA FUNEBRE - Rif. PI3469	Ingannevole	Chiusura	21-feb-02	10451	8/02
RECOVERY - Rif. PI3530	Non applicabilità del decreto	Chiusura	17-gen-02	10349	3/02
RESTYLANE ANTIRUGHE - Rif. PI3707	Non ingannevole	Chiusura	25-lug-02	11034	30/02
REVIFACE DI SANT'ANGELICA - Rif. PI3213C	Ingannevole	Chiusura	08-ago-02	11096	32/02
RICARICA WIND - Rif. PI3604	Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	13-dic-01 24-apr-02	10244 10683	50/01 17/02
RISPARMIO CASA SOTTOCOSTO - Rif. PI3813	Ingannevole	Chiusura	09-gen-03	11597	1-2/03
RISPARMIO TELE2 E' PER TUTTI - Rif. PI3732	Ingannevole	Chiusura	18-lug-02	11000	29/02
ROEDER KALO SU DONNA MODERNA - Rif. PI3579	Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	15-nov-01 02-mag-02	10137 10710	46/01 18/02
RUGASTIR DI LABO EUROPA - Rif. PI3703	Ingannevole	Chiusura Modifiche	08-ago-02 21-nov-02	11105 11427	32/02 47/02
S.P.A. TEOREMA TOUR - Rif. PI3883	Ingannevole	Chiusura	12-dic-02	11522	50/02
SAN MARTINO FABBRICA DI LIQUORI - Rif. PI3996	Ingannevole	Chiusura	27-feb-03	11772	9/03
SANICARE - Rif. PI3858	Ingannevole	Chiusura	20-dic-02	11565	51-52/02
SAPONI DIMAGRANTI ASCIE - Rif. PI3623	Ingannevole	Chiusura	13-giu-02	10854	24/02
SCALA A CARRELLO RAINERI - Rif. PI3666	Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	27-mar-02 20-giu-02	10593 10898	13/02 25/02
SCALE OSCAR MARTA - Rif. PI3665	Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	27-mar-02 11-lug-02	10592 10970	13/02 28/02
SCONTI CARBURANTI ESSO -THIENE - Rif. PI3769	Ingannevole	Chiusura	03-ott-02	11276	40/02
SCONTI CARBURANTI ESSO-BASSANO DEL GRAPPA - Rif. PI3771	Ingannevole	Chiusura	03-ott-02	11278	40/02
SCONTI CARBURANTI ESSO-CASSOLA - Rif. PI3770	Ingannevole	Chiusura	03-ott-02	11277	40/02
SCONTI CARBURANTI ESSO-MONTECCHIO MAGGIORE - Rif. PI3715	Ingannevole	Chiusura	22-ago-02	11156	33-34/02
SCONTI CARBURANTI ESSO-VICENZA - Rif. PI3768	Ingannevole	Chiusura	03-ott-02	11275	40/02
SCONTI CARBURANTI ESSO-VICENZA (2) - Rif. PI3772	Ingannevole	Chiusura	03-ott-02	11279	40/02
SCONTI CARBURANTI Q8-ARZIGNANO - Rif. PI3713	Ingannevole	Chiusura	01-ago-02	11066	31/02
SCONTI CARBURANTI Q8-BASSANO DEL GRAPPA - Rif. PI3711	Ingannevole	Chiusura	08-ago-02	11108	32/02
SCONTI CARBURANTI Q8-THIENE - Rif. PI3714	Ingannevole	Chiusura	01-ago-02	11067	31/02
SCONTI CARBURANTI Q8-VICENZA - Rif. PI3710	Ingannevole	Chiusura	08-ago-02	11107	32/02
SCONTI CARBURANTI Q8-VICENZA (2) - Rif. PI3712	Ingannevole	Chiusura	08-ago-02	11109	32/02
SCONTI CARBURANTI STAZIONE KUWAIT DI TITO BELARDI (LT) - Rif. PI3992	Ingannevole	Chiusura	13-feb-03	11720	7/03
SCONTI SERVICOM - Rif. PI3655	Ingannevole	Chiusura	24-apr-02	10685	17/02
SCUOLA RADIO ELETTRA/TECNICI SICUREZZA IMPIANTI - Rif. PI3943	Ingannevole	Chiusura	06-mar-03	11789	10/03
SERVIZI 166-SUONERIE E LOGHI DA INTERNET - Rif. PI3705	Ingannevole	Chiusura	05-set-02	11192	35-36/02
SERVIZIO DI PORTABILITÀ WIND - Rif. PI3944	Ingannevole	Chiusura	13-feb-03	11718	7/03

Segue: Pubblicità ingannevole

(gennaio 2002 - marzo 2003)

Procedimento		**Provvedimento**			
caso	esito	tipo	data	numero	bollettino
SIEMENS C35I - Rif. PI3550	Non ingannevole	Chiusura	28-feb-02	10482	9/02
SIGARETTE LIGHTS-VARIE MARCHE - Rif. PI3952	Ingannevole	Rigetto istanza	24-ott-02	11358	43/02
		Rigetto istanza	04-dic-02	11474	49/02
		Chiusura	13-mar-03	11809	11/03
SIGARETTE MARLBORO LIGHTS - Rif. PI3741	Ingannevole	Rigetto istanza	24-apr-02	10692	17/02
		Chiusura	12-set-02	11204	37/02
SISTEMA ROULETTE DIODORO - Rif. PI3832	Ingannevole	Chiusura	21-nov-02	11432	47/02
SKYLINE RIFRATTORE - Rif. PI3526	Non ingannevole	Chiusura	17-gen-02	10348	3/02
SMART CABRIO & PASSION-PUBBLICITA' TRASPARENTE - Rif. PI3532	Ingannevole	Chiusura	24-gen-02	10380	4/02
SMEG - Rif. PI3987	Ingannevole; estratto	Chiusura	27-mar-03	11858	13/03
SMS AFFARI/WWW.SMSAFFARI.IT - Rif. PI3884	Ingannevole	Chiusura	20-dic-02	11568	51-52/02
SOA LAGHI - Rif. PI3988	Ingannevole	Chiusura	27-mar-03	11859	13/03
SOCCORSO SANITARIO EUROPE ASSISTANCE - Rif. PI3947	Ingannevole	Chiusura	30-gen-03	11680	5/03
SOCIETÀ ERRE SERVIZI DOCTOR-DR - Rif. PI3853	Ingannevole	Rigetto istanza	25-lug-02	11036	30/02
		Rigetto istanza	31-ott-02	11377	44/02
		Chiusura	16-gen-03	11624	3/03
SOLIDARIETÀ DI POLIZIA - Rif. PI3801	Ingannevole	Chiusura	10-ott-02	11298	41/02
SOLO INFOSTRADA - Rif. PI3576B	Ingannevole	Chiusura	15-mag-02	10756	20/02
SONY/BUTTERFLY MUSIC - Rif. PI3524	Ingannevole	Chiusura	14-feb-02	10434	7/02
SPECIALE MATRIMONIO - PUBBLICITA' TRASPARENTE - Rif. PI3531	Non applicabilità del decreto	Chiusura	24-gen-02	10379	4/02
SPORT TRAINER-ACTIONFIT - Rif. PI3437	Ingannevole; estratto	Chiusura	14-feb-02	10431	7/02
		Modifiche	30-mag-02	10793	22/02
SPS TOPOLINO - Rif. PI3575	Ingannevole	Rigetto istanza	15-nov-01	10135	46/01
		Chiusura	09-mag-02	10734	19/02
STERILIZZATRICI EUROPA B - Rif. PI3876	Ingannevole	Chiusura	06-feb-03	11698	6/03
STUDIO CIAMO-MAGO BUZZONI - Rif. PI3723	Ingannevole	Chiusura	01-ago-02	11069	31/02
SUBMARINE TOPOLINO - Rif. PI3856	Ingannevole	Rigetto istanza	08-ago-02	11117	32/02
		Chiusura	07-nov-02	11401	45/02
SUN DAY - Rif. PI3642	Ingannevole	Chiusura	04-lug-02	10946	27/02
SUPERMERCATO DEL PNEUMATICO - Rif. PI3935	Ingannevole	Rigetto istanza	17-ott-02	11328	42/02
		Chiusura	27-mar-03	11852	13/03
SVELTYSS DIMAGRANTE DI EDI - Rif. PI3634	Ingannevole	Sospensione	07-feb-02	10416	6/02
		Chiusura	13-giu-02	10856	24/02
TANNING CENTER DI PARMA - Rif. PI3704	Ingannevole	Sospensione	04-apr-02	10633	14/02
		Chiusura	26-set-02	11244	39/02
TAPPETI ASIA - Rif. PI3718	Non ingannevole	Chiusura	06-giu-02	10821	23/02
TARIFFA "SMILE"-AUSTRIAN AIRLINES - Rif. PI3632	Ingannevole	Chiusura	18-lug-02	10995	29/02
TARIFFE MOBY LINES - Rif. PI3793	Ingannevole	Chiusura	03-ott-02	11280	40/02
TECNOMEDIA - Rif. PI3746	Ingannevole	Chiusura	07-nov-02	11394	45/02
TELE+ A 20.000 LIRE AL MESE - Rif. PI3516	Ingannevole	Sospensione	13-set-01	9949	37/01
		Chiusura	21-feb-02	10455	8/02
TELE+ A 20.000 LIRE AL MESE - Rif. PI3516B	Ingannevole	Rigetto istanza	11-ott-01	10030	41/01
		Chiusura	21-feb-02	10456	8/02
TELE2 SENZA CANONE - Rif. PI3890	Ingannevole	Chiusura	13-feb-03	11715	7/03
TELECOM-RICOMINCIO DA TE - Rif. PI3670	Ingannevole	Rigetto istanza	28-feb-02	10487	9/02[6]
		Chiusura	18-lug-02	10998	29/02
TELEFONI SAMSUNG - Rif. PI3896	Ingannevole	Sospensione	19-set-02	11227	38/02
		Chiusura	20-mar-03	11829	12/03
TELEFONIA 3 ORE GRATIS TELE2-PUBBLICITA' COMPARATIVA - Rif. PI3750	Non ingannevole	Rigetto istanza	09-mag-02	10739	19/02
		Chiusura	26-set-02	11247	39/02
TELEVISORE GIOTTO - Rif. PI3939	Ingannevole	Chiusura	20-feb-03	11748	8/03

[6] Errata corrige nel Bollettino n.10/02.

Segue: Pubblicità ingannevole

(gennaio 2002 - marzo 2003)

Procedimento		**Provvedimento**			
caso	esito	tipo	data	numero	bollettino
TELEVISORE LG - Rif. PI3609	Ingannevole	Chiusura	14-mar-02	10550	11/02
THE YORKER INTERNATIONAL UNIVERSITY - Rif. PI3701	Ingannevole; estratto	Sospensione Chiusura	17-apr-02 10-ott-02	10669 11296	16/02 41/02
TIN.IT-702 - Rif. PI3865	Comparativa illecita	Sospensione Chiusura	08-ago-02 23-gen-03	11118 11655	32/02 4/03
TONIC CENTRI BENESSERE - Rif. PI3903	Non ingannevole	Chiusura	13-feb-03	11716	7/03
TOP CARD VISA-NEGOZIO BENETTON - Rif. PI3932	Non ingannevole	Chiusura	20-feb-03	11747	8/03
TOSCANA QUI-ACQUA FONTEMURA E L'ACQUA - Rif. PI3815	Ingannevole	Chiusura	10-ott-02	11300	41/02
TOTALFINA/VIANELLO GAS - Rif. PI3830	Ingannevole	Chiusura	27-nov-02	11468	48/02
TOUR OPERATOR DIXIE BIRD INTERNATIONAL TRAVEL-LE MERIDIEN FISHERMAN'S COVE - Rif. PI3825	Ingannevole	Chiusura	14-nov-02	11418	46/02
TRATTAMENTO DIMAGRANTE BEAUTYVISION - Rif. PI3806	Ingannevole	Chiusura	20-dic-02	11559	51-52/02
TRAVEL GROUP DI PADOVA - Rif. PI3863	Ingannevole	Chiusura	21-nov-02	11433	47/02
TRIS - Rif. PI3495	Ingannevole	Chiusura	14-feb-02	10432	7/02
TRONY GOLD CARD - Rif. PI3780	Non ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	23-mag-02 14-nov-02	10785 11415	21/02 46/02
TRONY/MEDIA UNO SOTTOCOSTO - Rif. PI3953	Ingannevole	Chiusura	30-gen-03	11681	5/03
TUBI MULTISTRATO ALUPEX SYSTEM - Rif. PI3683	Ingannevole	Chiusura	08-ago-02	11102	32/02
TUCKER - Rif. PI3590	Non ingannevole	Chiusura	06-giu-02	10814	23/02
TUCKER/CASA FACILE - Rif. PI3757	Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	15-mag-02 07-nov-02	10762 11396	20/02 45/02
TURBOSAN - Rif. PI3589	Ingannevole	Chiusura	02-mag-02	10711	18/02
UFFICIO CANCELLAZIONE PROTESTI - Rif. PI3684	Ingannevole	Chiusura	25-lug-02	11032	30/02
UNIEURO - Rif. PI3861	Ingannevole	Chiusura	30-gen-03	11673	5/03
UNISEX MAGIC LINE - Rif. PI3844	Ingannevole	Chiusura	13-feb-03	11714	7/03
UNIVERSITÀ ITALIANA PER STRANIERI/DUILIS - Rif. PI3859	Non applicabilità del decreto	Chiusura	23-gen-03	11653	4/03
UNIVERSITALIA-CARTELLONE "10 ESAMI IN 10 MESI" - Rif. PI3740	Non ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	24-apr-02 05-set-02	10691 11193	17/02 35-36/02
UNIVERSITAS SEDES SAPIENTES - Rif. PI3875	Ingannevole; estratto	Sospensione Chiusura	05-set-02 27-feb-03	11196 11768	35-36/02 9/03
UNIVERSITY OF BERKLEY-EXIT - Rif. PI3843	Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	18-lug-02 12-dic-02	11002 11519	29/02 50/02
VERANO VACACIONES-OFFERTA COMPASS CLUB - Rif. PI3644	Ingannevole	Chiusura	20-giu-02	10896	25/02
VERATOUR-HOTEL GLORIA VERDE RESORT - Rif. PI3481	Ingannevole	Chiusura	10-gen-02	10316	1-2/02
VERNICE PROTECNICA - Rif. PI3537	Ingannevole	Chiusura	21-mar-02	10571	12/02
VILLAGGIO MORGAN-I GRANDI VIAGGI - Rif. PI3512	Ingannevole	Chiusura	10-gen-02	10318	1-2/02
VOCI NUOVE PER IL SUCCESSO - Rif. PI3831	Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	10-ott-02 23-gen-03	11301 11651	41/02 4/03
VOLI ECONOMICI RYANAIR - Rif. PI3680	Comparativa illecita	Rigetto istanza Chiusura	21-mar-02 08-ago-02	10576 11101	12/02 32/02
VOLI RYANAIR TORINO-LONDRA - Rif. PI3931	Ingannevole	Chiusura	13-mar-03	11808	11/03
VOLO LEGGERO ALITALIA - Rif. PI3744	Ingannevole	Sospensione Chiusura	09-mag-02 11-lug-02	10738 10973	19/02 28/02
WEBPUCCINO'S STORE - Rif. PI3945	Comparativa illecita	Rigetto istanza Chiusura	31-ott-02 20-mar-03	11380 11832	44/02 12/03
WIND-ZED.IT - Rif. PI3857	Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	01-ago-02 23-gen-03	11073 11652	31/02 4/03
WORKING GROUP GAMBA - Rif. PI3686	Ingannevole	Chiusura	19-set-02	11220	38/02

Segue: Pubblicità ingannevole

(gennaio 2002 - marzo 2003)

Procedimento		**Provvedimento**			
caso	esito	tipo	data	numero	bollettino
WORKSTATION-BRICO CENTER - Rif. PI3673	Ingannevole	Chiusura	24-apr-02	10686	17/02
WORLDWIDE - Rif. PI3870	Ingannevole	Chiusura	20-dic-02	11566	51-52/02
WWW.CANALEFITNESS.COM - Rif. PI3617	Non ingannevole	Chiusura	27-giu-02	10925	26/02
WWW.MR.PRICE.IT - Rif. PI3637	Ingannevole	Chiusura	13-giu-02	10857	24/02
YAHOO-LOGHI E SUONERIE - Rif. PI3675	Ingannevole	Chiusura	01-ago-02	11064	31/02
YOUNG LIFE-INTEGRATORE - Rif. PI3760	Ingannevole	Chiusura	24-ott-02	11351	43/02
ZANIVAN ESTETICA AVANZATA - Rif. PI3626	Ingannevole; estratto	Rigetto istanza Chiusura	21-feb-02 08-ago-02	10460 11097	8/02 32/02

PUBBLICITÀ COMPARATIVA

(gennaio 2002 - marzo 2003)

Procedimento		**Provvedimento**			
caso	esito	tipo	data	numero	bollettino
AUTOCLAVI COMINOX - Rif. PI3838	Non violazione	Rigetto istanza	11-lug-02	10979	28/02
		Chiusura	05-dic-02	11490	49/02
AUTOCLAVI FARO - Rif. PI3837	Non violazione	Rigetto istanza	11-lug-02	10978	28/02
		Chiusura	05-dic-02	11489	49/02
AUTOCLAVI MOCOM - Rif. PI3839	Non violazione	Rigetto istanza	11-lug-02	10980	28/02
		Chiusura	05-dic-02	11491	49/02
BELLAUTO - Rif. PI3657	Non applicabilità del decreto	Chiusura	18-lug-02	10996	29/02
BLINDOCAR ANTIFURTO PER AUTO - Rif. PI3687	Ingannevole	Rigetto istanza	14-mar-02	10552	11/02
		Chiusura	22-ago-02	11153	33-34/02
ORACLE DATABASE CLUSTERS - Rif. PI3671	Non violazione	Chiusura	01-ago-02	11063	31/02
PLATFORM3000/WEBPUCCINO - Rif. PI3716	Comparativa illecita	Sospensione	24-apr-02	10687	17/02
		Chiusura	01-ago-02	11068	31/02[4]
QUI TOURING/PARTIAMO - Rif. PI3739	Comparativa illecita	Rigetto istanza	24-apr-02	10690	17/02
		Chiusura	08-ago-02	11113	32/02
TELEFONIA 3 ORE GRATIS TELE2-PUBBLICITA' COMPARATIVA - Rif. PI3750	Non violazione	Rigetto istanza	09-mag-02	10739	19/02
		Chiusura	26-set-02	11247	39/02
TIN.IT-702 - Rif. PI3865	Comparativa illecita	Sospensione	08-ago-02	11118	32/02
		Chiusura	23-gen-03	11655	4/03
VOLI ECONOMICI RYANAIR - Rif. PI3680	Comparativa illecita	Rigetto istanza	21-mar-02	10576	12/02
		Chiusura	08-ago-02	11101	32/02
WEBPUCCINO'S STORE - Rif. PI3945	Comparativa illecita	Rigetto istanza	31-ott-02	11380	44/02
		Chiusura	20-mar-03	11832	12/03

[4] Errata corrige nel Bollettino n.32/02.

APPENDICE I

I COMUNICATI STAMPA *(gennaio 2002 – marzo 2003)*

PAGINA BIANCA

COMUNICATI STAMPA

Data	Num	Caso	Oggetto

2003

28-mar-03	4/03	**I479**	Antitrust sanziona cartello sui prezzi delle sigarette: 50 milioni di euro di multa a Philip Morris e 20 milioni di euro ad Ente Tabacchi Italiani per intesa restrittiva della concorrenza nel mercato dei tabacchi
6-mar-03	3/03	**I474**	Antitrust, 542 mila euro di sanzioni per cartello nelle gare per la fornitura di gasolio a Milano e Torino
5-mar-03	2/03	**AS254**	Antitrust segnala a Ministero Infrastrutture e a Enac potenziale restrizione della concorrenza nel sistema aeroportuale di Milano
20-gen-03	1/03	**C5539**	Telecom Italia/Pagine Italia: Antitrust delibera il non luogo a provvedere. Ritirata operazione

2002

23-dic-02	33/02	**C5422B**	Sai/Fondiaria: le motivazioni delle condizioni poste dall'Antitrust. Dall'aggregazione si costituisce in capo a Mediobanca una posizione dominante nel settore assicurativo dei rami danni con possibili aumenti di prezzo
17-dic-02	32/02	**C5422B**	Le condizioni poste dall'Antitrust alla realizzazione di Fondiaria/Sai: congelata l'intera partecipazione di Fondiaria-Sai in Generali e il 2% di Mediobanca in Generali
13-dic-02	31/02	**C3818D**	Antitrust commina multa da 15 milioni di euro a Edizione Holding: non rispettate condizioni poste per acquisto Autostrade
9-dic-02	30/02	**C4438B**	Enel-Wind/Infostrada, via libera dell'Antitrust senza condizioni. Rispetto a primo provvedimento, mutate condizioni di mercato e strategia su multi-utility
7-dic-02	29/02	**A329**	Antitrust condanna Eni S.p.a. per abuso di posizione dominante nel settore del gas. Imposte misure per eliminare le barriere alla concorrenza: dovrà essere potenziata la rete di trasporto
6-dic-02	28/02	**C5539**	Telecom Italia/Pagine Italia: Antitrust avvia istruttoria
31-ott-02	27/02	**C4438B**	Antitrust, avviata nuova istruttoria su Enel/Infostrada
12-ott-02	26/02	**C5422B**	Sai/Fondiaria: Antitrust allarga istruttoria a Mediobanca e Premafin
28-set-02	25/02	**PI3741**	Ingannevole la dicitura "lights" apposta sulle confezioni di sigarette Marlboro Lights in quanto induce a ritenere che le sigarette leggere siano meno dannose
25-set-02	24/02	**C3818D**	Antitrust, avviato nei confronti di Edizione Holding e di Autostrade un procedimento di inottemperanza per non aver rispettato le condizioni poste alla concentrazione fra le due imprese
24-set-02	23/02		A Napoli il 28 e 29 settembre prima conferenza dell'International Competition Network, una nuova rete Antitrust mondiale. Presenti più di 60 paesi
11-set-02	22/02	**C5249B**	Antitrust, vietata seconda operazione Autogrill/Ristop. Avviata istruttoria per presunti comportamenti anticoncorrenziali
10-set-02	21/02	**C5196**	Comunicato stampa congiunto Antitrust-Banca d'Italia sulla concentrazione Banca di Roma/Bipop-Carire
13-ago-02	20/02	**C5151**	L'Autorità autorizza con condizioni l'acquisizione di Eridania da parte di Seci-Sadam, Coprob e Finbieticola
8-ago-02	19/02	**I446**	Antitrust multa Alitalia e altre compagnie aeree per intese su sovrapprezzi carburante
29-lug-02	18/02	**C5249**	Antitrust, vietata operazione Autogrill/Ristop. Avviata una seconda istruttoria con ordine di sospendere ogni realizzazione dell'operazione
26-lug-02	17/02	**A291B**	Multa di 2 milioni di euro ad Alitalia per rapporti con agenzie di viaggio: continua abuso di posizione dominante

Segue: Comunicati stampa

Data	Num	Caso	Oggetto
5-lug-02	16/02		Pubblicità ingannevole: Antitrust vara vademecum e decalogo per i consumatori
1-lug-02	15/02	**I463**	Buoni pasto pubblici: Antitrust multa per oltre 34 milioni di euro alle società che hanno vinto gara Consip. Alterata la concorrenza
20-giu-02	14/02	**C5249**	Autogrill/Ristop, Antitrust avvia istruttoria per accertare rafforzamento posizione dominante
4-giu-02	13/02	**AS239**	Antitrust, accorciare vita brevetti farmaci in decreto taglia-deficit. Possibili risparmi di spesa e maggiore concorrenza
3-giu-02	12/02		Aggiornamento delle soglie di fatturato per la notifica delle operazioni di concentrazione
30-mag-02	11/02	**A299**	Antitrust: multa di 7,5 milioni di euro a Poste Italiane Spa, per abuso di posizione dominante nel settore della posta transfrontaliera in entrata
21-mag-02	10/02		Rinnovato sito web "www.agcm.it"
18-mag-02	9/02	**C5065**	Antitrust apre istruttoria su Lottomatica nel settore dei giochi e scommesse
13-mag-02	8/02	**C5109**	Telepiù/Stream: via libera Antitrust con condizioni
2-mag-02	7/02	**A267**	Antitrust: multa di 2 milioni di euro a Tourist, Caronte e Navigazione Generale Italiana per abuso di posizione dominante nel settore dei trasporti nello stretto di Messina
10-apr-02	6/02		Ancora nessuna decisione sul caso Telepiù/Stream
15-mar-02	5/02	**A333**	Antitrust apre istruttoria su presunto abuso di posizione dominante di ENEL ed ENEL Trade nel settore dei clienti idonei
2-mar-02	4/02	**C4158B**	Antitrust assolve Telecom Italia da inottemperanza per l'operazione Seat-Cecchi Gori Communications
1-mar-02	3/02	**C5109**	Antitrust: sospendere subito operazione Telepiù/Stream. Avviata nuova istruttoria
13-feb-02	2/02	**AS228**	Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti
16-gen-02	1/02	**AS226**	Autorità vara segnalazione su concorrenza e regolazione

APPENDICE II

L'AUTORITÀ SU INTERNET *(http://www.agcm.it)*

PAGINA BIANCA

Dal 1995 l'Autorità gestisce un proprio sito Internet, contenente informazioni e documenti sulle attività istituzionali. Nel maggio 1999 il sito è stato sostanzialmente rinnovato nel contenuto e negli strumenti per la ricerca delle informazioni. Oltre a notizie e documenti di carattere generale sulle finalità dell'istituzione, sulla composizione dell'Autorità, sulla normativa di riferimento, sull'assetto organizzativo, sui regolamenti di procedura e sugli avvisi di selezione del personale, sono resi disponibili i testi completi di tutte le decisioni adottate fin dalla costituzione dell'Autorità, classificate per fattispecie, esito, pubblicazione e mercato o settore interessato. Le sezioni del sito dedicate alle decisioni sono aggiornate, di regola, con cadenza settimanale, contestualmente alla pubblicazione del Bollettino dell'Autorità. La stessa versione elettronica del Bollettino è trasferibile dal sito e, con le stesse modalità, possono essere trasferite le altre pubblicazioni (relazioni annuali, rapporti al Parlamento e al Governo, indagini conoscitive settoriali, quaderni di ricerca prodotti all'interno dell'Autorità, formulari, ecc.).

Nel maggio del 2002 il sito è stato nuovamente modificato. Oltre alla revisione della veste grafica, in linea con la recente riprogettazione editoriale delle pubblicazioni a stampa, sono state potenziate alcune importanti funzionalità per la comunicazione verso l'esterno.

La sezione dei comunicati stampa è aggiornata in tempo reale, così come la sezione delle novità.

E' attiva una casella postale elettronica cui potersi rivolgere per suggerimenti e richieste di informazioni.

Gran parte della documentazione di carattere informativo generale e i testi dei comunicati stampa sono disponibili anche in lingua inglese.

L'AUTORITÀ SU INTERNET

MAPPA DEL SITO

(www.agcm.it)

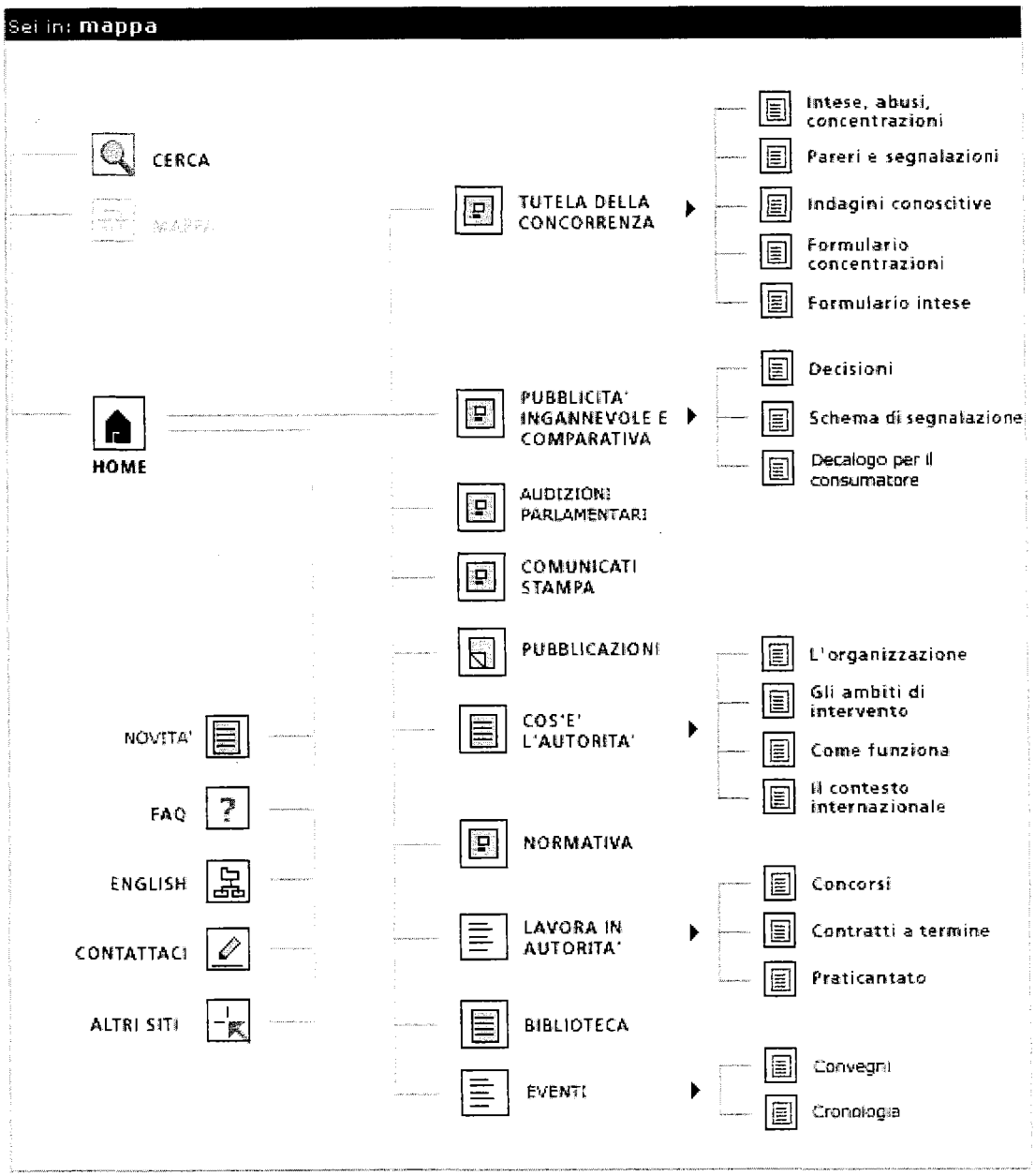

Segue: **L'Autorità su Internet**

CONTENUTO DELLE PAGINE WEB DELL'AUTORITÀ

TUTELA DELLA CONCORRENZA

Testi completi delle decisioni adottate e pubblicate sul Bollettino. Moduli per la ricerca.

Intese, abusi, concentrazioni
Decisioni in materia di intese (art. 2), di abuso di posizione dominante (art. 3) e operazioni di concentrazione (art. 6 della legge n. 287/1990)

Pareri e segnalazioni
Segnalazioni inviate al Parlamento e al Governo su norme (art. 21) e progetti normativi (art. 22 della legge n. 287/1990)

Indagini conoscitive
Indagini su settori economici in cui si presumono impedimenti alla concorrenza (art. 12, comma 2, della legge n. 287/1990)

Prospetti e istruzioni per la compilazione dei formulari per la comunicazione delle Intese *e delle* Concentrazioni.

Formulario concentrazioni
Modalità per la comunicazione di un'operazione di concentrazione fra imprese

Formulario intese
Formulario per la comunicazione volontaria delle intese e per la richiesta di autorizzazione in deroga al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza

PUBBLICITÀ INGANNEVOLE E COMPARATIVA

Testi completi delle decisioni adottate e pubblicate sul Bollettino. Moduli per la ricerca.

Decisioni
Decisioni adottate in applicazione del decreto legislativo n. 74/1992, come modificato dal decreto legislativo n. 67/2000

Come si denuncia un messaggio pubblicitario.

Schema di segnalazione
Istruzioni per la segnalazione di presunta ingannevolezza o illiceità di un messaggio pubblicitario

Decalogo per il consumatore
Piccola lista di avvertenze e consigli utili da tenere sempre presente per evitare spiacevoli sorprese

AUDIZIONI PARLAMENTARI

Testo e/o resoconto stenografico delle audizioni tenute presso le sedi parlamentari

COMUNICATI STAMPA

Testo dei comunicati stampa. Aggiornamento in tempo reale

Segue: L'Autorità su Internet

PUBBLICAZIONI

Catalogo delle pubblicazioni (tutte disponibili in versione integrale e scaricabili).

Bollettino settimanale
Bollettino attraverso cui l'Autorità rende pubbliche le proprie decisioni

Relazione annuale
Rapporto sull'attività svolta presentata entro il 30 aprile di ogni anno al Presidente del Consiglio dei Ministri

Indagini conoscitive
Indagini su settori economici in cui si presumono impedimenti alla concorrenza

Antitrust a portata di mano
Opuscolo a carattere divulgativo che illustra il ruolo e il funzionamento dell'Autorità (edizione maggio 2001)

Pubblicità ingannevole e comparativa
Vademecum per la tutela del consumatore (edizione 2002)

Formulario per la comunicazione delle intese
Predisposto per agevolare la comunicazione volontaria delle intese (art. 13 della legge n. 287/90) e la richiesta di autorizzazione in deroga ai divieti (art. 4 della legge n. 287/90) (luglio 1996)

Modalità di comunicazione di un'operazione di concentrazione fra imprese
Formulario per le operazioni di concentrazione per le quali vi è un obbligo di notifica preventiva (art. 16 della legge n.287/90) (luglio 1996)

Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato
Regolamento del febbraio 2000

Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato
Regolamento del febbraio 2000

Codice etico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato
Definisce, per il personale appartenente all'Autorità, i principi guida per il corretto svolgimento dei compiti affidati, i rapporti con il pubblico e il comportamento nella vita privata (agosto 1995)

Dieci anni di Antitrust 1990-2000
Testi letti per la presentazione delle relazioni annuali

Concorrenza e Autorità Antitrust: un bilancio a 10 anni della legge
Atti del convegno - Roma, 9-10 ottobre 2000

Temi e problemi
Collana di studi sui temi della concorrenza e della pubblicità ingannevole e comparativa

Segue: L'Autorità su Internet

COS'È L'AUTORITÀ

Organizzazione, ambiti di intervento, contesto internazionale.

L'organizzazione
Composizione del collegio, organizzazione, regole di comportamento, rapporti con il Governo

Gli ambiti di intervento
Profili di competenza dell'Autorità in materia di concorrenza e di pubblicità ingannevole e comparativa

Come funziona
Come si attiva un procedimento. Sanzioni. Ricorsi. Rapporti con altri organismi di controllo nazionali

Il contesto internazionale
Regole di concorrenza nell'Unione Europea e in altri paesi. Rapporti con la Commissione europea

NORMATIVA

Leggi e regolamenti in materia di concorrenza e di pubblicità ingannevole e comparativa

LAVORA IN AUTORITÀ

Opportunità di lavoro e di stage.

Concorsi
Bandi per l'assunzione nel ruolo dell'Autorità

Contratti a termine
Selezioni per l'assunzione con contratto a tempo determinato

Praticantato
Selezioni per stage di durata semestrale non retribuito presso gli uffici dell'Autorità

BIBLIOTECA

Biblioteca.

La biblioteca
Modalità di accesso ai servizi di documentazione

La bibliografia essenziale
Scelta di testi per un'introduzione alla conoscenza delle problematiche della concorrenza e della pubblicità ingannevole e comparativa

EVENTI

Convegni e altri eventi di rilievo.

Convegni
Manifestazioni e convegni organizzati dall'Autorità.

Cronologia
Cronologia degli eventi di maggior rilievo nella vita dell'Istituzione

NOVITÀ

Notizie brevi sull'attività dell'Autorità. Aggiornamento in tempo reale

F.A.Q.

Risposte alle domande più frequenti sulle modalità di interazione con l'Autorità: comunicare, denunciare, richiedere documentazione, contattare gli uffici competenti e altro ancora

Segue: L'Autorità su Internet

CONTATTACI

Informazioni per contattare gli uffici dell'Autorità; casella di posta elettronica per inviare suggerimenti o segnalazioni (antitrust@agcm.it)

ALTRI SITI

Collegamenti ai siti di altri organismi antitrust esteri e internazionali

CERCA

Motore per ricerche a testo libero su tutti i documenti pubblicati sul sito